Anno 1.° Torino, 1. settembre 1865. Num. 1°

L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA

Rivista Economica Amministrativa per gli Impiegati del Governo delle Provincie e dei Comuni.

Si pubblica in Torino, il 1° ed il 15 di ciascun mese, in 8° a due colonne.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

Italia	Anno	L. 10
	Semestre . . .	» 6
Estero	Anno	» 12
	Semestre . . .	» 7

Un numero separato Cent. 40

AVVERTENZE

Per abbuonarsi basta inviare un vaglia postale affrancato alla Direzione via della Basilica, N. 3; lo scontrino del vaglia serve di ricevuta.

Le lettere non affrancate si rifiutano.

Ufficio è in Torino, Tipografia Falletti, *via della Basilica, Numero* 3.

AL LETTORE

I. Non è conforme alle nostre abitudini di stendere un programma, nè tanto meno di invitare gl'Italiani a portare giudizio dell'opera nostra, argomentando da parole e da pensieri più o meno graditi, e da promesse che non rade volte si credono d'impossibile eseguimento anche da chi le fa.

D'altro lato: qual è la storia dei programmi degli scrittori e degli statisti Italiani nello dell'ultimo ventennio? Lasciamo al lettore la risposta, che sicuramente viene ad appoggiare la nostra tesi. Certo è che noi apparteniamo a quella scuola per la quale, secondo la bella e profonda espressione del Nizolio « il vero è il fatto, e, giusto criterio del vero il farlo » e se ci fosse concesso di far uso d'un pensiero che pur ha dello eccessivo e dello esagerato, vorremmo che prima delle parole, delle promesse e dei programmi seguisse il fatto.

Laonde stimiamo di esporre i nostri divisamenti per sommarissimi capi, e di pregare il lettore a voler sospendere il parer suo fino a che non abbia avuto agio di leggere parecchi fogli della nostra *Rivista*. Noi diremo, come la materia porta, delle ragioni che ci consigliarono siffatto lavoro, della estensione e dei confini suoi.

II. Gli studii amministrativi in Italia fecero pochi progressi. Da alcuni si nega perfino l'esistenza di una scienza amministrativa. Da altri se ne fa una scienza prima, e se ne formulano i precetti con frasi e con modi si astratti e trascendentali, onde alcuni, provetti in siffatti studi, ci affermarono apertamente come per tal modo l'amministrazione sia resa la scienza del sovraintelligibile od a parlar chiaro dell'inintelligibile Altri poi considerano questa maniera di studii come frutto quasi esclusivo della esperienza, della pratica e della consuetudine; essi pongono in oblivione la *ragione*, per essi il fatto è l'amministrazione e la scienza *non plus ultra* dell'amministrazione: per essi il presente è l'avvenire.

Fra queste tre scuole:
Della negazione,
Del trascendentalismo e
Della consuetudine,

Un'altra ne esiste la quale già ha preso, o sta per prendere il primato che ben a ragione le conviene.

Questa scuola si fonda sui principii giuridici ed economici, e tende a svolgere nel campo della ragione, e ad applicare nel campo dei fatti: *la giustizia e la economia amministrativa*. E, come vera economia senza giustizia non esiste, così per essere più brevi, si potrebbe altresì dire: *economia amministrativa*. Ecco il motivo per il quale abbiamo intitolato il presente periodico: *economico ed amministrativo*. Per ora non entriamo in maggiori particolari ed analisi su questo punto. Il lettore vedrà svolto il nostro concetto in una serie speciali di articoli.

III. Oltre questa capitale considerazione circa al modo di considerare la scienza amministrativa, ci consigliarono la presente pubblicazione

i modi diversi sotto i quali l'amministrazione può essere considerata; e per questo rispetto noi ci proponiamo di trattare di mano in mano ed anche contemporaneamente:

1. Dei principii della scienza amministrativa considerata specialmente in relazione ai principii generali di legislazione, al diritto pubblico, ed all'economia politica. Non tralascieremo le questioni relative al personale, e specialmente agli agenti locali.

2. Dell'amministrazione finanziera;

3. Della storia amministrativa riproducendo i documenti migliori, dando notizia dei fatti amministrativi, degli illustri amministratori e degli scritti pubblicati e che di mano in mano si vanno pubblicando.

4. Della Giurisprudenza e della pratica amministrativa, compilando esatti e brevi sommari, e pubblicando, quando occorra, la parte principale dei documenti relativi.

5. Delle nuove leggi amministrative pubblicandone le principali, e facendo la esposizione ed il commento di ciascun articolo.

6. Della risoluzione dei quesiti che ci saranno proposti dai nostri abbuonati: saremo brevi nelle risposte in vista del formato del periodico, e dell'importanza delle altre materie. Desideriamo però che i quesiti ci siano proposti chiaramente e brevemente, e ci siano altresi trasmessi i provvedimenti relativi, massime le circolari e le istruzioni.

7. Del *carteggio amministrativo*, esponendo le regole speciali della materia e riproducendo alcuni esempi di scritture amministrative: così il lettore avrà un *formolario amministrativo*.

I nostri sforzi sono rivolti a far conoscere l'amministrazione italiana, perocchè la ignoranza è il primo errore, ed a porgere tutti gli insegnamenti e le notizie che possono concorrere a formare *l'ottimo impiegato italiano*. Quali sono i nostri mezzi onde raggiungere questa meta vagheggiata?

Confidiamo nell'aiuto e nell'appoggio degli impiegati di tutta l'Italia; si tratta del loro sostanzioso interesse: la buona amministrazione fa il buono impiegato: ed il buono impiegato fa la buona amministrazione. E quando questo si ottiene non mancano i premi e le ricompenze; ad ogni modo poi — la coscienza s'assecura — sotto l'usbergo del sentirsi pura.

Ci faremo ogni studio onde esporre i veri principii di giustizia e di economia amministrativa.

Non ci discosteremo dagli insegnamenti della esperienza.

Non ci fermeremo alle lodi: saremo rigidi ma onesti censori.

Ricordiamo quanto diceva il Duca di Wellington «Che si potrebbero di preferenza abbandonare le questioni delle cose, ma non quelle delle persone.» tuttavia ci studieremo con ogni cura di non fare personalismo: il nostro personalismo è l'amministrazione d'Italia.

Il metodo nostro, al quale daremo la preferenza, è l'analisi; perchè veramente ci pare che la penuria di studii analitici sia appunto la cagione delle gravi piaghe della amministrazione. Non ometteremo però, quando il subbietto lo porta, le considerazioni sintetiche ed i riassunti complessivi.

La pubblica amministrazione verrà altresi e principalmente considerata sotto l'aspetto costituzionale, nel senso di addimostrare e stabilire quali sieno i fondamentali criteri, onde creare e costituire una amministrazione costituzionale, od, in altri termini, onde far in modo che il nostro statuto divenga una *verità amministrativa* (1).

Una ultima parola rivolgiamo ora ai nostri lettori, ed è una preghiera: che non vogliano, lo ripetiamo, portar giudizio assoluto dell'opera nostra da un semplice foglio, che ci siano larghi di consiglio e di appoggio, che ci indirizzino non lodi, ma appunti, proposte, memorie e documenti amministrativi, e che vogliano ritener per fermo come principale, anzi unico scopo dell'opera nostra sia l'amministrazione e l'impiegato italiano.

CONDIZIONI D'ASSOCIAZIONE.

1. La RIVISTA si pubblica ogni quindici giorni in carattere compattissimo ed economico contenente oltre centomila lettere, eppercìò il quadruplo delle materie dei periodici di eguale formato.

2. Al fine d'ogni anno si darà il Frontispizio e l'Indice del volume.

3. Associazione per un anno . . . . . L. 10.
« per sei mesi . . . . . « 6.
Un foglio separato . . . . « « 40.
I pagamenti anticipati.

4. Agli associati per l'intera annata si fanno due inserzioni gratuite.

5. S'intenderà associato colui che avrà ritenuto un foglio senza respingerlo.

6. Si farà un cenno bibliografico di quelle opere delle quali saranno inviate due copie alla Direzione.

(1) Alcuni affermano essere omai tempo di rivedere e ritoccare la nostra carta costituzionale. I Principii costituzionali sono già forse applicati e trasfusi in ogni branca della nostra legislazione? La legislazione universale amministrativa può chiamarsi una legislazione veramente costituzionale? Ed in altre parole il nostro Statuto è già svolto in tutte le sue più riposte conseguenze e, quasi sfruttato, può forse rassomigliarsi, secondo la felice espressione del Boggio, ad un'arancio spremuto che si getta via per pigliarne e sfruttarne un'altro? I nostri neo riformatori della carta, si rassomigliano a coloro che hanno costrutto di pianta un bellissimo edificio e che prima ancora di essere abitato si fanno a ritoccarlo a rappezzarlo, a ripararlo ed a rimetterlo a nuovo quasi fosse stato abitato ed avesse reso servizi per un centinaio d'anni.

7. Le colonne della RIVISTA sono aperte a tutti i signori associati annuali, ai quali raccomandiamo di essere brevi e sostanziosi nei loro scritti e di tralasciare le questioni personali.

8. I vaglia per associazione, le lettere, pieghi, libri, avvisi, manoscritti, ecc., destinati per la Direzione, devono essere indirizzati, franchi, alla Tipografia Falletti *via della Basilica, N. 3. Torino*.

Si pregano caldamente le persone alle quali viene inviato il presente numero a farne pigliare conoscenza ai loro amici e dipendenti, e ad inviarci presto il rispettivo ordine di associazione onde aver norma nella tiratura.

LA RIFORMA
DELLA LEGGE SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

I.

Negli atti del Parlamento italiano abbiamo letto il progetto di legge contenente modificazioni all'organico giudiziario presentato alla Camera dei Deputati dal Guardasigilli Pisanelli nella tornata del 16 luglio 1863 e la relazione della commissione della Camera presentata nella tornata del 7 luglio 1864 dall'onorevole De Filippo. Sono questi importantissimi lavori, scritti forse con soverchia concisione, ma che addimostrano quanto ampie e profonde sieno e cognizioni di alcuni membri del nostro Parlamento.

Questo progetto di legge non fu da principio annoverato fra le proposte fatte dal nuovo Guardasigilli Vacca col progetto di legge per *l'unificazione legislativa del Regno* del 24 novembre 1864. La commissione della Camera Elettiva incaricata dell'esame di quest'ultima legge per mezzo del suo relatore signor Pisanelli, espresse però il voto e addimostrò pienamente la necessità di introdurre fin d'ora alcune modificazioni nell'ordinamento giudiziario del Regno. (Relazione del 12 gennaio 1865).

Tale proposta essendo stata accolta dal Ministero e dai due rami del Parlamento stimiamo cosa non inopportuna nè priva di utilità lo esporre e svolgere alcuni nostri pensieri intorno alla nomina dei giudici conciliatori, alla progressione degli stipendi ed agli esami degli aspiranti alla carriera giudiziaria.

II.

Il riferito progetto di legge estende a tutta l'Italia la bella ed utile instituzione dei giudici conciliatori e prescrive che in ogni comune ve ne sarà uno. Nei comuni più *popolati o che si trovano in speciali condizioni ve ne sarà un numero maggiore*.

L'articolo 4 del progetto dispone che i giudici conciliatori *saranno nominati dal Re sulla proposta dei rispettivi consigli municipali fatta mediante la presentazione di tre candidati*.

Tale proposta verrà trasmessa dal *Consiglio comunale* al *procuratore del Re*, il quale ne farà invio al *Ministro della giustizia*.

L'articolo 5 dichiara poi che le funzioni del giudice conciliatore sono puramente onorifiche, che i giudici dureranno in ufficio tre anni e che potranno essere confermati (1).

1 Sclopis. *Storia della legislazione italiana*. Vol. III parte II Pag. 654, Pubblicheremo un analisi di questo ottimo lavoro.

Abbiamo quindi la applicazione dei seguenti principii: — nomina regia — un giudice per comune — proposta dei consigli comunali — carica onorifica — ed ufficio per tre anni.

Non vogliamo muovere appunto a queste norme o principii fondamentali che si basano tutti sull'elemento liberale ed elettivo: faremo avvece alcune brevi considerazioni sulla proposta dei consigli comunali e sulla nomina regia.

Questo sistema nella sua applicazione si svolge e si risolve nei seguenti momenti:

1. Il Consiglio comunale si raduna ed elegge i tre candidati a giudici conciliatori:

2. Il Sindaco trasmette la nomina al Procuratore del Re:

3. Il Procuratore del Re piglia informazioni sui tre candidati:

4. Il Procuratore scrive il suo rapporto e lo trasmette al Ministero di Grazia e Giustizia e Culti col suo parere:

5. Il Ministero di Grazia e Giustizia esamina e piglia in certi casi nuove informazioni:

6. Il Ministero promuove il Decreto Reale di nomina di quel candidato che meglio crede acconcio:

7. Il Ministero trasmette al Procuratore del Re il decreto di nomina:

8. Il Procuratore del Re lo trasmette al Sindaco:

9. Il Sindaco lo trasmette al Giudice Conciliatore nuovamente eletto:

10. Il Sindaco partecipa la nomina al Consiglio Comunale, il quale ne prende atto nei suoi verbali:

11. L'eletto, infine, piglia solennemente possesso della nuova carica e se ne redige verbale.

Questa analisi addimostra senza uopo di altre dichiarazioni gli inconvenienti pratici ed amministrativi della elezione dei Giudici conciliatori. E siccome 7,730 sono i comuni d'Italia, così il Ministero di Grazia e Giustizia dovrà promuovere 7,730 reali decreti ed il Re apporre la firma a questa enorme massa di decreti. Inoltre questo numero può essere maggiore in quanto che il Ministro ha la facoltà di nominare più di un giudice conciliatore nei comuni più popolati o che si trovano in speciali condizioni.

Di più ancora: Siccome gli indicati momenti o fasi preparatorie per addivenire alla nomina definitiva ed allo installamento dei Giudici conciliatori, si risolvono in altrettanti atti o movimenti amministrativi, e siccome questi atti, che in definitiva si risolvono in altrettante scritture, sono undici per ciascuna nomina di giudice, così avremo in totale 85,030 atti amministrativi, dei quali 77,300 preparatori e gli altri 7,730, ossia il numero dei decreti reali, definitivi o di merito. Se poi si pone mente che quando il Procuratore del Re piglia informazioni sulla capacità e sulla rettitudine degli impiegati vi ha necessariamente una nota *responsiva* della quale non abbiamo tenuto conto e che spesso una sola missiva e responsiva non basta, la cifra si può agevolmente far salire ad oltre 100,000 ed aumentare ancora quando si nominino più Giudici conciliatori nello stesso comune. Ma non teniamo conto nè di queste considerazioni, nè degli errori che alle volte nella moltiplicità delle nomine si fanno, e che quindi cagionano nuovo lavoro, nè delle minute e diverse

copie degli atti che raddoppiano la cifra indicata, perchè alcune volte si può provvedere con carteggio unico e complessivo, e perchè inoltre non amiamo fermarci sul semplice lavoro di scritturazione.

Ora, chiediamo, questo sistema può essere abbandonato senza ledere il principio elettivo?

La risposta non è dubbia: può variarsi e proclamarsi il sistema elettivo collo affidare, senza altri dettagli per disposizione generale di legge, le attribuzioni di Giudice conciliatore al sindaco stesso. Il ministero può riserbarsi la facoltà di addivenire per mezzo di decreti reali a nomine speciali di Giudici conciliatori in certi e determinati casi.

Di non lieve momento sono le considerazioni che stanno a fondamento di questa proposta.

Si fa omaggio entro un certo confine al principio elettivo. In quanto che il Sindaco è eletto dal Re tra i consiglieri comunali, e non anderà molto che, ritoccandosi in senso liberale ed in senso amministrativo la legge comunale, si lascierà al consiglio comunale la nomina del sindaco. Ho detto avvertitamente in senso amministrativo per far vedere come le proposte veramente liberali sieno quelle che, in ultima analisi, rendono inutili molti atti amministrativi, ossia 7,730 decreti reali, senza parlare del carteggio preparatorio che, come si è veduto, si risolve per lo meno in una diecina di note o lettere per ciascun Giudice. Onde appare che le savie riforme si risolvono sempre in una economia di amministrazione ed in una limitazione di quella che dicesi burocrazia, la quale mette radici e fiorisce nella moltiplicità degli atti amministrativi.

Si evita un duplice provvedimento, perocchè, secondo il progetto ministeriale, nella maggior parte dei casi la nomina del Giudice conciliatore cadrà sui sindaci, i quali, massime nei piccoli comuni, sono coloro che sono i soli capaci od i meno incapaci a disimpegnare tale ufficio.

Si evita che il consiglio municipale non si trovi in grado di nominare e proporre la terna dei candidati per mancanza di soggetti idonei. E praticamente si conosce che in diversi comuni la sola persona capace sia il sindaco, il quale per mancanza d'altri individui esercita tale carica da molti e molti anni. La nuova esperienza poi non tarderà ad insegnarci che certi comuni non avranno alcuna persona capace: onde i Giudici conciliatori converrebbe pigliarli di fuori, lo che, se è buono e necessario trattandosi di contestazioni politiche o di gare di parte, è però nocevole in materia di contestazioni ordinarie nella risoluzione delle quali l'amichevole compositore deve conoscere appieno le consuetudini, i bisogni, le virtù ed i vizi del paese e dei litiganti ed esercitare un impero ed un'influenza morale che solamente derivano dalla lunga conoscenza ed osservanza.

Si evita una nuova complicazione nell'organismo della pubblica amministrazione, la quale abbisogna di essere grandemente semplificata, e si impone per legge al Sindaco l'adempimento di un ufficio che anche attualmente esercita o debbe esercitare in dipendenza della genesi e della natura della propria missione. E veramente quel sindaco è più savio e più laborioso il quale si studia di evitare fra i suoi amministrati non solo i procedimenti penali ma altresì i civili, perocchè una lite qualsiasi è sempre una calamità domestica che in ultima analisi si risolve in una calamità municipale e quindi in una calamità patria.

Sotto questo stesso punto di vista si può altresì aggiungere che si fa risparmio di amministratori. E non sarebbe cosa difficile l'addimostrare come otto decimi all'incirca dei sindaci italiani agevolmente possano occuparsi delle concilazioni senza trascurare e ledere i loro privati interessi.

Si evita in ultimo (e questa è cosa alla quale la legge non bada mai, ma che pure debbe curare sempre), la moltiplicità degli atti e delle petizioni private. Creando 7,730 nuovi uffici voi avete naturalmente 7,730 petenti, ed anzi questi saranno tre o quattro in ogni comune. Quindi le raccomandazioni, quindi le promesse, quindi il carteggio, quindi perdita di tempo, quindi inutilità di operazioni, quindi minore civiltà. Si dirà forse che col carteggio l'amministrazione delle poste smercia un maggior numero di francobolli e che colle petizioni le finanze smerciano parecchie migliaia e forse una cinquantina di migliaia di fogli di carta bollata. Ma quale è la produzione effettiva e reale e, a dir tutto in uno, il prodotto economico di tali operazioni? Nulla — Anzi peggio di nulla, chè v'ha spreco di tempo e di danaro così per i privati come per le pubbliche amministrazioni: onde per ultima risultanza avremo la mancanza e la perdita di civiltà.

Si dirà forse che fra non molto verranno soppressi alcuni comuni e che quindi le nomine dei Giudici conciliatori saranno in minor numero. Questa riforma, come quella che tocca gli interessi municipali, è gravissima e non sarà che assai tardivamente discussa e definita. E la sua risoluzione, ancorchè fatta su basi assai larghe, non sarà mai tale da far scomparire gli inconvenienti amministrativi dianzi enumerati. Difatti supponendo che i comuni fossero ristretti (cosa impossibile) a 5000, si avrebbero pur sempre da 50 a 60 mila pratiche o movimenti amministrativi.

Si dirà inoltre che la nomina dei Giudici conciliatori si fa ogni tre anni. Ma questa osservazione porge un nuovo argomento per confutare la legge, avvegnachè, siccome le nomine dovranno farsi tutte contemporaneamente onde mettere in osservanza la legge ad un tempo istesso in tutti i comuni, così ne segue la impossibilità di eseguire con necessaria ponderazione e con discernimento la legge istessa. Coloro che hanno esperienza della nomina del personale delle pubbliche amministrazioni conoscono quali siano i risultati delle nomine che si fanno, a così dire, in massa.

Si dirà che la nomina dei Giudici conciliatori è meramente onorifica e che lo stato nulla spende. Ma la moltiplicità degli atti è una spesa. Se gli impiegati non hanno lavoro sufficiente si chiude l'adito alle nomine. Se ne hanno a sufficienza perchè aumentarlo? Per altro lato perchè non porre mente ad un canone fondamentale di diritto amministrativo, il quale si risolve nello affermare: « Che le leggi amministrative debbono essere sempre rivolte ad evitare e schivare l'opera e l'abbondanza degli impiegati » (1).

La quale proposizione è per se manifesta ove si consideri, che anche e principalmente nelle pubbliche amministrazioni debbe aver predominio l'ele-

(1) Ci propouiamo di commentare ed illustrare questo principio in un prossimo numero.

mento della legalità; la qual cosa s'ottiene nel limitare entro i più ristretti confini i provvedimenti amministrativi e col fare in modo che la legge operi da per se, e così operando eviti gli apprezzamenti e gli arbitri dei pubblici funzionari.

Si dirà, in ultimo, che in certi casi e per alcuni comuni il governo debbe pigliare maggiore ingerenza ed avere nel comune un agente probo e capace nel quale fidare a tempo e luogo. Ma anche questa osservazione, che è quella alla quale possa attribuirsi maggiore importanza, non regge, perocchè il governo ha un agente a rime obbligate, cioè scelto nella terna proposta dal consiglio municipale. Ed oltre a ciò, non ben s'intende quali servizi possa prestare una persona la cui principale dote esser debba quella di abile conciliatore

Lasciando del rimanente all'acume del lettore il confutare altre leggiere obbiezioni, noi pensiamo di avere a sufficienza comprovato come affidando per legge ai Sindaci le attribuzioni di Giudice conciliatore si faccia opera consentanea ai principii generali del diritto non che ai buoni principii d'amministrazione, e che di tale maniera si evitino le maggiori spese amministrative alle quali sta sempre a lato la burocrazia.

III.

Il signor relatore De Filippo toccò nel suo rapporto un'altra questione, la quale non ebbe nel progetto veruna pratica soluzione, ma che pur merita una parola di esame ed una pronta soluzione legislativa. Questa questione concerne le *categorie* o come meglio pare, la progressione degli stipendii.

« La legge sugli stipendi dei magistrati, si legge nella relazione, è informata dal concetto di ammettere diverse categorie in ogni grado di giurisdizione... È questo il principio della legge, il quale produce il vantaggioso risultamento di migliorare la posizione di quell'impiegato che ha servito molti anni lo Stato, ma che non ha potuto essere promosso, o perchè non sia vacato alcun posto superiore al suo, o che la sua capacità, idonea a compiere il suo ufficio in quel grado, non sia tanta e tale da permettergli di compiere funzioni più elevate e difficili. Però non bisognava del tutto distruggere l'avvenire di costui. Quindi, se egli non potrà essere promosso, percepirà almeno uno stipendio maggiore, passando, dopo un numero d'anni e per effetto della sola anzianità, dalla terza alla seconda e da questa alla prima categoria. Ora, perchè per i primi presidenti e per i procuratori generali non vi sarà più di una categoria?... Essendo per costoro molto difficile, per non dire quasi impossibile una promozione, è ben ragionevole e giusto che se ne facciano due classi, egualmente ripartite, concedendo lire 12,000 alla prima, e lire 10,000 alla seconda »

Questa considerazione è meramente teorica perchè, come abbiamo detto, non ebbe pratica esplicazione nel progetto. Ma dovrà tenersene conto in una riforma generale dell'organismo giudiziario ed anzi, diremo, altresì dell'organismo amministrativo del personale di tutto lo stato.

La osservazione del De Filippo, che concerne i soli presidenti di corte di appello, si può esporre in questa formola o domanda più generale ed astratta: *quale sarà l'avvenire degli impiegati i quali, o per avere raggiunto il maximum dello stipendio, o per essere rallentato o cessato il movimento del personale, non ponno sperare alcun avanzamento entro il termine di cinque o di dieci anni?*

Questo problema si può risolvere stabilendo la progressione degli stipendi secondo un dato numero di anni di servizio, distinguendo diverse classi, e fissando un maximum onde evitare una progressione indefinita.

La progressività dovrebbe fissarsi semplicemente a vantaggio di coloro che godono uno stipendio dal *minimum* di due, quattro o di sei migliaia di lire al *maximum* degli stipendi e che per un certo spazio di tempo non ottennero promozioni.

Il tempo può fissarsi in quattro anni.

L'aumento di 500, mille o due mila lire.

Il *maximum* può stabilirsi in questo modo, col prescrivere cioè che cessi la progressività quando con questi aumenti progressivi si è raggiunto il *maximum* dello stipendio riconosciuto dalla legge dello stato.

Si può altresì prescrivere una seconda progressione, dopo raggiunto il *maximum* dello stipendio, di lire mila o due mila ogni dieci anni di servizio.

Non lievi sono i vantaggi che ponno risultare dalla applicazione di questo sistema, del quale intendiamo di accennare sommariamente e per sommi capi i punti principali.

Primieramente si evita che il funzionario di un ministero e di una amministrazione centrale o locale sia promosso a norma dei decessi, delle esigenze straordinarie del servizio e così secondo il caso e la fortuna.

Secondariamenete si applica una misura di giustizia, si ritiene cioè che un impiegato, il quale ha raggiunto una posizione nella sua carriera sia meritevole di un maggior corrispettivo dopo un dato numero d'anni di servizio.

In terzo luogo, prescrivendo, nel far luogo alla progressione, alcune condizioni e cautele, si eccitano gli impiegati all'emulazione ed al lavoro. Se un impiegato a trenta o quarant'anni per la sua abilità e per il suo zelo raggiunge l'apice della carriera, perchè chiuderli senz'altro d'innanzi l'avvenire? Se questo impiegato col suo lavoro potè procacciarsi fino ai trenta o quarant'anni un aumento di assegnamento il quale, a cagione d'esempio, raggiunse il *maximum* con lire 6 mila, col lavoro successivo più calmo e più maturo può indubbiamente costituirsi almeno potenzialmente, un diritto per un corrispettivo maggiore.

In quarto luogo bisogna pigliar norma da ciò che avviene sotto il regime della libera concorrenza cioè nelle professioni libere. Un operaio tintore od un avvocato che a trent'anni guadagnano quattro o sei migliaia di lire, a trentacinque o quaranta anni guadagneranno assai più. Ora perchè permettere e lasciare che un impiegato si vegga chiuso l'avvenire per la sola ragione che avendo bella capacità e molto zelo fu troppo giovane promosso ai gradi supremi?

In quinto luogo si evitano i traslocamenti che si rendono necessarii per dare agli impiegati un avanzamento. Questo non lodevole sistema dei traslocamenti per non impedire l'avvanzamento degli impiegati, ereditato dalle vecchie provincie, produce

diversi svantaggi di non lieve importanza e che col sistema della progressione degli stipendi si ponno facilmente evitare.

Si evitano così le spese gravi dei traslocamenti, le quali sebbene individualmeute prese appaiano leggiere, tuttavia facendone lo spoglio dalle svariate categorie dei bilanci e sommandole assieme salgono a cifra spesso enorme; onde col proposto espediente si fa risparmio non lieve.

Si evita lo spostamento degli interessi particolari e famigliari dell'impiegato, il quale, secondo il sistema in vigore, al pari dell'emigrato e del soldato, debbe essere sempre preparato ad abbandonare una residenza per pigliarne un' altra; non rade volte per una esigenza ben diversa da quella della propria carriera e del proprio servizio, vale a dire, per la necessità di aprire la carriera agli altri impiegati che, avendone i meriti, non possono altrimenti ottenere promozione od avvanzamento.

Si evita la perdita delle tradizioni d'ufficio e degli impiegati che per certe località possono dirsi specialità. Così un Prefetto, un sotto Prefetto, un Questore, un Delegato, ed un Magistrato, i quali, colla lunga osservazione ed esperienza, hanno acquistato rarissime ed utilissime cognizioni sovra una provincia od un circondario, secondo l'attuale sistema, nell'interesse della propria carriera, sono chiamati ad esercitare le funzioni loro in altri luoghi dei quali non hanno conoscenza di sorta. La qual difficoltà o scompare o si restringe colla progressione degli stipendi.

Si evita che un funzionario (e questa è conseguenza delle cose ora discorse), non possa applicare convenevolmente ed interamente il proprio programma di amministrazione. E veramente, come ogni savio amministratore debbe necessariamente avere un programma, nella pratica avviene che quando un impiegato od ha appena raggiunte le cognizioni locali per firmarlo od appena ha cominciato ad eseguirlo si faccia luogo alla sua traslocazione.

Si evita, a dir brevemente, che le traslocazioni si facciano per ragione di carriera. Onde ne conseguirà che per l'avvenire con minore incaglio si faranno necessariamente per ragione dell'ufficio e dell'interesse dello Stato.

Certamente non mancano le obbiezioni: alcune non sono senza qualche fondamento: e quelle che ci si affacciano alla mente giova riferire e confutare.

Col sistema della progressione voi aumentate lo assegnamento a coloro che non ne sono degni e che fermano la loro carierra a metà via, a coloro cioè che toccate le due o tre migliaia di lire raggiunsero il *non plus ultra* del loro avvenire.

Verissima è questa osservazione: ma si fonda sull'attuale ordine di cose e sulla legge scritta in vigore. Considerate avvece la legge, quale debbe essere e quale un giorno si farà, e vedrete che la gran maggioranza degli impiegati, all'esercizio delle funzioni dei quali non si richiede solamente penna, carta, calamaio e buona volontà, sarà ben degna di avvanzamento. D'altronde, come abbiamo detto, la legge può stabilire che l'aumento progressivo abbia luogo quando si sia raggiunto lo stipendio di lire 4 o 6 mila. I legislatori italiani potranno poi prescrivere alcune speciali condizioni e cautele.

Col sistema della progressione si rende illusoria la legge sugli avvanzamenti. — Ma se avvenga che un ministero promuova gli inetti e gli abili non curi, la brutta riputazione viene al ministro. Il sistema degli avvanzamenti rimane quale è, e si applica sempre secondo che la legge dispone. La progressione è una nuova specie di avvanzamento è un avvanzamento forzato quando il ministro non provvede in tempo o la legge non ha sufficiente espanzione per dar campo a provvedere, onde per questa via si viene anche a raggiungere maggiore moralità.

Si può altresì affermare che se tutte le leggi amministrative concorrono a creare abili ed esperti funzionarii pubblici, non sembra il caso di stabilire la progressione degli stipendi. — Ma noi diciamo che questo sistema concorre appunto sostanzialmente a creare gli impiegati esperti. Per altro aspetto poi, quand'anche lo stato avesse tutti gli impiegati abilissimi, la legge non può mettere altrimenti riparo alla necessità delle traslocazioni per carriera se non cogli stipendi progressivi. E di vero anche cogli impiegati è applicabile ciò che dicono i filosofi e che la esperienza c'insegna, che nessuna abilità o capacità si rassomiglia: ciò che ad un impiegato pare sostanziale e di essenza all'altro apparisce sotto altro aspetto: onde sorge la difficoltà di comunicare ad altri le proprie idee e convinzioni e la maggiore difficoltà che altri l'intenda pienamente come voi l'intendete ed abbracci e percorra la vostra sfera di idee nella sua ampia manifestazione, così della più alta sintesi come della più riposta, intricata, minuta e sottile analisi. Onde l'altra difficoltà che un Prefetto abilissimo e peritissimo della sua provincia, nell'abbandonare il posto per ragione di carriera, possa persuadere a prima giunta il novello Prefetto chiamato a surrogarlo, ancorchè sia anch'esso abilissimo e peritissimo, ad abbracciare il proprio programma che è solo appropriato. Al nuovo Prefetto manca sempre la esperienza, lo apprezzamento della provincia. Onde sotto la nuova amministrazione si novera sempre un periodo di uno, due ed anche tre mesi di esitanza e di incertezza. La qual cosa succede principalmente nei paesi costituzionali, nei quali i molti impiegati che escono dall'arena politica, quando non sono abili amministratori, vagano anch'essi per alcuni mesi nell'incerto e nell'indefinito. E qui è riposta anche la cagione per la quale gli amministratori, che escono dal lato sinistro della Camera sono, generalmente parlando, ancora più perplessi degli altri, perchè tranne alcune belle e lodevoli eccezioni, hanno poca pratica e perizia dell' amministrazione. Nel quale fatto è riposto il motivo per cui poco fanno e poi alcune volte senza avvedersene passano nel campo dei conservatori e dei conservatori eccessivi.

Ritornando ora al principale assunto devesi ancora notare che anche supponendo sceso nel campo della pratica il sistema assoluto delle capacità (cosa impossibile), colla progressività degli stipendi si può lasciare ad una provincia o ad un ufficio quel prefetto od altro amministratore che anche per indole, per natura e per altre condizioni secondarie può solamente colla maggiore perfezione possibile disimpegnare le sue difficili attribuzioni in una provincia in un altro ufficio qualsiasi.

Col sistema della progressione, si dice infine, si aggiunge una nuova spesa alle spese già gravi. — Ove si faccia in riassunto un calcolo preventivo la spesa non sarà così grave come si crede. Ad ogni modo si tratta di un atto di giustizia il quale è reso necessario dalle leggi d'imposta che diminuiscon di non poco gli stipendi dei pubblici funzionari.

Riassumendo le fatte considerazioni si può adunque conchiudere che il principio della progressione degli stipendi da applicarsi mediante certe condizioni cagionerebbe non lievi benefizi, si farebbe cioè un atto di giustizia e si concorrerebbe a raggiungere quello scopo supremo delle pubbliche amministrazioni di avere impiegati pochi, buoni e ben pagati.

Ma il vantaggio principale si riferisce alla cosa pubblica: perocchè, ripetiamolo, con questo espediente della progressione il governo ha un mezzo in molti casi sufficiente onde impedire che un impiegato abbandoni un ufficio del quale è peritissimo ed una provincia nella quale è desideratissimo per ragione della propria carriera.

Questo principio della progressione degli stipendi può con una legge generale applicarsi agli impiegati di tutte le amministrazioni centrali e locali. Ed il potere o l'ordine giudiziario non sarà l'ultimo a sentirne i benefizi, perocchè non sono antichi gli esempi di un giudice o di un consigliere d'appello espertissimo delle consuetudini e delle leggi commerciali che esercita le sue funzioni presso Tribunali o Corti d'appello nella circoscrizione territoriale dei quali non sono commercianti, o sono in piccolissima minoranza, e per contrario si sono veduti alcuni Tribunali e Corti d'appello, presso cui le cause sono in gran parte commerciali, avere nel loro seno membri distintissimi negli altri ordini di leggi ma non nelle leggi e nelle consuetudini commerciali.

IV.

L'articolo 7 del progetto stabilisce che per *l'ammessione al tirocinio* giudiciario in qualità di *uditore* occorre aver subìto con approvazione un' esame, il quale avrà luogo a *voce ed in iscritto davanti alla Corte d'appello*. L'art. 10 stabilisce che gli uditori debbano, prima di ottenere qualsiasi promozione, essere sottoposti ad un secondo esame d'idoneità sulla pratica legale *avanti la Corte d'appello*, la quale darà il suo avviso sugli scritti, il giudizio definitivo dei quali apparterrà ad una *Giunta speciale* formata per decreto del Ministero della Giustizia.

Gli esami di ammessione al tirocinio e d'idoneità sulla pratica legale hanno luogo davanti alle Corti d'appello, le quali costituiscono . . . commissioni per gli esami.

Lo spoglio complessivo sul risultato degli esami viene poi fatto da una *Giunta speciale*.

A questo sistema può contrapporsene un altro, il quale consiste nella nomina di una *Commissione generale per gli esami* così d'ammessione come d'idoneità eletta dal ministero, la quale pigliasse sua residenza in una città centrale d'Italia od alternativamente in una delle diverse tra le principali città.

Quale delle due proposte debbe seguirsi?

Temporariamente pare che il sistema governativo debba avere la preferenza, come quella che si fonda sostanzialmente sulla diversa legislazione delle varie provincie. Ma questo riflesso è fondato sovra un fatto meramente temporaneo che debbe cessare fra poco.

Ad ogni modo poi la commissione generale ed unica, essendo composta di giureconsulti di tutte le provincie d'Italia, facilmente si può mettere riparo all'inconveniente che a cagion d'esempio, debba dare l'esame sul codice napoletano chi conosce bene il codice albertino.

Inoltre debbe considerarsi che con tale sistema non si può applicare un unico criterio nello accertamento dei diversi gradi di capacità dei giovani. Una Corte d'appello sarà indulgente, un'altra severa ed un' altra severissima. Una Corte darà grande importanza alle cose penali ed un' altra alle cose civili o commerciali.

Avvece col mezzo della creazione della commissione generale si mette riparo agli indicati inconvenienti e si raggiungono di più diversi altri scopi che si traducono nella unificazione non solo delle leggi e dei regolamenti, ma della gioventù che formerà un giorno la gloria della nuova magistratura italiana. Di fatti tutti i giovani candidati concorrendo agli esami in una stessa città e sotto una stessa commissione, si conosceranno e formeranno fra loro quella nobile emulazione che è incitamento allo studio ed alla applicazione pratica.

La commissione, non solo per mezzo degli scritti, ma altresì per mezzo delle risposte orali avrà mezzo meno incerto e più sicuro onde porgere un severo apprezzamento della capacità e del sapere; onde la classificazione sarà più esatta e più precisa.

Appena poi occorre avvertire, che negli esami scritti, sebbene molte sian le cautele messe saviamente in uso, tuttavia le frodi non sono difficili.

Inoltre le vere capacità quando si tratta di giovani usciti frescamente dai banchi dell'università non si distinguono principalmente per le buone dissertazioni, ma per le ampie e profonde cognizioni. Il candidato si presenta all'esame in quel punto che dopo aver raccolto una lunga serie di cognizioni sta per stenderlo nei campi della pratica. Il candidato debbe quindi apprezzarsi principalmente pel lato della vastità e bontà della dottrina, e a così dire, del capitale fisso delle idee, ma non allo stesso punto nella applicazione delle idee.

Onde si può affermare che negli esami di un giovane avvocato i saggi orali formano la parte principale ed i saggi iscritti la parte secondaria. Per la qual cosa non interamente debbe approvarsi la proposta del ministero anche considerata semplicemente sotto il rapporto delle norme che devono presiedere un'esame.

Certamente non si lascierà dallo affacciare alcune difficoltà. Ma queste vengono meno a fronte di questo principio fondamentale.

Si dice che si evitano spese di viaggio ai candidati. — Ma questo vantaggio si restringe ad una debolissima minoranza, cioè a quei candidati che hanno residenza nella città ove ha sede la Corte d'appello. Per i candidati che hanno il loro domicilio in altri paesi, poco importa di viaggiare a Napoli od a Firenze. Il divario della spesa non è grande. E se ebbero mezzi onde procacciarsi la laurea di avvocati possono sopportare anche sei o dieci marenghi di spesa maggiore per un viaggio. D'altronde si tratta di avvicinare e di unificare il piu che si possa la gioventù, e non si debbe in questa bisogna porre mente alla spesa di un viaggio che veramente sotto

molti rapporti può dirsi d'istruzione e di nazionalizzazione.

Si dice in secondo luogo che i candidati non potranno dar saggio delle loro cognizioni della legislazione e degli usi locali. — Ma anche a questo argomento si risponde: che la legislazione sarà presto unificata: che nella commissione esisteranno membri capacissimi di entrare anche nei dettagli e negli usi riferibili a ciascuna branca delle diverse legislazioni: che di regola generale negli esami dei giovani giureconsulti non si entra in questioni di consuetudine e di cose minute, la cognizione delle quali non si acquista o difficilmente nelle università, ma colla lunga pratica ed esperienza: e che, di più. un candidato che facesse ottimo esperimento in siffatte materie che si riferiscono, a cagion d'esempio, alla città di Milano, comincierà probabilmente i suoi primi anni della carriera giudiziaria a Palermo, la proseguirà a Napoli e la terminerà a Torino, onde è manifesta la inconclusione di tali esami.

Si dice in terzo ed ultimo luogo che bisogna scentralizzare ed accrescere le competenze delle autorità locali. — Questa norma è buona in tesi generale, ma non applicabile al caso concreto, primieramente alle Corti d'appello s'appartiene di giudicare in seconda instanza le cause civili e penali. Gli esami sono una competenza del potere esecutivo della quale deve essere geloso non solo trattandosi di conservare le proprie attribuzioni, ma doppiamente geloso onde evitare la confusione delle attribuzioni dei tre primi poteri dello stato. Ai quali inconvenienti tien dietro quest'altro che le competenze si stabiliscono, non secondo l'ordine e la disposizione naturale delle cose, ma secondo un piano convenzionale e quindi preconcetto ed arbitrario, lo che rende difficile l'applicazione della legge e poco accettevole il giudizio che indi se ne fa dal pubblico. Secondariamente poi il decentramento è meramente figurativo, in quanto che esiste sempre la *Giunta speciale* la quale, stando alla risultanza degli scritti, giudica definitivamente intorno agli esami. Ora secondo il divisato sistema si tratta di allargare le attribuzioni di questa Giunta, di accrescere il numero dei membri e di inviarla all'epoca degli esami in un luogo centrale d'Italia coll'incarico di dare essa stessa definitivamente gli esami.

Si dice in quarto ed ultimo luogo che con tale proposta si cagionerà nuova spesa all' erario. — Ma non occorre prendersi pensiero per si poca cosa. Si può contestare l'aumento della spesa. E quando anche realmente avesse a seguire, le considerazioni di merito valgono assai più dei riflessi finanziari. E di fatto colle cose discorse non s'intende solo di sostituire un nuovo sistema a quello proposto per semplici ragioni di maggiore utilità e convenienza, ma per ragioni di alta giustizia.

E noi crediamo che i candidati della magistratura italiana abbiano il diritto di prendere gli esami da una sola ed unica commissione, e che il riconoscerlo per via di una disposizione legislativa costituisca un vero atto di giustizia il quale concorrerà potentemente al nascere, al risorgere ed al fiorire della novella magistratura italiana.

AVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

I.

Naturalmente nelle determinazioni amministrative che giornalmente si pigliano si suole procedere per due ordini di considerazioni: quelle che si dicono e si palesano, e quelle che non si dicono e non si palesano. Su ciò vi ha nulla a ridire, perocchè le buone amministrazioni prendono a prestito le savie massime e le efficaci arti della politica: che anzi la politica si svolge ed attua nell'amministrazione interna degli stati con i prudenti ed accorti atti amministrativi e nella loro amministrazione estera coi prudenti ed accorti atti amministrativi che è quanto dire coll'*amministrazione politica.*

La censura comincia e il modo è riprovevole quando:

O si tacciono le ragioni occulte a coloro che debbono conoscerle; oppure si eccede nelle ragioni occulte quando potrebbero, anzi dovrebbero essere palesi:

Gli amministratori degli stati liberi dovrebbero più spesso ripetere agli impiegati superiori che li circondano:

Or quel ch'ad arte
Nascondo altrui, vo' ch'a te sia palese (1)

Molte cose e ragioni che rimangono segrete a più dovrebbero essere note ad alcuni e spesso a molti impiegati superiori. Il che riesce manifesto da che molte volte gli alti funzionari conoscono taluni affari segreti di stato non per via ufficiale, ma per mezzo di comunicazione fatta da persone che non son neppure impiegati. In secondo luogo l'alto funzionario abbisogna di conoscere molte determinazioni segrete ed anche molti *motivi o motivati o considerazioni* segreti nel doppio scopo di evitare nel còmpito delle proprie ingerenze un diverso e contrario indirizzo, e di più onde secondare il Governo nello eseguimento delle determinazioni e degli ordini segreti. Nè si deve temere che con questo sistema sia difficile conservare il silenzio, massimamente quando questo si restringa entro i confini della stretta necessità e uon si scosti mai dalla linea della onestà e della giustizia.

Noi pensiamo che tutti gli impieghi, dal direttore generale al capo sezione ed all'applicato, siano uffici della massima confidenza e fiducia. Se si confida al soldato ed alla semplice recluta la *parola d'ordine*, la quale talune volte decide le sorti della battaglia, per qual ragione non si avrà fiducia nell'impiegato amministrativo? D'altronde se si corre pericolo che il segreto non sia mantenuto, che avvece di fare della buona amministrazione si faccia della mala fede, ebbene l'impiegato si mandi via. Ma per pietà della comune madre l'Italia non si rovinino gli affari amministrativi e la riputazione nascente della amministrazione italiana per timore che gli impiegati preposti alla applicazione delle leggi svelino i segreti amministrativi.

Pertanto, in riassunto delle cose discorse e come esplicamento pratico delle medesime, noi proponiamo che tra le diverse branche nelle quali si comparte la pubblica amministrazione sia tenuto periodicamente, e sempre quando occorra, un *carteggio confidenziale e segreto* nel quale una amministrazione fa conoscere alle altre, o le determinazioni segrete prese, od i fini che indirettamente si vorrebbero raggiungere con una determinazione pubblicamente presa: tale carteggio si conchiuderà chiedendo alle altre amministrazioni cui è rivolto che non frappongbino ostacoli allo scopo che si vuol raggiungere e che di più se ne secondi in ogni possibil modo il compiuto, pronto ed ampio raggiungimento.

1 Tasso, *Gerusalemme Liberata*, VI, 10.

II.

Come si debbe intendere la massima: *che le grosse imposte arricchiscono gli Stati*? Questa massima considerata letteralmente è contraria ai veri principii di giustizia e di economia: di giustizia, perocchè le ricchezze sono il complemento dell'individuo in quanto l'uomo senza beni non può stare: dell'economia, perocchè gli Stati ossia i Governi non esistono per arricchire, ma per rendere giustizia, e d'altronde i Governi più hanno e più spendono e colui che paga l'imposta difficilmente può scorgere se il beneficio che gli arreca o gli fa il Governo valga più dell'imposta.

Ma la riferita massima sotto due altri aspetti è vera: quando cioè le grosse imposte sono tolte per far fronte ai bisogni naturali dello Stato. Si dice bisogni naturali per escludere quelle ingerenze che lo Stato spesse volte si arroga a danno dell'iniziativa delle Provincie, dei Comuni e dei privati. Trattandosi di naturali ingerenze lo Stato non deve star fermo, ma muoversi ed operare: qualunque sia la spesa e l'imposta egli è certo che egli rende un servizio quale niun altro o privato, o comune, o provincia può rendere: quindi sotto questo aspetto la produzione governativa avanza in bontà ed in valore qualsiasi eguale prodotto creato per altra mano. Il Governo in questo caso è *il solo produttore possibile*: egli ha il monopolio della cosa: ma monopolio non artificiale: ossia, come si è detto, una *naturale ingerenza.* In questo senso chi poteva principalmente procacciare la *indipendenza e la libertà d'Italia*, se non un Governo forte e regolare? Dico principalmente perocchè se si voglia andare nel fondo delle cose l'uomo fa il governo e non di rado, massime nelle opere straordinarie dei governi, molte e spesse volte moltissimo vale l'opera e l'iniziativa privata.

La riferita massima oltre a quando si tratta dell'*iniziativa naturale* è pur anco vera quando si tratta dell'*iniziativa eccezionale*, quando nè i privati, nè i comuni, nè le provincie fanno talune cose d'urgenza: e per le quali ogni indugio è grave perdita; allora lo Stato può fare esso: in tale caso il cittadino ritrae vantaggio se non presente, avvenire: la spesa è utile e l'imposta grave necessaria. Ciò avviene quando i cittadini mancano d'iniziativa ed il Governo è più civile della cittadinanza e non si limita perciò a rimuovere gli ostacoli della civiltà, ma dà la spinta, perchè il privato, che deve darla, non la dà. In questo caso si dice che la civiltà viene dall'alto: ma la spesa relativa non può legittimarsi se non qualora siasi inutilmente adoperato ogni altro mezzo legislativo ed amministrativo ed ogni via indiretta per sospingere i cittadini, i comuni e le provincie a fare essi stessi bene e presto.

(Continua).

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

—

Una preziosa circolare intorno al modo di trattare i pubblici affari.

Giuseppe II, al quale la storia muove larghi e grandi rimproveri, venne però meritamente annoverato tra gli illustri personaggi del suo secolo.

La sollecitudine ed il zelo di lui per i buoni studii meritano una attenta disamina. La mal ferma salute gli rendeva necessario lo allontanamento dagli affari; ma egli diceva che per riposare gli sarebbe mestieri di cessare di vivere.

Il suo medico andò a visitarlo mentre era inteso a lavorare intorno alla promozione di taluni suoi impiegati, e gli osservò come da tale lavoro la sua salute ne patirebbe grave danno. « Mio caro, gli rispose Giuseppe II, voi stesso non mi avete forse presagito che pochi giorni mi rimangono di vita e che questa può cessare all'istante? Ebbene anche da un *solo momento* può dipendere la sorte e l'avvenire di questi valenti militari che son ben degni del nuovo grado al quale gl'innalzo. Mio fratello non ebbe mai l'occasione di *conoscerli e di saperli apprezzare come io li apprezzo e li conosco* »

Quanti e quali sono i ministri e gli alti funzionari che seguono queste massime? Eppure nelle cose amministrative la tradizione é monca ed imperfetta, e quello che non si fa oggi raramente si può far domani, e più spesso non si può far mai. L'occasione amministrativa rassomiglia alla occasione politica, la quale rare volte è concessa dal cielo, e guai a chi non sa valersene.

Bellissimo provvedimento dell'Imperatore Giuseppe è una circolare relativa alla trattazione dei pubblici affari. Noi la consideriamo un vero capo lavoro in materia amministrativa.

Invano ne abbiamo cercato il testo nella bella istoria originale di Camillo Paganel. Questo scrittore si estese, seguendo la tendenza degli istorici moderni, sulle cose esterne ed internazionali, lasciando così in oblivione la storia interna e nazionale. Noi abbiamo la sorte di possedere una copia che si può dire ufficiale e la sottomettiamo al giudizio degli Italiani i quali, nel leggerla e nel meditarla, vorranno ripensare — che nelle cose scientifiche ed amministrative non si pone mente al colore ed alle tinte politiche, e che la semplicità, la speditezza, l'economia, e tutte le buone norme di amministrazione si pigliano ovunque si trovano; e ad ogni modo è da valente capitano sapere appropriarsi i buoni ordini e le ottime discipline dell'esercito nemico.

La circolare si compone di 14 lunghi articoli. Il precetto, secondo il sistema legislativo germanico, è preceduto e susseguito da considerazioni e da riflessi che valgono a sorreggerlo nel doppio ordine delle idee e dei fatti. Scriviamo in corsivo le parti caratteristiche ed importanti. Ed a pie' di pagina aggiungeremo alcune brevi osservazioni rivolte al punto sostanziale dei studii nostri, ossia all'amministrazione italiana.

Circolare dell'Imperatore Giuseppe II, diretta ai Dicasteri superiori sul modo di trattare i pubblici affari.

Sono già tre anni dacchè ho assunto il governo della Monarchia e in questi con non poca fatica, sollecitudine e pazienza ho esposto i miei principî e le mie intenzioni, nè mi sono contentato di ordinare agli altri, ma ho lavorato io stesso (1) per scoprire e bandire i pregiudizi derivati da inveterate consuetudini. Quindi ho cercato d'insinuare a tutti l'amore che nutro io stesso *per il bene generale dello Stato*.

Ho dato a tutti i Capi dei Dipartimenti tutta la mia *confidenza* (2) e tutta l'autorità sopra i loro subalterni, come pure la scelta dei medesimi. Ho però sempre ricevute le rappresentanze, e sentita la *verità* (3) che mi è sempre cara, non solo dai Presidenti, ma anche dagli altri; e a questo oggetto sono sempre stato pronto a sentire i loro rapporti e *dilucidare i loro dubbi*.

Ma oltre di ciò trovo di mio dovere, per quel vero zelo che in tutte le operazioni ho consacrato al bene dello Stato, di seriamente promuovere l'adempimento di quelle *massime e di quegli ordini*, che non senza mio dolore veggo *ancora tanto negletti;* dal che ne derivò la necessità di emanare tanti replicati comandi, perchè i Capi dei Dipartimenti eseguiscono così meccanicamente e servilmente (4) le loro incombenze, che ben lontani di aver di mira il bene dello Stato e di farlo intendere a chi conviene, altro non fanno che quel puro necessario, che appena basta per non essere processati e deposti dai loro impieghi.

Per ciò chiunque brama continuare nel mio servigio nei Dicasteri aulici ed in Provincia, come Presidente, Vice-Presidente, Cancelliere Consigliere, Capitano circolare, Intendente, ecc., tanto nell'economico, come nel civile o militare dovrà esattamente uniformarsi ai seguenti miei ordini:

1. Ciascuno d'ora innanzi, giusta il confidatogli Dipartimento, dovrà rilevare nei registri tutte le Sovrane normali e risoluzioni, raccoglierle e leggerle con quello studio e con quella attenzione che basti per impossessarsi del vero e leggittimo loro senso e degli oggetti a cui tendono (5)

2. L'esperienza ha già pur troppo provato, che non pochi, invece di cercare nelle Sovrane Risoluzioni *il sostanziale* e di *penetrarne il vero senso*, spiegarlo secondo le *massime generali d'equità* (6) e *sollecitarne l'eseguimento*, le prendono in senso opposto, senza domadarne le opportune spiegazioni e renderne intese le persone che ci potrebbero contribuire; anzi per lo contrario a queste si rilasciano istruzioni, senza principio, oscure ed ineseguibili, non considerando che il Sovrano co' suoi ordini *palesa semplicemente le sue massime* e i suoi sentimenti, e che i Dicasteri Aulici, e Provinciali, sono espressamente costituiti *per meglio spiegare* i di lui voleri, e mettere in pratica tutti *quei mezzi che tendono al loro più sollecito ed accurato adempimento.*

Se a questa indolenza (7) non si ponesse riparo, sarebbe non solamente inutile, ma anche assai dannoso all'economia dello Stato il mantenere tanti Dicasteri Aulici e Provinciali, e tanti subalterni a si gravi spese, non per altro che *per produrre maggiori confusioni, ed arrestare piuttostochè promuovere l'amministrazione degli affari*. Se dunque i Tribunali si tengono alla sola esecuzione materiale, se non agiscono e non accudiscono meglio alle loro funzioni, sarebbe spediente di congedarli, e così risparmiare dei milioni per diminuire le contribuzioni dei sudditi; nel qual caso senza tanti impiegati le relazioni potrebbero essere direttamente rimesse alla Corte dai Governatori e Capitani Circolari; quindi stampati gli ordini Sovrani, decidere degl'interessi de' particolari con maggior vantaggio del sistema presente, in forza del quale dopo una *lunga circuizione ben sovente, comparisce una insipida ed insignificante relazione* di un Capitano Circolare, e questa, tal qual viene, dall'Aulico Dipartimento si rassegna alla Corte, senza alcun dettaglio e senza istruzione e spiegazione. Dal medesimo se ne spediscono in Provincia le risoluzioni, cosicchè tutto questo giro ad altro non serve che a perder tempo, e a *salariare una truppa di persone per minutare, rivedere, copiare e finalmente soscrivere le carte*. Ma se, come spero e seriamente voglio, in avvenire tutti questi individui salariati dalla Corte si applicheranno con tutte le loro forze allo studio del loro ufizio, all'eseguimento degli ordini ed allo schiarimento delle loro commissioni, allora il loro numero e il loro soldo sarà opera della Sovrana paterna cura, dalla quale ogni individuo della Monarchia ne ritrarrà il suo utile e vantaggio.

3. Da ciò ne segue, che ciascun impiegato deve avere un tale interessamento e premura negli affari del suo uffizio, che (8) *non deve misurare il suo lavoro a ore, giornate e pagine, ma deve impiegare tutte le sue forze nell'eseguire le sue incombenze come si deve e come esige il suo giuramento. E quando non avrà incumbenze pressanti, allora prenderà quel respiro che le circostanze permetteranno*, ma che qualunque sia gli sarà tanto più dolce qualora sia certo di aver fatto

1 Un savio amministratore deve, per quanto può, lavorare egli stesso, così vede ed apprezza coi proprii occhi, ed eccita al lavoro gli altri coll'esempio.

2 La *fiducia* nel personale: ecco la prima condizione per amministrar bene.

3 La *verità*: ecco la seconda condizione per lavorare bene e presto

4 La *ragione e l'intelligenza:* ecco la terza condizione Gli impiegati debbono lavorare nè *meccanicamente nè servilmente*, ma ricercare la *ragione* degli atti e delle cose.

5 Lo studio della Legislazione amministrativa deve essere accurato e diligente. Il Governo deve favorirlo procacciando agli impiegati buone raccolte di leggi, buoni commentari, buoni giornali amministrativi, non a sola utilità degli alti funzionari, ma altresì dei bassi: i primi sono o debbono essere fatti, gli altri sono da fare. Il Governo deve altresì vigilare e riscontrare se questo studio si fa. In un prossimo numero terremo discorso di un *corso pratico di pubblica amministrazione per gli impiegati.*

6 Le massime generali d'èquità si debbono seguir sempre e formano il fondamento principale di una retta amministrazione.

7 Si ponga mente agli effetti della indolenza, e dello eseguimento materiale degli ordini non retti da principii, confusi ed intralciati.

8 L'avvertimento che segue è rivolto agli impiegati *materialisti e sensisti* ed a coloro che misurano o pesano e non giudicano.

il suo dovere. Chi non avrá premura per il servizio della patria e de' suoi concittadini; chi non ne procurerà il bene con particolar zelo, questi non è fatto per gl'impieghi pubblici, e non è degno di portare que' titoli onorifici, nè di percepire assegnamenti.

4 *L'interesse proprio è la rovina degli affari*, (9) ed il delitto più imperdonabile in chi serve lo Stato. Oltre all'*avidità del denaro vi sono anche* degli altri riflessi che inducono gl'impiegati *a tacere o palliare la verità, a negligentare i propri doveri, a procrastinare gli affari e ritardare il vero bene*. Chiunque è reo di tale delitto, è un soggetto pericoloso nel servizio dello Stato; siccome lo è pure quegli che *vede il disordine e non lo palesa*, e va col reo di concerto per motivi di interesse e di connivenza. Un Presidente che *tollera tali mancamenti in un subalterno, è un perfido che non merita alcun riguardo o misericordia*; un subalterno che non denunzia un suo Superiore mancante in ufficio, tradisce il Sovrano e la patria. (!)

5 Chi serve allo Stato *non deve occuparsi in oggetti estranei alla sua carica*(10), in affari personali, in divertimenti che lo distolgono dal suo ufficio principale; quindi *non deve puntigliarsi in contese d'autorità, in etichette di cerimoniali o preminenza di rango* (11). Chi opera meglio per ottenere il fine primario, chi è il più zelante, *chi sa conservare il miglior ordine tra i suoi subalterni, quegli è il più distinto e il più rispettabile*. Deve ad ogni uomo saggio importar poco, se un altro impiegato tratti con lui degli affari piuttosto con l'una, o con l'altra delle diverse formalità che si usano nelle Cancellerie se si presenti in abito di cerimonia o di confidenza. Deve anzi procurare *di guadagnarsi la piena confidenza de' subalterni, essere indulgente e paziente co' deboli e cagionevoli;* e siccome non ha *da sorpassare come bagatelle le cose sostanziali, così non deve far caso di tutte le minuzie, ma aver di mira l'essenziale in tutti gli affari*. Allora insomma sarà degno di presiedere a un Dipartimento, quando saprà presiedere a tutti i subalterni che ne formano i diversi rami (12).

6. Siccome è dovere d'ognuno di dare sicure relazioni e giudicare di tutti i fatti giusta le massime fondamentali con dire francamente il suo parere, così è pur dovere di un ministro dello Stato ch'egli pensi *ad abolire gli abusi che impediscono il vero adempimento degli ordini, a scoprire i trasgressori e finalmente a tutto quello ch'è di maggior vantaggio de' suoi concittadini, al servizio dei quali noi siamo tutti destinati*. Esige il buon ordine che il subalterno possa produrre il suo parere al suo Superiore, il quale dee convenirlo e correggerlo da padre se si inganna; ma se trova *che il parere del subalterno sia bene appoggiato, dee approfittarne*. Ogni Presidente sarebbe degno di punizione, se si portasse altrimenti e rigettasse per amor proprio o per capriccio le utili riflessioni de' suoi subalterni, *senza far loro giustizia* (13).

7. Il dovere d'ogni Presidente è che egli *noti tutto l'inutile e superfluo, e ne proponga l'abolizione*, siccome pure è dovere del subalterno di proporre al suo capo le cose che *imbarazzano gli affari* gli *allontanano dallo scopo primario e cagionano scritture inutili con perdita di tempo*; affinchè si levino tali impedimenti e non siano inutilmente impiegate le mani di quelli che hanno bisogno del tempo per pensare ad oggetti di maggior importanza (14).

8. *Siccome il bene non può essere che un solo* cioè quello che forma la felicità generale, *siccome tutte le Provincie della Monarchia formano un sol tutto e collimano ad un sol fine*, *così debbono cessare fra le Provincie, le Nazioni e i dipartimenti tutte le gelosie e tutti i pregiudizii che hanno cagionate tante inutili scritture* (15). Deve essere una massima fissa, che il corpo civile è come il naturale, in cui ogni parte deve contribuire alla salute del tutto, ed il tutto a quella delle parti; non si deve perciò avere riguardo a Nazione o a Religione e come tutti fratelli in una Monarchia l'uno deve aiutar l'altro.

9. Falsamente si conoscono e spesso tengono confuse fra di loro le diverse parti dell'amministrazione, e i doveri che ne risultano. Principiando dal Sovrano si crede che basti per essere il più moderato, che egli non riguardi la proprietà dello Stato e dei sudditi come sua propria e non s'immagini che la Provvidenza abbia creati per lui tanti milioni d'uomini, ma deve altresì pensare che appunto egli stesso, per servire questi milioni è stato dalla Providenza elevato all'eminente suo posto. Fra i ministri poi quello vien sempre creduto di coscienza più delicata, il quale per rendersi grato al suo Sovrano non medita che di aumentare il di lui tesoro. Entrambi credono adempiere bastevolmente il loro dovere, se considerano l'entrata dello Stato come un interesse che a loro riviene a giusto titolo dallo Stato medesimo, e perciò si danno tutte le pene possibili affinchè l'interesse del loro capitale sia portato al maggior grado. Così lo Stato civile considera in tempo di pace il militare destinato per

9 Altra bellissima massima da scriversi a caratteri d'oro e che può anche formularsi sotto questo speciale aspetto: *prima gli affari pubblici, poi la carriera.*

10 Massima importante della quale deve procacciarsi con ogni studio l'appplicazione, fissando però a tutti gli impiegati un *congruo assegnamento*. Brutto è lo spionaggio dell'inferiore sul superiore.

11 Quante questioni di etichetta e di rango si fanno ogni dì! si ottenne però un progresso: tali questioni non si osa farle palesamente.

12 Fra i doveri che corrono al Superiore verso il Subalterno, il principale è quello *dello insegnamento*. L'ufficio dev'essere una scuola d'amministrazione.

13 Debbe formarsi un elenco di tutti gli abusi: non debbe dirsi come si fa quasi sempre fin dal principio, *è impossibile sradicarli*. per un valente amministratore nulla v'ha d'impossibile, anche a costo di perdere la propria carriera. E chi la perde per aver voluto didistruggere gli abusi, la riacquista domani, perocchè in che cosa consiste la buona amministrazione se non nella distruzione degli abusi. ?

14 Utilissimo lavoro sarebbe quello di stendere una statistica degli *atti amministrativi inutili e superflui*. Forse primo in Italia Lorenzo Valerio ne diede un saggio in un discorso tenuto nel piccolo Parlamento Italiano Noi ne porgiamo un esempio in questo foglio parlando dei Giudici conciliatori. Vedi pag. 3.

15 In Italia debbe cessare lo spirito municipale e principalmente lo spirito dei vecchi stati. E come difficilmente si può ottenere, così debbonsi raddoppiare gli sforzi onde vincere questa brutta tendenza.

le conquiste e per allontanare i nemici, come una vera sanguisuga dello Stato contribuente; e all'in- contro il soldato si crede in diritto di conseguire dal paese il maggior vantaggio. Il doganiere non pensa se non ad aumentare l'entrate delle confi- dategli finanze; e quello che per conto regio pre- siede alle miniere, cerca solamente di aumentare il liquefatto metallo e di aumentarlo colla minor spesa possibile. Finalmente il giudice si applica solamente a mantenere l'autorità delle leggi e le formalità della giustizia (16).

Questi sono i principali soggetti che regolano l'amministrazione dello Stato, ed appunto perchè non pensano che a sè stessi in particolare, e mai al bene in generale, perciò giudicano con massime falsissime del maneggio degli affari.

Lo stato militare è composto di più migliaia di persone formate e mantenute per il bene dello Stato. Il poco di salario che hanno, lo consu- mano nel paese; il poco che il paese loro som- ministra in natura, cioè nutrimento, vestiario, ad eccezione di pochi capi, si produce, si manifattu- ra e si fabbrica in paese; anzi il congedo dei soldati procura alle arti ed all'agricoltura un maggior numero di mani e le facilitazioni dei matrimonii. — Le finanze non vengono da me considerate sotto lo stesso aspetto che vengono prese dal maggior numero; ma io considero, che siccome le imposizioni e l'uso delle pubbliche en- trate dipende dall'arbitrio del Sovrano e del Di- partimento delle Finanze, così ogni individuo, che ha delle possessioni ed ha mezzi di procurarsi la sussistenza nel paese, non deve confidare con cieca fi- ducia il suo patrimonio lasciatogli dai parenti o acqui- stato col suo sudore e industria nelle mani del So- vrano; *ma al contrario deve soltanto contribuire ciò ch'è assolutamente necessario per mantenere l'au- torità, la sicurezza, l'amministrazione della giu- stizia, l'interno buon ordine e l'avvanzamento di tutto il corpo, del quale ognuno forma una parte* (17). Io credo dunque che, eccettuati i surriferiti og- getti, il Monarca non debba prodigare nulla ma che debba *levare le contribuzioni nel modo meno gravoso*, e badare al bene dello Stato in tutte le sue parti; *ch'egli sia obbligato di render conto a tutti e a ciascuno individuo dell'uso delle Fi- nanze e debba rinunziare perfino alla predilezione verso certe persone, anzi verso gli stessi biso- gnosi*, sebbene sia questa una delle principali virtù di chi è benestante, *perchè il Sovrano non è che un puro amministratore delle rendite dello stato*; e nel resto, non gli è lecito di soccor- rere i bisognosi che col suo proprio patrimonio in qualità di particolare.

Che se dopo d'aver provveduto all'esigenza della Monarchia, in tutte le parti, potesse il Principe fare delle riguardevoli diminuzioni nelle imposte egli è obbligato di farlo, *mentre ciascun citta- dino non è obbligato di contribuire che per il puro necessario e non per il superfluo dello stato* (18).

Così un Presidente delle Dogane deve consi- derare i dazii come un puro mezzo di regolare il commercio e l'industria nazionale, *e deve ri- flettere che la diminuzione eventuale della Finanza daziale viene sicuramente e doppiamente ricom- pensata, allorchè avrà accresciuti i mezzi del- l'interna industria de' sudditi, e promossi i loro vantaggi con giusta distribuzione.*

Quindi la mira del Presidente di Finanze deve solamente tendere a proibire i contrabandi e di- minuire l'introduzione delle merci forastiere, sic- come dannosa al mantenimento dei sudditi. Così il Direttore delle miniere deve considerare la pro- duzione de' metalli come una fabbrica, nella quale ciascun lavoratore o possessore delle miniere ha il diritto di ritrarne il suo maggiore profitto senza essere sforzato di rinunziare alla sua propria con- venienza per fornire una maggior quantità di me- tallo o di sale.

Così finalmente il Giudice *non deve aver di mira tanto la forma, quanto l'esercizio delle giustizia e siccome la parola giustizia comprenda in sè la maggior equità, così deve pensare al più sollecito e meno dispendioso servizio dello stato* (19).

(*Continua*).

---

16 Queste ed alcune considerazioni seguenti si riproducano come semplice documento. Gioseppe II conosceva benissimo i vizi del a propria armata. Ma nulla si può dire rispetto a noi; le condizioni ed i tempi sono mutati.

17 Per l'impero austriaco era questa una norma meramente teorica, non seguita da pratico effetto. Dove il Governo è più arbitrario ed assoluto si proclamano spesso le massime migliori, ma raramente si pongono in atto. Questa osservazione può applicarsi a non poche di- sposizioni della presente circolare.

18 Il lettore ponga mente come in questa circolare si faccia pa- rola di giustizia, di equità, di diritto pubblico, di finanza e di eco- nomia pubblica, e persuadersi che senza la perfetta conoscenza di queste branche dell'umano sapere non può redigersi un buon atto amministrtaivo: nè formarsi un ottimo impiegato.

19 Altro ottimo principio amministrativo: la *forma* è cosa secon- daria: la *giustizia*: deve stare in cima d'ogni affare amministrativo. Eppure chi ha un chiaro ed adeguato concetto della giustizia am- ministrativa.?

LA POLITICA

NELLE ELEZIONI COMUNALI

Un nostro diletto amico di Napoli ci scriveva l'altro dì: « io non voglio politica nelle elezioni co- munali e preveggo che le elezioni fatte sotto la pressione dei diversi partiti bianchi, neri e bigii non possono riuscire a bene ».

Queste parole ci hanno richiamato alla memoria un grande principio della massima attualità. Intorno al quale speriamo non tornerà cosa disaccetta al lettor nostro di leggere alcune brevi parole d'illu- strazione.

Perchè la politica non si affà alle elezioni comunali? Quali sono i danni ove si abbandoni siffatto princi- pio? Quali i vantaggi lorquando lo abbracciamo e seguiamo? — Sono questi i punti sui quali si ferma la mente di ognuno in attenzione di una risposta.

Secondo le parole della costituzione francese del 1791, l'oggetto dell'amministrazione comunale pro- priamente detta consiste nelle relazioni sociali che nascono dalla riunione degli abitanti in una città e nei paesi di campagna.

Da tale concetto ne risulta:

Che l'opera dei municipi e dei comuni è essen- zialmente amministrativa:

Che parimenti è semplicemente *locale*:

Che i poteri sociali ed il Governo provveggono alle cose generali dello Stato:

Che, infine, i comuni sono preposti alla esecuzione delle leggi e dei provvedimenti locali nell'ambito del loro territorio, ma non a fare le leggi e dar loro piuttosto l'uno che l'altro colore.

Dalle quali premesse se ne ritrae la conseguenza che nelle elezioni nelle quali si nominano i nuovi consiglieri dei municipi non debbasi, generalmente parlando, far questione di politica.

La quale conclusione viene sorretta da altri riflessi.

Primieramente l'elemento politico che concorre al reggimento dello Stato viene rappresentato dai De- putati e dai Ministri; concederlo ai comuni equi- varrebbe ad uno spostamento e cambiamento di ingerenze e di poteri e ad una violazione dell'orga- nismo costituzionale.

In secondo luogo vi avrebbero due poteri politici anzi un potere politico centrale ed altri poteri po- litici locali, quanti appunto sono i comuni d'Italia; mancherebbe quindi l'unità politica e si farebbe gettito di lavoro e di sforzi ai quali si aggiunge la mancanza di economia.

In terzo luogo gli interessi locali dei municipi deperirebbero e cadrebbero in rovina, perocchè nulla v'ha che tanto contradica all'interesse locale quanto la politica che riflette gli interessi generali.

In quarto luogo la politica istessa in fin dei conti finirebbe per pigliare un aspetto ed un indole mu- cipale, in quanto che verrebbe riguardata dai savi, che non dimenticano l'interesse locale, sotto il punto di vista del municipio che amministrano.

Nonostante queste riflessioni dobbiamo tuttavia confessare, e lo facciamo volentieri, che un divorzio assoluto fra municipio e politica riesce impossibile. Tutte le cose hanno quaggiù un punto di unione ed un adentellato che si può obliare un momento, ma che risalta agli occhi dei meno veggenti. Pigliate un uomo politico onestissimo, valente, costituzionale sinceramente, e che segga nei banchi di una oppo- sizione moderata, ma ferma e dignitosa: se le ele- zioni comunali o provinciali riescono sfavorevoli agli uomini che reggono la cosa pubblica egli se ne al- lieta. Onde vedete che anche quest'uomo onesto e che conosce bene le leggi e la sapienza dello appli- carle non sa e non può dimenticare la politica nelle elezioni comunali.

Conchiudiamo quindi con raccomandare caldamente agli elettori amministrativi di non fare nelle elezioni comunali e provinciali questioni di politica, ma bensì questione di buona, attiva, costituzionale, e solerte amministrazione degli interessi locali. Quando questo sia il primo e principale criterio che governa la scelta dei candidati niente importa che, come accessorio e di seconda mano, v'entri un po' la politica.

CARTEGGIO AMMINISTRATIVO,

I SOLLECITATORI ED IL GOVERNO.

ossia

le Note di Ragguaglio.

La nuova classe di industrianti che col mezzo delle sollecitazioni specula sulle relazioni che hanno i privati colle pubbliche amministrazioni dello stato, forma una fra le diverse piaghe d'Italia, che giova o distruggere od almeno ridurre a più leggere e minime proporzioni.

La distruzione totale non si otterrà forse mai, perchè nel fondo i sollecitatori, prendendo questa parola in un senso non odioso, ponno considerarsi come altrettanti gestori di affari o mandatari. E quindi tanto peggio pel mandante se, mentre può agire diret- tamente, vuol valersi dell'opera di un intermediario, e pagarne le spese, e correre i rischi, ed i danni che incolgono tutti coloro che, avvece di fare, mentre possono, da sè, richieggono l'opera di un terzo il quale, piuttosto che considerare la sostanza della operazione ed il vantaggio del cliente o del man- dante, suole riguardare l'affare, di cui viene inca- ricato, come cosa secondaria e in relazione al pro- prio lucro che sarà per ritrarne.

Onde ne consegue che, in siffatta bisogna il primo rimedio ponno applicarlo coloro che hanno affari colle amministrazioni dello stato, trattandoli essi stessi direttamente, e lasciando in disparte questa nuova razza di agenti d'affari.

Senza ricercare specialmente l'origine e le cause che aumentarono il numero dei sollecitatori, contro i quali la pubblica opinione manifestò ripetute volte la propria disapprovazione, giova accennare alcuni altri rimedi che possono facilmente essere proposti ed applicati dalle stesse pubbliche amministrazioni.

Devesi ritenere per norma generale che i solle- citatori, come lo dinota lo stesso vocabolo, sorgono laddove gli affari sono trattati lentamente. Onde ne consegue che, ove le pubbliche amministrazioni si facciano a provvedere con maggiore sollecitudine sulle instanze dei petenti, saranno inutili e super- flue le sollecitazioni.

Devesi inoltre ritenere che i sollecitatori sorgono numerosi quando le pubbliche amministrazioni, mentre potrebbero e dovrebbero, sono restie a porsi in diretta relazione coi petenti. Le pubbliche amministrazioni dimenticano troppo spesso e con grave iattura della cosa pubblica e degli interessi privati una massima, od uso che si voglia dire, del quale pochi hanno fatto ricordanza, e che pure nelle cose pubbliche forma un non secondario principio. I cavalieri del Medio Evo, in talune cose assai più civili di noi, avevano per motto: « *a chaque lettre toujours réponse* ». E questa norma devesi sempre seguire da coloro che trattano i pubblici affari, ed ove temperatamente ed a modo ed a luogo fosse adottata dalle amministrazioni le sol- lecitazioni si renderebbero meno necessarie.

Devesi in ultimo osservare che i sollecitatori sor- gono quando i petenti, a corredo delle loro instanze inviano carte, documenti d'importanza, ed anche titoli di credito, dei quali non che avere un cenno di ricevuta, alcune volte smarriscono ogni traccia.

Onde riparare a questo sconcio lo espediente ed il partito a pigliarsi sarebbe questo: che tutte distintamente le amministrazioni dello Stato stabilissero ad un tempo istesso di seguire il sistema:

1° Di accusare direttamente ai petenti ricevuta a volta di corriere di qualsiasi memoriale e dei documenti annessi.

2° Di ragguagliare, pure direttamente, i petenti in ogni quindicina, od ogni mese successivo dalla data della petizione intorno allo stato e corso preparatorio del loro affare.

Va senza dirlo che per gli affari, i quali possono essere o negativamente o favorevolmente ultimati entro un termine minore non occorrebbe alcun ragguaglio preparatorio. In tale caso sarebbe sufficiente la nota od il carteggio di *ricevuta* della petizione, e la nota od il carteggio della *determinazione* o risoluzione finale.

Il divisato procedimento non sarebbe, nella sua applicazione, nè difficile nè lungo.

La nota di ricevuta può farsi con appositi moduli stampati, nei quali si scrive a mano il nome del petente, l'oggetto dell'affare e della pratica e la serie dei documenti. Questa nota di ricevuta, che nella sostanza contiene tuttociò che si inserisce nel protocollo della amministrazione può compilarsi e spedirsi dallo stesso ufficio di protocollo d'arrivo.

La nota di *ragguaglio preparatorio* può farsi parimente su appositi moduli stampati, e contenere, oltre l'oggetto della instanza ed il nome del petente, lo stadio che va percorrendo la pratica. Questa indicazione deve e può essere fatta sommariamente, al più in due o tre righe, come a cagione d'esempio *L'affare venne rassegnato al Consiglio di stato pel suo parere — si fa ricerca dei documenti dai quali debbono risultare i diritti e le obbligazioni della Amministrazione.* Od anche più sommariamente — *si fa ricerca di tutti i documenti — si stanno accertando i fatti esposti nella petizione*.

Avvertasi che questo carteggio potrebbe tenersi direttamente col petente, al quale importa sempre grandemente di conoscere anche una sola ora prime la determinazione del Governo. Il tempo è denaro, e chi sa quanti fallimenti, e quante cattive operazioni non si sarebbero evitate, o non si eviterebbero ove i petenti fossero stati, e fossero sempre informati colla maggiore possibile sollecitudine intorno all'esito ed all'andamento delle loro instanze.

Onde poter tenere questo carteggio, il foglio ufficiale del Regno, con apposito avviso, dovrebbe invitare i petenti a dichiarare nel memoriale il loro domicilio e la loro residenza. Ove siavi qualche dubbio la risposta può inviarsi al Sindaco, od al rappresentante locale dell'amministrazione. Nè si dica che sarà difficile agli agenti locali, di poter far ricapitare la lettera o la nota di ragguaglio, agli interessati. Se gli agenti locali sanno ove spedire gli avvisi di pagamento delle tasse, e di più farne operare il pagamento, come possono trovare ostacolo nel ricapitare una lettera? Se sanno sempre dove esigere le tasse, che è il prezzo del servigio, perchè non sanno, o non vogliono, o trascurano di consegnare la lettera che è il servigio? — Nell'ordine logico delle idee da prima si rende il servigio e poi si paga il prezzo; ma l'idea della onnipossenza dello Stato ha sconvolto i termini. Pure negli Stati liberi bisogna far ritorno ai principii della ragione ed adottare la formola: *servigio prima e pagamento poi*: od in altri termini: *sollecitudine nel rendere i servigi come nello esigere le imposte, ma di preferenza sollecitudine ed esattezza nel rendere il servigio amministrativo.*

Diversi ed egualmente importanti sarebbero i vantaggi che da tale pratica continuamente ed uniformemente applicata ne deriverebbero tanto a favore del Governo, quanto a favore dei privati.

Il Governo farebbe nè più nè meno che il suo dovere. Qualunque persona, (mi si passi questa espressione dei pratici) si chiami commerciante, si chiami non commerciante, col suo carteggio privato, quando non può dare una risposta di *merito* a volta di corriere, accusa almeno ricevuta della lettera e dei documenti. Ed inoltre qualunque persona la quale non possa dare una risposta definitiva entro il mese, ad un suo comittente, lo tiene almeno informato a quando a quando, cioè in ogni quindicina, od almeno in ogni mese, dello stato in cui trovasi l'affare.

Il Governo si rende popolare, perocchè l'italiano il quale attende, se non tutto, troppo dal Governo, va lieto ed altero di possedere una o due lettere ufficiali che concernono un affare suo: e questa alterezza s'accresce quando gli giungano dal Governo centrale. Noi non apprezzeremo questo fatto ma, essendone stati ripetute volte testimoni, lo notiamo, non senza dire che questa deferenza verso le lettere dei Ministeri addimostra come l'autorità ed il prestigio del Governo italiano non sia un vano desiderio.

Il Governo raggiunge indirettamente lo scopo di far controllare e riscontrare la sollecitudine delle amministrazioni col mezzo dei petenti, i quali, ove non abbiano entro la quindicina od il mese, od una risposta *definitiva* od una risposta *preparatoria*, hanno facoltà di ripresentare un'altra instanza su carta semplice con preghiera di sollecitare e di dare un riscontro a termine delle disposizioni in vigore.

Il Governo ha mezzo così di legittimare in faccia ai petenti, per lo più ignari dello andamento delle cose amministrative, come gli affari onde essere bene e legalmente definiti debbano passare successivamente per diverse mani. Il Governo istruisce così indirettamente i petenti intorno alle processure amministrative, chiude l'adito ai richiami, ed avvece di avere un cittadino che muove lamenti, ha un cittadino che riconosce la necessità o gli inconvenienti di una legge. Ed in ultimo ne consegue che la risponsabilità, o si divide fra il Governo ed il petente, o si accumula tutta sul capo del petente stesso il quale col mezzo del suo voto, come elettore politico, edel Deputato del suo collegio può aver concorso a fare una cattiva legge amministrativa.

In ordine poi ai vantaggi che dalla divisata disposizione può conseguire il privato consistono in breve nel conoscere che il memoriale, o la petizione, giunse a mani dell'amministrazione cui era indirizzata — nello avere ricevuta del suoi documenti e titoli di valore — nel conoscere a quando a quando lo stato della sua pratica — nell'avere così campo di prendere a tempo, nel suo privato interesse quelle disposizioni che hanno diretta relazione coll'affare stesso — nello evitare quello stato d'incertezza e di dubbio che angustia tutti i petenti — e nel fare gettito di quella razza di nuovi industriali, dei quali parlavamo a principio, *dei sollecitatori*.

(Continua)

BIBLIOTECHE MILITARI

In Italia presso ogni comando di divisione militare esiste una biblioteca nella quale si raccolgono libri e giornali. A questa biblioteca sono ammessi i soli ufficiali ai quali viene anche concesso di portar libri a casa. I bassi ufficiali e soldati sono però esclusi da siffatto beneficio. Perchè tale provvedimento? I soli ufficiali hanno bisogno di studiare? Non sono già essi che hanno compiuto un corso regolare di studi? Dove è il principio d'uguaglianza? Chi paga le spese della biblioteca sono forse i soli ufficiali? Il soldato essendo per lo più meno istrutto non ha appunto egli bisogno di maggiore istruzione? Perchè stabilire questa novella aristocrazia militare? Perchè aver paura di confondere e vedere allo stesso tavolo di studio l'ufficiale ed il soldato? Perchè adunque non aprire la biblioteca a tutti i militari ed alla fine di ciascun mese formar due quadri, quello degli accorrenti alla biblioteca, e quello dei castighi militari, e farne poscia il paralello, dalle risultanze del quale si trarrà sicuro documento che i frequentatori delle biblioteche sono i più diligenti e i più disciplinati?

Noi ci fermiamo a queste semplici interrogazioni, perchè la natura della *Rivista* non ci consente maggiore estensione. Ma, occorrendo, torneremo sulla materia implorando dal Governo: che il pane del sapere sia distribuito a tutti i militari in egual modo, e che la spesa non lieve che fa lo Stato vada a vantaggio *del maggior numero*.

Ammettiamo del resto che agli ufficiali, nell'interesse del principio di autorità e della disciplina si possano concedere maggiori larghezze, cioè 1. camere separate, 2. facoltà di asportar libri. Ma, *tutto per l'ufficiale e nulla per il soldato* questo no.

Quante volte nelle poche biblioteche pubbliche dei municipi, delle università e dello Stato abbiamo visto sedere il soldato a lato del generale? — Eppure non ne sorse mai nessun svantaggio.

Anzi i soldati frequentatori di biblioteche pubbliche nel 1848 sono oggi quasi tutti ufficiali superiori e generali.

ATTI DEL GOVERNO

Il Governo deve distribuire gratuitamente i suoi *Atti* preparatori e definitivi ai comuni, alle provincie ed a tutte le amministrazioni dello Stato. Oppure concederne ad appalto la stampa coll'obbligo agli appaltatori della somministranza gratuita. Quanto alle amministrazioni la cosa è chiara da per se, perocchè queste nel loro insieme costituiscono il governo. Quanto poi ai municipi ed alle provincie, siccome vivono del frutto dell'imposta al pari dello Stato, non havvi ragione alcuna per la quale lo Stato non debba pagare esso stesso la spesa delle copie che loro somministra col danaro proprio frutto della propria imposta.

Se paga lo Stato la operazione resta più semplice. Ossia lo stato esige dai cittadini l'imposta, e poi una parte la dà al tipografo per la copia degli atti che distribuisce gratuitamente al comune. Se per contrario si fa pagare il Comune, allora l'operazione diviene più complessa. Il Comune esige dai cittadini la imposta, una parte la passa allo Stato, e lo Stato lo passa al tipografo. Onde si tiene inutilmente un conto attivo e passivo fra Stato e municipio, mentre chi in definitiva paga è sempre il cittadino del Regno d'Italia. Aggiungasi che l'appalto, ove sia veramente pubblico e scevro di parzialità e di dolo, può rendere nulla la spesa od anche cagionare un non lieve introito.

A questa considerazione d'ordine e di economia amministrativa, ne segue un'altra dedotta dai principii di amministrazione pubblica. La Stato fa le leggi: egli deve portarle a cognizione del pubblico, onde siano eseguite: questa è una delle attribuzioni naturali dello Stato, alla quale deve aggiungersi come mezzo quello della *distribuzione gratuita dei suoi provvedimenti* almeno ai *comuni* onde renderne possibile la pubblicazione, la cognizione e lo eseguimento.

SOMMARI DI GIURISPRUDENZA

E PRATICA AMMINISTRATIVA

Con questo titolo ci proponiamo di pubblicare in riassunto le principali massime di giurisprudenza e pratica amministrativa e di tenere così informati i nostri lettori intorno alla condizione di questo importantissimo ramo degli studi amministrativi.

Quando l'indole speciale della materia possa richiederlo non mancheremo di riferire testualmente alcuni documenti o di riprodurne le parti più sostanziose. Se l'incoraggiamento che ci ripromettiamo dal pubblico alla presente pubblicazione lo permetterà non tralascieremo di estendere questi sunti cominciando dalla creazione del nuovo regno: così i nostri abbuonati possederanno una raccolta compiuta della nostra giurisprudenza.

I.

L'Amministrazione attiva costituisce materia della *giurisdizione* propriamente detta *pura amministrazione* nella quale è aperto il reclamo nella *sede amministrativa* e non già in quella del *contenzioso amministrativo*. Bettini, *Giurisprudenza Italiana vol.* IV *part.* III. *pag.* 37.

II.

Il *contenzioso amministrativo* sorge alloraquando *l'atto amministrativo* non è il *fatto* dell'amministratore che ha rapporto all'esercizio delle sue funzioni, ma implica questioni di diritto privato collegate coll'azione dell'Amministrazione. Bettini loc. cit.

BIBLIOGRAFIA

P. E. Imbriani *senatore. Il comune d'Italia e l'Impero nel secolo decimoterzo, discorso letto in Napoli pel centenario di Dante. Napoli, Tipografia Perotti* 1865.

Di questo breve ma succoso discorso raccoman-

diamo la lettura agli studiosi. L'autore osserva che il comune cisalpino si differenzia di molto dal comune transalpino. Il comune cisalpino quale apparisce in Italia nel secolo V, nel tempo della prima dissoluzione dell'unità italiana, riveste il doppio carattere di *origine latina e di autonomia politica.* Il comune in mancanza di Stato si fa Stato, di municipio diventa comune, di comune amministrativo diventa comune politico. Il comune italiano è *latino* e non *franco,* ha suoi *consoli* e non il *maestro* (maire) o il borgomastro, ha sua *curia* e non il *Consiglio*, ha *statuto* e non *carte franche*, ha *libertà* e non *franchigie.* Lo statuto era atto legislativo di popolo libero ed autonomo, non era una carta di privilegi e di concessioni: lo statuto veniva riconosciuto dal sommo imperante, le franchigie venivano ottriate e concesse dal principe: lo statuto si faceva da Cremona, Siena o Pisa con la stessa plenitudine di podestà indipendente colla quale Amedeo VIII nel 1430 pubblicava i suoi statuti sabaudi.

Dopo avere svolto queste considerazioni, troppo soventi dimenticate, l'Imbriani passa a stabilire, quale, in materia di pubblici reggimenti, fosse il concetto dell'autore della Divina Commedia e dice che « Dante vedea l'Impero uno e sotto di esso e in esso molti regni ed amministrazioni e reggimenti diretti e locali».

Questi cenni valgono a dimostrare che facciamo parola d'un bel discorso, ed al quale se si può fare un appunto, sarebbe quello di dire che abbonda troppo d'idee le quali per essere intese e produrre il loro effetto, massime trattandosi di un'orazione, richiederebbero meno ristretto discorso e fors'anco migliore ordinamento o disposizione di parti.

Memoria intorno al bosco di Rezzo ed alla vendita del medesimo per l'avvocato CARLO DIANA. *Oneglia, Tipografia Ghilini* 1864.

Raccomandiamo ai cultori delle scienze economiche e specialmente delle cose agrarie questa memoria la quale contiene importanti e curiose notizie statistiche. La superficie od area orizzontale del bosco di Rezzo è di circa 527 ettari ed il numero delle piante aventi nel tronco una circonferenza superiore ai trenta centimetri è di 428,000.

Da calcoli all'uopo instituiti colla guida di accurate perizie risulta che il legname della selva di Rezzo ascende ad un milione circa di metri cubi che darebbe una pila compatta e massiccia, eretta sopra un quadrato di trecento metri di lato, alta metri 11,40. Ove poi si consideri che il faggio, del quale legno si compone la foresta, immerso nell'acqua galleggia appena e che così pesa poco meno della medesima, si può calcolare il suo peso di 900 chilogrammi ad ogni metro cubo. Siccome poi questa qualità di legno ridotta in carbone perde due terzi del suo peso, il bosco in discorso potrebbe dare 300,000,000 di chilogrammi il quale in ragione di 5 centesimi per ciascun chilogramma darebbe un valore di 15,000,000 di lire.

Ci limitiamo a questi cenni per brevità, non senza far plauso all'avvocato Diana ed all'amministrazione comunale di Rezzo per la pubblicazione di una importante memoria, dalla quale appariscono le lunghe pratiche, gli ostacoli superati ed il vivo interessamento preso per la conservazione e per il miglioramento di un bosco il quale per il municipio di Rezzo forma una vera ricchezza. Esempio questo che proponiamo ai municipii italiani di imitare.

BERTETTI MICHELE. *Il contenzioso amministrativo in Italia o l'amministrazione e la giustizia secondo la legge 20 marzo 1865. Torino*, 1865: *editore l'autore. Prezzo, lire 4.*

Forma questo un altro bel lavoro scritto con facilità, con brio, con buon criterio (cosa rara) e con abbondanza e precisione di cognizioni amministrative. Si può forse dubitare se l'ordine o il sistema seguito nel riparto delle materie sia il migliore: ma, se in su questo punto si può differire dall'autore, ciò nulla toglie al merito incontestabile dell'opera, la quale raccomandiamo agli studiosi delle materie amministrative.

Varietà

GABINETTO DI MEJAN

La composizione dell'ufficio o gabinetto di Mejan segretario del Vice-Re Eugenio in Italia, era la più bizzarra che si possa mai immaginare, e provava quanto poco discernimento il Mejan dimostrasse nella scelta degli uomini che dovevano stargli d'intorno, o quanta leggerezza in ciò riponeva. Eccettuato il suo segretario particolare, che aveva chiamato da Parigi, tutti gli altri suoi impiegati furono da lui scelti tra francesi espatriati per diversi motivi. V'era tra questi un preteso emigrato, che vivea nella crapula, e traeva partito da qualsivoglia mezzo che se gli presentasse: un giuocatore di professione, che aveva rubato l'argenteria dell'Abate Sicard, e che finì col disparire da Milano dopo varie altre soverchierie; un ex impiegato alle poste, scacciato per furti manifesti, e che il Mejan fu costretto di allontanare per lo stesso motivo; un antico impiegato del Comitato di Salute Pubblica, che si vantava di essere stato l'amico di *Saint Just*, e ch'era stato obbligato di lasciar Parigi all'epoca del coronamento di Napoleone; finalmente un Ispano-Italo-Francese era il traduttore delle lettere e dei decreti che emanavano dal Segretariato degli Ordini, quantunque non sapesse meglio l'italiano che il francese. Non v'era un solo tra i suoi impiegati che, tranne il più materiale lavoro, sapesse far altro. Ma il Mejan, riservando in tal guisa tutto il peso per sè, non aveva egli forse consultato più il di lui zelo che le proprie forze (1)?

AVVERTENZA

Per l'abbondanza delle materie fornitoci dai nostri Egregi Collaboratori, siamo costretti a rimandare ai prossimi Numeri la pubblicazione dei seguenti importanti scritti:

1° Biografia di Giuseppe Manna.
2° Biografia di Lorenzo Valerio.
3° Testo e commento della legge Comunale.
4° Testo e commento della legge sul Consiglio di Stato.
5° Le spese di Giustizia.

1 CORACCINI *Storia dell'Amministrazione del Regno d'Italia durante il dominio Francese.* Lugano 1828 pag 50 e 51 *nota.*

STANISLAO FALLETTI *Gerente.*

TORINO — TIPOGRAFIA FALLETTI, VIA DELLA BASILICA.

Anno 1.° Torino, 15. settembre 1865. Num. 2°

L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA

Rivista Economica Amministrativa per gli Impiegati del Governo delle Provincie e dei Comuni.

Si pubblica in Torino, il 1° ed il 15 di ciascun mese, in 8° a due colonne.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

ITALIA	Anno	L. 10
	Semestre . . .	» 6
ESTERO	Anno	» 12
	Semestre . . .	» 7

Un numero separato Cent. 50

AVVERTENZE

Per abbuonarsi basta inviare un vaglia postale affrancato alla Direzione via della Basilica, N. 3; lo scontrino del vaglia serve di ricevuta.

Le lettere non affrancate si rifiutano.

Ufficio è in Torino, Tipografia FALLETTI, *via della Basilica, Numero* 3.

AVVERTENZA

Preghiamo le Direzioni dei giornali a volerci favorire il cambio, e ad annunziare la pubblicazione della nostra Rivista: parità di trattamento offriamo loro.

Gli associati sono pregati di voler far presto tenere l'ammontare dell'associazione.

Coloro che non intendessero associarsi sono invitati, per norma della Direzione, respingere il foglio assieme alla fascia col loro indirizzo

SOMMARIO.

12

LA LEGGE

COMUNALE E PROVINCIALE

del 20 Marzo 1865.

Testo, Considerazioni ed Appunti.

Art. 1. Il Regno si divide in Provincie, Circondari, Mandamenti e Comuni. (Art. 1 conf.)

I. Royer-Collard nel 1818 diceva: « Il Comune come la famiglia è anteriore allo Stato: la legge politica lo trova e non lo crea. » Nel Comune nascono i primi sentimenti che legano gli uomini alla terra nativa e che poscia, allargandosi ed estendendosi, creano l'amor di patria.

Un altro egregio scrittore francese Henrion de Pansey, scriveva: Dopo il potere legislativo esecutivo e giudiziario esiste un *quarto potere* pubblico e privato ad un tempo, e che aggiunge la autorità del magistrato a quella del padre di famiglia; questo *è il potere municipale.* Sebbene inferiore agli altri, tuttavia è il più antico.

Diffatti in ogni luogo ed in ogni tempo esiste un potere municipale perchè sempre esiste un *interesse locale* cui provvedere. Diversi sono però i suoi modi di manifestazione nella istoria:

1. Presso i Romani il Municipio ha larghi poteri, più tardi è quasi nullo, perchè ivi il Governo è tutto.

2. All'epoca della decadenza di Roma, e sotto l'invasione dei barbari, mancando un Governo *forte ed uno*, il municipio prende nuova vita ed oltre gli *interessi locali* provvede alle cose di Stato.

3. All'epoca della ricostituzione del sistema monarchico in Europa, la monarchia toglie quanto aveva naturalmente tolto il Comune allo Stato; e procedendo per reazione toglie perfino le ingerenze naturali dei comuni.

4. All'epoca dello ristabilimento delle monarchie costituzionali, non più l'arbitrio, non più la forza, ma la ragione governa il Comune il quale *naturalmente e legalmente* diventa un quarto potere dello stato che può e deve fare tutto quanto non ponno e non devono fare l'individuo e lo Stato.

Colla libertà del Comune riprende nuova vita la libertà dei popoli.

Nel Comune, dice Tocqueville, risiede la forza dei popoli liberi. Le istituzioni comunali stanno alla libertà, come le scuole primarie alla scienza: per esse il popolo conosce la libertà, ne sente i benefizi e piglia l'abitudine di goderla pacificamente.

II. Secondo Vivien il sistema dell'amministrazione municipale si fonda sovra i seguenti principii:

1. Gli interessi del municipio debbono combinare cogli interessi generali e sottoporsi agli stessi principii che reggono la Nazione.

diamo la lettura agli studiosi. L'autore osserva che il comune cisalpino si differenzia di molto dal comune transalpino. Il comune cisalpino quale apparisce in Italia nel secolo V, nel tempo della prima dissoluzione dell'unità italiana, riveste il doppio carattere di *origine latina e di autonomia politica.* Il comune in mancanza di Stato si fa Stato, di municipio diventa comune, di comune amministrativo diventa comune politico. Il comune italiano è *latino* e non *franco,* ha suoi *consoli* e non il *maestro* (maire) o il borgomastro, ha sua *curia* e non il *Consiglio*, ha *statuto* e non *carte franche*, ha *libertà* e non *franchigie.* Lo statuto era atto legislativo di popolo libero ed autonomo, non era una carta di privilegi e di concessioni: lo statuto veniva riconosciuto dal sommo imperante, le franchigie venivano ottriate e concesse dal principe: lo statuto si faceva da Cremona, Siena o Pisa con la stessa plenitudine di podestà indipendente colla quale Amedeo VIII nel 1430 pubblicava i suoi statuti sabaudi.

Dopo avere svolto queste considerazioni, troppo soventi dimenticate, l'Imbriani passa a stabilire, quale, in materia di pubblici reggimenti, fosse il concetto dell'autore della Divina Commedia e dice che « Dante vedea l'Impero uno e sotto di esso e in esso molti regni ed amministrazioni e reggimenti diretti e locali».

Questi cenni valgono a dimostrare che facciamo parola d'un bel discorso, ed al quale se si può fare un appunto, sarebbe quello di dire che abbonda troppo d'idee le quali per essere intese e produrre il loro effetto, massime trattandosi di un'orazione, richiederebbero meno ristretto discorso e fors' anco migliore ordinamento o disposizione di parti.

Memoria intorno al bosco di Rezzo ed alla vendita del medesimo per l'avvocato CARLO DIANA. *Oneglia, Tipografia Ghilini* 1864.

Raccomandiamo ai cultori delle scienze economiche e specialmente delle cose agrarie questa memoria la quale contiene importanti e curiose notizie statistiche. La superficie od area orizzontale del bosco di Rezzo è di circa 527 ettari ed il numero delle piante aventi nel tronco una circonferenza superiore ai trenta centimetri è di 428,000.

Da calcoli all'uopo instituiti colla guida di accurate perizie risulta che il legname della selva di Rezzo ascende ad un milione circa di metri cubi che darebbe una pila compatta e massiccia, eretta sopra un quadrato di trecento metri di lato, alta metri 11,40. Ove poi si consideri che il faggio, del quale legno si compone la foresta, immerso nell'acqua galleggia appena e che così pesa poco meno della medesima, si può calcolare il suo peso di 900 chilogrammi ad ogni metro cubo. Siccome poi questa qualità di legno ridotta in carbone perde due terzi del suo peso, il bosco in discorso potrebbe dare 300,000,000 di chilogrammi il quale in ragione di 5 centesimi per ciascun chilogramma darebbe un valore di 15,000,000 di lire.

Ci limitiamo a questi cenni per brevità, non senza far plauso all'avvocato Diana ed all'amministrazione comunale di Rezzo per la pubblicazione di una importante memoria, dalla quale appariscono le lunghe pratiche, gli ostacoli superati ed il vivo interessamento preso per la conservazione e per il miglioramento di un bosco il quale per il municipio di Rezzo forma una vera ricchezza. Esempio questo che proponiamo ai municipii italiani di imitare.

BERTETTI MICHELE. *Il contenzioso amministrativo in Italia o l'amministrazione e la giustizia secondo la legge 20 marzo 1865. Torino, 1865: editore l'autore. Prezzo, lire 4.*

Forma questo un altro bel lavoro scritto con facilità, con brio, con buon criterio (cosa rara) e con abbondanza e precisione di cognizioni amministrative. Si può forse dubitare se l'ordine o il sistema seguito nel riparto delle materie sia il migliore: ma, se in su questo punto si può differire dall'autore, ciò nulla toglie al merito incontestabile dell'opera, la quale raccomandiamo agli studiosi delle materie amministrative.

Varietà

GABINETTO DI MEJAN

La composizione dell'ufficio o gabinetto di Mejan segretario del Vice-Re Eugenio in Italia, era la più bizzarra che si possa mai immaginare, e provava quanto poco discernimento il Mejan dimostrasse nella scelta degli uomini che dovevano stargli d'intorno, o quanta leggerezza in ciò riponeva. Eccettuato il suo segretario particolare, che aveva chiamato da Parigi, tutti gli altri suoi impiegati furono da lui scelti tra francesi espatriati per diversi motivi. V'era tra questi un preteso emigrato, che vivea nella crapula, e traeva partito da qualsivoglia mezzo che se gli presentasse: un giuocatore di professione, che aveva rubato l'argenteria dell'Abate Sicard, e che finì col disparire da Milano dopo varie altre soverchierie; un ex impiegato alle poste, scacciato per furti manifesti, e che il Mejan fu costretto di allontanare per lo stesso motivo; un antico impiegato del Comitato di Salute Pubblica, che si vantava di essere stato l'amico di *Saint Just*, e ch'era stato obbligato di lasciar Parigi all'epoca del coronamento di Napoleone; finalmente un Ispano-Italo-Francese era il traduttore delle lettere e dei decreti che emanavano dal Segretariato degli Ordini, quantunque non sapesse meglio l'italiano che il francese. Non v'era un solo tra i suoi impiegati che, tranne il più materiale lavoro, sapesse far altro. Ma il Mejan, riservando in tal guisa tutto il peso per sè, non aveva egli forse consultato più il di lui zelo che le proprie forze (1)?

AVVERTENZA

Per l'abbondanza delle materie forniteci dai nostri Egregi Collaboratori, siamo costretti a rimandare ai prossimi Numeri la pubblicazione dei seguenti importanti scritti:

1° Biografia di Giuseppe Manna.
2° Biografia di Lorenzo Valerio.
3° Testo e commento della legge Comunale.
4° Testo e commento della legge sul Consiglio di Stato.
5° Le spese di Giustizia.

1 CORACCINI *Storia dell'Amministrazione del Regno d'Italia durante il dominio Francese.* Lugano 1828 pag 50 e 51 *nota.*

STANISLAO FALLETTI *Gerente.*

TORINO — TIPOGRAFIA FALLETTI, VIA DELLA BASILICA.

Anno 1.° Torino, 15. settembre 1865. Num. 2°

L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA

Rivista Economica Amministrativa per gli Impiegati del Governo delle Provincie e dei Comuni.

Si pubblica in Torino, il 1° ed il 15 di ciascun mese, in 8° a due colonne.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

ITALIA	Anno	L. 10
	Semestre . . .	» 6
ESTERO	Anno	» 12
	Semestre . . .	» 7

Un numero separato Cent. 50

AVVERTENZE

Per abbuonarsi basta inviare un vaglia postale affrancato alla Direzione via della Basilica, N. 3; lo scontrino del vaglia serve di ricevuta.

Le lettere non affrancate si rifiutano.

Ufficio è in Torino, Tipografia FALLETTI, *via della Basilica, Numero* 3.

AVVERTENZA

Preghiamo le Direzioni dei giornali a volerci favorire il cambio, e ad annunziare la pubblicazione della nostra Rivista: parità di trattamento offriamo loro.

Gli associati sono pregati di voler far presto tenere l'ammontare dell'associazione.

Coloro che non intendessero associarsi sono invitati, per norma della Direzione, respingere il foglio assieme alla fascia col loro indirizzo

SOMMARIO.

12

LA LEGGE

COMUNALE E PROVINCIALE

del 20 Marzo 1865.

Testo, Considerazioni ed Appunti.

Art. 1. Il Regno si divide in Provincie, Circondari, Mandamenti e Comuni. (Art. 1 conf.)

I. Royer-Collard nel 1818 diceva: « Il Comune come la famiglia è anteriore allo Stato: la legge politica lo trova e non lo crea. » Nel Comune nascono i primi sentimenti che legano gli uomini alla terra nativa e che poscia, allargandosi ed estendendosi, creano l'amor di patria.

Un altro egregio scrittore francese Henrion de Pansey, scriveva: Dopo il potere legislativo esecutivo e giudiziario esiste un *quarto potere* pubblico e privato ad un tempo, e che aggiunge la autorità del magistrato a quella del padre di famiglia; questo *è il potere municipale.* Sebbene inferiore agli altri, tuttavia è il più antico.

Diffatti in ogni luogo ed in ogni tempo esiste un potere municipale perchè sempre esiste un *interesse locale* cui provvedere. Diversi sono però i suoi modi di manifestazione nella istoria:

1. Presso i Romani il Municipio ha larghi poteri, più tardi è quasi nullo, perchè ivi il Governo è tutto.

2. All'epoca della decadenza di Roma, e sotto l'invasione dei barbari, mancando un Governo *forte ed uno*, il municipio prende nuova vita ed oltre gli *interessi locali* provvede alle cose di Stato.

3. All'epoca della ricostituzione del sistema monarchico in Europa, la monarchia toglie quanto aveva naturalmente tolto il Comune allo Stato; e procedendo per reazione toglie perfino le ingerenze naturali dei comuni.

4. All'epoca dello ristabilimento delle monarchie costituzionali, non più l'arbitrio, non più la forza, ma la ragione governa il Comune il quale *naturalmente e legalmente* diventa un quarto potere dello stato che può e deve fare tutto quanto non ponno e non devono fare l'individuo e lo Stato.

Colla libertà del Comune riprende nuova vita la libertà dei popoli.

Nel Comune, dice Tocqueville, risiede la forza dei popoli liberi. Le istituzioni comunali stanno alla libertà, come le scuole primarie alla scienza: per esse il popolo conosce la libertà, ne sente i benefizi e piglia l'abitudine di goderla pacificamente.

II. Secondo Vivien il sistema dell'amministrazione municipale si fonda sovra i seguenti principii:

1. Gli interessi del municipio debbono combinare cogli interessi generali e sottoporsi agli stessi principii che reggono la Nazione.

2. Debbonsi fissare cautele e prendere precauzioni, onde evitare i traviamenti.

3. I poteri locali debbono osservare ed applicare le leggi dello Stato.

4. I poteri locali debbono conservare e trasmettere ai posteri il patrimonio comunale. — Questo principio deve però interpretarsi nel senso che si debbano riporre in commercio la maggior parte degli immobili appartenenti al Comune.

5. Le imposte municipali non debbono essere fissate in maniera da impedire allo Stato di fissare e percevere nuove imposte.

6. Conviene che i poteri locali non possano ledere gli interessi individuali, sacrificare gli interessi dei municipi ai loro proprii, dar sfogo alle loro vendette, alle gelosie, agli imbrogli, cose queste intollerabili massime quando sono in opera su piccola scena.

III. L'articolo 108 della costituzione Belga stabiliva i seguenti principii sui quali si fondano le instituzioni provinciali e comunali.

1. L'elezione è diretta, salve le eccezioni stabilite riguardo ai capi delle amministrazioni comunali ed ai commissari del Governo presso i consigli provinciali.

2. Ai consigli comunali e provinciali è affidato tutto quanto concerne gli interessi comunali e provinciali, senza pregiudizio della applicazione dei loro atti nei casi e modi determinati dalla legge.

3. La pubblicità delle sedute nei limiti stabiliti dalla legge.

4. La pubblicità dei bilanci e dei conti.

5. L'intervento del Re o del potere legislativo onde impedire che i consigli provinciali e comunali non eccedano le loro attribuzioni e non rechino pregiudizio all'interesse generale. — A questi principii se ne aggiungono altri desunti dagli Art. 3 e 110 della stessa costituzione.

6. La circoscrizione di una Provincia o di un Comune non può essere mutata o rettificata che mediante una legge.

7. Nessuna imposta provinciale può essere stabilita senza il consenso del consiglio provinciale.

8. Nessuna imposta comunale può essere stabilita senza il consenso del consiglio comunale.

IV. L'Accame definisce il diritto comunale o municipale: « Quella parte del diritto amministrativo che ha per oggetto tanto la costituzione dei Comuni, quanto i loro rapporti sia collo Stato, sia coi suoi membri, sia coi privati. »

A questa definizione possono farsi alcune leggere varianti delle quali lasciamo al lettore lo apprezzamento e diciamo: Il diritto comunale d'Italia è la parte del diritto amministrativo che regola la costituzione dei Comuni o Municipi e le loro relazioni col Governo cogli abitanti del Comune cogli altri cittadini Italiani e cogli stranieri.

Onde il diritto comunale si suol dividere in quattro grandi classi di relazioni: — 1. Col Governo. — 2. Coi Comunisti. — 3. Coi cittadini Italiani. — 4. Cogli stranieri residenti nel Comune.

La parola *comune* ha un significato *materiale* ed un altro *personale*. Nel primo si considera come una *circoscrizione* del territorio dello Stato in ordine alla sua amministrazione. Sotto questo aspetto i Comuni sono le unità elementari che compongono il Circondario; i Circondari sono le unità composte che concorrono a formare la Provincia; e le Provincie le unità sempre più composte che concorrono a formare lo Stato.

Generalmente parlando colla parola *Comune* si sogliono designare le persone che hanuo ferma dimora ovvero posseggono immobili in un luogo o territorio determinato, e per la vicinanza delle abitazioni e dei beni hanno diritti ed interessi speciali da regolare. Onde il Comune si fonda sulla circoscrizione territoriale. Sotto questo aspetto il Comune si può definire: *una società politica che vive nel seno e forma parte di un'altra società politica più vasta che si chiama Stato.* (Accame)

V. Il Governo è autorizzato ad introdurre nelle *circoscrizioni delle Provincie e dei Circondari quei mutamenti:*

1. Che sono dettati da *evidente necessità;*

2. Che sono rivolti a *semplificare* la pubblica amministrazione;

3. Che raggiungono lo scopo di *diminuire le spese;*

Colle condizioni però:

1. Che sia udito il parere dei consigli provinciali e comunali specialmente interessati;

2. Che sia sentito il parere del Consiglio di Stato;

3. Che tale potere eccezionale cessa in ogni caso coll'anno 1865.

Le disposizioni ora riferite sono tolte dall'articolo 2 della legge 20 marzo 1865 che approva le diverse leggi amministrative. Nel successivo art. 3 si legge che il Governo è pure autorizzato a pubbblicare *la tabella delle circoscrizioni amministrative del Regno.* Ma le *circoscrizioni delle Provincie e dei Circondari* non sono altresì *amministrative?* Il legislatore ha omesso la parola *altre* e doveva dire « la tabella delle *altre* ecc.

I Municipi, le Provincie ed i Circondari hanno diritto di muovere richiamo contro la nuova circoscrizione? Nessun dubbio che questo diritto esista: la difficoltà è riposta nel modo onde esercitarlo. Non si possono adire i tribunali, perchè non si tratta della lesione di un vero diritto. Non si può od almeno è inutile volgere richiamo in via amministrativa pura, perchè il Governo non può annullare la circoscrizione che sarà per fare trattandosi di un atto legislativo. L'unico mezzo è quello di rivolgere le instanze al Parlamento nazionale il quale, avendo delegato il suo potere al potere esecutivo, ha il doppio diritto di controllare, sia per missione propria, sia come delegante, l'operato del ministero, massime sul punto se siansi osservate le condizioni tassativamente apposte a tale delegazione.

VI. In genere non può tenersi per Comune quello aggregato di abitanti che non ha una propria amministrazione. (Regia Camera dei Conti di Torino 30 novembre 1856. Comune di Crescentino contro le Fiuanze).

Il Comune ha la rappresentanza degli abitanti che lo costituiscono; è tutore nato, in tale qualità, dei diritti che competono ad essi, ed ha la missione di guarentire questi diritti, di proporli in giudizio e di difenderli. (Cassazione di Torino. 3 dicembre 1856 Toesca e Paroletto contro il Comune di Costigliole).

I corpi morali non possono commettere contravvenzioni o quasi delitti; i soli loro agenti sono responsabili in proprio di simili fatti. (Consiglio di Intendenza di Savona del 2 Ottobre 1856. Spinelli contro il Comune di Trisobio).

Art. 2. In ogni Provincia vi è un Prefetto ed un Consiglio di Prefettura. (2 conf.)

Si può muovere questione se la legge *comunale e provinciale* che ha per iscopo gli *interessi locali* debba e possa contenere le disposizioni relative alle *autorità governative locali* e se queste disposizioni meglio non convenga confinarle in una legge generale sull'*organico* dei ministeri e sui loro rappresentanti locali. Pare possa risolversi in quest'ultimo senso, 1. Perchè una legge sull'organico dei ministeri è necessaria sia per semplificare, sia per risparmiare spese, sia per togliere gli arbitrii, sia per avere una norma *certa* e *costante* e così impedire che *l'organismo amministrativo* si acconci alle esigenze delle persone che si vogliono promuovere o destituire; 2. perchè il prefetto rappresenta gli interessi generali dello stato, le provincie ed i comuni, gli interessi locali, attribuzioni queste sostanzialmente diverse: 3. Perchè è cosa incongrua e contradditoria vedere in una *legge comunale e provinciale*, che è quanto dire in uno statuto degli interessi locali e nel relativo regolamento, le disposizioni concernenti il prefetto ed il sotto-prefetto ossia il rappresentante del Governo e così, per dirla cogli scolastici, vedere compreso il più nel meno; 4. Perchè se il Sindaco è un *funzionario governativo* lo è in via incidentale e secondaria. La funzione sua primaria è quella di amministrare gli interessi locali: e così per contrario la missione del prefetto riguarda gli interessi generali dello Stato in una data parte di territorio, ed in via secondaria veglia sull'andamento delle pubbliche amministrazioni così provinciali come comunali; 5. Perchè non mancano esempi di leggi nelle quali si è seguito il divisato sistema: così la legge comunale belga tralascia affatto le disposizioni relative ai rappresentanti locali del governo; 6. Perchè, infine, è secondo l'indole del moderno incivilimento di bene classificare ed ordinare le disposizioni legislative: di tal modo si semplifica la legislazione; se ne fa meno problematica la codificazione: e si raggiunge lo scopo di renderla popolare che è quanto dire conosciuta ed eseguita.

Art. 3. Il Prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la Provincia;

Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi, e *veglia sul mantenimento dei diritti dell'autorità amministrativa* elevando, *ove occorra* i conflitti di giurisdizione secondo la legge 20 novembre 1859 (n. 3780);

Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi;

Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed in caso d'urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio;

Sopraintende alla pubblica sicurezza, ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata;

Dipende dal Ministro dell'Interno, e ne eseguisce le istruzioni. (Art. 3 conf.)

I. Come spiegazione ufficiale a questo articolo. riproduciamo le disposizioni contenute nel regolamento approvato con reale decreto delli 8 giugno 1865.

Il Prefetto provvede al buon andamento degli uffizi e dei servizi pubblici commessi alla sua direzione ed a quella dei funzionari da lui dipendenti.

Sorveglia i funzionari ed agenti addetti indistintamente ai servizi dello Stato, proponendo ai rispettivi Ministeri quei provvedimenti che riputerà opportuni nell'interesse del servizio.

Mantiene la disciplina negli uffici e l'osservanza delle norme generali relative ai congedi ordinari e straordinari, non che all'orario negli uffici da lui direttamente dipendenti, per modo che il tempo utile al lavoro non possa esser minore di sette ore, e veglia perchè sia osservata la più scrupolosa riservatezza nella trattazione degli affari.

Fa in novembre di ogni anno una relazione al Ministero dell'interno sulle condizioni generali della provincia e de' suoi corpi morali. Tale relazione deve versare per sommi capi sugli oggetti seguenti:

1.° Condizioni economiche dei comuni;

2.° Regolarità delle elezioni e frequenza degli elettori;

3.° Guardia nazionale e sul modo con cui è fatto quel servizio;

4.° Condizione economica e morale degli Istituti di beneficenza;

5.° Condizioni della sanità pubblica e dei cimiteri;

6.° Sicurezza pubblica e mendicità;

7.° Apertura di nuove strade e manutenzione di quelle esistenti; (potevasi incaricarlo di riferir specialmente sul commercio della provincia).

8.° Istruzione pubblica

9.° Industria in generale, notando se gli stabilimenti e le fabbriche industriali si trovino in via d'aumento o di diminuzione;

10.° Condizioni morali ed economiche in genere delle popolazioni, delle città, terre e campagne, paragonate a quelle dell'anno precedente, e confronto sulla più o meno facile riscossione delle imposte;

11.° Tutte quelle altre materie che esser possono ulteriormente indicate dal Ministero dell'Interno. (Art. 1.)

Il Prefetto provvede alla pubblicazione degli atti del governo in conformità del prescritto dalla legge.

Deve inoltre pubblicare un bollettino della prefettura per la diramazione nella provincia di tutte le circolari e di altri provvedimenti direttivi del suo ufficio. (Art. 2).

Quando il Prefetto riconosce la necessità di chiedere l'intervento della forza armata, deve rivolgersi all'autorità militare superiore del luogo, la quale è in obbligo di deferire alla richiesta, salvo il caso di giustificata impossibilità.

Nei casi d'urgenza può il Prefetto, come autorità di sicurezza pubblica, richiedere per mezzo di ufficiali di sicurezza pubblica muniti del destintivo prescritto dalla legge, l'assistenza della forza armata,

cioè della regia truppa alle caserme ed ai corpi di guardia. (Art. 3.)

Art. 4. Se il Prefetto è assente od impedito, ne fa le veci il Consigliere di Prefettura che sarà a ciò espressamente destinato per regio decreto.

Nei casi di prolungato impedimento od assenza, ed in quelli di vacanza, potrà essere con reale decreto provveduto per una reggenza temporaria.

I. L'art. 4 del Regolamento dispone quanto segue: Il consigliere destinato a far le veci di prefetto in caso di vacanza o di assenza, non può salvo il caso di manifesta urgenza, recare innovazione agli ordini di servizio interno da esso stabiliti.

II. Nel caso di improvviso impedimento del Prefetto ove, prima che siasi promosso il reale decreto di reggenza, occorrano affari d'urgenza, potrà farne le veci il consigliere più anziano. Tale soluzione è consentanea alle norme di gerarchia ed alla assoluta necessità di provvedere negli affari urgenti.

Art. 5. Il Consiglio di Prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi.

È chiamato a dàr parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, e quando ne sia richiesto dal Prefetto.

I membri del Consiglio compiono le incombenze amministrative che loro vengono dal Prefetto affidate.

I Segretari presso le Prefetture potranno essere incaricati per decreto reale delle funzioni di Consigliere, (Art, 5 conf.)

Fanno commento a questa disposizione gli art. 5 a 15 del Regolamento che riproduciamo.

Nei pareri del Consiglio di prefettura si dovrà, indicare il nome dei consiglieri presenti e del relatore (Art. 5.)

Il Prefetto può assegnare a ciascun consigliere la direzione di uno speciale servizio amministrativo. (Art. 6.)

Il segretario capo della prefettura dipende immediatamente dal Prefetto; sorveglia la registrazione e la spedizione degli affari; ordina l'archivio; tiene l'amministrazione economica dell'uffizio; certifica le copie degli atti emanati dal Prefetto; roga i contratti e gli atti d'incanti; e cura l'esecuzione delle norme che l'ufficio riceve dai superiori dicasteri per l'istruttoria esterna degli affari.

Ai segretari delle sottoprefetture incombono gli stessi obblighi nella sfera della loro azione. (Art. 7.)

Ogni ufficio di prefettura e ripartito in quattro divisioni:

La prima divisione comprende la segreteria e attende al servizio occorrente presso il Consiglio di prefettura, e la deputazione provinciale negli affari, in cui questa è chiamata ad esercitare l'autorità tutoria, inscrivendo in apposito registro le relative deliberazioni;

La divisione seconda comprende l'amministrazione dei corpi morali;

La divisione terza tratta gli affari relativi alla sicurezza pubblica, al servizio militare, alla leva ed alla sanità pubblica;

La divisione quarta si occupa dell'amministrazione governativa, della contabilità, delle contribuzioni ed in genere degli affari non attribuiti alle altre. (Art. 8.)

Il Prefetto ha facoltà di suddividere ancora per sezioni gli uffizi suddetti in quel modo che crede più utile per la pronta spedizione degli affari.

Nelle sotto-prefetture deve osservarsi un metodo, per quanto è possibile, conforme a quello stabilito nella prefettura. (Art. 9.)

Per la registrazione degli atti presentati all'ufficio di prefettura o di sotto-prefettura si avrà un registro di protocollo generale, in cui vengono scritti gli atti tutti e le note, sì all'arrivo che alla partenza, con una sommaria analisi dei medesimi.

Sarà tenuto giornalmente in corrente un indice alfabetico per la ricerca degli incartamenti, sia nei registri precedentemente indicati che nell'archivio.

Per la forma di questi registri e così per la tenuta di quegli altri che possono occorrere, e specialmente dei copia-lettere e copia-decreti, saranno date speciali istruzioni dal Ministero.

Il prefetto può sempre prescrivere la formazione di altri registri, quando li giudichi necessari ed opportuni. (Art. 10.).

Nel primo e nel sedicesimo giorno di ogni mese, l'impiegato incaricato della tenuta del registro di protocollo deve presentare al Prefetto od al Sotto-Prefetto rispettivamente un'elenco degli affari registrati da più di 15 giorni, ai quali non si fosse dato corso. (Art. 11.).

Ogni prefettura e sotto-prefettura ha due archivi *generale* o di deposito, che comprende gl'incartamenti ultimati da tre anni; *corrente*, che comprende tutti gli altri.

Nell'archivio gl'incartamenti debbono essere ripartiti in serie ed in categorie.

Due sono le serie:

Quella degli affari generali;

Quella degli affari speciali dei corpi morali.

Ogni serie si suddivide in diverse categorie.

Particolari istruzioni emaneranno dal Ministero dell'Interno per la tenuta dell'archivio. (Art. 12).

Per l'archivio generale la classificazione delle carte giusta il metodo prescritto nell'articolo precedente, non comprende che gli affari ultimati nel periodo decorso dalla prima attivazione nelle rispettive provincie della legge 23 ottobre 1859, numero 3702, sino a tutto l'anno 1862.

Gli affari ultimati antecedentemente al indicato periodo conserveranno le classificazioni stabilite dagli ordini preesistenti.

Nelle provincie toscane il periodo anzidetto si intenderà aver avuto principio colla attivazione del regolamento comunale ivi pubblicato il 31 dicembre 1859, e del regolamento sui Consigli distrettuali e compartimentali del 14 febbraio 1860. (Art. 13.)

Entro mesi tre, dall'attivazione del presente regolamento, i Prefetti e Sotto-Prefetti debbono or-

dinare i loro uffici nel modo superiormente prescritto, e far procedere entro un'anno ad un regolare inventario dell'archivio generale, compilandone due originali firmati da essi e dal segretario dell'ufficio pel rispettivo loro uso.

Nell'inventario debbonsi indicare complessivamente, cioè per categorie, gli affari compresi nella serie degli affari generali, e singolarmente cioè per fascicoli o cartello gli affari speciali dei singoli corpi morali.

Uno di questi originali dev'essere comunicato al Ministero dell'Interno che lo rinvia munito del *visto* del Ministero.

Nello stesso modo si procede alla rettifica dell'inventario dell'archivio generale ogniqualvolta occorre di aggiungervi o di estrarne carte. (Art. 14.)

Il segretario della prefettura o sotto-prefettura è responsabile della regolare tenuta degli archivi, non che della conservazione e classificazione delle leggi, dei regolamenti generali, delle circolari, istruzioni ed altri stampati che vengono distribuiti dai superiori dicasteri, o dagli uffizi e direzioni locali.

Deve tenerne un'esatto inventario e, cessando dalle sue funzioni, darne caricamento al suo successore od a chi per esso. (Art. 15.)

Art. 6. Il Consiglio di Prefettura si compone di un numero di Consiglieri non maggiore di tre. Vi potranno anche essere due Consiglieri aggiunti.

È presieduto dal Prefetto o da chi ne fa le veci.

Secondo la legge del 1859 i consiglieri di prefettura erano cinque: ma furono ridotti a tre come necessaria conseguenza della soppressione del contenzioso amministrativo.

Art. 7. In ogni circondario vi è un Sotto-prefetto che compie sotto la direzione del Prefetto le incumbenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini del Prefetto, e provvede nei casi d'urgenza riferendone immediatamente al medesimo,

I. L'art. 16 del Regolamento dispone;

I Sotto-Prefetti debbono, un mese prima dell'apertura della Sessione ordinaria del Consiglio provinciale, rivolgere al Prefetto una relazione generale sulle condizioni e sui bisogni dei rispettivi circondari, corredandola di quelle notizie di fatti che stimeranno più acconce a dimostrare la convenienza delle loro proposte. (Art. 16.)

II. Il deputato Catucci propose la soppressione delle sottoprefetture: ma la questione non fu neppure discussa. Le ragioni che si allegano a fondamento di tale proposta si riassumono in questi punti: Che il governo centrale deve bensì avere agenti locali ma solamente quelli assolutamente necessari: che la sottoprefettura non è che una delegazione della prefettura; che la sottoprefettura è una ruota della macchina amministrativa inutile, dannosa per il ritardo degli affari, e gravosa per la spesa; che nelle materie amministrative è applicabile la divisione del lavoro sia per rapporto alle persone sia in relazione al territorio, ma colla condizione che lo stesso lavoro non sia in certa guisa fatto da due persone nello stesso tempo, cioè dal prefetto e dal sottoprefetto, mentre una sola persona basta; che se il prefetto ha troppo ampia giurisdizione territoriale si deve restringere; che, infine, come negli affari privati, così negli amministrativi ove il numero degli agenti intermediarii sia minore, l'affare si compie meglio, più presto, con maggiore energia ed efficacia e quello che importa *a tempo*.

Art. 8. Il Prefetto od i Sotto-prefetti, e coloro che fanno le veci, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato. (Art. 8 conf.)

I. Questa disposizione ha il suo fondamento in tre principii fondamentali:

1. Che il potere esecutivo ossia il Ministero è solo responsabile de' suoi atti in faccia alla nazione ed ai suoi rappresentanti:

2. Che i Prefetti ed i Sotto-Prefetti, come rappresentanti del potere esecutivo, sono tenuti ad ottemperare e ad eseguire gli ordini ed i provvedimenti dei Ministri. Il potere centrale è la testa ed il rappresentante locale è il braccio dell'amministrazione: il primo comanda, il secondo eseguisce. Ove all'agente locale, massime negli affari d'urgenza, fosse concesso di ragionare, di discutere e d'intavolare, come taluna volta avviene, una polemica col potere centrale, l'amministrazione sarebbe impossibile. Dal bisogno di questa disciplina ed obbedienza ne sorge la necessità che il potere centrale copra colla sua responsabilità colui che fu fedele e quasi cieco esecutore dei suoi ordini.

3. Che i Prefetti ed i Sotto-Prefetti possano in taluni casi essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle proprie funzioni, ma colla doppia cautela che vi preceda l'autorizzazione del Re ed il parere del consiglio di Stato. Va senza dirlo che l'autorizzazione si concede quando esista la violazione di una legge civile o penale oppure di un ordine ricevuto. Quando si tratta di semplice *interesse* e di mero potere *discretivo*, non può esistere violazione di legge, nè quindi aprirsi la via ad un processo.

Nulla importa che il Prefetto ed il Sotto-Prefetto siano tuttora in funzione. Basta che si tratti di ciò che hanno fatto durante la loro carica.

Trattandosi di procedimento spetta al Ministero di Grazia e Giustizia di promuovere, dietro iniziativa e col concorso del Ministero dell'Interno, il decreto Reale di autorizzazione.

Art. 9. Presso ogni Prefettura e Sotto-prefettura sono stabiliti impiegati di Segreteria.

La relativa pianta sarà determinata per decreto reale.

Gli impiegati di segreteria delle prefetture e delle sottoprefetture devono rimanere separati da quelli delle rappresentanze provinciali.

TITOLO SECONDO

Dell'Amministrazione Comunale.

CAPO I,

Del Comune.

Art. 10. Ogni comune ha un Consiglio comunale ed una Giunta municipale.

Deve inoltre avere un segretario ed un uffizio comunale.

Più comuni possono prevalersi dell'opera di uno stesso segretario, ed avere un solo archivio. (Art. 11 conf.)

Riproduciamo gli articoli 17 a 22 del Regolamento.

La facoltà accordata ai comuni dal § 3 dell'articolo 10 della legge si estende anche al locale della segreteria, purchè per altro vi si tengano sempre distinti i registri e le carte di spettanza di ciascun comune.

Però in ogni sala delle adunanze comunali od in altra contigua vi saranno armadi, separati per ogni comune, muniti di serratura e di chiave pel deposito delle carte.

Questa chiave deve rimanere costantemente presso il segretario, il quale dovrà tener registro delle carte e ne avrà la responsabilità.

Avendo il Segretario ordine dal Sindaco e dalla Giunta per l'estrazione o rimessione di carte, avrà diritto di pretendere che l'ordine gli sia dato in iscritto, e restituirà l'ordine quando siano restituite all'archivio. (Art. 17).

Nessuno può essere nominato segretario comunale nè percepirne lo stipendio, se non giustifica preventivamente.

1. D'essere maggiore d'età;

2. Di non essere mai stato condannato a pene criminali o condannato per furto, frode od attentato ai costumi;

3. Di aver riportato la patente d'autorità dal Prefetto della provincia, in seguito ad esami subiti innanzi ad un'apposita commissione composta:

a) Del Prefetto che la presiede personalmente o per mezzo di un consigliere da lui delegato;

b) D'un segretario della prefettura e di un segretario comunale, amendue a scelta del Prefetto.

Potrà il Prefetto, ove lo creda conveniente incaricare dell'esame stesso, nei circondari che non sono da esso amministrati direttamente, i Sotto-Prefetti assistiti dal segretario della sotto-prefettura e da un segretario comunale a loro scelta.

Ciascun membro della suddetta Commissione ha voto deliberativo.

Il modo di procedere all'esame, e le materie intorno alle quali dovrà versare, saranno determinate dal Ministero dell'Interno per ispeciale istruzione.

L'apertura degli esami, i quali debbono aver luogo almeno una volta all'anno nell'ufficio di prefettura, è annunziata tre mesi prima nel giornale ufficiale della provincia o, in difetto, in quell'altro che vi si pubblica, ed a cura dell'ufficio stesso ne sarà data partecipazione a tutti i Sindaci della provincia. (art. 18)

Il segretario è responsabile d'ogni incombenza che debba essere disimpegnata dall'uffizio comunale

Esso farà risultare dell'esecuzione data ai lavori che all'uffizio comunale incombono nell'interesse dello Stato, ai termini di leggi o regolamenti generali, mediante l'annua trasmissione al Sotto-Prefetto od al Prefetto d'una tabella riassuntiva, da compilarsi nell'epoca ed in conformità del modulo n.° 1 annesso al presente regolamento.

Nel caso di ritardo per parte dell'ufficio comunale, tanto nell'esecuzione dei lavori suddetti, quanto per l'invio della tabella sovracennata, il segretario soggiace senz'altro avviso od eccitamento alla spesa del commissario che il Prefetto od il Sotto-Prefetto, ai termini dell'articolo 145 della legge, è in facoltà d'inviare sul luogo per quest'oggetto.

Vi soggiaciono nello stesso modo, e cumulativamente col segretario nella rispettiva proporzione che sarà determinata dal Prefetto o Sotto-Prefetto, gli altri stipendiati, addetti all'ufficio comunale, ai quali risultasse imputabile la verificata negligenza o dilazione.

Queste spese sono anticipate dalla cassa del comune, salvo il rimborso per via di ritenuta sullo stipendio dei suoi impiegati. (art. 19)

Nessuna delle carte spettanti all'amministrazione comunale può essere dal Segretario estratta ed esportata dall'ufficio od archivio comunale, senza un' esplicita autorizzazione del Sindaco.

Entro sei mesi dall'attivazione del presente regolamento ogni Segretario comunale deve riscontrare se esiste, od in caso contrario, rinnovare o compilare l'inventario delle carte esistenti nell'archivio e degli affari già ultimati, e sottoporlo alla vidimazione del Sindaco.

Eguale vidimazione debbesi procurare ad ogni aggiunta o detrazione menzionata sull'inventario (A.20)

In ogni Comune il Segretario deve tenere in corrente almeno i registri indicati nella tabella n.° 2 annessa al presente regolamento, oltre quelli prescritti da leggi o da regolamenti generali.

Deve inoltre tenere debitamente legati, affogliati e rubricati in ordine cronologico e di numero:

1. Gli originali delle deliberazioni sì del Consiglio, che della Giunta.

2. Gli originali delle liste elettorali di ciascun anno approvati dell'autorità competente;

3. Le leggi ed i decreti del Regno appartenenti all'edizione ufficiale e il bollettino della Prefettura;

4. I bilanci o stati presuntivi;

5. I conti consuntivi;

6. I ruoli dei comunisti tenuti a fare le prestazioni militari;

7. I libri od atti relativi al censo o catasto, semprechè, per la tenuta di questi libri e per tutti gli atti relativi, non vi sia uno speciale impiegato;

8. Gli atti relativi al censimento della popolazione ed alle notizie statistiche;

9. Le mercuriali periodiche dei cereali ed altri prodotti nei Comuni in cui ha luogo un mercato;

10. I verbali di mensile verificazione di cassa, nei Comuni ove quest'incombenza non è riservata agli agenti del Ministero delle Finanze;

10. Le carte relative alla leva militare di ciascun anno. (Art. 21.)

Entro sei mesi dall'attivazione di questo regolamento ogni Comune è in obbligo di far compilare e di tenere nella segreteria comunale:

1. L'inventario dei beni stabili posseduti dal Comune colle relative testimoniali di stato, ossia descrizione del loro stato, non che dei demanii o promiscuità, servitù attive e passive, e d'ogni diritto relativo a beni stabili che possa spettare al medesimo;

2. L'inventario dei mobili, dei crediti ed altre attività;

3. L'elenco dei debiti ed altre passività, distinguendo le ordinarie dalle straordinarie;

4. L'elenco delle strade comunali e di quelle private soggette a servitù pubblica. (Art. 22.)

Ai segretari comunali non spetta alcuna indennità per gli atti di polizia giudiziaria che compiono. (Circolare del Ministero delle Finanze del 20 dicembre 1862)

Il Consiglio di Stato con parere del 26 ottobre 1861 dichiarò che i comuni non possono stabilire l'uffizio comunale fuori del territorio del comune, salvo siavi un'obbligo od un provvedimento preesistente.

Il segretario comunale, sebbene non legato da una convenzione speciale, non può essere licenziato instantaneamente senza diffidamento preventivo e senza una corrispondente indennità. (Consiglio di Stato 4 giugno 1861,. Comune di Ronco contro Giovando).

Art. 11, Il consiglio è composto:

Di 80 membri nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;

Di 60 membri nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;

Di 40 membri in cui la popolazione supera i 30,000 abitanti;

Di 30 membri nei comuni la cui popolazione supera i 10,000 abitanti;

Di 20 membri in quelli che supera i 3,000 ebitanti;

Di 15 membri negli altri;

E di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello sopra fissato. (Art. 12)

Con questo articolo si è modificata la legge del 1859 elevando ad ottanta il numero dei consiglieri nei comuni la cui popolazione è superiore ai 250 mila abitanti. Questa innovazione venne fatta a seguito dei richiami sporti dalla città di Napoli. L'esperienza insegnerà se sia miglior partito il restringere o l'ampliare il numero dei consiglieri. Noi opiniamo per la restrizione: la rappresentanza si può avere allo stesso modo; la discussione precede più pacata, più calma e più speditiva; si risparmia un tempo prezioso a molte persone: e le determinazioni che si pigliano sono più pronte, più energiche e meno inconseguenti, perocchè, quanto più numerose sono le assemblee, di altrettanto aumentano quelle deliberazioni che sono conseguenza delle *transazioni*.

Art. 12. La giunta municipale si compone, di:

Dieci assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;

Di otto assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti

Di sei nei comuni che hanno più di 30,000 abitanti;

Di quattro in quelli che ne hanno piú di 3,000;

Di due negli altri.

In questi tre ultimi casi i supplenti saranno due. (Art. 13)

Il numero massimo degli assessori secondo l'articolo 13 della legge del 1859 era di otto. Dal Ministero Peruzzi fu proposto di dieci pei comuni superiori a 180 mila abitanti. Ma la commissione concesse tale numero a beueficio dei comuni che hanno una popolazione maggiore di 250 mila abitanti e così della città di Napoli. Sono applicabili al caso le cose discorse nel precedente articolo, e tanto più applicabili in quanto che, se il consiglio comunale è in certa guisa il potere legislativo, la giunta degli assessori costituisce il potere esecutivo, il quale se è meno numeroso meglio adempie l'uffizio suo.

Il consiglio di stato sul ricorso del comune di Mazzara il 25 agosto 1862 ha deciso non essere contrario alla ragione della legge che *nel caso d'urgenza* il consigliere anziano possa far parte della giunta.

Art. 13. Il governo del Re potrà decretare l'unione di più comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i consigli comunali ne facciano domanda e nè fissino d'accordo le condizioni.

Le deliberazioni dei consigli saranno pubblicate. Gli elettori ed i proprietari avranno facoltà di fare le loro opposizioni, che verranno trasmesse al Prefetto. Questi trasmetterà al Governo del Re la domanda coi relativi documenti esprimendone il suo parere.

Sarà in facoltà dei comuni che intendono riunirsi tenere separate le loro rendite patrimoniali e le passività che appartengono a cia-

scuno di essi. Sarà pure in loro facoltà di tenere separate le spese obbligatorie al mantenimento delle vie interne, e delle piazze pubbliche, come le altre indicate nei numeri **11**, **12** e **13** dell'art. **116**, e nel primo paragrafo dell'art. **237**.

Questo ed i tre successivi articoli sono una innovazione alla legge precedente. Una delle utili innovazioni, osservava il Cantelli nella sua relazione alla camera dei Deputati, che porge il nuovo progetto di legge, si è di facilitare, e, al verificarsi di date condizioni, di rendere anche obbligatoria la concentrazione di più comuni. Si da facoltà al governo del Re di decretare l'unione di più comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni, accolte previamente le eventuali opposizioni degli elettori e dei proprietari. Essendosi lasciato facoltà ai comuni, che intendono riunirsi, di tener separate le loro rendite patrimoniali e le passività che appartengono a ciascuno di essi, come pure di tener separate le spese obbligatorie pel mantenimento delle vie interne e delle piazze pubbliche, pel culto e pei cimiteri, per l'istruzione elementare e per l'illuminazione, è resa molto probabile la spontanea unione dei comuni. Mantenuti illesi alcuni loro interessi e diritti a cui non avrebbero mai acconsentito di rinunciare, si convinceranno più agevolmente della convenienza di diminuire molte spese facendole associatamente in un unico comune. (Relazione Cantelli)

— Lo spirito locale e municipale in Italia ha messo, per lunga abitudine, così profonde radici, e le antipatie e gli odi locali sono in taluni luoghi così vivi che si può fin d'ora grandemente dubitare della pratica utilità di siffatte disposizioni. Tuttavia sta agli amministratori, ai possidenti ed alle persone più colte di far prevalere e applicare le buone prescrizioni della nuova legge e soprattutto di far conoscere alle popolazioni che colle brutte ire e coi vecchi pregiudizi non si può amministrar bene un comune, ma che avvece la sola e l'ottima guida è *la giustizia* e *l'interesse* bene inteso che armonizza sempre cogli interessi di tutti

Art. **14**. I comuni contermini che hanno una popolazione inferiore a **1,500** abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, che si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la loro riunione, potranno per decreto reale essere riuniti, quando il consiglio provinciale abbia riconosciuto che concorrono tutte queste condizioni.

In questi casi i consigli comunali dovranno dare le loro deliberazioni, e gl'interessati saranno sentiti nel modo prescritto nel secondo paragrafo dell'articolo precedente, e potrà farsi luogo alle divisioni di patrimonio di sopra indicate nel terzo paragrafo, quando così richiedano le circostanze speciali.

Ai comuni murati potrà essere dato o ampliato il circondario o territorio esterno col metodo indicato nell'articolo precedente.

Parve al Ministero ed alla Commissione che si potesse procedere più avanti per ottenere senza scossa il migliore assetto territoriale dei Comuni. Ci sono borgate o frazioni che hanno tutti gli elementi per una vita autonoma, mentre poi sono assai lontane dal capoluogo del Comune, e così ci sono e piccole e grosse borgate o frazioni che risentono infiniti disagi e danni per essere lontane dal capoluogo, mentre hanno più vicino altro Comune contermine al quale comodamente aggregarsi. (Relaz. Cantelli).

Art. **15**. Le borgate o frazioni di comune possono chiedere per mezzo della maggioranza dei loro elettori, ed ottenere in seguito al voto favorevole del consiglio provinciale un decreto reale, che le costituisca in comune distinto, quante volte abbiano una popolazione non minore di **4,000** abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, e per circostanze locali sieno naturalmente separate dal comune, al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo.

Per decreto reale potrà una borgata o frazione essere segregata da un comune, ed aggregata ad altro contermine, quando la domanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori della borgata o frazione, e concorra il voto favorevole tanto del comune a cui essa intende aggregarsi, quanto del consiglio provinciale, che sentirà previamente il parere del consiglio del comune, a cui la frazione appartiene.

Con questo articolo si è stabilito che le borgate o frazioni di comuni possano chiedere per mezzo della maggioranza dei loro elettori ed ottenere in seguito al voto favorevole del consiglio provinciale un decreto reale che le costituisca in comune distinto quando abbiano una popolazione non minore di 4,000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, e per circostanze locali sieno naturalmente separate dal Comune al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo.

Nell'ultimo alinea si prevede il caso della segregazione di una borgata o frazione. Non pare che si offenda alcun legittimo interesse, nè il principio della formazione di Comuni capaci di vita propria, mentre si lascia la possibilità a più opportuni assestamenti dei territori comunali. Anche per questa via si verranno naturalmente a risolvere molte difficoltà che presenta lo stato anormale degli appodiati nelle Romagne. (Relazione Cantelli).

Art. **16**. Ferma stando l'unità dei comuni, le disposizioni speciali dianzi accennate relativamente alla separazione dei patrimoni e delle spese potranno essere applicate alle frazioni che abbiano più di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi, e le condizioni dei luoghi richiedano questo provvedimento, che sarà dato per decreto reale in seguito a domanda della maggioranza dei contribuenti della frazione. Questa domanda sarà notificata al consiglio comunale, che avrà diritto di farvi le sue opposizioni ed osservazioni.

Il Prefetto trasmetterà al governo del Re le domande della frazione, unitamente alle opposizioni ed osservazioni del consiglio comunale.

Colla disposizione di questo articolo non si vedranno più od almeno diminuirannno le inquiete pazienze delle frazioni a rendersi Comuni indipendenti. Con ciò si vedrà aperta la via alla soluzione della questione degli appodiati, che, trovando salvi i loro speciali interessi, o non faranno più opposizioni a tenersi aggregati ai vicini Comuni più grandi, o se già definitivamente aggregati, non avranno più interesse a disunirsi. (Relaz. Cantelli).

CAPO II.

Delle Elezioni.

Art. **17**. I consiglieri comunali sono eletti dai cittadini che hanno **21** anni compiuti, che godono dei diritti civili, e che pagano annualmente nel comune per contribuzioni dirette di qualsivoglia natura;

Lire 5 nei comuni di 3,000 abitanti o meno;

Lire 10 in quelli da 3,000 a 10,000 abitanti:

Lire 15 in quelli da 10,000 a 20,000 abitanti;

Lire 20 in quelli da 20,000 a 60,000 abitanti;

Lire 25 nei comuni oltre 60,000 abitanti;

Tuttavia nei comuni nei quali il numero degli elettori non è doppio di quello dei consiglieri da eleggersi, saranno ammessi all'elettorato altrettanti fra i maggiori imposti dopo quelli precedentemente contemplati, quanti bastino a compiere il numero suddetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo i cittadini delle altre provincie d'Italia, ancorché manchino della naturalità.

Questo articolo è conforme al 14 della legge del 1859. Il ministro Peruzzi, seguendo il principio della legge Toscana, proponeva di conferire il diritto elettorale a tutti coloro che pagano una contribuzione diretta senza limitazione di cifra. Il

deputato Brunetti propose il suffragio universale: chiese almeno la estensione del diritto elettorale anche alle altre contribuzioni, al dazio consumo ecc.

Sotto le espressioni di contribuzioni dirette si intendono anche i centesimi addizionali che si pagano ai comuni ed alle provincie: la legge non distingue: e d'altronde la misura dell'interesse che uno ha nell'amministrazione di un comune è appunto la imposta diretta ossia i centesimi addizionali che si pagano al comune. L'art. 7 N. 3 della legge Belga contiene le espressioni *verser au trésor de l'état*: quindi i centesimi addizionali erano esclusi; ma le dette parole vennero appositamente omesse nella nostra legge. (*Dictionnaire des Bourgmestres — Bruxelles* 1843 *pag.* 6.)

La legge prescrive che le contribuzioni si paghino in un solo comune: quindi per essere elettori non si possono cumulare le contribuzioni che si pagano in diversi comuni.

Il diritto elettorale appartiene ai soli cittadini che sono maggiori di età, ossia che abbiano compiuti gli anni 21 (art. 240 del cod. civ.). La maggiore età *politica* per essere capace di eleggere il deputato al parlamento, è di anni 25. (Vedi gli art. 1 a 19 del nuovo codice civile).

L'art. 7. n. 2 della legge del Belgio prescrive che l'elettore abbia il domicilio reale nel comune: la legge italiana è più larga e prese per unico criterio la imposta.

Bisogna che l'età di 21 anno sia compiuta all'epoca della formazione e revisione delle liste. Coloro che hanno compiuto 21 anni dopo la revisione delle liste, e prima della elezione, possono essere inscritti di ufficio dalla deputazione provinciale (Corte d'appello di Genova 14 settembre 1850).

Si considerano contribuzioni dirette:

1. La fondiaria:
2. La imposta sui fabbricati;
3. La tassa sulla ricchezza mobile.

Art. **18**. Sono altresi elettori;

I membri delle accademie la cui elezione è approvata dal Re, e quelli delle Camere di agricoltura e commercio;

Gli impiegati civili e militari in attività di servizio; o che godono di una pensione di riposo, nominati dal Re, o addetti agli uffizi del parlamento;

I militari decorati per atti di valore;

I decorati per atti di coraggio o di umanità;

I promossi ai gradi accademici;

I professori ed i maestri autorizzati ad insegnare nelle scuole pubbliche;

I procuratori presso i Tribunali e le Corti d'appello, notai, ragionieri, liquidatori, geometri, farmacisti e veterinari approvati;

Gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti.

La enumerazione contenuta in quest'articolo (che è conforme al 15 della legge precedente) è tassativa: quindi deve applicarsi di preferenza la interpretazione ristrettiva, salvo sempre quando si tratti di casi analoghi sorretti dalla ragione intima della legge.

Il licenziato in legge debbe per l'esercizio del diritto elettorale considerarsi come promosso ai gradi accademici (Decisione del Ministero dell'Interno, 20 dicembre 1859). — Un cittadino perchè sacerdote non può essere elettore (Decisione dell'Intendente generale d'Ivrea del 27 aprile 1852) — I decorati della medaglia istituita col Regio Decreto 13 7.bre 1854 sono elettori amministrativi (Consiglio d'Intendenza di Savona, 5 aprile 1856).

Art. 19. I contribuenti contemplati nell'art. 17 debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra gli elettori almeno da sei mesi.

Gli altri elettori compresi nell'articolo precedente voteranno nel comune del loro domicilio d'origine, ed ove lo abbiano abbandonato in quello in cui avranno fissata la residenza e fattane la legale dichiarazione.

È conforme al 16 della legge del 1859.

Il domicilio civile di una persona è nel luogo in cui essa ha la sede principale dei propri affari ed interessi. — La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. — Il trasferimento della residenza in altro luogo si prova colla doppia dichiarazione fatta nell'ufficio dello stato civile del Comune che si abbandona, ed a quello del Comune, in cui si fissa la residenza. (Art. 16 e arg. dal 17 del nuovo codice civile).

Art. 20. Si ritengono come inscritti da sei mesi sui ruoli delle contribuzioni dirette i possessori a titolo di successione o per anticipazione.

È conforme al 17 della legge del 1859. La donazione fatta dai padri ai figli essendo una anticipazione di eredità, quest'articolo è anche applicabile ai donatari. (Corte d'appello di Genova 13 ott. 1852)

Art. 21. Al padre si tien conto della contribuzione pagata pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge.

Al marito, della contribuzione che paga la moglie, eccetto il caso di separazione di corpo e di beni.

È uguale all'art. 18 dell'antica legge. Questa disposizione ha per scopo di garantire, mediante l'elettorato amministrativo, i beni della moglie e dei figli minori.

Sotto il nome di figli si intendono anche gli adottivi. (Art. 202 a 217 del codice civile).

13 CARTEGGIO AMMINISTRATIVO

(Continuazione)

II

Come le Note degli uffici Direttivi intermedi debbano contenere i rapporti degli agenti locali.

Una tra le buone pratiche di amministrazione da seguirsi è questa: che gli uffici Direttivi *intermediari* inseriscano, o nelle loro lettere o nei documenti, il carteggio degli uffici Direttivi centrali o degli uffici locali.

Questa norma, che non deve applicarsi in tutti i casi, e massimamente quando il carteggio sia cumulativo e tocchi cose personali e confidenziali, è rivolta:

1. Ad evitare lavoro.
2. Ad evitare confusioni e falsi apprezzamenti.
3. A far conoscere il merito e la capacità degli impiegati.
4. Ad eccitare la responsabilità degli impiegati e specialmente degli agenti locali, ossia di coloro che si trovano più a diretto contatto colle parti interessate, colla sede dei fatti, e che per contro sono sempre i più distanti dal centro del Governo, ove partono gli ordini di promozione e di traslocazione. Negli agenti locali si concentra la sostanza e la massa del lavoro d'applicazione: ma trattandosi di premi e di ricompense, questi troppo di soventi si fermano al centro delle amministrazioni o giungono alle estremità dei diversi branchi in cui le amministrazioni si dividono o troppo tardi o troppo diradati.

Quale dei due sistemi deve seguirsi: o inserire la lettera nella lettera che si scrive: oppure inserire la lettera fra i documenti? La risposta dipende dalle diverse circostanze ed abitudini e specialmente dall'indole dell'affare che si tratta. Tuttavia si può ben dire, in tesi generale, che meglio convenga il primo sistema come più economico. Del resto riandando le ragioni enumerate egli è evidente:

1. Che si evita ossia si risparmia un inutile lavoro. Un ricevitore del Registro fa un rapporto al Direttore Demaniale intorno ad un avvenimento qualunque, narra chiaramente e dettagliatamente il fatto nei punti sostanziali: espone il proprio avviso sulla questione legale: propone i provvedimonti a prendersi: ed unisce alla pratica una lunga serie di documenti. La Direzione Demaniale nella maggior parte dei casi, e massime poi quando il primo rapporto è scritto da un ricevitore intelligente e zelante, che cosa fa? — Fa le varianti opportune sul rapporto del ricevitore che le serve di minuta propria. — Tace del rapporto del ricevitore. — Ed invia la pratica al Ministero di Finanze, Direzione del Demanio e delle Tasse per gli occorrenti provvedimenti.

Ora avvece di seguire questo procedimento la Direzione Demaniale può riprodurre interamente nella sua lettera il rapporto del ricevitore del Registro, cominciando con dire: « Il Ricevitore del Registro di... nel giorno... ha fatto il seguente rapporto... e terminando con dire: « Il Direttore Demaniale sottoscritto, concorrendo pienamente nel suesposto avviso, trasmette la pratica al superiore Ministero per gli occorrenti provvedimenti. »

Egli è indubitato che con tale sistema si fa economia di lavoro e, diciamolo anche, spesso economia di menzogne. Onde lo scopo che raggiunge consiste nella economia e nella verità. — Troppo soventi s'ignora che cosa sia *verità amministrativa*: eppure bisogna farla trionfare, massimamente quando già ha trionfato il principio della *pubblicità* la quale, come produsse, o sta per produrre, un *vero scientifico* ed un *vero artistico*, produrrà un giorno il *vero amministrativo*.

2. Col proposto sistema si evitano confusioni e falsi apprezzamenti, lo che suol nascere da che spesse volte il rapporto del Ricevitore locale si mutila e si raffazzona, onde il Ministero riceve il fatto mutilato secondo gli apprezzamenti della Direzione Demaniale e giudica così su di un rapporto fatto di seconda mano ed in luogo lontano dalla sede dello avvenimento, mentre i rapporti degli agenti che ne furono spettatori debbono perscrutarsi perfino nella punteggiatura. Da questa brutta pratica traggono origine alcuni strani provvedimenti che fanno ridere il pubblico e gli stessi impiegati, con grave danno della riputazione amministrativa dello Stato e spesso della riputazione costituzionale.

3. Se voi avete un buon Ricevitore del Registro se la Direzione Demaniale se ne appropria in certo modo i lavori, come può il Ministero conoscere e riscontrare il merito dei suoi impiegati? Dello apprezzamento che fanno certuni degli impiegati, non deve starsi a fidanza, perocchè ben so, ed il lettore lo conosce assai meglio di chi scrive queste righe, che chi per gli uni è ottimo per gli altri è pessimo, e così il contrario: le riputazioni rubate, si contano a centinaia, e secondo alcuni, a migliaia: onde evitare questo grave sconcio ci vuole pubblicità; e la massima delle pubblicità nel carteggio amministrativo si raggiunge col fare in modo che ai rapporti dei Ricevitori del Registro, e di tutti gli altri agenti locali incaricati dei diversi rami di servizio sia aperto l'ingresso nelle aule ministeriali La raccolta dei rapporti di un Ricevitore e massimamente di quelli scritti d'urgenza a volta di corriere forma un documento ed il migliore documento della sua capacità.

4. Ove si apra una nuova via per conoscere il merito degli impiegati ne sorge naturalmente la conseguenza della distribuzione meno ingiusta delle ricompenze, ossia delle giuste promozioni e delle utili traslocazioni. La qual cosa produce quest'altro buon effetto di eccitare la responsabilità dell'agente locale e quindi di renderlo, per così dire più intelligente e più zelante.

Ai riferiti si aggiunge un altro grande vantaggio che è quello di riscontrare e di controllare per via dei rapporti dell'impiegato inferiore l'operato dell'impiegato superiore. Non è più la Direzione Demaniale che risponde dell'opera sua, ma l'agente locale e la Direzione Demaniale.

Non ignoro che ponno muoversi alcune obbiezioni; ma come queste hanno il loro fondamento nella ipotesi che fra i due uffici Direttivo ed Esecutivo, vi possa essere discrepanza di parere, cosi la Direzione Demaniale può contraddire l'agente locale in ordine all'apprezzamento, ma deve lasciare i fatti quali sono e non riprodurli di seconda mano.

Nel caso di dissenso la Direzione Demaniale può sommariamente esporne i motivi, ed andare altera del dissenso perocchè, nella maggior parte dei casi, l'agente locale che sostiene una tesi contraria ha intelligenza, ha volere, ha energia. L'inerzia non muove obbiezioni. E ad ogni modo la buona amministrazione risorge e mette promettenti fiori e produce buoni frutti, laddove vi ha conflitto, vi ha discussione, vi ha diversità di pareri e di opinioni. — Questo s'intende detto in modo generale: chè quando vi ha urgenza di esecuzione l'agente locale *eseguisce* e non *ragiona*: ma in caso di suo dissenso noi pensiamo che, dopo l'eseguimento, egli sia tenuto ad esporre le sue considerazioni contrarie all'ufficio superiore; di tal maniera il compimento di un affare trae con se l'addentellato razionale per la trattazione degli affari successivi giacchè le trattazioni amministrative non consistono in un'arida cifra di protocollo, ma nella cifra della civiltà, nella *ragione* amminis rativa.

D'altro lato il caso di dissenso non è così frequente da dovervi fondare sopra una regola generale. Il fatto generale che si deve ritenere per costante è questo: che tutti gli agenti locali, siano capaci di fare un buon rapporto, sia in punto di diritto amministrativo, che in punto di fatto, e che questo rapporto sia meritevole di essere preso ad esame dal più alto funzionario, e dal Consiglio dello Stato.

Ove poi si tratti di impiegato locale meno idoneo la Direzione Demaniale può rifare essa stessa il lavoro, ma riprodurre per copia la parte del lavoro che si riferisce ai fatti ed agli avvenimenti occorsi ove non appariscano, o risultino dagli altri documenti relativi allo stesso affare.

Abbiamo voluto specificare i nostri pensieri personificandoli nelle Direzioni Demaniali. Il lettore può ampliarne la personificazione ed applicarli alle altre branche dell'amministrazione dello Stato, e vedrà che i nostri ragionamenti, lungi dall'essere debilitati, ne riceveranno maggiore conferma; che se ci si chiedesse ancora una dimostrazione, noi la faremo rivolgendo una domanda e facendo una risposta colla sicura guida di una lunga esperienza amministrativa. Quali sono gli affari meglio trattati ed i rapporti migliori? Quelli nei quali, o come documento, o meglio ancora, nel corpo della lettera o nota, viene inserito il rapporto primigenio e primordiale dell'agente locale. E come non vogliamo essere creduti sulla semplice nostra asserzione, noi citiamo fra alcuni pochi altri, l'esempio degno di imitazione, della Direzione Demaniale di Cuneo, presieduta dal valente Matta.

In riassunto: economia; semplicità; verità; responsabilità; tali sono i vantaggi del divisato sistema.

III

Io non ne sono l'autore, dunque male.

Queste parole non le avrete forse sentite a pronunziar mai apertamente dagli amministratori pubblici. La immoralità non è ancor salita così in alto da smascherarsi da per se stessa; anzi cerca con ogni studio di coprirsi col manto della moralità; ed è perciò che si sente taluno che ripetutamente ed affettatamente parla e discorre di moralità ben-

chè assai poca ne abbia nel cuore: chi non l'ha nell'animo vuol averla almeno nelle apparenze.

Ma se le riferite ed altre somiglianti parole non uscirono mai dalla bocca di persona viva, uscirono però — dai meditati silenzi — dalle parole sibilline — e, ciò che peggio è, dai fatti.

E questo è vizio grande e probabilmente speciale a pochi amministratori.

Alla Direzione di un Ministero, o di una amministrazione dello Stato viene eletta una nuova persona. Non parliamo di una celebrità amministrativa, che sono rade in Italia: parliamo di un più che mediocre amministratore. Che fa questi?

Comunemente poco s'intende del Ministero al quale è proposto; quindi o tace, oppure dà apprezzamenti o pronunzia giudizi che spesso fanno ridere un'impiegato che calca i primi gradini della propria carriera.

Il novello amministratore poi vuole introdurre qualche novità, sia per naturale istinto, sia per dar saggio di speciale iniziativa, sia per dare a vedere che qualche cosa sa anch'esso.

Salve le varie tinte e gradazioni, dai suoi diversi atti insieme coordinati e considerati traspare il giudizio riferito intorno agli atti dei suoi predecessori: « io non ne sono l'autore, dunque male ».

La sussistenza di questo giudizio che comunemente si fa, appare verosimile ed anche comprovata per diverso ordine di considerazioni.

Primieramente l'uomo suole disprezzare tutto ciò che non è opera sua. Difficilmente si dispone ad accettare la tradizione. Eppure il primo ufficio di un valente Ministro, considerato come amministratore, debbe essere quello di fare come un'inventario dei provvedimenti dei suoi predecessori distinto in due diverse categorie: — delle cose buone — e delle cose cattive. E quest'ultima categoria può suddividersi in due altre. — Delle cose cattive a cui si deve apporre pronto rimedio — e delle altre che si possono consegnare quali sono ai propri successori, onde lasciare anche a questi qualche cosa da fare e, a dir così, qualche titolo per acquistar merito e gloria. Un amministratore non può far tutto.

Secondariamente l'opera degli altri non bene si studia e non bene sempre s'intende, perocchè anche nelle materie amministrative, trascorrendo dal noto all'ignoto bisogna, con acume e penetrazione, arguire da poche righe scritte, le molte che non sono scritte cioè i *motivi* e le *ragioni* degli affari e delle operazioni amministrative dei *predecessori*. Si sa che l'amministrazione equivale ad applicazione; quindi molto si eseguisce e poco si ragiona; ma il criterio del fatto, per chi sa trovarlo, esiste sempre.

Terziariamente poi, siccome da alcuni si dice che la scienza amministrativa non sia una scienza d'applicazione, ma bensì una scienza di principii che s'imparano sui soli banchi delle Università, delle Accademie, e del Parlamento; così il novello amministratore vuole contraporre programma a programma; e naturalmente quello del predecessore poco o nulla vale, perocchè tanto valeva di lasciarlo in ufficio.

Ora quali sono le conseguenze, e quali sono i rimedi a questa piaga dei ministeri.

Le consegnenze funeste sono queste:

1. Si corre pericolo di distruggere l'opèra buona dei predecessori.

2. Si rende varia e instabile l'amministrazione ad ogni cambiamento di Ministro o di Segretario generale.

3. Gli impiegati non sanno a qual norma attenersi, e perdono quella deferenza e quel prestigio che debbon conservare verso un capo.

4. Il novello capo espone apertamente nel carteggio amministrativo ed alcune volte non tace neppure in pubblico le proprie censure: e l'amministrazione cade, spesso ingiustamente, in discredito e rovina.

5. Il novello Ministro avvece di fare disfà; e così l'opera sua riesce piuttosto negativa e di distruzione che positiva e di creazione.

6. Si fa un'atto d'ingiustizia verso i predecessori; e l'ingiustizia ingenera ingiustizia.

7. Sorgono, infine, acri e pungenti i lamenti del pubblico, il quale attende invano una risposta ai suoi memoriali, oppure vede, di un colpo di mano cambiate le basi nella trattazione del suo affare.

I rimedi onde porre riparo a così grave sconcio sono questi:

Che il nuovo Ministro od almeno il Segretario generale, esca dal seno dell'amministrazione.

Che i regolamenti relativi alla applicazione delle leggi siano meglio meditati e compilati e quindi accuratamente eseguiti;

Che del pari lo siano le istruzioni e le circolari e che queste ultime non siano improvvisate in vista di un solo e speciale fatto, ma accuratamente studiate, e nello scopo di dar un indirizzo generico e complessivo;

Che, infine, non si abbia paura di accogliere le buone tradizioni e di far gli elogi di coloro che ci hanno preceduti. Chi è colui che non vuol confessare, anzi nega le opere buone ed ottime del suo simile? L'inetto, chè non sa apprezzarle.

Se il nuovo Ministro esce dal seno dell'amministrazione conosce i buoni ed utili precedenti, onde non abbandonerà mai le savie tradizioni. Del pari conoscerà i difetti dell'amministrazione e gli errori dei predecessori: senza bisogno di lunghi studii li correggerà; ed animato dallo spirito di corpo e da quel sentimento che chiamasi passione della carriera ed amore della dignità della propria amministrazione, li correggerà senza pubblicità e senza scandalo. Si aggiunga che ove facesse diversamente la censura colpirebbe se stesso, perocchè nelle materie amministrative « l'atto amministrativo dell'amministratore capo è il fatto di tutta l'amministrazione, e l'atto amministrativo di un impiegato qualunque è il fatto di tutta l'amministrazione e dell'amministratore capo. »

Inoltre scegliendosi il capo nel seno dell'amministrazione si raggiunge questo altro vantaggio di eccitare il lavoro e l'emulazione tra gl'impiegati, i quali si vedono aperta una nuova via che è quella di potere un giorno lavorare come capi.

La compilazione poi di buoni regolamenti, istruzioni e circolari evita i programmi amministrativi e quel che è peggio, il mutamento dei programmi che si risolve nella contiuua e perseverante *varietà e discordanza del carteggio amministrativo.*

Conchiudiamo quindi col dire che i Ministri, massime quelli preposti alla direzione di Dicasteri che, a dir propriamente, non hanno un assoluto carattere politico, od almeno i Segretari generali scelti fra gl'impiegati, sono i più idonei a conservare la tradizione ed il prestigio dell'amministrazione.

La quale conclusione trova riscontro nella massima che fonda la buona amministrazione nella buona applicazione.

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Una preziosa circolare intorno al modo di trattare i pubblici affari.

(*Cont. e fine*).

10. Negli affari dei servizi dello Stato non deve *avervi alcuna influenza nè l'inclinazione, nè l'avversione personale*; e in quella guisa che i diversi caratteri e le diverse maniere di pensare nella umana società non impediscono che gli uni contraggano amicizia cogli altri, così *negli affari deve regnarvi l'armonia* e ognuno deve avere per oggetto la loro esatta e perfetta esecuzione (20).

Questo è il dovere de' superiori verso i loro subalterni. Quelli che sono poi in egual rango e carattere fra loro, devono avere la *stessa attività e assiduità negli affari*, e lavorare insieme d'accordo *senza puntigli di preminenze o d'etichette*. Dovono trattare frequentemente e convenire fra di loro, e uno instruire l'altro (21), senza lamentarsi l'uno dell'altro; *anzi dimenticarsi di tutto per far avvanzare l'affare* di cui si tratta. Essi devono scambievolmente perdonarsi le loro debolezze, compatirsi a vicenda, trattarsi da amici e fratelli, e tutti tendere di conserva al medesimo scopo (22).

11. L'amor proprio non deve accecare nessuna persona addetta al servizio dello stato, in guisa *che uno abbia vergogna d'imparare qualche cosa dall'altro, sia suo pari o suo inferiore.* La buona riuscita, che farà taluno nelle sue operazioni, deve far tanto piacere agli altri compagni e confratelli quanto a lui, per aver contribuito alla meta principale, cioè al miglior servizio dello Stato (23).

12. La spedizione degli ordini, le domande e li rapporti che occorreranno da farsi fra i rispettivi Uffizii, e le risposte, non devono essere riservate materialmente come finora, per i soli giorni di Consiglio, tanto più se si tratta di casi d'importanza; ma quello stimolo, che spinge ognuno a fare il suo dovere, deve animarlo ogni giorno senza perdita di tempo (24).

13. Essendo un punto essenzialissimo che gli ordini vengano bene intesi e bene eseguiti, e che gl'individui *vengano bene conosciuti, giudicati e impiegati secondo la loro maggiore o minore capacità*, perciò ogni anno, od ogni volta che vi sia sospetto non esservi in qualche Provincia il buon ordine, o che vi si operi lentamente o contro il fine proposto, è indispensabile che il sig. Presidente stesso o un Commissario mandato sul luogo provinciale, o il generale Comando, esamini le circostanze, provi gli Ufficiali impiegati, *ascolti ognuno, tolga i disordini, ammonisca tutti* e mi annunzi le risultanti difficoltà d'importanza, *e si dimettano dall'impiego que' soggetti che saranno ritrovati incapaci.* Nella stessa guisa i Governi Provinciali dovranno procedere verso i Comitati o Capitanati Circolari, o andando i Governatori nel luogo in persona, o mandando un fido Commissario ad osservare negli Ufficii subalterni tutto quello che i Dicasteri Aulici osservano verso di loro; prendendo massimamente di mira che siano ben osservati gli ordini prescritti (25).

In occasione di tali ricerche specialmente debbono rettificarsi le liste dei buoni diporti degli ufficiali, con rilevare la stima che godono presso il pubblico i diversi impiegati. Nella stessa conformi à i Comiti o Vice-Comiti e i Capitani Circolari debbono invigilare sopra i Commissari Circolari e Giudici loro sottoposti, e fare la visita ogni anno sul luogo, formando dappertutto la lista dei buoni e perfetti Uffiziali, massimamente sopra i due seguenti punti, cioé: *se hanno eseguito accuratamente i comandi e se sieno uomini ragionevoli e giusti* (26); giacchè quei signori che non possono amministrare personalmente i loro beni

20 Solamente coloro che hanno esperienza lunga e savia delle pubbliche amministrazioni possono affermare quali conseguenze sugli affari abbiano le *avversioni personali*. Basta dire che non di rado queste inducono ad abbracciare un principio ed a prendere un partito per la sola ragione che colui che è *avversario personale pensa e provvede* nel modo opposto. Si potrebbe chiarire questo concetto con taluni esempi; ma noi facciamo questioni di principii, di norme, di indirizzo, di sistema, non di persone.

21 Si ponga bene mente al consiglio di stabllire fra gli impiegati come una scuola di mutuo insegnamento. Utilissima idea che è confermata dalla esperienza Quali sono difatti i pubblici uffizi che danno maggiore e migliore lavoro? Quelli nei quali gli impiegati si instruiscono scambievolmente.

22 Altre bellissime massime che reggono i rapporti fra gli impiegati di egual grado: non puntigli: non preminenze: non etichette: ma armonia: ma tolleranza: ma fratellanza. E sovratutto non dimenticar mai lo scopo oggettivo della amministrazione — l'affare di cui si tratta.

23 Eppure quanti hanno vergogna di imparare da un lor pari e da un inferiore! Questa vergogna è in ragione diretta dell'ignoranza. Gli ignoranti sono sempre i più puntigliosi e testerecci. — Avviene anche che molti imparano dagli eguali e dagli inferiori: ma non tollerano che ciò sia detto e conosciuto: brutta e mal intesa vanità, la quale spesso tronca la via dello avvanzamento al vero merito.

24 Il lettore ponga mente a questa altra massima: la spedizione degl ordini, delle domande, dei rapporti, delle risposte non deve riservarsi materialmente per i soli giorni di consiglio, ma deve farsi *ogni giorno senza perdita di tempo*. In altri termini: il lavoro deve essere continuo, successivo, costante, non a periodi ed a balzi. Quando non si applica questa massima, sorgono i richiami dei petenti per il ritardo: gli impiegati non possono dar passo alle cose arretrate: si lavora a precipizio: si aumenta il numero degli impiegati. E cosl si crea la piaga della *burocrazia*, la quale consiste in una falange di impiegati che costa molto, produce poco e di giunta da un prodotto men che mediocre.

25. Altra massima importante é questa di ben distinguere la *capacità* degli impiegati: non capacità astratta, teorica, generica, ma capacità effettiva pratica e per dir così locale, ossia speciale per il luogo e per il tempo. Nè basta fermarsi ad un primo apprezzamento, ma occorre un continuo e perseverante riscontro e controllo: perocchè il primo giudizio può essere erroneo e l'impiegato può rendersi meno idoneo all'ufficio al quale venne chiamato. Quante capacità nei governi liberi e perciò soggetti alla pubblica censura sfumano in un solo giorno? Non bisogna però aver mai paura di dimettere e di licenziare gli impiegati inetti, ma dimettere e licenziare quando occorra; chi non ha il coraggio di licenziare a tempo viene un giorno egli stesso licenziato o dal Governo o dalla pubblica opinione.

26 Si faccia avvertenza a questo altro precetto di osservare se gli impiegati eseguiscano accuratamente gli ordini. Si noti questo accuratamente e si unisca al consiglio già dato di invigilare che il lavoro non sia fatto materialmente. Da tale raffronto se ne ritrae il concetto che *l'esecuzione degli ordini debbe essere ragionevole*. La qual cosa

e perciò debbono affidarsi ai loro prefetti e fattori facendosi mallevadori delle loro azioni, saranno dalla Corte obbligati di congedarsi qualora si trovino in essi de' disordini (27).

14. Ogni buon Ufficiale dello stato ed onesto uomo, in tutti i suoi piani di rettificazione e di miglioramento che conducono al ben generale, *in materia d' mposizione e contribuzioni, deve ri- flettere ai mezzi più utili, semplici ed economici di promovere l'Azienda*; non deve pensare al suo personale interesse e beneficio, proponendo quello che gli è di comodo, e rigettando quello che gli è gravoso; ma deve sempre misurarsi giusta il gran principio ch'egli sia un semplice individuo del Corpo intiero, *che il vantaggio del maggior numero dei sudditi vale più del suo e di ogni particolare, anzi più di quello dello stesso sovrano consi- derato come persona particolare: deve final- mente riflettere, che procurando il comun bene procura anche il suo proprio*, e quand'anche non partecipasse dell'utile comune sul principio, ne sarà poi partecipe in seguito (28).

Queste sono in breve le mie intenzioni, all'ese- guimento delle quali mi obbliga *il dovere e la persuasione. Io sarò il primo a metterle in pra- tica sicuramente, ed il proprio mio esempio servirà a comprovare la realtà delle mie parole* (29). Chi dunque pensa come penso io, e come dee pensare un vero servo dello stato, si dedicherà intieramente al di lui servizio, *mettendo da parte ogni partico- lar riflesso*; e allora comprenderà facilmente la forza de' miei principii, e non troverà, come io non la trovo, difficoltà nell'eseguirli (30).

appare vieppiù palese dalle parole che seguono di osservare cioè: « se gli impiegati sieno ragionevoli e giusti » Su questo ultimo punto dobbiamo invigilare sovra ogni altra cosa, perocchè l'impiegato ragio- nevole evita gli errori, e l'impiegato giusto distribuisce, ciò che è nel desiderio di tutti, *la giustizia amministrativa*. Eppure, già lo abbiamo detto ed ora lo ripetiamo, quanti sono coloro i quali pen- sano che gli uffici amministrativi formino un novello santuario della giustizia, e doppiamente santo in quanto che spesso non si ammette richiamo od appello e non si fa mai luogo a ricorso in cassazione? — Mi sia permesso ancora una considerazione Quando io veggo che il Governo perde una lite nella quale si faccia questione della sus- sistenza o meno di una massima seguita dall'amministrazione e pro- pugnata in una apposita circolare, soglio fare questa osservazione: il tribunale ha fatto un atto di giustizia in un caso speciale a favore di una o due persone: ma tale sentenza fu probabilmente preceduta da centinaia e forse da migliaia di atti amministrativi analoghi ed ingiusti per non avere le parti interessate sollevato alcuna questione per ignoranza della legge, o per essere le spese del giudicio di gran lunga superiore alla somma che dovettero pagare in conseguenza del- l'atto amministrativo. L'impiegato adunque non si dimentichi mai della *giustizia amministrativa*.

27 Queste parole ci richiamano alla memoria un altra massima: « che coloro i quali non sanno amministrare le cose proprie, nella maggior parte dei casi, sono non buoni amministratori della cosa pubblica ». Il Conte Cavour era espertissimo amministratore delle proprie sostanze. Però quando egli prese in mano le redini dello Stato non pensò più che tanto al proprio patrimonio Il suo oggettivo era l'amministrazione pubblica, e non l'amministrazione privata. Massimo D'Azeglio nella sua lettera *agli elettori* afferma che il patrimonio del Cavour diminuì di 300,000 lire.

28 La pubblica azienda si deve promuovere coi mezzi più sem- plici e più economici avendo di mira il vantaggio del maggior numero: chi procura il comun bene procura anche il proprio Queste massime sono di una semplicità e di una ragionevolezza degna d'attenzione. Noi le ripetiamo perchè rimangano bene impresse nella mente del nostro giovane lettore.

29 Gli ufficiali o funzionari superiori non debbono dimenticare mai di insegnare col proprio esempio. Così l'impiegato subalterno ha una guida che non insegna a sole parole la retta via, ma che la calca essa stessa: così la guida può avvedersi a tempo se la via è errata e cambiar direzione.

30 Dobbiamo ripetere che non tutte le massime di questa circolare sono ammessibili. Noi notiamo le sole cose buone.

Quegli però che *non aspira se non all'utilità e onorifico annesso al suo impiego, e che consi- dera il servizio dello stato come una cosa acces- soria, farà meglio disimpiegarsi a tempo e rinun- ciare ad una carica per la quale non è fatto, e della quale non è degno*, essendo necessario per il bene dello stato di avere un'anima fervorosa, e rinunciare totalmente a se stesso e ai suoi comodi.

Questo è tutto ciò che trovo opportuno di far sapere a tutti, acciò il tanto essenziale governo dello stato venga da ognuno, che sarà destinato a promoverlo, *portato alla sua perfezione* (31).

AVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

(*Continuazione*)

II.

È cosa fuori di dubbio che anche le donne hanno non piccola ingerenza od almeno non lieve in- fluenza nelle cose statuali e politiche. Questo fatto, accertato dalla storia passata, non è artificiale, in- naturale e dannoso come taluni si fanno a credere; per contrario è conseguenza di quello imperio che esercitano gli esseri ragionevoli su questa terra.

Ma questa influenza, che nel fondo ha un motivo di esistere, per la considerazione appunto che que- sto motivo esiste può essere sfruttata a fini non buoni. La qual cosa non rade volte avviene, mas- simamente negli stati nuovi che non hanno ancora appreso la pratica del viver libero. In tali paesi si suol eccedere in questa bisogna per diverso ordine di considerazioni:

1. Perchè la poca esperienza degli affari fa sì che non sappiamo ben discernere la ragione dalle appa- renze e l'interesse lontano, mediato ma ben in- teso e che dura, dall'interesse presente, immediato ma che non può durare.

2. Perchè mancandoci la chiarezza della ragione, ci appigliamo al sentimento e di questo fonte e maestra è la donna;

3. Perchè, essendo giovani ed inesperti, non fac- ciamo a fidanza colle forze nostre ed aspettiamo che altri ci consigli, ci aiuti, ci guidi e quasi ci porga la mano. Questa è altresì la ragione per la quale abbondano non solo i partiti politici, ma altresì i partiti amministrativi che aiutano talora a far sa- lire i non degni, o s'adoperano per impedire che salgano coloro che valgono.

Il consiglio che si deve seguire in somiglianti circostanze consiste nel porre un freno al desiderio nostro di far rapida carriera; nel renderci degni di un grado superiore con ampio corredo di sapienza amministrativa e sovratutto collo zelo e colla sol- lecitudine nella trattazione degli affari, e se vi sarà negata la promozione sentirete a dirvi ad alta e bassa voce egli ne è *degno*: nello abbandonare o non seguire la via di coloro che implorano dal go- verno una promozione come fa il mendico che col braccio teso e colla mano aperta vi chiede un tozzo di pane, perocchè in questa razza di eterni petenti non troviamo nè dignità, nè onore, e chi ne va privo non può essere nè ottimo nè buono impie- gato: e nello schivare, infine, con ogni cura, gl'in- trighi amministrativi d'ogni sorta, lasciando alle cose d'amore gl'intrighi donneschi.

31 Ben formulato è il consiglio che si dà a certi impiegati di *disimpiegarsi*. Bellissima poi è la chiusa, la quale applicata al nostro paese, vuol dire che ogni pubblico funzionario deve in ciascun atto o provvedimento avere per iscopo il perfezionamento della ammini- straziane italiana.

Sul quale ultimo punto giova richiamare alla me- moria del lettore il discorso insidioso che Armida faceva a Goffredo onde averne aiuto: la risposta vaga ed indeterminata di Goffredo mentre doveva rispondere con un *no* reciso: le dolci parole che uscivano dalle calde labbra della bella e vagheg- giata Armida; le parole di Eustazio colle quali venne in di lei soccorso: la decisione presa poi da Goffredo di aderire subito alle instanze dell'astuta; ed i bei versi coi quali il Tasso chiude la descri- zione di questo convegno:

> Or che non può di bella donna il pianto,
> Ed in lingua amorosa i dolci detti?
> Esce da vaghe labbra aurea catena,
> Che l'alme a suo voler prende ed affrena. (1)

IV.

La costituzione dei diversi governi d'Italia, dice D'Aguesseau, e le frequenti rivoluzioni, se furono cagione che gl'Italiani divenissero profondi conosci- tori nelle cose politiche, nel tempo stesso produs- sero quest'altro effetto, come avverte il conte Sclopis, di impedire lo stabilimento di una buona amministrazione della giustizia. (1) Al quale effetto, ove si consideri che la politica italiana era dimez- zata, municipale e regionale, si può aggiungere quest'altro di aver formato ostacolo a che sorgessero, non dico in copia ma in numero sufficiente, i politici nazionali. ossia quegli uomini sommi i quali non solo cogli *scritti* ma altresì colle *operazioni* pro- pugnassero nel mondo delle idee ed attuassero nel mondo dei fatti la politica nazionale della unifica- zione.

Comunque sia di queste indagini giova al pro- posito nostro ritenere che la mancanza di buona politica comprensiva e perciò di buoni statisti pro- dusse altresì, per ragione di corrispondenza e di affinità, la penuria di buona amministrazione gene- rale e di buoni amministratori. Del quale difetto, redato dai nostri maggiori e forse cresciuto dai contemporanei per avere alcune volte voluto fare questioni politiche laddove si trattava di semplice amministrazione, dobbiamo porre ogni cura per ot- tenere lo sradicamento e far così risorgere una novella scuola di valenti amministratori italiani che al sapere ed alla dottrina aggiungano la non minore abilità dell'operare saviamente.

V.

Napoleone soleva affidare l'incumbenza di pre- parare le leggi ad uomini competenti. L'invito o l'incarico era spesso rivolto ad uomini che dimo- ravano nel fondo della provincia, che nulla chiede- vano e che nulla aspettavano. Egli aveva per uso di prescrivere che l'opera dovesse compiersi entro un dato termine.

Nel 1806 affidò ad Abrial ed a Giuseppe Luosi di attendere alla riorganizzazione della giustizia del Regno d'Italia prescrivendo che l'opera dovesse compiersi entro due mesi.

(1) *La Gerusalemme liberata* IV. 83.

(1) SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana* Vol. I. pag. 16.

Questa prefissione di termini, osserva il conte Sclopis, usata non di rado da Napoleone, sebbene quasi sempre fosse all'esecuzione impossibile, ser- viva nondimeno al doppio scopo di far capace la popolazione dell'efficace volontà del sovrano, e di togliere ai mandatarii ogni pretesto di rendersi ne- ghittosi. I due mesi si convertirono tuttavia in due anni. (1)

VI.

La burocrazia si risolve nella *moltiplicità* degli affari. Restringete il numero degli *affari* e la bu- rocrazia cessa. La burocrazia consiste nella mol- tiplicità degli *atti* per uno *stesso affare*. Colle buone leggi e coi savi ordini restringete questi *atti* al numero esclusivamente *necessario* e la bu- rocrazia cade.

VII.

L'amministrazione è anche rivolta e talora princi- palmente agli interessi dei terzi. Onde la inter- pretazione amministrativa debbe piegarsi, per quanto possibile, a non ledere gl'interessi ed i diritti dei privati. Non mai o raramente questi cedono agli interessi dell'amministrazione la quale esiste a beneficio di tutti e dei singoli cittadini. Il diritto privato sancito dalla legge scritta, ed interpretato colle norme dell'equità non abbandona che di rado il suo imperio a benefizio del diritto amministrativo.

VIII.

Interessate tutti gl'impiegati: siate cauti nel far distinzione fra scrivani e scrittori di cose di merito. Se un impiegato scritturale sa provvedere all'ac- quisto ed al pagamento di un abito di cento lire per conto proprio, perchè dopo un lungo ti- rocinio non sarà capace di trattare un affare pub- blico del valore di 10 lire?

IX.

In diritto ecclesiastico si enuncia questo principio che però fu di frequente dimenticato: « gli uo- mini sono per i benefizi e non questi per gli uomini ». In diritto amministrativo si deve per a- nalogia e di corrispondenza formulare quest'altra massima: « gli impiegati sono per gli impieghi e non questi per gli impiegati ». Eppure nella pra- tica si possono invertire i termini: si creano gli impieghi per le persone: si creano le piante degli impiegati per le persone: si stabiliscono e si va- riano talora le competenze dei Ministeri per le persone: e così la *persona* è superiore al *prin- cipio, l'uomo* alla *giustizia amministrativa*.

BIOGRAFIA

IL SENATORE GIOVANNI MANNA

Nello scorso mese l'Italia fu colpita da grave sventura per la morte di diversi illustri personaggi fra i quali, un reputatissimo scrittore di cose am- ministrative, il comm. Giovanni Manna, ex ministro, professore di Economia politica nella Regia Univer- sità di Napoli e Senatore del Regno. — Il Manna,

(1) SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana* Vol. III. pag. 106

svegliato e profondo ingegno, cominciò giovanissimo la sua carriera, ed acquistò presto fama di provetto scrittore e dotto avvocato. Non toccava ancora il quinto lustro quando diede alle stampe *la storia della Giurisprudenza del foro Napolitano dalla sua origine fino alla pubblicazione delle nuove leggi*. Poco dopo scrisse un altro pregevole lavoro sul *Diritto amministrativo del Regno delle due Sicilie*; opera questa poco conosciuta dagli Italiani principalmente del centro e del settentrione, ma che, a parer nostro (e questo diciamo dopo lunghi studi), forma un vero capolavoro; queste due opere fecero una ingrata impressione sulla Corte dei Borboni, ma il Manna sfidò sempre con coraggio le insensate ire della reazione. Egli sapeva che le basse invidie e le nascoste persecuzioni, accompagnate talora da lodi palesi, sogliono circondare chi fa opera buona e duratura. Fu anche soggetto alla inquisizione ed alla sorveglianza della polizia borbonica, ma non si lasciò mai intimorire e lavorò sempre ora palesemente ora segretamente per rendere illustre e libero il suo paese.

Sbarcato Garibaldi in Sicilia i Napolitani, conoscendo le idee liberali del Manna, lo additarono al potere come uomo che poteva rendere grandi servigi al paese; ed ebbe subito alte cariche e fu mandato poi commissario in Piemonte.

Votato il plebiscito il Manna fu Senatore e poscia, chiamato a far parte del ministero Farini, gli venne affidato il portafoglio dell'industria, dell'agricoltura e del commercio. Nella quale carica diede saggio di grande sapere e di molta eloquenza nelle discussioni parlamentari. Forse gli mancò attività e gli venne meno l'energia massime nella questione bancaria, la quale doveva subito risolversi a qualunque costo; perocchè l'indugio di anni ed anni ed il lungo *questionare*, come poteva prevedersi, diede un colpo funestissimo al credito nostro.

In uno dei prossimi fogli pubblicheremo un'importante lavoro del Manna relativo alle *Tradizioni pratiche o teoretiche dell'amministrazione pubblica in Italia*, prolusione detta per l'apertura della cattedra d'amministrazione pubblica nell'Università di Napoli il dì 7 gennaio 1861. Non ci diffonderemo a fare l'elenco dei provvedimenti del Manna come amministratore; basta volgere uno sguardo agli atti del Governo e del Parlamento, nei quali si leggono i principali atti relativi all'organizzazione del suo ministero.

Si formò testè in Firenze una commissione per erigere un monumento al Manna; noi non possiamo che applaudire a questa bella proposta. Perciò non sarà discaro ai lettori che riproduciamo questo invito, affinchè conoscono che i grandi uomini non sono sempre dimenticati dopo morte, e imitino gli esempi dei grandi che si sacrificarono per l'Italia.

MONUMENTO A MANNA

La patria e la scienza hanno perduto in questi ultimi giorni uno dei loro più nobili e modesti rappresentanti in Giovanni Manna.

Italiani, mostriamo che ci è cara l'una e l'altra col rendere il debito onore a chi operò per esse, e l'ebbe sempre in cima ai suoi pensieri ed ai suoi affetti. In questi ultimi anni presso lo straniero corse menzognero grido che in Italia moralmente non si fa che demolire; respingiamo la bugiarda voce, e mostriamo anche una volta che la gran maggioranza degl'Italiani sa rispettare, amare ed onorare i sommi cittadini così in vita che in morte; in quella guisa che ha culto e devozione per tutto ciò che fortifica lo spirito, eleva la mente, vivifica il cuore, ingentilisce i costumi, rende splendide ed esemplari le maschie virtù che più onorano gl'individui e le civili nazioni.

Noi invitiamo adunque il paese a voler perpetuare la ricordanza di Giovanni Manna in un modesto e glorioso monumento ad un tempo da collocarsi nella città, ove spirò le prime aure di vita, ove dettò lezioni di economia politica e di diritto amministrativo, ed ove chiuse gli occhi alla luce del mondo.

I discepoli, i colleghi, gli amici, gl'impiegati che l'ebbero a capo nelle varie amministrazioni, gli estimatori ed ammiratori infine di Giovanni Manna non si rifiuteranno di concorrere con noi alla imperitura testimonianza di onore che vogliamo rendere alla memoria del maestro, dell'amico, del savio amministratore, dell'insigne professore, dell'onesto cittadino.

Ciascuna azione è di lire 2

Le azioni saranno inviate al cav. Biagio Caranti capo di divisione al Ministero di agricoltura e commercio in Firenze.

Appena raccolto un fondo sufficiente, i soscrittori saranno convocati per deliberare sulla esecuzione del monumento a farsi.

Firenze, 18 agosto 1865.

GIUSEPPE DEVINCENZI — GENNARO DEFILIPPO
BIAGIO CARANTI — FRANCESCO MIRAGLIA
CARLO DE CESARE

17

LE TASSE E GL'IMPIEGATI.

Si dice che il Ministero stiasi occupando della sorte degli impiegati i quali trovansi aggravatissimi dalla nuova legge sulla ricchezza mobile. In materia di tassa noi siamo puristi e lo dichiariamo apertamente. Ma non al punto da non volere prevenire ed evitare le funeste conseguenze delle teoriche quando, nella loro applicazione, s'incontrano, s'intrecciano, e s'urtano colle conseguenze di altre teoriche. Perchè obbligare l'impiegato a restituire al Governo, come tassa sui redditi, una parte della somma che testè ha raccolto come stipendio? Perchè aprire sui campioni passivi (diciamo questo metaforicamente, ma in un prossimo fascicolo ne proporremo l'adozione) del Governo un articolo di debito come stipendio dell'impiegato e poi un articolo di credito per tassa sui redditi? Perchè pagare chi paga l'impiegato e poi pagare nuovamente perchè si esiga dall'impiegato? Perchè creare inutili ruoli, inutili scritti amministrativi, inutili spese, e di corrispondenza spese, e fastidii, dei quali non si tiene mai conto, a danno dell'impiegato? Perchè infine assottigliare oggi il già esile suo assegnamento per aumentarlo domani? perchè nella sostanza volere o spogliare l'impiegato o ripetere l'opera di Sisifo?

STANISLAO FALLETTI *Gerente*.

TORINO — TIPOGRAFIA FALLETTI, VIA DELLA BASILICA.

Anno 1.° Torino, 1. ottobre 1865. Num. 3°

L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA

Rivista Economica Amministrativa per gli Impiegati del Governo delle Provincie e dei Comuni.

Si pubblica in Torino, il 1° ed il 15 di ciascun mese, in 8° a due colonne.

AVVERTENZA

Gli associati sono caldamente pregati di voler far tenere l'ammontare dell'associazione. Coloro che non intendessero associarsi sono invitati, per norma della Direzione, a respingere il foglio assieme alla fascia col loro indirizzo

Per compiacere al desiderio espresso da alcuni Associati pubblicheremo un'elenco delle nomine, e delle promozioni degli Impiegati.

Non tralascieremo di pubblicare le principali circolari amministrative. Delle meno importanti daremo un sunto. Ed alla fine dell'anno aggiungeremo un'elenco delle più importanti leggi e decreti amministrativi del 1865.

Preghiamo nuovamente gli Impiegati a trasmetterci documenti e memorie di materie amministrative. Le nostre colonne sono a loro disposizione, Ed ove ne esprimano specialmente il desiderio accenneremo il loro nome.

SOMMARIO

18

LA LEGGE

COMUNALE E PROVINCIALE

del 20 Marzo 1865.

Testo, Considerazioni ed Appunti.

(Continuazione)

Art. 22. La contribuzione pagata da una vedova o dalla moglie separata di corpo e di beni può valere come censo elettorale a favore di quello dei figli o generi che sarà da lei designato.

Il padre può delegare ad uno dei figli l'esercizio dei suoi diritti elettorali.

Nel delegato debbono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.

La delegazione non può farsi che per atto autentico, ed è sempre rivocabile.

Il Ministro Peruzzi aveva proposto che la moglie separata dal marito potesse delegare ad altri il proprio censo elettorale e che eguale delegazione potessero fare i corpi morali. Ma tale innovazione non fu accolta e l'articolo rimase conforme al 19 della legge precedente. (Vedi la relazione Boncompagni, riferita dal *Scibona* nell'opera *La nuova legge comunale e provinciale*, pag. 376 XXIII).

Il padre può sempre delegare: non importa che egli sia impiegato comunale: la legge non pone alcuna limitazione.

Nel delegato debbono concorrere *gli altri requisiti* prescritti per essere elettore, ossia nel delegato devono concorrere tutte le condizioni per essere elettore salvo quella del pagamento della contribuzione.

Art. 23. La contribuzione pagata da proprietari indivisi, o da società commerciali in nome collettivo, sarà, nello stabilire il censo elettorale, ripartita egualmente tra gli interessati, a meno che alcuno di essi giustifichi di parteciparvi per una quota maggiore.

Onde evitare una lunga operazione per stabilire il censo elettorale tra proprietari indivisi e tra soci in nome collettivo il legislatore ha stabilito per massima generale un *riparto eguale fra gli interessati*. Possono però i soci giustificare che alcuno di essi vi partecipi per una quota maggiore. Quest'articolo è conforme all'art. 20 della legge antica.

Art. 24. Coloro che hanno il dominio diretto o tengono in affitto od a masserizio beni stabili, potranno imputare nel loro censo il terzo della contribuzione pagata dall'utilista o dal padrone, senza che ne sia diminuito il diritto di questi.

Quando il dominio diretto, l'affittamento od il masserizio spettino per indiviso a più persone, sarà loro applicabile il disposto dell'articolo precedente.

svegliato e profondo ingegno, cominciò giovanissimo la sua carriera, ed acquistò presto fama di provetto scrittore e dotto avvocato. Non toccava ancora il quinto lustro quando diede alle stampe *la storia della Giurisprudenza del foro Napolitano dalla sua origine fino alla pubblicazione delle nuove leggi*. Poco dopo scrisse un altro pregevole lavoro sul *Diritto amministrativo del Regno delle due Sicilie*; opera questa poco conosciuta dagli Italiani principalmente del centro e del settentrione, ma che, a parer nostro (e questo diciamo dopo lunghi studi), forma un vero capolavoro; queste due opere fecero una ingrata impressione sulla Corte dei Borboni, ma il Manna sfidò sempre con coraggio le insensate ire della reazione. Egli sapeva che le basse invidie e le nascoste persecuzioni, accompagnate talora da lodi palesi, sogliono circondare chi fa opera buona e duratura. Fu anche soggetto alla inquisizione ed alla sorveglianza della polizia borbonica, ma non si lasciò mai intimorire e lavorò sempre ora palesemente ora segretamente per rendere illustre e libero il suo paese.

Sbarcato Garibaldi in Sicilia i Napolitani, conoscendo le idee liberali del Manna, lo additarono al potere come uomo che poteva rendere grandi servigi al paese; ed ebbe subito alte cariche e fu mandato poi commissario in Piemonte.

Votato il plebiscito il Manna fu Senatore e poscia, chiamato a far parte del ministero Farini, gli venne affidato il portafoglio dell'industria, dell'agricoltura e del commercio. Nella quale carica diede saggio di grande sapere e di molta eloquenza nelle discussioni parlamentari. Forse gli mancò attività e gli venne meno l'energia massime nella questione bancaria, la quale doveva subito risolversi a qualunque costo; perocchè l'indugio di anni ed anni ed il lungo *questionare*, come poteva prevedersi, diede un colpo funestissimo al credito nostro.

In uno dei prossimi fogli pubblicheremo un'importante lavoro del Manna relativo alle *Tradizioni pratiche o teoretiche dell'amministrazione pubblica in Italia*, prolusione detta per l'apertura della cattedra d'amministrazione pubblica nell'Università di Napoli il dì 7 gennaio 1861. Non ci diffonderemo a fare l'elenco dei provvedimenti del Manna come amministratore; basta volgere uno sguardo agli atti del Governo e del Parlamento, nei quali si leggono i principali atti relativi all'organizzazione del suo ministero.

Si formò testè in Firenze una commissione per erigere un monumento al Manna; noi non possiamo che applaudire a questa mesta proposta. Perciò non sarà discaro ai lettori che riproduciamo questo invito, affinchè conoscono che i grandi uomini non sono sempre dimenticati dopo morte, e imitino gli esempi dei grandi che si sacrificarono per l'Italia.

MONUMENTO A MANNA

La patria e la scienza hanno perduto in questi ultimi giorni uno dei loro più nobili e modesti rappresentanti in Giovanni Manna.

Italiani, mostriamo che ci è cara l'una e l'altra col rendere il debito onore a chi operò per esse, e l'ebbe sempre in cima ai suoi pensieri ed ai suoi affetti. In questi ultimi anni presso lo straniero corse menzognero grido che in Italia moralmente non si fa che demolire; respingiamo la bugiarda voce, e mostriamo anche una volta che la gran maggioranza degl'Italiani sa rispettare, amare ed onorare i sommi cittadini così in vita che in morte; in quella guisa che ha culto e devozione per tutto ciò che fortifica lo spirito, eleva la mente, vivifica il cuore, ingentilisce i costumi, rende splendide ed esemplari le maschie virtù che più onorano gl'individui e le civili nazioni.

Noi invitiamo adunque il paese a voler perpetuare la ricordanza di Giovanni Manna in un modesto e glorioso monumento ad un tempo da collocarsi nella città, ove spirò le prime aure di vita, ove dettò lezioni di economia politica e di diritto amministrativo, ed ove chiuse gli occhi alla luce del mondo.

I discepoli, i colleghi, gli amici, gl'impiegati che l'ebbero a capo nelle varie amministrazioni, gli estimatori ed ammiratori infine di Giovanni Manna non si rifiuteranno di concorrere con noi alla imperitura testimonianza di onore che vogliamo rendere alla memoria del maestro, dell'amico, del savio amministratore, dell'insigne professore, dell'onesto cittadino.

Ciascuna azione è di lire 2

Le azioni saranno inviate al cav. Biagio Caranti capo di divisione al Ministero di agricoltura e commercio in Firenze.

Appena raccolto un fondo sufficiente, i soscrittori saranno convocati per deliberare sulla esecuzione del monumento a farsi.

Firenze, 18 agosto 1865.

GIUSEPPE DEVINCENZI — GENNARO DEFILIPPO
BIAGIO CARANTI — FRANCESCO MIRAGLIA
CARLO DE CESARE

17

LE TASSE E GL'IMPIEGATI.

Si dice che il Ministero stiasi occupando della sorte degli impiegati i quali trovansi aggravatissimi dalla nuova legge sulla ricchezza mobile. In materia di tassa noi siamo puristi e lo dichiariamo apertamente. Ma non al punto da non volere prevenire ed evitare le funeste conseguenze delle teoriche quando, nella loro applicazione, s'incontrano, s'intrecciano, e s'urtano colle conseguenze di altre teoriche. Perchè obbligare l'impiegato a restituire al Governo, come tassa sui redditi, una parte della somma che testè ha raccolto come stipendio? Perchè aprire sui campioni passivi (diciamo questo metaforicamente, ma in un prossimo fascicolo ne proporremo l'adozione) del Governo un articolo di debito come stipendio dell'impiegato e poi un articolo di credito per tassa sui redditi? Perchè pagare chi paga l'impiegato e poi pagare nuovamente perchè si esiga dall'impiegato? Perchè creare inutili ruoli, inutili scritti amministrativi, inutili spese, e di corrispondenza spese, e fastidii, dei quali non si tiene mai conto, a danno dell' impiegato? Perchè infine assottigliare oggi il già esile suo assegnamento per aumentarlo domani? perchè nella sostanza volere o spogliare l'impiegato o ripetere l'opera di Sisifo?

STANISLAO FALLETTI *Gerente*.

TORINO — TIPOGRAFIA FALLETTI, VIA DELLA BASILICA.

Anno 1.° Torino, 1. ottobre 1865. Num. 3°

L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA

Rivista Economica Amministrativa per gli Impiegati del Governo delle Provincie e dei Comuni.

Si pubblica in Torino, il 1° ed il 15 di ciascun mese, in 8° a due colonne.

AVVERTENZA

Gli associati sono caldamente pregati di voler far tenere l'ammontare dell'associazione.

Coloro che non intendessero associarsi sono invitati, per norma della Direzione, a respingere il foglio assieme alla fascia col loro indirizzo

Per compiacere al desiderio espresso da alcuni Associati pubblicheremo un'elenco delle nomine, e delle promozioni degli Impiegati.

Non tralascieremo di pubblicare le principali circolari amministrative. Delle meno importanti daremo un sunto. Ed alla fine dell'anno aggiungeremo un'elenco delle più importanti leggi e decreti amministrativi del 1865.

Preghiamo nuovamente gli Impiegati a trasmetterci documenti e memorie di materie amministrative. Le nostre colonne sono a loro disposizione, Ed ove ne esprimano specialmente il desiderio accenneremo il loro nome.

SOMMARIO

18

LA LEGGE

COMUNALE E PROVINCIALE

del 20 Marzo 1865.

Testo, Considerazioni ed Appunti.

(*Continuazione*)

Art. 22. La contribuzione pagata da una vedova o dalla moglie separata di corpo e di beni può valere come censo elettorale a favore di quello dei figli o generi che sarà da lei designato.

Il padre può delegare ad uno dei figli l'esercizio dei suoi diritti elettorali.

Nel delegato debbono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.

La delegazione non può farsi che per atto autentico, ed è sempre rivocabile.

Il Ministro Peruzzi aveva proposto che la moglie separata dal marito potesse delegare ad altri il proprio censo elettorale e che eguale delegazione potessero fare i corpi morali. Ma tale innovazione non fu accolta e l'articolo rimase conforme al 19 della legge precedente. (Vedi la relazione Boncompagni, riferita dal *Scibona* nell'opera *La nuova legge comunale e provinciale*, pag. 376 XXIII).

Il padre può sempre delegare: non importa che egli sia impiegato comunale: la legge non pone alcuna limitazione.

Nel delegato debbono concorrere *gli altri requisiti* prescritti per essere elettore, ossia nel delegato devono concorrere tutte le condizioni per essere elettore salvo quella del pagamento della contribuzione.

Art. 23. La contribuzione pagata da proprietari indivisi, o da societá commerciali in nome collettivo, sarà, nello stabilire il censo elettorale, ripartita egualmente tra gli interessati, a meno che alcuno di essi giustifichi di parteciparvi per una quota maggiore.

Onde evitare una lunga operazione per stabilire il censo elettorale tra proprietari indivisi e tra soci in nome collettivo il legislatore ha stabilito per massima generale un *riparto eguale fra gli interessati*. Possono però i soci giustificare che alcuno di essi vi partecipi per una quota maggiore. Quest'articolo è conforme all'art. 20 della legge antica.

Art. 24. Coloro che hanno il dominio diretto o tengono in affitto od a masserizio beni stabili, potranno imputare nel loro censo il terzo della contribuzione pagata dall'utilista o dal padrone, senza che ne sia diminuito il diritto di questi.

Quando il dominio diretto, l'affittamento od il masserizio spettino per indiviso a più persone, sarà loro applicabile il disposto dell'articolo precedente.

Corrisponde all'art. 21 della precedente legge. In materia d'affitto vedi gli art. 1568 e seg. del Cod. civile. Per la masseria vedi gli art. 1647 a 1664. E per l'enfiteusi vedi gli art. 1556 a 1567.

Art. 25. Sono eleggibili tutti gli elettori inscritti, eccettuati:

Gli ecclesiastici e ministri dei culti che abbiano giurisdizione o cura d'anime; coloro che ne fanno le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate;

I funzionari del Governo che debbono invigilare sull'amministrazione comunale e gl'impiegati dei loro uffici;

Coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o dalle istituzioni che esso amministra; coloro che hanno il maneggio del denaro comunale, o che non ne abbiano reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione, e coloro che abbiano lite vertente col Comune.

Questo articolo, che corrisponde al 22 della legge del 1859, stabilisce la massima generale che tutti gli elettori inscritti sono eleggibili. Le eccezioni, menomando il diritto elettorale, non devono essere estese da caso a caso, ma interpretarsi restrittivamente.

La ineleggibilità non colpisce l'ecclesiastico investito di un beneficio il quale non abbia vera cura d'anime, ma il solo onere di ascoltare le confessioni e di assistere alle funzioni parrocchiali. (Corte di Casale 21 ottobre 1863).

I sacerdoti partecipanti nelle chiese ricettizie curate nelle provincie napoletane e siciliane non sono eleggibili (Tribunale di Salerno 23 settembre 1861).

I vice-parrochi, vice-curati e coloro che fanno le veci di parroco sono colpiti dall'ineliggibilità quando risultino eletti dai parrochi coll'approvazione del vescovo, nello scopo di aiutarli nel loro ministero, surrogarli in caso di assenza o d'impedimento. (Corte di Genova, 18 maggio 1860).

Non può ritenersi come stipendiato dal Comune e quindi inelligibile chi è impiegato e stipendiato da una instituzione che abbia relazione col municipio, quando non è da esso *amministrata* e quando la convenzione da cui dipende il servizio e la sua rimunerazione fu fatta non dal municipio, ma dagli amministratori dell'istituto. (Corte di Nizza 7 settembre 1857).

Non basta che il conto sia semplicemente *presentato* onde non togliere la eliggibilità al contabile, è necessario altresì che il conto sia *reso* ossia risolto e definito; la semplice presentazione non esclude che chi lo rende sia contabile di altra somma e di più la semplice presentazione include necessariamente che il contabile tenga tuttora a sue mani i residui attivi.

Gli art. 319 a 328 del Codice di procedura civile dispongono intorno al rendimento dei conti e della liquidazione dei frutti. Da queste disposizioni, salvo che le leggi amministrative abbiano diversamente disposto, si può prendere norma certa e sicura.

Il Sindaco, il quale non deposita nelle casse comunali il danaro ricevuto per un oggetto, ma per l'oggetto stesso lo spende senza le forme ordinarie dell'amministrazione, essendo tenuto a dar conto di questo danaro e conto non morale, ma materiale non può essere eleggibile se non ha dato questo conto a cui è tenuto (Corte d'Appello di Ancona, Sezione di Perugia, 30 giugno 1864, Coraglini contro Colizzi).

Nella ineliggibilità di cui è cenno nel presente articolo van compresi coloro che hanno l'amministrazione del danaro comunale, ma non coloro che hanno la suprema vigilanza di una istituzione comunale o dipendente dal Comune e amministrata da persone stipendiate. (Corte d'Appello di Ancona Sezione di Perugia, 20 novembre 1862, Raughiass contro Brancaleone).

Trattandosi di lite è necessario che questa sia fatta a nome e nell'interesse di colui che si pretende essere ineligibile.

Il sindaco non avendo il maneggio del denaro comunale, ma solo la direzione dell'Amministrazione non è sotto posto alla disposizione dell'articolo 22 della legge comunale: e qui indi una volta scaduto dall'ufficio, può essere rieletto Consigliere sebbene non abbia ancora uso il conto della sua gestione. Sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 18 marzo 1864. Deluca contro Maiali.

Art. 26. Non sono nè elettori nè eleggibili gli analfabeti, quando resti nel Comune un numero di elettori doppio di quello dei Consiglieri; le donne, gl'interdetti, o provvisti di consulente giudiziario; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o che abbiano fatto cessione di beni, finchè non abbiano pagati intieramente i creditori; quelli che furono condannati a pene criminali, se non ottennero la riabilitazione; i condannati a pene correzionali, od a particolari interdizioni, mentre le scontano; finalmente i condannati per furto, frode o attentato ai costumi.

Corrisponde all'art. 23 della legge precedente.

È analfabeto chi non sa riempiere di proprio pugno la propria scheda e che non è capace di accertarsi da se medesimo che la scheda che egli commette ad altri di riempiere lo sia secondo la propria volontà. (Decisione del Ministero dell'Interno 13 novembre 1859).

La esistenza dei fatti e delle condizioni che escludono l'elettorato e l'eliggibilità, deve provarsi dall'amministrazione o da chi vi ha interesse, a favore di colui che si vuole escludere sta la presunzione *iuris* che riveste tutte le qualità per essere elettore.

La esclusione di coloro che furono condannati per furti di qualsiasi natura, per frode od attentato ai costumi è assoluta, la legge non stabilisce alcuna limitazione.

Art. 27. Non possono essere contemporaneamente consiglieri *nello stesso comune* gli ascendenti, i discendenti, lo suocero ed il genero.

I fratelli possono essere contemporaneamente membri del consiglio. ma non della giunta municipale.

Due varianti furono introdotte da questo articolo alla disposizione dell'art. 24 della legge del 1859. Primieramente si aggiunsero le parole *nello stesso comune* per meglio dinotare che la incompatibilità riflette lo stesso consiglio comunale. Secondariamente si tolse la incompatibilità assoluta di due fratelli per la considerazione che fra gli stessi non può esistere quella dipendenza riverenziale che consiglia le altre incompatibilità.

Si stabilì avvece espressamente che i fratelli possono essere membri dello stesso consiglio *non però della giunta municipale.* E ciò per la considerazione che, a tenore dell'art. 12, la giunta municipale nei comuni che hanno una popolazione minore di 3 mila abitanti essendo composta di due assessori, potrebbe avvenire che in questi comuni la giunta fosse in mano di due fratelli onde verrebbero meno le garantie degli amministrati.

La Corte d'appello di Torino con sentenza del 14 dicembre 1855, partendo dal principio che l'affinità nascente fra il suocero ed il genero finisce quando il matrimonio è sciolto per la morte del coniuge senza esservi figli, ha dichiarato che in tale caso il genero ed il suocero possono formar parte dello stesso consiglio comunale.

Questa giurisprudenza non è più ammessibile sotto il nuovo codice civile, il quale all'articolo 52 dispone che *l'affinità* tra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge *non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge dal quale deriva, salvochè per alcuni effetti nei casi specialmente determinati dalla legge.* Ora nessuna legge dispone diversamente in ordine alla eliggibilità a consigliere comunale.

La adozione non produce alcuna incompatibilità perchè da essa non deriva veruna affinità. Nell'art. 212 del codice civile i legislatori italiani si sono scostati dal sistema del codice francese.

Art. 28. I nomi degli elettori sono inscritti in una lista compilata dalla giunta municipale, e dalla medesima riveduta ogni anno per le opportune modificazioni almeno quindici giorni prima della convocazione del consiglio comunale per la sessione di primavera.

Conforme al 25. — Chi non è inscritto nelle liste elettorali non può essere elettore, senza l'inscrizione non può esercitarsi tale diritto.

Art. 29. La lista deve indicare accanto al nome d'ogni inscritto:

1.° Il giorno ed il luogo della sua nascita;

2.° L'atto, ove occorra, che prova il domicilio nel comune;

3.° Il numero d'iscrizione nei ruoli delle contribuzioni dirette, e la quota d'imposta pagata dall'inscritto;

4.° Ogni altro titolo o qualità che gli conferisca il diritto elettorale.

Art. 30. Nella prima domenica successiva al compimento della lista verrà notificato al pubblico che questa starà depositata in una sala del comune per giorni otto, onde durante questo termine possa chiunque esaminarla e presentare all'amministrazione comunale quei richiami che crederà di suo interesse.

Sono conformi agli articoli 26 e 27. *Chiunque* può esaminare le liste e presentare quei richiami che crederà di *suo* interesse. Le due parole scritte in corsivo esprimono una idea diversa ed in aperta contraddizione: *Chiunque* ha diritto di fare opposizione: ma questa si vuol apparentemente limitare al *suo* interesse ossia alla sua inscrizione. La parola *suo* è impropria ed esprime una restrizione che non era in mente del legislatore. Qualunque persona può fare opposizione anche riguardo alle inscrizioni degli altri e ciò nello scopo di ottenere *la legalità* nelle liste, di ottenere che non siano composte di persone che non hanno alcun diritto: e quindi nello scopo di evitare che le maggioranze si compongano in modi estralegali. (Sentenza della Corte d'appello di Nizza 31 luglio 1852). Questa interpretazione è d'altronde sorretta dalle parole formali colle quali è espresso il successivo art. 34.

Art. 31. La lista previo esame dei richiami presentati, sarà riveduta e deliberata dal consiglio, e quindi nuovamente pubblicata, in conformità dell'articolo precedente, per altri otto giorni.

Alla lista sarà unito l'elenco dei nomi che il consiglio vi avrà aggiunti o cancellati. Sarà dato avviso al pubblico che vi é diritto a richiamo nel termine di giorni dieci dalla scadenza di quello avanti prefisso. (Art. 28 conf.)

Art. 32. Entro 48 ore dal primo giorno della nuova pubblicazione saranno avvisati per iscritto con intimazione a domicilio i cittadini stati esclusi dalla lista.

L'intimazione dovrà esprimere i motivi dell'esclusione. ed essere fatta senza spesa per opera degli inservienti del comune. (Ar. 29 conf.)

Art. 33. Scorso il termine prefisso ai reclami, la lista originale con tutti i documenti e con una copia dei ruoli delle contribuzioni dirette sarà trasmessa al Prefetto, che ne farà ricevuta alla giunta municipale.

Un esemplare della lista sarà serbato nella segreteria del comune. (Art. 30 conf.).

Trattandosi di materia elettorale dobbiamo riferire sotto questa disposizione gli articoli 23 e 24 del regolamento sulla legge comunale.

Il Prefetto pervenuta che gli sia la lista di cui nell'art. 33 della legge, deve sottoporla alla Depu-

tazione provinciale, per le occorrrenti rettificazioni d'ufficio, ancorchè non siansi contro di essa avanzati reclami.

Delle liste deve tenersi in corrrente un apposito registro presso l'ufficio di segreteria addetto alla Deputazione provinciale, notandovi in separate colonne l'arrivo ed il rinvio di ciascuna lista, i reclami presentati coi documenti a questi annessi, e la decisione della Deputazione, il tutto colla specificazione delle rispettive date.

Il Prefetto deve curare che la Deputazione sia convocata e pronunci le sue decisioni sulla lista e sui reclami nei termini prefissi dalla legge. (art. 24.)

Art. 34. Ogni cittadino godente del diritto elettorale nel comune potrà reclamare al prefetto l'inscrizione di un cittadino ommesso sulla lista elettorale, o per la cancellazione di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non meno che per la riparazione di qualunque altro errore incorso nella formazione delle liste elettorali.

I richiami potranno essere indirizzati al Prefetto anche per mezzo dell'uffizio comunale.

Ai richiami dovrà essere unito un certificato dell'esattore comunale comprovante il deposito della somma di lire **10** fatto dal reclamante.

Questa somma sarà restituita ove sia fatto luogo al richiamo, ed in caso diverso sarà devoluta agl'istituti locali di carità.

Dei richiami sarà sempre rilasciata ricevuta.

Il sotto-Prefetto potrà proporre d'ufficio al Prefetto quelle rettificazioni che creda necessarie. (Art. 31 conf.)

L'art. 23 del Regolamento dispone che: non si fa luogo alla restituzione del deposito, di cui nell'art. 34 della legge, che sulla presentazione di un estratto della decisione colla quale sia stata fatta ragione al reclamante.

Se il reclamo è reietto, il Prefetto deve ordinare il versamento del deposito nella cassa della Congregazione di Carità locale, alla quale ne dà avviso. (art. 25)

La domanda per l'iscrizione può farsi verbalmente. (Corte d'appello di Torino 18 luglio 1854).

Art. 35. Niuno dei richiami accennati nell'antecedente articolo sarà ammesso, se proposto da un terzo o d'ufficio, salvo consti della notificazione giudiziaria alla parte che vi ha interesse, la quale avrà dieci giorni per rispondervi, a contare da quello della notificazione. (Art. 32 conf.).

Art. 36. La deputazione provinciale pronunzierà sui richiami menzionati nell'art. 34, nei cinque giorni da quello del loro ricevimento qualora essi siano proposti dall'individuo stesso che v'ha interesse, o dal suo mandatario, e nei cinque giorni dopo spirato il termine prefisso dall'articolo precedente, dove siano fatti dai terzi o d'ufficio; le decisioni saranno motivate e notificate agli interessati. (Art. 33 conf.).

Art. 37. Colle stesse norme di cui nell'articolo precedente, la deputazione provinciale aggiungerà alle liste quei cittadini che riconoscerà avere le qualità dalla legge richieste, e quelli che fossero stati antecedentemente ommessi od indebitamente cancellati.

Ne cancellerà nello stesso modo, se ancora non lo furono dal consiglio comunale:

1.° Gli individui che si resero defunti;

2.° Quelli la cui inscrizione sulla lista sia stata annullata dalle autorità competenti;

3.° Coloro che avranno incorso la perdita delle qualità richieste;

4.° Quelli che fossero stati inscritti indebitamente, non ostante che la loto inscrizione non sia stata impugnata. (Art. 34 conf.)

Art. 38. Alle liste deliberate dai consigli comunali o riformate dalla deputazione provinciale, non si faranno, sino alla revisione dell'anno successivo, altre correzioni, fuori quelle che fossero ordinate giudiziariamente, o che sieno l'effetto di morte degli elettori, o di perdita dei diritti civili da essi incorsa in virtù di una sentenza passata in giudicato. (Art. 35 conf.)

Questo articolo conferma la regola dell'*unica revisione annuale delle liste*. Stabilisce però alcune eccezioni rese necessarie, come conseguenze di fatti nuovi, cioè la esistente nuova sentenza, il decesso e la perdita di diritti civili.

Secondo l'art. 11 del Codice civile si perde la cittadinanza:

1. Da colui che vi rinuncia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza:

2. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero:

3. Da colui che, senza permissione del Governo, abbia accettato impiego da un governo estero o sia entrato al servigio militare di potenza estera:

4. Dalla moglie e dai figli minori di colui che ha perduto la cittadinanza, salvo che abbiano continuato a tenere la loro residenza nel Regno:

Le eccezioni contenute nell'art. 38 debbono interpretarsi strettamente, quindi morto un elettore e cancellatone il nome dalla lista, non può iscriversi quello del figlio di lui erede se non all'epoca della revisione annuale delle liste. (Corte d'Appello di Torino 12 gennaio 1858).

Art. 39. I comuni ed i privati che volessero contraddire ad una decisione pronunziata dalla deputazione provinciale, o lagnarsi di denegata giustizia, potranno promuovere la loro azione presso la Corte d'appello, presentando i titoli che danno appoggio alla loro domanda entro il termine di giorni dieci dall'intimazione del provvedimento, contro il quale reclameranno.

Dove la decisione della deputazione provinciale avesse rigettata una domanda d'inscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo del quale si sarà chiesta l'inscrizione.

Con questo articolo venne introdotta un' aggiunta al corrispondente art. 36 della legge del 1859, si aggiunse cioè che l'azione presso la Corte di Appello deve essere proposta *entro il termine di giorni dieci dall'intimazione del provvedimento* (della deputazione provinciale) *contro il quale reclameranno*.

Dalle parole colle quali è concepito l'art. 39 se ne ritraggono le regole seguenti:

1. Che si fa luogo al giudizio d'appello sempre quando siavi una decisione pronunciata dalla deputazione provinciale:

2. Che siavi stato diniegata giustizia;

3. Che il richiamo sia proposto dal Comune o dai privati: niente importa se questi pigliassero ingerenza nella trattazione della pratica avanti la deputazione provinciale: il diritto di richiamo è comune a tutti perchè tutti hanno interesse alla retta formazione delle lista:

4. Che si presentino i titoli che danno appoggio alla loro domanda:

5. Che la domanda sia, come si disse, presentata entro dieci giorni dall'intimazione del provvedimento:

6. Che, ammesso dalla legge questo richiamo *giudiziale*, nè prima, nè dopo è ammessibile il richiamo *amministrativo*.

Non è dato proporre alla Corte d'Appello altro reclamo che quello relativo *alla capacità legale dell'elettore e dell'eleggibile*. (Corte di Palermo 18 marzo 1864).

Art. 40. La causa sarà decisa sommariamente ed in via d'urgenza, senzachè sia d'uopo del ministerio di causidico o d'avvocato, e sulla relazione che ne verrà fatta in udienza pubblica dall'uno dei consiglieri della Corte, sentita la parte od il suo difensore, e sentito pure il pubblico ministero nelle sue conclusioni orali. (Art. 37 conf.)

La causa deve decidersi *sommariamente ed in via d'urgenza*.

In ordine al procedimento sommario vedi gli art. 389 a 392 del nuovo Cod. di procedura civ.

Questo articolo non prescrive che le parti persentino le loro conclusioni: basta quindi la instanza che contiene il richiamo; tanto più che le parti non sono rappresentate da causidico. La corte può ordinare che il pubblico Ministero dia le sue conclusioni per iscritto? La Corte d'Appello di Torino con sentenza del 13 maggio 1852 tenne l'affermativa.

Art. 41. Una copia del ricorso d'appello, nel termine di tre giorni dalla presentazione del medesimo, verrà depositata nell' uffizio del ministero pubblico preso la Corte, dal quale sarà trasmessa alla deputazione provinciale.

Questa potrà inviare al ministero pubblico i titoli e i documenti che crederà opportuni allo schiarimento dei fatti.

I titoli e documenti medesimi saranno depositati nella segreteria della Corte, onde gl'interessati ne prendano visione, e saranno poi uniti agli atti. (Art. 38 conf.)

Con questa disposizione si volle stabilire una specie di contradditorio fra le parti appellanti e la deputazione provinciale. Il primo alinea dice che la deputazione provinciale può inviare *i titoli e documenti che crederà opportuni allo schiarimento dei fatti*. Con tali parole, temendo che gli appellanti non esponessero il vero, si volle accuratamente accertare la verità del fatto: ma però non si volle escludere che la deputazione porga per iscritto quei schiarimenti e quelle considerazioni che concorrono a bene apprezzare i ducumenti, il fatto ed a trarne le necessarie illazioni circa alla questione di diritto.

Art. 42. Se vi è ricorso in cassazione, la Corte provvederà a termini dell'art. 40. (Art. 39 conf.)

Quanto al ricorso in cassazione vedi il Cod. di procedura civile agli art. 517 a 552.

Art. 43. L'appello introdotto nel termine indicato all'art. 39 contro una decisione, per cui un elettore sia stato cancellato dalla lista, ha un effetto sospensivo. (Art. 40 conf.)

Art. 44. I ricevitori delle contribuzioni dirette, ed i tesorieri comunali dove esistono, saranno tenuti di spedire su carta libera, ad ogni persona portata sul ruolo, l'estratto relativo alle sue imposte, ed a chiunque creda di contraddire ad un'inscrizione fatta sulla lista, i certificati negativi, ed ogni estratto di ruolo dei contribuenti.

Non potranno a tal titolo riscuotersi dai ricevitori e dai tesorieri comunali che cinque centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente. (Art. 41)

Questo articolo corrisponde al 41 della legge precedente: si aggiunsero però le parole, *ed i tesorieri comunali ove esistono*. Tali disposizioni sono rivolte a rendere agevole il riscontro ed il controllo delle liste da parte degli elettori.

Art. 45. La giunta municipale farà eseguire sulla lista le rettificazioni decretate dalla deputazione provinciale ed ordinate in virtù di sentenze profferite nelle forme prescritte negli articoli che precedono, sulla notificazione che ad essa ne verrà fatta. (Art. 42 conf.)

Art. 46. Le elezioni si faranno dopo la tornata di primavera, ma non più tardi del mese di luglio.

Un manifesto della giunta pubblicato quindici giorni prima indica il giorno, l'ora ed i luoghi della riunione. (43 conf.)

L'art. 21 del Regolamento dispone che: la convocazione per le elezioni, di cui nell'articolo 46 della legge, non può avere luogo prima che le liste siano state restituite, debitamente approvate, dalla Deputazione.

Una copia del relativo manifesto deve, a cura del Sindaco, essere trasmessa al Prefetto prima della sua pubblicazione.

Se il Prefetto non riceve prima del 15 di luglio comunicazione del manifesto, ne riferisce tosto alla Deputazione, alla quale spetta di provvedere d'ufficio.

Se però le liste non fossero dalla Deputazione approvate prima del 15 luglio, la Giunta municipale fa senz'altro pubblicare in detto giorno il manifesto di cui nel paragrafo precedente; ma se, nell'intervallo che decorre da tale pubblicazione fino al giorno delle elezioni, non sarà pervenuta al comune la lista debitamente approvata, si procede egualmente alle elezioni colla scorta della lista dell'anno precedente.

La legge dà alla Giunta la facoltà di determinare il giorno delle elezioni, non quella semplicemente di notificarlo riserbando al Consiglio comunale il giorno. (Consiglio di Stato, 34 luglio 1862, ricorso del comune di Garbagna).

Il tempo indicato in questo articolo per le elezioni non è strettamente da osservarsi nel caso che, le elezioni essendo state annullate, debba procedersi alle novelle. (Consiglio di Stato, 7 maggio 1862, ricorso Modesti).

La disposizione di questo articolo riguardante la pubblicazione del manifesto non è di rigore. (Consiglio di Stato, 16 marzo 1864, ricorso de' consiglieri di Fermo).

Venne giudicato in contrario che la pubblicazione del manifesto essendo una formalità sostanziale della legge non può sotto pena di nullità essere trascurata. (Deputazione prov. di Novara, 12 dicembre 1863, Regione di Loreglia).

Quale che sia il tempo che passa tra il dì in cui la Deputazione provinciale ritorna al comune le liste approvate e quello fissato per l'elezione, quando tra il manifesto e il giorno dell'elezione corrono 16 giorni il procedimento della Giunta è inappuntabile. (Consiglio di Stato, 3 settembre 1863, ricorso del comune di Lù).

La facoltà data con questo articolo alla Giunta essendo concessa pel bene del comune, deve a questo scopo usarne la Giunta. Contravverrebbe quindi moralmente alla legge quella Giunta che per usar a suo modo di questa facoltà mettesse una parte di elettori nella imposibilità di votare. (Consiglio di Stato, 3 settembre 1863, ricorso del comune di Lù).

Se un secondo manifesto firmato dal Sindaco, muta il giorno fissato col primo manifesto, ove la Giunta non reclami prima delle elezioni apprestando col suo silenzio argomento a credere che essa abbia acconsentito a lato del Sindaco, non può essa poi muovere istanza tendente all'annullamento delle elezioni, come quelle che ebbero luogo in giorno determinato dal solo Sindaco e diverso da quello fissato dal manifesto della Giunta. (Consiglio di Stato 28 febbraio 1863).

Art. 47. Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la deputazione provinciale, per i comuni divisi in frazioni, sulla domanda del consiglio comunale, o della maggioranza degli abitanti di una frazione, sentito il consiglio stesso, potrà ripartire il numero dei consiglieri fra le diverse frazioni in proporzione della popolazione, e determinare la circoscrizione di ciascuna di esse.

La determinazione della deputazione sarà pubblicata.

In questo caso si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato. (Art. 44. conf.)

L'art. 27 del Regolamento dispone che: nel determinare la maggioranza, di cui nell'art. 47 della legge, debbono computarsi non solo gli elettori, ma eziandio i maschi maggiori d'età godenti dell'esercizio dei diritti civili ed aventi dimora nel comune.

La determinazione della Deputazione, di cui nell'articolo suddetto, deve prescrivere contemporaneamente la rinnovazione dell' intiero Consiglio comunale, procedendosi all'elezione dei nuovi consiglieri nella forma prescritta dal § 4 dell'articolo suddetto.

Il successivo art. 29 del Regolamento prescrive che gli elettori delle frazioni di cui nel presente articolo 47 della legge votano esclusivamente per la scelta dei consiglieri attribuiti alla frazione cui appartengono, ma possono sceglierli anche fra gli eleggibili delle altre frazioni.

Non è necessario perchè la deputazione provinciale ordini il riparto dei consiglieri, che il parere che deve dare il consiglio comunale sia favorevole, (Consiglio di Stato, 27 agosto 1863).

Solo col rapporto della popolazione può essere stabilito il numero dei rappresentanti.

È necessario che sia provato che i chiedenti siano la maggioranza, affinchè la domanda possa esser presa in considerazione. (Consiglio di Stato 30 aprile 1864, ricorso degli abitanti di Borgo Pila).

Non è necessario perchè la Deputazione provinciale ordini il riparto dei consiglieri, che il parere che deve dare il Consiglio comunale sia favorevole. (Consiglio di Stato 27 agosto 1863, ricorso del comune di Zovera, id. 18 luglio 1858, id. 14 luglio 1857).

Solo col rapporto della popolazione può essere stabilito il numero dei rappresentanti da attribuirsi ad una frazione. (Consiglio di Stato 19 gennaio 1861. Ricorso del comune di Carisio).

La popolazione in base della quale deve secondo l'art. 47 farsi il rapporto dei Consiglieri è la popolazione legale, quella cioè risultante dal censimento ufficiale. (Consiglio di Stato 26 ottobre 1860, ricorso del comune di Ornasco).

Al riparto dei consiglieri del comune non può servire di base la circoscrizione parrocchiale di esso, meno il caso in cui corrisponda alla divisione per borgate. (Consiglio di Stato 9 maggio 1862 ricorso del comune di Bagnolo).

La necessità di circoscrivere le frazioni di un comune è nel solo caso in cui ne siano incerti i limiti.

Nol sarebbero quando per esempio si trattasse di due borgate. (Consiglio di Stato 27 agosto 1863; Comune di Loreglia).

La decretazione di un nuovo riparto importa di pien diritto la scadenza del consiglio in esercizio e l'elezione generale di un Consiglio nuovo. (Consiglio di Stato 13 gennaio 1864).

La determinazione colla quale la deputazione provinciale ordina il riparto dei consiglieri comunali nelle frazioni del comune, deve avere per accessorio necessariamente la rielezione generale dei consiglieri, e questo essendo un accessorio deve la Deputazione provinciale dare li necessari provvedimenti per eseguirlo, essendo di sua competenza il fatto di cui questo accessorio promana. (Consiglio di Stato 10 ottobre 1863, Comune di Soprana).

Se al regolamento del riparto sono fatte opposizioni, giudice di esse è l'autorità che deve approvare il regolamento. (Consiglio d'Intendenza di Cuneo, 27 febbraio 1861).

Art. 48. Il diritto elettorale è personale; nessun elettore può farsi rappresentare, nè mandare il suo voto per iscritto. (Art. 42 conf.)

Quest'articolo, che corrisponde al 45 della legge antica, porta una modificazione essenziale alla legge toscana, vietando la votazione per ischeda.

Gli articoli 14, 15 e 16 del regolamento toscano del 1859 disponevano quanto segue:

Il diritto elettorale si deve esercitare dall'elettore stesso o da chi lo rappresenta per legge personalmente, ovvero per scheda segreta trasmessa in tempo utile al Gonfaloniere chiusa in un involto suggellato, sul quale sia apposto la firma dell'elettore riconosciuta da un notaro o da un cancelliere ministro del censo. (14)

Esercitano questo diritto per mezzo di chi li rappresenta per legge:

a) I minori.

b) I pienamente interdetti.

c) Le amministrazioni pubbliche.

d) Le corporazioni. (15)

Possono esercitarlo per mezzo di schede nel modo detto di sopra.

a) Gli elettori dimoranti all'estero.

b) Quelli che giustifichino di non poter intervenire all'adunanza elettorale per causa di malattia.

c) Quelli che giustifichino di essere iscritti nelle liste elettorali di più Comuni.

d) Le donne, le quali lo esercitano soltanto per via di scheda. (16)

Art. 49. Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea. Eccedendo gli elettori il numera di 400, il comune si divide in sezioni. Ogni sezione comprende 200 elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri, salvo il caso previsto nell'ultimo paragrafo dell'art. 47. (Art. 46 conf.)

Il diritto elettorale essendo personale, è causa di nullità di voto il fatto di alcuni elettori che non volendo attendere l'appello incaricarono altri di presentare le loro schede.

Art. 50. Avranno la presidenza degli ufficii provvisorii delle adunanze elettorali il sindaco, gli assessori. ed in caso d'impedimento i consiglieri più anziani.

I due elettori più anziani d'età ed i due più giovani faranno le parti di scrutatori.

L'ufficio nominerà il segretario che avrà voce consultiva. (Art. 47 conf.)

Quando si fa parola di elettori più anziani di età e più giovani s'intende che la scelta cada tra i *presenti*, perocchè si tratta di costituire subito l'ufficio provvisorio senza attendere che giungano altri elettori più giovani e più vecchi.

Art. 51. La lista degli elettori, quella dei consiglieri da surrogarsi e la lista dei consiglieri che rimangono in uffizio, dovranno restare affisse nella sala delle adunanze durante il corso delle operazioni. (Art. 48 conf.)

La lista degli elettori, di cui parla l'articolo, dovendo esser quella approvata entro l'anno, è nulla la elezione seguita sulla scorta della lista dell'anno precedente, la quale ha cessato di aver forza legale dal dì che la nuova fu approvata. (Decreto dell'Intendente d'Ivrea 25 luglio 1853.)

Non è causa di nullità il trascurarsi la formalità delle affissioni quando consta che le liste essendo poste sul tavolo dell'ufficio, lo scopo che la legge si prefisse nell'ordinarne l'affissione era assegnato. (Consiglio d'Intendenza di Savona 22 agosto 1851.

Decisione dell'Intendente generale d'Ivrea, 17 agosto 1853.) Giudicato in contrario essere causa di nullità la mancanza di affissione delle liste elettorali nella sala della votazione. (Par. L. Sub. 12 dicembre 1848. Elez. Boero, 13 dicembre 1848, elez. Chio, Parl. Ital. 1861, Collegio di Castroreale.)

Meno il caso in cui, essendosene fatto reclamo, l'affissione fu fatta tra il primo ed il secondo appello. (Parl. Ital. 1861, Collegio di Palmi.)

Art. 52. L'adunanza elegge a maggioranza relativa di voti il presidente e quattro scrutatori definitivi, tenendo nota degli eletti che dopo questi ebbero maggior numero di voti.

L'uffizio così definitivamente composto nomina il segretario definitivo avente voce consultiva. (Art. 49 conf.)

Non è necessario che il segretaro dell'ufficio elettorale sia elettore. (Consiglio di Stato, 7 settembre 1852.)

L'ufficio può essere formato per acclamazione equivalendo questa ad una votazione unanime. (Parl. Sub. 10 marzo 1848)

È nulla la votazione nella quale l'ufficio definitivo fu senza ulteriore elezione compiuto da quelle persone che formavano l'ufficio provvisorio (Parl. Ital. 1861. Casoria)

Deve tenersi nota degli eletti che, dopo il presidente e gli scrutatori, ebbero maggior numero di voti onde possano subentrare in loro luogo quando i primi ricusino o si assentino. (Vedi l'art. 53.)

Art. 53. Se il presidente di un collegio ricusa od è assente, resta di pien diritto presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti; il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente; e l'ultimo scrutatore sarà colui che dopo gli eletti ebbe maggiori suffragi.

La stessa regola si osserverà in caso di rinunzia o di assenza di alcuno fra gli scrutatori. (Art. 50 conf.)

Quando si provi che l'aggiunta di un nuovo scrutatore fu fatta per necessità e non vi ebbe parte il dolo e la frode, l'aggiunta non può essere allegata come causa di nullità. (Consiglio di Stato 26 gennaio 1864, ricorso del Comune di Pancarano.)

Art. 54. Il presidente è incaricato della polizia delle adunanze e di prendere le necessarie precauzioni, onde assicurarne l'ordine e la tranquillità.

Nessuna forza armata può essere collocata senza la richiesta del presidente nella sala delle elezioni o nelle sue adiacenze.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti di obbedire ad ogni sua richiesta. (Art. 51 conf.)

Art. 55. Le adunanze elettorali non possono occuparsi di altro oggetto che dell'elezione dei consiglieri; è loro interdetta ogni discussione o deliberazione. (Art. 52 conf.)

Art. 56. Tre membri almeno dell'ufficio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali. (Art. 53 conf.)

La presenza dei tre membri deve essere contemporanea, ed è prescritta in modo assoluto a pena di nullità. In caso contrario mancherebbe una necessaria garantia, onde accertare la regolarità delle operazioni elettorali.

Art. 57. Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in un'adunanza elettorale in cui non dovesse intervenire, o che si fosse giovato di falsi titoli o documenti per essere iscritto sulle liste elettorali, perderà per dieci anni l'esercizio d'ogni dirtto politico, senza pregiudizio delle pene che potessero per lo stesso fatto essergli inflitte a termini del codice penale. (Art. 54 conf.)

Gli articoli 190 a 193 del Codice Penale porgono la definizione, dichiarano quali siano i caratteri e gli estremi, e stabiliscono la pena dei reati elettorali.

Allorchè con violenze, o vie di fatto, o minaccie, o tumulti, sarà stato impedito ad uno o più cittadini l'esercizio dei propri diritti politici, i colpevoli saranno puniti col carcere estensibile a due anni, e con multa maggiore o minore secondo la gravità e conseguenze del reato.

Qualora i diritti, di cui siasi come sopra impedito l'esercizio, fossero diritti *elettorali*, alle dette pene verrà sempre aggiunta la sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici.

Le disposizioni del presente articolo hanno luogo salve sempre le pene maggiori in caso di reato più grave, e salve eziandio le speciali disposizioni delle leggi per le elezioni. (Art. 190.)

Chiunque nel corso delle operazioni elettorali sarà sorpreso in atto o di sottrarre o di aggiungere schede, o di falsarne il contenuto, sarà punito colla pena della reclusione, e coll'interdizione dai pubblici uffici.

Se il reato sarà stato commesso da un membro dell'ufficio elettorale, la pena della reclusione non sarà minore di anni cinque. (Art. 191.)

Chiunque abbia al tempo delle elezioni comprato o venduto un voto, a qualsiasi prezzo, incorrerà nella pena dell'interdizione dai pubblici uffici, ed in una multa maggiore o minore, secondo la gravità e le conseguenze del reato. (Art. 192.)

Fuori dei casi preveduti nei tre precedenti articoli, i pubblici uffiziali od impiegati che con abuso delle rispettive funzioni avranno cercato di vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, saranno puniti colla esclusione dall'esercizio dei diritti elettorali per tempo non minore di cinque anni, nè maggiore di dieci, se il reato è stato commesso nelle elezioni dei Deputati al Parlamento Nazionale, non minore di tre, nè maggiore di sei, se è stato commesso nelle altre elezioni; e con una multa di lire duecentocinquanta a duemila nel primo caso, e di cento a mille nel secondo.

La stessa pena è applicabile ai Ministri della Religione dello Stato o dei culti tollerati, i quali avranno cercato di vincolare i suffragi degli elettori in favore ed in pregiudizio di determinate candidature, sia con istruzioni dirette alle persone da essi in via gerarchica dipendenti, sia con discorsi tenuti nei luoghi consacrati al culto, od in riunioni aventi carattere religioso, sia con promesse o minacce spirituali.

Pei fatti in questo articolo preveduti, semprechè non siano connessi con reati comuni, non si potrà procedere ad istruzione giudiziaria se non dopo che le operazioni elettorali saranno compiute colla chiusura del relativo processo verbale. (Art. 193)

Art. 58. Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini o provocato assembramenti tumultuosi, accettando, portando, inalberando o affiggendo segni di riunione od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con un'ammenda di lire 10 a 50, e sussidiariamente coll'arresto od anche col carcere da sei a trenta giorni.

Saranno puniti colla stessa pena coloro che non essendo nè elettori, nè membri dell'ufficio s'introdurranno durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, e coloro che, non curando gli ordini del presidente, volessero far discussioni, dar prove di approvazione o disapprovazione, od eccitassero altrimenti tumulto.

Il presidente ordinerà che sia fatta menzione della cosa nel verbale dell'adunanza, che verrà trasmesso all'Autorità giudiziaria per il relativo procedimento. (Art. 55 conf.)

Art. 59. Niun elettore può presentarsi armato nell'adunanza elettorale. (Art. 56 conf.)

(*Continua*)

19.

LE SPESE DI GIUSTIZIA.

Le mosche vanno sempre a posarsi sui cavalli magri. Chi ha ragione a questo mondo? Colui che ha soldi da comprarla.

REVERE. I Piagnoni e gli Arrabbiati. *Vol 1. pag. 9.*

I.

Fra le questioni di finanza che s'agitano presentemente in Italia non ultima, eppure la meno avvertita, è quella che concerne le spese di giustizia ossia i balzelli che si fissano e riscuotono come corrispettivo speciale del servigio della giustizia.

Tale questione potrebbe forse meglio chiamarsi *delle entrate della giustizia*, perchè, a dir propriamente, si risolve nel conchiudere se lo Stato debba avere, oppur no, uno speciale introito per il ramo della giustizia.

Ma noi consideriamo principalmente questo argomento sotto il rapporto dei cittadini, e chiediamo: i litiganti debbono, secondo i veri e fondamentali principii di diritto puro, pagare le spese di giustizia? Rispondendo a tale domanda si porge naturalmente risposta a quest'altra: nel regime finanziario degli Stati civili, può egli ammettersi un capitolo degli introiti per esazione di spese di giustizia?

Alla prima domanda rispondiamo negativamente e la risposta alla seconda non può essere che l'eco di questa stessa risposta.

Le considerazioni che si pongono a fondamento così dello esonero dei cittadini dalle spese di giustizia come dello annullamento nel bilancio dei relativi capitoli di entrata sono di due ordini: le une strettamente di giustizia, e le altre economiche.

Siccome il principale e nella sostanza l'unico scopo della instituzione dei Governi consiste nel rendere *giustizia*, non si sa bene comprendere per qual ragione, dal momento che ogni cittadino paga appunto le imposte d'indole varia e diversa per ottenere *giustizia*, si debba pur anco costringere, quando per disavventura debbe muovere litigio e rivolgersi ai tribuuali, a pagare le spese di *giustizia*.

Come si scorge qui vi ha una duplicazione di pagamenti, ed, a parer nostro e salva la venerazione e l'osservanza che professiamo per la legge scritta, una ingiustizia. Se le altre imposte non bastauo a dar passo agli uffici ed ai negozi dello Stato si aumentino; ma colpire l'atto col quale il Governo fa principalmente sentire l'opera sua benefica col rendere giustizia per mezzo di una sentenza, equivale a disconoscere la naturale sua missione.

Iuoltre colui che, o ricco o povero, è forzato rivolgersi ai tribunali onde ottenere il riconoscimento forzato dei suoi diritti, versa naturalmeute in uno spostamento di interessi, ed in una condizione economica anormale. Ora perchè volere colpire il cittadino in questa dolorosa situazione? perchè volere aggravarlo di più? perchè volergli rendere giustizia cominciando da un fatto che è in disarmonia, in urto, in pieno contrasto colla giustizia, la quale richiede che la ricchezza sia colpita da tassa nelle sue floride e vive movenze del reddito netto effettivo, reale? perchè insomma cominciare a rendere giustizia con un'ingiustizia di più?

Vero è che può affermarsi che le imposte generali si pagano in corrispettivo dei servigi generali, e che la spesa della giustizia si paga quando si rende specialmente giustizia.

Questa obbiezione avrebbe almeno una appareuza di fondamento quando il sistema della specializzazione ossia del *corrispettivo speciale per ogni speciale servigio dello Stato*, fosse generalmente esteso a tutti indistintamente i servigi dello Stato. Allora il corrispettivo speciale degli uni giustificherebbe quello degli altri. Ma questo nella pratica non si verifica e ne porgiamo cinque esempi tolti egualmente da altrettante maniere di manifestarsi della giustizia sociale.

Un uomo possiede un patrimonio immobiliare del valore di 50 mila lire. Piuttosto per difetto della legge che per malo animo, gli tocca di ricorrere ai tribunali.

La lite comincia avanti il tribunale, si prosegue avanti la Corte d'Appello, e si presenta alla Corte di Cassazione. Nello spazio di cinque anni è ultimata. Come la questione era principalmente di diritto, così le spese di lite sono compensate, ed è tenuto a pagare una tassa per spesa di giustizia di lire 2000.

In questo caso abbiamo quella che chiamasi *giustizia civile a pagamento*.

Un altro cittadino possiede un patrimonio mobile, a cagion d'esempio una cartella del Debito pubblico, che gli rappresenta un eguale valore capitale di lire 50 mila. Egli subodora che qualcuno ha intenzione di rubargli la cartella e che studia le occasioni e che sta in agguato: e ne avverte subito l'ufficio di Sicurezza Pubblica, il quale all'agguato illegale oppone l'agguato legale. Dopo due anni di insidie, d'aspettative e di occasioni deluse, il ladro è colto nell'atto che prende la cartella. Il Governo, onde tener dietro alle file ed alle trame del ladro, ha forse speso due mila lire. Ma la cartella è restituita al proprietario nella sua interezza. Egli nulla paga, od al più dà una buona cena od una mancia alle brave guardie che passarono la notte nella camera vicina a quella ove trovavasi la cartella di credito in attesa del ladro.

Può anche avvenire che colui il quale medita il furto, accorgendosi della speciale sorveglianza della polizia, abbandoni il suo progetto delittuoso.

In questo caso abbiamo la giustizia *preventiva gratuita*.

Un terzo cittadino che possiede un eguale patrimonio mobile di lire 50 mila, è derubato dello intero suo avere. Dopo lunghe inchieste e ricerche il ladro è scoperto, la intera somma derubata si ritrova. Il Governo nelle indagini preparatorie e nel procedimento penale avrà forse speso (e può avvenire massime trattandosi di rei che fanno passaggio all'estero) cinquantamila lire, ma le cinquantamila lire ricuperate sono per intero restituite al proprietario.

Abbiamo qui la *giustizia penale gratuita*.

Un quarto cittadino ha vent'anni, nulla possiede; la sua valentia consiste nel genio artistico e nel maneggio inspirato della matita, ed è disegnatore non ricordo in quale dei vasti stabilimenti di seterie e di velluti di Guillot, di Chichizola o di altro sommo manifatturiere italiano. Il suo assegnamento annuo non è minore di lire 4000 che rappresentano un capitale immateriale di 80 mila lire. Il suo nome è compreso nella lista della leva di terra. Se dovrà indossare la divisa di soldato la sua forza prodottiva annuale sarà di un migliaio di lire al più. (1) Se sarà artista disegnatore potrà sempre disporre dello stesso capitale produttivo di cui abbiamo discorso. Insorge a di lui riguardo grave questione di reclutamento. La pratica amministrativa viene iniziata, discussa e risolta con quel ordine, con quel procedimento, con quella sapienza ed in quel modo insomma che si può condurre una causa civile o penale. Viene deciso che egli è compreso nel novero di quelli eccettuati dal far parte del contingente. Un capitale di 80 mila lire, ossia il suo grado e la sua matita, è lasciato a libera disposizione del nostro artista. Ma il Governo non esige alcuna somma per questa decisione.

1 Gli eserciti sono produttivi anch'essi in quanto che ci procacciano la *sicurezza interna ed esterna*. L'ottimo giornale di Torino, *La Provincia* (n. 114 pag. 1.), cadde in un grave e comune errore affermando il contrario. La tesi da esso sostenuta non è però meno vera e giusta: senonchè doveva formolarla in questo od altro somigliante modo: l'Italia, nella condizione attuale dell'Europa, onde provvedere alla propria sicurezza, deve tenere sotto le armi 250 oppure 150 mila soldati?

Abbiamo qui un altro saggio di giustizia, e questa può chiamarsi *giustizia amministrativa gratuita*.

Aggiungasi un quinto caso. Il banchiere Parodi o lo stesso Rotschild, fa protestare una cambiale di un milione di lire, ed un giudizio si inizia avanti un tribunale di commercio dello Stato. In pochi mesi il giudizio raggiunge il suo termine ed i creditori incassano ogni loro avere; la spesa giudiziale non tocca le due migliaia di lire.

Abbiamo perciò un quinto saggio di *giustizia commerciale prontissima, meno cara e, se si ponga mente che il tempo è danaro e che la lunga durata delle liti, anche perchè abbiano esito fortunato, rovina talora anche le parti che rimangono vittoriose, quasi gratuita*.

Questi fatti la cui sostanza si risolve in un grande e vitale interesse economico individuale ossia nel rendere *giustizia*, si possono moltiplicare. (1) Noi siamo paghi di conchiudere con questo ragionamento: — se la *giustizia preventiva* è gratuita, se la *giustizia penale* è gratuita, se la *giustizia amministrativa* è gratuita, se la *giustizia commerciale* è quasi gratuita perchè non dovrà esserlo anche la *giustizia civile*? o voi fate giustamente pagare le spese di *giustizia civile*, ed allora perchè non far pagare le spese anche della giustizia *preventiva, penale ed amministrativa*? o voi non fate pagare, e giustamente, le spese per queste tre ultime maniere di giustizia ed allora perchè non esonerarne anche, e giustamente, la giustizia civile?

Le considerazioni economiche che altresì concorrono a consigliare la soppressione degli introiti a titolo di spese di giustizia pigliano vita e sostanza dalle osservazioni ora svolte; perocchè quando si tratta dell'attuazione di un principio il quale metta radice e fiori nei sereni campi del vero e della giustizia, il fatto istesso dell'attuazione è una economia.

1 Il nostro lettore, onde meglio concretare le cose discorse, voglia supporre che in un Comune italiano con una popolazione di 5,000 anime avvengano entro un ventennio i cinque fatti narrati ipoteticamente nel testo. La cosa è possibilissima, perocchè il maggior numero di cittadini vivo in su questa terra senza iniziare pratiche avanti le amministrazioni dello stato, la polizia ed i tribunali civili, penali e commerciali. Ora quale impressione lascia nella mente e nel cuore della popolazione questa strana disparità di trattamento? Ove è l'eguaglianza civile dei cittadini? Ove è la giustizia?-Qui sorge un'altra domanda: quale sia l'origine dell'errore che abbiamo preso ad esame? Non è difficile di rispondere che il sofisma proviene dal soverchio sminuzzamento e frazionamento della idea della *giustizia*. L'uomo divide e distingue perchè non può tutto abbracciare e comprendere ad un tempo istesso. La divisione delle idee risponde alla divisione del lavoro, e come in questa quando si esagera non si ottiene più la produzione massima, così in quelle si perde il giusto, adeguato e preciso concetto delle cose. Tanto è vero che il popolo suol chiedere *giustizia giusta*. Ma queste indagini richieggono più ampio discorso.

E di vero rendete facile a tutti di adire a' tribunali, ed il timore della pronta e facile giustizia renderà meno frequente le frodi, gli inganni ed i meno infondati giudizi; si avrà quindi sicuramente col progredire della civiltà, minor numero di liti ed un movimento di capitali di più il quale formerà una nuova messe per le finanze; lo che costituisce un bel fatto economico.

La finanza poi, per ciò che s'attiene ai bilanci passivi, potrà anche diminuire le spese di lite nella ragione istessa della diminuzione dei litigi e fare così un risparmio.

La ragione però principale è tolta dalla economia delle finanze e si risolve nel dare la preferenza ad uno piuttosto che ad un altro dei due sistemi finanziari che tengono il campo:

Quello della unità delle imposte.

Quello della moltiplicità delle imposte.

E come è cosa oramai fuori questione che, salvo la difficoltà delle applicazioni, debba prescegliersi il primo degli indicati sistemi, il quale si risolve nello stabilire e riscuotere una imposta unica sulla rendita, così le tasse per spese di giustizia, come quelle che concorrono a formare il sistema della moltiplicità delle imposte, debbono essere abolite.

Non è nostro proposito di tessere qui l'apologia della imposta sulla rendita in relazione colle altre tasse. Solo diremo che oramai per gli italiani venne innalzata alla dignità di legge, e che quando venga con intelligenza eseguita produrrà questi buoni effetti di colpire in modo proporzionale, correspettivo ed equitativo la ricchezza dei cittadini quale viene garantita dallo Stato.

Intanto importa conchiudere che il principio di giustizia e di economia consigliano a sopprimere le spese di giustizia, od almeno a sopprimerle gradatamente onde non privarsi di un tratto, di un non tenue provento dei bilanci.

Potrebbe forse propugnarsi il progetto di fissare un correspettivo anche per la *giustizia preventiva* per la *giustizia penale* e per la *giustizia amministrativa*. Ma con tale proposta si farebbe un nuovo passo nel sistema della moltiplicità delle imposte e la tenuità della somma che si potrebbe ritrarne non varrebbe la pena della spesa d'impianto del servigio. Conviene però dire che, introducendo anche negli affari amministrativi il pagamento di un lieve balzello si applicherebbe il principio di giustizia in quanto che si ridurrebbero, sotto certo aspetto, le cose allo stesso denominatore, ed a colui che paga perchè gli sia resa giustizia nelle materie civili, potrebbe dirsi pagate giustamente perocchè si fanno pagare altresì coloro che abbisognano della giustizia penale, della giustizia preventiva e della giustizia amministrativa.

Ma come si scorge con questo procedimento si porrebbe un nuovo incaglio alla proclamazione del principio — della giustizia gratuita — e noi amiamo di preferenza che si cominci colla soppressione graduale delle spese di giustizia onde poscia applicare un giorno nella sua interezza il ragionevole e fecondo principio del quale abbiamo discorso.

Speriamo intanto che il lettore esaminando questi brevi e sommari pensieri, si sarà fatto persuaso come i medesimi siano ispirati, non da sola vaghezza di principii e di nuove dottrine, ma dall'immenso amore che portiamo al popolo italiano il quale nelle *contestazioni giuridiche, massimamente di tenue valore, non potrà mai ottenere intiera giustizia se non colla soppressione intiera delle spese di giustizia. Ma che deve farsi per non assottigliare di più l'esile nostra finanza?* G. A. M.

20

L'ALUNNATO DI GIURISPRUDENZA PRATICA

Napoli, 26 settembre 1865.

Onorevole signor Direttore.

Ho letto con soddisfazione il primo numero della Amministrazione Italiana. Il breve programma che lo precede è già una pruova dell'utilità dell'impresa, un pegno della sua durata. In Italia, ove oggi per mala ventura poco si pensa e con poca indipendenza, e molto, anzi moltissimo si parla, v'ha penuria di lavori amministrativi di pratica importanza: è bisogno perciò scendere animosi nell'agone della pubblica discussione, e richiamando ai principii della scienza gli atti governativi, commentarli francamente, esporre il relativo giudizio, non tacere i desideri dell'opinione pubblica in proposito, rivelare i bisogni, provvedere agl'interessi dello Stato. Non che io credessi potersi in una Rivista rinchiudere tutta la scienza, o dalle sole Riviste attingerla tutta, dacchè nel primo caso saria un inganno, nel secondo un errore; ma credo ed affermo che tali lavori possono fornire utili cognizioni agl'indotti, ai dotti risparmiar tempo e fatica. La classe degl'impiegati fra tutte le altre grandemente se ne gioverà e solo in tal modo si potrà conseguire in tempo non lontano un'amministrazione onesta ed intelligente.

L'articolo su la riforma organica giudiziaria ha richiamato sopratutto la mia attenzione, porgendomi il destro di dare a lei, signor Direttore, qualche cenno storico più rilevante su *l'alunnato di giurisprudenza pratica*, tuttora vigente in queste meridionali provincie, col pregarla d'inserire nel suo giornale le considerazioni in proposito, alle quali prometto di rispondere analogamente. Nell'unificarsi la legislazione del Regno, nel rinnovarsi l'amministrazione della giustizia in conformità delle consuetudini e delle istituzioni delle principali provincie, reputo utile ed opportuno raccomandare al maturo esame della stampa un istituto giudiziario che congiunto a pochi altri ha meritamente formato la gloria dell'ultimo periodo della storia civile napoletana. Si ponga fine una volta al pericoloso amore delle municipali tradizioni, e si faccia il fascio delle migliori fra esse, in omaggio alla giustizia ed al progresso. A tal riguardo ho piena fiducia nella sperimentata lealtà del Ministro di Giustizia, al quale è dato di pubblicare la nuova legge su l'ordinamento giudiziario del Regno, in base, credo, al progetto presentato alla camera de' Deputati dal l'onorevole Pisanelli nella tornata del 16 luglio 1863. — Compiuta la codificazione del 1819, nel Reame delle due Sicilie, fu bisogno provvedere all'ordinamento giudiziario. A suggello del lungo lavoro di riforma ne' vari ordini della Magistratura, con Decreto del 30 luglio 1823, fu istituito presso i collegi giudiziari di Napoli, e in seguito presso quei di

Terra di Lavoro, della Puglia e della Sicilia un alunnato di Giurisprudenza pratica, che a somiglianza dell'altro presso la Consulta di Stato, la Procura Generale della G. Corte dei Conti e il Ministero degli Esteri fu la scuola di applicazione per la Magistratura superiore, come quelli lo sono stato per la carriera amministrativa, finanziaria e diplomatica. Gli alunni erano chiamati ad esercitarsi nell'applicazione del Diritto ai giudizii pendenti appo gli uffici del pubblico Ministero, raccogliendo le massime di giurisprudenza, rispondendo a quesiti loro proposti, redigendo requisitorie ed atti di accusa. Potevano essere ammessi nella Consulta del pubblico Ministero od assistere alle discussioni, e quelli addetti alla Corte suprema assistere anche alle deliberazioni della Commissione consultiva di Giustizia composta de' membri di quel collegio. I loro lavori per altro erano semplicemente camerali. Dovevano avere l'età non minore di anni 21, nè maggiore di 25 compiuti, aver conseguita la laurea in giurisprudenza, subire un esame che prima fu limitato al Diritto Civile e Penale e che poi fu esteso a tutte le cinque parti del Codice non che alla filosofia del Diritto, al D. Romano ed Ecclesiastico, e alla Storia Civile del Regno, possedere una rendita iscritta sul gran libro del Debito Pubblico, la quale prima fu di ducati 50 mensili, e poi di 20. — Non potevano esercitare la professione legale, nè occupare altra carica di qualunque sorta. Da principio furono in numero di 30, indi di 36 e poi di 40. In capo a tre anni di non interrotto servizio, erano chiamati, secondo l'ordine di merito, ad occupare i posti o di giudice di Circondario di 1.ma classe, (oggi detti di Mandamento, e domani saranno detti Pretori) ovvero di Giudice di Tribunale Civile, il cui grado effettivo per altro si conseguiva dopo un *soprannumerato* di due anni. La gioventù rispose bellamente alle giuste speranze del Governo, ed una serie di valorosi magistrati giureconsulti scelti da questa classe basta a pruovarne lo splendido risultato; i soli nomi di Vincenzo Niutta, Preside della Corte di Cassazione di Napoli e senatore del Regno, di Giuseppe Vacca già Ministro di Giustizia, e di Desiato Ianigro, Vice-Presidente del Consiglio di Stato, ne illustrano abbastanza la Storia. Al 1860 sotto la Dittatura, il puritanismo dei principii infiltratosi negli ordini amministrativi, consigliò al sig. Scura Consigliere della Cassazione di Napoli, allora capo del Dicastero di Giustizia, di abolire l'alunnato in omaggio all'uguaglianza delle classi sconosciuta di certo dal debito della cauzione. Ma succeduta la luogotenenza, il dotto giureconsulto Giuseppe Pisanelli ne propose ed ottenne il ripristinamento, uniformandolo per altro alle giuste esigenze dei tempi. Fu tolto il debito della cauzione che chiudeva una via onorevole a molti giovani degnissimi, sol perchè privi di mezzi di fortuna, e fu provveduto a che gli aspiranti alla Giudicatura Circondariale subissero il medesimo esperimento degli alunni e che solo la differenza in più o in meno dei punti di approvazione fosse il criterio della diversità della carriera, mentre prima v'era differenza di esami. Con tali modificazioni trovasi l'alunnato tuttora rappresentato in Napoli da giovani peritissimi, e forse a quest'ora sarebbe esteso a tutto il Regno se al Ministro Pisanelli fosse stato permesso di porre in atto i suoi intendimenti in proposito. Ora si minaccia sostituirvi una istituzione ibrida, semenzaio di tutte le cariche della Magistratura e di Segreteria giudiziaria, per la quale è dato al Ministro di Giustizia l'irrefrenato potere di scegliere fra giovani sottoposti al medesimo esame un Segretario o Vice-Segretario, un Giudice o Vice-Giudice di Mandamento, un Giudice di Tribunale e un Procuratore o sostituito Procuratore del Re. Così si vuol dare l'ultimo crollo alle sperauze della gioventù studiosa rimasa priva di ogni altra onorevole carriera, dopo l'ingiusta abolizione delle tre summentovate.

Colgo l'occasione, siguor Direttore, per profferirmi

di Lei

Devotissimo

FEDERICO CRISCUOLO.

DELL'ARMAMENTO NAZIONALE

La necessità della difesa interna ed estera fa sorgere il bisogno dell'armamento nazionale. Questo bisogno che venne in ogni tempo sentito e manifestato ed al quale si pensò sempre di provvedere porge origine alla questione gravissima delle idee e dei criterii che debbono presiedere all'armamento.

Egli è indubitato che l'armamento per la difesa interna deve essere proporzionato alla forza maggiore possibile dell'attacco — Quindi la misura ed il criterio di questo armamento è che sia superiore alla forza che attacca.

Lo stesso criterio però non si può seguire quanto all'armamento onde resistere agli attacchi dell'estero. Perocchè, se si seguisse, la repubblica di San Marino dovrebbe avere un esercito superiore a quello della Francia. E si dovrebbe forse andare più in là, perocchè ogni nazione dovrebbe tenere un esercito ed un naviglio sufficiente a resistere alle forze di tutte le altre potenze assieme coalizzate.

Quale sarà adunque la misura a seguire?

1. La popolazione.
2. Le forze economiche della nazione.

Quando si tratta di provvedere alla sola difesa interna non è necessario di tener conto nè della popolazione nè della ricchezza del paese. In questo caso la difesa è una suprema necessità e non si tien conto nè delle persone nè della ricchezza, perchè senza sicurezza non possono esistere. Diffatto nei paesi, nei quali il Governo non esiste o non è bene organizzato, tutti gli uomini e le famiglie provvedono essi stessi alla loro difesa e combattono e durano fatiche maggiori per la difesa che per provvedere agli altri bisogni della vita.

Ma quando si tratta di uno stato civile, quando si tratta di uno stato che, mentre provvede sufficientemente alla garantia interna dei cittadini, per resistere agli attacchi dell'estero, eccedesse i limiti della popolazione e della propria ricchezza diversi danni ne conseguirebbero:

1. Diminuzione della popolazione:
2. Diminuzione della ricchezza:
3. Rimproveri od ufficiali od ufficiosi da parte delle altre potenze.
4. Passaggio dalle minaccie e dai rimproveri agli attacchi ed alla guerra:
5. Continuo stato di guerra da parte della potenza che arma più che nol comportino le forze del paese, perocchè anche l'epoca dei preparativi e dei lunghi temporaggiamenti coll'arma al piede formano un tutto insieme ed una cosa sola col brevissimo periodo della guerra guerreggiata:
6. Decadenza e rovina della nazione.

Il lettore scorge istintivamente lo sviluppo di questi diversi punti che per brevità tralasciamo. E tutti egualmente riposano sull'errore di sostituire il mezzo al fine, ossia di sostituire la guerra alla pace, e la superiorità della forza materiale alla superiorità della forza morale, dell'incivilimento.

Onde ne consegue la necessità di armare secondo la popolazione e secondo la ricchezza del paese.

Che se tal difesa fosse insufficiente allora vi supplisce un'altra norma.

« Quella dell'abilità degli statisti e dei destreggiamenti politici; le quali cose si risolvono nelle buone alleanze colle quali solamente si può raggiungere il complemento naturale e necessario delle forze di una nazione onde resistere agli attacchi delle altre.»

Sappiamo che alcune volte una nazione si trova in guerra o segreta o palese con altra che può avere maggiori forze e maggiori risorse, e che quindi tocca alla nazione di raddoppiare gli sforzi e di eccedere anche le proprie risorse onde resistere.

La resistenza ed il sacrificio in tale caso è un dovere: e nessun cittadino e nessun governo civile vi si rifiuta.

Ma questo periodo di guerra tacita o palese bisogna abbreviarlo per quanto si può.

Ove non si metta in opera tale consiglio lo Stato o immiserisce e va in rovina, o spende più tempo e così più sangue e più danaro per immettersi nelle vere vie della civiltà.

Per la quale considerazione si fa palese come sconsigliatamente operano quelle nazioni le quali armano più che le loro forze nol comportino.

Ma qui sorge la domanda: quale è la misura precisa dell'armamento?

Non parliamo dello stato anormale delle nazioni, ma dello stato normale, e rispondiamo che la misura è segnata dai richiami e dai lamenti di coloro che pagano le imposte di sangue e di danaro, e da quanto praticasi comunemente in Europa.

—

22.

LE INCHIESTE

SUGLI ABUSI AMMINISTRATIVI

Quando corrono voci sinistre intorno a fatti governativi che la pubblica opinione riprova e che pur non si possono o difficilmente colpire colla legge penale, il governo non debbe aver paura anzi deve promuovere un'inchiesta accurata, diligente, severa.

Se le risultanze eliminano il fatto, il prestigio del governo si salva, le voci che corrono come calunnie cadono.

Se i fatti esistono vi si mette riparo, si applica il castigo: il castigo della pubblica indignazione. Se il reo è un deputato, abbandona i stalli della Camera e non vi torna più. E le popolazioni che non credono alla infallibilità di alcuna persona, o porti la croce, o porti la medaglina d'oro, batte le mani.

Se il fatto è tale per cui il ministero debba abbandonare i portafogli, i ministri che hanno promosso l'inchiesta torneranno domani, perchè un'inchiesta a tempo è un atto di giustizia, e la giustizia è la migliore politica per avere un portafoglio. Ed in tutti tre i casi si consegue e raggiunge lo scopo di far il dover nostro e di eccitare la pubblica moralità.

Che se le inchieste non le fa il partito costituzionale domani le farà un altro partito che sederà al potere e procederà così ad uno degli atti di giustizia che consolidano e raffermano il potere anche in mano di coloro o che l'ebbero per mala via o che non sono degni di averlo.

Si corre altresì un altro pericolo quello cioè di una reazione e quindi di una punizione e di un castigo non proporzionale ma eccessivo. La qual cosa è per sè un'ingiustizia e suol essere fonte di mali maggiori, perocchè alle reazioni tengono dietro le reazioni ed alle ingiustizie le ingiustizie. La depravazione e la ingiustizia tiene le sue scuole e da lezioni in ogni luogo ed in ogni ora, e non occorre che il privato od il pubblico ne anticipi le spese, le paga poi ad un cento per uno quando ne raccoglie gli ultimi e più remoti frutti.

23.

SOMMARI DI GIURISPRUDENZA

Tutte le dispute di *privatointeresse*, quantunque sorte per causa di atti o provvedimenti che il potere amministrativo abbia creduto conveniente di adottare nella sfera delle sue attribuzioni, sono di competenza dei Tribunali ordinarii.

Sono competenti i soli Tribunali ordinarii a decidere le cause, nelle quali l'Amministrazione pubblica e il privato pongano in controversia la *proprietà d'una cosa qualsiasi.* (Decisione delle Corte di Appello in Firenze, 29 maggio 1865, nella causa fra Campatelli e il comune di S. Gimignano).

Agisce come *ufficiale del Governo* e non obbliga quindi il comune verso i terzi, il sindaco che nell'interesse dell'amministrazione militare, sebbene in nome del Comune, abbia richiesto l'occupazione dell'altrui proprietà (Decisione del consiglio di Prefettura di Torino 1. dicembre 1863 nella causa Giuseppe Cattabeni contro il Comune di S. Francesco al Campo in persona del suo Sindaco).

I maestri delle scuole elementari comunali si intendono nominati per un triennio, a mente dell'articolo 333 della legge 13 novembre 1859, quando tra essi ed il Comune non siasi convenuto un termine più breve. (Decisione del consiglio di Stato 20 giugno 1865 nella causa del Comune di Amelia contro il prete Angelo Silvestri).

24.

STATISTICA

dei reati contro la pubblica amministrazione.

Il N. 229 della Gazzetta ufficiale (11 Settembr

1865.) contiene due prospetti dei reati verificatisi nelle provincie dello Stato durante il 1 ed il 2 trimestre 1865, distinti secondo la designazione del codice penale e desunti dai rapporti pervenuti al Ministero Interni.

Nel 1 trimestre i reati furono 20339, 1519 le renitenze alla leva e 159 le diserzioni. Nel 2 trimestre i reati furono 19042 colla diminuzione di quasi un migliaio e mezzo; 158 le renitenze con una diminuzione enorme, e 195 le diserzioni con un leggero aumento.

I reati *contro la pubblica amministrazione* nel primo trimestre sono 388; cioè Acquila 17, Alessandria 12, Cosenza 11, Reggio di Calabria 13, Caltasinetta 36, Foggia 7, Como 9, Genova 8, Firenze 6, Milano 29, Modena 14, Campobasso 14, Napoli 34, Palermo 15, Parma 9, Pisa 7, Porto-Maurizio 7, Caserta 21, Lecce 13, Torino 4, Trapani 6, Umbria 4; e così le altre Provincie in numero minore a 5 ed anche nessuno.

Nel secondo trimestre vi ha una leggera diminuzione; il numero è di 341: cioè Acquila 4, Alessandria 5, Cosenza 17, Reggio di Calabria 2, Caltasinetta 17, Foggia nessuno, Como 2, Genova 39, Firenze nessuno, Milano 27, Modena 23, Campobasso 5, Napoli 51, Palermo 17, Parma 9, Pisa 1, Porto-Maurizio 3, Caserta 3, Lecce 16, Torino 2, Trapani 3, Umbria 3.

I reati di oziosità, di vagabondaggio e questua nel primo trimestre sono 2154 e nel secondo sono 2772 con un sensibile aumento. Nel primo trimestre Genova figura per 151, Livorno per 204, Messina per 22, Milano per 450, Napoli per 196, Palermo per 136, e Torino per 232. Nel secondo trimestre Genova figura per 237, Livorno per 319, Messina per 16, Milano per 469, Napoli per 233, Palermo per 156, e Torino per 584.

Le risultanze di queste cifre nell'insieme sono confortanti: lasciano però dubitare se la legge sia nelle diverse provincie egualmente applicata, ossia se i funzionari procedano tutti con egual zelo contro i reati, a cagion d'esempio, di vagabondaggio. Stando difatti a questa statistica la provincia di Torino avrebbe il numero maggiore di vagabondi. Ma una leggiera esperienza della situazione d'Italia ci ammaestra che a Torino la cifra è alta perchè meglio organizzata è l'amministrazione della giustizia. Dalla quale osservazione se ne può ritrarre questo insegnamento pratico: che gli impiegati dello stato procedendo tutti all'opera loro con zelo e con intelligenza rendono possibile una statistica *vera ed esatta*. La loro inerzia e negligenza anche di un solo giorno altera le cifre a danno di tutti.

25.

GLI ASSEGNAMENTI

AI CONSIGLIERI MUNICIPALI

L'articolo 137 della legge 23 8.bre 1859 prescriveva che le funzioni dei consiglieri comunali sono gratuite e non possono dar diritto che al rimborso delle spese forzose sostenute per la esecuzione di speciali incarichi.

« Malgrado le premesse disposizioni, scriveva il signor N. De Lucca prefetto di Principato Ulteriore, sogliónsi corrispondere ai consiglieri comunali diritti di vacazione o sotto il pretesto di pratica sorveglianza a lavori che nell'interesse del comune si eseguiscono ad economia o per altri incarichi ad essi affidati che loro non cagionano la benchè menoma spesa (1).

Eguale anzi somigliante lamento si muoveva in una precedente circolare del ministero dell'interno in data 18 giugno 1860 colla quale si inculcava ai capi delle provincie di porre in avvertenza le amministrazioni comunali *che nessuna retribuzione può assolutamente essere corrisposta ai consiglieri per l'esecuzione degli incarichi che vengono loro affidati e che i rimborsi delle spese forzose non si potranno ammettere se non dietro deliberazione della giunta municipale.*

La nuova legge comunale del 20 marzo 1865 stabilisce lo stesso principio all'art. 210.

Le funzioni dei consiglieri comunali sono gratuite:

Danno diritto al solo rimborso delle *spese forzose* sostenute per la esecuzione di speciali incarichi:

Può essere stanziato in bilancio a favore del sindaco un'annuo compenso per indennità di spese.

Il correlativo art. 103 del Regolamento comunale approvato con Reale Decreto dell' 8 giugno 1865 dichiara che fra le *spese forzose* non si comprendono quelle di viaggio e di soggiorno sopportate dai consiglieri residenti fuori del capo luogo per intervenire alle sedute dei consigli.

Facciamo plauso al governo di aver saputo mantenere e rafforzare la inviolabilità del principio generale di diritto comunale della « *gratuità dei servizi* » Quale principio si fonda sovra un precedente storico dei nostri comuni italiani, gli amministratori dei quali non solevano, nella maggior parte dei casi, ricevere stipendio. Aggiungasi a ciò la natura istessa del servizio il quale non impedisce al cittadino di poter accudire ai propri affari onde campar la vita. Aggiungi le tenue rendite dei municipi le quali mal sopporterebbero un nuovo peso per impianto di stipendi. Aggiungi che se or vi son gare e brogli per l'ambizione di essere consiglieri comunali senza stipendio, queste gare e questi brogli si raddoppierebbero per l'interesse di essere consigliere comunale con stipendio. Aggiungi, infine, l'obbligo naturale che ciascun cittadino ha di accudire per quanto sia possibile la cosa pubblica. Negli stati liberi chi governa è il popolo: chi fissa gli stipendi è il popolo; e gli stipendi li fissa quando non può governarsi da se, quando si appiglia al sistema del mandato. Ma nell'amministrazione comunale si può dire che questo mandato non può e non deve aver luogo, od almeno ha luogo in senso meno ampio, perocchè il cittadino esce di casa ed entra nel comune egli stesso. E ciò è tanto vero che alcune volte tutti gli elettori sono consiglieri.

A parte poi questi riflessi due osservazioni dobbiamo aggiungere in ordine alla soggetta materia.

(1) Istruzione circolare ai Sindaci del 5 luglio 1864 pubblicata nel giornale *La Giurisprudenza Amministrativa* di Napoli del 1864, pag. 311 col. 3.

La prima sta in questo che i nostri legislatori potevano prevedere il caso di due o più borgate di un comune molto lontano dalla sua sede ed anche separato da un torrente; in tale caso le spese forzose di trasferta dovrebbero essere ammesse: tali spese devonsi sostenere dal membro del consiglio per lo adempimento del suo uffizio.

L'altra osservazione consiste nel porgere consiglio ai comuni di interpretare la riferita disposizione di legge in modo *ristrettivo*. Vi hanno dei principi amministrativi, massime quelli che toccano la questione finanziaria, che non dovrebbero, se possibil cosa fosse, ammettere veruna eccezione. Una eccezione ne chiama un'altra e questa l'abuso. E fra tali principii debbesi annoverare appunto quello del *gratuito ufficio dei consiglieri comunali.*

26.

IL MUNICIPIO DI NAPOLI

AMMINISTRATO DA DOMENICO PISACANE.

Stimiamo debito nostro di fare un cenno delle cose operate dall'avvocato Domenico Pisacane durante la sua amministrazione del Municipio di Napoli, non già perchè sia uomo abborrente dalle consorterie, sia operoso, sia di un fare aperto e schietto, senza ombra di ciarlataneria e di una onestà proverbiale; piuttosto lo facciamo perchè si tratta di una persona che ha dato bellissimo saggio di saper bene amministrare, e specialmente perchè belle e degne cose ha operato. Noi riguardiamo piuttosto i *fatti* che *l'uomo*. L'amministrazione Pisacane ebbe un vero successo: egli cercò appoggio nelle sue buone qualità, nella sua intelligenza, nel suo zelo e nell'amore del bene. Egli non si gettò in braccio ad alcun partito; egli *amministrò*: non cercò uomini con nomi rimbombanti; ma si circondò di giovani, operosi, intelligenti, vogliosi di fare il bene senza strepito, ma con calma e con prudenza.

Questi cenni noi li togliamo dall'*Italia* di Napoli del 13 e 15 settembre 1865.

Minacciando il cholera di spingersi oltre le Puglie il sig. Pisacane cercò tutti i mezzi per impedire che entrasse in Napoli, a circoscriverlo e prepargli un terreno meno facile in caso che si sviluppasse. In guisa che vennero costituite dodici commissioni igieniche ed annonarie, per ciascuna sezione: più una commissione centrale formata dai dodici presidenti delle sezioni.

Altra misura reclamata da lungo tempo dall'opinione pubblica fu l'ordinanza per l'imbiancamento degli edifici pubblici e privati, ed abbiamo veduto in breve tempo rifiorire strade ridotte sudicissime e che ora sembrano fatte a nuovo. A queste misure dal punto di vista igienico deve unirsi l'altra dello spazzamento delle *vinelle* e de' vicoli chiusi fin dalla invasione dell'epidemia cholerica nel 1854. Quelle vinelle erano diventate il ricettacolo di tutte le lordure del vicinato ed emanavano pestifere esalazioni.

Era sul tappeto la gravissima questione dello spazzamento e venne subito nominata una commissione per esaminare i progetti presentati. In altre circostanze taluno di que' contratti avrebbe potuto accettarsi: ma col pericolo del cholera alle porte era impossibile accettare qualunque contratto che ammettesse la necessità di depositi d'immondizie nell'interno della Città: epperò fu necessario adottare uu temperamento temporaneo dividendo il lavoro per sezioni ed aumentando il numero degli spazzini.

Vennero nettati e bonificati con cloruro di calce tutti i pubblici mercati.

Si eliminarono le fabbriche, i depositi e le industrie nocive alla salute pubblica e si portarono in gran parte fuori le mura della città, altre ebbero ordine di chiudersi per ora.

Tutte le cloache e gli orinatoi vennero disinfettati col solfato di ferro e grandi immersioni di acque, e si ordinarono le cloache pubbliche gratuite a cessi mobili.

Si stabilì una sorveglianza severissima sui commestibili e particolarmente sulle frutta su tutti i mercati e de' pesci nelle grotte.

Si vietò l'importazione del pesce dalla Sicilia, perchè il *Tonno* nei mesi estivi arriva quasi sempre alterato, e si proibì pure la vendita della carne di pecora.

La questione de' dazi-consumo presentavasi come la più grave dopo l'igienica, perchè ad essa si rannodavano gl'interessi più vitali del bilancio municipale. Si parlava generalmente di un esteso contrabando che dimezzava i maggiori introiti della Cassa del Comune. Venne all'oggetto nominata una commissione per stabilire un servizio di sorveglianza speciale per terra e per mare i cui risultati saranno fra giorni conosciuti con un apposito opuscolo.

Vennero attivati con grande energia tutti i lavori pubblici nelle varie sezioni, che dallo stato d'inerzia in cui si trovavano vennero spinti innanzi con una instancabile attività; e furono compiate tutte le fabbriche alle Fosse del grano, incomplete da quattro anni, e il corso Vittorio Emmanuele che era restato quasi abbandonato.

Tutta la stampa da vari anni lamentava la sorte di alcune centinaia d'infelici che abitavano nelle *Grotte de' Spagari*. Era tempo che un atto generoso togliesse que' sventurati a tanta miseria. Il signor Pisacane ottenne all'uopo dal Governo, dal Demanio e dalla Cassa Ecclesiastica otto locali. Quivi vennero allogati meglio di 2500 operai poveri, tra quali gli abitanti delle tristissime *Grotte de'Spagari*. Trecento letti vennero forniti a spese del Municipio: per gli altri il Regio Delegato fece un appello alla carità cittadina.

Si presero tutti gli accordi possibili con le altre autorità per garentirsi da ogni possibile eventualità cholerica con una quantità di misure di second'ordine che crediamo inutile riferire, perchè già note in gran parte.

Vennero istituiti d'accordo con l'autorità politica due lazzaretti a Posilippo e ai Bagnoli e prese tutte le misure di precauzione per le provenienze sospette.

Si vietò l'introduzione degli stracci e si bruciarono quelli arrivati alle nostre barriere.

S'impedì l'introduzione del vino nuovo e si com-

pilarono due manifesti per regolare la vendita e l'uso degli oli minerali.

Si compilò un lungo regolamento del corso pubblico, ed altri che vennero già pubblicati.

Insomma in tre mesi si fece tanto da onorare qualunque lunga amministrazione; e forse la nostra città si è salvata da seri pericoli per la prontezza ed energia con cui vennero adottate tutte le misure di precauzione dettate dall'esperienza e dalla scienza.

27.

BIOGRAFIA

LORENZO VALERIO

Il 26 di agosto morì in Messina Lorenzo Valerio Prefetto di quella provincia e Senatore del Regno. Egli cominciò la sua vita politica col fondare in Torino nel 1835 *le Letture Popolari*, piccolo giornaletto settimanale, che poi trasformossi nelle *Letture di Famiglia*, che si pubblicò sino al 1845. Il Valerio era vigilato dalla polizia, ma non cessò mai di far conoscere i nuovi bisogni del popolo e di propagarne l'istruzione.

Quando il Magnanimo Carlo Alberto promulgava nel 1848 lo Statuto, Lorenzo Valerio fondò un giornale politico intitolato *La Concordia* del quale erano collaboratori molti valenti ingegni d'Italia: a questo giornale dopo tre anni succedette il *Progresso* che trasformossi poi in *Diritto*.

Per avere un'idea precisa del Valerio, giova consultare la bella *Storia del Parlamento subalpino* scritta da A. Brofferio nella quale troviamo questo passo:

« Era Valerio uno dei deputati più noti all'assemblea. Dovunque si pensava e si operava non mancava mai di trovarsi: da molti anni dirigeva le *Letture Popolari*, poi quelle *di Famiglie*, giornaletti che servivano mirabilmente a diffondere l'istruzione e il sentimento nazionale. Da pochi mesi alle modeste *Letture* faceva succedere la battagliera *Concordia*, che ampie ali spandeva nel campo dell'opposizione. Ai frequenti rabbuffi del Governo sapeva opporre una recisa fermezza che non piegava. »

« D'ingegno più solido che elegante, di parola più sagace che faconda di modi più resoluti che seducenti, giungeva sempre a tempo nelle buone occasioni; e i suoi consigli come i suoi atti erano sempre animosi. Aveva molti nemici, questo non manca mai, in contracambio aveva anco molti amici e seguitatori; i primi abili a nuocere, i secondi sempre trepidi a giovare. »

Valerio fu ottimo amministratore e buono statista Rattazzi nel 1859 lo nominò Prefetto di Como, dopo la battaglia di Castelfidardo Cavour lo mandò Commissario straordinario del Re nelle Marche e nell'Umbria: ritornò poscia alla prefettura di Como, e pochi giorni or sono il Lanza lo trasferiva a Messina dove terminò i suoi giorni — Fu deputato dal 48 al 60 e nel 1864 fu nominato Senatore. Nella città di Urbino si costituì una commissione per raccogliere i fondi necessari per erigergli un monumento. La sottoscrizione rimarrà aperta a tutto il Marzo del 1866. A tutti coloro che firmeranno per 10 lire sarà nell'inaugurarsi del monumento mandata in dono copia della vita di Lorenzo Valerio con la incisione del di lui ritratto, la riproduzione del monumento medesimo e l'elenco dei sottoscrittori.

28.

BIBLIOGRAFIA

L'Italia Militare. Di questa gazzetta che è entrata nel quarto anno di esistenza giova fare una parola di schietto e vero elogio. Gli studi che vi sono a quando a quando inseriti possono dirsi veramente profondi e severi. Le notizie scelte e peregrine. La forma e la distribuzione delle materie accurata e diligente: i temi sono svolti con grande criterio. I lavori del capitano Ricci, che n'è il direttore, sono sempre buoni ed eleganti. Gli altri scritti che vi inseriscono taluni studiosi ufficiali dell'esercito sono commendevoli, e veramente stupendo ci parve il lavoro del capitano A. Strada su alcune riforme del corpo dei Bersaglieri.

Ci si dirà: Ma perchè, contro all'uso invalso, fate parola di un giornale e non piuttosto di un libro? Noi pensiamo che l'*Italia Militare* abbia un merito incontestabile e superiore a parecchie centinaia e migliaia di libri. D'altronde in letteratura seguiamo gli usi in quanto ci paiono sorretti dalla ragione. Del resto scriviamo a modo nostro e diciamo: il buon giornalismo non è parte della letteratura italiana? Ci si dirà ancora: Ma perchè dar la preferenza ad un giornale militare e non ad uno politico? — Noi pensiamo che, sotto certi aspetti, e molto più di quello non si creda comunemente, tutti indistintamente gli italiani abbiano molte cose da imparare da un giornale militare. in Italia ciò che vi ha di bene organizzato è l'esercito: si possono è vero introdurre riforme e miglioramenti speciali, ma non è il caso di rifare tutto da capo.

Di *organizzazione* e di *disciplina* abbiamo bisogno in ogni cosa pubblica, e di organizzazione e di disciplina abbiamo un ottimo esempio nell'esercito. Ora negli scritti che allo stesso sono relativi e specialmente nell'*Italia militare* troviamo utilissimi insegnamenti da applicare, per via di analogia e di comparazione, alle pubbliche amministrazioni ed altresì alla vita privata.

Scibona Antonio. «La nuova legge comunale e provinciale del Regno d'Italia posta in relazione col testo delle leggi precedenti ed illustrata coll'esposizione delle proposte, dei motivi, e delle discussioni del Parlamento, col testo delle leggi, decreti, regolamenti, istruzioni, circolari e risoluzioni ministeriali che hanno attinenza colla legge stessa colla giurisprudenza del Consiglio di Stato, delle deputazioni provinciali, dei consigli di prefettura, dei tribunali italiani e colla giurisprudenza dei tribunali francesi: con appendice contenente il regolamento della legge istessa con indici ecc. compilazione a cura di una società diretta dal cav. Antonio Sibona, Direttore capo-Divisione al ministero dell'Interno. Torino 1865, all'ufficio del giornale *la Legge*, via della Zecca n. 35 2° piano. Un vol. in 8. di pag. 450 prezzo lire 6 ». È un'utilissima e ricca compilazione che noi vorremmo vedere in mano di tutti gli amministratori, tanta è la copia e l'abbondanza della materia e la cura e la semplicità colla quale venne classificata. Non aggiungiamo parola perchè si tratta di un lavoro già favorevolmente giudicato dal pubblico, nonostante la fretta colla quale venne scritto.

STANISLAO FALLETTI *Gerente*.

TORINO — TIPOGRAFIA FALLETTI, VIA DELLA BASILICA.

Anno 1.° Torino, 15. ottobre 1865. Num. 4°

L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA

Rivista Economica Amministrativa per gli Impiegati del Governo delle Provincie e dei Comuni.

Si pubblica in Torino, il 1° ed il 15 di ciascun mese, in 8° a due colonne.

SOMMARIO

29.

LA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

del 20 Marzo 1865.

Testo, Considerazioni ed Appunti.

(*Continuazione*)

Art. 60. Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell'ufficio definitivo, sia per l'elezione dei consiglieri, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al presidente.

Il presidente e gli scutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti d'una sentenza della Corte d'appello, con cui si dichiari che essi hanno diritto di far parte di quelle adunanze, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall'art. 43. (Art. 57 conf.)

L'ufficio definitivo deve ammettere a votare tutti coloro che sono inscritti nella lista affissa nella sala e rimessa al presidente. L'ufficio non ha diritto di stabilire sulla regolarità delle liste: egli eseguisce.

Si ammettono però a votare in via d'eccezione ed in conseguenza dei principii già accennati:

1. Coloro che presentano una sentenza della Corte d'Appello che loro dichiari la qualità d'elettore:

2. Coloro che avranno introdotto appello contro la decisione della deputazione provinciale:

Quando l'assemblea per le elezioni amministrative è divisa in diverse sezioni (a termine dell'art. 49 della legge), ove ad una sezione si presenti un'elettore in forza di una sentenza della Corte d'Appello, quali cautele devono prendersi onde evitare che lo stesso voti anche nelle altre sezioni? — Una dichiara a calce della sentenza che intende votare in una data sezione munita del visto dei Presidenti degli uffici definitivi delle altre sezioni dell'assemblea elettorale. La legge non prescrive questa cautela: ma potrebbe introdursi e corroborarsi colla consuetudine.

La lista deve essere quella approvata entro l'anno. Solo nel caso in cui nel mese di luglio, epoca fissata per le elezioni, non sia in pronto la lista riveduta, è permesso di votare sulla lista dell'anno precedente. (Dep. prov. di Novara, 17 agosto 1863i

Non basta avere titoli per essere elettore: è necessario assolutamente di essere inscritto nelle liste. (Decisione dell'Intendente generale d'Ivrea, 16 luglio 1853).

Non è necessario portare il *certificato della iscrizione*; onde è illegale lo escludere dal votare chi non ha il certificato e questa illegalità fa annullare le elezioni.

Deve annullarsi il voto dato da chi non è iscritto nelle liste elettorali. (Parlamento italiano, 1861, Grosseto 1861, Casoria).

Art. 61. Aperta la votazione per l'elezione dei consiglieri, il presidente chiama ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nelle liste.

L'elettore rimette la sua scheda manoscritta e piegata al presidente che la depone nell'urna.

I municipi possono a maggior cautela far stampare *moduli* per servire ad uso di scheda nei quali si lasci uno spazio in bianco per inscrivervi i nomi dei candidati.

L'elettore ha sempre la facoltà di valersi di una scheda propria qualsiasi colla condizione però che si mantenga la segretezza del voto.

La legge sulle elezioni politiche prescrive che la scheda di votazione sia quella stata distribuita in bianco dal Presidente: ma ciò non è richiesto nelle

pilarono due manifesti per regolare la .vendita e l'uso degli oli minerali.

Si compilò un lungo regolamento del corso pubblico, ed altri che vennero già pubblicati.

Insomma in tre mesi si fece tanto da onorare qualunque lunga amministrazione; e forse la nostra città si è salvata da seri pericoli per la prontezza ed energia con cui vennero adottate tutte le misure di precauzione dettate dall'esperienza e dalla scienza.

27.

BIOGRAFIA

LORENZO VALERIO

Il 26 di agosto morì in Messina Lorenzo Valerio Prefetto di quella provincia e Senatore del Regno. Egli cominciò la sua vita politica col fondare in Torino nel 1835 *le Letture Popolari*, piccolo giornaletto settimanale, che poi trasformossi nelle *Letture di Famiglia*, che si pubblicò sino al 1845. Il Valerio era vigilato dalla polizia, ma non cessò mai di far conoscere i nuovi bisogni del popolo e di propagarne l'istruzione.

Quando il Magnanimo Carlo Alberto promulgava nel 1848 lo Statuto, Lorenzo Valerio fondò un giornale politico intitolato *La Concordia* del quale erano collaboratori molti valenti ingegni d'Italia: a questo giornale dopo tre anni succedette il *Progresso* che trasformossi poi in *Diritto*.

Per avere un'idea precisa del Valerio, giova consultare la bella *Storia del Parlamento subalpino* scritta da A. Brofferio nella quale troviamo questo passo:

« Era Valerio uno dei deputati più noti all'assemblea. Dovunque si pensava e si operava non mancava mai di trovarsi: da molti anni dirigeva le *Letture Popolari*, poi quelle *di Famiglie*, giornaletti che servivano mirabilmente a diffondere l'istruzione e il sentimento nazionale. Da pochi mesi alle modeste *Letture* faceva succedere la battagliera *Concordia*, che ampie ali spandeva nel campo dell'opposizione. Ai frequenti rabbuffi del Governo sapeva opporre una recisa fermezza che non piegava. »

« D'ingegno più solido che elegante, di parola più sagace che faconda di modi più resoluti che seducenti, giungeva sempre a tempo nelle buone occasioni; e i suoi consigli come i suoi atti erano sempre animosi. Aveva molti nemici, questo non manca mai, in contracambio aveva anco molti amici e seguitatori; i primi abili a nuocere, i secondi sempre trepidi a giovare. »

Valerio fu ottimo amministratore e buono statista Rattazzi nel 1859 lo nominò Prefetto di Como, dopo la battaglia di Castelfidardo Cavour lo mandò Commissario straordinario del Re nelle Marche e nell'Umbria: ritornò poscia alla prefettura di Como, e pochi giorni or sono il Lanza lo trasferiva a Messina dove terminò i suoi giorni — Fu deputato dal 48 al 60 e nel 1864 fu nominato Senatore. Nella città di Urbino si costituì una commissione per raccogliere i fondi necessari per erigergli un monumento. La sottoscrizione rimarrà aperta a tutto il Marzo del 1866. A tutti coloro che firmeranno per 10 lire sarà nell'inaugurarsi del monumento mandata in dono copia della vita di Lorenzo Valerio con la incisione del di lui ritratto, la riproduzione del monumento medesimo e l'elenco dei sottoscrittori.

28.

BIBLIOGRAFIA

L'Italia Militare. Di questa gazzetta che è entrata nel quarto anno di esistenza giova fare una parola di schietto e vero elogio. Gli studi che vi sono a quando a quando inseriti possono dirsi veramente profondi e severi. Le notizie scelte e peregrine. La forma e la distribuzione delle materie accurata e diligente: i temi sono svolti con grande criterio. I lavori del capitano Ricci, che n'è il direttore, sono sempre buoni ed eleganti. Gli altri scritti che vi inseriscono taluni studiosi ufficiali dell'esercito sono commendevoli, e veramente stupendo ci parve il lavoro del capitano A. Strada su alcune riforme del corpo dei Bersaglieri.

Ci si dirà: Ma perchè, contro all'uso invalso, fate parola di un giornale e non piuttosto di un libro? Noi pensiamo che l'*Italia Militare* abbia un merito incontestabile e superiore a parecchie centinaia e migliaia di libri. D'altronde in letteratura seguiamo gli usi in quanto ci paiono sorretti dalla ragione. Del resto scriviamo a modo nostro e diciamo: il buon giornalismo non è parte della letteratura italiana? Ci si dirà ancora: Ma perchè dar la preferenza ad un giornale militare e non ad uno politico? — Noi pensiamo che, sotto certi aspetti, e molto più di quello non si creda comunemente, tutti indistintamente gli italiani abbiano molte cose da imparare da un giornale militare. in Italia ciò che vi ha di bene organizzato è l'esercito: si possono è vero introdurre riforme e miglioramenti speciali, ma non è il caso di rifare tutto da capo.

Di *organizzazione* e di *disciplina* abbiamo bisogno in ogni cosa pubblica, e di organizzazione e di disciplina abbiamo un ottimo esempio nell'esercito. Ora negli scritti che allo stesso sono relativi e specialmente nell'*Italia militare* troviamo utilissimi insegnamenti da applicare, per via di analogia e di comparazione, alle pubbliche amministrazioni ed altresì alla vita privata.

Scibona Antonio. « La nuova legge comunale e provinciale del Regno d'Italia posta in relazione col testo delle leggi precedenti ed illustrata coll'esposizione delle proposte, dei motivi, e delle discussioni del Parlamento, col testo delle leggi, decreti, regolamenti, istruzioni, circolari e risoluzioni ministeriali che hanno attinenza colla legge stessa colla giurisprudenza del Consiglio di Stato, delle deputazioni provinciali, dei consigli di prefettura, dei tribunali italiani e colla giurisprudenza dei tribunali francesi: con appendice contenente il regolamento della legge istessa con indici ecc. compilazione a cura di una società diretta dal cav. Antonio Sibona, Direttore capo-Divisione al ministero dell'Interno. Torino 1865, all'ufficio del giornale *la Legge*, via della Zecca n. 35 2° piano. Un vol. in 8. di pag. 450 prezzo lire 6 ». È un'utilissima e ricca compilazione che noi vorremmo vedere in mano di tutti gli amministratori, tanta è la copia e l'abbondanza della materia e la cura e la semplicità colla quale venne classificata. Non aggiungiamo parola perchè si tratta di un lavoro già favorevolmente giudicato dal pubblico, nonostante la fretta colla quale venne scritto.

STANISLAO FALLETTI *Gerente*.

TORINO — TIPOGRAFIA FALLETTI, VIA DELLA BASILICA.

Anno 1.° Torino, 15. ottobre 1865. Num. 4°

L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA

Rivista Economica Amministrativa per gli Impiegati del Governo delle Provincie e dei Comuni.

Si pubblica in Torino, il 1° ed il 15 di ciascun mese, in 8° a due colonne.

SOMMARIO

29.

LA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE del 20 Marzo 1865.

Testo, Considerazioni ed Appunti.

(*Continuazione*)

Art. 60. Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell'ufficio definitivo, sia per l'elezione dei consiglieri, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al presidente.

Il presidente e gli scutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti d'una sentenza della Corte d'appello, con cui si dichiari che essi hanno diritto di far parte di quelle adunanze, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall'art. 43. (Art. 57 conf.)

L'ufficio definitivo deve ammettere a votare tutti coloro che sono inscritti nella lista affissa nella sala e rimessa al presidente. L'ufficio non ha diritto di stabilire sulla regolarità delle liste: egli eseguisce.

Si ammettono però a votare in via d'eccezione ed in conseguenza dei principii già accennati:

1. Coloro che presentano una sentenza della Corte d'Appello che loro dichiari la qualità d'elettore:

2. Coloro che avranno introdotto appello contro la decisione della deputazione provinciale:

Quando l'assemblea per le elezioni amministrative è divisa in diverse sezioni (a termine dell'art. 49 della legge), ove ad una sezione si presenti un'elettore in forza di una sentenza della Corte d'Appello, quali cautele devono prendersi onde evitare che lo stesso voti anche nelle altre sezioni? — Una dichiara a calce della sentenza che intende votare in una data sezione munita del visto dei Presidenti degli uffici definitivi delle altre sezioni dell'assemblea elettorale. La legge non prescrive questa cautela: ma potrebbe introdursi e corroborarsi colla consuetudine.

La lista deve essere quella approvata entro l'anno. Solo nel caso in cui nel mese di luglio, epoca fissata per le elezioni, non sia in pronto la lista riveduta, è permesso di votare sulla lista dell'anno precedente. (Dep. prov. di Novara, 17 agosto 1863i

Non basta avere titoli per essere elettore: è necessario assolutamente di essere inscritto nelle liste. (Decisione dell'Intendente generale d'Ivrea, 16 luglio 1853).

Non è necessario portare il *certificato della iscrizione*; onde è illegale lo escludere dal votare chi non ha il certificato e questa illegalità fa annullare le elezioni.

Deve annullarsi il voto dato da chi non è iscritto nelle liste elettorali. (Parlamento italiano, 1861, Grosseto 1861, Casoria).

Art. 61. Aperta la votazione per l'elezione dei consiglieri, il presidente chiama ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nelle liste.

L'elettore rimette la sua scheda manoscritta e piegata al presidente che la depone nell'urna.

I municipi possono a maggior cautela far stampare *moduli* per servire ad uso di scheda nei quali si lasci uno spazio in bianco per inscrivervi i nomi dei candidati.

L'elettore ha sempre la facoltà di valersi di una scheda propria qualsiasi colla condizione però che si mantenga la segretezza del voto.

La legge sulle elezioni politiche prescrive che la scheda di votazione sia quella stata distribuita in bianco dal Presidente: ma ciò non è richiesto nelle

elezioni *amministrative*: in queste basta che le schede per diversità di colore od altro segno non lascino luogo a sospettare essersi con esse voluto dare pubblicità al voto nel senso prescritto dall'art. 70. (Astengo, Bisio e Boselli *Guida Amministrativa* pag. 145).

La scheda può portarsi scritta fuori non essendo necessario che sia scritta entro la sala. L'ufficio che proibisce di far questo viola la legge. (Consiglio di Stato, 20 giugno 1865, ricorso dell'ufficio elettorale di Sondrio).

L'essersi fatto l'appello dal segretario e non dal presidente, essendo contrario alla legge, è causa di annullamento delle elezioni. (Decisione dell'Intendente generale d'Ivrea, 15 agosto 1852).

È nullo il voto dato da coloro che presero il nome di elettori che non si presentarono a votare. (Parlamento italiano 1861, inchiesta Deboni).

Non deve essere annullato il voto scritto per conto di un elettore (che per impedimento fisico non potè scriverlo da se stesso) da uno dei membri componenti l'ufficio elettorale, attesochè questi sono elettori e il far ciò è ad ogni elettore permesso. (Parlamento italiano, 1861, Montepulciano).

L'appello degli elettori all'ora della votazione deve esser fatto sulla lista elettorale originale. Se fu fatto sopra una copia autentica di essa. e se d'altro canto la lista originale fu affissa nella sala durante la votazione, sebbene siavi irregolarità, l'elezione è valida. (Parl. ital. 1861. Ciriè).

Agli intervenienti alla votazione debbe essere richiesta la lettera del Municipio che giustifica la qualità di elettore: ed è nulla quella elezione di cui è provato che agli elettori non se ne fece richiesta. (Parlamento ital. 1861, 1074 Casoria).

Il solo modo di votare ammesso dalla legge essendo il deposito del voto scritto e segreto nell'urna, è grave irregolarità che taluni elettori l'abbiano dichiarato in atto pubblico. (Parl. ital. 1861 Petralia Soprana).

Nondimeno, ove detratti i loro voti, l'eletto abbia sempre la maggioranza, questa irregolarità non serve a fare annullare l'elezione.

Può il Sindaco distribuire agli elettori schede bianche per iscrivervi i nomi, senza che ciò possa dare origine a nullità. (Consiglio di stato francese 8 febbraio 1833).

Il fatto pel quale si violò la segretezza del voto deve essere provato. (Consiglio di stato francese, 1844).

Mettere alle schede un numero d'ordine all'atto della loro designazione, facilitando la violazione del segreto, è ragione di nullità. (Consiglio di stato francese, 8 marzo 1844).

È permesso agli elettori di fare scrivere il loro voto da persone di loro scelta. (Consiglio di stato francese, 24 maggio 1833. Idem, 25 maggio 1841).

Art. 62. A misura che le schede si vanno riponendo nell'urna, uno degli scrutatori od il segretario ne farà constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinato, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i membri dell'adunanza. (Art. 59 conf.)

Il presidente dell'ufficio elettorale è anch'egli uno scrutatore; quindi il riscontro e la designazione degli elettori che di mano in mano presentano la scheda può farsi dallo stesso presidente. (Parere del Consiglio di Stato del 30 dicembre 1862).

Questo articolo non è applicabile alla votazione per la formazione dall'ufficio elettorale. (Consiglio d'intendenza di Cuneo, 18 luglio 1857).

L'ommissione dello scrutatore incaricato di mettere la propria firma nella lista accanto al nome dell'elettore che vota, è causa di annullamento. (Decisione dell'Intendente generale d'Ivrea, 15 agosto 1852, Deputazione provinciale di Novara, 30 ottobre 1863).

Nondimeno se ciò avvenne in una sezione di collegio ove, detrattine i voti, l'elezione non avrebbe avuto esito differente da quello che ebbe, essa è valida. (Parl. ital. 1861, Nuoro).

Art. 63. Ad un'ora dopo mezzodì, semprechè sia già trascorsa un'ora dal termine del primo appello, si procede ad una seconda chiamata degli elettori che non hanno ancor votato.

Eseguita quest'operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione. (Art. 60)

Si è introdotta una leggiera modificazione all'art. 60 della legge del 1859, il quale disponeva che la seconda chiamata si facesse un'ora dopo terminato il primo appello. Ora avvece si richiede che questa seconda chiamata si faccia sempre *un'ora dopo mezzodì*, purchè sia trascorsa un'ora dal primo appello. Con questa innovazione si volle accordare un termine fisso e più lungo per votare e dar così agio agli elettori di compiere il loro dovere senza abbandonare le proprie occupazioni o con minor pregiudizio delle medesime.

Non vi può essere diritto ad un terzo appello, e la reiezione di questa domanda non può essere ragione di reclamare e molto meno di vedere deciso favorevolmente il ricorso. (Consiglio di Stato 18 dicembre 1863, elettori del comune di Stellanello).

Si possono ammettere a votare dopo il secondo appello persone che consta in fatto fossero nella sala al tempo del primo appello. (Parl. ital. 1861, Saluzzo).

Nel verbale deve indicarsi l'ora dell'appello. Nondimeno ove si trascuri questa menzione deve ritenersi una negligenza: e come tale non produce la nullità dell'elezione quando nessun reclamo venne sporto. (Parl. ital 1861, Salò).

Se si può dubitare che non siasi proceduto allo appello degli elettori l'elezione debbe annullarsi. (Parl. ital 1861 Erba).

Art. 64. La tavola a cui siedono il presidente, gli scrutatori ed il segretario deve essere disposta in modo che gli elettori possano girarvi intorno durante lo scrutinio dei suffragi.

Gli elettori debbono poter girare intorno alla tavola della presidenza onde essere in grado di sorvegliare le operazioni dell'*ufficio*. Il legislatore ha voluto circondare le elezioni di tutte le maggiori garanzie nello scopo di assicurare la libertà e la sincerità del voto.

Il verbale dell'ufficio fa prova che la circolazione intorno alla tavola non era impedita. Tuttavia sembra ammissibile la prova contraria. Ad ogni modo l'elettore che, durante le operazioni elettorali, rileva tale irregolarità, ne faccia pigliare nota nel verbale.

Gli elettori non hanno diritto di esaminare minutamente la calligrafia di tutte le schede. In caso contrario si violerebbe, massime nei piccoli comuni, la segretezza del voto, essendo facile il riconoscere la scrittura dei diversi elettori.

Art. 65. Aperta l'urna e riconosciuto il numero delle schede, uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente che ne dà lettura ad alta voce, e la fa passare ad un altro scrutatore.

Il risultato dello scrutinio è immediatamente reso pubblico. (Art. 62 conf.)

Anche le formalità prescritte da questo articolo sono rivolte a garantire la sincerità delle elezioni. Il riconoscimento del numero delle schede si fa collo enumerare le schede e vedere se queste rispondono al numero dei votanti secondo la emarginazione fatta nella lista elettorale da uno dei scrutatori a senso dell'Art. 62.

Riconoscendo le schede, se si trovano in numero maggiore dei votanti, ove nessuna influenza tale fatto possa esercitare sull'esito della votazione, questa non si annulla.

La irregolarità commessa dal Presidente dell'ufficio contravvenendo al disposto di questo articolo, cioè prendendo da solo le schede, spiegandole e leggendole senza passarle a uno degli scrutatori non rende nulla l'elezione se non ha avuto influenza su di essa. (Consiglio di Stato francese, 20 giugno 1844).

Ordinare lo sgombro della sala al momento dello spoglio dei voti è ragione di nullità. (Consiglio di Stato francese, 6 gennaio 1837).

Art. 66. Compiuto lo scrutinio, le schede sono arse in presenza degli elettori, salvo quelle su cui nascesse contestazione, le quali saranno unite al verbale e vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio. (Art. 63 conf.)

L'abbruciamento delle schede è prescritto nello scopo di mantenere la segretezza del voto.

Non importa che nella sala non vi sia alcun elettore, basta che la medesima fosse aperta a tutti gli elettori.

Si conservano le schede contestate poichè da esse può dipendere l'esito della elezione.

Secondo questo articolo le schede per la formazione dell'ufficio elettorale debbono essere bruciate dopo la sua formazione; ed è causa di nullità bruciarle seguite le operazioni elettorali a cui l'ufficio presiede. (Decisione dell'intendente generale d'Ivrea, 21 luglio 1852).

L'abbruciamento di schede su cui cadeva dubbio, equivale ad una ricognizione da parte dell'ufficio elettorale, che non si intese su di esse elevare contestazioni. Non è dunque il caso di una ulteriore indagine. (Camera dei deputati subalpina, 4 agosto 1849, elezione Bottini).

Se sorgono reclami intorno al contenuto di alcune schede, e l'ufficio che vi porta la sua decisione le brucia assieme alle altre senza annetterle ai verbali toglie la possibilità di dare un giudizio sui reclami, e perciò l'elezione deve essere annullata. (Parl. Ital. 1861, Erba)

Art. 67. Delle operazioni elettorali si farà constare per mezzo di processo verbale sottoscritto dai membri dell'ufficio. (Art. 64 conf.)

La legge sul bollo del 21 aprile 1862 dichiara che non devono essere estesi su carta da bollo tutti gli atti relativi alle elezioni politiche, provinciali e comunali. Laonde deve stendersi su carta semplice anche il verbale di cui le amministrazioni municipali e provinciali sogliono distribuire apposito modulo stampato contenente tutte le formalità prescritte dalla legge.

Son cause di nullità delle operazioni elettorali: non stendere il verbale seduta stante e firmarlo in bianco per farlo poi compilare. (Camera dei Deputati subalpina, 12 maggio 1848. Lachenal).

Il verbale fa fede dei casi che vi sono narrati sino alla iscrizione in falso. (Camera dei deputati subalpina 2 febbraio 1849, elezione Baroli. Deputazione provinciale di Catania, 12 luglio 1862).

Hanno a ritenersi facenti parte del verbale le annotazioni che vi sono poste al margine. (Camera dei Deputati subalpina, 22 dicembre 1858. Sarquier).

Non implica nullità la riunione in un unico verbale della proclamazione dell'ufficio definitivo e delle operazioni elettorali. (Pari. Ital. 1861. Ciaiano).

L'essersi trascurato di annettere ai verbali le schede nulle, benchè sia un'irregolarità, pure non produce l'annullamento della elezione se aggiunti ai competitori dell'eletto egual numero di voti è sempre per lui la maggioranza. (Parl. Ital. 1861. Trescorre, Lucca).

Se taluni membri dell'ufficio negano di sottoscrivere il verbale, qualora sia riconosciuto che essi ciò fanno per fare annullare l'elezione, non è motivo di nullità. (Consiglio di Stato francese, 13 maggio 1836, 5 gennaio 1850).

Chiuso il verbale è nullo ogni cambiamento che vi si fa. (Consiglio di Stato francese, 31 ottobre 1838, idem 22 aprile 1842).

Alle ommissioni del verbale può essere supplito con prove estrinseche. (Consiglio di Stato francese, 21 dicembre 1847).

Art. 68. Ove il numero degli elettori esiga la divisione in più sezioni, lo scrutinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione in conformità degli articoli precedenti.

Il presidente di ciascuna sezione reca immediatamente il processo verbale all' ufficio della prima sezione, il quale in presenza di tutti i presidenti delle sezioni procede al computo generale dei voti.

Il presidente della sezione principale proclama il risultato dell'elezione.

I membri dell'ufficio principale in concorso dei presidenti delle sezioni redigono processo verbale prima di sciogliere l'adunanza (Art. 65 conf.)

Art. 69. Si avranno per non iscritti i nomi che non portino sufficiente indicazione delle persone elette ed i nomi di persone non eleggibili, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri a nominarsi: la scheda resterà valida nelle altre parti. (Art. 66 conf.)

Non sono nulli i voti dati a persona eleggibile, ma la cui morte fu conosciuta dopo cominciato le operazioni elettorali. (Consiglio di Stato, 8 dicembre 1860, Comune di Favria).

Non deve essere annullato il voto che indica chiaramente il nome e il cognome del candidato benchè ometta di aggiungere un titolo che egli ha. (Parl. Ital. 1861, Domodossola).

O quello in cui sebbene manchi il nome di battesimo pure la identità del candidato è assicurata colla indicazione, oltre il cognome, della professione che esercita. (Parl. Ital. 1861, 27, Domodossola).

O quello in cui, sebbene manchi l'indicazione del nome di battesimo, pure circostanze peculiari di tempo di qualità e di luogo dimostrano che il voto al candidato e non ad altri debbe attribuirsi. (Ivi).

I voti che possono ugualmente appartenere a più omonimi non debbono essere attribuiti ad alcuno. (Parl. Ital., 1861, Oristano).

Se nel luogo ove si fa la votazionne non vi è che una persona che abbia un cognome, i voti che lo portano sono a lui attribuibili, ancorchè le altre indicazioni incluso il prenome non corrispondano. (Parl. Ital. 1861, 50, Solmona).

Per conoscere se una scheda, dove il candidato è solamente indicato sia a quel tale attribuibile, è utile consultare le circostanze concomitanti. (Consiglio di Stato francese, 12 aprile 1844).

Abbenchè un cittadino non sia indicato col nome che porta il suo atto di nascita, ma con un altro che gli è comunemente attribuito, le schede sono valide e a lui attribuibili. (Consiglio di Stato francese 14 febbraio 1845).

Art. 70. Saranno nulle le schede nelle quali l'elettore si sarà fatto conoscere. (Art. 67 conf.)

Questo articolo è anche applicabile alla votazione per eleggere l'ufficio provvisorio. La legge non distingue tra questo e l'ufficio definitivo. (Consiglio di Stato 1 novembre 1864).

Purchè il votante non siasi fatto conoscere è valida la scheda in cui si trovano altre indicazioni oltre quelle del candidato. (Camera Subalpina 29 dicembre 1857).

Art. 71. S'intenderanno eletti quelli che avranno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore d'età fra gli eletti otterrà la preferenza. (Art. 68 conf.)

Con tale disposizione si stabilisce il principio della maggioranza *relativa*; cioè sarà eletto colui il quale avrà riportato il maggior numero di voti, qualunque sia il numero degli elettori inscritti e degli assenti; la maggioranza si calcola sul numero dei votanti.

Il deputato Camerini, a somiglianza degli art. 24 25 e 26 del Regolamento toscano, proponeva una seconda votazione quando al primo scrutinio non si fosse riunita la *maggioranza assoluta* per l'intiero numero dei consiglieri da eleggersi nella seconda votazione; scostandosi da tale regolamento, proponeva il sistema della *maggioranza relativa* dei voti degli elettori presenti. (Scibona p. 129)

Art. 72. Se l'elezione porta nel consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 27. il consigliere nuovo viene escluso da chi è in ufficio: quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero; il giovane dal provetto.

In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi, sostituendovi quelli che ebbero maggiori voti.

Chi fosse eletto in più frazioni può optare per una di esse nel termine di otto giorni.

In difetto la giunta municipale estrae a sorte la frazione che l'eletto ha da rappresentare.

Nelle altre frazioni s'intendono eletti quelli che successivamente ottennero più voti.

Gli ultimi tre alinea di questo articolo furono aggiunti seguendo le riforme proposte dal Peruzzi. Con tale aggiunta si stabilisce il procedimento da seguire per la definitiva elezione dei consiglieri che nelle elezioni generali risultano eletti in diverse frazioni.

La lettera e la ragione della legge fanno conoscere che la prima regola formulata in quest'articolo si riferisce unicamente alle parziali rinnovazioni e non alle elezioni generali. (Corte d'appello di Torino, 26 febbraio 1852).

Art. 73. L'ufficio pronuncia in via provvisoria su tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni dell'adunanza, sulla validità dei titoli prodotti e sovra ogni altro incidente, come anche sui richiami intorno allo scrutinio.

Si farà menzione nel verbale di tutti i richiami insorti e delle decisioni profferite dall'ufficio.

Le note o carte relative a tali richiami saranno munite del *visto* dai membri dell'ufficio ed annesse al verbale. (Art. 70 conf.)

Queste disposizioni debbono interpretarsi strettamente in quanto che si tratta della creazione e delle ingerenze di un nuovo ufficio. Il principio fondamentale d'interpretazione da seguirsi nei casi pratici consiste nel definire se tali ingerenze siano assolutamente necessarie onde proteggere e garantire la sincerità delle elezioni.

Ridotta da tale disposizione in questi limiti la podestà contenziosa dell'Ufficio, egli non può ricevere proteste contro l'amministrazione comunale. Se lo fa, viola la legge e le elezioni sono nulle. (Decreto dell'Intendente d'Ivrea, 22 luglio 1853).

Il non avere l'ufficio pronunciato sui reclami fatti durante le operazioni elettorali è causa di nullità. (Decisione dell'Intendente generale d'Ivrea, 15 agosto 1852).

È causa di nullità il non tener conto nel verbale dei reclami insorti e farne un verbale a parte. (Decisione dell'Intendente generale d'Ivrea, 25 luglio 1852).

Art. 74. Il processo verbale dell'elezione è indirizzato al prefetto o sotto-prefetto rispettivamente fra giorni tre dalla sua data.

Se ne conserverà un esemplare nella segreteria del comune, il quale sarà certificato conforme all'originale dai membri dell'ufficio.

La giunta, nello stesso termine di giorni tre, pubblica il risultato della votazione e lo notifica alle persone elette. (Art. 71)

La legge del 1859 prescriveva che il processo verbale dell'elezione fosse indirizzato all'*Intendente* ossia Sotto-Prefetto. La legge nuova dichiara che può essere rivolto al *Prefetto* od al *Sotto-Prefetto.*

Si devono trasmettere gli originali dei verbali delle elezioni. E quando l'assemblea sia divisa in più sezioni anche i verbali speciali di queste.

Quando vi siano più sezioni nella segreteria del comune si conserva un esemplare dell'ultimo verbale complessivo redatto all'ufficio della prima sezione a tenore dell'art. 68.

Sono in parte riferibili alla presente disposizione gli art. 32 a 36 del regolamento che vi riproduciamo:

Quando tutti gli elettori di un comune formano una sola adunanza, terminata che sia la votazione, il presidente dell'ufficio pubblica anzitutto il risultato dello scrutinio, cioè i nomi di tutti i candidati che ottennero voti, col rispettivo numero di questi, facendone risultare distintamente nel verbale e successivamente passa alle operazioni indicate nell'articolo seguente di questo regolamento.

Quando invece gli elettori sono ripartiti in più sezioni, ogni presidente di sezione notifica alla medesima il risultato dello scrutinio. Reca poi il verbale al presidente della prima sezione, il quale, riassunti i diversi scrutinii, li rende egualmente pubblici. (art. 32)

Compiuto lo scrutinio, e prima ancora di proclamare il risultato della votazione, l'ufficio elettorale deve verificare se i candidati che hanno riportato maggior numero di voti, presentano i requisiti voluti per essere eleggibili, ed il presidente ne interpella ad alta voce l'adunanza, inserendo poi nel verbale i motivi d'ineleggibilità denunziati dagli elettori presenti contro alcuno dei candidati.

L'ufficio, riconosciuto sussistente qualche motivo d'ineleggibilità, si astiene dal computare i voti dati al candidato ineleggibile, indicandone però i motivi nel verbale.

L'ufficio deve parimente far menzione nel verbale delle proteste presentate, ancorchè le avesse reiette.

Dopo queste operazioni si proclama il risultato della votazione. (art. 33)

Le schede sono tenute valide, ancorchè non contengano tanti nomi di candidati quanti sarebbero i consiglieri da nominarsi. (art. 34)

I Consigli comunali e le Deputazioni provinciali non possono prendere ingerenza o dare disposizioni sulle operazioni elettorali se non è presentato loro un ricorso.

Le Deputazioni provinciali non debbono accettare ricorsi se non sui punti e sulle questioni che abbiano fatto oggetto di una decisione del Consiglio comunale.

I Consigli comunali avvece prendono cognizione e deliberano, ancorchè il ricorso si aggiri su questioni non proposte all'ufficio elettorale. (art. 35)

I ricorsi contro le decisioni del Consiglio comunale che versino sulla capacità legale d'un cittadino ad essere elettore od eleggibile, debbono essere portati direttamente alla Corte d'appello. (art. 36)

Art. 75. Contro alle operazioni elettorali è ammesso il ricorso al consiglio comunale, e da questo alla deputazione provinciale, la quale pronuncierà a termini dell'art. 36. Quando la decisione del consiglio comunale versi sulla capacità legale di un cittadino ad essere elettore od eleggibile è aperta la via all'azione giuridica a senso dell'art. 39. (Art. 72)

La riforma introdotta alla legge precedente col permettere il reclamo in prima instanza al Consiglio comunale fu proposta dal Peruzzi: egli però affidava il giudizio di appello dei reclami alla deputazione provinciale. La Commissione Boncompagni conservando il doppio grado di giurisdizione, propose si affidasse il giudizio di appello al Prefetto. Per le stesse ragioni per le quali fu conservata alla deputazione provinciale la competenza dell'esame dei reclami intorno alle liste elettorali fu ad essa affidato l'esame dei reclami intorno alle elezioni. (Scibona pag. 131-132).

Gli articoli 37 e 38 del regolamento dispongono

La notificazione delle decisioni prese dal Consiglio comunale sui ricorsi, di cui nell'art. 75 della legge dev'essere fatta agl'interessati nello stesso termine di tre giorni che è prescritto dal precedente art. 74.

Però il reclamante deve fare nel ricorso medesimo elezione di domicilio nel territorio del co-

mune, anche presso qualche terza persona. (art. 37)

Contro le decisioni della Deputazione provinciale è ancora ammesso il ricorso al Governo del Re, il quale provvede con Decreto Reale, udito il Consiglio di Stato. (art. 38)

30.

DI ALCUNI DOVERI

DELL'IMPIEGATO ITALIANO NELLE ELEZIONI POLITICHE

I.

Contro gli elettori impiegati si è elevata in ogni paese civile una speciale diffidenza, talora un'aspra guerra, oppure sorse un'avversioue o antipatia della quale, ove si voglia indagare ed investigare l'origine, si trova riposta in questo pensiero:

« La camera dei Deputati controlla e riscontra gli atti del potere esecutivo, ossia dell'amministrazione: ora se i membri di questa sono anch'essi elettori eleggono il proprio giudice e, per via del mandato che affidano alla persona da essi prescelta, si giudicano da per loro stessi. »

Egli è vero nella scelta dei rappresentanti nazionali l'amministrazione pubblica deve dichiararsi e s'è dichiarata neutrale: l'amministrazione è un potere e non un partito: l'amministrazione attende il severo giudizio della Camera in silenzio: il partito che l'appoggia può difenderla e cogli scritti e colla parola, ma intanto l'amministrazione amministrativa non fa della politica.

Ma da tale principio non può farsi scaturire la conseguenza di biasimare, avversare ed escludere l'elettore impiegato il quale vota nè a nome dell'amministrazione, nè come impiagato, ma come cittadino che ha un grado e paga una tassa.

D'altro lato anche colui che siede avanti la corte d'assisie sul banco degli accusati ha diritto di escludere un dato numero di giurati e quindi di concorrere alla formazione del collegio delle persone che devono giudicarlo.

Se questa scelta si ammette nelle materie penali a maggior ragione deve riconoscersi nelle materie politiche, in quanto che è necessario che nel giudicare l'amministrazione segga nel parlamento qualche giudice amministratore, il quale possa dare ed esporre il parer suo come persona tecnica e possa di più assumerne le difese. Altrimenti può avvenire che, per l'organismo speciale del nostro Parlamento, l'amministrazione non abbia alcun difensore nel seno della Camera, mentre il reo lo ha.

Si dirà che sul banco dei ministri può sorgere e deve sorgere un naturale difensore. Questa difesa però non basta perchè alle volte è troppo o si considera interessata: alle volte i ministri sono tutti uomini politici e non bene scendono nei dettagli delle cose amministrative: alle volte poi ponno avere una erronea e meno precisa idea sull'amministrazione e sugli impiegat .

La necessità che vi siano elettori impiegati appare anche da questo che la sorveglianza sul potere esecutivo per mezzo della Camera dei Deputati dove farsi col maggior numero possibile di voti che rappresentino le diverse classi di cittadini ed i differenti loro bisogni. Se esiste un elettore commerciante, un elettore industriale, un elettore professionista, un'elettore artista, un elettore sacerdote, un elettore proprietario, un elettore agricoltore, un elettore letterato, un elettore giornalista, perchè non deve ammettersi un elettore che chiamasi impiegato civile o militare? Se gli altri cittadini hanno diritti da difendere perchè non li avranno anche gli impiegati del ministero dell'interno?

Dai quali riflessi ne deriva altresì che, come il negoziante ha diritto di mandare alla camera, mediante il suo voto, Deputati commercianti, così l'amministratore ha di corrispondenza e per reciprocanza il diritto di mandare alla camera Deputati amministratori (1).

Per modo che diversamente da quanto fanno gli altri scrittori, la questione della ammessibilità della candidatura e della elezione in genere degli impiegati amministratori si risolvea formolando e risolvendo l'alta questione, che nell'ordine delle idee la precede; « se l'impiegato ha diritto di essere elettore. »

Del resto qualunque sia l'opinione del lettore su questo punto, la nostra legge organica dichiara che l'impiegato è elettore. Inchiniamoci avanti alla legge, che è l'espressione delle cose ora discorse, e scendiamo a dire brevemente di alcuni *doveri* dell'impiegato italiano nelle prossime elezioni generali.

Parlando degli impiegati comprendiamo non solo quelli del governo, ma quelli delle provincie, dei municipi, delle opere pie ed i consiglieri provinciali e comunali coi rispettivi membri delle deputazioni e delle giunte cioè circa 10000 elettori i quali in buona parte conoscono le leggi amministrative, sanno interpretarle, sono capaci di applicarle e (checche siasi detto da taluno) sanno anche scrivere una lettera amministrativa forse non troppo bene in lingua pura, ma in lingua d'affari. Costoro coi loro scritti e colle loro opere danno sesto agli affari amministrativi centrali e locali del Regno d'Italia.

Dalle quali cose, prescindendo dal riprodurre la cifra degli inalfabeti e delle persone affatto digiune di cose amministrative, appare quale importanza abbia nelle elezioni il voto degli impiegati e come essi possono volgere sulla buona e sulla cattiva via le cose d'Italia.

I doveri dell'impiegato come elettore altri sono speciali, altri generali. I primi derivano dalla propria qualità e professione. Gli altri sono comuni a tutti gli elettori.

II.

È cosa per se ovvia e manifesta che ogni elettore ragiona delle cose politiche, scieglie il candidato, e da il suo voto secondo i bisogni della propria professione. Ogni elettore preso individualmente

1 Non possiamo quindi concorrere nella sentenza di una illustre donna, la contessa Cristina Trivulzio di Belgioioso, la quale nel suo scritto *La nuova Camera* vuole escludere dalla candidatura gli industriali, ed i banchieri. Se la Camera passata ne avesse avuto un numero maggiore forse non si sarebbero perduti cinque anni in vane lusinghe ed spettative, e si sarebbe dato il necessario impulso e movimento al commercio.

Vedi il giornale *Il Monte Rosa* del 30 Settembre 1865 n. 201 pag. 1.a

tende a nominare una persona che lo rappresenti nelle sue aspirazioni, nei suoi bisogni e nelle sue tendenze.

L'elettore commerciante, vuol mandare un commerciante, l'industriale un industriale, il manifatturiere un manifattore, l'avvocato un'avvocato, il medico un medico, l'agricoltore un'agricoltore e così via via.

Vero è che nella pratica questo desiderio riesce quasi sempre d'impossibile attuazione. Ma è fuori di contesa questo fatto che dove esiste un colleggio composto in maggioranza di commercianti, ivi il candidato e l'eletto suol essere commerciante. E quando ciò non avviene spesso succede il pentimento, ma tardo. Ad ogni modo basta ritenere che nella *evoluzione preparatoria per la elezione dei deputati ognuno si consiglia nei propri bisogni* e che l'elettore con ogni possibil modo si studia e s'adopera di mandare al parlamento una persona che lo rassomigli e quasi un'altro se stesso.

Laonde il primo ufficio dell'impiegato Italiano si è di secondare questa naturale e ragionevole tendenza, di inviare cioè al parlamento persone le quali, oltre le altre belle doti che adornar debbono un deputato, siano pregievoli e godano reputazione nelle cose amministrative.

Onde evitare una censura che certo a prima vista non può mancare di muoversi a questa nostra proposizione ci affrettiamo a dire e ripetere che ogni elettore osserva nel candidato talune condizioni generali di idoneità, e poscia scende ad esaminare se esistono talune condizioni *speciali* di capacità, ossia se il candidato abbia, come sempre sarebbe desiderabile, una riputazione speciale come industriale, come agricoltore, come uomo di stato, come guerriero. E di più l'elettore vuol essere buon giudice di questa capacità speciale; onde l'impiegato si fa a proporre a candidato un *amministratore* perchè è capace di giudicare questa speciale capacità.

Diciamo che si fa a proporre un *amministratore* e non un impiegato suo collega, perchè questi nella maggior parte dei casi sono inelligibili e perchè esistono alcuni amministratori che hanno una buona riputazione acquistata nel maneggio delle cose provinciali e locali come il Pisacane a Napoli. l'Elena a Genova, il Massa a Torino per non dirvi di altri.

Soggiungiamo ancora che non devesi avere paura che con siffatto procedimento la Camera risulti popolata di amministratori, perocchè l'opera degli impiegati rimane ristretta e limitata dall'opera eguale degli altri elettori, i quali tendono ad eleggere una persona che rappresenti la loro professione od industria. Onde in definitiva si suol tirare una diagonale e prendere una via di mezzo.

III.

Ciò premesso ne consegue che il secondo dovere dell'impiegato sia quello di esaminare e definire se l'epoca in cui versiamo il numero degli amministratori deputati debba scarseggiare oppure abbondare.

Alla quale dimanda si vuole rispondere premettendo che varı sono i fattori della civiltà Italiana.

1. La buona organizzazione amministrativa:
2. La economica e ricca finanza;
3. La solerzia e l'attività nelle relazioni esteriori onde acquistar riputazione all'Italia e quel che più importa una indipendenza compiuta.

Ora a quale di questi elementi deve darsi la preferenza? Tutti devono essere messi in moto egualmente. Ma come taluni dipendono intieramente da noi, ed altri dipendono da circostanze che non sempre si possono creare così ai primi bisogna dare la preferenza.

Se è impossibile di far subito una quarta guerra dell'indipendenza, ebbene facciamo una guerra interna, una guerra a noi stessi, riformiamo l'amministrazione, riformiamo la finanza.

Ma la guerra, dirà taluno, è veramente impossibile?

Risponda per noi la storia degli ultimi cinque anni: risponda la situazione presente dell'Italia e dell'Europa.

Cos'è la guerra? Un disordine per riavere e rimettere l'ordine. In quale condizione versa lo stato che ha nè pace nè guerra? Questo stato si muove e s'agita in un disordine discontinuo, anzi in un disordine continuo perchè il vero ordine ha continuità. Per fortuna l'Italia schivò queste gravissime conseguenze. Ma si ponga mente che, concesso un tempo necessario per lo sviluppo delle cose, i principii colle loro conseguenze sono inesorabili. Alle quali risultanze le nazioni sono condotte dal desiderio istesso del bene, ma sfrenato, ma immoderato.

E ben si può affermare che si cada negli eccessi dello spirito di nazionalità quando non solo si desidera di ottenere d'un tratto la nazionalità intera, ma si pretende di poterla d'oggi o domani con sicuranza averla, mentrechè le maggiori potenze di primo ordine non ancora la ottennero compiuta dopo quattro o cinque secoli di elaborazione unificativa. In Italia la intera unione non si può altrimenti raggiungere che colla guerra e colla guerra Europea. La guerra è un giuoco di sorte, e gli abili statisti debbono essere parati a raccoglierne i risultati non solamente buoni, ma altresì i rei. Ora in caso di un grave sinistro, si dirà da tutti gli italiani, ciò che si dovrebbe e si può prevedere di presente, che cioè si volle correre a precipizio e che si peccò per soverchia foga e per eccesso di purismo nazionale. Intanto dobbiamo tener fermo questo consiglio: « adoperarci con ogni mezzo onde raggiungere il nostro intento, ma schivare con ogni ingegno che in caso di disastro ci colga la taccia di impetuosi, di egoisti e di imprevidenti ». — Quali sono gli interessi Europei e fino a quale punto debbono precedere e dominare gli interessi italiani? Ecco un bel punto di questione internazionale, la risoluzione del quale ci porterebbe a formulare ed a determinare, i diritti ed i doveri internazionali degli italiani nel raggiungere l'intera loro nazionalità.

Non entra nel nostro assunto questa indagine. Ma giova l'osservare che due mesi dopo la battaglia di Novara il conte Balbo prorompeva in queste profetiche parole: « È una partita rimessa: il Piemonte non fa mai pace coll'Austria ma bensì armistizi che durano dieci anni » (1).

1 MASSARI *Ricordi Biografici di Vincenzo Gioberti*. vol. III pag. 422. — A coloro che sempre ripetono ad alta voce di voler Roma e Venezia ricordiamo: che gli statisti valenti quando hanno qualche grande scopo a raggiungere operano e non parlano onde non

Ebbene l'Italia non doveva subito considerare la pace di Villafranca come un'armistizio? — Intanto cinque anni dell'armistizio sono già passati: ed in questo periodo, se si fosse proclamata seriamente la pace, e perciò un periodo di riforma amministrativa e di politica commerciale, la finanza avrebbe fatto un risparmio di quasi un miliardo, ed il commercio ossia tutti gli italiani avrebbero avuto un beneficio di parecchi miliardi.

In conseguenza delle fatte considerazioni seguiamo questo consiglio.

Non più reticenze, non più equivoci: si parli chiaro e si formuli nettamente un programma politico il quale si riassume in una parola;

Pace?

Guerra?

Abbandoniamo assolutamente e francamente la formola: — nè pace nè guerra. — Perchè adunque vorremo ancora preferire una condizione di cose che ha tutti gli svantaggi della guerra senza poter raccogliere i risnltati di una vittoria, e che non ha nessuno dei vantaggi della pace?

IV

Un'altra considerazione consiglia la scelta di buoni amministratori. Il bisogno cioè di dare più stabilità e più fermezza al potere. Le improvvise ed inaspettate mutazioni del Ministero sono una delle piaghe dei governi costituzionali. Come può dirigere l'amministrazione delle cose interne un uomo il quale rimane cinque o sei mesi al potere?

Cornelis De Witt nella *Revue des deux Mondes* giustamente avvertiva:

« Rien n'est plus destructif de l'honneur politique « que le spectacle des *bouleversemens fréquens et le « sentiment de l'instabilité du pouvoir*. Quand on « croit tout possible, on est bien prés de se croire « tout permis. Les longues révolutions, même celles « qui exercent par leurs résultats la plus salutaire » influence sur les mœurs, corrompent ceux qui les « font et ceux qui le subissent. Les générations qui « se forment au milieu des rèvolutions son sujettes « au *scepticisme*, á la *duplicité*, *a l'esprit d'intrigue*, « *d'aventure et d'upostasie* » (1).

V

Scrive il Romagnosi che quando da un albero si tagliano rami infetti, o pure si rinnova alle sue radici il terreno per rimettere in corso la fruttificazione, havvi un intervallo in cui l'albero non si presenta rigoglioso. Ecco ciò che avvenne in Italia (2).

Sul principio di questo secolo anche Milano formava uno stato composto dei frantumi di sette od otto diversi preesistenti governi. Era un nuovo edificio, i cui *vecchi materiali non combaciavano ancor bene insieme, e che annunziava da ogni parte magagne, che il tempo solo poteva correggere e rassodare* (3).

La stessa cosa si può ora dire dell'Italia. Ma chi è più capace di conoscere e di analizzare questi mali

eccitare gelosie e nuovi ostacoli, e che nella vita privata colui il quale ad ogni tratto dice di voler diventar milionario è sempre povero, e per contrario colui che nulla dice un bel giorno vi compare innanzi con un ricco censo: la ragione di tale fatto é che il primo opera colle paroie ed il secondo opera coi fatti.

1 La Société Anglaise n. VXI siècle - Janvier 1864. pag. 222.

2 Romagnosi. *Su l'indole e su i fattori dello incivilimento* pag. 7.

3 Pecchio. *Vita di Foscolo*, pag. 41.

è di suggerire ed applicare con solerzia e con perseveranza i rimedi efficaci? Certo il bravo amministratore che abbia dato buon saggio di sè nei consigli comunali, provinciali ed anche nelle amministrazioni private.

Il valente amministratore non si perde in lamenti e richiami, ma opera: è un vero *uomo d'azione*.

VI.

L'amministratore poi conosce e vede mali e bisogni che altri non vedono e non ponno vedere. Egli li svela in pubblico parlamento o negli uffici. Gli altri Deputati hanno quindi mezzo di formarsi un giusto concetto delle cose e di provvedere a tempo.

Guai se non si svelassero gli errori amministrativi e le conseguenze perniciose derivanti dalla applicazione di leggi che pur si credevano buone.

L'uomo vede l'interesse proprio poi il pubblico. Ma la corta e debil vista dell'umano intendere, scrive il Giordani, vede spesso il *bene propinquo*, non il *lontano*; vede il *piccolo* e *privato*, non il *pubblico* e *grande*; e nel pubblico non sa scorgere il *proprio*, vede il *facile* e *breve*, non il più *faticoso*, ma *duraturo*, non discerne il sincero e pieno dallo scemo e di mali misto. E quando pur l'esercizio della mente abbia acquistato ad alcuni più acuta facoltà di scorgere il migliore; *cadono poi della speranza di aggiungerlo*; o per coscienza delle poche forze, o perchè naturale pigrizia leggiermente spaurisce, sì della fatica delle cose, sì degli ostacoli che prevede dagli altri. (1)

Ora chi è nella vera condizione favorevole per ben scernere e definire l'interesse pubblico se non un bravo ed un intelligente impiegato il quale da mane a sera tratta gli affari pubblici e con occhio sagace ne investiga il bene ed il male, gli effetti e le cause?

In questo punto l'impiegato elettore deve far valere la propria prevalenza. La quale è riconosciuta da tutti gli altri elettori i quali quando veggono un impiegato di senno e di cuore gli si accalcano attorno gli stringono la mano e gli chieggono: *ebbene, come vanno gli affari pubblici?*

Un vantaggio del governo popolare, scrive il Pecchio, è quello di vedere in movimento tutte le passioni, d'incontrare gli uomini faccia a faccia smascherati, di vedere svelati i raggiri ed i misteri dei partiti. Questo governo è una campana di vetro da cui tutto trasperisce; è il miracolo del *diavolo zoppo*, che scoperchia al suo liberatore tutte le case per mostrargli ciò che vi si fa dentro. Due anni di questo spettacolo valgono per venti anni di esperienza in una silenziosa ed arcana monarchìa, dove, tranne per pochi, tutto è enigma, e sembra che gli uomini passino la vita per indovinarsi, come al giuoco della gatta cieca (2).

Ebbene l'impiegato che siede in parlamento aiuta il Diavolo Zoppo del parlamentarismo a scoperchiare la casa della pubblica amministrazione governativa, municipale e provinciale.

VII

Con tale sistema si mandano al Parlamento i veri

1 Vol. I delle opere complete pubblicate dal Sanvito. Panegirico pag. 232.

2 Pecchio *Vita di Ugo Foscolo*, pag. 48,

uomini pratici, gli uomini che si chiamano di affarì e che concorrono mirabilmente a far fiorire la nostra riputazione amministrativa, e di conseguenza la parlamentare, la quale si fonda sulla lunga esperienza degli affari.

« Pour faire réusir les institutions parlamentaires, « diceva E. Forcade, il vaut encore mieux en pra- « tiquer fidèlement les mœurs que d'en invoquer les « lois. Le propre de ces institutions, c'est de s'ap- « pliquer à la conduite des affaires, de prendre par « conséquent et d'expédier les affaires comme elles « se présentent et à leur date pratique, de ne pas « les éluder, de ne pas les ajourner, d'être tou- « jours prêt a payer de sa personne à l'échéance. « Choisir son temps, trier les questions, prendre ses « dimensions à loisir, cela rentre dans les mœurs « académiques, cela n'est pas conforme aux véri- « tables mœurs parlamentaires. » (1)

Per la mancanza di Deputati che siano buoni e solerti amministratori e che perciò scendano nei dettagli degli affari e che, mercè l'esperienza, sappiano prevedere e prevenire le più riposte e lontane consegueuze che ponno risultare dallo eseguimento di una legge, si possono commettere gravi errori dei quali accenniamo i principali.

VIII

Questi errori amministrativi si possono riassumere:

1. Nello aver fatto aspra guerra agli impiegati considerandoli tutti come esseri improduttivi; accagionandoli della poco favorevole riputazione dell'Italia all'estero. Avvece di migliorarli e di prendere una misura radicale se occorreva, si elevarono sempre vaghi e generici lamenti: e si finì poi, onde avere maggiore e migliore lavoro, coll'espediente di diminuire lo stipendio. Io non ho mai visto un manifattore il quale, onde avere migliori operai, cominciasse coll'abbassare i salari.

2 Nello avere introdotto negli impieghi una bellissima riforma, una riforma radicale. Da una parte si è udito un lamento quotidiano per la quantità soverchia degli impiegati: e dall'altra si è vista una continua e lunga fila di persone che erano improvvisate impiegati con larghi e favolosi stipendi in vista della nullità delle persone. Onde la burocrazia si riformò col duplicarla, anzi coll'innalzarla alla quarta potenza ed anche più. Si danneggiò la cosa pubblica col crear lo scontento nei buoni impiegati. Si danneggiò la cosa pubblica coll'accrescere il debito vitalizio, il quale aumenterà ancora su larghe proporzioni. Si danneggiò insomma l'amministrazione italiana col creare ciò che i francesi chiamano: *gli eroi delle anticamere ed it regime del buon piacere e delle piacevolezze*. (2)

3. Con quale criterio debbono assegnarsi gli impieghi? — Hello risponde: « un ministro non può avere la coscienza e la responsabilità sicura, quando non ordina le nomine e le promozioni dietro informazioni assunte in via gerarchica; e l'agente che ha dato le informazioni è compromesso se le ha prese in un interesse diverso da quello del servizio. — Questa è la regola; ma eccovi la pratica. Il deputato cangia la natura e la destinazione degli impieghi; questi sono divenuti la moneta colla quale il deputato paga l'elezione fatta e compra quella da farsi; gli impieghi gli sono necessari; gli sono stati donati; sono suoi: egli liberamente ne dispone. Egli presenta i suoi postulanti che fanno concorrenza ai candidati che presentano i capi di servizio nell'interesse del servizio; ma i primi vincono; hanno un merito speciale che ha sempre prevalenza *l'abilità elettorale*. L'abilità elettorale e l'abilità parlamentare costituiscono la giustizia e la bilancia del santuario. Non si conosce altro Dio rimuneratore e vendicatore ». (1)

Ora in questo errore, che nell'Italia non è così grave, difficilmente cade quel deputato che ben conosca l'organismo della amministrazione. Egli sa che una sola nomina fatta per intrigo basta a rovinare una quantità grande di affari.

4. Che cosa è la burocrazia? è un vizio organico, ingenito, connaturale dei nove ministeri, delle direzioni generali e di tutti gli uffici locali e centrali? No: è un vizio esteriore. Ventidue milioni d'Italiani (le eccezioni sono così poche che non è il caso di tenerne conto) desiderano un impiego perchè si son fitti in capo che si tratta di una *sine cura* in parte avendo notizia diretta di taluni impiegati che nulla fanno ed in parte mossi dallo insegnamento di valenti scrittori i quali, dimenticando che ogni operazione individuale e sociale si risolve nella *rimozione degli ostacoli* che si frappongono alla nostra felicità, insegnano che il lavoro degli impiegati è improduttivo. Molti Italiani ottengono l'impiego. E per opera di chi? Del deputato il quale non conosce bene l'amministrazione.

5. Il fecondo principio dell'eguaglianza viene applicato compiutamente nelle cose amministrative? In molte cose sì, in altre no. Non si è mai potuto comprendere quale differenza sostanziale passi tra impiegato locale e centrale per applicare ai medesimi una assoluta disparità di trattamento. Perchè per una categoria degli impiegati si statuisce la progressione degli stipendi e per un'altra no? Perchè per gli uni si fissa la durata del lavoro giornaliero e non per gli altri? Perchè agli impiegati dell'ordine amministrativo, presa una media s'impartiscono gli onori e le decorazioni a 35 e 40 anni, ed agli impiegati dell'ordine giudiziario, i quali hanno altresì una laurea e perciò un capitale fisso di uon meno di trenta mila lire applicato agli interessi dello Stato, si impartiscono a 50 od a 60 anni? Perchè, insomma, non si fa una legge unica sullo stato degli impiegati che disponga intorno alla loro condizione, cominciando dall'esame di ammessione e dal volontariato, e scendendo fino all'assegnamento della pensione?

6. Non si cerca di conservare e di creare le buone tradizioni che costituiscono il vigore degli ordini amministrativi.

7. Non si mette un'argine alla nomina, alle promozioni ed alle giublilazioni degli impiegati. La qual cosa, onde evitare nuovi sbilanci, si farebbe facilmente quando tutti i ministeri si ponessero d'accordo e pigliassero un provvedimento unico e severo.

8. Si ha quasi paura di sospendere o di mandar via un'impiegato quando vien meno al dovere proprio. Si lasci campo alla difesa: ma si usi rigore.

1 E. Forcade. *Revue des deux Mondes*, 1 janvier 1864 pag. 254.

2 Louis Blanc. *Histoire de dix ans*. Vol. V. — Così il vero merito è negletto e i meno buoni si appropriano il lavoro ed il merito dei buoni. Ricordiamo come taluni affermino che T. Heyrand era un uomo mediocre e che d'Auterive compilò il celebre di lui carteggio diplomatico.

1. Hello. *Du régine constitutionn el*, pag. 477-78.

9. Molti valenti ingegni presero negli ultimi anni posto nelle pubbliche aziende: ma insieme a questi non pochi meno capaci. Perchè, come fu repetutamente proposto da persone versatissime nella materia, non si nominò una commissione coll'ufficio di procedere rigorosamente ad una epurazione: ognuno ricorda il bel mottodel Pisani: *fuori i titoli*.(1)

10 Non esiste solidarietà fra i diversi uffici. L'uno si considera straniero all'altro, quasi dipendessero da diversi governi. Ma, speriamo, verrà il giorno nel quale si daranno la mano e si avrà armonia ed unità d'indirizzo.

11. Il governo vende i suoi beni immobili: oggi o domani si ordinerà alle opere pie e di beneficenza di venderli e di convertirne il prezzo in rendita consolidata. Ma per la legge organica è permesso ai municipi di aver beni immobili o di affittarli. Anzi il reddito forma il primo capitolo dell'introito delle finanze municipali.

12. Nel proporre le leggi amministrative non si pone mente ad evitare la molteplicità degli atti amministrativi, e si dimentica quel principio che dovrebbe scriversi sulla porta della sala dei 500: *le buone leggi operano da per loro stesse.*

13. Nelle cose amministrative si ha ancor troppa paura della verità, e della pubblicità: eppure ottimo amministratore è colui che non teme nè l'una nè l'altra.

14. Nel fare i regolamenti o si ripetono inutilmente le cose dette nella legge relativa oppure si recano innovazioni alle leggi.

15. La legge, infine, non si eseguisce nei diversi affari collo stesso zelo e colla stessa energia. Basta il dire che dalle statistiche penali risulta che nella provincia di Torino esiste il maggior numero di vagabondi.

Ora quando, non la amministrazione, ma la scienza e la pratica amministrativa fossero degnamente rappresentate nel nostro Parlamento i riferiti ed altri somiglianti errori si scanserebbero, e la questione finanziera non piglierebbe un aspetto così grave e minaccioso.

Ma lasciamo le cose che hanno speciale relazione coll'impiegato e scendiamo a far un riassunto dei doveri che egli ha in comune con tutti gli altri elettori.

IX

Aggiungiamo in riassunto alcune generali avvertenze sull'ufficio dell'elettorato che non richieggono minuta illustrazione bastando di richiamarle alla memoria dell'elettore.

Secondo la bella espressione di Massimo d'Azeglio nello scritto *ai suoi elettori* di Strambino si faccia in modo che il candidato voglia *la libertà libera* e la *giustizia giusta* (2).

Cercate che il vostro candidato abbia *buon senso*. Questo è il migliore ritratto d'un deputato. Scrisse il D'Azeglio: «sapete che cos'è il genio in politica? *È il buon senso*. É saper combinare forze e resistenze (1)».

Il vostro deputato non deve aver paura della impopolarità. « La popolarità è come il danaro. È lecito farne tesoro per vie incolpabili ma si deve sapersene spogliare ove la *virtù*, l'amor di patria ve lo comandi » (2).

Anche il D'Azeglio fin dal 1849 vide il sorgere di una nuova aristocrazia democratica ossia di una aristocrazia alla rovescia, di una aristocrazia dal basso all'alto o a sott'insù, colle sue esclusioni, i suoi privilegi, le sue soverchierie ed impertinenze, tale e quale come l'antica (3)

Il vostro candidato deve amare l'Italia, non come si dice alla platonica, ma coi fatti e coi sacrifizi.

« Diffidate degli sconosciuti: di coloro che ci sono proposti, raccomandati, senza che vi sia ben noto almeno l'animo di chi lo raccomanda.

Diffidate di chi ha fama di aver più ingegno che probità (4)

L'impiegato italiano si ricordi sempre che la forza attiva trionfa sempre della passiva: chi assalta rimane sempre superiore a chi è assaltato. (5)». Nelle elezioni egli non faccia aggressione ma mostri sempre attività ed iniziativa.

Il deputato sia un uomo che anche prima del 1860 abbia sempre coltivato o cogli studi o col consiglio o coll'opere il risorgimento italiano.

Devesi aver presente il bisogno di eleggere persone che assistano alle sedute della camera e che, oltre di assistere, piglino parte attiva e solerte ai lavori legislativi. Tra un deputato d'ingegno che entra rare volte in parlamento ed un altro mediocre ma diligente nell'ufficio suo deve presciegliersi quest'ultimo: il primo fa nulla: il voto del secondo almeno conta ed è sperabile che saprà votare con quel gruppo o quella maggioranza di deputati che meglio propugna la grandezza d'Italia.

La scelta del candidato deve fino ad un certo punto restringersi nella cerchia del collegio elettorale; l'elettore è così in grado di averne particolare conoscenza: ed il deputato, oltre promuovere gli interessi generali, conoscendo i bisogni del paese nel quale nacque o vive è altresì in grado di propugnare gli interessi locali o di fare in modo che questi cedano il passo agli interessi generali in casi eccezionali e quando sia comprovata una assoluta ed urgente necessità.

Però quando nel collegio non troviate una persona che faccia il vostro conto sceglietela in qualunque canto d'Italia essa si trovi: nelle elezioni politiche non badate nè a municipalismo, nè a provincialismo, nè a regionismo: badate all'italia.

Se ce ne fossero molti vi direi: non cercate gli oratori, i buoni parlatori e coloro che si dilettano di preparare, studiare e recitare arringhe e discorsi. Ma i tempi di Cicerone e di Demostene sono passati. Vi devo dunque dire, lasciate, lasciate i parolai e a chi si compiace di far di-

1 Torniamo spesso sull'impiegato, non per deferenza verso questa onorevole classe di persone, ma perchè egli è il vero motore della macchina amministrativa. E se non è buono, secondo le belle espressioni dell'Arago: « beaucaup des ressorts de la machine administrative crient ».

2 Questo opuscolo fu stampato in Torino dall'Arnaldi nel 1849 pag. 12.

1 Opus. citato pag. 19 e 70.

2 Opus. citato pag. 30.

3 Opuscolo cit. pag. 40.

4 Opuscolo citato pag. 70.

5 Opusc. cit. pag. 71.

scorsi e non altro, preferite coloro che parlano poco ma lavorano indefessamente.

Siccome il risultato delle elezioni generali formerà uu nuovo criterio onde conoscere quali sieno i veri bisogni e le aspirazioni degli Italiani, cosi fate in modo che per canto vostro ciascuno esprima con fiducia e sincerità il proprio voto.

Le vostre convinzioni siano ferme e decise. Abbandonate ogni incertezza. Ricordatevi dell'antico consiglio: *« rationabile sit obsequium vestrum.* »

Pensate all'alta vostra missione ed alla giusta osservazione che fa l'Hello «: nella vita privata conoscere il bene e fare il male è una colpa che può pregiudicare la sola persona; ma nella vita pubblica vedere il bene e non farlo è una *calamità sociale*.(1)

Lo stesso Hello nelle materie elettorali consiglia di ricercare nel candidato il sapere e la indipendenza, onde possa parlar chiaro: « mieux vaut un ésprit médiocre qui dise sa pensée, qu'un ésprit illuminé du ciel, qui dissimule ou altère la sienne.» (2)

Ricordatevi della bella massima inglese che « l'estinzione dei partiti politici segna l'origine delle fazioni ». Perchè in Italia non esistono due grandi partiti politici? Perchè non si ha il coraggio di scegliere fra queste due parole: *guerra o pace*. Perchè tutti gli Italiani od almeno un grandissimo numero sono troppo concordi nel criticare gli atti stessi del governo costituzionale, anche prima che siano compiuti e perciò quando riesce impossibile portarne giusto e savio apprezzamento. Anche questa eccessiva concordia nelle censure rende difficile la buona, la vera e la necessaria discordia, ossia il risorgere dei partiti costituzionali.

Non dimenticate l'unità d'indirizzo che deve animare i partiti, *un solo volere*. Catilina diceva a. suoi congiurati: *eadem velle atque eadem nolle.* Avvicinatevi agli elettori che nei punti sostanziali od almeno in alcuno di essi concordano con voi: dimenticate i punti di divergenza; stringetevi la mano e votate compatti ed uniti.

Evitate con ogni cura la *simonia elettorale* la quale, secondo coloro che ne pigliarono le difese, non consiste in un contratto *do ut des*, *facio ut facias* ma in questo singolare ragionamento: Datemi il vostro voto per essere eletto Deputato ed io vi darò il mio onde voi possiate essere nominato impiegato od appaltatore di un servizio pubblico. Io spero di avere il *beneficio* della deputazione *gratuitamente*: io non vi darò una somma di denaro: ma, come *segno di riconoscenza*, avrete l'impiego o l'*appalto*: *il motivo è la riconoscenza*; d'altronde questa è di gran lunga inferiore al *beneficio*: la simonia costituzionale quindi non esiste.» (3)

Bene: anche in commercio taluni negozianti ammettono questi debiti; e nella loro partita *dare* notano; *segno di riconoscenza* a . . . lire . . . .; ma quando si tratta di pagare i denari non vanno a toglierli dalla cassa dello stato nè degli altri negozianti: li tolgono dalla cassa propria.

Non eleggete perciò colla promessa e con l'obbligo di rendervi qualche servigio. Momentaneamente ne avrete un beneficio; ma il danno ne ricadrà sull'Italia e su tutto gli elettori. In un Collegio d'Italia, del quale taccio il nome, la popolazione è negli ultimi dieci anni diminuita. Quale ne è la cagione? E a questa domanda il villano che sa accoppiare il buon senso al sarcasmo risponde: è il nostro depntato che l'ha avviata nella carriera degli impieghi. Se voi seguite questo esempio rovinate il paese, e ponete il vostro candidato fra due fuochi incrociati cioè, fra il debito della riconoscenza per l'elezione fatta ed il giusto orgoglio di adoperarsi onde essere rieletto. Questo deputato si formerà un ottimo mendicante d'impieghi, un abile sollecitatore, un esperto intrigante, ma la riputazione di uomo di carattere sarà irremissibilmente perduta, ed il danno sarà tutto nostro, ossia del maggior numero, ossia dell'elettore il quale dà la mano al deputato per avere un impiego; il deputato dà la mano al ministro per ottenere il decreto reale di nomina; il ministro dà una terza stretta di mano al deputato e gli dice: votate il fondo necessario. Ma questo fondo è il doppio, il triplo, il quadruplo del necessario perchè il ministro vuol guadagnare qualche cosa non per sè, ma nelle viste dei suoi piani finanziari, della sua politica e della amministrazione generale del Gabinetto. Ed intanto chi paga le spese? L'elettore al quale il ministro per mezzo del voto del deputato, mette le mani in tasca ossia manda l'*avviso di pagamento*, il ricapito del quale è sicuro, non così la *lettera* di partecipazione di nomina all'impiego la quale può giungere in ritardo. Nè dobbiamo dolercene: *l'avviso* rappresenta la parte *attiva* e l'impiego la parte *passiva*: ora i debiti si pagano mai o tardi.

Ma v'ha di più, considerata la cosa nel dettaglio. Il deputato sollecitatore avrà procacciato al suo collegio dieci impieghi con un provento complessivo annuo di lire 30,000: e l'imposta di quanto è aumentata? di lire 60,000. Quindi vi avete tolto lire *due* dalle tasche per avere *una*. Bella operazione davvero! Sarebbe stato miglior consiglio fare nulla e nel vostro scrigno rimarrebbero tuttora le due lire.

Il generale Lamarmora in una seduta della Camera dei Deputati diceva: Non nascondiamoci le nostre piaghe chè ne abbiamo. (1) L'elettore deve porre sott'occhio al candidato questa avvertenza, o meglio ricercarlo in quel novero di persone che veramente riconoscano che le piaghe d'Italia sono molte e che necessario è un pronto ed efficace rimedio. Conviene, come si fa col medico, svelare ogni malore che disonori o no poco importa. Studiamo di avere il merito di aver saputo investigare e definire il male a tempo, chè così il rimedio è mezzo trovato. Se non lo facciamo, i nipoti nostri sapranno farlo e ci diranno di corta vista e ci muoveranno rimprovero di non aver saputo o voluto seguire quella via la quale, con poco sacrificio, poteva condurci ad acquistare, in brevissim tempo, un grado di civiltà, che avvece non raggiungeremo se non fra cinquanta o cento anni.

Nelle elezioni l'amministrazione pubblica considerata come tale deve essere, come si è detto, passiva: quando l'amministrazione è attiva e piglia l'iniziativa nella scelta del candidato, comincia uno

1 *Du Regime Costitutionnel*. Bruxelle 1849 pag. 450.

2 Luogo citato pag. 450.

3 HELLO. Luogo citato.

(1) Nella seduta del 13 marzo 1865.

stato di corruzione. L'impiegato può liberamente scegliere e votare, valendosi del criterio amministrativo acquistato nello studio e nella pratica degli affari: e volgendo il voto da questa o da quella parte secondo i maggiori ed i minori bisogni della amministrazione.

Due altre avvertenze debbonsi aggiungere e le togliamo, almeno in sunto, da un ottimo e simpatico giornale di Pisa (1). Gli elettori non debbono rifiutare la conferma a quei deputati, quando per altri rispetti ne sono meritamente degni, perchè nelle passate legislature in qualche discussione o progetto di legge espressero una opinione ed emisero un voto non consentaneo alle idee degli elettori. Il deputato rappresenta le idee ed il programma del suo elettore, non nei singoli dettagli, ma nel suo insieme e nel suo complesso. Nelle cose accessorie non è necessario cader d'accordo. D'altronde il deputato non ha una *missione imperativa*: e mutando le circostanze, variando gli avvenimenti, si può, anzi si deve mutare su taluni punti opinione. L'elettore deve badare se il mutamento fu savio, fu buono: e, se sì, ripetere il voto e mandarlo nuovamente alla Camera.

L'altra avvertenza che, sotto certo aspetto non è che la riproduzione della prima, si risolve nel consigliare l'elettore a non badare più che tanto se il deputato siasi più o meno preso pensiero degli interessi *locali* e se abbia procacciato il bene della provincia nelle questioni legislative. La prima e principal missione del deputato consiste nel provvedere agl'interessi generali d'Italia, e se questi non possino assolutamente conciliarsi con quelli del paese nativo o del distretto elettorale si faccia sacrificio della provincia e dell'interesse locale.

Sovra questo ultimo punto non lascieremo mai di dire e di ripetere col Monti; « Tua patria è l'Italia: e maledetto sia chi la restringe ai quattro palmi di terra, ove nacque». (2)

Le invasioni straniere accrebbero la corruzione dei costumi col togliere all'Italia la nazionalità e portarle oppressioni, ed esempi vivi di prepotenza e scostumatezza. Indi l'astuzia sottentrò alla sapienza civile, il subdolo procedere all'antica fierezza; e s'introdusse un orrendo e falso sistema di vita pubblica e privata, che il duca Valentino mise in opera e il Macchiavelli approvò e descrisse. (3)

Questo difetto avvertito da tutti gli istorici nazionali e stranieri, sebben relativo alle cose passate, può ripetersi. Vediamo perciò nella scelta del candidato di non ricadervi.

Non si abbia timore di imitar ciò che possa aver fatto di buono, schivando accuratamente gli errori, una piccola provincia italiana. Quante lagrime e dolori si risparmiano ad una nazione se gli uomini politici studiano bene le istorie, studiano quelle che più si rassomigliano al nostro stadio di incivilimento e fanno applicazione degli insegnamenti ritratti alle cose presenti! — Citiamo su questo proposito un brioso scrittore italiano il Cletto Arrighi. « Si può dire senza tema di dar nell'enfatico

1 *La Provincia di Pisa*, n. 13, pag. 1.

2 MONTI A GIORDANI, Nell'epistolario del Giordani vol. V. pag. 322 nota.

3 RICOTTI. *Compendio di Storia Patria*, pag. 153.

che i dodici anni della vita rappresentativa del piemonte, costituiscono una delle nostre glorie nazionali più legittime e forti, al cui confronto è certamente minore quella dell'attuale parlamento, da cui pur si aspettiamo le mirabili cose. (1) »

Forse l'elogio è un po esagerato ma caviamone questo insegnamento: « studiare ed imitare nelle cose degne il piccolo parlamento d'Italia. »

Siccome uno dei difetti quasi naturali ed ereditarii d'Italia consiste nel non essere stata quasi mai *forte* ed *indipendente*, così dobbiamo fare ogni sforzo e raddoppiare anzi gli sforzi onde allontanare da noi la debolezza, la dipendenza e principalmente la discordia che genera l'una e l'altra. (2)

Alcuni comitati politici hanno un carattere troppo personale, troppo esclusivo per cui rimarranno sempre in minoranza. Aggiungi, il difetto di un comitato che abbracci tutta l'Italia e che, non solo in parole, ma nel fatto, sia veramente nazionale, lasciando in, disparte le provincie e le antiche divisioni. Voi come impiegato, non vogliate entrare nello arringo pel primo ma date un consiglio.

Cercate nel rappresentante questa buona qualità che non faccia questione di persone o di una persona. I mali presenti che lamentiamo non sono opera di un solo o di pochi italiani, ma sono opera di tutti e principalmente della natura delle cose.

Le liste dei candidati siano poche e se possibile una sola. Se sono molte chi ha il sopravento é per lo più colui che ricorre agli intrighi. A Napoli nel luglio 1865 circolavano 95 liste di candidati per le elezioni amministrative (3). Ricordatevi però che i partiti avversi tirano fuori molte liste dei vostri per disperdere i voti e per assicurarsi la vittoria.

X

Colle premesse considerazioni, non si è voluto porgere un consiglio, ma richiamare alla memoria alcune massime gia note agli impiegati. Essi giudicheranno se ne sia opportuna e necessaria, come pare, la completa applicazione nelle prossime elezioni.

Certo è che dedicandoci francamente alle opere della pace raggiungeremo una prosperità interna che si risolverà nella ricchezza di ciascun cittadino e nella ricchezza o minore povertà della finanza. E, quel che più importa, senza rinunciare alla naturale missione nostra di renderci indipendenti, si creerà una amministrazione italiana inspirata ai principii di economia e di giustizia, onde ne sorgerà per noi nuova fonte di gloria e di riputazione. E ad ogni modo la questione estera sarà a metà risolta quando avremo compiutamente risolto la questione interna, la quale consiste nell'ottima amministrazione.

31.

SOPPRESSIONE DI DUE MINISTERI

Va confermandosi la notizia che saranno soppressi i due ministeri della pubblica istruzione, e di industria, agricoltura e commercio: a parte le ragioni di economia, di evitare le dupplicazioni, le

1 CLETTO ARRIGHI. I 450 Deputati del presente e dell'avvenire pag. 22.

2 RICOTTI. *Compendio di Storia Patria*. pag. 272.

3 Vedi una bella memoria nel pregevole giornale *Lo Statuto di Italia* che si pubblica in Napoli n. 34.

soverchie ingerenze e la piega della burocrazia importa avvertire tre speciali considerazioni. La prima è quella che ormai bisogna far senza dei ministri regionali: se domani vi fossero sei valenti statisti italiani nativi di Sicilia, e le altre provincie ne patissero penuria, ebbene i primi occupino per intero lo scanno dei ministri: e l'Italia ne ritrarrà vantaggio grande ed il massimo possibile perchè questi sono i migliori. La seconda si è che con tanti ministri non havvi o riesce difficile l'unità d'indirizzo, la quale, se è sempre necessaria, forma un assoluto bisogno quando si deve quasi creare l'autorità governativa e la disciplina amministrativa. La terza considerazione consiste in ciò che con molti ministeri le deliberazioni prese in consiglio dei ministri sono votate dalla maggioranza dei membri che costituiscono personalità secondarie e che non sono, anche per ragione di ufficio, i migliori giudici intorno alle deliberazioni che pigliano. E veramente le deliberazioni che si votano in consiglio dei ministri, massime per le cose politiche, si riferiscono ai quattro ministeri, dell'interno, degli esteri, di finanza e di grazia e giustizia. Questi sono i dicasteri sotto questo punto più importanti, e tanto è vero che coloro che sono incaricati di formare i gabinetti sogliono scegliere tra questi il loro portafoglio. Ora che cosa avviene nella pratica? I ministri secondari in talune evenienze formano la maggioranza, e gli altri ministri che hanno in mano la vera somma degli affari e che danno il nome al gabinetto si trovano in minoranza.

Quindi possiamo formulare queste quattro massime:

1. Pochi ministeri vi danno *buona o meno cattiva finanza*, perchè si risparmia:

2. Pochi ministeri vi danno *buona amministrazione*, perchè vi abbondano le soverchie ingerenze che versano intorno a cose per le quali il potere esecutivo mostra poca o nessuna attitudine:

3. Pochi ministeri vi danno *buona politica*, perchè i principali ministri possono fare tutto ciò che pensatamente vogliono:

4. Pochi ministeri, insomma, vi danno maggior *libertà pel cittadino italiano*, cioè minori sacrifizi morali ed economici.

32.

CARRIERA

D'ORDINE E DI CONCETTO.

L'onorevole Natoli ha in animo di proporre una legge per la quale gl'impiegati amministrativi verrebbero ripartiti in due categorie, d'*ordine* e di *concetto*.

Secondo la nuova proposta gli impiegati percorrerebbero le carriere in comune sino al posto di applicato di 1.ma classe, ed al posto di Segretario non passerebbe che l'impiegato dichiarato di *concetto;* quello d'ordine poi avrebbe per compenso, ad ogni determinato spazio di tempo, un aumento di stipendio. (Vedi il N.° 1. pag. 8 della nostra *Rivista*, dove abbiamo preso ad esame il principio della *progressione degli stipendi*.)

Il nuovo progetto non sarebbe basato sul sistema che vigeva in Lombardia, e che è ancora in vigore nella Venezia, di ammettere cioè come impiegati di *concetto* solo quelli che avessero fatto un corso universitario, ma quanti mostrassero vera capacità durante le loro funzioni di applicati. È cosa logica e giusta che si preferisca al grado accademico il merito scientifico e pratico degl'individui, che si può, ove lo si voglia, accuratamente e sicuramente accertare nel periodo richiesto a percorrere le quattro classi di applicato.

La esperienza amministrativa c'insegna che molti tra coloro i quali hanno lauree e gradi scientifici sono nè buoni, nè mediocri impiegati.

33.

LE ELEZIONI

PRESSO GLI ANTICHI ITALIANI

I.

Le due candidature.

Un cittadino romano che voleva essere eletto magistrato doveva subire due candidature. La prima *legale*, relativa alla formalità ed alle condizioni richieste dalla legge onde essere ammesso candidato. La seconda *benevola* e *cortese* consistente nella riunione di tutti gli sforzi e di tutti i mezzi necessari onde cattivarsi la benevolenza del popolo. Questa ultima candidatura, che si potrebbe chiamare *supplementare*, nella sostanza era la *principale*. Alcune volte s'incominciava due anni prima con sontuose liberalità e con spese enormi; si celebravano giuochi stupendi nei circoli e negli antifeatri.

II.

Dei modi da usarsi dal candidato.

Un candidato deve essere dolce, affabile, pronto a render servigio al primo venuto, tener aperta a tutti la sua casa così di notte come di giorno: conviene si adoperi in ogni modo onde cattivarsi l'amore della sua tribù, dei suoi vicini, dei suoi clienti, de' suoi affrancati, e degli stessi schiavi: perocchè la riputazione di un cittadino al foro non è che l'eco diffusa della sua riputazione domestica. Bisogna, infine, che sia circondato da persone di tutte le classi e d'ogni condizione onde rendere la sua candidatura pomposa, splendida, popolare e piena di grandezza e di dignità.

III.

Gli elettori INDECISI,

Giulio Cesare, scoprendo il suo gracile e debole corpo, diceva ad un amico: Queste ferite ricevute combattendo per la patria mi assicureranno molti voti. Egli primo si rivolgeva agli elettori *indecisi*, conosciuti sotto il nome di *salutatori*, i quali vanno di casa in casa per investigare dall'aspetto e dalle parole dei candidati le loro speranze e le loro risorse, e dare in seguito il voto a coloro i quali paiono riunire migliore probabilità di successo.

IV.

Potere della nomenclatura.

Eccovi il potere della nomenclatura. Nulla è più adatto a rendere popolare: senza essa il merito più eminente non può calcolare sul successo. Questa piccola scienza è un potente aiuto: e fra coloro che corrono la carriera degli onori, non vi è nessuno il quale non si sia esercitato a salutare col loro nome e prenome tutti i cittadini di Roma.

V.

L'orgoglio e le piacevolezze.

Il più piccolo segno d'orgoglio o di fierezza, la piacevolezza la più leggera ed innocente può far fallire una candidatura sicurissima ed annullare in un istante i lavori di molti anni. Metello parlando un giorno con un cittadino campagnuolo prendendolo per la mano gli osservava, che la sua pelle non aveva quella flessibilità che si perde nella coltura dei campi, ed il contadino gli osservò: Voi adunque marciate sulle mani?

VI.

La riconoscenza secondo C. Cotta.

« Quando sono candidato, diceva C. Cotta abile maestro d'intrighi e di brighe, io prometto tutto a tutti: ma saldo poi il conto e spiego la mia riconoscenza con coloro che mi promettono in avvenire maggiori vantaggi ».

VII.

Gli interpreti.

Gli *interpreti* sono agenti di corruzione: l'opera di essi consiste nel mercanteggiare i voti del popolo pigliando concerto coi capi popolo, senza però prescrivere loro alcuna cosa positiva.

VIII.

Gli ostacoli eccitano il coraggio.

Cesare, trattandosi delle elezioni, soleva dire che gli ostacoli debbono eccitare e stimolare il coraggio: i soli vigliacchi disperano della vittoria senza tentare il combattimento.

IX.

Valore di alcune elezioni.

Alcune elezioni a Roma costarono perfino 22 milioni di sesterzi (Appiano). E siccome il sesterzio corrisponde a lire 18 all'incirca così costavano la cifra enorme di lire 396,000,000 somma invero esagerata.

X.

Le brighe.

Onde evitare gli effetti delle brighe elettive bisogna far brighe: ma entro i confini stabiliti dalla morale e dalla legge. Così si praticava a Roma.

XI.

La bandiera bianca.

A Roma quando si tenevano i comizi si spiegava sul Gianicolo una bandiera bianca. Questa antica consuetudine risaliva all'infanzia di Roma, all'epoca cioè in cui il suo territorio girava appena quindici miglia all'intorno. Probabilmente con questa bandiera si voleva significare che durante le elezioni dovevano cessare tutte le altre cure e tutti gli sdegni ed i rancori privati, e che gli animi dovessero interamente rivolgersi alle cose politiche, cioè ad una buona scelta del magistrato.

XII.

Il voto della centuria PREROGATIVA.

Cesare all'epoca delle elezioni aveva distribuito nella sola centuria detta *prerogativa* dieci milioni di sesterzi. Il voto di questa centuria, era della massima importanza perchè assicurava il voto delle altre. Il popolo, osservava Cicerone, rassomiglia al bestiame, egli va dove vede andare la sua razza, e molte persone illuminate su questo punto sono popolo.

XIII.

I candidati rifiutati e la epilessia.

I candidati che si presentavano nei comizi romani e si vedevan perduti di fronte ai valenti loro competitori, fingevano di essere colpiti o essi stessi od i loro amici da epilessia, perchè in tal caso i comizi si scioglievano subito.

XIV.

La legge Aufidia.

Nell'anno 692 di Roma si pubblicò la legge Aufidia per reprimere l'immoralità: questa legge si fondava sovra un principio immorale, avvegnachè non stabiliva alcuna pena contro coloro che nelle elezioni avessero promesso denaro, ma puniva avvece coloro che lo avessero effettivamente dato.

XV.

La legge sui segni bianchi.

La legge più curiosa sulle brighe elettorali è quella resa dal tribuno Vetilio sul finire del quarto secolo di Roma. Con tale legge si vietava ai candidati di mettere sulla loro toga dei segni bianchi durante i giorni della candidatura.

XVI.

Il combattimento dei comizi.

Il popolo all'epoca delle elezioni era armato: il foro pareva un campo di battaglia. *Il combattimento dei comizi*: è una felice espressione usata dai Romani.

XVII.

La legge Giulia.

Ottavio pubblicò la legge conosciuta sotto il nome di Giulia contro le brighe elettorali. Era rivolta ad ottenere che il diritto elettorale fosse la vera espressione della volontà popolare.

Con essa si disponeva:

Che ogni candidato debba depositare, a titolo di cauzione, una grossa somma la quale andrà perduta se nel corso del processo risulterà che egli abbia fatto doni al popolo;

Che il candidato convinto di broglio rimanga escluso cinque anni da ogni magistratura;

Che il candidato, dopo decorsi i cinque anni, può essere ammesso purchè abbia accusato e convinto un altro candidato di broglio.

XIX.

Doni di Giulio Cesare.

Giulio Cesare in ogni comizio faceva distribuire mille sesterzi a ciascun cittadino delle tribù Fabia e Scaptia alle quali apparteneva. Ma coloriva il dono dicendo che si trattava di una primizia d'indipendenza destinata a preservarle dalla corruzione elettorale.

34.

STATISTICA ELETTORALE.

I 443 Deputati che la nazione è chiamata ad eleggere ne' comizi elettorali pel 22 e pel 29 nel prossimo ottobre si distribuiscono fra le diverse regioni d'Italia nelle proporzioni seguenti:

Antiche provincie continentali	72
Lombardia	61
Parma e Modena	22
Romagne	20
Marche	18
Umbria	10
Toscana	37
Napoli	144
Sicilia	48
Sardegna	11

Per provincia poi ed in rapporto al numero rispettivo di elettori sono così ripartiti:

Abruzzo Citeriore elettori 4833, deputati 7 — Abruzzo Ulteriore 1° elett. 2701, dep. 5 — Abruzzo Ulteriore 2° elett. 5142, dep. 7 — Alessandria elett. 15825, dep. 13 — Ancona elett. 2679, dep. 5 — Arezzo elett. 4497, dep. 5 — Ascoli elett. 1890, dep. 4 — Basilicata elett. 8182, dep. 10 — Benevento elett. 3311, dep. 1 — Bergamo elett. 6466, dep. 7 — Bologna elett. 5646, dep. 8 — Brescia elett. 11106, dep. 10 — Cagliari elett. 13841, dep, 7 — Calabria Citeriore elett. 7557, dep. 10 — Calabria Ulteriore 1° elett. 6153, dep. 7 — Calabria Ulteriore 2° elett. 9493, dep. 8 — Caltanisetta elett. 3024, dep. 4 — Capitanata elett. 5477, dep. 7 — Catania elett. 8258, dep. 9 — Como elett. 5759, dep. 9 — Cremona elett. 6579, dep. 7 — Cuneo elett. 6645, dep. 12 — Ferrara elett. 2849, dep. 4 — Firenze elett. 12134, dep. 14 — Forlì elett. 3153, dep. 4 — Genova elett. 14402, dep. 13 — Girgenti elett. 3040, dep. 5 — Grosseto elett. 2147, dep. 2 — Livorno elett. 2781, dep. 2 — Lucca elett. 4253, dep. 5 — Macerata elett. 2439, dep. 5 — Massa Carrara elett. 1651, dep. 3 — Messina elett. 5276, dep. 8 — Milano elett. 16236, dep. 18 — Modena elett. 4556, dep. 5 — Molise elett. 4143, dep. 8 — Napoli elett. 18448, dep. 18 — Noto elett. 3598, dep. 7 — Novara elett. 11639, dep. 12 — Palermo elett. 8612, dep. 11 — Parma elett. 5235, dep. 5 — Pavia elett. 8637, dep. 8 — Pesaro e Urbino elett. 2136, dep. 4 — Piacenza elett. 3412, dep. 4 — Pisa elett. 3429, dep. 5 — Porto Maurizio elett. 4318, dep. 3 — Principato Citeriore elett. 8964, dep. 12 — Principato Ulteriore elett. 8437, dep. 8 — Ravenna elett. 3007, dep. 4 — Reggio dell'Emilia elett. 2903, dep. 5 — Sassari elett, 6483, dep. 4 — Siena elett. 3422, dep. 4 — Sondrio elett. 1189, dep. 2 — Terra di Bari elett. 10688, dep. 11 — Terra di Lavoro eletti 10304, dep. 16 — Terra d'Otranto elett. 10165. dep. 9 — Torino elett. 18301, dep. 19 — Trapan, elett. 2713, dep. 4 — Umbria elett. 5700, dep. 10. Totale degli elettori 394,365. Totale dei deputati. 443.

Non occorre avvertire che in questo novero degli elettori politici, non è ancor tenuto conto dell'aggiunta che loro verrà fatta in conseguenza della imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Le provincie che contano maggior numero di elettori sono Napoti con 18448 e Torino con 18301; quelle che ne contano meno sono Sondrio con 1139 e Grosseto con 2147.

La provincia, cui è assegnato magg.or numero di deputati, è Torino che ne ha 19; quella che ne ha meno è Benevento che ha un deputato solo.

La proporzione fra il numero dei deputati e quello degli abitanti è in genarale di uno a 40000 o 50000 abitanti. Eccezionalmente v'ha Noto che ha un deputato per ogni 37087 abitanti; e d'altro canto vi ha Forlì che ne conta appena uno per ogni 56115.

Non parliamo di Benevento che è in condizione eccezionale.

Il rapporto poi tra il numero degli abitanti e quello degli elettori sta fra il massimo di 1 a 103 (Ascoli) ed il minimo di 1 a 27 (Cagliari) e di 1 a 28 (Porto Maurizio).

Avvertasi però, quanto a Cagliari, che in Sardegna il censo elettorale è appena della metà.

35

VARIETA'

—

LE ELEZIONI IN INGHILTERRA

Dall'*Italia* di Napoli del 22 luglio 1865 n. 199. pag. 1, riproduciamo il seguente articolo:

Da un recente scritto del signor Franqueville ricavansi alcuni ragguagli degni di nota sulle elezioni inglesi.

I 658 deputati della Camera dei Comuni sono nominati dalle Contee, dalle Città o Borghi, dalle Università. I primi diconsi cavalieri delle Contee o rappresentano più particolarmente la proprietà fondiaria; i secondi, il commercio, l'industria: gli altri, 6, le illustrazioni scientifiche per quanto spesso sono gli uomini politici più influenti che ambiscono rappresentare l'università di Oxford, o di Cambridge.

Il numero degli elettori è di 1,269,173 per tutto il Regno Unito la cui popolazione è di 28,893,261.

Nelle Contee hanno diritto di voto il *freeholder* specie di enfiteuta per un tempo generalmente di 99 anni, il quale abbia l. 50 di rendita, il *Copyholder* che abbia una rendita di l. 250: il locatario o fittaiolo che abbia un contratto per 60 anni per un immobile della rendita di 250 lire, o di 1250 lire se l'affitto è per un periodo minore di 60 anni. In Irlanda il reddito dei *freeholder* deve essere di lire 125; è inoltre elettore chiunque paghi la tassa dei poveri per beni dell'annua rendita di l. 300. Nelle città e borghi di Inghilterra gli enfiteuti delle case o proprietà d'una annua rendita di L. 250, quei che hanno qualche privilegio di uomo libero, cioè di operaio con diritto di tener apprendisti, ecc.

Sono esclusi dal voto i pari del Regno, gli stranieri, i minori d'anni 21, gli spergiuri, le persone soccorse nell'anno dalla parrocchia, i ricevitori delle dogane, del dazio consumo, o delle imposte comunali, gli impiegati del bollo e gli altri commissari fiscali, i costabili, i convinti di raggiri illeciti nelle elezioni.

Il regno d'Italia con soli 22 milioni di cittadini avrà dopo l'applicazione dell'imposta sulla ricchezza

mobile secondo un calcolo approssimativo un milione e mezzo di elettori. Quindi l'estensione del suffragio presso di noi dopo soli 18 anni di vita pubblica (e per la massima parte soli 5) è maggiore di quello non lo sia nella Gran Bretagna dopo sei secoli dalla *Magna Charta*, e dopo oltre 150 anni del pieno esercizio delle franchigie politiche. Se poi paragoniamo la regolarità, l'ordine, la tranquillità con cui succedono in Italia le elezioni cogli urli, lo scambio delle patate, e dei gatti morti, e la mostra dei bastoni che flemmaticamente si fa in Inghilterra, scorgiamo che le istituzioni libere attecchiscono presto e bene dove fioriscono gli aranci, e che se noi meridionali, abbiamo un indole più vivace, sappiamo per bene temperarla e non perdiamo al raffronto.

35

BIBLIOGRAFIA

La Giurisprudenza Amministrativa giornale di amministrazione civile, contenzioso amministrativo, scienze economiche e letteratura si pubblica in Napoli per cura dei Signori Direttori e proprietari Edoardo Martino ed Antonio Ulloa. Prezzo d'associazione per un anno in provincia L. 11,47: in Napoli a domicilio L. 10,20.

Abbiamo letto molte volte ed attentamente questo importante periodico che si pubblica da sei anni e sentiamo il dovere di porgere agli onorevoli suoi Direttori una parola di encomio sia per le buone materie, come per il buon criterio col quale ne è fatta la scelta. I numeri 36 e 37 contengono la *istruzione per l'amministrazione dei Comuni approvata da sua Maestà il Re Carlo Alberto in data 1 aprile* 1838. lavoro lodatissimo del Conte di Pralormo primo segretaro di Stato per gli interni. Chi avrebbe mai potuto prevedere che queste istruzioni sarebbero prese un giorno a modello dagli italiani? Esse, a dir vero contengono buonissime massime, ma alcune sono troppo diverse dalle leggi presenti e noi speriamo che tra breve per cura del ministero dell'interno sarà pubblicata una nuova istruzione nella quale si espongono le disposizioni della legge nuova ed i modi col quale debba essere interpretata, desumendola dai motivi ufficiali della legge stessa e dallo stato attuale delle scienze economiche ed amministrative.

Utili ed importanti sono altresì i pareri e le sentenze del consiglio di stato che questo periodico viene di mano in mano pubblicando, e noi stimiamo anche per questo di volgere agli onorevoli suoi direttori una parola di lode ed incoraggiamento a proseguire nell'arduo cammino.

DELLA LEGGE DI IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE E DELLA SUA APPLICAZIONE *per l'Avv. L. PORCHETTO. Opuscolo estratto dal Giornale dei Dibattimenti di Genova Anno IV, N.* 72, 73 — 20 e 23 *Settembre* 1865.

Esso è un importante e conscienzioso lavoro sulla legge d'imposta dei redditi della ricchezza mobile. Lo scritto dell'egregio Direttore del Giornale dei Dibattimenti è una censura sia su talune prescrizioni della legge, sia per riguardo al modo d'eseguimento. Ma non è una critica che tenda a distruggere: è un desiderio di novella creazione e di riforma. Pigliate nota delle lagnanze e dei richiami: esaminateli, e, se fondati, riformate. Buono ed utile intendimento, ed il Porchetto se ne abbia il plauso di tutti gli scrittori. Intanto desideriamo che sorga fra breve uno studioso il quale faccia il riassunto compiuto di tutte le critiche e proponga le necessarie modificazioni ad una legge che deve formare il fondamento del nostro regime finanziero.

36.

NOMINE E PROMOZIONI

S. M. sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti: in udienza del 10 *agosto* 1865 *ha promosso*

Caligaris Cav. Avv. Francesco, direttore capo di divisione di 2. classe del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti promosso alla 1. classe.

del 7 *settembre*

Raimondi Luigi, giudice nel tribunale del circondario di Bozzolo, è tramutato a Lodi;

Rosnati Carlo id. di Lodi, id. a Bozzolo;

Bazzini Camillo, sost. procuratore del Re al tribunale di Circondario di Castiglione delle Stiviere id. a Cremona.

Bellavita Claudio id. di Lodi, id. a Castiglione delle Stiviere;

Mezzadri Pietro id. di Cremona, id. Lodi;

del 18 *settembre*

Martucci Emanuele, Consigliere presso la Corte d'appello di Aquila, è tramutato in quella d'Ancona.

Con decreto 23 *settembre* 1865 *ha fatto le seguenti nomine e promozioni nell'Ordine Mauriziano:*

A Cavalieri

Musso Avv. Giacomo, capo-sezione preso l'amministrazione della Cassa Ecclesiastica dello Stato;

Ferrari Avv. Carlo, subeconomo dei benefizi vacanti in Genova;

Casalegno Causidico Giacinto, capo-sezione presso l'amministrazione della Cassa Ecclesiastica.

S*M. Sulla proposta del Ministro per l'Interno con decreti in data* 18 *settembre* 1865.

Ad uffiziali

Salvetto Conte Cav. Salvetti, sindaco del comune di Rossignano:

Marinelli Cav. Clemente, presidente del comitato de' Colerosi d'Ancona:

Doni Cav. Francesco, Sindaco del comune di Pontedera;

Orsi Conte Gerolamo

A Cavalieri

Del Punta Avv. Giuseppe, Sindaco del comune di Casima;

Balsami Romanelli Giovanni, membro del Municipio di Firenze:

La Ginestra Giuseppe, Consigliere di prefettura;

Coccolo D. Francesco medico della Società di mutuo soccorso degli operai di Torino;

De Ferraris Avv. Bernardo, consigliere presso la prefettura di Ancona;

STANISLAO FALLETTI *Gerente*.

TORINO — TIPOGRAFIA FALLETTI, VIA DELLA BASILICA

Anno 1.° Torino, 1. novembre 1865. Num. 5°

L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA

Rivista Economica Amministrativa per gli Impiegati del Governo delle Provincie e dei Comuni.

Si pubblica in Torino, il 1° ed il 15 di ciascun mese, in 8° a due colonne.

SOMMARIO

37.

IL CORPO DEI CARABINIERI REALI

E LE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.

I

La effemeride carceraria ha pubblicato una memoria sull'arma dei Carabinieri, nella quale tratta le questioni: 1. Se debbono esistere due servigi di polizia fatti simultaneamente dai Carabinieri e dalle Guardie di Pubblica Sicurezza. 2. Se i Carabinieri debbano dipendere ad un tempo istesso dal Ministero della Guerra e dal Ministero dell'Interno. 3. Se le promozioni debbono farsi colla scorta degli esami, oppure come si pratica attualmente, a scelta dei superiori.

La effemeride a tutte tre le induzioni risponde affermativamente, ossia in modo da mantenere lo *statu quo*. Veramente è questa la maniera più pratica e più positiva di risolvere i quesiti. Così nessuno potrà darvi dell'utopista pel capo, e non sorgerà mai quella crisi di spostamenti e di incagli e quei lamenti che accompagnano ogni utile e ragionata innovazione. Sappiamo che talune volte riformare vuol dire conservare, ma è egli opportuno di fare applicazione di questa bella massima nel tema proposto? — Vediamolo brevemente non per desiderio di farla da critico, non per dimostrare che un giornale buono e di bella riputazione sia venuto meno al compito suo, ma per solo amore del bene e per la speranza di vedere un giorno la nostra amministrazione riformata sulla base dei veri principii.

II

L'Arma dei Reali Carabinieri e quella di Pubblica Sicurezza possono e debbono coesistere? — Rispondiamo di no, e che le Guardie di Pubblica Sicurezza debbono essere soppresse.

La effemeride per appoggiare la opinione contraria comincia col dire che la nostra tesi è sostenuta da coloro che *sono poco pratici delle diversità grandissime* che passano tra l'una e l'altra instituzione. Non è veramente buon principio quello di dire all'avversario che non se n'intende. Ma bisogna dimostrarlo, e prima di dimostrarlo conviene sempre di massima ritenere che abbia fatto tutti gli studii generali e speciali che si richieggono per bene discutere e definire il quesito proposto.

Difatti sappiamo di molti che sostengono la nostra tesi, i quali hanno fatti lunghi studii sulla materia e che di più hanno voluto esaminarla praticamente interpellando impiegati appartenenti alle due instituzioni, e chiedendo loro consiglio e parere. Costoro, per quanto si può fare da un privato che opera per conto proprio, hanno fatto una specie di inchiesta, una specie d'interrogatorio. A somiglianza della instituzione dei giurati hanno fatto appello agli stessi interessati interrogandoli colla istessa imparzialità colla quale il presidente di una corte d'assisie volge le domande ai testimoni, ed a colui che siede sul banco dell'accusa.

Chi si fa ad esaminare una questione con tale sistema segue (almeno sembra) la buona via, ed ha anzi un vantaggio sugli altri oppositori, i quali si dichiarano fin da principio che sono persone, per così dire, tecniche e speciali: imperocchè il primo non conosce gli eccessi dello spirito di corpo — che porta a tutto difendere — che ha paura delle riforme perchè recano nuovo lavoro — e che ha paura di nuovi interessi che sorgano, perchè lesivi, almeno transitoriamente, degli interessi presenti — Ricordiamo che ogni riforma arreca momentaneamente un disordine e che su questo principalmente si fondano gli avversari delle innovazioni.

Lo scrittore soggiunge la solita *tirata* contro i teorici, contro i *filosofi d'idee ottime in germe*, contro la *poesia della teoria*, contro i principii e le definizioni. Questa osservazione è così vaga ed indeterminata, inconcludente e così ripetuta, da essere oramai un arma senza taglio; onde ce ne passeremo volentieri — Ma dobbiamo aggiungere due righe, perchè l'autore ai principii oppone la *necessità della*

mobile secondo un calcolo approssimativo un milione e mezzo di elettori. Quindi l'estensione del suffragio presso di noi dopo soli 18 anni di vita pubblica (e per la massima parte soli 5) è maggiore di quello non lo sia nella Gran Bretagna dopo sei secoli dalla *Magna Charta*, e dopo oltre 150 anni del pieno esercizio delle franchigie politiche. Se poi paragoniamo la regolarità, l'ordine, la tranquillità con cui succedono in Italia le elezioni cogli urli, lo scambio delle patate, e dei gatti morti, e la mostra dei bastoni che flemmaticamente si fa in Inghilterra, scorgiamo che le istituzioni libere attecchiscono presto e bene dove fioriscono gli aranci, e che se noi meridionali, abbiamo un indole più vivace, sappiamo per bene temperarla e non perdiamo al raffronto.

35

BIBLIOGRAFIA

La Giurisprudenza Amministrativa giornale di amministrazione civile, contenzioso amministrativo, scienze economiche e letteratura si pubblica in Napoli per cura dei Signori Direttori e proprietari Edoardo Martino ed Antonio Ulloa. Prezzo d'associazione per un anno in provincia L. 11, 47: in Napoli a domicilio L. 10,20.

Abbiamo letto molte volte ed attentamente questo importante periodico che si pubblica da sei anni e sentiamo il dovere di porgere agli onorevoli suoi Direttori una parola di encomio sia per le buone materie, come per il buon criterio col quale ne è fatta la scelta. I numeri 36 e 37 contengono la *istruzione per l'amministrazione dei Comuni approvata da sua Maestà il Re Carlo Alberto in data 1 aprile* 1838. lavoro lodatissimo del Conte di Pralormo primo segretaro di Stato per gli interni. Chi avrebbe mai potuto prevedere che queste istruzioni sarebbero prese un giorno a modello dagli italiani? Esse, a dir vero contengono buonissime massime, ma alcune sono troppo diverse dalle leggi presenti e noi speriamo che tra breve per cura del ministero dell'interno sarà pubblicata una nuova istruzione nella quale si espongono le disposizioni della legge nuova ed i modi col quale debba essere interpretata, desumendola dai motivi ufficiali della legge stessa e dallo stato attuale delle scienze economiche ed amministrative.

Utili ed importanti sono altresì i pareri e le sentenze del consiglio di stato che questo periodico viene di mano in mano pubblicando, e noi stimiamo anche per questo di volgere agli onorevoli suoi direttori una parola di lode ed incoraggiamento a proseguire nell'arduo cammino.

Della legge di imposta sui redditi di ricchezza mobile e della sua applicazione *per l'Avv. L. PORCHETTO. Opuscolo estratto dal Giornale dei Dibattimenti di Genova Anno IV, N.* 72, 73 — 20 e 23 *Settembre* 1865.

Esso è un importante e conscienzioso lavoro sulla legge d'imposta dei redditi della ricchezza mobile. Lo scritto dell'egregio Direttore del Giornale dei Dibattimenti è una censura sia su talune prescrizioni della legge, sia per riguardo al modo d'eseguimento. Ma non è una critica che tenda a distruggere: è un desiderio di novella creazione e di riforma. Pigliate nota delle lagnanze e dei richiami: esaminateli, e, se fondati, riformate. Buono ed utile intendimento, ed il Porchetto se ne abbia il plauso di tutti gli scrittori. Intanto desideriamo che sorga fra breve uno studioso il quale faccia il riassunto compiuto di tutte le critiche e proponga le necessarie modificazioni ad una legge che deve formare il fondamento del nostro regime finanziero.

36.

NOMINE E PROMOZIONI

S. M. sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti: in udienza del 10 *agosto* 1865 *ha promosso*

Caligaris Cav. Avv. Francesco, direttore capo di divisione di 2. classe del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti promosso alla 1. classe.

del 7 settembre

Raimondi Luigi, giudice nel tribunale del circondario di Bozzolo, è tramutato a Lodi;

Rosnati Carlo id. di Lodi, id. a Bozzolo;

Bazzini Camillo, sost. procuratore del Re al tribunale di Circondario di Castiglione delle Stiviere id. a Cremona.

Bellavita Claudio id. di Lodi, id. a Castiglione delle Stiviere;

Mezzadri Pietro id. di Cremona, id. Lodi;

del 18 settembre

Martucci Emanuele, Consigliere presso la Corte d'appello di Aquila, è tramutato in quella d'Ancona.

Con decreto 23 *settembre* 1865 *ha fatto le seguenti nomine e promozioni nell'Ordine Mauriziano:*

A Cavalieri

Musso Avv. Giacomo, capo-sezione preso l'amministrazione della Cassa Ecclesiastica dello Stato;

Ferrari Avv. Carlo, subeconomo dei benefizi vacanti in Genova;

Casalegno Causidico Giacinto, capo-sezione presso l'amministrazione della Cassa Ecclesiastica.

SM. Sulla proposta del Ministro per l'Interno con decreti in data 18 *settembre* 1865.

Ad uffiziali

Salvetto Conte Cav. Salvetti, sindaco del comune di Rossignano:

Marinelli Cav. Clemente, presidente del comitato de' Colerosi d'Ancona:

Doni Cav. Francesco, Sindaco del comune di Pontedera;

Orsi Conte Gerolamo

A Cavalieri

Del Punta Avv. Giuseppe, Sindaco del comune di Casima;

Balsami Romanelli Giovanni, membro del Municipio di Firenze:

La Ginestra Giuseppe, Consigliere di prefettura;

Coccolo D. Francesco medico della Società di mutuo soccorso degli operai di Torino;

De Ferraris Avv. Bernardo, consigliere presso la prefettura di Ancona;

STANISLAO FALLETTI *Gerente.*

TORINO — TIPOGRAFIA FALLETTI, VIA DELLA BASILICA

Anno 1.° Torino, 1. novembre 1865. Num. 5°

L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA

Rivista Economica Amministrativa per gli Impiegati del Governo delle Provincie e dei Comuni.

Si pubblica in Torino, il 1° ed il 15 di ciascun mese, in 8° a due colonne.

SOMMARIO

37.

IL CORPO DEI CARABINIERI REALI

E LE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.

I

La effemeride carceraria ha pubblicato una memoria sull'arma dei Carabinieri, nella quale tratta le questioni: 1. Se debbono esistere due servigi di polizia fatti simultaneamente dai Carabinieri e dalle Guardie di Pubblica Sicurezza. 2. Se i Carabinieri debbano dipendere ad un tempo istesso dal Ministero della Guerra e dal Ministero dell'Interno. 3. Se le promozioni debbono farsi colla scorta degli esami, oppure come si pratica attualmente, a scelta dei superiori.

La effemeride a tutte tre le induzioni risponde affermativamente, ossia in modo da mantenere lo *statu quo*. Veramente è questa la maniera più pratica e più positiva di risolvere i quesiti. Così nessuno potrà darvi dell'utopista pel capo, e non sorgerà mai quella crisi di spostamenti e di incagli e quei lamenti che accompagnano ogni utile e ragionata innovazione. Sappiamo che talune volte riformare vuol dire conservare, ma è egli opportuno di fare applicazione di questa bella massima nel tema proposto? — Vediamolo brevemente non per desiderio di farla da critico, non per dimostrare che un giornale buono e di bella riputazione sia venuto meno al compito suo, ma per solo amore del bene e per la speranza di vedere un giorno la nostra amministrazione riformata sulla base dei veri principii.

II

L'Arma dei Reali Carabinieri e quella di Pubblica Sicurezza possono e debbono coesistere? — Rispondiamo di no, e che le Guardie di Pubblica Sicurezza debbono essere soppresse.

La effemeride per appoggiare la opinione contraria comincia col dire che la nostra tesi è sostenuta da coloro che *sono poco pratici delle diversità grandissime* che passano tra l'una e l'altra instituzione. Non è veramente buon principio quello di dire all'avversario che non se n'intende. Ma bisogna dimostrarlo, e prima di dimostrarlo conviene sempre di massima ritenere che abbia fatto tutti gli studii generali e speciali che si richieggono per bene discutere e definire il quesito proposto.

Difatti sappiamo di molti che sostengono la nostra tesi, i quali hanno fatti lunghi studii sulla materia e che di più hanno voluto esaminarla praticamente interpellando impiegati appartenenti alle due instituzioni, e chiedendo loro consiglio e parere. Costoro, per quanto si può fare da un privato che opera per conto proprio, hanno fatto una specie di inchiesta, una specie d'interrogatorio. A somiglianza della instituzione dei giurati hanno fatto appello agli stessi interessati interrogandoli colla istessa imparzialità colla quale il presidente di una corte d'assisie volge le domande ai testimoni, ed a colui che siede sul banco dell'accusa.

Chi si fa ad esaminare una questione con tale sistema segue (almeno sembra) la buona via, ed ha anzi un vantaggio sugli altri oppositori, i quali si dichiarano fin da principio che sono persone, per così dire, tecniche e speciali: imperocchè il primo non conosce gli eccessi dello spirito di corpo — che porta a tutto difendere — che ha paura delle riforme perchè recano nuovo lavoro — e che ha paura di nuovi interessi che sorgano, perchè lesivi, almeno transitoriamente, degli interessi presenti — Ricordiamo che ogni riforma arreca momentaneamente un disordine e che su questo principalmente si fondano gli avversari delle innovazioni.

Lo scrittore soggiunge la solita *tirata* contro i teorici, contro i *filosofi d'idee ottime in germe*, contro la *poesia della teoria*, contro i principii e le definizioni. Questa osservazione è così vaga ed indeterminata, inconcludente e così ripetuta, da essere oramai un arma senza taglio; onde ce ne passeremo volentieri — Ma dobbiamo aggiungere due righe, perchè l'autore ai principii oppone la *necessità della*

pratica, le difficoltà dell'applicazione e la NECESSARIA CONSUETUDINE (sic) di *distinguere i servigi di polizia in due speciali categorie*. Che cosa è la *necessità* della *pratica?* È l'assolutismo introdotto nel campo dell'amministrazione. Che cosa è la difficoltà dell'applicazione? È la ignoranza dei buoni principii di pubblica amministrazione; e non solo dei principii primari, ma altresì di quelli di secondo e terzo ordine. Che cosa è la *necessaria consuetudine* se non il principio dell'inerzia? — E a dir corto il principio della *necessità* non è altro che la negazione d'ogni principio; ma più ancora la negazione della ragione. Onde, tirando le dovute conseguenze, dovremmo gettar via i nostri migliori libri, del Manna, del Pepere, del Romagnosi, del Nicolosi e di altri parecchi; anzi gettarli alle fiamme ed avvece di formare un libro di scienza amministrativa, stampare un foglietto volante e scrivervi su: « Economia di tempo, di testa e di denaro: la scienza amministrativa non esiste più: purchè sappiate leggere e scrivere, scendete nello arringo degli affari pubblici, ivi imparerete *la necessità della pratica, la difficoltà dell'applicazione*, e *la necessaria consuetudine*. »

Senza dichiarare che noi non militiamo sotto questa bandiera, la quale non è neppure quella dei nostri avversari, che hanno a loro scusa il torto di non prevedere a quali funeste conseguenze conducano certe proposizioni, diremo che le considerazioni che si fanno dai propagatori della nostra tesi, sono queste, cioè:

L'anomalia dei due servigi.

La inutilità di mantenere due corpi per lo stesso scopo di vegliare e mantenere l'osservanza della legge ed il mantenimento dell'ordine pubblico.

Il dualismo, i contrasti e gli urti che sorgono nell'esercizio delle funzioni dei due Corpi.

La mancanza di capacità ed attitudine delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Questi motivi sono eliminati dallo scrittore dell'Effemeride carceraria? Pare che no.

Lo scrittore dice che per *necessaria consuetudine* si sono distinti i servizi di polizia in due speciali categorie: in servizio cioè generale di *perlustrazione*, di *vigilanza* ecc. il quale deve (ma non dice il motivo) rimanere affidato ai Carabinieri Reali, e in quelli altri *più minuti e più umili* servizi come la sorveglianza *immediata* sulla *prostituzione*, sui *mendicanti*, sugli *oziosi*, sui *vagabondi* ecc. i quali sono affidati alle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Se si affida ai Carabinieri la *perlustrazione* e la *vigilanza* si possono altresì affidare ai medesimi i servizi *più minuti*. Quale motivo esiste per non affidarglieli? Nessuno. L'arma perde il suo prestigio? È impossibile: se due carabinieri vigilano, sorvegliano, od arrestano una persona: se questa vigilanza, sorveglianza od arresto viene in qualsiasi modo a conoscenza del pubblico, chi è che viene a sapere se si tratta di un *vagabondo*, di un *mendicante* o di un *ozioso*, oppure di un ladro di primo ordine? sulla fronte delle persone che si sorvegliano e si arrestano sta forse scritto il nome di *ladro* o *mendicante*? Se i carabinieri hanno la sorveglianza *mediata* della perlustrazione, perchè non devono averla dei vagabondi, dei mendicanti e degli oziosi? Se l'hanno della prostituzione, perchè non devono averla dei servizi più minuti e più umili?

D'altro lato in che cosa consiste la polizia se non nella perlustrazione, nella vigilauza e negli arresti?

Non si comprende poi come, ove si sopprimessero le guardie di pubblica sicurezza, sarebbe necessario di *mutare da cima a fondo* l'organico dei carabinieri. Si tratta di aggiungere nuove ingerenze e, non altro; ora, poniamo, essi hanno dieci capi di servizio: in seguito ne avranno quindici; ma l'organico può rimanere qual è. Non ho mai sentito a dire che togliendo una ingerenza ad un ministero ed affidandola ad un altro, questo dovesse mutare da cima a fondo il proprio organico. — Ad ogni modo se è necessario ritoccare la legge fondamentale del Corpo dei reali Carabinieri si ritocchi. Come non volete una riforma, la quale implicitamente nella sostanza voi ammettete essere buona e conveniente, per la paura di dover riformare? Non sapete adunque che il movimento giornaliero in ogni ordine di cose fa sorgere nuovi bisogni e questi nuove riforme? Se avete paura di farle per le difficoltà che si presentano, voi non conoscete la vostra missione.

Del resto lo stesso autore dell'articoio ammette la necessità di una riforma radicale dell'organico dei Carabinieri in quanto che, giustamente osserva, che le leggi primitive non vennero ancora coordinate colla nuova forma di governo. — Ci affrettiamo però a dire che, se non vennero ritoccate le leggi fu però migliorata la disciplina per via degli ordini interni: e la disciplina dei Carabinieri si può veramente dire costituzionale.

Egli è vero che non si può affidare la sorveglianza dei postriboli ai Carabinieri senza oscurare la bella tradizione di questo Corpo, ma a questo possono supplire gli inservienti dell'ufficio di pubblica sicurezza, oppure quelle persone che sono segretamente a servizio della polizia.

Coll'arresto di un mendicante non si perde il prestigio e l'autorità dell'arma. Chi è che deve sapere e chi sa che l'arrestato è un mendicante?

Non teniamo alcun conto delle giustissime osservazioni che fa l'autore circa alla *poca attitudine* delle Guardie di pubblica sicurezza. Questo è un difetto relativo. È un appunto che noi non facciamo, e quando esistesse, non lo faremo mai, chè si può togliere. Ma diciamo, che quand' anche le Guardie avessero la massima attitudine ed acquistassero (come potrebbero) per la loro capacità e per i loro modi quella riputazione', quel prestigio, quella autorità che hanno i Carabinieri, questo fatto sarebbe una circostanza di più onde togliere un'inutile duplicazione.

Un punto sul quale conveniamo coll'autore della memoria è la sorveglianza immediata sui postriboli: ma a questo si può provvedere, come abbiam detto, cogli agenti segreti o colle guardie addette agli uffizi di polizia che farebbero un vero ufficio da usciere e quelle altre pochissime operazioni che mal s'affanno coll'arma dei carabinieri.

Ci sia permessa a questo proposito un'altra osservazione: prima della promulgazione dello statuto non esistevano guardie di pubblica sicurezza: la polizia alta e bassa, d'un sesso e dell'altro era in definitiva interamente affidata all'arma, non benemerita, ma benemeritissima dei Reali Carabinieri. Ora, come avvenne che costoro non perdettero il loro prestigio e non vennero mai meno alla loro bella riputazione quantunque si trattasse (cosa più difficile ad ottenersi) di servire un governo assoluto?

L'autore dell'articolo è poco amico delle teoriche, molto della pratica, e poniamo fine a questo primo capo d'esame proponendo una risoluzione pratica. Non vogliamo che abbia prevalenza piuttosto il nostro sistema che quello d'altri. La questione si risolva praticamente. Ma come fare? Il modo è facilissimo. Il ministero dell'interno proponga il quesito e faccia interpellare tutti i capi servizio dell'arma dei carabinieri e di pubblica sicurezza ed anche qualcheduno della bassa forza (si può fare in modo indiretto ove si tema che ne soffra la disciplina) sul punto « se credano necessari i due corpi e i due servizi e quale sia il danno che deriva dall'attuale organizzazione per la presente immistione dei due corpi nelle cose di polizia ». Faccia anche e principalmeute interpellare, comecchè non interessati, tutti gl'intelligenti di siffatte materie, i vecchi impiegati di polizia che sono giubilati o che passarono ad altri servizi. Se le risultanze di questa inchiesta, che desideriamo sia fatta all'inglese cioè sommariamente, senza spirito di parte, con sincerità, con diligenza e con sollecitudine, saranno per la conservazione, per lo *statu quo*, abbasserem la fronte e diremo di aver torto senza però smettere mai qualsiasi porzione dell'amore che professiamo verso i buoni principii di diritto amministrativo.

III.

Quanto al secondo punto della doppia dipendenza dell'arma dei Carabinieri Reali dal Ministero della Guerra e dal Ministero dell'interno noi conveniamo pienamente nelle idee dell'egregio autore. Ci duole che lo spazio non ci consenta di riprodurre per intiero le sue giuste e semplici considerazioni. Giustamente egli dice che quando i Carabinieri cessassero di essere una instituzione militare il prestigio e l'efficacia di questo corpo si annienterebbe.

Ammessa la necessità della duplice dipendenza conviene però studiare i modi e gli espedienti onde evitare che l'arma rimanga quasi dimenticata e non si ritardi ulteriormente ad introdurre le necessarie innovazioni.

I difetti della duplice dipendenza in materia amministrativa sono gravissimi:

1.° Un ministero crede sempre che faccia l'altro e così scambievolmente: onde nulla si fa.

2.° Un ministero fa: ma occorrono i concerti e gli accordi coll'altro ministero;

3.° Un ministero fa da se; ma l'altro si oppone e muove questione di competenza;

4.° Un ministero ordina ed eseguisce; e l'altro ministero ordina ed eseguisce; ma nell'applicazione sorgono difficoltà. attriti, contrasti, e gravi contraddizioni fra un ordine e l'altro che quasi paiono usciti, non da diversi gabinetti, ma da diversi governi.

5.° Insomma o non si fa, o si fa male o si fa tardi con perdita del tempo e dell'occasione.

A noi non s'appartiene fare una proposta. Il difetto esiste. Si studi il modo onde evitarlo.

IV.

Sono anche assennate le considerazioni svolte dall'autore onde dimostrare non esser necessario d'introdurre per la promozione ai vari gradi della bassa forza dei carabinieri gli esami.

E fummo quasi per adottare la stessa opinione. Ma la prevalenza del sistema di accertare la capacità col mezzo degli esami prevalse e rileggendo questa parte dell'articolo ci parve di vedere che l'autore tirasse una troppo ampia conseguenza dalle sue premesse.

Ben meditate le sue osservazioni si risolvono nel dire « che molti i quali darebbero un'ottima prova di se negli esami non riuscirebbero ad essere buoni comandanti di stazione, mentre potrebbe riuscirlo benissimo che in un'esperimento fosse rimasto al di sotto ». Ma c'è una via onde mettersi d'accordo e più ancora un mezzo col quale si possono raggiungere ed appagare i desideri dell'autore e di chi scrive queste righe.

L'autore ha distinto tra esame di *memoria* ed esame di *pratica*, tra esame di *teoriche* ed esame di *applicazione*. Noi non distinguiamo e non separiamo una cosa dall'altra.

L'esame deve essere di *teorica* e di *applicazione*. Negli esami che si danno per la carriera amministrativa, e questo lo accenno coll'esperienza mia propria, si vuole considerare l'una e l'altra capacità. E per applicazione non s'intende solo il carteggio per iscritto, ma il sistema ed il modo che si tiene dagli impiegati nella trattazione degli affari col pubblico.

Adunque se si tiene conto della capacità pratica, della capacità dell'applicazione questa circostanza costituisce un motivo di più per proclamare il sistema degli esami.

V.

Queste osservazioni abbiamo creduto essere nostro debito di fare in una materia che interessa grandemente la amministrazione e la finanza italiana.

Fidenti nella efficacia della ragione e, se così si vuole, nella autorità di parecchie valenti persone, non mancheremo di propugnare e sostenere la nostra tesi.

Che se ci persuadessero della inefficacia delle nostre ragioni, non mancheremo di dire ai nostri avversari: « avete ragione ». E, sebbene dolenti di non poter fare una economia di parecchi milioni, ci rallegreremo ripensando che l'Italia ha una riforma di meno da fare.

38.

IL CASELLARIO GIUDIZIALE

ossia

IL REGISTRO DELLO STATO PENALE DELLE PERSONE

Tra breve sarà pubblicato il nuovo codice di procedura penale ed i relativi regolamenti per metterlo in esecuzione.

La *Gazzetta del popolo* di Torino (n. 267) dice che una importante riforma sarà introdotta circa al modo di accertare la recidività degli imputati. Si stabilirà cioè presso tutti i tribunali un *Casellario giudiziale* in cui per ordine alfabetico ogni imputato nativo del Circondario in cui ha sede il tribunale verrà man mano iscritto colla indicazione

delle sentenze criminali (doveva dire penali) emanate sul suo conto.

Ottima l'idea, utilissima la riforma. Ma perchè usare la espressione di stile barocco, barbaro, da medio evo e che nulla spiega di *casellario giudiziale*? Cosa s'intende per casellario? Cosa vuol dire questo *giudiziale*? È egli *civile*, o *commerciale*, o *penale*? perchè non cercare una espressione italiana e che spieghi l'intima sostanza dell'istituzione? Perchè in una parola non dar col titolo la definizione della cosa? per esempio dire così: *Registro dello stato penale delle persone nate nel circondario di....*

Per stabilire e dichiarare la convenienza di tale riforma, senza bisogno di speciali dimostrazioni, basta porvi a riscontro il registro dello *Stato civile*. Se la nostra legislazione, usando parole appropriate, ammette ragionevolmente questa dicitura per rispetto allo *stato civile*, tale uso basta per legitmare una eguale dicitura per lo *stato penale*. E ognuno sa che nelle legislazioni si devono usare, per quanto possibile, ed a meno non esista una assoluta necessità, le stesse diciture. Così la legge è più semplice, più intelligibile, più popolare. La sola variante della parola *penale* indica la differenza dei due registri.

A ciò si aggiungono altre considerazioni che enumeriamo brevemente;

1.° Bisogna abbandonare l'uso invalso nella legislazione di molte provincie di ordinare *stati*, *registri*, *moduli*, ecc. che non hanno un nome ed un titolo speciale. Tra gli usi e le consuetudini scegliamo i migliori i quali sono quelli che si fondano sulla ragione. Perchè avere migliaia di *stati* e di *moduli* che si possono dire *innominati*? Nei *promessi sposi* abbiamo un solo *innominato* e nelle cose amministrative si dovrebbe averne nessuno.

2.° Conviene in siffatta maniera fare anche una disamina in materia di *lingua*: non eccessiva, non minuziosa, non cascheggiante, non stucchevole, non burbanzosa, non in modo da porre in prima fila la questione di parola e poi quella di merito, ma inspirarsi al principio di parlare e scrivere *per essere intesi o letti colla minore difficoltà possibile da chi ci ascolta e ci legge, e dal maggior numero ed anche da tutti gli Italiani*.

3.° Col dare un *titolo* ed un *nome* agli *stati* ed ai *Registri* desumendolo dalla loro natura e dalla sostanza della cosa se ne rende più facile e più spedito l'uso. Molti *stati* e *registri* cadono in disuso e nella pratica servono a nulla perchè non si sa come chiamarli.

4.° Ripeteremo, infine, che debbesi cercare la chiarezza e la semplicità in ogni cosa e fare in modo, come taluni degli avi nostri volevano, che l'amministrazione non appaia e non sia trattata come cosa occulta e da ostrogoti. Tutti hanno diritto di sapere e di conoscere quello che si fa e si dice dagli amministratori. Se si farà diversamente non avremo mai una vera amministrazione italiana.

39.

LE SPESE DEI CARCERATI.

La spesa delle carceri e dei carcerati, comprese le spese di riparazioni degli stabilimenti, risulta dal bilancio dello Stato di circa venti milioni. Supponendo che il valore dei caseggiati e del mobiglio destinati per le carceri rilevi a quaranta milioni si avrebbe un altro reddito annuale di dieci milioni consumati in natura, ossia mediante l'*uso* dei caseggiati e dei mobili. L'annua spesa delle carceri si può quindi fissare uella cifra approssimativa di trenta milioni.

Ritenendo che tutti i carcerati dello Stato si innalzino alla cifra massima di 90 mila costerebbero per ciascuno Lire 333, 33 ogni anno. E questa somma i carcerati la consumano:

1 Per vestiario.
2. Per vitto.
3. E per alloggio.

Ora vi ha qualche mezzo per evitare allo Stato od almeno diminuire questa spesa?

Molti mezzi vennero proposti:

1. Le economie. Ma questo sistema a meno non si tratti di qualche punto speciale dell'amministrazione carceraria, non è possiblle e si ridurrebbe poi ad un lieve risparmio di qualche centinaio di lire. D'altronde il carcerato italiano se costa annualmente l. 333,33 vuol dire che consuma solo lo strettamente necessario, e quasi si può affermare meno di quetlo che consuma un mendicante.

2. Porre almeno una parte delle spese carcerarie a carico delle provincie e dichiararle obbligatorie. Ma questo non è risolvere la questione, è uno spostamento di spesa. Le riforme non si vogliono considerare sotto le apparenze e le sembianze, bensì nella loro sostanza. Si tratta non già di vedere ch. debba fare la spesa, ma di fare una *spesa minore*. Tutti poi sanno che chi paga la spesa è sempre colui che ha aperta una colonna di debito sui ruoli dell'esattore. Per altro riflesso la sola naturale o, se pur vuolsi, la sostanziale principale ingerenza del Governo essendo quella di rendere *giustizia*, e così di rassicurare la società dai malfattori, ne consegue che a carico dello Stato debbe essere l'intiera spesa delle carceri e dei carcerati. Nè si proponga di adottare il sistema misto; perocchè con i dimezzamenti non si hanno mai i conti chiari, e dividendosi la responsabilità, si conchiude sempre con fare una spesa maggiore. Il Governo dice: Oh! in questa spesa concorre anche la provincia ed il comune, se facciamo economie un dì o l'altro e provincia e comune si rifiutano al pagamento, o meglio si adoperano in modo che *il Parlamento ci nieghi il suo voto*.

La provincia ed il comune da loro canto ripetono la istessa canzone: se facciamo economia questa va per metà a vantaggio dello Stato e nel comune circola meno danaro; e poi la *ragione* della economia svolge le sue conseguenze le più riposte; la economia tira la economia, ed un bel giorno restiamo quindi senza la spesa che lo Stato fa nel nostro comune.

3. Il lavoro. Questo mezzo è naturalmente il più ovvio e più semplice per fare economia; ma non venne finora organizzato in modo da trarne il maggiore prodotto possibile. Il Governo dovrebbe valersi in primo luogo dei carcerati come di suoi operai in tutto quanto gli possa occorrere. Tale sistema viene praticato per i lavori della marineria, per gli stampati ed altre somiglianti cose. Ma non è ancora generalizzato. Conviene quindi estendere questo sistema e farlo entro breve termine, se non

si vogliono continuare a subire le perdite che attualmente si fanno.

4. Un quarto sistema che, per quanto a noi consta, non venne finora propugnato, consiste nel provvedere in modo:

Che il carcerato paghi al Governo la spesa del suo mantenimento, del suo vestiario e del suo alloggio.

Questo sistema sarebbe facilmente applicabile in quanto che od i carcerati sono solvibili e pagherebbero del proprio, o non sono solvibili e pagherebbero col prezzo o con buona parte del prezzo del loro lavoro. Con tale sistema lo Stato otterrebbe il rimborso di buona parte delle spese che fa (1).

Vi sarebbe qualche pericolo di perdita per quelli che stanno in prigione solo pochi mesi; ma anche tra questi vi sarebbe probabilmente qualche solvibile (2).

Pare del resto che contro questa proposta non si possa muovere seria opposizione.

Se l'uomo libero trae la vita col frutto del suo lavoro e col sudore della sua fronte, perchè dovrà vivere gratuitamente ed a spese del Governo quando si rese reo di un delitto? perchè in questo caso dovrà cessare la applicazione della legge: *cambio di servigio contro servigio*? perchè il delitto dovrà essere origine di un premio? E perchè voler così creare una nuova categoria di uomini abbietti e sventurati i quali cercano modo, e non è facile, di essere arrestati, condotti in carcere, onde avere alloggio, vitto e vestito?

Sappiamo bensì che si elevò il grido di « carcere gratuito » per evitare la duplice e contemporanea pena della privazione della libertà e del pagamento di danaro. Ma quest'ultima pena, come la intendevano gli antichi, venne giustamente abolita, meno alcuni casi eccezionali, perchè era una illusione, perchè non era eguale, perchè non s'impediva la perpetrazione dei delitti, e perchè era un incitamento a commetterli.

Quando però si abolì la pena in numerario e in danaro, come alcune volte avviene nelle riforme, si sorpassarono i giusti confini, e si vollero accogliere ed applicare conseguenze che cadevano nell'assurdo e nella ingiustizia.

Il pagamento della somma di cui discorriamo, non è una pena nè tampoco una duplicazione di pena; ma il correspettivo di un servigio, ossia dell'alloggio, del vitto e dell'abitazione che si dà al massimo buon mercato.

E si avverta bene che tutto quanto si riferisce al sistema ed all'organamento penale si risolve nella sostanza e principalmente nello impedire che il reo ripeta l'atto delittuoso. Ora per raggiungere questo scopo sostanziale al Governo basta di occupare una piccola area di terreno, di cingerla con un muro e di porre alla porta un soldato, e di rinchiudervi i rei e condannati.

Questo avviene nelle società primitive; ed è l'idea più semplice che noi ci formiamo dei luoghi di pena della società primordiale.

Ora se nelle società più civili si adottò un più civile organamento delle carceri, ciò tornò non tanto a vantaggio della società, quanto a vantaggio dell'individuo.

Mentre anche oggidì in alcuni paesi il carcerato vive di elemosina e cogli avvanzi che restano al guardiano, perchè pretendere che viva a spese dello Stato quando ha di che vivere o può guadagnarne e lo Stato può provvedergli il lavoro?

Conchiudiamo quindi coll'affermare che, sia per principio di giustizia, sia in forza dei principii economici lo Stato debba provvedere a tutte le spese che riflettono il sistema e l'amministrazione carceraria e che lo Stato, come ne ha diritto, deve ripetere il rimborso della spesa che fa dagli stessi carcerati.

Di non lieve importanza sarebbe il risultamento finanziario che produrrebbe la applicazione severa ed esatta di questo sistema. Noi pensiamo che entro un non lungo volgere d'anni se non scomparirebbe per intero dal bilancio la indicata cifra di 30 milioni di lire si ridurrebbe però a soli dieci o quindici milioni, quale cifra, anche supponendo le più tristi e favorevoli previsioni, fondate sul fatto che per lo più il *reo* è povero così di *sapere* come di *beni*, rappresenterebbe largamente la somma dei rimborsi non effettuabili.

Ove si credesse di adottare questa proposta nel bilancio attivo dello Stato converrebbe aggiungere le seguenti due speciali categorie:

1. Reddito presunto di tutti gli stabilimenti di pena dello Stato considerati come fabbricati: L.....

2. Incasso presunto per rimborso del prezzo del vitto, del vestiario e dell'alloggio che lo Stato somministra ai carcerati: L.....

Il lettore ben vede che si raggiungerebbe anche una maggiore chiarezza e semplicità del bilancio; locchè non è piccol vantaggio, ma sicura conferma degli altri benefici, dei quali si è tenuto discorso. (1)

40

L'AMMINISTRAZIONE E LA POLITICA

> Sta come torre ferma che non crolla
> Giammai la cima per soffiar di venti.

Nelle grandi mutazioni degli stati e al succedersi delle politiche vicende è impossibile che non ne debba risentire il contraccolpo l'amministrazione dello Stato. Così allorchè in Italia avvenne la unificazione delle varie provincie e si trattò conseguentemente di fondere in una sola le diverse am-

1 I vantaggi di questa proposta non sarebbero immediati, ma un po' remoti. Pensiamo però che un abile finanziere non si limita a provvedere, ma si adopera con ogni sforzo onde prevenire e prevedere: ed è questo il lato nel quale difficilmente si riesce, perocchè, per questo ci vuol acume e costanza.

2 Il modo di eseguimento non presenta gravi difficoltà:
1. L'economo del carcere prepara o mensilmente o a trimestre la liquidazione delle spese ordinarie e straordinarie occorse per il carcerato:
2. La liquidazione è approvata dal Sotto-Prefetto:
3. L'Esattore ne promnove l'esazione in via economica:
4. Se il recluso risulta *povero*, ciò che devesi severamente accertare, si sospende ogni atto, e si inscrive il privilegio all'ufficio delle ipoteche.

1 Avevamo già scritto questa memoria quando ci giunse la preziosa rassegna mensile autorizzata dal Ministero dell'Interno diretta dall'egregio Cav. N. Vazio, ispettore delle carceri del Regno, che porta il titolo di *Effemeridi Carcerarie*.
Ci duole quindi di non esserci potuti valere di alcune cifre di grande rilevanza contenute nel fascicolo di agosto, a pag. 457, il quale contiene due importanti monografie, la prima sulle evasioni dalle carceri: la seconda sul sistema penitenziario, del cav. Rossi.

ministrazioni dei vari piccoli stati aventi burocraia e leggi e discipline amministrative d'indole diversa e di disparata natura, certamente gravi difficoltà fu d'uopo sormontare, nè tutto bene si potea far subito e salvare gli interessi di ciascheduno e rispettare ogni personalità e al colossale lavoro dovea necessariamente tener dietro un profondo turbamento. Mentre però ammettiamo quell'indispensabile e momentaneo disordine non possiamo certamente convenire ed ammettere che questo dovesse essere eterno! Era allora il caso di gettare le solide ed immutabili fondamenta della amministrazione del nuovo regno, e questa, dopo il periodo del parosismo, avrebbe dovuto incominciare il suo corso regolare e a quest'ora dovrebbe funzionare con ammirabile armonia ed offrirsi quasi tipo di perfezione.

Sono cinque anni! E in cinque anni l'amministrazione poteva e doveva essere già stabilita su norme certe e su basi salde e positive. Invece, ne duole il dirlo, mentre tutto è stato turbato e sconvolto, nulla è stato ordinato e sistemato (1), e, salve poche eccezioni, i molti interessi sono stati lesi, e il personale dei pubblici funzionari si è trovato e si trova esposto ai sacrifizi d'ogni sorta ed oppresso sotto il peso di leggi draconiane e discipline oltre ogni dire onerose, nè punto armonizzanti colle franchigie di libero regime. Di quì il continuo e giusto clamore della libera stampa: di quì le recriminuzioni e i lamenti dei sacrificati: di quì imbarazzi al Governo, e malumore e disordine su tutta la linea.

E tutto questo danno è avvenuto perchè si erró nei punti di partenza e invece d'una amministrazione razionale e normalmente costituita, si improvvisò un magnifico *centone*, e si dette vita a un mostro cui mancano la testa per pensare ed i piedi per camminare!

E in questo modo proseguendo senza procedere a una saggia riforma non può che risentirne grave detrimento la cosa pubblica, e si potrebbe benissimo esporre la Nazione a grave rischio e forse irreparabile rovina, perchè è noto come da una buona amministrazione soltanto dipenda la salute e l'incremento della Nazione medesima.

Perciò saggio avviso sarebbe ricostruire dalle fondamenta questo cadente edificio della pubblica amministrazione onde mai più nè dalla mutazione dei Ministri, nè dalle politiche vicende avesse a subire alterazioni o mutazioni di sorta. Leggi giuste e immutabili dovrebbero regolare l'amministrazione e non il capriccio degli uomini; e in questo modo soltanto cesseranno tante cause di malcontento e di turbamento.

X. X.

41.

I BIGLIETTI POSTALI

Leggiamo nel N. 228 della *Gazzetta Popolare* di Cagliari: — In questi momenti che la ristrettezza delle finanze italiane richiama lo studio di tutti i patriotti, merita osservazione un nuovo progetto, che dicono sarà presentato al corpo legislativo francese, avente per iscopo di cambiare i *vaglia postali* in biglietti come quelli di Banca.

Si tratterebbe di sottoporre al Corpo legislativo un progetto di legge tendente ad autorizzare l'amministrazione delle poste a fare nel più breve termine possibile una emissione di biglietti, imitando quel che si pratica già dalla Banca di Francia.

Questo progetto elaborato di pianta dal signor direttore generale delle poste, assistito da persone le più distinte e le più competenti della sua amministrazione, di quella della Banca e del commercio, esaminate in seguito dal Consiglio di Stato sarà finalmente discusso dal Corpo legislativo, e sottoposto alla sanzione del Senato.

Quanto alla somma dei biglietti di posta da emettersi, essa dovrà, secondo noi, prendere norma dall'estensione più o meno grande delle spedizioni di denaro, estensione sulla quale l'amministrazione possiede i dati più certi.

Questa somma sarà di 300 o di 500 milioni, con facoltà di fare novelle emissioni se i bisogni del servizio postale le renderà necessario.

I biglietti postali saranno di 1000. 500, 200, 100, 50, 25 lire· Al dissotto di questa cifra si potrà decrescere per piccole frazioni fino a 5 lire, ultimo grado dell'emissione, essendo rarissimo il caso che altri spedisca per la posta somme minori di questa.

Tutte le persone che hanno frequentemente a far spedizioni di denaro per la posta approveranno questa creazioue di biglietti, perché troveranno in essa un risparmio di tempo, e non avranno più l'incomodo di togliersi alle loro faccende per recarsi ad un ufficio il più delle volte molto discosto dal proprio domicilio.

Da canto suo la posta si troverebbe sbarazzata dei registri, dei moduli, e perfino dei rischi di un ramo di servizio che rende necessario il lavoro di numerosi impiegati. Nei principali centri di popolazione, gli uffici dedicati specialmente alle spedizioni di denaro potranno essere soppressi, giacchè queste spedizioni non si faranno più che per lettera raccomandata.

La posta non emetterebbe i suoi biglietti, che prelevando le tasse attuali fino al giorno che fosse dimostrato come il nuovo sistema avendo aumentate le spedizioni di denaro in forte proporzioue, rendesse possibile una nuova riduzione della tariffa, come fu fatto dopo l'adozione dei timbri.

Per tal modo l'amministrazione si troverebbe non soltanto al coperto d'ogni scapito, ma ancora assicurata di effettuare entro brevissimo tempo benefizi assai più considerevoli per la moltiplicità delle spedizioni.

I nostri lettori comprendono certamente che noi non abbiamo l'intenzione di dare qui al progetto della *Posta-Banca* tutto lo sviluppo di cui un soggetto sì moltiplice e interessante è capace: noi abbiamo voluto solamente richiamare l'attenzione del Governo e dell'amministrazione sopra questa riforma, la quale è ora nell'aspettazione di tutti.

1 Questa espressione quantunque sotto certi aspetti possa parere eccessiva non lo è però per certi altri. *Il Corriere Italiano* di Firenze n. 115 in un bellissimo articolo sulla *marina militare*, scritto con sapere e con moderazione, leggiamo: « come il fatto capitale della Marina Militare Italiana sia non esservi *amministrazione vera* » E poco dopo, parlando del congegno amministrativo, osserva: « a molte ruote mancano i denti e la macchina è sghangherata ».

42.

BILANCIO

DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Dal N. 199 del giornale *Il Monte Rosa* togliamo il riassunto delle spese del bilancio della provincia di Novara per l'anno 1866, votato dal Consiglio Provinciale (1).

ATTIVO

1. Redditi varii	L.	600, 00.
2. Dallo stato per la costruzione della strada Biellese	»	70,500 00.
3. Contabilità speciali dei Circondarii di Novara, Ossola e Vercelli.	»	62,678 00·
Totale .	L.	133,778 00.

PASSIVO

Spese Ordinarie

1. Debiti vitalizi (vedova Andreani)	L.	250 00.
2. Spese d'amministraz., fitti, stipendi, mobiliare trasferte, deputazione ecc.	»	67,000 00.
2. Stipendi per le scuole d'ostetricia.	»	3,400 00.
4. Beneficenza-poveri, esposti, sordo-muti allieve d'ostetricia	»	161,560 00.
5. Pubblica Sicurezza, Carabinieri, casermaggio	»	47,345 25.
6. Ponti e strade provinciali	»	355,000 00.

Spese Straordinarie

7. Casuali e spese diverse . .	»	16,500 00.
8. Estrazione di debiti (canale Cavour)	»	12,000 00.
9. Mobiliare per gli uffizi di Prefettura e Sotto Prefett. .	»	15,000 00.
10. Istruzione Pubblica . . .	»	49,700 00.
11. Ponti e strade.- Strada Biellese	»	70,500 00.
11. Spese impreviste . . .	»	50,000 00.
11. Sussidii a due consorzi .	»	5,000 00.
11. Al Comune di Pella . .	»	400 00.
12. Contabilità speciali dei Circondari	»	62, 678 00.
Totale del passivo .	L.	916, 333 25.
Totale dell'attivo .	»	133, 778 00.
Deficienza da sovr'imporsi	L.	782, 555 25·

I. G. A.

43

LA SICUREZZA PUBBLICA

Riproduciamo dal N. 221 dell'ottimo giornale *il Conte di Cavour* il seguente articolo sulla Sicurezza Pubblica; siamo certi di far cosa gradita ai nostri lettori. Non tralasciamo intanto di accennare che tale lavoro è scritto non solo con brio e con sommo criterio, ma altresi (cosa rara in siffatti studi) con grande ed intelligente pratica delle cose amministrative.

Che il ministro Natoli abbia fermezza, tenacità di proposito, è provato *juris et de jure*, e non ha più bisogno d'altre prove: dopo averlo già dimostrato come ministro d'istruzione pubblica, pare che vi continui come ministro dell'interno.

Invochiamo dunque da lui la tanto desiderata riforma dell'amministrazione di Sicurezza Pubblica, ramo importantissimo del ministero dell'interno.

È inutile illuderci; la Sicurezza Pubblica, come la sta attualmente, va a zoppiconi; si sprecano milioni e milioni, e non si ottengono soddisfacenti compensi o risultati.

È duopo di radicale riforma e di togliere il marcio dove si trova.

E dapprima non tutti quelli, che si trovano alla testa dell'amministrazione della sicurezza pubblica, sanno cosa sia.

Quindi gravissimo difetto.

Antagonismo sovente fra autorità e autorità: — altro gravissimo difetto.

Due sole vie vi sono per una buona riforma.

La prima si è la più liberale. Accrescere le attribuzioni dei Carabinieri reali, spargerli di più per i varii comuni, instillar loro maggior obbedienza alle autorità civili, e che si degnino occuparsi, in ogni evenienza, dei reati di minore importanza. Abolire il corpo delle guardie di Sicurezza Pubblica; lasciare ai municipi che provvedano loro per mezzo delle guardie municipali, che occorrerebbe aumentare pel servizio della polizia più minuta, che non abbiano cioè i municipii a concorrere nelle spese di sicurezza pubblica col Governo, come si usa attualmente, senza aver alcun controllo od influenza.

V'è un proverbio che dice: chi paga, comanda.

I municipi attualmente pagano la metà della spesa delle guardie, pagano per i locali di casermaggio ed altri, e poi il Questore od il Ministro fa come vuole, senza che l'autorità municipale possa esercitare ingerenza di sorta.

Intanto questi se vogliono aver polizia nella città, é d'uopo si provvedano un corpo di guardia a loro, per la polizia cosi detta urbana.

Spese su spese; e tanti corpi di guardie, con attribuzioni speciali, ma di poco disformi tra di loro.

Se i municipi potessero disporre delle somme che pagano al Governo ad accrescere i propri corpi di guardia, si potrebbe ottener miglior servizio, e si farebbe ben migliore la condizione delle guardie stesse.

Prendasi ad esempio le guardie civiche di Torino, e quelle *organizzate* come i *policemen* inglesi, di Milano e di Genova, essi sono ben più pagati che non le guardie di sicurezza, e fanno un servizio di gran lunga meno grave.

Si paghi bene, e si troverà chi servirà bene; non si metta l'uomo in condizione di dover rubare per vivere; cosa che accadde ed accade secondo l'attuale organamento del Governo.

L'attuale personale potrebbe benissimo passare al servizio dei municipii, con vantaggio proprio e dei municipii, che avrebbero così uomini pratici.

1 Proponendoci di scrivere una memoria su tale importante materia, preghiamo i consiglieri provinciali e comunali a trasmetterci copia dei rispettivi bilanci dei comuni e delle provincie.

Si farà questa riforma? Per ora crediamo di no, perchè non sono che tre mesi che si pubblicò la nuova legge di sicurezza, regolata sulle basi antiche.

Col tempo però ci si verrà.

Dunque a noi non resta, non potendo ottenere il più, che chiedere il meno, ed invocare dal Ministro che almeno migliori l'attuale ordinamento in modo consentaneo al vantaggio di tutti, e principalmente di un servizio ben fatto.

Riformi personale ed alto e basso; tolga certi abusi inveterati: faccia un po' di più il cambiamento di guarnigione negli impiegati, e non si lascii abbindolare da quelle camarille che, sull'esempio del Ministero della istruzioue pubblica, mettono mani in pasta dapertutto, imbrogliano gli affari, mettendo impedimento alle giuste riforme. E se per caso vi fossero reliquie alla Curletti, via, via e via. É d'allora che cominciò nelle antiche provincie l'odio alle autorità di pubblica sicurezza. Non abbiamo d'uopo di dire di più.

Ai municipi che, *pagando*, chiedono maggior numero di guardie, le conceda; stabilisca esattamente le attribuzioni di tutti perchè non nascano conflitti tra autorità e autorità; tolga quel carattere semi-borghese che conservano le guardie di sicurezza per un biasimevole abuso invalso, ed il quale Cavour, il Fontana ed altri ebbero a severamente riprovarlo, ma senza frutto.

Le guardie sieno guardie; sieno militari vestiti di una divisa, che onorata la rendano e rispettata. Gli agenti segreti sieno segreti, e non conosciuti dal pubblico. Gli uscieri facciano da usciere; se non sono abbastanza, se ne prendano altri; ma non si distolgano dal loro servizio, come si usa attualmente le guardie per farla da usciere o da domestico,

L'abito in borghese sia severamente proibito, salvo speciali eccezioni; la popolazione deve sempre riconoscere le guardie; d'altronde quelle vestite alla borghese non servono a nulla, perchè dai mascalzoni; che furbi o pratici sono, vengono facilmente riconosciute dal camminare alla militare, dal portamento militare e dai vestiti quasi tutti simili.

Si aumenti la paga del personale esecutivo; si ridesti l'amor proprio in questo corpo, che è umiliato in faccia delle popolazioni, che lo presero in uggia per malaugurato fatto, sia per l'autorità stessa che lo comanda, che non ne usa dignitosamente come dovrebbe, ma talvolta ne abusa.

Una severa disciplina si stabilisca; si puniscano i colpevoli, ma si ricompensi pure chi fa il proprio dovere ed arrischia la vita, ed allora si troveranno valorosi militari che, essendo in congedo illimitato, si arruoleranno in quel corpo, quando sappiano d'essere stimati; e viceversa la popolazione stimerà di più la utilitá di un corpo destinato alla pubblica sicurezza quando questo sia ben composto ed organizzato.

Avremmo finito; ma un'idea ci resta ad esprimere; non sarebbe egli bene mutar affatto la divisa? Crediamo che sì. L'attuale divisa ha del truce, del misterioso, non elegante, non colpisce all'occhio del popolo, solito a veder due carabinieri con tanto di pennacchio, con vestito in lusso, che si presentano con baldanza innanzi ad una folla.

L'attuale abito delle guardie di sicurezza pare che sia fatta per non lasciarle riconoscere tanto facilmente, il che non è.

In qualunque nazione la gendarmeria è vestita con lusso; sarà un'otopia; ma un gendarme deve imporre e colla forza e cogli occhi e coll'aspetto.

Si faranno queste riforme? Speriamo nel Natoli, il quale ha da partorire fra breve un relativo regolamento. — Auguriamo dunque che il parto sia felice, e non un aborto.

44.

I MINISTRI E GLI AFFARI.

PENSIERO DI MASSIMO D'AZEGLIO.

L'illustre Massimo d'Azeglio fece la seguente considerazione:

« Bisogna essere stato negli affari per conoscere la differenza che passa fra quello che da molti si crede, e quello che è realmente. La buona gente s'immagina che sia il Ministro a studiare e dirigere gli affari; in una parola che il Ministro governi. I Ministro non ha sette teste come la bestia dell'Apocalisse; non le cento braccia di Briareo, e non le ore di 120 miuuti, ma solo di 60 come ogni semplice mortale.

Al vortice incessante delle faccende correnti, delle visite, delle udienze, delle discussioni in Parlamento fa quel che può da sè. Il resto lo fanno gl'impiegati, ed il Ministro firma. Io calcolai che per le deliberazioni importanti si hanno spendibili *dieci minuti*, per le ordinarie *due* o *tre*. Gli oriuoli camminano sempre, ed il mondo non aspetta; quindi o da uno o dall'altro (e talvolta da nessuno, se si vuole) gli affari si sbrigano; vi mettono mano impiegati d'ogni grado, sopraffatti dalle faccende, i quali male informati e da lontano decidono su ciò che sarebbe ovvio l'abbandonare al criterio ed alla posizione d'uomini che si trovano sul luogo, ed hanno tutto il tempo e le informazioni desiderabili. » (1)

La conclusione praiica di questa osservazione è che tutti gli italiani, e specialmente i Deputati, debbono guardarsi con ogni cura dall'importunare i Ministri colle visite e coi carteggi, e che i Ministri debbono nominare segretari generali e capi di Gabinetto che siano buoni politici, se si vuole, e sempre ottimi amministratori.

45.

IL CONTE FAZIOLI·

Leggiamo nel N. 81 del giornale *La Concordia* di Ancona il seguente elogio del conte Fazioli. Noi volentieri lo pubblichiamo perchè si tratta di un buono amministratore: e così seguiteremo a fare per tutti gli altri italiani che mostrano non comune perizia nella scienza e nella pratica amministrativa.

Il conte Fazioli se non è dotato di una intelligenza di primo ordine, ha però un sano criterio, ed una perspicacia naturale nell'afferrare un concetto e con rapido intuito guidato da una mente speculativa sa scernere le differenze che adombrano sovente il bene ed il vero. Se la parola non è, come disse un famoso diplomatico, un dono concesso all'uomo per nascondere i proprii pensieri, è consolante il sentire gli encomii che si tributano in oggi alla capacità amministrativa del Fazioli e noi vorremmo che tutti procedessero da un fine retto e leale, qual'è quello che deve guidare la coscienza di ogni Elettore. In quanto ai suoi principii politici non abbiamo che a gettare uno sguardo nella sua vita per persuaderci che se grande virtù è il cospirare in miserrimi tempi contro l'oppressione e la tirannia; se glorioso è il combattere sui campi di battaglia i nemici della patria, è sublime il coraggio di mostrarsi inerme in faccia ad un'orda di prezzolati sgherri avidi di sangue cittadino, sfidandoli ad esperimentare sul nudo suo petto le loro armi liberticide prima di sfogare la loro rabbia contro pacifici cittadini. E questo appunto faceva con fronte calma e serena il Gonfaloniere Fazioli nel 1859, allorquando i gendarmi pontificii comandati dal famigerato Maggiore Zambelli, d'intelligenza col Delegato monsignor Randi, si apprestavano a massacrare la nostra popolazione. Il Gonfaloniere intimava quindi al Prelato di abbandonare la città e questa sua audacia gli costava l'esilio, poscia una condanna di morte. Tra Fazioli e i preti non vi sarà mai transazione.

La patria carità, l'abnegazione e l'amore verso i suoi concittadini sfolgorarono luminosamente nel 1854 e 55 quando il cholera venne a rinnovare le stragi nella nostra città. Le recenti sventure non abbisognano di essere ricordate, perchè sappiamo che il popolo ha imparato ad apprezzare quanto avvi di grande, di nobile, di generoso nell'animo del conte Fazioli e certe azioni il popolo non le cancella così facilmente dalla memoria.

Nelle questioni dell'unità italiana, della libertà di coscienza, della soppressione completa degli ordini Religiosi, del riordinamento delle finanze, della distruzione della *camorra burocratica* e dell'equo riparto delle imposte, il Fazioli divide l'opinione della maggioranza della nostra città, e quando Ancona si decidesse a mandare al nuovo Parlamento uomini nuovi, noi crediamo che interpellato il conte Fazioli accetterebbe il Programma da noi in poche parole accennato.

1 D'Azeglio. *Lettera agli Elettori*. pag. 53.

46.

EPIGRAFI ITALIANE

Abbiamo veduto il bel monumento Micca del Cassano, lo abbiamo lungamente esaminato, ed aggiungeremo le nostre alle lodi comuni e generali.

Ma nel leggere la epigrafe udiamo più d'uno a biasimare la ampollosità, e quindi la mancanza di un concetto giusto e preciso. Anzi alcuni dicevano: Pietro Micca ha bisogno di un'inserzione? Il solo nome non è una bella pagina d'istoria militare Italiana ed Europea?

Altri aggiungevano il Micca è il tipo del soldato italiano è il San Luigi delle nostre reclute, perchè adunque non lasciare le ridondanze ed esporre brevemente questo concetto?

Tali giuste censure ci addimostrano sempre più che, così per operare come per scrivere bene, occorre risalire alla fonte del vero, cioè a quella che alcuni assennatamente chiamano sapienza popolare. E noi pensiamo di non andare errati affermando, che secondo il desiderio ed il sentimento del popolo, la migliore epigrafe sarebbe stata questa:

A

PIETRO MICCA

SOLDATO ITALIANO

Quando nel lato opposto del monumento si fosse aggiunto il solo luogo di nascita e la data dell'avvenimento, queste indicazioni, mentre sarebbero semplici e brevi, spiegherebbero sufficientemente la sostanza della cosa ed il motivo del monumento, il quale consiste non solo in un *atto di riconoscenza*, ma prinipalmente in un *atto di esempio* per il nostro giovine esercito.

E poichè siamo ancora in grado di prevedere e di prevenire, ci sia permesso di soggiungere che anche il monumento di Alessandro Lamarmora, che fra breve s'innalzerà a lato della via Cernaja, bastano poche e succose parole di inscrizione, a cagion d'esempio queste:

AL GENERALE

ALESSANDRO LAMARMORA

PRIMO BERSAGLIERE

ITALIANO

I pensieri accennati ci dispensano dallo svolgere i motivi dell'inscrizione. Conchiudiamo quindi dicendo che ogni sommo uomo nato in qualunque provincia nostra appartiene all'intiera Italia, e che nello innalzare un monumento si debbe schivare, anche nelle apparenze, il concetto municipale. Se vogliam far davvero l'Italia esageriamo a preferenza il concetto nazionale.

Di questa maniera l'esempio che ci si presenta come degno di imitazione con un monumento eretto in una provincia qualsiasi, produrrà migliore impressione e procaccierà gagliardi imitatori nelle altre ed in tutte le provincie. E su questo particolare non si dimentichi mai che, se oggi Milano o Palermo diedero all'Italia molti uomini illustri, un altro anno od in epoca migliore li daranno Napoli o Torino.

47.

I COMUNI ITALIANI VERSO L'ANNO 1250.

Il Governo dei comuni italiani verso l'anno 1250 era il seguente:

Durante la lotta contro Federico 1. Barbarossa la carica dei consoli era stata abolita, oppure ridotta a giudicare le liti, a regolare le cose del commercio. Ai consoli era stato sostituito un podestà. Questo presiedeva i consigli da sè, oppure per mezzo di assessori giudicava le cause criminali, faceva eseguire le condanne, comandava l'esercito.

Veniva scelto tra gentiluomini più segnalati di qualche città amica, ed assoldato per un anno o per sei mesi, con un certo numero di seguaci. Il podestà prima di entrare in ufficio giurava gli Statuti, cioè le leggi del comune.

Uscendone andava soggetto a sindacato, cioè si esaminava la condotta di lui, fatta facoltà a chiunque di accusarlo. Nel caso di colpa, oltre l'infamia gli si riteneva una parte dello stipendio.

Ma verso il 1250 per paura che il podestà si prevalesse della carica per rendersi padrone della città se ne divisero le funzioni e il comando delle armi fu assegnato ad un altro gentiluomo forestiero eletto in egual modo, il quale si chiamava il capitano del popolo.

Gli affari ordinarii trattavansi in un piccolo consiglio detto di credenza, e della guerra, della pace degli Statuti e degli altri affari più solenni deliberavasi in consiglio generale; per far parte del consiglio generale bisognava avere l'età opportuna alle armi, e possedere un patrimonio determinato, o almeno essere capo di bottega.

La cittadinanza era divisa per quartieri o sestieri e suddivisa per parrocchie o per contrade, oppure era distribuita in compagnie di arti. Ciascuna di queste aveva la sua bandiera, il suo capo detto gonfaloniere, i suoi statuti, il suo tesoro. (1)

48

CONGRESSO DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Togliamo dal giornale di Pavia *il Patriota*, N. 80 7 ottobre 1865, il seguente articolo:

Quasi tutti i giornali del regno hanno pubblicato a' passati giorni una bella circolare che il signor Ministro d'Agricoltura e Commercio indirizzava ai Presidenti delle Camere di Commercio ed Arti onde far loro la proposta di un annuo congresso dei Rappresentanti delle Camere stesse, allo scopo di studiare e discutere su quanto è necessario per dare un maggiore sviluppo ed elaterio al Commercio Nazionale.

A buona ragione la proposta del signor Ministro venne universalmente lodata ed ebbe il plauso anche di coloro che non sono nè troppo facili nè troppo frequenti lodatori degli atti ministeriali. Infatti il commercio italiano che ha nelle Camere di Commercio non solo la sua legale rappresentanza, ma meglio ancora un elemento ed una promessa di vita più rigogliosa, deve di questo elemento valersi largamente ed applicarne le forze a suo beneficio. L'unione politica del regno è pressochè compiuta; pressochè compiuta è l'unione legislativa; or dunque mentre si sta attendendo a costituire l'unità amministrativa, è ben conveniente che si pensi a dare al commercio un più largo e sapiente indirizzo, sicchè non vada a sperdersi alcuna delle sue forze, ma tutte si facciano convergere per quella via che la rappresentanza generale del commercio saprà indicare come più atto a raggiungere il desiderato sviluppo.

Pur troppo per quanto risguarda il commercio, moltissimo ancora rimane a fare, poichè la divisione un tempo segnata fra gli antichi stati dura ancora fra le varie regioni d'Italia, che inconscie della vita collettiva, si agitano tuttavia entro una cerchia troppo limitata e quasi individuale. Adunque fa di mestieri sopratutto che si compia questa più intima e feconda unione, e che il commercio italiano assuma il carattere della nazionalità ed indirizzi i suoi sguardi all'estero ed a quello rivolga collettivamente quegli sforzi che ora a mala pena si dirigono dall'una all'altra provincia.

E ad ottenere questo scopo importante abbisogna prima di tutto conoscere le forze produttive del regno e conoscerle nell'insieme e nelle singole loro parti. Senza di questa conoscenza è vano augurarsi un miglioramento, poichè continuando noi a camminare all'azzardo, continueremo pure a sfruttare i nostri mezzi in parziali tentativi che poco profittano ai singoli, meno alla nazione. Merita quindi maggior lode il signor Ministro del Commercio,

(1) RICOTTI *compendio di Storia Patria pag*. 60).

il quale penetrato da un tale bisogno dispose perchè i Rappresentanti delle Camere nella prima loro riunione abbiano a trattare della formazione della statistica commerciale. La legge organica del 6 luglio 1862, la quale ordina alle Camere di presentare relazioni statistiche sul commercio e sulle arti del loro distretto, si è basata sur un concetto erroneo, stimando cioè che ciascuna provincia possedesse la sua statistica, e le Camere altro non avessero a fare fuorchè riferire sulle basi di quella i cambiamenti occorsi. Al contrario le Camere trovatesi prive quasi dappertutto di ogni elemento statistico, anzichè riferire su di una base già esistente hanno dovuto procedere al di lei impianto. Lo che esse fecero infatti abbenchè con frutto scarsissimo per cause che qui è inutile enumerare, ma che tuttavia mostrano all'evidenza essere necessario anzi urgente che alle Camere stesse siano accordati mezzi migliori di quelli che ora posseggono onde possano riuscire in questa malagevole e laboriosa impresa.

D'altra parte poi le stesse Camere di Commercio trarranno da queste annue riunioni un efficacissimo aiuto per migliorare ed ampliare la loro interna costituzione. Bisogna pur confessare che in generale queste istituzioni non sono presso di noi apprezzate come lo sono presso le altre nazioni, lo che ci sembra doversi principalmente attribuire alla poca importanza e precisione degli offici che loro vennero assegnati. D'altronde tutti sanno che per far conoscere ed apprezzare il vantaggio di una nuova istituzione meglio giovano quelle attribuzioni che le pongono di necessità in contatto colle popolazioni. Il che non avviene delle nostre Camere, le quali perciò in molte parti d'Italia per la mancanza appunto di queste attribuzioni può dirsi non essere conosciute se non per la tassa che annualmente impongono. (1).

Poi in generale, come avviene di ogni nuovo istituto, vi hanno ostacoli ed imbarazzi, non preveduti dalla legge d'impianto e che conviene rimuovere. E anche ciò potrà farsi mediante gli annui congressi, dai quali, ne siamo certi, uscirà mano mano più nettamente tracciato e più praticamente utile l'ordinamento e lo scopo di queste commerciali rappresentanze.

(1) Per le leggi italiche le Camere avevano il diritto ed il dovere di tenere un ruolo costante, esatto e *faciente prova legale* degli esercenti commercio ed arti del rispettivo distretto. E veramente vorrebbe la logica che ogni commerciante ed industriale — per essere legalmente tale — dovesse essere tenuto a farsi inscrivere per legge su' registro delle Camere. le quali allora avrebbero un vero Catasto de commercio e dell'industria. Ma pur troppo l'odierno Statuto delle Camere ha con imperdonabile leggerezza esonerato i commercianti da un obbligo così utile e razionale. Vuolsi adunque innanzi tutto riparare a tale sconcio e così pure vuolsi provvedere onde alle Camere di Commercio, e non altrimenti, siano attribuite quelle mansioni che in materia di commercio ed industria vanno fin qui divise fra i Municipii ed altri dicasteri. A modo d'esempio dovrebbe essere demandato alle Camere il disporre sulle fiere e sui mercati, sul traffico girovago, sui sensali, sul marchio degli oggetti d'oro e d'argento, sui pesi, sulle misure, sulle miniere e simili, le quali mansioni sono ora esercitate dai Comuni, dai Consigli Provinciali e dai Prefetti. Lo che nell'ordine pratico rivela un vero anacronismo, e nell'ordine legislativo accenna anche in questa parte ad una perniciosa mancanza di sistema e d'armonia.

49

LA DISCUSSIONE DEI PROGETTI DI LEGGE

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Le Commissioni della Camera dei Deputati sogliono apportare molteplici e soventi sostanziali variazioni ai progetti di legge presentati dal ministero. Quest'uso è invalso su larga scala dopo il 1860. Conveniamo che talora le modificazioni suggerite e proposte siano necessarie, perchè nei periodi anormali e nella quantità grande del lavoro e delle riforme non sempre i progetti di legge possono essere compilati colla sufficiente perfezione.

A parte però questi casi speciali, ove si innalzi a sistema questo procedimento delle Commissioni della Camera di non addimostrarsi contente dei progetti del Ministro e di rifarli a nuovo, quali utilità ne consegue il paese? Quali ne sono i danni? Questi superano le prime oppure avviene il contrario? — Tali punti ci proponiamo di toccare brevemente.

Quando il Ministero e le Commissioni facilmente s'intendono ancorchè le modificazioni siano sostanziali, nulla havvi a ridire: allora siamo quasi certi che si raggiunse il massimo della perfezione e che il progetto fa naturalmente il suo corso arricchito del beneficio che deriva da una savia, intelligente ed operosa discussione.

Ma queste varianti sostanziali possono farsi assai difficilmente d'accordo coi rappresentanti dei due poteri durante la pubblica discussione, perocchè quando appunto i dissensi e la questione vertono sul *merito* del progetto nella maggior parte dei casi si tocca la questione del *merito* del programma ministeriale.

Onde naturalmente ne consegue questo non desiderato effetto di vedere la maggioranza della Camera che disapprova i lavori dei ministri che pur sono usciti dal seno della maggioranza: per modo che si ha la discrepanza fra la maggioranza ed i membri che la rappresentano al potere.

E qui ne vengono due naturali conseguenze che debbono ambedue disapprovarsi egualmente.

La prima che il governo perde una parte di riputazione e di prestigio, cioè di quella riputazione e dignità governativa che debbe ricercarsi in ogni cosa e che talora debbe ricercarsi col grave sacrifizio della nostra opinione individuale, perocchè quando v'ha discordia aperta e palese fra due ordini di poteri e questa dura anni ed anni allora non può esistere nè riputazione nè dignità.

La seconda conseguenza è questa che, trattandosi a cagione di esempio, di provvedimenti finanziarii, ove i pareri siano diversi si perde tempo e si cade nell'incertezza: e si rende la questione, oppure si fa parere, più grave di quello che sia realmente. Onde ne consegue una grande perdita per la finanza ed un notevole ribasso nei fondi pubblici. Discutendo, temporeggiando, questionando, passando con tutta facilità dall'uno all' altro sistema si fa conoscere al pubblico italiano e (come una questione di finanza è questione europea) al mercato d'Europa che non si trovano i veri mezzi onde far fronte al disavanzo ed avvicinarsi al pareggio della entrata colla spesa.

A questa considerazione giova aggiungerne due altre che concorrono a dimostrare la fallacia della pratica invalsa.

Quando il Ministro e la Camera sono discordi sopra il sistema a seguirsi nei punti principali di un progetto di legge e la discrepanza cade su cosa di rilievo, allora altra via non si ha a seguire che: od una crisi ministeriale: oppure una transazione:

Se si segue il primo sistema quasi ogni giorno vi sarebbe una crisi. Ma questo non è conforme alle consuetudini del nostro Parlamento e d'altronde sarebbe illogico che la maggioranza mettesse in fuga il ministero che uscì dal proprio seno od al quale diede ieri un voto ampio e plenario di fiducia.

Seguendo la seconda via si fanno leggi meno perfette, cioè quelle leggi che, come conseguenza di una transazione, non sono nè l'applicazione di un principio, nè l'applicazione di un'altro, sono anzi la negazione di tutti i principi.

Sotto questo ultimo rispetto debbesi ritenere che il ministero quando propone una legge, massimamente se d'ordine amministrativo, generalmente parlando, è arbitro della questione di convenienza e di opportunità in quanto che egli solo è in grado di conoscere con fondamento la situazione politica ed amministrativa del paese; onde quando questo ministero goda la fiducia della Camera, debbe usarglisi una certa deferenza. Non si vuole con ciò negare il principio della più ampia pubblicità e quegli altri principi di controllo e di riscontro che sempre devono essere in moto nei governi liberi; ma devesi ammettere che non tutti i fatti odierni così amministrativi come politici e specialmente di politica interna, possono sempre essere resi di pubblica ragione, anzi in talune circostanze si può e si deve tacere. Se oggi o domani un savio ed intelligente Ministro dell'interno vi propone un progetto di legge motivato specialmente da qualche fatto o da una serie di fatti nuovi, noi non siamo lontani dallo affermare che, onde poter compiutamente giudicare sulla sua convenienza ed opportunità, sarebbe mestieri che i deputati esaminassero, a cagione d'esempio, tutto il carteggio dei prefetti.— Ora come questo esame è impossibile, conviene, entro un giusto confine, far a fidanza col Ministro e col Ministero.

Laonde, quando la commissione e la Camera si facciano a variare sostanzialmente un progetto di legge corrono pericolo di farne un'altro che politicamente ed amministrativamente non abbia alcun valore.

Un esempio di ciò lo abbiamo nella legge sulla soppressione delle corporazioni religiose. Il governo con tale legge chiedeva la soppressione come effettuazione di un principio liberale e la soppressione come legge di finanza onde poter amministrar l'Italia. La Commissione della Camera avvece ha eliminato interamente il secondo concetto.

Ma su che si fondava la proposta del Ministero? Sulla non lieta condizione della finanza. Ora se la Camera avesse preso atto della situazione finanziaria, che cosa si sarebbe ottenuto? La questione dell'asse ecclesiastico sarebbe risolta, il disavanzo non avrebbe raggiunto proporzioni così spaventose ed il corso della rendita sarebbe da molto tempo salito ad una cifra di considerazione.

Qualunque sia il giudizio che porterà il nostro lettore sulle cose sommariamente discorse lo preghiamo a voler porre mente a queste tre considerazioni.

Che il potere legislativo opera per quasi due terzi dei suoi atti negativamente, dovendo in moltissime cose rimettersi al giudizio del potere esecutivo; nel quale deve di conseguenza riporre, entro però un giusto confine, la propria fiducia:

Che il potere legislativo indirettamente fa crea e mantiene il potere esecutivo.

Che il potere esecutivo se deve rispondere dei suoi atti, deve avere una sufficiente libertà e principalmente in quelle cose che per la propria missione e situazione, è egli solo capace di conoscere minutamente e di bene apprezzare massimamente per rispetto alla convenienza di promuovere una nuova disposizione legislativa.

Conchiudiamo quindi:

Per fare le leggi, buone, a tempo, ed autorevoli conviene che la Camera si discosti il meno possibile dai progetti ministeriali. Se non vuol seguire questo consiglio promuova una crisi ministeriale, così giungeranno al potere uomini nei quali avendo maggior fiducia, la Camera troverà iniziatori di nuovi progetti di, legge secondo i suoi desideri: onde le leggi se non ottime, saranno fatte a tempo ed autorevoli, E ad ogni modo, schivandosi le lunghe discussioni e le modificazioni radicali, si accelereranno le riforme ed il governo costituzionale acquisterà novella reputazione e dignità.

50.

MARINA MILITARE

Togliamo dall'ottimo Giornale il *Corriere Italiano* di Firenze N. 122 e 123 le seguente assennate considerazioni:

Alcuni fatti occorsi di recente nella Marina ci obbligano a lasciare un cotal poco il Campo delle cose per fare una piccola corsa in quello delle persone.

Il primo è la nomina definitiva del Cav. Tesei a Direttore Generale del ramo Amministrativo nel Ministero della marina. Il Cav. Tesei ha prestato servizio per pochi anni come Impiegato dell'Amministrazione Militare, ossia qual Commissario di guerra ed era il meno anziano degl' Intendenti Militari di seconda Classe. Amico intimo del Generale Angioletti, fu chiamato, non si sa proprio perchè, a reggere la carica di Direttore Generale nel Ministero della Marina, appena ebbe questo Portafoglio.

Noi domandiamo se ad un Ministro della Guerra potesse saltar pel capo l'idea di chiamare il signor Tesei a coprire una Direzione Generale nel Ministero delle Armi! Che cosa si dovrà dunque dire d'un Ministro di Marina che, per nulla intendente delle cose del suo Dicastero, si pone al fianco per consultare un Impiegato che d'Amministrazione di Marina mai intese verbo! Ci si dica di grazia come si vuole giustificare questa nomina? Forsechè negl'Impiegati Superiori della Marina non si trovava persona capace a coprire quella carica? Per poco che ne sappia, qualunque mediocre impiegato del Ministero e del Commissariato, ne saprà necessariamente più del Cav. Tesei, per cui tutto è affatto nuovo. C'è forse bisogno dire di più perchè si comprenda che la sua nomina non può essere approvta da chi brama vedere provveduto, come si dovraebbe, al servizio.

Sig. Generale Angioletti, non ci attendevar voi un atto di tal fatta qual è quello di re alla Marina per Capo dell'Amministrazione l'u degl'Intendenti Militari, solo perchè è vostro gr amico. Potrebbe però anche darsi che per v troppo favorire voi lo rovinaste, la qual cosa dremo probabilmente tra breve. In questo caso nc compiangeremo il Cavagliere Tesei che meriterebb tal sorte per aver accettato un posto che non g competeva per verun titolo. Ci si vorrà ora accusare di personalità? Noi ci appelliamo all'opinione pubblica di tutta la Marina la quale si pronuncia in egual senso intimamente; Non basta. Ci appelliamo perfino alla coscienza dello stesso Cav. Tesei che meglio di chicchessia comprende di non essere all' altezza della carica elevata cui venne assunto; carica che per essere convenientemente disimpegnata esige cognizioni profonde della materia che non s'attingono in pochi mesi al tavolo del Ministero, ed una lunga esperienza nella specialità amministrativa marittima che il Signor Tesei non avrà mai.

Il secondo fatto, cui facemmo allusione più sopra lo consideriamo gravissimo. Il Contr'Ammiraglio Boyl è collocato a riposo. Destinato al Comando d'una Divisione Navale nell'America del Sud, questo egregio gentiluomo comprese *le fin mot* di siffatta destinazione, e chiese il ritiro appagando così il voto di chi gl' inspirava al Generale Angioletti. L'Ammiraglio Boyl non potrà a meno d'essere rieletto deputato. Il Ministero attuale sarà senza dubbio modificato poco dopo la convocazione del nuovo Parlamento. Ricercato altre volte per essere Ministro della Marina, il Marchese Boyl sarebbe stato, assai probabilmente, invitato ad entrare nella nuova Amministrazione e pare che avrebbe accettato, ed accettando, il meno che potesse tocare al Cavaliere D'amico era di andare al comando d'un bastimento che facesse il giro del globo. Bisognava dunque parare il colpo con maestria, ed ecco erigersi in Divisione la Stazione Italiana nell'America Meridionale, per far il posto all'Ammiraglio Boyl. Se poi non accetta, non gti resta altra via che ritirarsi, ed in questo caso gli si sostituisce il Contr'Ammiraglio d'Aste, che pure è quasi certo di restar Deputato, ed ecco, presi due Colombi ad una fava. Ci si dica ora dunque se il *Corriere Italiano* non aveva ragione quando nei suoi primi articoli sulla Marina chiamava l'attenzione del Paese sulla piega che prendevano le cose e lamentava lo sfratto dato, ora con uno ora con altro mezzo, agli ufficiali dell'ex-Marina Sarda! A misura che si procede, la tela si svolge e non passa quasi settimana che non si vegga messo a ritiro un funzionario superiore delle antiche Provincie: e dove andiamo o signori? Non vogliamo che prevalgano i Piemontesi, ma non intendiamo che siano posti al bando. Ne ci si venga a dire che un ufficiale deve accettare le missioni che gli si danno ed ubbidire a chi ha diritto di comandare. In astratto l'Ammiraglio Boyl doveva andare in America, e non volendolo, il Ministro poteva d'autorità prendere la misura di porlo in disponibilità o a riposo, siccome egli stesso ha chiesto, ma il creare ad un ufficiale con espresso proposito una situazione per determinarlo a lasciare il servizio, è cosa che ci asteniamo dal qualificare. In poche parole, chi mena la barca nel Ministero di Marina non mira che a sgombrare la via per diventar più presto Ammiraglio, e poco ad esso cale che il capitolo delle pensioni raggiunga una cifra enorme. E poi si parla della gravità della condizione finanziaria del paese, e si sbraita economia!

Arrestatevi, diciamo, oh sciagurati! A questo modo voi rovinate la Marina! E voi, signor D'Amico, di cui abbiamo lodato l'ingegno, valetevene non a profitto vostro e dei vostri ma della Nazione. Può venire anche per voi il *dies iræ* e non è forse lontano. E voi, signor Angioletti, pensate che la Marina nostra ebbe più danno in dodici mesi del vostro potere che non n'ebbe in dodici anni, senza che ve ne avvediate, anzi colla presunzione di averla riordinata. Se la responsabilità ministeriale non fosse una parola destituita di senso, potreste un giorno dover render conto del male che andate facendo. E voi finalmente, signor Presidente del Consiglio, che tanto avete operato per l'esercito, date un'occhiata al collega che voi stesso sceglieste per Ministro della Marina e ditegli che non vada oltre nel demolire l'edificio che avete affidato alle sue cure, perchè a riedificarlo non sarà affare sì lieve.

51.

BIBLIOGRAFIA.

1

Manuale del Funzionario di Sicurezza Pubblica e di Polizia Giudiziaria, diretto da CARLO ASTENGO e Avv. LUIGI GATTI. impiegati nel Ministero dell'Interno.

Questa Raccolta Periodica, che noi raccomandiamo vivamente ai nostri associati e lettori, contiene:

1. Articoli teorico-pratici sulle leggi di Sicurezza pubblica.
2. Le leggi, i decreti, le circolari, le istruzioni e le decisioni di massima che possono interessare l'Amministrazione di Sicurezza Pubblica.
3. Le nomine e le traslocazioni nel personale di Sicurezza pubblica.
4. Cronaca, materie diverse, ecc.

Gli egregi compilatori hanno inviato ai Sindaci dei Comuni del Regno la seguente circolare:

« Colla pubblicazione della nuova legge di Pubblica Sicurezza in tutte le provincie del regno essendo state abolite in massima le delegazioni mandamentali, rimasero affidate ai Sindaci dei comuni tutte le attribuzioni di Sicurezza Pubblica e di Polizia Giudiziaria che prima erano disimpegnate dai Delegati mandamentali. È quindi evidente la utilità che possono ritrarre i Sindaci da un periodico, il quale si dedichi esclusivamente a questo ramo di pubblica amministrazione, e fornisca così quelle norme e quelle cognizioni che sono indispensabili a chi vuole seriamente ed efficacemente adempiere agli uffici che sono inerenti a questa parte così importante e delicata dei servizi pubblici.

I sottoscritti fino dall'anno 1863, colla approvazione del Ministero dell'Interno fondarono il *Manuale del funzionario di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria*, il quale incontrò il favore non solamente dei funzionarii governativi, ma eziandio di una grandissima parte delle autorità comunali, le quali conobbero come da questo periodico, raccomandato dal Ministero dell'Interno, potessero pigliar sicura norma e direzione nel disbrigo degli affari difficili e delicati attinenti al servizio di Sicurezza Pubblica e che erano di loro pertinenza.

Questo favore, se per una parte servì di morale compenso alle fatiche dei sottoscritti, per un'altra li eccitò vieppiù e li eccita a prosegnire con lena sempre maggiore nella via intrapresa, e li fa eziandio persuasi che le antorità comunali non per anco associate, penetrate della utilità di questo periodico mensile, vorranno fargli buon viso.

Gli è perciò che i sottoscritti hanno creduto ben fatto d'inviare alla S. V. Ill.ma la unita scheda di associazione pregandola, ove vi aderisca, di volerla rinviare firmata alla Direzione del Gioruale. »

Condizioni d'associaztone. — Il *Manuale* è del formato di quarto a doppia colonna ed esce in fine d'ogni mese; ogni dispensa è di 24 pagine, ed in fine d'anno è distribuita coll'ultima dispensa la coperta da servire per la legatura, e un indice alfabetico e cronologico delle materie state riportate.

Il prezzo di associazione è di lire 6 e centesimi 50 all'anno; però pei volumi arretrati dell'anno 1863 e 1864 si farà una facilitazione e si accorderanno al solo prezzo complessivo di lire dieci.

Segue la scheda di associazione che può servire per più associati. Dovrà sottoscriversi ed essere ritornata debitamente affrancata alla Direzione del *Manuale del Funzionario di Pubblica Sicurezza* in Firenze.

2

Manuale degli Amministratori Comunali e Provinciali diretto da CARLO ASTENGO applicato nel Ministero dell'Interno.

Questa Raccolta Periodica di grandissima importanza e che si raccomanda da per se stessa al pubblico che si occupa di cose amministrative contiene:

Le Leggi, i Regolamenti, le Istruzioni, le Circolari, i Pareri del Consiglio di Stato, le Decisioni di massima delle Amministrazioni Centrali e degli Uffici Superiori, e tutte le norme più importanti relative all'Amministrazione Comunale e Provinciale.

In questo Periodico sono riportate tutte quante le disposizioni che hanno rapporto in qualsiasi modo coll'Amministrazione comunale e provinciale ed i lettori, non ostante la importanza e vastità della materia, possono con poca spesa seguire attentamente tutte le fasi della nuova êra in cui si forma l'amministrazione del Regno d'Italia, senza dovere perciò ricorrere ad una quantità di altri giornali amministrativi, i quali occupandosi più specialmente di una sola parte dell'Amministrazione, lasciano ignorate una quantità di materie che pure vi si riferiscono.

Infatti i numerosi associati che sino dal primo anno (1862) assicurarono l'avvenire del *Manuale*, le nuove domande di associazione che ogni giorno sono fatte, e i suffragi più volte ottenuti da uomini eminenti che dedicarono i loro studii alle cose amministrative, sono la miglior prova dell'utilità di questo Periodico.

Condizioni d'associazione. — Il *Manuale* è del formato di quarto a doppia colonna, e si pubblica nei giorni 1 e 15 d'ogni mese; ogni dispensa non è mai minore di 16 pagine, ed in fine di ogni anno è distribuita agli Associati la coperta per servire per la legatura, ed un copioso indice alfabetico e cronologico delle materie state riportate.

L'Opera è divisa in serie di cinque anni caduna; e la prima serie incomincia dal 1° gennaio del 1862: in fine d'ogni serie sarà distribuito *gratis* agli Associati un indice generale alfabetico e cronologico il quale comprenda le materie contenute nei volumi componenti la serie medesima.

Il prezzo d'associazione è di lire 7 e centesimi 50 annue, le quali saranno pagate entro i primi quattro mesi d'ogni anno, e le dispense saranno inviate senza altra spesa ai rispettivi indirizzi; però ai nuovi Associati che desidereranno di avere anche i volumi del 1862-63-64 onde così avere essi pure a suo tempo *gratis* l'indice generale della prima serie, sarà fatta una facilitazione, e saranno loro accordati i detti volumi al solo complessivo prezzo di lire 16, fermo però per gli anni successivi il prezzo annuo di lire 7 e 50.

Le domande di associazione devono essere rivolte alla *Direzione del Manuale degli Amministratori Comunali e Provinciali, in Torino, via Porta Palatina, N. 19, p. 1.*

Le lettere non affrancate saranno respinte.

3

Parole pronunciate nel Consiglio Provinciale di Calabria Ulteriore seconda dal Consigliere FELICE ASSANTI-PEPE nella tornata del 21 Settembre 1865. Catanzaro Tip. all'insegna di Pitagora, 1865.

La Direzione del Giornale *il cittadino Calabrese* per incarico della cortesia dell'Autore, ci ha inviato un esemplare di questo discorso, il quale contiene alcuni buoni consigli.

L'Assanti dice che gli italiani debbono fare l'irrevocabile proponimento di cancellare ogni municipalismo e di rendersi imparziali operatori di un solo paese e di un solo popolo. — Aggiunge e si noti bene che il germe fecondatore di ogni prosperità pubblica viene dalla *buona amministrazione* condotta con ragione e coscienza cittadina. — Formola assai bene il principio che non si distolga giammai il denaro dalla cassa provinciale per opere *parzialmente municipali*, ma resti a beneficio dell'*intera provincia* per opere *universalmente comunali.*

Non possiamo egualmente approvare quanto afferma l'autore sui pubblici balzelli proponendosi di chiedere ai governanti, in nome del popolo che lo si sgravi dagli enormi pesi governativi che fino alla gola minacciano strangolarlo. Le imposte attuali di poco, anzi di pochissimo avvanzano quelle che erano in vigore in tutta l'Italia, prima del 1859; quindi non si possono dire pesanti. E di più se furono aumentate, l'aumento non viene neppure a costituire una somma sufficente per far fronte agli interessi del debito contratto per la guerra dell'indipendenza e per le opere di utilità pubblica.

Non desideriamo parimenti « che si tolga l'esercito dall'inutile e dannosa persecuzione del brigantaggio » — Se non vi fosse stato un buon esercito l'intera Italia sarebbe in mano dei briganti, i quali si sarebbero creato un capo a loro immagine e somiglianza.

Non ci va neppure a sangue il consiglio di fare in modo che « i briganti disfacciano i briganti. » Dove andrebbe la morale e la giustizia? Che cosa farebbe intanto l'esercito che si paga? dove si prenderebbero i denari per organizzare il brigantaggio contro il brigantaggio?

Giustissima l'osservazione sulla legge del registro e del bollo: aggiungeremo che non si fonda su buoni principii generali; che è troppo minuta; che la parte formale e di creazione del legislatore è barocca e, peggio che barocca, strana: che è inin elligibile a tutti, perfino agli stessi cultori delle cose finanziere, e che vuol essere riformata e quasi rifatta su basi semplici e sicure.

Approviamo altresì un altra osservazione dall'autore: che se i cittadini sono operati da pesi governativi (lo che in massima non è vero) si confortino ad assegnare con quello un'eredità alle generazioni da loro prodotte, lasciando ad esse la nazione italiana grande, ricca ed onnipotente nell'armi e nel mare, nelle scienze e nelle arti, nel commercio e nella prosperità.

Scongiuriamo l'egregio consigliere provinciale di Catania a voler credere che all'Italia settentrionale non si concessero, a spese del Governo, favori e benefici a pregiudizio dell'Italia meridionale. Nell'Italia settentrionale vennero già eseguiti canali, costruzioni, ferrovie ecc. in parte per iniziativa privata ed in parte perchè le opere non presentavano gravi difficoltà. Quando saranno terminati i molti lavori in corso nell'Italia Meridionale, chiusi i conti e fatto un raffronto, l'autore vedrà di certo che non ci fu e non c'è parzialità: e ciò anche senza porre mente che nell'Italia Settentrionale, tenendo calcolo della popolazione, le imposte fruttano, assai più che nella Meridionale.

Ci permetta l'autore di aggiungere un nostro pensiero. Il consiglio provinciale di Catania non confidi di soverchio nell'aiuto e nell'opera del Governo il quale, su molti articoli che non sono di sua stretta e naturale ingerenza o non fa, o fa tardi, o fa pagare i servizi il doppio di quello che realmente vanno e che si possono ottenere per altra via. Queste ed altre somiglianti parole io le scriverei per epigrafe sulla porta della sala di tutti i consigli comunali e provinciali: « se la legge non ce ne fa divieto, facciamo tutto da noi » Ecco la vera e l'unica divisa che dobbiamo avere e seguire nelle cose amministrative locali.

Prima di chiudere riferiamo ancora alcune considerazioni dell'autore.

« Facciamo associazione delle nostre intelligenze, egli dice, facciamo pure un fascio delle nostre volontà: imperciocché da questo fascio soltanto noi otterremo la bacchetta dei miracoli, colla quale percotendo la terra d'Italia si apre il varco a *qualunque azione del progresso sociale*, come l'ago calamitato apre la via. Dimostriamo che il sommo bene della nostra nazione si prepara negli elementi che la compongono: espandendo da villaggio in villaggio, da comune in comune, da mandamento in mandamento, da regione in regione nell'*associazione universale del popolo* i materiali della civiltà, e della prosperità che servono a costituire il grande edifizio della nostra nazione, scomposta ancora nei suoi territori, nelle sue finanze, nella sua amministrazione... se noi saremo *severi nell'economia, prodighi nel lavoro, generosi nella fede dell'azione*, il bene pubblico della nostra regione è certo: »

Ora concludiamo dicendo che, fatte talune riserve in alcuni principii od almeno su alcune proposte che un po' più meditate si scarterebbero fra le cose assurde ed impossibili dallo stesso autore, auguriamo all'Italia molti consiglieri provinciali che si rassomiglino al Felice Assanti-Pepe.

4

Godiamo di annunciare, che coi tipi della Ditta Giacomo Agnelli di Milano si è pubblicato or ora un interessantissimo opuscolo che ha per titolo: *La questione Economica e il Capitale fluttuate in Italia* — N'è Autore il signor Cavalier Angelo Marescotti, già Deputato al Parlamento nazionale, professore di Economia Politica nell'Università di Bologna, e conosciuto per vari accreditati lavori, ma specialmente pei *Discorsi sull'economia sociale* pubblicati dall'editore G. Barbera. Egli in questo suo nuovo lavoro ha per iscopo di dimostrare le condizioni economiche del Regno d'Italia i gravi errori del presente Ministero delle Finanze, ed i principii a norma dei quali si deve porre riparo alla minacciante rovina della cosa pubblica. Sebbene non possiamo ammettere tutte le considerazioni svolte dall'illustre Autore, come ci riserbiamo di dimostrare in un prossimo articolo, tuttavia raccomandiamo caldamente agli Italiani questo lavoro, e desideriamo che tutte le questioni che agitano e commuovono presentemente l'Italia siano trattate da mano maestra come quella del Marescotti. — Mandando alla Ditta editrice un *Vaglia postale* di it. L. 1, 50 si avrà il suddetto opuscolo franco di porto per tutto lo Stato.

5

Il Segretario Comunale organo uffiziale dell'Associazione generale degli impiegati municipali. Anno I. Bologna, Tip. Monti 1865.

Ecco un'altra buonissima pubblicazione settimanale diretta dal Morici, dal Traversa, dal Bonfiglioli e dal Ciocchino. In generale gli articoli sono fondati su buoni principii e di attualità. Sovra gli altri notevole, uno ne abbiamo letto sugli stipendi dei segretari, sebbene l'Autore per dimostrare la sua tesi, sia caduto in qualche esagerazione, come avviene a chi predilige di soverchio un tema od una classe di persone. — Pare che si dovrebbero omettere la filosofia e le narrazioni più o meno romantiche: se manca il tema c'è il campo vastissimo della illustrazione delle leggi e delle circolari amministrative.

Del Morici, che è uno dei principali redattori, abbiamo letto: *Un episodio del cholera* in Recanati, e non dubitiamo di asserire che egli abbia fatto una bella e vittoriosa difesa della patria di Leopardi. — Il prezzo è di lire 12 annue, e di 7 il semestre.

6

Intorno all'imposta sui redditi della ricchezza mobile questioni pubblicate pur cura del Ministero delle Finanze, direzione generale delle Tasse e del Demanio. Milano Stamperia Reale 1864.

Per cura della direzione delle tasse si è intrapresa la pubblicazione di questa utilissima raccolta rivolta a mettere in luce le difficoltà gravi che sorgono nel dare applicazione alla legge sulla tassa dei redditi ed i modi e gli spedienti suggeriti onde superarle.

Come questa legge sulla tassa sui redditi ha fatto suo procedimento, sorgendo proclamata nei libri degli economisti, poi nel giornalismo, poi nelle commissioni ufficiali, poi nelle discussioni parlamentari, così ora al paro di tutte le umane instituzioni, scende in un nuovo e nell'ultimo arringo nella pratica amministrativa. Ed il bel libro del quale annunciamo la pubblicazione, dovuto alla iniziativa del Commendatore Finali, è rivolto a raccogliere ed a porgere i documenti di questo novello capitolo dell'istorie economiche italiane.

Noi pensiamo che, mercè questa raccolta, gl'italiani potranno farsi un giusto concetto della nuova legge e così difenderla dalle accuse immoderate che si sollevano dai partigiani, come altresì promuoverne la riforma in quelle parti che la esperienza ha dimostrato meno perfette e necessarie di correzione.

7

La Legge, *Monitore giudiziaziario ud amministrativa del Regno d'Italia, dividesi in due azioni consistenti in* Legislazione e Giurisprudenza *la prima, e* Giurisprudenza Amministrativa *la seconda, al prezzo di L. 32 all'anno, L. 16 semestre, L. 8 trimeste; alla sola prima parte L. 24 annue, semestre L. 12, e trimeste L. 6, nella sua seconda parte L. 12 annue, L. 7 semestre, L. 4 trimeste.*

Questo giornale giudiziario lo reputiamo tra i migliori d'Italia. Ottima la scelta delle materie. Quasi sempre precise (cosa rara) le epigrafi ossia le massime che si pongono in testa alle sentenze. E, quel che più importa, la pubblicazione di queste si fa non appena sono emanate. Onde non avviene quello che tocca in sorte ad associati di altri periodici legali i quali ammaniscano ai loro lettori le sentenze *nuove* dopo uno o due anni di data dalla loro pubblicazione e di più le pigliano, con poca generosità, di seconda mano o dalla *legge* o da altro periodico. Un solo appunto vogliamo fare, o meglio esprimere un desiderio, che cioè talune sentenze si accompagnino con qualche considerazione, o chiosa o commento critico, e che le più principali tra le questioni legali di attualità, non ancora decise, siano brevemente formolate e brevemente risolte per guida dei pratici. Noi ripetiamo la parola brevemente, perchè quando si trattasse di lunghe ed erudite dissertazioni non sarebbero lette per mancanza di tempo e sarebbero di inciampo alla riduzione del giornale per la insufficienza dello spazio. Ad ogni modo auguriamo molti lettori ed associati pagatori alla *legge* e facciamo i nostri elogi alla sua redazione e specialmente al direttore capo avvocato Luciano Berretta.

8

Guida amministrativa *ossia Commentario della Legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865 e del relativo Regolamento con aggiunta di moduli e formulari ad uso delle amministrazioni comunali* per Carlo Astengo colla collaborazione degli avvocati G. B. Bisio e P. Boselli. Terza edizione corretta ed accresciuta. Prezzo L. 10. Milano coi tipi di Luigi di Giacomo Pirola, settembre 1865.

Ecco un altro utilissimo lavoro e forse il più accurato, preciso e ricco tra le diverse pubblicazioni

che videro testè la luce. Lo raccomandiamo caldamente ai nostri lettori i quali troveranno in esso una diligente esposizione della legge nuova arricchita colle massime della giurisprudenza e con moduli redatti con molta cura. Una cosa rara in materia di compilazioni e specialmente di lavori amministrativi di mole, è il lato estetico od a meglio dire, la lingua e lo stile del libro. E noi andiamo alteri di poter affermare che anche sotto questo aspetto l'opera che annunciamo è meritevole di lode. Del resto gli egregi compilatori, e specialmente l'Astengo, sono conosciuti per altri scritti economici ed amministrativi; ed è questo una ragione di più per porgere incoraggiamento ai giovani e studiosi scrittori i quali col loro ingegno e colla lore perseveranza concorreranno a formare una nuova generazione d'uomini, dei quali l'Italia tanto abbisogna, quella *dei valenti amministratori.*

52

NOMINE E PROMOZIONI

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatto, sulla proposta del Ministr. di Grazia e Giustizia e dei Culti, con Reali Decreti. Del 24 agosto 1865.

Romagnoli Pietro giudice del tribunale di Circondario in Palmi, tramutato a Melfi.

Mantegassi Carlo, già vice-giudice mandamentale ed ora segretario della giudicatura mandamentale di Cento (Ferrara), è nuovamente nominato giudice mandamentale e destinato a Godiasco (Voghera).

Azara Giovanni vice-Giudice del mandamento di Maddalena (Tempio) nominato giudice mandamentale in Mores. (Sassari).

S. M. sulla proposta del Ministro della pubblica Istruzione con decreto 21 settembre 1865 ha fatto le seguenti nomine e promozioni nell'ordine mauriziano.

A Commendatore

Savi Paolo Senatore professore di geologia e di anatomia comparata presso l'Università di Pisa.

Sulla proposta del Ministero per l'Interno con Decreto 23 settembre 1865.

Ad Ufficiale

Serpieri Cav. Avvocato Achille.

ELENCO *di disposizioni nel personale giudiziario*

Gallenga dottor Giacomo consigliere presso la Corte d'appello di Milano, promosso dalla 2.a alla 1.da categoria

Bellati dottor Luigi id. id. di Brescia id. dalla 3.a alla 2.a categoria

Bernardi Salvatore id. id. è tramutato alla Corte d'appello di Cagliari.

Trombetta Gennaro id. id., id. di Catanzaro

Martorelli Pier Francesco id. (sez.) di Macerata id. di Ancona

Cappone Giuseppe id. di Catanzaro id. di Ancona.

Carli Luigi id. di Cagliari id. (Sez.) di Macerata

Lo Jacono Alfonso giudice nel tribunale del circondario di Nicosia è tramutato a Trapani

Capitaneo Nicola sost. avv. dei poveri in Palermo è nominato giudice nel trib. di circond. in Nicosia

Miele Aniello giudice nel tribunale del circ. in Melfi è tramutato a Rieti.

Costantini Benedetto sost. proc. del Re al trib. del circ. di Palermo è traslocato a Perugia.

Inghilleri Calcedonio sost. avv. dei poveri alla Corte d'Appello di Palermo è nominato sost. proc. del Re al trib. del circ. di Palermo.

Bocca Pietro proc. del Re al trib. del circ. di Perugia è tramutato a Pesaro.

Pignone Vincenzo, id. di Pesaro, id. di Perugia.

Tommasoni Giuseppe giudice del trib. di circondario in Ancona tramutato a Chieti.

Rizzoni Angelo vice presidente del trib. di circ. in Ravenna, nominato presid. del tribunale di commercio di Foggia

Costaroli Gustavo giudice nel trib. di circ. in Sulmona tramutato in Ancona

Latoni Giuseppe giudice nel trib. di circ. in Chieti id. id.

Bruno Francesco vice-presidente del trib. di circ. di Poteuza tram. al trib. del circondario d'Ancona.

Francesconi Giovanni giudice di circ. ora reggente la cancelleria della Corte d'appello di Aquila nominato vicepresidente del tribunale del circ. di Potenza.

Del 7 settembre 1865

Donzelli Emiglio, giudice nel tribunale del Circondario d'Ancona, nominato vice presidente del tribunale del Circondario di Ravenna;

Moro Augusto giudice istruttore nel Tribunale del Circondario di Pesaro, tramutato in Ancona ed applicato all'uffizio d'istruzione penale;

Magorotto Cesare, id. di Palermo, id. di Pesaro, id.;

Cuneo Stefano, sostituito procuratore del Re al tribunale del Circondario di Reggio, Emilia, nominato giudice nel tribunale del Circondario di Palermo ed applicato all'uffizio dell'istruzione penale.

Del 25 settembre 1865

Ferrari Cav. Giuseppe sostituito procuratore generale presso la corte d'appello di Torino, tramutato in Bologna.

Del 18 settembre 1865

Moraglia Tomaso sostituito procuratore del Re presso il tribunale del Circondario d'Oneglia, promosso dalla 2.° alla 1. categoria;

Voraggio Alessandro, sostituito procuratore del Re presso il tribunale del Circondario di Genova, promosso dalla 3 alla 2 categoria;

Cintura Battista sostituito procuratore del Re presso il tribunale di Circondario in Lanusei promosso dalla 4. alla 3. categoria;

Rosa Carlo sostituito procuratore del Re presso il tribunale di Circondario in Pesaro, tramutato a Reggio d'Emilia;

Gagliardi Elia giudice nel tribunale del Circondario di Matera tramutato a Larino;

Costanzo Tomaso, giudice del tribunale del Circondario di Trapani, applicato temporariamente all'uffizio d'istruzione penale presso il tribunale di Circondario in Palermo;

STANISLAO FALLETTI *Gerente.*

TORINO — TIPOGRAFIA FALLETTI, VIA DELLA BASILICA.

Anno 1.° Torino, 15. novembre 1865. Num. 6°

L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA

Rivista Economica Amministrativa per gli Impiegati del Governo delle Provincie e dei Comuni.

Si pubblica in Torino, il 1° ed il 15 di ciascun mese, in 8° a due colonne.

— Si pregano vivamente i signori associati a farci con sollecitudine pervenire la quota di associazione – In fine d'anno pubblicheremo il nome dei debitori morosi, ai quali sospenderemo l'invio del periodico.

— Coloro ai quali facciamo la sola spedizione del presente fascicolo riceveranno anche, dietro richiesta, quando intendano associarsi, i fascicoli precedenti.

— Preghiamo nuovamente i Signori Prefetti, Sindaci, Consiglieri, Impiegati, ad inviare copia dei bilanci, delle relazioni, delle circolari ecc. proponendoci di tenerne speciale discorso.

— Gli associati che hanno fascicoli *duplicati* sono invitati a respingerli alla Direzione.

SOMMARIO

53.

PRIVILEGI ED ECCEZIONI.

Vi hanno tre specie di privilegi. Quelli che formano l'eccezione ad una generale disposizione di legge, e che si fondano sovra legittimi e plausibili motivi. Questi si chiamano impropriamente *privilegi* e coloro cui si applicano diconsi *persone privilegiate.* Però la denominazione più appropriata è quella di *naturali eccezioni delle leggi,* od anche semplicemente di *eccezioni* dettate da ragione di pubblica utilità. Le prime disposizioni sono fondate sulla giustizia assoluta e formano ciò che dicesi il *jus commune,* le seconde si fondano sulla giustizia relativa e costituiscono il *jus singulare.*

La seconda maniera di privilegi è quella che è costituita dalle eccezioni fatte a disposizioni di leggi generali cattive, o meno buone. Questi privilegi sono il diritto nuovo applicato a metà; sono il diritto eccezionale che col corso del tempo e della civiltà deve diventare il diritto nuovo e la legge universale di tutti.

Le leggi non si ha mai, o difficilmente, il coraggio di mutarle di pianta. Le riforme ed i mutamenti si fanno poco alla volta e gradatamente. Il principio nuovo o non si conosce bene nella sua ampiezza o incute paura. Quindi sorgono le mezze misure, le eccezioni, i privilegi, i quali si fondano sulle considerazioni dei difetti parziali della legge esistente, sulle nuove necessità ed esigenze, sulla onestà, sulla buona fede, sulla equità e sovra somiglianti motivati i quali o provano troppo o provano troppo poco. Troppo perchè acchiudono in sè la base ed il principio della riforma generale. Troppo poco perchè in essi raramente trovi una ragione speciale, *sui generis* ed, a così dire, tecnica della eccezione. Questo fatto si svolge nel seguente ordine ideologico e cronologico.

Esistenza della legge generale non buona:

Riconoscimento che la legge non è applicabile ad alcuni ordini di fatti:

Stabilimento delle *eccezioni;*

Riconoscimento dei buoni effetti delle eccezioni;

Presentimento della necessità di innalzare le eccezioni ed i principii che le dirigono a dignità di legge universale;

Proclamazione, infine, della nuova legge stabilita sui nuovi principii.

Onde giova dire come da tale procedimento apparisca che il privilegio dei pochi diviene privilegio di tutti, ossia diritto e legge universale.

La terza maniera di privilegi è quella categoria che si fa a leggi generali buone e che si fonda su ragioni e considerazioni erronee ed insufficienti.

Non è qui il caso di parlare dei privilegi ossia delle *eccezioni naturali.* Non dei *privilegi* che tendono a tramutarsi in diritto *universale,* ma bensì della terza categoria dei *privilegi innaturali.*

che videro testè la luce. Lo raccomandiamo caldamente ai nostri lettori i quali troveranno in esso una diligente esposizione della legge nuova arricchita colle massime della giurisprudenza e con moduli redatti con molta cura. Una cosa rara in materia di compilazioni e specialmente di lavori amministrativi di mole, è il lato estetico od a meglio dire, la lingua e lo stile del libro. E noi andiamo alteri di poter affermare che anche sotto questo aspetto l'opera che annunciamo è meritevole di lode. Del resto gli egregi compilatori, e specialmente l'Astengo, sono conosciuti per altri scritti economici ed amministrativi; ed è questo una ragione di più per porgere incoraggiamento ai giovani e studiosi scrittori i quali col loro ingegno e colla lore perseveranza concorreranno a formare una nuova generazione d'uomini, dei quali l'Italia tanto abbisogna, quella *dei valenti amministratori.*

52

NOMINE E PROMOZIONI

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatto, sulla proposta del Ministr. di Grazia e Giustizia e dei Culti, con Reali Decreti. Del 24 agosto 1865.

Romagnoli Pietro giudice del tribunale di Circondario in Palmi, tramutato a Melfi.

Mantegassi Carlo, già vice-giudice mandamentale ed ora segretario della giudicatura mandamentale di Cento (Ferrara), è nuovamente nominato giudice mandamentale e destinato a Godiasco (Voghera).

Azara Giovanni vice-Giudice del mandamento di Maddalena (Tempio) nominato giudice mandamentale in Mores. (Sassari).

S. M. sulla proposta del Ministro della pubblica Istruzione con decreto 21 settembre 1865 ha fatto le seguenti nomine e promozioni nell'ordine mauriziano.

A Commendatore

Savi Paolo Senatore professore di geologia e di anatomia comparata presso l'Università di Pisa.

Sulla proposta del Ministero per l'Interno con Decreto 23 settembre 1865.

Ad Ufficiale

Serpieri Cav. Avvocato Achille.

ELENCO *di disposizioni nel personale giudiziario*

Gallenga dottor Giacomo consigliere presso la Corte d'appello di Milano, promosso dalla 2.a alla 1.da categoria

Bellati dottor Luigi id. id. di Brescia id. dalla 3.a alla 2.a categoria

Bernardi Salvatore id. id. è tramutato alla Corte d'appello di Cagliari.

Trombetta Gennaro id. id., id. di Catanzaro

Martorelli Pier Francesco id. (sez.) di Macerata id. di Ancona

Cappone Giuseppe id. di Catanzaro id. di Ancona.

Carli Luigi id, di Cagliari id. (Sez.) di Macerata

Lo Jacono Alfonso giudice nel tribunale del circondario di Nicosia è tramutato a Trapani

Capitaneo Nicola sost. avv. dei poveri in Palermo è nominato giudice nel trib. di circond. in Nicosia

Miele Aniello giudice nel tribunale del circ. in Melfi è tramutato a Rieti.

Costantini Benedetto sost. proc. del Re al trib. del circ. di Palermo è traslocato a Perugia.

Inghilleri Calcedonio sost. avv. dei poveri alla Corte dAppello di Palermo è nominato sost. proc. del Re al trib. del circ. di Palermo.

Bocca Pietro proc. del Re al trib. del circ. di Perugia è tramutato a Pesaro.

Pignone Vincenzo, id. di Pesaro, id. di Perugia.

Tommasoni Giuseppe giudice del trib. di circondario in Ancona tramutato a Chieti.

Rizzoni Angelo vice presidente del trib. di circ. in Ravenna, nominato presid. del tribunale di commercio di Foggia

Costaroli Gustavo giudice nel trib. di circ. in Sulmona tramutato in Ancona

Latoni Giuseppe giudice nel trib. di circ. in Chieti id. id.

Bruno Francesco vice-presidente del trib. di circ. di Poteuza tram. al trib. del circondario d'Ancona.

Francesconi Giovanni giudice di circ. ora reggente la cancelleria della Corte d'appello di Aquila nominato vicepresidente del tribunale del circ. di Potenza.

Del 7 settembre 1865

Donzelli Emiglio, giudice nel tribunale del Circondario d'Ancona, nominato vice presidente del tribunale del Circondario di Ravenna;

Moro Augusto giudice istruttore nel Tribunale del Circondario di Pesaro, tramutato in Ancona ed applicato all'uffizio d'istruzione penale;

Magorotto Cesare, id. di Palermo, id. di Pesaro, id.;

Cuneo Stefano, sostituito procuratore del Re al tribunale del Circondario di Reggio, Emilia: nominato giudice nel tribunale del Circondario di Palermo ed applicato all'uffizio dell'istruzione penale.

Del 25 settembre 1865

Ferrari Cav. Giuseppe sostituito procuratore generale presso la corte d'appello di Torino, tramutato in Bologna.

Del 18 settembre 1865

Moraglia Tomaso sostituito procuratore del Re presso il tribunale del Circondario d'Oneglia, promosso dalla 2.° alla 1. categoria;

Voraggio Alessaudro, sostituito procuratore del Re presso il tribunale del Circondario di Genova, promosso dalla 3 alla 2 categoria;

Cintura Battista sostituito procuratore del Re presso il tribunale di Circondario in Lanusei promosso dalla 4. alla 3. categoria;

Rosa Carlo sostituito procuratore del Re presso il tribunale di Circondario in Pesaro, tramutato a Reggio d'Emilia;

Gagliardi Elia giudice nel tribunale del Circondario di Matera tramutato a Larino;

Costanzo Tomaso, giudice del tribunale del Circondario di Trapani, applicato temporariamente all'uffizio d'istruzione penale presso il tribunale di Circondario in Palermo;

STANISLAO FALLETTI *Gerente.*

TORINO — TIPOGRAFIA FALLETTI, VIA DELLA BASILICA.

Anno 1.° Torino, 15. novembre 1865. Num. 6°

L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA

Rivista Economica Amministrativa per gli Impiegati del Governo delle Provincie e dei Comuni.

Si pubblica in Torino, il 1° ed il 15 di ciascun mese, in 8° a due colonne.

— Si pregano vivamente i signori associati a farci con sollecitudine pervenire la quota di associazione — In fine d'anno pubblicheremo il nome dei debitori morosi, ai quali sospenderemo l'invio del periodico.

— Coloro ai quali facciamo la sola spedizione del presente fascicolo riceveranno anche, dietro richiesta, quando intendano associarsi, i fascicoli precedenti.

— Preghiamo nuovamente i Signori Prefetti, Sindaci, Consiglieri, Impiegati, ad inviare copia dei bilanci, delle relazioni, delle circolari ecc. proponendoci di tenerne speciale discorso.

— Gli associati che hanno fascicoli *duplicati* sono invitati a respingerli alla Direzione.

SOMMARIO

53.

PRIVILEGI ED ECCEZIONI.

Vi hanno tre specie di privilegi. Quelli che formano l'eccezione ad una generale disposizione di legge, e che si fondano sovra legittimi e plausibili motivi. Questi si chiamano impropriamente *privilegi* e coloro cui si applicano diconsi *persone privilegiate.* Però la denominazione più appropriata è quella di *naturali eccezioni delle leggi*, od anche semplicemente di *eccezioni* dettate da ragione di pubblica utilità. Le prime disposizioni sono fondate sulla giustizia assoluta e formano ciò che dicesi il *jus commune*, le seconde si fondano sulla giustizia relativa e costituiscono il *jus singulare.*

La seconda maniera di privilegi è quella che è costituita dalle eccezioni fatte a disposizioni di leggi generali cattive, o meno buone. Questi privilegi sono il diritto nuovo applicato a metà; sono il diritto eccezionale che col corso del tempo e della civiltà deve diventare il diritto nuovo e la legge universale di tutti.

Le leggi non si ha mai, o difficilmente, il coraggio di mutarle di pianta. Le riforme ed i mutamenti si fanno poco alla volta e gradatamente. Il principio nuovo o non si conosce bene nella sua ampiezza o incute paura. Quindi sorgono le mezze misure, le eccezioni, i privilegi, i quali si fondano sulle considerazioni dei difetti parziali della legge esistente, sulle nuove necessità ed esigenze, sulla onestà, sulla buona fede, sulla equità e sovra somiglianti motivati i quali o provano troppo o provano troppo poco. Troppo perchè acchiudono in sè la base ed il principio della riforma generale. Troppo poco perchè in essi raramente trovi una ragione speciale, *sui generis* ed, a così dire, tecnica della eccezione. Questo fatto si svolge nel seguente ordine ideologico e cronologico.

Esistenza della legge generale non buona:

Riconoscimento che la legge non è applicabile ad alcuni ordini di fatti:

Stabilimento delle *eccezioni;*

Riconoscimento dei buoni effetti delle eccezioni;

Presentimento della necessità di innalzare le eccezioni ed i principii che le dirigono a dignità di legge universale;

Proclamazione, infine, della nuova legge stabilita sui nuovi principii.

Onde giova dire come da tale procedimento apparisca che il privilegio dei pochi diviene privilegio di tutti, ossia diritto e legge universale.

La terza maniera di privilegi è quella categoria che si fa a leggi generali buone e che si fonda su ragioni e considerazioni erronee ed insufficienti.

Non è qui il caso di parlare dei privilegi ossia delle *eccezioni naturali*. Non dei *privilegi* che tendono a tramutarsi in diritto *universale*, ma bensì della terza categoria dei *privilegi innaturali.*

E questi sotto qualsiasi governo civile e principalmente sotto il regime costituzionale si debbono con somma cura evitare, non tanto per fare intera applicazione del capitale e fondamentale principio dell'eguaglianza, quanto per le funeste conseguenze che trae seco la pratica contraria.

Primieramente dovendosi svolgere nella pratica ed in ogni ordine di leggi il principio che tutti i cittadini sono eguali innanzi alla legge, ove ciò non facciasi, ne consegue il discredito della legge fondamentale del Regno e con esso la perdita della riputazione del regime e del partito costituzionale.

Secondariamente si arreca fastidio e pena a non pochi tra coloro stessi a favore dei quali i privilegi sono sanciti. Perocchè anch'essi sentono che la ragione e l'età li vuole sbanditi e che la maggioranza degli Italiani li vede di mal occhio. Onde chi li gode o è deriso, o è disprezzato, od anche (ed il danno è minore nelle apparenze ma nella sostanza maggiore) scartato.

Terziariamente non tutti egualmente possono godere il privilegio accordato. Così, a cagion d'esempio, al deputato che tiene piccolo carteggio o che viaggia poco, poco importa la franchigia postale e delle ferrovie. Di più la franchigia postale è fissata non a beneficio del deputato, ma a beneficio di chi scrive al deputato. Al deputato invece che fa il giornalista od il commerciante importa assaissimo: ma chi ne ricava il vantaggio? Non la deputazione in se, ma lo studio del giornalista ed il banco del commerciante. Onde appare manifesto che il privilegio uccide da per sè il privilegio in quanto che nella pratica è d'impossibile applicazione, ossia si volge a beneficio vero degli uni e a danno degli altri deputati, i quali hanno fama e riputazione di uomini privilegiati mentre nel fatto non godono il privilegio.

Quartariamente i privilegi, come appare dalle cose ora discorse, traggono seco irreparabili abusi, non potendosi sempre impedire che siano rivolti a vantaggio proprio e speciale diverso dallo scopo che s'era prefisso il legislatore. Si potrebbero qui addurre alcuni fatti poco dignitosi circa agli abusi della franchigia delle lettere e dei trasporti delle persone e delle robe. Ma non occorre riferir cose spiacevoli e d'altronde l'accorto lettore o non l'ignora o prevede da per sè quali possono essere o siano le funeste conseguenze dei privilegi e l'indole brutta e la non meno brutta natura del loro abuso.

In quinto luogo poi i privilegi non bisogna semplicemente considerarli nel loro insieme e nella loro generalità, ma bensì nelle loro ultime risultanze amministrative ed economiche. La amministrazione si rende meno semplice e si complica con i riscontri ed i controlli che non valgono a prevenire ed a mettere riparo agli abusi. La economia dello Stato ne patisce grave danno coll'aumentare i servigi e le operazioni senza verun aumento ed anzi con diminuzione degli introiti. Oltre a ciò i privilegi, mentre sono poco apprezzati dalla maggior parte di coloro cui sono accordati perchè non li godono, e da coloro istessi che li godono perchè li considerano come un corrispettivo *in natura*, il quale ha ben minor valore del corrispettivo in denaro, cagionano una perdita che supera alle volte i due o tre ed anche i quattro milioni di lire che si apprezzano individualmente in una cifra molto inferiore.

In sesto luogo complica la legislazione dello Stato la quale, per quanto possibile, deve essere inspirata dai due fattori della *unità* e della *semplicità*.

Per raggiungere il quale scopo si deve fare ogni sforzo ed anche esagerare gli sforzi, perchè il bene che indi ne deriva è grande. La legge cioè si rende intelligibile a tutti e di facile applicazione: lo che vale a renderla popolare ed a far sorgere negli animi e nei cuori della popolazione quello spirito e quello amore della legalità che è il segno più certo della virtù civile e dello incivilimento.

Che se taluno dietro le premesse considerazioni, si facesse a chiederci quali sono questi privilegi che si vogliono combattere ed abolire, noi rispondiamo che il nostro assunto non è quello di farne la enumerazione e lo elenco. Ci basta il dire che molti e molti esistono, che furono da taluni avvertiti, che il loro specchio, ove si facesse, non risulterebbe minore dei cento e dei duecento, e che noi preferiamo di non scendere in dettagli per non recar noia al lettore e per non parere di voler mettere in discredito la nuova nostra legislazione.

Solo ripetendo o meglio riassumendo le cose narrate diremo che i privilegi dei quali si debbe desiderare la soppressione si fondano sopra un erroneo apprezzamento delle speciali utilità di derogare al principio fondamentale e razionale di una legge civile.

Onde il compito di coloro che mettono mano alla compilazione di leggi nuove e principalmente di leggi amministrative oppure che vogliono riassumere una critica analitica delle nostre leggi attuali, debbe essere quello di indagare con grande diligenza le *eccezioni che naturalmente* e *razionalmente* debbono farsi al principio fondamentale che informa la legge e di evitare ed abbandonare tutte quelle *eccezioni* le quali, ove bene si consideri, sono, a così dire, *forzate ed innaturali*.

Seguendo questo sistema, oltre che si eviteranno gl'indicati difetti, si conseguirà lo scopo principale che si debbe raggiungere da una nazione civile, quello di avere una legislazione unica, certa, universale e popolare. Lo che si ottiene colla guida del principio fondamentale dell'eguaglianza e coll'abbandono anche esagerato, se si vuole, del prilegio.

E si dice appositamente esagerato perchè, come i privilegi nella pratica applicazione della legge si interpretano strettamente, o, come dicevano gli antichi italiani *sensu stricto*, così nella compilazione delle leggi e nella redazione delle disposizioni eccezionali si debbe seguire, per identità di principio, lo stesso procedimento cioè procedere severamente e per eliminazione ed ammettere i soli casi veramente utili e necessari. Di questa maniera si avrà una legge inspirata dal vero principio dell'eguaglianza ed una di quelle leggi che non ammettano veri privilegi ma solamente le *eccezioni naturali*.

Un altro grande beneficio che deriva dal sistema finora propugnato consiste nello impedire che, a somiglianza degli stati dispotici e repubblicani, sorga altresì negli stati costituzionali una nuova razza di aristocrazia che vive senza pena e senza alcun lavoro a spese delle nuove leggi e della nuova organizzazione, la quale classe di persone potrebbe appropriamente prendere il nome di *aristocrazia costituzionale*. Ma questo formerà il tema di altro capitolo.

54.

LA BUROCRAZIA

Togliamo dal N. 21 del *Monitore degli impiegati*, pregevolissimo giornale amministrativo politico ufficiale per gli atti della società nazionale di mutuo soccorso fra gli impiegati, che stampasi in Milano, il seguente coscienzioso articolo sulla burocrazia. Aggiungiamo alcune nostre considerazioni in nota.

Leggesi nella *Perseveranza* del 15 settembre p. p. una corrispondenza da Firenze, che riportiamo accompagnandola di qualche osservazione:

« Che vi sia bisogno d'una riforma nell'orga-
« namento interno dei Dicasteri, è cosa da molto
« tempo riconosciuta, ma non mai attuata. I ten-
« tativi fatti, i progetti studiati, la buona volontà
« di alcuni Ministri, rimasero sempre lettera morta,
« e naufragarono per la resistenza passiva e ine-
« sorabile della burocrazia ».

Finora dai ben pensanti si era ritenuto che la causa del disordine amministrativo si dovesse ripetere dal fatto, che essendo l'Italia una aggregazione di Stati diversi, retti da lungo tempo con leggi differenti, e diversificando i suoi abitanti per costumi e tendenze, sommamente difficile era l'improvvisare un'ordinata amministrazione e solo il tempo avrebbe potuto assimilare i suoi elementi di modo che l'ordine, l'economia e la giustizia vi avesse a regnare. La condizione poi in cui trovasi l'Italia or ora costituitasi in grande nazione, di non possedere quella copia di buoni statisti che pur sarebbe richiesta dalla mole delle nazionali riforme, giustifica abbastanza il ritardo a conseguire quella perfezione amministrativa a cui il paese può aspirare; e intanto l'Italia paga anch'essa il noviziato, come già fecero le altre nazioni che l'hanno preceduta nella vita politica. Ma il corrispondente di Firenze ha fatto la scoperta che la causa dello sgoverno d'Italia è la burocrazia e che dessa è lo scoglio contro cui fanno naufragio tutte le sagge disposizioni ministeriali. Vediamo ora come sviluppa il suo concetto.

« La burocrazia, di natura sua illiberale, parti-
« giana, faziosa, aveva, ed ha ancora in parte,
« quella qualità dominante in tutte le istituzioni
« assolute, che è la intolleranza. Chi non è con
« lei, è contro di lei. Chi non si ascrive al suo
« Cenacolo, non speri di sedere alla tavola ro-
« tonda; e sarà grazia se gli toccheranno i rilievi
« e le briciole del pasto. Umile in apparenza, cheta,
« guardinga, solitaria, cotesta brutta bestia tien pure
« in mano le fila principalissime dell'ordito ammi-
« nistrativo; e come il Rodin dell'*Ebreo Errante*,
« che dalla sua stanzuccia governava la Compagnia,
« così ella, chiusa nella propria gabbia, signoreggia
« l'andamento delle faccende pubbliche ».

Qui si direbbe che il corrispondente abbia tolte a prestito le espressioni con cui viene dai periodici liberali caratterizzata quella consorteria da cui sono signoreggiate alcune provincie italiane, alla quale non è certamente estraneo il giornale di cui egli è collaboratore. La taccia d'intolleranza di esclusivismo e di illiberalità, non alla burocrazia, ma alla camarilla, a cui serve la *Perseveranza*, assai meglio convengono, poichè la consorteria dice in pubblico: — *Vogliamo la libertà e l'indipendenza d'Italia* — e in privato soggiunge: — *Ma la vogliamo a nostro modo.* E a tale intento essa si è procacciata nelle aule governative e municipali, nel Parlamento e in tutte le commissioni un tal numero di accoliti, che l'influenza da essa esercitata non di rado paralizza la buona volontà della nazione e la forza del governo. Ma consoliamoci che il cortese corrispondente dell'Arno ci annunzia assai prossima la soluzione del gran problema e ci fa sperare in un'imminente riforma più o meno radicale per parte dell'attuale ministero.

« Una delle più oneste ambizioni, che nutre in
« cuore il presente Ministero, è appunto l'iniziativa
« ch'egli vorrebbe assumere d'una riforma organica,
« è un colpaccio a secco che vorrebbe dare a quella
« mole di tradizioni, di consuetudini, di sistemi,
« che si chiama burocrazia..

« S'egli possa venirne a capo non so: non so se
« il tempo o le forze, o la costanza sarebbero per
« venirgli meno. È certo che si risveglierà un ve-
« spaio, quando il Ministero si decida ad entrare di
« proposito nella battaglia; è certo che saranno fa-
« mose e terribili le resistenze, o che il nemico —
« lo chiamo per un momento così — disciplinato da
« anni e anni di vita metodica e compassata, av-
« vezzo a considerarsi come Corpo costituito e so-
« lidale con sè stesso, sorgerà tutto d'un pezzo alla
« difesa dei suoi altari minacciati e delle sue im-
« magini compromesse.

« Si figureranno d'avere a combattere una guerra
« d'indipendenza contro le innovazioni del Governo
« assorbitore e conquistatore, e il Governo parrà a
« loro un venturiero volgare, un *parvenu*. Chi è
« in sostanza il Governo? Siamo noi, e non altri
« che noi, rispondono superbamente i sacerdoti della
« burocrazia ».(1)

Ma ditemi, corrispondente carissimo, eravate ben desto quando avete scritto quest'infilzata di ingiuriose supposizioni? Abbiate per certo che i sacerdoti della burocrazia nulla di meglio desiderano che veder la pubblica amministrazione bene ordinata, e se accolgono talora con poco aggradimento certe riforme, egli è perchè, come pratici delle cose per la lunga esperienza avuta, scorgono l'impossibilità dell'attuazione di nuovi sistemi creati dalla fantasia di teorici riformatori che al buon volere non accoppiano il senno che solo può dare la pratica degli affari. E per tacere delle altre provincie, diró solo della Lombardia, in cui nel 1859 cominciarono le riforme, e quali vantaggi apportassero, il mondo se lo ha veduto. Quell'andamento ordinato e regolare che funzionava da tanti anni scomparve e fu surrogato dal caos. Non un regolamento, non una delle tante disposizioni introdotte fecero buona prova; da quel tempo tutto va zoppicando. Cosa pensarono allora gli uomini del potere? « Spostiamo gli uomini, dissero; nelle mansioni nuove agiranno meglio ». E il caos si accrebbe. Uomini affatto nuovi

1 Si faccia un elenco delle persone nuove chiamate ad alti e bassi impieghi dopo il 1859, e si vedrà se la burocrazia sia costituita da uomini nuovi o vecchi.

agli impieghi furono mandati a popolare i dicasteri divenuti diserti per l'immenso numero degli impiegati messi in disponibilità, moltissimi dei quali di merito egregio che lasciarono il posto ad uomini inetti, e così il disordine si fece completo (1).

Se pertanto quelli che erano prima alle direzioni dei dicasteri e che per buona ventura furono conservati in carica non fecero buon viso alle innovazioni che la lunga pratica loro faceva conoscere per non attuabili, si dovrebbe farne loro una colpa?

Ma lasciamo che continui il corrispondente:

« La burocrazia mi dà l'idea di qualcuna di « quelle sètte indiane, che vivono da per sè, che « aborrono la comunanza con le altre genti, che « hanno anzi per istituto di non mescolare con in« crociamenti illegittimi la loro con le altre razze.

« La burocrazia fa razza da sè, ha una religione « tutta sua, una storia, una filosofia e anche una « letteratura, che non hanno nulla di comune con » le nostre.

« Le sue leggi poi sono una meraviglia, i suoi « procedimenti sono qualche cosa da far rimanere a « bocca aperta. Eccovene subito un esempio. Sup« ponete un povero diavolo di giovanotto, a cui « la natura e l'arte non concedettero che una bella « mano di scritto. Per una di quelle fortune, che « non toccano a tutti in questo mondo, egli ottiene « in un Ministero qualunque un posto di applicato « in quarta classe.

« È ascritto tosto nei ruoli di quella camorra o« nesta, che si chiama burocrazia. Dopo un po' di « carovana, e sempre in grazia del suo *ronde* e « del suo *maiuscolo*, il giovanotto sale alla terza « classe; di costì più tardi alla seconda, dalla se« conda alla prima. Un salto ancora, e dalle anti« camere sarà lanciato nei saloni.

« Eccolo segretario di ultima classe, eccolo su « quella scala progressiva che lo condurrà a poco « a poco a sedere segretario in prima; eccolo in« stallato sull'ultimo gradino in vetta; ecco il nostro « calligrafo che va capo-sezione, eccolo capo-divi« sione. Che più gli manca, se non che gli uscieri « rizzandosi al suo passaggio, lo salutino cavaliere?

« Ma la sua scienza ribelle non volle salire « dalla mano nella testa: rimase eccellente calli« grafo, non acquistò niente nell'arte del minutare. « Allora cerca un giovine sveglio e discreto nelle « ultime file degli applicati, gli dà in mano l'affare, « e *pro forma* rivede poi la minuta.

« Vi pare egli un capo-sezione, o un capo-divi« sione rispettabile? ».

Volete voi, sig. corrispondente, accagionare di un simile assurdo la burocrazia, quando invece tutto ciò dipende dai sistemi attivati da chi tiene le redini del Governo? Si adotti una volta la distinzione di impiegati di concetto e impiegati d'ordine e tutto è rimediato. Il Ministro Peruzzi ai ripetuti nostri articoli sulla necessità di tale distinzione rispondeva dalla sua villa di Antella, ove erasi ritirato dopo il cambiamento di Ministero:

« Le assicuro che propugnerò in ogni occasione qual Deputato quella divisione degli impiegati d'ordine, dagli impiegati di concetto, che noi stavamo per attuare, come ben disse il *Monitore degli Impiegati* nel numero da Lei favoritomi. »

Prima del 59 una tale distinzione esisteva nelle provincie lombarde, ma venne abolita dal nuovo regime; ora l'esperienza ci ha provato che conviene richiamarla di nuovo in vigore. Quello che Peruzzi non potè compire, lo compiano i successori.

Si persuada intanto il Governo, se desidera di avere buoni impiegati e se non vuole veder rinnovato il caso del calligrafo capo-divisione, che è d'uopo ritornare al sistema dei concorsi e degli esami, e quando l'impiegato è ben collocato in un luogo conviene lasciarvelo, cessando una volta dal rovinoso sistema dei continui traslochi. Così operando il Governo avrà nell'impiegato un amico affezionato e non un individuo che lo serve per la sola vista dello stipendio (1).

Questo vorremmo che la *Perseveranza* e la stampa tutta predicasse e sostenesse, e ciò varrebbe assai più che la debole nostra voce. Ma vediamo intanto come il corrispondente chiude il suo articolo.

« Un incominciamento assai rilevante della desiata « riforma lo vedremo, a quanto mi si assicura, fra « qualche giorno. In uno dei nostri Ministeri, da « molto tempo e con molta attività si elabora un « savissimo disegno, che verrà forse sollecitamente « attuato.

« Una riforma generale avrebbe a pigliare per « base quella vitale distinzione fra impiegati di or« dine e di concetto, la vera spada sterminatrice « che ha da recidere le cento teste della burocrazia, » la vera giustizia distributiva che darà a ciascuno « il suo.

« La riforma parziale, che s'inaugurerà presto nel « dicastero di cui sopra ho parlato, non piglia di « fronte la gran questione degli impiegati di ordine « e di concetto, ma vi gira intorno e con bel garbo « l'accarezza, preparando il terreno a più radicali « misure.

« Spero di potervene parlare quanto prima. In« tanto mi pare di buon augurio questo risvegliarsi « del Governo, questa protesta non inefconda che « egli fa contro la pedanteria sistematica, contro le « usurpazioni, contro la sovranità illegittima di « questa Società anonima, della quale il Governo « agogna sbarazzarsi, ma di cui (vedete il sublime « del ridicolo!) egli è costretto ad essere in faccia « alla opinione pubblica, il gerente responsabile.

« Se il presente Gabinetto, prima di obbedire « alla legge del comune destino, riuscisse, se non « a compiere, almeno ad avviare a buon porto la » riforma generale dell'ordinamento interno nelle « grandi Amministrazioni dello Stato acquisterebbe « un titolo di più, e certamente meritato, alla gra« titudine della nazione ».

1 Noi speriamo che molti di questi egregi impiegati messi in disponibilità, senza badare più che tanto alle tinte politiche, ora che i tempi sono più calmi e, a dir così, più amministrativi, saranno richiamati in servizio attivo

1 Quasi tutte le amministrazioni hanno disposizioni relative agli esami. Anche per la carriera giudiziaria e delle prefetture, sono prescritti gli esami, e comunemente sono severi. Ma nella pratica si lascia sempre una porta aperta al favoritismo. Un bel giorno un avvocato patrocinante, che se fosse stato valente ed avesse avuto clienti non avrebbe abbandonato il proprio ufficio, è nominato consigliere di Corte d'Appello o Prefetto. Onde si può dire che la burocrazia la formano i non impiegati, ossia coloro che ottengono di balzo, per favore dei ministri, grossi stipendi.

Uniamo di buon grado la nostra voce nell'applaudire a quel Ministero che, seguendo i dettami della vera giustizia distributiva, si prendesse l'incarico di dare a ciascuno il suo, introducendo una riforma tanto reclamata: ma noi vorremmo che fosse radicale, poichè le mezze misure non conducono mai a buoni risultati. Noi vedremmo allora ricollocati molti uomini d'ingegno sacrificati in mansioni incompetenti, e messe a nudo tante nullità innalzatesi colla protezione e col nepotismo. Queste nullità saranno certo quelle che solleveranno un vespaio, ma non saranno sicuramente nè famose, nè terribili le armi che codesto nemico preparerà per la battaglia, poichè gli uomini di senno, qualora vedano che le riforme siano saggiamente progettate, anzichè creare ostacoli al Governo, lo asseconderanno con tutte le loro forze.

Nè sarà per mancargli il suffragio di tutti i ben pensanti. Che se noi parliamo francamente, egli è perchè ci sta a cuore il bene del paese e del Governo stesso, il quale perdurando nell'attuale sistema si renderà sempre più impopolare e finirà col compromettere l'avvenire di una nazione che coi più fausti auspicj ha iniziata la propria generazione.

55.

GLI IMPIEGHI DA ASSEGNARSI AI MILITARI

Il signor Lallement nella sua opera politica *Haschich* propone che gli impieghi civili debbano riservarsi a coloro che hanno resi servizi militari. Con tale sistema si ricompenserebbero le onorate fatiche dei soldati: si darebbe occupazione ad un numero di persone che generalmente hanno perso l'abitudine d'ogni altro lavoro e che quindi, tornando a casa, quantunque abbiano capacità ed intelligenza, rimangono per la maggior parte esseri improduttivi che vivono più o meno magramente a carico del bilancio. Si imiterebbe inoltre l'esempio umano e quotidiano dell'onesto manifatturiere, il quale non licenzia l'operaio che diviene inabile per un dato lavoro, ma lo destina ad un'altro per cui rimanga tuttora capace. Si risparmierebbe, infine, una non lieve cifra nelle pensioni (quando non si volessero abolire), nelle paghe d'aspettativa e simili.

Il signor Boullay Gustave nel suo pregevole libro *Réorganisation administrative* (capitolo II, pag. 51 57) respinge questa idea come funesta ad ogni amministrazione che richiede un ufficio sedentario. La fusione delle due carriere, egli dice, è nociva tanto all'una che all'altra.

A noi pare che poco importi alle amministrazioni civili che, quando ve ne sia bisogno, un impiegato nuovo sia tolto piuttosto dai ranghi dell'esercito che da un altro ramo di servizio. Gli impiegati esistenti potranno essere pregiudicati momentaneamente nel l'anzianità e nelle promozioni. Ma questo è un inconveniente transitorio in quanto che gli altri impiegati che saranno nominati dopo l'applicazione di tale sistema, conosceranno in prevenzione che possono essere nominati impiegati anche i militari e quindi potranno tener conto di questa eventualità nel giudicare se debbono o non abbandonare tale carriera.

D'altronde il sistema che si propugna è un sistema di principio e di giustizia. Per qual motivo un giovane ed intelligente ufficiale che, nel guidare la sua colonna al primo attacco alla baionetta, rimane in qualche guisa mutilato deve condannarsi per quaranta o cinquant'anni alla vita del giubilato? I suoi colleghi che non hanno avuto la fortuna di ricevere una onorata ferita, fra dieci anni saranno generali, ed egli a vent'anni dovrà essere e rimanere sempre giubilato? — Perchè non gli si fa invece percorrere la carriera d'impiegato civile?

Si dice che la fusione è nociva alle due carriere. Ogni istituzione nuova presenta di certo nella pratica serii inconvenienti: ma per questo non bisogna perdere il coraggio dell'applicazione. Chi è capace della vita militare si lasci alla spada ed al fucile. Le cagioni di dispensa dal servizio militare si stabiliscano precise e severe, e si applichino militarmente. D'altronde il militare deve giudicarsi secondo la sua capacità e sapere. Se vale quale cosa può percorrere la carriera di *concetto*. Se vale meno quella *d'ordine*, la quale poi non è un invidiabile letto di rose.

Concretando queste idee noi diciamo che al ministero della guerra e negli altri istituti dipendenti il personale debbe essere tutto, o quasi, militare, e che negli altri pubblici uffici debba darsi la preferenza ai militari feriti.

Noi lo ripetiamo: con questo espediente si scioglierebbe razionalmente ed economicamente una quistione di giustizia ed un'altra di finanza.

Circa alla quale ultima questione, è per se manifesto che si diminuirebbe, se non di molto, di qualche cifra almeno, la somma delle pensioni, e così del debito vitalizio.

Avvertasi però che ove l'idea proposta venisse scrupolosamente ed estesamente attuata nel giro di diversi anni la diminuzione accennata presenterebbe risultati favorevoli più assai di quello che si possa presagire.

Devesi ancora aggiungere un'osservazione relativa a quei militari, i quali, senza essere ingegneri ed aver fatto studi speciali, formano parte dei Corpi del Genio e dell'Artiglieria. Molti di costoro, colla disciplina, coll'abilità e col valore pervengono al grado di sotto-tenente od anche di tenente. Ma quando sono giunti a questo punto incontrano le colonne d'Ercole. Rimanere eternamente tenenti, o giubilazione: questo è il dilemma che, secondo la pratica invalsa, si oppone ai loro richiami ed alle loro osservazioni.

Ei pare che per ragione di giustizia il governo, secondo la massima dell'anzianità, dovrebbe promuovere tali ufficiali a tenenti ed a capitani, o nella cavalleria o nelle armi comuni, e così aprire loro una nuova carriera. Se un soldato può nelle armi comuni colla disciplina e colla abilità raggiungere qualunque grado, perchè non potrà ove sia inscritto nei corpi del Genio e dell'Artiglieria? Se poi quando abbia raggiunto un certo grado non gli sia possibile di aspirare ad altro maggiore per difetto di cognizioni tecniche speciali, perchè non farlo passare nelle armi comuni?

Migliorare l'avvenire, per quanto possibile, dei militari; equipararne, per il maggior tempo della loro abilità, le giustizie; valersi della loro ... rola, in modo onde evitare irritanti in... capacità, moralità, valore, e fare, in una pa... de due amici di eguale disciplina, anzianità

si trovino nell'anno di grazia 1865 l'uno *tenente* di Artiglieria senza più speranza di una promozione e l'altro *generale* nelle armi comuni. Tale è lo scopo della nostra proposta.

Quanto poi alla finanza è inutile ripetere che si risparmierebbe anche qualche pensione, perchè molti valenti ed onorati ufficiali di Artiglieria, piuttosto di continuare in siffatta carica, preferiscono di ritirarsi e di chiedere così la liquidazione della giubilazione cui possano avere diritto.

Queste idee forse alcune rade volte furono già messe in pratica. Noi non lasciamo però di sottoporle al pubblico, e di raccomandarle caldamente per un intero ed ampio sviluppamento pratico sia sotto l'aspetto della giustizia, sia sotto lo aspetto della finanza.

Con tale sistema, amiamo dirlo, avremo una *giustizia* ed una *economia* di più.

56.

GLI APPALTATORI

Preghiamo e scongiuriamo i Ministeri e le Amministrazioni dello Stato a voler essere solleciti nella spedizione dei mandati di pagamento a favore degli appaltatori. Sappiamo che i ritardi non derivano sempre dal Governo, ma talora dalla negligenza e trascuranza degli appaltatori, i quali non vogliono adempiere talune formalità, che sebbene loro paiano inutili e minuziose, sono necessarie e non costano nè perdita di tempo nè sborso di danaro.

Ma le scuse che adduce il Governo in siffatte pratiche non sono sempre logiche. Egli suol dire « che il fondo stanziato nel bilancio passivo sovra un tale capitolo di spesa è esaurito e che occorre un nuovo fondo supplettivo da stanziarsi dalle Camere ». Per questa ragione avvengono i ritardi di mesi e mesi e di anni. Può il Governo evitare questo sconcio? Sì; ed in due maniere: o col' stanziare subito in bilancio le somme occorren' oppure col prevenirne le insufficienze chiedendo; tempo fondi supplementari. Nol si fa: e quin manca di previdenza; e di più a questa si agg un'altra grave pecca, cioè la esposizione di non vere ossia lo stanziamento nel preventi sivo di somme che non di rado preventivame conoscono insufficienti, e ciò per far comr nore la spesa, minore lo sbilancio e per rire la nazione. Ma noi gridiamo e griderer non dateci cifre arbitrarie ed a posticc sponeteci cose non vere: non illudete gannateci: *vogliamo ora e sempre, q sia, la verità finanziera.* [di ge se pas- si ri- e mi- ispau- empre: non e- non in- nque essa]

Quali sono i danni che derivar nella materia degli appalti? [n proposito]

Premettiamo che l'appaltatore tenuto sapere, ciò che spesse vo governo, a quale somma ascend sumata sovra un dato capito tratta di un fatto amministrat giamo ancora che l'appaltat un contratto con una amm a subire tutte le consegue rocratiche in ricambio de *del pagamento*; ma quan di anni ed anni allora i' [sa e non è gnora lo stesso spesa già con- del bilancio: si nterno. Aggiun- sapendo di avere zione è disposto elle formalità bu- nali ha la *sicurezza* sto soffre un indugio to dell'impresario è]

leso e quasi si traduce in un *non pagamento*. Della qual cosa questi sono i tristi effetti:

1.° Un appaltatore compromesso in siffatto modo col governo e per una grossa somma può essere costretto a presentare il suo bilancio ed a fare fallimento, ancorchè il passivo sia di gran lunga inferiore all'attivo. Nè si parli di cessione di crediti: nei contratti governativi non si vede mai ben chiaro: c'è sempre un vizio occulto; l'amministrazione nè conosce, nè applica gli articoli del codice di commercio e la consuetudine commerciale nella tenuta dei suoi libri e dei suoi registri: spesso i suoi libri sono sibillini: e se si avesse a dichiarare regolarmente il fallimento (cosa per altro impossibile perocchè il governo, al paro delle provincie o dei comuni, ha sempre ultima riserva e risorsa delle aumento delle tasse) di una amministrazione dello Stato, al suo fallimento, per la mala tenuta dei libri, dovrebbe forse aggiungersi l'addiettivo *doloso*. Ad ogni modo cos', comunemente parlando, una cessione se non a contratto rovinoso ed un carozzino?

2.° Un'appaltatore che non esiga a tempo il suo denaro perde utile che potrebbe ritrarne sia impiegandolo interesse, sia applicandolo a qualche industria.

3.° Ne sorge una trascuranza ed una mollezza nello andamento degli affari: il *posa piano* amministrativo si traduce in un *posa piano* generale: ed in tale modo le industrie ed i commerci s'irragiano e vivificano alla impura luce della mancanza di energia e di sollecitudine amministrativa:

4.° Le pratiche amministrative inutili si raddoppiano: io vorrei che un ministro intelligente ed acuto, come lo Jacini, facesse compilare una *vera secura* statistica dei memoriali di sollecitazione presentati dagli appaltatori e la presentasse poi al Parlamento. Non abbiamo mai paura di dire la verità. A questa statistica gl'intelligenti della materia potranno aggiungere le commendatizie, le interposte persone, i diffidamenti ed i viaggi fatti dagli appaltatori. Vero è che si crea un movimento nuovo, ma un movimento che nulla crea anzi distrugge. Ricordiamo sempre che la civiltà in ogni ordine di cose si risolve *nel fare più con meno*. Anche il papa colle indulgenze, colle giaculatorie, colle ave Maria segue questa massima; purchè una tale divozione anche brevissima sia fatta piuttosto avanti ad una immagine che ad un'altra, voi siete santificato cioè vi rende accessibile il paradiso con *meno di fatica*.

5.° Crea il dualismo e l'anarchia nell'amministrazione. So di un prefetto che indignato della negligenza del Ministero consigliava, senza tenere alcun modo diplomatico, l'appaltatore a fare intimare al Governo un diffidamento brusco, brusco, per atto d'usciere, col quale protestasse danni, interessi e spese.

6.° Rende inaccessibile gli appalti agli impresari onesti: costoro non vogliono giocare di cabala e d'intrighi: costoro non vogliono avere fra gl'impiegati al Ministero dei lavori pubblici un'angelo custode: il loro angelo cnstode è il *lavoro ben fatto e fatto a tempo*.

7.° Se questo brutto vizio dell'indugiare si propaga e dura verrà un giorno nel quale gli impresari avvezze di fare ribassi, chiederanno rialzi di prezzo come corrispettivo per l'indugio dei pagamenti. Questa cosa ci venne accertata da diversi impresari. E si risolve fin d'oggi nell'allontanare gli esibitori, nel restringerne il numero, nello impedire le gare e quindi i ribassi di prezzo.

8.° Il risultato finale poi si riassume nell'aggravio delle finanze nazionali e nei lavori male eseguiti e quindi in un aumento della spesa delle riparazioni annuali, non che nella breve durata media delle costruzioni.

Conchiudiamo adunque pregando il Governo a voler essere sollecito nel pagare gli appaltatori ed altresì nel provvedere sempre d'urgenza allo svincolamento ed alla restituzione delle malleverie. Sappiamo di vero che molti incagli e ritardi derivano dalle operazioni di collaudazione. Ma quanto maggiore è il pericolo dell'indugio di altrettanto ed in proporzione si accrescano i modi e gli espedienti onde renderlo minore e far presto. Ricordiamo e ripetiamo agli amministratori che anche per essi il tempo è denaro e che ogni indugio si traduce in una perdita media od immediata, apparente o meno apparente della finanza italiana.

57

RITRATTI DI ILLUSTRI AMMINISTRATORI

Lord Palmerston

Questo illustre uomo di Stato della Gran Bretagna, era uno dei più vecchi statisti d'Europa nato il 20 ottobre 1784 a Broadlans (contea di Southampton), egli ha assistito ai più gravi avvenimenti del nostro secolo, e a molti ha avuto una gran parte. Egli è d'antica nobiltà, e cominciò la sua carriera politica a 22 anni. A proposito di ciò giova notare che la gioventù patrizia dell'Inghilterra invece di consacrare esclusivamente i suoi più bei giorni a quelle nobili cure che Parini ha così acerbamente sferzato nel suo *Giorno*, si prepara sin di buon ora con forti studi alle lotte della vita politica, e non crede menomamente che essere ricco e d'antica stirpe sia un titolo sufficiente per essere un imbecille. Essa piglia sul serio il vecchio motto: *noblesse oblige*.

Così fece Lord Palmerston. A 22 anni era membro della Camera dei Comuni, e a 23 facea già parte del Consiglio d'Ammiragliato. Un anno dopo fu eletto Segretario, o Ministro per la guerra, e vi rimase per molti anni, benchè dipendesse da lui il salire ad un posto politico di maggiore importanza. Non si mise in vista che nel 1829 per discutere con profonda eloquenza la quistione dei cattolici, nella quale occasione egli fece l'evoluzione più ardita della sua vita. Dopo aver fino allora appartenuto al partito *Tory*, passò nel campo de' liberali o *whig*. E, a dir vero, nel corso della carriera politica avvenire, non fu mai ne tutto *wigh*, nè tutto *tory*. E negli ultimi momenti ancora egli poteva contare nella simpatia degli uni come degli altri.

La sua vera vocazione politica era il Ministero degli affari esteri; e giunse ad occuparlo il 1830: e d'allora in poi, meno pochi intervalli, si può dire che egli sedette al *foreign-office* per più di un quarto di secolo. Nella politica continentale fu sempre in favore del Governo costituzionale contro

i Governi assoluti, sostenne l'indipendenza del Belgio, si dichiarò per donna Isabella nella Spagna e per la Regina Maria nel Portogallo. E intervenne sempre in tutte le quistioni più importanti, con ardore, con coraggio, facendo sempre rispettare e temere il nome della Gran Bretagna.

Il suo vero campo di battaglia fu questa eterna e complicata quistione d'Oriente che viene fuori periodicamente ogni dieci anni. Nessuno ne conosceva i fili più segreti quanto Lord Palmerston: e se la sua politica non fu sempre generosa e liberale, egli è però certo che la parte che egli ha fatto rappresentare al suo paese è sempre la prima e la più decisiva. Egli aveva preso per sua divisa l'inno nazionale: *Rule Britannia!* E agiva in conseguenza.

Colla sua abilità diplomatica, coronata da tanti successi, egli acquistò in Inghilterra una popolarità tale che neppure gli errori da lui commessi (e ne commise molti, neppure le sue prepotenze all'estero (e Dio sa se il numero è piccolo!) non la diminuirono mai. Ieri ancora, l'uomo più popolare fra tutte le classi dell'Inghilterra era Lord Palmerston.

Stette pochi anni (dal 1841 al 1846) lontano dal potere; e prese parte ai più vivi dibattimenti, come capo o *leader* dell'opposizione. Ritornato al potere nel luglio 1846, si adoperò energicamente per rialzare all'estero l'autorità inglese, e rese un grande servigio alla causa liberale in Europa, sventando le arti e le insidie della diplomazia a favore del Sonderbund, nella Svizzera. Retrivi, gesuiti e intriganti rimasero, grazie a lui, colle pive nel sacco.

Nel 1849, naturalmente, egli inclinò in favore del movimento liberale: e quando le sorti italiane caddero a Novara, egli fu il solo che si adoperò per arrestare i progressi della reazione a danno del Piemonte. Negli anni successivi non cessò mai di perseverare nella sua politica aggressiva, audace, liberale sempre, salvo quando l'essere liberale non convenisse agl'interessi inglesi, pei quali egli avrebbe dato fuoco ai quattro angoli d'Europa. E se oggi un inglese, in qualunque parte si trovi, sa di non avere temere prepotenze di sorta, perchè ha dietro di l' Inghilterra, ciò si deve specialmente a Lord Palmerston, il quale non ha mai permesso che si torcesse un capello all'ultimo dei suoi concittadini. Spesso, bastava che un inglese in qualunque paese si trovasse, minacciasse di *scrivere al Palmerston* perchè fosse sicuro di essere al riparo d'ogni questione. Prima che la diplomazia italiana giunga a questo punto, ci vorrà un bel pezzo!

Di questa protezione di Lord Palmerston se ne è veduta prova nel famoso affare Pacifico. Era questi un ebreo portoghese, posto sotto la protezione del governo inglese; avendo mosso dei reclami per la somma di lire 3750 che gli erano dovute in Atene, e il governo greco avendo rifiutato cedere alle intimazioni di Lord Palmerston, questi fece mettere il blocco ai porti e alle coste della Grecia e tutto terminò com'egli volle. E la sua popolarità crebbe più che mai. E ogni individuo e ogni inglese all'estero, come Gran Bretagna poteva appropriarsi con orgoglio l'antico motto: *Civis romanus sum.*

Sarebbe cosa lunga continuare nell'enumerazione delle cose fatte da Palmerston, e delle diverse crisi politiche che lo fecero entrar nel Ministero, o

lasciarlo. Basta dire che dal 1809 in poi, cioè, per più di mezzo secolo, egli ebbe sempre, meno pochi intervalli, la mano nei pubblici affari. Ed ultimamente, benchè ottuagenario era ancora il vero capo del partito liberale.

Lord Palmerston si era ammogliato nel 1839 con la ricchissima Lady Cowper, figlia del visconte Melbourne, vedova del visconte Cowper: egli non lascia figli. A *Peerage*, o l'annuario dei Pari non gli dà nessun successore.

Se si vuol sapere in che modo Lord Palmerston è giunto alla fortunata e robusta vecchiezza ecco un aneddoto raccontato da un diplomatico americano che ne darà la spiegazione: « All'indomani del mio » arrivo a Broadlands. in casa di Lord Palmerston » (scrive Enrico Wikoff) il nobil visconte mi pro- » pone di far con lui una piccola corsa a cavallo. — » Vi mostrerò la Nuova Foresta — mi disse. — È » lontano? gli chiesi. — Solamente a una diecina » di miglia. — Io mi scusai, e cercai di dispen- » sarmi. — Forse che un così piccolo giro a ca- » vallo vi potrebbe stancare? » — Sicuro: un giro di venti miglia (fra l'andata e il ritorno) non era che una piccola corsa. E si noti che il Ministro che faceva una simile proposta aveva più di 70 anni; che terminava appena una giornata consacrata agli affari, e che ogni giorno era obbligato a difendersi dagli incessanti assalti dell'opposizione. E per aspettar l'ora di pranzo, considerava come una cosa da nulla, fare venti miglia a cavallo!

Ma la gotta era come tutti sanno, il nemico implacabile del vecchio leone inglese. Nelle sue ultime ore avrà potuto sindacare con soddisfazione la sua vita politica più che semi-secolare. E noi italiani gli dobbiamo pure qualche gratitudine, perchè fra gli uomini di Stato, d'Inghilterra non solo, ma anche d'Europa, è un dei più benemeriti verso il nostro paese.

Lord Palmerston non è più. — Ecco estinta una di quelle cospicue personalità politiche che hanno *riassunto* un secolo! Nato alla scuola dei Pitt, dei Castelreag e dei Canning, presenti e vide i tempi nuovi e da battagliero che era col crescere della civiltà, fece buon viso alla pace che l'altra superm mente che sola resta in Europa, Napoleone III, Palmerston indovinato, vorrebbe universale.

La morte di questo grande statista lascia un vuoto nonchè in Inghilterra, in Europa. Amico libertà lo fu mai sempre e mai negò l'appoggi rale ai popoli che si emanciparono

Egli però lascia una scuola, a cui farebb ave torto, *esser meticolosa nel proteggere giustizia.*

L'Inghilterra è in un gran bivio e Lord ...erston è morto a tempo. — *Od operare forte ... parla ... l'opera o smettere l'altiero linguaggio di fac...* duopo o *soverchiamente timida.* All'Inghilterr... all'Italia congiungersi senza restrizioni alla Fr... Affrica, o e portare la buona novella in Asia ...mento, fortificando le rupi delle sue coste ... chiudersi silenziosa in un egoistico ...ando all'egemonia europea che ha eserc... per un mezzo secolo.

Vedremo se la gran mente ... almerston avrà degni interpreti! Le occasioni ... distinguersi non mancano!

Gli affari dell'Oriente, quelli dei Duca...i della Germania, le pendenze coll'America, il tag...io dell'Istmo di Suez, le evoluzioni della Prussia, ... mostreranno se l'Inghilterra è tuttora come se...pre, ricca di oculati uomini di stato, oppure se ...nche colà non avevano che un solo Cavour!

(Il *Corriere It...iano* di Firenze)

58

CIRCOLARE

Norme per l'approvazione dei regolamenti delle imposte c...nunali.

CENNO PRELI...NARE.

Torino, addì ...0 settembre 1865.

La presente istruzione ...occupa delle varie tasse che possono imporre i c...nuni ad eccezione dei dazi di consumo e delle so...aimposte alle contribuzioni dirette, perchè pei p...mi provvedono la legge 3 luglio 1864, il rego...mento e l'istruzione relative; e le seconde sono ...vernate da apposite leggi e disposizioni.

Le norme da s...uirsi nella formazione ed approvazione dei reg...amenti per le tasse comunali, di cui qui si rag...a, alcune sono generali e comuni a tutte, altre ...no speciali a ciascuna imposta.

Esse ven...o riassunte qui appresso in distinti capi secon... la loro natura ed indole.

CAPO I.

NORME E DISPOSIZIONI GENERALI.

...ondizione finanziaria del comune.

L...acoltà d'imporre i suaccennati balzelli è ordin...mente condizionata all'insufficienza delle entr...del comune a sopperire ai pesi di cui è gravato, ...contando però fra le medesime la sovraimposta ...contribuzioni dirette. Ogni deliberazione consi...re d'imposizione deve quindi essere giustificata ...l prospetto dimostrante la situazione finanziaria ...el comune dell'ultimo esercizio approvato.

Non si richiede l'accennata giustificazione quando si tratti dell'istituzione di dritti di peso, di misura o d'affittamento di banchi pubblici: poichè i medesimi si risolvono piuttosto in un corrispettivo dovuto da coloro che se ne vantaggiano.

Competenza esclusiva dei Consigli comunali per l'adozione dei regolamenti e tariffe:

Tanto l'instituzione delle tasse, quanto l'adozione e variazioni dei regolamenti e tariffe non può farsi che per deliberazione del consiglio comunale, regolarmente pubblicata e corredata del certificato di pubblicazione o delle opposizioni che fossero state presentate.

Alle Giunte municipali non spetta che di preparare e sottoporre alle deliberazioni del Consiglio i relativi progetti.

Esse potranno soltanto deliberare in caso di straordinaria e giustificata urgenza, e che non si possa provvedere nemmeno con una convocazione straordinaria del Consiglio.

Contenuto dei Regolamenti.

Ogni Regolamento deve contenere:

1. L'enunciazione della tassa.
2. La sua misura, ossia la tariffa.
3. L'indicazione del tempo e del luogo pel pagamento, e delle persone che vi sono soggette.
4. L'obbligo dei registri a madre e figlia pel rilascio delle bollette e quitanze di pagamento.
5. L'obbligo di cauzione o del deposito in caso di contestazioni da parte dei contribuenti.
6. L'epoca in cui il regolamento deve andare in vigore.
7. Ed in generale le prescrizioni necessarie ad assicurare l'esazione della tassa.

Ogni Regolamento suole inoltre accennare alle norme da seguirsi:

1. Pel procedimento contravvenzionale, ossia per la competenza delle cause.
2. Pel componimento delle contravvenzioni.
3. Per le pene da applicarsi ai contravventori.
4. Per la prescrizione dell'azione penale.
5. Infine pel riparto del prodotto delle ammende e delle transazioni.

Enunciazione della tassa

Nell'enunciazione della tassa devesi indicare in modo chiaro e preciso la specie dell'imposta o del diritto, ossia gli oggetti tassati.

Devesi inoltre specificare se trattasi d'imporre la tassa o soltanto di riformare il regolamento o la tariffa.

Tariffe.

La tariffa è parte essenziale del regolamento: vi suole essere estesa in fine, quantunque talvolta anche in foglio separato.

Essa deve indicare chiaramente due cose:

1. Gli oggetti tassati, ripartiti, se occorre in tanti articoli:
2. La misura della tassa, ossia la somma da pagarsi per ogni unità di peso, di misura o di numero

La tariffa deve esprimersi in pesi, misure e monete metriche decimali, giusta il sistema inaugurato dalle vigenti leggi sui pesi e sulle misure.

Vi si potrà però aggiungere il ragguaglio colle misure locali.

Rispetto alla quantità degli oggetti tassati la tariffa deve essere basata sopra unità intiere e non frazionarie.

Nel còmputo delle quantità di peso o di misura trattandosi di diritti assai tenui; sovente le frazioni si computano per unità intere, ovvero le maggiori di mezza unità si prendono per intere e si trascurano le altre. Queste avvertenze si sogliono aggiungere in margine alla stessa tariffa in forma di note, in difetto il dritto si pagherà in proporzione delle quantità verificate.

Vi si aggiungono talora altre note di spiegazione purchè siano poche e brevi; se occorrono maggiori spiegazioni debbono inserirsi nel Regolamento.

La tariffa non può mai limitarsi a stabilire un *maximum* ed un *minimum* di diritto, ma deve determinarne la precisa misura da riscuotersi.

Del pari non può darsi facoltà al comune di aumentare l'entità del dritto secondo le esigenze del bilancio. Ogni aumento deve essere deliberato ed approvato a termini di legge.

Limiti delle privative comunali.

Le privative concesse dalla legge ai comuni debbono escludere ogni carattere coattivo, non potendosi imporre l'obbligo ai privati di valersi del peso, della misura e dei banchi pubblici, nè proibire loro di servirsi di quelli di loro spettanza per uso proprio.

Metodi di riscossione

I comuni possono riscuotere le imposte comunali o direttamente a mezzo dei loro impiegati o commessi, o cedendone la riscossione in appalto.

Contestazioni.

Insorgendo quistioni sul senso o sull'applicazione delle tariffe dovranno i contribuenti depositare o garantire i diritti loro richiesti, salve le loro ragioni che potranno esperire tanto in sede amministrativa che giudiziaria.

I termini per i reclami non potranno essere minori di quelli portati dalla legge generale.

Pubblicazione del regolamento.

Ogni regolamento deve indicare il giorno in cui entrerà in vigore: non portando questa disposizione si intenderà aver effetto il giorno dopo la sua pubblicazione.

Deve inoltre indicare la data della deliberazione della Deputazione provinciale con cui fu approvato.

Procedimento contravvenzionale

Le competenze per la cognizione delle cause contravvenzionali non potranno determinarsi che a senso del capo VIII (art. 147) della nuova legge comunale e delle altre leggi relative.

Nei regolamenti non conviene adoperare le parole *cause criminali*, poichè le cause cui si allude non possono essere che contravvenzionali.

Transazioni.

L'accettazione delle oblazioni a transazione delle cause contravvenzionali non può essere fatta che dal sindaco, al quale è esclusivamente demandata dall'art. 148 della legge suddetta.

Non fissando la legge alcun limite riguardo all'accettazione di tale oblazione non si possono stabilire restrizioni nel regolamento.

Siccome poi la legge non toglie che il componimento possa farsi a qualunque stadio della causa e nemmeno dopo profferita la sentenza, così sarebbe inutile mettere limiti a questo proposito.

Pene.

Le pene per le contravvenzioni ai regolamenti d'imposte locali sono quelle di polizia sancite dal codice penale, giusta l'art 146 della nuova legge comunale, per cui nei regolamenti non possono specificarsi che i fatti e le omissioni da considerarsi come contravvenzioni.

Le pene poi sono applicate dal Giudice a termini della legge.

Sequestro.

Gli oggetti della contravvenzione possono essere sequestrati a garanzia dei diritti, delle pene e delle spese del processo, fino a che non sia prestata altra idonea cauzione.

Confisca.

La confisca degli oggetti della contravvenzione non può comminarsi, a termini dell'art. 74 del codice penale, fuorchè nei casi in cui ciò è espressamente stabilito dalla legge.

Recidiva.

Le pene essendo determinate dalla legge, ed essendo riservata al Giudice la valutazione delle circostanze nella loro applicazione nei regolamenti non occorre stabilire pene speciali pei casi di recidiva.

Prescrizione dell'azione penale.

Così non si può nei regolamenti abbreviare od allargare i termini per la prescrizione dell'azione penale stabiliti dall'art. 140 del codice penale, cioè di un anno avanti la prolazione della sentenza di condanna, e di due anni dopo la medesima.

Prodotto delle ammende a delle transazioni.

Il prodotto delle ammende e delle transazioni a tenore della legge 26 gennaio 1865, n. 2134, spetta interamente al municipio con facoltà di concederne un'aliquota parte agli scopritori della contravvenzione.

Ufficio di riscossione e relativo orario.

Alla giunta od al sindaco si riserva di notificare al pubblico gli uffici di riscossione e l'orario che debbono osservare.

Nell'interno dell'uffizio devesi costantemente tenere esposto il regolamento, la tariffa e le successive variazioni.

CAPO II.

DEL PESO E DELLE MISURE PUBBLICHE.

Limiti.

La privativa del peso e della misura pubblica non può estendersi all'affittamento dei pesi e delle misure ai privati.

Chi debba pagare il diritto.

Se non viene stabilito altrimenti dai contraenti, il diritto di peso e di misura devesi pagare dal venditore ed in ogni caso dal richiedente l'operazione.

Il commesso o l'appaltatore avrà l'obbligo di ripesare vuoti i continenti, i carri e gli altri oggetti di tara senza nuova mercede.

Le bollette che portano l'attestazione del peso sono soggette al bollo di centesimi *cinque*, a termini dell'art. 24, § 5 della legge 21 aprile 1862 sulle tasse di bollo.

Della misura pubblica.

La privativa comunale per l'esercizio della misura pubblica è ristretta solamente ai cereali ed al vino; solo in via di tolleranza può estendersi anche all'aceto, agli spiriti, ai liquori ed alla birra.

CAPO III.

DELL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DELL'AFFITTAMENTO DEI BANCHI PUBBLICI AD USO DI MERCATI.

Spazi ed aree soggette alla tassa.

Può estendersi questa tassa a tutti gli spazii pubblici o soggetti a servitù pubblica, come le piazze, le vie, i portici di pubblico passaggio e le tende infisse al suolo o sospese al muro sui balconi.

Sogliono tuttavia andar esenti le occupazioni fatte dalle sporgenze delle vetrine e dei banchi adiacenti all'ingresso delle botteghe e dei negozi.

Questo balzello non si estende ai battelli ed alle barche dei porti di mare, dei moli o delle spiaggie, e nemmeno alle occupazioni del lido, perchè secondo i vigenti principii di diritto, il mare in vicinanza alla costa ed il lido sono di esclusiva giurisdizione dello Stato.

Lo stesso dicasi dei laghi e dei grandi fiumi appartenenti allo Stato.

Base della tassa e relative tariffe

A termini dell'art. 118, n. 3 della nuova legge comunale, la tariffa vuol essere unicamente ragguagliata all'estensione del sito occupato ed all'importanza della posizione, senza riguardo alla diversa qualità degli oggetti esposti od all'uso cui il suolo è destinato.

Possono pertanto i comuni distinguere le posizioni di maggior importanza commerciale dalle altre, fissando per quelle una tariffa più elevata, ma ove non siavi tal distinzione, non vi potrà nemmeno essere differenza di dritto, e questo dovrà essere stabilito in ragione di un tanto per metro quadrato al giorno, al mese, al trimestre ed anche all'anno se occorre.

Possono anche stabilire nella tariffa un dritto più forte pei giorni di fiera o di mercato.

Trattandosi di frazioni di superficie non è da confondersi la *metà* di un metro quadrato col *mezzo metro* quadrato; perchè la *metà* di un metro quadrato è bensì la metà della superficie del medesimo, ma il *mezzo metro* quadrato invece ne è soltanto il quarto.

Tassa di posteggio entro i pubblici ammazzatoi.

Questa tassa riveste un carattere particolare entro i pubblici ammazzatoi fatti costruire per cura dei Municipii per la pubblica igiene, per maggior decenza e per comodo dei macellai: quindi invece di essere ragguagliata unicamente in ragione dello spazio occupato, si fa corrispondere al numero delle bestie macellate.

Delle vetture di piazza volgarmente cittadine.

Appartiene pure al novero delle tasse di posteggio quella che pagano i concessionari delle vetture di piazza, volgarmente dette *cittadine*, per le stazioni da esse occupate sulle pubbliche vie o piazze della città più popolose e questa non ha nulla di comune colla tariffa delle mercedi da pagarsi da quelli che approfittano delle vetture,

(*Continua*)

59

INCONVENIENTI

DELLE SIMULAZIONI NEGLI ATTI

in frode alle tasse governative.

I

Il programma dei principali e dei più onesti notai italiani, in ordine allo eseguimento dei diritti finanziari dello Stato, è questo: « paghiamo compiutamente e lealmente le tasse che la patria legislazione impone sulle contrattazioni »

Noi non vogliamo qui entrare in discussione nè circa alla giustizia ed alla convenienza di talune tasse, nè circa al modo della esazione, nè circa alla responsabilità eccessiva dei notari, della quale si è già parlato in altro numero, nè circa ad alcuni notai che s'accomodano al desiderio delle parti di frodare la finanza.

Notiamo solo che la scienza e la pratica finanziera tendono egualmente ad assottigliare ed a sopprimere le tasse contrattuali, onde debbono rallegrarsene ed i notai ed i contraenti, senza però sperare di vedere l'attuazione del razionale concetto fra non molti anni, perocchè le leggi di finanza si abrogano o derogano assai difficilmente, e quasi si potrebbe affermare che le finanziere sono leggi veramente perpetue o che più si accostino alla perpetuità.

Noi qui accenniamo il fatto della inclinazione ed abitudine invalsa di evitare ed escludere con ogni studio il pagamento delle tasse sui contratti.

II

Il quale abuso è una immoralità, perocchè il pagamento delle imposte è un debito al pari di un altro debito qualunque, anzi di un indole e di una natura più grave, perchè lo abbiamo verso tutta la società. D'altronde la tassa contrattuale può dirsi un corrispettivo della sicurtà che ci accorda il governo nello sviluppo pratico e nello eseguimento compiuto delle clausole contrattuali. Lo Stato ci presta la sua assistenza dal momento che pigliamo il foglio di carta da bollo e non ci lascia mai e non ci abbandona in ogni nostra emergenza ed in quasi tutte le difficoltà che ci accompagnano fino a che sia arrivato quel punto nel quale si può stracciare o bruciare il contratto come carta inutile. Perchè adunque non dovremo pagare la tassa in ricambio di questa tutela, di questa assistenza, di questo servizio?

III

Lo eludere la legge d'imposta è cosa immorale non solo rispetto al Governo, ma altresì, e particolarmente, rispetto agli altri cittadini. Lo Stato, al pari di un privato, abbisogna di denaro per compiere la propria missione. Ogni anno il Parlamento gli fissa una data somma. Ma se chi deve pagarla non la paga che cosa ne avviene? È facile indovinarlo: si fanno pagare coloro che hanno già data la quota dovuta, perocchè chi elude una legge d'imposta è già parato ad eludere le leggi posteriori. Onde ne consegue che colui che non paga, colle proprie arti e col proprio rifiuto accolla la propria quota ai giá paganti.

È sotto questo punto di vista che dovrebbe considerarsi la solidarietà dei cittadini nel pagamento delle imposte e che la stampa e la pubblica opinione dovrebbe spiegarsi apertamente e severamente minacciosa contro i frodatori, i quali frodano tutti i cittadini, frodano in questo punto la Direzione di questo giornale, frodano chi scrive queste pagine, perocchè in ultima analisi, se tutti i cittadini pagassero a dovere, la nostra quota d'imposta subirebbe almeno almeno una diminuzione del 20 o del 30 per cento.

IV

A disseccare ed a distruggere questa fonte di doppia immoralità può concorrere e concorre l'opera paziente, sottile ed onesta del notaro italiano, il quale può e deve mettersi all'opera per diverse speciali ragioni che andremo brevemente enumerando.

Dapprima giova osservare che il notaro colla sua firma e col suo suggello dà l'impronta all'atto che stende della *legalità*. Ora che cosa è la legalità se non la espressione nei fatti esteriori della verità e della moralità? Vero è che un atto immorale potrà essere sotto certo aspetto legale. Ma la vera e la efficace legalità non si discosta nè può giammai discostarsi dalla legalità.

In secondo luogo, un atto inteso in modo onde pagare minore finanza, suole andar soggetto a maggiori investigazioni ed esami dai ricevitori del registro, i quali, quando hanno sentore di frode, procedono cautamente, pigliano informazioni, scoprono la frode e fanno pagare la multa. Onde si ha doppio pagamento della tassa e perdita di riputazione pel notaio e per le parti contraenti.

In terzo luogo la smania di far parere minore il valore della cosa intorno alla quale verte il contratto nello scopo di eludere le leggi di finanza pregiudica la natura del contratto stesso ossia gli interessi delle parti.

Ecco alcuni casi:

Se nella vendita di un immobile si dichiara un valore minore del vero, il venditore può chiedere, nei casi previsti dalla legge, lo annullamento del contratto per lesione enorme ed ottenere dal tribunale la rescissione del contratto. Il venditore torna al possesso del suo fondo e lucra il prezzo che non venne consegnato nel contratto. È vero che la finanza ha perduto la tassa su questa parte del prezzo non consegnato; ma il compratore che non ha voluto pagare la finanza dovuta perde la parte del prezzo che si fece passare, come si dice, *sotto il tavolo*, ed è costretto a restituire la cosa comperata.

Se nella donazione che il padre fa al figlio si assegna alla cosa donata un minor valore nell'intento di pagar piccola tassa, quali danni possono derivarne? Sono innumerevoli.

1. La porzione degli altri figli si assottiglia: e sebbene il padre possa porvi un riparo, spesso o non ha tempo o non sa; il fatto in ogni caso porge origine a lamenti ed a discordie.

2. Il padre porge al figlio donatario un esempio per fermo non lodevole d'immoralità.

3. Il padre, ove il rimutarsi della sua condizione economica lo porti, non può chiedere al figlio donatario gli alimenti se non in ragione del prezzo consegnato nella donazione. Egli è vero che si può chiedere una perizia, ma l'esito di questa è incerto. Conviene pagarla a caro prezzo. E l'attore si pone in contraddizione con se stesso e, quel che più importa, scopre e svela in pubblico giudizio la propria malafede.

4. Ove si tratti di applicare nelle materie delle donazioni il diritto di *riversibilità* a fovore del donante, la moglie del donatario o gli affittavoli del fondo ponno con agevolezza lucrare la differenza del valore non consegnato nell'atto di donazione, facendo

valere l'azione per la rappresentazione dei *miglioramenti*.

5. Il padre ed il figlio, infine, si pregiudicano nella riputazione per doppio aspetto. Diffatti o la falsa consegna viene dal pubblico reputata equa, ed allora il pubblico non conosce che una parte delle ricchezze della famiglia, la quale viene di conseguenza giudicata capace di un credito economico minore di quello abbia realmente: onde le operazioni di credito, e tutte le operazioni sociali di questa famiglia, per rispetto al pubblico, si fondano sopra una base falsa e che torna ad intero pregiudizio della famiglia stessa. Oppure la consegna viene giudicata erronea, ed allora si spiega e si svolge la taccia dell'immoralità, o quanto meno dell'avarizia che non è cosa che onori.

V.

Dai due fatti ora narrati e dalla succinta loro analisi si appalesa un altro grave danno che consegue alla falsa dichiarazione dei valori contrattati, cioè la necessità delle liti le quali formano una delle maggiori calamità che possono colpire un cittadino, oppure l'altra necessità, non meno dannosa, di stipulare nuovi atti supplettivi o dichiarativi che costano molta fatica per indurre le parti a stipularli e nuova spesa di notaio e di finanza.

L'abuso del quale abbiamo discorso nel maggior numero dei casi deriva dalla abitudine invalsa. I buoni seguono la consuetudlne, e quindi si mettono sulla via della immoralità. I tristi seguono a battere la via ordinaria della loro immoralità. Onde avviene che gli stessi contraenti spesso celatamente, rade volte svelandolo al notaio, consegnano un valore minore.

Non dobbiamo quindi sempre addebitarne i notari, molti dei quali sogliono anzi muoverne aspri rimproveri alle parti.

E l'esempio di costoro debb'essere imitato dagli altri. La qual cosa debbono fare, non tanto per le considerazioni discorse, quanto per il riflesso complessivo che un atto pubblico debbe esporre e contenere la verità e che il notaio é un funzionario pubblico il quale non deve prestare il sacco alle frodi ed agli inganni.

Questo intento non sarà poi difficile di raggiungerlo adottando nella pratica due espedienti, cioè:

1. Di richiedere alle parti una perizia sommaria della cosa cadente in contratto, oppure un estratto di catasto con l'indicazione a calce del prezzo medio corrente in comune commercio.

2. Ed ove esista qualche sospetto di frode, di fare alle parti la enumerazione delle conseguenze funeste che ne ponno derivare.

Così adoperandosi l'opera del notaio vestirà l'indole della legalità e della moralità ed avrà per iscopo finale di evitare le liti e gli atti inutili; perocchè convien dire che la moltiplicità degli atti, se deriva principalmente dalla moltiplicità delle contrattazioni e dei commerci, spesse volte proviene altresì dal non aver redatto compiutamente ed onestamente gli atti precedenti cui si riferiscono.

(*Il Giornale dei Notari ed Avvocati del* CORSI.)

60.

DELLA MASSIMA FINANZIERA

Che ad ogni spesa nuova debba statuirsi contemporaneamente la relativa entrata, ossia il modo onde ottenere il fondo per far la spesa (1).

Uno dei mezzi onde spendere bene ad a proposito il danaro di cui può avere bisogno lo Stato e onde evitare i disavanzi consiste, a quanto pare, nel seguire questo sistema.

Ogni qual volta si tratta della esecuzione di un *nuovo provvedimento legislativo* il quale richiegga qualche *nuova spesa* si deve provvedere contemporaneamente al modo di far fronte alla spesa stessa, o stabilendo un *nuovo* cespite o ramo d'entrata, o aumentandone qualcheduno già esistente, o aumentando, secondo il migliore sistema, l'imposta unica sulla rendita, o facendo una nuova e specifica economia corrispondente esattamente alla spesa che si vuol fare.

Questo sistema venne propugnato nel 1858 e se ne esposero sommariamente i vantaggi. Le leggi sulla contabilità generale dello stato del 1853 e del 1859 non contenevano somigliante disposizione. La successiva legge del 3 novembre 1861 all'art. 12 stabilisce che: « occorrendo un'opera per la quale non è sufficiente la somma assegnata nel relativo capitolo, o una *spesa nuova* sarà necessario *provvedere* con *legge speciale*, la *quale determini i modi di sopperirvi* ». Questa disposizione, come si vede, contiene un principio di applicazione dell'anzidetto sistema: lo che ci dispensa da un più minuto esame del nostro assunto; perocchè quando un principio razionale è sceso nel campo dei fatti, almeno in parte; e quando contro il medesimo a prima vista non si presenta nessuna valida obbiezione. la difesa del principio o della norma direttiva riesce soverchia. Facendo il contrario sarebbe lo stesso che pigliare la *difesa*, mentre non è cominciata nè sta per cominciare la *offesa o l'attacco* — Notiamo però che la nostra proposta richiede una legge *contemporanea*, ossia una disposizione circa al modo di aver un'introito maggiore onde far fronte alla *spesa nuova* inserita nella legge stessa colla quale si autorizza la spesa. Nel citato art. 12 si richiede avvece una legge *speciale*. Di più tale articolo è troppo generico, in quanto che dice: *che la legge speciale determina i modi di sopperire alla spesa nuova*, lo che lascia supporre che questa legge speciale si riferisca alla sola *autorizzazione* della spesa.

Per contro col sistema svolto si prescrive assolutamente di provvedere il *fondo necessario*, o con introiti nuovi, o con economie.

I vantaggi di tale proposta consistono in questo — che si esamina la quistione cui da luogo il progetto di legge sotto ogni aspetto, sia dei principii, sia della politica, sia della *finanza* — che si evitano i *deficit* anche di breve durata e a così dire momentanei — che la impopolarità di imporre balzelli ed aggravi ricade su colui che si gode la popolarità che conseguita al beneficio ed ai vantaggi della spesa — che si fa economia di tempo -- che così ciò che si dispone e si prescrive si eseguisce — che si fa esatta applicazione dei principii fondamentali dell'economia politica delle finanze — che si fa un atto di giustizia — che, infine, si evitano le illusioni e si conosce se le riforme e le innovazioni che arrecano una spesa, si vogliano realmente da tutti non solo in parole, ma anche nei fatti malgrado i gravi e frequenti sacrifizi che impongono.

1 Di questo lavoro venne nel 1863 pubblicata a Parigi una traduzione francese col titolo *service de dépenses nouvelles*. Noi ne ritocchiamo semplicemente la lingua e lo stile del m. s. italiano.

Ogni nuova riforma che s'introduce negli ordinamenti di uno Stato, cagiona per lo più una spesa nuova. Onde in una gran parte dei progetti di legge a lato della questione dei principii e della politica, sorge la quistione finanziaria. L' esame e la risoluzione dell'una quistione, chiarisce e mette in luce le altre, e di più la risoluzione di una quistione suole dipendere dalla risoluzione dell'altra: perocchè, per quanto buono sia il principio che informa, a cagione d'esempio, il sistema delle vetture cellulari per il trasporto dei prevenuti di delitti o dei condannati, che è quello di evitare la berlina, ed una berltna di cui la legge non tiene alcun conto nè nella scala penale e che si applica a chi forse è innocente, e per quanto sia viva la convenienza che ogni carcere preventivo, come di pena ne possegga un numero sufficiente; tuttavia se non si hanno i fondi disponibili, tale spesa non si può e non si deve fare.

Secondariamente collo stabilire preventivamente il fondo ed il provento col quale si debba far la spesa si evitano i *deficit* ed il bilan cio resta sempre pareggiato. E ciò quand'anche, in alcuni casi straordinari e d'urgenza, si dovesse ricorrere al credito.

Supponiamo che si avesse a fare la provista di armi per il valore di 2,000,000 di lire, che in bilancio non siavi alcun fondo disponibile, e che sia perciò necessario di ricorrere al credito. Il Parlamento nello stesso progetto di legge autorizza la alienazione di una rendita sul gran libro del debito pubblico il cui valore d'emissiono valga a gettare nella cassa dello Stato il capitale di 2,000,000 di lire e stabilisce ad un tempo che, o la imposta fondiaria, o, secondo il nostro avviso, il contingente dell'imposta della *rendita*, debba aumentarsi di un milione o di un milione e mezzo di lire per il servizio della rendita del nuovo prestito.

Noi invitiamo gli statisti a meditare bene questo punto: perocché sia alta, sia bassa la cifra del bilancio attivo, questa serie di operazioni in un periodo di tempo più o meno lontano si fa sempre.

Se non che, secondo il sistema invalso i prestiti si contraggono, quando il *deficit* è enorme, e quando questo *deficit* ha scosse o quasi le basi del credito.

Avvece di fare un'operazione tardiva ed a cattive condizioni si può fare nello stesso tempo che si dà l'ordine e l'autorizzazione della spesa, così non si smetterà o perderà il credito. Anzi non si avrà mai un *deficit*; perocchè ad ogni modo alla chiusura del *deficit* bisogna venirci. — Poniamo uno Stato che abbia un bilancio in disavanzo: che questo disavanzo duri, come comunemente avviene, dieci o venti anni e che alla chiusura dei dieci o vent'anni si faccia il pareggio e che si faccia realmente.

Ebbene, questo pareggio con eguale sforzo, con eguale spesa poteva ottenersi in ogni anno, o provvedendo annualmente un nuovo ramo d'introiti, o facendo un'economia. di mano in mano che si aumentavano le spese. Ed i gravi disavanzi sono il risultato non di un solo, ma di diversi esercizi finanzieri. Diremo di più: che il pareggio si poteva ottenere con migliori vantaggi evitando le conseguenze dei *deficit* continuati, che sono cagione del discredito degli Stati. Aggiungi che ove si fosse discussa contemporaneamente la spesa della riforma, forse la riforma si sarebbe ommessa in vista appunto della spesa e perciò pensatamente si sarebbe evitato l'aggravio. Mentre che quando la riforma è cominciata, il danaro occorrente per condurla a compimento bisogna trovarlo, volere o non volere, ed i Parlamenti nel discutere e nel votare i bilanci sono così tratti a rimorchio dalle leggi di riforma già votate.

Per altro lato col sistema proposto quel ministero e quella Camera che fanno la spesa e che riscuotono la popolarità quale conseguenza dei vantaggi che produce la spesa, devono avere il coraggio, l'abitudine e l'obbligo di fissare un nuovo introito ed un nuovo aggravio per farvi fronte.

Altrimenti può avvenire, e speriamo che in Italia non avverrà mai, che un Ministero ed una Camera in un dato periodo stabiliscano ed eseguiscano una innovazione ed una riforma che cagiona una grave spesa, e che un'altra Camera ed un'altro ministero debbano poi provvedere al modo di fare il pagamento e di trovare il danaro. Il primo ministero potrebbe dirsi il ministero del *popolo*, il ministero dei grandi lavori e delle grandi intraprese. Ed il secondo il ministero delle *imposte*. Il primo ministero consuma quanto danaro ha nelle casse e rilascia cambiali di milioni pagabili a vista. Il secondo ministero deve rifornire le casse, ritirare le cambiali contro pagamento di danaro sonante e togliere il danaro sonante dalle tasche dei cittadini oppure ritagliare di soverchio le spese dei servizi dello Stato. A dire brevemente l'uno ministero sta all'altro come la entrata sta alla spesa. Ed ancora: il primo è il ministero dell'uscita, il secondo è il ministero dell'entrata.

Appena occorre dire, come e quanto disastrose sarebbero le conseguenze di tale sistema per gli ordini costituzionali, perocchè oltre al discredito, il ministero che ha da provvedere al *deficit* si trova le mani ed i piedi legati: non avendo mezzi pecuniari onde attivare il proprio programma, le proprie riforme è tirato a rimorchio dallo sperpero e dallo scialacquo dell'amministrazione precedente.

Inoltre discutendo ad un tempo la riforma, la spesa ed il modo onde avere il danaro, oltre al discutersi completamente il progetto di legge, si risparmia grande tempo. E di vero avvece di due o tre progetti di legge basta un solo: ed avvece di due o tre esami e discussioni preparatorie e definitive e di tre votazioni basta una sola. Del pari il giornalismo e la opinione pubblica risparmiano anche un tempo prezioso il quale si può consumare nel propugnare altre riforme: onde la civiltà raddoppia cammino.

Aggiungasi che ponderando bene la questione della spesa il governo fondatamente esamina se lo Stato abbia forze e risorse sufficienti per farla: e si evita il grave inconveniente, di essere astretto a sospendere la riforma, la innovazione e così la ese-

cuzione di una legge, per non aver danaro sufficiente. Lo che quando non sorga da circostanze speciali, come avvenne per l'arsenale della Spezia, è segno di imprevvidenza, di debolezza e cagione di discredito, perocchè gli uomini alla lunga non si pascolano d'illusioni e vogliono le innovazioni non nelle parole ma nei fatti.

Si può ancora fare una avvertenza generale la quale desunta dai principi primi della scienza viene a confermare le cose discorse. Tutta la dottrina economica si riassume in questa proposizione. « i servigi si cangiano contro i servigi » od in altro termine più popolare « fa questo per me, ed io farò questo per te. » (1)

Ora questo principio implica l'apologia della tes finora sostenuta: perocchè quando nell' approvare una legge che contiene una grande riforma, un'utile innovazione, la quale non si può altrimenti eseguire che mediante una spesa nuova, se il Parlamento non approva ad un tempo il mezzo onde avere la somma per fare la spesa non vi ha scambio reciproco di servizio. (2)

Così se con una legge si autorizza lo acquisto di un numero di *vetture cellulari* per il valore di 2,000,000 di lire, se il governo eseguisce tosto la legge, o stipula i contratti, approva e collauda il lavoro e ne fa distribuzione alle carceri di pena: ove non si provvegga contemporaneamente alla spesa con fornire il fondo effettivo e sufficiente ne conseguita che lo Stato rende un servizio, ma i cittadini non ne rendono alcuno allo stato. In tale caso non abbiamo *un servizio contro un servizio*, ossia lo stato libera i rei e gli accusati dalla berlina ed i cittadini da uno spettacolo che commuove e che eccita piuttosto la compassione che lo sdegno, ma i cittadini non danno allo stato il dovuto corrispettivo ossia non gli danno il danaro necessario per saldare tale spesa, il quale d'altronde non si può altrimenti avere in definitiva e ad epoche normali se non per via di un nuovo introito della finanza.

E si noti bene che se si tarda a fissar la spesa, lo scambio dei servizi non è più eguale, non è più corrispondente; perciocchè il solo *ritardo* nello scambio basta ad aumentare il valore del servizio precedentemente reso che si vuole contracambiare, ed a diminuire il valore del servizio che si rende in correspettivo. E nel caso concreto facendo la spesa tardivamente o si fanno prestiti, o s'impongono imposte a precipizio: si pagano per di più gl'interessi del ritardo che non sono leggieri: si moltiplicano le operazioni: ed il credito o non si acquista o se ne va.

Dalla considerazione economica accennata ne consegue ancora che il sistema invalso di non accrescere le imposte e le rendite dello Stato, se non dopo che l'aumento delle spese ha cagionato un grave disavanzo nei bilanci è grandemente *ingiusto*, perchè nella sostanza non si paga subito il corrispettivo del servizio che rende lo Stato.

Egli è vero che lo stanziamento dei fondi necessari si suole rimettere o rimandare ad *una legge complessiva* e ad un'epoca più opportuna: ma intanto lo Stato perde il credito, ed in definitiva si finisce col pagare di più. Per modo che da prima si fa un'ingiustizia verso lo Stato, e poi questa ingiustizia si volge, come sempre e necessariamente avviene, a danno dei contribuenti.

È ancora notevole una analogia tra ciò che avviene fra i privati, e ciò che avviene per lo Stato. Un cittadino che è buon massaio ed anche semplicemente buon amministratore delle proprie sostanze provvede in modo che la spesa annuale della famiglia corrisponda all'entrata, tenendo largo conto delle spese maggiori e delle entrate minori impreviste. Se gli occorre una *spesa nuova* pone mente o di fare una economia corrispondente alla nuova spesa, o di ottenere un *introito nuovo* equivalente lavorando di più. Oppure quando questi modi non bastino ricorre ad un imprestito, ma anche in questo caso nel giorno istesso in cui contrae il mutuo aumenta le entrate o diminuisce la spesa di una somma sufficiente a pagare l'interesse del mutuo e ad ammortizzare il capitale.

Ora colla divisata proposta si segue lo esempio di questo buon cittadino e si proclama così la semplice quanto poco avvertita divisa *Entrata per spesa.*

Nè hassi a temere la molteplicità delle leggi di finanza e principalmente d'imposta. La molteplicità delle leggi è un mero indizio ed una presunzione di leggi meno giuste e meno corrispondenti infra loro. Nel concreto una legge che, oltre all'ordinare le spese, vi accenna il modo onde cavare il danaro è una legge giustissima. Di più: o si tratta di un *bilancio misto* il quale ammette diversi rami d'entrata eccettuata l'imposta sulla rendita, ed allora si può aumentare od il contingente della fondiaria od un'altra imposta meno irrazionale e meno gravosa; o si tratta di un *bilancio misto* il quale ammette anche la imposta sulla rendita ed allora si può sempre aumentare questa imposta: oppure si tratta di un bilancio razionale il quale ammette la sola imposta sulla rendita e in tale caso allora non hassi a fare che ad aumentare il contingente di tale imposta secondo le giuste esigenze della finanza.

Onde si vede che la paura della moltiplicità delle leggi di finanza cade da per sè; e cade tanto più di mano in mano che la imposta unica sulla rendita scende dall'ordine delle idee nel campo dell'azione.

Praticamente ed amministrativamente parlando, si può ancora soggiungere che si potrebbero tenere giornalmente due cataloghi, l'uno delle *spese nuove* già approvate, e l'altro della previsione degli aumenti o della diminuzione degli introiti per l'anno a cui le spese nuove si riferiscono, tenendo conto del risultato dello spoglio, degli esercizi precedenti e dei quadri mensili dell'annata in corso.

Per tale maniera conoscendosi il disavvanzo e l'avvanzo dell'annata ventura e le spese già votate, si potrà portare sicuro ed esatto giudizio sulle spese nuove da ammettersi.

Conchiudiamo quindi formolando più brevemente ciò che si accennava a principio: « che nell'autorizzare una *spesa nuova* si debba sempre *contemporaneamente* procurare un *introito nuovo* ed *effettivo*, o coll'aumentare il contingente dell'imposta, o coll'ordinare e fare un'economia reale corrispondente alla spesa, o col contrarre, nei soli casi straordinari e d'urgenza, un prestito procurando sempre, sia coll'aumento dell'imposta, sia con apposite economie,

1 *Il Bilancio Nazionale.* Pag. 108 104.

2 Bastiat *Œuvres complètes.* Tom. II Pag. 340.

di avere la somma necessaria per pagarne gli interessi annuali ».

Questo principio dovrebbe formare un articolo fondamentale dello statuto organico delle finanze del governo, delle provincie e dei municipi d'Italia.

G. A. Musso

61.

CORRISPONDENZA

Napoli, 10 *novembre* 1865.

Gentilissimo Sig. Direttore

Alcuni amici m'interessano a dimandare alla Direzione di codesta *Rivista* notizie possibilmente sicure circa ai lavori di unificazione legislativa del Regno. Essi non sanno comprendere come al primitivo fervore, all'entusiasmo, onde il Ministero Lamarmora pigliando occasione dal trasferimento della sede del Governo si faceva a chiedere poteri straordinari per compiere la unificazione legislativa sia succeduta una lentezza, o forse meglio tale un'esitanza da rispondere assai debolmente alla fiducia in esso riposta dal Parlamento. È vero che l'opera assuntasi dal Ministro Guardasigilli è grave, difficilissima ed anche pericolosa nella pratica applicazione, ma non é meno vero che l'iniziativa fu tutta sua, e ch'egli non pure rigettò le molteplici considerazioni in contrario alla sua proposta di legge svolte si bellamente da chiari giureconsulti d'ambo i rami del Parlamento, e massime dall'onorando conte Sclopis, ma promise eziandio ed assicurò che coi fatti, e solo coi fatti ne avrebbe provata l'insussistenza. Con quel progetto, oltre alla facoltà di provvedere con Decreto Reale ad una novella circoscrizione giudiziaria, a nuove tariffe e al riordinamento delle Cancellerie, si dimandava quella di pubblicare e rendere esecutori in tutte le provincie del Regno il Codice Civile, di Procedura Civile e della Marina Mercantile, la legge circa la competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei Tribunali di Circondario, la legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità, e l'altra per l'estensione alle provincie toscane del Codice di Proc. Penale e dell'ordinamento giudiziario del 1859 con tutte le relative leggi transitorie. La Commissione della Camera dei Deputati propose e la Camera accettò il provvedimento di autorizzare il Ministero anche alla pubblicazione della legge per alcune riforme all'organico giudiziario del Regno e di quella per la proprietà letteraria ed artistica di già presentate al Parlamento dal precedente Gabinetto, non che all'unificazione del Codice di Commercio e del Codice Penale, sancendo per iniziativa del prestantissimo Deputato Mancini l'abolizione della pena capitale per tutto il Regno. E' noto il risultato di quel solenne dibattimento: per esso rimaneva sospesa la sola unificazione del Codice Penale, assendo stata dal Senato respinta l'abrogazione della pena capitale ed accettata l'estensione alle antiche provincie delle modificazioni della Commissione Legislativa di Napoli del 17 febbraio 1861 rigettata dalla Camera. Intanto sorta in proposito della soppressione della Corte di Cassazione di Firenze la gravissima questione della unicità e della pluralità delle Corti di Cassazione, la Camera eliminato il sistema della terza istanza propugnato dall'Onor. Boggio proponeva ed il Ministro di Giustizia accettava l'arduo mandato di presentare alla prossima sessione od alla nuova Legislatura un relativo progetto di legge.

Or di fronte a tanta mole di leggi da coordinarsi fra loro, emendare e promulgare in si breve tempo, che cosa ha fatto il Ministero? Dopo la pubblicazione del Codice Civile, di Procedura Civile della Marina Mercantile e delle leggi sulla espropriazione per causa di pubblica utilità, sulla proprietà artistica e letteraria, invano si è aspettata la pubblicazione del Codice di Commercio e di quello di Procedura Penale coi relativi regolamenti, non che della legge transitoria e dell'altra ancor più importante sul riordinamento giudiziario. I giornali hanno annunziato il compimento dei lavori della Procedura Penale della legge transitoria intorno a cui per altro vuolsi siano sorte alcune difficoltà non del tutto appianate, e del Codice di Commercio sul quale dicesi essere stato chiamato il commendatore Vacca a dare alcuni chiarimenti al nuovo Guardasigilli. E della legge organica, e delle circoscrizioni giudiziarie, e del progetto sulla Corte di Cassazione. e dei verbali delle discussioni della Commissione Legislativa, la cui pubblicazione prossima è stata promessa dal Ministro Vacca nella sua Relazione al Re sul Codice Civile? E della fusione del personale di magistratura? e delle nuove tariffe da unificare per tutto il Regno? e del riordinamento delle Cancellerie? Per chi valuta la gravità di ciascuna di queste riforme non che la stretta loro relazione con gl'interessi più cari di numerose classi di magistrati e d'impiegati, sul cui capo pende come la spada di Damocle la falce dei Ministri di Finanza e di Giustizia, è facile il comprendere quanto ingiusto e pericoloso sarebbe il pubblicarle tutte d'un tratto e rimestare a talento l'amministrazione della giustizia. Rivolga quindi la stampa analoghe domande al Ministro e ne assicuri gl'interessati. Per me porto ferma opinione che si sono per mal avventura avverate le previsioni di quei Deputati e Senatori che votarono contro alla legge di unificazione.

Mi propongo intanto di sommettere al suo giudizio, Signor Direttore, alcune mie considerazioni sulla legge organica giudiziaria e sul sistema della Cassazione (1).

Federico Criscuolo

62

NOMINE E PROMOZIONI.

S. M., *con Decreti del* 24 *agosto e* 1 *settembre* 1865, *ha fatto le seguenti disposizioni nel personale*

DELLA CARRIERA SUPERIORE AMMINISTRATIVA:

Cassitto avv. Raffaele, Prefetto della provincia di Pesaro ed Urbino, nominato Prefetto della provincia di Grosseto.

Rey cav. avv. Filippo, Prefetto della provincia di Grosseto. id. di Pesaro e Urbino,

Lastrucci Domenico e Chiaradia avv. Emidio, consiglieri il primo a Potenza il secondo a Pavia, ambedue traslocati ad Aquila.

Carosio avv. Gio. Batt., consigliere a Cuneo, traslocato ad Alessandria.

Canera di Salasco cav. avv. Giuseppe, id. Ancona, id. Massa e Carrara.

1 Le leggi transitorie presentano, come si prevedeva, gravissime difficoltà: ma fra breve gli indicati provvedimenti saranno pubblicati

Pizzi avv. Pietro, id. Piacenza, id. Perugia.
Papazzoni nob. Fabio, id. Benevento, id, Ferrara.
Miceli Giuseppe id. Catania, id. Cagliari.
Guala avv. Carlo, id. Firenze, id. Como.
Fasella avv. Luigi, id. Novara, id. Cuneo.
Dolfin Boldù conte dott. Gerolamo, id Bari, id. Firenze.
Perrino Ferdinando, id. Salerno, id. Forlì.
Stazzone cav. Filippo, id. Trapani, id. Girgenti.
Stuzzo cav. Filippo, id. Foggia, id. Messina.
Quaglia avv. Giacinto, id. Noto, id. Palermo.
Gatti Stanislao, id. Napoli, id. Foggia.
Genoino marchese Ignazio, id. Napoli, id. Bari.
Ripa dott. Luigi, id. Piacenza, id. Ascoli.
La Mola Antonio, id. Avellino, id. Salerno.
Grosso avv. Vincenzo, id. Bergamo, id. Caserta.
Zanardini avv. Angelo, id. Porto-Maurizio, id. Bergamo.
Tasca avv. Angelo, id. Perugia, id. Porto-Maurizio.
Mezzini dott. Alfonso, id. Ferrara, id. Bergamo.
Forti Valerio. id. Teramo, id. Catanzaro.
Arata avv. Vincenzo, id. Ascoli, id. Siena.
Spada conte Adolfo, consigliere delegato ad Ancona, traslocato a Modena.
Coffaro Gaetano, id. Bergamo, id. Ancona.
Solinas cav. avv. Raffaele, id. Milano, id. Como.
Amour cav. avv. Camillo, id. Reggio d'Emilia, id. Milano.
Soragni cav. avv. Agostino, Sotto-prefetto a Termini, traslocato ad Urbino.
Reichlin barone avv. Felice, consigliere aggiunto a Salerno, traslocato a Napoli.
Ferrari dott. Scipione, consigliere ed Ancona, nominato Sotto-prefetto a Termini.
Maury avv. Giovanni, sotto-prefetto a Mondovì, id. consigliere delegato a Reggio d'Emilia.
Serpieri cav. avv. Achille, sotto-prefetto a Castellamare, id. consigliere ad Arezzo.
Vitelli Spano cav. avv. Giovanni, sotto-prefetto ad Ivrea, id. consigliere delegato a Bergamo.
Cammarota Gaetano, consigliere a Napoli, id. consigliere delegato a Brescia.
Albini avv. Rinaldo, Sotto-prefetto ad Iglesias, id. id. a Cagliari.
Intrigila Giovanni, consigliere a Caltanisetta, id. id. Catania.
Carlotti avv. Amilcare, consigliere delegato a Catania, id. consigliere a Cagliari.
Bich barone avv. Claudio consigliere a Como, id. consigliere delegato a Siracusa.
Calvino Angelo, id. Lucca, id. id. Girgenti.
Vanetti dott. Francesco, id. Modena, id. sotto-prefetto a Vergato.
Mezzoprete cav. Emidio, consigliere delegato ad Alessandria, id. id. a Castellamare.
Salaris cav. avv. Efisio, sotto-prefetto ad Urbino, id. consigliere delegato ad Alessandria.
Vaglienti cav. avv. Cesare, consigliere a Torino, id. sotto-prefetto, ad Ivrea.
Craveri avv. Vincenzo, id. id., id. id. a Mondovì.
Paladini cav. dott. Cesare, consigliere delegato di 2. classe presso la Prefettura di Foggia, nominato consigliere delegato di 1. classe presso la Prefettura medesima.
Pulcrano Carlo, id. a Benevento, nominato sotto-prefetto di 1. classe a S. Angelo dei Lombardi.
De Litala cav. avv. Francesco, id. a Sassari, id. a Iglesias.

Branchini dott. Gustavo, id. ad Ascoli, id. a Valdesia.
Gerli cav. dott. Alberigo, id. a Cosenza, id. a Vallo.
Maccaferri avv. Luigi, id. a Teramo, id. a Patti.
Soldi dott. Bernardo, Sotto-prefetto di 2. classe a Vallo, nominato Sotto-prefetto di 2. classe a Breno.
Dolfin Boldù conte Gerolamo, consigliere di 3. classe a Firenze, nominato consigliere di 2. presso la prefettura medesima.
Ramognini cav. avv. Francesco, Sotto-prefetto di 2.. classe a Chiari, nominato Sotto-prefetto di 1. classe a Chiari.
Vaglienti cav. avv. Cesare, id. ad Ivrea, id. ad Ivrea.
Musso cav. avv. Giovanni, id. a Borgotaro, id. a Borgotaro.
Giorgetti cav. avv. Diego, id. a Camerino, id. a Camerino.
Falqui avv. Gio. Antonio, id. a Piazza, id. a Piazza.
Serpini cav. avv. Giacinto, id. a Taranto, id. a Taranto.
Gerenzani cav. avv. Paolo, id. a Levante, id a Levante.
Salaris cav. avv. Michele, id. a Comacchio, id. a Comacchio.
Del Frate avv. Stefano, id. a Biella, id. a Biella.
De Ferrari Filippo, id a Lecco, id a Lecco.
Passino Carlo, id. a Volterra, id. a Volterra.
Sicardi Luigi, id. a Pavullo, id. a Pavullo.
De Roberto cav. Gaetano, id. a Monza id, a Monza.
Ruffo cav. Fabrizio, id. a Fermo, id. a Fermo.
Vitale Ercole, id. a Solmona, id. a Solmona.
Bascone Gennaro, id. ad Abbiategrasso, id. ad Abbiategrasso.
Palomba avv. Francesco, volontario presso la Prefettura di Cagliari, nominato consigliere aggiunto presso la Prefettura di Chieti.
Bonino avv. Aldo, id. a Torino, id. a Torino.
Blanchi di Roasio avv. conte Bonifacio, id. a Cuneo, id. ad Aquila.
Giordano Apostoli avv. Giuseppe, id. a Sassari, id. a Bologna.
Asinari avv. Luigi, id. a Torino, id. ad Ancona.
Tomati avv. Giuseppe, id alla Sotto-prefettura di Savona, id. Benevento.
Cantamessa avv. Luigi, id. a Casale, id. a Grosseto.
Piras Lecca Sebastiano, id. alla Prefettura di Cagliari, id. a Siracusa.
Valerio avv. Emanuele, id alla sotto-prefettura di Tortona, id. a Forlì.
Chirio avv. Giovanni, applicato di 4. classe al Ministero Iuterni, id. a Lucca.
Cazzani avv. Giovanni, volontario presso la Prefettura di Milano, id. Massa e Carrara.
De Benedetti Aron, id. alla Sotto-prefettura d'Acqui, id. a Lecce.
Mirone avv. Carlo, id. alla Prefettura di Parma, id. a Parma.
Pettinotti avv. Domenico, id. a Torino, id. a Caltanisetta.
Boselli avv. Paolo, applicato di 4. classe al Consiglio di Stato, id. a Milano.

STANISLAO FALLETTI *Gerente.*
TORINO — TIPOGRAFIA FALLETTI, VIA DELLA BASILICA.

Anno 1.° Torino, 1. dicembre 1865. Num. 7°

L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA

Rivista Economica Amministrativa per gli Impiegati del Governo delle Provincie e dei Comuni.

Si pubblica in Torino, il 1° ed il 15 di ciascun mese, in 8° a due colonne.

AVVISO

Per circostanze imprevedute il Periodico non potè uscire il 1 di dicembre. I Signori associati riceveranno il numero 7 ed 8 uniti.

Si pregano caldamente i signori associati a volerci far prevenire entro questo mese l'importo dell'associazione, in caso contrario la Direzione sarà obbligata nel 1e fascicolo di gennaio a pubblicare i nomi dei morosi.

SOMMARIO

63.

DELLA INDENNITA' D'ALLOGGIO A FAVORE DEGL' IMPIEGATI.

Scrivo queste poche linee a favore degl'impiegati alti e bassi, che lavorano o principalmente colla testa o principalmente colla mano, che appartengono all'ordine degl'impiegati così civili, come militari e dell'ordine giudiziario.

Egli è un fatto che in talune città d'Italia, i fitti degli alloggi sono carissimi. Mentre in una città o paese della provincia di Torino e di Milano con duecento o duecento cinquanta lire si ha un alloggio di otto o dieci camere, ai capoluoghi di provincia cioè, a Torino ed a Milano conviene spenderne 1600.

Ora perchè permettere che l'impiegato sopperisca a questa spesa maggiore? perchè assottigliarli in certo modo lo stipendio di circa 1200 lire? perchè più a luogo tollerare questo sistema d'ineguaglianza di trattamento? perche voler che si dica o lasciar dire che una promozione ed una traslocazioue di un'impiegato da Moncalieri a Milano consista in una mera ed assoluta perdita di oltre un buon migliaio di lire? perchè avvece di eccitare lo zelo degl'impiegati, infiacchirlo con variare sotto certo aspetto lo stato di fortuna dell'impiegato il quale, se può dirsi agiato in Asti o Moncalieri, a Milano vive in istrettezze?

Abbiamo detto a principio di parlare a favore degl'impiegati: ma ci ritrattiamo. No, parliamo a favore dell'amministrazione. Diffatti in che cosa si risolve l'avvertito caro degli alloggi per gl'impiegati che abitano a Milano, a Torino, a Genova, a Napoli a Firenze?

Nel minore e meno buon lavoro amministrativo, perchè l'impiegato deve provvedersi con altri lavori speciali le dette L.1200, che gli mancano per far fronte alla spesa:

Nel minore e meno buono lavoro amministrativo, in quanto che anche nell'animo del savio ed onesto impiegato fa penosa e dissolvente impressione questo fatto:

Nel minore e meno buono lavoro amministrativo, perchè non pochi impiegati considerano che il loro stipendio colle nomine e traslocazioni (senza parlare delle spese di trasporto) resta assottigliato di non piccola somma e lavorano in proporzione del residuo:

Nel minore e meno buono lavoro amministrativo, perchè di due impiegati che hanno lo stesso stipendio e lo stesso regime economico, l'uno che è a Firenze fa debitl, l'altro che è in Asti fa un risparmio annuale di lire 1200 almeno, e se si tenga poi conto della minore carezza dei viveri, di due mila lire e più.

Quale è in conclusione il rimedio a siffatto ordine di cose.

Una indennità d'alloggio a favore degl'impiegati civili, dei militari e dell'ordine giudiziario, non esçulsi gli uscieri, che abitano i principali capoluoghi di

Pizzi avv. Pietro, id. Piacenza, id. Perugia.
Papazzoni nob. Fabio, id. Benevento, id, Ferrara.
Miceli Giuseppe id. Catania, id. Cagliari.
Guala avv. Carlo, id. Firenze, id. Como.
Fasella avv. Luigi, id. Novara, id. Cuneo.
Dolfin Boldù conte dott. Gerolamo, id Bari, id. Firenze.
Perrino Ferdinando, id. Salerno, id. Forlì.
Stazzone cav. Filippo, id. Trapani, id. Girgenti.
Stuzzo cav. Filippo, id. Foggia, id. Messina.
Quaglia avv. Giacinto, id. Noto, id. Palermo.
Gatti Stanislao, id. Napoli, id. Foggia.
Genoino marchese Ignazio, id. Napoli, id. Bari.
Ripa dott. Luigi, id. Piacenza, id. Ascoli.
La Mola Antonio, id. Avellino, id. Salerno.
Grosso avv. Vincenzo, id. Bergamo, id. Caserta.
Zanardini avv. Angelo, id. Porto-Maurizio, id. Bergamo.
Tasca avv. Angelo, id. Perugia, id. Porto-Maurizio.
Mezzini dott. Alfonso, id. Ferrara, id. Bergamo.
Forti Valerio. id. Teramo, id. Catanzaro.
Arata avv. Vincenzo, id. Ascoli, id. Siena.
Spada conte Adolfo, consigliere delegato ad Ancona, traslocato a Modena.
Coffaro Gaetano, id. Bergamo, id. Ancona.
Solinas cav. avv. Raffaele, id. Milano, id. Como.
Amour cav. avv. Camillo, id. Reggio d'Emilia, id. Milano.
Soragni cav. avv. Agostino, Sotto-prefetto a Termini, traslocato ad Urbino.
Reichlin barone avv. Felice, consigliere aggiunto a Salerno, traslocato a Napoli.
Ferrari dott. Scipione, consigliere ed Ancona, nominato Sotto-prefetto a Termini.
Maury avv. Giovanni, sotto-prefetto a Mondovì, id. consigliere delegato a Reggio d'Emilia.
Serpieri cav. avv. Achille, sotto-prefetto a Castellamare, id. consigliere ad Arezzo.
Vitelli Spano cav. avv. Giovanni, sotto-prefetto ad Ivrea, id. consigliere delegato a Bergamo.
Cammarota Gaetano, consigliere a Napoli, id. consigliere delegato a Brescia.
Albini avv. Rinaldo, Sotto-prefetto ad Iglesias, id. id. a Cagliari.
Intrigila Giovanni, consigliere a Caltanisetta, id. id. Catania.
Carlotti avv. Amilcare, consigliere delegato a Catania, id. consigliere a Cagliari.
Bich barone avv. Claudio consigliere a Como, id. consigliere delegato a Siracusa.
Calvino Angelo, id. Lucca, id. id. Girgenti.
Vanetti dott. Francesco, id. Modena, id. sotto-prefetto a Vergato.
Mezzoprete cav. Emidio, consigliere delegato ad Alessandria, id. id. a Castellamare.
Salaris cav. avv. Efisio, sotto-prefetto ad Urbino, id. consigliere delegato ad Alessandria.
Vaglienti cav. avv. Cesare, consigliere a Torino, id. sotto-prefetto, ad Ivrea.
Craveri avv. Vincenzo, id. id., id. id. a Mondovì.
Paladini cav. dott. Cesare, consigliere delegato di 2. classe presso la Prefettura di Foggia, nominato consigliere delegato di 1. classe presso la Prefettura medesima.
Pulcrano Carlo, id. a Benevento, nominato sotto-prefetto di 1. classe a S. Angelo dei Lombardi.
De Litala cav. avv. Francesco, id. a Sassari, id. a Iglesias.
Branchini dott. Gustavo, id. ad Ascoli, id. a Valdesia.
Gerli cav. dott. Alberigo, id. a Cosenza, id. a Vallo.
Maccaferri avv. Luigi, id. a Teramo, id. a Patti.
Soldi dott. Bernardo, Sotto-prefetto di 2. classe a Vallo, nominato Sotto-prefetto di 2. classe a Breno.
Dolfin Boldù conte Gerolamo, consigliere di 3. classe a Firenze, nominato consigliere di 2. presso la prefettura medesima.
Ramognini cav. avv. Francesco, Sotto-prefetto di 2.. classe a Chiari, nominato Sotto-prefetto di 1. classe a Chiari.
Vaglienti cav. avv. Cesare, id. ad Ivrea, id. ad Ivrea.
Musso cav. avv. Giovanni, id. a Borgotaro, id. a Borgotaro.
Giorgetti cav. avv. Diego, id. a Camerino, id. a Camerino.
Falqui avv. Gio. Antonio, id. a Piazza, id. a Piazza.
Serpini cav. avv. Giacinto, id. a Taranto, id. a Taranto.
Gerenzani cav. avv. Paolo, id. a Levante, id a Levante.
Salaris cav. avv. Michele, id. a Comacchio, id. a Comacchio.
Del Frate avv. Stefano, id. a Biella, id. a Biella.
De Ferrari Filippo, id a Lecco, id a Lecco.
Passino Carlo, id. a Volterra, id. a Volterra.
Sicardi Luigi, id. a Pavullo, id. a Pavullo.
De Roberto cav. Gaetano, id. a Monza id, a Monza.
Ruffo cav. Fabrizio, id. a Fermo, id. a Fermo.
Vitale Ercole, id. a Solmona, id. a Solmona.
Bascone Gennaro, id. ad Abbiategrasso, id. ad Abbiategrasso.
Palomba avv. Francesco, volontario presso la Prefettura di Cagliari, nominato consigliere aggiunto presso la Prefettura di Chieti.
Bonino avv. Aldo, id. a Torino, id. a Torino.
Blanchi di Roasio avv. conte Bonifacio, id. a Cuneo, id. ad Aquila.
Giordano Apostoli avv. Giuseppe, id. a Sassari, id. a Bologna.
Asinari avv. Luigi, id. a Torino, id. ad Ancona.
Tomati avv. Giuseppe, id alla Sotto-prefettura di Savona, id. Benevento.
Cantamessa avv. Luigi, id. a Casale, id. a Grosseto.
Piras Lecca Sebastiano, id. alla Prefettura di Cagliari, id. a Siracusa.
Valerio avv. Emanuele, id alla sotto-prefettura di Tortona, id. a Forlì.
Chirio avv. Giovanni, applicato di 4. classe al Ministero Iuterni, id. a Lucca.
Cazzani avv. Giovanni, volontario presso la Prefettura di Milano, id. Massa e Carrara.
De Benedetti Aron, id. alia Sotto-prefettura d'Acqui, id. a Lecce.
Mirone avv. Carlo, id. alla Prefettura di Parma, id. a Parma.
Pettinotti avv. Domenico, id. a Torino, id. a Caltanisetta.
Boselli avv. Paolo, applicato di 4. classe al Consiglio di Stato, id. a Milano.

STANISLAO FALLETTI *Gerente.*
TORINO — TIPOGRAFIA FALLETTI, VIA DELLA BASILICA.

Anno 1.° Torino, 1. dicembre 1865. Num. 7°

L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA

Rivista Economica Amministrativa per gli Impiegati del Governo delle Provincie e dei Comuni.

Si pubblica in Torino, il 1° ed il 15 di ciascun mese, in 8° a due colonne.

AVVISO

Per circostanze imprevedute il Periodico non potè uscire il 1 di dicembre. I Signori associati riceveranno il numero 7 ed 8 uniti.

Si pregano caldamente i signori associati a volerci far prevenire entro questo mese l'importo dell'associazione, in caso contrario la Direzione sarà obbligata nel 1° fascicolo di gennaio a pubblicare i nomi dei morosi.

SOMMARIO

63.

DELLA INDENNITA' D'ALLOGGIO A FAVORE DEGL' IMPIEGATI.

Scrivo queste poche linee a favore degl'impiegati alti e bassi, che lavorano o principalmente colla testa o principalmente colla mano, che appartengono all'ordine degl'impiegati così civili, come militari e dell'ordine giudiziario.

Egli è un fatto che in talune città d'Italia, i fitti degli alloggi sono carissimi. Mentre in una città o paese della provincia di Torino e di Milano con duecento o duecento cinquanta lire si ha un alloggio di otto o dieci camere, ai capoluoghi di provincia cioè, a Torino ed a Milano conviene spenderne 1600.

Ora perchè permettere che l'impiegato sopperisca a questa spesa maggiore? perchè assottigliarli in certo modo lo stipendio di circa 1200 lire? perchè più a luogo tollerare questo sistema d'ineguaglianza di trattamento? perche voler che si dica o lasciar dire che una promozione ed una traslocazioue di un'impiegato da Moncalieri a Milano consista in una mera ed assoluta perdita di oltre un buon migliaio di lire? perchè avvece di eccitare lo zelo degl'impiegati, infiacchirlo con variare sotto certo aspetto lo stato di fortuna dell'impiegato il quale, se può dirsi agiato in Asti o Moncalieri, a Milano vive in istrettezze?

Abbiamo detto a principio di parlare a favore degl'impiegati: ma ci ritrattiamo. No, parliamo a favore dell'amministrazione. Diffatti in che cosa si risolve l'avvertito caro degli alloggi per gl'impiegati che abitano a Milano, a Torino, a Genova, a Napoli a Firenze?

Nel minore e meno buon lavoro amministrativo, perchè l'impiegato deve provvedersi con altri lavori speciali le dette L.1200, che gli mancano per far fronte alla spesa:

Nel minore e meno buono lavoro amministrativo, in quanto che anche nell'animo del savio ed onesto impiegato fa penosa e dissolvente impressione questo fatto:

Nel minore e meno buono lavoro amministrativo, perchè non pochi impiegati considerano che il loro stipendio colle nomine e traslocazioni (senza parlare delle spese di trasporto) resta assottigliato di non piccola somma e lavorano in proporzione del residuo:

Nel minore e meno buono lavoro amministrativo, perchè di due impiegati che hanno lo stesso stipendio e lo stesso regime economico, l'uno che è a Firenze fa debitl, l'altro che è in Asti fa un risparmio annuale di lire 1200 almeno, e se si tenga poi conto della minore carezza dei viveri, di due mila lire e più.

Quale è in conclusione il rimedio a siffatto ordine di cose.

Una indennità d'alloggio a favore degl'impiegati civili, dei militari e dell'ordine giudiziario, non esculsi gli uscieri, che abitano i principali capoluoghi di

provincia da stabilirsi in ragione del quarto del loro stipendio od assegno. Così l'applicato di quarta classe avrebbe una indennità di lire 300: la quale per lire 200 varrebbe a far fronte al caro degli alloggi e per le altre lire 100 alla carezza dei viveri.

Noi proponiamo questa ultima maggior somma, perocchè pensiamo che quando si fa una riforma si debbe, per quanto é possibile, evitarne un 'altra. Alla domanda; è necessaria una indennità d'alloggio? rispondiamo si. All'altra domanda: è necessaria una indennità per la maggiore spesa di vitto e vestiario? rispondiamo no, perchè è cosa di soverchio dettaglio, perchè nelle città principali nei viveri e nei vestiari si hanno certi compensi. Ma però anche per questo lato il danno esiste: ed è perciò che si può pigliare in considerazione questo danno, e nello stabilire la indennità d'alloggio usare maggiore larghezza.

Conchiudiamo pregando il governo a dare in proposito un pronto provvedimento e voglia, ne lo preghiamo caldamente, persuadersi che nella sostanza si tratta di una questione di correspettivo, e di uno di quei provvedimenti generali che concorrono potentemente a creare l'ottima amministrazione, perocchè non puó essere buono e costante amministratore della giustizia costituzionale colui che giornalmente può dire di essere per taluni rispetti ingiustamente trattato dal governo.

64.

DELLE CIRCOLARI AMMINISTRATIVE

I.

Che cosa è nella sostanza una circolare amministrativa?

Od una lettera o nota che s'indirizza a diverse amministrazioni ed a molte persone le quali hanno tutte egualmente il diritto, il dovere, o l'interesse che si voglia dire, di conoscere la partecipazione, l'avviso, lo schiarimento, insomma tutto ciò si contiene in detta lettera o nota. In difinitiva non si tratta che di una lettera, ma vi si dà nome di circolare e si mette a stampa o si fa litografare per risparmiarne la scritturazione di farne molte copie a mano.

La circolare poi suol essere per lo più una dichiarazione di un punto dubbio, la risoluzione di un quesito, la interpretazione di una legge o di un regolamento. Talora fissa anche uno speciale *procedimento amministrativo* il quale, essendo stato omesso e nella legge e nel regolamento, può determinarsi in tale maniera per la ragione che il *fine implica i mezzi*. Se il potere legislativo sancì una data legge e volle che vi si dasse eseguimento senza prescriverne le relative procedure, intese implicitamente che il potere esecutivo avesse la podestà la più ampia, salva ben inteso la *ragione* e la *lettera* della legge.

Vi ha altresì una terza categoria di circolari e sono quelle che hanno maggiore importanza e che costano maggiore fastidio e maggior studio nel farle. Queste circolari sono una compiuta illustrazione di una parte di una legge amministrativa. E differenziano dalle istruzioni in questo che le prime illustrano una *sola parte* della legge, mentre le istruzioni la illustrano e la chiariscono compiutamente.

La circolare intesa in questo senso è una *monografia*: mentre la istruzione è un lavoro od un *opera compiuta*. La circolare è un commentario speciale e singolare: la istruzione è un commentario generale e compiuto. Due magnifici esempi di ottime istruzioni abbiamo nella *istruzione sulla legge comunale del conte di Pralormo* del 1837, della quale il pregevole giornale *la Giurisprudenza amministrativa* faceva testè una coscienziosa ristampa, e nella *istruzione generale per l'amministrazione dell'insinuazione, demanio e bollo* del 30 settembre 1838 elaborata dal Marioni e dal conte Gallina. Dobbiamo altresì fare onorevole parola dell'*ordine circolare* del ministero dell'interno del governo pontificio in data 25 giugno 1855 relativo alla *procedura del contenzioso amministrativo*. (1)

Abbiamo quindi tre classi di circolari cioè:

Le *lettere circolari* propriamente dette.

Le circolari che risolvono una data questione o che fissano una data processura.

Le circolari che illustrano e formano il complemento di una legge amministrativa.

Quali di queste tre classi sono da preferirsi e da compilarsi accuratamente e con sommo studio?

Non v'ha dubbio che la nostra risposta sta a favore della terza classe. Ed eccone brevemente le ragioni.

II.

Premettiamo che le circolari debbono essere brevi, chiare, semplici e contenere tutte quelle doti per le quali chi legge è costretto a pronunziare lo ambito giudizio: *eccoti una buona scrittura*.

Premettiamo altresì che le circolari debbono essere poche e per i soli casi di assoluta necessità.

La moltiplicità ne fa perdere il pristigio: l'uomo sa che le cose buone ed ottime sono rade.

La moltiplicità rende impossibile che si facciano con perfezione.

La moltiplicità ingenera quelle circolari che quasi direi a sospiri perchè constano di pochissime righe.

La moltiplicità ingenera la contraddizione fra l'una e l'altra circolare: la qual cosa equivale nella pratica all'eseguimento di nessuna perocchè, conviene dirlo, gli agenti esecutori delle leggi, non conoscono nè devono conoscere nel raffrontarle e nello interpretarle una nuova *teorica delle prove amministrative* (della quale terremo prossimamente discorso) che neppure il sommo nostro Nicolini nè pure il Bonnier hanno esposti nei loro ottimi trattati.

III.

Della quale parsimonia ed economia da usarsi nel fare le circolari hassi quest'altra ragione, che le circolari risolvendosi nello schiarimento di un *punto oscuro* di legge o di pratica amministrativa, se questo *punto oscuro* non esista realmente non debbono farsi.

Ma quando la incertezza, la dubitazione, la lacuna, la mancanza ed il vuoto esista, allora questo chiarimento deve essere compiuto.

(1) *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione*. Vol. IX pag. 170

Eccovi palese la ragione per la quale mettiamo in primo luogo e facciamo plauso a quegli amministratori illustri i quali, sempre quando loro occorra, cogliendo occasione, da un punto *oscuro* o da una lacuna della legge vi preparano e vi pubblicano una circolare completa sulla materia alla quale si riferisce il punto controverso.

IV.

Spieghiamoci con un esempio: chè forse a taluno le nebbie che accompagnano l'astrazione faranno sentire il desiderio di personificare l'ordine delle idee e dei pensamenti che andiamo esponendo.

Sorge qualche quistione sul modo di inscrivere e di rinnovare le inscrizioni ipotecarie accese nell'interesse della finanza nazionale:

Sorge qualche questione sul procedimento della compulsione in via economica:

Sorge qualche questione sul modo di procedere nel decretare le liste degli elettori per le materie amministrative:

Ebbene in tali emergenze si colga occasione dalla questione o dalle questioni per esporre e chiarire specialmente tutta la materia relativa.

V

Abbracciando tale sistema si ottengono molti vantaggi dei quali questa è la sommaria enumerazione:

1. Si ha così un commentario ufficiale di un titolo di un capitolo della legge. E questo commentario riesce tanto più importante e tanto più necessario in quanto abbiamo commentari delle leggi civili e delle leggi penali, ma non mai o raramente delle leggi amministrative. Gli scrittori di siffatte materie si contentano di darvi degli elementi, delle istituzioni, dei principi, degli studi, ma nel dettaglio e nella analisi delle singole parti della legislazione scendono quasi mai o raramente.

2. Si ha una serie di disposizioni esposte con frase semplice e piana, con linguaggio amministrativo e per ordine ideologico da porre in mano agli aspiranti agl'impieghi, ed ai volontari. In queste circolari hanno mezzo d'imparare i principii e la pratica amministrativa.

3. Si evitano i quesiti, le questioni che sogliono proporre gl'impiegati locali e la erronea applicazione della legge in molti casi e per molti anni.

Ove si mediti bene non riescirà difficile a breve andare il persuadersi che la maggior parte delle questioni e degli errori di applicazione dei subalterni derivano da questo che non conoscono i *principii d'interpretazione delle leggi e la teorica delle prove*. Ora una buona circolare espositiva non è che una continua interpretazione e spiegazione della legge: e questa buona intrepretazione e spiegazione vi dà la chiave in mano per conoscere almeno *specialmente* la teoria delle prove amministrative la quale teoria non consiste in altro che nel ricercare nei fatti esposti gli estremi, i momenti e le condizioni prescritte dalla legge.

4. Si da un indirizzo *unico* e *certo* alle cose amministrative onde ne deriva che se la esposizione è giusta si fa giustizia amministrativa per tutti. Se ingiusta (ciò che raramente può avvenire essendo che le circolari debbono studiarsi bene ed, ove non basti la mente nostra, debbe supplirvi il parere dei legali e l'avviso dei consigli amministrativi) non tarderà a sorgere quel privato il quale farà opposizione in giudizio. Ed intanto la libera stampa e la pubblica opinione faranno l'ufficio loro che è quello d'impedire la falsa applicazione della legge laddove appunto è più facile per essere il potere esecutivo vincolato solamente entro un certo confine ed avendo in molti casi il più ampio potere discretivo.

5. Col sistema delle circolari spiegative si apre la via di estendere la conoscenza delle leggi amministrative al maggior numero possibile di cittadini.

6. Si ottiene altresì di riassumere in un solo lavoro diverse materie concernenti lo stesso punto. Così sovra una data materia amministrativa ponno esistere:

a) Diverse leggi di data diversa che si modificano reciprocamente:

b) Diversi regolamenti o decreti reali:

c) Leggi speciali che contengono qualche disposizione che possa avere sostanziale attinenza alla data materia:

d) Consuetudini speciali diverse di altre amministrazioni:

e) Circolari precedenti o speciali o contradditorie:

f) Precedenti amministrativi:

g) Pareri del consiglio di Stato, sentenze della Corte dei conti, della Corte di cassazione e degli altri Tribuuali dello Stato:

Ora colle circolari riassuntive e spiegative si fa una fedele esposizione ed un esatto riassunto di questi lavori dei quali pochi impiegati hanno speciale conoscenza.

7. Si espone compiutamente la legge amministrativa colle risultanze della sua pratica applicazione. Onde si raggiunge la verità amministrativa sia in ordine al principio scritto sia, in ordine al fatto. E questo raggiungimento ci apre direttamente la via ai miglioramenti ed ai ritocchi, ove occorrano, della legge stessa.

VI.

Conviene però dire che questi grandi vantaggi non si raggiungono.

Quando le circolari sono preparate e scritte non dai valenti ma dagli inetti.

Quando s'improvvisano ad ogni ora e su due piedi, mentre meditazione e studio grande sarebbe necessario per coloro istessi che sanno.

Quando si mutano e si rimutano ad ogni tratto.

Quando avvece di essere brevi, e concise sono lunghe ed ampollose.

Quando non sono la risultanza della conoscenza e della applicazione amministrativa. Sul quale proposito devesi aggiungere che le circolari debbono essere preparate possibilmente a seguito di un *esperimento* o *saggio* di applicazione della nuova legge amministrativa. Le circolari fatte senza esperimento e per così dire *a priori* se in molti casi sono *utopie*, quasi sempre il giorno che segue alla loro osservanza si conoscono *inadequate*, *insufficienti* e di impossibile eseguimento da chi è incaricato di eseguirle e da coloro istessi che le fanno.

Quando avvece di contenere prescrizioni positive e precise si perdono in un involucro di parole di *ma*, di *se*, di *forse*, oppure finiscono per essere un'ammasso di frasi più o meno burocratiche più o meno amministrative senza contenere la ragione della scienza e della legge amministrativa.

Quando insomma sono progettate, meditate, scritte, rivedute, corrette, e stampate non per concorrere alla formazione dell'ottimo amministratore, ma per fare un atto amministrativo onde possa essere detto di quell'impiegato o di quell'ufficio: « eppure si muove » Si « eppur si muove » ma la savia amministrazione movendosi indietreggia e si scava la tomba, perocchè l'amministrare consiste non solo nel fare, ma nel fare bene ed a proposito.

65.

ALCUNE PROPOSTE

DEL PERSONALE DEGLI IMPIEGATI DELL'ORDINE AMMINISTRATIVO.

Nel pregievole giornale *Il Commercio Italiano* di Torino, fondato e diretto dal sig. Colonnello Coloandro Baroni, l'autore della reputatissima opera sulla *coltura dei bachi del Giappone*, della quale nel giro di pochi mesi si fecero due edizioni, abbiamo letto una serie di articoli *sul personale degli impiegati dell'ordine amministrativo*. Noi li riproduciamo pensando di far cosa gradita ai nostri lettori, i quali di leggieri scorgeranno in siffatto lavoro una mano peritissima nella scienza e nella applicazione amministrativa e di più quella speciale esperienza che solo si acquista dagli alti funzionari nel maneggio generale e complessivo delle cose amministrative. Si possono fare a dir vero, anzi facciamo talune riserve su alcuni punti e su diverse proposte; ma in questo campo delle riforme amministrative, deve ammettersi una larga, ampia e libera discussione.

« Poichè la riforma amministrativa è venuta all'ordine del giorno, non sarà discaro ai lettori del *Commercio* che apprestiamo loro una serie d'articoli, nei quali, questa gravissima necessità dell'Amministrazione italiana sia svolta nei punti più salienti.

Per non dilungarci troppo prenderemo a considerare quella parte sola che riguarda il personale degli impiegati, manifestando alcuni nostri pensieri in proposito.

La brevità, che ci impongono i limiti di un articolo di giornale, non ci permetterà certamente di esaurire le singole questioni.

Ma, se non altro, noi esporremo considerazioni e metteremo in discussione certi avvertimenti che speriamo non saranno per riescire tutt'affatto disutili. Così avremo adempito al nostro dovere di portare anche noi una qualche pietra all'edificio che si vuol ricostruire.

I principali argomenti nostri volgeranno: Sul riordinamento del personale — Sulla disponibilità — Sulla graduazione — Gli stipendi — Gli avvanzamenti — Gii aggi e le spese d'Ufficio — Le traslocazioni.

I.

RIORDINAMENTO DEL PERSONALE

Per la gloriosa costituzione del Regno d'Italia essendo i varii rami d'Amministrazione pubblica, che trovavansi negli Stati fra cui era sventuratamente divisa la nostra cara patria, stati riuniti per dar luogo alla pubblica amministrazione che ci regge, ne provenne di necessità esuberanza nel numero degli impiegati raccolti assieme, e dirò accentrati. D'onde potrebbe dirsi che l'accentramento d'Amministrazione produsse economia, se non di lavoro almen di braccia.

I moti politici avendo poi dato occasione nei singoli Stati alla creazione di nuovi impieghi ed all'assunzione nei medesimi d'uomini nuovi, l'abbondanza d'impiegati, che già sarebbe stata assai grande si fece grandissima.

Indi ne derivò la necessità non solo di numerose giubilazioni, le quali andarono ad aggravare il bilancio dello Stato, ma quella ancora dell'emanazione della legge sulle disponibilità ed aspettativa.

La sola necessità indeclinabile, ed urgente di provvedere all'assesto delle Finanze d'Italia potè fare approvare questa legge per cui antichi impiegati che avevano in altro servizio, ma pur sempre patrio, consumata gran parte della loro vita, venivano nel termine di due o tre anni privati di quel soldo sul quale, a giusta ragione, s'erano avvezzi a far calcolo, e ciò senza che per lor fatto avvenisse colpa o mancanza alcuna. Ed inoltre la grave condizione fu resa ancor più amara per gli antichi impiegati di carriera dal pensiero che mentre essi stanno per una accidentalità dimessi, altri se ne sono assunti e se ne assumono giornalmente senza alcun precedente servizio, ed in brevissimo tempo pervengono ad occupare alte cariche.

Certamente la misura adottata di porre in disponibilità, senz'altro. coloro i cui uffizi vengono soppressi o ridotti, fra tutte è la più ingiusta; perchè, niun conto tenendo essa dell'anzianità di servizio e del merito, s'appoggia solo ad un'eventualità: quasichè gli uffizi amministrativi non facessero tutti parte d'un medesimo governo e gli impiegati che in questo od in quello lavorano non s'avessero tutti a considerare come parte integrante d'un medesimo corso.

Ora se egli è giusto che non abbisognando più dell'opera di taluni de' suoi impiegati lo Stato non debba più oltre gravare i contribuenti per mantenerli in seggio e in stipendio, non è pur men vero e giusto che si debba fare una cerna equa e razionale di coloro che sono da mandarsi in disponibilità.

Per la qual cosa dovendosi provvedere all'interesse delle Finanze potriansi pure togliere anche le cause di tanti lagni che in mille modi vengono ogni dì manifestate col distorre radicalmente gli arbitrii e le ingiustizie per lo passato commesse, e fare ragione a chi meglio la ha.

Laonde noi proponiamo che venga adottata una misura generale per la quale tutti indistintamente gli impipgati dell'ordine amministrativo sieno posti in disponibilità; e quindi stabiliti per ogni ramo di servizio novelli quadri, si ricostituisca il corso burocratico su base solida e razionale, facendo cerna

fra gli antichi e novelli impiegati disponibili di quel ristretto numero di cui farà bisogno.

Quale potrà essere la base da adottarsi per la scelta ?

Vorrebbero gli uni si desse preferenza all'anzianità di servizio, gli altri invece alla capacità ed al merito.

Noi siamo d'avviso che nella costituzione del novello edificio dovrebbe prevalere la base che meno dà luogo ad incertezze ed arbitrii, l'antica via piana, e senza intoppi già in uso nei varii Stati in cui era frazionata l'Italia, quella cioè dell'anzianità di servizio, ma l'anzianità assoluta che data dal giorno dell'ammessa negli uffici, non quell'ibrida e contro naturale anzianità dall'ultima nomina, la quale legalizza le antecedenti ingiustizie. E fosse poi in progresso, per il passaggio dall'uno all'altro grado, unica dominante la misura del merito seriamente e praticamente accertato in quel modo che proporremo in posteriore articolo.

Noi ci atterremmo all'anzianità assoluta nell'impianto novello della burocrazia principalmente per la considerazione che i varii governi succedutisi negli Stati d'Italia non sempre hanno equamente e con disinteresse, distribuiti i gradi e gli stipendi. Per cui volendosi ora fare questioni d'antecedenze per meriti si entrerebbe in un tal ginepraio da non poterne più sortire, e si solleverebbero tante e così ardenti passioni d'interesse e di amor proprio da destare le più serie inquietudini.

Noi vorremmo però che la concordanza tra lo stipendio attualmente goduto, ed il numero degli anni di servizio voluto per dar diritto ad un grado fosse dedotta dalla supposizione d'una carriera la più felice per l'avvenire, in modo che l'uomo di merito il più accertato e solido non potesse poi conseguire di meglio coi novelli ordini. E questo nostro pensiero apparirà forse meglio dal riassunto che faremo di quanto veniam dicendo in ogni articolo.

Posti alla stregua dell'anzianità resterebbero esclusi dagli impieghi, e perciò in disponibilità, principalmente coloro cui il favoritismo od altra causa fece salire troppo rapidamente. Ma se egli è incomportabile cosa che taluno, datosi agli impieghi governativi *in tempo di lunga pace* con piena fiducia di regolare carriera e per tacito contratto avvalorato da antica abitudine, siane poi impensatamente senza propria colpa dimesso, egli è certo men danno che colui il quale profittò dei rivolgimenti politici per acquistare senza discrezione onori e stipendi debba per necessità di pubblica finanza essere costretto a farne sacrificio a quella patria che il fece quando il potea ricco ed onorato.

Dovendosi poi creare novelli quadri pel personale di ciascun ramo amministrativo e tenersi quanto sia possibile ristretti in riguardo alla povertà delle Finanze sarebbe pur giusto che mancandovi luogo dovessero rimanerne fuori coloro che fossero gli ultimi in ogni grado. E dall'adizione di queste generali misure moltissimi e notevoli vantaggi sarebbero per risultarne.

II.

IMPIEGATI IN DISPONIBILITA'

Una delle cause che pure concorse ad accrescere il numero degli impiegati, fu la moltiplicità delle carriere distinte non solo per Ministero o Direzioni generali, ma varie e separate in una medesima Direzione per modo di poter succedere che un Ministro contemporaneamente o quasi dovesse mandare, per soppressione e riduzione di ruolo organico, tutto o parte del personale d'una pianta in disponibilità, ed assumere per altra carriera volontari, scrivani straordinari od altri agli impieghi.

Non è a dirsi quanto l'imprevidenza e le grette distinzioni burocratiche abbiano aggravato il bilancio dello Stato.

Colla legge 11 ottobre 1863 si è ben disposto all'articolo 10 che la metà dei posti vacanti in ogni Amministrazione venisse conferita agli impiegati in disponibilità che fossero appartenenti alla stessa o ad altra analoga, e coll'art. 10 che fino a tutto il 1868 i due terzi dei posti vacanti nelle Amministrazioni dello Stato fossero conferiti agli impiegati in disponibilità, a seconda della relativa loro attitudine, da qualunque Ministero dipendessero, ma queste disposizioni non furono a gran pezza sufficienti, non sappiamo se per esser state inadeguatamente applicate, o per lo straordinario numero degli impiegati in disponibilità

Quando venisse presa in considerazione la proposta da noi fatta nell'antecedente articolo, che siano cioè tutti gli impiegati per una misura generale posti in disponibilità, e quindi fra i medesimi ne sia fatta scelta del numero necessario pei novelli quadri d'attività, noi proporremmo a complemento che più non fosse, presso ciascun Ministero, tenuto uno stato nominativo degli impiegati che rimarrebbero in disponibilità dipendenti dalle rispettive Ammistrazioni, ma fosse a redigersi un' unica tabella di tutti indistintamente; la quale fosse affidata alla Corte dei Conti, o se vuolsi al Ministero delle Finanze.

Da quest'unica tabella si estrarrebbero poi coloro che per anzianità di servizio avessero maggior ragione a coprire i posti che si rendessero vacanti nelle carriere attive, senza tener conto a quale amministrazione appartenessero antecedentemente, e niuna promozione sarebbe più accordata agli impiegati in attività fino a tanto che quella tabella non fosse completamente estinta secondo le norme da stabilirsi.

Certamente, sarebbe questa una grave disposizione a carico degli impiegati attivi ma una volta che fosse ognuno collocato al suo posto, niuno avrebbe ragione di lagnarsi se non gli si aumentasse lo stipendio per non toglierlo ad altri, i quali sono in rischio di perderlo interamente.

A taluno potrebbe poi forse parere che s'incontrerebbero gravi difficoltà di servizio col non badare a quale Amministrazione appartenessero antecedentemente gli impiegati, che dalla disponibilità fossero chiamati a servizio attivo. Ma se si considera quale e quanta novità d'affari incontri pure un impiegato traslocato solo dall'una all'altra divisione o dall'uno all'altro uffizio nella medesima Direzione generale, non parrà poi tanto grave ed insuperabile inconveniente che un impiegato, ad esempio, dell'intendenza militare sia chiamato al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, e venga affidata una incombenza finanziaria a qual-

cuno che abbia per lungo tempo lavorato per l'istruzione pubblica. D'altronde sarà sempre meno grave danno per un'Amministrazione il ricevere di tempo in tempo un piccol numero d'impiegati senza particolare pratica della medesima di quello non si arrechi alle Finanze dello Stato col tenere a casa un grosso numero d'uomini a metà stipendio per assumere volontari od altri a stipendio intero.

III.

GRADUAZIONE

La materia delle onorificenze e degli stipendi fu in ogni tempo oggetto di studio per le pubbliche Amministrazioni, e secondo i tempi e le finanziarie circostanze varie ne sono state le provvidenze. — Ma queste furono pur troppo dettate il più delle volte da considerazioni particolari senza un concetto che si rapportasse all'intiero ordine amministrativo. Per cui noi vediamo infinite disparità di gradi e di stipendi nelle numerose carriere amministrative di modo che lo stesso lavoro è più o meno corrisposto secondo che lo si eseguisce in questo od in quell'ufficio. Queste inconsiderate disparità di rimunerazioni sono fonte di disgusti e di lagni per gli impiegati, e fan dell'assieme della Amministrazione pubblica un ordine barocco.

Parrebbe a noi che sarebbe utile alle Finanze, e gradevole agli impiegati, se si introducesse armonia nelle Amministrazioni, coll'adottare per tutte le carriere un'unica base di graduazione e di stipendi, lasciando poi ad ogni singolo ramo amministrativo l'aggiungere ai gradi, che diremo *primitivi*, quelle varie denominazioni che meglio valgano a specificare la qualità dell'impiego, e la cura di tenere gli stipendi appropriati all'entità del lavoro col dare maggiore o minore estensione numerica ai varii gradi.

Per tal modo tutti gli impieghi, riferendosi ad un tipo unico, facile sarebbe ad ognuno farsi idea retta e chiara della reale importanza del grado di cui ogni impiegato si trova investito. Il che non è a dire quanta semplificazione d'idee introdurrebbe a confronto della attuale confusione, e come gioverebbe alle Amministrazioni per apprezzare adeguatamente i servigi che nelle medesime si prestano

Proponiamo perciò che sia adottata un'unica tabella di pochi gradi e stipendi, e che tutti gli impieghi amministrativi si rapportino ai cinque gradi; di Scrivano — sotto-Segretario — Segretario — Direttore — Prefetto.

Con ciò si avrebbero anche segnate le grandi classe in cui possono dividersi le attribuzioni burocratiche — cioè d'ordine, protocollo, copiatura e facili scritture — di contabilità ed incumbenze relative — di concetto, segreteria ed amministrazione — d'Amministrazione direttiva — ed infine d'alta, e generale direzione.

In rapporto a quest'unica graduazione dovrebbero poi essere fissate le piante numeriche di tutte le amministrazioni, dando ai vari gradi una maggior o minore estensione secondo che lo speciale lavoro può essere affidato a gran numero di scrivani con pochissimi segretari, o richiedere maggior numero di Segretari con pochi scrivani.

D'onde ne verrebbe una conseguenza utilissima per le Finanze, quale sarebbe quella di potere abbandonare l'uso invalso, e dirò quasi l'obbligo che in ogni carriera siavi sempre dall'infimo al superiore una scala di gradi costrutta in modo che corrisponda non già unicamente all'importanza del lavoro, ma al diritto riconosciuto negli impiegati di ricevere una data media di stipendi scissi in rateate assegnazioni.

In fatto di rimunerazione noi pensiamo debbasi dare agli impiegati un compenso non tanto in ragione della quantità di lavoro quanto in ragione dell'importanza del medesimo, dedotta dalle difficoltà del prestarlo, e dalla utilità che ne risulta allo Stato, insieme considerate.

La proposta che noi facciamo è gravissima, urta antiche abitudini, e desta scandalo di novità. Perchè egli è evidente che non la si potrebbe adottare senza sacrificare molte piante e piantine, le quali verrebbero fuse in altre maggiori. Ma nutriamo fiducia che sarebbe fonte di molti vantaggi nelle pubbliche Amministrazioni, togliendo colla concentrazione delle carriere esca ad infinite gare ed ambizioni fra gli impiegati, e modo di spiegarsi a molti arbitrii e disonesti favori, oltre al rialzare che farebbe nel concetto pubblico la considerazione di taluni uffici.

Le Amministrazioni procederebbero con un più uniforme ed economico andamento, trovandosi svincolate da molti impacci per riguardi di gerarchia, e meglio potrebbero utilizzare le capacità diverse degli impiegati colla moltiplicità di funzioni da affidarsi ad uomini investiti di pari grado.

Egualizzare, e semplificare: ecco il nostro consiglio.

IV.

STIPENDI

Posto per base che nelle carriere amministrative più non debbanvi essere che cinque gradi, resta a dire degli stipendi da assegnarsi ai medesimi. E noi crediamo essere quelli stessi di oggigiorno, solo altrimenti applicati.

Finora fuvvi tendenza grande a sminuzzare gradi e stipendi in un infinità di classi, ed a far subire l'impiegato di classi, ed a far salire l'impiegato dall'infimo al maggior stipendio con gran numero di promozioni. Forse per antica abitudine di tenere costantemente l'impiegato governativo, col mezzo di frequenti ricompense, alla maggiore dipendenza dei superiori, ma certo con grave disturbo e maggior lavoro delle Amministrazioni. Noi siamo d'avviso doversi abbandonare affatto le norme finora seguite.

Gli aumenti di stipendio dipendono attualmente dalla eventualità di vacui che si vanno facendo nelle piante per morti, giubilazioni ed altre non meno liete cause.

La disgrazia di uno è negli impieghi fortuna per l'altro: niuno può rattristarsi d'una sventura ad altri toccata senza doversi compiacere d'un vantaggio proprio. Questo è il lato immorale delle ricompense per anzianità accordate, solo quando altri manca alla burocratica famiglia.

Pare a noi che volendosi accrescere lo stipendio d'un impiegato sulla considerazione degli anni pas-

sati in servizio, questa debba essere indipendente da qualunque altro fatto e tanto più poi da casi eventuali. Il lasso del tempo è ognor costante, ed i meriti accumulati in virtù del medesimo non soffrono variazione. Perchè non aggiustare le cose in modo che sempre, e non eventualmente, se ne possa tenere conto? Solo gli avanzamenti per merito possono, senza immorali desiderii, dipendere dalla circostanza che qualcuno lasci posto, perchè allora aprendosi concorso, come verremo dicendo in appresso, tutti hanno a sperare vittoria come a temere sconfitta.

Noi proponiamo perciò che vengano abbandonate le classi, e gli stipendi siano assegnati unicamente ai gradi, tenendoli però nei limiti di un *minimum* e di un *maximum*. Vorremmo poi che dall'uno all'altro grado non si potesse salire se non per meriti accertati, ma che fosse conferito agli impiegati il *maximum* dello stipendio assegnato ad ogni grado dopo un determinato lasso di tempo.

Potrebbero gli stipendi essere di lire 1000 a 2000 per gli scrivani; di 2400 a 3000 pei segretari; di 5000 a 6000 pei direttori, ed infine di 8000 a 10,000 pei prefetti. E potrebbe accordarsi il *maximum* agli scrivani dopo 10 anni, ai sotto-segretari ed ai prefetti dopo 6 anni, ai segretari ed ai direttori dopo 5 anni. — Ed anche potrebbesi tra il *minimum* ed il *maximum* stabilire uno stipendio intermedio.

Da queste innovazioni noi vediamo derivarne molte importantissime conseguenze che, per la brevità impostaci, non possiamo sviluppare; solo accenneremo che sarebbero conciliate le opinioni di coloro che vorrebbero gli avanzamenti dati al merito con quelle che propendono per l'anzianità di servizio, essendosi fatta equa ragione ad ambedue, e si sarebbe provveduto in modo perfetto, e molto economico, alla distinzione che oggidì vuolsi fare di carriera di concetto e di carriera d'ordine. infatti nell'attuale progetto ogni grado fa quasi una carriera a sè, poichè ha corso d'anzianità assicurato ivi dentro e non più oltre.

Di modo che gli impiegati di poco ingegno dovrebbero arrestarsi al grado di scrivano, e troverebbero il loro termine al *maximum* di lire 2000 di stipendio, che acquistato dopo soli dieci anni di servizio, oltre a quelli del volontariato, sarebbe stipendio discreto, e giusto compenso a chi non avrebbe mai più alcun altro aumento. Coloro poi che sarebbero capaci di difficili attribuzioni di qualsiasi genere arriverebbero nel grado di sotto-segretario a percepire l. 3000 annue, per ivi arrestarsi e lasciare che gli impiegati distinti salissero al grado di segretario, e quindi gli ottimi a quello di direttore e di prefetto. — D'onde appare che le proposte stazioni lascerebbero campo, senza ledere arbitrariamente nè l'interesse nè l'amor proprio degli impiegati, a fare ripetute cerne dei migliori.

Il *busillis* sta nel determinare in modo plausibile i meriti sui quali si appoggerebbe la graduazione, e nello escludere ogni arbitrio nell'accertarli e nel farli prevalere. Questa è difficoltà gravissima, non lo neghiamo, ma però nutriamo fiducia di avere trovato modo di superarla siccome diremo in altro articolo.

Forse potrassi fare appunto di fluttuazione nelle somme da stanziarsi in bilancio, ma ciò è un inconveniente ben lieve, perocchè all'epoca della formazione dei bilanci si possono facilmente prevedere quali somme dovran stanziarsi in ogni capitolo pel pagamento di stipendi durante l'anno che si considera.

Nè havvi a temere che succeda il caso in cui a tutti gli impiegati di un dato grado debbasi corrispondere il *maximum*, perchè ciò non potrà mai accadere pei vuoti che di tratto in tratto van facendosi, i quali determinarono l'entrata di altri impiegati col *minimum* dello stipendio. D'altronde quando pur fosse possibile questo caso, in un grado sarebbe pur possibile l'eventualità contraria del trovarsi tutti gli impiegati d'altro grado con *minimum*.

Considerando poi che le quote degli stipendi non sarebbero elevate, non havvi ragione a credere che in complesso si verrebbe ad aggravare il bilancio passivo, che anzi grandissima economia sarebbe per verificarsi dalla formazione di novelli quadri, nei quali si potrebbe fare a meno d'alcune cariche state create da un pedantesco formalismo, per satisfare ad un ordine di gerarchia minuto ed insipiente.

V.

AVVANZAMENTI PER MERITO

Gravissima difficoltà certamente si incontra nello stabilire il miglior modo d'accertare i meriti d'ogni singolo impiegato.

Questo fu lo scoglio che rallentò ognora l'assoluta adozione delle promozioni per merito. E ben a ragione per le vie finora battute.

Infatti non si cercò mai altra guida che in imperfetti esami e nelle informazioni dei superiori, ed anzi talvolta, non vale tacerlo, non s'abborre pur anco dal prestare orecchio a denunzie di malevoli.

Chi conosce le doti necessarie a formare un valente impiegato non si arresterà certo ad esami anco i meglio combinati. Conciossiachè da questi risulti bensì il sapere di colui che non è timido od affannoso ma non l'assiduità all'ufficio, l'amore al lavoro, la rettitudine d'animo, l'incrollabile fermezza nel dovere, ed infine la squisitezza di modi. Qualità queste che riunite sono da preferirsi ad un vano sapere.

Ed a chi è pratico d'uomini sarà chiaro come gli esami possano addivenire talvolta il più iniquo e detestabile mantello di favoritismo.

Nè maggior confidenza si ha da riporre nelle informazioni dei superiori, perchè non tutti sono sprezzatori delle adulazioni, non tutti hanno mente a scernere il vero merito: perchè essi sono uomini, epperciò soggetti alle passioni, ed infine i medesimi non possono valutare che il merito di coloro da cui son circondati, che lavorano con loro o per loro non di quello dei discosti, dei modesti, e di coloro che sono fuori posto, legati cioè ad un lavoro non adatto alle loro naturali capacità; chè negli uffizi trovasi spesso un avvocato condannato a fare addizioni tuttodì, ed un ragioniere a scrivere lettere.

Per le quali considerazioni noi crediamo che a superare le gravi difficoltà, nulla di meglio siavi che applicare agli impieghi il principio che informa ogni nostra istituzione, e che domina i nostri costumi, il principio direttamente elettivo, il vero scentramento degli apprezzamenti personali.

In una parola noi crediamo che i naturali e competenti giudici del merito reale dell'impiegato siano i compagni che con lui fanno carriera, e possono per conoscenza diretta, o per comunione d'affari valutarlo per ogni lato.

Noi proporremmo perciò che rendendosi un posto vacante, gl'impiegati nel cui grado è la vacanza fossero chiamati a dichiarare quali essi credano fra gli impiegati immediatamente inferiori meritevoli di essere il preferito.

Onde poi assicurare l'indipendenza del voto non solo, ma col fine d'allontanare per sempre dalle autorità superiori ogni qualunque benchè minima taccia di favoritismo ci parrebbe opportuno lo affidare lo spoglio dei voti alla corte dei conti. Corpo questo che per la sua istituzione deve essere tenuto l più indipendente ed imparziale.

Sarebbbe poi molto util cosa che a questa nobile magistratura venisse affidato pur anco in ispecial modo l'incarico di vegliare attentamente alla perfetta esecuzione delle disposizioni contenute negli organici relativamente al personale.

Nascerà forse dubbio che queste disposizioni sieno per infirmare l'autorità dei capi d'Amministrazione, e ledere la risponsabilità col togliere loro di mano l'occasione di premio e costringerli ad adoperare persone non di loro fiducia.

Ma queste considerazioni non possono reggere ad un serio esame. Perciocchè in qual modo si esercita ora in questo diritto di conferire promozioni e la libera disponibilità del personale?

I capi di dicastero o si occupano direttamente di personale, ed allora, non temiamo dirlo, sciupano il loro tempo con detrimento grave degli affari amministrativi, o, come più spesso avviene, lasciano questa cura ad un capo subalterno ed espongono questi, che è pur uomo capace di fallire nel maneggiare gli interessi più sacri degli impiegati, a mille maledizioni e ad una responsabilità, la quale spesso il copre d'odio.

Venendo per contro accolta la proposta che noi facciamo, di rimettere agli impiegati stessi la dichiarazione dei meriti di ognuno d'essi, le autorità superiori resteranno districate dalle sempre ardenti questioni di personale, ed acquisteranno presso i loro dipendenti molta maggior forza di comando, perocchè gli impiegati non avendo più a temere vere o credute ingiustizie, ma semplici punizioni in caso di mancanze, saranno molto più volenterosamente obbedienti.

Dal giorno in cui l'avvenire degli impiegati cadesse in mano dei compagni, tutte le ipocrisie ed i bugiardi meriti d'intrigo sarebbero svelati e disconosciuti.

Non è possibile darla ad intendere ai compagni che fanno il medesimo lavoro e stanvi tuttogiorno ai fianchi, ed in rapporto d'affari con voi, e se non è l'uno sarà l'altro che vi smaschererà, o saprà apprezzare la modesta vostra abilità. Il merito solido e reale trionfando, il sentimento morale sarà immensamente rialzato nella classe burocratica, e la pubblica amministrazione trovandosi affidata ad uomini pacati e laboriosi per comune consenso, non potrà che procedere libera e spedita nel disbrigo degli affari.

Nè a parer nostro potrebbonsi incontrare gravi difficoltà nella pratica applicazione. Avvenendo ad esempio vacanze fra i segretari di un'amministrazione, il capo superiore di quella farebbe per maggior semplicità imbossolare i nomi di tutti i segretari che appartengono a quella data carriera, e ne farebbe fare estrazione di 1|4, di 1|3 o di 1|2, secondo la minore o maggiore quantità dei medesimi. Quindi con apposita circolare notificherebbe ai favoriti dalla sorte che essi sono chiamati a dar voto di merito ad uno o più applicati di prima classe, e questo voto debbono i medesimi significarlo per lettera alla Corte dei Conti. Questa procederebbe allo spoglio dei voti, ne comunicherebbe il risultato al Ministero, il quale allestirebbe le proposte d'avanzamento da farsi al Re in base a quello.

VI.

AGGI. — SPESE D'UFFICIO E PROVENTI CASUALI.

Quando s'introducesse unifromità generale di gradi e di stipendi nelle carriere, dovrebbesi di necessità sopprimere gli aggi di riscossione, ed i proventi casuali, di segreteria od altri. Ed in verità non hassi gran ragione di pagare un tanto per cento sull'incasso a persone che poco o nulla possono contribuire a farlo aumentare.

Un ricevitore del Lotto, o del Registro, un banchiere dei sali od un esattore possono dessi forse fare aumentare considerevolmente il prodotto del loro banco, od uffizio. Hannovi altri uffizi retribuiti a stipendio fisso, i quali molto più fruttuosamente concorrono ad accrescere le entrate dello Stato. Ora dunque, qual altra ragione havvi in favore del sistema delle paghe per aggi? Forse quella di dar compenso per le cauzioni e di meglio retribuire taluni impieghi pei quali troppo cattivo senso farebbe il corrispondere direttamente i quattro e cinque mille franchi? Ma in tal caso noi invochiamo eguaglianza di trattamento per tutti. Datelo per aggio, datelo per istipendio è sempre denaro che sorte dalle casse dello Stato per entrare in iscarsella agli impiegati. Si dirà che in tal modo meglio si può retribuire il lavoro in ragione della materiale sua quantità essendochè sugli aggi gravitino spese di collaboratori e di cancelleria, e suppliscano i medesimi in parte agli assegni per le spese d'uffizio. — Ma allora siamo al peggiore dei sistema di impresa — nel quale l'impresario vuol lucrare il 50 ed anche il 100 per 0|0.

Egli è abitudine invalsa che un po' per uso, un po' per abuso gli assegni per le spese d'Ufficio si considerino come altrettanti supplementi di stipendio con danno della morale riputazione della burocrazia. Infatti è vergogna il vedere taluni impiegati già provvisti di buon stipendio lesinare ai loro dipendenti, cui ogni osservazione è vietata, sulle meschine spese di cancelleria, e tal altri assumere quasi ad impresa la gerenza di uffici Amministrativi per una somma determinata, provvedere poi al servizio con impiegati propri meschinissimamente retribuiti.

Il governo non riconosce che un solo impiegato mentre più altri lavorano attorno agli affari suoi, e ciò pel vantaggio, vi dicono, che tutta la responsabilità sia concentrata su d'un capo solo. Ma si potrebbe obbiettare che se la mancanza è lieve poco monta; se poi fosse di rilievo non potrebbe, nel più dei casi, bastare la risponsabilità d'un solo. Si danno forse tanto larghi compensi da porre un uomo *a méme* di potere rimborsare lo stato per rilevanti somme che potessero essere sottratte da subalterni? E questo sufficiente compenso mancando, possono i tribunali condannare un contabile, e suoi eredi alla rifusione di ingenti somme che egli provasse essere state sottratte malgrado l'adempimento e sotto dei suoi doveri di sorveglianza?

Che diremo poi dei proventi casuali di segreteria! Mentre un segretario lucra migliaia di lire col solo distribuire il lavoro, i poveri ammanuensi sgobbano da mane o sera od in ore straordinarie per guadagnare poche lire col fare copie.

Perduriamo noi tuttora nell'era dei privilegi? Sappiamo come le più salienti enormità sieno già fatte sparire, ma pure l'idra vorace non è per intero distrutta.

Noi proponiamo perciò che gli stipendi sieno fatti eguali per tutti indistintamente i numerosi membri della burocrazia amministrativa a norma certamente delle capacità relative e dell'importanza del lavoro, e sieno perciò soppressi tanto gli aggi di riscossione che i proventi eventuali, e di copie, nonchè gli assegni per spese di uffizio.

Ai servizi e spese a carico dei sovra detti assegnamenti si potrebbe provvedere in quel modo che per tutti gli altri servizi pubblici e servendosi molto utilmente di diurnisti od impiegati straordinari e locali.

Inoltre per le materiali provviste noi proponiamo che siano istituiti uffizi di economie compartimentali, i quali si occupino delle provviste di combustibili, di oggetti di cancellerie, di oggetti diversi e di stampati per tutti gli uffizi amministrativi del Compartimento.

Noi siamo persuasi che questi uffici, rettamente ed economicamente organizzati, sarebbero più attivi che passivi, e potrebbero procurare alle Finanze sulle grandi provviste, tali sconti che sarebbero bastevoli a pagare le spese di se medesimi.

Ad ogni modo poichè si hanno tanti impiegati in disponibilità si potrebbe pure tentare la prova d'affidare ad alcuno di loro un provvisorio incarico d'economo compartimentale.

VII.

TRASLOCAZIONI

Egli è conveniente allo Stato che gli impiegati governativi sieno reclutati piuttosto tra la classe agiata dei cittadini, che sia in quella deficiente di mezzi di fortuna per moltissime ragioni.

Ora di questa classe avvezza a certi agi, ed avente necessità di prestare sorveglianza ad interessi privati, molti rifuggono dagli impieghi nella previdenza d'essere astretti a lontane traslocazioni, dalla Sicilia alle Alpi, lungi dai beni aviti, ed in nuovo clima, ma vi concorrerebbero numerosi per l'onore che sen riporta quando avessero affidameuto di non essere traslocati troppo lungi dal paterno tetto.

Laonde noi siamo d'avviso che se i capi d'amministrazioni debbono potere far uso della facoltà di traslocare gli impiegati da loro dipendenti dall'una all'altra città d'Italia, in terraferma e nelle isole; pell'interesse del servizio, siavi pur anco modo di tutelare gli interessi privati di coloro che si dedichino agli impieghi governativi. Ci parrebbe perciò che si potrebbe accordare agli impiegati il diritto di non essere traslocati fuori del nativo Compartimento, sempre quando i medesimi si disponessero a fare rinunzia dell'aumento di stipendio annesso alle promozioni.

In questo modo lo Stato avrebbe un compenso della limitazione d'un suo diritto, e gli impiegati con un proporzionato sacrificio potrebbero acquistare facoltà di non abbandonare gli urgenti, ed indeclinabili interessi privati.

Non vorremmo che fosse negata la promozione di titolo e grado, ma solo quella dello stipendio. Perciocchè se sarebbe ingiusto e dannoso il volere tenere un' abile impiegato ognora nei gradi inferiori, pell'unico motivo che non si può muovere da casa sua, egli sarebbe pur giusto e conveniente che minore paga fosse data a colui che non si espone a maggiori spese e disturbi.

Noi siamo persuasi che non pochi impiegati farebbero volentieri un sacrifizio pecuniario per rimanere o ritornare nei loro paesi nativi, e sarebbe utile alle finanze dello Stato fare risparmio d'alcune migliaia di lire senza incontrare danno nell'amministrazione.

La massima che si vorrebbe oggigiorno far prevalere da taluni capi di personale, che debbasi considerare dimissionario chi non si reca alla nuova destinazione per qualsiasi motivo, la ci pare un po' troppo eroica e quasi quasi diremo rasenta un po' la barbarie. Se in altri tempi si faceva eccessivo calcolo delle private circostanze in cui versavano gli impiegati, oggidì si pecca per eccesso contrario.

Quasi quasi della burocrazia vorrebbesi farne una soldatesca. Sacchi in ispalla e *marche* al primo cenno dei superiori.

Giunti a destinazione ne farete valere le vostre ragioni che niuna vi si riconosce, ma addurrete le scuse che vi parran migliori e le quali saranno esaminate a tutto comodo da chi è certo di non doversi muovere mai dal seggio che tiene al Ministero. Intanto alle spese d'andata aggiungerete quelle di ritorno se vi sarà fatta grazia.

A noi la ci pare questa una vera esagerazione d'una facoltà, che certamente la si debbe accordare ai capi d'amministrazione pel bene del servizio, ma che le ragioni civili impongono che sia esercitata nei giusti limiti, e coi dovuti riguardi.

Non è forse una pena fuori misura il privare addirittura dell'impiego chi non potè recarsi da Milano a Cagliari per imponenti necessità di famiglia, e ciò quando per molti anni si è prestato lodevole servizio, e talvolta manca poco tempo ad acquistare diritto alla pensione di riposo? La violenza non la si debbe adoperare mai, e questa è violenza.

S'adoperino piuttosto equi temperamenti, e poichè tutto vuolsi regolamentizzare, si dian regole anche all'arbitrio delle traslocazioni.

Sia fatta giusta parte tanto alle necessità del servizio quanto alle possibilità degli impiegati adottando o la nostra proposta o quell'altra che parrà meglio conciliativa, purchè si provveda, e tolgasi lo sconcio che un povero padre di famiglia sia con terribile minaccia, balzato dall'una all'altra estremità d'Italia in un coi figli e la moglie quantunque egli non si trovi avere i mezzi pecuniari pel viaggio e le relative spese.

VIII.

RIEPILOGO

Le molte e svariate riforme che siamo venuti indicando nei precedenti articoli, ci pare abbisognino d'essere riassunti, onde meglio risultino i nostri pensieri sulle medesime.

Diremo adunque avere noi proposto che:

1. Gli impiegati dell'ordine amministrativo sieno tutti classificati nei cinque gradi di Scrivano — Sotto-Segretario — Segretario — Direttore — Prefetto

2. Alle suddette denominazioni, le quali sarebbere comuni per tutti gli impiegati, si potrebbero aggiungere quelle altre qualifiche che meglio valessero a chiarire la qualità dell'impiego occupato.

3. Gli stipendi assegnati ai diversi gradi sieno;

	minimum	*maximum*
Pei Scrivani	L. 1000	L. 2000
» Sotto-Segretari	» 2400	» 3000
» Segretari	» 3500	» 4000
» Direttori	» 5000	» 6000
» Prefetti	» 8000	» 10400

4. Niuno possa essere nominato scrivano se non è stato almeno un anno volontario; e non possa fare passaggio dall'uno all'altro grado se non gode da un anno compito il maximum dello stipendio assegnato al grado inferiore.

5. La promozione da un grado all'altro sia accordata unicamente al merito dichiarato come al § 8 eslusa l'anzianità.

6. Però nello stesso grado sia accordato agli impiegati un aumento di stipendio, il quale venga da tutti conseguito di pien diritto dopo un numero d'anni come segue:

Dopo cinque anni di servizio gli Scrivani col minimum di L. 1000 passino a L. 1500, e quindi dopo altri cinque anni conseguano il maximum di L. 2000:

Dopo tre anni i Sotto-Segretari abbiano lo stipendio di L. 2700, e dopo altri tre anni conseguiscano il maximum di L. 3000;

Dopo cinque anni i Segretari raggiungano il maximum di L. 4000;

Dopo i cinque anni i Direttori godano il maximum di L. 6000;

Dopo tre anni i Prefetti percepiscano lo stipendio di L. 9200, e dopo altri tre quello di L. 10,400.

7. Gli anni di anzianità sieno sempre computati dal 1. gennaio e 1. luglio, e così pure le promozioni datino sempre dal 1. gennaio e 1. luglio come data susseguente, e non mai rettroattiva.

8. Il merito per le promozioni sia dichiarato dagli impiegati del grado nel quale sonovi le vacanze.

A tal effetto nei mesi di maggio e di novembre si accertino i posti vacanti nei rami della pubblica Amministrazione, e quindi in ogni carriera si faccia per ogni grado sorteggio di un 1|3 degli impiegati con che non si oltrepassi nell'estrazione il numero di 21, nè scendasi a meno di tre.

Coloro che fossero estratti a sorte siano, per cura del capo superiore dell'Amministrazione, invitati a dare per iscritto un voto di merito a tanti impiegati del grado immediatamente inferiore, quanti sono i posti vacanti nel grado da loro occupato.

Dei voti per tal modo espressi sia fatto spoglio dalla Corte dei Conti, ed il risultato si comunichi al Ministero per le relative promozioni.

9. Tutti gl'impiegati indistintamente sieno soggetti alle traslocazioni dall'una all'altra città del Regno, nelle isole ed in terra ferma, a giudizio dei Ministri ed altri capi superiori investiti di tal facoltà.

Ma potranno fra gl'impiegati andarne esenti coloro che facessero rinunzia allo stipendio di promozione. Questa spettando l'oro, sieno fregiati del titolo e grado senza alcun aumento di stipendio.

10. Gli assegni per spese d'uffizio, per indennità di traslocamento, nonchè gli aggi di riscossione ed i prodotti casuali di segreteria rimangono soppressi.

11. Alle spese le quali cadrebbero a carico degli assegni per spese d'uffizio, o degli aggi di riscossione, sia provveduto per mezzo di economi compartimentali, di diurnisti, ed in quegli altri modi che sarebbero prefissi dal regolamento.

12. Di tutti gli impiegati in disponibilità, a qualunque Amministrazione essi appartengano, sia formato un sol ruolo nominativo, e niuna promozione possa essere per l'avvenire accordata, fino a tanto che il ruolo degli impiegati in disponibilità non sia esausto.

13. La Corte dei Conti tenga un ruolo nominativo di tutti gli impiegati dell'Ordine Amministrativo, e veglierà a che gli aumenti di stipendio per anzianità e le promozioni per merito siano sempre accordati secondo il disposto dei regolamenti

Disposizioni transitorie.

14. Tutti gli impiegati dell'Ordine Amministrativo sieno posti in disponilità.

15. Per cura di ciascun Ministero sia fatta nuova assunzione di impiegati nei limiti di novelli quadri organici e coi gradi e stipendi determinati dai §§ 1 e 3.

16. Tutti gli impiegati che già si trovavano in in disponibilità, o vi saranno, collocati come al § 14, sieno richiamati in attività nei limiti dei novelli quadri col grado e stipendio di scrivano se avranno più di uno o meno di dodici anni di servizio con meno di L. 2001 di stipendio.

Col grado e stipendio di Sotto-Segretario se avranno

più di 12 o meno di 19 anni di servizio con uno stipendio oltre le L. 2000, ed inferiore a L. 3001.

Col grado e stipendio di Segretario se avranno più di 19 e meno di 26 anni di servizio ed uno stipendio superiore alle L. 3000, ed inferiore a L. 4001.

Col grado e stipendio di Direttore se avranno più di 26 anni di servizio con uno stipendio superiore alle L. 4000, ed inferiore L. 6001.

Col grado e stipendio di Prefetto se avranno più di 32 anni di servizio e di L. 6000 di stipendio.

Agli impiegati già appartenenti a carriere, per le quali era richiesto un grado accademico, sieno computati nel novero degli anni di servizio anche gli anni di studio universitario.

17. Coloro fra gli impiegati che non riunissero il numero degli anni di servizio colla quotità di stipendio voluta per essere classati in uno dei gradi, come al paragrafo precedente, se avranno eccedenza d'anni di servizio in confronto dello stipendio, sieno classificati col grado che loro spetta per ragione di stipendio, e se avranno deficienza d'anni in rapporto al maggior stipendio goduto, si lasciano in disponibilità.

L'eccedenza negli anni di servizio dia diritto agli impiegati novellamente assunti in servizio 1° a conseguire il maximum dello stipendio nel grado assegnato; 2° ad essere dispensati dall'obbligo d'un anno compiuto di maximum per le promozioni di merito; 3° a conseguire subito dopo la promozione lo stipendio intermedio, od il maximum fissato al nuovo grado.

18. Verificandosi un'eccedenza tra il numero d'impiegati cui spetterebbe un grado d'attività e quello fissato dai nuovi quadri sia il numero eccedente posto in disponibilità per mezzo d'un voto espresso come al paragrafo 8.

19. Sia creata un'alta Commissione di revisione alla quale possano ricorrere nel termine di sei mesi gli impiegati i quali si credessero pregiudicati nella classificazione loro applicata.

66.

LA MAGISTRATURA ITALIANA

Magistratus ministri legum
Cic. in Ral.

Ai rapidi e meravigliosi avvenimenti dell'italiano risorgimento, che costituiranno fin nella più remota età l'ammirazione dei posteri, è succeduta la pace mai sempre feconda ed apportatrice di tranquillità e calma, che costituiscono le condizioni indispensabili a rendere stabili e duraturi quei principii che affermarono tante vite d'illustri e generosi martiri.

Gli uomini che per la durata d'un lustro si sono succeduti in Italia nella direzione del civile reggimento, dovevano con ogni loro studio adoperarsi a non venir meno innanzi alle molteplici e rassicuranti professioni di fede che fecero nell'assumere il potere, e dovevano rispondere coll'ineluttabile eloquenza dei fatti alla generale e giusta aspettativa del paese. Ma quale fu mai, considerato generalmente, l'operato del governo in questo spazio di tempo? Fu sempre, noi stimiamo, la sua politica debole, incerta, e quasi mai rispondente alle incessanti premure di riforme e d'immegliamenti nelle civili istituzioni, vivamente reclamati dall'opinione pubblica italiana.

Non è nostra opinione portar la critica su tutto ciò che di male operò il nostro governo, solamente ci limiteremo a dire come in Italia, mercè l'opera governativa, la suprema tra le guarentigie data ai liberi cittadini, la indefessa e vigile custode della maestà delle leggi, la magistratura, io dico, è scapitata moltissimo e nella estimazione e rispetto dell'universale. E perchè, ci si dimanda, ciò è avvenuto? — Per chi sa appieno valutare ciò che addimandasi grande dottrina, onestà somma, fermezza di principii informati a perfetta rettitudine e a saldo giudizio, potrà formarsi un giusto e sommario criterio delle doti da cui non deve esser giammai scompagnato ogni magistrato, se si vuole che i suoi *responsi* sieno illuminati, pronti ed imparziali. Allorchè si vollero instituire, or son tre anni, e forse più, tribunali in ogni sede di circondario, il Ministro di Giustizia, avendo posto in obblio le precipue e più essenziali qualità che dovevansi, ad ogni costo, trovare in uomini adatti al nobilissimo ufficio di magistrati, nominò nelle provincie napolitane gran numero d'individui sconosciuti e poco reputati come intelligenze elevate, a sedere sul nobile seggio sia di Presidente, sia di Giudice, non credendo forse, che quei tali doveano giudicare non pure della libertà, ma eziandio delle sostanze di migliaia di cittadini! E la magistratura non è venuta solamente con queste nomine, fatte senza niuno ponderato esame della idoneità dei chiamati a quella per quanto onorevole altrettanto dilicata carica, a perdere non poco della sua autorità morale; ma ancora collo scemamento della sua indipendenza. E per fermo se al magistrato non si concede la compiuta indipendenza, vuoi che egli s'appartenga alla classe dei giudicanti, vuoi dei requirenti, la giustizia non sarà mai resa compiutamente e con tutta la santità della sua augusta manifestazione. E molto bene si apponeva l'illustre Avvocato Crispi in un recente suo programma dove propugnava l'indipendenza del Pubblico Ministero rendendolo inamovibile.

E se pure una volta si vorrà davvero porre senno e rimediare ai passati errori, col far vedere agl'Italiani tutti che i governanti non agiscono con secondi fini, o inavvedutamente; fa d'uopo operare con ponderatezza, accorgimento e giusto esame, dando bando al fine, al mal veduto protezionismo, ed iniziare una vita novella anche nella magistratura, la quale non dovrà esser quella di *privilegii di casta*, se vuolsi con fidanza far del bene al paese. Il quale, lo diciamo con piena coscienza, è ormai stanco di vedere perpetuare un regime aristocratico apatico e dissolvente in ogni branca delle civili istituzioni.

Non esitiamo punto, dopo tutto ciò che si è detto, a dire franca e schietta la nostra qualunque siasi opinione. Il governo del re e singolarmente l'onorevole Ministro Guardasigilli, se vorrà con onore profittare della concessione che si ebbe dal Parlamento, che riguarda la circoscrizione giudiziaria, dovrà, innanzi tutto, pensare a fare una giusta scelta dei magistrati che incontrarono più valido favore nella reputazione degli onorevoli capi e degli intelligenti ed onesti cittadini — Ma è necessario che la posizione sociale dei magistrati dei Tribunali Circon-

dariali sia di molto migliorata, abolendo le odiosissime classi che hanno reso insufficiente al decoro e dignità magistrale il tenuissimo stipendio che ora percepiscono. Perchè bisogna portare a severo esame il lustro e la benintesa convenienza con cui fa mestieri che il magistrato si mantenga, onde far accrescere appo tutti la meritata stima al suo alto ministerio. Non dovrà farsi l'onorevole Guardasigilli predominare dalle false economie che gli griderà sul capo l'onorevole Sella; sopprimendo inconsultamente molti Tribunali che in questi pochi anni sono esistiti, in ogni Circondario, l'unico benefizio dato ai cittadini delle provincie, i quali cercavano nei magistrati suddetti una più pronta giustizia.

Al lavoro interessantissimo della riforma nel personale giudiziario, dovrà l'onorevole Guardasigilli prendere in seria considerazione l'istituzione dell'*alunnato di giurisprudenza*, la quale nelle provincie meridionali, ha dato della sua esistenza ottime prove in illustri magistrati e giureconsulti. E se il sullodato Ministro estenderà a tutt'Italia siffatta ottima istituzione, abolendo, ovvero non estendendo in ogni parte d'Italia l'ibrido ed anti-logico *uditorato*, si potrà ripromettere d'avere giovani prestanti per mente ed istruzione quali li richiederà la rinsanguinata magistratura italiana.

Se così si comporterà l'on. Ministro di Giustizia, attuando si reclamate riforme, potrà rimediare efficacemente agli appunti giusti che gli furono mossi, promovendo in tal guisa, un'era novella per la magistratura italiana, la quale solamente con questa riforma verrà depurata ed elevata al suo augusto e sublime mandato, ed allora potremo con giudizio securo affermare che dessa sarà il modello tra le magistrature della civile Europa e non smentirà la grandezza, della storica patria nostra.

GIUSEPPE PERFUMO

67

ISTRUZIONE

SUGLI ESAMI DEGLI ASPIRANTI ALL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno

Veduto l'art. 18 del Regolamento approvato con Regio Decreto dell'8 giugno 1865 N. 2321;

DETERMINA:

Art. 1. Nel mese di ottobre d'ogni anno si terranno di regola in ciascuna Prefettura gli esami per gli aspiranti ai posti vacanti di Segretario comunale.

Art. 2. Il Prefetto della Provincia potrà anche nel concorso di speciali circostanze indirli straordinariamente con facoltà in questo caso di abbreviare il termine prescritto per la pubblicazione dell'avviso, osservate del resto le formalità prescritte nell'ultimo alinea dell'art. 18 del Regolamento.

Art. 3. Spetta al Prefetto di curare la convocazione della Commissione esaminatrice nei giorni destinati per gli esami e per le operazioni preparatorie che sono ad essa demandate

Art. 4. I concorrenti agli esami dovranno almeno tre giorni avanti l'apertura di essi aver fatto pervenire le loro istanze in carta da bollo alla Segreteria della Prefettura, corredate dei documenti giustificativi prescritti dal citato art. 18, come di ogni altro documento che credessero utile di produrre per comprovare titoli o gradi accademici di cui per avventura taluno andasse insignito.

Art. 5. Il giorno precedente l'apertura degli esami si riunirà la Commissione per verificare i titoli dei concorrenti e dar giudizio sulla loro ammissione al concorso.

Art. 6. L'esame sarà scritto e verbale. Si l'uno, che l'altro hanno per iscopo di accertare nell'interesse dei Comuni e del pubblico servizio, se i concorrenti abbiano acquistato mediante regolari studi un sufficiente grado di coltura e sieno idonei al pratico disimpegno delle molteplici incombenze assegnate dalle leggi amministrative agli uffizi ed alle Autorità municipali, eppereiò:

a) L'esame scritto consisterà nella risoluzione di un quesito d'aritmetica comprendente le prime 4 operazioni di numeri intieri e di frazioni — nella compilazione di un Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale — nella esposizione diretta al Prefetto di un fatto riguardante la sicurezza pubblica o la Polizia municipale — e nella risposta sommaria a due quesiti relativi a qualcuno degli atti principali della comunale amministrazione.

b) L'esperimento orale avrà per oggetto:

Lo statuto fondamentale del regno.

La costituzione e la rappresentanza del Comune.

I requisiti per l'elettorato e la eleggibilità.

La compilazione delle liste e la forma delle elezioni.

I caratteri distintivi e la forma delle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte Comunali.

Il censimento della popolazione, e la tenuta dei registri dello Stato Civile.

I Bilanci preventivi e consuntivi e la contabilità relativa.

Le disposizioni legislative e regolamentarie sul sistema decimale dei pesi e delle misure.

Le somministrazioni e gli alloggi militari a carico dei Comuni. — Gli obblighi dell'Uffizio Comunale e del Segretario per riguardo alla leva militare.

Le leggi ed i regolamenti sulla Guardia Nazionale.

La legge sulla pubblica salute per quanto riguarda i Comuni ed i Sindaci.

Le principali disposizioni legislative sui Consorzi per opere pubbliche interessanti per modo diretto o indiretto i Comuni, e quelle relative all'espropriazione per causa di utilità pubblica.

I contratti e le loro formalità e sanzione, e gli emolumenti dovuti al Segretario.

I ruoli delle imposte dirette e dei dazi comunali e le verificazioni di cassa.

La formazione delle Liste dei Giurati e degli Elettori per le Camere di Commercio.

Le disposizioni relative alla pubblica sicurezza in quanto riguardano i Comuni ed i Sindaci, i regolamenti edilizi e di Polizia urbana e rurale.

I doveri del Segretario in ordine all'Archivio Comunale, e la compilazione degli inventari dei beni patrimoniali del Comune.

Le attribuzioni e l'ingerenza dei Comuni nella gestione delle opere Pie e dei lasciti che interessano la generalità degli abitanti.

Ed in genere tutte le disposizioni della legge e del Regolamento per l'amministrazione Comunale e Provinciale con riferimento alle altre leggi di unificazione amministrativa che vi hanno attinenza.

Art. 7. L'esame scritto sarà presenziato costantemente da un membro della Commissione esaminatrice e da un impiegato della Prefettura da destinarsi dal Prefetto, i quali invigileranno perchè i Candidati non comunichino tra loro, nè con persone estranee.

Art. 8. Sarà permesso ai Candidati di consultare nell'esame scritto i Codici e le leggi vigenti, che saranno a tal uopo messe a loro disposizione.

Art. 9. Prima di dichiarare aperto l'esame scritto, i membri della Commissione dovranno aver deliberato sui temi da svolgersi dai Candidati, e dopo averli muniti delle loro firme, uno di essi li detterà ai Candidati tutti riuniti in apposita sala. L'esame non potrà durare più di sette ore, compreso il tempo impiegato nella dettatura dei temi.

Art. 10. Ogni concorrente, compiuto il lavoro, vi appone la propria firma, quindi lo depone nelle mani del membro della Commissione incaricato di presenziare l'esame.

Art. 11. Nel giorno immediatamente successivo all'esame scritto avrà luogo l'esperimento orale. Ogni Candidato sarà interrogato successivamente da tutti gli esaminatori a periodi di tempo uguali, e non minore di 20 minuti per ciascuno, ed in presenza dell'intera Commissione.

Art. 12. Ultimati gli esami, la Commissione esaminatrice si riunirà per dare il proprio giudizio sul merito delle risposte date dal Candidato nell'esame orale, come sui lavori compiuti nell'esame scritto, e ciò per mezzo di votazione separata, e segreta per ciascuno degli esami predetti.

Art. 13. In queste votazioni ciascuno dei membri della Commissione potrà disporre di 10 punti per l'esame scritto, e di altrettanti per l'esame orale: e non si intenderà vinto il concorso se non quando il Candidato abbia riportato i *due terzi* dei punti favorevoli sul numero totale e complessivo delle due votazioni.

Art. 14 Dei resultati degli esami e delle votazioni si farà constare per mezzo di processo verbale da firmarsi da tutti i membri componenti la Commissione esaminatrice.

Art. 15. Spetta al Prefetto di rilasciare a nome della Commissione ed in base al verbale di cui sopra, il certificato o Diploma di idoneità a quel Candidato che avrà felicemente superato l'esame, munendolo della propria firma e del timbro di Ufficio e dando contemporaneamente avviso a tutti i Sindaci della Provincia del nome, cognome e qualità dei Candidati rimasti approvati.

Firenze, 27 settembre 1865.

Per il Ministro
RAELI

68

BILANCI COMUNALI

Dalla Direzione di Statistica presso il Ministero di Agricoltura e Commercio venne testè pubblicato un importante lavoro sopra la gestione dei Comuni e delle Provincie del regno d'Italia nell'anno 1863. — Da esso caviamo le seguenti cifre:

Le entrate ordinarie dei Comuni nell'anno 1863 furono . . . . . . L. 125,562,570
Le straordinarie . . . . » 39,992,551

Totale L. 165,555,121

Le spese ord. furono . . L. 144,201,374
Le straordinarie . . . . » 70,594,331

Totale L. 214,795,705

Le rendite dei Comuni della Francia fra ordinarie e straordinarie ascendono a L. 604,055,625 — quasi il quadruplo dei nostri Comuni, e stanno alla popolazione come 15 : 1, mentre le nostre stanno come 8 : 1. Per le spese colà non milita che la ragione del triplo e per il disavanzo annuo, mentre in Francia non ascende che a 9,821,377, il nostro ammonta a 49,440,584 lire.

Tranne che nelle provincie napoletane e siciliane: le entrate ordinarie non ragguagliano le spese ordinarie.

Le tasse locali crebbero nel 1861-62 di nove milioni e nel 1863 di tre milioni e mezzo.

Fra i diversi titoli di spese è da notarsi quello dell'amministrazione che ammonta a L. 25,442,174
La sicurezza e la pulizia pubblica costa . . . . » 29,957,115
La Guardia Nazionale . . » 5,605,337
Le spese diverse . . . . » 40,620,770
L'istruzione pubblica . . . » 15,922,638
I lavori pubblici soli . . » 17,316,326

Qui appare manifesta l'esorbitanza delle spese diverse e quella delle amministrative, di faccia alla meschinità della partita impiegata nei lavori pubblici.

Crediamo la cosa tanto grande da richiamare l'attenzione del Governo e degli elettori. Si sa che in Francia le spese di amministrazione ragguagliano il 12 per 100: e perchè dunque fra noi devono giungere al 20 e nell'Emilia al 35, nella Basilicata al 27, nella Sardegna al 33, nel Piemonte al 23 e così via discorrendo?

La Sicilia può reggersi col 12 come la Francia e la Lombardia col 16! E perchè non si va là ad imparare?

(*L'Indipendente di Piacenza*).

69

DELLA MORALITA' NEL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

Se tutti i cittadini fossero galantuomini come il Re Vittorio Amedeo II, il quale tornando nel settembre del 1714 di Sicilia, e presumendo che il suo se-

guito avesse profittato dell'occasione per frodare la tassa, fece andare tutte le *proprie robe* e quelle delle persone della sua Corte alla dogana, chi scrive getterebbe lontano la penna, contento che i cittadini d'un libero stato sappiano compiere il proprio dovere senza necessità del consiglio e del suggerimento d'altra persona.

Ma pur troppo non è cosi. Il pagamento delle imposte per alcuni è uno di quei debiti a cui studiano di sottrarsi in quella guisa che si cerca di schivare una grande calamità.

E se ben si considera questo grande errore, il quale conduce a dimenticare uno dei più sacri doveri che un cittadino abbia verso lo stato, proviene principalmente, come tutti i pregiudizi, dall'ignoranza, la quale troppo sovente impedisce che il popolo sia illuminato intorno ai suoi veri interessi. Ond'è che anche oggidì molti considerano l'imposta, o come un frutto della cupidigia dei pochi a danno dei più, o come un esclusivo aggravio dei lavoratori, quasi che i religiosi ed i nobili godessero tuttavia franchezza da ogni tributo come nei tempi passati.

Un'altra cagione, non meno importante, consiste nel criterio che alcuni si formano del Governo e di coloro che hanno la direzione suprema della cosa pubblica, considerando il primo non già come un corpo che mira e mirar deve indefessamente al bene della nazione, ma come una casta privilegiata avente vita e tendenze speciali che si oppongono al benessere ed alla felicità individuale e sociale.

Egli è però a notarsi che questa idea intorno alla natura dei Governi, non è in alcuni casi del tutto erronea: e la storia di parecchie dinastie che considerarono o considerano i popoli, non già come aventi intelligenza e coscienza, ma come *cose*, ne é pur troppo una infelice conferma. Ma l'errore consiste in questo che da certuni, con somma incongruenza, si ragiona dei Governi liberi e popolari, colle idee e coi pregiudizi che si ereditarono col mezzo delle male opere dei Governi assoluti.

Una terza cagione, la quale però fino ad un certo limite serve a legittimare molti fatti, sta in questo, che i Governi, deviando spesse volte dallo scopo loro imposto in virtù della naturale loro missione, lasciarono sinistre impressioni intorno ai tributi. Quando chi governa spende improduttivamente milioni nel sussidiare una famiglia che nulla ha che fare cogli interessi dello Stato: quando si intraprendono armamenti, e si pagano soldati non per altro fine che quello di dar la caccia a chi pensa escrive liberamente; quando il privilegio siede sui banchi del potere, e pel privilegio s'impone, s'incassa e si governa; quando infine gli ottimati di senno e di cuore sono esclusi da qualsiasi ingerenza governativa, e le loro parole d'umanità e giustizia sono represse a rullo di tamburro ed a colpi di fucile; in quest'insieme di circostanze un'immoralità ne ingenera un'altra, che col corso del tempo diventa moralità, e coloro che sanno e che possono, o all'aperto, o copertamente, secondo i diversi gradi di coltura, e l'indole del reggimento dello Stato, si rifiutano di pagare le spese di questa scena, — l'imposta.

Un'ultima cagione, infine, è riposta nello spirito di parte. In ogni paese costituzionale, e più ancora se questa maniera di reggimento fu nuovamente introdotta, vi ha una classe di persone, i cui pensamenti e dottrine civili, o per ripudiare integralmente il passato. o per volerlo integralmente rivivo, tanto si discostano dal comune pensare, che su loro pesa una specie d'interdetto politico, prodotto principalmente dalla pubblica opinione, la quale lascia che gli utopisti d'ogni maniera dormano tranquilli il sonno delle loro utopie. Ma costoro, non avvedendosi che il loro isolamento è conseguenza della impopolarità delle loro dottrine, si fanno tosto a considerare il Governo e chi è al potere come nemico, e quindi a studiare ogni mezzo onde rompere il freno che si frappone alle loro mire ambiziose, fra cui quello di eludere la legge nel pagamento delle imposte.

Fortunatamente negli Stati italiani, in cui l'eletta dei cittadini per mezzo dei suoi legittimi rappresentanti prescrive la spesa e l'imposta nazionale, la terza delle cagioni accennate, relativa allo spreco del danaro pubblico per parte di chi governa, non può avere nessuna applicazione, perchè colui che paga l'imposta discussa ed approvata dai Rappresentanti della nazione eletti per mezzo dei comizi elettorali e del suo voto, indirettamente s'impone da per se stesso.

Però siccome alcuni, o per mal inteso risparmio, o per ignoranza, o per antipatia, o per altra qualsiasi ragione, potrebbero trasandare questo grave dovere che hanno verso lo Stato, così a loro conviene dimostrare come dannosa, erronea e spiacevole ne sia la trascuranza.

I cittadini d'uno Stato debbono concorrere alle spese ed al sostentamento del Governo in proporzione degli averi che godono sotto la sua protezione. Le spese del Governo somigliano in certa guisa alle spese di amministrazione d'un vasto podere rispetto ai suoi diversi proprietari, i quali tutti vi debbono concorrere secondo il loro particolare interesse, a meno che preferiscano di non ritrarne alcun provento. Seguendo il contrario sistema, oltre al sopracaricare gli altri cittadini più onesti della quota di chi non paga, ed all'impedire, con grave detrimento, 'ordinario corso delle funzioni governative, chi guarentirebbe la persona e la proprietà dei cittadini secondo giustizia e nella maniera più vantaggiosa? Chi aiuterebbe e conforterebbe i mezzi produttivi, svolgendo le forze materiali ed immateriali, e scemando o rimovendo gli ostacoli che a questo scopo si frappongono?

Secondo le dottrine della moderna è più accreditata scuola economica quall'altro scopo ha il Governo se non che di provvedere, per quanto è possibile, con mezzi negativi alla libertà del cittadino ed a fare in maniera da rendere una verità di fatto quel grandissimo concetto *lasciate correre, lasciate fare*? Ora perchè non si dovrà da ciascun cittadino corrispondere al Governo il valore, di questa libertà in quella istessa guisa che, nella vita giornaliera, un servigio si contraccambia con altro servigio oppure in danaro?

Un punto poi principale e degno di considerazione si è quello che chi cerca sottrarsi al pagamento dei tributi, spesse volte paga pel fatto proprio, più di quello non dovrebbe realmente pagare.

E qui avviene, come sempre, che, in quella guisa che l'errore filosofico mena all'assurdo, l'errore politico produca quello stesso effetto che, con ogni sforzo, in virtù dello stesso si era voluto evitare.

Interrogate il ricco capitalista, il quale per esimersi dall'imposta mobiliare, fa due scritture d'affittamento, l'una delle quali solamente viene ammessa nel consorzio civile. nel mentre l'altra è destinata a restar segreta. — Egli, quando venisse ad avere qualche contestazione col proprietario, non può chiederne liberamente la definizione ai tribunali, perchè ha la sua onestà nelle apparenze, ma negli scritti la frode?

Interrogate il medico, il quale onde esimersi dalla tassa patenti, fa una consegna minore del vero; egli risparmia cento lire. o meglio le toglie dalle casse dello Stato, ma perde ad un tempo dieci clienti, i quali sanno che chi paga sottile imposta fa esili guadagni, e che questi, non di rado, sono certa misura di poco sapere.

Interrogate il povero agricoltore, il quale, o per risparmiare 50 centesimi, o per naturale semplicità di abitudini si è fatto rilasciare una quitanza in carta semplice, egli dovrà se il creditore gli nega il pagamento, o pagare nuovamente, o pagare la multa, ed aver per soprappiù fama di far frode alla legge.

Inoltre, o nello Stato in cui si vive, si promulgano leggi per volere di un solo, il quale, coll'armi alla mano, considera lo Stato come suo patrimonio ed in questo caso una ferrea necessità è sovent i volte elezione.

Oppure lo Stato è retto a Governo rappresentativo, ed allora chi illecitamente si sottrae al pagamento delle contribuzioni, fa opera cattiva per più maniere, e perchè quasi si può dire, che col mezzo delle elezioni il cittadino fa la legge, alla quale come a norma propria, è tenuto sempre di obbedire; e perchè, o colla pubblica stampa, o colle petizioni, o col mezzo delle interpellanze, può quando sussista, legalmente dimostrare la gravezza e la ingiustizia dell'imposta e chiederne la diminuzione o la soppressione.

Ma non si può tollerare giammai senza grave discapito della moralità civile che ciascuno, o per malafede, o col fare la consegna inesatta, sia arbitro di diminuirla a sua posta.

Un'illustre pubblicista alemanno diceva: « Che quando un popolo ha ottenuto di non essere tassato senza il suo consenso, è libero; » e noi diremo che fa segno di non meritare libertà quel cittadino che, in uno Stato libero al pari del nostro, dopo essersi tassato da per sè stesso, simile in tutto agli inesperti fanciulli che ora vogliono, ed ora disvogliono, con ogni maniera di occulti maneggi viola la legge.

E quest'azione è tanto più riprovevole in quanto priva lo Stato dei suoi proventi, aggrava gli onesti oltre misura, e di questa guisa è in aperto contrasto colla civile moralità.

Ma cio che più importa di notare si è che i bilanci nazionali ne sentono il malefico influsso e che, non di rado, se ne fa poi, assieme a tutte le leggi di finanza, un'acre ed una invereconda censura la quale, per debito di figliazione e di giustizia, dovrebbe rivolgersi contro il contribuente. Ma difficilmente avviene che questi censuri se stesso: la cagione di non lieti avvenimenti si ricerca sempre all'infuori di noi.

70.

CIRCOLARE

Norme per l'approvazione dei regolamenti sulle imposte comunali.

(Continuazione e fine)

CAPO IV.

DELLE TASSE SULLE BESTIE DA TIRO, DA SELLA, DA SOMA E SUI CANI.

Esclusione di altre tasse sul bestiame.

I comuni non possono riscuotere sul bestiame altre tasse oltre quelle sulle bestie da tiro, da sella, da soma e sui cani.

Bestie imponibili.

Questa tassa si estende tanto alle bestie di lusso, quanto a quelle addette all'industria, e si estende pure ai buoi, quantunque applicati quasi esclusivamente all'agricoltura.

Esenzioni.

Godono esenzione dalla tassa:

1. I puledri ed i vitelli, perchè non servono ancora all'uso indicato dalla legge, cioè non sono ancora nè da tiro, nè da sella, nè da soma;

2. I cani esclusivamente addetti alla custodia degli edifici rurali e delle greggie;

3. I cani lattanti;

4. Quelli che servono di guida ai ciechi;

5. Quelli appartenenti ad individui non aventi stabile dimora nel comuue.

Dichiarazione.

Dovrà stabilirsi il termine per la dichiarazione ai proprietari o detentori di tali bestie e per quelli che ne diverranno possessori posteriormente, avvertendo che tale dichiarazione s'intenderà continuativa fino alla dichiarazione in contrario del proprietario o detentore nei modi da stabilirsi.

Vigilanza.

Quanto alla tassa per le bestie da tiro, da sella e da soma si dovrà pure stabilire il termine entro il quale una Deputazione del comune composta di due o tre persone (una delle quali almeno dovrà essere un Consigliere od Assessore comunale) procederà alle verificazioni sul luogo, avvertendo che se il numero delle bestie rinvenute risulterà maggiore di quello dichiarato, si stenderà verbale di contravvenzione nelle debite forme.

Si accennerà pure che altre verificazioni potrà il Municipio disporre, osservate le prescrizioni di legge.

Disposizioni differenziali sui cani secondo le diverse razze.

I comuni possono imporre un dritto diverso, secondo le diverse razze di cani.

Del pagamento delle tasse.

Si determina il tempo pel pagamento della tassa, avvertendo che il trimestre incominciato si terrà per compito.

Non si ammette restituzione della tassa pagata, nè pel decesso degli animali, nè per cessazione di proprietà dei medesimi.

In quest'ultimo caso però si terrà conto al nuovo proprietario del pagamento fatto dal precedente. La tassa pagata per una bestia può egualmente valere pel possesso di un'altra della stessa specie, surrogata alla prima, purchè se ne faccia la dichiarazione.

Si stabilirà l'indennità giornaliera da pagarsi pei cani sequestrati pel pagamento della tassa.

Tasse dovute in più comuni

Queste imposte essendo locali ed annuali, sono dovute anche dai forestieri, semprequando i loro animali si fermino sul territorio del comune una parte considerevole dell'anno, per esempio per un trimestre intero.

In tal caso però il pagamento sarà dovuto soltanto in ragione della durata del soggiorno delle bestie nel comune, purchè non minore di un trimestre compiuto.

La tassa pagata in un comune non dispensa il contribuente dal pagarla anche in un altro, se gli animali vi sono tenuti per una parte considerevole dell'anno, come si è accennato.

Pascoli comunali.

Relativamente ai pascoli comunali contemplati dall'art. 112 della nuova legge, quantunque non trattisi d'un'imposta, ma d'un corrispettivo, pure dovrà il comune determinare in un regolamento le condizioni, ed allegarlo al pagamento di un'annua corresponsione.

Pel Ministro
Il Direttore generale delle Gabelle
CAPELLARI

71

1.

RIBLIOGRAFIA.

Ragioni per l'amministrazione delle tasse e del demanio esposte dal cavaliere Pietro Chiofalo direttore demaniale di Cosenza nella causa innanzi la Corte d'Appello di Catanzaro contro il signor Domenico Camporota di Castrovillari — Cosenza Tip. dell'Indipendenza, Corso del Plebiscito. 1865.

In questa diligente ed accurata difesa forense a favore del Demanio si trattano quattro questioni di legislazione amministrativa di grande rilievo.

1. Dopo attuata la legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo la sentenza interlocutoria di un giudice di mandamento anteriore al 1 luglio detto anno, può appellarsi prima della diffinitiva del merito?

2. È la Corte d'Appello competente a conoscere di tale rimedio ordinario?

3. Nell'affermativa delle due precedenti quistioni deve revocarsi l'appellata interlocutoria?

4. Ciò fatto, e trovandosi la causa istruita deve farsi diritto nel merito all'amministrazione demaniale e lasciar libero il corso alla ingiunzione del 25 febbraio 1865 per la riscossione della tassa suppletiva contro Camporota?

La soluzione delle medesime è quale la scienza e la ragione della legge amministrativa può desiderarla. Dolenti di non potere distenderci maggiormente su questo lavoro perchè ci toccherebbe di riprodurre la miglior parte della difesa, noi presentiamo i nostri encomi al cav. Chiofalo, traendo lieto augurio per un migliore avvenire della nostra amministrazione. La quale, a mente delle nuovi leggi, pigliando direttamente parte nelle discussioni e nelle difese giuridiche ha mezzo di meglio addentrarsi nelle questioni di merito e di apparecchiare un buon esito delle cause, promovendo un migliore, più meditato e meglio dettagliato procedimento amministrativo. Coloro che amministrano senza avere notizia delle cose forensi, ove si tratti di contestazioni non trovano mai o quasi i documenti e le carte necessarie per respingere legalmente le eccezioni o per addimostrare la esistenza degli estremi della domanda. La qual cosa non avverrà quando gl'impiegati avvezzi a comparire avanti i giudici conosceranno come il buon esito delle cause demaniali abbia saldo e profonde radici nel buon andamento delle cose amministrative.

Nel fare i nostri elogi al cav. Chiofalo una cosa non vogliamo tacere, la quale consiste nel nostro desiderio di vedere, per quanto sia possibile, trattate le questioni in modo conciso ed a così dire sommario, svolgendo in breve le ragioni che si crede di addurre. Così si fa economia di tempo; si lasciano in disparte le frondi, le amplificazioni e le cose inutili: si risparmia tempo ai giudici: e facilmente tali scritti sono letti e pregiati da un maggior numero di persone, che molte non leggono per trattarsi di difese lunge e per non avere tempo soverchio. — Su questo proposito ricordiamo che tra le migliori sentenze che pronuncia la Corte di Cassazione di Torino devono senza dubbio annoverarsi quelle del Gervasoni le quali sono brevissime sia in punto di diritto che di fatto.

2.

Manuale del funzionario di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria diretto da Carlo Astengo e Gatti Luigi impiegati al ministero dell'interno. Anno III. Firenze Tipografia, Fodrati prezzo lire 6, 50 all'anno.

Abbiamo già tenuto parola di questa buona raccolta mensile. I fascicoli di settembre ed ottobre, contengono accurate memorie sulle quistioni di polizia Alcune tra le circolari pubblicate, oltre essere inedite, sono di grande importanza. Lo stesso si dica delle raccolte delle decisioni di massima. Ricevano gli onorevoli compilatori le lodi del pubblico e, più che le lodi, buon numero di associati, e di associati pagatori.

3.

Corte dei Conti, raccolta Ara. Torino tip. del Palmaverde — prezzo annuo l. 12: rivolgersi all'avv. e deputato Casimiro Ara in Torino. Si divide in due parti. La prima contiene i decreti del ministero registrati con riserva. La seconda le decisioni ed i provvedimenti sui contabili e sulla pensioni. Coloro che amano conoscere addentro la *legalità* finanziera si facciano a leggere e ad esaminare questa buona raccolta nella quale però l'Ara, che è valentissimo giureconsulto, potrebbe omettere talune osservazioni più o meno politiche.

STANISLAO FALLETTI *Gerente*.

TORINO — TIPOGRAFIA FALLETTI, VIA DELLA BASILICA.

Anno 1.° Torino, 15. dicembre 1865. Num. 8°

L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA

Rivista Economica Amministrativa per gli Impiegati del Governo delle Provincie e dei Comuni.

Si pubblica in Torino, il 1° ed il 15 di ciascun mese, in 8° a due colonne.

SOMMARIO

72.

LA LEGGE
COMUNALE E PROVINCIALE
del 20 Marzo 1865.
Testo, Considerazioni ed Appunti.
(*Continuazione*)

Art. 76. L'articolo 54 ed i susseguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

Quest'articolo è conforme al 75 della legge precedente — La mancanza di affissione alla porta della sala elettorale degli articoli 54 e seguenti non è causa di annullamento delle elezioni elettorali le quali non furono in alcun modo turbate (Decisione dell'intendente di Savona, del 22 agosto 1851)

CAPO III.

Dei Consigli comunali.

Art. 77. I Consigli comunali si adunano in sessione ordinaria due volte all'anno:

La 1ª in marzo, aprile o maggio.

La 2ª in ottobre o novembre.

Queste sessioni verranno chiuse entro il mese di maggio e novembre.

La sessione non può durare più di 30 giorni, a meno che lo permetta la deputazione provinciale. (Art. 74)

Queste disposizioni hanno un duplice scopo — Quello di restringere entro un breve e secondario confine la discussione delle cose municipali e quello di sollecitare colla prefissione di un termine le deliberazioni dei consigli e non deve però tacersi che in esse si scorge un po' di paura, di antipatia e di soverchia ingerenza del potere centrale a svantaggio del locale — Ottima ci parve la proposta del Civita secondo la quale il Consiglio comunale avrebbe dovuto radunarsi ogni prima domenica del mese.

Art. 78. Il Prefetto sull'istanza della Giunta municipale, o di quella di una terza parte dei consiglieri, od anche d'ufficio, può ordinare la riunione straordinaria del consiglio comunale per deliberare sovra oggetti particolari che dovranno essere indicati.

Ogni altra adunanza del consiglio è illegale.

L'art. 75 dell'antica legge conteneva una identica prescrizione.

La *Riunione straordinaria* si ammette; o sulla istanza della giunta — o sulla dimanda di una terza parte dei consiglieri — od anche d'ufficio.

Il prefetto *può* ordinarla, e quindi *può* anche dare un rifiuto. La legge non prescrive alcun criterio e si rimette al di lui potere discretivo.

Art. 79. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta a domicilio per avviso scritto. (76)

Art. 80. L'avviso per le sessioni ordinarie debbe farsi quindici giorni innanzi a quello indetto per esse.

Per le altre debbe farsi in modo che i consiglieri dimoranti nel territorio comunale lo possano ricevere in tempo utile. In questo caso debbe specificare gli oggetti dell'adunanza. (77)

Questi due articoli sono rivolti a garantire l'intervento alle adunanze di tutti i consiglieri e quindi ad impedire la creazione di maggioranze momentaneamente intruse e posticcie. Debbono perciò eseguirsi con somma diligenza e cura ripensando che gli espedienti poco morali di un partito si traggono dietro arti e maneggi di eguale natura della parte opposta, si faccia discussione quanto si vuole sulle cose discutibili, ma sullo esatto e diligente eseguimento delle prescrizioni della legge in Italia deve esistere un solo e grande partito.

Non si ammette restituzione della tassa pagata, nè pel decesso degli animali, nè per cessazione di proprietà dei medesimi.

In quest'ultimo caso però si terrà conto al nuovo proprietario del pagamento fatto dal precedente. La tassa pagata per una bestia può egualmente valere pel possesso di un'altra della stessa specie, surrogata alla prima, purchè se ne faccia la dichiarazione.

Si stabilirà l'indennità giornaliera da pagarsi pei cani sequestrati pel pagamento della tassa.

Tasse dovute in più comuni

Queste imposte essendo locali ed annuali, sono dovute anche dai forestieri, semprequando i loro animali si fermino sul territorio del comune una parte considerevole dell'anno, per esempio per un trimestre intero.

In tal caso però il pagamento sarà dovuto soltanto in ragione della durata del soggiorno delle bestie nel comune, purchè non minore di un trimestre compiuto.

La tassa pagata in un comune non dispensa il contribuente dal pagarla anche in un altro, se gli animali vi sono tenuti per una parte considerevole dell'anno, come si è accennato.

Pascoli comunali.

Relativamente ai pascoli comunali contemplati dall'art. 112 della nuova legge, quantunque non trattisi d'un'imposta, ma d'un corrispettivo, pure dovrà il comune determinare in un regolamento le condizioni, ed allegarlo al pagamento di un'annua corresponsione.

Pel Ministro
Il Direttore generale delle Gabelle
CAPELLARI

71

1.

BIBLIOGRAFIA.

Ragioni per l'amministrazione delle tasse e del demanio esposte dal cavaliere Pietro Chiofalo direttore demaniale di Cosenza nella causa innanzi la Corte d'Appello di Catanzaro contro il signor Domenico Camporota di Castrovillari — Cosenza Tip. dell'Indipendenza, Corso del Plebiscito. 1865.

In questa diligente ed accurata difesa forense a favore del Demanio si trattano quattro questioni di legislazione amministrativa di grande rilievo.

1. Dopo attuata la legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo la sentenza interlocutoria di un giudice di mandamento anteriore al 1 luglio detto anno, può appellarsi prima della diffinitiva del merito?

2. È la Corte d'Appello competente a conoscere di tale rimedio ordinario?

3. Nell'affermativa delle due precedenti quistioni deve revocarsi l'appellata interlocutoria?

4. Ciò fatto, e trovandosi la causa istruita deve farsi diritto nel merito all' amministrazione demaniale e lasciar libero il corso alla ingiunzione del 25 febbraio 1865 per la riscossione della tassa suppletiva contro Camporota?

La soluzione delle medesime è quale la scienza e la ragione della legge amministrativa può desiderarla. Dolenti di non potere distenderci maggiormente su questo lavoro perchè ci toccherebbe di riprodurre la miglior parte della difesa, noi presentiamo i nostri encomi al cav. Chiofalo, traendo lieto augurio per un migliore avvenire della nostra amministrazione. La quale, a mente delle nuovi leggi, pigliando direttamente parte nelle discussioni e nelle difese giuridiche ha mezzo di meglio addentrarsi nelle questioni di merito e di apparecchiare un buon esito delle cause, promovendo un migliore, più meditato e meglio dettagliato procedimento amministrativo. Coloro che amministrano senza avere notizia delle cose forensi, ove si tratti di contestazioni non trovano mai o quasi i documenti e le carte necessarie per respingere legalmente le eccezioni o per addimostrare la esistenza degli estremi della domanda. La qual cosa non avverrà quando gl'impiegati avvezzi a comparire avanti i giudici conosceranno come il buon esito delle cause demaniali abbia salde e profonde radici nel buon andamento delle cose amministrative.

Nel fare i nostri elogi al cav. Chiofalo una cosa non vogliamo tacere, la quale consiste nel nostro desiderio di vedere, per quanto sia possibile, trattate le questioni in modo conciso ed a così dire sommario, svolgendo in breve le ragioni che si crede di addurre. Così si fa economia di tempo; si lasciano in disparte le frondi, le amplificazioni e le cose inutili: si risparmia tempo ai giudici: e facilmente tali scritti sono letti e pregiati da un maggior numero di persone, che molte non leggono per trattarsi di difese lunghe e per non avere tempo soverchio. — Su questo proposito ricordiamo che tra le migliori sentenze che pronuncia la Corte di Cassazione di Torino devono senza dubbio annoverarsi quelle del Gervasoni le quali sono brevissime sia in punto di diritto che di fatto.

2.

Manuale del funzionario di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria diretto da Carlo Astengo e Gatti Luigi impiegati al ministero dell'interno. Anno III. Firenze Tipografia, Fodrati prezzo lire 6, 50 all'anno.

Abbiamo già tenuto parola di questa buona raccolta mensile. I fascicoli di settembre ed ottobre, contengono accurate memorie sulle quistioni di polizia Alcune tra le circolari pubblicate, oltre essere inedite, sono di grande importanza. Lo stesso si dica delle raccolte delle decisioni di massima. Ricevano gli onorevoli compilatori le lodi del pubblico e, più che le lodi, buon numero di associati, e di associati pagatori.

3.

Corte dei Conti, raccolta Ara. Torino tip. del Palmaverdo — prezzo annuo l. 12: rivolgersi all'avv. e deputato Casimiro Ara in Torino. Si divide in due parti. La prima contiene i decreti del ministero registrati con riserva. La seconda le decisioni ed i provvedimenti sui contabili e sulla pensioni. Coloro che amano conoscere addentro la *legalità* finanziera si facciano a leggere e ad esaminare questa buona raccolta nella quale però l'Ara, che è valentissimo giureconsulto, potrebbe omettere talune osservazioni più o meno politiche.

STANISLAO FALLETTI *Gerente.*

TORINO — TIPOGRAFIA FALLETTI, VIA DELLA BASILICA.

Anno 1.° Torino, 15. dicembre 1865. Num. 8°

L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA

Rivista Economica Amministrativa per gli Impiegati del Governo delle Provincie e dei Comuni.

Si pubblica in Torino, il 1° ed il 15 di ciascun mese, in 8° a due colonne.

SOMMARIO

72.

LA LEGGE
COMUNALE E PROVINCIALE
del 20 Marzo 1865.
Testo, Considerazioni ed Appunti.
(*Continuazione*)

Art. 76. L'articolo 54 ed i susseguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

Quest'articolo è conforme al 75 della legge precedente— La mancanza di affissione alla porta della sala elettorale degli articoli 54 e seguenti non è causa di annullamento delle elezioni elettorali le quali non furono in alcun modo turbate (Decisione dell'intendente di Savona, del 22 agosto 1851)

CAPO III.

Dei Consigli comunali.

Art. 77. I Consigli comunali si adunano in sessione ordinaria due volte all'anno:

La 1ª in marzo, aprile o maggio.

La 2ª in ottobre o novembre.

Queste sessioni verranno chiuse entro il mese di maggio e novembre.

La sessione non può durare più di 30 giorni, a meno che lo permetta la deputazione provinciale. (Art. 74)

Queste disposizioni hanno un duplice scopo — Quello di restringere entro un breve e secondario confine la discussione delle cose municipali e quello di sollecitare colla prefissione di un termine le deliberazioni dei consigli e non deve però tacersi che in esse si scorge un po' di paura, di antipatia e di soverchia ingerenza del potere centrale a svantaggio del locale — Ottima ci parve la proposta del Civita secondo la quale il Consiglio comunale avrebbe dovuto radunarsi ogni prima domenica del mese.

Art. 78. Il Prefetto sull'istanza della Giunta municipale, o di quella di una terza parte dei consiglieri, ed anche d'ufficio, può ordinare la riunione straordinaria del consiglio comunale per deliberare sovra oggetti particolari che dovranno essere indicati.

Ogni altra adunanza del consiglio è illegale.

L'art. 75 dell'antica legge conteneva una identica prescrizione.

La *Riunione straordinaria* si ammette; o sulla istanza della giunta — o sulla dimanda di una terza parte dei consiglieri — od anche d'ufficio.

Il prefetto *può* ordinarla, e quindi *può* anche dare un rifiuto. La legge non prescrive alcun criterio e si rimette al di lui potere discretivo.

Art. 79. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta a domicilio per avviso scritto. (76)

Art. 80. L'avviso per le sessioni ordinarie debbe farsi quindici giorni innanzi a quello indetto per esse.

Per le altre debbe farsi in modo che i consiglieri dimoranti nel territorio comunale lo possano ricevere in tempo utile. In questo caso debbe specificare gli oggetti dell'adunanza. (77)

Questi due articoli sono rivolti a garantire l'intervento alle adunanze di tutti i consiglieri e quindi ad impedire la creazione di maggioranze momentaneamente intruse e posticcie. Debbono perciò eseguirsi con somma diligenza e cura ripensando che gli espedienti poco morali di un partito si traggono dietro arti e maneggi di eguale natura della parte opposta, si faccia discussione quanto si vuole sulle cose discutibili, ma sullo esatto e diligente eseguimento delle prescrizioni della legge in Italia deve esistere un solo e grande partito.

Art. 81. Il Prefetto ed il Sotto-Prefetto possono intervenire ai consigli anche per mezzo di altri ufficiali pubblici dell'ordine amministrativo, ma non vi hanno voce deliberativa. (78)

Per diverse ragioni il governo può intervenire nelle adunanze dei consigli: 1. perchè l'interesse generale ha prevalenza sul locale: 2. Perchè talora il potere centrale è più civile del locale: 3. Perchè il governo deve sorvegliare la esatta applicazione di qualsiasi legge; 4. Perchè infine, il governo deve provvedere alla creazione e conservazione dell'*armonia* fra i diversi poteri senza la quale non esistono nazioni degne di vera e reale reputazione.

Art. 82. Sono sottoposte al consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e beneficenza, come pure gli interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge.

Gli stessi stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del consiglio comunale, il quale può sempre esaminarne l'andamento, e vederne i conti.

Quando gli interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni, o gli interessi dei parrocchiani sono in opposizione a quelli del comune o di altre frazioni del medesimo, il Prefetto convoca gli elettori delle frazioni alle quali spettino le dette proprietà od attività, od i parrocchiani, per la nomina di tre commissari, i quali provvedono all'amministrazione dell'oggetto in controversia colle facoltà spettanti al consiglio comunale.

Dalle decisioni del Prefetto è aperto il ricorso in via gerarchica.

Sarà inteso il voto del consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del comune, in quanto sostenga qualche spesa per le medesime. (79)

Quest'articolo non trova applicazione quando si tratta di ragioni d'acqua posseduta da un numero qualunque di abitanti del comune, se tra i possedenti delle stesse vi sia un consorzio di fatto e non di diritto (consiglio di stato 23 dicembre 1859 comune di Borgo san Marco).

Art. 83. Sono soggetti all'esame del consiglio i bilanci ed i conti delle amministrazioni delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni quando esse ricevono sussidi dal Comune.

Il Prefetto, udito il consiglio di Prefettura, pronuncia sulle questioni che sorgessero in conseguenza di questo esame.

La prima parte di quest'articolo contiene alcune innovazioni a quello della legge precedente (art. 80) — L'alinea col quale si sancisce una nuova garanzia venne tolto dal progetto Peruzzi. Non importa che il sussidio sia *attuale*, basta che possa essere *eventuale*: la legge non distingue.

Art. 84. Il consiglio comunale nella sessione d'autunno:

Elegge i membri della Giunta municipale;

Delibera il bilancio attivo e passivo del Comune, e quello delle istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente;

Nomina i revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra i consiglieri estranei alla Giunta municipale. (Art. 81)

L'incompatibilità stabilita da questo articolo si estende tanto ai membri della Giunta che stettero in carica prima della Sessione autunnale, quanto a quelli che furono nominati per surrogarli. (Art. 39)

Art. 85. Nella sessione di primavera:

Rivede e stabilisce le liste elettorali.

Esamina il conto dell'amministrazione del anno precedente in seguito al rapporto dei revisori, e delibera sulla sua approvazione. (82)

Per la considerazione che chi vuole il fine vuole altresì i mezzi, il comune può direttamente domandare i conti alle amministrazioni comunali.

Art. 86. Tanto il Sindaco quanto gli altri membri della Giunta di cui si discute il conto, hanno diritto di assistere alla discussione, ancorchè scaduti dall'ufficio, ma dovranno ritirarsi al tempo della votazione.

Niuno di essi, travandosi in ufficio, potrà presiedere al consiglio durante questa discussione. Il consiglio eleggerà un presidente temporaneo.

Alla corrispondente disposizione della legge del 1859 (Art. 83) venne fatta l'aggiunta dell'ultimo capoverso: il *consiglio eleggerà un presidente temporaneo*.

Questo articolo non può applicarsi al caso nel quale il presidente del consiglio abbia pronunciato come arbitro un lodo nell'affare a cui si riferisce la deliberazione (Consiglio di stato del 27 gennaio 1862).

Art. 87. Nell'una e nell'altra sessione il consiglio comunale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, delibera intorno:

1. Agli uffizi, agli stipendi, alle indennità ed ai salari;

2. Alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento degli impiegati, dei maestri e delle maestre, degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani e degli esattori e tesorieri dove sono istituiti, salve le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

La nomina del segretario non può aver luogo fuorchè colle condizioni da stabilirsi, con regolamento approvato con decreto reale.

3. Agli acquisti, all'accettazione, ed al rifiuto dei lasciti e doni;

4. Alle alienazioni, alle cessioni di crediti, ai contratti portanti ipoteca, servitù o costituzioni di rendita fondiaria, alle transazioni sopra diritti di proprietà e di servitù;

5. Alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, alla creazione di prestiti, alla natura degl'investimenti fruttiferi, alle affrancazioni, di rendite e di censi passivi;

6. Ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali e sulle istituzioni che appartengono al comune, come pure ai regolamenti d'igiene, edilità e polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni;

7. Alla destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali;

8. Alle costruzioni ed al traslocamento dei cimiteri;

9. Al concorso del comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termini di legge;

10. Alle nuove e maggiori spese ed allo storno di fondi da una categoria ad un'altra del bilancio;

11. Ai dazi ed alle imposte da stabilirsi o da modificarsi nell'interesse del comune, ed ai regolamenti che possono occorrere per le loro applicazione.

E in generale delibera sopra tutti gli oggetti che sono proprii dell'amministrazione municipale e che non sono attribuiti alla Giunta od al Sindaco. (Art. 84)

Le diverse modificazioni fatte all'antica legge sono piuttosto di forma.

Il regolamento che un consiglio comunale può fare per le sue sedute, non essendo compreso fra le materie per le quali è necessaria l'approvazione sovrana, non è essa necessaria per la sua validità (decisione del ministero dell'interno del 24 novembre 1864).

Il consiglio comunale può assegnare pensioni di riposo ai suoi impiegati (consiglio di prefettura di Novara del 7 giugno 1862).

Il diritto del comune di licenziare i proprii impiegati non è soggetto ad omologazione superiore (consiglio di Stato 14 novembre 1863).

Un consiglio comunale che reputa opportuno di licenziare un impiegato non è obbligato a dirgliene i motivi (consiglio di prefettura d'Alessandria 21 luglio 1862).

Se nel decorso dell'anno fu ingiustamente sospeso un'impiegato comunale, riconosciutane la innocenza egli ha diritto al pagamento degli onorari per intero, come se la sospensione non fosse avvenuta (Corte dei Conti subalpina 24 novembre 1851.

Se avviene che un insegnante comunale ecclesiastico sia sospeso *a divinis*, non è questa una ragione per congedarlo da maestro (Corte dei Conti Subalpina 17 settembre 1859).

Il consiglio non può nominare un medico condotto obbligando tutti a servirsi di lui, ed a pagarlo secondo una tariffa stabilita (decreto del Governatore di Genova del 6 luglio 1860).

L'accettazione fatta di una donazione da un comune non autorizzato ad accettarla è nulla a somiglianza di quello del minore. Pecca quindi di nullità assoluta opponibile tanto dal donatore ed aventi causa, quanto dal donatario (Consiglio di Stato 12 luglio 1851).

Non si può in un regolamento obbligare i padroni di casa a tenere inabitate le case nuove per un periodo di tempo (Consiglio di Stato 5 maggio 1853).

I comuni non avendo facoltà di affittare senza superiore autorizzazione, non possono operare la tacita riconduzione dei loro beni (Corte d'Appello di Chambery, 5 dicembre 1851).

Il comune come corpo morale può per mezzo della sua rappresentanza, ossia del consiglio, presentare petizioni al Governo ed al Parlamento a senso dell'art. 58 dello Statuto, purchè si tratti di materia di sua competenza (Consiglio di Stato 16 luglio 1863).

Non sono imputabili di verun mancamento quei maestri comunali, che per adempiere ad un obbligo del proprio ufficio, interrompono il corso normale della istruzione per recarsi alle conferenze magistrali, dietro debiti inviti comunicati ad essi col mezzo del Sindaco: non possono quindi essere privati dello stipendio (Consiglio di Stato 10 giugno 1863).

Il verbale di un consiglio comunale inteso a porre fuori di discussione la persona del segretario in carica per rivedere soltanto la clausola della di lui capitolazione in corso, può trovare in suo sussidio validi argomenti per comparire sussistente, regolare ed esperibile, sebbene la relativa deliberazione non sia stata presa a *suffragi segreti* a senso dell'articolo 199 della legge 23 ottobre 1859.

Ozioso però si rivela un preciso e formale apprezzamento della regolarità ed efficacia di cosiffatta deliberazione, quando essa fu già munita del *visto* dell'autorità amministrativa, e quando le parti hanno già dato esecuzione alla medesima.

Al postutto, mancando per nullità l'efficacia del nuovo patto modificativo della capitolazione in corso, e la quale era progressiva di triennio in triennio, ove non intervenisse esplicito diffidamento, riprende vita nella sua interezza il vincolo della capitolazione preesistente, come se nulla fosse intervenuto a disturbare le esplicite previsioni delle parti, senza che possa ravvisarsi nei preliminari relativi alla nuova capitolazione una disdetta alla continuazione del contratto anteriore.

Se è massima sancita dalla giurisprudenza dedotta dal principio della libertà, autonomia ed indipen-

denza dei Comuni, che le maggioranze elettive rappresentanti periodicamente l'amministrazione dei municipii, possono sempre ed in ogni caso sostituire nelle funzioni di Segretario, od altri impieghi, questa o quella persona, sta ad un tempo la massima che le rappresentanze comunali debbono rispettare nei loro effetti utili le convenzioni regolarmente stipulate con loro che non vengono confermati in Ufficio.

L'indennità in tali circostanze dovuta al funzionario congedato vuolsi ragguagliare a quanto lo stesso verrebbe a scapitare per diretta conseguenza dell'interrotta convenzione; si ragguaglia cioè ai corrispettivi convenuti in somma certa, non che ai vantaggi cui in dipendenza del suo contratto avrebbe egli avuto un positivo ed esclusivo diritto, e che cessò di conseguire.

Se in determinate circostanze e per l'indole propria d'ogni indennità, questa potè essere concessa in somma minore dell'entità totale delle somme dedotte in convenzione, tanto non potrebbe stabilirsi di regola generale massime per le convenzioni a tempo determinato, nè certamente prima che venga dimostrato come la persona, privata prematuramente dei benifizi del patto stretto col Comune, siasi già senz'aggravi e spese posta altrove in possesso di altr'ufficio a condizioni pecuniariamente e moralmente vantaggiose, quanto quelle delle quali fu impedito col datogli congedo.

L'indennità dovuta dal Comune al Segretario cui diede intempestivo congedo, non è un lucro indebito, dal momento che il Comune è il solo autore del fatto impeditivo della continuazione dell'opera del Segretario stesso nelle cui mani rese anticipatamente infruttuoso il capitale della personale sua industria.

La consegnenza però dell'indennità non è assoluta e deve restringersi al caso in cui il Segretario a cui si è dato congedo, col violare gli obblighi della sua capitolazione col Municipio, non abbia autorizzato questo a denunciarne l'inosservanza a senso degli articoli 1235 e 1275 del Codice civile.

Non è a dire tuttavia che competa ai Municipi ragione di sciogliere di pien diritto i contratti; possono soltanto agire appo l'autorità giudiziaria per farne pronunciare da lei, a norma del caso, lo scioglimento.

Gli appunti si riferiscono all'inadempimento di veruna obbligazione contrattuale, ma consistono in un'opinione individuale della maggioranza del Consiglio comunale, e si traducono in un sentimento di sfiducia, non detraggono dagli effetti utili della convenzione giuridicamente esperibili dall'impiegato che più non si vuole in ufficio.

Non è motivo sufficiente per legittimare il congedo d'un Segretario il fatto d'aver questi trasportato dalla sala comunale alcune carte, massime quando si offrì pronto a restituirle.

Accusa suscettiva di apprezzamento giuridico quella è che versi in materia relativa agli obblighi imposti al Segretario municipale dalla sua capitolazione.

I disordini, la irregolarità ed omissioni nella tenuta e forma dei registri comunali, allora soltanto possono essere valutati come causa legittima per conseguire in giudizio declaratoria di rescissione del contratto, quando i fatti medesimi presentino un evidente carattere di gravità continuato ed assolutamente imputabile in modo positivo ed esclusivo al segretario congedato, attalchè ne emerga l'inadempimento integrale della complessiva obbligazione imposta colla capitolazione.

Circoscritto entro tali limiti è ammissibile l'incumbente d'una visita d'ispezione dei registri all'ufficio di segreteria. (Consiglio di prefettura di Torino, sentenza nella causa Girone contro il Municipio di Sciolze del 27 giugno 1865.

Art. 88. Le sedute del consiglio comunale saranno pubbliche quando la maggioranza del consiglio lo decida.

La pubblicità non potrà mai aver luogo quando si tratti di questioni di persone. (85)

L'applicazione del principio della pubblicità dipende dalla maggioranza del consiglio: dipende quindi dalla maggiore o minore capacità e tendenza liberale dei membri che lo compongono lo stabilire questo nuovo mezzo di controllo. L'esperienza però ha dimostrato che raramente le maggioranze si prevalgono di questo beneficio, forse perchè gl'interessi locali sono talora troppo vivi e quasi eccessivi, forse perchè la libertà si vuole dai più nel suo insieme, nelle sue generalità, ma non nei suoi dettagli.

I consigli comunali, che deliberano di tenere pubbliche in tutto od in parte le loro sedute, debbono formare anzitutto un apposito regolamento, da rassegnarsi all'autorità superiore a mente degli articoli 130 e successivi della legge. (Art. 40).

Il consiglio comunale può sempre assumere uno de'suoi membri a fare le funzioni di segretario, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con obbligo di farne espressa menzione, ma senza specificarne i motivi nel verbale.

In tal caso il segretario deve ritirarsi dall'adunanza durante la deliberazione.

L'esclusione del segretario è di diritto quando egli si trova in alcuno dei casi, ai quali accenna l'articolo 222 della legge. (Art. 42).

Le deliberazioni riflettenti persone debbono sempre stendersi in un verbale separato, da cui consti essersi proceduto alla votazione con suffragi segreti ed in seduta non pubblica. (Art. 43).

Art. 89. I consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degl'intervenuti, salvo si tratti della decisione di cui all'articolo precedente. Nel caso che siano introdotte proposte le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non potranno essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Questo articolo contiene alcune aggiunte al corrispondente (86) della legge antica. Con il secondo paragrafo si rese impossibile che talune proposte possano essere votate a sorpresa da un numero di consiglieri minore di quello richiesto per ogni altro affare. Così s'impedisce che colle arti e colle astuzie, come talora avvenne, le minoranze si impongano alle maggioranze.

Colle espressioni la *metà del numero dei consiglieri assegnati al comune* si tolse la questione che prima si agitava e risolta nel senso che la maggioranza fosse composta di membri *effettivamente in funzione* (decisione del ministero dell'Interno del 16 giugno 1854).

Nel determinare la metà dei consiglieri, di cui nell'art. 89 della legge, non sono da computarsi i posti divenuti vacanti per decesso, rinuncia data o per altre cause, semprechè però il numero dei consiglieri non risulti inferiore a quello previsto dall'art. 204.

Anche la seconda convocazione dev'essere fatta per avviso scritto, sul quale debbono nuovamente indicarsi gli oggetti da trattarsi nell'adunanza. (Art. 41).

Art. 90. Tutte le deliberazioni saranno sempre pubblicate per copia all'albo pretorio nel primo giorno festivo, o di mercato successivo alla loro data.

Ciascun contribuente nel comune potrà aver copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti fissati con decreto reale. (87)

Il certificato della pubblicazione eseguita a mente dell'art. 90 della legge, deve eziandio annunziare se siensi o non prodotte opposizioni contro le singole deliberazioni. (Art. 44)

Le copie, di cui è cenno nel paragrafo secondo dell'art. 90 della legge, debbono essere certificate conformi dal Sindaco o da chi ne fa le veci, ed essere munite del bollo comunale. Per il rilascio di tali copie non si possono esigere tasse od emolumenti maggiori di quelli stabiliti dalla tariffa annessa al presente regolamento (tabella n 5), nella quale si trovano pur anche determinati i vari emolumenti che gli uffizi comunali sono autorizzati a percepire.

L'emolumento o tassa percepita deve sempre essere indicata a pie' di ciascuna copia od atto rilasciato, ed il segretario del comune deve apporvi la propria firma.

Nessun emolumento è dovuto quando la copia od il documento sono richiesti nell'interesse dello Stato, o quando sono domandati da privati per lo scopo della determinazione del pagamento o dell'esonerazione delle imposte verso lo Stato. Si fa però luogo al rimborso della spesa per la riproduzione di disegni, nel caso richiedasi l'opera di persona non stipendiata dal comune.

Se gli uffizi comunali ricusano o si rendono morosi a dare le copie dei documenti suddetti, il Prefetto o il Sotto-prefetto, sul ricorso degl'interessati, possono provvedere a senso degli articoli 145 della legge, e 19 del presente regolamento. (45.)

73.

L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA IN ITALIA

*secondo l'*ECONOMIST *di Londra.*

L'*Economist* di Londra pubblica il seguente articolo sull'amministrazione italiana;

« Uno sguardo più da vicino allo stato degli affari politici interni del regno italiano, dice questo foglio, è molto scoraggiante per una parte, e molto rassicurante per l'altra. È scoraggiante, perchè diviene sempre più chiaro che le difficoltà e le cattive riuscite le quali tanto ne ritardano il progresso e ne pongono in pericolo il futuro, sono accidentali ed artificiali, e che tutto potrebbe evitarsi e rimediarsi da uomini aventi la necessaria esperienza, integrità, buon senso e risolutezza. È scoraggiante, perchè non si possono in alcun luogo trovare in sufficiente affluenza uomini dotati di queste qualità. Una mezza dozzina di statisti come Cavour coi suoi splendidi istinti, e la sua ascendenza morale — anzi un solo Cavour con mezza dozzina di luogotenenti adattati— basterebbe a cangiare tutto l'aspetto degli affari. Ma non ve n'è finora nè uno nè sei.

« Fra tutti i reggitori o guidatori della pubblica opinione al presente, non vi ha un sol uomo d'uno superiorità evidente e riconosciuta — non un sola che vegga un sentiero piano e che abbia forza di avviarvisi traendo gli altri ancora. Anche in mancanza di una tal luce guidatrice e risplendente, se vi fossero sparsi pel paese una quantità d'uomini pratici, rigorosamente onesti e di mediocre capacità, ai quali potessero affidarsi le funzioni amministrative — come quelli che si possono trovare in abbondanza in paesi avvezzi a governo rappresentativo e a libertà, come in America e in Inghilterra — tutto andrebbe bene. Ma sono questi appunto gli uomini che sembra non potersi trovare.

« L'Italia è nella sfortunata condizione di essere abituata a molta amministrazione, e di trovarsi mal provveduta di amministratori; — di abbisognare di un braccio forte al centro, e di non riuscire a procurarselo; di desiderare d'abbandonare il sistema di centralizzamento, e di mancare cionondimeno di quelle autorità e capacità locali a cui si possano distribuire le funzioni discentralizzate. È quasi incredibile l'estensione a cui si è portato il cattivo maneggio e la mala amministrazione; ma è anche più maraviglioso il grado in cui si è diffusa la fedeltà ed avanzata la prosperità, non ostante il cattivo maneggio e la mala amministrazione.

« Non è sorprendente invero che un paese nuovo non abbondi d'amministratori adattati. Tutto ciò che potea fare il Governo era di scegliere gli uomini più abili e più onesti che potesse trovare, e di lasciarli imparare il mestiere colla pratica. A questo scopo era specialmente necessario che rimanessero in ufficio per un tempo considerevole. Questa prima condizione di miglioramento è stata quasi universalmente violata.

« Le provincie sono amministrate da Prefetti e da Sotto-Prefetti, tra i quali si contano parecchi uomini di talento e d'affari, e i più dei quali siamo certi che sono uomini sinceri ed onorati. Si recano essi ai loro distretti, e si applicano con diligenza e

denza dei
presentanti
municipii,
re nelle f
questa o q
sima che l
spettare n
larmente s
fermati in
L'inden
nario con
stesso ver
dell'interr
corrispetti
vantaggi
be egli a
cessò di
Se in d
pria d'og
in somma
dotte in
di regola
determin
strato c
benifizi d
gravi e
cio a c
vantaggi
col dato
L'inde
diede in
bito, da
del fatto
del Seg
tamente
industri
La c
luta e c
rio a c
della s
autoriz
a sens
vile.
Non
gione
sono s
farne
glimen
Gli
verun
un'opi
siglio
di sfi
conve
che p
Nor
gedo
dalla
si off
Ac
la è
posti
zione
I
nuta
poss

coscienza al loro còmpito. Ma appena cominciano a conoscere le loro provincie, ad essere personalmente informati dei bisogni e dei mezzi delle medesime, e sopratutto a conoscere su quali abitanti possano fidare per assistenza e consiglio, vengono sommariamente mandati in altro luogo, dove hanno da cominciar di nuovo il loro còmpito, e il loro posto è preso da altri che ne sono appunto ignoranti come lo erano essi quando vi giunsero la prima volta.

« Il danno che indi ne nasce in un paese dove non si può far nulla — non una strada, non una fognatura — senza l'approvazione e l'ispezione delle autorità centrali, e di rado senza scriverne al ministro a Firenze — la cui risposta non viene che dopo i più tediosi e sconfortanti ritardi — non può troppo descriversi. Nè si tosto si è compiuto un aggiustamento, fatto un contratto, promessa l'antorizzazione che vien cangiato il Prefetto, e si ha da cominciare da capo. Noi potremmo nominare in particolare una provincia importante che dal 1860 in qua ha avuti cinque Prefetti, ed ove perciò quasi ogni cosa rimane in sospeso.

Qui il foglio inglese passa ad esaminare più minutamente i difetti dell'amministrazione, specialmente nelle provincie meridionali, con acerbi rimproveri che noi risparmieremo di riprodurre, sebbene, e ben giustamente, ne getti la colpa principale sulle corrotte tradizioni e le pratiche oppressive del passato regime.

« Vien derubato il Governo, esclama l'*Economist*, vien derubato ancora il bracciante; si getta in discredito l'amministrazione e si fa di tutto per rendere impopolare il nuovo regime. Nel mezzogiorno d'Italia il *peso* delle tasse è stato raddoppiato, mentre il *prodotto* è piccolo fuor di ogni proporzione.

« Ciononđimeno mentre succedono tai cose inique e sono abbastanza notorie, il ministro di finanze abbisognando d'altro denaro, non sa pensare ad altro di meglio che di divisare nuove imposte! Le persone che meglio conoscono il paese per avervi dimorato lungamente e per la cognizione che posseggono del carattere delle varie classi, non fanno alcun segreto della loro convinzione che con una onesta divisione di collettori e con un conveniente sistema di tassamento, si potrebbe portare la pubblica entrata all'apice del bisogno senza doversi imporre alcun nuovo balzello; — mentre alcune poche strade maestre e comunali di più, quante basterebbe a costruirne la spesa giudiziosa di un altro milione sui lavori pubblici, renderebbe tanto più proficue le risorse dei distretti fuor di mano, che il peso ne diverrebbe comparativamente leggiero.

« Ciononđimeno di fronte a simili fatti, che potrebbero venire indefinitamente moltiplicati, le labbra dei politici italiani — cioè a dire dei pubblici parlatori e dei giornalisti — non parlano quasi che di Roma e Venezia — della soppressione dei conventi e della lotta attesa sulle questioni ecclesiastiche — delle nuove elezioni e dell'impiego dell'esercito.

« Se gli Italiani si potessero indurre a chiudere risolutamente gli occhi alla politica estera almeno fin da qui a dieci anni, ed occupare questo spazio di tempo con cordiale e penetrante energia nel riformare tutti i rami della loro amministrazione interna, — a disinceppare le intraprese locali, — ad aprire una via ai distretti remoti e separati, ad allettare la comparsa del capitale riposto, — e sopratutto a purificare le stalle Augee dalla corruzione ufficiale e municipale, — si potrebbero trovare alla fine di quel periodo in una posizione veramente sicura e rispettabile, con una prosperità fondata sopra uno scoglio, con una fedeltà rafforzata dalla contentezza di un benessere generale, con una forza politica e militare da non abbisognare di millanterie nè di puntelli, ma riconosciuti da tutti e fiduciosi di sè medesimi perchè basati sopra gli unici sicuri fondamenti, — un popolo contento, un Governo abile e sperimentato, ed *un tesoro pieno.*

« Frattanto essi non dovrebbero che bramar la pace, siccome il più vitale dei benefizii — pace per consolidare la nazione — pace per educare sè stessi — pace per un tempo abbastanza lungo che permetta ad una generazione di crescere sotto influenze più pure e più invigoranti di quelle che educarono e guastarono gli uomini che sono ora nell'età media — pace per formare e disciplinare quegli strumenti amministrativi, senza di cui non ha comparativamente forza alcuna il miglior Governo Centrale.

(*Dal Commercio Italiano*)

74

L'IMPIEGATO

Ormai pare fuor di dubbio che la pratica adottata sin qui dal potere responsabile, venga da questo redatta in Legge scritta — sebbene senza consentimento d'alcuna delle due Camere — mercè la quale all'impiegato si voglia e si possa imporre il più assoluto silenzio, la sospensione, la destituzione, non per commessi atti ostili, ma per la smplice manifestazione del proprio pensiero che non suoni la più perfetta adesione ed approvazione a tutti gli atti del Potere esecutivo medesimo. E per verità gli apologisti del Potere responsabile per poco non rimpiangono certe misure di altri tempi a far rinsavire, non pur l'impiegato, ma il più libero cittadino che osasse contraddire alla gran massima dell'ordine, dell'ossequio, dell'ubbedienza la più cieca a cui sta in alto per imporre e comandare!

Non per tanto la Legge scritta fondamentale del Regno non distingue fra cittadini e cittadini, e li dichiara apertamente tutti eguali nei diritti e nei doveri — quindi abbiamo le altre leggi che esigono dall'impiegato la sua parte, e forse maggiore, di balzelli, e che lo assoggettano alle penali sanzioni, lo tutelano, lo ammettono all'esercizio dei diritti politici, insomma lo costituiscono in tutto pari agli altri.

Che se l'impiegato fruisce dalla nazione di un emolumento, per ispeciali servizi che presta alla medesima nell'andamento della pubblica cosa, un tal fatto non include in nessun modo la rinunzia all'esercizio o di tutti o di parte dei diritti competenti al libero cittadino — bensì col patto di prestazione e di percezione, stringe colla nazione un atto civile, mercè il quale, prestando la speciale opera sua, ottiene assicurazione e mercede per l'opera stessa.

Nè regge tampoco il dire che l'impiegato, serbato l'ordine gerarchico, fa parte della gestione ed amministrazione della pubblica cosa, e quindi deve ovunque sempre sostenere i capi supremi preposti alla gestione ed amministrazione medesima. Che l'impiegato nel disimpegno del suo ufficio, ed in dipendenza di questo, debba prestare appoggio ed obbedienza ai Capi, non negheremo per certo, ma che fuori di esso, ultimato il giornaliero lavoro, non possa e non debba esternare sui fatti e sulle teoriche prescrizioni dei suoi Capi, e massime dei responsali in faccia alla nazione, altra opinione se non se adesiva, egli è ciò che contestiamo con tutta la orza d'una sincera convinzione.

Forse che coll'adire un pubblico impiego, il cittadino abdica, sia tacitamente, sia esplicitamente, alla libertà del pensiero, alla libera manifestazione dello stesso, e più ancora si impone il silenzio più assoluto per tutti gli atti, dettami e mandati del Potere esecutivo che toccando all'amministrazione, allo stato sociale, civile ed economico dei singoli, viene pure a raggiungere il singolo anche nell'impiegato?... Nell'impiegato, che è pure l'amministrato, e che presta come cittadino, e pari agli altri, i suoi tributi, la sua persona ed il suo sangue alla Nazione? E se vessazione, o vuoi generale, o vuoi speciale, lo incoglie — se una legge viene violata o manomessa — se i gravami più inqualificabili si perpetrassero — in una parola se si attentasse anche ad un colpo di Stato, l'impiegato, perchè tale, se onesto, se patriota, se coscienzioso, nullameno dovrà rimanere freddo spettatore o degli abusi o degli attentati, o più ancora dovrà aiutare e colla parola e colle opere a prepararli e compierli a norma del volere dei suoi Capi?

Nè ci si apponga la disciplina pari a quella dell'esercito, la quale assolutamente non sarebbe applicabile ai civili impiegati — mentre anche per i militari non sarebbe fuor del caso lo indagare sino a qual limite l'obbedienza e l'abnegazione possa essere spinta.

Concludiamo per brevità: Se vogliamo libertà giusta ed eguale per tutti, dobbiamo invocare un provvedimento il quale, istituendo un Magistrato libero ed indipendente dalle blandizie e dalle minaccie del Potere, ammetta a norma delle vigenti Leggi i cittadini all'impiego, giudichi sull'avvanzamento, sulla sospensione; sulla destituzione degli stessi. Allora soltanto avremo uomini liberi, deservienti alla legge, alla patria, non all'individuo ed alle sue passioni, perchè dalla nazione soltanto stipendiati — uomini che all'integrità dei doveri potranno accoppiare l'integrità dei diritti, e quindi partecipi anche a tutte le onorificenze che si addicono ai liberi cittadini d'una realmente libera e grande nazione.

(*Libertà*) D.r C. . .

75

IL PROGETTO DI LEGGE
SUL RIORDINAMENTO DEL NOTARIATO

Abbiamo preso a severo esame il nuovo progetto di legge sul notariato italiano e ci proponiamo di esporre talune considerazioni e proposte che ci sorsero spontanee alla mente.

Lasciamo le lodi nelle quali la popolazione italiana suol eccedere, ed avvanzare anzi ogn'altra nazione. Si tratta di una nuova legge *d'unificazione*, il beneficio che da essa ne deriva è immenso e quindi i sensi della nostra gratitudine in qualunque modo fossero espressi non adeguerebbero di certo il nostro concetto che è quello di tutti gl'italiani.

Ma le persone colte del nostro paese non si contentano del buono ed agognano, se possibile, l'ottimo. E giacchè siamo in tempo muoviamo alcune censure, formoliamo alcune proposte: forse talune non saranno ascoltate: ma altre, lo speriamo, non torneranno vane.

Ci giova dichiarare che non facciamo questioni personali. Noi (e nel caso presente è fortuna) non conosciamo alcuno degli onorevoli membri che compilarono, prepararono, o corressero il progetto. La quale circostanza rafforza la nostra dichiarazione che intendiamo semplicemente fare questione di principii e di dottrina.

Non intendiamo proporre una questione personale: nè parlare o scrivere per una casta ossia nell'interesse del minor numero, ma della legge stessa. Il nostro punto oggettivo *è la garanzia dell'atto autentico.*

Edotti dalla esperienza non faremo questione di fraseologia, di lingua, di dicitura: ma non lascieremo per questo di porgere alcuni suggerimenti di lingua, perchè anche qui nel settentrione dell'Italia il vocabolario e la grammatica la svolgiamo da lunga mano. Ci muovano poi censura di essere formalisti e filologi, di fare della grammatica e non della legge: poco c'importa. Ma il begnigno lettore ci tenga dietro e vedrà che non tralascieremo e che anzi sarà nostro principale assunto discender per entro alla materia e di sviscerarla a modo nostro e addimostrare come e per quali vie la legge possa farsi migliore.

Art. 1.

Nel primo art. si legge la definizione del Notaio. E la cosa è nell'ordine logico. Le buone leggi cominciano colle definizioni le quali riassumono in breve la sintesi ed il concetto di tutta la legge.

Ma la definizione data o ha del soverchio e del ridondante od è inesatta.

Si legge nell'articolo che « i Notari sono funzionari pubblici, istituiti per ricevere gli atti e contratti ai quali le parti vogliano o debbano far imprimere il carattere di autenticità *inerente agli atti della pubblica autorità.* »

Le parole che abbiamo scritte in corsivo si possono ommettere.

1. Perchè la parola *autenticità* e quelle altre che seguono cioè *assicurarne la data, conservarne il deposito* ecc. esprimono a sufficienza il concetto del legislatore:

2. Perchè nella sostanza diversa è *l'autenticità* di un atto *amministrativo* da quella di un atto ricevuto da un Notaio: tanto è vero che la stessa pubblica autorità in taluni procedimenti amministrativi ricorre anch'essa all'*atto pubblico del Notaio* ed agisce come parte.

3. Perchè comunemente i più reputati commentatori delle leggi civili distinguono diverse specie di atto pubblico cioè:

a) Redatto dal Notaio.
b) Redatto dal potere amministrativo.
c) Redatto dal potere giudiziario.

Laonde si può sopprimere il riferito inciso il quale, ove si voglia interpretare begnignamente, si deve ritenere come una ridondanza ed un pleonasmo.

Art. 2.

Questo articolo dispone che i Notai debbono conseguire la laurea in scienze giuridiche da una delle università del regno.

Questo requisito è necessario?

In Italia, di regola generale, i Notari sono valentissimi nella loro professione, quindi, a fronte del fatto, pare se ne possa prescindere. La tendenza generale del secolo è quella di far a meno, per quanto si può, delle lauree. L'esperienza ha dimostrato pur troppo che spesse volte la capacità ed il sapere che dà la laurea non eccede la superficie della carta pecora sulla quale sta scritto il diploma di laurea.

Che si accerti rigorosamente la capacità del Notaio sta bene: ma che si richiegga la capacità ipotetica e congetturale risultante dal diploma è eccessivo rigorismo: equivale a dimenticare cinquant'anni di progressi, sia in ordine all'insegnamento, sia in ordine al principio della libera concorrenza agli impieghi senza bisogno di verun altro titolo che la propria *onestà*, la propria *penna* e la propria *testa*.

Inoltre, se ben ricordiamo, abbiamo letto un progetto di legge uscito dal dicastero di giustizia nel quale è aperta la carriera giudiziaria anche ai non laureati in legge. Noi abbiamo fatto plauso a questa disposizione. Ma per questo appunto chiediamo: *siate conseguenti*. Le leggi debbono mettersi in armonia fra loro; e di un principio buono, quale è quello dell'universalità del concorso agli impieghi, si debbono addottare le più riposte conseguenze.

In ultimo se voi, valendovi dei pronunciati novelli delle scienze giuridiche, volete restringere la necessità dell'atto notarile, perchè non vi valete dei pronunciati delle scienze istesse per eliminare la necessità della laurea?

Dietro i fatti riflessi tutta la quistione si risolve nel vedere se gli studi legali che fanno presentemente i Notai siano sufficenti onde abilitarli a compiere lodevolmente l'ufficio loro. E su questo proposito rispondiamo recisamente in modo affermativo. Può forse farsi un nuovo riordinamento degli studi, ma non così radicale e gravoso come quello della laurea.

Art. 2 (f).

Questo alinea prescrive che il candidato Notaio deve fare due anni di pratica· il primo presso un Notaio qualunque: *il secondo presso un Notaio residente nel capo luogo.*

Non comprendiamo la necessità di prescrivere che il secondo anno di pratica si faccia nel capoluogo.

Forse si ritiene che nel capoluogo vi sieno Notai più idonei e che abbiano più affari? Ma, se esiste una certa presunzione in questo senso in vista della maggior popolazione e del maggior numero d'affari, il fatto sta diversamente. Noi conosciamo Notari che abitano piccolissimi paesi e che pure hanno grande capacità, bella riputazione e molti affari.

Non vogliamo far questione personale; ma si tenga per fermo che nei capiluoghi risieggono quei Notai che hanno alla mano un capitale fisso per far fronte alle maggiori spese richieste nel capoluogo, il quale capitale non si trova sempre di certo, anzi raramente, nelle mani dei notai più esperti.

Per altro riflesso si vuol favorire il centro a pregiudizio dei piccoli distretti notarili. Onde anche qui è il caso di dire: *dicentramento.*

Aggiungasi che v'ha contraddizione fra l'art. 2 (f) e l'art. 3. nel quale ultimo quando si tratta di avvocato o magistrato che aspirino al Notariato, per costoro basta la pratica notarile per soli sei mesi *presso un Notaio qualunque del circondario.* Ora i magistrati e gli avvocati per il motivo appunto che fanno soli sei mesi di pratica, secondo il concetto primitivo del legislatore, dovrebbero farla presso un notaio del capoluogo, come ipoteticamente più idoneo e come più immerso negli affari. Avvece il legislatore avendo concesso loro di far la pratica presso un Notaio qualunque, ha ritenuto che anche un Notaio dell'infimo distretto fosse abile a dare gli occorrenti indirizzi.

Art. 5.

Questo art. dispone intorno agli esami: fa parola dell'esame *scritto* e *verbale*: ma non contiene due parole sostanziali che pure vale assai poca pena l'aggiungervele, cioè di dare la definizione o la descrizione dell'esame, avvece di dire:

« L'esame notarile è dato d'innanzi al collegio per iscritto è per interrogazioni ecc. si può dire.

L'esame notarile *è teorico e pratico* e viene dato dinnanzi ecc.

Con questa aggiunta si dichiara che l'esame non è un giuoco di memoria e che gli ottimi non sono coloro che *sanno*, ma coloro che *sanno fare.*

Ci si dirà: ma questa è materia riservata per il regolamento. E noi rispondiamo: non è vero; se in questo art. quinto della legge voi ponete esplicitamente la distinzione di esame *scritto e verbale*, perchè non avete posto quella assai più *cardinale* e *sostanziale* della distinzione dell'esame *teorico e pratico*? Su questo punto, senza richiamare alla memoria le belle dottrine del Bentham sull'arte di comporre le leggi, noi facciamo appello a tutti gli italiani che hanno acquistato un po' di perizia nelle cose legislative.

Un altro argomento, anzi diversi argomenti desunti dalla comparazione di altre leggi italiane che contengono la divisata aggiunta vengono a confortare la nostra proposta, ma questa analisi ci conduce a minute disamine che volentieri risparmiamo a noi ed al lettore.

Art. 15.

L'art. 15 stabilisce che la cauzione del Notaio rimane obbligata con privilegio alle parti per il risarcimento dei danui che ricevessero dal Notaio nell'esercizio delle funzioni, *indi* al fisco pel pagamento della tassa, e *finalmente* pel pagamento delle multe.

Come il nostro acuto lettore ha già preveduto il legislatore ha stabilito che il privilegio si estrinsechi e si attui non per concorso eguale e per contributo ossia nell'ordine istesso e, come dicono i pratici, all'istesso *grado* e *rango*, ma secondo questo grado cioè:

1. I danni,
2. Le tasse,
3. Le multe,

Questa disposizione venne probabilmente motivata da queste due riflessi.

1. Che lo scopo ultimo dell'istituzione notarile è la formazione dell'atto e che quindi la cauzione deve essere rivolta in prima fila a risarcire il danno alla parte:

2. Che il Notaio è un pubblico funzionario e che ove sia meno idoneo, la colpa è del governo che lo nomina e che quindi il governo deve raccogliere le conseguenze del suo errore, cioè correre il pericolo di perdere le tasse e le multe, onde la parte lesa abbia campo di rivalersi sull'intera cauzione.

Noi nonostante la profondità di questi riflessi incliniamo ad una graduazione inversa del privilegio: eccone sommariamente i motivi:

1. Egli e certo che il governo applicherà strettamente e rigorosamente la legge sul Notariato. Ove non l'applicasse il ministro ne risponde alla nazione sia per mezzo della stampa, sia per mezzo della tribuna parlamentare. Ben fa mostra di poco comprendere il regime costituzionale chi vuol aggiungervi nuove leve e nuovi congegni. Arrogi che l'organismo notarile è tale che quasi vincola lo stesso potere esecutivo.

Onde ben raramente può avvenire il caso in cui trattandosi di risarcimento di danni posto a carico di un Notaio possa dirsi; *il governo è in colpa.* Or dunque perchè privare la finanza, non dico già della multa, ma perfino della tassa?

2. Può avvenire ed avverrà di certo che le parti contraenti abbiano diritto per lesione o danno cagionato di farsi aggiudicare l'intera rendita di lire 100, che è il minimo della cauzione, e che intanto la stessa parte tragga beneficio non solo dalla parte del contratto nel quale non fu lesa, ma anche dalla stessa indennità incassata che coprì l'intero danno avuto. Ora perchè il governo dovrà perdere il suo privilegio con grave difficoltà e pericolo d'incassare nè la tassa, nè la multa?

3. Può anche avvenire una collusione ossia che il Notaio ridotto a mal partito, massime il Notaio che avesse una cauzione di 500 lire di rendita cioè il *maximum*, si proponesse d'ingannare i suoi clienti ed il governo.

4. La ragione sostanziale è poi questa: per qual fine si pagano le tasse dei contratti? perchè il governo protegge ed assicura le contrattazioni: il governo mi da l'impronta legale al contratto ed io pago la tassa del contratto: vi ha un perfetto scambio di servizio. Ma quale è il numero maggiore di contratti? Quelli che si fanno dando luogo a risarcimento di danni, o quelli che non danno luogo ad alcun danno? La risposta non può essere dubbia. L'uomo per regola generale tende alla giustizia, opera giustamente, le vie del falso sono le eccezioni.

Ora perchè fondare una disposizione sopra una eccezione? perchè ritenere che la prima garanzia, ossia il primo rango del privilegio sia riservato per il risarcimento dei danni che è la conseguenza di un delitto o di un quasi delitto privato e non per la tassa e per la multa a favore delle finanze che sono il correspettivo di uu servizio o la pena di un reato pubblico?

5. In epoche di sconvolgimenti politici alcune volte si dimenticano i savi principii, e tali sono quelli che l'interesse del maggior numero debbano cedere a quelli del minore. In queste epoche il governo e la podestà pubblica si vede assalita e scalzata da tutti i lati. È la lotta dell'uomo contro tutti, dell'egoismo personale contro l'interesse generale, il quale sconcio deve con ogni studio evitarsi: e nel concreto è indubitato che le tasse e le multe, come quelle che interessano il maggior numero, massime nelle presenti angustie finanziarie, debbano avere il primo grado.

6. Poco poi importa il dire che lo scopo della istituzione notarile è la formazione dell'atto: se la parte contrattante corre pericolo di perdere il risarcimento dei danni il governo corre pericolo di perdere le tasse e le multe; o questo pericolo deve corrersi egualmente e nella stessa proporzione, ossia per contributo così dalla parte che dal governo, oppure il pericolo maggiore deve essere della parte e poi del governo.

76

CARTEGGIO AMMINISTRATIVO

Da taluno si fa ricerca onde conoscere sino a qual punto la nuova scoperta delle scienze naturali applicate abbiano ad influire nello svolgimento e andamento della letteratnra dei popoli e specialmente d'Italia.

È cosa indubitata che negl' ultimi cinquant'anni la civiltà si svolse in modo singolare negli ordini materiali ed economici. E per quanto appare, anche agli occhi di chi ammette un intimo e necessario intreccio fra l'ordine economico e l'ordine morale, chè ove ben si ponga mente, l'uno non può mai segregarsi dall'altro, i perfezionamenti ed i progredimenti negli ordini delle scienze naturali avvanzarono di gran lunga quelli dell'ordine morale. Onde non senza una certa apparenza di ragione, taluni fecero aspra censura di questo secolo e di noi Italiani, volgendo l'amara taccia di materialismo.

Comunque sia e senza partitamente addimostrare come questa censura non regga ad una severa disamina in quanto che il progresso nell'ordine materiale é sempre preceduto da quello dell'ordine ideale ed il fatto istesso del perfezionamento in un ordine di cose trae necessariamente con se il miglioramento degli altri ordini. Vogliamo qui accennare ad un punto solo: a quello della telegrafia elettrica.

Questo trovato rese facilissima e poco dispendiosa una corrispondenza instantanea tra l'Europa e l'America e tra i paesi i più lontani del mondo. In pochi minuti i privati ed i governi si comunicano le loro idee, i loro pensieri, i loro divisamenti. Si creò così un nuovo metodo materiale di tenere carteggio, e questo creò necessariamente, anche quanto alla forma, un nuovo metodo di carteggio epistolare.

Tali furono i momenti di questo procedimento: Volta trova la pila elettrica; trovato astratto, nebuloso, scientifico. I suoi discepoli successori chiarirono e formolarono la teoria dottrinalmente, e per modo che la formola scientifica potè dirsi completa per ogni lato.

Ampère ne propose l'applicazione alla corrispondenza; Wheastone, Breguet, Morse, Bain, e Pouget-Maisonneuve l'applicarono e la perfezionarono.

Sorse quindi il nuovo metodo di carteggio epistolare di dire molto in poco e di lasciare da parte le parole ed i pensieri inutili.

Ora questo fatto non debbe avere un'influenza speciale sulla letteratura dei popoli e dell'Italia? Noi diciamo che si. I vantaggi del carteggio telegrafico sono questi;

1.° La sollecitudine per rispetto al tempo ed alle distanze.

2.° La brevità per rispetto al fondo ed al merito della scrittura.

Lasciamo il primo punto che concerne la questione tecnica ed economica, e fermiamoci brevemente al secondo che concerne la questione letteraria.

È un fatto che le dimensioni del carteggio ordinario sta al telegrafico come tre ad uno. Cioè in un dispaccio telegrafico si espone in venti parole ciò che in una corrispondenza ordinaria non si narra con sessanta.

È un fatto e noi invitiamo tutti gli impiegati delle amministrazioni principali dello Stato a confermarle, che il carteggio telegrafico non richiede generalmente corrispondenza ordinaria dichiarativa e complementare, od al più cinque note ordinarie su cento telegrammi (1). Ciò che vuol dire come la corrispondenza telegrafica abbia raggiunto un sommo grado di perfezione.

È un fatto del pari constatato ed i funzionari superiori ben lo sanno, che gli impiegati i quali furono per qualche mese incaricati di compilare i telegrammi sono coloro che tengono poi la migliore corrispondenza ordinaria, la quale acquista nelle loro mani un fare spigliato e spedito e quasi la brevità e la concisione di un telegramma. Oude è che si può affermare che la corrispondenza ordinaria sta alla telegrafica come due ad uno, ed anche meno. Il fatto quindi conferma che la corrispondenza amministrativa ordinaria può essere ridotta, quanto alla forma, della metà, senza mai mancare alla dote sostanziale della chiarezza e della precisione.

Ora diciamo per qual motivo questo fatto non dovrà riprodursi nel rimanente carteggio dei privati e nella letteratura italiana in generale? Tutte le diverse branche dell'umano sapere hanno fra di loro un intimo interesse ed esercitano reciprocamente una benefica influenza tale che non rende possibile un progresso ed un perfezionamento nell'una parte senza che questo si estenda ed allarghi nelle singole sue parti e nello insieme. Questo beneficio o progresso di tutta la letteratura si risolve nella brevità, cioè nel risparmiare, esponendo le stesse cose, la metà od almeno un buon terzo delle parole e dei giri di parole che odiernamente, seguendo le vecchie consuetudini, si usano ed abusano.

Questo principale beneficio trae poi con sè diversi altri vantaggi:

1.° I libri, spogliandosi del soverchio delle parole e quasi di una metà della forma esteriore, riescono naturalmente ripieni, nella istessa proporzione di un maggior numero d'idee e di pensieri:

2.° Tanto nello insegnare come nello imparare si risparmia metà tempo, perocchè voi potete trovare in cento pagine ciò che, seguendo i vecchi usi, vi sarà difficile di leggere in 200.

3.° Voi potete con minore difficoltà investigare, scoprire e sceverare le proposizioni vere e le false, perocchè il maggiore incaglio in questa operazione s'incontra sempre nel lungo giro e nella abbondanza delle parole e del discorso.

Nè con tal sistema si ha a temere il pericolo di cadere in un nuovo periodo di barbarie in materia di lingua e di stile per la smania soverchia di essere brevi. Facciamo plauso a chi dà (e sono pochi) alla forma del discorso la necessaria importanza. Anzi desideriamo che i letterati, che sono anche cultori della buona lingua e del bello stile, seguano fiduciosi e perseveranti il loro cammino. Solo diciamo loro; abbracciate ad oltranza il sistema del dire e scrivere breve e conciso; i buoni esempi antichi non mancano; alcuno ve n'ha fra i contemporanei; le soverchie parole, i fiori e le frangie del discorso, *sono*, secondo la bella espressione del Giordani, *addobbo, non muro*: l'epistolario telegrafico e l'epistolario amministrativo modellato su esso vi porgono l'esempio e vi forzeranno vostro malgrado a seguir questa via (1).

1 Questo fatto ci venne narrato da un nostro diletto amico impiegato al Ministero dell'Interno, il quale aggiunge che gli impiegati avvezzi a scrivere telegrammi sono coloro che tengono il migliore carteggio ordinario.

1 Il grande problema della forma a darsi alle scritture, ossia circa allo stile ed alla lingua consiste a parer nostro; nel raggiungere questo scopo: « di scrivere e disporre le cose e le parole in maniera che altri non possa ragionevolmente suggerirvi di aggiungere, o togliere, e sostituire, o fare una diversa collocazione e disposizione così delle parole come dei pensieri ». Ora questa formola quadra a capello colle cose discorse nel testo, imperocchè il carteggio telegrafico è appunto rivolto a torre via ogni superfluità e abbondanza di pensieri e di parole.

77

Napoli, 10 dicembre 1885

Onorevole sig. Direttore

Dicevo nell'ultima mia che porto ferma opinione essersi di già avverate le previsioni degli avversari della legge di unificazione legislativa. A cessare ogni sinistra interpretazione di questo mio convincimento, che pur vorrei smentita dai fatti, mi affretto a renderne più ampia ragione.

Nel civile rinnovamento del giovane regno d'Italia non si trattava per certo di abbandonare la legislazione alle consuetudini ed ai pronunziati della giurisprudenza. Secondo che avvisa la scuola storica alemanna, essendo ormai credenza quasi universale che ciò vorrebbe sconoscere lo stesso ufficio della scienza sociale, preferire la servitù della pratica e i procedimenti tecnici allo spirito e alla vita progressiva di un popolo, l'erudizione alla critica: il passato al presente, e rinunciare miseramente alla nobile iniziativa della ragione. Se alle epoche decisive della storia del mondo o di un popolo trovansi dei codici, non era a dubitare che l'Italia ricca di gloriose tradizioni giuridiche già quasi tutta domestica al provvido impero di codici più o meno affini al francese, avesse irresistibile bisogno di una legislazione uniforme che sostituendosi a quella di sette stati divisi tra loro per secolari sventure e diversi per coltura, per consuetudini e per governo, fosse il risultato e l'espressione della sapienza e coscienza nazionale e l'affermazione più solenne della sua unità e della novella sua missione fra le genti di Europa. Che soddisfare a tal bisogno fosse un imperioso dovere del governo del Re, che a raffermare l'unità della nazione fosse indispensabile pria di ogni altro unificare quella parte della legislazione la quale intimamente si rannoda al diritto fondamentale dello stato, solo gli amici di un triste passato potrebbero contrastare. Ma che soddisfatto a tal còmpito con la estensione a quasi tutto il Regno dei codici penale e di procedura penale del 1859 e dell'organamento giudiziario si dovesse poi in pochi mesi e solo per la mutata sede del governo abbracciare l'opera più difficile e diuturna della costituzione di uno stato, quando col maturare alcun altro poco i lavori già in gran parte preparati, e con l'iniziare e compire col concorso di tutti gli ordini giudiziari e con un sistema di comparazione meno esclusivo gli studi necessari sulle materie non ancora rivedute. Si potea far cosa degna di un popolo stato già legislatore del mondo, non so daddovero, e con me non sanno moltissimi altri se sia stato prudente consiglio della maggioranza del nostro Parlamento.

Duplice era il modo, onde questo potea interpretare e secondare il desiderio del paese, o mercè la revisione parziale e successiva di progetti di ciascuna legge importante, in che alcuni trovano la garentia che i dettagli essenziali sono meglio studiati e che ciascun subbietto speciale richiama su di esso solo tutta l'attenzione del legislatore, ovvero, senza sottrarre ciascuna legge particolare al tempo e allo studio necessario a farla possibilmente buona, coordinando questa cura a un pensiero più alto, alla doppia convenienza dell'arte legislativa e del genio nazionale. Il governo e il parlamento hanno a buon diritto preferito il secondo in omaggio allo spirito degli italiani che tende ad abbracciare tutta l'estenzione di un subbietto, coglierne l'unità, tracciarne l'economia, astrarre i principii dirigenti, dedurne le conseguenze e ad essi subordinarle. Ma come han proceduto in questo sistema, le cui difficoltà non posso certamente dissimularmi? Seguendo l'esempio dato dal parlamento subalpino in occasione dell'approvazione complessiva del codice di procedura civile nel 1854 e ancora più dei pieni poteri accordati al governo nel 1859 il ministro di giustizia nell'intendimento di sgombrare le difficoltà, gl'intralciamenti, le minutezze e gl'indugi che sarebbero nati dalla severa osservanza delle regole ordinarie, ha presentato un disegno di legge col quale si approvano le leggi e i codici in esso indicati dichiarando nel tempo stesso che nella prossima legislatura sarebbero stati sottoposti alla matura e normale disamina di ambo i rami del parlamento. Con ciò l'esimio giureconsulto preposto

all'amministrazione della giustizia, pel quale colgo il destro di qui raffermare la mia profonda venerazione, riconosceva la necessità e la possibilità della discussione di più codici davanti a due rami del Parlamento, ma solo la differiva per non privare ulteriormente il paese degli inestimabili benefizi dell'unità di legislazione. Il parlamento alla sua volta dopo non breve dibattimento in cui il paese ha potuto misurare i suoi elementi di rigogliosa vita giuridica, e valutare l'importanza di più ampio e completo esame, ha accettato il progetto di legge con limitarsi a giudicii sommari e con significare alcuni voti relativi alle varie leggi di già approvate in complesso, senza poi dare al ministro la piena facoltà di tener conto di tutti quei giudizi e quei voti nell'esame ulteriore a lui confidato, perchè l'articolo 2° della legge lo circoscriveva negli angusti confini d'una semplice coordinazione fra loro dei codici e delle leggi a pubblicare. Laonde il ministro e la commissione legislativa malgrado quell'operosità ed abnegazione pari a sapienza per cui hanno ben meritato della patria, e della civiltà; stretti in quelle pastoie non hanno potuto dar luogo nell'ultima revisione ad alcune riforme importantissime che la dottrina e la giurisprudenza reclamava per organo di parecchi deputati e senatori; sicchè i codici e le leggi ora pubblicate e le altre in via di pubblicazione non differiscono di gran lunga dai relativi progetti presentati al parlamento, e gravi dubbi ed omissioni tuttora si lamentano.

Giovane cultore delle discipline giuridiche, io non mi farò ardito di manifestare il mio povero giudizio sui principi dottrinali che avrebbero dovuto governare gli studi preparatori, essendo convinzione della maggior parte dei nostri sommi giureconsulti si dovesse far capo dalla romana legislazione, arricchirla delle migliori istituzioni esplicatesi nella coscienza dei vari popoli della penisola, e illustrarla dei molteplici progressi della pubblica economia e della filosofia civile, benchè un nucleo di giuristi rappresentato dal giornale giudiziario la *legge*, per un'esagerato amor di patria, avesse proposto un'esclusivo ritorno alla sapienza degli avi nostri, quando altri voleva arrestarli al Codice francese. Nè tampoco mi permetterò di esaminare il risultato di essi studi, dando il menomo giudizio sulla nuova legislazione che col 1° del prossimo gennaio 1866 anderà in vigore in tutto il Regno d'Italia: solo mi basterà notare che per la non giustificata pressa di unificare anche il nostro Diritto Privato, dovremo accomodarci ad alcuni Codici, intorno ai quali, per confessione degli stessi promotori e sostenitori della legge di unificazione, non si era lavorato abbastanza. Del bisogno di estendere alla Toscana il Codice di Procedura Penale modificato circa la competenza dei pretori e dei tribunali, non è certo a dubitare, come non si può sconoscere il progresso segnato dal codice per la marina mercantile, della legge sulla proprietà letteraria, da quella sulla espropriazione per causa di pubblica utilità, e molto più efficacemente dal Codice Civile, che forse è il solo, sul quale siasi degnamente studiato, e che abbia meritato, oltre ai tre progetti ministeriali, una dotta Relazione della Commissione del Senato, dei chiarissimi giureconsulti Vigliani, De Foresta e Vacca. Quanto poi siano

sforniti di garantie i Codici di Commercio e di Procedura Civile, chiaro si rileva dal por mente che la unificazione del primo non fu richiesta dal Ministro perchè non preparata e non reputata indispensabile, e solo dietro proposta dell'onorevole Mancini fu votata la estensione all'Italia del Codice Albertino con alcune riforme, e che del secondo, dice lo stesso Relatore della Comissione della Camera l'onorevole Pisanelli, esser mancato al compilatore il concorso di apposita Commissione e un esame maturo di una giunta parlamentare, sicchè fra la Commissione si ondeggiò fra il partito di rifiutare la proposta del governo e quello di conferire al Ministero i poteri per modificarlo, ma poi si decise di approvarlo sol per non rendere frustranea l'approvazione del Codice Civile. Il progetto di legge organico, che per sè solo richiedeva il massimo accorgimento, fu approvato senza enunciare neppure i principii direttivi che avrebbero dovuto governarlo, e, lasciando insolute oltre a parecchie altre due gravi questioni agitatesi in quella discussione, la preferenza di una o più Corti di Cassazione e l'abolizione dei Tribunali di Commercio richiesta da molti valorosi giureconsulti e massime dalla Commissione legislativa nominata in Napoli nel 1860 dal Ministro Lanzilli. Nè a far compiuta l'opera dell'unificazione ed attuare con ciò il sistema prescelto dal Governo, si è provveduto alla unificazione della legge notarile, di quella per l'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore, del Codice Penale Militare, ed altre relative ai Codici approvati.

Che se è così, se neppure si può dir compiuta la unificazione legislativa del Regno, quall'era questo bisogno incalzante, inesorabile che ne spingea? E quali saranno i risultati di questa pressa? Fra pochi mesi si giudicherà la legge del 2 aprile 1865.

Accolga, Sig. Direttore, i sensi di stima

Dev. suo

FEDERICO CRISCUOLO

78

CORSO IDEOLOGICO DELLA POLITICA IN ITALIA

L'Italia è stata la patria delle *rivoluzioni*, ed è divenuta perciò la patria della *politica*. L'autore non intende per *politica* l'attuazione del *diritto e della giustizia, ma l'arte di far vivere gli Stati.*

L'antichità avea sacrificato molte vittime alla terribile divinità della salute pubblica senza lasciarne un codice speciale.

Era riserbato ai moderni elevarla a scienza, ed a monsignor della Casa, che intendeva combatterla di darle il nome di *ragione* di *Stato*. Essa formò l'oggetto delle elucubrazioni di 424 scrittori italiani e 470 stranieri che li seguirono. Essa pretende di insegnare a guidare i re, sorprendere i popoli, adulare i capi, schiacciare i ribelli, in una parola *dominare gli avvenimenti.*

Nel XIII secolo vengono in luce l'*Oculus pastoralis* d'ignoto autore, che insegna a podestà *l'arte di fingere per governare*, il libro di S. Tomaso, *De regimine principum*, in cui si propone la *Monarchia Guelfa*, quella di Dante che propugna *l'Impero Ghibellino*, e l'altro di Egidio Colonna che diffende una *monarchia indifferente e giusta.*

Nel secolo XIV sorge una scuola classica che avrebbe voluto veder *riunito nel principe le virtù di Cesare e di Bruto* e che ebbe per capo Petrarca, per seguaci Bartolo, Platino, Pontano, Caraffa, Patrizzi. Era l'epoca dei signori che rappresentavano una specie di *Monarchia tribunizia senza legge nè fede.*

Nel secolo XV comincia la *corruzione*, e Gino Capponi lascia dei ricordi a suo figlio impregnati di *egoismo e di ipocrisia.* Invano Savonarola fa appello al cielo per scongiurarla, *la corruzione trova in Macchiavelli il suo legislatore.* Egli insegna a *fondare* ed a *rovesciare con uguale indifferenza una Monarchia o una repubblica e traccia il tipo del re, del tribuno, del Papa, e del rivoluzionario non cercando altro che il buon successo.*

Nel secolo XVI l'Italia diviene schiava sotto Carlo V. e la politica per riverbero comincia a celebrare *la libertà repubblicana.* Venezia produce Contarini, Garibato, e Firenze il suo ultimo difensore Gianotti. Poi sorgono de' politici solitari come Guicciardini, Cardano, e *l'arte di far la Corte* non tarda ad occupare le menti, *invece di quella di regnare.*

Verso il 1576 la reazione cattolica giustifica Machiavelli per mezzo di *Boltero.* Costui mentre dice che gli Stati debbono essere *fondati sul diritto e sulla fede*, approva altamente la *strage della notte di San Bartolomeo, l'espulsione dei Mori dalla Spagna, le crudeltà di Cortez nel nuovo mondo.* Ma alla giustificazione di Macchiavelli succede subito quella della *federazione italiana* quasi distrutta dalla Spagna, e ciò avviene principalmente per opera di *Ammirato, Tassoni, Boccalini*, che sono aiutati dai repubblicani veneti *Sarpi, Paruta, Contarini, Manuzio.* Prima di giungere all'assoluta decadenza degli scrittori italiani resta a menzionare Campanella che sotto il pretesto di *estendere la Monarchia Spagnuola e la religione cattolica*, propone la *Monarchia Universale ed il socialismo*, e San Marco che il primo scrive *un opera speciale sulle rivoluzioni, in cui estende le sue osservazioni a tutti i popoli.*

Alla pace di Vestfalia gli scrittori cessano di propugnare la ragione di Stato, e Doria contemporaneo ed amico di Vico, *crede alla giustizia* che vede scolpita nei cuori dei popoli ed impone di seguirne i dettami.

Nel secolo XVIII Filangieri e Beccaria sostengono che basta *enunciare la verità per vederla propagata ed attuata su tutta la terra e la stampa uccide la ragion di stato*, divenuta la maledizione di tutti gli scritti e di tutte le tribune. (1).

79

GLI ORDINI IN DERRATE

Nel codice commerciale detto leggi di eccezioni per gli affari di commercio delle Due Sicilie, vi è un capitolo intitolato così: Dei biglietti a ordine, e degli ordini in derrate, unendo così nella epigrafe unica di un solo capitolo queste due specie di atti.

(1) Diodato Lioy, biografia di Giuseppe Ferrari p. 66 a 68.

Questo capitolo poi è diviso in due sezioni, delle quali una parla dei biglietti a ordine, e l'altra degli ordini in derrate. Questa seconda sezione se mal non mi ricordo, comincia dal dichiarare che gli ordini in derrate avranno l'identica forma dei biglietti a ordine, e la medesima natura. Ed io aggiungo che sono titoli i quali in quei paesi si commercian alla borsa, come le cambiali ed altri simili valori.

Avendo io l'onore di dirigere il Dicastero delle Finanze in Napoli sotto la Luogotenenza Farini, e dovendo rifare i regolamenti di borsa, mi rammento che si è trattato esplicitamente l'argomento della negoziazione degli ordini in derrate, la quale si effettua in borsa colla stessa solennità con la quale si esegue quella dei titoli di rendita pubblica, e d'altri valori rappresentati da carte, come sono i recapiti commerciali.

Dunque il biglietto a ordine in derrate è per la sua forma e per i suoi effetti commerciali identico al biglietto a ordine pagabile in denaro.

Come sono stati questi biglietti a ordine, e quali uffizi compiono? Sa il senato che grande è il raccolto dei cereali e degli olii sopratutto in alcune provincie napolitane ed estesissimo il commercio specialmente degli olii. Quando è il tempo di questo raccolto i più ricchi proprietari del luogo, e case di commercio direttamente fanno incetta delle derrate, e le depositano in vasti magazzini, o come dicono forse, e poi si lasciano biglietti, cioè mandati ad ordine, trasferibili per girata, ne' quali si indica la quantità e la qualità delle merci che in un dato giorno debbono essere consegnate sotto la garanzia di colui che lascia il mandato, e che come ho detto suol essere un commerciante o qualche ditta commerciale, perciocchè anche quando i possessori delle derrate sono i proprietari, costoro sogliono farsi rappresentare da case di commercio che soscrivono cotesti mandati o biglietti all'ordine, o per lo meno li girano.

Accade perciò che gli ordini in derrate sono accettati in commercio come vere cambiali, alla scadenza delle quali si va a riscuotere la merce di quella data qualità; e se la merce non si trova pronta, la legge stessa dice che l'obbligato principale, e coloro che come giratarii si trovano obbligati, sono tenuti al pagamento del prezzo corrente alla Borsa nel giorno in cui la consegnazione della merce si avrebbe a fare.

Come vedono dunque questi biglietti all'ordine sono qualche cosa di più che la merce materiale... Or siccome, quantunque io creda che realmente stando alla strettissima indole ed allo scopo preciso di una Banca di circolazione e di sconto, le sete per esempio, non avrebbero potuto essere accettate come deposito, pure io in altra occasione ho sostenuto che la Banca possa accettarle, per soddisfare alle esigenze peculiari del commercio di queste settentrionali provincie dell'Italia, così reputo che meritino riguardo le usanze delle provincie meridionali, dove il commercio di certe derrate, ha preso una forma che le leggi hanno creduto di riconoscere nel Codice di Commercio, e che dà origine a certi titoli di natura speciali, ma negoziabili alla Borsa, in modo tale che alla scadenza la Banca non avrebbe bisogno di mandare la merce sul mercato, ma di consegnare il titolo all'agente di cambio per venderlo.

A me sembra realmente che per argomento di analogia, si possa ed anzi si debba soddisfare a coteste usanze, e non contrariare le attitudini del Commercio in quella parte d'Italia. K.

80.

RITRATTI D'ILLUSTRI AMMINISTRATORI

—

IL RE LEOPOLDO

Un telegramma da Bruxelles ci annunzia la morte di Leopoldo I, re de' Belgi. La perdita di questo illustre regnante interessa non solamente la nazione Belga, ma eziandio l'Europa. Leopoldo fu nominato re del Belgio il 4 giugno 1831 dal Congresso Nazionale. Il Belgio non poteva fare una scelta migliore; poichè fu ottimo militare ed amministratore.

Ecco che cosa ne scrive in proposito il rinomato giornale *La Provincia* di Torino; e così il lettore potrà avere un'idea più ampia di questo insigne monarca.

« Leopoldo Giorgio Cristiano Federico, re dei Belgi, la cui morte ci viene annunziata dal telegrafo, nacque a Coburgo nel 1790, e fu il terzo figlio di Francesco Antonio Federico, duca di Sassonia, Saalfeld Coburgo e fratello della duchessa di Kent, e in conseguenza zio della regina Vittoria e del di lei marito principe Alberto. Nel 1816, quando era ancora principe di Sassonia-Coburgo, sposò la principessa Carlotta Augusta, unica figlia del principe reggente, poi re, Giorgio IV d'Inghilterra.

Le più alte speranze si formarono per questa unione, essendo Leopoldo divenuto lo sposo della erede presuntiva del trono della Gran Bretagna. Dopo la morte improvvisa della principessa Carlotta nel 1817, si ritirò a Clermont, e fu creato dal re d'Inghilterra maresciallo di campo e membro del Consiglio privato. Nel 1830 scoppiò la rivoluzione nel Belgio, in conseguenza della quale quella provincia fu perduta pella corona d'Olanda. Un governo provvisorio fu formato ed il trono del Belgio fu offerto al duca di Nemours, figlio di Luigi Filippo.

Dopo il suo rifiuto, Leopoldo fu invitato ad accettarlo. Si risolvette a rispondere affermativamente solo dopo nuove richieste. Egli promise nel suo primo discorso al Parlamento Belga, di voler incoraggiare l'industria, e di governare conforme ai principii di libertà civile e religiosa: promessa che in seguito ha realmente mantenuta. Dal suo matrimonio compiuto nel 1832 con Luigia Maria Teresa d'Orleans, prima figlia di Luigi Filippo, nacquero Leopoldo duca di Brabante, il conte di Fiandra e la principessa Carlotta, ora imperatrice del Messico.

Allorchè nel 1848 a Bruxelles il popolo tumultuò chiedendo maggiori libertà, Leopoldo presentatosi al balcone della reggia offerse la propria abdicazione, quando essa fosse creduta necessaria alla tranquillità ed alla felicità dei Belgi.

Il popolo rispose con evviva entusiastici alla miracolosa offerta.

Ei continuò sino alla sua morte la parte di arbitro fra le grandi potenze, le quali tutte confida-

vano nella esperimentata di lui imparzialità ed onestà di carattere.

Il duca di Brabante, che ora cinge la corona del Belgio, ha trent'anni, ha viaggiato lungamente all'estero per curare la propria salute assai cagionevole.

La costernazione che il telegrafo ci annunzia, osserva l'*Opinione*, si spiega non solo pel dolore prodotto dalla morte di un principe venerato dalle popolazioni, ma per le difficoltà che ne possono sorgere non subito, bensì col tempo, per le lotte di interessi, di idee, di principii e d'ambizioni, che l'autorità del re Leopoldo ed il rispetto onde era circondato, avevano finora ritardato »

81

BIBLIOGRAGIA.

1.

Bollettino Gabellario. raccolta periodica di leggi, decreti, circolari e disposizioni d'ogni specie riguardanti l'amministrazione gabellaria diretta dall'avvocato cavaliere Poggi direttore capo di divisione di prima Classe. Tip. del giornale il Conte di Cavour, prezzo lire 5 annue.

Questa pubblicazione è specialmente utile per le accurate istruzioni e circolari relative alle gabelle, compilate con somma cura e grande diligenza: onde possono essere prese come modello in siffatto genere di scritture.

Il cav. Andrea Poggi, distinto impiegato, colla collaborazione del sig. Marco Tonarelli ha altresì pubblicato un buon ***Codice doganale del regno d'Italia***, ossia il regolamento delle dogane, 2 dicembre 1862, spiegato e compilato colla guida delle istruzioni dei decreti e delle decisioni ufficiali — prezzo, franco di posta, lire 2,50.

2.

Effemeride Carceraria, ossia l'amministrazione delle carceri giudiziarie case e luoghi di pena in sè e ne' suoi rapporti coll'arma dei Reali Carabinieri coll'autorità Giudiziaria ed amministrativa, col genio civile e coi municipi del regno, rassegna mensile autorizzata dal ministero dell'interno, diretta dal cav. N. Vazio, direttore delle carceri del regno colla collaborazione di alcuni impiegati del detto ministero. Torino Tip. Fodratti 1865.

In questo periodico si è fatto ripetutamente parola dell'*Effemeride Carceraria.* Alle lodi abbiamo aggiunte le censure su taluni principii. Ora dobbiamo aggiungere lodi a lodi. Non per cortesia e gentilezza critica, ma per intima convinzione. Sopra gli altri è commendevole il fascicolo di settembre, che contiene due lavori l'uno del deputato Mathieu sul sistema penitenziale dei giovanetti detenuti della Senna, ed il secondo sui *riformatorj pei giovani* e sull'istituto di Parabiago. E oltre questi lavori non cesseremo di raccomandare al pubblico, se pur ne è il caso, siffatto periodico.

3.

Le dogane nel Regno d'Italia, collezione delle leggi e regolamenti, delle decisioni e di scritti di economia politica in materia doganale e di privative dello Stato, compilata ed annotata sotto la direzione dell'avv. L. Porchetto. Si pubblica in Genova dalla tipografia del Commercio a dispense mensili: una annata franca di porto lire 12: pagamento anticipato, rivolgersi al compilatore in Genova.

Sebbene gli altri scritti in materia doganale siano sotto molti aspetti pregevoli, tuttavia questo del Porchetto è forse il migliore per l'aspetto generale e complessivo sotto al quale le dogane vengono considerate. Di fatto questo lavoro comprende i principii, la legge e la giurisprudenza, mentre gli altri periodici lasciano per lo più in disparte i principii. Non vogliamo per ora portar speciale giudizio intorno ad alcuni buoni scritti di economia politica riserbandoci di parlarne quando avremo sott'occhio l'intera raccolta. Intanto riceva il sig. Porchetto una nostra parola d'incoraggiamento.

4.

Giornale dei Notai, Avvocati e Procuratori, diretto dal cav. Corsi Firenze tipografia Cassone: *prezzo d'associazione lire 20 annue e lire 12 al semestre. Rivolgersi a Firenze alla direzione via Ghibellina n. 99.*

Buona ed utile pubblicazione anche questa la quale oltre ad utili articoli di fondo, contiene l'elenco ufficiale delle disposizioni nel personale dei notai, degli avvocati e dei procuratori. Nella dispensa 48 abbiamo letto una diligente ed accurata serie di *osservazioni dei notai di Milano*, al ministero di Grazia e Giustizia speriamo che le esposte considerazioni siano prese ed esame e che del paro siano accolte alcune proposte fatte. Oltre agli scritti che interessano grandemente la classe legale si pubblicano altresì di mano in mano le massime principali di giurisprudenza notarile e la soluzione ufficiale di quesiti legali e finanziari.

5.

Rivista Economica, giornale di agricoltura, industria e commercio e gazzetta Ufficiale per l'amministrazione dei boschi, esce alla metà ed alla fine d'ogni mese, in Torino, via Bertola n. 3. Le associazioni si ricevono presso gli uffici postali del regno. L'abbuonamento è obbligatorio per un' anno: lire 12 per l'Italia: lire 16 per l'estero: un numero separato cent. 80.

Abbiamo letto con attenzione parecchi fascicoli di questa rivista la quale, sebbene porti un titolo espresso con modi meno precisi, vuole essere caldamente raccomandata ai lettori, i quali troveranno in essa ottima scelta nelle materie e buona anzi pregevolissima la maniera colla quale sono esaminate e discusse.

Questa pubblicazione è posta sotto il patronato del comitato promotore degl'interessi forestali in Italia colla collaborazione e col concorso del quale si pubblicano le materie forestali.

I membri del comitato sono distinti personaggi, cioè Deblasiis, Gasparini, Caranti, Simoni, Balestrero, Miraglia, De-Giacomo, Garelli, Mirone, Steffanoni, Sospizio, Morasco ed altri che per brevità tralasciamo.

6.

Rivista Amministrativa del regno, giornale ufficiale delle amministrazioni centrali e provinciali, dei comuni e degli istituti di beneficenza fondata e diretta da Vincenzo Aliberti cav. dell'ordine

dei santi Maurizio e Lazzaro e di Leopoldo del Belgio, colla collaborazione di deputati, giureconsulti e funzionari superiori dell'ordine amministrativo giudiziario anno XVI 1865. Torino tip. Favale e compagnia.

Anche nel corrente anno questa antica e reputata Rivista Amministrativa non è venuta meno alla bella ed onorata fama acquistata in Italia e fuori. E nón può essere diversamente, perocchè il fondatore ed i collaboratori di essa, agli ampi e profondi studi, congiungono la pratica e la esperienza delle cose amministrative.

La Rivista si divide in tre parti, cioè 1. delle materie generali; 2. della Giurisprudenza Amministrativa; 3. delle decisioni e dei provvedimenti ministeriali.

Appena occorre dire che le materie scelte sono ottime e che le notizie, le massime di giurisprudenza e le decisioni amministrative sono pubblicate con sollecitudine. Onde ne porgiamo i nostri rallegramenti all'ottimo cav. Aliberti, le vaste cognizioni e la profonda esperienza del quale abbiamo desiderato e desideriamo fosse e sia presa in maggiore considerazione dal Governo. L'Aliberti unitamente al compianto Vigna, compilò un buonissimo *Dizionario di diritto amministrativo*, del quale speriamo vedere una seconda edizione coordinata colla nuova legislazione testè pubblicata.

7.

Progetto di riforma del ministero dell'interno e della amministrazione provinciale del Regno d'Italia per Carlo Cavigli. Volterra tipografia Sborgi.

Buono ed utile studio è quello del Cavigli. Desidereremmo che i cultori degli studi amministrativi imprendessero somiglianti lavori per tutti i ministeri e che poi qualcuno li riassumesse in un solo scritto. — Sarebbe però conveniente, onde far opera meno astratta e più efficace, che tutti pigliassaro per base gli stessi punti, ossia che avessero uno stesso programma. — Prosegua il Cavigli a preparare nuovi lavori amministrativi e si abbia il plauso e l'incoraggiamento degli studiosi e specialmente i nostri, dolenti di non potere entrare per ora in una discussione analitica, non consentendolo gli altri lavori che abbiamo fra le mani.

8.

Nuove pubblicazioni — Sono usciti diversi numeri di un pregievolissimo giornale settimanale intitolato *la Bandiera dello Studente*. Ne è direttore e fondatore il bravo Onetti, studente del quarto anno di leggi e condirettore del rinomato giornale umoristico *Il Buonumore*.

Noi non possiamo che ad applaudire a questa buona ed utile pubblicazione che torna ad onore di chi la dirige, all'Ateneo torinese che enumera l'Onetti fra i più distinti ingegni — Speriamo che questo giornale sarà appoggiato dagli italiani e specialmente dall'onorevole classe degli studenti e che il direttore avrà la gloria di essere riuscito in un'impresa difficile che molti tentarono con infelice successo — Prezzo di associazione un anno in Torino lire 5, semestre lire 3, in provincia lire sei: semestre lire 3,50: rivolgersi alla Direzione della *Bandiera dello Studente*, tipografia Moretti, via d'Angennes, numero 28.

9.

Sulle evasioni dalle Carceri (estratto dall'*Effemeride Carceraria* periodico mensile diretto da N. Vazio ispettore delle Carceri del Regno, fascicolo VIII e X 1865). È questo un pregiato lavoro che desidereremmo fosse letto da tutti gli italiani ed in special modo da coloro che si dedicano allo studio legale. Ci rincresce il non poter riportare per sommi capi quel bellissimo lavoro per mancanza di spazio. Ce ne congratuliamo col signor Vazio, continui pure per questa via e l'Italia gliene sarà riconoscente.

82

NOMINE E PROMOZIONI

S. M. sulla proposta del Ministero dell'Interno, in udienza del 26 novembre 1865 ha fatto le seguenti disposizioni nel personale della carriera superiore amministrativa.

Donnedu avv. Giuseppe, volontario per la superiore carriera presso la prefettura di Cagliari, nominato consigliere aggiunto presso la prefettura della Provincia di Terra d'Otranto.

In udienza del 29 novembre.

Tanari marchese commendatore Luigi, prefetto della Provincia di Perugia, collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per motivi di famiglia;

Gadda cav. avvocato Giuseppe, prefetto della Provincia a Capitanata, nominato prefetto di quella di Perugia;

Scelsi cav. avv. Giacinto, prefetto della Provincia di Sondrio, nominato prefetto di quetla di Capitanata;

Racca cav. avv. Spirito prefetto della Provincia di Trapani, collocato in aspettativa per motivi di salute:

Casa barone cav. Nicolò, prefetto in aspettativa, richiamato in attività di servizio e nominato prefetto della Provincia di Trapani.

In udienza del 6 dicembre 1865.

Sorrizio cav. avv. Tommaso, prefetto della provincia di Ferrara.

S. M., sulla proposta del Ministero delle Finanze, con decreti in data 15 novembre 1865, ha fatto le seguenti nomine e promozioni nell'ordine Mauriziano.

A grandi ufficiali:

Ferrara comm. Francesco, consigliere nella Corte dei Conti, presidente della Commissione centrale per l'applicazione della legge d'imposta sulla ricchezza mobile:

Porro comm. nobile Alessandro, senatore del Regno, Presidente della Commissione provinciale d'appello per l'applicazione della legge d'imposta sulla ricchezza mobile di Milano.

A commendatori:

Tasca cav. Giambattista, membro della Commissione centrale suddetta;

Cedrelli cav. Francesco, deputato al Parlamento, presidente della Commissione d'appello per l'applicazione della legge d'imposta sulla ricchezza mobile in Bergamo;

vano nella esperim
nestà di carattere.

Il duca di Brabar
Belgio, ha trent'anı
l'estero per curare la

La costernazione
serva l'*Opinione*, si
dotto dalla morte
popolazioni, ma p
sorgere non subit
di interessi, di idee
l'autorità del re Leo
condato, avevano fi

B

Bollettino Gabel
decreti, circolari e
guardanti l'ammir
l'avvocato cavalier
sione di prima Cl
Cavour, prezzo lir

Questa pubblica
accurate istruzioni
compilate con sor
possono essere pr
di scritture.

Il cav. Andrea
collaborazione del
pubblicato un bu
talia, ossia il reg
1862, spiegato e
zioni dei decreti
franco di posta,

Effemeride C
delle carceri giu
e ne' suoi rappo
coll'autorità Giu
civile e coi mun
autorizzata dal n
N. Vazio, dirett
collaborazione d
Torino Tip. Fo

In questo per
rola dell' *Effem*
aggiunte le cens
aggiungere lodi
critica, ma per
è commendevol
tiene due lavor
stema penitenzia
ed il secondo su
tuto di Parabia
remo di raccor
caso, siffatto p

Le dogane
leggi e regolam
mia politica in
Stato, compila

83

INDICE DELLE MATERIE

Contenute nell'annata del 1865.

STANISLAO FALLETTI *Gerente*

TORINO — TIPOGRAFIA FALLETTI, VIA DELLA BAS

Torino, 15 settembre 1865 Num. 2

INISTRAZIONE ITALIANA

RIVISTA

Amministrativa per gli Impiegati del Governo delle Provincie e dei Comuni.

In Torino, il 1° ed il 15 di ciascun mese, in 8° a due colonne

'ASSOCIAZIONE

. . . .	L. 10
stre . . .	» 6
. . . .	» 12
stre . . .	» 7
o separato Cent.	50

AVVERTENZE

Per abbuonarsi basta inviare un vaglia postale affrancato alla Direzione; lo scontrino del vaglia serve di ricevuta.

Le lettere non affranchite si rifiutano

Torino, Tipografia Falletti, via della Basilica, Numero 3.

he riguarda la Direzione, s'indirizzi franco di porto a Falletti
ia della Basilica N. 3.
nzio costa L. 0,20 ciascuna linea. — Gli associati annui
a due inserzioni gratuite. — I pagamenti anticipati.
non intenderanno di abbuonarsi sono pregati di rimandare
caso contrario la Direzione li terrà per abbuonati.
e Direzioni dei Giornali e Periodici a volerci favorire il *Cambio*,
are la nostra rivista offrendole loro parità di trattamento.
i farà lo sconto d'uso.

...ita
iorevole
come r
blicare u

...o, Tipografia Falletti Via della Basilica

Anno 2.° Torino, 1. gennaio 1866. Num. 1°

L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA

ivista Economica Amministrativa per gli Impiegati del Governo delle Provincie e dei Comuni.

AGLI ASSOCIATI

Il favore col quale fu accolta questa RIVISTA, le lettere di lode e di incoraggiamento ricevute da ogni parte d'Italia e specialmente ai Municipii delle provincie meridionali, superarono di gran lunga la modesta nostra aspettazione.

La Direzione crede perciò suo dovere di ngraziare le onorevoli ed illustre persone non ne le Amministrazioni provinciali e municiali per l'appoggio da esse ricevuto, e non alascierà di apportare alla sua pubblicazione [illegible] migliorie che taluni non mancarono di gerire e che l'esperienza potrà additare.

COLLABORATORI:

'la Avv. Gaspare, Consigliere di Prefettura.
micis Avv. Tito id. id.
rario Cav. Avv. Giacinto.
dullia Avv. Bartolomeo.
sso Avv. G. A.
cuolo Avv. Federico.
umo Avv. Giuseppe.
so Carlo.

SOMMARIO

83.

NA LETTERA DI S. E. IL BARONE MANNO

nde fare cosa gradita ai nostri lettori e prinlmente alla onorevole classe dei pubblici funari, così civili come militari, avevamo fatto dimento di pubblicare uno scritto intorno ai doveri ed ai diritti dell'impiegato italiano. Tale lavoro, utile in ogni tempo, ci parve utilissimo ai giorni nostri ed in certo modo di vera attualità, perchè l'amministrazione italiana si va ora novellamente ricomponendo e l'impiegato talora instintivamente e talora per l'ordine naturale delle idee va ricercando un libro che gli sia come di faro e di guida nell'arduo cammino. Ma a noi sarebbero venute meno le forze per la compilazione di siffatto lavoro e colle forze sarebbesi invano ricercata l'autorità e la celebrità del nome che invita a leggere ed a meditare, malgrado nostro.

Ci siamo quindi proposta questa domanda: La letteratura civile italiana, quella letteratura che abbraccia ogni branco di umano sapere, e di sapere italiano, possiede ella somigliante lavoro? — La risposta non fu dubbia e ricordiamo che uno tra i primi e veramente preziosi libri che ci caddero fra le mani e che formarono l'oggetto dei nostri studi fu la bellissima operetta del barone Giuseppe Manno col titolo *Quesiti sopra i pubblici ufficiali*, della quale si fecero in breve volgere d'anni diverse edizioni.

Questo scritto riunendo le due qualità dianzi accennate della bontà della materia che ci parve trattata con mano maestra e della autoritá del nome, essendo il Manno uno tra i più illustri letterati e magistrati italiani, noi ci rivolgemmo all'illustre autore chiedendogli il permesso di ristamparlo e pregandolo in pari tempo a volerci additare la migliore e più corretta edizione a seguire.

Il barone Manno, non solo acconsentì al nostro desiderio, ma volle degnarsi di rivedere le bozze della stampa. La Direzione nel porgergliene i suoi più sentiti ringraziamenti pubblica, col consenso dell'autore, la lettera d'adesione del barone Manno.

Torino, 6 dicembre 1865.

Stimatissimo Sig. Direttore

« Grato al conto che vuol farsi del mio opuscolo in-
« titolato *Quesiti sopra i pubblici uffiziali* acconsento
« ben volentieri alla ripubblicazione di esso nel saggio
« ed utilissimo periodico *l'Amministrazione Italiana*;
« e siccome Ella mi chiede quale fra le molte edi-
« zioni fattane abbia avuto le maggiori cure dell'au-
« tore, io le indico a tal uopo i due volumetti stam-
« pati in Firenze dal Lemonier col titolo *Opuscoli*
« *editi ed inediti* di Giuseppe Manno, nel primo dei
« quali furono compresi quei *quesiti*. L'anno di tale
« ristampa è il 1858. Per mostrare anzi a V. S.
« Preg. quanto mi torni gradita tal riproduzione

« del mio lavoro, La prego a volermi a suo tempo » trasmettere le prime bozze della stampa per pas- « sarle, acciocchè io rivedendole possa riconoscere « se havvi luogo a qualche miglioramento.

« Sono con divota osservanza

Suo devotis.mo ed obbl.mo

G. Manno

84.

QUESITI SOPRA I PUBBLICI UFFIZIALI.

INTRODUZIONE

Il servizio pubblico è diversamente riguardato secondo la condizione di coloro che lo prendono. Nella strettezza di fortuna, è mezzo di campare; nello stato agiato ma volgare, è strada agli onori: nella grandezza è aumento di potere. Si vuole adunque dai primi un pubblico officio, come si aspetta un retaggio, per isfruttarlo; si cerca dai secondi, come si desidera una nobile alleanza, per ingentilirsene: si ambisce dagli ultimi, come fra gli uguali si agogna al primo luogo, per averne superiorità di possanza.

L'officio così ritrae della natura dell'officiale, il quale esercitandolo è condotto qualche volta a riguardarlo più come una necessità o come una convenienza, che come un dovere. E siccome la necessità mette l'uomo in condizione violenta, e la convenienza lo pone molte volte in una condizione avviluppata e difficile, ne consèguita che il dovere, se contrario ai bisogni dell'officiale, si pospone ad essi; e se complicato con le sue mire ambiziose, s'interpreta in maniera larga ed ambigua, acciò che il rigore delle massime della pubblica onestà non danneggi le private speranze.

Or nessun pubblico vizio si uguaglia a questi, perchè allora il consiglio degli uffiziali dello Stato diventa un inganno, e l'opera loro corrompe i migliori provvedimenti. Dee adunque ricavarsi qualche utilità dal ragionare sopra alcuni degli obblighi di coloro che servono al principe ed allo Stato; giacchè quantunque negli obblighi massimi, in quelli cioè che riguardano i principali doveri politici e l'universal ragione morale, non vi sia chi pecchi con la buona fede dell'ignoranza, nei doveri minori però la netta esposizione di alcuni principii può anche correggere qualche pregiudizio, od illuminare l'animo di coloro, i quali non hanno mai bene considerato l'impegno in cui entrarono assumendo il loro officio.

I.

QUAL SIA LA DILIGENZA RICHIESTA NEI PUBBLICI UFFIZIALI

Il ragguagliare le cose che trovansi fuori del commercio umano a quella severità di regole legali che danno autorità e protezione alle transazioni civili, è un mezzo sicuro di giudicare rettamente dei doveri da quelle dipendenti. Così gli offici pubblici vanno paragonati coi contratti di coloro che impiegano le loro opere a benefizio o a servigio altrui. Tal paragone nnn può risolversi in una locazione di opere; perchè le opere obbligate per questa maniera di contratto sono quelle sole che trovansi pienamente compensate con la mercede di cui sono retribuite, e le opere che si prestano pubblici officiali sono troppo nobili, perchè p sano dirsi compensate con una mercede. A n grado adunque dell'importanza e della nec degli stipendi coi quali sono rimeritate, quel naio prende dall'officio con cui si scambia condizione onoraria; per cui, non potendosi n aggiungere con un prezzo materiale il valore di servigio posto nel ruolo delle cose inestimabili, stipendio serve solamente a riconoscere non già compensare le opere dell'ufficiale. Il contratto pe tanto col quale può essere più ragionevolmen comparato l'obbligo assunto dal pubblico uffiziale il mandato: contratto suggerito originariamente un sentimento di amicizia, e confortato dalla fid cia posta nell'opera di persone benevoli e prob contratto perciò di condizione gratuita, perchè pere amichevoli non possono essere giammai opere pagate.

Il pubblico ufficiale dee adunque considerare stesso come un mandatario del principe, e confo mare agli obblighi civili di un mandatario la c scienza dei suoi doveri. E siccome il mandatar comune è stretto da obblighi così scrupolosi, c anche delle colpe leggerissime è tenuto a risponder il pubblico uffiziale del pari dee guardarsi dai fa benchè menomi, e mettersi nell'animo che la ligenza da lui richiesta è quella maggiore che p lui può essere prestata.

Contrafanno perciò agli obblighi loro tutti q che potrebbero essere appellati officiali di sp mercantesco, i quali mettono come in bilanci carichi ed i vantaggi dell'officio, misurando sem l'opera con la retribuzione.

Contrafanno anche coloro, la diligenza dei q benchè non disseccata da quella grettezza di colo, non trapassa mai i termini dell'ordinario vigio, e si contenta della puntualità là dove rebbe mestieri dello zelo.

Contrafanno sopratutto quegli altri, che g nandosi con tiepidezza in ogni pubblico affa rifuggendo dagli obblighi del mandato gener tutti dato di far sempre e spontaneamente il meglio che si possa nei termini del prop. ficio, si riducono alle cose sole specialmente commesse, e in queste medesime non così mi ad acquistar lode come ad evitar censura.

Questi officiali, più paurosi che solleciti, div tano molte volte negligenti per troppa servi Chi è in cima, giudica meglio della somma cose, stabilisce più giustamente i confronti, re più sicuramente l'applicazione dei principii gener ma nei gradi inferiori si preparano gli elem di quel giudizio, i materiali di quei confronti i particolari tutti pei quali la prudenza di ch manda è avvisata della maggiore o minore op tunità di quelle applicazioni. Ogni qual volta a que l'abbaglio preso sopra tali particolari da dee farne uso non è corretto da chi dee farne dio, quel rispetto soverchio è non tanto una omn sione come un tradimento, poichè la verità ha solamente per sè la presunzione di essere ag dita, ma il diritto ancora di essere sempre di lata.

Havvi anche un'altra maniera di negligenza muove dallo zelo della prontezza. I negozi s'im

ginano l'uno con l'altro. I negozi hanno esempi non conosciuti, hanno conseguenze non prevedute. Havvi leggi sapute dapprima, ma havvi anche consuetudini che vogliono essere studiate secondo l'opportunità dei fatti. E siccome le antiche consuetudini, onorate col nome di massime, sono il più delle volte frutto di sapienza politica, l'interromperne l'abito è cagione di discredito al governo e di danno ai popoli. Or questa accuratezza d'indagini e di studio vuole indugio di tempo. Per la qual cosa i lavori estemporanei nelle materie importanti e complicate sono soggetti ad essere corretti, e qualche volta ancora abbandonati.

Da questi medesimi vizi, dai quali nascono gravi abbagli nei casi testè accennati, hanno anche origine molte imperfezioni nei lavori dei pubblici uffiziali, le quali, quantunque non così dannose come gli errori, lasciano però luogo del pari a pentimento e a discredito. Un provvedimento particolare dovea allargarsi ad ordinamento generale; e il tempo inutilmente passato prima di riconoscere questa più estesa portata di un negozio è un profitto perduto. Un regolamento che accennava a molte parti parea recato a quel punto in cui tutte doveano convenire; ma per una sola parte obbliata si arresta il movimento di tutto il negozio. Si considerarono i termini tutti della cosa per se stessa; ma non si è posto gran mente alla quantità dei mezzi materiali e al valore dei mezzi personali pei quali deve esser messa in eseguimento. Si è perciò scrupoleggiato nelle direzioni con chi avea nella propria virtù gli espedienti migliori per la buona riuscita di un affare; e si è dato il foglio bianco ad un'altra persona alla quale doveano esser sminuzzolate ed imposte tutte le operazioni. Queste e altre simili sbadattagini fanno sì, che gli affari non siano mai compiuti, e che il Governo il quale dovrebbe seder solamente giudice dei fatti altrui, debba spendere una parte del suo tempo nel giudicare delle proprie inavvertenze.

Intanto considerando le diverse maniere di negligenza sopraccennate, sembrami di non andar errato se io le faccio muovere da una sola cagione, dal non amarsi cioè l'ufficio per se stesso, ma pei vantaggi d'ogni guisa che se ne traggono. Fra tali vantaggi il più generalmente sentito è quello delle retribuzioni, che invano dalla dignità degli offici e dal buon giudizio degli scrittori sono purificate con titolo onorevole, se dalla cupidigia o dal bisogno si abbassano a condizione mercenaria. Può dirsi adunque che lo stipendio, il quale per gli animi ben fatti è solamente frutto del lavoro, per gli altri non dotati di sentimento delicato diventa fine e scopo unico delle opere. E perchè lo stipendio si perde solamente per malvagità o per colpa non comune, e l'esercizio di un'officio inferiore è ordinariamente scala ad officio e stipendio superiore, e perciò una comune probità e una sollecitudine comune sono mezzi sufficienti a vivere vita stipendiata, nè consèguita che la classe degli officiali irreprensibili è assai più numerosa di quella degli officiali zelanti.

Io non vorrei però onorare con tal titolo d'irreprensibilità quella freddezza di servizio; e se fosse permesso, vorrei chiamare tali officiali *officiali di calendario*, ad imitazione dei Romani, i quali dal calendario traevano i nomi per varie cose che aveano riguardo alla scadenza dei pagamenti soliti ricorrere nel ritorno delle calende. Così essi chiamavano *azione di calendario* la ragione data per la riscossione delle usure; e *calendario* era detto il codice in cui s'inscrivevano i nomi dei debitori; e il mestier dell'usuraio appellavasi *kalendarium exercere*. Se esercitavano adunque il calendario gli usurai del danaio, perchè non potrà arricchirsi di nuova espressione quel frasario giudaico, e dirsi che servono al calendario questi altri usurai delle loro opere, i quali non contano nell'anno che soli pochi giorni utili, e agli occhi dei quali lo Stato cui dicono di voler servire altro non è che un diligente e generoso debitore a vitalizio?

Meglio però dai Romani trarrò i precetti della religione che essi ponevano nell'esercitare quei mandati, alla natura dei quali noi dicevamo doversi conformare i pubblici uffizi. Ecco un bel luogo di Cicerone nella sua orazione per Roscio Amerino.(1) « Nei negozi privati, egli scriveva, se qualcuno alle « cose commessegli per mandato soddisfacesse non « dirò maliziosamente e per lucro e comodo pro- « prio, ma solo negligentemente, avvisavano i nostri « maggiori ch'ei facesse cosa sommamente indeco- « rosa. Perciò stabilirono essi il giudizio del man- « dato, l'incorrer nel quale è turpezza uguale a « quella del furto. Credo essersi ciò fatto, perchè « in quelle cose alle quali non possiamo assistere, « necessario è far sottentrare l'opera di un vicario « e la fede di un amico, la quale non può esser « violata senza compromettere la sicurezza comune « e turbare la civile società. Si paragona dunque « il mandato all'amicizia, acciò l'utilità comune sia « protetta dai mutui offici. Perchè accettasti tu il « mandato, se avevi in animo di non curarlo o di « voltarlo in tuo pro? Perchè ti sei offerto a me « e con simulato officio mi hai arrecato danno? To- « gliti di mezzo, perchè io mi volga ad altro aiuto. « Turpe è in vero questa colpa che offende due « cose santissime, l'amistà e la fede.... Se dunque « nelle cose menome quegli che tratta negligente- « mente le cose mandategli è condannato in un « giudizio di triste fama, potrà mai chi manca del « pari in negozi più gravi essere annoverato fra gli « uomini onesti?» Così interrogava Cicerone, e la risposta è pronta in bocca di tutti: che l'onestà non può associarsi con l'infedeltà; sebbene non trovisi del pari nel cuore di tutti il rispetto ai rigorosi doveri, dei quali questo generale consentimento d'opinioni dovrebbe rendere più facile e più gradita l'osservanza.

Tanto ciò è vero, che alla scarsa diligenza finora considerata, la quale dicevasi figliuola di tiepidezza o di bassi spiriti, un'altra triste categoria può essere aggiunta, se si tien conto di coloro che dispettansi perchè male siano ricompensate le loro fatiche, i quali perciò dell'incuria propria accagionano l'ingiustizia altrui. Contro a costoro io potrei usare un mezzo strano di ragionamento, ritrattando cioè a riguardo di essi quanto io diceva della nobiltà delle opere dei pubblici uffiziali. Perchè mi pare che se togliesi da queste opere la virtù nobilissima dell'amore al proprio officio, se si toglie l'abbandono fatto a così importante servizio di tutte le forze intellettuali, e la devozione dell'animo e la costanza del proponimento e la temperanza dei desiderii ambiziosi e la fiducia nella giustizia del sovrano; se si tolgono, diceva, queste prerogative che special-

1 Cap. 38.

mente sono fatte per purificare tutto quello che pur v'ha di materiale nelle opere di una gran parte dei pubblici offiziali, io, a dir il vero, non saprei ritrovare il più delle volte termini sufficienti in tali opere per innalzarle sopra la condizione di quel contratto di locazione che da principio dicevasi mal convenire ad un servigio senza estimazione e senza prezzo.

Siami a tal uopo permesso di paragonare quelle opere spoglie di virtù a tante altre che pur entrano nel volgare ruolo delle cose non solo pagabili, ma pagate anche parcamente, e di prevalermi delle considerazioni fatte da Seneca in altro argomento, onde mostrare che non tanto per l'utilità delle cose fatte, come per l'animo di chi le fa dee essere misurato ogni benefizio (1). Molte sono le grandi cose, egli dice, che tengonsi per compensate con tenue prezzo. Qual prezzo, per esempio, dovrebbe porsi a colui che passa i mari per nostro servizio, e non solamente affronta rischi, ma ha pure bisogno di esperienza e di scienza, soventi volte maggiore di quella che serve a corredo di molti dei pubblici uffiziali? Pure un modico nolo è compenso bastante a siffatta opera. Chi potrebbe dire appuntino quello che vaglia un ospizio nella solitudine, un ricovero in cruda stagione, o l'opportunità di un bagno o di una vampa di fuoco allorchè ci troviamo assiderati? Pure in un pubblico albergo questi servigi sono tassati a leggerissimo valsente. Quanto grande servigio non rende a noi quegli che rinforza e sostiene e restaura con arte ben intesa la nostra casa ch'era per ruinare? E anche allora il prezzo è certo e non esorbitante. Una muraglia fortificata difende i cittadini dalle invasioni ostili; benefizio immenso, ma è noto il prezzo delle opere quotidiane di chi innalzò quei propugnacoli. Qual differenza adunque havvi fra opere tali e quelle di un medico e di un precettore, che quelle sono rimeritate con piccola mercede, e queste non sono giammai? La differenza sta, risponde Seneca, in questo; che il medico e il precettore fanno officio tale che li fa diventare i nostri amici, e ci traggono essi in obbligazione non già con l'arte che vendono, ma con la devozione e famigliarità del loro buon volere verso di noi.

Dicasi dunque del pari: che anche nel servigio di molti dei pubblici uffiziali, non il servigio per sè stesso, ma l'animo differenziano la condizione di essi da quella degli allogatori comuni delle loro opere. Siano eglino gli *amici* dello Stato, ed abbiano verso di lui lo zelo, la sincerità, e, se importa, la tolleranza eziandio e la generosità di un'amico; ed allora rientreranno nelle ragioni privilegiate di nobiltà di servizio. Altrimenti resti pur detto agli officiali non curanti o malcontenti, che se eglino stessi degradano il loro officio, e spogliandolo delle sostanziali sue virtù lo riducono a natura mercenaria, espongono a triste vicenda quei profitti medesimi dei quali mostransi così teneri; perchè i mercenari come si ritengono senza contrarre impegno durevole verso di essi, così anche si mutano senza commettere ingiustizia.

II.

SE SIA LECITO A TUTTI DI AMBIRE UN PUBBLICO OFFICIO.

La risposta a questo quesito è una dichiarazione

1 Seneca *De benef.* L. VI, cap. 14, 15, 16.

di guerra fatta a molte ambizioni, e a molti bisogni. Gli offici pubblici non sono benefizi che si conferiscono dal Governo, ma sono contratti che fannosi fra il Governo e il cittadino, nel quale il Governo promette vantaggi, il candidato opere. Chi è incapace di prestare tali opere o di prestarle acconciamente, è un contraente di mala fede, è un ingannatore.

Noi Italiani abbiamo nella stessa nostra lingua un avviso salutare e saggio a questo riguardo, poichè quello che in altre favelle dicesi officio, onore, dignità, nella nostra con singolar modo vien detto *carica* ed *incumbenza*, onde denotare che gli offici pubblici sono pesi e cose imposte ed adossate (1). Coloro pertanto ai quali fallisce il vigore per sostenere gravezze tali, deggiono per dovere di rigorosa probità astenersi dal por mano alle cose pubbliche.

Affinchè questa sentenza si metta in miglior luce, gioverà il ritrarre l'argomento a quelle dottrine medesime, che dal principio di questa scrittura ho io posto per fondamento delle mie opinioni.

Dicevamo in altro luogo che un mandatario (quale si è riconosciuto in faccia al principe ed allo Stato ogni pubblico officiale) dee rispondere d'ogni sua colpa anche menoma. Ora aggiungerò che stando in quegli stessi termini della ragion civile, l'imperizia è ragguagliata e annoverata fra le colpe (2): per la qual cosa coloro che nell'esercizio della propria professione arrecano danno ad altra persona per sola ragione d'imperizia, vanno soggetti all'azione della legge Aquilia (3); anzi gl'infermi medesimi, quantunque più meritevoli di essere compassionati. sono in questo rispetto posti nel luogo degli imperiti, perchè l'equità richiede che si punisca l'infermo, ogni qual volta dovea egli conoscere che il suo discadimento di forze dava occasione a qualche sinistro. Peccano adunque per ugual ragione contro alla legge immutevole dell'importanza e santità del servigio dello Stato tutti coloro, che la coscienza della propria fievolezza non allontana da tal servigio.

Dee tuttavia qui avvertirsi, che questa coscienza va regolata con qualche generosità di precetti, in guisa che l'imperizia da noi condannata a starsene intendasi quella sola, alla quale manca, non tanto la capacità presente, quanto la previdenza della capacità futura: giacchè lo studio e l'esperienza, i quali sono il complemento degli ingegni felici, sono anche buoni in qualche parte a supplemento delle intelligenze mezzane; ed a pochi è dato quello che il celebre presidente Dionigio Talon solea dire, ammirando le possenti virtù intellettuali del d'Aguessau fin da che era questi ricevuto Avvocatn generale in Parigi, che sarebbe egli stato pago di terminare la sua carriera come quell'illustre incominciava la sua. Una confidenza ragionata nelle proprie forze basta, adunque, perchè si cansi quella taccia di tradimento e di mala fede nell'aspirare agli onori del pubblico servizio. Cicerone istesso, che già vedemmo difensore rigoroso delle condizioni del mandato, ragionando per Planco intorno alle più eminenti virtù dei pubblici magistrati, osservava acconciamente (4), non essere mestieri di avere quella

1 Vedi Salvini, disc. 205.

2 Leg. 132. *Dig. de reg, iur.*

3 Leg. 7 . 8. *dig, ad leg. aquil.*

4 Oratio pro Planco cap. 25.

di Fabricio, di Scipione, di Marcello o di Massimo per conseguire l'apice medesimo di onori al quale essi arrivarono. Contarsi in Roma in quell'età ottocento circa Consoli, dei quali appena la decima parte era di uomini gloriosi, e questi non tanto essere divenuti chiari perchè trionfarono, quanto perchè ebbero l'opportunità di trionfare. Lucio Bruto medesimo, quegli che liberò Roma dai Tarquini, sarebbe rimaso un Console senza fama, posto in diversa condizione. Dopo le quali considerazioni passando Cicerone a toccare della perizia dei magistrati, più che di questa, travagliavasi di ricercare nei candidati la virtù, la probità, l'integrità, chiamandoli gastaldi della repubblica, cui meglio che altro erano necessarie la frugalità, la fatica e la vigilanza. Ma in questa temperanza di condizioni egli studiavasi allora di secondare in particolar modo le convenienze della sua causa e la positura del suo cliente. Anzi il paragone stesso del gastaldo da lui posto nel mezzo ne dice, che la probità sola senza il corredo dei lumi e dell'esperienza conveniente a quel mestiere, prometterebbe a chi se ne confidasse una triste e povera fattoria. Onde, se di classiche sentenze dovrò confortare una opinione più rigida, io ricorderò meglio le severe parole di Persio contro all'audacia dell'ignoranza. « La ragione, ei diceva, n'è contra, e ci grida nel segreto della mente che rimanga per noi disdetta « quell'arte che a noi è negata da un'impotente « ignoranza. Tu mesci l'elleboro, e non sai in qual « peso convenga fissarne la dose? Se un villano « scarpato, ignaro del corso degli astri, richiegga « di essere messo al governo di una nave, griderà « Melicerta che il pudore tra gli uomini è morto ». E così con velenose parole mordeva quel gran poeta il liberto orgoglioso Marco Dama, cittadino ex-mulattiere, che il pretore avea ben potuto rendere libero da schiavo, ma non fare che diventasse, da sciocco, sapiente (1).

Stabiliamo adunque per ferma sentenza che la regola morale la quale non concede agl'incapaci di ambire il servizio dello Stato, vieta a più forte ragione che domande siffatte trovino accoglimento.

Nè vale il pretesto del bisogno, perchè havvi cento altre maniere di soddisfare al bisogno, e di procacciarsi sua ventura; e sè taluno manca per questi altri uffizi di abilità, il servizio dello Stato non richiede abilità anch'esso?

Nè vale il dire che per un primo grado di ufficio basta quella corta intelligenza. Queste corte intelligenze sono le più tenaci a proclamare dappoi le loro ragioni di anzianità. Lasciate che dal primo salgano al secondo scaglione; voi le troverete di qui a pochi anni nel grado duodecimo.

Questa è veramente una peste degli Stati, l'abbondanza degli uffiziali inetti. Peste delle finanze; perchè è d'uopo condurre dieci persone a fare imperfettamente quello che un sol uomo abile e diligente eseguirebbe a dovere. Peste degli affari; perchè si esaminano senza intelligenza, si definiscono senza giudizio, si pongono in luce senza dignità. Senza che ciò sia men vero nei grandi affari riserbati a giudizio migliore; giacchè avviene le tante volte che avendo quei migliori giudici commesso alla sollecitudine di un primo subordinato la preparazione di qualche gran lavoro, questi lo ponga nelle mani di un secondo; onde il veggente è condotto in tal guisa ad usare i materiali apprestati dal cieco. (*Continua*).

85.

DELLA SOLLECITUDINE AMMINISTRATIVA

Gli studi amministrativi si distinguono in due branche — delle persone — e degli affari. La parte delle persone si suddistingue in due rami — degli impiegati considerati individualmente come funzionari dello Stato — e degli impiegati considerati collettivamente come costituenti le amministrazioni dello Stato. Anche gli affari si possono suddividere in due rami: il primo relativo alla natura e alla sostanza degli affari propriamente detti: ed il secondo che ha relazione al *procedimento* ossia alla maniera di trattare gli affari.

Ci proponiamo di dire brevemente alcune cose intorno alla sollecitudine da usarsi nell'esaminare, istruire, definire e dar corso agli affari. E due sono gli aspetti sotto i quali può essere studiato l'argomento; quali sono i danni che derivano dagl'indugi? quali sono i vantaggi che si ritraggono dalla sollecitudine?

Ma come la trattazione sotto ambedue i punti di vista formerebbe implicazione, perocchè, conosciuti i danni dell' indugio, sono per se palesi i vantaggi della sollecitudine: così basta considerare la cosa sotto un solo dei due punti di vista. E come non abbiamo a muovere vanto della sollecitudine nostra

1. Nella bella traduzione di Persio per opera del Monti, questi applicando in una nota le invettive ora riferite ai tempi suoi, diceva anch'egli con bile licambea: *Di questi Dama io ne ho veduti e provati ben molti sei anni fa imberrettati, tosati, ciarpati ma scopati nessuno.* E postochè il desiderio di citare queste biliose parole del più gran poeta dei nostri giorni mi ha fatto volgere la penna a scrivere una nota, gioverammi l'allargarla con la menzione di una di quelle notizie tradizionali appartenenti al regno del nostro gran sovrano Carlo Emmanuele III, le quali tornano sempre gradite agli studiosi delle patrie memorie; notizia riferitami da un chiaro personaggio che conversò nei suoi giovani anni coi maestrati di quel tempo antico, e degna di essere posta per esempio in mezzo a queste osservazioni sopra l'imperizia dei pubbilci uffiziali. Il re avea per ragioni di personale benevolenza promesso ad una persona, calorosamente raccomandatagli, la preferenza nella nomina ad una carica rendutasi vacante. Il ministro Bogino al quale Carlo Emmanuele palesò dappoi quella sua intenzione, consapevole com'era dell'incapacità del candidato, evitò con onesta destrezza di portare a conclusione il discorso tenutogli dal re in tal proposito, pregandogli si concedesse di meglio chiarire l'attitudine della persona. La persona si chiarì incapacissima, e la relazione del ministro accennava perciò ad una ripulsa della dimanda, Ma il dispiacere che il re avrebbe sentito se avesse dovuto indietreggiare nella sua promessa lo facea venire sopra alle osservazioni del ministro, al quale perciò davasi l'ordine di tenere apprestate per l'udienza successiva le lettere patenti necessarie per quella nomina. Le patenti adunque presentavansi dal ministro; il quale non altro argomento si riserbò onde lasciare l'opportunità per un nuovo discorso sopra quella persona, che di ordinare le sue relazioni in guisa, che quelle patenti fossero le ultime a venire sotto agli occhi del re. Il re avvisatosi della tacita scaltrezza di quel suo leale, prese allora in sembiante tra benigno e scherzevole a ricordare le passate difficoltà, le quali però non avevano tolto affatto dal suo animo la fiducia di una buona riuscita in quel candidato. *Si farà*, diceva il re al ministro, *si farà come tanti altri che non palesano da principio tutta la loro attitudine.* Ma il ministro, il quale avea saggiamente pronosticato anche dell'avvenire di quel candidato, coglieva allora felicemente il destro per rimettere nel cuore del re la dubbiezza mal dileguata, e rispondeva con le seguenti gravi parole: *Se le patenti che conferiscono una carica avessero il valore e l'efficacia dei sacramenti che infondono per se stessi la grazia, avrei anch'io la medesima speranza in favore del candidato; ma io sono pur troppo certo che l'esercizio della carica non lo muterà da quell'inetto ch'egli è.* Il re colpito da questo franco parlare, non disse cosa veruna, ma operò da quel grande che egli era: ripose le patenti non segnate nelle mani del ministro, e non si parlò più di quella nomina.

così ci piace porre a preferenza in rilievo i danni che provengono dall'indugio.

I quali sono di diversa maniera, come appare dalla seguente enumerazione.

1. Collo indugiare voi perdete *l'occasione*, perocchè, pel naturale andamento delle cose, quando s'inizia un'affare ciò nasce perchè havvi un bisogno ed una necessità presente; e questo bisogno e questa necessità suol essere instintivamente e quasi materialmente sentita da chi deve prestar mano all'affare che tutti si adoperano onde darvi corso e soluzione con una maggiore energia.

2. Si perde *l'occasione* sotto un altro riguardo in quanto che il provvedimento giungendo tardi spesso avviene che sia o meno utile, od inutile od anche dannoso.

3. Come un provvedimento amministrativo suole avere un'adentellato ed un nesso cogli affari privati: questi o soffrono stagnamento o si fermano: onde il movimento delle cose private si trova intralciato, va piano o cessa all'intutto ad esempio e come conseguenza della inerzia o della cessazione del movimento amministrativo.

4. Indugiando voi aumentate gli affari privati in quanto che i petenti sono tutto dì a presentarvi un memoriale di sollecitazione, a sollecitarvi personalmente: e di più ancora intromettono persone alte e basse; persone alte per incutere all'amministrazione colla propria autorità: persone basse per svegliare l'amministrazione colla importunità colla pioggia fitta dei riclami secondo le massime *repetita iuvant, gutta cavat lapidem* ecc. *pulsate et aperietur* ecc.

5. Si acresce a dismisura il lavoro ed il carteggio amministrativo. Quando giunge un nuovo memoriale ad un ministero se ne piglia lettura. Se si provvede subito, spesso, non è neppure il caso di rileggerlo una seconda volta. Indugiando voi siete costretto a leggerlo e ad esaminarlo una seconda volta. Indugiando arriva un secondo ed un terzo memoriale di sollecitazione e che talora aggiunge nuovi fatti, nuove circostanze e varia il provvedimento. Onde siete costretto in primo luogo a riunire materialmente una pratica coll'altra, ciò che talora riesce difficile per la moltiplicità degli affari stessi di sollecitazione. In secondo luogo dovete coordinarla moralmente, onde la trattazione del merito riesce più difficile. Avvece poi di scrivere una annotazione sullo stesso memoriale con invito di *esaminare e riferire*, dovete scrivere una lettera o siete spesso forzato a scriverne diverse: così il numero delle note di ricevuta si raddoppia e si triplica. — Aggiungasi poi che prima di trattare per iscritto una pratica si suole esaminare e conferire a voce col capo d'ufficio: onde dovete fare due o tre relazioni verbali. Ecco in breve il lavoro che porta un solo memoriale di sollecitazione:

1. Lettura da parte del capo dell'amministraz.
2. Protocolazione generale.
3. Lettura ed esame del capo divisione
4. Protocollazione divisionale.
5. Classificazione dei precedenti della pratica.
6. Distribuzione all'impiegato.
7. Riscontro ed esame per vedere se sostanzialmente si riferisca alla pratica precedente e se colle cose nuovamente esposte si porti variazione allo stato della questione.
8. Nuova conferenza col capo di divisione.

A questi incumbenti, che derivano dall'indugio, se ne aggiungono altri:

9. La riprensione (che è un atto amministrativo) del capo divisione all'impiegato che non trattò a tempo la pratica.

10. Sollecitazione personale del petente presso il capo divisione e l'impiegato incaricato dell'affare.

11. Gl'indugi provengono talvolta non da deliberato animo dell'amministrazione, ma dal modo col quale non di rado si trattano gli affari. Il quale modo può chiamarsi di dissimulazione, di diffidanza, di dubitazioni, d'incertezze, di ma, di se, di forse, di ritirate, d'indietreggiamenti, di finti attacchi, di tentare la fortuna che può avere nell'animo del petente una parola una particella, oppure una disposizione di parole piuttosto che un'altra: si tratta insomma di un fare o scrivere vago, indeterminato, incerto tentennante e di un carteggio che agli occhi dei ben avveduti contiene niente.

Il petente si suole considerare in istato di sospetto e di sospetto legale. L'amministrazione diffida e sta cogli occhi d'orco. È intanto si disvia dalla propria missione che è quella di fare il bene e di rendere la giustizia amministrativa.

12. Un'altra cagione d'indugi è questa, la quale può considerarsi sotto due diversi aspetti — Va chi misura la capacità e l'abilità degli impiegati, ed il buono andamento della cosa pubblica dal numero delle lettere o note che si scrivono: ora non è di difficile eseguimento lo scrivere per un dato affare dieci lettere o note mentre basterebbono tre: l'arte di amplificare e la più antica e facile fra gli uomini: arte di far cose nuove e di far presto è nuova e difficile — A questa classe di nomenclatori di lettere si aggiunge la ripugnanza naturale che prova l'impiegato di entrare nella sostanza e nel crudo dell'affare: questa avversione fa si che l'uomo di per se tende se il può ad allungare il corso preparatorio della pratica nel quale suole di preferenza eccedere.

13. Coll'indugiare si aumenta la spesa pubblica, perchè, come si disse, le pratiche e gli affari amministrativi si raddoppiano, ed altresì perchè quando s'indugia a fare un pagamento si paga poi colla somma dovuta il danno: si aumenta la spesa privata perchè il petente deve sollecitare, ciò che costa danaro, e perchè non ottenendo giustizia a tempo patisce grave danno. Poniamo che il tempo che si consuma e la spesa pubblica e privata che si fa nelle sollecitazioni sommi in Italia annualmente a cinque milioni, quale cifra non può dirsi esagerata: quale vantaggio economico nè ritrarrebbe l'Italia ove si potesse farne risparmio togliendo gli indugi? — Ecco in riassunto il conto:

1. Risparmio delle	L.	5,000,000
2. per il migliore andamento degli affari	»	2,000,000
3. Prodotti maggiori che si potrebbero ritrarre annualmente da queste due cifre cioè dai sette milioni	»	3,000,000
Totale		10,000,000

L'Italia avrebbe quindi una somma maggiore di dieci milioni.

14. A questa cifra si aggiungerebbe poi una cosa di maggiore rilevanza che è quella della riputazione. Perchè indugiando non si fa giustizia. E la vera giustizia si fa a tempo. La qual cosa osservava un basso impiegato ad un alto funzionario dello stato. L'impiegato non aveva ottenuto la promozione per errore materiale o dimenticanza. L'alto funzionario promise di rimediare la cosa: ma indugiava. Il basso impiegato sollecitava. La provvidenza non giungeva: la giustizia non si faceva. L'impiegato si presentò un giorno protestando e sclamando: *ma ogni giorno che passa è una ingiustizia di più.* L'alto funzianario meritamente reputato fra i migliori, comprese la cosa, ed in breve volgere di tempo giustizia fu fatta.

G. A. M.

86.

ISPEZIONI ED ISPETTORI

Havvi in tutti i Ministeri ispettori generali, ed ispettori centrali, ed ogni Direzione compartimentale e provinciale è fornita di competente numero d'ispettori.

Sta bene che ogni servizio sia posto sotto una sorveglianza colla quale si mantenga la necessaria disciplina, ed una costante uniformità di servizio. Ma forse che gli ispettori sorvegliano? E sono eglino i meglio adatti allo scopo cui la loro denominazione accenna? Ecco la questione.

Parrebbe a primo intendere che il mandato degli ispettori dovrebbe essere quello di circolare continuamente per gli uffizi dipendenti in esplorazione di quanto vi si pratica, e si fa abitualmente per riferirne al superiore uffizio e provvedere d'urgenza alle stringenti necessità. Quanto meno ciò indica la voce ispettore, e crediamo stia scritto nei regolamenti. Ora sapreste voi se gli ispettori generali e centrali dei Ministeri stiano di continuo in viaggio dall'una all'altra Direzione compartimentale e provinciale ispezionando i servizi che da queste si compiono? Oppure se vadano qua e la recandosi per assumere informazioni, i dati pratici per lo studio d'un qualche progetto di legge, o di regolamento, in contraditorio, od in sussidio delle ufficiali relazioni trasmesse ai Ministeri.

Per quanto ci risulta ciò non usasi fare generalmente parlando.

E perchè? Per risparmio di spese di viaggi, e per minor incomodo. — Vedete contraddizione. — Si creano ispettori a grossi stipendi, e poi si tengono in uffizio per manco spese di giro.

Parrebbe a noi che non possediamo tanta scienza amministrativa essere forse meglio risparmiare addirittura lo stipendio degli ispettori. Ma ci si osserverà che se si sopprimesse il grado d'ispettore non si potrebbe avere qualche posto equivalente a quello di capo sezione, capo divisione ed anco di maggior stipendio in soprappiù del necessario pell'andamento giornaliero del servizio. Noi per amore di verità chiameremo gli attuali ispettori col titolo di segretari aggiunti, od applicati superiori, o con quell'altra denominazione che meglio corrispondesse alla realtà dell'ufficio coperto, sempre quando, ben inteso, non ravvisassimo più economico, e senza danno del servizio il farne a meno. Egli importa, più di quanto comunemente si crede nelle alte sfere amministrative, il tenere le denominazioni degli uffici corrispondenti alle vere attribuzioni loro affidate. Cattivo vezzo è quello di fare un gergo della burocratica lingua.

Entrando poi nel merito delle ispezioni, è egli utile il tenerne appositamente incaricati uomini speciali? A noi pare di no. Perchè? Per più ragioni. Se si potessero avere degli angioli diremmo nominate pure ispettori permanenti, ma avendo a fare con uomini noi consigliamo a fuggire questo sistema che troppo campo presta alle antipatie o simpatie personali. E poichè non siamo del mondo presente, ma di quello avvenire. soggiungeremo che le ispezioni dovrebbero usarsi in larga scala ed essere scuola tanto degli ispettori, che degli ispezionisti.

Ci spieghiamo:

Gli affari di pubblica Amministrazione sorgono in ogni angolo dello Stato, e vengono preparati, studiati e risolti da uffici superiori e da uffici inferiori unitamente per mezzo d'un'eterna corrispondenza.

Se le amministrazioni superiori inviassero sul luogo, a tempi determinati, i principali istruttori delle pratiche amministrative forsechè non ne risulterebbe una miglior comunione d'idee tra i vari capi d'uffizio, e dalla verbale intelligenza molti affari non sarebbero posti in subita luce? Se posti a riposo gli ispettori, si mobilizzassero i capi divisione e i capi sezione nelle cui mani in fin dei conti si concentrano gli affari, ed ogni sei mesi se ne mandasse or l'uno or l'altro a fare una minuta inchiesta negli uffizi subalterni, forse che non se ne trarrebbe un grande utile? Il capo sezione delegato esaminando con occhio pratico lo stato degli affari imparerebbe le peculiari circostanze che li determinarono, e possono avvantaggiarli o danneggiarli, e farebbero conoscere a voce i principii generali a cui egli stesso s'appoggia nella trattazione dei medesimi al superiore ufficio. D'onde uniformità di vedute, e per conseguenza celerità di servizio con risparmio di lavoro.

Le lungaggini e la confusione provengono dal non potersi mai convenevolmente intendere per iscritto. Poichè scrivendo non si può tutto dire per moltissime ragioni, e troppo tempo vuolsi tra la dimanda e la risposta. Anticamente v'era una tradizione d'ufficio la qnale in parte suppliva, ma ella andò perduta.

Il capo sezione poi ispezionando uffizi subalterni acquisterebbe cognizioni complesse del servizio; dalle quali potrebbe trarne molto giovamento per la spedizione degli affari di sua speciale incombenza.

Oggidì negli uffici poco si curano di sapere quanto altri fa in rapporto allo stesso genere d'affari, e non di rado succede che per tale ignoranza un ufficio dia sullo stesso affare una disposizione affatto contraria a quella di un altro. Il che più

non sarebbe perdonabile quando fosse attuata la nostra proposta.

In quanto alla disciplina noi crediamo che se ne avrebbe anche avvantaggio perocchè minori attriti di convenienze vi sarebbero tra gli impiegati degli uni e degli altri uffici quando vi fosse tra loro conoscenza personale. Quanti atti si perdonano agli amici ed ai conoscenti, e come riescano facili tra loro le spiegazioni.

Quando avvece di perpetui ispettori, che di rado muovonsi dalla soffice seggiola, arrivassero negli uffici ogni 4 o 5 mesi i capi divisione, e capi sezione dell'ufficio superiore a fare minute visite, addio consorterie, le sarebbero bell'e spacciate. Quello che l'uno ispettore nasconderebbe in gennaio l'altro svelerebbe in giugno, e se all'uno si potrebbe darla ad intendere, all'altro bisognerebbe spiegare nitide e chiare le carte, e nell'ufficio superiore si avrebbe ognora imparziali relazioni dell'andamento degli uffizi subalterni.

Non ci fu mai possibile rendersi ragione del perchè si abbandonassero taluni uffizi a se stessi in balia delle passioni dei capi d'ufficio.

Ciò non accade di certo nell'industria e nel commercio. — Il capo stesso si muove e va, se non più spesso, ogni anno in giro a chiarirsi della fedeltà dei suoi agenti, senza badare se perciò si debba spendere qualche piccola somma.

(Dal Commercio Italiano)

87.

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

La distinzione della magistratura giudiziaria in *alta* e *bassa*, costituisce un dualismo che non può a meno di ridondare a danno dell'amministrazione della giustizia.

Sarebbero, a detta degli informati sul nuovo ordinamento nascituro, magistrati della *bassa*, ed inferiore carriera, i giudici di mandamento o pretori, o magistrati dell'*alta* i giudizi dei tribunali di circondario e Corti d'appello. Stabilendo tale distinzione, si darebbe a credere che le funzioni di giudice di mandamento sieno dappoco, e non richiedano guari cognizioni scientifiche di legislazione e giurisprudenza, e che perciò sieno facili a compiersi.

Noi invece crediamo tutto il contrario: al giudice di mandamento si presenta il litigio in tutta la sua *pienezza* di dfficoltà; là ha origine quella causa che, se mal portata da principio, si fa sempre più grave, e si presenta poi ai tribunali superiori, dopo essere stata cagione di gravi spese, di rancori, di inimicizie. Sta ad un esperto ed intelligente giudice di mandamento il terminare le questioni in apparenza facili, ma che possono rendersi complicate coll'indugio o con una difettosa sentenza o provvedimento: sta insomma nelle mani del giudice di mandamento o pretore l'evitare litigii maggiori, pronunziando in modo tale da chiudere la bocca anche ai più esperimentati litiganti di professione; l'adito a nuove e maggiori liti.

Ognun sa che la proprietà, le sostanze di intiere famiglie sono affidate alle mani di un giudice di mandamento, la cui importanza non si può metter in dubbio.

Al giudice di mandamento poi il Governo contribuì sempre, e pare voglia contribuire per l'avvenire, a rendere sempre più difficili le funzioni del suo esercizio.

Mal retribuito per il passato, si continua a mal retribuirlo per l'avvenire: si dice che si diminuirà di L. 200 lo stipendio dei giudici di mandamento di 1.a classe, e si accrescerà di L. 200 lo stipendio dei giudici d'ultima classe, che ora avevano L. 1600; mentre i primi hanno L. 2400. Un giudice di mandamento è quasi solo come legale in un paese: non ha alcuno a cui poter chiedere consiglio sopra qualche questione legale, non ha libri, e non ha denari da comprar libri: è sprovvisto di qualsiasi biblioteca.

Col misero stipendio che gode, diminuito dalla tassa di richezza mobile, è nell'impossibilità di far acquisto d'opere di giurisprudenza alle quali informare le sue decisioni; e queste difficoltà s'accresceranno tanto più col nuovo ordinamento che, *si dice*, aumenterà la competenza dei giudici di mandamento.

L'importanza del giudice di mandamento, come ognuno vede, è massima; e perciò ha su di sè gravissima responsabilità. Se ne sbaglia una, il procuratore del Re lo richiama immediatamente all'ordine; il ministro di grazia e giustizia fa il resto: e per di più è esposto a tutte le persecuzioni dei sindaci e dei consiglieri comunali, ed alle ire di partiti e gare di campanile dei piccoli paesi ove ha la disgrazia di risciedere.

Per compenso di tutto ciò, il Governo gli dice: tu, giudice di mandamento, non potrai innalzarti quantunque abbi dei meriti: vivrai sempre nel piccolo paese, lontano dalle soddisfazioni della città e privo di quelle dell'amor proprio: ruderai sempre un meschino stipendio: il tuo apice sarà L. 2200: i tuoi compagni di infanzia, senza aver studiato e sprecato danari all'Università, vivranno in mezzo ai piaceri della capitale copiando minute nei ministeri e senza aver responsabilità, ma godendo stipendi doppi del tuo: forse nelle loro mani sta la tua promozione, il tuo castigo, le accuse a te fatte. Vergognoso contrasto.

Ed in tal modo si potranno avere buoni giudici di mandamento? basterà a soddisfarli il titolo di pretore; degno successore del pretore romano che aveva perfino attorno a sè i littori coi fasci e godeva di tanti privilegi?

Il giudice di tribunale invece non proverà per nulla questa vita di stenti; uscito dall'università ed entrato nella magistratura, dopo aver presi due o tre esami, al cui buon esito avrà più influenza il protezionismo che non l'ingegno, godrà immediatamente di stipendi non tanto meschini: le sue attribuzioni saran rese facili dal trovarsi sempre con altri giudici nel pronunziar giudizi e sentenze; le cause che gli verranno portate saranno già abbastanza svolte sia dalle parti, o perchè gia portate in appello, da una sentenza del giudice di mandamento. Vivrà alla città, avrà libri, potrà studiare, sarà sotto gli occhi di un procuratore del Re, o procuratore generale del Re, il quale potrà portarlo più facilmente per una promozione.

Con tal sistema di dualismo, si potrà egli destare l'amor proprio, l'emulazione nella giovane magistratura? Ah no, il cuore anche il più nobile resterà offeso ed avvilito: la sfiducia si farà strada nel personale dei giudici della *inferiore* magistratura, e quindi ne ridonderà danno alla giustizia.

Se i codici, se le leggi della giustizia sono eguali per tutti i cittadini, *a fortiori* lo debbono essere per i magistrati che le debbono applicare.

Intanto nel nuovo ordinamento una nuova categoria di giudici si impianterà: quella dei *reggenti* I reggenti sono un'invenzione del Pisanelli, il quale l'aveva partorita per fare economia, poichè a loro dava sole L. 1200, e fungevano come i giudici da L. 1600 e da L. 2400. I signori *reggenti* non ricevettero però mai nè la *cresima* della Corte dei conti, nè di una legge: erano animali anfibi che ad ogni momento dovevano scomparire nell'acqua, e che furono però *utili* a qualcheduno, colle economie che producevano sul bilanclo del Ministero di grazia o giustizia.

Ora saranno riconosciuti, e perciò avranno una personalità che prima non avevano. Altra categoria *dicesi*, sempre DICESI, sarà quella degli *aggiunti*: con lo stipendio di L. 600 annue: e dire che, la magistratura è ben pagata: val la spesa di studiare, in vista di tali generosi compensi: o studenti che attualmente siete all'università, vivendo di aurei sogni e di poetiche aspirazioni, mirate qual prospettiva vi si presenta in caso vi applichiate all'esercizio della giustizia!

E con magistrati pagati in tal modo, bistrattati e quasi derisi nei loro studi, e messa in non cale la loro sovrana missione, sarà egli possibile una buona giustizia? Potranno essi farsi rispettare?

Avranno, tali giudici il segretario che guadagnerà dieci volte più di loro, il sotto segretario cinque volte di più; l'ultimo procuratore, od anche un *voleur de palais*, che comparirà innanzi a loro, avrà compenso al suo lavoro, senza studio, ben maggiore del giudice stesso. Qual confronto confortante!

Ma i giudici lavoreranno per la gloria, e questa ha un valore immenso! S.

(Il Conte Cavour)

88.

IL CONTE NIGRA

Alle ore 5 del 13 dicembre 1865 una grave perdita provava la reggia ed il popolo, nella morte del conte Giovanni Nigra, ministro della casa di Sua Maestà. L'annunzio di tal morte suonò qual colpo improvviso sulla popolazione; il Nigra non era infermo che da pochi giorni, e la sua salute non destava alcun pericolo, tanto più che era di temperamento robusto, benchè toccasse i 67 anni.

Il conte Nigra era di famiglia borghese, capo di una delle primarie Banche di Torino; nel 1849 al 27 marzo era chiamato a far parte come ministro delle finanze nel ministero Delunay; continuava pure in tale carica nel Ministero d'Azeglio che succedeva al Delunay.

In quel tempo accadde la disgraziata rotta di Novara, il credito del regno Sardo era in tristissima posizione, le casse esauste per la lunga guerra; il Nigra metteva a disposizione dello Stato tutte le somme che disponeva la Banca dei suoi fratelli, e senza ritrarne alcun vantaggio, meno quello di servire il paese con generosissimo atto.

Appena chiamato al Ministero delle finanze, con squisito atto di delicatezza, si separava dai suoi fratelli nella gestione della Banca.

Fece i primi imprestiti con Rotschild, per sopperire ai bisogni dello Stato, a condizioni non onerose per questo: intanto non permise più che la Banca tenuta dai suoi fratelli continuasse ad aver affari d'interesse colla Banca Rotschild. Tutta la vita sì privata che pubblica del Nigra è continua serie di atti di onestà e di devozione al re ed al paese.

Veniva onorato del titolo di conte e nominato ministro della Casa del Re, ove provò col suo consiglio quanta devozione ed affetto portasse alla dinastia.

In questi tempi di rivolgimenti politici l'attività del ministro della Casa del Re ebbe campo a spiegarsi in tutta la sua forza, ed il Nigra non venne mai meno a se stesso ed alla fiducia in lui riposta.

Alla munificenza sovrana prese sempre parte il consiglio del Nigra; sarebbe prematuro lo svelare i suoi atti; Torino sta per attestarlo con opere recenti.

L'onestà del conte Nigra lo aveva reso rispettato e temuto per ogni dove.

Il conte Nigra lascia un vuoto che non si potrà riempire; auguriamo un successore che cammini sulle traccie del defunto ministro della Casa del Re.

Il Re perde un devoto amico — il paese un leale consigliere della Corona — il popolo un padre.

(Lo stesso)

89.

L'IMPIEGATO ITALIANO

La Legge é eguale per tutti
Art. 24 dello Statuto

I.

L'articolo dello statuto che poniamo a fronte del presente lavoro in quale modo deve interpretarsi ed applicarsi? Comunemente per giustizia s'intende quella che si applica dai giudici, dai pretori, dai tribunali, dalle corti d'appello e dalla Cassazione. Veramente la giustizia ad alcuni fa male. L'egoismo vuol avere la prevalenza. E non deve quindi recare meraviglia se la disposizione la più benefica e la più capitale della nostra carta si legge, si spiega e si applica in modo ristretto ed esclusivo. Ei pare che, come le parole « la legge e la giustizia è uguale per tutti » essendo solamente scritte nelle sale dei tribunali, ivi debbono solamente ed esclusivamente rimanere ed applicarsi.

Ma i buoni principii tendono per loro propria forza ingenita a generalizzarsi ed a propagarsi. Si ha buono a proclamare una massima utile qualsiasi in un'officina: si ha buono di scrivervi sopra « brevetto d'invenzione » ossia esclusione e monopolio: se la massima è veramente utile ed efficace domani

o dopo si estende e si applica a tutte le altre officine somiglianti. L'uomo e le nazioni progrediscono sempre ed è per via delle comparazioni, delle analogie e dell'esempio che questa continua trasformazione dal bene in meglio e del male in meno male si compie e si consolida per distruggersi nuovamente domani onde cambiarsi di nuovo in una gradazione migliore.

Non restringiamo entro confini non consentiti dalla nostra lingua il significato della sacra parola giustizia.

Ricordiamo che gli scrittori politici antichi e moderni da Platone, Aristotele, Senofonte, Cicerone e Plutarco, a Balbo e Gioberti tutti egualmente convengono che lo scopo capitale dei governi « è quello di rendere giustizia ». La quale missione espressa in linguaggio economico vuol dire « che il governo deve rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongono al movimento ed al perfezionamento degli interessi economici e morali di ciascun individuo ogni qualvolta questo individuo colla iniziativa e forza propria o della famiglia o del municipio non valga a rimuoverli ».

Così definita la cerchia delle ingerenze del governo in quali punti si ripartono per rispetto alla giustizia? Richiamando alla mente l'insieme delle attribuzioni dello Stato si scorge di leggieri che queste si risolvono in questi cinque punti:

1.° Giustizia civile.
2.° Giustizia commerciale.
3.° Giustizia penale punitiva.
4.° Giustizia preventiva penale.
5.° Giustizia amministrativa.

Ricerchiamo quindi se questa giustizia amministrativa venne con perseveranza e con sapere applicata in ordine agli impiegati, ed ove la risposta fosse com'è non guari consolante, enumeriamo i principii, i mezzi, gli espedienti onde ottenerne la più ampia e costante applicazione.

II.

Prima però di entrare nella materia non sembra fuor d'opera di riferire i motivi per i quali, in una gran parte di casi, non esiste giustizia amministrativa e quali sono i vantaggi grandi che si ottengono laddove esiste.

Perchè alcune volte nelle cose amministrative invano si ricerca la giustizia?

Ecco sommariamente le cagioni principali: 1. si ha non preciso ed adeguato concetto della giustizia la quale, come si disse, si crede debba avere il suo domicilio esclusivo nei tribunali: 2. negli ordini amministrativi moderni che sono più o meno una riproduzione delle leggi del primo Napoleone s'incontrano piuttosto i principii dello assolutismo che i principii della ragione: 3. l'impiegato è troppo conscio che la sua missione riguarda l'interesse sociale ed a questa parola da troppo larga importanza; egli non comprende che l'interesse sociale si risolve nell'interesse di tutti e di ciascuno, onde vi accampa spesso le parole e le incomprensibili ad un uomo di buon senso e ad un uomo libero, la negazione della ragione, formole *così vuole la necessità, così richiede il buon ordine, ne patirebbe danno l'interesse pubblico* ed altre somiglianti espressioni che, a meno non siano sorrette da una speciale considerazione, a nulla valgono. 4. Come scrivono alcuni fra gl'intendenti, di cose amministrative e come è a notizia di alcuni impiegati, le attribuzioni delle pubbliche amministrazioni talune sono *regolate* e tal altre *discretive e facoltative*.

Ora si suol dare la preferenza a queste piuttosto che a quelle: È più facile e costa poco di allargare il campo delle attribuzioni discretive, perchè l'uomo ha una naturale inclinazione di far a modo suo, di infrangere la legge, oppure di limitarne la efficacia. Ora a lato delle cose facoltative sta l'arbitrio e non la giustizia.

III.

Quali sono i vantaggi della estensione e della applicazione rigorosa del principio di giustizia alle cose amministrative?

Rispondendo a questa seconda domanda, che ci siamo proposta come tesi preliminare, diremo che si risolvono in diversi punti i quali formano appunto lo scopo della scienza amministrativa e della buona amministrazione.

Si fa applicazione del principio fondamentale della nostra carta che la legge è uguale per tutti; onde l'amministrazione s'inspira piglia vita e vigore dai principii costituzionali.

La legge amministrativa piglia un'aspetto franco, sicuro, certo, eguale.

Alla varietà che deriva dall'arbitrio si oppone la unità.

Alla confusione l'ordine.

Ad un insieme di disposizioni moltiple ed eterogenee si oppone la semplicità.

Alla ignoranza della legge per essere varia, diversa ed un ammasso di disposizioni contradditorie, si oppone la conoscenza che facilmente si puó avere di una legge unica ed universale.

All'ammasso di leggi disformi si oppone, infine, la creazione di un codice amministrativo.

Questo codice potrebbe distinguersi, ad esempio delle leggi civili, in tre libri:

1. Delle persone ossia degl'impiegati, dei ministeri e delle amministrazioni.

2. Degli affari.

3. Del procedimento.

Le presenti pagine, come quelle che sono relative all'impiegato, sono rivolte ad abbozzare una parte del primo, non già a formolarne le disposizioni, ma a svolgere e ad enunciare taluni principii e le considerazioni sulle quali deve appoggiare e più specialmente a rilevare e confutare alcuni errori sui quali si fonda l'attuale organamento del Regno.

IV.

Non dimentichiamo, proposizione questa che noi toccheremo di volo perchè abusata in tutte le materie, la importanza del tema sugli impiegati. Essi sono i direttori, i macchinisti della vaporiera o della macchina che chiamasi governo. Senz'essi non si muove. Con essi si può muovere bene o male; ed anche, che è peggio, muoversi apparentemente bene per conservare le apparenze del bene ma portare in germe grandi mali che un dì porteranno tristi frutti e che troppo tardi saranno riconosciuti.

Ma l'utilità dello studio sull'impiegato vuol essere avvertita sotto un altro punto speciale di vista, massimamente trattandosi di una nazione che, come la nostra è retta a governo costituzionale.

Chi è che costituisce la vera capacità amministrativa dei ministri e che nella sostanza ne porta giudizio e quel giudizio che più o meno presto leggiamo su tutti gli organi della libera stampa?

Ricordiamo che nei regimi rappresentativi i ministri sono scelti nel seno della maggioranza della camera elettiva: che questi candidati sono per lo più uomini politici; che nella maggior parte dei casi sono poco conoscenti delle cose amministrative e quasi sempre digiuni di pratica amministrativa.

Costoro avranno una capacità politica certa, conosciuta, apprezzata ed anche, se si vuole, di primo ordine.

Ma la capacità amministrativa, la capacità e l'attitudine degli affari è vaga, incerta, indeterminata, perchè questa non si può esperimentare e giudicare a priori; ci vuole la pratica.

Ora questa capacità amministrativa dei ministri concorrono a costituirla ed a giudicarla gli impiegati:

A costituirla in quanto che fra gli impiegati il novello ministro sceglie coloro che debbono circondarlo e coadiuvarlo nell'opera propria.

A giudicarlo in quanto che coloro i quali desiderano di avere un adequato e preciso giudizio intorno alla capacità amministrativa o riuscita pratica del ministro si rivolgano agl'impiegati i quali sono in grado di conoscere e di apprezzare i suoi atti interni d'amministrazione.

Noi siamo lontani dallo approvare che i pubblici funzionari piglino ingerenza nelle cose politiche e si facciano ad iniziare od a promuovere anche indirettamente la caduta di un ministero e la creazione di un nuovo. Questo grave fatto finora in Italia non mise radice. Ma ella è cosa certa che l'impiegato, entro certo confine, concorre alla distruzione ed alla creazione dei ministri per la riferita ragione che egli solo ha, a così dire, il monopolio della capacità pratica ed amministrativa del ministro; e se per questo rispetto il ministro è una nullità tardi o tosto trapela nel pubblico e cade.

Sarebbe assai curioso un lavòro nel quale s'investigasse fino a qual punto alla caduta dei diversi ministeri che si succedettero dal 1848 in poi ed alla creazione dei nuovi abbiano dato una mano gli impiegati col proclamare la inettitudine amministrativa di quelli e la capacità amministrativa di questi.

I quali riflessi, oltre dimostrare la importanza del subietto, ci portano a conchiudere che malamente operano coloro i quali disprezzano ed accusano gli impiegati: il disprezzo e le accuse sono un'arma a due tagli che ferisce prima chi la maneggia.

L'impiegato essendo colui che eseguisce i vostri ordini, che dirigerà le vostre operazioni, converrà non adularlo e carezzarlo, come facevano gli antichi imperatori romani, ma trattarlo bene, vale a dire con giustizia Che se occorrono riforme nel personale amministrativo, queste si fanno col concorso e col consiglio dei valenti e si fanno con sollecitudine; perocchè se il periodo delle aspettative e delle riforme si protrae questo stato di sospensione e d'incertezza fomenta i richiami e fa diminuire il lavoro ed assieme la riputazione amministrativa dello Stato.

V.

Intanto quali sono le riforme che chiede l'impiegato italiano? Queste riforme sono relative 1. alla nomenclatura 2. alla capacità; 3. al volontariato; 4. agli esami; 5. alle promozioni; 6. all'avanzamento; 7. alla disciplina; 8. alla stabilità dell'impiego; 9. allo stipendio; 10. alle giubilazioni; 11. alle pensioni ed alle onorificenze.

VI.

In Italia i servizi dello stato si possono distinguere in quattro grandi classi: il militare; l'insegnamento; la giustizia e l'amministrazione. A questi servizi corrispondono quattro grandi classi di impiegati: il militare: il professore: il giudice: l'amministratore ossia l'impiegato preso in stretto senso

Fortunatamente noi non abbiamo oltre 42,000 ministri della religione cattolica o protestante retribuiti a spese della finanza nazionale. Ai parroci italiani che sono poveri si suole annualmente corrispondere una somma dagli Economisti del Regno e dalla cassa ecclesiastica che hanno un bilancio separato e distinto da quello dello Stato.

Le classi riferite degli impiegati, tranne fino ad un certo segno, l'armata, l'insegnamento, e l'ordine giudiziario, si suddistinguono in diverse altre classi e categorie secondo i speciali servizi ai quali sono addetti, onde ne segue una diversa nomenclatura.

Si può adottare una nemenclatura unica?

In Russia l'amministrazione dello stato è costituita a somiglianza dell'armata; gli impiegati civili sono assimilati quanto a *titoli* ed ai *gradi* agli ufficiali dell'esercito.

Vivien dice che questo sistema conviene solamente ad un governo assoluto nel quale lo spirito militare ha il primato.

Pare che l'illustre scrittore francese siasi spaventato al nome di Russia e di esercito e che siasi fermato sul significato delle parole, senza addentrarsi nel fondo e nel merito della questione.

Che importa che i *titoli* ed il *grado* dell'impiegato civile siano quelli istessi dell'esercito? Ne patirà forse detrimento la cosa pubblica? La riputazione dello Stato sarà forse offuscata come da nube?

I *titoli* ed il *grado* sono una creazione della legge positiva, sono un convenzionalismo; se l'uno ride al nome di applicato un altro può ridere al nome di ufficiale e così via; la è una cosa di abitudine e di gusto.

La questione sostanziale è che, come tutti gli impiegati di un governo sia russo, sia italiano hanno testa, braccia e cuore, a tutti egualmente siano impartiti gli stipendi, i gradi, gli onori. Ecco che la questione di eguaglianza e di giustizia sorge fin da principio trattando la nomenclatura degli impieghi.

Noi non desideriamo e non proponiamo per fermo il sistema russo, il quale potrebbe però be-

nissimo applicarsi ad uno stato costituzionale.

Limitiamo avvece la nostra proposta di riassumere gl'impiegati nelle quattro classi accennate cioè:

Militari.

Professori.

Giudici.

Amministratori.

(*Continua*)

90.

DELLA CONDIZIONE GIURIDICA DELLA DONNA

Schizzi dell'avvocato Federico Criscuolo

> « Nella donna predomina il sentimento, anzi che « la intelligenza... e la mentalità prevale nell'uomo, dal che procede l'eguaglianza essenziale dei « due sessi, ma la preminenza accidentale e temporaria dell'uomo, provata dalla ragione e confermata dal cristianesimo. La disuguaglianza è « accidentale perchè temporaria, ed è temporaria « perchè non ebbe luogo nell'origine, nè durerà « nel fine. »
>
> GIOBERTI. *Protol. XII. Mondo*

In omaggio ai nobili e splendidissimi principii che l'avanzata civiltà del nostro secolo più istantemente raccomanda all'esame dei legislatori, mi proponga di scrivere alcuna cosa della condizione giuridica della donna in Italia. La riabilitazione civile della donna, di questo primo fattore della società eletto da Dio a manifestare la perpetuità del sublime concetto di creazione, è di certo una riforma, che coordinandosi con le non poche di già compiute o proposte, varrebbe ad illustrar davvantaggio la gloria degli italiani, chiamati ancor questa volta a precorrere le altre nazioni nello elevare a imperativi giuridici i più alti postulati della scienza. Ed è il lungo ed alacre lavorio della scienza, che succeduto alle amene descrizioni dei poeti, od alle vaghe opere degli artisti, si è studiata oggi di affermare in persona della donna la divina legge di uguaglianza promulgata dal cristianesimo, restituendole tutto il valor suo proprio e rendendola consapevole di quanta sia la sua dignità, novella rivelazione di un eterno vero. Il vile e beffardo cinismo, che Pellico chiama argutamente « il genio della volgarità », si è sforzato in tutti i tempi a dipingere abbietto l'essere che è sintesi ammirevole di tutti i più nobili sensi ed affetti, e non riconoscendo in esso se non lo strumento di male passioni, non si è peritato di negare alla donna il sacro fuoco dell'amicizia e l'incorruttibilità dell'amore. I legislatori talvolta per convinzioni personali, tale altra individuando la coscienza subbiettiva delle nazioni, hanno variamente manomessa la personalità civile della donna, esagerando più o meno il bisogno di limitarne alcun poco la capacità richiesta non dai caratteri fondamentali dell'anima, comuni ugualmente all'uomo, ma solo dal diverso modo di esplicar questi nelle difficili e svariate cure della vita. Essi o non compresero, o non vollero comprendere che, dotata la donna della stessa natura dell'uomo, può interessarsi e partecipare a quanto è umano e sociale, benchè nei limiti segnati dal predominio in lei del sentimento su la ragione.

Era riservato al nostro secolo di coronare i molteplici trionfi della sienza col porre in conformità dei dettami della filosofia rivelata una dottrina, cui la storia civile dei popoli anteriore alla rivoluzione francese e una falsa scuola succeduta alle aberrazioni di quella aveano variamente travisato. Nella storia quei limiti nè si presentano mutati in altrettali condizioni di servitù per la moglie, sconoscendosi gli elementi di uguaglianza essenziale tra l'uomo e la donna; nella scuola francese detta dei socialisti sono stati interamente negati, sconoscendosi per forza d'incomposta reazione i punti di disuguaglianza temporanea ed accidentale. Era quel primo l'errore che offendeva e lentamente consumava la vecchia società, manifestatosi in Oriente con la poligamia, in Grecia con l'esplicarsi della personalità eroica, in Roma con l'istituto quiritario, e nel Medio Evo col feudalismo nella successione perdurato sino alla metà del secolo scorso. È quel secondo l'errore che serpeggia e minaccia di distruggere le radici della famiglia, che si è giunti a chiamare « schiavitù della donna » volendosi che questa « si emancipi dal padre che la vende, dal marito che la compra e rendasi anch'essa produttrice con l'educare i figli non secondo l'egoismo domestico, ma secondo gl'intenti della società. » (1)

Tra i due opposti principii e sistemi era bisogno rinvenire ed attuare un termine dialettico, che fecondando i germi di civile progresso sparsi nella francese legislazione, riconducesse sempre più l'istituto della famiglia ai gravi concetti sì nobilmente compendiati nella sentenza del sommo filosofo, che si è tolta ad epigrafe del lavoro. Ad esaminare pertanto se il codice civile italiano abbia risposto ai giusti desideri degl'italiani in proposito, gioverà fermato il concetto razionale della famiglia e il suo organismo giuridico, tesserne la storia sino alle determinazioni di esso, esponendo il relativo giudizio.

CAPO PRIMO

§ I.

La famiglia, come immediata sostanzialità dello spirito ha per propria determinazione la sua sentita unità, l'amore, nella quale la coscienza del proprio individuo è non più una persona in se, ma un membro; sua immediata nozione si è il matrimonio, il quale indirizza l'individuo all'uno, mercè la forza dello spirito che al di sopra della individualità dell'essere corporeo tende ad unificarsi con lo spirito di una creatura di sesso diverso. Per effetto della generazione, dice Platone, rinnovandosi perennemente la nascita dei figliuoli al mondo, l'umano genere acquista l'immortalità nel tempo. Or l'unione sessuale non è materiale, non una relazione di razza, bensì un fatto del principio attivo animale, il quale agisce, benchè nella materia, con azione sua propria dalla materiale

1 CANTU' *Storia dei Cento Anni*, vol. 3 cap. 27.

distintissima. Essa è una mutua comunicazione della vita prodotta dal consenso spontaneo delle volontà, dallo sforzo delle anime, principii dell'animazione secondo che acconciamente dice il Rosmini — è un incessante esercizio, un continuo scambio di beneficenza fra i coniugi. Un contratto viene a costituire la società coniugale, pel quale nascono diritti e doveri per amendue. Primo vincolo giuridico si è il dovere della moglie di soggiacere all'autorità del marito, la cui ragion sufficiente e variamente interpetrata, benchè quasi concordemente affermata dai filosofi del diritto.

I più reputati convengono nel credere che sua giustificazione sia il sentimento proprio dell'uomo, che lo spinge a rendersi capo d'una stirpe, come la filosofia storica ne ha rivelato dietro le prime investigazioni del sublime intelletto di Vico.

Il desiderio di generare figliuoli, per lasciar loro la propria memoria e il nome, e gli affetti, il patrimonio e sino le stesse relazioni sociali, non si sviluppa di certo allo stesso modo nel maschio e nella femmina: nell'uno, osserva il Rosmini, è questo un sentimento attivo, bramando egli la stirpe per sè, nell'altra è passivo chiamandosi contenta la donna a dar successione al marito. L'uomo di natura tende a dirigere, la donna ad eseguire, l'uomo a rivolgere i suoi pensieri e le sue cure più verso l'esterno mondo, la donna concentra i suoi affetti e le sue sollecitudini nella intimità della vita domestica, sicchè l'organismo del coniugio dovendo essere composto secondo la detta legge logica e psicologica a un tempo, dovrà nel suo seno accordare l'eguaglianza dell'uomo e della donna con la morale superiorità di quello sopra questa. Tale accordo riposa sul libero sviluppo del muliebre sentimento regolato dalla ragionevole autorità maritale. L'Arhens per contrario ha tolto a dimostrare non essere la donna moralmente e giuridicamente ineguale all'uomo e non soggiacere per ciò stesso ad alcuna potestà maritale. Egli non vuol ridurre tutta la vita e lo svolgimento della donna alla ristretta cerchia delle domestiche sollecitudini, non reputandola incapace di obbligarsi nella vita sociale su fatti che la può conoscere e sovente valutar meglio del marito; per forma che secondo lui la natura del matrimonio non implica potestà maritale e la famiglia ha due capi, l'uno che la rappresenti all'esterno, l'altro che all'interno.

§ II.

Che se il concetto del matrimonio è quale si è di sopra definito, comunque si vogliano considerare le relazioni giuridiche tra i coniugi, è indubitabile che le stesse qualità essenziali, in cui esso sussiste in conformità del suo essere, sono altrettante guarentigie della personalità ed autonomia della donna, e che la loro violazione o negazione è la violazione o negazione di questa. Lede in fatti il diritto della moglie all'affetto, alla stima ed al rispetto da parte del marito il permettere ch'egli sconoscendo il fine stesso dell'unione riposto nella pienezza dell'amore divida con altre gli affetti e le cure che tutte a lei van sacrate. Ne di minore oltraggio alla sua dignità si è il lasciar che il marito, dimenticando la fede giurata riposta nella continuità dell'amore possa abbandonare a posta sua la moglie per contrar nuove nozze e gittar forse su di lei il marchio dell'infamia. Non vale il dire che saria comune ai coniugi la libertà del divorzio, dacchè in qualunque modo lo si concepisse e governasse, sempre la donna sarebbe immolata alle maggiori garentie dalla natura e dalle leggi concesse all'uomo. « Solo il maritaggio è l'amor compiuto, interno ed esterno, privato e pubblico, domestico e civile, individuale e sociale, profano e religioso... Il coniugio è armonia: il divorzio e la poligamia sono conflitti, disunioni, discordanze... L'unità e l'indissolubilità unite insieme formano l'armonia dialettica del coniugio, la poligamia e il divorzio ne sono la sofistica. Il primo è una venere vaga, il secondo un adulterio palliato » (1).

§ III.

Dovendo pertanto la legge morale essere il fondamento della società di famiglia è necessario che in questa nè venga edificato l'organismo giuridico, il quale di certo non può essere composto che mercè l'accordo dei due principii formativi di ogni organismo sociale, l'autorità e libertà. Di questi, la prima, concretantesi nelle formole di ragione, e la patria potestà volta a dirigere e governare lo sviluppo delle facoltà dei figliuoli, i quali non siano ancora pervenuti all'autonomia del loro essere. Or questo diritto e comune ad ambo i coniugi ugualmente? Considerato dal lato della morale superiorità dei generanti su i generati, non che da quello del governo della famiglia, non lo si può negare alla madre senza voler assorbire nell'uomo l'individualità della donna e violar con ciò stesso la legge naturale dell'armonia delle loro anime, la quale soltanto vale a costituire l'unità del coniugio e della famiglia. Ma se per ventura nell'esercizio e nell'esplicamento di esso diritto non siavi accordo di volontà tra i coniugi, l'intelletto più forte e men turbato da affetti, qual si è certo il virile, dovrà rivendicare per sè l'imperio della famiglia, a giudizio di quel peregrino ingegno di Francesco Pepere, di Napoli, nel suo prezioso lavoro su l'*Enciclopedia Giuridica* in corso di pubblicazione. Siccome poi il governo della famiglia pel suo fine stesso non può non perdurare oltre la vita dei genitori, sussistendo tuttavia l'incapacità dei figliuoli, così la tutela che succede alla patria potestà e che in essa è involuta, mentre è permessa alla madre verso i propri figliuoli per esserne investita unitamente al padre per effetto di quella, non lo è alle donne in generale, richiedendosi la piena capacità dei pubblici e cittadini uffizi per esercitare un simile potere sia che fosse conferito dallo stato, sia che da congiunti od amici.

E poichè anche la patria potestà è nella madre limitata dalla sapiente autorità del marito, anche una limitazione richiede nella tutela il carattere passionato della donna.

§ IV.

I principii costitutivi della società coniugale si traducono e si riflettono nei rapporti patrimoniali essendo la proprietà, secondo il Rosmini, un fenomeno psicologico, onde l'anima con la sua forza unitiva unisce a sè, rende parte di sè le cose esterne identificantisi con le persone. Sicchè con profonda

GIOBERTI. *Protol.* Vol. 2. Saggio IV. Esistenze 8. Amore.

sapienza il germe dell'ordinamento della proprietà fu dall'intelletto greco e romano concepito nel seno della famiglia. I filosofi hanno opinato per la comunanza perfetta del patrimonio di ambo i coniugi, la quale Kant deduce dallo interesse indiviso necessario fra loro.

L'Hegel avvisa che siccome la famiglia in quanto persona giuridica a fronte delle altre debbe riconoscere il maschio per suo capo, così a costui si convenga acquistare all'esterno, curare i bisogni, disporre e raffermare i beni familiari. Questi secondo lui, sono proprietà comune, dei quali nessuno dei coniugi può godere indipendentemente dall'altro.

§ V.

Relativo all'istituto della proprietà e fondato su i principii del diritto di famiglia si è quello della successione, essendo una condizione necessaria alla manifestazione e conservazione degli affetti di famiglia e al compimento dei doveri, che la famiglia impone. Come tale, esso va soggetto ai principii di diritto sociale, che da una parte limitano l'arbitrio individuale nell'esercizio del diritto di testare, e dall'altro stabiliscono il sistema più giusto della successione ab intestato e investono la società del potere di curare il pubblico interesse.

In ambo gli ordini pertanto della successione, a porre in atto i principii di personalità e di famiglia va osservata l'uguaglianza naturale dei congiunti; sicchè escludere le donne o posporle ai maschi è violare i principii di giustizia. La donna nella famiglia governata secondo le norme della morale e del diritto, è non altrimenti che il maschio: negarle o menomarle il diritto di succedere vale negarle o menomarle il diritto di personalità, di cui quella è una espressione.

Che se è così, in qual modo è stato appreso e determinato dalla coscienza delle nazioni un principio ed un istituto si perpetui ed indefettibili nella storia dell'umanità, come questo della famiglia?

CAPO SECONDO

§ I.

Il vario esplicarsi della famiglia ed il suo coordinarsi ha tutto il carattere, onde ciascuna età e ciascun popolo si contraddistingue, rivela a chiare note l'importanza che ha costantemente serbata nella faticosa vita dei popoli. Il sistema dei diritti patrimoniali dei coniugi, in quanto è destinato all'esistenza ed alla conservazione della famiglia, si attiene strettamente all'ordine della stessa, del cui carattere fortemente ritrae. Esso è liberale o non, secondo che nel matrimonio siano osservati o non i principii di reciprocanza e di egualità nei rapporti coniugali. Nelle società, in cui la moglie è collocata sotto la sovrana autorità del marito, il contratto nuziale è tutto a suo danno, mentre le è largo di garantie, se la sua condizione sia non quella di schiava, bensì d'una compagna che attinga da rapporti vicini alla uguaglianza diritti da far valere e conservare.

Con l'avvicendarsi di questi principii, il governo della società coniugale si è manifestato sotto triplice forma progressiva. Con la prima il marito compra la moglie, donando a lei la dote: con la seconda la moglie costituisce la dote a se stessa: con la terza essa contribuisce a formar col marito un capitale sociale che diviene comune, dividendosi fra loro gli utili e le perdite di una tal comunione. Ciascuna di queste forme è la manifestazione dello stato morale della società, in cui son sorte e si sono esplicate.

§ II.

Volgendo lo sguardo alla famiglia patriarcale, abbiamo che questa era tutta involuta nella persona del capo che governava senza magistrati, nè carnefice, ma per forza di rispetto, di gratitudine, di convinzione. Credendo in Dio, dice il Cantù, lo servivano nel prossimo: la fedeltà della donna produceva le ineffabili gioie del matrimonio e le conseguenti affezioni: vivo era l'amore di famiglia, principalmente nelle madri. Degenere da queste maschie virtù, l'uomo si abbandona alla voluttà, circondandosi di donne di eletta bellezza « le quali, essendo ancora bambine, ne ad altro abili che al diletto, voleasi un freno alla violenta agitazione delle loro passioni, all'amore, alla rivalità, alla gelosia. E l'orgoglio e le affezioni di esse rimanevano offese dalla poligamia che tormenta i sensi con le privazioni, il cuore con le preferenze; onde lo sposo dovea dominarle con indomita severità, chiuderle con attentissime precauzioni, porvi a custodia uomini ridotti in guisa da non eccitare nè i desideri delle fanciulle, nè la gelosia del padrone. » (1)

Ecco la negazione logica e storica d'ogni legame ed organismo giuridico della famiglia appo i vari popoli d'Oriente. Non è però a maraviglia se ridotta la donna sino ad essere prostituita in omaggio alla divinità dai Babilonesi, sia stata dagl'indiani sottoposta a tutela perpetua, e appo i Cinesi comprata dal marito col potere irrefrenato di avventurarla al giuoco, venderla od anche ucciderla.

Che se talvolta fu osservata la monogamia, e la donna fu tenuta in dignità, fu quello un presentimento e non una coscienza. Nè prima della progredita civiltà degli Egizi si riscontra l'istituto della dote, che Gans a buon diritto considera come l'esterna esplicazione della indipendenza e libertà della moglie, la quale viene dal lato dei beni assumendo una personalità svolgentesi successivamente qual morale dignità in tutto l'ordine del matrimonio, imperocchè competendo a lei il dominio dei beni dotali, in esso appunto attestasi la personalità non involuta in quella del marito, ma con questa armonicamente coesistente. La legge di Mosè che valse ad affermare la nobile missione della donna nella civil comunanza, osservò ed ampliò l'istituto della dote. A cessare l'obbrobriosa corruttela che evirava quei popoli agitantisi nel turbine di violente passioni, egli esclude la meretrice dalle figliuole d'Israele, forte condanna l'adultera e proscrive sin anco il desiderare la donna d'altri. Solo in tal modo abbiam potuto ammirare Debora a capo del popolo, Giuditta circondata di rispetto, prima ancora di essere liberatrice di Betulia, e « le ingenue figure di Booz, di Rut, di Sara offrono una purezza d'amore che faceva presentire la santa dignità del matrimonio cristiano (2).

Ciò non pertanto la condizione giuridica della donna non era ancora assicurata. Nè fu meno ne-

1 CANTU' *Storia Universale*. Vol. 1. Racconto
2 CANTU' *Storia univer*. Vol. II. Racconto.

gletta nella Grecia, la quale nella continuità della vita progressiva del genere umano succede all'Oriente. I Greci, che « per tutte le istituzioni costitutrici « del vivere civile ebbero mirabili tendenze e squi- « sitissimo senso, non videro, generalmente parlan- « do, nella donna altro che un essere materiale, un « animale venusto, una creazione bella ed amabile de- « stinata dalla natura al paradiso dei sensi dell'uomo « e quindi solleciti della sua bellezza corporea, la « lasciarono languire in una deplorabile abbiezione « intellettuale. Basti a piena evidenza del fatto con- « siderare qual parte fin dai tempi Omerici rappre- « senti la donna nella società e quali doti sieno in « essa maggiormente pregiate. Mentre le madri e le « oneste fanciulle rimanevano chiuse nel gineceo, « intente solo ai domestici bisogni della famiglia, le « etère, donne trafficatrici della propria bellezza, « adorne di modi leggiadri, dotte di elettissimi studi « venivano corteggiate da quanti erano in Grecia ve- « nerandi filosofi, celebri poeti, e saggi uomini di « stato. Diotima ed Aspasia ebbero ad ammiratori So- « crate e Pericle. Mentre quel santissimo filosofo spe- « culava ingegnosi veri a nobilitar la passione d'amore, « mentre Platone e Senofonte spiritualizzavano nei « loro elegantissimi scritti le sensuali tendenze della « creta animata, la costumanza seguitò ad osservarsi, « le speculazioni furono tenute in conto di estasi fi- « losofiche e la donna nella vita civile continuò a gia- « cere depressa in guisa da farci concludere che gli « antichi popoli sciaguratamente disconoscessero il vero « fine, per cui la natura avea creato il sesso gentile « e non pervenissero a misurarne la onnipotenza con « che signoreggia il cuore dell'uomo ». Non perciò si deduca che la donna in Grecia, o anche in Oriente, o presso i popoli primitivi non abbia partecipato al governo della famiglia. Cesare Balbo nella sua Monarchia rappresentativa ne assicura che governò quasi sempre e quasi del pari la madre (1). Gli harem moderni dei Turchi, quegli antichi degli Assueri, dei Sardanapali, hanno fatto dire troppo esageratamente una cosa vera. È vero che la donna è dappiù nella famiglia ai tempi presenti e cristiani, che nell'antichità, ma che la donna greca o l'orientale o quella della famiglia patriarcale fossero guari che serve e poco più che cose, come gli altri servi, che Rachele, o Lia o Rebecca, e le regine dei poemi omerici o indiani non fossero vere madri di famiglia, coreggenti di essa col padre, partecipi delle cure dell'imperio di lui, questa e pel chiarissimo pubblicista italiano un'opinione non meno falsa che l'opposta di chi dicesse essere state le donne da più nelle civiltà antiche che non nelle cristiane. Che se, non essendosi potuto per legge psicologica esplicare il diritto nei suoi molteplici istituti in questa società forte preoccupata dall'intuizione sensibile, la personalità civile della donna è a mala pena concepita, era riserbato alla romana legislazione di fecondarla dietro l'autorità del cristianesimo, perchè poi la s'integrasse all'ombra dell'odierna civiltà. (*Continua*)

91.

ANEDDOTI

I

Ferdinando II, quando sentì la proposta di radunare il congresso degli scienzati italiani disse: *Non vorrei che si parlasse di politica, nè di filosofia, nè di tecnologia, ne di chimica, nè di fisica, eppoi lascio che si parli di ogni altra cosa.* Il Ministro Santangelo gli chiese: *Ma di che altro volete che si parli?*

II

Napoleone III, cavalcando un giorno, quando era semplice principe e vivea in Italia, un focosissimo destriero nelle vicinanze di Firenze, volle saltare un largo fosso, ma il cavallo, mal misurando il passo, cadde ed il cavaliere riportò una non lieve ferita che lo confinò alcune settimane nelle proprie stanze. Appena guarito Napoleone si reca a diporto nello stesso sito, sprona a tutta forza il cavallo e salta il fosso. Se il primo tentativo non riuscì il secondo riusciva, e se anche questo non fosse riuscito avrebbe tentato la terza e la quarta prova. *Volere è potere.*

III

Luigi XIV cercava di avere qualche amico, ma non trovò mai che intriganti. Egli soleva dire: « Tutte le volte che nomino alcuno ad un'impiego vacante, sorge una falange di malcontenti o poco soddisfatti, e sorge un'ingrato di più. »

IV

La Fontaine, Molière, Racine e Chapelle, erano soliti a fare qualche cena assieme e si poteva forse chiamare *cena letteraria*. Una sera il fumo del vino fece passare, come sempre avviene, i convitati da una gioia immoderata, ne' discorsi della morale la più severa.

Le considerazioni sulla miseria della vita, e sulla massima « che la prima felicità consiste nel non nascere, e la seconda felicità consiste nel morir presto » fecero loro prendere una strana determinazione: — quella di annegarsi tutti nel fiume vicino.

Molière il quale, secondo la sua strana abitudine, non aveva bevuto vino ma latte, osservò che una così bella azione non doveva passare sconosciuta, che non si doveva correr pericolo di essere sepolti nella tomba delle acque, e che per ciò doveva eseguirsi in pieno giorno alla presenza di tutti i Parigini.

Questa riflessione fece sospendere l'esecuzione del loro progetto, e Chapelle disse sorridendo: Sissignori ci annegheremo domani mattina ed intanto beviamo quel poco di vino che ancora rimane.

In sul far del giorno le nebbie del vino s'erano dileguate e con esse la mania suicida.

V

Il dottore Giovanni Case, nativo della contea di Dorset, fioriva sul finire del secolo XVII. Egli era famoso astrologo, empirico e celeberrimo fabbricante di pillole dei tempi suoi.

Un giorno trovandosi in una taverna, perchè di farmacie omeopatiche non ve n'erano ancora, il dottore Radcliffe gli disse:

« Mio fratello Case, io bevo alla salute di tutti gl'imbecilli che voi pigliate all'amo colle vostre pillole. »

1 EMILIANI GIUDICI. *Storir di lett.*, Sez. 1 .Italiaue.

« Benissimo, rispose tosto il Case, lasciatemi tutti gl'imbecilli ed io v'abbandono tutti gli altri uomini non imbecilli che potrete trovare nel mondo »

VI

Il Cardinale Wolsey caduto in disgrazia di Enrico VIII re d'Inghilterra, era, come quasi sempre accade, abbandonato da tutti gli amici. Fitz William fu il solo che osò difendere la causa e di fare gli elogi del cardinale suo protettore. Gli offerse di più il suo casino di campagna e lo scongiurò a passare almeno con lui un giorno solo. Il cardinale accettò; ma il re informato della cosa chiese irritato a William perchè avesse osato ricevere nella sua casa il cardinale accusato e colpevole di alto tradimento.

« Sire, rispose William, io non ho accolto presso di me il *colpevole di delitto di Stato*, io ho ricevuto il mio protettore, colui che mi ha donato un pane, e quello che mi procacciò la fortuna che ora godo, e sarei stato il più ingrato tra gli uomini se io lo avessi abbandonato. »

Il re pieno d'ammirazione, concepì una grande stima per il generoso e riconoscente William. Lo nominò tosto, (era un'ambito premio di qnei tempi) cavaliere, e poco dopo consigliere privato.

VII

Chapelle scontento di un gramo pranzo che gli avevano dato, si avvicinò a Chevreau, uno dei convitati, e ad alta voce gli disse: « Finito il pranzo dove andremo a pranzare? »

VIII

Un ricco ed abile negoziante che era commensale di Luigi XI re di Francia, chiese ed ottenne lettere di nobiltà; ma Luigi dopo tale concessione, lo licenziò dicendogli: « Andate, nobile uomo; quando io vi invitava a sedere alla mia mensa, io vi considerava come il primo della vostra condizione: ora che siete l'ultimo fra i nobili, io farei ingiuria agli altri se vi accordassi gli stessi favori. »

IX

Due cose dispiacevano a Luigi XII: la prolissità degli avvocati e l'ingordigia dei procuratori. Un giorno alla sua presenza, si facevano le lodi di due giureconsulti: « Sta bene, disse Luigi, sono valenti persone; io sono però sorpreso che seguano l'uso dei mediocri e cattivi calzolai, i quali tirano ed allargano le cuoia con i denti. »

X

Un giorno il Prati chiese ad Hayez, così per un suo capriccio:

« Ma voi, quantunque salito a tanta fama, non sentite proprio mai nulla che rassomigli a cruccio, a dispetto, a paura di qualche vicino o di qualche emulo? »

Il valente pittore con molta ingenuità rispose: « No veramente; perchè s'io logoro il tempo e le forze di questo modo, mi mancherebbero poi per meditare a far quadri »

La risposta è sapiente, nota il Prati, e d'una maravigliosa naturalezza. Potrebbe essere scritta sopra ogni studio d'artista e di letterato. (1)

1 Lettere a Maria, pag. 82. Opere di Giovanni Prati. Edizione di Palermo 1847, vol. 1.

XI

L'Imperatore Napoleone diceva un giorno a M. De La Fontaine: « Io non conosco nulla di così importante quanto la forza. » L'Imperatore intendeva parlare della forza applicata contro l'Idea.

XII

Non conviene essere soverchiamente attaccato alle cose di questa terra, non solo perchè le buone leggi morali ne fanno divieto, non solo perchè questo vizio ci crea il disamore e l'antipatia degli uomini, ma ancora perchè dal medesimo ne possono derivare danni maggiori. È sempre vero che un vizio ingenera effetti contrari a quelli che si sarebbero appunto avuti di mira, e che, seguendo la contraria via, si sarebbero potuti ottenere con minori sforzi ed a migliore mercato. Questa inclinazione o tendenza al soverchio amore delle cose proprie si debbe poi caldamente combattere, anche nelle piccole cose.

Il pittore Pietro Teste stava un giorno seduto sulla sponda del Tevere, intento a disegnare, quando improvisamente un colpo di vento gli portò via il capello. Teste, e pel movimento e per lo sforzo che fece onde rattenerlo, cadde nel fiume e vi morì annegato nell'anno 1648.

XIII

Brones scriveva a Voltaire · « Io vorrei che voi aveste nel vostro cuore un ottava parte della Filosofia e della morale che contengono le vostre opere. »

XIV

Lord Chatam aveva il gusto delle grandi cose e sapeva comunicarlo; egli cooperò ad innalzare gli animi dei suoi compatriotti rivolgendosi ai loro migliori istinti, e gli ha guidati col prestigio dell'eloquenza, della probità, del patriottismo e della gloria.

XV

Giovanni Wesley quando era incerto sul partito a prendere, tirava a sorte la risoluzione che doveva preferire, e credeva di avere, in questo modo, consultato Dio.

XVI

Pitt acquistò un'immenso potere appoggiandosi, non sui vizii degli uomini pubblici, ma sulla simpatia della nazione.

XVII

Il prelato della Genga, che fu poi papa Leone XII, faceva all'amore colla moglie del colonello Plister, comandante degli svizzeri, il quale abitava in Palazzo. Il papa Pio VII avendone avuto sentore, mandò alla signora Plister un bacile pieno di confetti, facendo dire che erano dono di monsignor della Genga. Il giovane monsignore sorpreso dalla spiritosa e satirica burla, cercò scusarsi. Ma il papa non prende la cosa sul serio ed alle scuse rispose cogli scherzi e colle burle.

Poco tempo dopo il della Genga fn mandato a fare i santi esercizi, e quindi nominato arcivescovo *in partibns* e nunzio nella Svizzera. La Plister, come avviene degli amanti mondani, spiò i suoi passi, lo seguì e non l'abbandonò mai.

(*Continua*).

STANISLAO FALLETTI *Gerente*.

TORINO — TIPOGRAFIA FALLETTI, VIA DELLA BASILICA

Anno 2.° Torino, 15. gennaio 1866. Num. 2°

L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA

Rivista Economica Amministrativa per gli Impiegati del Governo delle Provincie e dei Comuni.

AVVISO

Si pregano caldamente i Signori Associati i quali non fecero ancora pervenire l'ammontare dell' associazione a voler ciò fare al più presto.

Coloro che non intendessero continuare l'associazione sono invitati a spedire l'ammontare dei fogli ricevuti franco alla Direzione in via S. Massimo, N. 20 — Quelli che non rispondessero a questo invito si sospenderà la spedizione del terzo foglio, che uscirà il 15 febbraio insieme al quarto, riservandosi ogni diritto che la legge le accorda.

SOMMARIO

92.

QUESITI SOPRA I PUBBLICI UFFICIALI

DI S. E. IL BARONE MANNO

III.

COME SIENO PERMESSE LE RACCOMANDAZIONI NELLA NOMINA DEI PUBBLICI UFFICIALI.

(*Continuazione*)

La regola morale e politica che proscrive le dimande degl'incapaci, vieta a più forte titolo le raccomandazioni di essi. Un ignorante può essere di buona fede nel dimandare: di rado può esserlo chi lo raccomanda. Mira e rimira, scriveva Orazio a Lollio (1), quale sia colui che tu prendi a raccomandare, acciò che i peccati altrui non ti facciano dappoi arrossire. La raccomandazione perciò di un inabile, nel quale il suo mecenate medesimo non troverebbe uno spiraglio di buona riuscita, è in sostanza una frode fatta al governo, al quale proponesi per buona derrata quella di cui niun altro farebbe mercato. Chi raccomanda, assume come il carico di una cauzione: l'accetterebbe egli, se si trattasse di un suo privato affare?

Nondimeno pochi badano a ciò, perchè la raccomandazione si considera solamente nel suo principio, cioè come un atto di umanità, di cortesia, di sociale benevolenza, e non si riguarda nei suoi effetti. Pure, se una lite stranamente giudicata fa schiamazzare una metà del fôro e rider l'altra, la colpa non è già del giudice imperito, ma di quel provetto patrono che primiero lo adagiò nella sedia curule. Se in una provincia le cose vanno alla ventura perchè non v'ha senno che le guidi, il biasimo dovrebbe tornare, più che al prefetto di essa, a colui che commendandolo lo proclamava per uomo di soprammano e per fior di roba.

Acconciamente Senofonte (2), ragionando delle cose delle quali gli uomini deggiono far niego, paragonava le domande illecite con le preghiere che porgonsi agli Dei; e siccome, dic'egli, non osa di pregarli di uscire vincitore a cavallo chi non imparò l'arte del cavalcare, o di superare arcando i buoni arcieri chi d'arco non s'intende, o di scorgere le navi a salvamento chi non sa navigare, o di mietere bel frumento chi non lo semina; così dovrebbe anche essere nelle richieste che fannosi agli uomini.

Ecco pertanto il ragionamento che un uomo saggio, il quale ama il suo principe e il suo paese, dovrebbe fare in casi simili, contrapponendo alle ragioni consuete delle raccomandazioni ragioni migliori.

È figlio di un consanguineo; — ma dovrassi per lui disonorare tutta la prosapia, mettendo sul candeliere un imbecille?

È progenie di magistrati illustri; — suo gran torto se ne ha dischiattato.

Ha desiderato la toga da maestrato e non gli è venuto fatto e volgesi perciò ad altro servigio; — ma havvi alcuna parte di pubblico servizio alla quale giovino gli uffiziali inabili?

1. Epist. L. I. 18.
2. Cirop L 1 cap. 7.

« Benissimo, rispose tosto il Case, lasciatemi tutti gl'imbecilli ed io v'abbandono tutti gli altri uomini non imbecilli che potrete trovare nel mondo »

VI

Il Cardinale Wolsey caduto in disgrazia di Enrico VIII re d'Inghilterra, era, come quasi sempre accade, abbandonato da tutti gli amici. Fitz William fu il solo che osò difendere la causa e di fare gli elogi del cardinale suo protettore. Gli offerse di più il suo casino di campagna e lo scongiurò a passare almeno con lui un giorno solo. Il cardinale accettò; ma il re informato della cosa chiese irritato a William perchè avesse osato ricevere nella sua casa il cardinale accusato e colpevole di alto tradimento.

« Sire, rispose William, io non ho accolto presso di me il *colpevole di delitto di Stato*, io ho ricevuto il mio protettore, colui che mi ha donato un pane, e quello che mi procacciò la fortuna che ora godo, e sarei stato il più ingrato tra gli uomini se io lo avessi abbandonato. »

Il re pieno d'ammirazione, concepì una grande stima per il generoso e riconoscente William. Lo nominò tosto, (era un'ambito premio di quei tempi) cavaliere, e poco dopo consigliere privato.

VII

Chapelle scontento di un gramo pranzo che gli avevano dato, si avvicinò a Chevreau, uno dei convitati, e ad alta voce gli disse: « Finito il pranzo dove andremo a pranzare? »

VIII

Un ricco ed abile negoziante che era commensale di Luigi XI re di Francia, chiese ed ottenne lettere di nobiltà; ma Luigi dopo tale concessione, lo licenziò dicendogli: « Andate, nobile uomo; quando io vi invitava a sedere alla mia mensa, io vi considerava come il primo della vostra condizione: ora che siete l'ultimo fra i nobili, io farei ingiuria agli altri se vi accordassi gli stessi favori. »

IX

Due cose dispiacevano a Luigi XII: la prolissità degli avvocati e l'ingordigia dei procuratori. Un giorno alla sua presenza, si facevano le lodi di due giureconsulti: « Sta bene, disse Luigi, sono valenti persone; io sono però sorpreso che seguano l'uso dei mediocri e cattivi calzolai, i quali tirano ed allargano le cuoia con i denti. »

X

Un giorno il Prati chiese ad Hayez, così per un suo capriccio:

« Ma voi, quantunque salito a tanta fama, non sentite proprio mai nulla che rassomigli a cruccio, a dispetto, a paura di qualche vicino o di qualche emulo? »

Il valente pittore con molta ingenuità rispose: « No veramente; perchè s'io logoro il tempo e le forze di questo modo, mi mancherebbero poi per meditare a far quadri »

La risposta è sapiente, nota il Prati, e d'una maravigliosa naturalezza. Potrebbe essere scritta sopra ogni studio d'artista e di letterato. (1)

1 Lettere a Maria, pag. 82. Opere di Giovanni Prati. Edizione di Palermo 1847, vol. 1.

XI

L'Imperatore Napoleone diceva un giorno a M. De La Fontaine: « Io non conosco nulla di così importante quanto la forza. » L'Imperatore intendeva parlare della forza applicata contro l'Idea.

XII

Non conviene essere soverchiamente attaccato alle cose di questa terra, non solo perchè le buone leggi morali ne fanno divieto, non solo perchè questo vizio ci crea il disamore e l'antipatia degli uomini, ma ancora perchè dal medesimo ne possono derivare danni maggiori. È sempre vero che un vizio ingenera effetti contrari a quelli che si sarebbero appunto avuti di mira, e che, seguendo la contraria via, si sarebbero potuti ottenere con minori sforzi ed a migliore mercato. Questa inclinazione o tendenza al soverchio amore delle cose proprie si debbe poi caldamente combattere, anche nelle piccole cose.

Il pittore Pietro Teste stava un giorno seduto sulla sponda del Tevere, intento a disegnare, quando improvisamente un colpo di vento gli portò via il capello. Teste, e pel movimento e per lo sforzo che fece onde rattenerlo, cadde nel fiume e vi morì annegato nell'anno 1648.

XIII

Brones scriveva a Voltaire: « Io vorrei che voi aveste nel vostro cuore un ottava parte della Filosofia e della morale che contengono le vostre opere. »

XIV

Lord Chatam aveva il gusto delle grandi cose e sapeva comunicarlo; egli cooperò ad innalzare gli animi dei suoi compatriotti rivolgendosi ai loro migliori istinti, e gli ha guidati col prestigio dell'eloquenza, della probità, del patriottismo e della gloria.

XV

Giovanni Wesley quando era incerto sul partito a prendere, tirava a sorte la risoluzione che doveva preferire, e credeva di avere, in questo modo, consultato Dio.

XVI

Pitt acquistò un'immenso potere appoggiandosi, non sui vizii degli uomini pubblici, ma sulla simpatia della nazione.

XVII

Il prelato della Genga, che fu poi papa Leone XII, faceva all'amore colla moglie del colonello Plister, comandante degli svizzeri, il quale abitava in Palazzo. Il papa Pio VII avendone avuto sentore, mandò alla signora Plister un bacile pieno di confetti, facendo dire che erano dono di monsignor della Genga. Il giovane monsignore sorpreso dalla spiritosa e satirica burla, cercò scusarsi. Ma il papa non prende la cosa sul serio ed alle scuse rispose cogli scherzi e colle burle. Poco tempo dopo il della Genga fu mandato a fare i santi esercizi, e quindi nominato arcivescovo *in partibus* e nunzio nella Svizzera. La Plister, come avviene degli amanti mondani, spiò i suoi passi, lo seguì e non l'abbandonò mai.

(Continua).

STANISLAO FALLETTI *Gerente.*

TORINO — TIPOGRAFIA FALLETTI, VIA DELLA BASILICA

Anno 2.° Torino, 15. gennaio 1866. Num. 2°

L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA

Rivista Economica Amministrativa per gli Impiegati del Governo delle Provincie e dei Comuni.

AVVISO

Si pregano caldamente i Signori Associati i quali non fecero ancora pervenire l'ammontare dell' associazione a voler ciò fare al più presto.

Coloro che non intendessero continuare l'associazione sono invitati a spedire l'ammontare dei fogli ricevuti franco alla Direzione in via S. Massimo, N. 20 — Quelli che non rispondessero a questo invito si sospenderà la spedizione del terzo foglio, che uscirà il 15 febbraio insieme al quarto, riservandosi ogni diritto che la legge le accorda.

SOMMARIO

92.

QUESITI SOPRA I PUBBLICI UFFICIALI

DI S. E. IL BARONE MANNO

III.

COME SIENO PERMESSE LE RACCOMANDAZIONI NELLA NOMINA DEI PUBBLICI UFFICIALI.

(Continuazione)

La regola morale e politica che proscrive le dimande degl'incapaci, vieta a più forte titolo le raccomandazioni di essi. Un ignorante può essere di buona fede nel dimandare: di rado può esserlo chi lo raccomanda. Mira e rimira, scriveva Orazio a Lollio (1), quale sia colui che tu prendi a raccomandare, acciò che i peccati altrui non ti facciano dappoi arrossire. La raccomandazione perciò di un inabile, nel quale il suo mecenate medesimo non troverebbe uno spiraglio di buona riuscita, è in sostanza una frode fatta al governo, al quale proponesi per buona derrata quella di cui niun altro farebbe mercato. Chi raccomanda, assume come il carico di una cauzione: l'accetterebbe egli, se si trattasse di un suo privato affare?

Nondimeno pochi badano a ciò, perchè la raccomandazione si considera solamente nel suo principio, cioè come un atto di umanità, di cortesia, di sociale benevolenza, e non si riguarda nei suoi effetti. Pure, se una lite stranamente giudicata fa schiamazzare una metà del fôro e rider l'altra, la colpa non è già del giudice imperito, ma di quel provetto patrono che primiero lo adagiò nella sedia curule. Se in una provincia le cose vanno alla ventura perchè non v'ha senno che le guidi, il biasimo dovrebbe tornare, più che al prefetto di essa, a colui che commendandolo lo proclamava per uomo di soprammano e per fior di roba.

Acconciamente Senofonte (2), ragionando delle cose delle quali gli uomini deggiono far niego, paragonava le domande illecite con le preghiere che porgonsi agli Dei; e siccome, dic'egli, non osa di pregarli di uscire vincitore a cavallo chi non imparò l'arte del cavalcare, o di superare arcando i buoni arcieri chi d'arco non s'intende, o di scorgere le navi a salvamento chi non sa navigare, o di mietere bel frumento chi non lo semina; così dovrebbe anche essere nelle richieste che faunosi agli uomini.

Ecco pertanto il ragionamento che un uomo saggio, il quale ama il suo principe e il suo paese, dovrebbe fare in casi simili, contrapponendo alle ragioni consuete delle raccomandazioni ragioni migliori.

È figlio di un consanguineo; — ma dovrassi per lui disonorare tutta la prosapia, mettendo sul candeliere un imbecille?

È progenie di magistrati illustri; — suo gran torto se ne ha dischiattato.

Ha desiderato la toga da maestrato e non gli è venuto fatto e volgesi perciò ad altro servigio; — ma havvi alcuna parte di pubblico servizio alla quale giovino gli ufficiali inabili?

1. Epist. L. I. 18.
2. Cirop L 1 cap. 7.

È già la decima volta che umilmente chiede un impiego; — e perchè non rimanersene alla prima ripulsa?

Ma l'affetto? — e la carità della patria non è egli il più grande e il più santo degli affetti?

E che diranno di un uomo, di cui si sa che il principe suole pregiare i consigli? — diranno che non ha voluto rimeritarlo di tanto favore con un inganno.

La conclusione di questo ragionamento dovrebbe essere il proponimento di mettere da banda la prosapia, gli antenati, il servizio perduto, il servizio supplicato e la vanità della protezione, e di lasciare che lo Stato abbia per lui quello che ogni capo di famiglia cerca di avere per la propria casa, buoni servitori.

IV.

COME SIA IMPORTANTE LA GIUSTIZIA DEI PUBBLICI OFFICIALI NELLE COSE PICCOLE.

La conseguenza del fin qui detto si è, che il pubblico uffiziale dee amare e rispettare e tenere in alto conto il proprio uffizio Ma da questo amore, il quale discende dalle leggi della più comune onestà, non può discompagnarsi il dovere politico dell'amore del principe.

Amare il re, vuol dire, non solo onorare la sua persona, ma fare ogni maggiore sforzo per la gloria del suo regno. Ora la gloria del re è posta principalmente nel rendere la giustizia a ciascuno dei sudditi. Questa non si amministra solamente nei tribunali, la giustizia dei quali, perchè giustizia ragionata, è di raro argomento di querele. Havvi una giustizia di più vaga natura commessa a tutti i pubblici officiali, e questa va osservata con iscrupolo; quella in particolare che ha riguardo alle cose piccole, della quale mi ho qui proposto di ragionare.

Le grandi ingiustizie sono sempre riparate da un Governo giusto; e perciò quegli il quale si è dapprima risentito del torto, finisce col render grazie a chi lo ripara. Ma le ingiustizie leggiere, quelle che direbbonsi meglio incommodi, disturbi, dispregi, appunto perchè non havvi per l'ordinario maniera di rimedio, sentonsi più addentro e propagano un abito di avversione al Governo. In questi tempi l'alta tirannia non è possibile, perchè in tanta civiltà di costumi e copia di lumi l'uccidere, lo spogliare, il tormentare, l'imprigionare a capriccio sono cose anticate. Ma havvi una quasi tirannia d'ordine inferiore, l'ingiustizia dei pubblici officiali nelle cose piccole.

Ingiustizia è per essi l'accorre con alterezza le persone che loro s'accostano. L'uomo volgare, che s'abbatte in quella faccia orgogliosa del pubblico uffiziale, è condotto con fallace ragionamento a credere, che, come si ascende nei gradi della gerarchia, l'alterezza deggia mostrarsi maggiore. Pure dalla considerazione di quello che danno i presenti tempi dovrebbe più facilmente discendere un temperamento in quell'alterezza: poichè noi abbiamo veduto nascere o moltiplicarsi o raffazzonarsi tante novelle grandezze, che oramai la fierezza non può essere più una viziosa eccezione per farsi distinguere dal comune degli uomini. Havvi la grandezza degli uomini strapecuniosi, la quale gli ammette nei consigli dei re, e dà ad essi la ragione di far traboccare a senno loro la bilancia dello Stato. Havvi la grandezza degli oratori politici, che venuti talvolta d'umile ed ignoto luogo, volgono con l'ingegno e con la parola a talento loro i destini del proprio e dell'altrui paese. Havvi la grandezza dei giornalisti, che accalorano e passionano l'animo della moltitudine, ed hanno con ciò una possanza uguale a qualunque altra possanza. A queste ed altre nuove grandezze rivali aggiungansi le malvage opinioni tanto ai nostri dì propagate dai dispregiatori delle altre illustrazioni, e dicasi dappoi se la nostra età non è quella nella quale sia meglio che in qualunque altra conveniente anzi necessario di assicurare l'ossequio dovuto alla superiorità del grado con la modestia del tratto e con la facilità del viver compagnevole.

Havvi anche in alcuni pubblici uffiziali una fierezza che meglio direbbesi iracondia o bile abituale; ed è quella che ascolta con faccia arcigna, che risponde con parole aspre, che non sopporta le osservazioni altrui, che adopera la correzione in luogo dell'avvertimento e il rimbrotto in luogo della riprensione, che niega con l'aspetto della minaccia e concede con quello di una forzata rassegnazione, che nel disporre comanda, nel comandare impera. Alcuni antichi filosofi credevano che tali abiti fossero non solamente naturali, ma anche vantaggiosi. Essi, al dire di Cicerone (1), chiamavano l'iracondia la cote della fortezza virile: perchè, dicevano, conviene combattere sempre per le leggi, per la libertà, per la patria, ed il combattimento è fiacco se quella passione non lo inforza. Per la qual cosa eglino credevano, che non solamente convenisse l'iracondia agli imperanti, i quali non potrebbero come deggiono essere severi senza qualche acerbità di contegno, ma agli oratori eziandio, i quali e nelle accuse e nelle difese medesime scarsamente s'avvantaggiano del loro dire senza quegli aculei: onde conchiudevano non esser uomo forte quello che non sa stizzirsi; e quella che chiamasi lenità e piacevolezza essi appellavano perciò col vizioso nome di *lentitudo*. Ma a me non piace questa filosofia sdegnosa, perchè penso con lo stesso Cicerone, che tutti coloro i quali sono posti a custodi od esecutori delle leggi, dovrebbero ritrarre dell'impassibilità delle leggi medesime, le quali alla punizione son condotte non per iracondia ma per giustizia (2).

Vorrei anche dire del vizio contrario a quell'acerbità di maniere, cioè della soverchia affabilità, la quale non contenta al perdere che essa fa tutte le ragioni della dignità inerente ai pubblici uffizi; non curante della facilità conceduta altrui onde avere entratura di famigliarità ed attingere con ciò qualche cosa dei negozi occulti dello Stato; non pensando al danno che fa a se stessa quando quella dolcezza straordinaria di maniere o di colloqui potrebbe essere opportuna o necessaria, poichè l'affabilità di quell'istante è screditata dall'affabilità abituale di tutti i giorni; non avvisando, dico, a

1. Tuscul. IV. 19.
2. De Off. 1. 25.

tutti questi inconvenienti, s'abbassa anche fino alla menzogna: giacchè è menzogna il promettere che allora si fa quello che non si può attendere; e l'accomodarsi alle osservazioni che l'intimo sentimento combatte; e il non saper niegare con le parole quello che si niega coi fatti: e il lasciar la porta sempre aperta alla speranza; e il far le viste di riserbarsi a prendere in disamina quelle cose medesime che sono state già soggetto di decisione: e qualunque altro artifizio solito adoperarsi da chi non sa usare quelle parole chiarissime del *si* o *no* che dovrebbero scriversi come morale ricordo sulle muraglie dei gabinetti destinati alle udienze degli uffiziali pubblici. Vespasiano ammonito dagli amici suoi perchè più promettesse di ciò che potesse adempiere, rispondeva non convenire che alcuno si dipartisse dal colloquio di Cesare con l'animo triste (1). Ma questa sentenza è indegna di quel grande imperatore, perchè la verità è il fondamento di tutte le virtù, ed è malaugurata quella letizia che ha già alle spalle il pronto disinganno. Io dunque dovrei annoverare fra i vizi dei quali ragiono questa benignità sdolcinata, ed invitare a moderata gravità gli ufficiali dello Stato, se non avvisassi che tal vizio non è così un'ingiustizia come un inganno, onde non ha opportunamente la sua sede in questo ragionamento.

Continuando pertanto a parlare delle piccole ingiustizie degli officiali pubblici, farò un cenno di coloro che mostransi poco accostevoli. Non è già che l'accesso troppo agevole ai maestrati non sia per essi cagione di perditempo, specialmente allorchè s'incappa in persone che vorrebbero attrarre a sè l'attenzione tutta e la cura che dee essere distribuita in molti affari. Abbondano pur troppo e formicano specialmente nelle grandi città gli uomini di un solo negozio che non saprebbero mai dirne abbastanza; gli uomini di tutti i negozi che, intromettendosi giornalmente a favore di tutti i mal contenti e poco contenti, vorrebbero quasi che la faccia loro notissima valesse per una procura generale; gli uomini soverchiamente zelanti delle cose loro che raccontano eglino stessi la cosa narrata assai meglio nella scrittura da essi presentata, che bramano di cogliere sulla fronte del maestrato l'opinione non ancora da lui concepita, che lo travagliano con digressioni, e lo costringono a spazientarsi od a perdere la gravità del suo aspetto, allorchè le preghiere prendono l'espressione della supplicazione, e le ragioni s'infiammano di calore oratorio, e gli scongiuramenti sono scolpiti con l'accento drammatico. Io compassiono il pubblico uffiziale il quale è allora obbligato a soddisfare ad un dovere poco fruttuoso sopportando un fastidio così grave. Anzi penso ch'egli farà bene, se ascoltando dapprima ogni persona allontanerà dappoi dalle sue udienze tutte quelle fra esse che sonovi attirate dalla vanità o dal broglio, e annacquerà e spegnerà quelle eloquenze fuor di proposito con poche parole risolutive, e chiuderà più strettamente il suo pensiero ai più curiosi, e contrapponendo quasi scena a scena mostrerà aspetto gelato a chi vuole intenerirlo, e faccia dubbiosa a chi vuole persuaderlo, e faccia miscredente a chi vuol convertirlo. Ma il vietare ai fiacchi e agli oppressi il sollievo di raccontare a viva voce le loro disgrazie, il chiuder nel petto ai cittadini quelle rivelazioni che male si commettono alle relazioni scritte, il negare ai bisognosi di giustizia o di riguardo ch'essi possano informare e commuovere il maestrato con la semplice esposizione della verità sono tratti di durezza, i quali o sono già per sè stesso un'ingiustizia o conducono facilmente ad altre ingiustizie. I legati spartani inviati al tiranno Ligdami, non avendo potuto averne udienza dopo d'averla più volte ricercata, e ciò per la ragione ch'egli scusavasane per infermiccio, affè, gli rispondeano, che non per lottare con lui siamo qui venuti, ma per parlargli (1): e così le persone escluse dalle udienze dei pubblici officiali, i quali pretendono sovente all'inerzia loro od alla vanità di altre occupazioni la scusa dei gravi affari e del tempo circoscritto, potrebbero anch'esse replicare, che gli affari sopravenienti sono del pari gravi come gli affari venuti, e che si dee por mente al tempo quando si sciupa, e non quando si spende nell'esercitare i propri obblighi.

Ma oramai di queste piccole ingiustizie abbiamo ragionato troppo largamente, e basterà perciò il toccare di alcune altre con brevi parole. È ingiustizia di tal genere quella per cui torna insopportabile, comandata da chi non ne ha il potere, quell'opera medesima che farebbesi senza repugnanza ordinata da chi ne ha la ragione: quella che chiama da lungi a render conto di qualche fatto una persona che un più diligente esame del negozio avrebbe chiarito essere straniera allo stesso fatto; quella per cui resta inosservata in certi casi una licenza che fu in altre occorrenze avvertita e repressa: quella per cui negli atti che chiamansi di arbitrio e di favore non si pone mente alle ragioni altrui che vi si trovano più volte mescolate, i quali atti sono allora un argomento di censura, più perchè non hanno le forme e le vestimenta della giustizia, che perchè non ne abbiano la sostanza: quella per cui il riguardo si cambia in deferenza e il poco conto in dispregio; quella per cui la giustizia troppo concitata prende le sembianze dell'impegno, ed il provvedimento troppo tardo ha l'aria di un'irrisione.

Queste e altre simili vessazioni sono tutte nelle mani dei pubblici uffiziali, e l'accumulamento di esse può essere cagione di mali umori e di grave malcontento: giacchè, dicano pure quello che vogliono gli ideologi politici, nella moltitudine dei cittadini il maggior numero sarà sempre di coloro che giudicano della bontà del governo, non per politici ragionamenti, ma per la somma del bene o del male che a ciascuno ne viene, e per quelli pochi atti suoi che toccano la loro persona e le loro sostanze. Grandissima attenzione pertanto dee porsi dagli uffiziali pubblici, affinchè quella immensa forza morale, la quale dovrebbe emergere dall'unanimità di tante persone, se non senza desiderii almeno senza lamenti, non si converta o in indifferenza pel reggimento del proprio paese, o peggio ancora in amore di novità

V.

DOVE FINISCA L'EMULAZIONE E INCOMINCI IL BROGLIO.

Se possono penetrare nel cuore degli uffiziali dello Stato i vizi leonini, di alcuni dei quali abbiamo

1. Sveton. in Vespas.

1 Pluta co in *Lacon.*

ragionato nel precedente articolo, possono albergarvi
pure le arti volpigne, le quali vanno anch'esse dira-
dicate. L'emulazione è virtù necessaria dove molti
fanno la stessa opera, e spera ciascuno il miglior van-
taggio; ma perchè tale emulazione si tenga nei ter-
mini della virtù, è d'uopo che i mezzi per lei adope-
rati sieno mezzi onesti. La qual onestà tutta può
risolversi in un solo consiglio, qualora si riconosca
pel migliore degli espedienti, onde innalzarsi fra gli
altri, l'ottimo servigio, e si spogli in tal guisa l'emu-
lazione di quella natura sua bellicosa che la rende
così sdrucciolante al vizio, semprechè si ha più la
mira a soverchiare gli altri che a far valere la pro-
pria opera.

È malagevol cosa veramente l'avere il pensiero
vòlto di continuo all'altrui concorrenza, senza che
s'insinui nell'animo o la malevolenza verso i più
fortunati, o l'invidia verso i più abili, o il desiderio
di contrapporre broglio a broglio, quando si temono
non tanto le virtù come le arti dei gareggianti.
I brogli dei più celebri popoli antichi erano costretti
dalle leggi, perchè per la natura del loro governo i bro-
gli facevansi pubblicamente. Chi vuol conoscere le arti
colle quali studiavansi i candidati romani di entrare
nella buona grazia del popolo per le elezioni alle pub-
bliche magistrature, può trovarle descritte nell'ora-
zione detta da Cicerone nella petizione sua del Con-
solato. Vi prendeano parte gli amici, i congiunti, i
famigliari, i clienti e tutti gli aventi correlazioni di
municipio, di collegio, di sodalizio. S'impiegavano
pei candidati i *nomenclatori* o *monitori*. Eglino stessi
prendevano poi le mani ai popolani e lodavanli, e
mostravano nude le cicatrici dei passati combatti-
menti, e loro si raccomandavano. « Cerchiamo, scri-
« veva perciò Orazio (1), cerchiamo uno schiavo il
« quale ci suggerisca gli altrui nomi e che ci pun-
« zecchi il lato sinistro per rendercene avvisati:
« costui può molto nella tribù Fabia e quell'altro nella
« Velina: egli è buono a dare l'onore dei fasci a
« cui vorrà, ed a tòrre a cui vorrà il seggio curule. »
Anzi, ciò non bastando ai candidati ambiziosi, distri-
buivano essi al popolo doni e cibi, e per fino con
denaro osavano comperare i suffragi, avendo appre-
stata a tal uopo una schiera di officiali; cioè gl'*in-*
terpretes per contrattare, i *sequestres* per ricevere il
danaro in deposito, i *divisores* per ispartirlo. Giun-
sero in fine i candidati anche ad usar la forza onde
conseguire col timore quello che non si potea otte-
nere col blandimento. Per isbarbare tali abusi, frutti
necessari di una maniera di governo che noi siamo
abituati bonariamente ad ammirare, molte leggi do-
vettero inutilmente promulgarsi; e tali furono la Cor-
nelia Fulvia che qualificava per delitto capitale (da
punirsi cioè coll'esiglio) ogni largizione nei comizi,
dalla quale legge fu colpito un Quinto Corponio per
un'anfora di vino da lui distribuita (2), e non furono
nemmeno scalfiti prima e dopo di lui i distributori
più prodighi; la legge Maria la quale rendette più an-
gusti i ponti pei quali passavasi nel dare il suffragio,
acciò che non restasse colà luogo agl'interpositori;
la Calpurnia che escludeva da ogni magistrato i con-
dannati per broglio; la Tullia che condannava gli
spettacoli e i desinari dati al popolo; e la legge Au-

1. Epistola I, 6.
2. Plinio *Hist. nat* 25, 12.

fibia e la Licinia e tante altre, le quali infine die-
dero luogo a Cesare di comprimere il broglio in una
maniera molto speditiva, col riserbare cioè a sè stesso
nella qualità di dittatore la metà delle elezioni (1), e
più tardi a Tiberio di tutto finire col trasportare i
comizi dal campo alla curia. Cessò allora il broglio
tumultuoso, e, per così dire, all'aria, e cominciò l'in-
trigo coperto e perciò più insidioso e più sicuro;
rimanendo le antiche leggi applicabili solamente a
coloro che brogliassero nei municipii qualche sacer-
dozio od ufficio. E di questo broglio ordito tenebro-
samente durano e dureranno sempre le opere, senza
che alcuna legge possa opporvisi, perchè le arti
chiuse dell'intrigo sfuggono all'investigazione, e
l'intrigo medesimo è fuori della sfera delle leggi,
più ristretta assai di quella dell'onestà.

Di tali arti quella che più di frequente si adopera
è l'accusa e il discredito che si tenta di volgere sul
capo ai rivali; mezzo indegno se stabilito sopra qual-
che fondamento, mezzo iniquo se calunnioso. Tristo
a quelle fortune che poggiano solamente sopra la
depressione od ingiuria fatta ad altri: e sieno pur
gli altri ambiziosi e maneschi a trattare quelle arti
medesime, chè ciò non iscusa punto la malvagità
delle contrarie. Piacemi attingere in tal proposito
un precetto nelle auree pagine del grande Oratore
Romano, perchè sopra all'argomento della carità, che
egli punto non conosceva, si tenga anche conto di un ar-
gomento tutto umano. « Il petitore del consolato, egli
« scriveva nell'orazione sua per Murena, io vorrei sem-
« pre vedere discendere nel campo e nel foro con-
» fortato da grande speranza, animoso e fornito di
« ogni mezzo. Non piace a me l'inquisizione di un
« candidato, prenunzia di ripulsa; piace meglio con-
« fortare i suffragi che le testimonianze, piacciono
« meglio le preghiere che le minacce, meglio il bel
« salutare che il declamare. Non vedi colui tristo e
« dimesso? Egli rumina l'accusa da intentare; ei
« vuol processare i rivali, vuol fare ricerca di testi-
« monii: ciò mi basta, io sceglierò un altro, poichè
« con quel mezzo mostra già egli stesso di aver dis-
« perato della sua causa. »

L'amor proprio pertanto, seguendosi questo con-
siglio di Cicerone, dovrebbe servire a rinfrancare i
concorrenti invidiosi, i quali in sostanza altro non
sono che concorrenti timidi. E se all'amor proprio
mancasse palese argomento, io vorrei che studian-
dosi meglio gli svariati bisogni del pubblico servi-
zio, si venisse a considerare, che molte e molte sono
le maniere per le quali si può salire in fama di dili-
gente ed utile servitore dello Stato; onde non v'ha
cagione di tanto travagliarsi per l'eccellenza di una
qualche virtù nei rivali, dove tante altre virtù pos-
sono servire di fondamento alla fortuna. Diverse
sono le ragioni di benemerenza nei pubblici uffiziali.
Havvi gli uomini di grande ingegno. Ma i grand'in-
gegni sono le tante volte impazienti dei minuti lavori.
Da essi si aspetta l'idea madre di una felice proposi-
zione; da essi si dimanda un giudizio sopra le gravi
difficoltà; ad essi si commettono quelle scritture le
quali o per l'altezza della materia richieggono no-
biltà di concetto, o per la vastità dell'argomento
vogliono mente capace a dargli chiaro ordinamento,
o per la natura delicata del soggetto deggiono essere
trattate con quel fino accorgimento che sa mostrare

3. Svet. *Tul.* 4.

in piena luce l'aspetto più favorevole di un nego-
zio, e toccare leggermente le parti difettive, e par-
lar cauto dove un solo cenno imprudente varrebbe a
disvelare un pensiero che vuol tenersi chiuso, e ra-
gionare liberamente dove mette conto il convincere
o il dissuadere altrui, e dire quello solamente che si
può fare, e non dire tutto quello che si ha in animo
di fare dappoi, e prevedere ogni dubbietà e disciorla,
e instruire senza affettazione di dottrina, e lodare
senza poesia, e riprendere senza trivialità. Queste
arti o finezze per le quali la sola esperienza preste-
rebbe inutilmente un mezzo secolo di attenzione e
di lavoro, se l'intelletto non ha in sè stesso il vigore
e la pieghevolezza necessaria onde adoperarle, que-
ste arti, dico, dànno la ragion privilegiata del merito
per gli ufficiali ingegnosi; ma non si aspetti da ognuno
di essi ugual diligenza nell'apprestare i materiali di
quei lavori. Sottentra adunque una virtù di diversa
maniera, la quale si dee soventi volte ricercare in
altre persone. Sonovi perciò nella serie degli officiali
coloro che freddamente e pazientemente sgranano,
per così dire, ogni negozio loro commesso, e lo con-
siderano per ogni faccia, e ne fanno sicuro sinda-
cato. Sonovi quelli che potrebbero appellarsi i felici
amplificatori, perchè non abili a pensare sono però
buoni ad esporre acconciamente i pensieri altrui.
Sonovi i depositari delle vecchie tradizioni, la cui
memoria vale un archivio, i quali prestano util-
mente la loro opera acciò che la sapienza antica non
vada perduta per chi succede. Sonovi gli uomini
speciali per alcune materie gravi: sonovi gli uo-
mini pratici per le materie leggiere ma quotidiane;
sonovi gli uomini spediti pei negozi estemporanei,
e gli attenti per serbar l'ordine delle scritture, e
quelli di aspro sopracciglio per custodire la disci-
plina nei gradi inferiori; le quali doti tutte, non
solamente utili ma necessarie in qualunque parte
del pubblico servizio, sono altrettanti titoli per a-
cquistar credito. Che più? l'assiduità medesima,
benchè scompagnata da altre virtù di più alto conto,
frutta anche essa qualche favore; poichè gira qualche
volta per lei l'ora fortunata, nella quale può ca-
varsene un servigio di cui l'opportunità raddoppia
il valore.

Tengasi adunque ciascuno per quello che meglio
può valere, e ami piuttosto la singolarità che il
primato, e allora tornerà più agevole il rendere
agli altri una giustizia che può conciliarsi piena-
mente col riguardo cui ciascheduno agogna. Un bel
ricordo di questa giustizia renduta alla virtù di chi
esercita lo stesso ufficio, trovasi nelle notizie dateci
da Cicerone degli antichi oratori (1) dove egli rac-
conta che essendo consoli P. Scipione e D. Bruto,
e facendosi da essi inquisizione sopra un fatto a-
troce e di grande momento, perorava la causa dei
rei con quell'accuratezza con cui solea sempre C.
Lelio, il noto e virtuoso amico di Scipione. I con-
soli non soddisfatti dell'aringa del difensore, rispon-
devano *amplius*, la qual formola accennava al bi-
sogno che si avea d'altri argomenti di difesa; e
Lelio aringava di nuovo e con diligenza molto
maggiore, ma invano, perchè i consoli mostrandosi
di nuovo mal paghi prorogavano un'altra volta il
giudizio, Lelio allora, ricondotto onorevolmente dai
suoi clienti nella propria casa e ringraziato da essi
dicea loro, aver egli fatto per essi quanto il suo

1. Brut. sive de cl. orat. XXII.

studio e la sua diligenza poteano concedergli; es-
ser però la causa loro di condizione tale, che meglio
si risolverebbe se commessa a Sergio Galba, perchè
questi avea nel suo dire la forza ed acrimonia e
veemenza quale si richiedeva in quel giudizio, in
cui giovava più l'infiammare e muovere l'animo dei
giudici che il persuaderli. Onde la dottrina di Lelio
e la sua eleganza di dire erano in quella causa una
virtù fuor di luogo. E a Galba infatti toccò il trionfo
negato all'illustre e generoso suo competitore. Lo
stesso avveniva di frequente a Cicerone medesimo,
al quale il collega suo Ortensio era solito abban-
donare nelle cause da essi trattate in comune il
pensiero delle perorazioni (1), poichè quella pos-
sanza e grandiloquenza ciceroniana giungeano in
quel punto più opportunamente a far inchinare
a loro pro il giudizio già imminente. Quando
si giudica dei rivali con tale generosità di con-
siglio, la rivalità non è più cieca. Allora si mi-
sura e non s'abbatte l'altrui virtù. Allora si giunge
alla fortuna senza l'amarezza delle gare, e si so-
verchia la fortuna altrui senza l'ingiustizia del trionfo.

Si pongano dunque anch'essi gli officiali pubblici
la mano in sul cuore, e rispettino la superiorità al-
trui, e condonino, se importa, gli errori che hanno
giovato ad altri in grazia di quelli che profittavano
altre volte ad essi; e tengano soprattutto, come di-
cevamo da principio, per mezzo ottimo d'innalza-
mento il crescere dei propri meriti, ed allora il
broglio perderà la sua importanza, e quegli abiti
astuti e subdoli si spegneranno a poco a poco nello
Stato, o si ridurranno a più umile esercizio.

(Continua)

93.

LA FUSIONE DELLA MAGISTRATURA

> Il nuovo ordinamento giudiziario diede l'ultimo colpo alla magistratura (*Parole di un vecchio, ma integerrimo magistrato*).

Riproduciamo dal giornale *il Conte di Cavour*
il seguente articolo sulla magistratura: alcune
accuse ci paiono esagerate: in materia di nomine
e promozioni è difficile contentar tutti: tuttavia
come pigliamo nota degli encomi, così non trala-
sciamo di registrare i lamenti che si volgono alla
pubblica amministrazione.

Il nuovo ordinamento giudiziario sancì abusi,
disuguaglianze, ed offese la maggior parte della
magistratura. Le ingiustizie che prima si commette-
vano e non erano che eccezioni, ora saranno san-
zionate da una legge firmata da Chi non si può
toccare. A prova di quanto si possa compire all'om-
bra di tale nuovo ordinamento, ce ne diede un
immediato esempio l'ex ministro Cortese che, già
dimissionario, non esitava compiere l'atto più im-
portante che potesse, facendo innumerevoli nomine
da metter sossopra tutta la magistratura italiana
coll'unico pretesto di unificare e di far la fusione
dei magistrati.

1 Brut. sive de cl. orat. XXII.

Non saremo noi quelli che combatteremo la fusione della magistratura delle varie provincie d'Italia no: noi la invocammo, come necessità per il buon ordinamento delle nostre istituzioni legislative, come il cardine essenziale d'unificazione.

Ma questo atto dovea fondarsi sopra un cardine ben più alto; sopra una base ben più solida, la *giustizia*. Ma questa fu indegnamente manomessa. Uomini che devono amministrare la giustizia verso il pubblico negli interessi di questo, hanno doppiamente diritto ad essere trattati con giustizia dal Governo. Le popolazioni che devono vedere nel magistrato un uomo serio, severo, esempio di moralità e di giustizia, hanno diritto a pretendere che il Governo rispetti i sentimenti di moralità e di giustizia: il pubblico insomma non deve vedere negli uomini chiamati alle delicate e difficili funzioni giudiziarie la minima ombra che possa menomarne la stima, offuscarne il prestigio. Si agì forse con tal norma? Pur troppo, no.

Non ci facciamo paladini di alcuno: non difendiamo nè interessi di campanile, nè private ambizioni, nè sentimenti municipali. Parliamo sulla magistratura delle antiche provincie, che visse sempre di gloriose tradizioni.

Difendiamo la giustizia.

Un presidente di Suprema Corte, noto per i suoi studi, che rese eminenti servigi al paese, è messo a riposo per far posto a chi? non abbiamo il coraggio di dirne il nome, già lo dissero altri giornali, e lo definirono. Non siamo accusatori, siamo cronisti; e questa volta il paese è piu informato di noi.

E l'alto magistrato non riceve l'ordine del suo *forzato* riposo che leggendo la nota della *Gazzetta Ufficiale*: così un ministro sprezzava il capo supremo della magistratura.

Un altro magistrato, attualmente non magistrato, la cui abilità ed ingegno nessuno contesta, ma i cui titoli e diritti non sono ancora tanto maturi, è nominato ad altissima carica, a fronte di altri. Ma si soddisfaceva ad amor proprio, si riesciva vittorioso di antiche gare.

Ciò basti per le Supreme Corti di Cassazione. Discendiamo: un consigliere d'appello a Torino, già deputato, ed entrato nella magistratura di balzo da soli tre anni, è nominato di balzo presidente di sezione in una Corte d'appello delle provincie meridionali a cui appartiene, sulla barba di tutti gli altri consiglieri di 1, e 2. categoria incanutiti nella magistratura. Ciò non è però che un attestato d'amicizia e fratellanza fra due concittadini!

E si dice che il segretario generale Eula, che noi stimiamo assai, abbia imitato il ministro facendo nominare un amico a presidente di sezione, mentre non era che da poco tempo sostituito procuratore generale.

Due figli di presidenti di Corte d'appello giovani ancora, d'ingegno si, ma non anziani nelle loro cariche, son nominati sulla barba dei loro colleghi più anziani.

Uno di essi però è un vero Beniamino della sorte: pochi anni fa non era che uditore nell' ufficio del procuratore generale di Torino; un bel dì è nominato sostituito procuratore generale a Napoli; quindi ritorna in tale qualità a Genova, la Corte dei Conti non vuol fare la digestione, e prima si frega i baffi; è messo in aspettativa, ed ora Beniamino rinasce glorioso e trionfante sostituito procuratore generale passando a categoria superiore con pregiudizio di quelli che furono sempre in effettivo servizio, e che ora diventano fuori pianta: è cosa curiosa fra le curiose, unica fra le rare; mentre il fortunato mortale è nominato sostituito procuratore generale di 2.a categoria, quegli presso il quale era applicato come volontario e gli insegnava il *mestiere*, dopo ***diciasette anni*** di servizio, rimane fuori pianta.

Parecchi altri sostituiti procuratori generali sono nominati avvocati generali, e prendono il passo a colleghi più anziani di loro, con aumento di stipendio.

Insomma si violano i diritti più sacrosanti, e si soddisfa a nient'altro che ad amicizie personali.

In tutto questo tramestio alcuni però non hanno a lagnarsi, ma ad esser lieti: coloro che presero parte alla compilazione del nuovo ordinamento giudiziario delle altre leggi e regolamenti non dimenticarono se stessi, e seppero attuare l'aforismo, senza essere per nulla dei Ciceroni, del *Cicero pro domo sua*. Fortunati mortali! Ma a tutti voi, *figli di ingiustizie*, il paese potrà avere stima e deferenza, come dovreste essere in diritto di meritarvi? potrà la nazione attendere da voi che siate per essere *severi padri di giustizia?* Lo voglia Iddio.

94.

DI ALCUNE PROPOSTE INTORNO AL RISTAURO

DELLA FINANZA ITALIANA

I.

Le cose sono oramai giunte al punto che ognuno quasi instintivamente sente non essere più tempo di discutere ma d'agire. Le entrate sommano a circa milioni 668, le spese a milioni 929 Il disavanzo annuo è di circa 300 milioni: quasi un milione per ciascun giorno — Non discutiamo ma riassumiamo le proposte. Non facciamo mostra nè di erudizione finanziaria, nè di teoriche, nè di principii, nè di dottrina: ma facciamo sfoggio della sapienza d'azione facendo precedere, come suolsi in ogni ragionamento, le cose generali alle speciali (1).

II.

Non bisogna permettere che in Italia metta maggiori radici l'invalso pregiudizio *essere le imposte troppo gravi e che oramai sono giunte a tale che* (è espressione di persona temperata) *oramai strangolano gli Italiani*. Questo apprezzamento, salvi i modi e le frasi, è invalso presso quasi tutti gli scrittori di cose finanziere di ogni scuola e di ogni valore — Le imposte sono male ripartite: ma non eccessive. Se si tiene conto che il numerario subì un deprezzamento di oltre il 25 per cento si può dire che gli aumenti operati negli introiti non eguagliano questo deprezzamento. Se il governo paga un quarto di più, ossia fa un aumento del 25 0|0 su quanto deve procurarsi per poter funzionare non ha egli il diritto di chiedere senz'altro quest'aumento al contribuente? — Non havvi dubbio a questo riguardo. Il contribuente deve a qualunque costo pagare quest'aumento, e lo pagano tanto gli inglesi quanto i russi, tanto i francesi quanto i maomettani. Il contribuente poi generalmente parlando lo paga se non volentieri senza grave dispiacere, perocchè per il naturale movimento delle cose il deprezzamento del numerario aumentò, generalmente parlando, i suoi introiti del 25 0|0.

Si adoperi quindi il governo senza indugio a sradicare il detto pregiudizio, il quale è sul pendio di propagarsi perchè se ne varranno come mezzo e come buon pretesto di opposizione la destra, la sinistra ed i mancini di ogni partito. L'Italia tra breve entrerà nella questione della *gravezza delle imposte*, nella stessa questione che fu caldamente agitata in piemonte nel 1856 e nel 1857 e che condusse alla sospensione dei lavori della Spezia. Prevediamo e prepariamoci all'assalto ed alla difesa.

III.

Le epoche di rivolgimenti e di insurrezioni sono periodi di anormalità in ogni cosa. Onde, anche quando non si avessero le cifre, i bilanci si possono tenere *a priori* in isbilancio. L'anormalità in ogni cosa non può darvi un bilancio in pareggio. Quindi sono più o meno sbilanciati i bilanci delle amministrazioni private, delle amministrazioni pubbliche indipendenti, delle provincie, dei comuni — Quindi la necessità di preparare e pubblicare una *circolare finanziera* colla quale si eccitino vivamente i comuni, le provincie ed ogni altra amministrazione alle più strette economie ed alle spese veracemente ed assolutamente necessarie, a quelle spese cioè che non ponno farsi dai privati individualmente o radunati in società spontanee.

IV.

Un'altra innovazione deve pur farsi nell'ordine delle idee. Per le antiche provincie il programma iniziato dall'Azeglio nel 1850 *lo statuto è la pace* fu il principio dell'aumento dei commerci, dell'aumento naturale degli introiti finanzieri e dello aumento possibile delle imposte corrispondenti e contemporaneo all'aumento delle risorse dei privati contribuenti. Gli stessi risultati si ottennero in Francia col famoso detto del Napoleone III, *l'empire c'est la paix* — La stessa cosa poteva dirsi arditamente e coraggiosamente quando il conte di Cavour scendeva nella tomba. Certo si sarebbero incontrati grandi ostacoli. Ma se non vi fossero difficoltà quasi insormontabili che pur si debbono vincere, la qualità di ministro cadrebbe in discredito, perchè ognuno sarebbe buono a farlo ed anche chi scrive questi appunti.

Insomma l'Italia doveva e deve scegliere, quando voglia escire dagli equivoci e dar moto ai commerci, tra questi tre diversi partiti:

O guerra.

O nè guerra, nè pace.

O l'*Italia è la pace.*

La guerra è economicamente, internazionalmente e moralmente impossibile. Non si hanno i danari per farla: non si ha il credito per far debiti: le potenze straniere più o meno amiche non la vogliono: gli italiani istessi, od almeno la grande maggioranza di essi, i quali non fanno della politica od una ricreazione di spirito, od un mezzo onde arricchire non la vogliono. Gli Italiani hanno bisogno di ristorare le loro forze morali e economiche che nelle epoche di rivolgimenti e nei periodi di lunghe incertezze ed ambagi rimangono spossate; gli italiani od almeno la grandissima maggioranza di essi, ossia ciò che è popolo, ossia quella classe per la quale principalmente deve governarsi, ha bisogno di far ricerca dei mezzi onde far fronte alle imposte presenti e più alle future.

Adottando la divisa *l'Italia è la pace* si raggiungono grandi vantaggi: l'Austria ed i nostri nemici stranieri vedendo la franchezza e quasi la dabbenaggine colla quale si tira innanzi questa proposizione non ci credono; è sta bene: i commerci intanto s'accrescono non meno di mezzo miliardo annuo: gli animi si rinfrancano: l'aumento dei commerci cagiona eguale aumento naturale delle imposte: l'aumento dei commerci cagiona l'aumento di ricchezza e quindi maggiore possibilità di pagare le novelle imposte. E lo stato naturale della società essendo la *pace*, la riputazione interna ed esterna d'Italia s'accresce e con ciò si ottiene maggior credito morale ed economico e possibilità di nuove alleanze che frenino le alleanze vecchie.

Ma questi benefizi non si raggiungono sicuramente affermando con una quasi titubanza che la possibilità dello indugiare sia maggiore che per lo passato. Noi non indugiamo ma viviamo, noi non indugiamo ma progrediamo. L'ordinamento interno delle leggi, degli istituti, delle finanze: la giustizia economica ed amministrativa largamente distribuita al maggior numero anzi a tutti gli italiani vuol dire *la guerra domani*. E non è il caso di dirlo: l'italiano anche artiere, anche illiterato ha bastante sottigliezza ed acume per sentirlo e saperlo. Ora le cose che si sanno non è il caso di dirle; tanto più quando il ripeterle in pubblico non ista nelle consuetudini diplomatiche e può pregiudicare l'esito della cosa.

Che se taluno si facesse ad opporre alle narrate cose le solite espressioni (non ragioni) di amor patrio, di sentimento, di nazionalità ecc: noi rispondiamo con una novella argomentazione istorica, la quale è dimenticata per la ragione che troppo spesso ricordiamo le cose antiche, anche a danno delle moderne. E se si ragionasse per il sottile si vedrebbe che, sotto quest'aspetto, tutti gli *antiquari* in materia di politica non seggono nel lato destro della camera.

Negli ultimi mesi di sua vita la stella di Cavour stava per impallidire: e Cavour che già lo *prevedeva* (e la previsione è la nota caratteristica degli uomini grandi) stava forse per operare un'altra delle sue mirabili evoluzioni.

1 Il bilancio preventivo pel 1866 presentato dall'onorevole Sella alla Camera dei Deputati nella seduta del 13 dicembre 1865, si riassume nelle seguenti cifre: entrata ordinaria L. 662,933 276 49: entrata straordinaria L. 4,708.466 20: totale lire 667,641,742 69: spesa ordinaria lire 869,447,016 76: spesa straordinaria L. 59,310,158 78: totale lire 928,757,175 54: e così si ha un disavanzo sulle spese ordinarie di lire 206,513,740 27: sulle spese straordinarie lire 54,601,692 58: ed in totale un disavanzo di lire 261,115,432 85.

Il Ministero Ricasoli cadde:

Il Ministero Rattazzi cadde:

Il Ministero Farini svanì anch'esso.

Il Ministero Minghetti cadde:

Il Lanza cadde anch'esso:

Nella sostanza le ragioni ultime e fondamentali (non parliamo nelle cause occasionali) di tutte queste cadute quale è?

Furono due:

Non poterono fare la guerra che minacciavano e promettevano di aprire in ciascun giorno. Se avessero potuto farla l'avrebbero fatta.

Non poterono continuare in quella condizione di cose *nè pace nè guerra*: perchè l'indefinito, l'incerto non si confà colla natura umana.

Or dunque se Cavour era minacciato, se gli altri cinque ministeri caddero: queste cadute addimostrano che la guerra era ed è impossibile e che un ulteriore stato di aspettazione, di mora, d'indugio ed in sostanza di negazione della pace e negazione della guerra è impossibile.

È a dolere però che questo ragionamento e la indicata scelta alcun tempo fa poteva farsi per *elezione propria* e senza bisogno di consigli stranieri. Ma di fronte a questo dolore ora sta un'altra argomentazione *la necessità*.

V.

Alcuni muovono rimprovero al governo circa la trista mostra fatta *pubblicamente* delle nostre condizioni finanziere (1). Questo fatto è anzi il miglior titolo di lode per il Signor Sella. Nei paesi costituzionali quali sono le cose pubbliche che non debbono dirsi pubblicamente? Anche negli stati dispostici se si propone un novello prestito se si aggiunge una novella imposta alle esistenti se ne addimostra al pubblico la necessità, ossia che esiste il disavanzo e che dura il vuoto di cassa. Si può talora momentaneamente celare un fatto dal quale nascerebbe grande discredito all'estero: oppure temperarlo. Ma non deve tardarsi a svelare intieramente la cosa a chi deve saperla ed a chi ha l'obbligo di porvi riparo. Se voi dite che il disavanzo è di 300 milioni mentre avvece è di 400 la camera vi fornisce i mezzi per sopperire i soli 300 milioni ed il cittadino si prepara nella privata sua economia a sopportare la sola gravezza per 300 milioni. Quindi non si abbia paura di dire intieramente *la verità finanziera* e ricordiamoci di quel verso dell'Alfieri,

Ancor che triste ha suoi diletti il vero.

VI.

Si sospendano gli avvanzamenti e le promozioni degli impiegati. Ogni avvanzamento o promozione quando risulti *assolutamente necessario* si proporrà in Consiglio di Ministri. — Questo progetto è fondato sulle seguenti ragioni:

1. Che conviene fare la massima economia.
2. Che, generalmente parlando, gli impiegati così

1. Questa memoria era già stampata prima della crisi del Ministero Lamarmora.

civili come militari, debbono essere omai stracchi di promozioni e premiazioni.

3. Che si possono aprire rigorosi esami per la nomina di volontari: non dubitate questi saranno numerosi ancorchè l'avvenire non sia brillante e debbano stare parecchi anni senza stipendi. Essi giovani e collo stimolo della speranza vi daranno un buon lavoro gratuito.

4. Che avviene di frequente che un ministro o ministero faccia la massima economia nelle nomine e nelle promozioni; mentre un'altro anche presentemente scialaqua come per lo passato e così gli impiegati dello stesso stato, perchè dipendenti da diverso ministero, sono trattati così disparatamente che ne sorge l'ingiustizia, l'invidia e la cessazione o diminuzione di lavoro.

Quindi ripetiamo: tutti i ministeri tutte le amministrazioni sospendano le nomine e le promozioni; queste si votino in consiglio di ministri e si deputi temporaneamente a provvedere su questo bisogno della eguaglianza e parità di trattamento un alto funzionario. La stessa cosa si può fare per riguardo alle *pensioni* circa le quali la storia ci ammaestra che in Francia e nel Piemonte ebbero costantemente un aumento progressivo e che tornò sempre vana la speranza di vederle diminuite.

In Italia questo aumento sarà inevitabile, continuo e su larghe proporzioni ove non si provvegga energicamente. Tanto più che lo stato si priva spesso non di valenti ma di valentissimi impiegati.

VII.

Si ponga accuratamente meditazione e studio nel compilare le leggi, specialmente le leggi d'ordine amministrativo, onde fare larga e compiuta applicazione di questa massima: « che le leggi debbono operare da per loro istesse » e che perciò debbono essere sempre rivolte ad evitare e schivare l'opera e l'abbondanza degli impiegati.

Così al nostro parlamento italiano nel 1863 si proponeva che i 7730 *giudici conciliatori* sarebbero nominati con Reale Decreto; la quale operazione dà luogo ad una lunga serie di atti amministrativi che ascende ad una cifra non minore di 100,000.

Ora per un accorto legislatore e per un valente amministratore era facile di disporre nella legge stessa comunale:

« Che i sindaci sono anche giudici conciliatori e che in certi casi il potere esecutivo si riserva di delegare tale ufficio ad altre persone di sua fiducia ».

Di questa maniera i 7730 decreti reali li avrebbe fatti la legge e si risparmiavano. (1).

VIII.

La soppressione di almeno due ministeri cioè quello dell'istruzione e di agricoltura non sarebbe che l'applicazione di queste quattro massime:

1. Pochi ministeri danno *buona* o *meno cattiva finanza*, perchè si risparmia;

1. Vedi una minuta analisi di questo punto nel periodico *L'Amministrazione Italiana* del 1865 pag. 3 e 4.

2. Pochi ministeri danno *buona amministrazione* perchè si abbandonano le soverchie ingerenze che versano intorno a cose per le quali il potere esecutivo mostra poca o nessuna attitudine.

3. Pochi ministeri danno *buona politica*, perocchè i principali ministri possono fare tutto ciò che pensatamente vogliono;

4. Pochi ministeri, insomma, danno *maggiore libertà pel cittadino italiano*, cioè minori sacrifizi morali ed economici. (1).

IX.

Le imposte che gravitano sugli atti della giustizia *civile e commerciale* devono diminuirsi. La giustizia per i valori inferiori alle 100 lire deve essere assolutamente gratuita, altrimenti la *piccola giustizia* è impossibile. Attualmente chi è creditore di dieci lire deve sborsarne allo stato *dodici* per ottenere la condanna del debitore. Questo è il massimo degli assurdi. E si ritenga che *dieci* lire sono per il pastore delle alpi le *dieci centinaia di migliaia* di lire della casa Sella. Si faccia questa riforma nuova, sagliente, che colpisce la immaginativa e che tocca la realtà. Si proclami la *piccola giustizia* nelle controversie minori di lire cento gratuita ed allora in ricambio il Governo potrà procedere ardito nel campo delle imposte. « Se in alcune cose chieggo più, egli potrà dire, in altre però io chieggo meno. Io vi chieggo *sacrifizii nuovi*, ma in corrispettivo non vi prometto, ma proclamo subito una riforma che farà eco in tutta l'Europa.. » Se Sella potrà ottenere ogni aver suo, quando occorra, anche col mezzo dei tribunali, potrà altresì conseguirlo allo stesso modo l' ingenuo pastore delle alpi.

X.

Se lo stato fa pagare le *spese di giustizia civile* e *commerciale* la legge relativa si sta anzi ritoccando, perchè non estendere il principio ad altre branche dei pubblici servizi i quali si risolvono anch'essi nel distribuire la *giustizia*?

Perchè non si fa pagare la *giustizia preventiva* o *di polizia*?

Perchè non si fa pagare la *giustizia penale*?

Perchè non si fa pagare la *giustizia amministrativa*?

Eccovi quindi una nuova serie d'atti tassabili i quali possono procacciare non lieve introito alla esausta finanza. (2)

XI.

L'armamento nazionale deve rispondere altresì alla condizione degli introiti della finanza. Se questi sono lievi perchè spenderli quasi intieramente nell'esercito? È vero che questo è un mezzo di nazionalizzazione; ma non deve esagerarsi: deve applicarsi per quanto è possibile. Se l'armamento si considera come un rimedio alle passate divisioni d'Italia, bisogna però addottarlo in una dose mo-

1. *L'Amministrazione Italiana* pag. 60.
2. Queste parole erano scritte prima della proposta Mancini.

derata, onde l'eccesso che si risolve nel *deficit* continuo operi non poi come novella causa dissolvente del nostro plebiscito. (1)

XII.

Debbe farsi una larga e coscienziosa inchiesta sugli abusi amministrativi e finanzieri. Con questa inchiesta avremo campo di stabilire la vera situazione delle cose e quindi avremo un terreno sicuro su cui lavorare un punto fisso di partenza e conoscendo la vera natura dei mali, conosceremo quali siano i veri rimedi da applicare senza indugio e senza titubanza. Imitiamo in questa bisogna l'esempio del valente generale d'armata che manda suoi fidi agli avamposti ed esplora il terreno. Esploriamo anche noi il vero terreno amministrativo e finanziero: non per sommi capi: non stando al tavolino: non seggendo su piume o su coltri: ma analiticamente e dettagliamente nelle cose riposte come nelle cose palesi. È si usi giustizia: ma severità grande — La commissione d'inchiesta abbia i più larghi poteri: perfino quello di far divenire l'amministrazione, che è donna, uomo. (2)

XIII.

Devesi sopprimere il corpo delle guardie di pubblica sicurezza lasciando alla sola arma dei Reali Carabinieri di provvedere alla pubblica sicurezza. Con ciò si semplifica l'amministrazione e si fa una non lieve economia (3).

XIV.

Si facciano pagare ai *carcerati le spese di vitto, d'alloggio e di vestiario* e s'inscriva sul bilancio attivo questa nuova fonte d'introito. Si avverta che non tutti i carcerati sono insolvibili e che è cosa ingiusta che questi vivano a spese dello stato. Per gli insolvibili poi lo stato si rimborsa facendo una ritenenza sul prodotto dei loro lavori. (4)

(Continua)

95.

L'ISTRUZIONE PRIMARIA ED IL MUNICIPIO DI NAPOLI.

Nobilissimo è certamente il mandato di colui che cerca colla potente e vivificatrice fiaccola dell'istruzione far sviluppare e svolgere i germi di quei sovrani dritti che ogni uomo porta seco dal nascere, secondo afferma quella sovrana mente di Vico, e che specialmente seguono l'incommensurabile distacco che intercede tra la razionalità dell'essere umano e l'istinto del bruto. Coll'indefesso ed assiduo lavoro dell'esplicazione dell'umana mentalità si giunge evidentemente a rendere l'individualità razionale

1. Questo ed i temi precedenti furono svolti nell'*Amministrazione Italiana* pag. 61.
2. *L'Amministrazione Italiana* pag. 44.
3. Nel periodico citato pag. 65 a 67. è trattata a luogo tale proposta.
4. Id.,.. pag. 68.

degna dei supremi fini cui la destinò il divino Fattore e capace di poter affermar la propria personalità, e dire con glorioso ardimento: io son degno di appellarmi cittadino — E nelle attuali condizioni politiche del nostro nobil paese egli è mestieri che ogni individuo fino all'ultimo operaio debbe avere coscienza de' proprii dritto e doveri se si desideri che la libertà e l'indipendenza non fossero pure aspirazioni, ma addivenissero i riflessi ed i desiderati di tutti i cittadini della nazione italiana.

Se l'universalità dei cittadini in ogni civile nazione ha diritto all'istruzione, a quella suprema rivelatrice della verità; se dunque in ogni Stato retto a civile reggimento non è dato a persona ignorare la importanza del dritto che va unito al nome di cittadino; egli è necessario che l'istruzione fosse promossa in vastissime proporzioni onde ogni classe sociale ne goda i beni sommi che le apporta. Ed il Governo che ora regge i destini d'Italia potrebbe con nobile imitazione renderla pure obbligatoria; imperocchè essendo buona parte degl'italiani usciti da duro servaggio or non ha guari, non può tutto ad un tratto saperne apprezzare i vantaggi e cavarne il dovuto profitto. Al Governo del Re ed ai Municipii italiani è riserbato il grave e generoso mandato di promuovere l'apostolato, che così chiameremo, dell'istruzione, come altri della verità, e saranno certi che il paese loro retribuirà i dovuti encomii. E l'Italia che fu *d'ogni altra cosa insegnatrice altrui,* e che sorge ora redenta con tutta l'aureola del primiero splendore, potrà vincere le fitte tenebre dell'ignoranza in cui la gittarono tanti tiranni che per una serie giammai interrotta da anni si sono succeduti per strapparle ognuno qualche gemma dalla sua tempestata corona!

Non pensiamo più ai tempi della secolare tirannide che ogni classe, e più l'operaia, avvilì e miseramente prostrò nella più brutale ignoranza; e, gittando una pietra sul sepolcro del passato che racchiude sangue d'eroi e nazionali sventure, rivolgiamo la mente ed il pensiero con ogni studio ad ergere il glorioso edificio dell'avvenire d'Italia! Precipuo ed essenziale lavoro dovrà essere quello di costituire la classe operaia, che pure è tanta parte d'ogni nazione, come l'intendono la civile Francia e la libera Inghilterra. E quale sarà mai la via che dovrà menare l'Italia ad avere una nobile classe operaia? L'*istruzione* e *lavoro*: questi sono gli obbietti principali a cui deve mirare l'assidua opera del Governo. Il quale dovrà inculcare i Municipi di tutta Italia di aprire su vasta scala scuole per gli operai promovendo la intellettuale coltura di questi, e nel contempo immegliando la condizione degli insegnanti i quali hanno il dritto di reclamare una giusta ed adequata retribuzione all'opera loro che dovrà essere coscienziosa ed assidua. Imperocchè questa nobilissima classe che per l'addietro fu sempre tenuta a vile dovrà essere innalzata al dignitoso posto che a buon dritto le spetta sia per rispondere al mandato affidatole, sia per non venir meno alle giuste esigenze economiche che vivamente reclama la presente civiltà.

Noi nel porre fine a queste poche idee, nutriamo fidanza che il Governo ed in ispecialità il Municipio di questa illustre metropoli vogliano rispondere condegnamente alla aspettazione del paese, che da cinque anni reclama queste urgenti riforme, ed a cui il Governo dovrà con ogni considerazione e ponderatezza rimediare, richiedendolo incessantemente l'avvenire d'Italia che a tutti gl'italiani innanzi tutto è a cuore.

GIUSEPPE PERFUMO

96

PERSONALE DEGLI IMPIEGATI

I VOLONTARI

Fin dall'annessione della Lombardia e dei Ducati alla Sardegna era ben facile cosa il prevedere che avrebbe dovuto risultarne un'esuberanza di personale amministrativo; ma tenendo conto delle numerose giubilazioni che ne sarebbero derivate, avevasi a sperare che l'ingombro sarebbe in pochi anni cessato, quando però si fossero chiuse le porte dell'entrata ai volontari ed agli estranei.

Ma a questo non si è voluto badare, che anzi tutte le Amministrazioni, durature o no, si fecero premura di chiamare ai loro uffizi volontari, scrivani straordinarii, o diurnisti, ed anche impiegati stabili in gran copia.

Il danno fu grave; benchè facilmente evitabile, purchè si avesse voluto pensare al domani.

Potevasi però allora avere una scusa nella necessità di dar corso agli affari di urgenza, e sbrigare al più presto quelli che si dovranno abbandonare.

Che diremo ora; vedendo che si continua colla maggior tranquillità del mondo a dar fuori programmi d'esami, ed aprire concorsi di volontari in tutte le pubbliche amministrazioni?

Egli è questa una pedanteria la quale induce in inganno tanta gioventù, che va a perdere miseramente il tempo negli uffizi governativi, per trovarsi poi sacrificati ad ineluttabili necessità, e prepara, di lunga mano, aggravi alle finanaze dello Stato.

Certamente, è utile che ogni Amministrazione sia fornita d'un competente numero d'allievi, i quali gratuitamente s'addestrino al lavoro burocratico, e compiano la pratica amministrativa.

Sono tante braccia, le quali prestano una ragguardevole somma di lavoro gratuito con risparmio di spesa.

Ciò sta bene in tempi normali; ma oggidì, che si ha una moltitudine d'impiegati in disponiblltà, è egli lecito l'assumere gran numero di volontari negli uffici?

Dopo due, tre, o cinque anni di servizio gratuito, non avranno i medesimi acquistato sacrosanto diritto d'essere ammessi a stipendio?

Perchè dunque s'accettano e si ricercano pretendenti agli impieghi governativi, quando v'è necessità di licenziarne, e si sono anzi già dimessi veri impiegati in gran numero?

Avransi ben dieci mille impiegati in disponibilità, i quali si arrabbiano tuttodì di dover rimanersene oziosi a metà soldo, e stanno coll'ansia in core di perdere fra breve interamente quell'impiego, e quello stipendio che si erano acquistato lentamente con servizi gratuiti in prima, e poi contro tenue retribuzione.

Ed ecco, che mentre costoro sono pure d'alcuna somma retribuiti, e lasciati alle loro case altre due o tre migliaia di giovani sono chiamati negli uffizi governativi a lavorare da mane a sera gratuitamente in loro sostituzione, e per aquistare quel diritto a retribuzione che fu negli altri manomesso.

Non vi sono parole valevoli a definire un tanto errore amministrativo.

Volendosi ora addivenire ad una riforma amministrativa, è necessario, non solo di chiudere ai volontari l'accesso negli uffizi fino a tanto che tutto non sia locato il personale in disponibilità, ma ancora di rinviare, senza indugio, quelli che già vi stanno.

Noi non proponiamo una misura draconiana, ma un atto di giustizia.

Non intendiamo che i volontari sieno, con un decreto imperatorio, rimandati alle loro case senza compenso alcuno, no; ma vorremmo che, non potendosi loro accordare, senza ledere altri più sacri diritti, quell'impiego che incautamente fu loro promesso, venissero i medesimi licenziati con una retribuzione, la quale valesse a compensarli del tempo e dell'opera perduta.

I genitori ed i giovani, leggendo nelle Gazzette Ufficiali, inviti governativi ad occupare posti di volontario, ebbero pubblico affidamento di carriera burocratica, dalla quale non si può onestamente recedere senza un'equa compensazione.

La base solida, che mantiene incrollabili i Governi, è l'equità. Non ve n'è altra duratura.

Noi proponiamo perciò, che gli impiegati in disponibilità sieno chiamati a sostituire negli uffici i volontari e che questi sieno tutti rimandati con un'indennità.

Se il Governo non può più dare l'impiego, per le cui speranze i volontari servivano a *gratis*, è giusta cosa che il medesimo paghi il servizio ricevuto.

Questa misura sarebbe assai conveniente ai volontari stessi; imperocchè qual avvenire possono mai i poveretti sperare negli uffici governativi? Da ogni parte gridasi contro l'eccessivo numero degli impiegati, e lo si vuole ridurre ai 2|3 od alla metà. — Ogni giorno si sopprimono uffizi, e si riordinano, diminuendo le paghe.

La grande speranza, che realmente si presenta ai volontari, è quella di conseguire l'alto stipendio di 1000, 1200 lire dopo anni ed anni di volontariato, per non avanzare più che con una lentezza tremenda; quando non incontrino disponibilità per riduzione di ruolo.

Certamente, avrebbero le Finanze dello Stato a sopportare un' aggravio d'un qualche milione, ma s'incontrerebbe altresì un gran risparmio per l'avvenire.

Sono due o tre mille pretendenti che, colla nostra proposta, si allontanerebbero dal Bilancio passivo, con giustizia e con molto minor danno di quello, che si incontra nel ridurre il numero degli impiegati; ai quali, bisogna di necessità accordare, e pensioni vitalizie, e paghe annue di disponibilità.

D'altronde, se realmente le braccia sono troppe, s'allontanino quelle che sono meno abili e meno impegnate, e non se ne accettino altre.

Siccome poi si avrebbe difficoltà per le attuali strettezze dell'erario, a pagare di subito in moneta, l'indennità proposta pei volontari, noi ravviseremmo ancora assai opportuno, che questa venisse corrisposta in cartelle del Debito pubblico.

I volontari si troveranno avere fatto risparmio d'un piccolo capitale col lavoro da essi prestato alla Amministrazione, e questo sarà loro d'un qualche compenso alla perduta speranza d'impiego.

(Il Commercio Italiano del Baroni).

97.

DELLA CONDIZIONE GIURIDICA DELLA DONNA

Schizzi dell'avvocato Federico Criscuolo.

(Continuazione)

CAPO TERZO.

§ I.

E solo in Roma, il cui stato morale nella storia del l''umanità risponde alla riflessione della volontà che conduce alla personalità individuale, poteva il Diritto e massime il privato determinarsi e perfezionarsi, sicchè tutto un sistema, di garentie legali circondasse la donna. È vero che la Grecia in alcuni punti rappresentò la riflessione intellettiva come a Sparta e ad Atene, ma non è men vero che la legislazione di questi due stati in ordine alla donna fu incompleta e triste per la esagerazione dei principii che formavano quei reggimenti (1).

Roma è il principio della più grande storia dell'antichità e il termine dell'antichissima storia d'Italia. A conoscerne pertanto le origini giuridiche, bisognerebbe muovere da questa. Ma siccome dei popoli immigrati nella penisola la storia è oscura, e solo degli Etruschi e degli Italo-Elleni permangono poche e dubbie tradizioni di diritto privato straniero all'organamento della famiglia e tutte involute nello spirito religioso, così mette bene rintracciar nella prima costituzione civile dei Romani, il fondamento della famiglia. Or, come negli usi primitivi di tutti i popoli così anche in Roma la famiglia fu l'ordinamento d'individui sotto la potenza del *vir*, *quiris*, eroe, che era ad un tempo ceppo di molte altre famiglie che da quelle si originavano. L'organica sussistenza di queste famiglie diceasi *gens*, che compose il primo elemento dello stato e che Fering bellamente dice rappresentare l'identità dello stato e della famiglia, sicchè si possa ravvisarla come una famiglia avente il carattere di uno stato, e d'uno stato avente il carattere d'una famiglia (2). Il tipo di questa generava eziandio una parentela non naturale, ma eroica, che diceasi: *agnatio*, non che uno speciale rapporto tra i componenti la *gens*, che diceasi *gentilitas*. La religione, che è prima manifestazione e primo coefficiente della civiltà di un popolo, investiva tutti i rapporti civili: gli auspici furono la sapienza e la condizione di essere della città, i sacerdoti i sapienti del diritto.

1 Vedi TROPLONG, prefaz. al *Trattato del matrimonio*.
2 Vedi lib. I, cap. 7.

Dal connubio dell'elemento eroico e religioso, fu esclusiva emanazione il matrimonio, per modo che il *jus connubii* fu proprio dei patrizi che lo esercitavano con la forma *auspicia esse sua*. Da ciò i matrimonii celebrati con le religiose solennità della *confarreatio* e quelli con le ceremonie civili della *coemptio,* furono nella origine i più degni e i più frequenti: erano i matrimonii dei soli cittadini romani, quelli che Romolo aveva regolato nelle sue leggi. La donna fu considerata come un mezzo alla generazione, e la sua personalità involuta in quella del *vir* e da costui rappresentata: onde, la sua condizione di piena ed assoluta incapacità sotto la *patria potestas*, la *manus*, la *tutela perpetua*. Era la prima un diritto di dominio del capo di famiglia su i suoi discendenti immediati o mediati, prossimi o lontani, e benchè circoscritto nei limiti delle relazioni di puro diritto privato, toglieva tuttavia al figliuolo, maschio o femmina che fosse, qualsivoglia indipendenza e libertà individuale, sino ad avere il padre il diritto di vita e di morte su di esso, e non ad altri che al solo padre apparteneva tale immane potestà. Or, mentre ai maschi era dato di sottrarsi a questo giogo ferale pria della morte dell'ascendente, alla donna s'inibiva chè, se la non era soggetta all'autorità del marito, passava alla morte dell'ascendente, come a quella del marito, sotto la tutela perpetua degli agnati. E questa ebbe il suo vero fondamento non nella debolezza morale o fisica della donna, ma solo in un interesse esclusivamente economico tendente a conservar nella famiglia i beni della donna con l'impedire che qualunque atto importante da obbligare il patrimonio potesse farsi da lei senza la loro *auctoritas*. Nè meno grave per la donna era la potestà maritale, chè, se la *in manum mariti conveniebat*, usciva dalla famiglia del padre o dell'avo per entrare in quella del marito dove conservava lo stato di figliuola ed d'incapace, e se il marito alla sua volta fosse stato tuttora sotto la patria potestà, la moglie ricadeva col solo fatto del matrimonio sotto il dominio del *paterfamilias* essendo per tal modo ora figlia di suo marito, ora sorella de' suoi figli, e sempre membro di una famiglia, di cui non potea essere stipite continuatore. E non le era dato di schivar tale miserevole condizione, dacchè, se pure il matrimonio si fosse contratto senza la *conventio* essa continuava appartenere alla sua famiglia ed a rimanere sotto la tutela di suo padre o dei suoi agnati, sino a poter anche il padre toglierla al marito e, turbando un matrimonio concorde costringerla ad un divorzio penoso, sol per soddisfare al suo talento. Alla famiglia naturale pertanto erasi sostituita una famiglia affatto artificiale, nella quale la donna non potea fuggire gli eccessi della potestà del marito senza cadere in quelli non meno tristi della potestà del padre o degli agnati. Tuttavolta, non si creda che questa servitù domestica della donna fosse valuta a scemarle la stima e il rispetto al di fuori. Molti autorevoli scrittori ne assicurano che, oltre all'essere grandemente onorata, ella fu soventi in questo primo periodo della storia di Roma nobile strumento di cittadina carità, e ispiratrice di maschie virtù. Il solo esempio di Lucrezia e di Virginia rivela a chiare note su quale severità di costumi si fondasse la primitiva famiglia. E su questa severità di vita, furono gli aspri travagli della guerra e dell'agricoltura che opposero generosa e gagliarda resistenza al divorzio che Romolo avea renduto libero al solo marito a maggior detrimento della donna.

Avvenne ben altrimenti, quando la donna stanca della sua oppressione trionfò della *manus* dando la preferenza al matrimonio libero. La reazione fu, come per l'ordinario, esagerata: successe la licenza: il divorzio fece una spaventevole irruzione: i costumi si depravarono, e il desiderio degli spettacoli, l'amore verso gl'istrioni e la vaghezza del fasto si sostituì al dovere di educare i figliuoli alla patria ed alla società. A rialzare i costumi, a rendere il dovuto omaggio al matrimonio, a ravvivar le sorgenti della popolazione, Augusto fe' guerra al celibato coll'accrescere i vantaggi del matrimonio, all'adulterio con fulminar gravi pene ai violatori della fede coniugale e provvide al divorzio col rendere più facile le seconde nozze. E l'impero, seguendo la generosa iniziativa dei pretori a pro del principio della civile eguaglianza, coordinò il diritto di famiglia alle novelle affermazioni del diritto delle genti fondato su la *naturalis ratio* comune a tutti gli uomini e quindi su l'elemento della comune natura umana. La legge Canuleia, con abolire il divieto delle nozze tra patrizi e plebei avea elevato l'intelletto romano a concepire il matrimonio come il portato della libera volontà tendente all'unificazione dell'essere dell'uomo con quello della donna, *comunicatio omnis vitae,* il qual concetto tutto razionale era stato produzione del principio plebeo rappresentante la ragione universale sopra l'individuale concezione aristocratica dei primi tempi. Riconosciuto in tal modo e sancito il vero carattere della società coniugale e l'importanza della donna nella famiglia e nella civil comunanza, la *manus* rimase una semplice nozione storica e la *perpetua tutela* perdette la sua primitiva impronta, essendosi provveduto a liberare almanco la donna dalla legale e molesta tutela degli agnati e a procacciarle un tutore ch'ella stessa eligeva. E sin quest'ombra di tutela disparve al raggio vivificatore del cristianesimo, che ravvicinò sempre più la famiglia al diritto naturale, sicchè anche la patria potestà e la tutela fu data alla madre in mancanza del padre.

§ II.

Che se tale fu l'evoluzione della donna in seno alla famiglia Romana, quali ne furono i relativi diritti patrimoniali? La natura di questi per l'antica legge variava per l'esistenza o non della *conventio mulieris in manum mariti*. La donna sottoposta alla *manus* era incapace di avere un patrimonio proprio, dacchè non pure tutti i beni, i quali avesse ella avuti anteriormente alle nozze, ma quelli ancora che avesse potuto acquistar di poi, si spettavano al marito onde conseguivasi da lei, come *figlia familias* anche un diritto di successione nella famiglia di lui. Ove per contrario il matrimonio fosse contratto senza la *conventio* la donna conservava i beni, che, essendo *sui juris*, le fossero toccati da quella. Se non che, siccome il matrimonio aveva i suoi pesi, i quali sotto il regime della *manus* dovevano essere sostenuti dal marito, così quando quella mancava, essendo divisi i due patrimonii, era bisogno che la donna recasse seco qualche provvento *ad sustinenda onera matrimoni*. Ecco la dote. Gli scrittori per altro discordano su questo punto. Si è voluto che il concetto della dote fosse anche fondato nell'antico matrimonio *cum conventione*. Puctha lo ammette categoricamente, Marezol ne dubita, Vangerow vorrebbe piuttosto che sia il portato esclusivo del matrimonio libero. Benchè l'opinione di Puctha sia raffermata dall'autorità di

Cicerone, sembra nondimeno più accettabile quella del Vangerow, perchè interprete fedele del carattere del matrimonio libero di sopra designato. E per fermo, il determinare la dote al solo scopo di sopperire agli oneri del matrimonio, importa che da quei pesi in fuora, i beni della moglie per quanto si considerino congiunti a quelli del marito, non lasciano di essere a lei devoluti per legge, laddove i beni della donna soggetta alla *manus* erano proprietà del marito, della persona del marito. «Il regime dotale « (dice il Troplong a tal proposito nella prefazione al « trattato del matrimonio) *estraneo* al matrimonio ac- « compagnato dalla *manus*, è il regime del matrimonio « più libero, nel quale la *matrona* rifiutò il titolo di « *materfamilias*. Benchè ella non sia madre nella fa- « miglia del suo marito, fa d'uopo nondimeno ch'ella « vi apporti di che contribuire alle spese della dome- « stica economia, di cui è per aumentare i pesi. La « dote adempie a quest'uffizio. La dote vien data al « marito per una specie di contratto a prezzo prefinito « (à forfait) il quale sotto tutti gli altri rapporti, « separa compiutamente d'interessi la moglie e il « marito ».

Ad ogni modo, fra le persone, cui le leggi ingiungevano l'obbligo di costituire la dote, era primo il padre o l'avo legittimo della donna, fosse ella o non sotto la patria potestà, sicchè bene la dote fu riconosciuta quale un *ufficium paternum*. La madre n'era esclusa, meno in pochi casi eccezionali. Alcuni scrittori poi, dal dovere imposto al tutore di dotar la sorella consanguinea del pupillo han desunto che il fratello avesse l'obbligo di dotare la sorella consanguinea senza por mente che quel dovere del tutore era posto dalla legge ad interpretare piuttosto i sentimenti morali del minore, che a sancire una dote necessaria da parte del fratello. Altri, dall'obbligo del curatore di dotare la donna sottoposta alla sua cura han tratto il dovere nella donna di costituirsi da sè medesima la dote. Comunque per altro e da chiunque la si fosse costituita, essa per tutto il tempo del matriimonio era amministrata dal marito nè la moglie potea prima dello scioglimento di quello pretenderne la restituzione non che l'amministrazione, anche quando vi fosse stato il consentimento del marito, sembrando ciò una donazione, che era come ogni altra espressamente vietata tra coniugi. Se non che a garentire gl'interessi della moglie, non poteva il marito alienare od ipotecare il fondo dotale, benchè vi concorresse l'assenso della moglie, alla quale d'altra parte restava tacitamente ipotecato tutto il patrimonio del marito, non esclusi gli stessi suoi beni dotali, per tutta la durata delle nozze; e questa ipoteca legale era particolarmente privilegiata. Inoltre, a complemento della garentia, Giustino e ancora più Giustiniano, provvide che il marito, o quegli che lo avesse in *potestate*, dovesse costituire alla moglie qual contrafforte della dote, un patrimonio uguale a quello *antipherna*. Esso era amministrato dal marito, ma per tutta la durata delle nozze formava un patrimonio distinto della moglie e lo si dovea a lei rendere in certi casi, massime quando si apriva un concorso tra creditori del marito. I beni poi della moglie non contemplati nella costituzione della dote e conosciuti sotto il nome di *paraphernalia*, non andavano in potere del marito, nè avevano in generale un rapporto diretto col matrimonio, ma solo la moglie poteva affidargliene l'amministrazione, rimanendo egli risponsabile come lo era del fondo dotale, con l'obbligo dell'ipoteca legale in favore di lei.

« Le donne, dice il Troplong, amavano meglio di costituirsi in dote la più piccola parte dei loro averi, e di riservarsi la più grande a titolo parafernale. Indi prestavano il loro danaro ai proprii mariti, come avrebbero fatto ad un estraneo, e quando il cattivo umore le trasportava, tormentavano il povero marito coi loro richiami· gli mettevano ai fianchi uno schiavo parafernale perchè lo interpellasse a soddisfare, ed era ben fortunato, quand'ella non avesse dato a quest'ultimo l'incarico di una domanda di divorzio. Tali costumi sovvertivano le idee dei vecchi romani ammiratori della *manus*..... tutto cospirava alla emancipazione delle mogli ed alla caduta delle istituzioni aristocratiche. » E per vero tutto il sistema di istituzioni patrimoniali da noi a mala pena accennato in schizzi conformemente al nostro proposito valse a emancipare la donna e a fondare la famiglia su gli eterni dettami della morale e del diritto.

Non meno notevole si è il progresso nell'ordine delle successioni. Il primitivo diritto, coerentemente al suo carattere, assegnò a succedere prima il *suus*, poi l'*agnatus*, indi il *gentilis*. I *sui* involuti nella persona del *paterfamilias* durante l'unità organica della famiglia da costui mantenuta al dissolversi di essa per la morte di lui, rivelano sull'eredità l'individualità del loro essere emanante da quello del padre. Quindi per ulteriore conseguenza del diritto eroico la donna era esclusa dall'eredità e solo ammessavi se entrava nella cerchia dell'agnazione. Nè la moglie succedeva altrimenti che come *figliafamilias* all'eredità del marito. Come poi per lo sviluppo progressivo dello spirito romano il diritto eroico cedette all'autorità del *jus gentium*, per l'editto *unde vir et uxor* la *intestati bonorum possessio*, fu accordata alla donna superstite in mancanza di ogni altro parente capace di succedere. Continuando l'esplicamento del principio ragionevole della successione, si perviene alla novella 118 di Giustiniano, la quale in omaggio all'eguaglianza civile prescrisse che la donna potesse succedere in primo luogo coi discendenti del defunto, in secondo luogo le sorelle germane e le nipoti con gli ascendenti e collaterali; le sorelle consanguinee ed uterine e per esse le loro figliuole in terzo luogo; e che la vedova, quando fosse povera e senza dote e il marito avesse lasciato beni di fortuna ed eredi capaci di succedere, potesse togliere per sè unitamente a costoro una parte della successione, che di regola corrispondeva ad un quarto della eredità. E sorto tra per opera di una giurisprudenza un po' fluttuante e tra per apposite leggi il debito nel testatore di lasciare a certi prossimi congiunti una parte legalmente determinata della porzione ereditaria che sarebbe loro venuta *ab intestato*, la donna poteva insieme ai discendenti od ascendenti del testatore chiedere una quarta parte di quella sua quota: ciò non potevano le sorelle germane o consanguinee, se non quando posposte dal testatore a persone infami o turpi. Così si riconobbe in essa il diritto di succedere per testamento, dapprima negatole per la legge Boconia. Posteriormente le si conferì anche la facoltà di testare, benchè impigliata nelle pastoie della *perpetua tutela*, cui poscia si sottrasse a maggiore incremento, anzi a complemento della sua indipendenza. È questa la solenne affermazione della personalità giuridica della donna in quel corpo di leggi che dovea meritamente rendersi perpetuo nel tempo ed universale nello spazio ad eterna gloria degl'Italiani.

§ III.

A Roma succede il medio Evo per continuare il progresso indefinito nella storia dell'umanità. È iniziato il medio Evo dalla invasione dei barbari, sotto il cui ferro il mondo materiale, che era sottoposto al romano impero, vien domato e vinto, ma lo spirito e l'idea Romana sopravvivono come immortali. I Goti di Teodorico conservano e riproducono, secondo la loro capacità intellettiva, gli ordinamenti e gl'istituti romani: i Longobardi mirano a schiantarli: sotto i Franchi rivivono di maggior vita. Or, lo stato civile della donna nel medio Evo si rannoda non pure allo stato sociale dei differenti popoli di Europa, ma alle legislazioni anteriori di cui lo spirito e le disposizioni non sono identici: esso presenta variazioni numerose secondo le diverse epoche del medio Evo e i diversi paesi d'Europa, e nella stessa epoca e nello stesso paese differisce secondo le classi, che riguardava. Si può dire col Mignet in fondo al problema istorico trovarsi nascosto un problema filosofico non meno importante a studiare, e di cui la conoscenza debbe influire d'una maniera decisiva su la spiegazione del possesso delle sovranità durante l'Evo medio.

(*Continua*).

98

DELL'EQUITA'

NELLA DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIEGHI

Quando il pane diventa scarso è necessario che il capo di famiglia ne curi la più equa distribuzione. Adesso che lo Stato è costretto a tante economie, la piaga cancrenosa degli impieghi dati a capriccio, degli impieghi vari e diversi accumulati su di una medesima testa, conseguenza del più criminoso favoritismo, importerebbe sommamente che cessasse affatto. Noi saremmo tentati ad addurre qualche esempio dei più recenti, di quelli che gridano veramente vendetta, perchè non solamente vi è elusa la lettera e lo spirito della legge, e vi è calpestato ogni diritto, di merito, di anzianità, di giustizia, di economia, ma viene insinuato inoltre il disprezzo delle leggi, mostrando in pratica che chi non ha speso tempo, denari e fatica per acquistare i titoli ed i gradi accademici richiesti, è anteposto a chi ha documenti, titoli, anni di servizio, capacità ed attende invanno un collocamento, o si consuma miseramente in un forzato riposo con meschino soldo di aspettativa insufficiente ai propri bisogni, eppur di aggravio all'erario. Siccome peró siamo studiosissimi di evitare pure il sospetto che noi facciamo una guerra di persone anzichè di principii, sospendiamo per ora dal recare in mezzo fatti particolari, accontentandoci di reclamare in genere l'osservanza di quelle norme che sole varrebbero, a nostro avviso, a rimediare al male che lamentiamo altamente, riservandoci in seguito di pubblicare nettamente, anche coi rispettivi nomi e cognomi, i casi concreti che sono a nostra cognizione, e faremo appello a tutti i benevoli nostri lettori perchè ci diano notizia di quegli altri casi concreti che fossero a loro cognizione, e ne domanderemo conto ai ministri che si ostinano a dare e ogliere gli impieghi a volontà, e fare e ricordar leggi per opprimere le loro vittime, disfarle, eluderle, dimenticarle pei loro favoriti.

Ecco adunque intanto quali sarebbero i principii che ci sembra dovrebbero essere applicati allo scopo di far cessare la meno equa distribuzione, o diremo piuttosto, il cumulo degli impieghi.

1. Non si assuma mai più verun impiegato nuovo, fin tanto che vi sono impiegati in aspettativa.

2. Siano subito aboliti, e severamente proibiti per l'avvenire, tutti gli *incaricati* e gli *impiegati ad esperimento*, che sono appunto il sotterfugio trovato dalla burocrazia per chiamare in servizio persone nuove ed accumulare più impieghi e più stipendi su una testa sola, a danno degli impiegati effettivi che bene spesso vengono collocati in aspettativa non per altro se non per dar luogo ai predestinati beniamini.

O se avvenga il caso indispensabile di un incaricato provvisorio, o di un impiegato ad esperimento, sia scelto su gli impiegati in aspettativa, o per lo meno tra individui forniti dei titoli veri pei quali, a tenor di legge, potrebbero essere confermati in pianta stabile.

3. Siano licenziati tantosto tutti gli impiegati, e particolarmente tutti gli insegnanti che non sono già titolari, e che non hanno titoli voluti dalla legge per diventarlo; e d'ora in poi non si ammetta più veruno, nemmeno a supplenze provvisorie, che non sia munito dei documenti, titoli e gradi accademici richiesti al posto a cui aspira, benchè temporariamente.

4. Tra più aspiranti egualmente patentati o titolati, si faccia la scelta per concorso, e tenuto il debito calcolo della anzianità e dei servigi particolari, si dia la preferenza alla prevalente idoneità.

5. Il governo non chiami a veruna mansione di sua dipendenza alcun individuo che tenendo già altre mansioni governative, municipali o private non le abbandoni precisamente; e neghi la sua autorizzazione a qualunque dei suoi stipendiati in servizio effettivo, di assumere verun altro impiego privato o comunale, e licenzi quelli che a sua insaputa ne assumessero.

6. Gli Istituti, Uffizi, Agenzie comunali e private siano diffidati che gli atti e le firme dei loro impiegati non avranno valore legale, quando gli impiegati stessi non siano forniti di quei gradi e titoli che sarebbero stati richiesti dal governo per consimile impiego.

7. Sia provveduto a che i Comuni abbiano un diverso insegnante *patentato* per ogni diversa materia ed ogni Istituto diverso di sua dipendenza.

8. Cessi l'abuso invalso in qualche ramo della pubblica amministrazione governativa e che non ha forse riscontro nemmeno nei tempi del dispotismo, di promettere a qualche nuovo Capo di servizio, che si fa prezioso, di rinnovare a suo capriccio il personale che dovrebbe da lui dipendere.

9. Cessino le informazioni segrete, le segrete note caratteristiche, e i conseguenti inappellabili giudizii o *ex informata conscientia*, che in qualche ramo dell'Amministrazione governativa sono ormai ben peggiori di quelli stessi delle Curie vescovili contro dei quali si è pure tanto declamato e tanto scritto da chi non avrebbe mai sospettato neppure che dovessero trapiantarsi nei loro uffici dai governanti di una Italia libera ed indipendente. Sia per tal modo tagliata una volta la strada alle vendette dei potenti, all'intrigo, alla maldicenza insinuata di soppiatto, sappia l'inferiore l'informazione e il giudizio che di lui fanno i superiori, perchè sia aperto il campo alla difesa, siano impediti i colpi dei vili sicarii morali; dovendosi ammettere che non ogni capo d'Uffizio è infallibile, non ogni superiore è estraneo a passioni e ad interessi privati.

10. Gli Ispettori di qualunque genere, ben lungi dall'informarsi e dal farsi guidare, nelle loro operazioni ed appreziazioni, dai capi di servizio, li allontanino anzi dall'Ufficio prima di arrivare essi stessi sul luogo dell'ispezione; in luogo di mandarli a chiamar prima, non li ricevano nemmeno se si presentano, ed aspettino ad udirli finita l'ispezione; si rechino inaspettatamente a compiere l'ispezione e veggano coi propri occhi, odano colle proprie orecchie, chiamino a se ciascuno degli impiegati o degli insegnanti, ciascuno pure dei più infimi subalterni, anche quelli che non cercano d'essere presentati, questi anzi prima degli altri, e li incoraggino a parlare, non si mostrino già prevenuti, non affettino smania di trovar a che dire. e nemmeno paura di trovar mali a rimediare.

Ciascuno di questi punti potrebbe e dovrebbe essere spiegato e confermato con un ragionamento pratico che ne dimostrasse la ragionevolezza e la necessità, ma la migliore spiegazione o giustificazione starebbe nei casi concreti che ce li hanno suggeriti, e dalla manifestazione dei quali abbiam detto di voler pel momento soprassedere. (1)

(1) Questa pregevole memoria l'abbiamo tolta dal *Monitore degli impiegati* che si pubblica in Milano. Utili, ragionevoli e pratiche sono le proposte in essa contenute. Si può forse dissentire su taluni punti ed apprezzamenti, ma nello insieme concorriamo nelle idee esposte.

100

CORRISPONDENZA DI NAPOLI

Napoli, 9 *Gennaio* 1866.

Onorevole Sig. Direttore

Abbiamo letto e studiato l'*organico giudiziario* pubblicato non ha guari dalla Gazzetta Ufficiale del Regno; e per quanto debbesi essere severo censore delle istituzioni che arrecano nocumento al paese, altrettanto fa mestieri essere benigno estimatore, e pur delle volte parco dispensiero d'encomi per taluni atti che la coscienza universale vivamente reclamava, e che poscia attuati, meritano giustamente plauso e lode. - Noi lodiamo l'*organico*; perchè, e lo diciamo schiettamente, molte cose buone contiene, essendosi attenuto in molte parti a delle patrie istituzioni, le quali già furono apportatrici di beni immensi. Con ciò, per altro, non vogliamo dire che questo lavoro vada esente in tutto da pecche e mende le quali si sarebbero potuto cansare facilmente sol che si fosse tenuto presente la maestà e la dignità di un corpo illustre.

Ma è nell'ordine naturale delle cose che non v'ha istituzione al mondo per perfetta che si voglia reputare, la quale, in certi punti che paiono più ovvi o più facili ad essere emendati, non lasci campo a giuste e severe critiche.

E innanzi tutto tributiamo le dovute lodi all'on. Guardasigilli, il quale conscio dell'altezza e dignità cui dovrà pervenire la novella magistratura italiana ha esteso a tutto il regno, con savio accorgimento, una tra le migliori istituzioni che le provincie meridionali avevano; parlo dell'*allunnato di giureprudenza*, al quale è stato tolto solo il nome, forse perchè suonava meglio il vacabolo *uditorato*: ma poichè l'è quistione di nome e non di sostanza noi volontieri ce ne passiamo - Imperocchè essendo rimasa in tutta la sua interezza e con tutte le attribuzioni dell'antico allunnato siffatta istituzione si accosta, salvo in alcune parti, alla sua primiera del 30 luglio 1823. E quel che più soddisfa si è che l'*uditorato* come è inteso dal novello organico mena solamente a posti dell'alta magistratura, e desso non è più un semenzaio miserevole di candidati ai posti di cancellieri, segretarii, sostituiti procuratori del Re ecc. come l'intendeva l'inconcepibile progetto Vacca. Il quale se giungeva ad aver sanzione facendo una miseranda miscela di ogni carica giudiziaria non solo, ma eziandio delle cancellerie e segreterie, avrebbe indubitabilmente segnata un'êra di notevole regresso nella storia civile italiana.

Se dunque abbiamo avuto motivo a compiacerci per la estensione in tutto il regno della surriferita istituzione; non possiamo però, intralasciare di fare osservare una non leggiera inosservanza che è stata consacrata nell'*Organico Giudiziario.*

Compiuto il triennale tirocinio, l'uditore, sostenuto che avrà l'esame di pratica con felice risultamento viene assunto al grado di *Aggiunto-giudiziario* con l'annuo stipendio di Lire 1200. - Noi tralasciamo ancora di criticare questo titolo di *Aggiunto giudiziario* il quale ci suona malissimo all'orecchio, perchè logicamente non esprime un'idea se non dal congiungimento di due vocaboli; quando filologicamente si potea accettare una più semplice denominazione: ma quello però che monta si è che l'onorev. Ministro di Giustizia non ha posto punto mente alla dignità di questo giovane magistrato assegnandogli uno stipendio che non sapremmo se torni più a disdoro del Ministro, ovvero sia un insulto al prestigio ed alla dignità da cui deve essere circondato un giovane magistrato che s'inizia in quella illustre carriera — Egli è assolutamente imperdonabile paragonare il soldo di un magistrato a quello d'un ultimo applicato di 4.a Classe!

L'inopportuna smania d'economia ha gittato, per nostra malaventura, eziandio le sue radici negli stipendii, già tenuissimi, dei magistrati inferiori! E mai possibile che all'aggiunto-giudiziario il quale è già un magistrato (come lo dichiara l'Articolo 26 della Legge Organica), che viene destinato in ogni Tribunale e che può funzionare da P.° M.° e da Giudice, che può niente meno rappresentare il Procuratore Gen. presso le Corti, a tenore dell'art. 153 della legge organica, a questo magistrato si assegna, adunque, lo stipendio di L. 100. mensili,

e per la leonina legge sulla ritenuta di due terzi, per sei mesi, sui primi soldi, sole meschine lire sessanta mensili — Si domanda se ciò sia voler fare acquistare dignità e rispetto alla Magistratura, ovvero gittarla nel fango facendola avere a vile da chichessia ?

Noi ci rivolgiamo al novello Ministro di Giustizia, e siamo certi, che essendo egli conscio della suprema importanza della magistratura, di cui n'è degno capo, ed essendo più che severo estimatore della dignità del magistrato, vorrà prendere in esame questo punto della novella Legge Organica e rimediare a questo sconcio che farebbe scapitare nell'opinione di tutti la più nobile tra le corporazioni dello Stato ed una delle poche guarentigie dei cittadini.

Un altro non meno onorevole compito è pure serbato all'Onorevole Ministro Guardasigilli quall'è quello di preparare all'Italia una magistratura che fosse nazionale; poichè tale non puossi appellare quella che ora abbiamo, la quale è il risultato delle tante che v'erano in tutti gli stati italiani. E verità incontrastata che per avere in avvenire una magistratura che fosse degna del mandato affidatole, fa d'uopo che fin da ora il Ministro dovrà darsi opera iniziando una novella vita alla unita magistratura reclutando (ci si condoni l'espressione) tra tutti i giovani italiani cultori delle scienze giuridiche, quelli che per capacità non dubbia e severità di studii potessero far ripromettere d'essere un tempo non degeneri figliuoli di tanti sommi giureconsulti di cui il nostro paese non patì giammai penuria. E per la prima volta in Italia, dopo tanti secoli d'una fatale disunione i giovani italiani si vedrebbero uniti per nobilissima gara onde cimentarsi in un più nobile arringo - Così si potrebbe dai dotti instituire un paragone, non per spirito di prevalenza, tra le varie provincie italiane nelle quali ove più ove meno lo studio è in fiore. E se ci fosse lecito di vaticinare noi fin d'ora diremo che questa terra italiana la quale s'ebbe la gloria d'essere un di maestra di legislazione al mondo non smentirà del tutto la primiera grandezza giuridica che se una scuola di giurisprudenza unica non potè avere l'Italia come l'hanno la Germania e la Francia non diffettò ne potea diffettare di illustri giureconsulti i quali furono a ragione tenuti in grande estimazione appo le straniere genti. Nè ultimo stato infatto di giuridica coltura si fu l'ex reame napoletano il quale, e sotto l'oscurantismo, e sotto la breve vita di regime libero ebbe dei genii che illuminarono del loro sapere tutto il mondo civile. Napoli inoltre fu una delle prime città italiane che s'apprestarono a codificare la legislazione, ed in tale lavoro non riuscì a niuno altro stato seconda: esempio ne sia, a prescindere dal Codice civile, il Codice Penale che redatto da una commissione d'illustri giureconsulti, tra cui il Nicolini, fu il primo Codice che fosse informato ai principii scientifici del giure penale.

Se Ella, Sig. Direttore, non ci tacciasse di spirito di municipalismo, noi diremmo (e ciò solamente perchè oggidì, cessate le gare di campanile, abbiam fatto un fascio delle singole glorie, che son divenute nazionali): che la scienza del diritto presso noi s'ebbe la principale sua sede, e dove tuttavia, non sono ancor molti anni un illustre giureconsulto che è ancora gloria vivente d'Italia, parlo di Roberto Savarese, si metteva a capo di una scuola giuridica la quale ha dato ottimi risultamenti e di cui ora sono degnissimi propagatori nella nostra università degli studi i professori Pessina e Pepere. Questa scuola che è detta *filosofica* per distinguersi dalla *storica*, contempla il diritto non come empirica emanazione della mente legislativa, ma quella somma di dettami, i quali coordinati ad un fine unico, che è il bene assoluto ed a cui costantemente tendono, servono a governare le umane società. — Ed ora, mercè la nobile iniziativa dell'onorevole Mancini pare che si voglia fondare un'unica scuola di giurisprudenza, e l'Italia potrà nello svolgersi di pochi anni, avere una scuola di Dritto che uguaglierà la tedesca e la francese. Allora sì che potremo avere quello splendore, quella vita, quell'interesse sommo e collettivo che non sarà quello che destavano i grandi scrittori italiani presso gli stranieri i quali se ne avvantaggiavano per poi averli in non cale. Non più ora la Germania farà suoi i peregrini pensieri d'un Giordano Bruno, che fu il precursore della scuola panteistica, e poi a gran vanto gli concederà l'onore d'essere un *pensatore*! Nè la stessa Germania avrà nel primiero conto la sovrana mente di Vico; nè da ultimo la Francia dirà che un Gaetano Filangieri profittò e modellò la sua *Storia della legislazione* su quello di Montesquieu!

Devot. suo

GIUSEPPE PERFUMO

100

NOMINE E PROMOZIONI

S. M., sulla proposta del Ministro delle Finanze, con Decreto 30 Dicembre 1865, ha promosso a

COMMENDATORE:

Bennati di Baylon cav. Nobile Luigi, Ispettore Generale nel Ministero delle Finanze.

AD UFFIZIALI:

Segré cav. Epaminonda, Direttore Capo Divisione nel Min. delle Finanze.
Doro cav. Pietro Capo Sezione id. id.
Boccardo cav. Bartolomeo, Direttore delle Tasse a Genova.
Muffone cav. Giacinto, id. a Bologna.
Parravicini nobile Antonio Dirett. delle Gabelle a Como.
Della Porta cav. Giuseppe, id. id. a Parma.
Ponzone cav. Giuseppe, id. id. a Brescia.
Salvaterra cav. avv. Andrea, id. id. a Bologna.
Redi cav. Leopoldo, Dirett. del Tesoro a Bologna.
De Marchi cav. Giovanni, Tesoriere Centrale.

STANISLAO FALLETTI *Gerente.*

TORINO — TIPOGRAFIA FALLETTI, VIA DELLA BASILICA

Anno 2.° Torino, 15 febbraio 1866. Num. 3° e 4°

L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA

Rivista Economica Amministrativa per gli Impiegati del Governo delle Provincie e dei Comuni.

AVVISO

Nel successivo numero saremo costretti di inserire una lunga *Corrispondenza economica*, la quale metterà in chiaro i nomi di molti che dopo di aver ritenuti tutti i numeri sinora pubblicati del periodico, ci hanno ritornato soltanto il N. 1 o 2 di questo anno, altri si sono presi il divertimento di togliere l'indirizzo ritornandoci il periodico senza che si possa conoscere da dove ritorna, ma noi *protestiamo* che ormai non ci crediamo in dovere di riprendere in dietro nessun altro giornale, e se qualcuno dopo aver ritenuto 10 numeri ci ritornasse l'ultimo, oppure tutti quegli che gli abbiamo diretti, intendendo così di sdebitarsi dall'assunto abbuonamento, torneremo a respingergli; ma fidiamo nella urbanità e nell'educazione di tutti gli associati per non crederli capaci di una tale bassezza, e per non dover riccorrere a chi di dovere. — Coloro ai quali scade l'abbuonamento col corrente mese sono pregati di rinnovarlo in tempo, in caso contrario sarà loro sospeso l'invio.

SOMMARIO

101.

QUESITI SOPRA I PUBBLICI UFFICIALI

DI S. E. IL BARONE G. MANNO

(Continuazione e fine)

VI.

SE IL CORAGGIO NEGLI UFFICIALI CIVILI SIA UN DOVERE.

Non si è mai dubitato che sia agli ufficiali civili necessario quel coraggio pel quale la virtù trionfa degli ostacoli che le si attraversano. Tale è quello che può appellarsi il coraggio della verità, il quale si manifesta sopra tutto nella onestà dei privati consigli. Quegli officiali i quali circondano ed assistono i più alti maestrati, deggiono per necessità prendere una parte nel consigliare sulle pubbliche faccende, ed havvi perciò per essi varie maniere di consiglio. Havvi il consiglio dimandato: e questo dee essere sempre libero e con solo riguardo alla verità e alla giustizia. Havvi il consiglio che può dirsi della conversazione, allorchè destramente s'intromette nel conversare quello che vuol farsi avvisare al superiore magistrato. Gli officiali deggiono mettersi la mano sulla coscienza, prima di usare di questo mezzo perche è facile l'abusarne. Havvi perfino il consiglio dell'importunità, quando la proposizione ingiusta non ascoltata le prime volte tanto si riproduce o si riproduce con tali forme, che diventa opera d'impazienza quella che dovrebbe essere opera di giustizia e di saviezza. Questo mezzo è abbominevole.

Un'altra maniera di coraggio necessaria ai pubblici officiali si mette in esercizio ogni dì, allorchè conviene resistere all'ambizione dei nostri congiunti, alle preghiere dei nostri amici, all'intromessione delle persone possenti, alla voce del proprio interesse.

Animo non volgare si richiede ancora allorachè la natura dei negozi già incominciati vuole constanza di proponimento onde portarli a fine: e questo coraggio il quale non si suscita già nel petto come una vampa confortatrice di bella azione, ma dee durare uguale e imperturbabile attraverso alle difficoltà e durante il giro di lungo tempo, questo coraggio, dico, ha fra gli altri un sopravvantaggio, perchè degli altri più raro.

Di gran coraggio danno anche testimonianza quei pubblici ufficiali, i quali, convinti di una gran verità, piantansi immobili in faccia alle contraddizioni, e combattono apertamente le opinioni palesi, e non iscadono d'animo per le mene occulte che loro si oppongono, e cercano nella vittoria non il trionfo proprio, ma la confermazione del bene dello Stato, e non curano nella pugna, quella che suol chiamarsi sentenza popolare, perchè sanno che questa sentenza popolare si convertirà dappoi in loro favore, allorchè l'esperienza dei fatti abbia gittato nel mezzo gli argomenti suoi irresistibili. Questa maniera di coraggio è anch'essa rara, e va perciò sovranamente commendata, come la più nobil parte di quella fortezza verile, che sta in cima a tutte le altre virtù necessarie al bene della civil compagnia. Egli è d'uopo apprestarsi per essa non solameute a sopportare le contrarietà le quali inviliscono gli animi fiaccamente temperati, ma più ancora non pertur-

e per la leonina legge sulla ritenuta di due terzi, per sei mesi, sui primi soldi, sole meschine lire sessanta mensili — Si domanda se ciò sia voler fare acquistare dignità e rispetto alla Magistratura, ovvero gittarla nel fango facendola avere a vile da chichessia ?

Noi ci rivolgiamo al novello Ministro di Giustizia, e siamo certi, che essendo egli conscio della suprema importanza della magistratura, di cui n'è degno capo, ed essendo più che severo estimatore della dignità del magistrato, vorrà prendere in esame questo punto della novella Legge Organica e rimediare a questo sconcio che farebbe scapitare nell'opinione di tutti la più nobile tra le corporazioni dello Stato ed una delle poche guarentigie dei cittadini.

Un altro non meno onorevole compito è pure serbato all'Onorevole Ministro Guardasigilli quall'è quello di preparare all'Italia una magistratura che fosse nazionale; poichè tale non puossi appellare quella che ora abbiamo, la quale è il risultato delle tante che v'erano in tutti gli stati italiani. È verità incontrastata che per avere in avvenire una magistratura che fosse degna del mandato affidatole, fa d'uopo che fin da ora il Ministro dovrà darsi opera iniziando una novella vita alla unita magistratura reclutando (ci si condoni l'espressione) tra tutti i giovani italiani cultori delle scienze giuridiche, quelli che per capacità non dubbia e severità di studii potessero far ripromettere d'essere un tempo non degeneri figliuoli di tanti sommi giureconsulti di cui il nostro paese non patì giammai penuria. E per la prima volta in Italia, dopo tanti secoli d'una fatale disunione i giovani italiani si vedrebbero uniti per nobilissima gara onde cimentarsi in un più nobile arringo - Così si potrebbe dai dotti instituire un paragone, non per spirito di prevalenza, tra le varie provincie italiane nelle quali ove più ove meno lo studio è in fiore. E se ci fosse lecito di vaticinare noi fin d'ora diremo che questa terra italiana la quale s'ebbe la gloria d'essere un di maestra di legislazione al mondo non smentirà del tutto la primiera grandezza giuridica che se una scuola di giurisprudenza unica non potè avere l'Italia come l'hanno la Germania e la Francia non diffettò ne potea diffettare di illustri giureconsulti i quali furono a ragione tenuti in grande estimazione appo le straniere genti. Nè ultimo stato infatto di giuridica coltura si fu l'ex reame napoletano il quale, e sotto l'oscurantismo, e sotto la breve vita di regime libero ebbe dei genii che illuminarono del loro sapere tutto il mondo civile. Napoli inoltre fu una delle prime città italiane che s'apprestarono a codificare la legislazione, ed in tale lavoro non riusci a niuno altro stato seconda: esempio ne sia, a prescindere dal Codice civile, il Codice Penale che redatto da una commissione d'illustri giureconsulti, tra cui il Nicolini, fu il primo Codice che fosse informato ai principii scientifici del giure penale.

Se Ella, Sig. Direttore, non ci tacciasse di spirito di municipalismo, noi diremmo (e ciò solamente perchè oggidì, cessate le gare di campanile, abbiam fatto un fascio delle singole glorie, che son divenute nazionali): che la scienza del diritto presso noi s'ebbe la principale sua sede, e dove tuttavia, non sono ancor molti anni un illustre giureconsulto che è ancora gloria vivente d'Italia, parlo di Roberto Savarese, si metteva a capo di una scuola giuridica la quale ha dato ottimi risultamenti e di cui ora sono degnissimi propagatori nella nostra università degli studi i professori Pessina e Pepere. Questa scuola che è detta *filosofica* per distinguersi dalla *storica*, contempla il diritto non come empirica emanazione della mente legislativa, ma quella somma di dettami, i quali coordinati ad un fine unico, che è il bene assoluto ed a cui costantemente tendono, servono a governare le umane società. — Ed ora, mercè la nobile iniziativa dell'onorevole Mancini pare che si voglia fondare un'unica scuola di giurisprudenza, e l'Italia potrà nello svolgersi di pochi anni, avere una scuola di Dritto che uguaglierà la tedesca e la francese. Allora sì che potremo avere quello splendore, quella vita, quell'interesse sommo e collettivo che non sarà quello che destavano i grandi scrittori italiani presso gli stranieri i quali se ne avvantaggiavano per poi averli in non cale. Non più ora la Germania farà suoi i peregrini pensieri d'un Giordano Bruno, che fu il precursore della scuola panteistica, e poi a

gran vanto gli concederà l'onore d'essere un *pensatore*! Nè la stessa Germania avrà nel primiero conto la sovrana mente di Vico; nè da ultimo la Francia dirà che un Gaetano Filangieri profittò e modellò la sua *Storia della legislazione* su quello di Montesquieu!

Devot. suo

GIUSEPPE PERFUMO

100

NOMINE E PROMOZIONI

—=—

S. M., sulla proposta del Ministro delle Finanze, con Decreto 30 Dicembre 1865, ha promosso a

COMMENDATORE:

Bennati di Baylon cav. Nobile Luigi, Ispettore Generale nel Ministero delle Finanze.

AD UFFIZIALI:

Segré cav. Epaminonda, Direttore Capo Divisione nel Min. delle Finanze.
Doro cav. Pietro Capo Sezione id. id.
Boccardo cav. Bartolomeo, Direttore delle Tasse a Genova.
Muffone cav. Giacinto, id. a Bologna.
Parravicini nobile Antonio Dirett. delle Gabelle a Como.
Della Porta cav. Giuseppe, id. id. a Parma.
Ponzone cav. Giuseppe, id. id. a Brescia.
Salvaterra cav. avv. Andrea, id. id. a Bologna.
Redi cav. Leopoldo, Dirett. del Tesoro a Bologna.
De Marchi cav. Giovanni, Tesoriere Centrale.

STANISLAO FALLETTI *Gerente*.

TORINO — TIPOGRAFIA FALLETTI, VIA DELLA BASILICA

Anno 2.° Torino, 15 febbraio 1866. Num. 3° e 4°

L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA

Rivista Economica Amministrativa per gli Impiegati del Governo delle Provincie e dei Comuni.

AVVISO

Nel successivo numero saremo costretti di inserire una lunga *Corrispondenza economica*, la quale metterà in chiaro i nomi di molti che dopo di aver ritenuti tutti i numeri sinora pubblicati del periodico, ci hanno ritornato soltanto il N. 1 o 2 di questo anno, altri si sono presi il divertimento di togliere l'indirizzo ritornandoci il periodico senza che si possa conoscere da dove ritorna, ma noi *protestiamo* che ormai non ci crediamo in dovere di riprendere in dietro nessun altro giornale, e se qualcuno dopo aver ritenuto 10 numeri ci ritornasse l'ultimo, oppure tutti quegli che gli abbiamo diretti, intendendo cosi di sdebitarsi dall'assunto abbuonamento, torneremo a respingergli; ma fidiamo nella urbanità e nell'educazione di tutti gli associati per non crederli capaci di una tale bassezza, e per non dover riccorrere a chi di dovere. — Coloro ai quali scade l'abbuonamento col corrente mese sono pregati di rinnovarlo in tempo, in caso contrario sarà loro sospeso l'invio.

SOMMARIO

101.

QUESITI SOPRA I PUBBLICI UFFICIALI

DI S. E. IL BARONE G. MANNO

(Continuazione e fine)

VI.

SE IL CORAGGIO NEGLI UFFICIALI CIVILI SIA UN DOVERE.

Non si è mai dubitato che sia agli ufficiali civili necessario quel coraggio pel quale la virtù trionfa degli ostacoli che le si attraversano. Tale è quello che può appellarsi il coraggio della verità, il quale si manifesta sopra tutto nella onestà dei privati consigli. Quegli officiali i quali circondano ed assistono i più alti maestrati, deggiono per necessità prendere una parte nel consigliare sulle pubbliche faccende, ed havvi perciò per essi varie maniere di consiglio. Havvi il consiglio dimandato: e questo dee essere sempre libero e con solo riguardo alla verità e alla giustizia. Havvi il consiglio che può dirsi della conversazione, allorchè destramente s'intromette nel conversare quello che vuol farsi avvisare al superiore magistrato. Gli officiali deggiono mettersi la mano sulla coscienza, prima di usare di questo mezzo perche è facile l'abusarne. Havvi perfino il consiglio dell'importunità, quando la proposizione ingiusta non ascoltata le prime volte tanto si riproduce o si riproduce con tali forme, che diventa opera d'impazienza quella che dovrebbe essere opera di giustizia e di saviezza. Questo mezzo è abbominevole.

Un'altra maniera di coraggio necessaria ai pubblici officiali si mette in esercizio ogni dì, allorchè conviene resistere all'ambizione dei nostri congiunti, alle preghiere dei nostri amici, all'intromessione delle persone possenti, alla voce del proprio interesse.

Animo non volgare si richiede ancora allorachè la natura dei negozi già incominciati vuole constanza di proponimento onde portarli a fine: e questo coraggio il quale non si suscita già nel petto come una vampa confortatrice di bella azione, ma dee durare uguale e imperturbabile attraverso alle difficoltà e durante il giro di lungo tempo, questo coraggio, dico, ha fra gli altri un sopravvantaggio, perchè degli altri più raro.

Di gran coraggio danno anche testimonianza quei pubblici ufficiali, i quali, convinti di una gran verità, piantansi immobili in faccia alle contraddizioni, e combattono apertamente le opinioni palesi, e non iscadono d'animo per le mene occulte che loro si oppongono, e cercano nella vittoria non il trionfo proprio, ma la confermazione del bene dello Stato, e non curano nella pugna, quella che suol chiamarsi sentenza popolare, perchè sanno che questa sentenza popolare si convertirà dappoi in loro favore, allorchè l'esperienza dei fatti abbia gittato nel mezzo gli argomenti suoi irresistibili. Questa maniera di coraggio è anch'essa rara, e va perciò sovranamente commendata, come la più nobil parte di quella fortezza verile, che sta in cima a tutte le altre virtù necessarie al bene della civil compagnia. Egli è d'uopo apprestarsi per essa non solameute a sopportare le contrarietà le quali inviliscono gli animi fiaccamente temperati, ma più ancora non pertur-

barsi per l'infelicità della fortuna, la quale non è sempre la compagna della verità; sopratutto quando la maturità necessaria agli alti negozi dee giungere in tempo lontano, onde l'uomo di Stato non ha allora altro mezzo, che di rimanersene, o di innalzarsi a quell'eroismo il quale sopporta il biasimo dei contemporanei in grazia della posterità.

Ma di queste ed altre maniere di coraggio civile, perchè più note e più esercitate, io non mi ho proposto di far ragionamento speciale in questo articolo. Il mio quesito è indirizzato particolarmente a giudicare di un cimento al quale i recenti pubblici infortuni di molte nazioni d'Europa e della nostra eziandio hanno dato occasione, Voglio parlare del sopraggiungere di quel tremendo morbo, che ora più, ora meno micidiale, secondo le arcane sue regole o secondo la condizione dei luoghi nei quali infierisce, ma sempre spaventoso e temuto, ha (fra molte altre quistioni, da sciogliersi forse in un secolo del nostro più fortunato) prestato materia anche al quesito seguente: i pubblici officiali sono eglino tenuti a stare immoti al loro posto, anche allorquando pel crescente rischio della propagantesi mortalità le città sono in turbamento e si disertano?

A questo quesito ha già risposto il saggio ed animoso nostro monarca, primo a tutti nei gravi provvedimenti e nelle sollecitudini generose, primo nel curare il rischio comune e nell'obbliare solamente il rischio proprio. Hanno risposto gli alti maestrati dello Stato, che con un'energia degna del nobile esempio tramandato loro dal principe hanno speso tutta la loro opera per temperare il male comune. Hanno risposto moltissimi egregi cittadini, devoti volontari alla patria sofferente, la carità dei quali è un argomento di onore per queste nostre provincie, giacchè la memoria di un grande infortunio sarà anche per esse il ricordo di virtù eroiche. Hanno risposto i nostri sacerdoti, i quali inchinavansi sulle orecchie dei moribondi per far loro udire le ultime parole di conforto, e respiravano l'anelito pestilenziale di quegl'infelici per chiudere la loro bocca con la benedizione di Dio. Che se risposte tali non bastassero a sciorre gli argomenti del timor panico e dell'egoismo, e fosse perciò necessario il produrre le ragioni di quel dovere, non mancheranno per certo queste ragioni a chi voglia per poco internarsi ad esaminare l'estensione degli obblighi che legano i pubblici uffiziali.

Il pubblico uffiziale ha promesso la sua opera in servigio dello Stato. Lo Stato in pericolo per la morìa dei cittadini è forse egli uno Stato già disciolto, e non è anzi allora che i suoi ordini tutti deggiono stringersi insieme per cansare il pericolo o per attenuarlo? Lo Stato in quel pericolo è forse egli uno Stato deserto e disabitato, dove non siavi più quiete pubblica da proteggere, malvagità da tenere in freno, giustizia da rendere, ricchezza pubblica da amministrare? Il morbo fa egli forse tacere i bisogni del commercio, dell'agricoltura, dell'annona, della povertà, perchè si chiuda sopra di essi l'occhio del Governo? E non è anzi allora che i malvagi tentano di muovere la tranquillità comune, e di aggiungere e di complicare male con male? Non è allora che soprabbondano quei disgraziati ai quali è necessaria la tutela dei pubblici magistrati? Non è allora che un indugio nelle decisioni giudiziali può diventare un danno senza rimedio? Non è allora che i dispendi straordinari e i dispendi urgenti vogliono precisione maggiore di operazioni e concorso molteplice di persone zelanti ed onorate, acciò l'abbandono necessario delle regole più rigorose non presti occasione a disperdere malamente le sostanze dello Stato? Non è allora che ogni altra miseria o si moltiplica o s'inaspra, e che in quel soccorrere quotidiano della pietà contro alla disgrazia, deggiono le porte degli stabilimenti tutti di carità, come quelle di Giano nelle guerre romane, rimanere sempre aperte?

Se dunque ogni pubblico servizio, lungi dal rallentarsi od ammortirsi, richiede in mezzo a quei pericoli maggiore assiduità, come potrà un pubblico offiziale stimarsi dispensato da quelli che sono pure gli ordinari suoi doveri, e che non in altro rispetto trovansi mutati, salvo nell'essere allora più imperiosi e più gravi? La salvezza propria, fosse ella ancora assicurata nella fuga, è argomento che preponderi alla salute della patria? E a che varrebbe quella salvezza, se tutti scampassero in egual guisa e rimanesse lo Stato senza duci e senza custodi? Egli è pur certo che ogni fugiasco si riferisce allora alla virtù di chi resta, onde le sue proprietà sieno rispettate, continuino ad essere protetti e a vivere vita sicura i suoi congiunti, i suoi amici, gli uomini tutti a lui cari; ma la sua coscienza non lo rimprovera allo stesso tempo nel richiedere che fa agli altri quello che ricusa di fare egli stesso? Soldato anch'egli dello Stato, vorrà le liete speranze nell'età giovanile, e le illustrazioni e i larghi compensi nell'etá matura, e la quiete onorata nella vecchiezza, solo con l'animo di servirlo quando il servirlo è facile, e nel giorno del cimento gitterà egli dietro lo scudo, e sarà così ingiusto da non voler un giorno solo di guerra perchè ebbe la fortuna che il servizio suo sia per l'ordinario una vita intiera di pace?

Non parlo del grande argomento delle retribuzioni che gli vengono pure in ciascun giorno senza distinzione di giorni prosperi e malaugurosi, perchè il mescolare le ragioni del denaro in una questione che vorrebbe essere trattata ed intesa nei soli termini della virtù, è un dar troppo leggiera importanza alla virtù medesima. La virtù dunque ne dica quello che ne dice la ragione; cioè che non solamente nelle alte magistrature, ma nell'umiltà stessa della vita la più privata l'animo sprezzatore dei perigli è non tanto una virtù come un bisogno. Si affrontano i rischi i più gravi pel privato guadagno; s'affrontano per salvare o proteggere le persone a noi care; s'affrontano per rispondere alle passioni o nobili o sregolate. Non vi ha perciò padre di famiglia od uomo industrioso cui non torni necessario di mostrarsi animoso in qualche accidente della vita: ed il solo servitore dello Stato potrà volere che non sianvi per lui traversie, e che fra i suoi chieti lavori non debba mai penetrare il timore o il pericolo?

Ma io ho forse speso parole troppo concitate in un ragionamento ch'è già nell'animo di tutti coloro ai quali vorrei specialmente render accette le mie osservazioni. A me basta nulla di meno che siasi potuto in un infortunio o nuovo o raro concepire un qualche dubbio, perchè io abbia stimato debito di chi imprende a scrivere sopra i doveri dei pubblici uffiziali di toccare anche di questo. E poi i consigli degli scrittori sono per tutti i luoghi e per tutti i tempi; e se non servono al miglioramento dell'opinione, possono qualche volta giovare ad accrescer animo alla virtù.

VII.

COME DEBBA ESSERE REGOLATO LO SPIRITO DI CORPO.

L'uomo nato alla vita compagnevole si affeziona non solamente a coloro che dalla natura o dalla propria scelta gli sono dati per soci della vita, ma a quegli altri ancora che gli accidenti della fortuna mettono per qualche tempo al suo fianco. Noi amiamo nella prima età i partecipi dei nostri trastulli, quindi i compagni del nostro studio. Saliti poscia ad una professione o ad un pubbiico uffizio, quegli aspetti per noi allora nuovi di coloro che ci precedettero o ci sono al lato, diventano indi a poco famigliari e graditi; e come si procede più innanzi negli anni, afforzandosi l'abito presente con le memorie del tempo andato, le quali rappresentano sempre le cose passate in aspetto assai migliore di quello che ebbero, noi risentiamo una certa dolcezza nel riveder giornalmente le stesse persone, nel conversare con esso loro, e nel rinnovare ogni dì unitamente le opere medesime. Da tale società di lavori e di affezioni procede anche una comunione d'interessi e di onore, per cui ciascuno pregia nelle virtù del compagno il vanto che ne torna a tutti, e tiene le prerogative comuni in conto di ricchezza propria: e l'affrattellarsi e immedesimarsi di tanti propositi non si contiene già entro i termini del vivere di alcuni individui, ma trasmettendosi dai provetti ai subentranti diventa storia per gli esempi che si imitano, tradizione per le dottrine che si seguitano, retaggio per quelle regole di prudenza e di finezza che avendo giovato in addietro tramandansi da una generazione all'altra, come norme sicure di governarsi nell'avvenire. Questa progressione uniforme di principii e di condotta costituisce propriamente quello che appellasi spirito di corpo; il quale altro non è che uno spirito di famiglia passato dall'attaccamento alle persone all'affezione ed anche alla tenacità per le cose.

Se delle virtù che ne muovono dovess'io ragionare, direi, esser molte le utilità che ogni governo risente dal conservarsi religiosamente nelle magistrature e nelle amministrazioni diverse le regole di pensare e di agire lasciate dagli anziani.

Uno di tali vantaggi è di natura politica; perchè riguardando noi con venerazione gli antichi tempi e rifacendo la vita dei maggiori, temperansi quasi alla dolcezza delle memorie famigliari e dimestiche quei sentimenti che ne affezionano al reggimento della nostra patria.

Un altro di quei vantaggi riguarda il servizio dello Stato, ed è posto nella stabilità delle dottrine, tolte così dal rischio delle disputazioni dei sistemi e dei vaneggiamenti di ogni novello dottore. Questa stabilità è anche buona a tranquillare gli animi dei cittadini; poichè dove la legge vuole essere supplita o spiegata o trasportata a conseguenze di analogia, si sta da tutti nella fidanza di non trovare multati i principii già da lungo tempo accreditati, su i quali perciò i cittadini fanno fondamento nelle civili loro faccende come sopra le altre regole della ragione scritta.

Giova egualmente lo spirito di corpo a discoprire e correggere gli abusi che vanno introducendosi in altre parti di pubblico servizio, perchè non è possibile, dove gli offici sono diversi, e talvolta indirizzati l'uno a preparare e l'altro a compiere qualche opera, l'uno a vegliare e l'altro ad agire, l'uno a portare i provvedimenti pubblici a maturità e l'altro a confermarli; non è possibile, dico, che questo osservarsi reciproco e questo riguardare le cose medesime sotto diversi aspetti non si risolva in un abito non dirò di censura e di diffidenza, ma di scrupoloso squittinio, per cui sembra che venga alle incombenze proprie un più grande onore dal disvelare più di frequente i difetti e gli errori delle amministrazioni che s'immarginano col nostro ufficio.

Ma di questi ed altri benefizi dello spirito di corpo non giova tanto il parlare come dei vizii che vi hanno la loro radice, e perciò rivolgo ad essi il mio ragionamento, riguardandoli nell'ordine medesimo col quale mi si presentarono le virtù ora accennate.

Vizio politico. — Lo spirito di corpo produce qualche volta in alcune persone una diffidenza verso il governo, non in quanto il governo è la voce e la volontà del principe che tutti amano e venerano, ma in quanto è frutto della cooperazione di ministri appartenenti ad una diversa gerarchia negli ordini dello stato. Questa diffidenza manifestasi specialmente in coloro che per cupezza di mente o perchè stimansi ricchi di consigli, trovansi già naturalmente disposti a dare tutto l'esalo ai mali umori che bollono nel loro animo. Allora un'opera che fatta da un privato sarebbe lodata perchè il profitto è palese, perchè non v'ha occasione o convenienza all'inganno, quest'opera medesima intrapresa in una di quelle gerarchie tenuta di mira, giudicasi tosto opera subdola, che ha motivi ascosi, scopo diverso dal palesato, le parole benigne sono velo ad altra opinione, la condizione apposta è un trovamento per intraprendere, buono solamente a gittarsi via quando l'opera sia compiuta, il provvedimento temporaneo si continuerà in ordinamento perpetuo, si conoscono le arti di quegli amministratori, non aspettisi mai alito di bene da quella parte. Ecco come la rivalità degenera in ostilità e gli abiti di censura aspreggiandosi sempre più dischiattano dalla giustizia che li guidava dapprima.

Sarebbe quasi senza verosimiglianza questa abituale ostilità se non si conoscesse l'opinione erronea con la quale alcune persone studiansi di sostenerla Si crede da taluni che per alcuni offici non v'abbia d'uopo di studio o d'ingegno: o pure, che abbiavi studi che stanno alla cima dell'umano sapere e pei quali è scarsa ogni onoranza, ed altri posti in luogo umile, studi che si confondono quasi col buon senso necessario alle cose domestiche; tal che un'intelligenza comune illuminata dalle quattro regole dell'aritmetica, e una penna scorrevole che sa dire senza inviluppi le cose che occorrono, sieno materiale bastevole per amministrare alcune parti dello Stato. Errore questo che sarebbe ridevole se non fosse funesto; perchè l'edifizio sociale si sostiene per l'unione e concordanza di ogni sua parte, e perchè il discredito nella bocca di un pubblico officiale è più contagioso che qualunque volgare censura.

Un altro vizio dello spirito di corpo si manifesta quando lo zelo per la stabilità delle dottrine degenera in ostinazione. Havvi verità assolute le quali non mutansi giammai; ma havvi anche verità relative, cioè riferibili solamente a quella condizione di persone, di cose o di tempi nella quale si mostrarono buone ad essere seguite dai saggi e perciò da

scambiarsi od a temperarsi quando la condizione non è più la stessa. Havvi anche verità progressive, perchè un miglioramento introdotto nell'amministrazione di qualche parte dello Stato, il quale pareva raggiungere l'apice del perfezionamento, palesa dappoi qualche vizio occulto che va sanato, qualche sconvenienza che va corretta. Havvi anche errore ed impostura in alcune cose che stimavansi vere dapprima, e che la luce dello studio migliore o dell'esperimento ha dimostrato vane e dannose. Il voler adunque perfidiarsi a non trasmutar punto le antiche massime, il non volere ascendere da uno all'altro grado del bene, il non voler darsi per vinto all'evidenza del disinganno, sarà, se si vuole, spirito di corpo, ma è spirito di corpo cieco, e perciò sovranamente riprovevole.

Dell'altro vizio corrispondente all'ultima delle virtù soprannotate, cioè alla guardia degli abusi nelle altre amministrazioni, ho già toccato dove io parlava di quella diffidenza verso il governo dello Stato, ch'è talvolta figliuola dello spirito di corpo. Qui gioverà l'aggiungere che quella esagerata diffidenza degli uni verso degli altri è una vera piaga che guasta e corrode le parti le più vitali dello Stato, il quale non ha più allora la forma di un corpo animato da un spirito solo, ma piuttosto di una federazione in cui ciascheduno ha le sue ragioni, le sue pretese, le sue caparbietà, i suoi puntigli. Allora lo Stato (come l'uomo provetto della favola cui estirpavansi da una mano i cappelli conservatori della sembianza giovanile, e dall'altra quelli che accusavano la sopravvegnente vecchiaia) vede anch'esso togliersi ai negozi che deggiono stargli più a cuore tutti quei perfezionamenti i quali giovando allo Stato gioverebbero anche all'aumento della possanza rivale. Allora si moltiplicano le forme inutili, affinchè in quel lecceto sia più agevole il conservare la propria superiorità sopra chi è esposto giornalmente ad impigliarvisi. Allora le forme istesse prendono un' importanza maggiore della dovuta, e le cose menome che un comune buon senso rimetterebbe a luogo se le passioni non vi s'intromettessero, diventano soggetto interminabile di quistionamento, e si sciupa l'ingegno e si disperdono le alte e talvolta le aspre parole per una bambolinaggine. Allora le amministrazioni diverse, a guisa di fiumi di sordo corso che tacitamente allargano una riva e costringono l'altra, hanno sempre la mira a destendersi: e perciò mettonsi nelle leggi le parole generali; le quali se lasciano opportunità all'arbitrio, poco danno, solo che in quella ridondanza di significato escludano ogni dubbietà intorno alla così chiamata competenza; giacchè il primo pensiero di quelle rivalità tanto accese è sempre il sapere chi deggia governare il negozio, ed il secondo come debba egli essere governato. Allora nascono le disputazioni acerbe sopra gl'incidenti non preveduti, e i privati trovansi aver consumato il tempo propizio alla maturità di un affare, senza sapere di certo a chi deggiano ricorrere e a chi possano credere. Allora insomma lo stato è diviso in gerarchie, non solo indipendenti l'una dall'altra, ma guerreggianti a vicenda; e il frutto della guerra è il disordine negli affari e lo scandalo negli animi. Rimedio unico per la pace è allora una forza più spiegata nel potere supremo, il quale ritirando più sovente a se stesso nelle quistioni gravi la ragione di provvedere, ristringe d'assai la sfera delle antiche rivalità, e pone tutti nella necessità di riconoscere l'unità della direzione, come un assioma sicuro della scienza politica. In tal guisa le amministrazioni subalterne si conducono a prestar ciascuna la sua mano all'opera comune, e ad aver la mira indirizzata non a coloro che prestano in altra guisa il loro servigio, ma allo Stato al quale da tutti è prestato.

VIII.

QUALI STUDI CONVENGANO GENERALMENTE AI PUBBLICI UFFIZIALI.

Questi studi deggiono essere ampi e perfetti. É un inganno il credere che gli studi imperfetti sieno un preservativo contro alle idee sovvertitrici dell'ordine. Queste idee sovvertitrici sono errori, e gli errori penetrano più facilmente negli animi avvezzi a povero ragionamento. Le passioni che nascono dalle stesse idee sono illusioni, e le illusioni si accendono più facilmente nelle teste fiacche.

L'uomo di pensamento gagliardo ha opinioni a sè; e ciò che pone a soqquadro le società moderne si è appunto il non avere opinioni proprie, ma correre a modo quasi delle società lanute dove altri corre. E perchè le libere declamazioni s'indirizzano ai giovani, se non perchè si teme il miglior giudizio dell'età matura? Venga dunque una generazione di giovani abili a scernere nella pompa delle descrizioni la realtà dei fatti. Sappiano eglino ponderare le condizioni diverse dei paesi, e calcolare la forza degli abiti e degli accidenti storici che in alcune contrade hanno dato alla nazione un'aspetto, un nome ed un interesse comune, i quali in altri luoghi hanno segnato profondamente le tracce di un dissidio durevole. Conoscano eglino sopratutto le condizioni vere della loro patria; e pongasi quindi nel mezzo di essi qualcuno di quei procuratori dell'uman genere ed esageratori di ogni politica teoria, la prima tacca della stadera dei quali dice sempre un migliaio, e fate ch'egli venga con parole concitate ad invitarli ad un simposio universale, voi li vedrete o ridere di lui, o venire alle armi del ragionamento col lecito orgoglio di giudicar della patria loro meglio di uno straniero.

Allorchè si propagano i buoni studi, questi ci conducono sopratutto ad acquistare il vantaggio di quella moderazione e temperanza di giudizi, senza la quale non v'ha propriamente verità politica, dappoichè la politica altro non è che la pubblica prudenza. Allora si viene facilmente a riconoscere che la scienza del governo dei popoli non può accostarsi alla perfezione se non nella maniera medesima nella quale vi giunsero le arti belle. Queste la toccarono ricopiando fedelmente nelle loro opere gli esemplari della natura, la quale per gli artisti è la natura fisica bella; e la natura va egualmente studiata dai politici, cioè la natura dell'uomo che essi imprendono a governare, la quale però non sempre è bella, ma per lo più e viziosa e restìa nelle facoltà morali non meno che nelle fisiche. E se havvi taluno di questi uomini intemperanti, il quale pensi e scriva con sincero cuore, s'indirizzi pur a lui il saggio rimprovero che Cicerone indirizzava a Catone, scrivendone ad Attico. « Quanto all'amico nostro Catone, » egli diceagli, già tu non l'ami meno di me. Tuttavia con ben disposto animo e con buona fede » egli nuoce più volte alla repubblica, dicendo il » parer suo a guisa che far si dovrebbe nella re» pubblica di Platone, e non come nella feccia di » Romolo. » Or Dio sa se la feccia di parecchie antiche provincie della repubblica romana non è oggidì assai più sozza di quella di Romolo.

Ritornando ai buoni studi, io penso che per mezzo di essi si conseguirà ancora il sopravantaggio di avere un amore della propria patria assai meglio ragionato; un amore che avrà le sue radici non nella fantasia o nel cuore facili ad essere stornati, ma nell'intelletto, il quale dirà loro che l'amore della patria, ben lungi dall'essere espansivo ed imitatore, ha come tutti gli altri amori un po' di esclusivo e un po' di diffidente, perchè questi amori di genere comune sogliono qualche volta avvanzarsi siffattamente nella comunione, che ne proviene quindi non la confusione sola degli amori ma ancora quella delle patrie; del qual flagello i giovani possono richiedere ai vecchi.

Parlando però di buoni studi, non intendo già io ragionare di quelli che sono confacenti alla speciale condizione e natura del servigio di ciaschedun officiale, perchè della perfezione da darsi a tali studi speciali credo d'aver detto abbastanza dove si è tenuto discorso della perizia necessaria a chi aspira al servigio dello Stato. Intendo adunque parlare solamente degli studi che generalmente giovano alle classi tutte degli officiali pubblici; e tali sono sopratutto quelli pei quali si forma e si perfeziona la ragione, cioè gli studi della filosofia.

In alcune parti di Europa questi studi trovansi oggidì in una triste condizione: perchè o si temono le dottrine ardite e si corre al meschino rifugio delle dottrine vane, o si seguono le filosofie di moda e si precipita qualche volta la mente umana in sulla china del materialismo, o s'inprunano, per così dire, e si annebbiano le vie del ragionamento da un desolante pirronismo. Tristo a quella filosofia la quale non dà una mano alla religione ed un'altra alla natura: e tristo sopratutto ai sistemi delle teste cavernose e superbe! A me piace meglio la filosofia la quale insegna il giusto ragionare, che quella che insegna le origini del ragionamento, perche la filosofia non è una curiosità ma un bisogno, perchè essa è il pane della vita sociale, il quale va spezzato in quantità diverse secondo le forze di ciascheduno, ma formato per tutti dello stesso frumento vagliato e nitido.

I Governi deggiono giovarsi di questo venire in fiore dei buoni studi filosofici, perchè i forti studi non solo avvalorano la mente, ma consolidano anche per mezzo della persuazione il carattere morale e politico degli uomini, il quale non è mai così saldo, come allora quando i doveri sono d'accordo col giudizio. Nè si citi l'esempio di alcuni uomini addottrinati e malvagi, perchè se una migliore pubblica coltura dello spirito avesse avvivato in tanti altri l'ingegno rimasto inutile ed infruttifero, il numero dei buoni avrebbe certamente soperchiato quello dei traviati, e sarebbe allora più generalmente avverata la lode che Seneca indirizzava a tutti i coltivatori della filosofia. « Sono in errore, egli scriveva, coloro « i quali pensano che gli uomini dedicati fedelmente » agli studi filosofici possono essere o contumaci o « refrattari, o dispregiatori dei magistrati e dei go« vernanti: che anzi non havvi chi al paragone di « loro gli osservi ed ami, e con ragione, poichè a « nissuno giova meglio chi comanda, come a quelli « pei quali l'opera di lui frutta quel dolce ozio di « cui essi tanto abbisognano nei loro studi. » (1).

Un altro studio deve essere protetto specialmente e si è lo studio della Storia. La storia è il migliore disinganno delle opinioni estreme, perchè il racconto dei tempi passati è profezia dei tempi avvenire. La storia ha già segnato nelle varie sue epoche i periodi succedentisi dell'incivilimento e della barbarie. Essa mostrando come i beni dell'intelletto hanno come i mali del corpo percorso sulla terra una zona allorchè ne abbandonavano un'altra, ci dà argomento assai gagliardo a credere che la natura non acconsente che gli uomini abbiano tutti la stessa misura di favore o di danno. La storia mostrando le vicissitudini dei governi di ogni maniera e le ingenite diversità delle molte famiglie componenti la schiatta umana, mette in evidenza la chimera del reggimento uniforme in ogni luogo. La storia chiarendo la natura della civil compagnia e i vizi inseperabili da essa, dimostra che l'età dell'oro dei politici è come l'età dell'oro dei poeti. Così la storia conduce ad esaminare con giudizioso riguardo le novità, a rimaner paghi al cumulo di beni che ne circonda, a giudicar dei mali non per sè stessi ma in riguardo ad altri mali maggiori.

La storia patria sopratutto merita di essere studiata dai pubblici uffiziali, perchè questa ha il vantaggio duplice di ammaestrare e di muovere gli affetti della gioventù, alla quale suonano così dolcemente i nomi noti dei luoghi nostri, dei nostri principi, e dei nostri uomini grandi. Essa amerà allora nella patria anche quello che fu, e l'averà per da più che prima, e pregerà le glorie sue passate, disconosciute le tante volte da alcuni orgogliosi stranieri, nei quali la millanteria a forza d'abito è divenuta ormai innocente.

Ma suggerimenti tali possono giovare ad altri non a noi, dappoichè il nostro principe fra gli altri doni della sua saviezza questo ancora ne concedette, di aver protetto gli studi della patria storia in maniera singolare, volendo che per opera di dotti uomini da lui prescelti non solamente si propaghi lo studio delle vicende nostre già conosciute, ma si faccia scender la luce nelle parti più ascose della nostra storia, e i vecchi monumenti storici di ogni maniera vengano in chiaro, sia dunque onore a lui, come ne tornerà utilità allo Stato ch'egli regge con pensamenti si saggi.

102.

LA LEGGE
COMUNALE E PROVINCIALE
del 20 Marzo 1865.

Testo, Considerazioni ed Appunti.

(*Continuazione*)

Capo IV.
Della Giunta municipale.

Art. 91. Il consiglio comunale elegge nel suo seno i membri della Giunta a maggioranza assoluta di voti.

(1) Senec. epist. 73.

La Giunta si rinnova ogni anno per metà; i membri che escono d'ufficio al termine dell'anno sono sempre rieleggibili. (88)

All'elezione dei membri della Giunta deve il Consiglio comunale procedere nella prima seduta della tornata autunnale. (46)

Per determinare la maggioranza voluta dall'articolo 91 della legge, deve tenersi conto dei soli consiglieri votanti.

Qualora dopo due votazioni consecutive alcuno dei candidati non abbia riportata la maggioranza assoluta dei voti, il Consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. (47)

Le Giunte municipali nominate nell'attivazione del presente regolamento, ovvero in seguito a posteriori rielezioni generali del Consiglio, non si rinnovano per metà nel primo anno del loro insediamento. La stessa norma deve osservarsi, nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, siasi rinnovata per intiero la Giunta.

I consiglieri nominati membri della Giunta entrano in carica tostochè la deliberazione colla quale sono nominati è divenuta esecutoria, coll'apposizione del *visto* o col decorso del termine fissato dalla legge.

Quest'articolo ha introdotto una rilevante modificazione nella composizioue della Giunta municipale sostituendo alla *totale* annua rinnovazione il rinnovamento *per metà*. La riforma fu proposta dal Peruzzi.

Il Sindaco è di diritto presidente della Giunta. (Consiglio di Stato, 16 gennaio 1864).

Il Consiglio di Stato in adunanza del 18 febbraio 1864 emise il parere che le giunte municipali abbiano ad entrare in funzione appena la nomina dei membri chiamati a comporle divengano esecutorie.

I membri della Giunta non hanno diritto di rimanere in carica sino alla fine dell'anno se sono compresi nel quinto dei consiglieri da rinnovarsi, quando questa rinnovazione debba aver luogo entro l'anno della loro funzione, come non han diritto di rimanervi sino alla resa dei conti (Consiglio di Stato, 23 febb. 1864).

Sfugge alla competenza dell'autorità giudiziaria la deliberazione di un consiglio comunale con cui viene licenziato un impiegato del comune, e ciò sia per sè stessa, sia riguardo ai motivi di fatto che darebbero luogo a penale processura espressi dal consiglio comunale nella detta deliberazione in appoggio al decretato licenziamento (art. 379 del codice penale). Questa massima si fonda: sulla convenienza e giustizia di mantenere salva la separazione dei due poteri giudiziario ed amministrativo: sul riflesso che si tratta di una deliberazione eminentemente amministrativa presa da una magistratura che per legge ne aveva il diritto: sulla considerazione che una domanda dell'impiegato, onde si proceda in via penale contro coloro i quali allegano gli anzidetti motivi, sebbene rivolta contro i consiglieri *ut singoli*, viene nella sostanza a ferire necessariamente il corpo morale del consiglio e quindi da deliberazione di un corpo morale in ciò che è in sua attribuzione: sulla osservazione che l'atto i criminato aveva esclusivo riferimento al contegno ed alla condotta dell'impiegato come segretario comunale senza toccare giammai la di lui condotta privata e i rapporti sociali. (Sentenza della Corte di Cassazione di Milano del 31 luglio 1865, Nuvolone ed altri Ricorrenti. *La legge* del 1866, pag. 26). Questa massima che si riferisce specialmente all'art. 84 della legge del 1859 cui corrisponde l'art. 87 della nuova è altresì applicabile alle deliberazioni delle *Giunte municipali*.

Non potendo interpretarsi le leggi in guisa da attribuire al potere legislativo quanto compete invece al potere esecutivo, l'art. 91 non deve ritenersi applicabile alle Giunte municipali elette avanti la sua promulgazione ai cui membri il mandato conferito dal Consiglio non era, nè deve essere duraturo che un solo anno. Di conseguenza, ove non siasi rinnovata che la metà di una giunta municipale già esistente all'epoca della promulgazione di detta legge e mediante sorteggio, il sorteggio deve essere annullato e debbe procedersi anche alla rielezione dell'altra metà della Giunta stessa già decaduta dal suo mandato col compiersi dell'anno salvo di ridurre per l'avvenire la rielezione della sola metà dei membri della nuova Giunta a tenore dell'art. 91 (prefettura di Napoli, Decisione del 24 novembre 1864.

Art. 92. La giunta municipale rappresenta il consiglio comunale nell'intervallo delle sue riunioni, ed interviene nelle funzioni solenni. Essa veglia al regolare andamento dei servizi municipali, mantenendo ferme le deliberazioni del consiglio. (89)

Il ministro Peruzzi nella modificazione proposta alla legge del 1859 comprese quella di restituire al sindaco le ingerenze occorrenti per dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio. Tale proposta, adottata dal ministro Lanza, suggerì la nuova redazione del presente articolo.

Art. 93. Appartiene alla giunta:

1.° Di fissare il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del consiglio;

2.° Di nominare e licenziare, sulla proposta del sindaco, i servienti del comune;

3.° Di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste, ed allo storno da un articolo all'altro nella stessa categoria;

4.° Di conchiudere le locazioni e conduzioni i contratti resi obbligatorii per legge, o deliberati in massima dal consiglio;

5.° Di preparare i ruoli delle tasse e degli oneri comunali, sì generali che speciali;

6.° Di formare il progetto dei bilanci;

7.° Di proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del consiglio:

8.° Di provvedere alla regolare formazione delle liste elettorali;

9.° Di partecipare alle operazioni della leva determinate dalle leggi;

10.° Di dichiarare i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e degli altri veicolì di servizio pubblico permanente interno;

11.° Di dichiarare i prezzi delle prestazioni di opera dei servitori di piazza, facchini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione;

12.° Di promuovere le azioni possessorie.

Quest'articolo non corrisponde perfettamente all'art. 90 della legge precedente. Troppo lungo discorso richiederebbe lo accennare le varianti introdotte le quali furono suggerite per la maggior parte dal Peruzzi, seguite dal Boncompagni ed adottate dal Lanza.

Il Consiglio comunale non può senza invadere le ingerenze della Giunta, usare delle facoltà contenute in quest'articolo. Se lo fa il suo operato deve annullarsi.

Sebbene la legge sull'amministrazione comunale nelle cause che si agitano in materia elettorale innanzi alle Corti d'Appello abbia costituito il Ministero Pubblico unico necessario contradditore dei reclami proposti, tuttavia non condanna l'intervento volontario degli interessati.

Tanto i Comuni quanto i privati possono promuovere la loro azione presso la Corte d'Appello, ma non altrimenti può ritenersi proposta l'istanza dal Comune, salvo in dipendenza d'analoga deliberazione del Consiglio e per mezzo del suo legittimo rappresentante il Sindaco.

Non alla Giunta municipale ma al Sindaco spetta la rappresentanza del Comune in giudizio, e questa ancora solo dopo mandato avuto per ogni causa dal Consiglio comunale ed in caso d'urgenza dalla Giunta.

Per conseguenza l'azione promossa dinanzi alla Corte d'Appello dai componenti la Giunta municipale quali rappresentanti del Comune, all'infuori del Sindaco, e senza previa deliberazione del Consiglio comunale, è irricevibile. (Sentenza della Corte d'appello di Torino pronunciata nella causa tra il comune di Sciolze, Girone e Grassi addì 24 luglio 1865).

Nessuna nomina di impiegati comunali può essere perpetua, salvo il caso di una dichiarazione espressa (Consiglio di Stato 7 settembre 1863).

Il pedone postale come persona subalterna che presta un' opera materiale appartiene alla classe dei salariati del comune.

Dichiarata la pubblica utilità di un'opera con Regio Decreto, in coerenza di analoga deliberazione comunale, la Deputazione provinciale può ordinare d'Ufficio l'esperimento dei pubblici incanti per i lavori occorrenti, quando la Giunta tralasciasse di farlo essa (Consiglio di Stato, 29 luglio 1863)

Art. 94. In caso d'urgenza la Giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al consiglio, dandone immediata comunicazione al Prefetto, e riferendone al consiglio medesimo nella prima adunanza. A queste deliberazioni d'urgenza è applicabile il disposto dell'art. 90. (91)

Art. 95. La Giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti.

Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono, e se questi non sono almeno in numero di tre. (92)

Art. 96. La Giunta rende conto annualmente al consiglio comunale della sua gestione, e del modo con cui fece eseguire i servizi ad essi attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione o responsabilità. (93)

Capo V.

Del Sindaco.

Art. 97. Il sindaco è capo dell'amministrazione comunale ed uffiziale del Governo. (94)

Nel caso di un sindaco che proceda all'esecuzione di un ordine della amministrazione militare non si ha a vedere che l'operato di un ufficiale del Governo. Per conseguenza il municipio non può essere menomamente tenuto alle conseguenze del fatto stesso. Havvi unicamente azione contro l'amministrazione. (Consiglio di prefettura di Torino 1 dicembre 1864)

Art. 98. La nomina del sindaco è fatta dal Re. È scelto fra i consiglieri comunali; dura in ufficio tre anni e può essere confermato se conserva la qualità di consigliere. (95)

Art. 99. Nessuno può essere contemporaneamente sindaco di più comuni. (96)

Art. 100. Il sindaco prima di entrare in funzione presta giuramento avanti il Prefetto od un suo delegato. (97)

Il Sindaco presta il giuramento nelle mani del Prefetto, o di quell'altra autorità da lui delegata; la formola del giuramento è la seguente:

« Io ...... giuro di essere fedele a S. M. il Re
» ed ai suoi reali successori, di osservare lealmente
» lo Statuto e le altre leggi dello Stato, e di eser-
» citare le mie funzioni di Sindaco col solo scopo
» del bene inseparabile del Re e della patria ».

Art. 101. I distintivi dei sindaci sono determinati da un regolamento approvato dal Re. (98)

Il distintivo del Sindaco consiste in una fascia tricolore in seta da portarsi cinta attorno ai fianchi.

La fascia debbe avere alle due estremità una frangia di cordoncini d'argento della grossezza di millimetri due e dell'altezza di centimetri otto.

L'autorità municipale non può essere chiamata a rendere conto del suo operato fuorchè dalla superiore autorità amministrativa (Consiglio di Stato, 31 marzo 1865).

Art. 102. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale:

1.° Spedisce gli avvisi per la convocazione del consiglio e lo presiede;

2.° Convoca e presiede la Giunta municipale; distribuisce gli affari su cui la Giunta deve deliberare tra i membri della medesima; veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo di altro degli assessori da esso delegato.

3.° Propone le materie da trattarsi nelle adunanze del consiglio e della Giunta;

4.° Eseguisce tutte le deliberazioni del consiglio, tanto rispetto al bilancio, quanto rispetto ad altri oggetti, e quelle della Giunta, e firma gli atti relativi agli interessi del comune;

5.° Stipula i contratti deliberati dal consiglio comunale e dalla giunta;

6.° Provvede alla osservanza dei regolamenti;

7.° Attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi:

8.° Rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà; compie gli atti consimili attribuiti all'amministrazione comunale, e non riservati esclusivamente alla Giunta;

9.° Rappresenta il comune in giudizio, sia attore o convenuto, e fa gli atti conservatorii dei diritti del comune;

10.° Sovrintende a tutti gli uffizi e istituti comunali;

11.° Può sospendere tutti gl'impiegati e i salariati del comune, riferendone alla Giunta ed al consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina;

12.° Assiste agl'incanti occorrenti nell'interesse del comune. (99)

Non possono i Sindaci di Lombardia rifiutarsi di inscrivere nell'anagrafe comunale individui di altri Comuni circonvicini perchè miserabili ed inetti al lavoro. (*Dispaccio del Ministero 4 luglio* 1865).

Non è necessario il *nulla osta* pel rilascio del passaporto per l'interno. Questo documento, nei Comuni dove non esiste Ufficiale di Sicurezza pubblica, deve essere rilasciato dal Sindaco o da chi ne fa le veci. (*Ministero dell'Interno, Dispaccio 24 Sett.* 1865)

Non sono imputabili di verun mancamento quei maestri comunali, che per adempiere ad un obbligo del proprio ufficio, interrompono il corso normale della istruzione per recarsi alle conferenze magistrali, dietro debiti inviti comunicati ad essi col mezzo del Sindaco: e come così non possono essere privati del rispettivo stipendio. (*Consiglio di Stato 10 giugno 1865*).

Secondo il disposto dell'articolo 84 della legge 23 ottobre 1859, il Consiglio comunale deliberando sulle azioni da intentare o da sostenere in giudizio in qualunque grado, ne sorge necessaria la conseguenza che il Sindaco non può, in regola generale, dedurre in atto la sua rappresentanza se non quando sia munito della deliberazione del Consiglio.

L'appello introdotto dal Sindaco, non munito di alcuna deliberazione del Consiglio comunale, non è nè regolare nè valido, non potendo egli valersi della rappresentanza legale per non verificarsi la condizione a cui la medesima è vincolata. (*Cassazione di Milano, 7 giugno* 1865).

Fra i provvedimenti che il Sindaco ha facoltà di fare per la pubblica igiene, non è compreso quello per l'imposta sulla neve.

I contratti di appalti comunali sono meramente civili, ed effetti civili solamente producono.

E di competenza del potere giudiziario il proteggere la libertà individuale dei cittadini contro atti arbitrarii del potere municipale, epperò negare la applicazione di un'ordinanza amministrativa illegale.

Per lo spirito della legge i termini dell'art. 685, n. 12 del Codice penale, devono intendersi nel senso che tanto vale aver dato mancante di peso il genere venduto, quanto aver fatto uso di pesi differenti di quelli stabiliti o da ritenersi falsi. (*Giudice di Floridia 7 Dicembre* 1864).

Con l'articolo 269 del Regolamento sulla contabilità generale e sul servizio del Tesoro, approvato col Regio Decreto del 13 dicembre 1863, venne dichiarato che la *qualità di erede, nei casi di morte de' creditori dello Stato* si deve provare dai successori col certificato di morte del creditore, e con la copia o l'estratto del suo testamento, e in mancanza di esso con *attestazione del Giudice competente.*

La legge intanto sull'amministrazione comunale all'articolo 102 dispone, che a rilasciare *atti di notorietà, stati di famiglia ed altri simili certificati sono competenti i sindaci*, ai quali anzi è affidata dall'art. 103 della Legge stessa la tenuta dei registri dello stato civile.

Una importante differenza esiste tra le due disposizioni, dappoichè mentre il Regolamento di contabilità generale, oltre all'atto di morte del creditore, qualora questi fosse morto *ab intestato*, richiede che la qualità di erede debba esser *constatata dal Giudice*, la Legge comunale attribuisce invece ai Sindaci la competenza di rilasciare *tale certificato.*

In Sicilia e nelle Romagne i documenti stessi si sono rilasciati finora dai Sindaci, nè da tale sistema alcun inconveniente ebbe mai a sperimentarsi, ed è a ritenersi che non ne avvengano, ove i Sindaci, penetrati della importanza delle loro dichiarazioni, considerino quale responsabilità, pesi su di essi, ed usino la maggior attenzione e scrupolosità nello assicurarsi della condizione di coloro che richiederanno tali certificati.

Laonde il ministro delle finanze con circolare del 15 ottobre 1865 fu indotto a prescrivere che i certificati, o gli atti di notorietà per far constare

la qualità degli eredi dei creditori dello Stato, richiesti dall'art. 269 del Regolamento succitato, debbano essere rilasciati dai sindaci.

Tali certificati però deggiono limitarsi ai soli casi, nei quali il creditore sia morto *ab intestato*, e si tratti di eredi necessarii e legittimi; mentre qualora il creditore abbia disposto per testamento, il certificato stesso dovrà essere sempre rilasciato dal giudice competente.

Ove poi si tratti di somme inferiori a L. 100, il certificato stesso potrà essere rilasciato da' sindaci sulla semplice deposizione di due testimonii, giusta il disposto dell'articolo 271 del Regolamento generale di contabilità, quand'anche il creditore avesse disposto per testamento del suo patrimonio, rimanendo con ciò escluso il bisogno di un'espressa autorizzazione ministeriale.

Art. 103. Quale ufficiale del Governo è incaricato sotto la direzione delle Autorità superiori;

1.° Della pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti governativi:

2.° Di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi;

3. Di provvedere agli atti che nello interesse della pubblica sicurezza e della igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi, in virtù delle leggi e dei regolamenti;

4.° D'invigilare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico:

5.° Di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;

6.° D'informare le Autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico;

7.° Ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati.

I consiglieri comunali che surrogano il sindaco saranno essi pure riguardati quali ufficiali del Governo. (100)

Le disposizioni della legge di Sicurezza Pubblica, relative alle professioni ed ai traffici ambulanti non possono applicarsi ai *merciaiuoli ambulanti.* (*Dispaccio del Ministero dell'Interno del* 18 *luglio* 1865)

Le Autorità comunali, nei luoghi dove non esiste un uffiziale di Pubblica Sicurezza, esercitano presso le Giudicature le funzioni di Pubblico Ministero. (*Dispaccio del Ministero dell'Interno* 1 *luglio* 1865)

Art. 104. Appartiene pure al Sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza ed igiene pubblica sulle materie di cui al numero 6 dell'aricolo 138, e di far eseguire gli ordini relativi a spese degl'interessati, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutoria dal Prefetto, sentito l'interessato, ed è rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi. (101)

Art. 105. Nei Comuni divisi in borgate o frazioni, il Sindaco potrà delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo nelle borgate o frazioni dove per la lontananza del capo-luogo o per la difficoltà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti. (102)

Il Sindaco delega un Assessore cui spetti di supplirlo in caso di bisogno.

Può inoltre fare speciali delegazioni ai singoli Assessori. (Art. 52).

Art. 106. I Comuni superiori a 60,000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, potranno deliberare di essere ripartiti in quartieri, nel qual caso competerà al Sindaco la facoltà di delegare le sue funzioni di uffiziale del Governo a senso degli articoli 103, 104 e 105 della presente legge e di associarsi degli aggiunti presi fra gli eleggibili, sempre coll'approvazione del Prefetto.

Con questo articolo e col successivo, che non hanno riscontro nella legge precedente, si volle rendere più agevole l'applicazione ai Comuni delle regole generali di amministrazione, secondo la speciale condizione delle rispettive borgate e frazioni.

Art. 107. Nelle borgate o frazioni che avranno patrimonio e spese separate, a tenore degli articoli 13 e 16, risiederà un delegato del Sindaco da lui nominato ed approvato dal Prefetto. Esso verrà scelto tra i consiglieri od in diffetto tra gli eleggibili delle borgate o frazioni. Eserciterà le funzioni di uffiziale del Governo a termine degli articoli 103, 104 e 105. Farà osservare le deliberazioni del consiglio e della Giunta. Nella sessione di primavera farà relazione sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Questo rapporto verrà trasmesso al Prefetto per l'effetto degli articoli 130 fino al 136.

Art. 108. In caso di assenza od impedimento del Sindaco o dell'assessore delegato, ne fa le veci l'assessore anziano, ed in mancanza degli assessori, il consigliere anziano. (103)

Art. 109. La rimozione dei Sindaci è riservata al Re. Potranno essere sospesi dal Prefetto

che dovrà immediatamente riferire al Ministro dell'interno per gli ordini del Re. (104)

Art. 110. Le disposizioni di cui all'articolo 8 sono applicabili ai Sindaci. (105)

La garanzia accordata al Sindaco dall'art. 110 della vigente legge comunale spiega la sua efficacia anche nel caso in cui il Sindaco rilasci un certificato che sia firmato dai componenti la Giunta. (*Giudicatura di Vasto* 13 *luglio* 1865)

A termini dell'art. 12 della legge 20 marzo 1865 sul Contenzioso amministrativo la Corte dei Conti è competente a giudicare in grado d'appello nelle vertenze derivanti dalla responsabilità di un esattore comunale verso il Comune. (*Corte dei Conti* 20 *luglio* 1865)

Crediamo utile cosa di qui registrare la Circolare del 23 dicembre 1864, scritta dal Ministero di Grazia e di Giustizia, intorno alla garanzia amministrativa onde sono coperti i Sindaci.

« Fondamento dei Governi costituzionali è la divisione dei poteri e la responsabilità del potere esecutivo. »

« Per l'applicazione di questi principii si è dalla legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859 stabilito nell'articolo 5. che i governatori e i vice-governatori, gl'Intendenti e coloro che ne fanno le veci non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimenti del Re, previo il parere del Consiglio di Stato. »

« L'articolo 105 di detta legge (Carte 110 della legge nuova) accumuna questa guarentigia ai Sindaci »

« Per quanto sia desiderabile che l'azione della pubblica amministrazione non passi i limiti oltre i quali è la prevaricazione e l'arbitrio, occorrono pure frequenti casi di Sindaci che debbono essere tratti innanzi l'autorità giudiziaria per imputazioni dei reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni. Or siccome in fatto di garantia amministrativa non si hanno disposizioni che le precitate, e queste non sono state uniformemente interpretate appresso le diverse autorità giudiziarie del regno, si è scorta la necessità di dirigere le infrascritte istruzioni agli ufficiali del pubblico Ministero (restringendole però all'argomento Sindaci) affinchè si ottenga l'uniformità d'interpretazione in tutto lo Stato e non si allarghi indebitamente l'efficacia di questa guarentigia. »

« 1. È da notare che se la garentia amministrativa è ordinata a tutela delle funzioni di cui si è investiti, segue che non solo ne vanno coperti i Sindaci, ma eziandio coloro che del Sindaco tengono le veci e ne esercitano le funzioni; e tali sono gli Assessori comunali a cui dal Sindaco furono delegate le proprie funzioni. Di più: siccome allorquando è sciolto un Consiglio comunale, la rappresentanza del Municipio è conferita al Delegato straordinario Mandamentale, il quale pure esercita le funzioni di agente governativo appartenenti al Sindaco così, per identità di ragione, il benefizio della garantia diviene a lui comune. »

« 2. Non è poi da credere che cotesta garantia competa ai Sindaci indistintamente per tutti gli atti delle varie funzioni loro attribuite, come si fa chiaro dal ravvicinamento pei due articoli di sopra riportati. E di vero, col primo di essi é detto non poter i Prefetti, Sotto-prefetti, e coloro che ne fanno le veci essere chiamati a render conto dell'esercizio delle loro funzioni fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcuno atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato; col secondo articolo poi si dichiararono applicabili ai Sindaci le disposizioni in quello contenute, donde deriva trovarsi naturalmente limitata la garantia ai Sindaci agli atti che compiano nella sfera delle funzioni, per le quali sono posti sotto la dipendenza della superiore autorità amministrativa siccome avviene pei Prefetti e Sotto-prefetti. È manifesto pertanto che quante volte le azioni del Sindaco non sono collegate alla qualità di ufficiale governativo, e non rientrano in quel giro di attribuzioni per cui egli è dipendente dalla autorità amministrativa, il predetto ufficiale non va protetto da alcuna garantia di cui si tratta ai fatti e alle azioni di cui il Sindaco siasi reso imputabile nella qualità di *ufficiale dello stato civile* di membro del Consiglio comunale e della Giunta Municipale, giacchè in tal caso l'operato del Sindaco si confonde e s'immedesima coll'azione collegiale del corpo cui appartiene: o nella qualità di ufficiale dello stato civile, del pubblico Ministero o della polizia giudiziaria, ne' quali casi a tenore delle vigenti disposizioni, egli è posto sotto la sorveglianza del potere giudiziario da cui riceve istruzioni, ed a cui rende conto del proprio operato, ed infatti in quest'ultimo caso se si tenesse altro avviso n'emergerebbe l'assurdo che agli ufficiali subalterni sarebbe consentito una garantia che non è conceduta ad ufficiali superiori, da cui essi dipendono nello stesso ordine gerarchico. »

« Ed inoltre si verrebbe a commettere all'autorità amministrativa lo apprezzamento di fatti che si compiono ad occasione di funzioni giudiziarie donde sarebbe profondamente scossa l'indipendenza reciproca delle due autorità giudiziaria ed amministrativa; indipendenza e separazione a mentenere le quali principalmente intende la precennata garantia. »

« Convien tuttavia riconoscere che nella moltiplicità dei fatti pei quali si esplica l'azione dei Sindaci o s'impegna la loro responsabilità, ve ne ha taluni che partecipano ad un doppio ordine di attribuzioni da lasciare in forse se essi abbiano agito come investiti dell'una piuttosto che dell'altra qualità. Verificandosi questi casi importa che l'autorità giudiziaria non preoccupi la questione. Così p. es. il Sindaco è ad un tempo agente della polizia giudiziaria, ed ufficiale governativo dalla legge comunale e provinciale incaricato di dare provvedimenti contingibili di pubblica sicurezza (art. 101) e però in forza di ambedue dette funzioni può procedere ad arresti od a perquisizioni domiciliari. Come si potrebbe adunque agevolmente distinguere in quale qualità abbia commessi questi atti? Cotesta incertezza è resa maggiore in talune provincie del Regno dalle condizioni non del tutto normali in che versano, e però si ha bisogno della assidua opera dei Sindaci a tutela della sicurezza pubblica; e costoro, in mezzo alle prove durissime cui vanno incontro, sentono aumentato il prestigio della loro

autorità, e ravvivato il loro zelo dalla persuasione di non essere esposti senza alcuno schermo agli odi che possono suscitare anche col più ordinato esercizio della loro autorità. »

« Laonde quando si verificheranno casi simili di dubbia risoluzione, converrà sottoporre la questione al Ministero di Giustizia, che dopo sentito il parere del Consiglio di Stato provvederà secondo la qualità dei casi. »

« 3. Rimane a toccare di alcune vertenze che riguardano la procedura da eseguirsi per lo scioglimento della garantia amministrativa. »

« Le disposizioni di sopra trascritte impediscono di sottoporre a procedimento per alcun atto di esercizio delle loro funzioni i Sindaci. Quindi avviene che le autorità giudiziarie debbono limitarsi e compiere quei soli atti che tendono a conservare le traccie materiali del reato ed a raccogliere quel numero di testimonianze che è bisognevole a preparare l'avviso del Consiglio di Stato; astenendosi da tutti gli atti di personale persecuzione, quali sono le diverse specie di mandati, gli interrogatorii ecc. E tali pruove raccolte, gli ufficiali del pubblico Ministero debbono in via gerarchica trasmettere gli atti correlativi al Guardasigilli, domandando che si provochi lo scioglimento della garantia amministrativa. E questa domanda debb'essere fatta dal pubblico Ministero, poichè esso, che ha l'esercizio dell'azione penale, è pur competente a chiedere la rimozione di quell'impedimento che nella fattispecie si oppone al corso di detta azione. »

« Senonchè a rendere più agevole il parere del Consiglio di Stato e la conseguente deliberazione sovrana, riesce utile che i signori Governatori generali accompagnino le informazioni preliminari raccolte di un loro avviso circa la convenienza di autorizzare ovvero di impedire il procedimento secondo le diverse contingenze. »

« Occorre per ultimo sciogliere una questione che pure si è sollevata, e non uniformemente risoluta. Qualora dalle assunte preliminari informazioni risultasse destituito di ogni fondamento il fatto di cui si dà carico al Sindaco, potrà l'autorità giudiziaria pronunciare ordinanza di non farsi luogo a procedere senza che abbiasi precedentemente ottenuto il real Decreto di autorizzazione? Basta fermarsi sull'articolo 8 sopra citato per convincersi della negativa, imperciocchè fino al momento che non é concessa l'autorizzazione sovrana, ogni procedimento penale è interdetto. »

« Gli è ben vero che il codice di procedura penale all'articolo 728 enumerando gli atti di giurisdizione non designa pure le ordinanze di non farsi luogo e di rinvio, ma cotesta enumerazione non è punto tassativa, e l'ordinanza in parola è pur esso un atto importante di giurisdizione. Diffatti con essa si giudica infondata l'imputazione e si termna l'istruzione. Oltracciò qualora si portasse opposizione a tale ordinanza, come potrebb'essa venir accolta se non siasi ancora accordata l'autorizzazione di procedere? »

CAPO VI

Dell'amministrazione e contabilità comunale.

Art. 111. In ogni comune si debbe formare un esatto inventario di tutti i beni comunali, mobili ed immobili.

Debbesi pur fare in ogni Comune un inventario di tutti i titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione.

Tali inventari saranno riveduti in ogni cambiamento di Sindaco, e quando succeda qualche variazione nel patrimonio comunale vi saranno fatte le occorrenti modificazioni.

Gl'inventari e le successive aggiunte e modificazioni saranno trasmessi per copia al Prefetto o rispettivamente al Sotto-prefetto. (106)

Art. 112. I beni comunali deggiono di regola esser dati in affitto.

Nei casi però in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi, il consiglio comunale potrà ammettere la generalità degli abitanti del Comune a continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, ma dovrà formare un regolamento per determinare le condizioni dell'uso, ed alligarlo al pagamento di un corrispettivo (107)

A termini dell'articolo 445 del Codice Civile chi ha sofferto molestie nel suo possesso onde poter promuovere l'azione deve provare che egli possiede pacificamente, pubblicamente ed a titolo non precario mancherebbe quest'ultimo requisito nel caso di comunisti assoggettati dal comune al pagamento di un'annua tassa che essendo in possesso di beni comunali lasciati dal Consiglio Comunale o come pascoli o come coltivabili a beneficio della popolazione; quando questi beni negli atti pubblici di compre e vendite e nei libri censuari figurano *Comunali*, e quando risulta che volendosi dai comunisti procedere sui medesimi ad atti estranei al semplice possesso si ebbe ricorso al comune per ottenerne permissione — Tale possesso *uti universi*, e non *uti singoli* goduto per semplice tolleranza del comune, a *titolo precario* e non *animo domini* è inetto ad indurre la prescrizione; quindi non è mantenibile. (Sentenza della Giudicatura di Ormea del 22 giugno 1864).

Il dominio dei beni concessi all'universalità degli abitanti di un determinato territorio è attribuito dalla legge al comune in un coll'amministrazione, ed ai singoli che lo compongono non è riconosciuto nè più nè meno di un semplice diritto d'uso. (Cassazione di Milano 25 gennaio 1865).

La circostanza che, mediante apposita convenzione, il proprietario d'immobili situati nel territorio di un Comune dove egli non risieda è stato ammesso all'uso dei pascoli comunali, non importa menomamente che sia stata costituita una speciale servitù a suo vantaggio: il che sarebbe contrario a quei termini d'eguaglianza che si volevano stabilire fra lui, benchè non residente, e gli abitanti del Comune, nell'uso dei pascoli sopraindicati.

Tanto meno può dirsi che sia costituita servitù,

quando risulti dall'atto di concessione che vi si è fatta menzione dell'uso dei pascoli, finchè continuassero i beni ad avere questa destinazione; e che il contraente si è assoggettato a tutti quei carichi comunitativi a cui sarebbero stati soggetti tutti gli abitanti del Comune. (Corte di Cassazione di Milano 7 giugno 1865).

Non può la Giunta comunale ricorrere contro la Deputazione provinciale se non sia autorizzata a ciò fare dal Consiglio (1).

Le nullità di ordine pubblico negli atti amministrativi possono essere pronunziate d'ufficio.

Non spetta alla Deputazione provinciale ingerirsi nell'approvazione degli atti di locazione del Comune (Consiglio di Stato 11 luglio 1865).

Art. 113. L'alienazione dei beni incolti può essere fatta obbligatoria dalla deputazione provinciale, sentito il consiglio comunale. (108)

Art. 114. I capitali disponibili di ogni specie debbono essere impiegati. È però vietato l'acquisto di titoli dei debiti pubblici esteri. (109)

Art. 115. Le spese comunali sono obbligatorie o facoltative. (110)

I Comuni delle Provincie ex-pontificie, ai quali dall'Editto pontificio del 1826, art. 6, fu restituito il libero esercizio del diritto di pascolo sui fondi dei privati, possono stabilire un correspettivo a carico degli amministrati che vogliano goderne.

Questo diritto accordato ai Comuni dipendentemente dalla servitù di pascolo è cosa diversa dalla tassa sul bestiame.

I comunisti che si veggono lesi da questa tassa sul pascolo non hanno altro rimedio che il ricorso ai Tribunali ordinari. (Consiglio di stato, 11 agosto 1865).

Art. 116. Sono obbligatorie le spese:

1. Per l'ufficio e per l'archivio comunale.

2. Per gli stipendi del segretario e degli altri impiegati ed agenti.

3. Pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti.

4. Per le imposte dovute dal Comune.

5. Pel servizio sanitario di medici, chirurghi e levatrici pei poveri, in quanto non sia a quello provvisto da istituzioni particolari.

6. Per la conservazione del patrimonio comunale e per l'adempimento degli obblighi relativi.

7. Pel pagamento dei debiti esigibili.

In caso di liti saranno stanziate nel bilancio le somme relative, da tenersi in deposito fino alla decisione della causa.

8. Per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali, come per la difesa dell'abitato contro i fiumi e i torrenti, e per le altre opere pubbliche in conformità delle leggi, delle convenzioni e delle consuetudini.

9. Per la costruzione e mantenimento dei ponti, fari, ed altre opere marittime in conformità delle leggi.

10. Pel mantenimento e restauro degli edifizi ed acquedotti comunali, delle vie interne e delle piazze pubbliche, là dove le leggi, i regolamenti e le consuetudini non provvedano diversamente.

11. Pei cimiteri.

12. Per l'istruzione elementare dei due sessi.

13. Per l'illuminazione dove sia stabilita.

14. Per la guardia nazionale.

15. Per i registri dello stato civile.

16. Per l'associazione alla raccolta uffiziale degli atti del Governo.

17. Per le elezioni.

18. Per le quote di concorso alle spese consorziali.

19. Per la sala d'arresto presso la giudicatura del mandamento, e per la custodia dei detenuti.

20. Per la polizia locale.

E generalmente per tutte quelle che sono poste a carico dei comuni da speciali disposizioni legislative del regno. (111).

Il carcere mandamentale, ossia sala d'arresto o casa di deposito, di cui al N.° 19 dell'articolo 116 della legge, oltre i necessari requisiti di salubrità e di sicurezza, deve riunire quegli altri che rispondono alle esigenze del servizio, in relazione colla custodia dei detenuti, giurisdizione penale del giudice di mandamento e popolazione soggetta alla medesima. (art. 53)

Gli agenti di custodia delle carceri mandamentali sono proposti dalla Giunta municipale del capo-luogo del mandamento, e nominati dal Prefetto, il quale ha facoltà di sospenderli e di rimuoverli. (art. 54)

La spesa necessaria per lo stabilimento del carcere mandamentale, per la pigione, quando occorre, dei locali, non che per lo stipendio dei sanitari, e pel salario e per le altre competenze attribuite agli agenti di custodia, in quanto queste non siano a carico dei fornitori del mantenimento dei detenuti giusta i contratti in vigore, sono a carico dei comuni del mandamento in ragione composta delle rispettive popolazioni e del contingente principale dell'imposta fondiaria. Queste spese sono amministrate dal comune del capo-luogo (art. 55).

Il R. Decreto del 1819 vigente nelle provincie napoletane, sulle spese da sopportarsi dai comuni per quanto occorre al servizio della giustizia non è stato punto abrogato dal Decreto Luogotenenziale del 17 febbraio 1861, che sanzionò un nuovo ordinamento giudiziario.

Conseguentemente le spese di primo stabilimento, dell'annua prigione dei locali e della provvista dei mobili per la sede dei Collegi ed Uffici giudiziari stanno a carico dei comuni analogamente anche al disposto dell'art. 4 della Legge del 19 gennaio 1862 n. 420, la quale provvide all'attuazione nelle provincie napoletane del nuovo ordinamento giudiziario. (Consiglio di stato 22 giugno 1865.)

Rimanendo in vigore fino all'anno 1866 nelle Provincie meridionali il sistema finanziario vigente prima della pubblicazione della legge comunale e provinciale 23 ottobre 1859, continua fino a detta epoca per quei comuni l'obbigo dei ratizzi per le spese provinciali. (Consiglio di stato 11 Agosto 1865).

Per le disposizioni vigenti in Lombardia la spesa dei cronici poveri ricoverati negli Spedali spetta al Comune di origine, quando non sia dato provare che l'infermo ebbe in altro Comune legale domicilio o decennale dimora.

Lo stanziamento per ciò fatto dalla Deputazione provinciale in via amministrativa, non toglie al Comune gravato il diritto di agire in via giuridica quando credesse dover essere esonerato. (Consiglio di Stato, 11 luglio 1865).

Ritenuta obbligatoria una spesa (nel caso concreto lo stipendio del guardaboschi), il di cui ammontare non sia stabilito da disposizione alcuna di legge, la Deputazione provinciale oltrepassa i limiti della sua competenza se ne determina la cifra. (Consiglio di stato adunanza dell'8 luglio 1865.)

Deve ritenersi a carico dello Stato e non dei comuni la spesa del *registro caratteristico* degli oziosi, vagabondi, mendicanti validi, ladri di campagna e persone sospette che devesi tenere in ogni Comune a termini dell'art. 107 del Regolamento di sicurezza pubblica 18 maggio 1865 — Le spese che possono essere rese obbligatorie ai Comuni sono enumerate nell'art. 116 della legge comunale e provinciale, ed il Governo non può allargarne il campo ove la legge esplicitamente non ne faccia cenno, anzi sia lo spirito come la lettera dell'articolo 116 si oppongono ad una diversa interpretazione, poichè ivi sono dichiarate obbligatorie le *spese per la polizia locale*, nè sotto questa locuzione puossi certamente intendere compresa la spesa del registro di cui è parola, giacchè questo più della locale riguarda la polizia generale del Regno. (Dispaccio del Ministero dell'interno del 24 settembre 1865 al prefetto di ....)

La disposizione dell'articolo 170 della legge forestale napoletana del 21 agosto 1826, che impone l'obbligo ai comuni di assegnare ai Guardaboschi un salario corrispondente al servizio, deve ritenersi come sempre in vigore, essendo stata conservata in genere dall'articolo 111 della legge 23 ottobre 1859 (Art. 116 della legge nuova).

Ove i comuni non provvedano all'assegno di stipendi corrispondenti al servizio, spetta al prefetto dirigere i suoi uffici alle Deputazioni Provinciali, perchè facciano le allocazioni di ufficio nei bilanci comunali, e, qualora non si provvedano, compete al Governo del Re di esercitare coi modi voluti dalla legge quella parte di potere sovrano che gli affida l'ultimo capoverso dell'articolo 170 della legge 21 agosto 1826. (Circolare del Ministero di Agricoltura e commercio del 21 giugno 1865.)

Art. 117. Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative. (112).

Art. 118. Potranno i comuni, nel caso di insufficienza delle rendite loro, nei limiti ed in conformità delle leggi:

1. Instituire dazi da riscuotersi per esercizio, o per abbonamento sui commestibili, bevande, combustibili, materiali da costruzione, foraggi, strame e simili destinati alla consumazione locale.

Non possono però mai imporre alcun onere o divieto al transito immediato, fuor quello di determinare le vie di passaggio nell'interno del capoluogo, o di vietarlo quando vi esistano altre comode vie di circonvallazione.

2. Dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino, e la privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiere e mercati, purchè tutti questi diritti non vestano carattere coattivo.

3. Imporre una tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con che sia unicamente ragguagliata all'estenzione del sito occupato, ed all'importanza della posizione.

4. Imporre una tassa sulle bestie da tiro, da sella o da soma, e sui cani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edifizi rurali e delle greggie.

5. Fare sovrimposte alle contribuzioni dirette. (113).

Non può considerarsi come temerario litigante, e deve quindi essere autorizzato a stare in giudizio, il Comune, a cui fu mossa causa da un contribuente per sottrarsi al pagamento della tassa sul bestiame. (Consiglio di Stato 8 luglio 1865).

Se le carni suine e pecorine non si possono, nei Comuni aperti, sottoporre alla tassa addizionale stabilita dall'articolo 13 della legge 3 luglio 1864, perchè in quei Comuni sono colpite da tassa a beneficio del Governo, possono però essere soggette come commestibili, ad una tassa propria, che i Consigli generali dei detti Comuni hanno facoltà d'imporre a loro vantaggio. (Cassazione di Firenze dell'8 agosto 1865).

Le parole in caso d'insufficienza delle rendite non debbono interpretarsi nel senso che prima di ricorrere ai dazi si vendano i beni comunali. (Consiglio di prefettura di Caltasinetta 22 giugno 1862).

Art. 119. In caso di silenzio per parte del comune sull'adozione dell'una o dell'altra di dette imposte, si supplirà alla deficienza delle rendite colla sovrimposta alle contribuzioni dirette. (114)

Art. 120. L'esazione delle rendite e il pagamento delle spese compete all'esattore delle contribuzioni dirette, ove manchi il tesoriere del comune. (115)

Quando il comune delibera di nominarsi un tesoriere proprio, in conformità dell'articolo 120 della legge, il Sindaco deve, in principio d'ogni mese, o personalmente, o per mezzo di un'assessore da esso delegato, procedere, in concorso del tesoriere e coll'assistenza del segretario comunale, ad una ricognizione dei fondi esistenti nella cassa, non che dello stato delle riscossioni arretrate.

Di ogni ricognizione si stende un verbale in doppio originale firmato dal Sindaco, dal tesoriere e dal segretario, uno dei quali deve ritenersi nell'ufficio comunale e l'altro rimettersi al tesoriere. (56).

Quando un solo agente è incaricato della riscossione tanto delle imposte erariali, quanto delle sovrimposte provinciali e comunali, nell'avviso di pagamento che è tenuto di spedire ai contribuenti indicherà distintamente le rispettive aliquote o proporzioni. (57)

L'esattore od il tesoriere deve rendere il conto delle riscossioni e dei pagamenti operati per conto del comune entro un mese successivo alla chiusura dell'esercizio al quale il conto si riferisce. (58)

Art. 121 Tutte le entrate non comprese in bilancio che si verificassero entro l'anno devono dalla Giunta municipale essere denunziate al Prefetto e rispettivamente al Sotto-prefetto.

Dietro il loro *visto* e trascorsi i termini stabiliti all'articolo 134 e 136, la Giunta ne rimetterà nota all'esattore per la riscossione.(116)

Art. 122. La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati direttamente dal consiglio comunale a termini dell'articolo 82 farà parte del bilancio comunale. (117)

Art. 123. L'esattore riscuote le entrate comunali secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli coi privilegi fiscali determinati dalle leggi. (118)

Art. 124. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Sindaco, da un assessore e dal Segretario del Comune, e contrassegnati dal ragioniere ove esiste.

L'esattore estingue i mandati a concorrenza del fondo stanziato in bilancio.

Egli rende ogni anno il suo conto delle entrate e delle spese. (119)

Art. 125. I conti delle entrate e delle spese riveduti dal consiglio comunale saranno approvati dal consiglio di Prefettura, salvo ricorso alla Corte dei conti. (120)

Art. 126. Chiunque dall'esattore in fuori s'ingerirà senza legale autorizzazione nel maneggio dei denari di un Comune rimarrà per questo solo fatto contabile e sottoposto alla giurisdizione amministrativa senza pregiudizio delle pene portate dal codice penale contro coloro che senza titolo s'ingeriscono in pubbliche funzioni. (121)

Art. 127. Le somme delle quali gli amministratori venissero dichiarati contabili saranno riscosse dall'esattore come le altre entrate comunali.(122)

Può essere dichiarato contabile chi non essendo esattore ha tenuto presso di sè del denaro comunale, giusta quanto è prescritto dagli art. 121 e 122 della legge 23 ottobre 1859. (Consiglio di Stato 16 giugno 1865)

Art. 128. Le alienazioni, locazioni, gli appalti di cose ed opere il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire 500 si fanno all'asta pubblica colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.

Il Prefetto però potrà permettere in via eccezionale che i contratti seguano a licitazione o a trattativa privata. (123)

Gli atti accennati nell'articolo 128 della legge non sono esecutorii senza il *visto* del Prefetto o Sotto-Prefetto, i quali debbono accertarsi che siano state osservate le forme prescritte.

La licitazione, di cui nel secondo paragrafo dello stesso articolo, si fa anche per gara fra i vari aspiranti.

La scelta fra la licitazione e la trattativa privata dev'essere determinata dall'importanza dell'oggetto e dalla natura del servizio cui si tratta di provvedere.

Art. 129. Il Prefetto e rispettivamente il sotto-prefetto hanno facoltà di far seguire gl'incanti e la stipulazione dei contratti per vendita di taglio di boschi nei loro uffizi.

In tal caso essi presiederanno agl' incanti ed i contratti saranno stipulati innanzi a loro da uno o più dei membri delegati dalla giunta municipale.

Rogherà gli atti il segretario di prefettura o sotto-prefettura, il quale potrà soltanto percepire i diritti attribuiti dalla tariffa al segretario comunale. (124)

Capo VII.

Dell'ingerenza governativa nell'amministrazione comunale, e delle deliberazioni dei comuni soggette ad approvazione.

Art. 130. I processi verbali delle deliberazioni dei consigli comunali e delle giunte municipali, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti prima deliberati, non che i ruoli delle entrate comunali, saranno a cura dei sindaci trasmessi al Prefetto o rispettivamente al sotto-prefetto negli otto giorni dalla loro data.

Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta, che da essi sarà immediatamente inviata all'amministrazione comunale. (125)

Ove la giunta non prepari e non trasmetta, a norma dell'articolo 130 della legge, entro il termine da prescriversi dal Ministero delle Finanze, i ruoli dei quali è cenno nel n.° 5 dell'articolo 93 della legge medesima, il Prefetto promuove, entro i 15 giorni successivi alla scadenza di quel termine, i provvedimenti della Deputazione provinciale. (46)

Le deliberazioni che il Sindaco è tenuto di inviare all'autorità incaricata di apporre il *visto*, si debbono sempre trasmettere in duplice estratto, uno dei quali è destinato a rimanere presso l'autorità medesima.

La ricevuta, di cui nel §. 2.° dell'articolo 130 della legge, dev'essere spedita dall'autorità suddetta entro le 24 ore dall'arrivo degli atti, risultante dal registro di protocollo dell'ufficio. (60)

Art. 131. Quando si tratti di oggetto pel quale la legge non abbia espressamente dichiarata la necessità dell'approvazione, il Prefetto o sotto Prefetto esaminano se la deliberazione è regolare nella forma, e se non è contraria alla legge. (126)

Art. 132. Se il Prefetto o sotto-prefetto riconosceranno nella deliberazione uno dei vizii indicati nell'articolo precedente, potranno sospenderne l'esecuzione con decreto motivato, il quale dovrà essere immediatamente notificato all'amministrazione comunale ed anche al Prefetto ove il decreto sia emanato dal sotto-Prefetto. (127)

Nel circondario amministrato dal Prefetto non è mestieri del decreto di sospensione di cui nell'articolo 132 della legge; ma si deve tuttavia osservare per l'annullamento il termine perentorio stabilito dall'articolo 136.

Relativamente poi alle deliberazioni sui bilanci e sui conti degli amministratori comunali, la dichiarazione di cui é cenno nel §. 2° dell'articolo 136 deve emanare, per i comuni appartenenti a circondari amministrati da Sotto-Prefetti, entro un nuovo termine pari a quello nei diversi casi prefisso dall'articolo 134 ai Sotto-Prefetti medesimi, da decorrere però dal giorno in cui risultino pervenuti all'ufficio di Prefettura i bilanci e conti suddetti. (61)

Art. 133. Se invece il Prefetto o sotto-Prefetto non crederà che la deliberazione contenga alcuno dei detti vizi, rimanderà la medesima al comune munita di un semplice *visto*. (128)

Art. 134. Scorsi quindici giorni dalla data della ricevuta lasciata dal Prefetto o sotto-prefetto a termini dell'articolo 130 senza che siasi sospesa l'esecuzione della deliberazione, nè siasi apposto il *visto*, la deliberazione stessa sarà esecutoria. Questo termine sarà di un mese pei bilanci, e di due mesi per i conti consuntivi. (129)

Art. 135. Saranno però immediatamente esecutorie le deliberazioni d' urgenza nel caso in cui siavi evidente pericolo nell' indugio dichiarato alla maggioranza di due terzi dei votanti. (130)

Art. 136. Il Prefetto, sentito il consiglio di prefettura, dichiara se vi è luogo di procedere ad annullamento delle deliberazioni delle quali siasi sospesa l'esecuzione, e, ove occorra, di quelle d'urgenza.

Se questa dichiarazione non è fatta nei trenta giorni successivi alla data della ricevuta di cui all'art. 130, l'annullamento non potrà più essere pronunciato. (131)

Quando il Prefetto non abbia potuto conoscere l'esistenza di una deliberazione che dovrebbe dichiarare nulla a mente dell'articolo 227 della legge, il termine prefissogli dall'articolo 136 per pronunziarne l'annullamento non gli decorre che dal giorno in cui risulti essere la medesima pervenuta a di lui notizia.

Se poi avendola conosciuta, non avrà tuttavia proceduto al suo annullamento, deve riferirne al Ministero dell'Interno, cui spetta di promuovere le occorrenti dichiarazioni ai termini dell'articolo 107 del presente regolamento. (65)

Art. 137. Sono sottoposte all' approvazione della deputazione provinciale le deliberazioni dei comuni che riguardano:

1. L'alienazione d'immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, non che la costituzione di servitù e la contrattazione di prestiti;

2. L'acquisto di azioni industriali, e gl'impieghi di danaro quando non si volgano alla compra di stabili o mutui con ipoteche, o verso

la cassa dei depositi e prestiti, od all' acquisto di fondi pubblici dello Stato, o di buoni del tesoro;

3. Le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni. (132)

Le deputazioni provinciali non sono dalla Legge chiamate ad esaminare ed apprezzare il merito dei dubbi che un Comune creda di sollevare sulla regolarità degli atti di cessione, fatti dai suoi creditori dei propri titoli di credito. (Consiglio di Stato, 20 marzo 1865).

Art. 138. Sono altresì soggetti all' approvazione della deputazione provinciale.

1. Le spese che vincolano i bilanci oltre cinque anni;

2. I cambiamenti nella classificazione delle strade ed i progetti per l' apertura e ricostruzione delle medesime, previo il parere degli ufficiali del Genio civile della provincia, a termini di legge;

3. L'instituzione di fiere e di mercati;

4. I regolamenti d'uso e d'amministrazione dei beni del comune, e delle istituzioni che il medesimo amministra in caso d'opposizione degl'interessati;

5. I regolamenti dei dazi e delle imposte comunali;

6. I regolamenti d'igiene, edilità e polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni.

Il Prefetto trasmetterà al competente Ministero copia dei regolamenti approvati dalla deputazione e che siano relativi alle materie di cui ai numeri 5 e 6. Il Ministero, udito il consiglio di Stato, può annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi e ai regolamenti generali. (133)

L'ordine delle materie richiede che si riproduca sotto questo articolo il capo VIII del Regolamento relativo ai *regolamenti municipali*.

I comuni possono con regolamenti di polizia urbana:

1. Provvedere all'annona ed all'igiene, dichiarando le regole e le cautele opportune per la fabbricazione, e per lo smercio dei commestibili, non che pell'esercizio delle arti relative;

2. Determinare le norme per le mete o calmieri dei generi annonari e di prima necessità, quando le circostanze locali e le consuetudini ne giustificano l'opportunità;

3. Provvedere alla pulitezza dell'abitato, determinare i tempi e i modi per la tenuta e lo spurgo dei luoghi e dei depositi immondi;

4. Prescrivere norme per lo sgombramento delle immondizie e delle nevi dalle vie e da altri luoghi pubblici e per l'inaffiamento delle strade;

5. Determinare gli obblighi de' privati in ordine alla sistemazione e conservazione dei canali di spurgo e di scolo, dei selciati, fossi e stillicidi sui luoghi pubblici, fissando la competenza passiva per tali spese;

6. Provvedere alla libera circolazione nelle vie e nei luoghi pubblici ed a rimuovere i pericoli derivanti dalla ricostruzione o riparazione di strade, ponti, fabbriche, depositi di materiali, scavi, ecc.;

7. Fare divieto permanente o temporaneo di passaggio in certe vie interne pei carri o per gli animali, quando ne sia dimostrata la necessità, e determinare gli spazi per le fiere, per i mercati e per i giuochi pubblici, senza pregiudizio dei diritti delle proprietà circostanti;

8. Regolare l'uso dei bagni nei luoghi pubblici;

9. Fissare norme per la custodia e circolazione dei cani;

10. Prescrivere norme per l'ammasso, il deposito e la custodia delle materie accendibili; determinare le altre cautele necessarie per evitare gli incendi tanto nell'abitato che nelle campagne, e provvedere per la loro pronta estinzione;

11. Provvedere in generale ad altri oggetti consimili che non siano già regolati dalle leggi o dai regolamenti generali dello Stato.

In nessun caso i comuni potranno prescrivere l'uso di mezzi che non siano nel dominio pubblico, od il cui monopolio appartenga ad altri per privilegio, senza che sia convenuta coi proprietari del privilegio una tariffa che escluda ogni abuso. Questa tariffa debbe essere sottoposta all'approvazione dell'autorità cui spetta di approvare il regolamento. (67)

Sono materie dei regolamenti di polizia rurale:

1. Le comunioni generali esistenti per l'uso dei beni privati, per impedire i passaggi abusivi e prevenire i furti di campagna;

2. I consorzi per l'uso delle acque, quando interessano la maggior parte degli abitanti o delle terre di un comune o di una frazione;

3. La manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinate alla irrigazione ed allo scolo, specialmente nei terreni bonificati e fognati;

4. Lo spigolamento e l'esercizio di altri atti consimili sui beni dei privati, quando la popolazione vi abbia diritto per titolo o per consuetudine;

5. Il divieto dei pascoli non conciliabili coll'interesse generale del comune;

6. Il divieto dei modi di trasportare i carichi che siano contrari alla conservazione in buono stato delle strade;

7. Le norme circa i tempi ed i modi da osservarsi per la distruzione degli insetti e d'altri animali nocivi alla campagna, in quanto non vi provvedano le leggi ed i regolamenti generali. (68)

Sì negli uni che negli altri regolamenti possono i comuni:

1. Provvedere alla mondezza e salubrità delle fonti e delle altre acque destinate ad uso pubblico;

2. Stabilire la pianta organica e la divisa dei loro agenti, siano essi isolati, oppure riuniti in corpo, purchè per altro non possano assimilarli nelle denominazioni, nei distintivi dei gradi, o nelle divise ai vari Corpi del R. Esercito ed agli agenti doganali e di sicurezza pubblica.

Questa riserva è pur anche applicabile alle divise dei corpi o bande musicali creati od ordinati dai comuni, in quanto non debbano far parte della guardia nazionale, nel qual caso la loro divisa deve essere quella stabilita dai regolamenti generali. (69)

Sono materie dei regolamenti edilizi le norme sopra:

1. La formazione delle Commissioni edilizie comunali con voto puramente consultivo;

2. La determinazione del perimetro dell'abitato, cui si debbono intendere assolutamente circoscritte le prescrizioni dei regolamenti stessi;

3. I piani regolatori dell'ingrandimento e di livellazione, o di nuovi allineamenti delle vie, piazze o passeggi pubblici;

4. L'erezione, demolizione o restauro dei fabbricati o costruzioni murali poste a vista del pubblico e gli obblighi relativi dei proprietari, ad oggetto che non siano violati i piani di cui al numero precedente, ed al fine che non sia impedita la viabilità e non sia deturpato l'aspetto dell'abitato;

5. L'intonaco e le tinte dei muri e delle facciate, quando la loro condizione deturpi l'aspetto dell'abitato, rispettando gli edifizi di carattere monumentale sì pubblici che privati;

6. L'altezza massima permessa per i fabbricati in correlazione all'ampiezza della via e dei cortili;

7. Le sporgenze di qualunque genere sull'area delle vie e piazze pubbliche;

8. I lavori sotterranei da eseguirsi nel pubblico sotto-suolo e la forma delle ribalte destinate a dar luce od accesso ai luoghi sotterranei sì pubblici che privati, quando tali ribalte esistano nei luoghi di pubblico passaggio;

9. L'apposizione e conservazione de' numeri civici;

10. La formazione, conservazione e restauro dei marciapiedi, dei lastricati dei portici e de' selciati nelle vie e piazze. (70)

Fra le tariffe che le Giunte municipali sono autorizzate dall'articolo 93, n. 10 delle legge a decretare, non sono comprese quelle delle barche nei porti marittimi, le quali continuano ad essere stabilite dai capitani dei porti, coll'autorizzazione del Ministero della Marina, conformemente al disposto dell'art. 176 delle Regia Patenti 24 novembre 1827, state estese a tutto il Regno col Regio Decreto del 22 dicembre 1861, n. 387.

Art. 139. Sono egualmente approvate dalla deputazione provinciale le deliberazioni dei consigli comunali che riguardano:

1. L'introduzione dei pedaggi;

2. Le deliberazioni dei consigli comunali che aumentino l'imposta, ove siavi reclamo di contribuenti che insieme paghino il decimo delle contribuzioni dirette imposte al comune.

Il reclamo dovrà essere presentato venti giorni prima che la deliberazione diventi esecutoria.

La deputazione, sentito il consiglio comunale, provvede specificando le spese delle quali ricusa l'approvazione.

Art. 140. Nel caso di negare o sospendere le approvazioni richieste dai precedenti articoli, tanto il Prefetto, quanto la deputazione provinciale ne faranno conoscere ai consigli comunali i motivi, e sulle repliche date dai medesimi procederanno alla decisione.

Potranno ancora ordinare a spese del comune le indagini che crederanno necessarie. (134)

Non ispetta al Sotto-Prefetto di sospendere le deliberazioni sottoposte all'approvazione della Deputazione provinciale, ancorchè viziose per difetto di forma, ma deve trasmetterle al Prefetto, limitandosi ad indicare appiè delle medesime i motivi di nullità da esso rilevati.

Quando poi si tratta di deliberazioni relative ai regolamenti d'uso e d'amministrazione dei beni di cui è cenno nell'articolo 138, numero 4 della legge dalle prefetture e sotto-prefetture debbono comunicarsi alle autorità preposte al buon governo dei boschi e delle acque per quelle opposizioni che le medesime credessero di farvi presso l'autorità competente. (62)

Le deliberazioni, gli atti e i conti, per la cui validità la legge espressamente richiede l'approvazione di un'autorità superiore, non sono esecutorii quand'anche muniti del *visto*, se non interviene quest'approvazione.

In questi casi l'azione dell'autorità superiore non è assoggettata dalla legge alla decorrenza di alcun termine. (63)

Ai termini del n. 5. dell'articolo 138 della legge, passa nella Deputazione provinciale la facoltà di rendere esecutivi i regolamenti per i dazi comunali e le relative tariffe che l'articolo 102 del regolamento annesso al Decreto Reale del 10 luglio 1864, n. 1839, aveva attribuita ai Prefetti. I Consigli comunali nel deliberare e le Deputazioni provinciali nell'approvare i regolamenti suddetti, dovranno seguire le norme generali che saranno emanate dal Ministero delle Finanze.

Art. 141. Spetta alla deputazione provinciale, udito il consiglio comunale, di fare d'uffizio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie. (135)

L'ingerenza della Deputazione provinciale rispetto alle spese obbligatorie si limita a provvedere per le medesime nel caso di rifiuto del Comune, o quando esso provveda insufficientemente; ma non deve statuire in quanto possa esservi di facoltativo

nel determinare la misura di tali spese, od i modi di eseguirle. (64)

La competenza della deputazione provinciale in ordine ai bilanci comunali è ristretta a fare d'ufficio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie, secondo le precise disposizioni della legge. Violerebbe quindi la libertà e la indipendenza del comune quella deputazione che volesse fare riduzioni negli stanziamenti deliberati dal comune o dare provvedimenti intesi alla regolarizzazione del bilancio. (Consiglio di stato, adunanza del 20 maggio 1865).

La deputazione provinciale ha il diritto di stanziare le spese obbligatorie omesse dal Comune, ma non può ridurre le spese da questo deliberate. Anche trascorso il termine fissato dalla legge perchè il bilancio votato dal comune diventi esecutorio, devesi nel corso dell'anno provvedere o coi fondi materiali di cassa o con risorse straordinarie alle spese obbligatorie che l'autorità superiore abbia stanziate per riparare alla omissione del comune (Consiglio di stato, adunanza del 10 maggio 1865).

Per le disposizioni vigenti nelle provincie lombarde, la spesa pel mantenimento degli infermi miserabili, allorchè non sia intervenuto cambiamento di domicilio, nè si trovi modo di accertare una decennale non interrotta dimora dell'individuo ricoverato spetta al comune di nascita. Nello stabilire la competenza passiva di questa spesa, la deputazione non è obbligata a sentire previamente il comune. Tale obbligo non essendo prescritto, a senso dell'art. 141, che quando si tratta di stabilire d'uffizio una spesa obbligatoria. (Consiglio di stato, adunanza delli 11 agosto 1865).

Art. 142. Quando la giunta municipale non ispedisca i mandati, o non dia eseguimento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il consiglio comunale non compiano le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvederà la deputazione provinciale, salvo quelle concernenti l'amministrazione della provincia. (136)

Non può invocare per sottrarsi all'obbligo del pagamento, l'art. 1 del Decreto luogotenenziale 7 febbraio 1861, quel comune delle provincie meridionali che con atto anteriore a quel decreto convertì in una somma determinata le decime sacramentali. (Consiglio di Stato, adunanza del 5 decembre 1865).

Art. 143. Contro le decisioni delle deputazioni provinciali i consigli comunali e i prefetti potranno ricorrere al Governo del Re, il quale provvede con decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato. (137)

Contro la dichiarazione, comunque constatata o sebbene non consista in un formale decreto, emessa dalla deputazione provinciale nell'esercizio della sua giurisdizione tutelare sui comuni, di astenersi dall'anteporre la propria autorità, compete al comune il ricorso al Re in forza dell'articolo 143. Deve adunque provvedersi per Decreto Reale, inteso sul merito il Consiglio di stato, sul ricorso al Re presentato dal comune contro il rifiuto, comunque risultante, della Deputazione Provinciale di autorizzarlo ad intentare una lite. (Consiglio di stato, adunanza del 22 novembre 1865).

Quantunque la legge non prescriva la comunicazione al Consiglio comunale dell'istanza, con la quale gli abitanti di una frazione chiedono la divisione dalle altre parti del Comune agli effetti delle elezioni, e basti che il Consiglio sia interpellato per il suo avviso; pure questa comunicazione è necessaria, e, mancando, rende nulla la deliberazione della Deputazione, se fu richiesta dal Comune per accertarsi del voto dei comunisti. (Consiglio di stato, 29 luglio 1865)

Art. 144. Nessun consiglio comunale potrà intentare in giudizio un'azione relativa ai diritti sopra i beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa agli stessi diritti, senza averne ottenuta l'autorizzazione dalla deputazione provinciale nella cui giurisdizione è posto il comune. (133)

Art. 145. Il Prefetto o sotto-prefetto potrà verificare la regolarità del servizio degli uffizi comunali.

In caso di omessione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incombenze loro affidate, potrà inviare a loro spese un commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo. (138)

Capo VIII.

Disposizioni generali per l'amministrazione comunale.

Art. 146. Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale i contravventori ai regolamenti vigenti, o che venissero formati in esecuzione delle leggi per l'esazione delle imposte speciali dei comuni, per regolare il godimento dei beni comunali, per l'ornato e la polizia locale, ed agli ordini e provvedimenti a ciò relativi dati dai Prefetti, dai sotto-Prefetti e dai Sindaci. (139)

Veggansi le speciali disposizioni relative ai *regolamenti municipali* riferite sotto l'articolo 138.

Art. 147. Per l'accertamento delle semplici contravvenzioni ai regolamenti locali basterà sino a prova contraria la deposizione asseverata con giuramento nelle 24 ore dinanzi al sindaco di uno degli agenti del comune o di uno degli agenti della pubblica forza contemplati nel codice di procedura criminale. (140)

Art. 148. Si prima che dopo la detta deposizione, il Sindaco chiamerà i contravventori avanti di sè colla parte lesa onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato da ambe le parti col Sindaco esclude ogni procedimento.

Quando non vi esista parte lesa il contravventore sarà ammesso a fare oblazione per l'interesse pubblico.

L'oblazione sarà accettata dal Sindaco per processo verbale, che avrà lo stesso effetto di escludere ogni procedimento. (141)

Art. 149. Non riescendo l'amichevole componimento, i processi verbali asseverati come all'articolo 147 saranno immediatamente trasmessi dal Sindaco, per l'opportuno procedimento, al giudice di mandamento che ne spedirà ricevuta. (142)

Art. 150. Gli amministratori comunali che intraprenderanno o sosterranno lite, quando la relativa deliberazione non sia stata approvata a termini della presente legge, saranno responsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalla stessa lite. (143)

A mente dell'articolo 9 dell'Editto pontificio del 29 dicembre 1849, rimasto in vigore nelle Provincie ex-pontificie, il diritto di svincolarsi dalle servitù che i Comuni godono sui beni dei privati può da questi ultimi esercitarsi anche quando la servitù sia convenzionale.

La disposizione di legge che vuole che i Comuni sieno autorizzati a stare in giudizio, ha per iscopo di tutelarli contro le possibili passioni locali, e deve essere strettamente osservata.

Gli Amministratori del Comune possono intentare nell'interesse di questo una lite, ancorchè la Deputazione provinciale abbia negato l'autorizzazione, quando si dichiarano pronti a sottostare anche in proprio alle spese occorrenti. (Consiglio di Stato, 29 luglio 1863).

Art. 151. In caso di scioglimento del consiglio comunale l'amministrazione del Comune verrà provvisoriamente affidata ad un delegato straordinario nominato dal Re a carico dell'erario comunale.

Questo delegato eserciterà le attribuzioni della Giunta municipale.

Esso presiederà pure l'ufficio provvisorio per le nuove elezioni. (144)

Nessuna legge impedisce al Comune di ricorrere contro il decreto del prefetto, e di domandare la riduzione della indennità da esso fissata al Delegato straordinario, che amministrò in seguito allo scioglimento dell'amministrazione comunale — Il decreto di nullità non colpisce che le deliberazioni contrarie alle leggi od estranee alla deliberazione del Consiglio. (Consiglio di Stato 16 febbraio 1865).

TITOLO TERZO

DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.

CAPO I

Delle Provincie.

Art. 152. La Provincia è corpo morale, ha facoltà di possedere, ed ha un'amministrazione propria che ne regge e rappresenta gli interessi. (145)

Art. 153. L'amministrazione d'ogni Provincia è composta di un Consiglio provinciale e di una deputazione provinciale.

Il Prefetto vi esercita le attribuzioni che gli sono affidate dalla legge. (146)

Art. 154. Sono sottoposti all'amministrazione provinciale:

1. I beni e le attività patrimoniali della provincia e dei suoi circondari.

2. Le istituzioni o gli stabilimenti pubblici ordinati a pro della provincia o dei suoi circondari.

3. I fondi e sussidi lasciati a disposizione delle provincie dalle leggi speciali.

4. Gl'interessi dei diocesani quando a termini delle leggi sono chiamati a sopperire a qualche spesa. (147)

CAPO II

Del Consiglio Provinciale.

Art. 155. Il consiglio provinciale si compone:

Di 60 membri nelle Provincie che hanno una popolazione eccedente i 600 mila abitanti.

Di 50 in quelle la cui popolazione supera i 400 mila abitanti.

Di 40 in quelle la cui popolazione eccede i 200 mila abitanti.

Di 20 nelle altre. (148)

Art. 156. Il numero dei consiglieri di ciascuna Provincia è ripartito per Mandamenti. (149)

Il riparto dei consiglieri provinciali fra i diversi mandamenti, prescritto dall'articolo 156 della legge, sarà fatto in ragione di popolazione e risulterà da una tabella da approvarsi con uno speciale Decreto Reale.

Saranno pure approvate con Decreto Reale le successive modificazioni che potranno occorrere in dipendenza degli articoli 15 e seguenti della legge, non che nei casi di aumento o di riduzione del numero dei mandamenti. (72).

Art. 157. I consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori comunali del Mandamento Essi però rappresentano l'intiera Provincia. (150).

Art. 158. Niuno può essere contemporaneamente consigliere in più Provincie.

Chi è eletto in due o più provincie, ovvero in due o più mandamenti di una stessa provincia, può ottare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.

In difetto d'opzione, l'eletto in più provincie siede nel consiglio della provincia nella quale ottenne un maggior numero di voti; ed ove sia eletto in più mandamenti di una stessa provincia, la deputazione provinciale procede all'estrazione a sorte. (151)

Art. 159. Alle elezioni dei consiglieri provinciali si procederà nelle stesse epoche e colle stesse regole e forme fissate per le elezioni dei consiglieri comunali, facendone però constare con verbali separati. (152)

Art. 160. Compiute le operazioni a termini dell'articolo 73, il presidente dell'ufficio principale di ogni comune trasmette immediatamente al Prefetto gli atti dell'elezione.

La deputazione provinciale in seduta pubblica indicata con manifesto del Prefetto verifica la regolarità delle operazioni, statuisce sui richiami insorti, fa lo spoglio dei voti, proclama a consiglieri provinciali i candidati che ottennero maggior numero di voti e notifica il risultato della votazione agli eletti. (153)

Art. 161. Dalle decisioni della deputazione potrà essere interposto appello al consiglio provinciale nella sua prima sessione. Il consiglio pronuncia definitivamente.

Contro le deliberazioni del consiglio provinciale non vi ha ricorso ai Tribunali. (154)

Art. 162. Non possono essere eletti a consiglieri provinciali quelli che non possedono nella provincia, o che non vi hanno domicilio, a mente dell'art. 19, i minori di 25 anni, gli ecclesiastici e ministri del culto contemplati nell'art. 25, i funzionari cui compete la sorveglianza delle provincie, gl'impiegati dei loro uffizi coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale o lite vertente colla provincia, gli impiegati e contabili dei comuni, e degl'istituti di carità, di beneficenza e di culto della provincia, e coloro infine che trovansi colpiti dalle esclusioni di cui all'articolo 25 della presente legge. (155)

Nell'ultimo alinea dell'art. 162, identico all'art. 155 della legge del 1859 si è citato l'articolo 25 della legge nuova, mentre si dovea evidentemente citare l'art. 26. Tale errore venne corretto con apposito Reale Decreto del 1 settembre 1865.

Art. 163. Il consiglio provinciale si raduna nel capoluogo della provincia. (156)

Art. 164. Tutte le sessioni del consiglio provinciale sono aperte e chiuse in nome del Re dal prefetto o da chi lo rappresenta.

Il prefetto può intervenire alle sedute in qualità di commissario del Governo e fare le osservazioni che crede opportune, ma non ha voto deliberativo.

Ha facoltà di sospendere la sessione per 15 giorni, riferendone immediatamente al Ministro. (157)

Art. 165. Il consiglio provinciale si riunisce di pien diritto in ogni anno il primo lunedì di settembre in sessione ordinaria.

Può anche essere straordinariamente convocato dal prefetto, o per propria iniziativa od in seguito a proposizione della deputazione.

La sessione straordinaria è annunziata nel giornale officiale della provincia.

Le convocazioni sono fatte dal Prefetto per avvisi scritti a domicilio. (158)

Nella tornata ordinaria, il Prefetto deve far inscrivere sull'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio provinciale tutti quegli oggetti che toccano *l'interesse generale dello Stato*, ed ai quali il Consiglio provinciale è tenuto per legge di provvedere.

In caso d'urgenza deve anche promuovere a tale scopo la convocazione del Consiglio in seduta straordinaria. (84)

Art. 166. La durata ordinaria della sessione è di 15 giorni; non può essere ridotta che di comune accordo del Prefetto e del consiglio.

Può essere prorogata di otto giorni per decisione del consiglio, ma non oltre tal termine senza l'assenso del Prefetto. (159)

Art. 167. Nei casi di convocazione straordinaria, e quando il Prefetto autorizza la proroga della sessione ordinaria, l'atto di convocazione o di proroga dovrà indicare gli oggetti e l'ordine delle deliberazioni. (160)

Le deliberazioni prese nel corso dell'anno dal Consiglio provinciale in adunanze straordinarie, debbono essere pubblicate in un medesimo volume cogli atti della sessione ordinaria.

Da tale pubblicazione debbono però eccettuarsi le deliberazioni state annullate. (97)

Art. 168. Il consiglio provinciale nella prima seduta è presieduto dal consigliere anziano d'età il più giovane vi sostiene le funzioni di segretario.

Nella seduta medesima il consiglio nomina fra suoi membri, a maggiorità assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, un presidente, un vice-presidente, un segretario ed un vice-segretario, i quali durano in carica tutto l'anno.

Elegge pure nel suo seno i revisori del conto della deputazione provinciale, di cui al numero 11 dell'art. 172. (161)

Ove accada che ad una seduta del Consiglio provinciale non intervenga nè il presidente, nè il vice-presidente, il consigliere più anziano fra i presenti può provvisoriamente assumere la presidenza. In mancanza del segretario e del vice-segretario, ne assume pure provvisoriamente le funzioni il consigliere più giovane. (73).

L'elezione della Deputazione provinciale deve per quanto è possibile essere fatta dal Consiglio in una delle prime sedute della sua sessione ordinaria. (65)

Art. 169. Il consiglio provinciale non può deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la metà dei suoi membri; però alla seconda convocazione, che dovrà aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora v'intervenga il terzo dei consiglieri. (162)

Nel computo dei membri voluto dall'art. 169 della legge per la validità delle deliberazioni del Consiglio provinciale, non sono da comprendersi che i consiglieri effettivamente in carica.

In ordine a questo computo, le rinuncie date per iscritto equivalgono a quelle di cui siasi preso atto. (74)

Art. 170. I presidenti dei consigli provinciali possono trasmettere direttamente al Ministro dell'interno colle loro osservazioni quegli atti del consiglio su cui parrà ai medesimi di dover richiamare specialmente l'attenzione del Governo. (163)

Art. 171. Il consiglio provinciale sceglie tra i suoi membri una deputazione incaricata di rappresentarlo nell'intervallo delle sessioni. (164)

Art. 172. Spetta al consiglio provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, di provvedere colle sue deliberazioni.

1. Alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali;

2. Ai contratti d'acquisto ad alle accettazioni di doni o lasciti;

3. Agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia;

4. All'istruzione secondaria e tecnica quando non vi provvedano particolari istituzioni, od il Governo a ciò autorizzato da leggi speciali:

5. Agli istituti e stabilimenti pubblici diretti a beneficio della provincia o di una parte di essa, i quali non abbiano una amministrazione propria e consorziale;

6. Al mantenimento dei mentecatti poveri della provincia;

7. Alle pensioni per gli allievi delle scuole normali ed all'ispezione delle scuole elementari;

8. Alle strade provinciali ed ai lavori intorno ai fiumi e torrenti posti dalle leggi a carico della provincia;

9. Alle discipline per la conservazione ed il taglio dei boschi per le consuetudini e gli usi agrari;

10. Ai sussidi in favore di comuni o consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilità.

11. Alla formazione del bilancio, allo storno da una categoria all'altra delle spese stanziate all'esame del conto di cassa del tesoriere, del conto amministrativo della deputazione ed all'applicazione dei fondi disponibili;

12. Alle azioni da intentare o sostenere in giudizio;

13. Allo stabilimento di pedaggi sui ponti e strade provinciali;

14. Al concorso della provincia ad opere e spese per essa obbligatorie a termini della legge.

15. Alla creazione di prestiti;

16. Ai regolamenti per le istituzioni che appartengano alla provincia e per gl'interessi amministrativi della medesima.

17. Alla vigilanza sopra le istituzioni e gli stabilimenti pubblici a benefizio della provincia o di una parte della medesima, quando

anche abbiano un' amministrazione speciale e propria:

18. Alla nomina, sospensione e revoca degli impiegati addetti agli uffizi e stabilimenti provinciali, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie;

19. Alla conservazione dei monumenti e degli archivi provinciali;

20. Alla determinazione del tempo entro cui la caccia e la pesca possono essere esercitate, ferme le altre disposizioni delle leggi relative;

21. Alla conservazione degli edifizi di proprietà provinciale e degli archivi amministrativi della provincia.

Sono applicabili ai regolamenti contemplati in quest'articolo le sanzioni di cui nell'articolo 146. (165)

Non ha facoltà il Consiglio provinciale di sussidiare un Comune od un Consorzio per alleviare gl'inconvenienti della distribuzione delle imposte erariali. (Consiglio Provinciale di Cuneo, 26 giugno 1865).

Non può il Consiglio Provinciale, in estensione della facoltà accordatagli dall' articolo 165 della legge comunale 1859, votare un sussidio a favore d'un Comune o d'un consorzio per alleviare gl'inconvenienti della distribuzione delle imposte erariali.

I sussidi di natura diversa da quelli preveduti dall'art. 165 predetto debbono considerarsi come manifestazioni politiche consentite per circostanze eccezionali dal Governo, e non quali atti amministrativi che possano stabilire un precedente per l'applicazione più larga dell'articolo stesso.

Il Consiglio provinciale è dalla legge sull'imposta della ricchezza mobile chiamato ad esaminare il subriparto del contingente ed autorizzato a introdurre le riforme che risultino necessarie per le condizioni locali; ma non può accordare ad un Comune un sussidio in modo ch'esso sia a carico degli altri consorzi rimborsato da quella parte che passasse la media dell'imposta provinciale. (Consiglio di stato, adunanza del 28 giugno 1865).

Art. 173. Alle spese provinciali, in causa d'insufficienza delle rendite e delle entrate ordinarie, si supplirà con centesimi addizionali alle imposte dirette, e colle altre rendite che saranno dalle leggi consentite. (166)

A tenore dell'art. 166 della legge del 1859, cui corrisponde l'art. 173 della nuova, il riparto della sovrimposta provinciale sopra tutte le imposte dirette è anche obbligatorio in quella della ricchezza mobile.

L'art. 34 della legge 14 luglio 1864 non ha inteso di lasciare facoltà ai comuni ed alle provincie di estendere o no la loro sovrimposta all'imposta della ricchezza mobile (Consiglio di stato 16 gennaio 1865).

Art. 174. Le spese provinciali sono obbligatorie e facoltative.

Sono obbligatorie le spese:

1. Per gli stipendi degl'impiegati della amministrazione della Provincia e pel suo ufficio.

2. Per la sistemazione e manutenzione dei ponti, degli argini e delle strade provinciali.

3. Pel concorso alla costruzione ed al mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti in conformità delle leggi.

4. Per la costruzione e il mantenimento di porti e fari, e per altri servizi marittimi in conformità delle leggi.

5. Per la pubblica istruzione secondaria e tecnica quando non vi provvedano particolari istituzioni, od il Governo a ciò autorizzato da leggi speciali.

6. Per l'accasermamento dei carabinieri reali a norma dei regolamenti di quest'arma.

7. Per le visite sanitarie nei casi di epidemia e di epizoozia.

8. Pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti.

9. Pel contributo alle spese consortili

10. Pel mantenimento dei mentecatti poveri della Provincia.

11. Pel pagamento dei debiti esigibili.

12. Per le spese relative all'ispezione delle scuole elementari.

13. Per le pensioni agli allievi ed allieve delle scuole normali attualmente a carico dello Stato in forza dell'art. 365 della legge 13 novembre 1859 sull'istruzione pubblica.

14. Per gli uffizi di Prefettura e Sottoprefettura e relativa mobilia.

15. Per l'alloggio e mobiglia dei Prefetti e Sotto-prefetti.

E generalmente per gli altri titoli posti dalle leggi del regno a carico della Provincia.

Sono facoltative le spese non contemplate dai paragrafi precedenti, e che si riferiscono ad oggetti di competenza provinciale.

I locali tanto per gli uffizi, quanto per gli alloggi dei Prefetti e Sotto-Prefetti, e la qualità e quantità dei mobili. arredi ed attrezzi sì grossi che minuti da somministrarsi dalle provincie a termini dei numeri 14 e 15 dell'art. 174 della legge, debbonsi intendere proporzionati alle esigenze del servizio, non che al grado ed all'importanza dei funzionari chiamati a farne uso tenuto conto del decoro voluto per la città in cui risiedono, e in pari tempo della convenienza di non abbondare soverchiamente nella provvista di oggetti di puro lusso. (89)

Nella mobilia che le provincie sono tenute a fornire a termini dell'articolo precedente, non sono comprese, e perciò restano a carico dei Prefetti e Sotto-Prefetti:

1. Le argenterie;

2. Le biancherie;

3. Le carrozze ed oggetti relativi. (90)

Sorgendo per parte delle rappresentanze provinciali obbiezioni intorno alla necessità ed opportunità di richiesta di mobilia, ovvero divergenze intorno alla convenienza dei locali posti a carico delle provincie a tenore del citato art. 174 della legge, il Prefetto deve riferirne al Ministero dell'Interno con motivato rapporto.

Quando il Ministero consenta nella richiesta del Prefetto, ques i invita la rappresentanza provinciale a deliberare, e procede in caso di rifiuto in conformità delle prescrizioni stabilite nel capo terzo del presente titolo pel pagamento delle spese obbligatorie. (91)

Il Prefetto ed i Sotto-Prefetti hanno la responsabilità della conservazione in buono stato del locale, della mobilia e degli attrezzi dei rispettivi uffizi ed alloggi, ed occorrendovi riparazioni o rinnovazioni, debbono fare in tempo utile le opportune richieste alla rappresentanza provinciale, affinchè provveda; altrimenti sottostaranno del proprio alle maggiori spese cagionate da grave negligenza.

Non sono però responsabili del deterioramento derivante dal semplice uso. (92)

Dopo eseguite le somministranze deliberate, ovvero decretate a norma delle disposizioni che precedono, dei locali somministrati e della mobilia entrostante, si deve, a cura del Consiglio provinciale, formare in contradditorio del Prefetto o dei Sotto-Prefetti un regolare inventario in triplice originale, uno dei quali deve rimettersi al Ministero dell'Interno, e gli altri due rimangono nei rispettivi archivi del Consiglio provinciale e delle prefetture o sotto-prefetture.

Quest'inventario è riveduto una volta all'anno, e del relativo verbale deve essere trasmessa una copia al Ministero dell'Interno. (93).

In caso di traslocazione o di cessazione dall'impiego, si procede tra l'antico ed il nuovo funzionario, o chi per essi, ad una minuta ricognizione del numero e dello stato sì dei locali che della mobilia e degli arredi, coll'intervento di un delegato della rappresentanza provinciale e colla scorta dell'inventario primitivo, e dei verhali delle successive variazioni dei medesimi.

Prima di lasciare l'antica residenza, il funzionario cessante deve presentare formale istanza, perchè sia fatto luogo alla ricognizione suddetta; in difetto è tenuto responsabile in proprio di quanto fosse in seguito per riconoscersi mancante. (94)

Secondo la relazione del Ministro Chiaves sul progetto di legge relativo alla soppressione delle prefetture la media triennale delle spese sopportate dalle provincie per gli uffizi e la mobilia delle 134 sottoprefetture è la seguente:

1. Manutenzione di locali per alloggio di uffizio media spesa annua per ciascuna sottoprefettura	L. 215
2. Manutenzione del mobiglio degli alloggi ed uffizi	« 201
3. Spesa d'affitto nei locali suddetti	« 1,269
Spesa media annua totale per ciascuna sottoprefettura	» 1,683

La quale somma per 134 circondari importa l'annua complessiva spesa di L. 225,522.

Quest'articolo è nuovo: sotto la legge pecedente le spese ora dichiarate obbligatorie a carico della provincia o non erano tali, o lo erano in dipendenza di leggi speciali. — Venne tolto in gran parte dalle proposte del Peruzzi.

Art. 175. Il consiglio provicinale esercita sugli istituti di carità, di beneficenza, di culto, ed in ogni altro servizio pubblico le attribuzioni che gli sono dalle leggi affidate. (167)

Art. 176. Delibera a termine delle leggi.

1. Sovra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della Provincia, dei Circondarii, dei Mandamenti e dei Comuni, e sulle designazioni dei Capo-luoghi.

2. Sulle modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali discorrenti nella Provincia.

3. Sulla direzione delle nuove strade consortili.

4. Sullo stabilimento dei consorzi.

5. Sullo stabilimento o sulla soppressione di fiere o mercati, e sul cambiamento in modo permanente dell'epoca dei medesimi.

E generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dalla legge o domandato dal Prefetto. (168)

Art. 177. Può delegare uno o più de' suoi membri per invigilare al regolare andamento degli stabilimenti pubblici fondati e mantenuti a spese della Provincia e dei suoi circondari. (169)

Art. 178. Può anche domandare ad uno o più de' suoi membri l'incarico di fare le inchieste di cui abbisogni nella cerchia delle sue attribuzioni. (170)

(Nel prossimo numero il fine).

103.

UNA MALINTESA ECONOMIA

Nello scorcio dell'anno 1861, e propriamente nell'agonia dei poteri della luogotenenza, venne sciolta per la grande manìa di distruggere tutto che sapesse degli antichi ordinamenti, la Tesoreria generale di Napoli, istituzione fondata nel 1816 su basi del sistema francese, ed inspirata con innovazioni fatte nel 1824 ai bisogni dell'ex Regno di Napoli. In sua vece si organizzarono due uffizi uno di Tesoreria speciale, e l'altro di direzione speciale del Tesoro. Al primo oltre il mandato di riscuotere direttamente le entrate, fu commesso quello di prendere debito nelle sue scritture di tutti gli introiti fatti dai Ricevitori, dai Cassieri di provincia, e dagli altri contabili subalterni e di darsi credito di tutti i pagamenti fatti dagli stessi. Al secondo, ossia alla Direzione speciale del Tesoro, fu affidata l'alta sorveglianza sopra ogni maniera di riscossioni, e di dispendii erariali nelle provincie del Napolitano. Il signor Bastogi, preposto al Ministero delle Finanze, intese a stabilire la pianta organica della Tesoreria speciale, forse quando i suoi pensieri convergevano su le ferrovie meridionali, sicchè riputò soddisfacente di assegnarle soli dodici impiegati alle cui cure affidava il grave peso di condurre innanzi l'opera di ben trecento persone.

Or, se ad ognuno ignaro delle cose di amministrazione, sembrerà sensibile a prima giunta la discordanza, questa si muterà in illusione verso coloro i quali siano versati in cose contabili. Infatti non era iniziato che di pochi giorni il lavoro della Tesoreria speciale, ed il bisogno di aumento di impiegati si mostrò imperioso a modo, da non potere il Ministero negare il sussidio di altri cento impiegati in disponibilità. I quali, malcontenti della nuova condizione a cui dovettero sottostare dopo lungo ed onesto servizio, è a credere che fossero di valevole puntello alla macchina giganteggiante.

Da questo stato di cose, quali risultamenti si ebbero? Le sole operazioni giornaliere della Tesoreria speciale potevano compiersi, in quanto che si fece assegnamento sul banco di Napoli, per tutti i pagamenti del Circondario, ed i conti mensuali che dovevano compilarsi *non più tardi del giorno 10 del mese successivo a quello a cui riferivansi i conti istessi*, rimasero nel campo delle aspirazioni. Inutili erano le rimostranze che ripetutamente si facevano al Ministero, inutili i timori che si mettevano innanzi di vicino, inevitabile caos, chè per non togliere il male dalle radici, cioè per non voler concedere quel numero di impiegati che la esperienza esigeva, si fece continuare il falso cammino. Così trascorse l'anno 1862 ed il 1865. La Tesoreria speciale fu anch'essa sciolta per Decreto del 13 dicembre 1863, ma enormi masse di documenti di spesa, quanto nei due anni aveva riuniti giacevano confusi, ed i molti milioni, da essi rappresentati, s'ignoravano. Vuolsi notare che mensilmente nel solo Circondario di Napoli si pagano presso a ventimila mandati di pensioni, i quali con tutte le Provincie napolitane danno il buon numero di 35000!

Ha un bel chiedere la Camera dei deputati la reddizione dei conti, perocchè il Ministero, non potendo assolutamente avere gli elementi da Napoli e da Palermo (di cui simile era la condizione) era forzato a stare sul terreno delle previsioni senza presentare i bilanci consuntivi. Di quì la necessità di nuove spese, superanti talvolta quelle originariamente concedute: di qui trasporti di fondi, da un capitolo all'altro: di qui prestiti rovinosi e tasse intollerabili.

Era chiaro che dovesse venire la soluzione dell'equivoco in cui versava il Ministero. Infatti nella ultima sessione della passata legislatura, gravi accuse ad esso si facevano dai deputati, cui incombeva, prima di votar per le tasse, di veder chiara ed ineluttabile la necessità che ve li obbligava. Allora, solamente allora, il signor Sella si destò, e, preoccupato della miseranda condizione della Tesoreria speciale, non risparmiava rimproveri alla Direzione compartimentale del Tesoro (succeduta alla Direzione speciale) da cui avrebbe voluto l'ultimazione dei conti del Tesoriere speciale, onde non per anco era cominciata la compilazione. Le pretese erano troppe, e disconoscevano l'ostinazione del Ministero nel concedere i rimedi che incessantemente si erano chiesti. Ma il Sella, di cui niuno può negare la fermezza di propositi, volle farne questione personale col Direttore compartimentale del Tesoro di Napoli, cav. Francesco Caranto. Questi, chiamato a rispondere della triste eredità del suo antecessore, il Direttore speciale, si diè tosto a spingere con tanta febbrile attività la compilazione di tutti i conti del 1862-63 che devesi al suo eletto ingegno, maritato alla gagliarda, irresistibile volontà di rendersi utile al paese, se col dicembre 1865 siasi raggiunto lo scopo.

Or, se la Nazione potrà, forse tra poco altro tempo, avere i bilanci consuntivi, su cui stabilire finalmente il bilancio definitivo, potrà mai giustificare la microscopica, illusoria economia del Bastogi?

Del modo con cui si provvede alle entrate ed alle spese, secondo il sistema di contabilità generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 13 dicembre 1863.

Il bilancio che è l'atto col quale sono previste le entrate e le spese annuali dello Stato, è presentato al Parlamento Nazionale, 10 mesi prima che incominci l'Esercizio, dal Ministro delle Finanze, di cui è cura di riunire gli elementi degli altri Ministeri. È stabilito che le entrate, e le spese, distinte in ordinarie e straordinarie, siano dimostrate nello importare loro integrale, che provato il bilancio, ciascun Ministero divide definitivamente in articoli la somma stanziata in ogni capitolo, non senza farne comunicazione alla Corte dei conti. Ove occorra una spesa, per la quale sia insufficiente la somma assegnata nel relativo capitolo, od una spesa nuova, si provvede quando le Camere non sieno adunate, con Decreti Reali fatti a proposta del Ministro delle Finanze, e, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Cotesti Decreti si convertono in legge nella prossima sessione delle Camere.

Posciachè dal Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) siasi trasmesso alle amministrazioni competenti, alla Corte dei conti, ed alle Direzioni del Tesoro il prospetto di classifica delle entrate, e le variazioni, alle quali esso andasse soggetto nel corso dello Esercizio, i contabili, ricevutane notizia dalle agenzie del Tesoro, (emanazioni delle Direzioni), ne curano la riscossione anche dopo il 31 dicembre dell'anno che dà nome allo Esercizio, rilasciandone quitanze, dalle quali viene poi costituito il loro debito. I contabili medesimi rimettono all'amministrazione, da cui dipendono, un decadario prospetto delle riscossioni fatte per ciascun capitolo ed articolo di entrata nel mese anteriore, e dei versamenti eseguiti, risultanti dalle quitanze rilasciate dalle Tesorerie nello stesso mese. Le amministrazioni provinciali, compartimentali e centrali, trasmettono i prospetti medesimi al Ministero competente, non più tardi del giorno 20 del mese successivo a quello, a cui si riferiscono, facendosi dare la dichiarazione di regolarità dalle Direzioni compartimentali del Tesoro. E ciascun Dicastero, compilato un prospetto riassuntivo generale delle riscossioni, e dei versamenti fatti sia dai contabili, sia dai debitori diretti in causa di entrate, o di crediti che le riguardino, lo rimette al Ministero delle Finanze, il quale, dando debito, mensilmente, a ciascuna amministrazione delle somme totali, fa alla sua volta due prospetti generali, uno per le riscossioni dei contabili dello Stato, e l'altro pei versamenti da essi eseguiti, e si rimette alla Corte dei conti.

In quanto alle spese ciascun Ministro provvede alla liquidazione, ed alla esecuzione, a ciò delegando le sue facoltà ad ufficiali pubblici, o ai capi di uffici pubblici. Nessun pagamento è fatto senza l'apposito mandato emesso sui capitoli del bilancio da ciascun Ministro, o dagli ordinatori secondari, non senza prescindersi dal riscontro della Corte dei conti e dell'ammissione del Ministro delle Finanze, o delle Direzioni cempartimentali del Tesoro.

Le spese, considerate dal lato della loro giustificazione, sono distinte in tre categorie: 1° Spese da giustificare presso la Corte dei conti, o presso i suoi uffici di riscontro, contemporaneamente alla spedizione dei mandati, i quali sono spediti direttamente dai Ministeri, o dagli ufficiali delegati, sui crediti all'uopo aperti; 2° Spese fisse da pagare con mandati delle agenzie del Tesoro, rilasciati in seguito dei prospetti di inscrizione delle singole partite di crediti, previamente registrati presso la corte stessa od i suoi uffizi; 3° Spese di riscossioni delle entrate dello Stato, e di giustizia criminale, ed anticipazione di denaro per servizi da farsi ad economia, per le competenze allo esercito, all'armata, od alle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Queste spese si giustificano successivamente al pagamento, il quale è fatto mercè mandati spediti dai Ministeri, o da ufficiali delegati su crediti aperti.

A. C.

104.

DELLA CONDIZIONE GIURIDICA DELLA DONNA

Schizzi dell'avv. Federico Criscuolo.

(*Continuazione*)

Limitandomi a tracciare, quasi in ischizzi, la storia dei principii che hanno informato la condizione giuridica delle donna, ricorderò da bella prima che nello avvicendarsi dei principii e delle istituzioni al successivo diffondersi della civiltà sotto alla duplice influenza dell'elemento romano e cristiano, quando si segna lo sviluppo dei diritti della donna dai primi tempi di Roma sino a Giustiniano e dalla conquista dei popoli germanici alla moderna legislazione, notasi la somiglianza del punto di partenza in questi due periodi del cammino dei fatti e delle istituzioni, non che del risultato definitivo. Evvi delle difformità nei particolari, delle differenze nelle cause secondarie; ma è indubitato che nell'uno e nell'altro i diritti della donna progrediscono col progredire della civiltà e indicano, in modo certo, sotto questo rapporto, lo stato economico del civile consorzio.

§. 3.

Appo i Germani la donna s'ebbe un culto quasi religioso. Le si attribuiva il dono della profezia e la si consultava in tutti gli atti d'interesse nazionale, siccome quella ch'era, quanto l'uomo, e forse ancor più, tenera della patria indipendenza, dividendo col marito, col padre, coi figli le fatiche e i pericoli della guerra. Casta, preferiva la morte al menomo attentato al suo pudore. La monogamia prevalente fu un omaggio alle sue virtù; e questa condizione morale, comune anche ai Celti, è la chiave delle istituzioni matrimoniali di quei popoli. Alcuni chiarissimi scrittori hanno negato al regime nuziale alemanno e gallico il carattere di comunione. Ma qualunque sia l'opinione su ciò e sul ravvicinamento tra le leggi e costumi primitivi di quei popoli, nè le une nè gli altri sono incompatibili con la comunione, chè per contrario un tal regime per la forza e la natura stessa dello stato morale della donna, di quello della proprietà dei rapporti sociali e dell'associazione coniugale, è quello che ha dovuto preesistere. Che se non era quale l'odierno ne fu almeno il germe. Ciononpertanto, si è creduto alla coesistenza del sistema dotale; anzi dal dono che il marito arrecava alla moglie nel contrarre le nozze da alcuni si è desunto che la moglie fosse oggetto di compra da parte del marito. Il Troplong porta ferma opinione essere quel dono un vero prezzo che il marito pagava ai parenti della futura sposa per comperare da essi il *mundium*, o la tutela, sotto cui la si riteneva nel diritto germanico. La moglie, così comperata, passava dalla tutela dei suoi parenti sotto quella del marito, il quale esercitava su di lei la giustizia domestica sino a poterla uccidere per ragionevoli motivi. Ella era incapace degli atti della vita civile se non autorizzata dal marito: passava con tutti i suoi beni nel *mundium* di lui. Sembra per altro che egli non avesse il diritto di disporre da sè solo dei beni della moglie, e si ha piuttosto ragione da ritenere che la moglie conserverebbe la proprietà dei suoi beni personali, e che essa sola poteva venderli col permesso del marito, il quale in fatto era un tutore, più che un domino. In ciò appunto il *mundium* differisce dalla *manus* dei Romani.

§. 4.

I Germani venuti in Italia, come che in parte piegassero alle costumanze dei vinti, non abban-

donarono le loro istituzioni al punto di non seguitare ad essere da loro venerata la donna, quanto nelle patrie contrade. Se non che il feudo alterò il concetto vero della famiglia ordinandola sul tipo eroico, il quale la mente sintetica del Vico dichiarò, essere un ricorso del *jus quiritarium*. Con l'evoluzione del feudo esplica il diritto successorio intorno allo stesso. La donna n'era esclusa sino a chiamarsi per legge franca alla successione del feudo il solo primogenito, locchè è il superlativo del principio agnatizio, cui veramente i Romani non pervennero. Costituita sul predominio del patriziato delle famiglie, s'incorpora, come condizione della sua esistenza e conservazione, la proprietà in perpetuo delle avite castella e dei sottoposti latifondi. E quei castelli erano i nidi dei feudatari, che là dentro stavano come proprietari, patriarchi, signori, non riconoscendo altre leggi che le proprie, non altro limite al fare che la potenza di fare. Di qui l'individuale orgoglio e il sentimento della personalità, che perdutosi nell'educata tirannide romana, allora rinacque (1) ». Nè solamente la tutela perpetua della donna e la sua assoluta esclusione dalla successione territoriale furono il portato del feudalismo, chè alla incolumità dell'avida ricchezza nelle mani patrizie del primo nato fu talvolta sacrificata l'amorevole tendenza della donna al matrimonio con l'innatural mezzo di far tra le mura sepolcrali di un chiostro isterilire il fecondo amore. La storia di Geltrude dipinta si bellamente dall'aurea penna dell'autore dei Promessi Sposi è la triste storia dei tempi. Ma intanto isolato a quel modo, il feudatario si restringe nella sua famiglia, nella quale stanno l'erede del nome e delle forze di esso e la moglie, unico essere pari a lui. Laonde in quei castelli, tane di tanti oltraggi alla natura si rinnovellò lo spirito di famiglia, annichilato dall'egoismo pagano, e il desiderio di trasmettere il possesso per eredità e l'importanza della moglie che rimaneva dominatrice, allorchè egli usciva a campo e che allora appunto da *femmina* cominciò a chiamarsi *donna*, avviavano a più generose idee sociali (2). E però la donna consorte dell'uomo nelle cure e nel sacerdozio della famiglia, parte nobilissima della maritale personalità, era intromessa in quel santuario, ricca dei privilegi di sposa, dei diritti di madre, e la generazione dei figliuoli, stato fino a quel tempo un fatto registrato nella storia del mondo irrazionale. Scrivevasi in quella della morale unificazione degli uomini. Questa virile abnegazione a petto della muliebre debolezza, crebbe in modo che addivenne poi quasi simbolo dell'amore, e quando non erano più battaglie a francare la donna, si offrivano tornei alla sua presenza per testimoniarla del come fosse il sangue e la vita del cavaliere ai suoi servizi. E la donna la prima volta sorrise allo insperato benefizio e il suo sorriso fu come un'aureola di luce che la circondò tutta, l'aureola della gentilezza e della grazia..... E quel sentimento del bello che per lei si svegliò nella cerchia della famiglia, corse fuori come vena di pace per la famiglia sociale. Teodolinda, Cinzica Sismondi, la Pulcella d'Orleans Eloisa e la contessa Matilde furono donne che non solo bastavano a timoneggiare Stati ed eserciti, ma

1. CANTU'. *Ezelino da Romano* capo primo.
2. Ibid.

anche a dare l'abbrivo alla macchina di una epopea. (1) Tale omaggio le si rende nei monumenti della nuova poesia, nella quale gl'Italiani innalzaronsi ad insigne perfezione, appunto quando la cavalleria estinguendosi in realtà sembrò che per prolungare la sua esistenza ispirasse il nostro genio poetico ad eternarla nelle glorie dell'arte. Già fatti d'amore, cortesie, imprese dei cavalieri avevan dato soggetto al canto dei trovatori, che talvolta ferivano la vigliaccheria e la slealtà, coperte pur fossero, come bellamente dice il Cantù: « Di corazze rinterzate, di cappe venerande ed insigni diademi, sicchè può dirsi una cavalleria poetica professandosi del pari trovatori e cavalieri devoti ad una dama e facendo prova questi di valore, quelli d'ingegno ». Ma quando alle sole canzoni dei trovatori, si arrestò la civiltà artistica degli altri popoli d'Europa, in Italia Laura e Beatrice ispiravano le rime del Petrarca e lo Divina Commedia dell'Alighieri, trionfo nobilissima della donna, gloria eterna degli Italiani.

§. 5.

Il campo, in cui si fecondò e crebbe la lingua e la poesia italiana fu per fermo la corte di Federico II di Svevia, il quale coi nuovi istituti eretti per tutta la penisola, col creare università e con gli sforzi d'ogni maniera che fece a spargere e promuovere la coltura, ha ben meritato della Italia e della civiltà. Non meno grande e gloriosa fu la sua opera nella civile legislazione, nella quale ei rappresenta il principio cristiano romano che nella nostra patria si contrappone, secondo l'adeguato giudizio del Gans, al rigorismo del Diritto feudale. E come le libere città italiane, delle quali il municipio fu la forma caratteristica di governo, (2) caddero sotto il potere dei diversi dominatori, sicchè venne meno il principio dell'unità rappresentante il carattere e lo spirito italiano in mezzo alla varietà delle città. La monarchia di Napoli fu l'interprete della vita civile degli Italiani, serbando viva la tradizione giuridica che poi dovea essere il maggior nerbo della nuova legislazione d'Italia. Or, tra le costituzioni di quel principe in ordine alla donna, è degna d'ammirazione quella *in aliquibus* che le assicurava sulla paterna eredità ed in sussidio su la materna una dote di *paraggio*, pena, non fornendola di vederla *mascoliata*. Tale istituto indubitatamente rompe la tradizione feudale, ponendo il principio, dal cui progressivo svolgimento derivò la totale negazione del principio feudale ed il rinnovamento del civile principio romano del diritto della figliuola alla dote. Con altra costituzione conosciuta sotto il nome de *uxore non ducenda*, avendo invitato la donna alla successione dei feudi, perchè questa col maritarsi non trasferisse i fendi alle famiglie a sè ignote e forse non a sè fedeli, prescrisse che la non potesse congiungersi in matrimonio senza il sovrano consentimento; e Giannone ne parla abbastanza riprovando l'opinione di Andrea d'Isernia che la reputò restrittiva della libertà dei matrimoni, istituzione soprammodo celebre nelle consuetudini francesi e napoletane fu il dotario, che succeduto al *pretium nuptiale* o dote germanica, era un lucro di sopravvivenza per la moglie sino al

1. TORTI *Contessa Matilde*.
2. SCLOPIS Storia della legislazione.

cadere del 1617. Esso a Napoli fu la quarta parte di tutti i beni del marito, ovvero corrispondeva alla terza parte delle doti, secondo l'uso dei *magnati*, ed alla metà di esse, giusta l'uso di *Capuana e Nilo*. Separavasi dalla moglie superstite, nella piena proprietà, ove non vi fossero stati figliuoli. Ma nell'anno 1618, la prammatica del Vicerè Duca di Ossuna pose modo a tale eccesso: prefinì, tra l'altro, la quantità del dotario in proporzione delle doti, ma in ragione inversa del loro maggior valore e dispose che in tutti i casi fosse dovuto nel solo usufrutto. Relativamente poi alla dote prevalse la regola presso i giureconsulti napoletani che ricevuta la donna una dote, rinunciasse all'eredità dei parenti. Essa originossi da una legge longobarda che secondo alcuni scrittori, permetteva la mancipazione per donazione, per vendita, per rinuncia di un'eredità, vivo ancora l'autore di questa; è per altro grave disputa nella scuola napoletana circa l'origine, l'organismo e gli effetti di questa rinuncia. Fu promosso ancor dubbio intorno al diritto successorio dei coniugi tra loro, anche dopo i legittimi, e prima del fisco. Il giureconsulto Marino da Caramanico con altri negavalo, perchè in una legge di Guglielmo 1° normanno, tra i parenti anteposti al fisco non era noverata la moglie. Ma Andrea d'Isernia affermavalo, perchè solo a guisa di esempio e non categoricamente erano tali parenti designati. Questa fu l'opinione ricevuta dalla maggior parte e addivenuta poi legge certa.

(*Continua*)

105.

MASSIMO D'AZEGLIO

Massimo d'Azeglio non è più! L'Italia ha perduto uno de' suoi cittadini più illustri, uno de' suoi figli più cari e simpatici, l'unico superstite della triade gloriosa di apostoli dell'indipendenza italiana mercè l'opera della Casa di Savoia. Vincenzo Gioberti, Cesare Balbo e Massimo d'Azeglio furono di fatto i precursori di Camillo Di Cavour, i quali e cogli scritti e coll'esempio seppero preparare la redenzione patria.

Non ci regge l'animo di tessere la vita di Massimo D'Azeglio. È uffizio che conviene compiere nella tranquillità del gabinetto e nella calma dello studio, non in mezzo al tumultuar degli affetti che ha destato in noi il triste annunzio. La vita di lui è legata d'altronde alla storia d'Italia degli ultimi cinquant'anni: alle armi, alle belle arti, alle lettere, alla politica; nè è compito leggiero il tratteggiarla.

Noi ci restringeremo quindi a brevi cenni. Egli nacque a Torino nell'anno 1798. Il suo padre Cesare Tapparelli marchese D'Azeglio, il quale aveva sposata la marchesa Cristina di Morozzo di Bianzè seguendo il costume di que' tempi, era entrato nella milizia e vi era salito ai gradi più elevati, combattendo pel suo Re e pel suo paese. Fatto prigioniero nella sanguinosa giornata del piccolo S. Bernardo, era stato reso alla famiglia dopo il trattato di Cherasco; ma quando il Piemonte cadde sotto la signoria della Francia il Marchese Cesare si ritirò nel 1799 colla famiglia in Firenze, e pose i suoi tre figli, Roberto, Prospero a Massimo nel collegio Tolomei di Siena ove stettero sino al 1807.

Richiamato il padre a Torino, anche il giovine Massimo vi fu menato, e posto sotto la direzione di un istitutore ecclesiastico che egli un bel giorno acconciò per le feste, per vendicarsi del latino col quale lo aveva seccato. Sin d'allora egli aveva rivelato ingegno flessibile, ed animo libero ed indipendente. Andato a Roma col padre, incaricato di ossequiare Pio VII al suo ritorno, ivi si rivelò in lui l'amore vivissimo delle arti belle che lo distrasse dalla milizia nella quale era entrato. Roma! Roma! era il suo sogno, ed a forza di insistere ottenne di potervi ritornare. Egli stesso ci ha raccontati con una penna che si può solo paragonare a quella del Dickens, gli anni della sua giovinezza, la sua vita d'artista. E studiava, e l'intelligenza sua spiegava viepiù i suoi tesori. Egli era giunto a comprendere in un solo affetto la patria, le lettere e le arti, e queste indirizzava all'educazione di quella. Nella pittura di paesaggio fu salutato nuovo Salvator Rosa; ne' romanzi, *Ettore Fieramosca*, pubblicato nel 1833 e *Niccolò de' Lapi* nel 1841, egli non è forse superato che dall'inarrivabile Manzoni, suo suocero.

La letteratura non era per lui un passatempo, ma un ufficio nobile, ma un apostolato di educazione. I romanzi suoi come le sue tele, erano indirizzate a ridestare il sentimento nazionale, la coscienza d'Italia ed il deliberato proposito di renderla libera. Egli non aveva fiducia nelle cospirazioni, nè confidava di potere risollevare gl'italiani ed avviarli alla rigenerazione patria colle esagerazioni letterarie; il suo stesso ingegno vi si ribellava. Esso aveva spontaneità, grazia, disinvoltura rarissima; tutte le sue scritture ne portano l'impronta, le politiche non meno delle altre.

Gli opuscoli politici di lui ebbero una grande ed irresistibile influenza. Quello sui casi delle Romagne e l'altro sui lutti della Lombardia furono un grido di vendetta contro gli oppressori. Noi ricordiamo ancora l'impressione profonda che ne ebbe la gioventù ed i timori che ne mostrarono le polizie. A Pio IX fu largo di consigli liberali; nella guerra del 48, egli difese l'Italia a Vicenza e riportò una grave ferita alla coscia. Ma i giorni del dolore e del disinganno si avvicinavano. Vinta l'Italia, nell'impazienza di tentare di nuovo la sorte delle armi il Piemonte ruppe la tregua. Si conosce il rimanente. Dopo la battaglia di Novara, i partiti erano divisi, incerti, tutti scontenti. Il trattato di pace coll'Austria non si voleva; convenne sciogliere la Camera. Massimo D'Azeglio, chiamato al grave ufficio di presidente del Consiglio e di Nestore del giovane principe, che saliva il trono nelle contingenze più difficili, assunse la risponsabilità del *proclama di Moncalieri*. Pochi ebbero, al pari di lui, il coraggio di dire schietto il loro pensiero a chiunque ed in qualsiasi occasione. A coloro che parteggiavano per una politica bellicosa egli diceva: « Caviamoci di testa di poter fare la guerra, ciò che a noi deve importare è di vivere. » E ricordava la sentenza del francese Sieyès, il quale, richiesto che cosa avesse fatto nei giorni nefasti del terrore, rispondeva: *J'ai vécu*. Ed invero il Piemonte doveva raccogliersi, pensare a difendere le sue libere

istituzioni e ad educare il popolo, mantenendo alto ed incontaminato il vessillo della libertà ed indipendenza. Ministro degli affari esteri, egli ebbe molto a destreggiarsi per allontanare il pericolo di dissidi colla Francia, sopratutto dopo il 2 dicembre, ebbe a lottare con Roma per le leggi Siccardiane, ed è nota la teoria delle *due coscienze*, da lui attribuita a quella Corte pontificia.

Ma il periodo del raccoglimento avvicinavasi al suo termine. Entrato il conte Cavour nel Gabinetto, prima qual ministro del commercio, poscia delle finanze, una nuova politica operosa, attiva, ardita non poteva tardare ad essere inaugurata. Il conte di Cavour aspirava al comando, il suo prepotente ingegno ve lo spingeva. Egli e Massimo D'Azeglio non potevano più stare insieme, e questi dovè cedere al suo avversario il proprio posto verso la fine del mese di ottobre 1852.

Il Piemonte non è però stato ingrato verso il generoso Ministro che pigliò in mano la redini dello Stato in difficili momenti e seppe difendere la libertà, senza compromettere i rapporti del paese con estere potenze. Egli era stato il Fabio della rivoluzione italiana, aveva saputo temporeggiare, finchè un nocchiero più audace si fosse messo al timone, secondato da vento più propizio.

Non ricorderemo gl'incarichi assunti in seguito da Massimo D'Azeglio, l'offerta de' suoi servizii militari nel 1859, la sua presidenza del Governo delle Romagne, la sua missione confidenziale a Londra dopo Villafranca, nè il suo ufficio di governatore di Milano. Egli cominciava a sentire più vivo e pungente il bisogno della quiete e del riposo. Ma non tanto che in circostanze eccezionali non offrisse l'opera sua pel bene pubblico o non facesse udire la simpatica sua voce.

Nel principio dell'anno 1861 egli pubblicava l'opuscolo intitolato: *Quistioni urgenti*, in cui proponeva Firenze qual capitale d'Italia, che il conte di Cavour forse con troppa severità ha disapprovato in uno de' suoi più memorabili discorsi della Camera. Negli ultimi tempi non era contento dell'indirizzo che pigliavano le cose del Governo, e lo fece sentire nel suo ancor recente opuscolo per le elezioni.

Già affranto dal male, ad un amico che gli preconizzava che forse egli sarebbe stato chiamato un'altra volta a formare un Ministero, bisognerebbe, disse, che la malattia fosse ben grave perchè si dovesse ricorrere a me.

E pur troppo egli sopravisse pochi giorni a queste parole! Avendo rinunciato ad ogni pensione dello Stato, fornito come figlio cadetto, di ristretto censo paterno egli aveva accettato il posto di direttore della Reale Galleria di Torino, occupato per l'addietro da suo fratello Roberto. Egli se ne viveva parte alla sua villeggiatura di Cannero, parte a Torino, in mezzo a ristretto stuolo di amici, che soventi volte rallegrava co' suoi frizzi o co' suoi racconti pieni di sale samosatense. Deputato di Strambino, quindi Senatore del Regno, maggior generale, ministro di Stato, ecc. ecc. egli non aveva mai mutato la sua natura e quasi direi il suo abito d'artista. Alto di persona e snello, tu il vedevi passeggiare solo e meditabondo, nè l'avresti creduto quel gaio favellatore che era; non era però oratore. Tanto era inesauribile parlatore in una amichevole brigata, quanto parco in una assemblea parlamentare. Il discorso più lungo ed importante da lui fatto nel Parlamento fu quello profferito nel Senato sul trasferimento della capitale, e fu discorso preparato.

Questa, si può dire, è la sola qualità che mancasse a Massimo D'Azeglio, perocchè poche nazioni possono vantare un ingegno così vario e pieghevole, un cittadino soldato, pittore, romanziere, scrittore politico, uomo di Stato. Egli quasi ricorda Leonardo da Vinci, ed è merito di questo ferace suolo italiano di avere prodotto delle intelligenze cotanto rare. Di animo schiettamente italiano, dotato della tenacità d'un vero piemontese, devoto all'augusta dinastia di Savoia, di Torino amantissimo, egli era uno dei rappresentanti più splendidi ed onorati di quella aristocrazia subalpina, che sposò le armi agli studii e l'amore della libertà costituzionale alla fede al principe, e che tanto contribuì ad educare l'Italia ed a diffondere in tutta la penisola i germi della patria unità ed indipendenza.

Quasi tutti questi uomini egregi sono scomparsi dalla scena, e non vivono più che nella storia e nel cuore dei loro concittadini.

Una nuova generazione è sorta, che ha trovato aperte le vie della libertà, che ha assistito a' conati perseveranti dei precursori dell'indipendenza ed unità patria. Essa non ha da lottare contro tanti ostacoli, da superare tanti pericoli come loro. Non la censura sospettosa, non le molestie della polizia, non i rispetti di una diplomazia estremamente cauta, e permalosa, non i riguardi che un piccolo Stato è costretto ad usare per vincere la diffidenza dell'opinione pubblica che lentamente destavasi al soffio delle nuove idee. Ma questa generazione ha essa il sentimento schietto e prepotente della grandezza patria, l'abnegazione, il disinteresse, la passione ardente d'Italia che infiammava il petto a quei valentuomini? L'amore degli interessi materiali, degl'impieghi, delle imprese industriali, degli agi della vita, si può egli sempre conciliare coll'indipendenza ed elevatezza di carattere che si richiede nelle lotte della politica?

Quante perdite in pochi anni! Niuna provincia d'Italia ha pagato alla morte sì largo tributo di illustri uomini, di benefattori della patria, di ingegni elevati come il Piemonte: niuna città ha veduto calare nella tomba de' figli sì rinomati e generosi come Torino. Chi succede loro? Chi ne piglia il posto? Sia l'esempio loro di stimolo ai giovani d'ingegno e di buon volere; se la patria ha il diritto di attendere molto da loro è pure pronta ad accordare loro molto, e le lagrime che l'Italia sparge sulla tomba di Massimo D'Azeglio, sono un solenne attestato della riconoscenza imperitura ch'essa sente per coloro che la illustrarono col senno e colla mano e furono grandi per le virtù dell'animo quanto per le doti della mente.

(dall'*Opinione.*)

106

UNA NUOVA LANTERNA DI DIOGENE

Il nostro lettore conosce che negli sconvolgimenti politici il mondo suol essere dei faccendieri, delle braccia forti, delle voci stentoree, delle faccie ardite, delle persone a larga e magnifica taglia; che poi le braccia si muovano più o meno a sproposito, che le voci siano stuonate, che l'aspetto sia di un ardimento presuntuoso, e che la taglia annunci una sola dote materiale che non ha nessuno influsso col midollo, questo non importa. Il mondo è dei faccendieri. E sapete il perchè? Perchè i rivolgimenti consistono nel movimento e costoro si muovono.

Eccovi quindi spiegata la ragione fondamentale per la quale in Italia tante persone di capacità, d'ingegno, e che prestarono rilevanti servizi al paese nostro, giacciono e muoiono dimenticate. Oggi questa persona si chiama Bianchi-Giovini, domani si chamerà Brescianini, Bianchini e via via.

E intanto che si fa? Si conferma sempre più quell'antica censura che si muove dagli estranei contro gli italiani: « essi si onorano e s'amano sulla tomba. » E di più si commette una grave ingiustizia; la quale, come sempre, si risolve nel danno morale ed economico della nostra terra.

Ove se ne faccia colpa al governo, questi suol rispondere che e' non istà nelle sue naturali ingerenze di premiare il merito. In questa materia dei *premi* e delle *ricompenze*, la quasi *non ingerenza* ed il decentramento amministrativo, conviene dirlo, in alcuni casi esiste e bisogna anzi farne gli elogi al Governo. L'Italiano sotto questo punto è un Governo modello. Ma sapete perchè? Perchè questo delle ricompenze, è un conto *passivo*; il Governo ci ha nulla da guadagnare.

Eppure quando non si può fare una cosa per mano degli uomini bassi, noi vorremmo che fosse fatta per man degli uomini che seggono in alto; e si può formulare la proposta che il governo d'Italia prenda in mano una buona lanterna, a somiglianza di Diogene, e si faccia a ricercare ogni più riposto angolo d'Italia.

Vedrà che gli uomini intelligenti, sapienti, savii, sono modesti e che, (sia buona o cattiva abitudine non importa) non offrono ed esibiscono sui mercati la loro merce che si chiama *sapienza*; ma vogliono che sia ricercata nei più umili abituri. Se le teste di legno e di rapa hanno tante balorde pretensioni possono averne anche qualcuna le teste savie; e la pretenzione di queste ultime è di essere ricercate.

Vedrà che gli uomini teorici e pratici e che, nel silenzio dei loro studi, desiderano di prestar servigi sono molti e valenti.

Vedrà che sovra le persone più ragguardevoli di parecchie città, per esempio di Napoli, Milano, Firenze, sovra cento che ebbero elogi, onori, ricompense dal Governo alcuni sono uomini di scarto e che un cinque per mille sulla popolazione sono premiabili o possono prestare servigi di rilevanza.

Vedrà che in ogni città d'Italia (anche prescindendo dai partiti politici) v'hanno due maniere di riputazioni la *ufficiale* e la *cittadina*; brutto fatto che addimostra l'esistenza di due diversi giudizi e di due giustizie.

Vedrá che la riputazione d'Italia o non aumenta o diminuisce per questo fatto.

Vedrà che la gioventù la quale cresce sotto l'ombra di questi fatti ed ha buon cuore e retto intendimento e si restringe alla vita privata contentandosi della opinione cittadina favorevole e nulla più; oppure sente qualche propensione a seguire la non buona via ed allora con ogni mezzo cercherà la riputazione *ufficiale*.

Vedrà che alcuni impiegati locali del Governo o non rilevano questi fatti, perchè richieggono investigazioni e lavoro che sempre increscono, oppure li rilevano e li accennano e chiedono un rimedio, ma il Ministero non ascolta.

Vedrà, infine, che molte persone di buone qualità di mente e di cuore che servivano i passati Governi, desiderano di far atto d'adesione al presente stato di cose. La quale adesione deve accettarsi a braccia aperte; perchè segna un nuovo trionfo dell'italiana unità; perchè ci darà buono ed ottimo lavoro amministrativo; e perchè ci da risparmio nella spesa delle pensioni.

Dio buono! e fino a quando cercheremo le alleanze straniere prima di avere fatto le naturali e necessarie alleanze tra noi, in casa nostra? — Se oggi o domani il Borbone lascia Roma, le adesioni al nuovo ordine di cose vi giungeranno a migliaia. E voi oserete respingerle?

In conclusione: facciamo plauso al merito: ricerchiamolo dovunque: non abbiamo paura di investigarlo: cerchiamo ovunque, purchè siano savi e valenti ed amanti del paese, i buoni amministratori: e l'amministrazione italiana sarà buona, sarà economica.

107

CORRISPONDENZA DI NAPOLI

Napoli, 10 febbraio 1866

Onorevole Signor Direttore

Le promisi di scrivere alcuna cosa intorno al riordinamento giudiziario del Regno. Non prima d'ora ho potuto attener la promessa essendo inteso, infra l'altro, a scrivere poche mie considerazioni su la gravissima questione dei nostri supremi tribunali, che forse la pregherò d'inserire nel periodico da lei si degnamente diretto. Non mi dia dell'importuno, se ritorno spesso sullo stesso subietto, dacchè, convinto essere l'amministrazione della giustizia l'opera più difficile di un civile reggimento, ad essa rivolgerò i miei studi sino a che avrò manifestato tutti i miei concetti e desideri in proposito, per quanto poveri essi siano. Comprendo che il giornale ha uno scopo tutto amministrativo; ma penso nel tempo stesso che un tal compito non debba escludere la trattazione di argomenti affini, massime quando questi si rannodano a tutto il sistema di governo. Oggi in Italia, per manco di un programma politico ben definito, non che di salde tradizioni ammini-

strative, la minacciosa e triste questione finanziaria trascina seco inesorabilmente la riforma di tutto il nostro sistema di amministrazione, cui pur non ha guari, si credea d'aver dato compimento mercè poteri straordinari dal Parlamento concessi al Governo del Re.

A conseguire uno stabile ordinamento interno, non si debbono più fondere a forza elementi eterogenei per partorire altrettanti *mosaici* e talvolta anche *risultati di vari mosaici*, non estender leggi di una provincia ad un'altra diversa per indole e per coltura, non rammendarle alla meglio, abborracciarle una in contradizione dell'altra, dar fuori regolamenti in aperta violazione delle leggi relative, distruggere vecchie istituzioni per sostituirvi altre peggiori, o crearne delle nuove per disfarle la dimane, istituir cariche per disegnati individui, o per caste privilegiate, collocare a riposo, in aspettativa, in disponibilità od esonerar dal servizio pubblici funzionari onesti ed intelligenti per surrogarli con altri indegni della fiducia del paese, come per mala ventura si è fatto per cinque anni a detrimento degl'interesssi privati, del credito e della prosperità nazionale. Oggi si debbono rivedere con criterio unico tutte le leggi organiche e subbordinarle a principii direttivi che siano in osservanza della legge fondamentale del Regno, in omaggio alle consuetudini e alle tradizioni storiche del paese, e interpreti dei veri bisogni, che la civiltà porta seco; solo in tal modo si potrà consolidare la nostra costituzione politica. Tale è il voto dell'opinione pubblica più volte manifestato dai suoi legittimi rappresentanti, e tale finalmente accenna essere anche il disegno del Governo, per quanto n'è dato rilevare da un riassunto della Relazione fatta alla Camera dei Deputati dal Ministro Scialoia nella seduta del 22 corrente mese. Ora, più che mai, è indispensabile un accordo pieno e leale fra il Parlamento e il Ministero per unire nobilmente i loro sforzi a sottrarre la patria al grave pericolo che le sovrasta. A provvedere con prudenza pari a fermezza e coraggio alle miserevoli distrette dell'Erario dello Stato eliminato il disegno di nuove imposte, anzi accolto quello' di diminuire alcune fra le già esistenti in omaggio a principi elementari di pubblica economia e ai risultati ottenuti appo altre nazioni, banditi i prestiti e le vendite rovinose, e le maggiori spese e spese nuove, devesi con una particolareggiata e severa disamina di ciascun capitolo del bilancio passivo dietro la presentazione da parte del Ministero dei conti consuntivi, arrecarvi tutte quelle economie che maggiori si potranno. Or è capace di economie il bilancio del Ministero di Giustizia? La nuova legge organica giudiziaria ha interpretato la situazione economica del paese, le giuste esigenze del foro, la storia della nostra magistratura e delle nostre istituzioni giudiziarie? E se ciò non si è fatto, o almeno non interamente, risponderà il nuovo Ministro a tal difficile mandato? Ai fatti l'ardua sentenza. Uso a non biasimare alcuno e a non dubitar di alcuno prima di averlo conosciuto e sperimentato, non mi fo ardito di avventurare un giudizio su gli individui che compongono la presente Amministrazione: ma non posso tacere che io confido abbastanza nella dottrina, nel senno e nel civismo dell'Onorevole Guardasigilli, che ha dato di se così splendide prove nel foro e nella magistratura napoletana. Solo temo, che non sarà secondato o non in tutto da qualche suo collega, cui sarà grave di disfare oggi ciò che ieri si è fatto sotto i suoi auspici.

Molte e svariate osservazioni possono farsi circa la nuova legge organica giudiziaria, e circa un riordinamento della nostra amministrazione giudiziaria: io mi limiterò ad accennarle soltanto, rimettendone lo sviluppo alla culta stampa italiana, al cui giudizio potrà uniformarsi il Ministro. Non esaminerò lo spirito affatto burocratico che informa questa legge, segnatamente in relazione al Pubblico ministero, nè tampoco il suo falso sistema, onde si è inserito nei Codici di Procedura Civile e Penale ciò che in essa avrebbe sua propria sede, inserito in essa ciò che meglio conveniva allogare nel regolamento generale giudiziario. Io non desidero ne il giudice unico, nè l'unico grado di giurisdizione, nè il giudizio per giurati in materia civile, commerciale ed industriale, secondo che arditamente han pensato alcuni chiarissimi scrittori francesi; ma desidero il giurì in materia correzionale, dovendo l'analogia dei diritti e degl'interessi nei due gradi della giustizia criminale condurre a questo risultato, e godo che, oltre a parecchi nostri valorosi avvocati e magistrati, lo stesso Procurator Generale Commendator Giuseppe Mirabelli nella sua Relazione letta all'Assemblea generale di quella Corte di Appello il di 8 corrente ha manifestato un tal voto se ben mi ricorda non essendo ancor pubblicato il suo discorso. Alla Commissione testè convocata a Firenze dal Ministro Guardasigilli pel riordinamento della polizia correzionale potrà tornare agevole studiar maturamente un tal quesito, e ove lo rinvenisse meritevole del suo suffragio, proporne al Governo l'applicazione, potendosene augurare non lievi economie alle finanze dello Stato. Desidero la completa abolizione dei tribunali di Commercio. Oggi non è più esatto e giustificato il concetto del Dritto Commerciale come anomalo e di eccezione e però è incompatibile il dualismo del Dritto Commerciale e del Civile, dacchè non corrisponde allo spirito giuridico odierno. Nè a giustificare la istituzione dei tribunali eccezionali pel commercio si dica esservi bisogno di persone speciali nella materia per giudicare, che tale specialità non si trova nei pretori, dalle cui sentenze ad essi si appella, non certo in quei tribunali civili che giudicano in materia commerciale in prima e in seconda instanza in mancanza di essi, nè nelle corti di Appello alle quali dalle loro sentenze si produce gravame. Lo stesso specioso argomento si allegava per sostenere il contenzioso amministrativo, e quello oggi è deferito ai tribunali ordinari, che certo non hanno in ciò demeritato della fiducia del Governo e del paese. A potere poi conseguire senza detrimento della giustizia e della civile libertà la riduzione delle Corti di Appello, desidero si prescriva, conformente alla inapellabilità delle sentenze non definitive, e che le Corti non ricevano come base delle loro decisioni altri documenti, se non quelli già esibiti al tribunale, sicchè si possa istituirle in centri convenienti senza riguardo a distanze e senza cagionar molte spese ai contendenti per viaggi di testimoni e per la esibizione di nuovi documenti.

Delineate le riforme che credo necessarie, voglio esaminare quali vantaggi ne verrebbero alla circoscrizione giudiziaria e quali le sorti del personale; ma di questo, in altra mia.

Federico Criscuolo.

108

ANEDDOTI

(*Continuazione*)

XVIII

I rimproveri conviene farli con belle e gentili maniere ed anche senza l'apparenza di volerli fare. Così si evitano le contese, i guai ed i mali maggiori. Il conte d'Hamilton inglese aveva una bellissima sorella, che godeva fama di amabilissima persona. Il duca di Gramont ne fu preso d'amore, la vide, la rivide, e le fece promessa di prenderla in isposa. Ma un giorno Gramont ritornò improvvisamente in Francia senza mantenere la parola. Hamilton pieno di sdegno lo seguì risoluto di battersi se l'amante non avesse adempiuto al suo dovere. Dopo lunghe ricerche si trova alla sua presenza. Hamilton con aria fredda ed indifferente chiede a Gramont « se nulla avesse dimenticato a Londra » e Gramont che comprese la cosa, si, rispose, ho dimenticato di sposare vostra sorella — Poco tempo dopo fu stretto il maritaggio, e naturalmente alla luna di miele tennero dietro le altre felicità coniugali.

XIX

Gustavo Adolfo nella battaglia di Lutzen, combattuta il 16 novembre 1632 contro il generale Wallenstein, incoraggiò i suoi soldati dicendo:

« Se dopo aver passato a guado tanti fiumi, assalito ed occupato tante fortezze, vi manca il coraggio di difendervi, state almeno saldi onde vedermi morire sul campo di battaglia »

La vittoria sorrise agli Svedesi; ma Gustavo a trent'otto anni era tra i morti, coperto di ben quattordici ferite ricevute nelle diverse battaglie; gli Svedesi erano stati saldi per vederlo morire.

Il giovane re aveva qualche presentimento di questa sciagura. Vedendo pochi giorni prima il popolo che, pieno di gioia e di venerazione, gli si affollava intorno, con segni di acclamazione e di ammirazione, egli disse: « Temo che Iddio offeso da queste grandi acclamazioni, non vi faccia fra breve conoscere che colui al quale prestate venerazione come un Dio non é altro che un uomo. » Ed anche questo vaticinio si confermò. La qual cosa addimostra che gli uomini grandi hanno, sebbene spesso oscuro ed indefinito, il presentimento dell'avvenire. Gustavo soleva dire che gli uomini fortunati sono coloro che muoiono facendo il loro mestiere; ed egli morì sul campo di battaglia in mezzo ai suoi soldati. Gustavo promulgò buone leggi; ma il suo studio principale fu quello di farle eseguire; perocchè, ove non lo siano, meglio è non averle. Egli soleva pregare Iddio ogni giorno affinchè gli uomini, i quali non potevano essere uniti in virtù della legge lo fossero almeno per la efficacia della carità.

XX

Giova riferire una particolarità strana di Alessandro imperatore delle Russie. « Vi sarete accorti, scriveva Pietro Giordani, che egli affetta sempre un misticismo, del quale si dubita pur sempre se sia scenico o sincero. Né si diparte dal consueto anche in questa occasione. Egli era fermissimamente contrario al ripigliare i monumenti italiani, e non volle ricevere l'inviato del papa che li riclamava; e gli fece dire da Capo d'Istria che nol riceveva perchè non poteva dargli che una ripulsa, e darla non voleva ad un tale uomo. Bello è poi che un scismatico faceva osservare al padre de' cattolici che non li doveva reclamare, perchè l'Evangelio comanda di dare la tonaca a chi vi ha rapito il mantello. L'inviato faceva replicare a S. M. che dunque ella avrebbe dovuto dar Pietroborgo a chi le aveva bruciato Mosca; e però si lasciasse l'Evangelio da parte. Nota che i Romani erano stati accorti di domandare le cose loro non solo in nome del papa, come principe, ma anche in nome del senato e popolo Romano. Vedi questo maledetto popolo (armento macellabile) che diventa cosa ragionevole e piena di diritti, ogni volta che giova a' suoi beccai. » (Giordani. — Epistolario. *Vol. IV, pag.* 281.)

XXI

Il nipote di Federico il grande giocava al bigliardo. Era tra gli astanti il marchese Lucchesini ciamberlanissimo. — « Oh la bella . . . voleva dire *la bella palla*; ma S. M. intanto fa un bel fallo; non si turba il ciamberlano, ma rappicca: — Oh la bella intenzione. « Eh ciambellano mio, le intenzioni non si contano un fico a questo mondo, e siano pure intenzioni di re. Dunque, signor Ferdinando, guardiamoci dal ridicolo lodare. » (Giordani. — Epist. *VI, pag.* 157.)

XXII

« É trista la condizione dei re in questi tempi gli ingegni sono tutti alienati da noi, e ci si mostrano affezionati solo gli sciocchi » Questo diceva il re di Napoli ad un letterato nel 1825. (Giordani. — Epist. *Vol. V, pag.* 395.)

XXIII

Un predicatore che nel 1826 predicava in Duomo a Firenze, dopo aver goffamente enumerate e vituperate tutte le mode, finì, voltandosi al Cristo, e gridando: — « Questo, questo è il vero figurino. » (Giordani. — Epist. *Vol. V, pag.* 407.)

XXIV.

Ultime parole di Castruccio.

Castruccio signore di Pistoia passò di vita addì 3 di settembre 1328. Poco innanzi alla sua morte disse in suo volgare lucchese ai più stretti amici: « Io mi veggo morire, e morto me, vedrete disasseroccato » che viene a dire in più aperto volgare: « Vedrete rivoluzione » ovvero in sentenza lucchese « Vedrai mondo andare » (Giovanni Villani X. 86).

XXV

Sterne incontrò su la soglia di una sala in Milano la Marchesina F... alla quale impedì involontariamente il passo nell'uscire in furia che ella faceva. Sicchè Sterne racconta che scusandosi: — Davvero madama, (le dissi dandole braccio a salire in carrozza) io feci sei sforzi perchè ella potesse uscire. — Ed io sei, perchè ella potesse entrare, diss'ella. — Se il cielo ispirasse a madama, di far il settimo?!, le diss'io. — Con tutto il cuore e mi fò luogo nella carrozza.

XXVI

Il conte Vaccari, ministro dell'Interno nel Regno d'Italia, fece sentire ad Ugo Foscolo che se nella sua *Prolusione* al corso di eloquenza che doveva recitare nell'Università di Pavia, avesse reso al Capo dell'impero, quelle lodi che in questa occasione erano d'uso, la sua condiscendenza gli avrebbe fruttato la decorazione della Legion d'Onore. Foscolo rimase invincibile, rispondendo che una distinzione ancora maggiore è il meritare una decorazione senza averla. La stessa preghiera gli fu porta, e con più eloquente accento, da una bellissima signora milanese. Invano; ei seppe questa volta resistere ai *grandi occhi neri*.

XXVII

Nel dicembre dell'anno 1326 il Duca di Calabria, a preghiera che avevano fatto alla Duchessa sua moglie, permise alle donne di Firenze un loro spiacevole e disonesto ornamento di treccie grosse di seta gialla e bianca, le quali portavano in luogo di treccie di capelli dinanzi il viso. Quale ornamento dispiacendo ai Fiorentini perchè era disonesto e trasnaturato, avevano tolto alle donne, e fatti capitoli contro a ciò, e ad altri disordinati ornamenti. (Giov. Villani, X. 11.)

XXVIII

Il marchese Antonio Litta, gran ciambellano di Napoleone I nel Regno d'Italia, quando seppe che suo fratello il cardinale era esiliato a Nimes per essersi astenuto dallo intervenire cogli altri cardinali alla cerimonia di matrimonio di Napoleone, si affrettò di assegnargli una pensione. Sul che il Vice-re rimostrandogli che ciò potrebbe dispiacere a Napoleone: — Ebbene se egli biasima questa azione, rispose il Duca, ditegli che io era fratello del cardinale, prima che io fossi gran ciambellano dell'Imperatore. (Corracini pag. 99)

XXIX

Nell'autunno 1865 Massimo D'azeglio si pose al lavoro con ardore giovanile per preparare le sue *Memorie*. Restò a Cannero, sul lago Maggiore, oltre l'usato, e questa dimora fu una delle cagioni od occasioni della sua malattia. Egli diceva col suo usato spirito arguto: — Fui meno avveduto delle quaglie che, all'avvicinarsi del freddo, riparano in climi più temperati.

409

BIBLIOGRAFIA

Il Cittadino Giurato innanzi alla Corte d'Assisie

Nozioni popolari degli avvocati Carlo Pagani e Filippo De-Ferrari.

È questa un'operetta veramente popolare; intendendo per opere popolari — e non si dovrebbe mai intendere diversamente — quelle soltanto che mirano e son atte ad avvantaggiare la condizione materiale e morale del popolo, e sopratutto ad agevolargli la via nell'adempimento dei suoi doveri, a rischiarare e ad afforzare in lui il sentimento dei diritti. Quanto praticamente utile la medesima riuscir possa, la quale espone alla piana le nozioni quasi indispensabili pel cittadino giurato, niuno è che nol veda. Quale funzione più nobile, e più difficile nello stesso tempo ad esercitarsi per parte dei cittadini che quella di giudicare gl' imputati? Quali cognizioni in conseguenza per lui più importanti e per la società più proficue che quelle re-relative all'esercizio di questo terribile ministero, il quale non solo debbe tendere a mantenere la tranquillità pubblica, ma eziandio a guarentire la vita, l'onore e la proprietà delle persone? Ma se utile è in sè per la natura delle cognizioni che mira a diffondere nel paese, il Cittadino Giurato dei Sig. Avvocati Pagani e De Ferrari considerato in rapporto alle speciali condizioni in cui si trova la nostra Italia e alla scarsità e al difetto dei libri, a cui possano sicuramente ricorrere i giurati che non eccedano la loro portata, vien acquistando un pregio speciale per tutti. A Firenze poi dove fu mandato alle stampe, e per le altre provincie toscane, nelle quali l'instituzione dei Giurati fu introdotta da ieri, esso ottienepei suoi autori un titolo di più alla stima e simpatia di coloro a cui sta a cuore il ben pubblico.

Quanto alla trattazione della materia, il bel ordine e la chiarezza ed il brio, uniti ad un fino e pratico giudizio formano le principali doti che a questo libro troveranno favore, ne siam certi appresso a tutti i cittadini in generale, ma in più special modo appresso quelli che rettamente e scrupolosamente intendono adempiere l'ufficio di giurato a cui sono dalla legge chiamati.

Il libro porta in fronte il nome di quel valente criminalista, che è il Tommaso Villa.

Si vende dai principali librai d'Italia ed a tenue prezzo.

NUOVE PUBBLICAZIONI

Il Piffero, periodico settimanale politico letterario. Si pubblica in Torino il sabbato d'ogni settimana — Prezzo d'associazione un anno lire 10, un semestre 5,50, un trimestre 3. — E' questo uno di quei pochi periodici che fa passare un'ora di buon umore; scritti con brio e spirito, sono le doti di questo periodico. Noi lo raccomandiamo ai nostri lettori, ai quali farà passare loro un'ora di tempo ed auguriamo al *Piffero* una prospera e lunga vita.

STANISLAO FALLETTI *Gerente.*

TORINO — TIPOGRAFIA FALLETTI, VIA DELLA BASILICA

Anno 2.° Torino, 1 marzo 1866. Num. 5°

L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA

Rivista Economica Amministrativa per gli Impiegati del Governo delle Provincie e dei Comuni.

AVVISO

Per abbondanza di materia siamo costretti di anticipare il N. 6 del 15 marzo.

Preghiamo nuovamente i Signori associati, i quali non fecero ancora tenere l' ammontare dell'associazione, a voler ciò fare al più presto. — La Direzione non tiene conto dei Numeri che si respingono.

SOMMARIO

110.

LA LEGGE

COMUNALE E PROVINCIALE

Testo, Considerazioni ed Appunti.

(Continuazione e fine)

CAPO III

Della deputazione provinciale.

Art. 179. La deputazione provinciale è composta del Prefetto che la convoca e la presiede e di membri eletti dal consiglio provinciale a maggioranza assoluta di voti.

I membri sono in numero di *dieci* nelle provincie la di cui popolazione eccede i 600,000 abitanti.

Di *otto* in quelle di oltre 300,000 abitanti.

Di *sei* nelle altre.

Saranno pure eletti membri supplenti in numero di *quattro* nelle Provincie eccedenti le 600,000 anime e di *due* nelle altre, per tenere il luogo dei membri ordinari assenti o leggittimamente impediti. (171)

La Deputazione provinciale è convocata dal Prefetto.

Per gli affari che ha da spedire, come autorità tutoria, è sempre riunita nell'ufficio di prefettura, e deve essere coadiuvata da impiegati dell'ufficio medesimo a norma dell'art. 9 del regolamento. (Art 76)

Il carteggio della Deputazione provinciale si fa per mezzo del Prefetto, il quale cura la rimessione alla segreteria del Consiglio provinciale di quello che riflette l'amministrazione provinciale. (Art. 77)

È dovere del Prefetto di convocare la Deputazione, quante volte occorre nel corso del mese, per ispedire gli affari ad essa deferiti. (Art. 78)

Art. 180. La Deputazione provinciale:

1. Rappresenta il consiglio nell'intervallo delle sue riunioni;

2. Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio provinciale, con facoltà di farsi rappresentare da uno o da più de' suoi componenti;

3. Prepara i bilanci delle entrate e delle spese;

4. Sospende gl'impiegati degli uffizi e stabilimenti provinciali, rendendone conto al consiglio;

5. Nomina, sospende, revoca i salariati a carico della provincia;

6. Stipula i contratti determinandone le condizioni in conformità delle deliberazioni del consiglio;

7. Delibera sulla erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste e sullo storno di un articolo ad altro d'una stessa categoria;

8. Fa gli atti conservatori dei diritti della provincia;

9. In caso d'urgenza fa gli atti e dà i pa-

XXV

Sterne incontrò su la soglia di una sala in Milano la Marchesina F... alla quale impedì involontariamente il passo nell'uscire in furia che ella faceva. Sicchè Sterne racconta che scusandosi: — Davvero madama, (le dissi dandole braccio a salire in carrozza) io feci sei sforzi perchè ella potesse uscire. — Ed io sei, perchè ella potesse entrare, diss'ella. — Se il cielo ispirasse a madama, di far il settimo?!, le diss'io. — Con tutto il cuore e mi fò luogo nella carrozza.

XXVI

Il conte Vaccari, ministro dell'Interno nel Regno d'Italia, fece sentire ad Ugo Foscolo che se nella sua *Prolusione* al corso di eloquenza che doveva recitare nell'Università di Pavia, avesse reso al Capo dell'impero, quelle lodi che in questa occasione erano d'uso, la sua condiscendenza gli avrebbe fruttato la decorazione della Legion d'Onore. Foscolo rimase invincibile, rispondendo che una distinzione ancora maggiore è il meritare una decorazione senza averla. La stessa preghiera gli fu porta, e con più eloquente accento, da una bellissima signora milanese. Invano; ei seppe questa volta resistere ai *grandi occhi neri*.

XXVII

Nel dicembre dell'anno 1526 il Duca di Calabria, a preghiera che avevano fatto alla Duchessa sua moglie, permise alle donne di Firenze un loro spiacevole e disonesto ornamento di treccie grosse di seta gialla e bianca, le quali portavano in luogo di treccie di capelli dinanzi il viso. Quale ornamento dispiacendo ai Fiorentini perchè era disonesto e trasnaturato, avevano tolto alle donne, e fatti capitoli contro a ciò, e ad altri disordinati ornamenti. (Giov. Villani, X. 11.)

XXVIII

Il marchese Antonio Litta, gran ciambellano di Napoleone I nel Regno d'Italia, quando seppe che suo fratello il cardinale era esiliato a Nimes per essersi astenuto dallo intervenire cogli altri cardinali alla cerimonia di matrimonio di Napoleone, si affrettò di assegnargli una pensione. Sul che il Vice-re rimostrandogli che ciò potrebbe dispiacere a Napoleone: — Ebbene se egli biasima questa azione, rispose il Duca, ditegli che io era fratello del cardinale, prima che io fossi gran ciambellano dell'Imperatore. (Corracini pag. 99)

XXIX

Nell'autunno 1865 Massimo D'azeglio si pose al lavoro con ardore giovanile per preparare le sue *Memorie*. Restò a Cannero, sul lago Maggiore, oltre l'usato, e questa dimora fu una delle cagioni od occasioni della sua malattia. Egli diceva col suo usato spirito arguto: — Fui meno avveduto delle quaglie che, all'avvicinarsi del freddo, riparano in climi più temperati.

109

BIBLIOGRAFIA

Il Cittadino Giurato innanzi alla Corte d'Assisie

Nozioni popolari degli avvocati Carlo Pagani e Filippo De-Ferrari.

È questa un'operetta veramente popolare; intendendo per opere popolari — e non si dovrebbe mai intendere diversamente — quelle soltanto che mirano e son atte ad avvantaggiare la condizione materiale e morale del popolo, e sopratutto ad agevolargli la via nell'adempimento dei suoi doveri, a rischiarare e ad afforzare in lui il sentimento dei diritti. Quanto praticamente utile la medesima riuscir possa, la quale espone alla piana le nozioni quasi indispensabili pel cittadino giurato, niuno è che nol veda. Quale funzione più nobile, e più difficile nello stesso tempo ad esercitarsi per parte dei cittadini che quella di giudicare gl' imputati? Quali cognizioni in conseguenza per lui più importanti e per la società più proficue che quelle relative all'esercizio di questo terribile ministero, il quale non solo debbe tendere a mantenere la tranquillità pubblica, ma eziandio a guarentire la vita, l'onore e la proprietà delle persone? Ma se utile è in sè per la natura delle cognizioni che mira a diffondere nel paese, il Cittadino Giurato dei Sig. Avvocati Pagani e De Ferrari considerato in rapporto alle speciali condizioni in cui si trova la nostra Italia e alla scarsità e al difetto dei libri, a cui possano sicuramente ricorrere i giurati che non eccedano la loro portata, vien acquistando un pregio speciale per tutti. A Firenze poi dove fu mandato alle stampe, e per le altre provincie toscane, nelle quali l'instituzione dei Giurati fu introdotta da ieri, esso ottienepei suoi autori un titolo di più alla stima e simpatia di coloro a cui sta a cuore il ben pubblico.

Quanto alla trattazione della materia, il bel ordine e la chiarezza ed il brio, uniti ad un fino e pratico giudizio formano le principali doti che a questo libro troveranno favore, ne siam certi appresso a tutti i cittadini in generale, ma in più special modo appresso quelli che rettamente e scrupolosamente intendono adempiere l'ufficio di giurato a cui sono dalla legge chiamati.

Il libro porta in fronte il nome di quel valente criminalista, che è il Tommaso Villa.

Si vende dai principali librai d'Italia ed a tenue prezzo.

NUOVE PUBBLICAZIONI

Il Piffero, periodico settimanale politico letterario.

Si pubblica in Torino il sabbato d'ogni settimana — Prezzo d'associazione un anno lire 10, un semestre 5,50, un trimestre 3. — E' questo uno di quei pochi periodici che fa passare un'ora di buon umore; scritti con brio e spirito, sono le doti di questo periodico. Noi lo raccomandiamo ai nostri lettori, ai quali farà passare loro un'ora di tempo ed auguriamo al *Piffero* una prospera e lunga vita.

STANISLAO FALLETTI *Gerente*.

TORINO — TIPOGRAFIA FALLETTI, VIA DELLA BASILICA

Anno 2.° Torino, 1 marzo 1866. Num. 5°

L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA

Rivista Economica Amministrativa per gli Impiegati del Governo delle Provincie e dei Comuni.

AVVISO

Per abbondanza di materia siamo costretti di anticipare il N. 6 del 15 marzo.

Preghiamo nuovamente i Signori associati, i quali non fecero ancora tenere l' ammontare dell'associazione, a voler ciò fare al più presto. — La Direzione non tiene conto dei Numeri che si respingono.

SOMMARIO

110.

LA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

Testo, Considerazioni ed Appunti.

(Continuazione e fine)

CAPO III

Della deputazione provinciale.

Art. 179. La deputazione provinciale è composta del Prefetto che la convoca e la presiede e di membri eletti dal consiglio provinciale a maggioranza assoluta di voti.

I membri sono in numero di *dieci* nelle provincie la di cui popolazione eccede i 600,000 abitanti.

Di *otto* in quelle di oltre 300,000 abitanti.

Di *sei* nelle altre.

Saranno pure eletti membri supplenti in numero di *quattro* nelle Provincie eccedenti le 600,000 anime [e di *due* nelle altre, per tenere il luogo dei membri ordinari assenti o leggittimamente impediti. (171)

La Deputazione provinciale è convocata dal Prefetto.

Per gli affari che ha da spedire, come autorità tutoria, è sempre riunita nell'ufficio di prefettura, e deve essere coadiuvata da impiegati dell'ufficio medesimo a norma dell'art. 9 del regolamento. (Art 76)

Il carteggio della Deputazione provinciale si fa per mezzo del Prefetto, il quale cura la rimessione alla segreteria del Consiglio provinciale di quello che riflette l'amministrazione provinciale. (Art. 77)

È dovere del Prefetto di convocare la Deputazione, quante volte occorre nel corso del mese, per ispedire gli affari ad essa deferiti. (Art. 78)

Art. 180. La Deputazione provinciale:

1. Rappresenta il consiglio nell'intervallo delle sue riunioni;

2. Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio provinciale, con facoltà di farsi rappresentare da uno o da più de' suoi componenti;

3. Prepara i bilanci delle entrate e delle spese;

4. Sospende gl'impiegati degli uffizi e stabilimenti provinciali, rendendone conto al consiglio;

5. Nomina, sospende, revoca i salariati a carico della provincia;

6. Stipula i contratti determinandone le condizioni in conformità delle deliberazioni del consiglio;

7. Delibera sulla erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste e sullo storno di un articolo ad altro d'una stessa categoria;

8. Fa gli atti conservatori dei diritti della provincia;

9. In caso d'urgenza fa gli atti e dà i pa-

reri riservati al consiglio, referendone al medesimo nella prima adunanza;

10. Compie gli studi preparatorii degli affari da sotto-porsi alle deliberazioni del consiglio provinciale;

11. Rende conto al medesimo annualmente della sua amministrazione;

12. Esercita verso i comuni, i consorzi e le opere pie, le attribuzioni che le sono dalla legge affidate;

13 Deve ogni anno raccogliere in una relazione generale tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della provincia, e sottoporla tanto al Governo che al consiglio provinciale, colle forme che saranno determinate da regolamenti generali.

14. Dovrà dare il suo parere al Prefetto ogni volta che sia da esso richiesto (172)

Il Ministero dell'Interno, presi gli opportuni concerti cogli altri Ministeri, determina con apposite istruzioni l'epoca e la forma della relazione generale che la Deputazione è tenuta di presentare in ogni anno, a tenore dell'articolo 180, n.° 13, della legge. (Art. 79)

Eccede i suoi poteri la deputazione provinciale che accorda la sua approvazione ad una deliberazione comunale per soli motivi di pubblica sicurezza (Consiglio di stato 28 novembre 1864).

La deputazione Provinciale non ha facoltà di determinare la cifra dello stipendio dei guardaboschi a carico dei comuni. (Consiglio di stato, adunanza 8 luglio 1865).

Non può contestarsi al Comune il diritto di chiedere per propria iniziativa che venga ripartito il numero dei Consiglieri fra le diverse frazioni, di cui si compone, in proporzione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse (Consiglio di Stato, adunanza del 27 luglio 1864).

La deputazione provinciale è competente a provvedere essa, quando il Comune vi si rifiuti, nelle quistioni sul mantenimento dei cronici nelle Provincie lombarde, ai termini delle disposizioni che in esse sono in vigore. (Consiglio di stato, adunanza del 15 luglio 1865).

La competenza della Deputazione Provinciale si estende per legge a dare quei provvedimenti che sono necessari allorchè i Comuni non adempiano agli obblighi loro. (Consiglio di stato, 15 luglio 1865).

Art. 181. Il Prefetto come presidente della deputazione provinciale;

1. Rappresenta la provincia in giudizio;

2. Procede per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali in conformità degli articoli 147, 148 e 149.

3. Firma gli atti relativi all'interesse dell'amministrazione provinciale;

4. Ha la sorveglianza degli uffizi e degli impiegati provinciali;

5. Assiste agl'incanti personalmente o per mezzo di altro dei membri della deputazione provinciale da lui delegato:

6. Firma i mandati col concorso d'un altro membro della deputazione provinciale, (173)

A termini degli articoli 180 e 181 spetta alla deputazione provinciale e non già al prefetto di assistere e sottoscrivere gli atti coi quali i contratti nell'interesse sull'amministrazione provinciale, sono redatti in forma legale ed obbligatoria.

Tanto secondo il significato notarile della parola come ai termini della nomenclatura adoperata dal legislatore nel complesso della legge la voce *stipulare* designa la firma e la sottoscrizione dell'atto che contiene la convenzione. Difatti, stipulare un contratto non significa il combinarne le condizioni e stabilirne l'intelligenza, ma bensi il ridurre il contratto in quella forma per cui ne sorga un vincolo obbligatorio per le parti contraenti, quale è la scrittura o prescritta dalle leggi come forma sostanziale o determinata dal regolamento o dalle consuetudini, come riguardanti le pubbliche amministrazioni, o determinata dalle parti e resa per loro volontà sostanziale - (Parere del Consiglio di stato 2 settembre 1865-*La legge* n. 46, pag. 1.ma.)

Le Deputazioni Provinciali non sono dalla Legge chiamate ad esaminare ed apprezzare il merito dei dubbi che un Comune creda di sollevare sulla regolarità degli atti di cessione, fatti dai suoi creditori dei propri titoli di crediti.

Il Comune non può sottrarsi alla ingerenza governativa per quanto spetta alla contabilità ed alle forme con cui esso deve venire regolato nella redazione dei bilanci e dei conti, mentre l'articolo 217 della legge del 1859 (Articolo 230 alinea della presente legge) stabilisce esplicitamente che la forma materiale dei bilanci, e degli altri atti, è determinata dai regolamenti generali di amministrazione.

Art. 182. In caso d'impedimento il Prefetto potrà farsi rappresentare presso la deputazione provinciale da un consigliere di prefettnra.

Quest'articolo è nuovo e fu introdotto dalla Commissione Restelli.

Art. 183. Non possono essere eletti a far parte della deputazione provinciale;

1. Gli stipendiati dello Stato, delle provincie, dei comuni e degl'istituti di carita, di beneficenza e di culto esistenti nella provincia;

2. Gli appaltatori d'opere che si eseguiscono per conto delle provincie, dei comuni o degl'istituti predetti, e coloro che anche indirettamente abbiano interesse nelle imprese relative;

3. I fratelli, parenti ed affini nei gradi indicati nell'art. 27. (174)

Queste disposizioni, come si è già detto, essendo eccezionali, debbono interpretarsi strettamente. Ma essendo rivolte ad assicurare la efficacia della sorveglianza amministrativa devono applicarsi rigorosamente.

Art. 184. Quando un Sindaco o consigliere comunale, od un membro dell'amministrazione degl'istituti menzionati nell'articolo precedente sia contemporaneamente membro della deputazione provinciale, egli non potrà nè votare, nè intervenire alle adunanze quando si tratti degli affari del comune o dell'istituto alla cui amministrazione appartiene.

La stessa disposizione è applicabile a tutti coloro che abbiano od avessero avuto ingerenza negli affari sottoposti alle deliberazioni della deputazione provinciale. (175)

Anche questa prescrizione è rivolta ad ottenere una buona amministrazione di riscontro e controllo. Essa si fonda sul noto principio forense che: « Nessuno può essere giudice e parte ad un tempo istesso ».

Art. 185. Per la validità delle deliberazioni della deputazione provinciale si richiede l'intervento della maggiorità dei membri che la compongono. La proposta s'intenderà adottata quando vi concorra la maggiorità assoluta dei votanti. (176)

Il fatto che si verifica in alcuni Comuni, dell'avere la residenza e l'Ufficio municipale fuori del territorio del Comune, quantunque sia un'anormalità, non viola alcuna esplicita disposizione della legge comunale.

A porre riparo a questa anormalità non si potrebbe ricorrere all'applicazione dell'art. 232 della legge comunale del 1859, ma piuttosto praticare i rimedi consentiti dagli articoli 13, 14 e 176 della legge stessa. (Consiglio di Stato, adunanza 24 agosto 1865).

Art. 186. La deputazione provinciale forma un regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni. (177)

Entro un mese dal suo insediamento, la deputazione provinciale deve formare il regolamento di cui è cenno nell'articolo 186 della legge. Intanto si osserverà quello vigente, inquanto non sarà contrario alle disposizioni della legge e del regolamento.

Art. 187. I componenti la deputazione provinciale si rinnovano per metà ogni anno. Sono sempre rieleggibili.(178)

La rinnovazione non si fa integralmente onde conservare la tradizione amministrativa, e onde porre in grado il consiglio di procedere colla massima ponderazione.

Art. 188. Se un membro della deputazione non interviene alle sedute per un mese senza aver ottenuto congedo dalla medesima è dichiarato dimissionario. (179)

Il Prefetto, per ordinanza scritta, deve dichiarare dimissionari quei membri della deputazione che siansi posti nelle condizioni previste dall'art. 188 della legge, o riferirne alla Deputanzione provinciale nella prima adunanza successiva.

Il segretario addetto alla Deputazione provinciale deve tenere in corrente un registro degli intervenuti e dei mancanti alle singole adunanze. Di questo registro è data visione al Consiglio provinciale nella prima adunanza della sessione ordinaria.

Art. 189. Cessa la qualità di membro della deputazione quando si verifichi alcuno degl'impedimenti indicati nell'art. 183. (180)

Capo IV.

Dell'ingerenza governativa nell'amministrazione Provinciale.

Art. 190. I processi verbali delle deliberazioni dei consigli sono dal presidente trasmessi al Prefetto entro otto giorni dalla loro data.

Il Prefetto dà ad esso immediato riscontro del ricevimento.

Questo e i seguenti articoli non hanno corrispondenza nella legge del 1859. Furono proposti dal Peruzzi in dipendenza del sistema seguito di affidare la tutela legale della provincia al prefetto avvece del ministro dell'interno.

L'articolo 82 del Regolamento dispone:

I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio provinciale si debbono sempre trasmettere al Prefetto per estratti distinti per ogni singolo oggett- deliberato ed in duplice copia, una delle quali do conservarsi nell'archivio della prefettura. È loro apaplicabile il disposto dell'art. 63 del presente regolamento.

Art. 191. Il Prefetto esamina se le deliberazioni sono regolari nella forma, se sono nelle attribuzioni del consiglio, se sono conformi alla legge.

L'esame del prefetto si rivolge quindi in tre parti: 1. sulla forma: 2. sulla competenza: 3. e sulle legalità delle deliberazioni del consiglio.

Art. 192. Le deliberazioni divengono esecutive se il Prefetto non le avrà annullate per alcuno di tali motivi nel termine di 20 giorni dal ricevimento dei processi verbali, e di due mesi se si riferiscono ai bilanci.

Però l'approvazione del Prefetto sarà necessaria alla validità delle deliberazioni dei consigli provinciali, quando riflettano atti della natura di quelli a cui si riferiscono gli articoli 137 e 138. Contro le deliberazioni dei consigli provinciali che ne aumentino l'imposta avranno facoltà di ricorrere al Prefetto i comuni che in-

sieme paghino il decimo delle contribuzioni dirette imposte alle provincie.

Quando occorre di compiere qualche atto d'istruttoria, prima di munire del *visto* o di annullare le deliberazioni del Consiglio provinciale, a mente dell'art. 192 della legge, il termine di 20 giorni in esso fissato s'intende non dover decorrere che dal giorno in cui risulta ultimata l'istruttoria.

In tal caso però se ne deve dare immediata partecipazione al Presidente del Consiglio provinciale. (83)

Quando il consiglio provinciale o la Deputazione non vogliano riconoscere il carattere obbligatorio d'una spesa o non la vogliono ammettere nella proporzione stabilita dalla legge, oltre al decretare l'annullamento della deliberazione ai termini dell'art. 172, il Prefetto dovrà provvedere l'ufficio secondo il dispesto dell'art. 85 del regolamento comunale 8 giugno 1865.

Le deliberazioni dei Consigli provinciali, contemplate dall'art. 176 rivestono un carattere semplicemente consultivo, non vincolano nell'esercizio della sua giurisdizione l'autorità chiamata a statuire sul soggetto che hanno preso di mira, e quindi dovranno essere esaminati per gli effetti dei quali parla l'art. 172 della legge.

I reclami delle rappresentanze provinciali contro gli annullamenti di deliberazioni, o contro il procedimento adottati ai termini dell'art. 85, del regolamento comunale, devono essere muniti del bollo d'una lira, sia che si trovino nel corpo della deliberanzione del Consiglio o della deputazione, sia che vengano prodotti con atto separato.

Per il roglto degli atti amministrativi, cui si riferisce l'art. 6 della legge 16 novembre 1856, n° 3723, le Deputazioni provinciali sono libere di valersi dell'opera del segretario capo della Prefettura o di qualunque pubblico notaro

Gli impiegati di segreteria della Prefetture, che sono passati al servizio delle provincie, hanno perduta la facoltà che avevano, nella loro qualità precedente, di rogare gli atti dipendenti dal loro ufficio soggetti ad insinuazione. (Circolare del Ministero dell'interno, 18 gennaio 1866, n° 7101, Divis. 5.a Sez. IV. ai Prefetti del Regno).

Art. 193. L'annullamento delle deliberazioni è pronunciato dal Prefetto, sentito il consiglio di prefettura.

Contro queste decisioni è aperto ricorso al Ministro dell'interno, il quale provvede con decreto reale, udito il consiglio di Stato. (182)

Art. 194. Sono sottoposte all'approvazione del Prefetto, previo parere del consiglio di prefettura, le deliberazioni che vincolino i bilanci provinciali per più di cinque esercizi, e quelle relative alla creazione di stabilimenti pubblici a spese della provincia. (181)

Art. 195. Le deliberazioni dei consigli provinciali che porteranno modificazioni nell' andamento o nelle condizioni generali tecniche ed economiche delle strade che interessano diverse provincie, come pure quelle per cui si porterebbe qualche variazione al corso delle acque pubbliche. dovranno essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore.

Questa ingerenza del Ministero dei lavori pubblici è necessaria per due ragioni; perche si tratta di nn interesse maggiore dell'interese della provincia che alle volte riveste il carattere di un vero interesse generele: e perchè si tratta di conservare, per quanto è possibile la uniformità di sistema, quale ufficio è appunto affidato al detto ministero.

CAPO V.

Disposizioni generali riguardanti l'amministrazione provinciale.

Art. 196. Il consiglio provinciale avrà impiegati propri.

I capi di servizio saranno nominati dal consiglio provinciale, gli altri dalla deputazione.

La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati dal consiglio provinciale a termini dell'articolo 154 farà parte del bilancio provinciale. (183)

Gl'impiegati propri del Consiglio provinciale, di cui è cenno nell'art. 196 della legge, sono addetti unicamente all'azienda provinciale, ma non hanno ingerenza negli affari, in cui la Deputazione esercita attribuzioni di autorità tutoria. (95)

Art. 197. Il conto del tesoriere provinciale è approvato dal consiglio di prefettura salvo ricorso alla Corte dei conti. (184)

Art. 198. Saranno osservate per la spedizione dei mandati, e pei contratti delle provincie le norme stabilite per quelli dei comuni negli articoli 124 e 128 dalla presente legge.

Però potranno farsi senza le formalità degli incanti i contratti provinciali non eccedenti le Lire 3000. (185)

A tenore dell'art. 198 della legge, sono applicabili ai contratti stipulati per conto delle amministrazioni provinciali le disposizioni che in ordine alla esecutorietà degli atti consimili, stipulati per conto dei comuni, furono stabilite nell'art. 59 del regolamento. (96)

Art. 199. Le sedute del consiglio provinciale saranno pubbliche.

La pubblicità non potrà mai aver luogo quando si tratti di questione di persone. (186)

Art. 200. Gli atti dei consigli provinciali sono pubblicati colle stampe. (187)

Art. 201 In caso di scioglimento del consiglio provinciale, il Prefetto sentito il consiglio di Prefettura, eserciterà le attribuzioni dalla legge affidate alla deputazione provinciale per l'amministrazione della Provincia, e per la tutela dei Comuni e delle cause pie. (188)

Nel caso di scioglimento previsto dall'art. 201 della legge, spetta anche al Prefetto, udito il Consiglio di prefettura, di compiere gli atti di cui è cenno nel §. 2° dell'articolo 160 della legge.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PROVINCIALE.

Art. 202. I Comuni e le Provincie non possono mutare di rappresentanza se le variazioni della popolazione, desunte dal censimento ufficiale, non si sono mantenute per un quinquennio. (189)

I comuni non possono mutare di rappresentanza se le variazioni della popolazione non si sono mantenute per un quinquennio secondo prescrive l'ari. 202. Non è quindi facoltativo in forza dell'articolo stesso di aumentare il numero dei consiglieri solo perchè nell'atto della pubblicazione della novella legge la popolazione trovasi aumentata. Sotto questo aspetto si può dire che la nuova legge non è altro che il proseguimento dell'antica perchè in essa non venne introdotta variante alcuna: onde manca sempre lo estremo di fatto del *quinquennio*. (Consiglio di Stato, adunanza del 29 luglio 1865, municipio di Asti).

Art. 203. I consiglieri durano in funzione cinque anni. Si rinnovano per quinto ogni anno e sono sempre rieleggibili.

Dopo l'elezione generale, la scadenza dei primi quattro anni è determinata dalla sorte.

Egualmente per sorte è determinata la scadenza dei membri della Giunta municipale e della deputazione provinciale nel primo anno.

In appresso la scadenza è determinata dall'anzianità.

Perdendosi la qualità di consigliere si cessa dal far parte della Giunta e della deputazione.

Saranno estratti a sorte i consiglieri che oltre quelli i quali per qualsiasi ragione, avranno cessato di appartenere al consiglio, nè dovranno uscire per arrivare al quinto da surrogarsi, a termini del primo paragrafo del presente articolo. (190)

Il Consiglio comunale nella sessione di primavera, ed il Consiglio provinciale nella sessione ordinaria, procederanno in conformità dell'art. 203 della legge, all'estrazione del quinto dei consiglieri da rinnovarsi.

Se nell'intervallo che corre sino al giorno dell'elezione si verificano vacanze, si deducono dal numero dei consiglieri da rinnovarsi gli ultimi estratti, e l'estrazione di questi si ritiene come non avvenuta. (99)

Quando per decesso o per altre cause sonosi resi vacanti al momento dell'elezione posti di consiglieri provenienti dall'elezione generale, questi si computano già nel quinto che dovrebbe estrarsi a sorte ai termini dell'articolo 203 suddetto.

Ove però il numero di questi venisse ad eccedere il quinto da rinnovarsi, si procede egualmente alla surrogazione di tutti i consiglieri mancanti; ma si intendono eletti per un quinquennio quelli che hanno riportato maggior numero di voti, e gli altri continuano ad esser soggetti alle estrazioni successive, al pari di quelli provenienti da elezione generale che ancor rimangono nel Consiglio. (100)

A differenza dell'art. 190 della legge del 1859 sotto il regime della quale era assai dubbio se nel quinto dei consiglieri da estrarsi si dovessero computare quelli che per qualsivoglia ragione avessero cessato di far parte del Consiglio, la nuova legge in quest'articolo prescrive chiaramente che questa computazione deve farsi. Questa disposizione non potendo avere effetto retroattivo, rimangono valide le estrazioni già seguite nelle quali non siasi tenuto conto di coloro che per qualsivoglia ragione cessarono di far parte del Consiglio. (Consiglio di Stato, adunanza del 2 dicembre 1865). -

Art. 204 Non vi è luogo a surrogazione straordinaria di consiglieri nel corso dell'anno, eccetto il caso in cui il consiglio si trovi ridotto a meno dei due terzi dei suoi membri. (191)

Art. 205. Coloro che a termini della presente legge sono nominati a tempo rimangono in uffizio sino all'installazione dei loro successori ancorchè fosse trascorso il termine prefisso. (192)

Art. 206. Fra eletti contemporaneamente si avranno per anziani coloro che riuscirono nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi coloro che ne ottennero maggior numero negli scrutinii seguenti.

A parità di voti s'intende eletto o si avrá per anziano il maggiore d'età. (193)

Art. 207. Chi surroga funzionari anzi tempo scaduti rimane in uffizio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore. (194)

Art. 208. La qualità di consigliere si perde verificandosi alcuno degli impedimenti di cui agli articoli 25, 26 e 27. (195)

Le Giunte e le Deputazioni prendono atto delle rinuncie presentate dai loro membri, ed in assenza dei Consigli, di quelle presentate dai consiglieri. (101)

Tanto le Giunte, che le Deputazioni non possono

dispensarsi dal prendere atto delle rinuncie presentate.

Gli impedimenti cui accenna l'art. 208 della legge debbono essere prontamente dal Sindaco denunziati al Prefetto, il quale promuove la decadenza dei consiglieri con decreto da pronunciarsi dalla Deputazione provinciale.(102)

Sono ineleggibili non solo coloro che maneggiano il denaro comunale o che non hanno reso il conto di una precedente amministrazione, ma anche quelli che ne dispongono.

Gli assessori comunali finchè non abbiano reso il conto a termini di legge, non possono essere rieletti. Constando che il conto fu presentato ma restituito per inesatta redazione, l'avvenuta elezione deve essere annullata. (Corte di cassazione di Palermo 19 novembre 1864).

Art. 209. I consiglieri entrano in carica nel primo giorno della sessione ordinaria del consiglio, che ha luogo dopo l'elezione. (196)

Art. 210. Le funzioni dei consiglieri comunali e provinciali sono gratuite. Danno diritto però a rimborso delle spese forzose sostenute per la esecuzione di speciali incarichi.

È fatta facoltà ai consigli provinciali di decretare in favore dei membri della deputazione non residenti nel capo-luogo della provincia delle medaglie di presenza corrispondenti alle spese di viaggio e di soggiorno a cui dovranno sottostare per intervenire alle sedute.

Potrà pure essere stanziato in bilancio a favore del sindaco un annuo compenso per indennità di spese. (197)

Non sono comprese fra le spese forzose, delle quali è cenno nell'art. 210 della legge, quelle di viaggio e di soggiorno sopportate dai consiglieri residenti fuori del capo-luogo per intervenire alle sedute dei Consigli. (103)

Art. 211. Chi presiede l'adunanza dei consigli creati colla presente legge è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e l'osservanza delle leggi, e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone processo verbale da trasmettersi al Prefetto od al Sotto-prefetto, se si tratta di consiglio comunale, o di giunta municipale, ed al ministro dell'interno se degli altri.

Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l'arresto.

Si farà menzione di quest'ordine nel processo verbale, e sull'esibizione del medesimo si procederà all'arresto.

L'individuo arrestato sarà custodito per 24 ore, senza pregiudizio del procedimento avanti i tribunali quando ne sia il caso. (198)

Art. 212. I consigli votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a suffragi segreti. (199)

Art. 213. Nessuna proposta può nelle tornate periodiche ordinarie essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 24 ore prima depositata nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata. (200)

La disposizione dell'art. 200 della legge del 1859, secondo la quale nessuna proposta può nelle tornate periodiche ordinarie dei Consigli comunali essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 24 ore prima depositata nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessarii per poter essere esaminata, deve essere considerata come una semplice norma d'ordine e di cautela, dettata allo scopo di impedire che le definitive deliberazioni di quei consessi sieno prese senza piena cognizione di causa.

La disposizione suddetta conserva lo stesso carattere anche quando si estendesse alle adunanze straordinarie dei Consigli comunali.

Quando si tratta di procedere ad una scelta per un ufficio, la quale dipende dal pieno ed arbitrario volere del Municipio, e per cui gli è lecito imporre agli aspiranti qualsivoglia condizione o termine perentorio, è allora il caso di applicare le disposizioni sancite dall'art. 200 della legge comunale, e non tenere in conto alcuno i documenti presentati solo poche ore prima della tornata, ma non già quando il Consiglio si trova di fronte a chi fa valere un diritto ad una nomina, appoggiato su titoli validi ed efficaci, quali sarebbero le tavole di fondazione dalle quali il reclamante ripeta la ragione della nomina stessa.

Tanto secondo il diritto comune quanto secondo il dirito moderno, la cittadinanza municipale si acquista e per origine e per domicilio; e luogo d'origine s'intende quello dove uno è nato o doveva nascere secondo l'ordine delle cose, comunque nato altrove per fortuito accidente; il luogo cioè, dell'origine e cittadinanza paterna.

Fra i due modi suddetti di acquistare la cittadinanza d'origine, come quella che procede dalla natura, ed è necessaria ed immutabile, e, secondo il diritto romano, non si può svestire ad arbitrio dell'originario.

Questo modo di acquisto prevale in modo secondo la legge comunale del 1859, che coloro i quali godono del diritto elettorale, indipendentemente dal censo, e devono esercitarlo nel Comune del loro domicilio d'origine, sebbene lo abbiano abbandonato, a meno che non solo abbiano fissata

la loro residenza in un altro Comune, ma di più, ne abbiano fatta la legale dichiarazione.

La cittadinanza d'origine ha per sè la presunzione, perchè da principio il figlio minore non emancipato non ha altro domicilio fuori quello del padre, ed ogni cosa si reputa, fino a prova contraria, essersi mantenuta nel primitivo suo stato; onde il carico di questa prova appartiene a colui il quale oppone essersi perduta la cittadinanza medesima. (Corte di cassazione di Milano 1865, causa tra il municipio di Novara e Scolari.

Art. 214. I consigli nelle adunanze straordinarie non possono deliberare, nè mettere a partito alcuna proposta o questione estranea all'oggetto speciale della convocazione. (201)

Questa disposizione è rivolta ad impedire una deliberazione sovra materie intorno alle quali i consiglieri non abbiano potuto fare, almeno privatamente, i loro studi preparatori: *Nil volitum quim precognitum.*

Art. 215. Non può mai essere dato ai consiglieri alcun mandato imperativo; se è dato non è obbligatorio. (202)

Art. 216. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi ai consigli spetta indistintamente all'autorità governativa, ai presidenti ed ai consiglieri.

Saranno prima discusse le proposte della autorità governativa, poi quelle dei presidenti, ed infine quelle dei consiglieri per ordine di presentazione. (203)

Quando si ammettesse il contrario sistema che cosa ne seguirebbe? 1. che sarebbero inutili gli studi preparatori; 2. che sarebbe inutile la discussione; 3. che non si terrebbe conto delle circostanze e dei fatti nuovi; 4. che non si terrebbe conto dei precedenti amministrativi; 5. e che talora le deliberazioni sarebbero impossibili.

Art. 217. I consigli possono incaricare uno o più dei loro membri, di riferire sopra gli oggetti che esigono indagini od esame speciale. (204)

La nomina dei relatori che si fa a somiglianza delle Camere dei Deputati e dei Senatori, rende più agevele lo esame degli affari e specialmente dei loro dettagli.

Art. 218. Il Ministro dell'interno può intervenire personalmente a tutti i consigli senza votare. (205)

Art. 219. I Comuni e le Provincie sono tenuti a compiere gli atti di pubblica amministrazione che loro sono dalle leggi commessi nell'interesse generale: non hanno diritto per questo a compensi, a meno che siano determinati dalla legge. (206)

Art. 220. I consigli che ommettono di deliberare sovra proposte dell'autorità governativa e dei presidenti, a cui siano specialmente eccitati, si riputeranno assenzienti; se ne farà constare nel processo verbale. (207)

Qualora il Consiglio omettesse di prendere sulle proposte del Prefetto alcune deliberazioni, si ritiene assenziente alle proposte stesse ai termini dell'art. 220 della legge, ed il Prefetto ne promuove l'immediata esecuzione dalla Deputazione provinciale.

Quando invece deliberando ricusasse di provvedere, ovvero provvedesse in modo insufficiente, il Prefetto, informatone anzitutto il Ministero dell'Interno, e udito il Consiglio di prefettura, provvede d'ufficio con decreto motivato, dandone immediata partecipazione alla Deputazione. (85)

Art. 221. Le deliberazioni dei consigli importanti modificazioni, o revoca di deliberazioni esecutorie, si avranno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione. (208)

Giova porre mente alla applicazione di questo articolo, il quale è specialmente rivolto ad impedire le deliberazioni contradditorie; nel quale difatto possono con grande facilità cadere i corpi deliberanti:

Art. 222. I consiglieri si asterranno dal prendere parte alle delibarazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, cogli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interessi, liti o contabilità dei loro congiunti, od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Si asteranno pure dal prender parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministranze od appalti d'opere nell'interesse del comune o della provincia alla cni amministrazione appartengono. (209)

Art. 223. Terminate le votazioni, il presidente coll'assistenza di due consiglieri, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottenne la maggiorità assoluta dei votanti.(210)

La dichiarazione inserita nella deliberazione comunale, portante licenziamento d'impiegati, di essersi dopo *ciascuna votazione fatto regolarmente lo spoglio dei voti*, senza che siasi sollevato alcun richiamo, esclude che siasi violato l'art. 210 della legge antica (art. 223 della nuova).

Se dopo essersi nel verbale dichiarato in qual modo da alcuni consiglieri si sostenesse o si impugnò l'oggetto della successiva deliberazione, si aggiunse la frase « parlano ancora in vario senso

altri consiglieri » non ne nasce che siasi omesso d'indicare i punti principali della discussione come prescrive l'art. 251 (vedi l'art. 224 della legge nuova).

Non si può scorgere motivo di nullità in ciò che la lettura ed approvazione del verbale abbia avuto luogo in una seduta successiva, e nelle copie del verbale dell'antecedente seduta siasi ommesso di menzionare questa circostanza (Consiglio di Stato, 22 ottobre 1864).

Art. 224. I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal segretario; debbono indicare i punti principali delle discussioni, ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Saranno letti alla adunanza e dalla medesima approvati. (211)

Nel verbale delle adunanze si deve far constare del nome dei singoli consiglieri presenti alla votazione sovra ciascun oggetto, colla indicazione di quelli che si sono astenuti. (104)

Veggasi il commento dell'articolo precedente.

Art. 225. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto, e dei motivi del medesimo, ed eziandio di richiedere le opportune rettificazioni. (212)

Art. 226. I processi verbali sono firmati dal presidente, dal membro anziano fra i presenti e dal segretario, (213)

La mancanza della firma del Segretario in una deliberazione comunale non costituisce una vera nullità radicale a senso dell'articolo seguente, ma bensì una semplice irregolarità e non più opponibile dal comune dopo che l'autorità amministrativa appose il suo *visto* al verbale, ed il comune stesso vi diede già principio di esecuzione. (Consiglio di Stato, 3 giugno 1865)

Art. 227. Sono nulle di pien diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali o sovra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio, o se si sono violate le disposizioni delle leggi. (214)

Le nomine dei segretari comunali anteriori alla attivazione della legge 20 marzo 1865 non possono essere annullate, sebbene fatte senza l'osservanza delle condizioni stabilite nell'articolo 18 del Regolamento 8 giugno per l'esecuzione di detta legge.

Non è ammessibile la nomina a segretario di chi non abbia la patente d'idoneità prescritta dall'art. 18 anzicitato, colla riserva che il nominato subirà in seguito l'esame ed otterrà la patente. (Consiglio di Stato, 19 genneio 1866).

Il Governo del Re può in qualunque tempo dichiarare, con Decreto Reale, e udito il Consiglio di Stato, la nullità delle deliberazioni di cui nell'art. 227 della legge.

Può similmente modificare i regolamenti che vengono deliberati dai comnni e dalle provincie, quantunque ne sia delegata l'approvazione alle Deputazioni provinciali od altra autorità.

A tale effetto sarà sempre trasmessa copia dei regolamenti approvati al Ministero competente;

Il provvedimento del Re emana tanto sopra ricorso, come per iniziativa del Governo. (107)

Art. 228. Possono i consigli conferire a delegati speciali la facoltà di vincolare il corpo che rappresentano, per ciò che dipende da essi. (215)

Art. 229. Sarà sempre necessario il consenso dei consigli per eseguire opere attorno a costruzioni di cui le leggi pongono eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico del corpo che essi rappresentano, quando tali opere interessino la sicurezza e la solidità delle costruzioni stesse.

Il consenso è dato con deliberazione soggetta alle stesse regole prescritte per le opere eseguite a spese dirette dal corpo medesimo, e la sua mancanza, oltre il dar diritto di ottenere immediatamente dal giudice ordinario la inibizione contro la prosecuzione delle opere, ne renderà gli autori responsabili in proprio. 216)

Art. 230. La forma materiale dei bilanci, dei conti e degli altri atti è determinata dai regolamenti generali d'amministrazione.

La sovrimposta alle contribuzioni dirette stabilita dalle provincie e dai comuni per far fronte alla deficienza dei loro bilanci dovrà colpire con eguale proporzione tutte le contribuzioni dirette (217)

I bilanci debbono essere divisi in tre parti ben distinte, cioè in *attivo*, *passivo* e *residui*.

I bilanci ed i conti, sì dei comuni che delle provincie, debbono essere formati e resi in conformità dei moduli e delle istruzioni da emanare dal Ministero dell'Interno, dal quale sarà pur anco determinata la forma dei registri di contabilità.

Tali istruzioni debbono avere per base la massima che l'anno finanziario comprende l'esercizio contabile dei redditi e delle spese dell'anno solare, e si protrae a tutto il 31 marzo dell'anno successivo per la riscossione delle entrate e l'estinzione delle spese che si riferiscono all'anno solare. (105)

Sui residui attivi dei bilanci possono farsi pagamenti anche dopo avvenuta la chiusura del conto relativo. (106)

Il Comune non può sottrarsi alla ingerenza governativa per quanto spetta alla contabilità ed alle forme con cui esso deve venire regolato nella redazione dei bilanci e dei conti, mentre l'art. 217 della Legge 23 ottobre 1859 (art. 230 *alinea* della presente Legge 20 marzo 1865) stabilisce esplicitamente che la forma materiale dei bilanci, dei conti e degli altri atti è determinata da regolamenti generali di amministrazione. (Consiglio di Stato, 10 giugno 1863)

Veggasi la giuresprudenza riferita sotto l'art. 181.

Art. 231. Qve un consiglio creda che le sue attribuzioni siano violate da disposizioni dell'Autorità amministrativa, potrà ricorrere al Re. Il Re provvederà previo parere del consiglio di Stato. (218)

Non può essere ricevibile un reclamo di privati contro un decreto che riflette la legalità di una deliberazione comunale, salvo quando siasi con esso violato un loro diritto. (Consiglio di Stato, 13 dicembre 1864).

Art. 232. Ove malgrado la convocazione dei consigli non potesse aver luogo alcuna deliberazione, il Prefetto provvederà a tutti i rami di servizio e darà corso alle spese rese obbligatorie, tanto per disposizione di legge, quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie. (219)

Art. 233. L'approvazione cui sono soggetti alcuni atti dei consigli a termini degli articoli precedenti non attribuisce a chi la deve compartire la facoltà di dare d'ufficio un provvedimento diverso da quello proposto, (220)

La disposizione contenuta nell'art. 233 della legge non è applicabile che a quegli atti che sono facoltativi per i comuni e le provincie, e non a quelli che sono obbligatorii. (108)

Non viola il disposto dell'art. 220 della legge del 1859 la decisione della deputazione provinciale in forza della quale, ravvisandosi affatto rovinoso pel comune il sistema d'affittamento dei beni comunali, e riconoscendosi d'altronde che il comune stesso si trova nell'urgente bisogno di procurarsi i mezzi che gli sono indispensabili per sopperire ad imprescindibili impegni assunti, siasi mandato al Comune di ricercare e proporre altro mezzo di trarre da tali boschi tutto quel partito che se ne può avere senza troppo danno del comune e dell'economia boschiva.

La libertà d'azione concessa ai municipi a norma della legge 1 decembre 1833, deve intendersi circoscritta dall'interesse generale allorquando si tratta dell'economia forestale. (Consiglio di Stato, 12 decembre 1864)

Art. 234. I membri delle amministrazioni ed uffizi provinciali e comunali sono responsabili delle carte loro affidate.

Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico, si osserveranno le forme stabilite dai regolamenti d'amministrazione.

Le persone che le avranno ricevute ne rimarranno a loro volta contabili.

L'autorità giudiziaria, dietro richiesta del Prefetto o sotto-Prefetto, procederà all'immediato sequestro delle carte presso i detentori. (221)

Art. 235. Il Re per gravi motivi di ordine pubblico può disciogliere i consigli provinciali e comunali, ma sarà provveduto per una nuova elezione entro un termine non maggiore di tre mesi. (222)

Ei pare che per un sicuro svolgimento dei principii costituzionali potevasi fare una rigorosa e sommaria enumerazione dei *gravi motivi d'ordine pubblico.*

TITOLO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 236. La presente legge andrà in vigore col giorno 1. luglio 1865. Però le nuove spese obbligatorie per le provincie e pei comuni comincieranno ad essere a loro carico a partire dal primo gennaio 1866, eccetto quelle che riguardano l'istruzione pubblica, le quali passeranno a carico delle provincie e dei comuni a partire dal nuovo anno scolastico.

Queste spese non passeranno alle provincie se non quando sia approvata la legge speciale, che regoli il passaggio dell'istruzione pubblica secondaria dallo Stato alle provincie.

La iegge comunale e provinciale e quella di pubblica sicurezza essendo state pubblicate contemporaneamente e colla stessa legge di unificazione amministrativa, devono essere interpretate in un solo contesto in modo che tutte le loro disposizioni concorrano a conformità d'intenti; non potendosi ammettere nell'una di esse una forza derogatorie dell'altra, ma soltanto alcune disposizioni facienti eccezione alle regole poste nell'altra legge di pari data.

Perciò deve ritenersi applicabile l'art. 236 alle spese di casermaggio delle guardie di pubblica sicurezza prescritte dall'articolo 23 della legge di pubblica sicurezza poste da questa per una metà a carico dello Stato se per l'altra metà a carico dei comuni.

La spesa obbligatoria predetta deve essere posta a carico dei comuni a cominciare dal 1 gennaio 1866, e non dal 1 luglio 1865. (Consiglio di Stato, adunanza del 20 dicembre 1865).

La rinnovazione per metà della giunta comunale, in confermità del disposto dell'articolo 91, avrà effetto nelle tornate autunnali del 1866, dovendo essa essere nominata per intero, secondo la vera intelligenza dell'art. predetto, nelle elezioni autunnali del 1865. (Consiglio di Stato, adunanza del 12 gennaio 1866).

Art. 237. Fino a che non sia approvata una legge, che regoli le spese del culto, sono obbligatorie pei comuni quelle per la conservazione degli edifici servienti al culto pubblico nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi.

Così pure fino alla promulgazione di un'apposita legge speciale le spese per il mantenimento degli esposti a datare dal 1. gennaio 1866 saranno a carico dei comuni e delle provincie in quella proporzione che verrà determinata da decreto reale, sentiti previamente i consigli provinciali e il Consiglio di Stato.

Art. 238. Per la Toscana si eseguiranno le seguenti operazioni preperatorie per le elezioni comunali e provinciali.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge le attuali amministrazioni comunali formeranno le liste elettorali in conformità della presente legge, e le pubblicheranno.

Per questa prima volta le liste non saranno soggette ad altro esame tranne quello del Prefetto.

Questi le approverà e ne ordinerà la nuova pubblicazione.

Contro le liste così approvate non è ammesso altro ricorso tranne quello alla Corte d'appello, a termini dell'art. 39.

Successivamente nei giorni che verranno fissati dall'autorità governativa si procederà alle elezioni dei consiglieri provinciali e comunali, osservando le norme fissate dalla presente legge.

Il risultato delle elezioni sarà pei consiglieri provinciali e comunali proclamato rispettivamente dal Prefetto o dal sotto-Prefetto.

Tosto che siano terminate e proclamate le dette elezioni, saranno convocati i nuovi consigli comunali e provinciali al solo fine di eleggere rispettivamente le giunte municipali e le deputazioni provinciali, e saranno nominati i nuovi Sindaci.

Seguite le elezioni delle deputazioni provinciali e delle giunte municipali, e le nomine dei Sindaci, le nuove amministrazioni entreranno in ufficio col 1. luglio del corrente anno.

Le attuali amministrazioni continueranno a compiere le attribuzioni e gli atti loro affidati dalle leggi fino a che le nuove amministrazioni non siano entrate in ufficio.

Art. 239. I conti delle amministrazioni comunali e provinciali e degli istituti che ne dipendono, compilati a norma delle leggi anteriori saranno esaminati ed approvati secondo il disposto della legge presente.

Art. 240. Nei primi due anni dalla elezione generale dello Stato, l'estrazione, di cui all'art. 203, non si estenderà alla persona del Sindaco.

Art. 241. Staranno fermi i contratti in corso legalmente fatti dalle attuali amministrazioni.

Art. 242. Le liquidazioni non ancora compiute nelle antiche provincie del regno, in esecuzione degli articoli 234, 235, 236, 237, 238, 239 e 240 della legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859, saranno condotte a compimento in conformità di quelle disposizioni.

Art 243. Diverranno comunali e provinciali gl'istituti o stabilimenti attualmente a carico dello Stato che provvedano a spese obbligatorie a termini della presente legge. Un decreto reale dichiarerà quali siano questi istituti.

Art. 244. I funzionari e salariati governativi, addetti alle prefetture, all'istruzione pubblica, secondaria, tecnica, ed elementare, ai servizi stradali e ad ogni altro ramo di servizio, che da governativo divenga provinciale, passeranno a carico delle provincie, nel numero e nel modo che verrà disposto per decreti reali, sentiti i consigli provinciali.

Vedi le massime riferite sotto l'art. 192.

Art. 245. I funzionari e salariati che in virtù dell'art. precedente passino dal servizio dello Stato a quello delle provincie, conservano il diritto, di conseguire sia per servizi prestati allo Stato, sia per quelli che presteranno alle provincie, quando cessano dal servizio la pensione che a termini delle leggi vigenti spetterebbe loro, se avessero continuato a servire lo Stato.

Art. 246. Questa pensione sarà ripartita a carico dello Stato e della provincia in ragione della somma totale degli stipendi che lo Stato e la provincia abbia corrisposto all' impiegato.

Art. 247. Nel caso di soppressione d'impiego o di riduzione di ruoli all' atto del passaggio degl'impiegati dallo Stato alla provincia, quelli che già non avessero diritto alla pensione godranno a carico dello Stato l'assegno di disponibilità a norma di legge.

Art. 248. Le regole vigenti in ordine alle pensioni da assegnarsi alle vedove ed ai figli degl'impiegati dello Stato saranno pure applicabili nei casi previsti dagli articoli precedenti, col sistema di riparto in essi stabilito.

Art. 249. Nel caso di destituzione, le autorità provinciali dovranno riferirne al ministro, dal quale l'impiegato dipendeva prima del passaggio; e soltanto coll'approvazione ministeriale la deliberazione che priva l'impiegato d'ogni diritto a pensione diverrà esecutoria.

Art. 250. È limitato a cinque anni l'esercizio della facoltà accordata al governo del Re di decretare l'unione di più comuni o la disaggregazione delle loro frazioni secondo le disposizioni degli art. 13, 14, 15 e 16 della presente legge.

Art. 251. A meno che non sia diversamente stabilito pei singoli casi è ammesso il ricorso in via gerarchica contro le deliberazioni delle autorità inferiori, e questo ricorso sarà prodotto all'autorità superiore nel termine di giorni trenta dall'intimazione della deliberazione contro la quale si ricorre.

Scorso il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 251 della legge, se non è sorto reclamo, e se la Deputazione non ha provveduto, il Prefetto provvede a quanto può occorrere per l'esecuzione del decreto, e fa gli acquisti, le provviste e gli altri atti, ivi comprese le spedizioni dei mandati (che sono in tal caso firmati da esso e dal segretario della prefettura), e cura infine l'intiera loro estinzione sulla cassa provinciale. (86)

Quando poi fosse sorto reclamo contro il decreto del Prefetto, egli ne fa immediata relazione al Ministero dell'Interno, il quale può ordinare quelle indagini che crede necessarie a spese della provincia, e quindi, udito ove d'uopo il Ministero cui la materia riguarda, ed avuto il parere del Consiglio di Stato, promuove la definitiva decisione per Decreto Reale. (87)

Il Prefetto, avuta la comunicazione della decisione suddetta, ne informa la Deputazione provinciale nella prima successiva sua adunanza, e la invita formalmente a provvedere per l'esecuzione del decreto stesso ai termini dell'art. 216 della legge.

Se la Deputazione non prende nella seduta stessa le occorrenti deliberazioni. o se non firma il mandato quando trattasi di spese obbligatorie da soddisfare, il Prefetto ne prende atto nel verbale della seduta e successivamente formula un suo decreto, con cui, assumendo la qualità di commissario del Governo, provvede a quanto occorre sia per l'esecuzione dell'opera, sia per il pagamento delle spese che fu oggetto della vertenza.(88)

Art. 252. Col 1. luglio 1865 cesseranno di aver vigore le leggi anteriori sulle amministrazioni provinciali e comunali e sulla disponibilità dei beni delle provincie e dei comuni. Continueranno però ad osservarsi le leggi speciali che hanno rapporto colle dette amministrazioni in quanto non sono contrarie alla presente legge.

Crediamo debito nostro di riferire in forma di appendice le *disposizioni transitorie* e *finali* del Regolamento che completano e chiariscono quelle della legge.

Gli attuali Consigli provinciali saranno sciolti in quelle provincie dove, in forza della facoltà concessa al Governo, si verificheranno nelle circoscrizioni territoriali mutamenti, per effetto dei quali la rappresentanza provinciale venga a trovarsi alterata nel numero o nel riparto dei membri che la legge assegna alla medesima. (109)

Dal 1° gennaio 1866, le provincie ed i comuni saranno tenuti a corrispondere al Ministero delle Finanze, a semestri maturati, un'annua pigione ragguagliata ai prezzi correnti nelle rispettive località, per i fabbricati e siti demaniali occupati dagli uffizi od istituti governativi o da alloggi di funzionari che cessano di stare a carico dello Stato.

I corrispettivi e le condizioni dell'affittamento saranno stabiliti col mezzo di private trattative fra il Demanio ed i Corpi morali interessati, e dovranno risultare da regolare contratto.

Ove non riuscisse d'accordo entro il 31 dicembre 1865, il Demanio sarà libero di disporre altrimenti della sua proprietà e fabbricati. (110).

Entro due mesi, dall'attivazione del presente regolamento, ogni ufficio di prefettura e sotto-prefettura dovrà procedere, in concorso dell'ufficio del Genio civile e della direzione demaniale del luogo alla ricognizione della mobilia di spettanza dello Stato o delle provincie esistente nei rispettivi uffici ed alloggi, ed alla descrizione del suo stato attuale e quindi presentare tanto al Ministero dell'Interno, quanto al Consiglio provinciale, due note distinte compilate d'accordo coll'ufficio locale del Genio civile:

1.° Dei locali in cui sono presentemente collocati gli uffizi ed alloggi rispettivi colla descrizione della mobilia entrostante;

2. Dei locali e della mobilia ed arredi, notandone la condizione e rilevando gli oggetti mancanti e le riparazioni che ancora occorrerebbero per completare le somministrazioni prescritte.

Tali note saranno compilate accuratamente e firmate, quella di cui, al n.° 1, dai rappresentanti dei tre uffizi predetti, e quella di cui al n.° 2 dal Prefetto o Sotto-Prefetto o dal capo dell'ufficio locale del Genio civile. (111)

Nella tornata ordinaria del 1865, od in altra che potrà essere straordinariamente ordinata prima di quell'epoca, dovranno anzitutto le rappresentanze provinciali provvedere affinchè al 1° gennaio 1866 i locali, che in forza dell'art. 174 della legge passano a loro carico, siano posti a disposizione degli uffizi e delle autorità che debbono occuparli, e

siano forniti di tutto punto, analogamente al disposto dal n.° 2. dell'articolo precedente.

Lo stesso dovranno curare le rappresentanze comunali per quanto le riflette. (112).

I Prefetti che si troveranno al 1° del prossimo venturo luglio in carica in qualunque provincia in cui il loro alloggio sia provvisto delle tre categorie di mobili, le quali in forza dell'art. 90 del presente regolamento sarebbero escluse dalla mobilia permanente, continueranno a goderne per tutto quel tempo che rimarranno ancora in quella residenza; dovranno però inviarne, entro lo stesso mese di luglio, una particolareggiata descrizione al Ministero dell'Interno.

I loro successori dovranno farne immediata rimessione alle locali direzioni del Demanio.

È riservata alle provincie la facoltà di rilevare a stima di periti tutta la mobilia, tanto degli uffizi che degli alloggi, salva l'approvazione del Ministero delle Finanze pel contratto di cessione.

V. d'ordine di S. M. Il Ministro dell'Interno

G. Lanza.

111

PRIMI SEGRETARI O SEGRETARI CAPI.

Sono eglino utili, indispensabili, necessari? Non se ne potrebbe fare a meno e risparmiarne lo stipendio?

Possiamo essere in errore certamente, ma siamo d'avviso che sia questa carica una vera superfluità pel modo con cui ell'è ordinata oggidì. Aprendo un regolamento qualunque noi vi leggiamo che il primo segretario regge una sezione della Direzione, coadiuva il direttore, e lo sostituisce in caso d'assenza o di malattia.

Ebbene, tutte queste attribuzioni potrebbero senza inconveniente essere affidate al capo-sezione più anziano. Questi avrebbe in talune direzioni maggior autorità presso gli impiegati perchè ne sarebbe esclusa la gelosia, ed avrebbe maggior pratica d'affari.

Il grado di segretario capo forse è stato instituito al fine di fare d'infra i segretari una cerna di quelli che si reputano avere capacità di salire al grado di direttore. Infatti vedonsi taluni segretari di prima classe passare capi-sezione o capi d'ufficio per non più progredire, altri a vece essere nominati segretari-capi od ispettori, e da queste due classi trarsi poi esclusivamente i direttori, quelle poche volte che questi non provengono dal Ministero.

Quando si tratta del posto di direttore tanto i ministeriali non rifuggono dal far passaggio alla carriera provinciale: se ne potrebbe perciò inferire che dal posto di primo segretario se ne volle fare quasi un'iniziamento alla carriera di direttore. Ed è quegli veramente l'impiegato che più gli si avvicina, e che maggiori e più frequenti rapporti ha col medesimo. Ma se tale fu l'intendimento di coloro che diedero norma ai vari regolamenti, si avrebbe, a parer nostro, dovuto affidare al primo segretario non una più o meno importante sezione, ma sibbene l'ufficio d'ordine.

Dacchè quest'impiegato superiore deve sostituire il direttore nella sua assenza ed essere poi lui medesimo nominato direttore, importa grandemente che non d'una sola parte degli affari della Direzione egli si occupi, ma che si tenga a giorno di tutto quanto si passa nella medesima, onde non trovarsi poi nuovo in nulla il dì che dovrà farla da direttore.

Essendo poi quasi un vice-direttore, egli dovrebbe stare in analoga posizione e coadiuvare efficacemente il principale in ogni cosa.

Ora in qual modo si sbrigano gli affari?

Il direttore apre la corrispondenza, l'assegna all'una ed altra sezione, o ad un determinato impiegato, e la trasmette all'ufficio di protocollo acciò dopo le consuete scritture siano le pratiche distribuite a chi spettano.

I capi d'ufficto cogli impiegati s'occupano degli affari loro assegnati, e riportano poi il risultato colle minute al direttore, il quale la esamina attentamente, e, previe le necessarie annotazioni, vi appone il visto.

Qui termina il vero compito del direttore e dovrebbe cominciare quello del suo aiutante, quale è il primo segretario.

Il capo superiore della direzione si è occupato coll'aiuto degli impiegati di concetto o segretari della trattazione degli affari; ora il secondo capo s'occupi di farne manifesto il risultato col mezzo degli impiegati d'ordine, applicati e scrivani.

Si passino tutte le minute al segretario-capo il quale, fattele copiare, le riscontri e qui sta l'atto importante.

L'impiegato che ha trattato un affare può essere incorso in svista, avere male afferrato un concetto, avere dimenticata una circostanza essenziale; il direttore fra tante preoccupazioni non ci ha potuto badare, ma il primo segretario nel rileggere attentamente ed a suo bell'agio la nota d'arrivo e quella di partenza rileverà l'errore, e, postone in avviso l'impiegato che trattò l'affare ed il direttore, potrà spesso ovviare spiacevoli conseguenze ed a noiosi inconvenienti. Avrassi un'utile controllo che solo potrà spiacere a coloro che si credono presuntuosamente infallibili, non vogliono soffrire osservazioni, ma apporterà sicurezza nell'andamento della Direzione. Avvenendo il caso d'assenza del Direttore, il segretario-capo lo sostituirà senza pene ed affanno, poichè egli è a giorno di tutti gli affari e sa a qual punto si trovino, e dietro quali norme il direttore usi trattarli.

Se il primo segretario è un po debole in fatto d'amministrazione potrà, stando in questo posto, imparare assai. Se poi fosse persona bene istruita e capace potrà indirizzare a bene gli impiegati e coadiuvare efficacemente il direttore.

Egli è necessario persuadersi che gli affari dopo che furono risolti si vedono spesso sott'altra luce di quella che presentavano innanzi.

E non a caso Manzoni ha scritto che del senno di poi ne son piene le fosse.

Fatto il riscontro delle minute il primo segretario avrebbe ancora a sorvegliare la spedizione e l'archivio.

Queste due attribuzioni fatte a dovere potrebbero essere di grande aiuto al direttore, il quale potrebbe occuparsi con maggior tranquillità degli affari più importanti della Direzione. Sapendo che il segretario-capo veglia a che niun affare rimanga arretrato e che tutte le carte sieno con debite cure ordinate e riposte per riaverle al menomo cenno.

Noi perciò vorremmo che fossero le attribuzioni generali di Direzione spartite fra il direttore ed il segretario capo in modo che se a quegli spettasse di reggere gli uffici di concetto e trattare gli affari, a questi fosse lasciato il riscontro di tutte le pratiche colla sorveglianza immediata sull'ufficio d'ordine e l'incarico dell'economia interna.

Egli è innegabile che determinate in tal guisa le attribuzioni del segretario capo, il medesimo potrebbe rendere utili servigi, e varrebbe la spesa mantenerne la carica.

Ma però quando si volesse daddovero cercare economie di spese con semplicità di servizio, sarebbe mestieri sopprimere i gradi di segretario-capo, di ispettore, di sotto ispettore, di capo-sezione e di capo-d'ufficio, e quindi spartiti gli affari secondo la varietà loro in un adeguato numero di uffici, confidare le Direzioni compartimentali e provinciali ad un Direttore aiutato da un segretario o sotto-segretario per ogni ufficio o sezione, con un sufficiente numero d'applicati.

A noi pare che il titolo di segretario dovrebbe da sè corrispondere a qnello di capo d'ufficio, e quelli di sotto-segretario e applicato essere dati ai suoi collaboratori.

In caso poi d'impedimento per parte del Direttore, la cura di sostituirlo resterebbe affidata temporaneamente al segretario più anziano della Direzione, il quale lascerebbe a capo del proprio ufficic il sotto-segretario, addettovi.

Niun sistema havvi più di questo semplice, adatto ed economico.

(*Dal Commercio Italiano del Baroni*).

112

LA STORIA DELLE PAROLE E L'INCIVILIMENTO

Una storia utilissima e brevissima si può scrivere intorno alla vita della umanità: è la *storia delle parole*, la quale si divide cronologicamente per età e per secoli, etnograficamente per razze, e poi si suddivide pigliando ad esame le parole principali dell'umano discorso:

Che furono rettamente usate.

Che furono dimenticate.

Che furono prese in significato vario ed incerto.

Una storia cosifatta, riassunta con diligenza e con acume in poche pagine, si risolve in una statistica ragionata dei nomi sostantivi usati abusati ed obliati. Così nel XIV secolo la parola d'ordine della chiesa era *o Roma od Avignone*: e le parole *virtù, virtù civile, virtù morale*, poco o raramente si trovano messe in campo,

Nel decimonono secolo si fa sempre questione di *forma* e di *riforma*. Si ottengono i governi costituzionali, e non si conoscono ancora i principii fondamentali che fra un secolo non saranno neppure applicati e svolti nelle loro pratiche conseguenze a metà, che già si vuole ritoccare la legge costituzionale. La parola *forma* è posta in antagonismo ed in lotta colla parola *riforma*, che si risolve nell'analisi nello sviluppo e nella applicazione calma, fredda, paziente, sincera e feconda dei principi.

Nel decimottavo secolo ed anche nel decimonono la parola *giustizia* ha perduto il suo vero significato, vi si contrappone la parola *equità*, e si crea un nnovo ordine di codici, i codici commerciali, quasi che la *giustizia* non sia equa od almeno, considerata nella sua sostanza, non debba essere tale. Quindi, scambiato il significato della parola giustizia, i codici civili che su essa si fondano, menano talora a tristi conseguenze, alla negazione della giustizia. Mentre la *equità* applicata alle sole leggi commerciali mena al *privilegio* della giustizia, nonostante la eguaglianza proclamata dalle carte costituzionali.

Nel decimonono secolo sorge la manìa della codificazione e la smania od esagerazione della *legalità*, la quale si pone a riscontro della *moralità*; e la prima piglia grande ascendente e quasi il primato; onde essa tiene il campo e la moralità si ricerca nella legalità, e si ritiene, e non si ha paura di errare affermando, che, facendo tutto ciò che è legale, si compie la legge della moralità. Mentre che sta il contrario, essendo che la legge della moralità è la legge prima è la legislazione innata e rivelata a tutti gli uomini, ed applicata da tutte le legislazioni.

Questi esempi si possono moltiplicare, ma tale non è il nostro assunto e conchiudiamo scrivendo: che la *storia delle parole* è utilissima in quanto ci spiega il corso della umanità sotto nuovo aspetto e ci assegna la vera via a seguire nel continuo cammino fra questa eterna lotta della materìa contro lo spirito, dell'uno e dei pochi contro i molti, dell'egoismo contro la giustizia.

G. A. M.

113

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

I.

Nel giudizio d'esecuzione forzata sovra una cartella del debito pubblico, vincolata da un terzo per la malleveria di un agente di cambio, che poscia cadde in fallimento, possono intervenire, tanto i sindaci della massa, quali rappresentanti il fallito, quanto gli altri crditori che hanno qualche diritto sulla malleveria stessa; l'intervento è ammesso per la prima volta anche in grado d'appello. Il giudicio è nullo se il creditore non fece citare il debitore principale, ma soltanto il terzo per la consegna e vendita del titolo da esso assoggettato a malleveria che si trova ancora presso di lui. (Bettini. Vol. XVII, Parte II, pag. 19.)

2.

Essendo il Tribunale di commercio incompetente per ragione di materia, a conoscere di una causa contro un municipio per contratto d'acquisto di fucili destinati alla G. N. da esso fatto, la incompetenza a di lui riguardo dev'essere pronunciata sebbene il municipio sia chiamato in garanzia davanti il foro consolare dove pende la causa principale tra i due commercianti. (BETTINI. Vol. XVII, parte II, pag. 9-10.)

3.

L'Ispettorato generale dei beni sequestrati all'ex duca di Modena fa parte dell'amministrazione demaniale dello stato, e può quindi ricorrere in cassazione col mezzo del Direttore del contenzioso finanziario senza deposito di multa.

La notificazione del ricorso in cassazione si deve fare alla persona interessata, e non al suo mandatario, tuttochè generale *ad negotia.*

Il mandatario che fu ritenuto leggittimo contradditore avanti i giudici del merito, ha diritto di comparire in cassazione per opporsi all'annullamento della sentenza chiesto per mancanza di valido mandato.

La nullità del mandato può porsi per la prima volta in appello; non è sanata dal silenzio osservato avanti i primi giudici.

Nella conclusione per l'assolutoria delle domande si comprende la istanza per la dichiarazione di difetto del mandato nel procuratore *ad negotia.* (BETTINI. *Giurisprudenza Italiana.* Vol. XVII. Parte 1.ma, pag. 43.)

4.

Il Governo Italiano deve in genere soddisfare a tutti gli impegni contratti dai Governi a cui subentrò; conviene distinguere circa ai debiti dei Governi che furono solo in parte privati delle provincie che possedevano i debiti contratti nell'interesse generale sono sempre a carico del Governo che precedette e che ha tuttora vita e sede propria; quelli contratti nell'interesse particolare delle provincie liberate, sono a carico del Governo Italiano, anche se nel contrarli il Governo respinto incassò denari a titolo di fideiussione, e li confuse nel patrimonio generale dello Stato.

5.

I giudizi naturali di cui parla l'Art. 71 dello statuto, non sono la stessa cosa dei giudici ordinari.

I Tribunali straordinarii, di cui lo statuto vieta la creazione, sono quei Tribunali che per il loro modo di essere e funzionare, contrastano con taluno dei principii fondamentali su cui, e per lo statuto stesso e per i dettami della scienza universalmente ricevuti, riposa la retta amministrazione della giustizia. Così è straordinario quel Tribunale che manchi di permanenza e di universalità, i cui giudici siano amovibili, e presso il quale la natura dei rimedii non sia conforme agli ordinamenti costituzionali.

L'Art. 71 dello statuto colla locuzione non potranno essere creati Tribunali e Commissioni straordinarie, non provvide solo all'avvenire, ma colpì le Commissioni straordinarie preesistenti alla sua promulgazione.

La parte sostantiva di una legge, quella cioè che attribuisce diritti, non forma una cosa sola colla parte rituale con cui si prescrive il modo di esercitarli.

Il motuproprio toscano del 15 Luglio 1840, che decretò l'affrancazione coattiva di tutti i terreni del territorio di Piombino, nella parte in cui costituisce una giurisdizione speciale fu abolito dallo statuto. (BETTINI. *Giurisprudenza Italiana.* Vol. XVII. Parte 1.ma, pag. 5.)

6.

Di fronte alle leggi d'ordine pubblico, gli interessi privati non si elevano a grado di diritti quesiti, le seguono soltanto in tutte le loro vicende e deggiono accomodarsi allo stato della cosa pubblica.

La legislazione sugli stipendi dei pubblici funzionari appartiene essenzialmente al diritto pubblico amministrativo e non riceve norme che dal proprio oggetto, il quale è quello di tutelare e rendere migliore il servizio delle amministrazioni dello stato; perciò la legge 14 aprile 1864, vietando la cessione e il sequestro degli stipendii degli impiegati, rende illeggittimo ed inammessibile qualunque titolo per cui una terza persona pretende sostituirsi alla persona dell'impiegato nell'esazione dello stipendio. Questa legge vuol essere in conseguenza applicata immediatamente ove non incontri l'ostacolo di un diritto quesito. Non è tale a confronto di essa quello che dimana da private contrattazioni.

La interpretazione giudiziaria non può mitigare il rigore di una legge; spetta al legislatore di giudicare come una disposizione d'ordine pubblico si possa conciliare coi riguardi dovuti ai diritti ed agli interessi privati. (BETTINI. *Giurisprudenza Italiana.* Vol. XVII, pag. 29.)

7.

La garantia ha luogo soltanto se ci ha una fideiussione od una obbligazione secondaria aggiunta ad un contratto principale.

Secondo le leggi vigenti nelle provincie siciliane la interpretazione degli atti della pubblica amministrazione è di competenza esclusiva del contenzioso amministrativo; fra tali atti vanno compresi i rescritti sovrani che contengono provvedimenti amministrativi. (BETTINI. *Giurisprudenza Italiana.* Vol. XVII, pag. 46.)

8.

Non si sostiene di fronte ai principii ed all'art. 434 del Codice Alb. quella sentenza, la quale riconoscendo in un'acqua il carattere d'acqua comuuale, trova in titoli antichi la ragione per attribuire ai singoli comunisti una parziale proprietà dell'acqua stessa, e riduce il corpo municipale allo stato di mero sorvegliatore. (BETTINI. *Giurisprudenza Italiana.* Vol. XVII, pag. 90.)

114

IL CONTE GABRIO CASATI (1)

PRESIDENTE DEL SENATO

La famiglia del presidente del Senato, conte Gabrio Casati, è una di quelle che hanno illustrato la città di Milano con una gloriosa sequela d'uomini egregi. L'istoria dell'antica repubblica, e quella della signoria dei Visconti e degli Sforza, offrono una valorosa schiera di personaggi incliti per le doti dell'ingegno e per quelle guerresche e poderose dell'armi. Il conte Gabrio Casati nacque a Milano il 22 agosto 1798.

Compita l'educazione morale e elementare in famiglia, passò al liceo di Sant'Alessandro di Milano e vi fece accurato e profondo studio della filosofia; quindi all'università di Pavia si rese familiari le discipline giuridiche e matematiche. Nel 1820 ottenne il diploma nel diritto civile e in quello canonico; e l'anno dopo s'addottorò in fisica e in matematica.

L'amore all'Italia gli scaldò il petto sin dai suoi primi anni, e il rivolgimento gloriosamente infelice del 1821 lo trovò fra i primi di quella maschia ed elettissima gioventù.

A quell'epoca essendo sicuro di non essere caduto in sospetto alla polizia austriaca, il conte potè liberamente dar mano ad alcuni suoi compattrioti perchè potessero prender servizio in Piemonte; e nel dicembre del 1823 si portò a Vienna, per liberare o abbracciare per l'ultima volta il suo cognato, quel glorioso martire della libertà d'Italia, Federico Gonfalonieri, condannato a morte.

Dal 1825 al 1833 il conte visse in istato solitario, in cui naturalmente lo ponevano l'oppressione straniera e l'impossibilità di sottrarre il suo paese al giogo detestato. Ma nel 1837, per dei motivi che facilmente trovano una spiegazione nella nobiltà del suo carattere, s'arrese all'ardente voto dei milanesi, che gli aveano conferita la onorevole Magistratura di Potestà; l'unica larghezza che il governo austriaco avesse lasciato al voto dei Milanesi. In questo ufficio il conte Casati acquistò una grande popolarità per le sue ripetute istanze fatte al governo imperiale onde ottenere le migliorie volute dalle condizioni del progresso e per correggere una amministrazione delle più viziose. Nel 1844 fece un viaggio fino a Vienna per combattere in questo lodevole fine il mal volere della corte; e alla morte dell'arcivescovo di Milano domandò con energia la nomina d'un prelato italiano.

Nella memorabile sera del 2 gennaio 1848, l'illustre uomo mise in pericolo la propria esistenza perchè si evitasse l'effusione del sangue dei suoi amministrati, gettandosi fra questi e le guardie di polizia che rabbiosamente li caricavano.

Il 20 marzo, cacciati gli Austriaci, fu istituito e proclamato il governo provvisorio della Lombardia; fu allora che il conte Casati ne venne eletto presidente.

Da giudizioso patriota parteggiò per la riunione al Piemonte, combattendo, ben a ragione, le tendenze del partito repubblicano, e con evidente pericolo della sua vita sostenne la votazione del popolo contro le mene aperte e segrete degli affigliati di Mazzini.

La grave sciagura di Milano, che ricadeva in potere degli Austriaci, non iscoraggiò il grande Italiano, questo patriota di vera tempra adamantina; ma prese il lodevole concerto, coi suoi vecchi colleghi del governo provvisorio, di costituire a Torino una *Consulta* Lombarda. Qual generosa idea, e qual patriottica perseveranza nel lodevole fine di vedere un giorno libera e indipendente la gran madre Italia! Fedele alla gloriosa casa di Savoia sfidò le contumelie e i rimprocci di un partito che gli fece come un'accusa capitale la sua devozione per l'eroico quanto infelice Carlo Alberto.

Ma l'integro uomo può rispondere a quel partito; che i 22 milioni di Italiani riuniti oggi in una sola e potente famiglia, son tali in forza della continuazione dell'opera generosa di Carlo Alberto.

Il conte Casati, naturalizzato Piemontese, divenne nel 1853 senatore del regno, e nel 1859 fu fatto ministro dell'istruzione pubblica. Nel 1860 fu vicepresidente del senato, e ora col trasporto della capitale a Firenze fu elevato al sommo grado di presidente nell'istesso augustissimo consesso.

Dopo aver parlato del conte Casati come uomo politico e come cittadino, penetrando nel santuario domestico, non ci fa meraviglia di trovarlo buon fratello, affettuoso sposo e il più tenero e affettuoso de' padri. Mercè le doti rarissime del suo cuore, s'animò sempre per l'umanità sofferente, tanto che lo troviamo nella guerra del 1859, come semplice privato ad assistere i feriti nello spedale d'Alessandria e nell'ambulanze di Desenzano.

Ma il suo cuore, come padre, fu messo a durissime prove, avendo sofferto il dolore della perdita di due suoi amatissimi figli che erano l'idolatria di quanti li conoscevano.

Infine, ne vorrebbe un intiero volume, invece delle ristrette pagine d'un giornale, per potere intrattenersi convenevolmente sopra questa spiccata individualità del nostro eroico rivolgimento, sopra questo integro uomo, incrollabile e saldo nella sua profonda devozione all'Italia una libera e grande, e alla magnanima casa di Savoia.

115

VINCENZO FARDELLA

Marchese di Torrearsa, Senatore.

Nacque in Palermo. Fino dalla prima gioventù sentì in cuor suo potente l'alito della libertà che per le sventurate vicende d'Italia fruttogli dipoi i supremi dolori dell'esilio. Ebbe gran parte nell'eroico rivolgimento siciliano del 1849, e nel promuovere ogni alto e ardimentoso concetto che secondasse il divino amore alla libertà e l'odio contro i Borboni nel cuore del popolo, fu sempre con grave pericolo della sua vita, instancabile. Dopo la liberazione di Palermo fatta per virtù di popolo, fu ministro degli esteri di quel governo provvisorio: ma, volte in

1 Riproduciamo dal *Giornale Illustrato* queste due biografie di illustri italiani.

basso le sorti d'Italia e spenti nel sangue quei fuochi
che dieci anni dopo doveano uniti divampare la
grande aurora del riscatto finale d'Italia, venne in
Toscana, e presso il suo egregio suocero marchese
Serra di Falco, trasse vita dignitosamente oscura,
ma laboriosa nel fine di redimere il suo paese dal
giogo dei tirannelli che avean più del commissario
austriaco che del principe. Dopo la breve, ma me-
morabile guerra del 1859, aggruppatesi le provincie
italiane intorno all'eroico Piemonte, e composto in
parte il gran nucleo della famiglia italiana, fu eletto
deputato al parlamento di Torino, e fu poscia vice-
presidente della camera. Quindi fu nominato mi-
nistro plenipotenziario in Isvezia e in Danimarca
per notiziare il fausto avvenimento al trono d'Italia
del re Vittorio Emanuele. Chiamato come prefetto,
al governo della Toscana, per vero dire non mostrò
grande energia nel disbrigo della pubblica bisogna:
fu onestissimo, ma tardo; con buone viste ammi-
nistrative, ma che seppe ben poco praticare.

Ma ciò non dipese da lui, ma dalla sua innata
bontà di cuore, che non gli concedeva chiarirsi
sulla dubbia fede di alcuni suoi dipendenti, i quali
vergognosamente servivano più agli interessi della
caduta dinastia che a quelli che un nuovo ordine
di cose avea posto nel trattamento dei pubblici af-
fari e nella novella amministrazione. In una parola,
sotto la prefettura del marchese di Torrearsa, i
paolotti e i granduchisti andavan per la maggiore,
ed erano riveriti, onorati e premiati. Potremmo ci-
tarne i nomi e narrarne le gesta; ma taceremo per
ossequio all'egregio uomo, il quale dirigeva più la
squisita bontà dell'animo suo che il dubbiar della
mente verso i componenti l'amministrazione della
Provincia di Firenze.

Il marchese di Torrearsa non è uomo di repen-
tini propositi, ma onesto, calmo e meditabondo,
come colui che fu ammaestrato alla scuola dei di-
disinganni e della sventura; è rivoluzionario sì, non
di quelli che vanno nelle nuvole, ma che sottopon-
gono il riscatto finale d'Italia, e specialmente l'a-
cquisto di Roma, a una modificazione d'idee legit-
timiste in Europa. Insomma prima d'andare a Roma
vorrebbe passar per Venezia, e acquistarsi le sim-
patie della gran famiglia tedesca ove pose profonde
radici la legittimità.

É alto di statura, la fronte ha spaziosa, e aper-
tamente gli leggi quello che ha in cuore. Il mar-
chese di Torrearsa (mi si conceda l'espressione) anco
alla semplice parvenza vi s'addimostra come uno
di quegli uomini d'antico stampo che a' giorni no-
stri si sono fatti rarlssimi. Ora è senatore del regno
è uno dei consiglieri nel municipio di Firenze.

116

VARIETA'

RICONOSCIMENTO DEL REGNO D'ITALIA

I Governi che hanno riconosciuto il regno d'I-
talia sono: Inghilterra — Grecia — Marocco — Paesi
Bassi — Principati Uniti — Stati Uniti d'America —
Repubblica dell'Uraguai — Repubblica d'Haiti —
Repubblica di Venezuela — Francia — Portogallo —
Repubblica di Costarica — Repubblica di Liberia —
Turchia — Messico — Repubblica del Paraguai —
Danimarca — Repubblica Argentina — Repubblica
della nuova Granata — Svezia e Norvegia — Brasile
— Svizzera — Città Anseatiche — Repubblica del
Salvador — Belgio — Repubblica del Perù — Persia
— Russia — Prussia — Granducato di Baden —
Spagna — Sassonia — Würtemberg — Baviera.

Non hanno riconosctute il regno d'Italia i so-
vrani dei seguenti stati europei:

Assia Cassel Elettorale — Assia Philippsthal — Assia
Philippsthal Barchfeld — Assia Granducale — Assia
Homburgo — Austria — Brunswich — Confederazione
Germanica — Hannover — Hanhalt — Liechtenstei
— Lippe — Lippe Schaumbourg — Meklembourg
Schwerin — Meklembourg Strelitz — Nassau —
Hoenzollern Hechingen — Reuss Greiz — Reuss
Schleiz — Roma — Weimar — Coburgo Gotha —
Meiningen — Altenbourg — Schwarzbourg Sonder-
shausen — Schwarzbourg Rudolstadt Waldeck.

IL CERVELLO E LA PILA DI VOLTA

SECONDO NAPOLEONE I.

Il Giordani nel suo *panegirico* parlando di Na-
poleone dice:

Io udii proporre ai sapienti un suo nuovissimo
pensiere: che il cervello nei suoi moti intrinseci,
e movendo gli altri organi, rassomigli quello stu-
pendo animale che sente e fa altrui sentire la virtù
elettrica, siccome il mirabile piliere del Volta i-
mita la turpedine. Quindi non si acquietava al-
l'antica opinione, che i fisici venivan pure oppo-
nendogli, essere la sostanza cerebrale quasi pap-
polata; ma sosteneva che le sue operazioni, di
tanto vigore, la volevano luminosa e organizzata.
Seguitava poi con altra congettura sagacissima, che
da una medesima cagione si sommuovono le me-
teore e si promuova l'animastica fecondità. Oh stu-
pore! come è smisuratamente vasto, come è in-
credilmente veloce l'intelletto che sì lontani estremi
raggiugne!

Nè già ignaro che questo concetto non verrà in-
teramente nuovo a taluno; il quale per aver fru-
gato negli avanzi più reconditi delle memorie an-
tichissime, si ricorderà forse di Ippone, poi di
Zenone e di tutta la scuola, i quali tennero il fuoco
elementare per animatore universale del mondo, e
a lui l'origine d'ogni cosa terrena, delle piante,
degli animali, e la generazione degli uomini attri-
buirono, e le anime stesse ebbero per parti e per
scintille di lui. E so che dalle ruine di quella ve-
tusta sapienza si può cavare indizio di ciò ch'ella
fosse sana e intera nelle accademie di filosofi, guar-
dando a quel che rimase poichè tronca e corrotta
cadde alle mani di sacerdoti e del volgo: che
dimentichi delle ragioni trovate da savi, e tratti
solo da usanza cieca di superstizione, seguitarono
pure ad augurare lietamente nelle nozze da'fulmini
quasi allora il cielo avvisasse di mandare con quel
fuoco nuove anime ad abitare la terra ». (1)

1. Giordani, Paneglrici Vol. 1. pag. 221:

STANISLAO FALLETTI *Gerente.*

TORINO — TIPOGRAFIA FALLETTI, VIA DELLA BASILICA

Anno 2.° Torino, 15 marzo 1866. Num. 6°

L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA

Rivista Economica Amministrativa per gli Impiegati del Governo delle Provincie e dei Comuni.

SOMMARIO

117

I SOFISMI FINANZIERI

Ecco il titolo di un bel lavoro che potrebbe redigersi da chi sa e può meglio di noi. Lo scopo sarebbe molto utile perocchè è rivolto a mettere in luce ed a distruggere i pregiudizi e gli errori che corrono in materia di finanza ed a conseguire così un assetto dei bilanci giusto e normale.

Il poco tempo concesso a chi scrive, il minor tempo o la poca buona volontà che ha chi legge ci consiglia ad esser brevi, a fare cioè — una enumerazione — ed una descrizione del tema.

Quali sono i principali sofismi o pregiudizi che prevalgono e sono oggidì in fiore circa ai bilanci dello Siato?

1.° Comunemente si crede che la cifra dell'entrata dello Stato non debba più aumentarsi; si crede che la imposta abbia raggiunto il suo punto massimo e che non sia più il caso di pensare ad aumenti. Lo che è grave errore ove si consideri che gli italiani pagano d'imposta presso a poco quello che pagavano nel 1859 e che il numerario subì negli ultimi anni un deprezzamento del quarto o del quinto, onde la duplice conseguenza che i servigi che paga il governo aumentarono in tale proporzione e che il governo è in dovere ed in diritto di aumentare le tasse in eguale ragione e così di circa 100 milioni.

2.° Comunemente anzi sempre ad ogni mutar di ministero si cambia anche il ministro di Finanze. Perchè non seguire il contrario sistema e fare del ministro di finanza un ministro amministratore e non un ministro politico? Il punto oggettivo di tutte le operazioni finanziere è l'*economia* intesa in modo scientifico, pratico, ideale e volgare; ed onde raggiungerla occorre la *unità* d'indirizzo e la *lunga durata* dell'indirizzo stesso. Il cambiamento d'indirizzo tronca le operazioni, le rallenta, le annulla e cagiona nuove spese od impedisce le economie.

Nè si dica che il ministero di finanze è il ministero della politica, perocchè in esso si concentrano tutte le operazioni politiche. Egli è vero che qualsiasi operazione governativa o direttamente o indirettamente si tramuta in una cifra del bilancio, onde taluno assennatamente ebbe a dire *il bilancio è la politica*; ma non è meno vero che un ministro di finanza non ha per iscopo principale la politica, ma le operazioni finanziere e che queste non si possono far bene senza lunga durata al potere dell'uomo che ne piglia l'iniziativa.

D'altra parte la politica italiana interna ed esterna non può essere altro che questa:

Della pace,

Della guerra,

Della pace e della guerra ad un tempo.

Ebbene in questi casi il ministro della finanza ha da provvedere:

ed alla economia della pace
ed alla economia della guerra
ed alla economia della pace e della guerra

e così in tutti i casi il punto principale e sagliente si risolve nell'*economia*.

Invochiamo adunque che in Italia prevalga la consuetudine che nel ministero della finanza non entri l'onda dei cambiamenti ministeriali. Questo precedente sarebbe una garanzia per tutti i partiti: il santuario delle cifre e dei bilanci sarebbe inaccessibile alle lotte delle parti e l'Italia ne ritrarrebbe vantaggio.

3.° I segretarl generali del ministero delle finanze sono comunemente anch'essi uomini politici perchè assicurano alcuni voti al ministero. Ma le cose ora discorse addimostrano la erroneità di tale sistema: si scambia la politica colla finanza, le persone dei ministri coll'economia, l'uomo di stato col finanziere. E questo basti per rendere palese l'erroneità della pratica. Del resto al lettore i commenti che sorgono spontanei dalle proposizioni ora formulate. Diciamo di più che, addotato il sistema di fare del ministro di finanze un uomo amministratore, dei segretari generali si potrebbe fare a meno.

basso le sorti d'Italia e spenti nel sangue quei fuochi che dieci anni dopo doveano uniti divampare la grande aurora del riscatto finale d'Italia, venne in Toscana, e presso il suo egregio suocero marchese Serra di Falco, trasse vita dignitosamente oscura, ma laboriosa nel fine di redimere il suo paese dal giogo dei tirannelli che avean più del commissario austriaco che del principe. Dopo la breve, ma memorabile guerra del 1859, aggruppatesi le provincie italiane intorno all'eroico Piemonte, e composto in parte il gran nucleo della famiglia italiana, fu eletto deputato al parlamento di Torino, e fu poscia vicepresidente della camera. Quindi fu nominato ministro plenipotenziario in Isvezia e in Danimarca per notiziare il fausto avvenimento al trono d'Italia del re Vittorio Emanuele. Chiamato come prefetto, al governo della Toscana, per vero dire non mostrò grande energia nel disbrigo della pubblica bisogna: fu onestissimo, ma tardo; con buone viste amministrative, ma che seppe ben poco praticare.

Ma ciò non dipese da lui, ma dalla sua innata bontà di cuore, che non gli concedeva chiarirsi sulla dubbia fede di alcuni suoi dipendenti, i quali vergognosamente servivano più agli interessi della caduta dinastia che a quelli che un nuovo ordine di cose avea posto nel trattamento dei pubblici affari e nella novella amministrazione. In una parola, sotto la prefettura del marchese di Torrearsa, i paolotti e i granduchisti andavan per la maggiore, ed erano riveriti, onorati e premiati. Potremmo citarne i nomi e narrarne le gesta; ma taceremo per ossequio all'egregio uomo, il quale dirigeva più la squisita bontà dell'animo suo che il dubbiar della mente verso i componenti l'amministrazione della Provincia di Firenze.

Il marchese di Torrearsa non è uomo di repentini propositi, ma onesto, calmo e meditabondo, come colui che fu ammaestrato alla scuola dei didisinganni e della sventura; è rivoluzionario sì, non di quelli che vanno nelle nuvole, ma che sottopongono il riscatto finale d'Italia, e specialmente l'acquisto di Roma, a una modificazione d'idee legittimiste in Europa. Insomma prima d'andare a Roma vorrebbe passar per Venezia, e acquistarsi le simpatie della gran famiglia tedesca ove pose profonde radici la legittimità.

É alto di statura, la fronte ha spaziosa, e apertamente gli leggi quello che ha in cuore. Il marchese di Torrearsa (mi si conceda l'espressione) anco alla semplice parvenza vi s'addimostra come uno di quegli uomini d'antico stampo che a' giorni nostri si sono fatti rarissimi. Ora è senatore del regno è uno dei consiglieri nel municipio di Firenze.

116

VARIETA'

RICONOSCIMENTO DEL REGNO D'ITALIA

I Governi che hanno riconosciuto il regno d'Italia sono: Inghilterra — Grecia — Marocco — Paesi Bassi — Principati Uniti — Stati Uniti d'America — Repubblica dell'Uraguai — Repubblica d'Haiti — Repubblica di Venezuela — Francia — Portogallo — Repubblica di Costarica — Repubblica di Liberia — Turchia — Messico — Repubblica del Paraguai — Danimarca — Repubblica Argentina — Repubblica della nuova Granata — Svezia e Norvegia — Brasile — Svizzera — Città Anseatiche — Repubblica del Salvador — Belgio — Repubblica del Perù — Persia — Russia — Prussia — Granducato di Baden — Spagna — Sassonia — Würtemberg — Baviera.

Non hanno riconosciute il regno d'Italia i sovrani dei seguenti stati europei:

Assia Cassel Elettorale — Assia Philippsthal — Assia Philippsthal Barchfeld — Assia Granducale — Assia Homburgo — Austria — Brunswich — Confederazione Germanica — Hannover — Hanhalt — Liechtenstei — Lippe — Lippe Schaumbourg — Meklembourg Schwerin — Meklembourg Strelitz — Nassau — Hoenzollern Hechingen — Reuss Greiz — Reuss Schleiz — Roma — Weimar — Coburgo Gotha — Meiningen — Altenbourg — Schwarzbourg Sondershausen — Schwarzbourg Rudolstadt Waldeck.

IL CERVELLO E LA PILA DI VOLTA SECONDO NAPOLEONE I.

Il Giordani nel suo *panegirico* parlando di Napoleone dice:

Io udii proporre ai sapienti un suo nuovissimo pensiere: che il cervello nei suoi moti intrinseci, e movendo gli altri organi, rassomigli quello stupendo animale che sente e fa altrui sentire la virtù elettrica, siccome il mirabile piliere del Volta imita la turpedine. Quindi non si acquietava all'antica opinione, che i fisici venivan pure opponendogli, essere la sostanza cerebrale quasi pappolata; ma sosteneva che le sue operazioni, di tanto vigore, la volevano luminosa e organizzata. Seguitava poi con altra congettura sagacissima, che da una medesima cagione si sommuovono le meteore e si promuova l'animastica fecondità. Oh stupore! come è smisuratamente vasto, come è incredilmente veloce l'intelletto che sì lontani estremi raggiugne!

Nè già ignaro che questo concetto non verrà interamente nuovo a taluno; il quale per aver frugato negli avanzi più reconditi delle memorie antichissime, si ricorderà forse di Ippone, poi di Zenone e di tutta la scuola, i quali tennero il fuoco elementare per animatore universale del mondo, e a lui l'origine d'ogni cosa terrena, delle piante, degli animali, e la generazione degli uomini attribuirono, e le anime stesse ebbero per parti e per scintille di lui. E so che dalle ruine di quella vetusta sapienza si può cavare indizio di ciò ch'ella fosse sana e intera nelle accademie di filosofi, guardando a quel che rimase poichè tronca e corrotta cadde alle mani di sacerdoti e del volgo: che dimentichi delle ragioni trovate da savi, e tratti solo da usanza cieca di superstizione, seguitarono pure ad augurare lietamente nelle nozze da'fulmini quasi allora il cielo avvisasse di mandare con quel fuoco nuove anime ad abitare la terra ». (1)

1. Giordani, Paneglrici Vol. 1. pag. 221:

STANISLAO FALLETTI *Gerente*.

TORINO — TIPOGRAFIA FALLETTI, VIA DELLA BASILICA

Anno 2.° Torino, 15 marzo 1866. Num. 6°

L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA

Rivista Economica Amministrativa per gli Impiegati del Governo delle Provincie e dei Comuni.

SOMMARIO

117

I SOFISMI FINANZIERI

Ecco il titolo di un bel lavoro che potrebbe redigersi da chi sa e può meglio di noi. Lo scopo sarebbe molto utile perocchè è rivolto a mettere in luce ed a distruggere i pregiudizi e gli errori che corrono in materia di finanza ed a conseguire così un assetto dei bilanci giusto e normale.

Il poco tempo concesso a chi scrive, il minor tempo o la poca buona volontà che ha chi legge ci consiglia ad esser brevi, a fare cioè — una enumerazione — ed una descrizione del tema.

Quali sono i principali sofismi o pregiudizi che prevalgono e sono oggidì in fiore circa ai bilanci dello Siato?

1.° Comunemente si crede che la cifra dell'entrata dello Stato non debba più aumentarsi; si crede che la imposta abbia raggiunto il suo punto massimo e che non sia più il caso di pensare ad aumenti. Lo che è grave errore ove si consideri che gli italiani pagano d'imposta presso a poco quello che pagavano nel 1859 e che il numerario subì negli ultimi anni un deprezzamento del quarto o del quinto, onde la duplice conseguenza che i servigi che paga il governo aumentarono in tale proporzione e che il governo è in dovere ed in diritto di aumentare le tasse in eguale ragione e così di circa 100 milioni.

2.° Comunemente anzi sempre ad ogni mutar di ministero si cambia anche il ministro di Finanze. Perchè non seguire il contrario sistema e fare del ministro di finanza un ministro amministratore e non un ministro politico? Il punto oggettivo di tutte le operazioni finanziere è l'*economia* intesa in modo scientifico, pratico, ideale e volgare; ed onde raggiungerla occorre la *unità* d'indirizzo e la *lunga durata* dell'indirizzo stesso. Il cambiamento d'indirizzo tronca le operazioni, le rallenta, le annulla e cagiona nuove spese od impedisce le economie.

Nè si dica che il ministero di finanze è il ministero della politica, perocchè in esso si concentrano tutte le operazioni politiche. Egli è vero che qualsiasi operazione governativa o direttamente o indirettamente si tramuta in una cifra del bilancio, onde taluno assennatamente ebbe a dire *il bilancio è la politica*; ma non è meno vero che un ministro di finanza non ha per iscopo principale la politica, ma le operazioni finanziere e che queste non si possono far bene senza lunga durata al potere dell'uomo che ne piglia l'iniziativa.

D'altra parte la politica italiana interna ed esterna non può essere altro che questa:

Della pace,
Della guerra,
Della pace e della guerra ad un tempo.

Ebbene in questi casi il ministro della finanza ha da provvedere:

ed alla economia della pace
ed alla economia della guerra
ed alla economia della pace e della guerra
e così in tutti i casi il punto principale e sagliente si risolve nell'*economia*.

Invochiamo adunque che in Italia prevalga la consuetudine che nel ministero della finanza non entri l'onda dei cambiamenti ministeriali. Questo precedente sarebbe una garanzia per tutti i partiti: il santuario delle cifre e dei bilanci sarebbe inaccessibile alle lotte delle parti e l'Italia ne ritrarrebbe vantaggio.

3.° I segretari generali del ministero delle finanze sono comunemente anch'essi uomini politici perchè assicurano alcuni voti al ministero. Ma le cose ora discorse addimostrano la erroneità di tale sistema: si scambia la politica colla finanza, le persone dei ministri coll'economia, l'uomo di stato col finanziere. E questo basti per rendere palese l'erroneità della pratica. Del resto al lettore i commenti che sorgono spontanei dalle proposizioni ora formulate. Diciamo di più che, addotato il sistema di fare del ministro di finanze un uomo amministratore, dei segretari generali si potrebbe fare a meno.

4.° Nei bilanci e nei conti di previsione si tiene calcolo dei centesimi. Ma mentre si erra di milioni e di milioni perchè tenere conto dell'ultima frazione monetaria? È una cosa che cagiona grande perdita di tempo, che fa ridere e che non produce l'economia della finanza. Si lascino adunque, generalmente parlando, i centesimi, e nelle leggi organiche di finanze si disponga, per quanto è possibile, di abbandonare ogni frazione che si componga di centesimi — oppure minore dei cinquanta e dei venti centesimi, seguendo così il nostro sistema monetario delle frazioni di lira in argento ed abbandonando perciò i dieci centesimi, il soldo, o due centesimi ed il centesimo.

5.° Comunemente si ritiene e si dice: gli abili finanzieri non si trovano al ministero delle finanze: gli abili finanzieri bisogna cercarli e ritrovarli altrove e specialmente nella classe degli economisti. Errore grave anzi gravissimo è questo. Gli abili finanzieri purchè li cerchiate li troverete nel ministero delle finanze: e purchè vi prendiate la pena di ricercarli li troverete anche fuori delle amministrazioni dello Stato sui banchi dei commercio. Se prendete gli economisti vi costano caro e fanno la pratica amministrativa a spese ed alle volte a danno dello Stato. Se li prendete nelle amministrazioni vi costano nulla; anzi è un diritto che voi avete di chiamarli, è per essi un dovere di venire; sono vostri agenti. (1)

Sappiamo che, quando si tratta di chieder consigli ad impiegati presso altre amministrazioni vi si oppone la brutta antipatia che regna fra le amministrazioni, molte delle quali si trattano come se appartenessero a due stati ed a due nazioni diverse. Ma i pregiudizi bisogna batterli e non secondarli. E d'altro canto adottando il divisato sistema sorge come conseguenza la teorica delle *compensazioni*. Se oggi un esperto finanziere dal ministero dell'Istruzione passa al ministero delle finanze, domani un abile professore di lingue orientali passa dal ministero di finanza a quello dell'istruzione pubblica. Onde si raggiunge quest'ultimo vantaggio di applicare gli impiegati a quel ramo amministrativo nel quale mostrano maggiore inclinazione e pel quale hanno migliore e ricco capitale di idee. Quindi soddisfazione e vantaggio del governo, soddisfazione e vantaggio degli impiegati.

6.° Gli impiegati locali perchè aver debbono diverso assegnamento dagli impiegati centrali? Perchè in modo diverso deve essere stabilita la loro anzianità? Per formare un buon impiegato non bisogna adunque conoscere gli effetti pratici della legge e saperla maneggiare sia come agente direttivo, sia come agente esecutivo? Non è dunque vero che un buon capitano ha battuto a suo torno il tamburo e formerà, ove occorra, l'ottimo soldato? Diciamo adunque; fusione delle due carriere centrale e locale: istesso corrispettivo perchè il lavoro è lo stesso, salve le diverse gradazioni di stipendio secondo la maggiore o minore quantità del lavoro, anzianità e capacità; una sola matricola del personale, ossia una sola scala di anzianità, oppure cinque o sei quanti sono i ripartimenti principali del ministero delle finanze.

1 Questi pensieri erano scritti prima dell'ultima crise. Notisi che, anche a parere di molti, lo Scialoia ha buona e larga esperienza amministrativa.

7.° Un bel mezzo di fare risparmi è quello di non coprire le cariche che si rendono vacanti o per decesso o per demissione a meno non vi sia urgenza ed estrema necessità di provvedere. Se muoiono otto o dieci generali in pochi mesi, perchè surrogarli? Massime poi quando le finanze sono giunte alla penuria presente e quando il piano organico dell'esercito non rimane sconvolto.

Pare che il servizio militare non richiegga nuove promozioni. Un' istesso ufficio può compiersi egualmente da un colonnello che da un generale. Aggiungi che così inaspettate e numerose furono negli ultimi anni le promozioni nell'esercito che quasi quasi gli ufficiali ne sarebbero stanchi, se la natura umana non fosse così fatta che alle promozioni successe la febbre delle promozioni. Qui non si vuole, come in tutte queste considerazioni, fare questione di persone, ma di principii e di economia amministrativa. Si ritenga poi che gli stessi riflessi sono egualmente applicabili agli impieghi civili.

8. I provvedimenti finanzieri si prendono, ma si prendono a malincuore ed a rilento e non si pensa che, mentre si opera, la spesa cresce e gli introiti non aumentano. Le misure finanziarie non devono essere ancora pensate che gia debbono attuarsi, altrimenti non riescono o riescono malamente. Se il programma finanziario che voi propugnate richiede molti studi, molte meditazioni, lunga discussione ed una lunga serie di provvisioni per la sua applicazione, allora distinguetelo in due parti: l'una provvisoria per evitare giornalmente l'aumento del *deficit* e l'altra *definitiva* che si risolve nel programma stesso. Imitate il Sella che spinto dalla urgentissima necessità propone ed attua le leggi finanziere del decembre 1864.

9. Una delle cause dei ritardi della compilazione delle leggi finanziere sono le commissioni che si sogliono in ogni evenienza e forse con soverchia abbondanza eleggere dal Governo. I loro lavori vanno per lo più a rilento e spesso come i lavori accademici riescono poco pratici. Si ritenga che le leggi migliori sono quelle compilate da un solo o da pochi. In questi casi la risponsabilità è individuale e non si divide. In questi casi le leggi hanno uno scopo ed un indirizzo unico e formano un tutto omogeneo.

Egli è vero che una sola persona difficilmente conosce i precedenti legislativi delle diverse parti d'Italia, ma può studiarli o chiedere schiarimenti a chi ne sia informato. Ad ogni modo il lavoro individuale si fa presto, il collettivo con ritardo e spesso è fecondo di così tristi conseguenze che quasi s'impedisce la efficacia della legge. Si ritenga quindi di ricorrere alle commissioni nei soli casi straordinari ed eccezionali. Nei casi ordinari se si vuole il voto di un corpo collettivo ed autorevolissimo si si ha il consiglio di Stato al quale si può ordinare di emettere il suo parere entro pochi giorni.

10. Giacchè ci cadde dalla penna la parola *Consiglio di Stato* diciamo: perchè non si ricorre sempre che occorra al medesimo per avere pareri e consigli? perchè non si mette in opera l'organismo naturale e legale dell'amministrazione governativa? perchè si ricorre all'opera entro un certo aspetto arbitrario ed eccezionale delle commissioni? perchè si preferisce di pagare una commissione o con gli stipendi che si prodigano ai membri delle medesime

od ai loro figli, od ai loro nipoti od ai loro favoriti, mentre si ha il Consiglio di Stato che riceve sempre il suo soldo? perchè nella migliore e più sana ipotesi, mentre avete dieci e venti specchiati e dottissimi individui che desiderano ed hanno il dovere di servire il Governo, si vanno a togliere ai loro lavori ed alle loro occupazioni private molte e molte persone che concorrono colla loro opera a formare altrettanti agenti della privata ricchezza? perchè metter mano a questo spostamento di operazioni?

11. Da una idea ne scaturisce un'altra. Perchè, mentre si ha il Consiglio di Stato, si vuole creare, come affermano alcuni, un consiglio di finanza? Non esiste veruna plausibile ragione. La sezione del Consiglio di Stato per le finanze ha già tale compito.

Non occorre quindi di complicare l'amministrazione. Nelle cose amministrative deve ammettersi ciò solamente che è necessario. Il superfluo partorisce sempre tristi conseguenze. Dieci teste sono incaricate di fare ciò che cinque ponno fare allo stesso modo, e forse meglio.

I consiglieri gratuiti oggi, sono domani o per questo o per quel verso pagati a iosa. L'uomo nulla fa gratuitamente. E poi il consiglio di Stato se ne offende: la sua riputazione se ne va. E la riputazione del Consiglio di Stato, al paro di quella di ogni branca anche la meno appariscente della pubblica amministrazione, è riputazione del Governo, dello Stato, del sistema rappresentativo, dell'Italia, e riputazione non solo interna ma estera, europea e mondiale.

12 A che poi creare un consiglio speciale per le finanze, mentre questo esiste di già. Il ministro della Finanza non ha a far altro che a scrivere di quest'oggi una lettera d'invito a tutti i direttori capi di servizi finanzieri e domani a sera il consiglio è raccolto e propone e risolve, seduta stante, qualunque questione.

Il Governo paga nulla. Il Governo ha consiglieri che conosce. Il Governo ha consiglieri che conoscono lo stato della legislazione e la situazione corrente degli affari. Il Governo ha consiglieri che per la maggior parte conoscono altresì la dottrina degli affari. Ma la pratica non è così: le idee ovvie e semplici sono dimenticate perchè cadono in mente ad un'applicato di quarta classe. Eppure i piani di Napoleone erano presentiti da un semplice granatiere.

13. Un ministro di Finanza che voglia far bene il dover suo sarà sempre più o meno impopolare, massime presso i popoli nuovi alla vita civile, i quali non sanno ancora bene che il buono governo bisogna pagarlo caro. Eppure se si temono le censure ed i lamenti di chi paga e di chi è sempre pronto ad esagerarli per farne un' arma di opposizione nulla si farà mai. Tutti i migliori ministri della Francia, dell'Inghilterra e dell'Italia del Nord furono un tempo impopolari. Ma quando i popoli si accorgono che le gravezze per loro proposte ed attuate agevolarono l'aumento della ricchezza pubblica e privata ai lamenti sostituirono i ringraziamenti, agli improperi le lodi. La vita di un ministro di Finanza, al paro di quella di un privato qualunque, si distingue in due parti; quella nella quale si getta la semente, che rimane improduttiva per anni ed anni, e si suda nel coltivare la novella pianta; e quella nella quale si miete il prodotto. Il primo periodo è incerto e lungo: il secondo è breve. Tutti vogliono mietere, ma pochi son disposti a seminare. E per di più chi in materia di finanze semina, quasi sempre non raccoglie. Il ministero della Finanza in Italia è un campo della politica, la quale, sempre instabile, produce la instabilità ed il continuo variare degli uomini. Se però i contemporanei sono ingiusti, la storia è giusta e comparte con franca mano la lode ed i biasimi a chi veramente li merita.

14. In materia finanziera si conosce poco la sollecitudine; quella sollecitudine che è la vita e l'anima del commercio. Ora cos'è la finanza se non il commercio dei servigi governativi? — Se d'altro lato la sollecitudiue è buona in ogni cosa perchè nol sarà nelle cose finanziere? Il temporeggiare in queste cose non va, perchè è la negazione dell'azione; perchè il denaro del quale si è debitore frutta; perchè quello che si ha non frutta; perchè il sistema dei temporeggiamenti crea l'abitudine e la necessità del temporeggiare; perchè coloro che hanno affari con voi intanto non temporeggiano, ma operano; e perchè infine la riputazione ed i buoni guadagni non sono mai degli indugiatori. La finanza non paga a tempo il prezzo di un appalto; ebbene i nuovi appaltatori ammaestrati dall'esperienza, calcolano il prezzo ed il valore del ritardo e si fanno a chiedere un ribasso che rappresenti il corrispettivo del ritardo. E queste cose ve le dicono francamente nella sala degli incanti, oppure, come avvenne più volte, non fanno offerta: e fanno bene. Quanti commercianti sono ogni giorno soggetti a protesti di cambiali, mentre hanno un credito liquido ed esigibile verso la finanza di migliaia e migliaia di lire!

15. Il ritardo cagiona anche le liti. Ma queste provengono principalmente da un vizio e da un sofisma più occulto; dall'esaminare e trattare cioè con poca previdenza gli affari sotto lo aspetto legale. I pubblici affari devono tutti indistintamente essere esaminati sotto lo aspetto legale, onde evitare e prevenire i giudizii. Ma comunemente anche negli affari di somma importanza, non lo si fa; ed avvece di fare, ad esempio dei commercianti, della legale previsione, si fa quella delle cause, quando cioè l'amministrazione mediante un atto di citazione ha ricevuto una mezza sconfitta. Le statistiche ufficiali in materia giudiziaria, porgono dei risultati poco soddisfacenti; l'amministrazione è troppo spesso soccombente; paga le spese; e quel che è più paga con perdita di tempo, con doppie, lunghe e fastidiose operazioni, e finisce col saldare la partita mediante la perdita della riputazione. — Se voi parlate con certuni di questa materia essi vi rispondono: — « Le amministrazioni che hanno liti non pagano l'avvocato, non pagano gli amministratori » — Ma bravi! Il Direttore del contenzioso finanziario chi lo paga? non è lo Stato, non è l'amministrazione? e gli amministratori chi li paga? non è lo Stato, non è l'amministrazione? se poi aumentano le cause ed in conseguenza di queste crescono le operazioni amministrative, chi salda il conto? sempre lo Stato, sempre l'amministrazione; ed in fine sempre il contribuente, e chi scrive queste righe fa nella sua piccola proporzione le spese di questi sofismi di amministrazione finanziera. Ma per un privato una lite è un malanno, per una amministrazione una cosa indifferente.

16. La moltiplicità delle liti deriva altresì dalla poca noncuranza nella quale si tengono le norme ed i principii generali di amministrazione. In un affare si segue un criterio, in un altro affare identico si segue diverso criterio. Perchè non tentare in ogni modo di evitare tale sconcio? perchè rivolgere agli agenti governativi le norme e le direzioni quando le operazioni sono per la maggior parte consumate? perchè non prevenire? perchè non chiedere il voto ed il parere di illustri giureconsulti? perchè procedere a caso senza norma e senza indirizzo?

G. A. Musso

118.

LE ECONOMIE
E LA LEGGE SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Un uomo di genio ha detto che nelle grandi crisi che traversano le nazioni èvvi una parola che esprime sola le aspirazioni, le quistioni, le passioni ch'erompono. Questa parola oggi per l'Italia è *economia*; espressione della più grave, forse, delle quistioni che debbe risolver la nazione. *Economia!* Parola magica che si ripete tuttodì dall'un capo all'altro della penisola, e che pesa su tutte le istituzioni, sovr'ogni ufficio, in ogni appartenenza del vivere sociale.

« Che passa i monti, e rompe muri ed armi? (1).

Che debbono farsi economie non v'ha persona savia che possa dubitarne; ma che un criterio razionale ed illuminato debba dirigere gli sforzi per raggiungere l'intento di pareggiar con l'uscita l'entrata non è neppure da revocarsi in dubbio.

La Legge sull'ordinamento giudiziario scritta sotto l'incubo del bisogno delle economie ha offerto uno spettacolo singolare; quali annui stipendi sono assottigliati per guisa che di alcuno di essi potrebbe dirsi col poeta che si è consumato *come al sol vapori.*

E, vaglia il vero, dove l'economia ha spiegato tutta la sua influenza è stato nelle sfere inferiori della magistratura, come nelle retribuzioni dei Pretori, e segnatamente di quelli di ultima classe; raggiungendo poi l'estremo dell'assurdo, e per poco non ci venne detto del mostruoso nello stipendio degli aggiunti giudiziari.

I nuovi Codici hanno di molto ampliata la sfera delle attribuzioni del Pretore. Si è voluto ed è stato savissimo pensiero, estendere i consigli di una magistratura che può rendere inmensi servigi alla giustizia, dalla quale, per esser a contatto immediato colle popolazioni, e per esser circondata di forme minori, riesce più gradita, più facile, e meno dispendioso l'accedere. Ecco la ragione per la quale la competenza nelle materie civili s'è estesa sino alla cifra di lire millecinquecento; ed anzi s'è dichiarato il Pretore competente anche nel caso che tal somma fosse residuo di somma maggiore, ed anche ove fosse parte di somma maggiore, laddove l'obbligazione non fosse controversa (art. 72 Codice di Procedura Civile). Ed egualmente la competenza penale, com'è a tutti noto, si è di molto ampliata. — Intanto il Pretore che è nel mandamento la prima autorità, e che esercita le funzioni di giudice civile, penale, istruttore, commerciale, senza tener conto delle funzioni di presidente nei giudizi di gravame in materia di Guardia Nazionale, è retribuito, se di ultima categoria con L. 150 al mese, le quali per la legge di finanza vigenti si riducono per i primi sei mesi a L. 100, dalle quali dedotte le due tasse l'una sugli stipendi, l'altra sulla ricchezza mobile, sarà prodigio se gli resteranno un 90 lire.

La legge precedentemente imperante per i Giudici di mandamento, oggi Pretori li distinguea quanto allo stipendio, in tre categorie; quei di prima erano retribuiti con annue L. 2400, quei di seconda con annue L. 2000, quei di terza con annue L. 1600. A noi sembra che, ampliata la sfera delle attribuzioni del Giudice Mandamentale, sarebbe stato meglio fatto sopprimere la terza classe. Si è invece aumentato lo stipendio di terza classe di duecento lire, portandolo a L. 1800; e come queste dugento lire accresciute al detto stipendio potessero produrre uno squilibrio spaventoso e pericolosissimo, si son tolte e risecate dallo stipendio di prima classe, riducendolo a L. 2200.

Dove poi l'assurdo tocca l'estremo è nello stipendio degli aggiunti giudiziari. Eglino percepiscono L. 100 mensili, le quali, per la ragione sopra esposta, si riducono del terzo nei primi sei mesi, cioè a L. 66, le quali, depurate di pesi su ricordati è un miracolo se resteranno un sessanta, SESSANTA LIRE!! Con siffatta retribuzione è compensato colui che, dopo concorso sostenuto da cinque Codici, ha *per non meno di tre anni* servito *gratuitamente*, che, dopo questo tempo, ha dovuto regger la prova di novello esame, e le funzioni del quale sono di relatore con voto nelle cause di competenza del Tribunale, di Pubblico Ministero non solo presso il medesimo, ma anche presso una Corte d'Assisie per l'articolo 81 della Legge Organica? E ciò che è più senza altro che la speranza di ascendere ai posti superiori, essendo certo che non si potrà arrivare che dopo due anni, ma restando un incognito il momento nel quale si giungerà. E qui vogliam notare che la legge vigente nel napoletano su gli alunni, ed i giudici (come diceansi) *sopranumerari* imponea bensì un servizio gratuito agli uni ed agli altri, ma esigeva una cauzione di L. 85 mensuali durante tal'epoca; era perciò appuntata di favorire la classe di possidenti a danno di quelli che fossero forniti di più scarso censo; così quell'eminente giureconsulto napoletano ch'è il Pisanelli, nel tempo che in Napoli resse il dicastero di Grazia e Giustizia, acconciamente modificò tale disposizione, togliendo l'onere della cauzione, ed accordando uno stipendio di giudici sopranumerari. La nuova Legge Organica, certo senza volerlo, ritorna implicitamente al sistema già combattuto *dell'esclusivismo* della *casta*. Può infatti seriamente affermarsi che un magistrato possa vivere convenientemente alla sua dignità con sessanta lire mensuali?

Queste osservazioni non le facciamo perchè fossimo avversari della vigente Legge Organica, nella quale anzi sarebbe ingiustizia il non riconoscere molte ottime disposizioni, fra le quali alcune nuove, ma appunto per questo facciamo istanze onde codesti sconci ne siano eliminati.

E poichè siamo in sul fare istanza, non vogliam mancare di esser l'eco della nostra gioventù studiosa delle scienze giuridiche, la quale ansiosamente attende che diventi un fatto la promessa del tirocinio giudiziario mercè il Concorso della Legge Organica, a quanto pare, annualmente stabilito. Sarebbe ozioso discutere sulla utilità anzi sulla necessità di una istituzione, la quale coll'uso quotidiano degli affari, coll'assistere allo svolgersi del procedimento giudiziario ed alla decisione delle quistioni, col prender quasi parte alle funzioni ed alla vita del magistrato, educa la mente a quel criterio sodo, illuminato e sicuro, che costituisce la dote precipua del Magistrato. Non è forse la giurisprudenza, *habitus practicus leges recte interpretandi, applicandique rite ad species quasvis obvenientes?*

1. *Dante, Inferno* XVII

119.

CORRISPONDENZA DI NAPOLI

Napoli, 24 febbraio 1866.

Onorevole signor Direttore,

Dimenticai di aggiungere alle riforme che mi son fatto ardito di raccomandare allo studio del nuovo Ministero di Giustizia intorno alla legge organica giudiziaria, quella dell'abolizione degli appelli correzionali. Ricordo con soddisfazione che il ministro Pisanelli, nel progetto di legge per l'accrescimento della competenza dei giudici di mandamento, propose fra l'altro, e sostenne strenuamente in Senato una tal riforma; ma che fu stretto a cedere per civile prudenza, alla ingiusta guerra che gli si mosse in quell'assemblea, essendo riuscito a gran fatica a campar dal naufragio il resto del disegno di legge, sorretto dall'efficace cooperazione del Senatore Commendatore Vacca. Egli non negava certamente essere stato l'appello riguardato sempre da tutti come una garantia dei giudizi, ma notava a ragione che se una tal garantia si ritrova nei giudizi civili, ove le difese sono negli atti e le prove precostituite, lo stesso non è dei penali, in cui la prova risulta dal detto dei testimoni, sicchè esaurita una volta, non la si può riprodurre, o almeno non si può essere mai certi di riprodurla nelle stesse condizioni e nelle stesse forme, onde si è presentata nel primo giudizio. A raffermare con documenti questo suo concetto, ei traeva dalla statistica giudiziaria del Regno che la discussione delle pruove si rinnuova assai di rado innanzi ai secondi giudici, i quali pertanto non esercitano veramente se non l'ufficio di cassazione, dacchè la maggior parte delle sentenze riformate da loro sono quasi tutte per violazione di legge e portano una mitigazione di pena, ma non alterano sostanzialmente la definizione del reato. Che se è così perchè non governare i giudizi correzionali con le stesse norme e garentie dei tribunali. A compimento poi del nostro sistema di giurisdizione, desidero si definisca dai poteri costituiti la gravissima questione delle Corti di Cassazione. Principii astratti di legislazione, un concetto esagerato dell'unità politica, vaghezza di malintese economie, ambizioni municipali, han promosso e rendono pericolosa una tal soluzione; ma pur bisogna provvedervi arditamente. È necessario che i più valorosi giureconsulti, e massime quelli estranei a' due rami del Parlamento, manifestino la loro opinione sul proposito per illuminare il Governo e il Parlamento. Se tutti tacciono, se la opinione prestabilita o interessata di pochi individui si lascerà dominare le deliberazioni del Governo, se il Parlamento sarà, quasi di sorpresa, chiamato a dare il suo voto, sarà colpa dell'ignavia o della timidità del nostro foro, il vedere d'un colpo crollare, sotto il modesto manto d'interesse nazionale, gli ultimi avvanzi delle gloriose tradizioni di ciascuna provincia d'Italia. Io non vo' tracciare di certo il programma della questione a trattare, ma solo desidero che si insista a far rinunziare alla speranza di economie, essendo risultato abbastanza chiaro dalla discussione delle leggi di unificazione legislativa nella Camera dei Deputati e per organo di oratori governativi, che con abolire anche tre delle Corti esistenti, e costituirne una sola degna della sua missione, poco o niun risparmio vi sarebbe. Nè, quando anche vi fosse, dovrà essere il bisogno di economie, che scioglierà la questione, essendo indegno di uno Stato civile far prevalere l'amor del denaro nell'amministrazione della giustizia. Che se poi trionferà il concetto dell'unica Corte di Cassazione, tutti gli italiani dovranno immolare i loro anche più cari interessi al santo amore della gloria nazionale, sobbarcandosi di leggeri alla preferenza da darsi a quella fra le quattro Corti esistenti, la quale per tradizioni giuridiche, e per sostegno di foro numeroso e colto sia la più degna. Qual debba essere sarà definito dalla coscienza e indipendenza del Parlamento, il quale per fermo non riconoscerà necessario che la Corte suprema di giustizia risegga nella sede del Governo. Se nei reggimenti assoluti il supremo collegio giudiziario ha qualche relazione immediata col ministero di Giustizia per le sue attribuzioni consultive, nessuna può averne in un Governo rappresentativo, in cui quelle attribuzioni essenzialmente deferite al Parlamento non sono delegate a qualsiasi altro corpo dello Stato.

A maggior garentia della nostra civile libertà e in omaggio alla indipendenza della magistratura desidero inoltre si renda inamovibile anche il Pubblico Ministero, e godo che in significar questo voto mi abbia preceduto l'onorevole Deputato Crispi in un programma fatto in occasione delle ultime elezioni generali. Finchè le sorti degli ufficiali del Pubblico Ministero saranno a discrezione di un Ministro quantunque volte i diritti dei privati saranno in collisione con gl'interessi dello Stato, o dei reggitori dello Stato, vi sarà pericolo che i rappresentanti di questo presso i collegi giudiziari, non facciano sempre omaggio alla giustizia ed alla legge, massime per quanto riguarda gli atti del potere esecutivo. Comprendo che una tal riforma è radicale e che il Governo non proporrà certo da sè di rinunziare a un arma efficacissima in sua difesa, ma appunto per ciò raccomando alla stampa di preparare la via acciò la riforma si compia per iniziativa parlamentare. Comprendo ancora che il Governo potrà talvolta non osservare la legge in ordine alla inamovibilità del Pubblico Ministero, come per mala ventura non di rado è avvenuto negli ultimi anni per la stessa magistratura giudicante; ma io mi auguro che fra non molto la magistratura sarà rialzata

al grado che le conferisce la legge fondamentale del Regno, e che all'arbitrio dei Ministri o alle suggestioni di falsi loro amici sarà sostituita finalmente la sola applicazione di quella legge. Molti errori freddamente commessi e ostinatamente ripetuti, per cui la magistratura da 5 anni rende immagine di un infermo che non trova mai posa, attendono ancora una riparazione. Eppure appo noi nel ricostituire l'ordine giudiziario, non si trattava come nella rivoluzione francese di distruggere i tribunali, creare una novella magistratura immune d'ogni influenza politica e d'ogni sindacato su le opinioni della nostra società, non si trattava di abolire interamente il vecchio, ma solo di trovare il miglior sistema possibile. La esperienza deve consigliare al potere di non ricercare più nella magistratura che giudici chiamati ad applicare quasi macchinalmente la legge. Or perchè questi possano adempiere al loro difficile compito debbono avere la stabilità del presente e la sicurezza dell'avvenire, secondo che molto acconciamente ha detto, non ha guari, il chiar.mo giureconsulto commendatore Raffaele Conforti nell'inaugurare il nuovo anno giuridico presso la Corte di Cassazione di Firenze. Un magistrato giusto, imparziale, dotto, laborioso non potrà mai adempiere bene l'ufficio suo senza la serenità dello spirito. Questa serenità è impossibile quando le mutazioni del suo stato somigliano a quelle della fortuna che non hanno mai tregua. Affinchè le cose prendano un assetto regolare, per cui la condizione della magistratura si renda stabile, permanente, è indispensabile una legge definitiva su le circoscrizioni giudiziarie e sul numero dei magistrati da adibirsi presso i collegi e svariati uffici giudiziari. Il ministro Cortese, nello scorcio del mese di dicembre presentò alla Camera dei Deputati un progetto di legge per essere autorizzato a presentare, fra altri sei mesi, al lavoro di riduzione delle circoscrizioni giudiziarie. Il nuovo Guardasigilli dia opera a riuscirvi in minor tempo; ponga mente che nelle antiche provincie vi sono 40 tribunali, che a profluvio ve ne sono in Toscana, quando in Sicilia ve ne sono 14, e 37 nelle provincie Napoletane; ponga mente che un tribunale va collocato, come a buon diritto dicea il Pisanelli, in un luogo centro di affari, di relazioni, dove la coltura giuridica possa attecchire e svilupparsi, dove un foro ragguardevole possa allignare; tolga in considerazione le condizioni topografiche, lo stato economico e ferroviario dei Comuni, il numero degli affari e la popolazione. Nelle destinazioni del personale, tenga conto, più che de' martiri politici, della capacità e probità, non che dell'attitudine al lavoro. Nel collocare in disponibilità e in riposo i magistrati superflui, conservi i più giovani e i più laboriosi e validi. Nel tempo stesso pensi a preparare il nuovo personale col chiamare a un pubblico esperimento giovani d'ogni parte d'Italia che, uguali per titoli d'ammissione, per grado di capacità, e per aspirazioni di carriera, formino un nucleo rigoglioso che valga sempre più a cementare l'unione dei vari popoli della penisola.

Pongo termine alle mie osservazioni sulla legge organica giudiziara, dichiarando che non trovo abbastanza giustificata la istituzione degli Avvocati generali presso le corti di Appello, di sostituiti Procuratori generali aggiunti e dei Pretori urbani. Quando si dovea provvedere all'aumento degli stipendi della magistratura, e massime della inferiore, si è pensato per contrario a crear nuovi uffizi privi di determinate attribuzioni. Si ponga mente una volta che non può non isterilirsi nell'animo del magistrato, qualunque nobile stimolo, non può egli non sentirsi assiderato dalla incertezza del suo destino. Lo scarso stipendio non è certo opportuno ad allettare le intelligenze del paese, siano anche giovani e nascenti. Non van fatti a detrimento degli amministratori della giustizia i risparmi reclamati dalla pubblica opinione. Si finisca d'illudere con questi gretti e indegni provvedimenti, e si porti la falce là dove può mietere gran copia di frumento. Non si tralasci poi di unificare e riformare su basi più larghe il regolamento su i collegi di disciplina degli Avvocati e Procuratori per ritrarne una pratica utilità e con l'intendimento di farlo eseguire integralmente, e non quale oggi si osserva in Napoli. Si definisca con norme comuni a tutta Italia le condizioni e i limiti per l'esercizio di quelle professioni, rialzando la dignità di una classe nobilissima di cittadini, già troppo abbattuta dalla tassa di registro, e dalla nuova tariffa giudiziaria. Si rivegga e si unifichi la legge sul notariato, conformemente alla novella legislazione. Si semplifichi il servizio delle Cancellerie e delle Segreterie del Pubblico Ministero per potere in tempo non lontano far senza di uno sciame di impiegati, cui le nuove leggi danno inutili attribuzioni. Si provegga alla numerosa classe degli uscieri ridotti a campare la vita miseramente, quando le nuove leggi loro attribuiscono una grave responsabilità, comminando multe ad ogni menomo errore od inavvertenza.

Non posso dissimularmi che le innovazioni da me a mala pena accennate non potrebbero essere applicabili senza una inchiesta generale sull'ordine giudiziario del nostro paese. Ciascuna di esse richiede uno studio speciale che sia delegato ad apposita commissione composta, più che di dottrinari, di giureconsulti versati, consumati nella pratica giudiziaria, e sopratutto indipendenti da ogni influenza politica. Solo in tal modo, subordinando tutte le questioni a principii generali e rivedendo complessivamente tutte le leggi, regolamenti e disposizioni relative a nostro ordinamento giudiziario, si potrà ottenere che l'amministrazione della giustizia in Italia risponda all'altezza dei tempi e alle giuste esigenze dei contribuenti. Si definiscano le giurisdizioni, si determinino le circoscrizioni, si componga il numero dei magistrati presso ciascun collegio, si promuovano i giovani laboriosi, intelligenti, ed onesti, si prepari il nucleo del novello personale, si limiti la facoltà del potere esecutivo, nel chiamare a cariche giudiziarie indistintamente ufficiali del Ministero di Giustizia, funzionari dell'ordine amministrativo, pubblici insegnanti, o altro simile. Per la scelta dei magistrati non la sola pratica è condizione bastevole, nè la sola cultura o il solo ingegno. Ambo i sistemi, isolamente riguardati, sono imcompleti e pericolosi; il risultato dell'uno e dell'altro può soltanto garentire il successo della scelta. Si sia perciò severissimi nell'ammissione al tirocinio giudiziario, ma si renda meno grave la condizione economica del magistrato. Siano pochi, ma buoni e ben pagati.

FEDERICO CRISCUOLO.

120

LE SPESE DELLA GIUSTIZIA PENALE (1)

Quando ti accennavo aver letto nel n. 3 dell'*Amministrazione Italiana* il tuo articolo *Le spese di giustizia*, soggiungendoti esservi a dire qualche cosa, non era già che io non dividessi in massima, come anzi divido le tue savie idee svolte in quello scritto, ma piuttosto mi sembrava che alla critica del vizioso sistema vigente, vi fosse ad aggiungere qualche cosa.

Volentieri, se le mie occupazioni non mel vietassero, seguendo il gentile tuo eccitamento, svolgerei il mio modo di vedere su tal proposito. Mi limiterò invece a segnalarti alcun altro sagliente sconcio che si riscontra nel sistema attuale dell'amministrazione della giustizia, in conferma *che le mosche vanno sempre a posarsi sui cavalli magri.*

Dicevi gratuita la giustizia penale, e non già per porgerne rimprovero al Governo, ma per far risultare l'incongruenza che tale non fosse la civile.

Ma è egli realmente gratuita la giustizia penale? Sarebbe un'incongruenza ma almeno un'ingiustizia di meno.

Un disgraziato è colpito da una accusa, subisce un processo; vien condannato talvolta a grave pena, talvolta a sole ll. 2 d'ammenda, cioè a quella pena che sancisce la legge ed applica il tribunale secondo la gravità della colpa commessa.

E tal sia di lui. Ma quale appendice tanto a più anni di carcere, come a ll. 2 d'ammenda quel cattivello si trova l'ingiunzione di pagare le spese del processo raramente inferiori ad un centinaio di lire e spesso a più centinaia, sempre quando abbia pronunziato un tribunale collegiale.

È questa giustizia gratuita? è almeno distributiva?

Nè si dica per avventura — ben gli sta in pena dell'infrazione alla legge da quello commessa: perchè ciò sarebbe confondere cose disparatissime. La pena è quella inflitta dal magistrato, sempre ragguagliata all'entità della colpa, come debbe essere.

Le spese sono cosa affatto diversa: e se volessero riguardarsi qual pena onde scusare la legge, si cadrebbe da Scilla in Cariddi, cioè nell'ingiustizia della sproporzione delle pene.

V'ha di peggio.

Un galantuomo viene accusato, processato, e talora imprigionato. Fa valere le sue difese, la sua innocenza viene riconosciuta ed assolto. Ma per ottenere nella sua disgrazia almeno la giustizia d'una assolutoria, intanto se non è nella non invidiabile posizione d'indigenza assoluta per venire ammesso al benefizio dei poveri, egli debbe pagare un avvocato per farsi difendere, pagare le trasferte ai testimoni, ai periti che occorressero a sua difesa, e, cosa veramente incredibile! perfino è obbligato a fare uso di carta bollata, oltre a far fronte ad ogni altra spesa di uscieri e segreteria: onde dopo una sentenza d'assolutoria che proclama la sua innocenza e pone in rilievo il torto dei rappresentanti del governo di averlo accusato, dopo talvolta lungo carcere preventivo, si trova lo scotto di centinaia e talvolta migliaia di lire di spese irripetibili!

E questa è giustizia penale gratuita?

A me sembra una mostruosità, e tanto più ributtante in quanto una parte delle spese cui soggiace un galantuomo per la sua difesa (come quelle della carta bollata e segreteria) vanno al governo, il quale oltre all'averlo accusato a torto con farlo scapitare nell'onore, nei suoi affari, e talvolta nella libertà, lo sottopone ancora a tasse per difendersi.

Altre osservazioni vorrei aggiungere sulla specialità del benefizio dei poveri, ma fo sosta, non intendendo scrivere un articolo, e bastandomi l'averti sottoposte per sommi capi alcune idee, per conchiuderne, che ben a proposito chiedevi tu la soppressione della percezione delle spese di giustizia in ogni suo ramo, al quale sistema io sottoscrivo come conforme ai veri principi: ma se però le esigenze delle finanze ciò per ora non permettono, una riforma parmi urgente nei punti da me segnalati, perchè il sistema vigente oltrechè ingiusto è immorale.

1. Un nostro amico ci ha trasmesse da qualche tempo queste savie osservazioni sulle spese della giustizia penale. Era dapprima nostro desiderio di valercene per trattare il tema più ampiamente. Ma rileggendo lo scritto ci pare che non occorrino maggiori schiarimenti per richiamare l'attenzione ed un favorevole giudizio dei nostri lettori.

121.

LA SOPPRESSIONE DELLE SOTTO-PREFETTURE

Nella *Gazzetta di Torino* del 5 febbraio n. 36 troviamo un lungo articolo a favore del progetto di legge sulla soppressione delle sotto-prefetture. Il detto giornale crede alle parole dette dall'onorevole ministro delle finanze che questa soppressione farebbe risparmiare sin dal 2.° semestre del 1866 circa 2 milioni di lire. Ci rincresce il dire che noi non ci troviamo d'accordo nè coll'onorevole ministro dell'Interno nè colla *Gazzetta di Torino*. Seguendo la relazione del governo, la *Gazzetta di Torino* dice: Che nello Stato vi sono 134 sottoprefetture e che ciascuna di esse importa una spesa la quale è piuttosto superiore che inferiore alle lire 20,000. Secondo la Gazzetta si avrebbe un'economia di due milione 680,000 lire. Ma bisogna primieramente considerare che colla soppressione delle sottoprefetture bisogna aumentare le prefetture; secondariamente aumentare il personale delle attuali prefetture che apporterà certamente un aumento di spesa. Invece della soppressione delle sottoprefetture se si diminuissero le prefetture portandole da 59 a 30, e le sottoprefetture da 134 ad 80 con questo modo si porterebbe un grande avvantaggio al bilancio ed all'amministrazione. Supponiamo che le attuali prefetture costino l'una per l'altra un 60,000 lire, in tutto costerebbero allo Stato 3,540,000 lire. Riducendole al numero di 30 costerebbero 1,800,000 con un risparmio di 1,740,000. Calcoliamo ora, riducendo le sottoprefetture da 134 ad 80 costerebbero 1,600,000 con un risparmio di 1,080,000 lire. Unita questa somma a quelle delle prefetture apporterebbero al bilancio un'economia di 2,820,000 lire senza apportare incaglio all'am-

nistrazione. Ordinate così le provincie ed i circondari si potrebbe economizzare anche una cifra maggiore. Ora esaminiamo, se è possibile, questa diminuzione di prefetture e di sottoprefetture; io credo di sì; primieramente basterebbe un prefetto ogni 800,000 abitanti, e per portare un esempio pratico vediamo nella Liguria cioè da Genova all'attuale frontiera colla Francia vi sono due prefetture e 3 sottoprefetture. Di queste due prefetture si potrebbe farne una e delle 3 sottoprefetture cioè di S. Remo Albenga e Savona si potrebbero abolire le prime due e ciò senza portare nessun danno all'amministrazione. Dalla Liguria passiamo all'Emilia la quale conta 9 provincie e 16 circondari su 2,117,732 abitanti. Di queste 9 provincie se ne potrebbero sopprimere 4 e 10 circondarii, e così si dica delle provincie toscane, napoletane ecc.

La *Gazzetta di Torino* afferma che nell'attuale organismo amministrativo le sotto-prefetture sono un impedimento ed un imbarazzo più che altro. Chi non riconosce i grandi servigi recati allo Stato dai sottoprefetti? Il sottoprefetto è la prima autorità del circondario e rappresenta il governo. Il sottoprefetto ha autorità quanto il prefetto nel suo circondario egli è presidente del consiglio sanitario, fa la leva. sospende le deliberazioni dei comuni, quando non le crede eque e giuste, visita i comuni, assiste al consiglio comunale, tiene la sua corrispondenza d'urgenza col ministero dell'Interno e con tutti i ministeri. Mi si sopprima le sottoprefetture e si vedrà a che riuscirà l'amministrazione locale e comunale. Infatti come potrà un prefetto vigilare con tre consiglieri 500 comuni? Non ha neppure tempo a porre il visto e la firma alle migliaia d'atti amministrativi che gli si presentano. Se tutto lo Stato avesse cominciato a godere dello Statuto che largì il magnanimo Carlo Alberto, un secolo fa, allora sì che si potrebbero sopprimere tutte le sotto-prefetture e anche qualche prefettura; ma in Italia radunata da poco tempo in una sola famiglia senza tradizioni amministrative, senza prestigio governativo, senza iniziativa propria mentre ogni cosa si attende, si spera, si chiede, si desidera e si vuole dal governo è assolutamente impossibile. Noi crediamo che senza l'abolizione delle sotto-prefetture, le quali non portebbero allo Stato tutti quei miglioramenti e tutte quelle economie che taluni credono il credito nostro, mercè la buona volontà e l'opera solerte e poco ciarliera dei rappresentanti della nazione acquisterà sia all'interno che all'estero maggiore fermezza.

Intanto conchiudiamo: le sottoprefetture si riducono ad 80: le prefetture a 30: la vostra misura sarà non radicale ma temperata: voi manterrete la tradizione delle nostre leggi amministrative: voi lederete un minor numero d'interessi locali: voi avrete campo di diffondere la dignità e la legittima influenza governativa: e la economia vagheggiata e desiderata si otterrà anche maggiore, cioè, come si è detto di 2,820,000 lire. Non si vuol fare? Noi diremo che la proposta creazione dei commissari è un riconoscimento della necessità dell'esistenza delle sottoprefetture e così un'ammessione della nostra tesi. Od in altri termini si distruggano colla mano destra le sotto-prefetture: e siccome talora nelle cose politiche il sentimento sopraffà i sofismi della mente, colla mano sinistra, cioè col cuore si creano i commissarii, ossia le sotto-prefetture. In altri termini siamo in una questione *nominale* cioè avvece di fare cose si muta il nome: nel quale scoglio troppo soventi si ricade nelle epoche di rivolgimento. Sotto questo ultimo aspetto io vorrei che il potere esecutivo facesse compilare una esatta statistica delle *cose di forma* e delle *cose di sostanza* operate negli ultimi 5 anni. I risultamenti sarebbero curiosi e varrebbero a mostrarci *la diritta via* che pur troppo in molte cose *è smarrita*.

CARLO MUSSO

122.

DELLA CONDIZIONE GIURIDICA
DELLA DONNA

Schizzi dell'avv. Federico Criscuolo.

(*Continuazione*)

Con queste ed altre istituzioni delle quali giova passarli per amor di brevità, bastando aver notato i punti culminanti del passaggio dal diritto feudale al civile. Nel Reame di Napoli si conservò salda e si esplicò la tradizione romana in ordine alla donna, la quale per altro non era molto inegualmente governata negli altri stati della penisola e d'Europa in gran parte famigliari alle leggi di Roma. Solo la Francia ebbe come in parecchi altri istituti così anche nel contratto di matrimonio una duplice legislazione. Il sistema romano della dote non fu ammesso che nelle contrade, le quali addimandaronsi di Diritto scritto; le altre abbracciarono quello della comunione coniugale, senza che si possa esattamente determinare l'epoca in cui l'uso più antico delle costumanze introdusse un tal regime. È difficile definire il grado d'influenza che potessero ottenere — il regime dotale e quello della comunione quando le leggi erano senza territorio e quando i vari popoli della Francia, benchè abitatori del medesimo paese, erano giudicati ciascuno secondo le leggi personali che potevano regolarli per effetto del solo titolo della lavorazione. Se non che può solo ritenersi per certo che la comunione era già da lungo tempo nelle costumanze di una gran parte della nazione francese. Il Troplong crede che insino alla donna germanica non v'abbia traccia di comunione. Come tante altre cose di che andiamo debitori al medio evo, essa è venuta fuori da usanze latenti, da intime consuetudini le quali, nel silenzio della storia e per mezzo alle trasformazioni delle razze e dei costumi sonosi impadroniti della Società. Comunque per altro voglia spiegarsi l'origine della comunione, non è men vero che essa risponde bellamente al carattere nazionale francese, il quale con la molteplicità e difformità delle consuetudini relative alla dote, mostra a chiare note la sua naturale ripuguanza al sistema dotale. Generale era l'obbligo delle figlie a rinunziare alla paterna successione, tra pei vantaggi presenti che esse trovavano nella loro dote e pel desiderio di conservare i beni nella famiglia. Alcune consuetudini poi accordavano un'anteparte alla femmina nata prima dei maschi, altre no. In alcune per escludere la donna dalla successione bastava che fosse stata dotata dal padre, dalla madre, dall'avo e dall'ava, in altre era indispensabile che fosse stata dotata dal padre. In alcune solo il padre nobile avea il diritto di escludere la propria figliuola, in altre questo diritto apparteneva anche al padre plebeo, alla madre ed agli avi: dove la figlia era esclusa da ogui successione collaterale, dove solo a questa era ammessa; ma in quasi tutte la più modica dote bastava per escluderle, per modo che la dote, avvece di essere un'anticipazione di eredità era per rendere alla donna con ingiustizia e penuria una situazione, era fargliela compiere con la perdita della loro porzione ereditaria. Nè ovunque la donna avea diritto alla dote, chè nei paesi di diritto scritto il padre era tenuto a dotare la figliuola che voleva maritarsi, ma nei paesi di diritto consuetudinario non aveva un tale obbligo.

Era questo in compendio lo stato della legislazione matrimoniale in Francia, quando la rivoluzione del 1789 venne a rinnovare moralmente e civilmente tutta quanta la Società. La donna fu rialzata al grado di cristiana dignità onde il feudalismo l'avea con ignominia scalzata corrompendo tutte le sorgenti della morale e soffocando tutti i sentimenti della natura. Così la storia ha potuto raccomandare alla memoria dei posteri l'eroina che per amore della patria e della libertà si fece ardita di uccidere l'efferato Marat, immolando nobilmente la sua vita. Così oggi in Italia s'innalzano monumenti all'Eleonora Fonseca Pimentel, e a Luisa Sanfelice, splendida rivelazione della donna italiana che combatte per la nuova vita di un popolo vecchio. E questa morale riabilitazione fu affermata con marchio indelebile nel Codice Napoleone il quale confermò la famiglia ai santi principi del Vangelo, circondando delle maggiori garentie la donna, ed assicurandole uno stato degno della sua sublime missione nella civil comunanza. Presso la donna maritata non dee avere altro domicilio, che quello del marito, e dee seguirlo ovunque a lui piaccia. Non può agire in giudizio senza l'autorizzazione del marito, meno quando si tratti di un giudizio criminale o di un affare di polizia, nel qual caso l'autorità del marito cede a quella della legge. Lo stesso principio le vieta molto più di alienare, ipotecare, acquistare a titolo gratuito od oneroso, meno quando eserciti pubblicamente la mercatura, chè allora il favore del commercio la rende indipendente dalla potestà del marito, ed in tutte le operazioni mercantili ch'essa fa con tale carattere, il marito può rendersi suo fideiussore, ma perde ogni potestà su di lei. All'autorità del marito sottentra ancora quella del giudice, ove fosse assente o gli venisse assegnato un curatore. In omaggio a quella unità, a quella comunione individua di tutte le cose della vita, che formano uno dei principali caratteri del matrimonio, si estese il bisogno dell'autorizzazione maritale anche ai beni parafernali, del tutto indipendenti per l'anteriore legislazione. La moglie del resto può far testamento senza permesso del marito, perchè tali disposizioni possono avere effetto soltanto dopo la morte. Al rimanere vedova ella esercita di fatto quella patria potestà che per natura è comune ad ambo i coniugi, ma che durante il matrimonio si esercita solo dal padre. In ordine poi ai diritti patrimoniali il Codice civile lascia la più grande libertà alle convenzioni matrimoniali, purchè non ledano l'ordine pubblico, la potestà maritale e paterna, i suoi effetti e l'organismo della successione. In mancanza poi di apposita convenzione, la legge, interpreta delle tradizioni nazionali, erige a Diritto comune il regime della comunione. Questa comprende oltre gli acquisti, anche i mobili. Il marito n'è amministratore legale; egli solo può vendere, alienare od ipotecare i beni della comunione e la moglie se non è pubblica negoziante, non può senza il consenso del marito, obbligarsi nè esercitare alcuna azione non pure di fronte ai beni della comunione, ma anche relativamente ai suoi propri beni. Il marito alla sua volta, amministratore della comnnione, padrone degli acquisti, non può disporre tra vivi ed a titolo gratuito nè dei fondi acquistati durante la comunione, nè di tutto o d'una parte della proprietà mobile, non potrà donare per testamento al di là della sua parte in comunione, nè alienare fondi della moglie senza il costei consentimento, perchè la moglie non cessa di esserne proprietaria, e la collazione che ne ha fatta nella comunione ha luogo pei frutti e non pel capitale. Ora se il marito, semplice usufruttuario dei beni appartenenti a sua moglie, muore dopo di aver fatto degli affitti con anticipazioni o per una troppo lunga epoca, il loro effetto è nullo e riducibile secondo che i limiti ordinari saranno oltrepassati. La comunione si scioglie per tutte le cause, onde può cessare il matrimonio. Se la moglie sopravvive al marito, può accettare la comunione o rinunziare senza perdere il diritto di nuovamente impiegare i suoi beni personali. Se premuore, gli stessi diritti appartengono ai suoi eredi. Accettando la comunione, si fa una massa comune dell'attivo e del passivo, e dopo la soddisfazione dei debiti e la precapienza reciproca dei beni personali a ciascuno dei coniugi, si fa la divisione del rimanente. Se una porzione dei beni propri di uno dei coniugi è stata alienata, il nuovo impiego si fa preventivamente sulla massa; se poi è stata migliorata a spese dei beni in comunione, questi ne saranno indennizzati o ricompensati. In ogni Stato per altro la moglie non è tenuta ai debiti della comunione se non sino alla concorrenza del suo emolumento, purchè vi sia stato inventario e renda conto del contenuto nello stesso e di quanto le sia toccato nella divisione. Rinunziaudo alla comunione, la donna ripiglia i suoi beni personali se esistono in natura, ovvero l'equivalente, se sono stati alienati. Non può ripetere i beni mobili messi in comunione, ritenendo solo quanto sia necessario al suo abbigliamento. È dispensata da ogni contribuzione ai debiti della comunione, ad eccezione di quelli, pei quali si fosse personalmente obbligata, e salvo in questo caso il regresso contra i beni della comunione o anche quelli del marito. Ottenendo la separazione di beni comuni anche al sistema dotale, essa non riacquista la facoltà di alienare i suoi fondi senza l'autorizzazione maritale, sussistendo tuttora la società coniugale. Ecco l'organismo della comunione, ricco di garantie per la donna. Non meno favorevole all'indipendenza agli interessi di lei si è il sistema dotale per quelli che volessero uniformarvisi.

(continua)

123.

RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO

Sono false, assolutamente false le dicerìe corse sulla riduzione dell'interesse del debito pubblico. Le voci sparse sono conseguenza o di mala fede, o della vena troppo facile e troppo leggiera di taluni progettisti.

Il Governo non pensò neppure a tale progetto. E come avrebbe potuto farlo mentre il corso della rendita è al 60?

Combattiamo gli errori correnti ed i progetti inconsultivi. Ma per carità, onde dar sfogo alla manìa di combattere, non si creino di nostra testa progetti assurdi ed impossibili! Dunque la storia dei molini a vento non si ricorda più? Dunque s'ignora che sopra un centinaio di progetti di legge del governo appena cinque hanno la fortuna di essere ripubblicati studiati e discussi dal giornalismo? Quale è il giornale italiano che abbia dato una compiuta e sèvera analisi del progetto sulle mani morte?

I progetti dei quali facevamo addebito al ministero e che avvece sono creazione della nostra testa ci piacciono di più perchè non abbiamo a prendere il fastidio di studiarli. Essi sono fattura della nostra testa.

Fra gli altri progetti havvi il seguente che crediamo meritevole di attenzione e che citeremo come documento. Ma non è opera del governo, bensì di un privato che vive a quattrocento miglia da Firenze.

La riduzione del debito pubblico al 4 0[0 ed il risparmio destinato a pagare tante cartelle estratte a sorte al pari, non pregiudicherebbe i fondi pubblici, e si entrerebbe nella vera strada dell'economia: i possessori delle cedole, colla speranza di venire favoriti dalla sorte ed ottenere il pari, se le terrebbero care e non diminuirebbero, ed intanto avrebbero più del 5 0[0 in quello che a loro costano, o non potrebbero così lagnarsi di immoralità contro il governo ».

La proposta ci pare che possa avere risultamenti sicuri. Si può muovere la sola obbiezione del premio e del giuoco d'azzardo. Ma non abbiamo il giuoco del lotto che è maggior cosa? E non abbiamo una porzione, sebbene piccola, delle nostre cartelle a premio? Si esamini, si studi e facil cosa riesce di formularla in pochi articoli di legge.

124.

DIFFICOLTA' E SBAGLI DEGLI ITALIANI

L'*Èconomist* di Londra pubblica un lungo articolo intitolato: *Difficoltà e sbagli degli Italiani*, da cui caviamo i seguenti tratti principali;

Quasi la prima e più indispensabile condizione per l'indipendenza e sicurezza di qualunque nazione, — specialmente una nazione nuova — è che sia *solvibile*: che sia in caso da poter pagare le sue spese colle proprie entrate; che possa pagare i debiti quando sia costretta di contrarne per qualche tempo; o almeno che il suo credito debba essere tale da potere in *caso* di bisogno ottener prestiti a condizioni ragionevoli da creditori che non cercano di farsi restituire il danaro, ma vogliono solamente una innegabile garanzia per l'interesse del loro prestito. Difficilmente si può mantenere per molti anni questo credito, quando il *deficit* sia annuale, e quando sia incessante e confermata l'abitudine di prendere ad imprestito; nè uno Stato può giustamente stimarsi solvibile, se le sue spese *ordinarie* non sono pagate o pagabili coi suoi mezzi ordinari.

Riguardando le cose da questo punto di vista, l'Italia non può convenientemente chiamarsi solvibile; e siccome è essenziale che in un modo o in un altro si renda solvibile, è di prima necessità per lei al presente — dopo il mantenimento della pace, che sarà sua colpa se non l'assicura — un abile e risoluto finanziere alla testa degli affari, un ministro che comprenda appieno il suo soggetto, e che nel tempo medesimo abbia vigore di volontà e un ascendente di carattere che basti ad indurre i suoi colleghi ad appoggiare le sue misure ed il paese ad accettarle.

Sfortunatamente non é ancora sorto un tal uomo di Stato,; e il signor Sella, attuale ministro di finanze, sebbene onesto, laborioso e piuttosto abile; sembra mancante delle più alte qualifiche per la sua posizione. Come i suoi predecessori, egli è circondato da difficoltà più forti di lui; e del pari che i suoi predecessori, ha fatti molti sbagli: ne le sue Idee sulle tasse sembrano molto illuminate e molto chiare.

In primo luogo, egli è un uomo comparativamente giovane, che si ha da formare una posizione; s'egli si dimettesse, è propabile che si potrebbero trovare altri della sua medesima abilità da sostituirgli; e perciò non ha quell'ascendente di carattere o di talento che gli potrebbe far dire ai ministri della guerra, della marina e dei lavori pubblici: — « Signori, non vi posso dare che « tanto, e tanto. e voi dovete ridurre gli estimi a « questa somma e non oltrepassarla » — e tenerli obbligati a ciò, minacciando di abbandonare il suo uffizio se non gli ubbidiscono.

In secondo luogo, sembra ch'egli sia ancora accecato dalla vecchia idea, che l'unico mezzo o al meno il più breve per incassare di più, sia quello di meitere nuove tasse o di aumentare le vecchie; — e gli Italiani sono forse ormai tassati tanto gravemente quanto possan sopportare. L'accrescere la rendita di un'imposizione col diminuirla non riuscirebbe forse un mezzo così certo ed istantaneo in Italia, come lo è in Inghilterra; e non ci facciamo quindi meravigiia se una mano inesperta come quella del signor Sella non ardisce di tentarlo.

Ma non vi ha dubbio alcuno che una migliore applicazione ed amministrazione delle tasse esistenti ne accrescerebbe gravemente il ricavo; a questa riforma dovrebbero essere diretti i suoi primi sforzi, ma ci rincresce di dire che nol sono

(*Dal Commercio del Baroni*).

125.

STATISTICA PARLAMENTARE (1)

Verificate le ultime elezioni, e fatto lo spoglio delle qualità dei Deputati, si ritrovò che nella Camera attuale vi sono:

162 Avvocati, di cui 11 magistrati, 13 professori, 5 militari, 3 preti, 7 funzionari.
19 Medici, di cui 4 professori.
22 Ingegneri, di cui 3 professori, 2 militari, 2 funzionari.
25 Professori, di cui 1 militare, 3 preti, 1 funzionario.
2 Principi.
2 Duchi, di cui 1 militare.
14 Marchesi, di cui 1 militare.
25 Conti, di cui 1 professore, 2 militari, 1 funzionario, 1 medico, 1 ingegnere, 3 avvocati.
22 Cavalieri di nascita, 3 militari, 1 funzionario e 5 avvocati.
33 Militari, cioè 14 generali, 9 colonnelli, 5 maggiori, 4 capitani e 1 capitano di vascello, oltre 2 generali, 1 ammiraglio, 4 colonnelli, 6 maggiori e 2 capitani compresi in altre categorie.
6 Industriali.
7 Negoziauti.
3 Banchieri.
8 Funzionari.
9 Pubblicisti.
84 Proprietari.
——
443 Deputati.

Un po' sul serio, un po' per celia, mi permetto di fare qualche osservazione sopra questa statistica.

Nella Camera attuale abbonda l'elemento *italiano*, l'ideologo, il dottrinario; difetta l'elemento inglese, degli uomini d'affari, a vedute positive, che vogliono più presto il bene ottenibile, che il meglio che non si può ottenere, che si studiano il mondo nel mondo e non sui libri e nei gabinetti.

Ai 162 avvocati aggiungete 19 medici, 25 professori, 22 ingegneri; e voi avete un totale di 224 uomini da cattedra, da tavolino, da gabinetto, che fanno frequenti corse di piacere nelle nuvole, vogliono il bene assoluto avvece del bene relativo, e credono che una buona legge si faccia come si fa un consulto medico o legale, un poema, un trattato di filosofia, un disegno di casa.

Fra industriali, negozianti, banchieri e proprietari si arriva appena al centinaio; quantunque gli uomini positivi, che sono appunto quelli che dovrebbero abbondare in un Parlamento, siano o almeno si supponga che siano in queste categorie.

Così si pensa in Inghilterra, e dove gli elettori dopo un'esperienza costituzionale di secoli e secoli hanno imparato a conoscere i bisogni del paese, e a soddisfarli per mezzo di buoni deputati.

Noi italiani siamo ancora ragazzi in questa scuola, le apparenze la vincono in noi sulla realtà; abbiamo poi anche la disgrazia che tra noi e gl'inglesi stanno di mezzo i francesi, i quali malgrado i molti scandali che ci hanno dati in politica, sono preferiti da noi nella qualità di maestri, e ne adottiamo le dottrine, come ne adottiamo le mode.

162 avvocati! La dose mi pare un po' forte per un Parlamento che si sapeva chiamato a mettere un po' di ordine nelle amministrazioni e nelle finanze dello Stato, oggetti importanti, che domandano uomini positivi, uomini che sappiano a qual punto stiano le nostre industrie, i nostri commerci, le forze del paese, per non ripetere l'errore commesso e confessato dal conte di Cavour, di chiedere al paese troppo o con imposte sragionevoli, o con trattati di commercio soffocatori dell'industria nazionale.

Gli avvocati e i professori sono bravissima gente, ma hanno il torto di dar troppo peso alle parole e alle idee, di voler sottilizzare in cerca del meglio, e di veder le cose come le vogliono essi, non come sono.

Gli affari pubblici essi li trattano, come sono accostumati a trattare gli articoli dei Codici, per adattarli alla fattispecie dei loro clienti; essi sormontano il proprio cervello per far dire agli articoli ciò di che abbisognano per le loro cause: quindi le interminabili discussioni al Parlamento, le sottigliezze sulle questioni preliminari, pregiudiziali e sospensive, sugli emendamenti, sotto emendamenti, vice-emendamenti, e altri arzigogoli, nei quali si sciupano ore e sedute intiere, e che danno poi così saporita materia ai giornali faceti.

Salvo errore vi sono poi nella Camera attuale 119 impiegati, fra i qnali 45 professori. So e comprendo benissimo come il servizio pubblico non ne patisca molto, quando siano deputati i consiglieri di Stato, e altri simili canonici civili.

Ma la faccenda corre altrimenti, quando sono eletti a deputati i professori, i magistrati, e altri funziorari, il cui uffizio è quotidiano e necessario. in questi casi, o, ad esempio, non si danno le lezioni che dovrebbero dare i professori-deputati, o si danno per mezzo di surroganti.

Nell'un caso e nell'altro vi è spesa ingiusta a danno dei contribuenti; ma i contribuenti sono elettori: perchè nominano essi dei deputati, che mangiano a ufo lo stipendio?.....

A. Borella

(1) Riproducíamo della riputata *Gazzetta del popolo* di Torino le seguenti assennatissime considerazioni.

126.

URGENZA D'UN ORDINAMENTO LIBERALE DELLA BUROCRAZIA

I Governi dispotici d'Italia s'appoggiavano agli impiegati per fini politici. Sapendo d'avere le popolazioni ricalcitranti alla forma di Governo, accarezzavano gli impiegati, per tenersi devote le famiglie alle quali appartenevano, e guardavansi accuratamente di far pesare sui medesimi il giogo dispotico, trattandoli con equità e larghezza di ricompense.

Lo stesso Governo austriaco, era, in Lombardia, tutto arrendevolezza coi suoi impiegati, e se non profondeva gli impieghi come il Governo borbonico,

teneva però ampio numero di persone ai suoi stipendi; e si diportava coi medesimi in modo paterno, accordando loro gratificazioni, sovvenzioni ed anco anticipazioni di paghe, quando i medesimi si trovavano in una qualche necessità di famiglia.

Il Governo costituzionale, appoggiandosi sul consenso universale dei cittadini, non ebbe più bisogno di favorire, ed accarezzare una particolare classe dei medesimi.

Perciò l'impiegato, il quale, sotto l'antecedente Governo occupava un posto d'onore, e partecipava al potere, è considerato, sotto il presente regime, nulla più d'uno stipendiato il quale presta l'opera sua per averne una data mercede; donde, per questi scemamento grande di considerazione, di riguardi, e perdita di stabilità nella posizione, e pel Governo libera disponibilità del medesimo a suo talento, senza impaccio di convenienze politiche.

Questa differente stato di cose produsse necessariamente un po' di malcontento fra gli antichi impiegati; i quali si videro decaduti da quell'onorifica, quieta, ed intangibile posizione a cui s'erano avvezzi.

Noi ammettiamo che non debbavi essere una classe di cittadini privilegiata, e più favorita di un'altra dal Governo nazionale, ma non possiamo ammettere che ve ne debba essere alcuna la quale abbia da sentire nei suoi ordini il benefico influsso dei principii liberali.

Gli impiegati hanno perduto un regime paterno per non acquistarne uno liberale.

A loro, nella burocrazia, è accaduto tutto all'inverso che ai cittadini. — Questi hanno cambiato un Governo dispotico, arbitrario, e non curante di loro, in un Governo legale, che fa loro ampia parte: e quelli di un'autorità tutelare, benigna, e faciente loro p.ivilegi, sono passati alla dipendenza d'un comando senza freno di convenienze, d'altro più curante che dei loro interessi, e valentesi di quell'egoismo, ed arbitrio che già si rimproverava nell'ordine civile all'antico Governo.

S'avverò in parte nella burocrazia, se non nei primordi dell'unificazione, almeno in processo di tempo, una rivoluzione all'uso antico d'Italia.

Quando nelle antiche repubbliche italiane cadeva un potere, quello che succedeva non trovava di meglio a fare, che espellere gli aderenti e partigiani avversi per mettere i suoi a governare collo stesso modo ed arbitrio antecedente. Il trionfo della libertà era sol quello di mettere tali uomini al posto di tal ultri.

Quelli erano tempi di violenza, e la violenza distrusse se stessa.

Ora siamo in tempi d'ordine, d'eguaglianza, di cristianesimo, di libertà vera per tutti.

Noi invochiamo, perciò legalità severa ed equa per gli impiegati.

Sieno posti tutti sotto una legge uniforme, che non lasci campo ai proteiformi arbitrii.

Sia il loro stato definito con norme liberali e determinate per tutto il corso del servizio, dal dì in cui l'assumono, a quello in cui lo lasciano.

Sia distrutto il despotismo, e l'arbitrio degli uni, e degli altri, chè oggidì è un'anacronismo. I capi sieno superiori, non padroni. Carità per tutti; grandi e piccoli.

Un ordinamento liberale della burocrazia è di tutta urgenza, onde togliere dalla radice il gran malcontento, e lo scompiglio che in mille modi si va facendo manifesto fra la troppo numerosa classe degli impiegati governativi, e che, certamente, non promuovono il consolidamento del nuovo regno d'Italia.

Col clero avverso a cagione delle leggi sull'asse ecclesiastico, ed i contribuenti, già aggravati da imposte che pur sono insufficienti a colmare il vuoto delle finanze, sarebbe di certo prudenza l'affrettarsi a togliere ogni altra causa di malcontento, ed appoggiare il potere esecutivo ad una solida amministrazione, ordinata con equità e saviezza:

Da ogni parte sentesi ricantare questa canzone, ed il *Commercio Italiano* non tralasciò, specialmente nell'anno corrente, di segnalare i mezzi pratici che gli parvero più idonei a raggiungere lo scopo.

Per quanto ci riguarda noi sappiamo bene che fra Modesto non fu mai priore. ma sappiamo altresì che il palesare gli studi fatti nel silenzio e nella quiete tornò sempre proficuo all'umanità, essendo l'incedere del progresso umano come quello di un fiume che sempre va raccogliendo acque, ed urtando nel suo corso, di quà, e di là, nelle sponde e nelle prominenze del letto: ma niuna forza può arrestarlo per strada, e. niuno ostacolo impedirgli di arrivare gonfio d'acque al mare.

(Dal Commercio)

127.

LA PENSIONE AGLI IMPIEGATI COMUNALI (1)

Altre volte trattammo più o meno diffusamente intorno il diritto a pensione negli impiegati comunali, dopochè avendo prestata fedelmente l'opera loro intellettuale e materiale ai Municipi, per età o per infermità siansi resi impotenti a servizio ulteriore.

Questo argomento è essenzialissimo, stantechè si riferisce non solo ai bisogni meramente materiali; ma tocca pure l'utile del comune pel più esatto adempimento de' doveri negli impiegati; ora (non parliamo delle eccezioni) la scarsità dello stipendio vieta quasi a tutti di porre a parte l'obolo della economia per formarne nn peculio anche tenue, e molto più, tale da sopperire ai bisogni della vecchiaia dell'impiegato, ed a quelli della famiglia dopo la sua morte. Ed il pensiero d'un lnttuoso avvenire, certo non è tale da confortare l'individuo ed indurlo a perseverare con coraggio e con mente serena nello studio delle materie così svariate che toccano più o meno la amministrazione municipale, e nell'esaurire le proprie attribuzioni con vera lena ed attaccamento, senza lasciarsi scoraggire dai triboli e dalle spine, dalle qusli è seminata (spesso a profusione) la via che percorre il povero impiegato.

In varie Comuni (poche, in proporzione del numero totale) sono istituite casse di giubilazione,

1 Riproduciamo con piacere quest'articolo del *Segretario Comunale*. Vedranno i nostri lettori come il Morici condirettore del suddetto Periodico tratta la causa degli impiegati comunali pensionati.

nelle quali son versate le trattenute che si fanno sullo stipendio; e con queste, e col frutto del capitale che da queste si è potuto formare, si pagano le pensioni agli impiegati.

Però siamo ben lungi dal raggiungere lo scopo, anche dove quelle casse sono stabilite. E prescindendo dalla necessità di siffatte casse, argomento di cui trattammo e tratteremo ancora, faremo ora parola *delle proporzioni* con cui le pensioni vengono concedute.

Quasi dovunque, per quanto ci è noto, la pensione (se viene accordata o per grazia o per diritto) è liquidata in ragione di quarantesimi, vale a dire, si paga all'impiegato l'intero assegnamento se abbia compiuto l'anno quarantesimo di non interrotto servizio nello stesso Comune; o in caso diverso, si attribuiscono al pensionato tanti quarantesimi dell'annuo onorario, qnanti sono gli anni dell'opera prestata. Questa massima nella generalità non è giusta nè umana. In molte provincie era appoggiata alle leggi che vigevano per gl'impiegati governativi ne' vari Stati ne' quali era spartita l'Italia. Ora si cerca sorreggerla con la nuova legge governativa 14 aprile 1864.

Siccome saviamente argomentava un'egregio consigliere comunale di Recanati in un'adunanza nella quale discutevasi appunto di cosiffatta materia, non havvi legge che *prescriva* ai Comuni di pensionare i propri impiegati; e molto meno che, accordandola, ordini di attenersi ai sistemi governativi. La legge in questo lasciò in balìa di se stessi i Municipi, e mentre questi aspirano a più lata libertà, è strano davvero che taluni Comuni vogliano spontaneamente vincolarsi, imitandone servilmente il Governo, anche quando la legge lascia libero il Comune di risolvere se e come trova giusto e consigliato da speciali circostanze!

Dicemmo quella massima nè giusta, nè umana, e lo proviamo. La legge governativa che si vuole prendere a modello, non è punto nè poco applicabile agli impiegati comunali. Infatti, se l'art.° 1.° di quella legge accorda il diritto a pensione di riposo agli impiegati che compirono 40 anni di servizio; l'art.° 7 successivo computa però oltre l'esercizio effettivo, anche il servizio prestato come *uditore, soprannumerario, alunno, volontario od altra equivalente qualifica*. Però gli impiegati comunali non possono essere in parità di circostanze, ed esclusa questa, resta mostrata la inapplicabilità della legge 14 aprile 1864: dacchè non può logicamente e giustamente una legge identica applicarsi ad individui posti in condizioni sostanzialmente differenti. E che i comunali trovinsi in tali condizioni a fronte de' governativi, è facile mostrarlo ad evidenza, poichè nè un segretario, nè un contabile, nè un ingegnere, nè un medico o chirurgo, o veterinario o levatrice, nè un professore o un maestro ecc. possono incominciare dalla prima giovinezza la loro carriera negli uffici comunali, come *alunni, uditori, volontari, soprannumerari* ecc. È indispensabile pe' medici che la loro elezione sia preceduta non solo da un corso regolare di studi che non si compie se non circa al 25° anno di età: ma anche da un tirocinio di pratica esperienza: e ciò in ispecial modo pe' segretari ed ingegneri, e pe' professori sanitari. Potrà tutto al più darsi il caso che sia eletto a 20 anni o meno un donzello o tubatore, o anche uno scrivano od altro impiegato subalterno. Il computo degli anni di servizio non decorre che dal giorno dell'ammissione ad un impiego effettivo, cioè spesso nel 30° anno di età: talora prima, ma talora anche più tardi. E prendendo la media di anni 30 di eta, qual è quell'individuo che può aggiungere a questi altri 40 anni di effettivo servizio, e toccare il 70° anno, in istato e condizione tale, da potersi lusingare di godere in pace l'intero onorario, come frutto delle proprie fatiche, almeno per qualche anno ancora? Nella nostra non breve carriera vedemmo la rarità d'un solo impiegato, che omai nonagenario, si gode da venti anni indietro la intera pensione! Ma questa è una eccezione di cui non può tenersi calcolo come regola. In generale, promettere l'intero assegnamento dopo 40 anni di esercizio, è una illusione, una ironia!

Altra differenza essenzialissima fra gli impiegati governativi ed i comunali, sta nella *continuità* del servizio. I governativi, incominciata la carriera, ne hanno la continuazione non interrotta in qualunque ufficio ed in qualsivoglia parte del regno vengano traslocati. I comunali esordiscono quasi sempre nei minori comuni, e per salire a più lucrosi uffici, son costretti concorrere in diverso municipio, ed ove siano eletti, gittano al vento le fatiche anteriori, perchè a favore loro non viene computato per diritto a pensione, se non il tempo consumato nell'ultimo comune da cui la conseguono. Per tal modo il povero impiegato ha speso indarno anni e lustri: e consumò la miglior giovinezza, senza che ne abbia pro' nel tempo in cui è chiamato dall'età e dalla salute ad onorato riposo.

Piacque al Governo prendere in benigna considerazione una parte degli impiegati comunali, cioè la classe degli *insegnanti*: e la legge 13 novembre 1859 stabilisce una cassa di pensioni pe' medesimi, i quali al trentesimo anno di esercizio e al cinquantacinquesimo di età, se resi inabili a continuare, conseguono la pensione eguale al minimo del soldo spettante alla classe cui appartengono. Ora domandasi: perchè i Municipi quando pur vogliano prender norma da leggi governative, non applicano le stesse proporzioni che sono in vigore pei maestri, anche alle altre categorie dei proprii impiegati, vale a dire agli amministrativi ed ai sanitari? La differenza fra gli uni e gli altri sarebbe ingiusta ed inumana. Se esaminiamo le varie categorie dal lato della *scienza*, vediamo che gli amministrativi ed i sanitari, perchè possano esercitare degnamente il proprio ufficio, han bisogno per lo meno dello stesso ingegno, della stessa coltura, dello studio stesso che si richiede per gli insegnanti. Se dal lato della *responsabilità* i primi seconda la diversa natura ed importanza del rispettivo ufficio, hanno una risponsabilità immensamente maggiore degli altri. Se dal lato della *fatica*, gl'insegnanti hanno quell'orario diurno innalterabile, e quelle vacanze di riposo, di cui son privi più o meno gli amministrativi ed i sanitari. Se dal lato dello *stipendio*, gli insegnanti hanno un minimo stabilito, ad ogni quinquennio o sessennio il diritto all'aumento di un decimo sullo stipendio stesso. Per gli altri, è in assoluta balia dei Municipi stabilire, aumentare o scemare gli onorari.

E v'hanno dei segretari (e molti pur troppo) che

non percepiscono se non L. 360 annue, e perfino L. 180; mentre il maestro elementare nello stesso Comune sarà retribuito del doppio o del triplo! Se dal lato dell'*amovibilità*, la legge e le autorità provinciali, tutelano in qualche modo in via amministrativa dalla legale rimozione gli insegnanti, e dalla irragionevole soppressione di cattedre e scuole. Per gli amministrativi o i sanitari, non v'ha chi vieti la capricciosa soppressione di uffici; e pel caso di illegale licenziamento, non havvi che la porta del tribunale, alla quale non tutti hanno i mezzi o il coraggio civile di picchiare energicamente. Se dal lato di *facile provvedimento*, i provveditori agli studii si adoperano a tutta lena per allogare maestri e professori, appena muniti di patente d'abilitazione, o quando siano disponibili per compiuta capitolazione; ed i provetti insegnanti hanno tanto più facile la promozione, sia nelle elementari, sia nelle altre scuole, a cura e pensiero per lo più delle autoritá scolastiche provinciali. Per gli amministrativi e i sanitari non havvi altra via dalla scabrosa dei concorsi, sia per le prime nomine, sia per le promozioni. Tutti i vantaggi dunque sarebbero per gli impiegati insegnanti, e nessuuo per gli amministrativi o i sanitari, benemeriti pur essi del Comune cui prestan servizio nelle varie attribuzioni che a ciascuno spettano. Però fra dipendenti da uno stesso Municipio, fra individui eletti e retribuiti dal Comune medesimo, che fanno parte d'una stessa famiglia, non può legalmente e giustamente esistere una differenza cosi enorme nel trattamento, ed i Comuni almeno almeno per stretto dovere dovrebbero parificare gli uni agli altri nella pensione; vale a dire accordarla agli impiegati amministrativi e sanitari, quando compiuto il 30.mo anno di servizio, e il 55.mo di età, siano inabili a continuarlo, come si pratica per gli insegnanti.

Oltre ciò la pensione all'impiegato comunale, (quando pur venga concessa) si proporziona sulla base di 40 anni di servizio; la condizione quindi di questo disgraziato sarà ben lagrimevole, se pel tenue o tenuissimo stipendio, o pel breve esercizio nell'ultimo Comune, il risultato della liquidazione sia di microscopiche proporzioni! Un impiegato con lo stipendio di L. 300 annue, dopo 25 anni di servizio nello stesso Comune (epoca non breve) da infermità fu or ora costretto a domandare la pensione. In ragione di 40.mi, la pensione a lui competente è di sole L. 187 e C. 50 annue, cioè di centesimi cinquantadue il giorno!! A questo proposito noi non possiamo preterire alcune riflessioni.

E un fatto che da sei o sette anni a questa parte pel rincarimento quasi generale di quanto è necessario alla vita, sia in commestibili, sia in indumenti, sia in pigioni, si è conosciuto quasi ovunque essere insufficienti gli onorari de' quali vennero fin qui retribuiti gli impiegati; cosicchè almeno in moltissimi Municipi fu trovato giusto l'aumentare gli stipendi con proporzionata misura. Gli impiegati novelli, o quelli che per fresca età hanno ancora innanzi a loro una bella carriera, godranno di siffatti vantaggi non solo durante l'esercizio dell'impiego ma anche quando bisognosi di riposo sarà loro accordata una pensione meno limitata; ma per tanti altri che chiusero o stanno per chiudere la dropria carriera, non avrebbe a tenersi calcolo, in via di equità. di quelle stesse ragioni per le quali viene consigliato l'aumento degli stipendi? Anche i pensionati e le loro famiglie trovano lo stesso rincarimento di prezzo in tutto quanto è, e sarà per l'avvenire strettamente indispensabile per la vita. Fu dunque per essi colpa od irreparabile disgrazia lo esser nati troppo presto, o l'aver incominciato troppo sollecitamente l'esercizio di un impiego, o l'aver consumata la loro vita per più meschina mercede? Se coll'anterior stipendio non possono vivere gl'impiegati; come lo potranno i pensionati, quando non solo i bisogni sono maggiori per età o per infermità; quando non solo lo stipendio è l'antico, ma la pensione non è che una parte talora minima d'un tenuissimo stipendio? Noi vorremmo pertanto che i Comuni fossero un poco più giusti ed umani: e mentre trovano meritevole l'impiegato d'una pensione di riposo guadagnatasi con onorate fatiche, non avessero poi a piemiarlo coll'imporgli durissime privazioni, o con amareggiargli dolorosamente quel riposo che gli concedono! Vorremmo che fossero un po meglio generosi, proporzionando la pensione non tanto sullo stipendio diviso in trentesimi o quarantesimi o sugli anni del consumato servizio, quanto sui meriti dell'impiegato, sulla economica e sanitaria sua condizione, sui più stretti bisogni della sua vita, e sul numero degli individui al sostentamento dei quali deve provvedere!!

PIETRO MORICI

128.

BIBLIOGRAFIA

1.

Economia politica e Diritto amministrativo per Giovanni Antonio Intrigila. — Questo ottimo libro contiene tre discorsi: il primo sul cambio, il secondo sulla rendita ed il terzo un prolegomeno allo studio del D. amministrativo. Sono di una grande utilità questi tre discorsi dell'Intrigila per gli Italiani e sembrano scritti appositamente. Il cambio lo tratta molto bene sotto ogni rapporto sì dell'utilità che della convenienza e chiama il cambio *figlio de' bisogni degli uomini, genitore di tutte le umane soddisfazioni, effetto e causa della produzione e della partizione della ricchezza.* Lo divide in tre parti: analisi del cambio, condizione del cambio e delle cause perturbatrici del cambio. Il secondo discorso è la rendita: e di quale utilità è per gli Italiani? al lettore la non difficile risposta. Fatto un po' di storia sulla rendita passa a dimostrare i vantaggi che si ricavano da un tale studio: infine il suo terzo ed ultimo discorso lo intitolò: un prolegomeno allo studio del D. amministrativo che si può dire « lavoro degno di essere letto e considerato sotto ogni rapporto ». L'avvocato Intrigila può vantarsi di aver speso bene il suo tempo nell'aver scritto questi tre discorsi di una grande importanza. Chiarezza ed eleganza sono le precipue doti di questo pregiato lavoro. L'Intrigila ha già scritto molti lavori in materie amministrative e noi gli auguriamo una lunga e prospera vita affinchè possa essere d'utilità all'Italia collo scrivere libri che devono essere presi in seria considerazione da illustri

scrittori e degni di essere letti dagli Italiani, retti a governo libero. Abbia l'Intrigila i nostri elogi, sebbene di non grande importanza, di sì bel lavoro affinchè gli possa essere arra a continuare per questa via così bene tracciata.

2.

Raffaele Piria, per Serafino Parone. Estratto dal giornale di farmacia, di chimica ecc. fascicolo di dicembre 1865.

Bravo Sig. Parone, noi ci congratuliamo di cuore con voi, avete reso un gran servizio agli onorevoli vostri colleghi ed a tutti gli Italiani amanti di conoscere gli uomini illustri coll'aver scritto la vita d Raffaele Piria. In questo fascicolo il Parone tratta la vita del Piria sotto quattro aspetti: come professore, come scrittore, come soldato e come uomo politico. Sotto tutti questi quattro aspetti è trattata dal Parone con una vasta dottrina ed eleganza. Noi ci congratuliamo di cuore con questo giovine, il quale coll'aver intrapreso questo lavoro fece opera di vero encomio.

3.

In morte di Eugenio Maria, principe di Savoia Epigrafi dettate dal Commendatore cavaliere canonico Pietro Durio e dedicate a Sua Sacra Real Maestà Vittorio Emanuele II — Belli, generosi e commoventi sentimenti si trovano in questo piccolo fascicolo del Durio, e noi di cuore vi ci uniamo per consolare l'animo afflitto del Re Galantuomo per una perdita sì dolorosa. S. M. il Re soddisfatto di questo bel lavoro del Com. Durio, con decreto del 15 febbraio ora scorso mese si degnava di nominarlo epigrafista della Real Corte d'Italia. Noi ci rallegriamo ben con piacere coll'Onorevole epigrafista di questo nuovo premio dei pregevoli suoi lavori.

4.

La Borsa, giornale ebdomadario di finanze, lavori pubblici, industria, commercio e marina. Si pubblica in Genova ogni lunedì. — Prezzo di associazione, Italia anno ll. 20, semestre 10, estero aumento delle spese postali. Di questo periodico che è entrato nel 2° anno di sua vita, giova farne una parola di vero elogio. I lavori economici e finanziari che spesso trovansi sono ottimi e scritti con profondità pari ad eleganza. Inoltre pubblica settimanalmente la cronaca finanziaria ed industriale ed altri importanti scritti sul nostro credito. Noi lo raccomandiamo caldamente a tutti coloro a cui sta a cuore l'avvenire della nostra patria, e che si occupauo di simili materie ed in particolar modo all'onorevole classe dei commercianti.

Intanto l'egregio direttore Sebastiano Bertolotto ne abbia le nostre congratulazioni.

5.

Sulle Ferrovie comunali e provinciali da costruirsi in Italia - ALFREDO COTTRAU — presso Bocca e Loescher.

La maggior parte delle provincie in Italia si trovano in questa posizione contradditoria: hanno bisogno di buone e rapide comunicazìoni, ne sentono vivissimo il desiderio e non hanno la potenza economica di costruirle.

Questi sono i due termini apparentemente inconciliabili, che il nostro Autore tenta di mostrare, e dimostra, a parer nostro, potersi praticamente accordare.

L'ingegnere Cottrau si è proposto questo problema: con qual combinazione finanziaria e con qual sistema di ferrovie, è egli lecito sperare, ad un gran numero fra le nostre provincie, che anche esse potranno in breve tempo godere dei benefici di una vasta rete di strada ferrata?

Egli fa più che proporsi il problema: lo risolve. In certi casi particolari di vie ferrate di maggior importanza, l'Autore non fa che suggerire economie grandissime sopra tutti i rami delle spese, senza però cambiar sistema. Nella maggior parte dei casi tuttavia, trattandosi di mettere in comunicazione fra di loro centri d'industria e di popolazione di non grande importanza, l'Autore dimostra con evidenza la necessità di cambiare radicalmente di sistema, e di adottare *le ferrovie a sezione ridotta*, di costo assai minore e provvedute di un materiale più leggiero.

Il sistema finanziario per lo stabilimento di queste ferrovie provinciali proposto dall'Autore poggia su queste basi:

Si ricorre alle risorse della provincia per l'esecuzione della piattaforma. La provincia vi farebbe concorrere i singoli comuni proporzionalmente al loro interesse. Tracciata la strada, una compagnia prenderebbe a suo carico la messa a posto delle rotaie, la fornitura del materiale fisso e mobile, il mantenimento delle opere d'arte di ogni specie, e le spese d'esercizio, introitando i prodotti della linea durante un periodo di tempo stabilito.

L'ing. Cottrau dimostra con cifre come i capitali impiegativi dalla società sarebbero sufficentemente rimunerati.

La spesa si ridurrebbe a un dipresso a 30,000 lire per chilometro a carico della società, la piattaforma o corpo stradale essendo a carico della provincia.

L'autorità stessa del sig. Cottrau, distinto ingegnere di Napoli, addetto alle costruzioni metalliche delle ferrovie meridionali, e autore del grandioso ponte metallico, che ora si costruisce sul Po a Mezzanacorte, basterebbe perchè le conclusioni dell'Opuscolo vengano favorevolmente accolte.

Ma il modo in cui l'argomento è svolto, i calcoli diligenti e gli opportuni paragoni con le cose fatte di fuori, sono tali che raccomandano ancora di più questo breve studio presso tutti coloro che hanno a cuore gl'interessi delle nostre provincie.

Siamo lieti che l'attenzione del Governo ne sia stata attirata sopra questo argomento. Fu, egli è poco tempo, nominata una Commissione, presidente l'illustre generale Menabrea, per esaminare tutte le questioni che può far nascere l'introduzione in Italia delle ferrovie economiche. Questa Commissione prese in seria considerazione l'Opuscolo del sig. Cottrau; speriamo che mercè sua i nostri consigli provinciali prenderanno in attento esame questa importante proposta.

E. S.

6.

Il MONDO LETTERARIO Giornale quotidiano di Critica e Letteratura con Diario politico — Esce tutti i giorni non festivi. Prezzo d'associazione: Italia per un mese lire dne, un trimestre lire quattro.

È questo il titolo di un nuovo Giornale uscito il 1° marzo a Firenze dove si coltiva sempre con amore lo studio delle lettere. Questo pregiato Giornale oltre il Diario politico, contiene pregiati scritti di Letteratura, ed è questo per noi un titolo alla pubblica benevolenza, perciocchè l'Italia ha bisogno che fioriscano questi studi ove nacquero. Questo Giornale pubblica inoltre un Appendice che sarà intieramente dedicata ad alcuni scritti di Letteratura italiana e straniera. Noi di cuore se ne congratuliamo col distinto Direttore A. De-Gubernatis, il quale già intraprese importantissimi scritti che furono di molto giovamento alla gioventù studiosa. Lo raccomandiamo caldamente ai nostri lettori e a tutti coloro che si occupano di un sì importante studio, ed auguriamo al nostro amico Prof. A. De-Gubernatis molti associati e buoni pagatori, ed una lunga e prospera vita al suo nuovo ed utile Giornale.

Abbiamo ricevuto uno scritto del chiar.mo cav. Vincenzo Aliberti, fondatore e Direttore della *Rivista Amministrativa*, contro la soppressione delle Sotto-prefetture. Noi, benchè non andiamo d'accordo sopra tutti i punti coll'illustre scrittore, ciò non ostante ci uniamo a lui affinchè si conservi questo ramo importantissimo della pubblica amministrazione.

129.

VARIETA'

ANEDDOTI

XXX

Pervenne al Re Vittorio Emanuele II una tettera colla soprascritta: « Al più leale cavaliere d'Italia » Il Re non aperse la tettera, ma disse di portarla subito a Massimo D'Azeglio, perchè era a lui indirizzata. D'Azeglio l'aperse bonariamente e vidde che veramente era diretta al Re Vittorio Emanuele. Questo tratto dimostra il bel carattere del Re e del D'Azeglio.

XXXI

Massimo D'Azeglio prima di morire, al Principe di Carignano che gli faceva visita, disse: — *Sono stato il servitore più fedele del Re.*

XXXII

Nel 1328 a' dì 19 di febbraio il Bavaro mandò a Pisa il suo Maniscalco a costringere che la gente andasse al parlamento e sermone onde far processo e dar sentenza di scomunica contro a papa Giovanni, e contro al re Roberto e contro il comune di Firenze, e chi loro seguisse.

Il Maniscalco nel cavalcare per la terra, essendo venuta grande tempesta di gragnuola e d'acqua con terribile vento, prese freddo alla persona; onde per guarire la sera fece un bagno, dove fece mettere acqua stillata. Ma in quello bagnandosi vi s'apprese il fuoco, e subitamente il Maniscalco nel bagno arse e morì. (Giovanni Villani X. 119.)

XXXIII

Nella prima rappresentazione del Socrate dell'Alfieri si fece una spiritosa parodia del suo stile aspro e contratto, non che della sua spilorcieria teatrale ne' personaggi. Gli interlocutori non sono che tre, i quali morendo tutti e tre, non rimane per fortuna vivo che il suggeritore.

XXXIV

Pecchio chiese un giorno a Foscolo se una galante signora che passava avesse essa stessa mai sentito la passione che così facilmente aveva accesa in altri. « Non credo, rispose Foscolo, questa donna ha il cuore fatto di cervello. »

XXXV

Il Principe Eugenio vicerè d'Italia, disse ridendo un giorno: che gli davano più da fare i tre poeti che aveva nell'esercito, Foscolo, Gasparinetti e Ceroni, che non l'intero esercito.

XXXVI

Foscolo nel 1823 trovandosi a Londra era alloggiato con tutto il lusso di una persona arricchita di fresco; passeggiava sui più bei tappeti di Fiandra coi mobili di legno i più rari, con statue nell'atrio della casa, con una stufa di fiori esotici i più costosi e servito sempre da tre bellissime e costosissime fanciulle inglesi, che Pecchio chiamava *le tre grazie*. Ma poco o nulla di quel che colà si vedeva era pagato; quasi tutto apparteneva a' suoi creditori; era la reggia del re Teodoro addobbata di pagherò.

XXXVII

In Inghilterra i creditori tanto facilmente prestano quanto inesorabilmente riscuotono. Sequestrano persino cocchi e cavalli dell'erede del trono come avvenne all'ultimo Duca d'York. Strappano persino a Sheridan l'ultima coperta di lana in cui stava per esalare l'ultimo sospiro.

XXXVIII

Colla facondia e coll'eloquenza Ugo Foscolo era riuscito ad attenuare la colpa di un soldato suo cliente che sedeva nel banco degli accusati. I giudici erano inteneriti; il presidente del consiglio di guerra inclinato ad usargli indulgenza, lo interrogò se non provava pentimento e rimorso per ciò che aveva fatto. L'accusato invece di secondare quella buona disposizione del Giudice, risponde: io pentito? Se non avessi ucciso il mio compagno d'armi lo tornerei ad uccidere qui in loro presenza. A questa truce risposta Foscolo monta in furia contro il proprio cliente e grida ai giudici: « Fucilatelo! fucilatelo! fucilatelo! » E di difensore divenuto accusatore continuando a gridare· « Fucilatelo! fucilatelo! fucilatelo! »lasciò la sbarra e uscì dalla sala del consiglio fra lo stupore dei giudici e degli astanti. Questo fatto non è intieramente conseguenza di carattere bizzarro, ma del profondo e vivo sentimento della giustizia.

XXXIX

Foscolo faceva molti debiti; spesso ne legava il pagamento agli amici; più spesso li dimenticava, sicchè fece dire un giorno ad un suo creditore che lo sentiva declamare a memoria una lunga serie di versi: « Peccato che non abbia una memoria così felice anche pei suoi debiti! »

STANISLAO FALLETTI *Gerente.*

TORINO — TIPOGRAFIA FALLETTI, VIA DELLA BASILICA

Anno 2.° Torino, 1 aprile 1866. Num. 7°

L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA

Rivista Economica Amministrativa per gli Impiegati del Governo delle Provincie e dei Comuni.

AVVISO

Per accondiscendere alle istanze di molti nostri associati pubblicheremo mensilmente una Rassegna politica amministrativa. Ogni numero conterrà un sommario delle notizie principali ed il bollettino delle nomine e promozioni.

Si pregano nuovamente i signori associati a voler spedire il prezzo d'associazione.

È in pronto una prima lista degli associati morosi, che colle opportune rettificazioni, sarà pubblicata nel primo foglio della *Rivista*.

Avendo la Direzione fatto un nuovo accordo colla Tipografia Falletti, la *Rivista* uscirà invariabilmente il 30 ed il 14 di ciascun mese, e si spedirà puntualmente agli associati la stessa sera coll'ultimo corriere,

SOMMARIO

130.

IL NUOVO PLEBISCITO

Considerazioni sul Consorzio Nazionale

del Cav. Avv.

GIACINTO CIBRARIO (1)

CAPITOLO I.

Da Torino, dalla città dei magnanimi ardiment e dai tenaci propositi, è sorta in questi ultimi giorni una nobile e generosa proposta, inspirata al più caldo affetto di amor patrio. La *Gazzetta del popolo*, nel suo numero del 14 febbraio, invitava tutti i buoni Italiani a contribuire, a costo di duri sacrifizi, e a misura delle singole forze, a salvare la gran patria dal disonore della bancarotta, che per il mal governo di cinque anni la sta minacciando. Proponeva a tale scopo la formazione di un Consorzio Nazionale per raccogliere le offerte dei cittadini, e per avvisare ai mezzi più opportuni a riparare alla difficile condizione finanziaria del paese.

1 Questa memoria fu letta all'Accademia Filotecnica l'8 marzo 1866.

I cittadini risposero all'appello pronti e numeros con tale slancio di patriottismo, da confermare una volta di più all'Europa, che gli Italiani han fede ne' loro destini, e che sono pronti ad offrire al bene della patria non solo il sangue, ma il pane dei figli.

Ammirando esempio che riempie di gioia e d'orgoglio chi si sente battere in petto un cuore italiano. Tutto si può ottenere da questi popoli, quando loro si parla di patria, quando una voce onesta e severa sa ricercare le gloriose tradizioni ed i nobili sentimenti ereditati dagli avi romani, quando, poste in non cale le ire di parte, gl'interessi dei pochi, si fa risplendere alle menti in tutta la sua maestà l'idea della patria e dell'Italia.

L'effetto morale della proposta della *Gazzetta del Popolo*, e del modo con cui fu accolta dalla popolazione, è stato immenso; la stampa unanime applaudiva, le adesioni affluivano da tutte le parti e per egregie somme; in tutte le principali città si costituivano comitati, e di quello centrale di Torino assumeva la presidenza, fra il plauso universale, S. A. R. il Principe di Carignano. In pochi giorni dal più profondo eccitamento si passò all'entusiasmo; dal dolore destato dalle tristi condizioni della patria, alla gioia più viva, alla ferma speranza di un radicale rimedio e di giorni migliori. Lo stesso giornalismo francese, al solito non troppo facile alla lode per le altre nazioni, ci rivolse parole di ammirazione e d'incoraggiamento. (1) Persino la fredda e cautelata Borsa accoglieva la santa proposta con un lieve aumento sui fondi Italiani.

Tra tutte le classi dei cittadini, quella, che la prima e con maggiore slancio rispose all'appello, fu l'esercito, splendida e verace personificazione dell'Unità Italiana. Non ne fummo stupiti, in esso si è concentrato, convien pur dirlo, il vero amore all'Italia, la costanza, l'affetto alla libertá. Esso solo ha saputo resistere intatto a cinque anni di errori e di perfidie, e con indissolubile amalgama fondere nel suo seno ed affratellare i figli delle varie Provincie.

Ma in mezzo a tutto questo entusiasmo emerse quale fosse la volontà d'Italia. Con nuovo e più

1 Vedi il giornale *Le Siecle* ed il *Debats* del 23 febbraio 1866.

È questo il titolo di un nuovo Giornale uscito il 1° marzo a Firenze dove si coltiva sempre con amore lo studio delle lettere. Questo pregiato Giornale oltre il Diario politico, contiene pregiati scritti di Letteratura, ed è questo per noi un titolo alla pubblica benevolenza, perciocchè l'Italia ha bisogno che fioriscano questi studi ove nacquero. Questo Giornale pubblica inoltre un Appendice che sarà intieramente dedicata ad alcuni scritti di Letteratura italiana e straniera. Noi di cuore se ne congratuliamo col distinto Direttore A. De-Gubernatis, il quale già intrapreso importantissimi scritti che furono di molto giovamento alla gioventù studiosa. Lo raccomandiamo caldamente ai nostri lettori e a tutti coloro che si occupano di un sì importante studio, ed auguriamo al nostro amico Prof. A. De-Gubernatis molti associati e buoni pagatori, ed una lunga e prospera vita al suo nuovo ed utile Giornale.

Abbiamo ricevuto uno scritto del chiar.mo cav. Vincenzo Aliberti, fondatore e Direttore della *Rivista Amministrativa*, contro la soppressione delle Sotto-prefetture. Noi, benchè non andiamo d'accordo sopra tutti i punti coll'illustre scrittore, ciò non ostante ci uniamo a lui affinchè si conservi questo ramo importantissimo della pubblica amministrazione.

129.

VARIETA'

ANEDDOTI

XXX

Pervenne al Re Vittorio Emanuele II una lettera colla soprascritta: « Al più leale cavaliere d'Italia » Il Re non aperse la lettera, ma disse di portarla subito a Massimo D'Azeglio, perchè era a lui indirizzata. D'Azeglio l'aperse bonariamente e vidde che veramente era diretta al Re Vittorio Emanuele. Questo tratto dimostra il bel carattere del Re e del D'Azeglio.

XXXI

Massimo D'Azeglio prima di morire, al Principe di Carignano che gli faceva visita, disse: — *Sono stato il servitore più fedele del Re.*

XXXII

Nel 1328 a' dì 19 di febbraio il Bavaro mandò a Pisa il suo Maniscalco a costringere che la gente andasse al parlamento e sermone onde far processo e dar sentenza di scomunica contro a papa Giovanni, e contro al re Roberto e contro il comune di Firenze, e chi loro seguisse.

Il Maniscalco nel cavalcare per la terra, essendo venuta grande tempesta di gragnuola e d'acqua con terribile vento, prese freddo alla persona; onde per guarire la sera fece un bagno, dove fece mettere acqua stillata. Ma in quello bagnandosi vi s'apprese il fuoco, e subitamente il Maniscalco nel bagno arse e morì. (Giovanni Villani X. 119.)

XXXIII

Nella prima rappresentazione del Socrate dell'Alfieri si fece una spiritosa parodia del suo stile aspro e contratto, non che della sua spilorcieria teatrale ne' personaggi. Gli interlocutori non sono che tre, i quali morendo tutti e tre, non rimane per fortuna vivo che il suggeritore.

XXXIV

Pecchio chiese un giorno a Foscolo se una galante signora che passava avesse essa stessa mai sentito la passione che così facilmente aveva accesa in altri. « Non credo, rispose Foscolo, questa donna ha il cuore fatto di cervello. »

XXXV

Il Principe Eugenio vicerè d'Italia, disse ridendo un giorno: che gli davano più da fare i tre poeti che aveva nell'esercito, Foscolo, Gasparinetti e Ceroni, che non l'intero esercito.

XXXVI

Foscolo nel 1823 trovandosi a Londra era alloggiato con tutto il lusso di una persona arricchita di fresco; passeggiava sui più bei tappeti di Fiandra coi mobili di legno i più rari, con statue nell'atrio della casa, con una stufa di fiori esotici i più costosi e servito sempre da tre bellissime e costosissime fanciulle inglesi, che Pecchio chiamava *le tre grazie*. Ma poco o nulla di quel che colà si vedeva era pagato; quasi tutto apparteneva a' suoi creditori; era la reggia del re Teodoro addobbata di pagherò.

XXXVII

In Inghilterra i creditori tanto facilmente prestano quanto inesorabilmente riscuotono. Sequestrano persino cocchi e cavalli dell'erede del trono come avvenne all'ultimo Duca d'York. Strappano persino a Sheridan l'ultima coperta di lana in cui stava per esalare l'ultimo sospiro.

XXXVIII

Colla facondia e coll'eloquenza Ugo Foscolo era riuscito ad attenuare la colpa di un soldato suo cliente che sedeva nel banco degli accusati. I giudici erano inteneriti; il presidente del consiglio di guerra inclinato ad usargli indulgenza, lo interrogò se non provava pentimento e rimorso per ciò che aveva fatto. L'accusato invece di secondare quella buona disposizione del Giudice, risponde: io pentito? Se non avessi ucciso il mio compagno d'armi lo tornerei ad uccidere qui in loro presenza. A questa truce risposta Foscolo monta in furia contro il proprio cliente e grida ai giudici: « Fucilatelo! fucilatelo! fucilatelo! » E di difensore divenuto accusatore continuando a gridare « Fucilatelo! fucilatelo! fucilatelo! »la sciò la sbarra e uscì dalla sala del consiglio fra lo stupore dei giudici e degli astanti. Questo fatto non è intieramente conseguenza di carattere bizzarro, ma del profondo e vivo sentimento della giustizia.

XXXIX

Foscolo faceva molti debiti; spesso ne legava il pagamento agli amici; più spesso li dimenticava, sicchè fece dire un giorno ad un suo creditore che lo sentiva declamare a memoria una lunga serie di versi: « Peccato che non abbia una memoria così felice anche pei suoi debiti! »

STANISLAO FALLETTI *Gerente.*

TORINO — TIPOGRAFIA FALLETTI, VIA DELLA BASILICA

Anno 2.° Torino, 1 aprile 1866. Num. 7°

L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA

Rivista Economica Amministrativa per gli Impiegati del Governo delle Provincie e dei Comuni.

AVVISO

Per accondiscendere alle istanze di molti nostri associati pubblicheremo mensilmente una Rassegna politica amministrativa. Ogni numero conterrà un sommario delle notizie principali ed il bollettino delle nomine e promozioni.

Si pregano nuovamente i signori associati a voler spedire il prezzo d'associazione.

È in pronto una prima lista degli associati morosi, che colle opportune rettificazioni, sarà pubblicata nel primo foglio della *Rivista*.

Avendo la Direzione fatto un nuovo accordo colla Tipografia Falletti, la *Rivista* uscirà invariabilmente il 30 ed il 14 di ciascun mese, e si spedirà puntualmente agli associati la stessa sera coll'ultimo corriere.

SOMMARIO

130.

IL NUOVO PLEBISCITO

Considerazioni sul Consorzio Nazionale

del Cav. Avv.

GIACINTO CIBRARIO (1)

CAPITOLO I.

Da Torino, dalla città dei magnanimi ardimenti e dai tenaci propositi, è sorta in questi ultimi giorni una nobile e generosa proposta, inspirata al più caldo affetto di amor patrio. La *Gazzetta del popolo*, nel suo numero del 14 febbraio, invitava tutti i buoni Italiani a contribuire, a costo di duri sacrifizi, e a misura delle singole forze, a salvare la gran patria dal disonore della bancarotta, che per il mal governo di cinque anni la sta minacciando. Proponeva a tale scopo la formazione di un Consorzio Nazionale per raccogliere le offerte dei cittadini, e per avvisare ai mezzi più opportuni a riparare alla difficile condizione finanziaria del paese.

I cittadini risposero all'appello pronti e numerosi con tale slancio di patriottismo, da confermare una volta di più all'Europa, che gli Italiani han fede ne' loro destini, e che sono pronti ad offrire al bene della patria non solo il sangue, ma il pane dei figli.

Ammirando esempio che riempie di gioia e d'orgoglio chi si sente battere in petto un cuore italiano. Tutto si può ottenere da questi popoli, quando loro si parla di patria, quando una voce onesta e severa sa ricercare le gloriose tradizioni ed i nobili sentimenti ereditati dagli avi romani, quando, poste in non cale le ire di parte, gl'interessi dei pochi, si fa risplendere alle menti in tutta la sua maestà l'idea della patria e dell'Italia.

L'effetto morale della proposta della *Gazzetta del Popolo*, e del modo con cui fu accolta dalla popolazione, è stato immenso; la stampa unanime applaudiva, le adesioni affluivano da tutte le parti e per egregie somme; in tutte le principali città si costituivano comitati, e di quello centrale di Torino assumeva la presidenza, fra il plauso universale, S. A. R. il Principe di Carignano. In pochi giorni dal più profondo eccitamento si passò all'entusiasmo; dal dolore destato dalle tristi condizioni della patria, alla gioia più viva, alla ferma speranza di un radicale rimedio e di giorni migliori. Lo stesso giornalismo francese, al solito non troppo facile alla lode per le altre nazioni, ci rivolse parole di ammirazione e d'incoraggiamento. (1) Persino la fredda e cautelata Borsa accoglieva la santa proposta con un lieve aumento sui fondi Italiani.

Tra tutte le classi dei cittadini, quella, che la prima e con maggiore slancio rispose all'appello, fu l'esercito, splendida e verace personificazione dell'Unità Italiana. Non ne fummo stupiti, in esso si è concentrato, convien pur dirlo, il vero amore all'Italia, la costanza, l'affetto alla libertà. Esso solo ha saputo resistere intatto a cinque anni di errori e di perfidie, e con indissolubile amalgama fondere nel suo seno ed affratellare i figli delle varie Provincie.

Ma in mezzo a tutto questo entusiasmo emerse quale fosse la volontà d'Italia. Con nuovo e più

(1) Questa memoria fu letta all'Accademia Filotecnica l'8 marzo 1866.

(1) Vedi il giornale *Le Siecle* ed il *Debats* del 23 febbraio 1866.

universale plebiscito essa dichiarò, che un lustro di sventure e disinganni, non che diminuire il ferreo proposito di redimere tutta la patria, ebbe a raffermarlo maggiormente, ma dichiarò eziandio la decisa volontà di por termine ai suoi mali, ed esigere dai governanti ampie e sicure garanzie d'una più saggia ed economica amministrazione per l'avvenire.

Guai a coloro che rendessero inutile questo supremo e ciclopico sforzo d'Italia!

CAPITOLO II.

La proposta della *Gazzetta del Popolo* del 14 febbraio, si limitava ad invitare i cittadini ad alleviare con spontanee offerte la triste condizione del Tesoro Italiano, nel modo da determinarsi dal Consorzio che avrebbero costituito gli offerenti. Nei numeri seguenti, la feconda penna d'un distinto collaboratore di quel Giornale proponeva addirittura l'estinzione di tutto il debito nazionale di cinque miliardi, mediante rimborso, confidando egli, e cercando di provare coi calcoli, che il Consorzio avrebbe con un po' di buona voglia potuto raggiungere la somma di cinque miliardi. In seguito lo scrittore di queste enorme cifre modestamente discese a chiedere due miliardi e poi uno.

Non crediamo opportuno di trattare l'ardua ed importante questione della convenienza politica per la nostra giovane nazione dell'estinzione completa del debito pubblico. La manifesta impossibilità di giungere a questa meta, impossibilità che apparisce al più volgare buon senso, renderebbe l'opera nostra superflua. Ci limitiamo soltanto a dichiarare, così di passaggio, che il popolare detto che il debito è credito, può molto bene applicarsi agli Stati e specialmante a quelli in formazione, come è il nostro. L'avere creditori per tre miliardi all'estero è una potente garanzia dell'esistenza del regno d'Italia. Tra le altre savissime sentenze che ha dettato Proudhon (1) nessuna racchiude maggior verità quanto la seguente. Nel secolo nostro l'interesse materiale dei popoli è norma alla politica. È passato il tempo in cui si scendeva in campo con formidabili eserciti, e si mutava l'assetto dell'Europa per interessi dinastici, e per la sfrenata ambizione d'un principe, o per questioni di etichetta. I bollettini della Borsa han trattenute molte spade nel fodero, e scuotono l'Europa molto di più che nol facessero i famosi bollettini del primo impero.

Ora, tornando all'argomento, ci pare pregio dell'opera il limitarci ad esaminare le probabilità che si possono avere di radunare un miliardo, poichè possiamo a buon dritto trattare di utopisti coloro che sperassero una somma maggiore.

E per procedere ordinatamente, premettiamo alcune considerazioni sulle più importanti fonti a cui dovranno attingere gli oblatori al Consorzio, e sulla misura con cui ciascuno di essi potrà concorrervi.

Qualunque somma si voglia radunare, si comporrà di denaro suonante, di cartelle del debito pubblico, e di rinuncie a parte dello stipendio degli impiegati, le quali vengono in definitiva a convertirsi pur esse in numerario.

Non facciamo menzione dei doni in oggetti preziosi o in proprietà stabili, perchè non saranno che in minima proporzione, ed ove questa proporzione crescesse, non sarebbero che d'impaccio e scapiterebbero al momento di realizzarle del 50 0|0 del loro valore attuale, già enormemente, per le circostanze politiche ed economiche, depresso.

Cominciando dal numerario, giusta i più recenti calcoli, esso può però ammontare ad un miliardo e 800 milioni in monete tanto di conio italiano, quanto di straniero, cifra però essenzialmente mutabile secondo le circostanze economiche e commerciali. Osservando soltanto che dalla medesima conviene togliere 636 milioni d'imposte riscosse dal Governo in denaro suonante, non entriamo per ora a precisare la quota possibile con cui il numerario potrà esser versato al Consorzio. Sarebbe impossibile farlo a priori; questa quota risulterà dai calcoli che faremo posteriormente sulla ricchezza d'Italia e sulla sua consumazione annua.

Il debito pubblico è di cinque miliardi; i titoli che lo rappresentano sono posseduti per tre quinti da capitalisti esteri, ed il resto da soscrittori nazionali. Il Consorzio deve quindi limitarsi a far i conti con questi due miliardi posseduti dai nostri concittadini, poichè non è probabile che i capitalisti stranieri vogliano concorrere utilmente alla grande opera che ora stiamo svolgendo. Si può calcolare che 500 milioni di queste cartelle sono vincolati per cauzioni, contratti dotali ecc., e quindi in certo modo posti fuori di commercio, e che 500 altri milioni costituiscono l'unica risorsa di povere famiglie, di stabilimenti di beneficenza, i quali non possono disfarsi di parte di quei capitali, la cui rendita serve a provvedere il pane quotidiano. Sul miliardo che resta supponiamo si doni al Consorzio il ventesimo, cioè il cinque per cento, cospicua cifra che rappresenta un capitale del valore nominale di cinquanta milioni, e due milioni e 500 mila fr. di rendita, sarà il maggior sforzo possibile che si potrà fare dai possessori di titoli di credito sullo Stato, e che ove si effettuasse potrebbe fare aumentare di qualche poco immediatamente il valore del nostro consolidato. Questa cifra parrà a molti troppo meschina, e forse verremo tacciati di mancanza di fede nel patriotismo e disinteresse degli Italiani. Nessuno più di noi, lo abbiamo altamente dichiarato, apprezza ed applaude di cuore al Consorzio Nazionale; siamo intimamente convinti che possa riuscire utile all'Italia, non solo come affermazione di sentimenti unitari, ma eziandio come efficace rimedio al dissesto finanziario; crediamo per di più che il solo popolo Italiano tra tutti gli altri dell'Europa sia capace di riuscire in così generosa impresa, ma le ragioni che ci hanno indotti a stabilire a cinquanta milioni il *maximum* delle offerte possibili in cartelle sono tali da farci anzi temere d'aver piuttosto esagerato in più che in meno presumendo tale cifra. A questo riguardo non ci conviene perdere di vista una considerazione di molta importanza, ed è che i titoli di credito sullo Stato per la maggior parte dei cittadini rappresentano l'impiego, l'investitura di tutta la loro fortuna, dei frutti accumulati di lunghi e penosi sudori, e che è naturale l'istinto di conservarli. Tutti i buoni patrioti potranno fare con entusiasmo sacrificio di parte del loro guadagno o delle loro rendite, imponendosi anche penose privazioni, ma saranno pochi quelli che vorranno menomare il capitale

1 *Manuel des Speculateur à la Bourse.*

stesso, quella fortuna che essi hanno accumulata per i figli.

Esaminiamo ora che si possa sperare dalla rinuncia degli impiegati, e di tutte le persone che ricevono soldo dallo Stato, a parte dei loro stipendi. Tutte queste persone si possono dividere in due categorie. La prima composta degli impiegati civili e militari con stipendi superiori a lire 600; la seconda degli impiegati subalterni e della bassa forza dell'esercito e dell'armata. Calcolando sul patriotismo di questa scelta classe della popolazione, ci pare di potere fissare la quota del concorso al Consorzio della prima categoria ad 1|24 dello stipendio annuo in media e quella degli agenti della seconda classe ad 1|52.

La somma che annualmente spende lo Stato per gl'impiegati della prima categoria ammonta a L. 132 971 134, 1|24 rappresenta la somma di 5 540 463,916.

I soldi dei componenti la seconda categoria costano annualmenlte L. 132 971 134, 1|52 cioè una settimana di stipendio, equivale a L. 2 557 906, 430.

Nelle cifre menzionate abbiamo compreso 28 milioni di pensioni a carico dello Stato, dividendole per metà tra le due categorie.

Il concorso quindi di tutti gl'impiegati e stipendiati dal Governo si può stabilire in L, 8 078 370 346.

Recapitolando, possiamo, giusta quanto abbiamo detto, diggià calcolare su

L. 50 000 000 in cartelle dello Stato.

L. 8 078 370 in rinunce di stipendi degli impiegati militari e civili e della bassa forza delle armate di terra e mare.

Passiamo ora ad esaminare quale potrebbe essere il concorso delle altre classi della popolazione e delle ricchezze in altro modo prodotte od esistenti.

CAPITOLO III

La produzione rurale lorda dell'Italia, prendendo una media tra la produzione presunta e quella accertata dalla statistica, arriva al valore di 3 miliardi; il movimento internazionale annuo giunge appena a 1500 milioni. La ricchezza nazionale d'Italia è dunque rappresentata da 4500 milioni su cui il Governo preleva colle imposte 636 milioni, cioè il 14 per cento. La consumazione annua dei prodotti rurali, costituenti genere di prima necessità ammonta a 2 762 500 000, in ragione di una consumazione annua media per testa del valore di lire 125, 55. Abbiamo pertanto un totale di 3 miliardi 398 500 000 posto fuori di questione, perchè rappresentanti il costo annuo della macchina governativa, e la consumazione indispensabile delle popolazioni. Ci resta 1 101 500 000 che debbono bastare ai bisogni del commercio e dell'industria, alla manutenzione dei capitali esistenti, alla formazione dei nuovi, ai mille bisogni della vita sociale, al pagamento delle imposte comunali e provinciali, a tutto ciò insomma che costituisce la differenza tra un popolo civilizzato che consuma e riproduce, ed i selvaggi dell'Oceania che non fanno altro che consumare senza nulla produrre. Ci rincresce che manchino il tempo e i documenti per precisare l'ammontare delle imposte comunali e provinciali, che così potremmo con maggiore esattezza stabilire la somma che il patriottismo italiano potrebbe erogare ai bisogni della patria, al Consorzio Nazionale. Pure, facendo la più larga parte all'entusiasmo ed all'amore del paese, crediamo poter stabilire il possibile concorso al Consorzio di questi 1, 101 milioni e mezzo lordi nella somma di 55 075 000 equivalente al 5 0|0 o ad un ventesimo. Si osservi, che quando il reliquato della produzione fosse depurato dell'ammontare delle tasse comunali e provinciali che salgono ad una considerevole somma, apparirebbe a chiare note che i 55 milioni di cui sopra rappresentano molto di più del 5 0|0.

Abbiamo per tal modo esaurito l'esame delle misure con cui ciascuna classe di richezze e di cittadini può concorrere alla grand'opera di riparare alle deficienze finanziarie del paese, ed abbiamo ottenuto i seguenti risultati:

1. Maggiore concorso possibile dei proprietari nazionali di titoli di credito sullo Stato, mediante doni di di cartelle al Consorzio del valore nominale di	L.	50, 000, 000.
2. Maggiore concorso possibile degli impiegati militari, ed altri stipendiati e pensionati dal Governo, mediante rinuncia a parte dei loro stipendi.	L.	8, 070, 370
3. Maggiore concorso possibile dei produttori rurali, industriali e commerciali	»	55 075 000
4. Maggiore concorso possibile degli stipendiati comunali, in ragione di tre impiegati in media per Comune, di L. 600 di stipendio medio, e del concorso per 1|24 del loro annuo stipendio	»	525 000
5. Maggiore concorso presumibile dei possessori esteri di consolidato Italiano, ragguagliato al 1|2 per cento, sul valore nominale del medesimo. .	»	15 000 000
6. Maggiore concorso possibile dei Comuni e Provincie dello Stato, prelevato unicamente sui fondi destinati a rappresentanza, feste ecc. . . .	»	3 500 000
	L.	132 170 370

Abbiamo qui sopra fatto parola al N. 5 del concorso dei possessori esteri di cartelle italiane, per quanto questo concorso potrà esser loro utile per l'aumento di valore che aggiungerebbe al consolidato italiano da essi posseduto. Evidentemente la cifra da noi presupposta, può variare secondo le circostanze, ma crediamo non si allontani molto dal vero. Faremo più sotto parola del concorso dei Comuni e delle Provincie, siccome quello che dà luogo a gravissime questioni.

Osserviamo ancora che il totale di 132 170 370 si divide in due categorie, di cui l'una composta del contributo dei possessori di cartelle esteri e nazionali si potrà raccogliere una volta soltanto, siccome quella che consiste nel sacrifizio di una parte dei capitali; l'altra, costituita dal concorso di tutte le

altre classi di produttori e di ricchezza, si potrà ripetere per un certo numero d'anni, essendo prelevato sulla rendita annua delle terre, dei fabbricati, dei capitali non impiegati in credito sullo Stato, e del salario del lavoro.

CAPITOLO IV.

Come si vede, le nostre speranze, basate sull'esame coscienzioso della ricchezza nazionale, son ben lontane dal giungere alle somme colossali che l'ardente amor patrio e l'accesa fantasia di molti pubblicisti creavan con un tratto di penna. È facilissimo affermare che se due milioni di cittadini danno mille franchi ciascuno, si viene a radunare due miliardi. Questa è una verità incontestabile, basta fare la semplicissima operazione aritmetica di moltiplicare 1000 per 2 000 000 per convincersene. Ma resta una piccola difficoltà da superare, conviene provare che esistano questi due miliardi, e che esistendo si possano e si vogliano dare. E qui ci torna acconcio il fare alcune riflessioni sul gravissimo pericolo a cui espongono la santa opera cui intendono giovare coloro che credono suscitare inestinguibile entusiasmo, facendo con suonanti parole, e rotondi periodi balenare agli occhi attoniti ed alle fervide immaginazioni la speranza della completa estinzione del debito italiano.

Uno sfrenato entusiasmo ha molti inconvenienti. Dura poco, e lascia al suo scomparire l'apatia e lo scoraggiamento padroni del campo.

Non si educano a progresso i popoli illudendoli; il giorno del disinganno arriva presto, ed allora si avrà ottenuto il risultato di gettare il discredito con impossibili esagerazioni su un'idea, che coltivata a modo avrebbe potuto salvare la patria. Fortunatamente il popolo italiano ha già date troppe prove di senno pratico per lasciarsi stordire dai colpi di gran cassa. Quell'illustre, che ebbe la prima idea del Consorzio Nazionale, deve a parer nostro esperimentare la verità dell'antico adagio: *Dai nemici mi guardo io, dagli amici mi guardi Iddio.* — *Pas trop de zèle*, diceva ai suoi agenti quel gran ministro e diplomatico che fu il principe di Tayllerand. Forse nessuno ha prestato attenzione alla fina ironia colla quale taluno dei nostri più ricchi uomini di banca ha fatto la satira di questa manìa di esagerazioni. Vi fu chi offerse cento, anche duecento mila franchi da pagarsi il giorno in cui si avrebbe dal Consorzio radunato uno o due miliardi, ben sapendo quegli uomini, esperti a maneggiare le cifre, che i miliardi non nascono come funghi e che colle loro offerte condizionate non si compromettevano molto, anzi che avrebbero fatto gran mostra del loro patriotico disinteresse agli occhi dei gonzi, senza in definitiva spendere un centesimo. Devesi però, lo dichiariamo altamente, riprovare tal modo di procedere che non è degno di buon cittadino. Per afferrare la propizia occasione osserviamo eziandio quali imbarazzi possono destare le offerte condizionate in genere. È impossibile che un Comitato le possa prendere in considerazione, perchè è impossibile il soddisfare e conciliare centinaia di condizioni l'una dalle altre disparatissime. Per la buona riuscita della generosa impresa conviene che ciascun cittadino faccia abnegazione delle personali sue opinioni su questioni secondarie. Tutti siamo d'accordo nello scopo da conseguirsi, tutti vogliamo garanzie d'una migliore e più economica amministrazione del pubblico danaro, non cominciamo a dividerci per futilità. Concordia, Italiani, e piena fiducia nel Comitato centrale.

Come s'è visto noi abbiamo calcolato il concorso dei Comuni e delle provincie a soli 3,500,000 fr. prelevati sui fondi stanziati nei singoli bilanci per spese di rappresentanza, pubbliche feste e simili. Ecco la ragione della picciolezza del concorso al Consorzio di questi enti morali. I Comuni e le Provincie che possedono beni proprii di reddito certo e di qualche entità sono in piccolissimo numero, nessuno o quasi nessuno ha risorse che superino molto le spese necessarie che devono annualmente sopportare, quelli dell'Italia superiore e centrale hanno alienate quasi tutte le loro proprietà stabili fruttifere e sono oberati da debiti; quelli dell'Italia meridionale, alcuni dei quali son richissimi in beni, hanno tutto da fare per i bisogni e gli ammeglioramenti che la odierna civiltà e la pubblica igiene richiedono. Qualunque concorso dei Comuni e delle Provincie ricade sui contribuenti, e si converte in imposta forzata. Lasciamo in disparte l'iniquità e le tristi conseguenze economiche di questo genere di imposte, chiediamo soltanto se il paese potrebbe sopportare un'imposta forzata quando il Governo preleva già colle ordinarie più del 14 0[0 della ricchezza annua, ed i Comuni e le Provincie altre gravissime tasse che rappresentano per lo meno ancora il 6 0[0. Rispondiamo, senza esitare, no. L'agricoltura è pressochè rovinata, le derrate sono a bassissimo prezzo, l'industria ed il commercio non sono in migliori condizioni per le circostanze politiche ed i rovinosi trattati di commercio, insomma conveniamo, con quanto scrisse Leone Carpi in una recente lettera al ministro Scialoia su questo proposito: « Se Messenia piange, Sparta non ride». Siamo dunque costretti a respingere nell'interesse del paese qualunque concorso dei Comuni non prelevato sui fondi già stanziati per spese di rappresentanza e di pubbliche feste, gli italiani per amor patrio potranno tralasciare di divertirsi, ma non mai di mangiare.

Malgrado la profonda venerazione che professiamo pel sapere dell'illustre comm. Boccardo, dobbiamo portare eguale giudizio nel progetto di prestiti forzato al pari di 500 milioni da farsi al Governo dai Comuni. Pur esso ricadrebbe definitivamente sui contribuenti, e si tradurrebbe in aumento d'imposte. Applaudiremo di cuore al progetto, vista l'urgenza della situazione, se fosse conciliabile colle forze del paese, ma a parer nostro non lo è. È questione di esistenza.

I Comuni possono colla loro influenza morale fare un gran bene al Consorzio, e facilitarne d'assai l'opera benefica. I Consigli comunali si facciano promotori di *meetings* a questo santo scopo, radunino sottoscrizioni, raccolgano offerte, provvedino di uffici i comitati locali. autorizzano i cassieri comunali a ricevere le offerte. Questo è l'unico modo con cui l'opera loro possa riuscire utile al Consorzio, non falsiamo il concetto nel nuovo plebiscito italiano con imposte o prestiti forzati.

CAPITOLO V.

Dall'esame della ricchezza nazionale e facendo il più largo assegno sul patriottismo del paese, siamo stati indotti a stabilire il maggiore prodotto possibile del Consorzio Nazionale in 132 170 370 lire. Per rimediare alle possibili dimenticanze d'entrate presumibili da noi fatte, per comprendere le generose offerte di S. M. il Re e della R. famiglia, del Banco di Napoli, degli altri grandi Stabilimenti di credito, aumentiamo di 7 869 630 il totale ottenuto e portiamolo a 140 milioni cifra rotonda.

A parer nostro questa sarà la maggior somma che si potrà radunare senza inaridir le fonti della produzione, e portare il colpo di grazia al commercio ed all'agricoltura. Ben ci sappiamo che se questa memoria fosse data alle stampe, ed il pubblico degnasse occuparsene, le nostre conclusioni ci attirerebbero grandi ire. Molti, e in buona fede, maledirebbero alla penna, che sola avrebbe avuto l'ardimento, in mezzo all'universale entusiasmo, ed agli slanci lirici di accese fantasie, di frammischiare la prosa delle cifre coscienziosamente esaminate. Ma avremo sempre il conforto di aver detto la verità ai nostri concittadini, premunendoli dalle catastrofi che seguono gli irriflessivi entusiasmi e le non tarde disilluzioni.

Tornando al nostro assunto, la mala riuscita del Consorzio Nazionale sarebbe una sventura per l'Italia, sventura che tanto più peserebbe sulla nostra finanziaria situazione, quanto maggiori e più belle furono le speranze in esso Consorzio riposte. Ma per raccogliere il frutto di questa magnanima impresa conviene indirizzarla ad uno scopo eminentemente pratico, lasciare in un canto le illusioni, le facili cifre ed i poetici slanci di molti giornalisti, ed attenerci alla fredda ma veritiera realtà della statistica e della cifra rappresentante la ricchezza nazionale. L'Italia è molto meno ricca di quello che universalmente si crede.

Vediamo quali siano i mezzi proposti per raggiugnere lo scopo prefisso di alleviare gli oneri imposti al paese dal suo ingente debito pubblico. Noi non sappiamo quali siano i mezzi di cui intende valersi il Comitato centrale, a cui presiede S. A. R. il Principe di Carignano, nè quale somma spera di poter raccogliere. Ci asteniamo per conseguenza da ogni giudizio sulla determinazione già presa dal medesimo di consacrare i fondi raccolti all'acquisto di cartelle del nostro consolidato. Constatiamo soltanto che questa misura farà crescere il prezzo della rendita che già da qualche tempo ha una tendenza all'aumento sulle piazze italiane, e che potrà forse influire favorevolmente sui prezzi delle piazze di Parigi e Londra finora rimaste molto fredde.

Da autorevoli persone si è ideato e proposto di provvedere alla creazione di ammortizzazione del debito nazionale, la quale potrebbe con 150 milioni di capitale estinguere il debito nazionale in un periodo di 59 anni. Questa istituzione avrebbe per immediato effetto di rialzare di molto il corso del consolidato e porterebbe realmente un gran benefizio al paese, quando fosse costituita in corpo morale e distinta ed indipendente del tutto dallo Stato in modo che fosse reso impossibile lo storno de' suoi fondi ad altra destinazione. Per quanto sia seducente questo progetto, crediamo non basti alle esigenze della situazione; il suo effetto è troppo lento, il paese versa in tali condizioni da richiedere un pronto ed energico rimedio. Bisogna a qualunque costo coprire il disavvanzo e provvedere all'urgenza

della situazione, bisogna provvedere a che in momento di pericolo, di conflagrazione europea, l'Italia abbia mezzi di tenere il posto che le spetta, senza ricorrere al credito a condizioni rovinose; bisogna che il paese approfitti del nuovo e generoso plebiscito, che è il Consorzio Nazionale, per terminare una volta lo sperpero del pubblico denaro e la mala amministrazione, per rialzare il credito, per sgravare il bilancio nel più breve termine possibile di parte delle spese.

Ecco qual è il nostro concetto, noi non intendiamo proporre un rimedio universale, certo, capace di riparare a tutti i mali d'Italia, noi manifestiamo semplicemente un'idea che ci è balenata alla mente, e che, studiata, svolta e modificata da uomini più capaci di noi, può, secondo le nostre profonde convinzioni, riuscire di molta utilità a questa patria che amiamo con tutte le forze dell'anima.

Per noi il Consorzio Nazionale è il principio di un era novella, d'una radicale mutazione di sistema politico ed amministrativo. Quindi è che dissentiamo da coloro che gli propongono per scopo di coprire il *deficit* dell'anno corrente, o di riacquistare le ferrovie vendute. La prima proposta non servirebbe ad altro che a perpetuare i vizi e gli abusi dell'attuale sistema finanziario; la seconda che a far guadagnare qualche milione a Rotschild per riuscire ad una pessima speculazione; ambedue misconoscono il grande concetto del Consorzio Nazionale e la sua provvidenziale missione.

Abbiamo premesso che la riuscita del Consorzio è legata, secondo noi, ad un radicale cambiamento di sistema politico ed amministrativo. Sinora gli uomini politici si dividevano in due partiti, l'uno che voleva agire immediatamente al compimento d'Italia, l'altro che temporeggiava e stava aspettando gli avvenimeuti colle armi al braccio. Forse se nel 1861 il primo partito avesse avuto il sopravvento, l'Italia ora sarebbe compita; quel che è certo si è, che l'aspettazione armata, la inerzia costosa del secondo ci ha condotto alla terribile crisi finanziaria che or si tenta scongiurare. Al punto in cui siamo le illusioni diventano delitto; il partito d'azione che prima aveva ragione ora ha torto; il paese è esausto, è stanco, non si può richiedergli i sublimi sforzi, l'invincibile energia che avrebbe avuta cinque anni sono; lasciamolo respirare, lasciamolo riacquistare novelle forze nella pace, nello svolgimento delle libertà interne, della ricchezza nazionale.

Disarmo ed economie a tutto potere; nessun Ministero sia possibile se non presenta pareggiato il bilancio, annullato il disavanzo senza ricorrere a nuove imposte. Si rompa colle viete tradizioni del passato, si distruggano con mano di ferro gli abusi, si faccia rendere alle imposte esistenti tutto quello che debbono rendere, e il disavanzo sarà coperto. È stato pubblicato ultimamente un aureo libro, un lavoro di poche pagine, ma che basta ad illustrare l'autore, un opuscolo che in Inghilterra avrebbe portato sul banco dei ministri l'uomo che l'ha concepito.

Intendiamo parlare del lavoro del sig. Pejrone (1).

In esso vedete provato che l' imposta sulle successioni vi rende solo 12 milioni invece di 37 che do-

1 La produzione reale presunta ed il mezzo di realizzarla preceduta da una cicalata sulle tasse e sul pareggio dei bilanci per M. Peirone. Torino 1865 Tip. Paravia.

vrebbe fruttare se non vi esistessero enormi abusi e colpevole trascuranza nell'amministrazione. Il Governo spende ogni anno 21 milioni nell'acquisto di tabacchi, un terzo della materia prima comperata, pel valore di 7 milioni, scomparisce. A cento a cento si potrebbero citare simili vergognosi esempi. Applicate il ferro ed il fuoco alla piaga, riformate con energia e senza riguardi, signori ministri del Regno d'Italia, e vedrete che senza il macinato ed il più iniquo imbottamento coprirete il disavanzo. Quindi prima ed indispensabile condizione per ottenere un effetto pratico del Consorzio si è che l'Italia adotti per 5 anni la politica del raccoglimento, dell'economia la più stretta, che nessun Ministero sia tollerato dalla Rappresentanza nazionale se non presenta pareggiati i bilanci colle riforme e colle economie, non colle nuove imposte e coi debiti.

Ammessa questa condizione, la quale in sè compendia tutte le garanzie che il Consorzio Nazionale deve chiedere al Governo, veniamo allo svolgimento con brevi e disadorne parole della nostra proposta. Facciamo però prima un'importante osservazione. Il primo effetto della cessazione del disavanzo e del pareggio dei bilanci sarà il rapido crescimento del prezzo della rendita italiana. Riuscite a persuadere ai capitalisti che lo Stato sarà sempre in grado di pagare gl'interessi, e che vuol portare la massima economia e l'ordine nelle finanze, e la pubblica confidenza nel credito italiano crescerà in proporzioni gigantesche. La storia ce lo prova, in 5 anni il tasso della nostra rendita salirà per lo meno a 85 o 90. Ciò premesso quale sarà il massimo vantaggio possibile da ricavarsi dal Consorzio Nazionale colla minor spesa possibile: Ecco la nostra risposta al quesito.

Il massimo prodotto da noi sperato dal Consorzio è di 140 milioni, di cui 66 in cartelle dello Stato e 75 in doni prelevati sulla ricchezza annua e di tutte le classi della popolazione.

Abbiamo già osservato che i primi non possono rinnovarsi e che sono dati una volta tanto, poichè prelevati sul capitale, e che invece i secondi possono per un certo numero d'anni essere erogati dalla carità patria a sovvenire gli straordinari bisogni dello Stato. Or bene, noi che abbiamo biasimato in altri la pretesa di radunare un miliardo, eccitando un febbrile entusiasmo; noi che ci siamo per tal modo esposti alla taccia di voler misconoscere il patriotismo di questo popolo, noi, che se lo conosciamo diffidente a ragione verso coloro che pretendono fare miracoli, lo sappiamo pure disposto a qualunque sacrifizio per la patria, quando glie ne venga dimostrata l'utilità, noi gli chiediamo che rinnovi la sua offerta di 75 milioni all'anno per cinque anni. Coloro che parlano di miliardi, calcolano sul fugace entusiasmo; noi calcoliamo invece su quel santo amor patrio che è eterno quanto l'uomo.

Il Consorzio, riconosciuto come corpo morale, libero ed indipendente dal Governo, potrebbe disporre in capo a cinque anni di 65 milioni in cartelle e 375 in contanti, in totale di 440 milioni, cogli interessi di più di 500 milioni.

Il cambiamento di sistema politico ed amministrativo, rapidamente svolto più sopra, avendo portato a 85, 90 il valore della rendita italiana, sarebbe possibile una conversione del debito al 4 per cento, consacrando i fondi del Consorzio a soddisfare quel decimo di possessori di cartelle che generalmente in simili contingenze si calcola non accettare il partito e presentarsi al rimborso. Il risparmio annuo risultante per lo Stato supererebbe i 75 milioni.

Questo sarebbe l'effetto utile del Consorzio dopo 5 anni, ma durante questo periodo, ove il medesimo impiegasse i suoi fondi in prestiti a modici interessi con buona garanzia ed a brevi scadenze al piccolo commercio, all'industria ed all'agricoltura, potrebbe fare immenso bene al paese. Nel caso poi che l'Italia dovesse nel frattempo impugnare le armi in difesa dei suoi diritti, i fondi del Consorzio, ceduti al Governo, potrebbero risparmiarle un nuovo e più rovinoso prestito.

131.

L'AUMENTO DELLA RENDITA

DELLE FINANZE

Da un egregio nostro lettore riceviamo poche linee su questo gravissimo punto. Nel numero scorso abbiamo pubblicata una sua vecchia opinione riguardo alla riduzione del debito pubblico, la quale a molti piacque e perciò con sommo piacere trascriviamo queste poche considerazioni, credendo di far cosa degna d'encomio, coll'inserire nelle nostre colonne, tutto ciò che può essere di qualche utilità alla nostra patria.

« Si può aumentare la rendita delle finanze senza imporre nuove tasse, e ciò accade se si aumentassero i bisogni nazionali: questi bisogni sono necessari o volontari; i primi si aumentano aumentando le tasse che diventano odiose; gli altri se si aumentano, si aumenta la rendita senza produrre alcuna odiosità. Il tabacco è un bisogno volontario, e chi non ne prende non paga tassa, nessuno è obbligato ad usarlo; se questo bisogno si aumenta p. e. migliorando la qualità del tabacco o promuovendone l'uso con altri mezzi, ne segue un aumento nelle rendite delle finanze. Le persiane, i vetri sono bisogni volontarii; ma se su questi oggetti, si imponesse tassa, si diminuirebbe l'opera dei manuali ed invece di aumentarsi le rendite delle finanze si diminuirebbero per la diminuzione dei contratti delle fabbriche; ma se si aumentano i bisogni del commercio, delle arti, dell'agricoltura stessa di necessità si aumentano le contrattazioni, il numero dei consumatori e si avrà quindi un aumento di rendita. Questi aumenti dei bisogni nazionali vanno procurati con molta prudenza, e la legge che li regola, che li promuove, deve esser tale da rimanere inosservata, ed in questo consiste la grande arte del legislatore, poichè infine le leggi di finanze che sono di loro natura odiose debbono nascondersi onde producano più sicuri e non contrastati effetti. La storia dimostra che certe pubblicità non furono sempre utili; se si ignorasse lo stato delle finanze i fondi sarebbero più alti: la loro pubblicità non impedì che essi si trovino nel doloroso stato in cui sono. Prudenza adunque: questa virtù è fondamento d'ogni savia legislazione: anche i bisogni immaginari giovano e conviene promuoverli se si può.

L'immoralità può soccorrere le finanze. Che l'aumento dell'immoralità possa accrescere le rendite delle finanze è cosa indubitata: immorale è il gioco del lotto, e non ostante le gravi prediche fatte alla tribuna della Senna nei tempi parlamentari contro questa immoralità dai celebri oratori Sebastiano, La foi, ambedue generali, da Casimir Perier e Beniamin Constant, e tanti altri in Francia, continua l'immorale legalità del gioco del lotto, perchè è utile alle finanze; nè in Italia pare che non sia ancor nato alcun illustre cittadino che emulando l'illustre Pertinace ripeta ciò che egli disse al Senato romano: « sanctius et inopem rempublicam abtinere quam ad divitiarum cumulum per discriminum atque dedecorum vestigia producere: » poichè adunque le finanze hanno bisogno dell'immoralità per risorgere, non si ha bisogno di accennare i mezzi di promuoverla facilmente. Questi li somministra la natura corrotta dell'uomo. Quando era lecito secondo il codice di commercio di Napoleone I a chiunque il contratto cambiale, si faceva un gran consumo di carta da bollo, per ogni piccolo credito che il negoziante facesse al consumatore non negoziante si addiveniva subito al contratto cambiale e questi contratti producevano molto alle finanze e fruttavano anche ai curiali ed agli uscieri, a motivo dei numerosi protesti e delle numerose liti: adattandosi dunque per tutta l'Italia questa disposizione del codice napoleonico, si avrà un aumento nelle rendite delle finanze: e la moralità sarà meno utile che l'immoralità alle finanze? la moralità pubblica diminuirebbe le frodi che si usano contro i diritti di finanza, esulerebbe dalla Società le pubbliche rapine, diminuirebbe i delitti, renderebbe più sicura la pubblica tranquillità, e così il governo risparmierebbe soldati, carabinieri ed impiegati; che la conservazione della pubblica moralità abbia bisogno di tanti protettori, e che tanto debba costare al pubblico erario! si crede cosa incontrastabile che sotto il primo impero, fosse più difficile il mantenimento dei vincoli sociali, che non al presente, poichè quanto più vasti e popolati sono gli stati, tanto più malagevole riesce la loro conservazione, dunque chiamando in soccorso la pubblica moralità si possono fare molte economie a pro' delle finanze, mentre l'immoralità è fonte di immense spese a motivo che contro di essa deve la nazione stare continuamente armata come in un campo di battaglia.

132.

DELLE LEGGI AMMINISTRATIVE.

Che le leggi amministrative debbono essere sempre rivolte ad evitare e schivare l'opera e l'abbondanza degli impiegati.

Questa massima non richiede speciali commenti essendo conseguenza del principio della *legalità*, secondo il quale pochissime cose devono lasciarsi all'arbitrio dei pubblici funzionari e tutto definirsi per quanto sia possibile, colla legge. Gli stati veramente liberi sono quelli nei quali la legge comanda più del ministro, ed il ministro comanda solo in quei casi nei quali la legge assolutamente non può comandare. Quindi la questione amministrativa, considerata sotto questo punto di vista si risolve « Nel fare la legge in modo pel quale si eviti il maggior numero d'affari amministrativi e di conseguenza l'abbondanza degli impiegati ».

Ecco la massima capitale che dovrebbe avere sempre in mente colui che prepara i progetti di

legge amministrativi o che li discute e li vota in una delle due branche del nostro potere legislativo.

Dalla applicazione della quale massima diverse utilità ne consegnono, non di mero ordine economico, ma di un alto ordine morale.

Si crea da prima l'amministrazione pubblica italiana sulle vere sue basi cioè, come si disse, sulla legalità e non sull'arbitrio. E come la nostra legalità è costituzionale, cioè si attinge ai principii dello statuto, così si crea la vera amministrazione costituzionale.

In secondo luogo si moralizza la amministrazione e si moralizza la opinione pubblica degli italiani intorno alle cose amministrative. E ciò avviene perchè, creandosi il novello personale ed il nuovo ordine di affari nei limiti assolutamente necessari ed indispensabili, non possono a meno che cessare le invasioni e gli eccessi presenti e con questi i lamenti ed i richiami i quali, sebbene talora eccessivi, hanno un legittimo fondamento.

In terzo luogo si diminuisce un gran numero di affari e si può sicuramente far a meno di non pochi impiegati.

In quarto luogo la finanza può fare una non lieve economia.

In quinto ed ultimo luogo possono fare una non lieve economia di atti e di dentro i privati; perocchè la legge operando da per sè, non è necessaria né l'opera dei funzionari, nè l'opera e la spesa dei privati per richiamarne l'osservanza. Onde, mercè tale risparmio, i cittadini con minor ripugnanza si sottopongono all'aumento delle imposte.

Ora naturalmente sorge la dimanda: ma quale è il sistema a seguire nel compilare la legge nel modo divisato, cioè onde ottenere che la legge operi da per sè?

Un sicuro criterio *a priori* non può, a parer nostro, porgersi; basta avere presente, nel compilare le leggi amministrative, la massima divisata la quale può altresì scomporsi e formularsi in questo modo:

« Può farsi economia di personale? »

« Può farsi economia di affari amministrativi? »

Poniamo, a cagione d'esempio, che voglia formarsi *un consiglio di finanza* nello scopo di riformare mano a mano il nostro regime finanziero, sia sotto l'aspetto dei progressi della scienza, sia sotto l'aspetto dei risultamenti dell'amministrazione attiva.

Prima di risolvere tale questione col formare un apposito progetto di legge, può chiedersi, anzi deve chiedersi se si può fare economia di personale e di affari. E la risposta non è negativa.

Da prima esiste il consiglio di stato il quale meglio che altri conosce la scienza e la pratica del nostro regime finanziero. Quindi a che duplicare le istituzioni? a che duplicare il personale? a che duplicare la spesa?

In secondo luogo si inserisca nella legge o decreto organico del ministero un semplice alinea per il quale tutti i capi-divisione compongono il consiglio di finanza, ed il quesito è risolto dalla legge attuale con risparmio della spesa e del personale. Si avverta poi che questo consiglio può radunarsi dietro un semplice ordine verbale del ministro. Chi lo può vietare? D'altronde non è una conseguenza

implicita dell'attuale organico non del solo ministero delle finanze, ma di tutti i ministeri?

Aggiungasi altresì che i capi divisione del ministero delle finanze meglio che altri sono in grado di conoscere la scienza e la pratica finanziera del nostro regno. Il nostro benevolo lettore col suo acume e colle sue speciali cognizioni può proseguire questo nostro ragionamento di applicazione e di analogia, nel quale modo si illustrano e si fecondano i principi di pubblica amministrazione.

G. A. M.

133.

DEL TIROCINIO GIUDIZIARIO

È pervenuto a nostra notizia che il ministro guardasigilli con sua circolare abbia interrogato i procuratori generali presso le corti d'appello per conoscere il numero degli uditori che attualmente in quella si trovano. Questa circolare noi nutriamo la speranza che non abbia altrimenti per obbietto esclusivamente delle cifre da formare un quadro statistico, ma che sia per essere la fausta messaggiera d'un prossimo concorso: che voglia cioè,

Non fumum ex fulgore, sed ex fumo dare lucem.
(Orazio)

Pertanto, quantunque cotesta speranza in cui ci è grato l'essere, potrebbe per ventura mostrarci oziosa ogni ulteriore trattazione dell'argomento della necessità del tirocinio giudiziario e di un concorso che presto ne attuasse l'istituzione in tutta Italia e quantunque in questo medesimo periodico la messe fosse stata altre volte da molto più abili mani mietuta, pure pensiamo che lo spigolarne alcun altra cosa non sia per riuscire del tutto inutile, od incresciosa ne debba esser la lettura.

Esaminiamo, di grazia, l'ipotesi di un concorso che noi auguriamo alla gioventù studiosa sia per aver luogo al più presto, di fronte all'argomento che unicamente gli si potrebbe muover contro, e che s'incarnerebbe nella parola *economia*, la quale implacabile, spietata, irremovibile, come una Nemesi dell'antichità, dagli alti uffici largamente stipendiati, passando per i minori, non s'arresterebbe neanco al tirocinio giudiziario....

...Æquo pulsat pede pauperum tabernas,
Regumque turres. (Orazio)

A noi però sarà facile dimostrare — 1°. Che, ancorchè per ipotesi, il concorso ostasse alle severe ragioni dell'economia, sarebbe ciò non ostante da ordinarsi, e prontamente. — 2.° Che il concorso non nuoce affatto all'economia, e che non è sorgente di un centesimo di spesa. E vediamolo partitamente.

Diciamo in prima che, ancorchè nella materia di cui ci occupiamo fosse sperabile un'economia non sarebbe un'economia accettevole. Ci suonano infatti ancora all'orecchio le gravi parole pronunziate da quel chiarissimo uomo che è il Pisanelli, mentre era Guardasigilli del Regno in Parlamento. Ei diceva non doversi curare l'economia, laddove si tratta di assicurare il regolare cammino della giustizia.

Ed infatti, trattandosi di un bisogno primo ed inesplicabile mal si avviserebbe colui che volesse per economia non appagarlo: a somiglianza di chi volesse per ragioni di risparmio privarsi del necessario sostentamento. E che il tirocinio giudiziario sia cosa necessaria per la retta amministrazione della giustizia egli è cosa di cui si è agevolmente convinto e razionalmente, e per argomenti tratti dal testo delle leggi positive. E vaglia il vero, considerando la cosa razionalmente, è evidente esser due cose distinte e diverse l'esser un buon giurisperito e l'essere un buon magistrato. A formare di un giurisperito un magistrato occorre pratica negli affari quotidiana, non interrotta abitudine di giudicare che doti l'individuo di un criterio netto e preciso, e che lo metta in grado di decidere acconciamente e presto le questioni che a lui si propongono. A questo scopo occorre egregiamente il tirocinio, il quale perciò si rende tanto necessario quanto è necessaria una buona amministrazione della giustizia.

Questo non dice, come di leggieri s'intende, che il ministero non possa elevare alla magistratura quegli uomini che abbiano dato prove di una straordinaria eccellenza nella scienza del diritto e nella professione d'avvocato. Testimonianza dell'ottimo effetto che può ottenersene ne porge l'egregio uomo, oggi Guardasigilli del Regno, il quale già eminente avvocato nel foro napoletano, regge con uguale splendore il difficile ufficio d'avvocato generale della Corte di cassazione. Ma questo temperamento a noi sembra potersi approvare come una eccezione, non come norma. Infatti, a prescindere dall'essere sempre incerto il trovare tal copia d'eccellenti giurisperiti che basti al bisogno e che voglia assumere l'ufficio di magistrato con gli oneri che l'accompagnano, potranno costoro, di un merito eminente, ed in gran parte in una età matura accettare il posto di pretore di 3.a classe, o di far parte di un tribunale correzionale correndo l'Italia da un capo all'altro? Questo lo si domanda, e lo si può con giustizia domandare ad un giovane nell'inizio d'una carriera che egli spera percorrere, ma lo si chiederà ad un uomo di un gran sapere giuridico e nella maturità degli anni?

A questi avvertimenti della ragione consuonano eminentemente le disposizioni della legge. La legge organica infatti dispone un esame annuo, vuole l'opera degli uditori negli uffici del P. M., in quelli d'istruzione, nelle Preture, come rappresentanti del ministero pubblico, e come vice-Pretori; imponesi loro dalle leggi l'assistenza alle Corti, ai Tribunali, nelle Commissioni pel gratuito patrocinio. È per la legge adunque l'uditore indispensabile come il giudice od il cancelliere.

Non ci pare adunque che cotesto elemento necessario per la completa organizzazione della macchina giudiziaria potesse trasandarsi, solo perchè gli si s'opporrebbero le ragioni dell'economia.

Ma si fa davvero economia col non ordinare il concorso? Noi lo abbiamo supposto, per mostrare, speriamo all'evidenza, come anche in questa sfavorevole ipotesi lo si dovrebbe ordinare; ma è pregio dell'opera l'indagare se nel fatto questa economia si faccia o no, col defraudare le speranze di tanta gioventù ansiosa di lanciarsi nella palestra.

Noi diciamo decisamente che economia non si fa

col non decretare il concorso. Ed infatti per le nuove leggi l'uditore non è retribuito con stipendio alcuno. Il nominare adunque ad un ufficio gratuito non può portar nocumento alla finanza, ancorachè i nominati fossero un centomila! L'uditore non è retribuito che con la speranza, e la speranza, come quella aerea e vaporosa cosa ch'ella è, non grava nè può gravare affatto il bilancio.

Ma, potrebbesi opporre, gli uditori a capo del triennio, avranno diritto all'ufficio ed allo stipendio di aggiunto giudiziario.

Questa obbiezione si riduce in polvere agevolmente. Poichè a prescindere che il soldo dell'aggiunto giudiziario pei primi sei mesi è di lire sessanta mensili, cifra che non manderebbe certo in ruina l'erario nazionale, supponiamo che il concorso abbia luogo domani. Tenendo conto del tempo necessario per l'esame degli scritti, pel triennio, pel novello sperimento pratico e correlativa disamina, non esageriamo dicendo che solo al 1. del 1870 potrebbero gli approvati essere aggiunti giudiziari. E nel 1870, dopo sì larghi e sì profondi studi, vorrà supporsi continui ancora il dissesto finanziario? In una nazione grande, prospera, ricca come l'Italia? E questi timori si oserebbero manifestare nei giorni in cui si mette ad atto la gigantesca idea del *Consorzio nazionale*? Questo sarebbe non solo un mancar di fede nell'avvenire d'una giovane nazione, non solo una codarda viltà, ma un'esecranda imprecazione a' destini della patria, la quale nel 1870 si crederebbe non poter soddisfare non già spese ingenti ed inutili, ma il più piccolo stipendio di magistratura!

Ma combattemmo abbastanza queste ombre vane.

A noi piace augurarci un prossimo concorso. Il tirocinio non esiste ancora in molte provincie italiane; nel napoletano per non esservi stato esame nel 1864 e 1865, esiste in omeopatiche proporzioni. Il concorso fra gli altri benefici effetti che produrrà coopererà all'unificazione dell'Italia, poichè affratellerà mirabilmente la giovane magistratura, la quale nel riconoscere la sua origine da unico sperimento contemporaneamente sostenuto sentirà indubitatamente maggiori i vincoli d'affetto e di fraternità. Potrebbe per avventura idearsi più bell'orizzonte? Le leggi d'unificazione fin qui promulgate hanno unificato il presente, il concorso unificherà l'avvenire.

134.

DI UNA OPERAZIONE FINANZIARIA

SULLE PENSIONI.

In Inghilterra, in cui lo stato delle finanze è tale da porre gli uomini intendenti, in un fortunato imbarazzo per l'impiego delle somme eccedenti l'uscita, fu messo innanzi da alcuni, e con molto ardore patrocinato, un nuovo modo di estinzione del debito pubblico.

L'idea fondamentale di quel progetto fu accolta presso noi da taluno, che facendone la base di una operazione finanziaria sul fondo stanziato per le pensioni degli impiegati, prometterebbe allo stato il beneficio di una decina di milioni almeno. Noi esporremo prima, per maggior chiarezza la proposta fatta in Inghilterra. Il progetto consiste nella conversione del debito pubblico perpetuo in rendite vitalizie. Le finanze durante un certo numero d'anni sopporterebbero una spesa d'assai maggiore a quella che attualmente è assorbita dall'interesse annuale del debito pubblico. Ma questo carico diminuirebbe rapidamente d'anno in anno, e dopo un non lungo tratto di tempo, sparirebbe affatto con l'ultimo detentore della rendita vitalizia.

Questo progetto che a primo aspetto alletta per la sua semplicità, presenta in pratica alcune non lievi difficoltà, non impossibili forse ad appianare quando la conversione fosse volontaria, ma di cui non è nostro compito occuparci. Veniamo ora alla proposta analoga applicabile all'Italia. In Inghilterra si propone di convertire la rendita perpetua del debito pubblico in una rendita vitalizia; in Italia si proporrebbe di convertire le pensioni vitalizie in rendita perpetua.

Nel bilancio del 1866 sono inscritti per le pensioni vitalizie ordinarie 38,000,000 di lire.

Inoltre le pensioni vitalizie e le elargizioni e sussidi accordati in via eccezionale figurano nella parte straordinaria per lire 4,284,000.

Porremo adunque nei nostri calcoli, che il fondo destinato alle pensioni vitalizie sia di 40 milioni. Siccome noi non vogliamo far altro che dare una idea di questa proposta non è necessaria una maggiore esattezza.

Evidentemente, se ai pensionati si convertisse la rendita vitalizia di cui godono, in rendita perpetua si darebbe loro non già 40 milioni, ma una somma minore. Ma se questo è manifesto, non lo è però altrettanto la proporzione in cui dovrebbero essere scambiate queste due rendite l'una con l'altra senza danno dei pensionati. Un criterio abbastanza sicuro ce lo danno le tariffe delle società che fanno operazioni di assicurazioni di rendite vitalizie. Infatti i pensionati non sarebbero in nessun modo lesi, se essi ricevessero dallo stato in cambio della pensione, tanta rendita perpetua quanta ne dovrebbero impiegare presso le società d'assicurazioni, per averne una rendita vitalizia eguale alla pensione che riceveranno dallo stato. Essi riceverebbero dalla compagnia sotto forma di rendita vitalizia la pensione che ricevevano prima.

Accettate per base le dette tariffe, non è ancora possibile per noi fare un calcolo esatto, giacchè la proporzione secondo cui la pensione vitalizia verrebbe sostituita dalla rendita perpetua è manifestamente variabile secondo l'età del pensionato. Nè questa è la sola difficoltà, chè le tariffe della società che ora fanno queste operazioni non si potrebbero accettare tali e quali se la conversione si facesse secondo i corsi attuali della rendita. Nè verrebbe infatti l'assurdo che un pensionato di 40 anni per assicurarsi la rendita vitalizia di 6,85 lire, dovrebbe dare una rendita perpetua di 7 1/2 per cento e anche più.

Ammettendo l'età media di 50 anni e che la conversione si faccia al 5 p. 0/0 si può fare un calcolo approssimativo.

Una persona a 50 anni per avere una rendita vitalizia di 810 lire deve versare 10,000 lire ossia dare un titolo di 500 franchi di rendita, quindi la rendita vitalizia e la rendita perpetua starebbero fra di loro come 810 sta a 500 ossia 81 : 50.

Quindi 40 milioni di rendita vitalizia equivalgono a 24,690 mila lire di rendita perpetua.
Infatti

$$81 : 50 :: 40,000,000 : x$$

$$x = \frac{50 \cdot 40,000,000}{81} = 24,691,358$$

Lo stato dovrebbe adunque pagare 24,700,000 lire invece di 40 milioni ossia 15,300 mila lire di meno.

Se invece la conversione si facesse al 7, 5 per cento nel quale caso ne nasce l'assurdo sopra notato, la proporzione sarebbe

$$810 : 750 :: 40,000,000,000 : x$$

e lo stato dovrebbe pagare 37,000,000 con vantaggio di soli 3 milioni.

Supponendo ora che la media delle età dei pensionati sia di 55 anni si avrebbe la proporzione, partendo sempre dalle tariffe,

$$900 : 500 :: 40,000 : x$$

lo stato dovrebbe adunque sottostare al carico annuo di 22,222 mila lire con il vantaggio di 17,700 mila lire.

Questi calcoli quantunque non troppo sicuri, perchè poggiano sopra basi più o meno ipotetiche, dimostrano, secondo gli autori del progetto che abbiamo esposto, come si potrebbe fare un'operazione sopra le pensioni con un vantaggio immediato di una decina di milioni almeno per le finanze. Ci basta di avere fedelmente esposto la proposta ed i calcoli che la corroborano, e senza dilungarci a discuterla faremo solo notare come quest'operazione verrebbe difficilmente compresa da tutti coloro che vi sono interessati, e che questo progetto ove venisse effettuato recherebbe nel seno a molte famiglie una dolorosa agitazione presentandosi ad esse sotto l'aspetto di una spogliazione.

I vantaggi che ne verrebbero all'erario non sarebbero del resto grandissimi, infatti ancora che si ammettesse che i 40 milioni di pensioni si convertissero in 20 milioni di rendita perpetua, convien notare che dopo un certo numero d'anni per l'accumularsi di nuove pensioni lo Stato verrebbe di nuovo a sottostare al carico dei 40 milioni, e poco dopo ad un aggravio maggiore. Così che supponendo che ogni anno si liquidasse per 2 milioni di pensioni nuove (nel 1864 ne furono liquidate dalla Corte dei conti per 4 021 070 lire) ne verrebbe che dopo 10 anni lo Stato sopporterebbe il carico di 40 milioni e dopo 15 di 50 milioni finchè si giungesse a una somma che resterebbe press'a poco invariata, le nuove pensioni compensando le antiche che man mano si estinguono per la morte dei pensionati.

135.

IL DEBITO PUBBLICO ITALIANO

Crediamo di far cosa grata ai nostri lettori, atteso il particolare interesse che in questi momenti si rivolge alla situazione finanziaria dello Stato, di riprodurre pochi cenni su questo importantissimo ramo di pubblica amministrazione dall'ottimo giornale *Il Commercio Italiano* diretto dall'egregio scrittore Caloandro Baroni.

Dalla relazione che il commendatore Mancardi ha presentato al consiglio di sorveglianza sulla situazione del Debito pubblico al 1° gennaio 1865, crediamo interessante riferire i seguenti particolari:

La rendita vigente al primo gennaio 1861, inscritta nel gran Libro ascendeva a	L.	111,646,135 13
Al 1° gennaio 1865 era	»	207,389,946 12
Aumento in 4 anni di	L.	95,743,810 99

Negli scorsi 4 anni si emise della rendita per più di 95 milioni. La somma effettiva è stata di L. 102,195,070 77 ripartita come segue:

1861	L.	36,033,462 16
1862	»	1,458,420 24
1863	»	36,446,230 87
1864	»	28,256,532 50
Consol. napol.	»	425 —

Ma essendosi nel corso de' quattro anni estinta della rendita per la somma di L. 6,451,259 78, l'aumento resta nella somma esposta di lire 95,743,810 99.

I 207 milioni di rendita iscritta nel Gran Libro al 1° gennaio 1865 si dividevano in titoli nominativi ed al portatore come segue:

Titoli nominativi

Comuni	L.	2,140,231 63
Istituti di carità	»	3,556,419 30 3/10
Ordini militari	»	196,377 59 8/10
Amministrazioni militari	»	202,141 68
Cassa ecclesiastica	»	4,599,261 25
Stabilimenti di chiesa	»	3,742,575 12
Fondazioni di culto	»	1,409,270 14
Id. di beneficenza	»	3,449,041 79 6/10
Corpi morali varii	»	2,769,488 88
Rendita inscritta a favore di corpi morali	L.	22,064,807 39 7/10
Id. di particolari con vincoli	»	16,188,852 50
Id. id. libera	»	31,716,352 66 3/10
Compagnia olandese d' Amsterdam	»	271,195 »
Somma della rendita nominativa	L.	70,241,207 56
Rendita al portatore	»	137,148,738 56
Rendita al 1° gennaio 1865	»	207,389,946 12

E non è tutto quì, poichè nel primo semestre 1865 il debito fu accresciuto di altre L. 34,494,591 50 pei seguenti titoli:

Cassa ecclesiastica	L.	12,000 00
Municipio di Torino	»	767,000 00
Saldo imprestito di 700 milioni	»	715,000 00
Imprestito di 425 milioni	»	33,000,000 50

per cui nel corso di quattro anni e mezzo l'emissione ascese a L. 136,689,662 27 formati come segue:

Imprestiti	L.	125,175,190 »
Azioni di strade ferrate	»	296,077 60
Liquidazione di cariche privilegiate	»	3,606 48
Strada ferrata ligure	»	4,270,000 »
Cassa ecclesiastica	»	3,194,500 »
Strada ferrata V. E.	»	2,226,000 »
Municipio di Torino	»	767,000 »
Liquidazioni	»	9,288 18

Tenuto quindi conto delle emissioni a tutto il mese di giugno scorso, non meno che della rendita estinta negli ultimi quattro anni, il debito in rendita inscritta nel Gran Libro al primo luglio 1865 ascendeva a L. 241,884,537 62.

Oltre a questi debiti del Gran Libro, ascendenti al 1° gennaio 1865, 1,903,669 96 di rendita, cioè:

Obbligazioni della strada ferrata di Cuneo	L.	450,565 »
Consolidato romano riconosciuto	»	1,449,276 14
Assegni di Modena	»	3,828 82

L'eloquenza di queste cifre è troppo risaltante, perchè ognuno facilmente desuma a qual punto le finanze d'Italia siano giunte, e qual sia la via che si segue.

In quattro anni e mezzo si trovano innanzi un aumento di quasi 137 milioni di spesa annuale pel Debito pubblico, ed insieme con un disavanzo annuo di oltre 300 milioni.

Come volete che rinasca la fiducia nelle nostre finanze?

A ciò pensino tutti gl'Italiani, a ciò pensino massimamente i nuovi deputati eletti, nelle cui mani sta la salute del paese.

136.

AVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

I.

Le materie amministrative si distinguono in tre grandi rami: — le persone — le cose, ossia gli affari — il procedimento, ossia le forme e la polemica amministrativa. Non occorre ripetere come queste parti siano egualmente importanti, imperocchè concorrono a costituire quell'insieme che chiamasi la scienza e l'arte dell'amministrazione. La parte più difficile è quella che concerne le cose e gli affari, sia per propria natura, sia per la maggiore estensione.

Tuttavia sia per la malizia e per l'egoismo degli uomini, sia per un di quegli errori nel quale ogni età ed ogni popolo suole cadere, talora in maggior pregio suolsi tenere la parte che riflette il personale. Del quale errore però si può dare quest'altra capitalissima cagione che in ultima analisi agli affari ed alle cose provvede e dà corso il personale.

II.

Nella stessa guisa che esistono i governi dispotici, esistono le amministrazioni dispotiche; perocchè l'amministrazione è una parte essenziale del governo. Questo secondo dispotismo è una dipendenza, una corrispondenza, un corollario ed una conseguenza del primo. Come però quando l'istinto malvagio dell'uomo che è quello di voler operare a capriccio e di non voler riconoscere alcun freno nelle leggi, ha trovato un campo sul quale muoversi ed applicarsi e quasi uno sfogo naturale ne avviene in seguito che stanco di aver corso e di percorrere sempre l'istesso cammino si rivolge indietro, abbandona la via dell'errore, e si fa a seguir miglior strada. Quindi non di rado vediamo che in alcuni stati l'assolutismo ed il dispotismo senza freno, ossia, come dice Wolff: « l'*absolutum imperium quod limitatum non est*, si limita alle cose esclusivamente statuali e politiche, mentre nelle cose amministrative, fino ad un certo punto e quasi eccessivo per rispetto all'ordine del governo, esercita suo imperio la legge. Il quale fatto d'altronde verosimile e palese per le cose ora discorse, riceve sua conferma da quest'altro riflesso che anche i despoti vogliono in qualche modo circondarsi della ragione, della legalità, e questa proclamano in quelli ordini che meno nuociono ai loro ampi poteri. E questo sogliono fare nelle cose amministrative.

Aggiungasi a ciò che a loro insaputa e contro loro volontà, i governi non liberi, al pari degli uomini, tendono a seguire una legge ed una norma fisica. Gli stati dispotici poi si reggono sulle armi e sugli armati; ora quale è il migliore esercito se non quello che si fonda sulla *disciplina* ossia sulla legge unica, certa; fissa costante ed inesorabilmente eseguita? Indi ne sorge la buona ed anche ottima *amministrazione militare*, la quale concorre per le solite vie dello esempio, dell'analogia, della comparazione a formare meno cattiva od anche buona *la amministrazione civile*.

Per le stesse ragioni dianzi enumerate può avvenire l'opposto, cioè che uno stato libero abbia una amministrazione dispotica. Noi non discutiamo un fatto, notiamo la possibilità: ed aggiungiamo che l'Italia può con qualche maggiore probabilità cadere in questo dispotismo:

1. Per avere troppe tradizioni di pubbliche amministrazioni, o meglio di governi dispotici:

2. Per non avere precisa notizia e pratica dell'amministrazione costituzionale.

Naturale conseguenza ed applicazione delle cose discorse, è lo avvedimento di evitare che la nostra amministrazione si renda dispotica. Ed avvertasi bene che il dispotismo si crea non solamente collo sfrenato imperio di un solo ma altresì coll'arbitrio senza freno di molti.

III.

I buoni amministratori non prestano orecchio nè si piegano alle raccomandazioni. La buona merce non si raccomanda mai, si raccomanda da per sè al solo vederla. Entrate nei migliori negozi dei primi negozianti di Milano, di Firenze, di Napoli, di Genova e di Torino, e raramente vi faranno l'apologia dell'oggetto che volete comprare. Il prezzo è fisso; l'esteriore è una garanzia della solidità e del valore dell'oggetto. Il nome del negoziante o della ditta vale da per sè un libro, il riassunto del quale si trascrive in due parole; *fiducia e credito*.

Si sogliono avvece raccomandare le cattive merci: quelle che si vendono a prezzi ridotti, quelle che si sogliono vendere sulle pubbliche vie.

Le commendatizie amministrative hanno per lo più lo stesso carattere. Chi ha un affare buono per le mani non crede necessarie le vie ufficiose: l'affare buono è un vero ufficio; quindi abbandona queste vie, perchè inutili e perchè teme che ingiustamente si sospetti trattarsi di affare non buono.

Lo stesso deve dirsi degli impiegati che continuamente si raccomandano per le nomine, per le promozioni e per le gratificazioni.

In genere, quelli che più si raccomandano o si fanno raccomandare, sono i peggiori. — « Lo sa chi è stato ministro ». Queste sono parole di Massimo d'Azeglio (*Agli elettori* pag. 14).

137.

IL GIUOCO DEL LOTTO

Fra le imposte od introiti volontari che devono abolirsi tiene il primo luogo il *lotto*. Attualmente viene conservato in via *provvisoria*. Gli uffici della Camera dei Deputati pronunciarono unanime il voto che si debba *al più presto possibile* completamente abolire.

La considerazione principale che impedisce una misura radicale è meramente finanziaria, perchè non conviene far gettito di un tratto di circa 18 milioni netti di contributo volontario. « Les besoins du trésor, dice un illustre scrittore francese, sont toujours là, comme une *fin de non-recevoir* insurmontable ».

Segue una considerazione secondaria ossia d'*applicazione*, la quale consiste nel ritenere che la convenienza suggerisce di avvicinarsi gradatamente alla completa abolizione. Se la instituzione si troncasse d'un colpo, la invalsa abitudine farebbe insorgere giganti le lotterie private: nè le leggi repressive più minuziose e più draconiane non varrebbero ad impedire lo sfogo delle tristi abitudini.

Colla legge del 28 settembre 1841 il Piemonte iniziò questo sistema di graduale abolizione. Nel 1841 il prodotto lordo del lotto era di lire 7,750,000 e nel 1842, anno in cui cominciò ad applicarsi tale legge, si ridusse a 3,950,000 lire — Alla intiera Italia verrà applicato tale sistema e speriamo che le 979 ricevitorie del lotto che stanno aperte nelle provincie meridionali, verranno fra non molto ridotte in proporzione a quelle delle antiche provincie le quali ne contano solo 67. — È doloroso, ma bisogna pur dirlo, la soppressione d'una ricevitoria del lotto equivale ad una chiusura di una casa del vizio.

Facciamo plauso al delicato sentire del ex-presidente del consiglio dei ministri il sig. Minghetti il quale non volle presentare un progetto di riordinamento del giuoco del lotto, ma chiese alla Camera i pieni poteri onde dare i necessari provvedimenti. La Camera non deve occuparsi di una immoralità. Il ministro lo può e lo deve forse per una triste necessità (1),

Intanto siaci concesso di fare alcune avvertenze.

Dapprima noi crediamo che quanto al lotto non si debba aver paura di essere *puristi*. La immoralità proclamata dal governo è un triste esempio per le popolazioni che attendono molto e direi tutto dal governo. E noi crediamo che quel Parlamento il quale sopprimesse il capitolo del lotto ed aggiungesse alla fondiaria od alla tassa sulla ricchezza mobile non 18 ma 25 milioni farebbe opera non solo vantaggiosa finanziariamente, ma sì ancora moralmente per il governo e per le popolazioni. E chi rifiuterebbe questo cambio? — Si faranno le giuocate in privato: ma l'immoralità sarà individuale, sarà privata.

1 Veggasi la relazione dell'onor. Macchi alla Camera dei Deputati, 28 marzo 1863 sul progetto di legge sul riordinamento provvisorio del lotto. Atti del Parlamento, N. 1231, pag. 4788.

In secondo luogo noi abbiamo poca fede nell'indole *provvisoria* e *temporaria* delle leggi. Anticamente le leggi si facevano perpetue e a dir vero duravano per lo più lungo tempo. Oggidì non si fanno generalmente parlando nè perpetue, nè temporarie, ed hanno anch'esse una vita discreta. Solo il corso giornaliero della civiltà ne fa cadere ogni giorno qualche pezzo o sotto l'influsso della *interpretazione* che noi chiameremo *civile*, o sotto l'impero di una legge nuova che qualcosa o vi aggiunge o vi toglie. — Ma l'esempio del Piemonte ha dimostrato che le leggi *provvisorie* hanno propriamente (se è lecito confrontare il finito coll'infinito) un carattere di perpetuità. Certo è che lo assunto del Piemonte era principalmente quello di creare e di avere buone armi, di procacciare le occasioni per fare e di fare buona guerra; ma questa circostanza scusa il fatto, ma non scusa il vizio di seguire il non buono esempio.

Per ultimo diremo che se si vuole realmente seguire il sistema della abolizione progressiva, si debba in tale bisogna procedere colla massima energia e non mai dimenticare il punto obbiettivo — *quello della completa e pronta soppressione di un giuoco immorale.*

138.

LE FINANZE E LE ECONOMIE.

La riorganizzazione ed il riordinamento delle imposte, il risparmio delle spese e l'annullamento di alcuni capitoli nel bilancio passivo, e la introduzione di alcune riforme amministrative purché veramente si voglia, possono procurare all'Italia il pareggio dei bilanci e fors'anco qualche avanzo.

Gli sforzi dei finanzieri italiani devono però essere rivolti a procacciare non un lieve, ma un avanzo piuttosto di considerazione col quale far fronte all'eventualità dell'avvenire, ed avviarci sicuri e tranquilli nelle nuove vie dell'incivilimento.

L'Italia non è ancora tutta degli italiani: e per essere pronti a cogliere la prima propizia occasione onde averla bisogna togliere via l'ostacolo grave che vi si frappone, quello dei bilanci, riducendo da una parte il meglio che si può le spese soverchie ed inutili, che sono molte, e dall'altra non dismettendo mai l'opera di procacciare armi ed armati.

Per altro lato, se oggi o domani insorgesse una guerra in qualche lato d'Europa dovrà l'Italia starsi colle mani alla cintola?

La vita delle nazioni sta nel movimento; e le giovani nazioni devono muoversi più assai delle altre. La casa di Savoia fu sempre grande presso i popoli e presso le potenze, perchè non le mancò mai l'amore delle armi e il disprezzo di una vita pusillanime ed inerte. Quest'esempio non deve mettersi in abbandono, ma seguirlo, come già si seguiva nella guerra di Crimea e nell'istessa guerra del 1859. — L'Italia ha ancora bisogno di essere battezzata potenza di prim'ordine sui campi di battaglia, dove non si devasta, ma spesse volte si opera, (cosa strana) per la civiltà.

Occorre quindi che il *disavanzo* dei bilanci non sia d'inciampo, ma che *l'avanzo* prepari il cammino.

1 Questa memoria fu scritta da un'egregio nostro Collaboratore sin dall'ottobre 1863. Nota della Direzione.

L'Italia ha bisogno di ferrovie e di strade comuni. Si lasci il più che si può libera l'intraprendenza ai privati. Se sorse la società con a capo l'onorevole Bastogi, domani la stessa può allargar la sfera delle sue operazioni, od anco sorgerne una nuova. Ma, sempre quando occorra, lo stato nei primi iniziamenti sollevi l'opera nascente. E se per grave sventura, lo spirito di associazione degli italiani non prendesse un largo e necessario sviluppo, e le opere e le intraprese più benefiche fossero lasciate in disparte e troncate a metà, il governo allora prenda l'indirizzo e spenda pure il necessario che una sola via ferrata, od anche una via comune nei boschi della Basilicata è, sotto certo aspetto, una via della civiltà.

Avvertasi inoltre che in materia di ferrovie le spese d'esecuzione sono sempre maggiori di quelle d'estimo previste in bilancio. Nel Belgio le spese d'estimo delle linee ferroviarie del nord, dell'ovest, dell'est e del sud furono di lire 55,406,000: le spese di esecuzione ascesero all'enorme cifra di lire 126,492,000 cioè ad oltre il doppio del previsto.

Bisogna quindi ritenere quale norma pratica che quando si viene alla chiusura dei conti la spesa suole risultare di assai maggiore della prevista: e l'abile finanziere debbe essere parato a tale eventualità.

Tutti coloro che sono nati nella terra di Beccaria, dei Filangieri e dei Verri desiderano che il sistema penale porti l'impronta del miglioramento e non del solo castigo e che si smetta oramai la iniqua massima *che per far buono un uomo sia necessario spiccargli la testa dal busto*. Se voi mi uccidete un uomo, colle *empie tendenze* condannate e punite le *buone*: ed è per questo che la chiesa romana ha solennemente condannato la massima secondo cui *omnia opera peccatoris sunt peccata*.

Per attuare questa santa dottrina bisogna semplificare ed estendere *il sistema penitenziario*. La finanza è l'unica pietra d'inciampo. Spendete pure: che i principii, e tanto più quando si tratta della vita di un solo uomo, non si potranno mai misurare a danaro o se si vuole sarà una spesa che darà il mille per uno.

Altre due cagioni di gravi spese per l'Italia sono l trasporto della capitale a Roma e la costruzione di nuovi navigli per la marina militare.

Il trasporto della capitale da Torino a Roma venne proposto dal primo uomo di stato italiano dal Conte di Cavour, venne approvato dal parlamento italiano con voto solenne, e forma il desiderio degli italiani tutti.

Ma questo provvedimento politico richiederà una forte spesa.

In ordine alla marina militare risulta da recenti calcoli istituiti che la spesa onde portarla al livello dei nuovi trovati e delle altre nazioni si può elevare a circa 105 milioni.

Aggiungansi le continue spese che si fanno per rimarginare ed estirpare la piaga del brigantaggio, quelle che si fanno per nuove pensioni, e quelle per riparazioni di locali.

Intanto fra il fatto delle spese nuove presenti e la previsione di doverne un giorno sancire altre o per far la guerra, o per aver Roma o per stabilire in tutta l'Italia un buon sistema civile, corriamo pericolo di protrarre il *deficit* per molti e molti anni.

A questo vi si può solamente mettere riparo con molte e larghe economie le quali vogliono essere non solo predicate a parole, ma eseguite di fatto, ed avvertendo che in materia di finanza bisogna fortemente volere l'economia di 100 collo scopo di raggiungere in definitiva una economia massima di 50 od anche di 40.

139.

RASSEGNA POLITICA AMMINISTRATIVA

Se la nostra cronaca non s'occupasse che dei lavori parlamentari non avrebbe da qualche mese a questo giorno una lunga lista d'utili provvedimenti e di saggie discussioni da registrare Lasciando da parte la pioggia delle interpellanze, le lunghe ed inutili discussioni per la concessione dell' esercizio provvisorio, il discorso del signor Piaciani, e la memorabile pineta di Ravenna non ci resta che a menzionare il progetto di legge per disposizioni relative alla instituzione delle fiere e dei mercati.

Secondo questa legge che la Camera dei Deputati votava nella tornata del 20 marzo, spetta ai consigli comunali lo stabilire fiere e mercati nelle località dipendenti dalla loro amministrazione. A titolo di registrazione i comuni pagheranno una tassa graduata secondo la popolazione. La deputazione provinciale deciderà in caso d'opposizione dei comuni limitrofi.

Ricorderemo pure la legge sulle cessioni e sequestri degli stipendi degli impiegati dello Stato anteriori alla legge del 1864, che li dichiarò risoluti da questa legge.

Il Senato frattanto votava il progetto di legge per la soppressione delle sottoprefetture, e nella seduta del 25 ultimo accettava la legge con cui si instituisce il credito fondiario.

Se poche leggi e queste di secondaria importanza giunsero alla pubblica discussione, egli è giusto però il dire che ferve l'opera degli uffici e delle commissioni. La commissione nominata sulla legge delle corporazioni religiose in 36 giorni sedeva 45 volte. La commissione straordinaria per l'inchiesta sull'amministrazione dello Stato dal 59 a questo giorno, incominciava il suo immenso lavoro preparatorio. Che cosa ne nascerà? Chi lo sa? La Commissione che ha in esame il progetto sulla banca nazionale, mossa dal desiderio di libertà e pluralità delle banche sconvolgeva da capo a fondo il progetto. Sarebbero conservate ed ampliate le banche di Toscana, di Napoli, e di Sicilia, la Sarda resterebbe quale è. Non sappiamo però in quale modo si potrebbe provvedere ai fatti già compiuti: ma lasciamo da parte queste commissioni e i loro studi su cui avremo occasione di fermarci nelle prossime rassegne, veniamo alla commissione finanziaria. Certa di molte speranze e di molti timori; essa sente la grave responsabilità che pesa su di lei, e ciò la rende forse ancora più titubante nel prendere un definitivo partito. I suoi lavori furono tenuti fin ora per vicendevole promessa dei membri segreti. E convien dire la promessa sia stata strettamente tenuta, giacchè se ne sente dire sul suo

conto tante e tante da crederle tutte di falso conio. Senza sollevare indiscretamente il velo prudente ci par tuttavia di poter credere per alcuni segni esterni e per un minuto esame dei membri componenti la commissione, che il ministro delle finanze troverà in essa appoggio in tali che a primo aspetto sembrerebbe gli dovrebbero essere avversi, ed opposizioni da coloro che parrebbe gli dovrebbero essere favorevoli. Accadrà forse che sarà sostenuto dagli onorevoli membri della sinistra Crispi, Mordini, Musolino e Depretis, avversato dai Minghetti, Rattazzi, De Cesare e De Vincenzi. Questo fenomeno strano maraviglierebbe forse non pochi.

Ne meno strano sembrerà quello che taluno tenta effettuare e che a certi indizi sembra essere in buona via, un connubio, cioè tra il Minghetti e il Rattazzi La prcssima riunione delle Camere ce ne darà più sicura notizia. Ho detta prossima ma non ne è forse il caso poichè gli onorevoli si sono date le vacanze sino al 16 aprile; cattivo esempio per gli scolari. Sentiranno forse i nostri deputati il bisogno di adempiere il precetto pasquale e di farsi assolvere dai numerosi peccati, tutti d'omissione, che hanno commessi nella sala dei cinquecento. Speriamo almeno ch'essi vi ritorneranno con buoni e fermi proponimenti.

Domenica 18 si riunirà per la prima volta la commissione nominata del Ministro dell'Interno, che ha per mandato di esaminare quali tra i servizi pubblici ora dipendenti direttamente dai vari ministeri, possano con vantaggio della speditezza ed economia dell'amministrazione essere concentrati nelle prefetture, formolando un progetto di legge relativo.

La commissione nominava una sottocommissione perchè ordinasse la materia su cui poi dare un giudizio definitivo. Vi sono nella commissione tendenze contrarie, di cui è difficile per ora il dire quale prevarrà. Alcuni vorrebbero conservando il numero attuale delle Prefetture mettere sotto la loro dipendenza tutti i servizi dipendenti ora specialmente dal Ministero delle Finanze, altri fare la stessa cosa riducendo le provincie ad una trentina, altri finalmente instituire nelle provincie speciali Intendenze per i servizi della finanza.

Di simili intendenze ve ne esistevano di già in alcune provincie del regno attuale. Si finirà forse con l'adottare questo partito: ma sarebbe prematuro l'assicurarlo.

Quasi le difficoltà finanziarie non bastassero ad agitare gli spiriti, s'aggiunsero in questi ultimi tempi timori di guerra e di malattie.

Il ministero adottava già dalla metà di questo mese un provvedimento di prudenza, a cui l'avevano forse spinto le discussioni della Camera, e che consiste nel chiamare sotto le armi per il 10 aprile la 2.a categoria della classe del 1844. In quanto al colera pare che la paura che invase a un tratto gli spiriti in varie città d'Italia fosse infondata. Speriamo che passeremo l'anno immuni da tanto flagello. Invitiamo tuttavia i comuni e le provincie a prendere le debite precauzioni, ed a premunirsi in quei modi che l'arte riconobbe efficaci contro la visita dell'ospite inviso. Un'altra non meno terribile malattia accenna pure a voler discendere di Germania in Italia. Parlo della trichiniasi. La Giunta municipale di Genova in sua adunanza del 9 corrente ha deliberato di rivolgersi al Governo per chiedere che venga proibita l'introduzione nel regno degli animali porcini provenienti dalla Germania. Speriamo che si prenderà a tal uopo un'adatto provvedimento.

Ma togliamo la mente da queste poco liete considerazioni, e volgiamo la nostra attenzione alla generosa idea del Consorzio, che nasceva non è molto in Torino, ed in un attimo portata sull'ali dell'entusiasmo volava dall'un capo all'altro d'Italia. Dimostrazione di ben altra fatta che non quella del 19 marzo, nessuno ne disconoscerà l'importanza, qualunque possa essere l'opinione sul risultato finale della tentata impresa. Una nobile gara sorse fra i municipi nel concorrervi, ne noi la biasimeremo quaɪdo per questo non si ricorrerà ad un aumento delle sovraimposte. Pare ad alcuni che sarebbe stata miglior cosa aprire una sottoscrizione pubblica ad un imprestito a lieve interesse. Questa idea sembra acquisti sempre più fautori. E forse prevarrà nella riunione dei 48 rappresentanti i principali stabilimenti di credito e industriali d'Italia. tenuta a Firenze il 26 e nei giorni seguenti. Quantunque nel momento in cui scriviamo non conosciamo ancora la decisione finale di questo congresso finanziario, crediamo che sarà adottata la base di un prestito di circa 250 milioni da contrarsi all'interno al pari coll'interesse del cinque per cento.

Queste manifestazioni dell'opinione pubblica del paese provano sempre più come sia da tutti sentita la necessità di provvedere ai dissesti finanziari in cui versiamo, e come le nuove imposte a tal uopo riconosciute necessarie sarebbero dagli italiani accettate, con poco lieta fronte certo, ma pur accettate.

140.

NOTIZIE VARIE

—

SOCIETA' ITALIANA DI SCIENZE SOCIALI. — È questo il titolo di una nuova società fondata in Torino da insigni cultori delle scienze sociali.

È bello vedere in ogni città Italiana sorgere nuove società che hanno per iscopo la diffusione dell'istruzione, la quale forma a così dire la ricchezza delle richezze di una nazione. È da poco tempo che noi veggiamo grandemente aumentare il numero di queste utili società, che sono un'arra del migliore avvenire della patria nostra, la quale molto abbisogna che fioriscano tutte le scienze, ma specialmente le scienze economiche ed amministrative. La nuova società ha per iscopo come si legge nell'articolo 2° del suo statuto di « discutere ed esaminare problemi scientifici, le cui pratiche applicazioni sieno d'interesse Italiano. Essa mira con ciò a propagare lo studio delle scienze sociali, ad indirizzare l'opinione pubblica intorno alle riforme legislative: a promuovere la diffusione della istruzione, l'accrescimento della ricchezza pubblica ed il ben essere di tutte le classi del popolo; a propugnare infine tutti quei nobili principii da cui le nazioni traggono credito, forza e potere».

Da questo articolo si vede quale sia la importanza della nuova associazione e perciò noi preghiamo tutti i cultori di scienze ad inscriversi nell'albo dei soci. E ben di cuore noi apriamo le nostre colonne a questa benemerita società; sia per la iscrizione

dei soci, sia per la pubblicazione dei verbali delle sue adunanze, sia per quelle altre materie che altresì riguardano il programma del nostro periodico

C. Musso

PROGETTO DI LEGGE SULL'INSEGNAMENTO ELEMENTARE. — Il Ministro dell'istruzione pubblica presentava alcuni giorni fa alle Camere il disegno di legge sull'insegnamento elementare.

Lo scopo del progetto di legge è il riordinamento dell'amministrazione e dell'ispezione in guisa da togliere le molte anomalie che riscontransi di presente nell'organismo scolastico e unificare in tutto il regno le discipline che concernono questa parte dell'insegnamento.

Il disegno di legge mette innanzi nuove disposizioni intese a migliorare la condizione dei maestri al quale fine concorrerà pure l' istituzione divisata di una Società pedagogica.

Il governo conserverebbe una trentina di licei governativi. Questi formerebbero altrettanti istituti modelli.

Le sorti degli insegnanti verrebbero migliorate. Essi conserverebbero lo stipendio presente e di più per ogni allievo che agli esami finali conseguisse ottimo esito verrebbe elargita all' inseguante una rimunerazione da fissarsi.

Gli esami saranno pure riordinati. A tale uopo verrà instituito un corpo separato di esaminatori. Essi trasmetterebbero ogni anno al Parlamento le loro relazioni.

S'instituirebbero pure scuole per gli adulti.

Si sono inoltre dal ministero dell'istruzione pubblica avviate pratiche con quello della guerra per ottenere che venga posto ogni anno a disposizione del primo un dato numero di coscritti che farebbero il tirocinio di allievi maestri nelle scuole elementari. In caso di mancanze verrebber di nuovo consegnati al ministero della guerra per rifare sotto le armi i loro anni di servizio.

PROGETTO DI LEGGE ADOTTATO DAL SENATO BELGA. — Il senato del Belgio ha adottato nella seduta del 13 marzo un progetto di legge che modifica la legge belga del 10 aprile 1841 sulle strade vicinali.

L'oggetto principale di questa modificazione è il seguente.

Allorchè una strada mantenuta in istato di riabilità sarà continuamente o temporariamente deteriorata in modo insolito per causa di esercizio di torbiere, cave, miniere, o di qualunque altra impresa industriale, i proprietari o gl'intraprenditori per cui si fanno i trasporti, potranno essere costretti a contribuire annualmente per la manutenzione di quella strada con imposte speciali proporzionate ai deterioramenti di cui sono causa. Lo stesso si applica ai dissodamenti di foreste. Secondo il progetto di legge il consiglio comunale fisserà l'ammontare di queste imposizioni speciali.

STATISTICA ITALIANA. — Il regno d'Italia possiede 31,442 istituzioni pubbliche dirette alla nazionale coltura. Conta attualmente 81 corpi scientifici ed accademie di scienze, lettere ed arti. Ha 112 pubbliche biblioteche; 10 osservatorii astronomici e meteorologici; 13 musei d'Archeologia; 13 società consacrate alla conservazione o all'illustrazione degli antichi monumenti; 12 deputazioni che illustrano la storia patria.

20 istituti speciali, di belle arti e di musica; altre scuole di perfezionamento; 19 Università; 111 Licei; 168 scuole tecniche; 140 collegi pubblici; 319 Ginnasi pubblici; 65 scuole magistrali per gli aspiranti maestri dell'uno e dell'altro sesso; e 30,590 scuole elementari per i due sessi.

A questi stabilimenti d'istruzione appartengono un milione quattromila ed ottocento trentaquattro apprendenti, non contando gli studiosi che frequentano le biblioteche, e gli accorrenti a liberi studi. Questa popolazione studiosa è così ripartita:

Gli alunni e le alunne elementari giungono ora al numero di 939,234; gli alunni ginnasiali sono 20,343; gli studenti delle scuole tecniche sono 9,554; i giovanetti educati nei pubblici collegi sono 11,243: gli alunni dei licei sono 4,612; gli studenti dell'università raggiungono la cifra di 15,808.

LA POPOLAZIONE DEL GLOBO. — È attualmente di 1,300 milioni. L'aumento progressivo essendo d'un mezzo per cento all'anno si calcola che trecento mila milioni d'uomini han vissuto sulla terra dal diluvio in qua. Il mondo intiero non potrebbe contenere questa moltitudine supponendo anche sei uomini per ogni metro quadrato. Un'altra conseguenza importante è che si arriva a determinare l'antichità del mondo. Ammesso l'aumento annuale d'un mezzo per cento furono necessari 4,100 anni perchè una copia potesse produrre 1,300 milioni d'uomini; questa cifra è veramente meravigliosa, se si tien conto del diluvio che ruppe la progressione. È dunque matematicamente impossibile che la creazione dell'uomo rimonti a più di 5,863 anni.

Questi dati statistici ci son dati dal signor Faa di Bruno allievo di Cauchy e professore all'Università di Torino.

NUOVA COMMISSIONE — Si legge nella Gazzetta ufciale del Regnc d'Italia del 14 marzo:

Fra le prime e più efficaci riforme alle quali, nel doppio intento di scemare le spese dello Stato, e provvedere al migliore ordinamenlo della pubblica amministrazione, volse l'animo il ministro dell'interno, fu di studiare il modo di ridurre al minor numero possibile i tanti centri e subcentri amministrativi che compongono l'ordinamento del pubblico servizio nelle provincie.

A dare effetto a questo suo divisamento nominava il ministro una Commissione nella quale, col consigliere di Stato comm. Raeli che la presiedeva, erano chiamati parecchi fra i principali funzionari del Ministero dell'interno.

Questa Commissione aveva mandato di studiare e dar forma di schema di legge alla proposta del ministro per la soppressione delle sotto-prefetture, e ad un tempo di ricercare se ed in quale misura, nello scopo di rendere più spedita e regolare l'amministrazione, si sarebbero potuti concentrare nelle prefetture parecchi dei servizi ora affidati ad uffizi distinti dalle medesime, e dipendenti direttamente dall'amministrazione centrale.

La Commissione avendo riconosciuto che l'abolizione delle sotto-prefetture era un primo miglioramento che poteva stare da sè e che ad un tempo appianava la via ad altre ulteriori riforme, ne venne quindi formulato l'analogo progetto di legge che il ministro dell'interno presentò e sostenne al Senato e che ottenne l'approvazione di quel ramo del Parlamento.

La Commissione stessa, procedendo ulteriormente ne'suoi studi, riconobbe che ben altre riforme potevano ancora proporsi; ma riconobbe nello stesso tempo che, riflettendo questi servizi non appartenenti al Ministero degli interni, il modo nel quale trovavasi essa composta non potesse per avventura rispondere sufficientemente alla natura ed ampiezza del tema. Pregò quindi il ministro a riflettere se non fosse opportuno di ricomporre la Commissione in guisa che tutti i servizi potessero presumersi in essa rappresentanti.

Accogliendo il ministro queste considerazioni deliberava la nomina di una nuova Commissione che avesse per mandato di esaminare quale fra i servizi pubblici ora dipendenti direttamente dai vari Ministeri, possano con vantaggio nella speditezza ed economia dell'amministrazione, essere concentrati nelle prefetture formulando un progetto di legge relativo.

Codesta Commissione veniva ora con decreto de ministro dell'interno composta dei signori:

Senatori. — Commendatore Carlo Cadorna, presidente,
Commendatore Luigi Amedeo Melegari,
March. Rodolfo D'Affitto di Montefalcone,
Commendatore avv. Giuseppe Saracco;

Deputati. — Cav. Alessandro Buglione di Monale,
Avv. Francesco de Luca,
Comm. avv. Filippo Cordova;

Funzionari. — Commend. Giuseppe Bella, direttore generale nel Ministero dei lavori pubblici,
Commend. Costantino Baer, già ispettore generale nel Ministero delle finanze,
Cav. avv. Cesare Vincenzo Cuttica, capo divisione al Ministero delle finanze;

Segretario, cav. avv. Francesco Costantin de Magny.

Fu inoltre disposto che la Commissione possa chiamare nel suo seno tutti i segretari generali e i direttori generali dei vari Ministeri.

141.

VARIETA'

ANEDDOTI

XL

Firenze fu al cominciamento chiamata la piccola Roma per i suoi magnifici edifici. Altri l'appellavano Floria, perchè Fiorino primo edificatore e valente soldato fu ivi morto. Aggiungi che nei campi vicini sempre nasceano fiori e gigli. Onde gli abitanti furono consenzienti di chiamarla Floria, siccome fosse in fiori edificata, cioè con molte delizie. Ma poi per lungo uso volgare fu chiamata Fiorenza, ossia *spada fiorita*. (Villani I. 28.)

XLI

Il *Tieste* di Foscolo fu rappresentato il 4 gennaio 1797 al teatro di S. Angelo in Venezia, e fu replicato per otto sere consecutive. Dicesi che la prima sera il pubblico rapito d'entusiasmo chiamasse sulla scena il giovane autore e la madre giubilante lo presentasse agli spettatori.

XLII

Si narra che Ugo Foscolo caduto in sospetto di far parte di una congiura contro la repubblica, fosse per essere tradotto dinanzi al tribunale dell'Inquisizione, e la madre in quel pietoso momento gli dicesse: « Ricordati di perire piuttosto che di svelare alcuno de' tuoi compagni. » Avvertimento degno di una antica spartana, osserva il Pecchio.

XLIII

Le persone che parlano nel *Tieste* di Foscolo sono quattro. Lo Schlegel chiamò questa tragedia: « piato giudiziale. » perchè vi si declama per lo più senza agire, ed i quattro personaggi rappresentano la domanda, la risposta, la replica e la duplica di una causa civile.

XLIV

Enrico IV dopo la vittoria di Coutray, mentre i cortigiani si abbandonavano ad una allegrezza indiscreta, esclamò: Silenzio, signori, ecco il momento delle lagrime anco per i vincitori.

XLV

Si sono ingegnosamente caratterizzate le poesie composte dal Monti in diverse epoche, dicendo che le prime sono dell'*Abate* Monti, le seconde del *Cittadino* Monti, le ultime del *Cavaliere* Monti. Ove si considerino sotto questo aspetto, non poetico, ma prosaico, quanti Monti non ha presentemente l'Italia.

XLVI

Il Magliabecchi con un tratto della sua usata mordacità passando un giorno in Firenze in via Lanza, in compagnia di un letterato forestiero, gli accennò il palazzo Riccardi già Medici, e quindi il collegio allora dei Gesuita, che gli stava dirimpetto, e gli disse: « qui rinacquero le lettere e qua tornarono a seppellirsi »

XLVII

I Longobardi, quando facevano qualche duello avevano in uso di portare sul luogo anche la bara per colui che restasse morto.

Dicesi che tale usanza sarà tra non molto introdotta altresì in Italia, ove ancora sussistono altre usanze prese a prestito dai Longobardi. Ed hassi a sperare che con cotal modo si avrà un nuovo numero di duelli ridicoli e nel tempo istesso duelli serii.

Lo specchio di una bara toglie una parte di quella poesia e di quel prestigio col quale, a ragione od a torto, si suole circondare il duello.

STANISLAO FALLETTI *Gerente*.

TORINO — TIPOGRAFIA FALLETTI, VIA DELLA BASILICA

Anno 2.° Torino, 15 aprile 1866. Num. 8°

L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA

Rivista Economica Amministrativa per gli Impiegati del Governo delle Provincie e dei Comuni.

SOMMARIO

142.

AUTORIZZAZIONE GOVERNATIVA

PER L'ALIENAZIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI APPARTENENTI AGLI ISTITUTI ECCLESIASTICI.

L'articolo 434 del codice civile del Regno d'Italia sancì il fondamentale principio che « i beni degli istituti ecclesiastici sono soggetti alle leggi civili, e non si possono alienare senza l'autorizzazione del governo ».

Questo principio rivolto a stabilire una necessaria sorveglianza per conservare e migliorare l'asse economico degli istituti ecclesiastici, ha ricevuto una recente esplicazione pratica col Reale Decreto proposto dal Guardasigilli De Falco, del 22 marzo 1866, il quale in sei articoli « stabilisce a chi debbano presentarsi le instanze di autorizzazione governativa per gli atti e contratti costituenti alienazione di beni mobili ed immobili appartenenti agli istituti ecclesiastici del Regno ».

Delle relative disposizioni ci proponiamo di fare una sommaria e precisa esposizione seguendo, per quanto possibile l'ordine del reale decreto.

Le instanze per autorizzazione si presentano all'economato generale del distretto. Le instanze per ottenere la *autorizzazione governativa* per gli atti e contratti di qualunque specie costituenti alienazione di beni mobili ed immobili, che appartengono a qualunque istituto ecclesiastico del regno, devono essere presentate all'*economato generale* del distretto dove ha sede il corpo morale contraente da quelle persone che ne hanno l'amministrazione. Si possono altresì dalle parti presentare al sub-economo locale il quale trasmette poi le instanze all'Economo generale. L'autorizzazione non è necessaria quando i beni appartengono ad un *istituto estero* e ciò per il motivo che su di esso il nostro governo non ha nè può avere alcuna sorveglianza. (art. 1)

Per quali atti e contratti è necessaria l'autorizzazione. L'autorizzazione governativa è necessaria per tutti gli atti e contratti di qualunque specie costituenti alienazione di beni, non solo immobili, ma altresì mobili. Sotto il nome di atti e contratti di alienazioni intendonsi le vendite, le permute, le concessioni d'enfiteusi o di rendita, le affrancazioni volontarie di censi o canoni, le costituzioni di servitù passive o le rinuncie a servitù attive, le transazioni, gli atterramenti di piante d'alto fusto, le costituzioni d'ipoteca, le esazioni ed impieghi di capitali, e le locazioni di beni immobili eccedenti il termine di nove anni. Si avverta bene che per tal modo tutti questi contratti sono equiparati alla alienazione o vendita. (art. 1 a linea)

Procedimento amministrativo. L'economato generale appena ricevuto il memoriale ed il progetto dell'atto per l'autorizzazione, prende, per mezzo del sub-economo locale, le informazioni necessarie rivolte a stabilire *la legalità, la utilità e la guarentigia del contratto*, ed, esposto quindi il suo *avviso motivato* sulla concessione o rifiuto della autorizzazione, trasmette tutte le carte in un col detto *avviso*: al procuratore generale del Re del distretto nel quale ha sede l'istituto ecclesiastico cui appartengono i beni.

Il procuratore generale del Re raccoglie nel modo stesso le necessarie informazioni. Senonchè onde riscontrare l'operato dell'economo generale e dei sub-economi, si rivolge al procuratore del Re, ed al pretore locale e talora, per maggiore garantia, alla autorità amministrativa. Alle volte si rivolge allo stesso economato per avere dilucidazioni e schiarimenti.

Ultimato lo studio preparatorio, il procuratore generale del Re trasmette la instanza al ministero di grazia e giustizia e dei culti accompagnata da apposito parere e da tutti i documenti correlativi. (art. 2).

Parere del consiglio di stato. Prima che il ministero od il procuratore generale, come diremo fra breve, impartiscano l'autorizzazione talora conviene sentire il parere del consiglio di stato il quale *è necessario* in tre casi:

1.° Quando per motivate ragioni di *urgenza* e di *evidente utilità*, vogliasi la dispensa dai pubblici incanti per la vendita di beni mobil ed immobili di un valore eccedente le lire 500;

La Commissione avendo riconosciuto che l'abolizione delle sotto-prefetture era un primo miglioramento che poteva stare da sè e che ad un tempo appianava la via ad altre ulteriori riforme, ne venne quindi formulato l'analogo progetto di legge che il ministro dell'interno presentò e sostenne al Senato e che ottenne l'approvazione di quel ramo del Parlamento.

La Commissione stessa, procedendo ulteriormente ne' suoi studi, riconobbe che ben altre riforme potevano ancora proporsi; ma riconobbe nello stesso tempo che, riflettendo questi servizi non appartenenti al Ministero degli interni, il modo nel quale trovavasi essa composta non potesse per avventura rispondere sufficientemente alla natura ed ampiezza del tema. Pregò quindi il ministro a riflettere se non fosse opportuno di ricomporre la Commissione in guisa che tutti i servizi potessero presumersi in essa rappresentanti.

Accogliendo il ministro queste considerazioni deliberava la nomina di una nuova Commissione che avesse per mandato di esaminare quale fra i servizi pubblici ora dipendenti direttamente dai vari Ministeri, possano con vantaggio nella speditezza ed economia dell'amministrazione, essere concentrati nelle prefetture formulando un progetto di legge relativo.

Codesta Commissione veniva ora con decreto de ministro dell'interno composta dei signori:

Senatori. — Commendatore Carlo Cadorna, presidente,
Commendatore Luigi Amedeo Melegari,
March. Rodolfo D'Affitto di Montefalcone,
Commendatore avv. Giuseppe Saracco;

Deputati. — Cav. Alessandro Buglione di Monale,
Avv. Francesco de Luca,
Comm. avv. Filippo Cordova;

Funzionari. — Commend. Giuseppe Bella, direttore generale nel Ministero dei lavori pubblici,
Commend. Costantino Baer, già ispettore generale nel Ministero delle finanze,
Cav. avv. Cesare Vincenzo Cuttica, capo divisione al Ministero delle finanze;

Segretario, cav. avv. Francesco Costantin de Magny.

Fu inoltre disposto che la Commissione possa chiamare nel suo seno tutti i segretari generali e i direttori generali dei vari Ministeri.

141.

VARIETA'

ANEDDOTI

XL

Firenze fu al cominciamento chiamata la piccola Roma per i suoi magnifici edifici. Altri l'appellavano Floria, perchè Fiorino primo edificatore e valente soldato fu ivi morto. Aggiungi che nei campi vicini sempre nasceano fiori e gigli. Onde gli abitanti furono consenzienti di chiamarla Floria, siccome fosse in fiori edificata, cioè con molte delizie. Ma poi per lungo uso volgare fu chiamata Fiorenza, ossia *spada fiorita.* (Villani I. 28.)

XLI

Il *Tieste* di Foscolo fu rappresentato il 4 gennaio 1797 al teatro di S. Angelo in Venezia, e fu replicato per otto sere consecutive. Dicesi che la prima sera il pubblico rapito d'entusiasmo chiamasse sulla scena il giovane autore e la madre giubilante lo presentasse agli spettatori.

XLII

Si narra che Ugo Foscolo caduto in sospetto di far parte di una congiura contro la repubblica, fosse per essere tradotto dinanzi al tribunale dell'Inquisizione, e la madre in quel pietoso momento gli dicesse: « Ricordati di perire piuttosto che di svelare alcuno de' tuoi compagni. » Avvertimento degno di una antica spartana, osserva il Pecchio.

XLIII

Le persone che parlano nel *Tieste* di Foscolo sono quattro. Lo Schlegel chiamò questa tragedia: « piato giudiziale. » perchè vi si declama per lo più senza agire, ed i quattro personaggi rappresentano la domanda, la risposta, la replica e la duplica di una causa civile.

XLIV

Enrico IV dopo la vittoria di Coutray, mentre i cortigiani si abbandonavano ad una allegrezza indiscreta, esclamò: Silenzio, signori, ecco il momento delle lagrime anco per i vincitori.

XLV

Si sono ingegnosamente caratterizzate le poesie composte dal Monti in diverse epoche, dicendo che le prime sono dell'*Abate* Monti, le seconde del *Cittadino* Monti, le ultime del *Cavaliere* Monti. Ove si considerino sotto questo aspetto, non poetico, ma prosaico, quanti Monti non ha presentemente l'Italia.

XLVI

Il Magliabecchi con un tratto della sua usata mordacità passando un giorno in Firenze in via Lanza, in compagnia di un letterato forestiero, gli accennò il palazzo Riccardi già Medici, e quindi il collegio allora dei Gesuita, che gli stava dirimpetto, e gli disse: « qui rinacquero le lettere e qua tornarono a seppellirsi »

XLVII

I Longobardi, quando facevano qualche duello avevano in uso di portare sul luogo anche la bara per colui che restasse morto.

Dicesi che tale usanza sarà tra non molto introdotta altresì in Italia, ove ancora sussistono altre usanze prese a prestito dai Longobardi. Ed hassi a sperare che con cotal modo si avrà un nuovo numero di duelli ridicoli e nel tempo istesso duelli serii.

Lo specchio di una bara toglie una parte di quella poesia e di quel prestigio col quale, a ragione od a torto, si suole circondare il duello.

STANISLAO FALLETTI *Gerente.*

TORINO — TIPOGRAFIA FALLETTI, VIA DELLA BASILICA

Anno 2.° Torino, 15 aprile 1866. Num. 8°

L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA

Rivista Economica Amministrativa per gli Impiegati del Governo delle Provincie e dei Comuni.

SOMMARIO

142.

AUTORIZZAZIONE GOVERNATIVA

PER L'ALIENAZIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI APPARTENENTI AGLI ISTITUTI ECCLESIASTICI.

L'articolo 434 del codice civile del Regno d'Italia sancì il fondamentale principio che « i beni degli istituti ecclesiastici sono soggetti alle leggi civili, e non si possono alienare senza l'autorizzazione del governo ».

Questo principio rivolto a stabilire una necessaria sorveglianza per conservare e migliorare l'asse economico degli istituti ecclesiastici, ha ricevuto una recente esplicazione pratica col Reale Decreto proposto dal Guardasigilli De Falco, del 22 marzo 1866, il quale in sei articoli « stabilisce a chi debbano presentarsi le instanze di autorizzazione governativa per gli atti e contratti costituenti alienazione di beni mobili ed immobili appartenenti agli istituti ecclesiastici del Regno ».

Delle relative disposizioni ci proponiamo di fare una sommaria e precisa esposizione seguendo, per quanto possibile l'ordine del reale decreto.

Le instanze per autorizzazione si presentano all'economato generale del distretto. Le instanze per ottenere la *autorizzazione governativa* per gli atti e contratti di qualunque specie costituenti alienazione di beni mobili ed immobili, che appartengono a qualunque istituto ecclesiastico del regno, devono essere presentate all'*economato generale* del distretto dove ha sede il corpo morale contraente da quelle persone che ne hanno l'amministrazione. Si possono altresì dalle parti presentare al sub-economo locale il quale trasmette poi le instanze all'Economo generale. L'autorizzazione non è necessaria quando i beni appartengono ad un *istituto estero* e ciò per il motivo che su di esso il nostro governo non ha nè può avere alcuna sorveglianza. (art. 1)

Per quali atti e contratti è necessaria l'autorizzazione. L'autorizzazione governativa è necessaria per tutti gli atti e contratti di qualunque specie costituenti alienazione di beni, non solo immobili, ma altresì mobili. Sotto il nome di atti e contratti di alienazioni intendonsi le vendite, le permute, le concessioni d'enfiteusi o di rendita, le affrancazioni volontarie di censi o canoni, le costituzioni di servitù passive o le rinuncie a servitù attive, le transazioni, gli atterramenti di piante d'alto fusto, le costituzioni d'ipoteca, le esazioni ed impieghi di capitali, e le locazioni di beni immobili eccedenti il termine di nove anni. Si avverta bene che per tal modo tutti questi contratti sono equiparati alla alienazione o vendita. (art. 1 a linea)

Procedimento amministrativo. L'economato generale appena ricevuto il memoriale ed il progetto dell'atto per l'autorizzazione, prende, per mezzo del sub-economo locale, le informazioni necessarie rivolte a stabilire *la legalità, la utilità e la guarentigia del contratto*, ed, esposto quindi il suo *avviso motivato* sulla concessione o rifiuto della autorizzazione, trasmette tutte le carte in un col detto *avviso*: al procuratore generale del Re del distretto nel quale ha sede l'istituto ecclesiastico cui appartengono i beni.

Il procuratore generale del Re raccoglie nel modo stesso le necessarie informazioni. Senonchè onde riscontrare l'operato dell'economo generale e dei sub-economi, si rivolge al procuratore del Re, ed al pretore locale e talora, per maggiore garantia, alla autorità amministrativa. Alle volte si rivolge allo stesso economato per avere dilucidazioni e schiarimenti.

Ultimato lo studio preparatorio, il procuratore generale del Re trasmette la instanza al ministero di grazia e giustizia e dei culti accompagnata da apposito parere e da tutti i documenti correlativi. (art. 2).

Parere del consiglio di stato. Prima che il ministero od il procuratore generale, come diremo fra breve, impartiscano l'autorizzazione talora conviene sentire il parere del consiglio di stato il quale *è necessario* in tre casi:

1.° Quando per motivate ragioni di *urgenza* o di *evidente utilità*, vogliasi la dispensa dai pubblici incanti per la vendita di beni mobil ed immobili di un valore eccedente le lire 500;

2.° Quando si tratti di vendita ai pubblici incanti di beni per un valore capitale eccedente le lire 8,000;

3.° Quando si tratti dei contratti superiormente indicati all'alinea dell'articolo 1, ossia di quelli i quali, come abbiam visto, sono equiparati alla vendita, purchè però riguardino un valore eccedente le lire 8,000. (art. 4)

Da chi si dà l'autorizzazione. Sul rapporto del procuratore generale, il ministro di grazia e giustizia e de' culti provvede alla concessione o al diniego della chiesta autorizzazione. Pare che non sia necessario un apposito decreto ministeriale; ma nulla impedisce che si accolga questo sistema come più solenne, più sicuro, e, sotto certi aspetti, di più facile eseguimento. Onde non accrescere le ingerenze dei ministeri è delegata ai procuratori generali la facoltà di autorizzare la vendita e gli altri contratti surriferiti che sono equiparati alla vendita, ogniqualvolta vi concorrono nel tempo stesso i seguenti estremi:

1. Si tratti di un valore non eccedente le lire 500.

2.° Si faccia lo esperimento dell'asta pubblica.

3.° E vi sia lo avviso *conforme* dell'Economato generale. (art. 3 e 5)

Colle riferite prescrizioni resta abrogata ogni disposizione o procedimento anteriore, tranne che nelle provincie meridionali avranno tuttavia pieno vigore le relative disposizioni del Reale Decreto del 1.° dicembre 1833.

143.

SULLE FERROVIE

Comunali e Provinciali

Il signor Iacini, Ministro dei Lavori Pubblici, presentava alla Camera dei Deputati, nella tornata del 25 febbraio 1866, un progetto di legge sulla « Classificazione delle Strade Ferrate e disposizioni organiche per le linee secondarie ».

« É da notarsi, dice la relazione che precede il progetto, come parecchie delle linee principali od arteriali che dir si vogliano, massime nell'Italia meridionale per ragioni che non importa qui ripetere od esaminare, sono collocate all'esterno e quasi alla cute delle terre, di guisa che per la mancanza e la lontananza di communicazioni ordinarie coi centri di popolazione, accade che quelle ferrovie corrano talvolta in località abbandonate, gettando scarsi prodotti, e perciò rendendo grave all'erario il peso delle garanzie. Or bene il presente progetto, mirando ad affrettare la costruzione delle diramazioni ferroviarie, avvisa appunto ad attrarre sulla rete principale il movimento delle popolazioni e merci interne e così ad aumentare i prodotti ed alleggerire la passività annua del regio erario ».

Le principali disposizioni del progetto di legge sono le seguenti:

Art. 1. Le strade ferrate pubbliche si distinguono in linee primarie ed in linee complementari.

Art. 2. Sono considerate come primarie quelle che hanno una importanza politica e commerciale tale da interessare immediatamente l'intero stato.

Vengono comprese nella stessa classe quelli aventi uno scopo puramente militare.

Art. 3. Le ferrovie complementari si dividono in due categorie:

La prima comprende quelle che tendono ad allacciare con la rete principale o fra loro i capoluoghi di provincia, i grandi centri di commercio ed industria e i porti di prima categoria.

La seconda comprende le altre ferrovie destinate a legare tra loro o con ferrovie già esistenti città e comuni od a favorirne gl'interessi agricoli commerciali od industriali.

Art. 4. Le ferrovie primarie sono a carico esclusivo dello Stato; esse vengono costrutte per conto diretto o dello Stato medesimo o dell'industria privata, alla quale possono essere concesse per un tempo determinato con o senza concorso dello Stato.

Art. 5. Le strade ferrate complementari possono essere stabilite ed anche esercitate:

a) Da provincie comuni, e concorzii di provincie e comuni;

b) Da privati concessionarii con o senza concorso delle provincie, dei comuni e dei consorzi.

Lo stato potrà per le linee complementari di prima categoria, prestare in una o più volte e mediante cautele da stabilirsi negli atti di concessione, un concorso non maggiore del terzo di quello prestato dalle provincie, comuni e consorzii di questi.

Per le strade complementari di seconda categoria non potrà essere dal Governo concesso più di quel sussidio che equivalga al capitale corrispondente alle spese di adattamento e di manutenzione delle strade nazionali che lo stato risparmiasse passando dette strade a carico delle provincie e dei comuni.

Art. 12. I binari delle ferrovie complementari dovranno generalmente avere la larghezza ordinaria.

Eccezioni potranno ammettersi per le ferrovie complementari di seconda categoria, purchè ne sia riconosciuta la convenienza dall'autorità concedente.

Art. 13. Potranno compatibilmente con le esigenze del servizio e della sicurezza pubblica, accordarsi all'atto della concessione, dispense dall'obbligo del collocamento delle chiusure stabili lungo tutta o parte della ferrovia e delle barriere agl' incrociamenti delle strade poco frequentate, come pure tutte le agevolezze e semplificazioni per le stazioni, opere d'arte, curve e pendenze che corrispondano al carattere economico della strada e che sieno acconsentite dai progressi tecnici non che dalla presente limitazione del numero e della velocità delle corse e del traffico in generale.

Art. 14. Potrà permettersi sotto l'adempimento delle disposizioni della presente legge, che venga usufruttata in tutto o in parte la larghezza delle strade ordinarie per il collocamento di binari percorsi da convogli tratti da locomotive o da forze animali.

Art. 19. Per le linee complementari di seconda categoria cessa di essere obbligatorio il servizio cumulativo con altre compagnie.

Con altri articoli del progetto di legge si stabiliscono altre disposizioni sugli orari, sulle tariffe e sulla sorveglianza della costruzione e dell'esercizio.

Questo progetto di legge redatto in un spirito molto liberale toglie tutti gli ostacoli che le leggi preesistenti avrebbero opposto all'introduzione in Italia delle ferrovie a buon mercato. « Uno degli ostacoli principali che si sono opposti fin ora in Italia allo sviluppo della rete ferroviaria consiste nell'alto costo di costruzione e di esercizio delle nostre ferrovie; per conseguenza partendosi dall'idea che la possibilità della esecuzione delle strade complementari da compiersi in tutto o in parte coi mezzi limitati delle località, sia principalmente subordinata alla diminuzione del costo di costruzione e di esercizio si è posto un particolare studio a temperare o rimuovere quelle tra le prescrizioni della legge generale dei lavori pubblici che formano ostacoli al conseguimento di tale risultato. « Così dice la relazione.

E quante economie si possano introdurre nella costruzione e nell'esercizio di ferrovie secondarie ce lo dicono recenti esperienze.

Dal 1858 fin ora si costruirono in Alsazia un centinaio di chilometri con un costo chilometrico inferiore a lire 120 mila compreso il materiale mobile.

In Iscozia la diramazione di Peebles non costò più di lire 104 mila al chilometro.

In quei tratti poi in cui si ridusse il binario ad una larghezza minore dell' ordinaria, e che son detti a sezione ridotta, si verificarono economie notevolmente maggiori. Così la piccola linea di sette chilometri di Mondalazac fu costrutta dalla compagnia di Orleans con una spesa non superiore alle 50, 000 lire al chilometro. Ed in Norvegia la linea pure a sezione ridotta della lunghezza di 38 chilom. da Grunsted ad Hamar costò al chilometro 46, 000 lire compresovi il materiale mobile. Ed il governo Svedese apprezzando i risultanti di questa linea nello scorso anno fece concessione di un quattrocento altri chilometri di linee simili a sezione ridotta.

In Italia con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, fu dato l'incarico ad una Commissione, presieduta dall'illustre generale Menabrea, di studiare l'argomeuto delle strade ferrate economiche: conclusione di questi studi fu il progetto di legge di cui abbiamo parlato. In questi ultimi tempi anche l'attenzione pubblica si è volta presso noi allo studio delle vie ferrate a buon mercato. Pregevoli pubblicazioni cominciarono ad apparire. Fra gli altri, verso la fine del 1865, un opuscolo dell'ingegnere Alfredo Cottrau: « *Sulle ferrovie comunali e provinciali.* »

Questo opuscolo avendo attirata l'attenzione della Commissione sopradetta, il sig. Alfredo Cottrau fu invitato da essa a presentare una Memoria che servisse come di appendice all'opuscolo, trattando più distesamente di alcune materie. Questo suo scritto, che al pari del primo fu favorevolmente accolto dalla Commissione, uscirà fra breve alla luce in una pregevole rivista che si occupa di studi tecnici. Noi frattanto ne pubblichiamo alcuni brani più confacenti alla natura del nostro Giornale, specialmente dedito a promuovere gli interessi delle provincie a dei comuni.

Il sig. Cottrau considera nel suo opuscolo tre casi di traffico chilometrico annuale. Del primo non facciamo parola poichè non renderebbe necessaria nessuna mutazione radicale. Nel secondo egli considera una linea di strada ferrata avente un traffico annuo di 30,000 viaggiatori, e di 24,000 tonnellate di merci al chilometro. Non vi è linea provinciale d'una certa importanza che non darebbe in capo a qualche anno questo introito minimo. L'Autore dimostra come imponendosi di avere la stessa larghezza di strada e per conseguenza a un dipresso lo stesso materiale delle linee ferroviarie principali, si renda impossibile la costruzione e l'esercizio di una linea che abbia quel traffico senza che il Governo s'imponga oneri gravissimi. Vi sono tuttavia centri secondari di produzione agricola e industriale, città di qualche importanza al di fuori della rete principale, alle quali non sarebbe di poco danno il restare senza comunicazione ferroviaria fra di loro e con la rete principale.

« Quale dunque sarà la soluzione del problema? » dice l'Autore. Secondo me può essere unicamente lo stabilimento di ferrovie a sezioni ridotte, di costo assai minore, e provvedute di un materiale più leggero, il quale senza meccanismi complicati si presti a circolare dentro curve di 100 ed all'occorrenza di 60 metri. In questo modo le spese della via e del materiale saranno *immensamente* diminuite, e la parte di spese che le provincie ed i comuni dovranno assumersi a carico, differirà assai poco da quella che è al presente, per lo stabilimento sia delle strade provinciali, sia delle strade vicinali di grande comunicazione. »

Ammessa questa riforma, a cui prima vi era ostacolo nella legge, e che il nuovo progetto permette, il sig. Cottrau dimostra come una società possa prendere la concessione di una linea in queste condizioni, impiegandovi capitali che ne ritrarrebbero sufficiente rimunerazione.

In terzo luogo egli considera il caso di un traffico minimo di 2 a 3 mila lire per chilometro, sia in merci, sia in viaggiatori. Queste condizioni sarebbero press'a poco quelle delle linee che il progetto di legge Jacini denomina complementari di seconda categoria.

Qui non basta più la riforma introdotta per il caso precedente di restringere la larghezza del binario. È necssario un'altro mutamento radicale a cui apre la via il nuovo progetto di legge, e questo è lo stabilire le vie ferrate sulle strade ordinarie senza impedire la pubblica circolazione.

Questa è specialmente la proposta che il sig. Cottrau, a richiesta della Commissione, sviluppava nella seconda memoria a cui noi togliamo i seguenti brani:

« Si pensi che quasi i tre quarti della spesa d'impianto d'una ferrovia sono assorbiti dall'acquisto dei terreni, dai movimenti di terra e finalmente dai fabbricati e dalle opere d'arte occor-

renti; di quanto mai non sarebbero diminuite tali spese di costruzione nei punti in cui si potesse stabilirla sulla via ordinaria profittando della sua piattaforma e delle sue opere d'arte? »

« L'esperienza ha dimostrato che lo siabilire un binario sul suolo di una via carrettiera presenta molti inconvenienti quando si voglia ammettere la comunità di circolazione sul binario ai veicoli della ferrovia ed ai rotanti ordinari. Il solco necessario al passaggio del bordo (*boudin*) delle ruote dei veicoli della ferrovia non può mai conservarsi in buona stato, quando i carri, le vetture, i cavalli possono liberamente passare e camminare sul binario. Questo rapido deterioramento dei solchi laterali alle rotaie contribuisce potentemente ad accrescere il lavoro di trazione dei veicoli ferroviari, come risulta dalle esperienze fatte dal generale Morin. »

Vi sono inoltre altri inconvenienti. La sporgenza delle rotaie nuoce ai rotanti comuni. Le ruote delle vetture o carri possono imprigionarsi nei solchi laterali con evidente pericolo al sopraggiungere di un treno.... Inoltre la zona sostenuta da traversine per il binario, essendo meno soggetta a deprimersi, ne nascerebbero differenze di abbassamento che renderebbero impraticabile la strada. »

« I suaccennati inconvenienti si eviterebbero lastricando l'intera strada a dadi di granito, espediente impraticabile per la spesa altissima. »

« Ma se rinunziando alla comunità di circolazione, la strada è abbastanza larga da essere divisa in una zona laterale di 2,50 a 3 metri riservata esclusivamente al passaggio dei convogli con rotaie il cui piano di posa fosse rialzato di pochi centimetri sul livello normale della carreggiata, ed in un'altra zona abbastanza ampia per la circolazione dei veicoli ordinari, avremo risoluto il problema evitando tutti gl'inconvenienti anzidetti. »

« La larghezza delle strade nazionali varia fra i 10 e i 15 metri senza contare i fossi laterali (altri 3 metri) per lo scolo delle acque. Avendo noi bisogno di soli tre metri al massimo, rimarrebbero tuttavia da 7 a 12 metri per la circolazione pubblica, e tale larghezza sembra sufficiente per qualsiasi traffico possibile. »

« Ma bisogna pure esaminare il caso di una strada provinciale, comunale ed anche vicinale.

« Consideriamo dunque una via di soli 8 metri di larghezza. Il profilo trasversale della strada si decompone come qui appresso. Larghezza della zona addetta alla circolazione pubblica variabile fra 4 a 5 metri: fuorivia, per il deposito di materiale di manutenzione della larghezza caduno di 2 m. a 1,50, ciò che corrisponde agli 8 metri sopra supposti, senza contare due fossi laterali di 1,m. 50 ciascuno. Non vi è nessun serio inconveniente a far sì che lo scolo delle acque si faccia da un solo lato, e propriamente dal lato opposto a quello occupato dalla ferrovia. Tale espediente permetterà lo stabilimento di vie ferrate sulle strade ordinarie, senza restringere lo spazio presentemente adibito all'attuale traffico, giacché basta occupare uno dei fossi laterali e porzione di uno dei fuorivia laterali. »

« Nel caso di una via di larghezza minore di molto agli 8 metri supposti, sarà giocoforza rassegnarsi ad un allargamento della via, ed all'acquisto di una zona di terreno di uno o di due metri di larghezza. L'espropriazione occorrente costerà pochissimo perchè non darà origine ad una indennità di frazionamento. »

« I movimenti di terra costerebbero pochissimo per la vicinanza della carreggiata. »

« Le opere d'arte già esistenti della carreggiata possono servire alla ferrovia; se larghe abbastanza se ne prenderà una parte per la ferrovia, come per la carreggiata; se non sufficientemente larghe l'unica soluzione possibile è quella di lastricarle completamente a dadi di granito, con rotaie annegate, evitando in tal guisa tutti gl'inconvenienti derivanti dalla comunità di circolazione, resa inevitabile dalla ristrettezza della spesa. »

Queste citazioni bastano per dimostrare come il costo di costruzione per queste ferrovie sarebbe bassissimo. Toglieremo ancora dalla predetta memoria le seguenti linee sulle basi su cui si potrebbe formare e costituire società industriali di ferrovie provinciali e comunali.

« Lo stato stabilendo ed assicurando a priori con apposita legge il sussidio annuo chilometrico che s'impegna a fornire al concessionario di una linea di cui sarebbero determinati i punti principali pare a me che le provincie ed i comuni seguirebbero ben presto il buon esempio ed aiuterebbero con tutti i loro mezzi la pronta formazione di società intraprenditrici. Supponiamo a mo' d'esempio che lo stato garantisca per 20 anni a priori una sovvenzione annua di 1000 lire per chilometro per il regolare esercizio della linea che congiunga A, B, C. fra i quali già esiste una strada provinciale o comunale ».

« Le provincie ed i comuni da traversare si ruiniranno in consorzio ed oltre al suolo necessario il quale per quanto è possibile sarà preso sulla carreggiata esistente, assumeranno il carico di tutti i lavori occorrenti per la rettificazione della zona addetta alla ferrovia, sia quanto all'ingrandimento del raggio delle curve sia quanto alla riduzione delle pendenze ad un limite massimo prestabilito ».

« Tali lavori importeranno una spesa viriabile dalle 5 alle 10, 000 lire per chilometro secondo le località ».

« A carico poi della società concessionaria rimarrebbero l'armamento della via, l'edificazione dei fabbricati occorrenti per l'esercizio e finalmente il materiale fisso e mobile. Queste spese ammonterebbero in complesso a 30 mila lire per chilometro ».

« Il capitale sociale sarebbe fornito mediante emissioni di azioni e di obbligazioni di piccolo valore per facilitarne il collocamento presso gli interessati alla costruzione della linea ferroviaria ossia presso gli abitanti stessi della provincia, giacchè non bisogna perdere di vista che il miglior mezzo di rendere florida e facile una simile impresa è quello di formare società locali, e di non mettervi capitalisti di altri luoghi ».

« Il proprietario locale si contenterà infatti

facilmente dell'interesse del 3 [illegible] per 100 giacchè questa ferrovia aumenterà il prezzo dei suoi terreni, procurerà un facile sbocco ai suo prodotti ecc.... I capitalisti invece non saprebbero contentarsi di un si lieve guadagno nelle attuali condizioni del debito pubblico ».

« Il sussidio governativo servirebbe ad assicurare un annuo interesse del 3 1/2 p. 100 nella ipotesi di una sovvenzione chilometrica di 1000 lire e si regolerebbero le cose in modo che l'esercizio pagasse le proprie spese ». « Se poi come è presumibile l'introito oltrepassasse le spese di esercizio dopo un dato numero d'anni l'eccedenza sarebbe impiegata all'ammortamento del capitale di primo impianto mediante il riacquisto, con un premio determinato per parte della società, delle obbligazioni e delle azioni e la speculazione diventerebbe perfettamente vantaggiosa ».

Lasciamo da parte tutte le altre considerazioni sulle pendenze, sulle curve e sul materiale mobile e fisso, giacchè il nostro compito non era che di dare una idea di queste ferrovie a buon mercato nella speranza che si potessero fra breve introdurre in Italia.

E siamo lieti a questo proposito di sapere che alcuni ricchi proprietari e capitalisti, specialmente delle provincie meridionali alle quali questo genere di ferrovie sarebbe di maggior vantaggio per le condizioni attuali della loro rete ferroviarie, si sono rivolti al signor Cottrau dichiarandogli essere disposti a costituirsi in società per promuoverne l'introduzione nelle loro provincie.

Ci è dunque lecito sperare che non verrà meno in quest'occasione nei privati e nei consigli comunali e provinciali lo spirito d'iniziativa di cui per nostra sventura difettiamo: e siamo persuasi che ove l'esempio ne fosse dato da qualche provincia più ricca e potente tosto seguirebbero le altre, e così l'Italia sarebbe in breve tempo dotata di una rete ferroviaria estesa e completa.

144.

LE FINANZE DEL REGNO D'ITALIA

E LE FINANZE DI LUIGI XVIII

Amministrate dall'Avvocato Cervetto di Genova.

Che le finanze del Regno d'Italia si trovino in miserabile condizione, è tanto più doloroso il dirlo in quanto che non si seppe ancora proporre altro rimedio che quello odioso di nuove tasse, se si eccettuano alcune proposte economie insufficienti, e meno reali che apparenti.

Negli ultimi quattro anni il debito pubblico quasi duplicò, eppure non vi fu guerra, furonvi i parlamenti che invigilavano con sollecitudine e zelo gli agenti del Governo, ciò nonpertanto s'ignora quasi la cagione di un tanto disordine, essendone stata commessa la ricerca ad una scelta di eletti.

Un illustre storico delle cose d'Italia, narrando come il re Vittorio Amedeo III, che aveva ritrovato fioritissime le finanze alla morte dell'augusto suo genitore, le lasciasse disordinate al suo erede, ripete la causa di un tanto scialaquo, dal numeroso esercito che questo monarca, cotanto amante della milizia, manteneva; e quindi, parlando dello sconcerto in cui si trovavano, in quei tempi, le finanze delle potenze d'Europa, sentenziò essere stata cagione principale le grandi armate che mantenevansi, e che sino a tanto che un tale sistema non abbandonassesi, non si avrebbe nè regola nelle finanze, nè libertà nel vivere, nè giustizia nella società; tanto più che presso le armate corre soventi una generazione di uomini, ai quali è famigliare il peculato, come il volgersi ad ogni partito, gridatori indifferenti di libertà e di dispotismo, e contro dei quali con irati inchiostri, scriveva dall'Italia al Direttorio il generale Bonaparte nel 1796. Se nell'esercito vincitore di sì gran capitano tali sconcerti accadevano, non è da temersi che accader possano anche in tempo di pace, se si mantengono grandi armate?

È, per miglior consiglio, da credere che, nel caso nostro, sianvi cause ancora ignote, ed alcune non osservate: io penso che la troppa dottrina e la poca pratica, abbiano contribuito non poco a precipitare le nostre finanze nel miserabile stato in cui si trovano, poichè la scienza che riguarda le vendite e le spese del principato è una scienza di esperimento: nei Parlamenti per lo più la dottrina impera sulla pratica, l'eloquenza sulla filosofia, il sofisma sulla logica, e nessun pubblico ufficio, se mal non penso, può vantarsi immune dalla ruggine del peculato. Ho più di nove lustri di pratica e più di una volta ho dovuto coprirmi il volto con ambe le mani per non vedere.

Si confrontino le nostre finanze con quelle del re Luigi XVIII, amministrate dall'avv. Luigi Emmanuele Cervetto di Genova.

L'avv. Cervetto fu caldo amatore delle novità francesi, sul finire dello scorso secolo, fu liberale, fu repubblicano, partecipò ai moti della rivoluzione che cambiò la forma del Governo di Genova, fece parte del Governo provvisorio, occupò varie cariche, e fra queste quella di direttore del Banco di S. Giorgio, nell'esercizio della quale potè ornare la sua dottrina, ch'era molta, con non poche cognizioni pratiche. Napoleone I nel 1806 lo conobbe e lo volle a Parigi, onorollo con importanti uffici, creollo conte dell'Impero; ma Cervetto non era collocato in quel luogo in cui doveva risplendere per grande sapere e per incognita probità; il principe Talleyrand, solo secondo al grande Napoleone nella conoscenza degli uomini, lo propose a Luigi XVIII, che nel 1815 lo destinò al ministero delle finanze, ch'erano scosse da un immenso debito, ed urtate gravemente dalle immodeste esigenze dello straniero; erano le finanze borboniche sicuramente in uno stato più deplorabile che non sono al presente le finanze del regno d'Italia. Cervetto in tre anni che fu ministro, e non potè essere di più, attesa la sua cagionevole salute, soddisfece a tutto, salvò il pubblico credito della Francia, e ritornò povero alla sua patria, talmente che il celebre Gagliuffi, sulla sua tomba in Nervi, colla sua solita sublimità latina, scrisse che cessò di essere ministro delle finanze colle mani pure.

Insegnò il Cervetto ai togati, ai pubblici ufficiali quella onesta povertà, che s'insegnava ai fanciulli romani affinchè divenissero forti difensori della

patria, come cantava il lirico poeta nel lib. 3. ode seconda, i di cui primi versi così suonano in italiano:

L'angusta povertà soffrir apprenda,
Sotto novo Chiron novello Achille
Il romano fanciullo: e in lui sfaville
Nobile ardir, che a guerreggiar l'accenda.

Qual differenza tra il Cervetto di Genova e quel di Livorno, e di quelli altri ministri, che promisero ristorare le finanze e le lasciarono più rovinate di prima!

Che l'Italia in questi tempi di tanto bisogno non sappia trovare un Cervetto, come trovollo un Borbone, creduto nemico di ogni libertà, di ogni giustizia? Vittorio Emmanuele I e l'augusto suo fratello Carlo Felice ebbero a ministri di finanza due patrizi di Genova, e le finanze fiorivano. Carlo Alberto ne elesse dei piemontesi, e le finanze fiorivano. Che ora non si trovi alcuno che voglia emulare sì illustri uomini? che siano tanto corrotti i costumi, e che si sia costretti a gridare, come il povero della Piscina: *Hominem non invenio*, per salvar la patria? Io colla stanca e vecchia mia mente, anzi colla grottesca fantasia, anderò, se potrò, rilevando alcuni errori, alcuni abusi di questi tempi veramente grotteschi.

145.

UNA METEORA.

Or sono alcuni giorni, nei giornali si leggeva che il ministro Chiaves aveva intenzione di abolire il corpo delle guardie di sicurezza pubblica, sperando con tal misura di fare un risparmio di spesa e di migliorare il servizio.

Ma tal notizia fu una meteora, più nessuno seppe a che stato si fosse, se fosse ascesa nel cielo delle cose probabili o sparita in fumo nel settimo cielo.

Era una misura già accarezzata da molti e patrocinata anche da noi.

Speriamo che il ministro Chiaves vorrà coltivare tal suo proposito e mandarlo ad esecuzione.

Ma è misura che va preceduta da ben altre di non minore importanza.

Abolendo il corpo delle guardie di sicurezza bisogna affidare questo servizio o ai carabinieri reali o alle guardie municipali o meglio dividere le attribuzioni tra gli uni e le altre.

Ma la cosa non è tanto facile come potrebbe parere a primo sguardo.

Prima di tutto occorrerebbe riformare il regolamento di servizio dei carabinieri reali: i nostri carabinieri, come ognun sa, sono ancora retti da antichissimo regolamento fatto ai beati tempi in cui esistevano le famose guardie del vicariato.

I carabinieri per l'onore stesso del corpo cui appartengono, tengono rigorosamente e giustamente all'adempimento dei propri doveri portati dal loro regolamento, il quale non è più troppo consono colle attuali leggi ed usi informati al sistema di libertà.

I carabinieri hanno speciali attribuzioni di molta importanza e non devono occuparsi di certe minuzie che sono pure importanti, ma che paiono cose da poco; essi crederebbero di mancare all'onore della divisa, e poi confidano sempre che tali attribuzioni spettino ad altri agenti.

Cosicchè prima cosa per venire al gran passo è d'uopo riformare i regolamenti antichi che sono studiati a menadito.

Ciò prova già che la radicale misura, sebbene giusta ed utile, presenta le sue difficoltà. In servizio di sicurezza pubblica non si può camminare col fare e disfare, ma con piede fermo: si possono fare, disfare codici e rendere meno dannose tali mutazioni in grazia di magistrati che hanno studiato; che non è la stessa cosa modificare radicalmente leggi e regolamenti antichi, applicati da uomini non troppo istruiti e che oltre più toccano da vicino il popolo.

Ma un'altra considerazione, e ben più seria, si presenta.

Il corpo dei carabinieri reali è intimamente di natura militare; è tenuto con leggi militari, con rigorosa disciplina; ha uno spirito di corpo che lo rende unito e compatto, e modello nell'armata.

L'ultimo subordinato dipende dal generale comandante del Comitato; non si fa un arresto, la minima operazione senza che il carabiniere ne renda informato il brigadiere o il maresciallo, e quindi il capitano, maggiore, colonnello ed il Comitato.

Le relazioni che esistono dunque sono affatto militari.

Ma il servizio di sicurezza pubblica dipende dal ministero degli interni, e viene disimpegnato dai questori, dagli ispettori e delegati, che sono impiegati puramente amministrativi e borghesi.

Essi conoscitori appieno delle leggi, perchè quasi tutti uomini di leggi, comandano; ma a chi? ad agenti che sono soggetti per disciplina, ad altri capi a cui li lega qualche cosa più che l'obbedienza ad un questore, il castigo dato da un brigadiere, la camera di disciplina inflitta dal capitano.

E qui un dualismo.

Pur troppo lo sappiamo, il servizio di sicurezza ha d'uopo di segretezza, di mano ferma e di speditezza negli affari.

Ma un carabiniere non arresta che dietro ordine appositamente fatto, debitamente firmato e munito di tutte le formalità minute dei nostri minuti regolamenti, quantunque possa anche eseguire un arresto dietro ordine verbale dell'autorità di sicurezza, egli si mantiene fermo alle sue leggi militari, e non si arrischia di agire da poter poi commettere o uno sbaglio, o prendersi una punizione dai superiori militari.

Se l'ordine viene dall'autorità giudiziaria deve essere trasmesso per via gerarchica e quindi passare per la trafila di tanti gradi che ciò sia conforme all'esatta osservanza delle leggi e regolamenti militari è vero, verissimo; che sia nell'utilità del servizio, della sicurezza, della giustizia, del pubblico, qualche dubbio è lecito emettere.

Ond'è che questi servizi che richiedono speciale prontezza, che sono intimamente di natura segreta e di competenza dei questori, vengono disimpegnati attualmente dalle guardie di sicurezza, che sono immediatamente agli ordini dell'autorità di sicurezza.

E questi difetti si videro maggiori in questi anni appunto perchè non tutti i carabinieri essendo ben pratici del proprio mestiere, e diffidando quasi di se stessi, vanno ben più a rilento nell'accettare ordini da autorità non dirette.

Si esaminino i processi, e quindi li arresti, e qualunque si convincerà di tali difetti che ridondano a deperimento della sicurezza pubblica.

Potrei dire: Rispondano per me le autorità di sicurezza pubblica, ma alcuno può dire: sono sospette.

Dunque se la meteora ha da passare allo stato di corpo visibile e solido, bisogna preparare il terreno seriamente.

Ma la tiritera è già lunga, quindi per ora basta (Dal Giornale *Il Conte Cavour*.) M.

146.

MODI DELLA REPUBBLICA FIORENTINA
PER RACCOGLIERE DANARO

La repubblica fiorentina raccoglieva danaro per i suoi bisogni in diverse maniere. Gabella, accatto, decima, arbitrio e Monte.

La gabella era un'entrata ordinaria; straordinaria l'accatto o balzello che dir si voglia. All'epoca del Villani superava i 30,000 fiorini d'oro l'anno; ma sul cominciamento del principato, essendo mancati alcuni articoli, andò alquanto scemando.

Quanto agli accatti racconta il Landino nell'introduzione del suo commento sopra Dante, che dal 1377 sino al 1406 si spesero solamente in quattro guerre 11,500,000 fiorini d'oro. Il Varchi poi dice che sole 77 case fiorentine pagarono di straordinari in 15 anni dal 1430 al 1443 4,863,000 fiorini. Dal 27 al 30 del suo secolo il Varchi trova che si cavarono parimenti di straordinari 1,419,500 fiorini d'oro. Le quali somme calcolate a carrate, colla valutazione di 200,000 fiorini per ogni carrata di due mila libbre d'oro, moltiplicano in tutto più di 84 carrate e mezzo spese in 45 anni. La qual cosa conferma Marco Foscari, ambasciator di Venezia nel 1527 in una sua relazione, narrando come in due volte furon tratti in Firenze ducati 500,000 ed in una volta 100,000 dal clero. Quindi conchiude: « questi danari sono pagati assai facilmente dai cittadini, per essere in modi diversi astretti a farlo; onde deve non poco essere stimata quella repubblica, e per il modo di cavar denari e per la facilità di farli pagare. »

Volendo la repubblica che le gravezze posassero sulle sostanze e non sulle persone, come si era fatto innanzi, fu nel 1427 ordinato il catasto o descrizione dei beni stabili dei cittadini, sul frutto dei quali dovendosi pagar dieci per ogni centinaio, questa gravezza fu detta la decima. Corrisponde a mille scudi di fondo per ogni fiorino.

Questo modo d'imporre si rettificò nel 1484 col prescrivere, che si gravasse solamente il frutto netto de' fondi, libero cioè da qualunque carico v'avesse su il proprietario. E perchè la superficie dei terreni può variare riguardo alla fecondità, si volle ancora che i libri della decima si rinnovassero ogni tre anni, periodo forse troppo breve, ma che non fu poi in veruna guisa osservato.

L'arbitrio era una gravezza che pesava sugli esercizi che facevano i cittadini, per congettura di quello che ci potessero guadagnare. Questa cominciò nel 1508, per le spese della guerra di Pisa, e non durò che 52 anni, finchè Cosimo I non l'abolì come ingiusta, e spesso sospetta di imparzialità e d'invidia. Più tardi fu chiamata in vigore.

Il monte è un credito che i cittadini hanno con il comune per denari prestati a un tanto per cento l'anno in perpetuo. Questo si può vendere, impegnare e contrattare in qualunque modo. Fu istituito nel 1343 dopo la cacciata del Duca d'Atene, pei denari prestati dai cittadini per l'infelice compra di Lucca. La prima sua rendita fu di cinque per cento all'anno e perchè furon mescolati insieme i crediti nuovi e i crediti vecchi, che i cittadini avevan colla città sino allora, si chiamò il Monte comune. V'era anche un modo con cui si facevan le doti alle figliuole, ponendo sul Monte a moltiplico una somma per lo spazio almeno di quindici anni. Ma di questo, che è solamente adesso un punto di curiosità, chi volesse averne maggior contezza può consultare gli storici, e tra gli altri il Varchi (libro XIII).

Tutti questi eran modi di collettar denari, secondo le occorrenze della repubblica. Il frutto fu vario ne' diversi tempi, a proporzione delle urgenze e del numerario; talchè si trova, che il comune di Firenze abbia pagato per gli imprestiti sino al 40 per cento. Merita d'esser osservato ciò che narra Matteo Villani su questo proposito (libro III, cap. 106) ed è che alla metà del secolo XIV si levaron molte dispute tra i teologi e tra i legisti sulla giustizia di tali contratti. Fa meraviglia che in quel tempo se ne trovassero alcuni molto favorevoli, tra i quali gli agostiniani. I più saldi sostenitori della contraria sentenza furono i Domenicani, i quali costantemente li condannavano tutti come usurari. Il padre Savonarola nelle sue prediche inveì più volte contro questo traffico; ma intanto il monte lo continuò, ed alle volte, come nel 1359, e nel 1380, giunse ad offerir per aver danaro, sino il 5 per uno (1).

147.

IL PIANO FINANZIARIO DELLO SCIALOIA.

Dalla corrispondenza fiorentina del Giornale *Il Conte Cavour* togliamo le seguenti assennate osservazioni sul piano finanziario dello Scialoia.

Le nuove proposte, come sempre avviene, sono male apprezzate o per ispirito di parte, o perchè non bene si conoscono, o perchè talora chi sentenzia non conosce compiutamente la dottrina necessaria per farla da giudice.

« Non mi posso capacitare davvero dell'ostinata opposizione che molti, e perfino il suo giornale, d'ordinario inspirato da un senso eminentemente pratico, muovono alla parte sostanziale del piano finanziario del signor Scialoia. Io domando che cosa possa più giustamente richiedersi dai contribuenti piemontesi che di ritornare sulla fatale ed ingiuriosa legge della perequazione del 1864; e se altro mezzo, con qualche speranza di riuscita presso il Governo

(1) Osservat. fiorent. tom. IV pag. 34 a 37, Trattato della Decima tomo 2, capo V.

ed il Parlamento, si presenti più acconcio che la proposta Scialoia, la quale per di più elimina ogni ragione di funestissimo antagonismo sorto tra gl'interessi similari di Lombardia e di Piemonte? Io domando se non sia per lo meno da prendersi in seria e benevola, anzichè pregiudicata, considerazione d'un concetto finanziario che apre delle prospettive di incremento e di sicurezza per un grande agente di prosperità e di forza nazionale come la proprietà fondiaria? Lasciamo stare per un momento le cifre, le formole particolari di applicazione; ma questi tre punti fondamentali del sistema Scialoia: »

« Fissazione definitiva di una parte dell'imposta sui fondi rustici; »

« L'imposta sull'entrata immobiliare portata sul netto per quotità e per consegna annuale, e così messa in condizione di equità rimpetto alle entrate di altra indole; »

« Le sovrimposte locali limitate al 5 0[0] della principale. »

« Questi tre punti sono incontrastabilmente tutti in favore della proprietà agricola. Ora ognuno sa che tutte le altre parti del piano Scialoia sono variabili ed accessorie. L'*imbottato* è uno spediente che risponde esclusivamente al dissesto presente delle finanze, cui urge di riparare. Si fa oramai una grande reazione per questo stesso scopo in favore del *macinato* del Sella. Nè mi stupirei punto che Ministero e Commissione dei 15 si accordassero nel riproporlo con una riduzione nella cifra totale dell'importo che ne renderebbe quasi insensibile il carico al contribuente e non altererebbe punto il prezzo del pane pel consumatore. »

« Invece di perseguitare quel povero signor Scialoia (che avrà pur sempre il merito d'aver sottratto per rivendicarlo alla scienza ed ai principii, il governo delle finanze italiane dai suoi predecessori travolto nel più sfacciato empirismo) sarebbe assai miglior consiglio, particolarmente pei contribuenti e loro rappresentanti piemontesi, di accettare la parte teorica e le basi di applicazione del suo sistema, e di rivolgere studio e sforzi a migliorare quell'altra parte che si riferisce ai bisogni urgenti dell'erario nazionale, ed alla quale non si può pur troppo provvedere che mediante espedienti più o meno empirici, più o meno disformi dalle sue teorie economiche. »

« Vedo un movimento di opinione abbastanza spiccato verso il ristabilimento di tassa sugli indizii della ricchezza industriale e del lusso. A me pare che le grandi difficoltà che presentano queste tasse e la loro evidente contraddizione coll'ideale della imposta unica sull'entrata, al quale accenna il sistema attuale italiano, sarebbero od in tutto od in massima parte eliminate, ove si attribuissero alle città certe spese ora dello Stato o della provincia ed a loro del pari si rimettesse la facoltà di decretare imposte sugli indizii della ricchezza industriale e del lusso. »

« Finalmente a me pare che, senza ingolfarci nel vespaio delle pensioni ai membri delle corporazioni religiose che bisogna assolutamente sopprimere ed in altre simili faccende, direi interne della chiesa, si potrebbe imporre la massa delle proprietà ecclesiastiche di una imposta di 30 o 40 milioni all'anno per corrispondere al bilancio dell'istruzione pubblica e dell'assistenza pubblica. Col rimanente provveda il clero ai proprii bisogni sì personali che di culto, e se non gliene basta pensi lui a farsi aiutare dai fedeli suoi. »

« Sono indiscreto di chiedere al suo accreditato giornale tanto spazio quanto occorrebbe per isvolgere minutamente questi concetti. Ma essi sono molto semplici, ed oramai gli spiriti sono cotanto addomesticati colle cose di finanza che ognuno se ne darà conto molto facilmente. »

« Prima di finire voglio ringraziare il Giornale *Le Alpi* del modo cortese e leale con cui accolse gli appunti mossi da me agli uomini politici, dei quali esso è l'organo. Fra essi e me è divergenza di *scuola tattica*, non di principii politici. »

« Noi siamo seriamente minacciati dal ritorno al potere della consorteria, o germina sotto l'insegna del barone Susani di Broglio, o sotto la maschera rossa Cialdini-Mordini. »

« Un argine solo ci ripara da coteste catastrofi, il Ministero attuale. Io vorrei rafforzare *l'argine* con elementi nuovi, *Le Alpi*, che non sono *sul luogo del luogo*, lavorano ad affrettare la rovina dell'*argine!* Iddio glielo perdoni in cielo, e l'Italia ed il bravo Gianduia in terra! »

O. V.

148.

RELAZIONE SULLA LEGGE

circa la espropriazione

PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA'

Sire,

Le discipline che governano le espropriazioni per cagione di pubblica utilità sono differenti nelle diverse parti del Regno Italiano.

Quattro provincie, cioè le sarde, le romagnole, le modenesi e la lucchese hanno una legge apposita su questa materia (1), tutte le altre sono rette da disposizioni sparse in parecchie leggi, in molti provvedimenti governativi pubblicati a misura del bisogno in tempi e per oggetti diversi.

Quanto questa difformità di legislazione noccia all'esecuzione dei pubblici lavori; dei quali in Italia è sì altamente sentito il bisogno, niuno è che nol vegga.

Suppongasi che s'abbia a costruire una strada od un canale od altra opera qualsiasi che attraversi parecchie provincie del Regno: sarà mestieri per l'esecuzione di questo stesso lavoro osservare tante leggi quanti sono i territori che l'opera sarà per toccare, quante sono le provincie in cui era divisa la Penisola.

L'eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi la legge, il concorso loro in eguali proporzioni ai carichi dello Stato, sono preziose garanzie costituzionali; ma queste non potranno avere la loro pratica applicazione se il potere espropriante imponendo uguale sacrificio ai cittadini, dovrà seguire una regola diversa nel risarcirli.

Come mai d'altronde potrannosi ottenere concor-

1 Legge Sarda 6 aprile 1839 -- Legge Pontificia 3 luglio 1852 -- Legge Modenese 10 gennaio 1848 -- Legge Lucchese 27 agosto 1853.

renti che si assumano a convenevoli patti di eseguire lavori di generale utilità, se così intralciata e moltiforme è la legislazione sulla pubblica espropriazione?

Ridurre impertanto ad unità le sparse e discordi disposizioni in vigore su questa materia, facendo sì che esse rispondano ai progressi della scienza ed ai bisogni della Nazione, è non per cosa utile, ma imposta da urgente necessità.

A quest'uopo fu negli scorsi anni preparato un disegno di legge che nella tornata del 18 aprile 1864 venne dal Ministro della Giustizia proposto alla rappresentanza nazionale, ed esaminato negli uffizi, si ebbe nel suo complesso favorevole accoglienza. Rimaneva a riferire su di esso ed a sottoporlo alla pubblica discussione; ma il decretato trasferimento della Capitale avendo sospeso lo esame delle leggi speciali e fatto sorgere la politica convenienza di comprendere in più ampia cerchia, e di compiere in più breve tempo l'opera della unificazione legislativa; nel novero delle disposizioni che con legge del 2 aprile 1865 fu fatta abilità al potere esecutivo di pubblicare, modificandole senza mutare i principii direttivi, venne compresa la legge sulla espropriazione per cagione di pubblica utilità.

Il Relatore della Commissione della Camera dei Deputati incaricato di riferire sulla legge per l'unificazione legislativa, additò i miglioramenti che, come nelle altre leggi, così in quella ond' è parola, si sarebbe potuto introdurre, e di questo voto si procurò generalmente di far la debita ragione nello stabilire in modo terminativo il dettato della legge.

Affinchè tuttavia al fermo proposito di far bene si accoppiassero i mezzi a questo scopo acconci, fu stimato utile di creare una speciale Giunta composta di egregi giureconsulti ed ingegneri, dandole incarico di rivedere la suddetta legge e di proporre quelle modificazioni ed aggiunte che valessero a migliorarla e perfezionarla.

Questa Giunta, istituita con Regio Decreto del 2 aprile ora scorso, fu sollecita a sdebitarsi del cómpito suo; onde, fermato d'accordo fra i tre Ministeri della Giustizia, dei Lavori Pubblici e della Guerra il definitivo disegno di legge, non resta che sottoporlo alla Reale firma per la sua pubblicazione.

§ 1. - *Atti che debbono precedere la dichiarazione di pubblica utilità.*

Esposte così le vicende, e la genesi della legge anzidetta, sarà ora pregio dell'opera il tratteggiarla brevemente nelle principali sue parti, e lo esporre le ragioni dei più rilevanti mutamenti introdotti.

Essa fu divisa in due titoli, nel primo dei quali furono inserite le disposizioni che debbono regolare nei casi ordinari la espropriazione per l'esecuzione di opere di pubblica utilità; nel secondo sono raccolte le norme particolari ad alcune specie di espropriazione.

Anzitutto si accenna quale sia l'espropriazione per causa di pubblica utilità che vuolsi regolare, quella cioè che è diretta all'esecuzione di opere pubbliche, poichè l'espropriazione che avviene, per esempio, in tempo di guerra per vettovagliare l'esercito, per procurargli i mezzi di trasporto; la separazione del sottosuolo dal resto della terra che per finzione di legge ha luogo a favore degli scopritori di miniere, preferiti agli stessi proprietari del fondo; la diminuzione di proprietà che è imposta dalle servitù militari e da quella della via alzata, sono altrettante espropriazioni consigliate eziandio dall'utile pubblico, ma che sono estranee al nostro proposito.

Viensi quindi ad indicare quali cose possano formare oggetto di espropriazione, cioè *le cose immobili ed i diritti relativi ad immobili*. Le cose mobili potendosi agevolmente e liberamente dal Governo e dagl'intraprenditori acquistare nel comune commercio per l'esecuzione di pubblici lavori, è palese che mancava per esse la causa sufficiente a permetterne la espropriazione. Se fosse consentito di togliere a chicchessia, in nome del potere sociale, i mobili ch'ei possiede, ognun vede come la personalità individuale verrebbe, senza necessità, immolata, e quasi assorbita da quella collettiva della società, e si verrebbero a trascendere quei limiti che niuno, il quale sia assennato, può varcare.

L'espropriazione per causa di pubblica utilità essendo pur sempre una grave offesa recata al diritto di proprietà dei privati, è giusto ed anche utile, ad evitare giudiziali contese, che i cittadini siano fatti certi da un atto espresso, avere l'autorità riconosciuto il bisogno nell'interesse generale che essi cedano in tutto od in parte i loro terreni od edifizi, epperò fu sancita nella presente legge la generale guarentigia che la dichiarazione di pubblica utilità debba sempre essere espressa, arrecando in questa parte una essenziale mutazione al principio da cui erano rette le opere pubbliche secondo la Legge del 20 novembre 1859. Per identico motivo fu data facoltà ai privati di fare le loro osservazioni sulla convenienza di dichiarare o non un'opera di pubblico vantaggio, e fu a questo scopo ordinata la pubblicazione del progetto di massima.

§ 2. - *Dichiarazione di pubblica utilità.*

Era poi a determinarsi a chi spetti fare la dichiarazione di pubblica utilità. Il prendere una risoluzione su questo argomento era cosa che non andava scevra da difficoltà. Infatti per un canto si osserva che l'espropriazione, ancorchè abbia per causa movente e giustificatrice il generale vantaggio, è pur sempre una derogazione al diritto comune; onde pare che il solo potere legislativo, il quale fa le Leggi e può mutarle, possa emettere la dichiarazione di pubblica utilità.

Per altro canto si avverte che quando la Legge ha proclamato il generale principio che « *tutte le* « *proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviola-* « *bili, tuttavia quando l'interesse pubblico legal-* « *mente accertato lo esiga, si può esser tenuti a* « *cederle in tutto od in parte, mediante una* « *giusta indennità* (1), » quando sono dalla Legge determinate le norme principali circa il compenso da corrispondersi e circa la forma di procedere, più non occorre provvedimento legislativo; lo apprezzare se nei singoli casi concorrano gli estremi necessari per la dichiarazione di pubblica utilità, è

1. Art. 9 dello Statuto.

questo tal còmpito, che per sua natura spetta al potere esecutivo.

Gli esempi favoriscono l'uno e l'altro sistema. In Inghilterra infatti è sempre necessaria una legge perchè un cittadino possa essere obbligato a cedere la sua proprietà anche per interesse pubblico; in Francia la legislazione in tal parte andò soggetta a ripetuti cambiamenti, ora un senatusconsulto del 25 dicembre 1851 dispose che tutti i lavori di utilità pubblica siano ordinati ed autorizzati con Decreto dell'Imperatore; in Italia bastò sempre un atto del potere esecutivo.

Nella presente legge si adottò un sistema mezzano. Continuando, per così dire, ed allargando sotto un certo rispetto il sistema seguìto in Italia per ciò che concerne le opere provinciali e le comunali, la Commissione della Camera dei Deputati aveva proposto che per le prime la dichiarazione di pubblica utilità fosse fatta dal Ministro dei Lavori pubblici, nei casi in cui la legge vuole che i progetti d'arte siano da lui approvati, e dal Prefetto in tutti gli altri casi; per le seconde poi, cioè per le comunali, aveva proposto che fosse lasciato sempre al Prefetto il dichiararle di pubblica utilità.

Rispettando per intero la prima parte di questa modificazione, per la quale si agevola sempre più la procedura di quelle espropriazioni che in un paese, come la Italia, tanto abbisognante di nuove opere pubbliche, sono e saranno per lunghi anni ancora molte e frequenti; si è creduto conveniente temperare la seconda parte, e ciò per meglio coordinarla con la prima e con le altre parti del sistema. E per vero, se nelle opere provinciali si distinguono quelle di maggior rilievo dalle altre, e per le prime si riserba al potere centrale la dichiarazione di pubblica utilità, non parve conveniente che il Prefetto potesse sempre direttamente fare questa dichiarazione per quelle opere che possono occorrere nello interno delle città, le quali opere pur sono comunali, ma talvolta, come suole avvenire nei centri più popolati, superano alcune anche delle più rilevanti opere provinciali sia per importanza, sia per valore, sia infine per la molteplicità degli interessi che toccano.

Si è quindi pensato di lasciare al Prefetto la dichiarazione di utilità pubblica per le strade, pei ponti, per le opere idrauliche e pei porti comunali, riserbando al potere centrale quella delle altre opere comunali.

Nel tempo stesso però che si è conferito anche ad un ufficiale locale del potere esecutivo la facoltà di fare alcune dichiarazioni di pubblica utilità, si è riserbato al potere legislativo esclusivamente il farla in due casi, che sono identici a quelli che in Francia riserbava al potere medesimo una legge fatta ai tempi dell'ultima monarchia costituzionale.

Questi due casi sono:

1.° Quando trattasi di quei grandi lavori la cui esecuzione, giusta le discipline che governano le opere pubbliche, deve essere autorizzata con legge;

2.° Quando per l'esecuzione di un'opera debbasi imporre un contributo ai proprietarii dei fondi confinanti o contigui.

Si stimò necessario il concorso del potere legislativo nel primo degli accennati casi, perchè trattandosi di grandi espropriazioni, molti interessi sono scossi; e d'altronde il Parlamento, mentre esaminerà se debba l'opera eseguirsi, spingerà pure il suo esame ad accertare se sia l'opera di tal natura da meritare il sacrifizio dei privati diritti; nel secondo obbligandosi i proprietari ad un contributo straordinario non imposto nè dal diritto comune, nè da contratto, ragion voleva fosse questo ordinato da legge.

§ 3. - *Designazione dei beni da espropriarsi.*

Dichiarata un'opera di pubblica utilità, prima di dar mano all'esecuzione dei lavori è necessario determinare i singoli terreni od edifizi che voglionsi espropriare; ed affinchè la inviolabilità del privato dominio fosse colla più gelosa cura guarentita, venne prescritta la pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione dopo che esso fu approvato per la parte tecnica dall'autorità competente, e fu data facoltà ai proprietari di fare le loro osservazioni.

Circa il modo di risolvere le opposizioni fu il primo progetto modificato. I mutamenti introdotti furono consigliati dal proposito d'introdurre una distinzione fra le opposizioni che cadono sulla forma, ossia sulle regolarità dei seguìti atti, da quelle che si riferiscono alla sostanza, vale dire al tracciato ed al modo di esecuzione dell'opera; e mentre si attribuì in ogni caso al Prefetto, udito il consiglio di prefettura, la risoluzione delle opposizioni sulla forma, gli fu data facoltà di pronunziare sulle opposizioni che concernono la sostanza allora solo che il piano fu da lui approvato, obbligandolo negli altri casi di riferirne all'autorità dalla quale venne l'approvazione impartita.

Fu eziandio il progetto migliorato con questa aggiunta, che, cioè, se le osservazioni riguardano soltanto una parte del tracciato o dell'opera, il Prefetto anche prima della loro risoluzione potrà dichiarare che il piano si esegua nelle altre parti.

Evidentissima è la convenienza di questa nuova disposizione.

§ 4. - *Espropriazioni per zone.*

Fra i beni che si possono espropriare si compresero non solo i beni indispensabili all'esecuzione dell'opera pubblica, ma anche le zone laterali, la occupazione delle quali conferisca direttamente allo scopo principale dell'opera stessa.

Di questa maggiore facoltà che viene dalla presente legge concessa all'espropriante, era urgentemente sentito il bisogno, e da essa si ripromettono grandi vantaggi le città italiane per compiere specialmente quei rilevanti lavori stradali nell' interno dell'abitato che debbono crescerne la salubrità, agevolarne le comunicazioni ed aumentarne il decoro. A che pro infatti i Municipi si avventurerebbero a sopportare enormi spese per aprire nuove vie o per fare più ampie e regolari quelle esistenti, se non avessero un mezzo efficace per rendere anche sani gli edifizi fronteggianti, e ridurli in istato da corrispondere all'importanza dell'opera eseguita, togliendo quegli abituri insalubri, quegli avanzi di edifizi, quelle aree senza costruzioni che nuociono all'igiene pubblica e deturpano l'aspetto della città?

La legge deve assecondare e promuovere l' impulso che il potente soffio di libertà diede all'Italia, la quale più non si arresta all'oziosa contemplazione delle sue glorie passate, ma batte ardita la via del progresso per aver posto fra le più civili e progredite nazioni.

Nondimeno la presente legge, mentre soddisfa alla ragione dell'interesse pubblico, permettendo la espropriazione per zone nel modo il più ampio seguìto in altri paesi (1), intende ad impedire che della concessa facoltà si abusi facendola istrumento ad ingorde speculazioni, ad ingiusti guadagni. A questo intento fu introdotta un'altra aggiunta al progetto parlamentare prescrivendo che la facoltà anzidetta debba concedersi o nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità, o con posteriore Reale Decreto.

§ 5. - *Allineamenti.*

L'affinità della materia conduce ora a tener discorso dei piani di allineamento, di risanamento e di ampliazione che nel progetto ministeriale formavano oggetto di uno speciale capo del titolo secondo.

Accade tal fiata che la disposizione degli edifizi in un dato quartiere è tale che l'aria e la luce vi penetrano a stento, ed ivi spesseggiano miasmi pestilenziali e le più luride malattie che ne sono le tristi compagne, ed ivi l'attività umana non può svolgersi libera e potente, ed ivi la sicurezza speciale non può estendere la tutelare sua azione. Vuolsi dunque redimere questa parte dell'abitato dallo stato miserando in cui si trova e conquistarlo alla civiltà? Sarebbe cosa non pur malagevole, ma quasi impossibile lo espropriare tutti gli edifizi di un intiero quartiere; i mezzi finanziari farebbero difetto a' Municipi, nè lo consentirebbe l'interesse medesimo degli abitanti, i quali in gran numero e ad un tratto verrebbero ad essere privi di tetto senza forse poter trovare ove ricoverarsi.

D'altronde ragione ed umanità non consentono che i proprietari riedificando i loro edifizi, ne conservino quella viziosa disposizione che è causa permanente di malattie e di altri gravi sconci, e per cui la podestà pubblica sarebbe poi obbligata a far distruggere, pagando, costruzioni che l'utile generale esigeva non si fossero eseguite nè rinnovate.

A questa bisogna si provvede assai acconciamente disponendo che possano i comuni formare piani edilizi da approvarsi dall'autorità competente, ai quali i proprietari aventi case o terreni in essi piani compresi debbano uniformarsi quando vogliono o debbono ricostruire i loro edifizi, o modificare altrimenti le loro proprietà.

I Municipi corrisponderanno ai proprietari una congrua indennità per quella parte di area che diventerà suolo pubblico, e per parità di ragione questi pagheranno il prezzo di quella parte di suolo pubblico che dovranno occupare inoltrando i loro edifizi.

Come scorgesi, è questa una specie di espropriazione, la quale ha luogo gradualmente a misura che si pon mano alla riedificazione od alla riparazione delle esistenti costruzioni.

Il vincolo che per tal guisa viene dai piani regolativi imposto alle proprietà private, e che suolsi appellare servitù di allineamento, è già conosciuto in Italia ed è ammesso dalle leggi di Francia e della stessa libera Inghilterra.

Mercè di questa disposizione diventa possibile ed agevole l'esecuzione di grandi lavori che colla espropriazione immediata non si sarebbero nemmeno intrapresi, e che se giovano alla salute ed al comodo della universalità dei cittadini, tornano non meno utili agli stessi proprietari: i cui edifizi non avrebbero potuto acquistare aria e luce, qualora la ricostruzione delle case esistenti non fosse stata predisposta e coordinata da un piano generale.

E di questi vantaggi che dall'esecuzione dell'opera pubblica derivano ai singoli edifizi, non è in tale caso tenuto conto nel fissare l'indennità, ond'è questo un compenso al danno che soffrono i proprietari per avere i loro beni vincolati finchè non viene il giorno della ricostruzione.

Secondochè fu detto dianzi, incontravasi nel progetto ministeriale un apposito capitolo sui piani di allineamento; la formazione di essi erasi resa obbligatoria, ed erasi questo dovere imposto a tutti i comuni aventi una popolazione riunita non inferiore a 4,000 abitanti; l'esecuzione poi dell'opera pubblica nei piani indicata non era stata da alcuna determinazione di tempo circoscritta.

Il Relatore della Commissione della Camera elettiva, incaricato di riferire sulla legge unificatrice, soppresse questo capo adducendo i seguenti motivi;

« Parecchi credettero che le disposizioni conte-
« nute nell' articolo 72 e seguenti fino all' articolo
« 85 dovessero sopprimersi. Parve ad essi che, in-
« trodotte per alcune grandi città, non potessero
« formare argomento di una legge generale; che ai
« bisogni di quelle città era già provveduto colla
« facoltà di espropriare le zone laterali; che infine
« da quelle disposizioni sarebbe troppo vincolato il
« diritto di proprietà. *Sebbene molte osservazioni*
« *avrebbero potuto addursi in contrario*, pure
« stimò la vostra Commissione di aderire a quel
« voto per non ritardare il benefizio che si spera
« dalla sollecita pubblicazione di questa legge, e
« deliberò di doversi per ora tralasciare le dette
« disposizioni. »

Dalle riferite parole chiaro si scorge che la Commissione della Camera dei Deputati per la legge unificatrice non condannò le disposizioni relative agli allineamenti, anzi fece cenno nella relazione che ben potevasi contraddire agli argomenti degli oppositori; solo trovando troppo ampia e rigorosa la proposta ministeriale, nè avendo agio a compilare un contro-progetto, deliberò di omettere provvisoriamente le disposizioni anzidette.

In seguito a questa soppressione il progetto fu recato all'esame dell'una e dell'altra Camera, mutilato degli articoli concernenti codesta materia, sulla quale perciò il Parlamento non potè emettere alcun voto diretto e specifico, tanto più che la discussione sulla legge unificatrice dovette sollevarsi a concetti generali senza scendere ai minuti particolari di ciascun allegato.

Intanto pervennero al Governo vive istanze di cospicui Municipii che domandano la pubblicazione della legge sull'espropriazione, adducendo precipua-

1 Vedi legge francese 26 marzo 1852.

mente la necessità di disposizioni sugli allineamenti, la quale necessità era pure confermata da persone autorevolissime a questo riguardo consultate.

V' ha di più. La legge 2 aprile 1865, N.º 2295, all'articolo 2 dà facoltà al Governo di modificare i codici e le leggi da pubblicarsi sì nella sostanza che nella forma per coordinarli fra loro e colle altre leggi dello Stato, servati i principii direttivi, e di fare le altre disposizioni complementari. Ora non è dubbio che gli articoli che si riferiscono agli allineamenti non contengano i principii fondamentali e direttivi della legge di espropriazione, ma ne sono un accessorio che può togliersi od aggiungersi senza che ne sia perturbata la generale economia: egli è poi parimente certo che le suddette disposizioni hanno un nesso assai stretto con quelle che regolano l'espropriazione per zone, onde possono dal Governo aggiungersi usando della facoltà concessagli di coordinare e di render compiuta la legge.

Non è infine a tacersi che nel Regolamento dell'8 giugno 1865 testè pubblicato per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, all' articolo 70 si dichiara, potere i comuni nei regolamenti edilizi tracciare le norme circa i piani regolatori dell'ingrandimento e di livellazione, e di nuovi allineamenti delle vie, piazze e passeggi pubblici; onde qualora in questa legge non si inserisse alcuna disposizione a questo riguardo, sconfinata sarebbe la facoltà spettante ai comuni.

Ebbe cura impertanto il Ministero di togliere da questa legge quanto la Commissione parlamentare aveva trovato di troppo assoluto, di troppo generale e rigoroso nel primo progetto, e procurò di coordinarne le disposizioni con quelle della legge e del regolamento sull'amministrazione comunale e provinciale.

Fu tolto l'obbligo di formare i piani di allineamento e questi si resero facoltativi.

La facoltà stessa si restrinse alle città che abbiano una popolazione riunita non inferiore a 10,000 abitanti.

I piani medesimi si circoscrissero ad una parte soltanto dell'abitato.

La durata del vincolo derivante dai suddetti piani che era indefinita venne limitata a 25 anni.

Consimili disposizioni si adottarono pei piani di ampliazione, essendo evidente che se è permessa la espropriazione degli edifizi già esistenti, se è lecito di sottoporli alla servitù di allineamento per rimediare nell'interesse dell'igiene e del commodo pubblico alla viziosa loro disposizione, a molto maggior ragione devesi provvedere, perchè estendendosi l'abitato abbia l'ampliazione luogo in modo consentaneo alle esigenze della pubblica salute e del maggior decoro dei comuni.

§ 6. - *Indennità.*

Rimane ora a far parola dell'indennità da corrispondere agli espropriati.

Quando questa è stabilita amichevolmente, agevole si rende il cómpito del legislatore, perchè egli non ha a far altro che determinare come si debba far constare degli amichevoli accordi, e guarentire i diritti dei terzi che abbiano ragioni da esperire sugli stabili colpiti da espropriazione.

Due modificazioni furono a questo riguardo introdotte al primo progetto; l' una concerne il tempo concesso per l' accettazione dell' offerta indennità, l'altra il pagamento della somma dovuta.

In quanto al termine per l'accettazione dell'indennità fu statuito che questo pienamente coincidesse col termine fissato per far le osservazioni circa il piano particolareggiato di esecuzione. Di tal guisa la procedura diventa più semplice e più spedita.

In conseguenza si dovette consentire che l'accettazione dell'indennità potesse esser condizionata all'accoglimento delle osservazioni presentate circa il piano di esecuzione, e potesse anche esser fatta pel caso subordinato in cui le medesime non fossero accolte.

Quanto al pagamento dell'indennità, erasi dapprima stabilito che essa non potesse soddisfarsi ai proprietari espropriati se prima non se ne fosse fatto deposito nella cassa pubblica a quest' uopo istituita, e non si fossero eseguite le debite pubblicazioni, affinchè i terzi interessati avessero agio a far valere le loro ragioni; ma si avvertì che assai frequentemente il mezzo migliore che usano gli esproprianti per riescire a compiere le espropriazioni in via amichevole, gli è quello di trattare col prezzo in mano; il pagamento immediato dell'indennità agevola il modo a superare molte e gravi difficoltà che potrebbero esser occasione per avventura di lunghi ed intricati litigi.

Si stimò impertanto conveniente aggiungere una disposizione, mercè la quale fosse acconsentita facoltà di esigere immediatamente il prezzo offerto o convenuto, con che fosse a cautela delle ragioni dei terzi prestata dall'espropriante o dall'espropriato idonea cauzione nel modo a determinarsi dal Prefetto, udito il Consiglio di prefettura.

Nel caso che l' indennità non sia stata in via amichevole stabilita conveniva deliberare se la sua determinazione dovesse attribuirsi ad un giurì speciale, come si adopera in Inghilterra ed in Francia, od ai tribunali come nel Belgio ed in tutte le provincie d'Italia.

Trattandosi d'un conflitto fra l' interesse sociale ed il diritto individuale può in verità apparire generoso il partito di riferirsi all'arbitrato di una popolare magistratura. E volentieri sarebbesi adottato il sistema del giurì speciale per le espropriazioni, siccome più consentaneo ai principii di un libero Governo, se non si fosse stimato che questa gravissima questione vuole essere risolta seguendo, anzichè gli impulsi del sentimento, i consigli della severa esperienza.

Or bene, nella composizione del giurì incontrasi una gravissima difficoltà; imperocchè il medesimo, o è tratto da una lista formata su di una gran cerchia di elettori, e in tal caso difficilmente possonsi ottenere giurati forniti delle volute cognizioni locali, o è composto con proprietari del luogo, e in tal caso si corre pericolo che essi, sebbene onestissimi, siano inchinevoli a dare un soverchio valore alla ricchezza immobiliare che forma il loro patrimonio, e siano così posti in non cale gl'interessi della cosa pubblica, rendendo soverchiamente onerose le espropriazioni.

In Italia hanno vita da breve tempo le libere franchigie, ond'è che l'educazione popolare non è per anco siffattamente estesa e progredita da esser comune la persuasione che l'interesse dello Stato sia pur quello di ciascheduno.

In quelle provincie ove è maggiore il bisogno di pubblici lavori, ed ove perciò saranno più frequenti le espropriazioni per causa di pubblica utilità, sono quasi in permanenza le Corti d'Assise, triste necessità che è retaggio dei governi passati. Se al servizio del giuri penale si aggiungesse quello del giurì di espropriazione, comechè provato sia il patriotismo dei cittadini, forse s' imporrebbe ad essi troppo grave carico.

L'esperienza inoltre fatta in Francia di questo giurì speciale non ne appalesa finora l' evidente utilità.

Epperò senza rinunciare definitivamente a codesta innovazione, parve che le attuali condizioni del Regno non consentissero di scostarsi dal sistema seguito in tutte le altre cause civili, nelle quali occorrendo il bisogno di determinare il prezzo di uno stabile o di altra cosa qualsiasi, si ricorre al giudizio di esperti. Questi, giusta la presente legge, sono sempre nominati dal tribunale, affinchè la perizia che determina l'indennità dovuta, prima di procedere all'occupazione dei beni cadenti in espropriazione, abbia per tutti valore di perizia giudiziale, e sian così resi di più facile risoluzione le future contestazioni.

In quanto s' attiene alle norme da seguirsi per fissare l'indennità, fu stabilito che nei casi di occupazione totale essa debba consistere nel giusto prezzo che, a giudizio di periti, avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita, e nei casi di occupazione parziale essa debba liquidarsi nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte di esso dopo l'occupazione.

Qualora dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio speciale ed immediato alla parte del fondo non espropriata, si muove quistione se di questo vantaggio si debba tener conto per diminuire l'indennità; e se la deduzione debba farsi dall'intiera somma a tal totale dovuta, o da quella parte soltanto che rappresenta il danno sofferto dalla parte non espropriata dello stabile.

Nelle varie provincie si segue attualmente diverso sistema. Giusta le leggi vigenti in Lombardia, dall'indennità non si detraggono mai i benefizi derivati dai pubblici lavori; secondo la legge Sarda, i vantaggi si deducono dal solo danno relativo, ossia dalla diminuzione proporzionale di valore che viene a soffrire la parte residua dello stabile; a termini delle leggi Estense e Toscana, l'aumento di valore che acquista la parte non espropriata è preso in considerazione nel fissare l'ammontare dell'intera indennità.

Questo sistema è più ragionevole. Ma perchè potrebbe sembrare ripugnante ad equità che venga caso in cui a taluno sia tolta una parte de' suoi beni senza corrispondergli un benchè minimo prezzo, si avvisò opportuno fissare un limite, oltre il quale la deduzione dei benefizi non avesse luogo. È questo il motivo per cui nella legge si è prescritto che, qualora dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio speciale e immediato alla parte del fondo non espropriata, il maggior valore che da ciò potrà risultare sia computato nel determinare l'indennità: ma si è temperato questo principio in due modi.

Si è stabilito che in qualunque caso la sottrazione del valore del futuro vantaggio non possa mai ridurre a meno della metà il montare della indennità che spetterebbe al proprietario se di quel vantaggio non si avesse a tener conto.

Questo limite trova il suo riscontro in quell'articolo della legge ov'è detto che il contributo, nel caso in cui può imporsi, debba essere uguale alla metà del maggior valore risultante dall'opera.

Si è inoltre preveduto il caso in cui la parte di fondo espropriata avesse un prezzo commerciale ed attuale maggiore del quarto di quello dell'intiero immobile. In questo caso, se la estimazione del futuro vantaggio sortisse a più d'un quarto della indennità che sarebbe dovuta al proprietario ove di esso vantaggio non s'avesse a tener conto, si è lasciato al proprietario l'arbitrio di abbandonare allo espropriante la residua parte del suo fondo, contentandosi del solo giusto prezzo attuale dell'intero immobile, di cui gli si espropria più della quarta parte in valore.

Se l'espropriante non trova il suo tornaconto nello accettare questa offerta che l'obbligherebbe ad una anticipazione di danaro, di cui sarebbe più tardi con usura rimborsato, è pur giusto che la estimazione del vantaggio futuro sia ristretta al solo quarto della indennità che altrimenti sarebbe spettata allo espropriato.

Questo stesso diritto non si è creduto concedere in tuttl i casi, perchè realmente l'offerta di abbandonare il fondo sarebbe il più delle volte un mezzo per eludere la legge, se fosse permesso allo espropriato di offrirlo anche quando il valore della parte occupata fosse minore della quarta parte del valore dell'intero suo fondo.

Di tal guisa si verrà a contemperare le rigorose deduzioni dei principii di diritto coi dovuti riguardi di equità.

Osservazioni finali.

Non occorre di soffermarsi a discorrere le altre parti della presente legge, poichè sono esse la conseguenza e lo svolgimento necessario delle disposizioni sovra riferite ed esaminate, nè intorno ad esse accadde di dover fare notevoli mutamenti al primo progetto; basterà solo l'accennare che la disposizione la quale era stata aggiunta dal relatore della Commissione intorno alla espropriazione dei diritti d'autore fu trasferita nella legge sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, trovando ivi sede più appropriata: e l'altra aggiunta che erasi pur fatta per l'espropriazione dei monumenti storici non aventi carattere d'immobili, si rimandò alla legge speciale per la conservazione degli oggetti d'arte, non potendo guari le prescrizioni della presente legge concernente la espropriazione degli immobili applicarsi a beni di altra natura.

Se V. M. sarà per approvare questi concetti, voglia degnarsi rivestire della Sua Real firma l'unito disegno di legge che noi sottoscritti ci facciamo debito rassegnarle.

149.

SUL RIORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Ci sono comtemporaneamente venuti sott'occhio il sunto trasmesso dal telegrafo d'una tornata della Camera elettiva, nella quale il Guardasigilli avrebbe esposto il pensiero di procedere ad un riordinamento giudiziario, ed un opuscolo dettato da un avvocato di Napoli, il quale fra le tante e tanto svariate cose che condensa in 51 facciate, propone anche riforme sull'ordinamento giudiziario, e fra queste l'abolizione del tirocinio. Quantunque il lavoro del riordinamento giudiziario non pare debba estendersi sino all'istituzione del tirocinio, istituzione i cui vantaggi non si potrebbero sul serio sconoscere, pure a meglio ribadire una tesi della quale questa effemeride s'è fatta campione, non sarà inutile lo scendere all'analisi delle opinioni emesse dal Giurisperito napolitano, poichè emergerà da questa disamina che nell'avversare il tirocinio non si può non cadere in inezie, in contraddizioni, in puerilità.

Divideremo l'esame delle idee dell'Autore in due parti distinte: nella 1.ma esamineremo la parte negativa di quelle, ossia gli argomenti proposti contra il tirocinio giudiziario; nella 2.da ciò ch'ei vorrebbe creare in surrogazione dell'istituto che combatte; poichè egli non ha voluto meritar l'accusa lanciata contro la sinistra di voler distruggere senza proporre ciò che si debba poscia invece edificare.

Gli argomenti che, secondo l'Autore, debbono far crollare un'istituto che è sì ragionevole, sì logico, sì giuridico, e che ha una storia così illustre sono i seguenti:

1. « Gli alunni giudiziari saranno istruiti, ma non « sono uomini pratici.

2. « La loro istruzione è limitata non potendo « per aver vinta la prova di un concorso (art. 18 « della legge sul riordinamento giudiziario) per « essere stati destinati alle diverse corti, tribunali « ed uffici (art. 20 della legge) avere tutte quelle « cognizioni che coll'esercizio dell'avvocheria si « acquistano.

A questi argomenti succede un periodo che non credevamo trovare nell'opera di un avvocato appartenente al foro d'una città eminente per cultura giuridica, e per una magistratura che le provincie sorelle sono use a stimare ad ammirare. Eccolo:

« *Ordinariamente* eglino (gli alunni) entrati nella « magistratura *si perfezionano a discapito della « giustizia*, ed alle volte occupano posti non meritati, sopra rapporti procurati.

Per buona ventura il valore della magistratura napolitana è abbastanza conosciuto, perchè queste parole gettate giù evidentemente a casaccio, possano nuocere alla sua riputazione.

Questi sono gli argomenti contro il tirocinio giudiziario. Esaminiamoli.

1. L'alunno non è uomo pratico. Di grazia, l'assistere per tre anni all'uffizio del P. M. e d'istruzione, ed all'udienze delle corti e tribunali, dove, come nel napolitano, in un solo giorno si discute e si decide un numero ragguardevole di cause, può pareggiarsi ad ogni qualunque altra pratica? E questa pratica non è quella della difesa, la quale per suo ministero debbe volgersi ad un lato, lasciando nell'ombra gli altri, ma quella del magistrato che tutta scorre la questione, senza ira nè studio, non con l'occhio passionato della parte, ma con quello imparziale della legge. — Non ci stancheremo dal dirlo: le due pratiche o meglio le due carriere sono diverse, il tirocinio fatto nell'una non rende addatto all'altra. E non è da trasandarsi che generalmente l'avvocato si esercita o nel diritto civile o nel diritto penale. Come potrebbe giovargli la sua pratica esigendo la legge nel magistrato la conoscenza così della ragion civile come della ragion penale?

2. In secondo luogo l'Autore rimprovera coloro che escono dall'alunnato di poca istruzione. Qui potrebbesi fargli notare ch'egli a facciata 35 dichiara che l'antica magistratura *per la maggior parte onora l'attuale*. Se adunque l'antica magistratura napolitana, uscita in gran parte dall'alunnato, fece di se tanto buona pruova, come si può sostenere essere gli alunni sforniti di sufficiente istruzione? — Ma il medesimo Autore confessa esser all'aspirante agli uffci di magistratura, imposti due esami. Su che versano questi due esperimenti? Il primo ha per obbietto i cinque codici. Il secondo *deve sostenersi in iscritto ed a voce* e versa sulla pratica giudiziaria (art. 23, legge organica). E dagli art. 19 e 20 del Regolamento è determinato che in questo secondo esame debbansi formulare le questioni emergenti da una proposta fattispecie, discuterle e risolverle in forma di sentenza, far questo per tre giorni consecutivi, versando nella ragion civile, commerciale e penale, e nel quarto giorno rispondendo a voce alle abbiezioni che si credesse muovere dagli esaminanti. — Si potran chiamare queste prove insufficienti? E si ponga mente che per rispondere completamente sui Codici è necessario non solo conoscerli profondamente, ma eziandio essere versati nel gius romano, nella filosofia del diritto, nella storia del gius ecclesiastico, nelle discipline amministrative, ed in tante altre materie affini; come per reggere alle prove dell'esame pratico, è necessario oltre tutto ciò uno studio di autori ed un uso di giurisprudenza nè breve nè leggero. Questa somma di studii parrà sia più che bastevole ad ognuno a meno che non si voglia esperto l'alunno di giurisprudenza come il D. Ferrante de' *Promessi Sposi*, nell'astrologia e nella scienza della cavalleria.

E perciò che riguarda i *rapporti procurati*, per i quali secondo l'Autore, si occupano alle volte posti, a noi sembra il miglior modo di provvedere a questo sconcio sia appunto il sistema che l'Autore combatte, cioè un concorso aperto a tutti. E non sarà inopportuno notare che a 22 ed a 25 anni si è generalmente, più proclivi a sentir le voci dell'onore e della dignità che a procurarsi rapporti.

Gl'argomenti adunque contro il tirocinio giudiziario non racchiudono cosa alcuna di serio.

Esaminiamo le proposte che l'autore fa — Esse sono, in compedio le seguenti — Scegliere i magi-

[illegible] ceto degli avvocati Elevare all'ufficio [illegible]etore un Giudice di Tribunale, che avendo [illegible]orsa la sua carriera nel ramo penale e civile [illegible]itasse l'ascenso ad un grado superiore. Ecco [illegible] sistema ch'egli vorrebbe surrogato all'attuale del tirocinio per le cariche di Pretore e magistrato collegiale.

Or è qui il luogo di domandare all' Autore un avvocato che come egli vuole, abbia esercitato la professione *per un tempo non minore di anni dieci* consentirà ad entrare in magistratura con mensili lire cento, quante ne accorda la Legge organica in vigore all'ultima classe dei Giudicanti colleggiati, ed esporsi a viaggiare, voglia o non voglia, l'Italia da un capo all'altro? E non è faceto il voler creare Pretori i Giudici che meritassero ascenso dal tribunale, il che renderebbe costoro inferiori ai loro inferiori, se pure l'Autore non voglia negare che il giudice di prima istanza è inferiore a quello d'appello? E l'Avvocato che in età matura entrerebbe in magistratura non avrebbe altro futuro a ripromettersi dopo percorso (dice l'Autore) *lunga carriera venerando per l'età e per senno pratico e teoretico* che il passare a grado di giurisdizione inferiore il lasciare una città se non elegante, comoda ed agiata, qual'è la sede di un Tribunale, per andarne su qualche picco alpestre, in qualche landa desolata, siti al certo non acconci ad offrire un riposo dalle fatiche durate in una vita laboriosa!

Ma queste inezie ci hanno abbastanza occupato — rispettiamo l'onorando ceto degli Avvocati, nel quale l' Italia ha delle grandi ed incontestabili capacità. Strazio peggiore non ne potrebbe esser fatto che col plaudire alle proposte dell' Autore. Non sarebbe la parte eminente del foro quella che come compenso della sua carriera, dimanderebbe cento lire in qualunque angolo del reame; ma quell'ultimo strato di gente, che di Avvocato non ha che l'onorato nome. Si vorrà mai alle di costoro mani affidare l' amministrazione della giustizia?

La giustizia è un bisogno dei popoli, è uu dovere dei governi, è una religione per tutti. Quanto v'è di più puro e di più immacolato nella nazione debbe intendere al suo culto.

Cosicchè, conchiudendo a voler uscire dal tirocinio non v'è via che spunti: ogni altra istituzione non sarà apportatrice che di lagrimevole conseguenze. La questione del tirocinio si può porre adunque così — Si vuole o no una retta amministrazione della giustizia? *Essere o non essere ecco la questione.*

150.

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

Processi verbali delle sedute della commissione speciale nominata con Reale Decreto del 2 aprile 1865 al fine di proporre le modificazioni di coordinamento delle disposizioni del *codice civile* e le relative disposizioni transitorie a mente della legge di detto giorno. — Fascicolo 1.º, Torino Tipografia Reale, 1866,

È stato recentemente pubblicato il primo fascicolo di questa importantissima opera. È inutile addimostrare la utilità e la necessità di leggerla e di studiarla. Trattandosi di un *commentario ufficiale* del novello nostro codice italiano, nel quale si rivelano i desiderii e la mente del nostro legislatore, ogni altra parola del bibliografo è superflua.

Una cosa però egli può dire ed è relativa al modo conciso, sommario, preciso, chiaro ed elegante col quale sono redatti i processi verbali. Onde si può senza esagerazione affermare che sono veramente degni di essere presi a modello.

Sarebbe qui il caso di riferire i nomi dei membri che componevano la commissione, ma sono già noti; e per adempiere al debito nostro ci basta di registrare i nomi dei signori Vaccarone, Spanna e Deforesta che, nella loro speciale qualità di membri e segretari della commissione, compilarono i precessi verbali che or veggono la prima volta la luce.

Studi economici amministrativi del ragioniere ANGELO FERLINI. Bologna, Tip. Cenerelli all'Ancora.

Il signor Angelo Ferlini, presidente dell'accademia dei ragionieri in Bologna pubblicava recentemente, sotto questo titolo cinque pregevoli ragionamenti sopra le seguenti materie:

1.º Dell'esdebitazione del consolidato italiano.
2.º Sull'affittanza annuale in vece della Colonia.
3.º Di un desco o banco prestatore.
4.º Della tassa d'inquilinato.
5.º Della perequazione dell'imposta fondiaria.

L'autore parla di queste materie con quella dottrina pratica che dimostrano in lui l'uomo da molti anni versato negli studi economico-amministrativi.

Dell'assistenza dei poveri e della estinzione della mendicità. G. F. BERTI. — Firenze.

Molto fu scritto e molto fu tentato intorno all'assistenza degli indigenti onesti e la repressione della colposa mendicità, ma ciò non pertanto non si è giunti ad un soddisfacente risultato; è quindi degno di lode chiunque rivolge la sua attenzione su questo argomento. L'autore di questo opuscolo, mosso da sincero amore per il civile progresso, ci parla specialmente degli esperimenti tentati dal prefetto cav. de Magnitot nel dipartimento francese della Nièvre.

Il piano consiste nella fondazione dell'assistenza in ogni municipio, sopra mezzi abbondanti e durevoli, perchè i bisognosi ricevendo a sufficienza non avessero più scusa al domandare. Egli giunse a questo risultato con

1.º Ordinare una ricerca investigatrice per assicurarsi del vero stato dei poveri.

2.º Invitare i cittadini ad una volontaria soscrizione quinquennale.

3.º Creare in ogni comune una gratuita commissione caritativa.

4.º Con le più energiche e ad un tempo savie ed umane misure di sorveglianza rigorosa e di polizia amministrativa.

Il signor Berti che è già stato direttore degli Ospizi ed Ospedali di Lucca ed ora è direttore della pia casa di lavoro di Firenze parla di questo argomento con sapienza ed amore.

Sulla sistemazione delle finanze del regno d'Italia progetto del ragioniere MARCO FORMENTINI Milano.

Da parecchi mesi si pubblicano tanti scritti sull'assestamento delle finanze che a volere tenere dietro a tutti sarebbe cosa impossibile. È degno però d'essere notato questo opuscolo del signor M. Formentini che presentò all'accademia fisio-medica di Milano un progetto che corrisponde in alcune parti coi provvedimenti finanziari presentati dal ministro delle finanze alla camera dei deputati.

Il progetto consiste

1.° Nel diminuire di un quarto l'attuale imposta fondiaria.

2.° La tassa sulla ricchezza mobile verrebbe sostituita dalla tassa sul reddito nazionale, così che siano escluse le esenzioni portate dai capoversi 1, 2, 3, 4.

3.° Sarebbe imposta una sopratassa del 10 per 100 sulle partite tutte costituenti le tasse indirette, esentati solo quei generi e merci il cui dazio d'importazione ed esportazione e vincolato a convenzione colle potenze estere.

Raccolta delle leggi forestali che sono in vigore nel regno d'Italia. — Pubblicazione del ministero di agricoltura, industria e commercio. Prato Tip. Giachetti 1866.

La pubblicazione di questa raccolta è venuta opportunamente per soddisfare il bisogno generalmente avvertito da tutti coloro che si occupano delle matarie forestali, di conoscere le varie legislazioni che sono tuttora in vigore nelle diverse parti d'Italia.

La materia forestale è regolata tuttavia nelle varie provincie italiane da un grande numero di leggi, decreti, editti, chirografi, notificazioni e disposizioni diverse, informate a principii non sempre in accordo con quello di una ragionata libertà, su cui il nostro edificio politico è basato. Disperse per gli archivii dei cessati governi la ricerca ne riesciva difficile, se non impossibile, a qualsiasi individuale attività. Questo stato di cose pregiudicava il regolare andamento dell'amministrazione forestale.

Ora, mercé questa diligente pubblicazione, gli allievi delle scuole forestali potranno facilmente conoscere la vigente legislazione in Italia: sarà nello stesso tempo resa evidente per tutti la necessità dell'unificazione forestale, e i rappresentanti della nazione avran mezzo di conoscere lo stato preciso delle leggi pel giorno in cui verrà preso in esame il progetto di codice forestale.

Diritto criminale e Procedura criminale — Saggio sulla prescrizione dell'avvocato STEFANO DURANTE. — Torino Tip. G. Favale e Comp. 1866.

Raccomandiamo ai cultori delle scienze legali questo importante lavoro. L'avvocato Durante tratta la prescrizione con grande erudizione ed eleganza e divide questo suo scritto in cinque sezioni: la I. ha intitolata *saggio sulla prescrizione*, di[...]atta la storia della nostra legislazione passa a rassegna con grande facilità le diverse legislazioni d'Europa; la II. *caratteri generali della prescrizione* stabilita dal codice penale; la III. *della prescrizione dell'azione pubblica;* la IV la intitola *della prescrizione dell'azione civile;* ed infine la V. *della prescrizione della pena.* Ci rincresce il non poter dare al nostro lettore per mancanza di spazio un sunto di questo ultimo lavoro. Speriamo che all'avvocato Durante saranno ricompensate queste sue fatiche, riuscendo nell'intento per cui fu scritto questo lavoro. Noi intanto ci congratuliamo coll'egregio autore, il quale cerca di rendersi utile alla patria, coll'arricchirla di sì utili libri.

151.

NOTIZIE DIVERSE

L'EMIGRAZIONE ITALIANA ALL'ESTERO

Da una statistica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, rileviamo i seguenti dati sull' emigrazione degli Italiani all'estero.

Le colonie algerine accolgono 7,472 emigranti, gli Stati Uniti 10,000.

Quasi in ogni cantone della Confederazione Elvetica si contano Italiani applicati a varii lavori, ed in complesso salgono al numero di 13,828; negli Stati Germanici ve ne sono altrettanti. Nella popolosissima Inghilterra il censimento del 1861 riscontrò 4,489 nostri connazionali colà domiciliati. In Francia la censuazione di quello stesso anno numerò 76,539, marinari per la maggior parte, soldati, operai, dei quali molti sono fra i più intelligenti drappieri delle fabbriche lionesi, od i più nerboruti per la lavorazione del ferro, e non pochi figurano nelle più nobili industrie parigine.

Noi non conosciamo il numero della popolazione italiana di Costantinopoli e sui lidi del Mar nero. La colonia di Tunisi si fa ascendere a sei mila, quella di Alessandria d'Egitto a dodici mila con tre mila circa al Cairo. L'emigrazione nelle due Americhe è più numerosa posta su un campo di maggiore attività. Questi nuclei spontanei, formatisi senza alcun ingerimento governativo e lasciati per tanto tempo in balia di se stessi, sono difficili a demarcarsi; molti elementi italiani rimangono assorbiti e snazionalizzati.

Negli Stati Uniti la popolazione italiana si fa ascendere a circa 40,000 senza centro, e sparsi fra mezzo agl'Indigeni. A San Francisco ed in California gli Italiani si stimano 7,000. Nel Brasile se ne contano 18,000 tra Pernamburco, Bahia e Rio Janeiro. A Buenos-Ayres 18,000; a Rosario di Santa Fè 10,000; a San Josè di Cocuta una poco numerosa ma fiorente colonia; 8,000 nel Perù, molti nel Chilì e nella Bolivia; a Venezuela è organizzata un'emigrazione agricola. In complesso la popolazione italiana nel nuovo mondo si computa di 100,000. E questi elementi non hanno bisogno che di essere meglio ordinati o meglio protetti per diventare vive forze da rifluire a benefizio della madre patria.

STANISLAO FALLETTI *Gerente.*

TORINO — TIPOGRAFIA FALLETTI, VIA DELLA BASILICA

Anno 2.° Torino, 15 maggio 1866. Num. 9-10.

L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA

Rivista Economica Amministrativa per gli Impiegati del Governo delle Provincie e dei Comuni.

AVVISO

Per la partenza di alcuni collaboratori, arruolatisi nelle file dei volontari, ilgiornale uscirà una sola volta al mese, contenendo però sempre la materia dei due fogli. Si regano i signori Associati, a soddisfare all'obbligo della loro associazione.

SOMMARIO

152.

SULL' UNIFICAZIONE LEGISLATIVA

Il tempo severo e rigido estimatore d'ogni avvenimento ha reso un gran servigio al paese; mercè sua la legislazione recentemente unificata è stata irreparabilmente condannata a perire; dessa, salvo il codice civile, non era punto la libera emanazione della sapienza civile del popolo italiano. Quale gloriosa impresa, quale nobile tentativo è stato questo *aborto* d'unità ligislativa? Se imperiosi ed urgenti bisogni non richiedevano la pronta unificazione delle leggi esistenti nei già stati d'Italia, a che tanto affrettarla per farla male? Era troppo viva la solidalità che univa i cittadini della penisola per temere che alcuni anni di più maturi studii legislativi avrebbero potuto nuocere all'unità della nostra patria. Ogni timore che, per l'inesistente unità legislativa, sotto falsi pretesti si affacciava pel tramutamento della capitale era assolutamente infondato.

Noi non usi a censurare per sistema, e a far miscela d'ogni oprato vuoi bene, vuoi mal fatto dal governo, ci faremo eco delle giuste recriminazioni dei cittadini, ed associandoci a quello che già hanno detto altri giornali, e a ciò che abbiamo precedentemente sul proposito propugnato, sarà nostro fermo convincimento di trarre dal cattivo sentiero in cui si è messo il Governo, additando il modo onde poter con onore e dignità della nazione riparare a certi gravi ed imperdonabili falli, che pur troppo rivelano la leggerezza di chi li commise.

Ed in vero il Codice di Procedura Civile e la Tariffa giudiziaria, già stimmatizzati in un recente scritto d'un autorevole Magistrato e Senatore, hanno lasciato divedere con quanta poca o nessuna ponderatezza e giusto esame siasi proceduto nella unificazione legislativa, la quale indubitatamente rivelar dovea la sapienza giuridica d'un popolo che fu maestro di legislazione al mondo. Nè l'on. Pisanelli potè dissimulare che il Codice di procedura non era stato preceduto da lavori preparatorii su cui si fossero potute manifestare le opinioni dei vari magistrati e giureconsulti del Regno; e senza nessuna discussione si mise in attuazione quel Codice che a buon diritto puossi dire mera e scarna trasformazione del Codice di Procedura sardo, non informato a quei principii scientifici che regolavano il Codice napolitano del 1819. E l'unico fine che s'era proposto il legislatore non è stato per anco raggiunto, poichè sebbene sieno stati resi più semplici i giudizii, pur nullameno ogni menomo atto è a tali e tante vuote formalità soggetto, e ad un fiscalismo tanto pronunziato da mettere lo scoramento in quegli che cercasse sperimentare per giudizio i suoi più sacrosanti diritti.

La Tariffa vero risultato di fiscali lucubrazioni, serve ad ostacolare ed intralciare in un modo singolare il libero svolgimento dei civili giudizii; imperocchè tali e tante sono le angherie derivanti dagli esorbitanti ed ingiustificati dritti che su di ogni giuridico atto si hanno a pagare, che rendono quasi impossibile il poter contendere davvantaggio; sicchè ognuno invece di difendere i proprii interessi deve sottostare ad ogni grave condizione costretto in un gravoso pacifico accomodamento di sacrificare i suoi incontrastabili diritti!

Il presente Guardasigilli pienamente convinto dell'impossibilità di mantenere in attuazione siffatta mostruosa Tariffa, che ogni dì rovina ed annichilisce la nobile classe degli avvocati, ha dato già opera ad una pronta e radicale riforma della stessa, onde fosse modellata a principii più umanitari e non tanto fiscali, e s'addimostrasse degna della classe degli Avvocati e Procuratori.

Nè l'opera riparatrice dell'on. Ministro per la Giustizia, dovrà arrestarsi a ciò; perciocchè alla

Il signor Berti che è già stato direttore degli Ospizi ed Ospedali di Lucca ed ora è direttore della pia casa di lavoro di Firenze parla di questo argomento con sapienza ed amore.

Sulla sistemazione delle finanze del regno d'Italia progetto del ragioniere MARCO FORMENTINI Milano.

Da parecchi mesi si pubblicano tanti scritti sull'assestamento delle finanze che a volere tenere dietro a tutti sarebbe cosa impossibile. È degno però d'essere notato questo opuscolo del signor M. Formentini che presentò all'accademia fisio-medica di Milano un progetto che corrisponde in alcune parti coi provvedimenti finanziari presentati dal ministro delle finanze alla camera dei deputati.

Il progetto consiste

1.° Nel diminuire di un quarto l'attuale imposta fondiaria.

2.° La tassa sulla ricchezza mobile verrebbe sostituita dalla tassa sul reddito nazionale, così che siano escluse le esenzioni portate dai capoversi 1, 2, 3, 4.

3.° Sarebbe imposta una sopratassa del 10 per 100 sulle partite tutte costituenti le tasse indirette, esentati solo quei generi e merci il cui dazio d'importazione ed esportazione e vincolato a convenzione colle potenze estere.

Raccolta delle leggi forestali che sono in vigore nel regno d'Italia. — Pubblicazione del ministero di agricoltura, industria e commercio. Prato Tip. Giachetti 1866.

La pubblicazione di questa raccolta è venuta opportunamente per soddisfare il bisogno generalmente avvertito da tutti coloro che si occupano delle matarie forestali, di conoscere le varie legislazioni che sono tuttora in vigore nelle diverse parti d'Italia.

La materia forestale è regolata tuttavia nelle varie provincie italiane da un grande numero di leggi, decreti, editti, chirografi, notificazioni e disposizioni diverse, informate a principii non sempre in accordo con quello di una ragionata libertà, su cui il nostro edificio politico è basato. Disperse per gli archivii dei cessati governi la ricerca ne riesciva difficile, se non impossibile, a qualsiasi individuale attività. Questo stato di cose pregiudicava il regolare andamento dell'amministrazione forestale.

Ora, mercé questa diligente pubblicazione, gli allievi delle scuole forestali potranno facilmente conoscere la vigente legislazione in Italia: sarà nello stesso tempo resa evidente per tutti la necessità dell'unificazione forestale, e i rappresentanti della nazione avran mezzo di conoscere lo stato preciso delle leggi pel giorno in cui verrà preso in esame il progetto di codice forestale.

Diritto criminale e Procedura criminale — Saggio sulla prescrizione dell'avvocato STEFANO DURANTE. — Torino Tip. G. Favale e Comp. 1866.

Raccomandiamo ai cultori delle scienze legali questo importante lavoro. L'avvocato Durante tratta la prescrizione con grande erudizione ed eleganza e divide questo suo scritto in cinque sezioni: la I. ha intitolata *saggio sulla prescrizione*, di(?)atta la storia della nostra legislazione passa a rassegna con grande facilità le diverse legislazioni d'Europa; la II. *caratteri generali della prescrizione* stabilita dal codice penale; la III. *della prescrizione dell'azione pubblica;* la IV la intitola *della prescrizione dell'azione civile;* ed infine la V. *della prescrizione della pena.* Ci rincresce il non poter dare al nostro lettore per mancanza di spazio un sunto di questo ultimo lavoro. Speriamo che all'avvocato Durante saranno ricompensate queste sue fatiche, riuscendo nell'intento per cui fu scritto questo lavoro. Noi intanto ci congratuliamo coll'egregio autore, il quale cerca di rendersi utile alla patria, coll'arricchirla di sì utili libri.

151.

NOTIZIE DIVERSE

L'EMIGRAZIONE ITALIANA ALL'ESTERO

Da una statistica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, rileviamo i seguenti dati sull' emigrazione degli Italiani all'estero.

Le colonie algerine accolgono 7,472 emigranti, gli Stati Uniti 10,000.

Quasi in ogni cantone della Confederazione Elvetica si contano Italiani applicati a varii lavori, ed in complesso salgono al numero di 13,828; negli Stati Germanici ve ne sono altrettanti. Nella popolosissima Inghilterra il censimento del 1861 riscontrò 4,489 nostri connazionali colà domiciliati. In Francia la censuazione di quello stesso anno numerò 76,539, marinari per la maggior parte, soldati, operai, dei quali molti sono fra i più intelligenti drappieri delle fabbriche lionesi, od i più nerboruti per la lavorazione del ferro, e non pochi figurano nelle più nobili industrie parigine.

Noi non conosciamo il numero della popolazione italiana di Costantinopoli e sui lidi del Mar nero. La colonia di Tunisi si fa ascendere a sei mila, quella di Alessandria d'Egitto a dodici mila con tre mila circa al Cairo. L'emigrazione nelle due Americhe è più numerosa posta su un campo di maggiore attività. Questi nuclei spontanei, formatisi senza alcun ingerimento governativo e lasciati per tanto tempo in balia di se stessi, sono difficili a demarcarsi; molti elementi italiani rimangono assorbiti e snazionalizzati.

Negli Stati Uniti la popolazione italiana si fa ascendere a circa 40,000 senza centro, e sparsi fra mezzo agl'Indigeni. A San Francisco ed in California gli Italiani si stimano 7,000. Nel Brasile se ne contano 18,000 tra Pernamburco, Bahia e Rio Janeiro. A Buenos-Ayres 18,000; a Rosario di Santa Fè 10,000; a San Josè di Cocuta una poco numerosa ma fiorente colonia; 8,000 nel Perù, molti nel Chilì e nella Bolivia; a Venezuela è organizzata un'emigrazione agricola. In complesso la popolazione italiana nel nuovo mondo si computa di 100,000. E questi elementi non hanno bisogno che di essere meglio ordinati o meglio protetti per diventare vive forze da rifluire a benefizio della madre patria.

STANISLAO FALLETTI *Gerente.*

TORINO — TIPOGRAFIA FALLETTI, VIA DELLA BASILICA

Anno 2.° Torino, 15 maggio 1866. Num. 9-10.

L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA

Rivista Economica Amministrativa per gli Impiegati del Governo delle Provincie e dei Comuni.

AVVISO

Per la partenza di alcuni collaboratori, arruolatisi nelle file dei volontari, ilgiornale uscirà una sola volta al mese, contenendo però sempre la materia dei due fogli. Si regano i signori Associati, a soddisfare all'obbligo della loro associazione.

SOMMARIO

152.

SULL' UNIFICAZIONE LEGISLATIVA

Il tempo severo e rigido estimatore d'ogni avvenimento ha reso un gran servigio al paese; mercè sua la legislazione recentemente unificata è stata irreparabilmente condannata a perire; dessa, salvo il codice civile, non era punto la libera emanazione della sapienza civile del popolo italiano. Quale gloriosa impresa, quale nobile tentativo è stato questo *aborto* d'unità ligislativa? Se imperiosi ed urgenti bisogni non richiedevano la pronta unificazione delle leggi esistenti nei già stati d'Italia, a che tanto affrettarla per farla male? Era troppo viva la solidalità che univa i cittadini della penisola per temere che alcuni anni di più maturi studii legislativi avrebbero potuto nuocere all'unità della nostra patria. Ogni timore che, per l'inesistente unità legislativa, sotto falsi pretesti si affacciava pel tramutamento della capitale era assolutamente infondato.

Noi non usi a censurare per sistema, e a far miscela d'ogni oprato vuoi bene, vuoi mal fatto dal governo, ci faremo eco delle giuste recriminazioni dei cittadini, ed associandoci a quello che già hanno detto altri giornali, e a ciò che abbiamo precedentemente sul proposito propugnato, sarà nostro fermo convincimento di trarre dal cattivo sentiero in cui si è messo il Governo, additando il modo onde poter con onore e dignità della nazione riparare a certi gravi ed imperdonabili falli, che pur troppo rivelano la leggerezza di chi li commise.

Ed in vero il Codice di Procedura Civile e la Tariffa giudiziaria, già stimmatizzati in un recente scritto d'un autorevole Magistrato e Senatore, hanno lasciato divedere con quanta poca o nessuna ponderatezza e giusto esame siasi proceduto nella unificazione legislativa, la quale indubitatamente rivelar dovea la sapienza giuridica d'un popolo che fu maestro di legislazione al mondo. Nè l'on. Pisanelli potè dissimulare che il Codice di procedura non era stato preceduto da lavori preparatorii su cui si fossero potute manifestare le opinioni dei vari magistrati e giureconsulti del Regno; e senza nessuna discussione si mise in attuazione quel Codice che a buon diritto puossi dire mera e scarna trasformazione del Codice di Procedura sardo, non informato a quei principii scientifici che regolavano il Codice napolitano del 1819. E l'unico fine che s'era proposto il legislatore non è stato per anco raggiunto, poichè sebbene sieno stati resi più semplici i giudizii, pur nullameno ogni menomo atto è a tali e tante vuote formalità soggetto, e ad un fiscalismo tanto pronunziato da mettere lo scoramento in quegli che cercasse sperimentare per giudizio i suoi più sacrosanti diritti.

La Tariffa vero risultato di fiscali lucubrazioni, serve ad ostacolare ed intralciare in un modo singolare il libero svolgimento dei civili giudizii; imperocchè tali e tante sono le angherie derivanti dagli esorbitanti ed ingiustificati dritti che su di ogni giuridico atto si hanno a pagare, che rendono quasi impossibile il poter contendere davvantaggio; sicchè ognuno invece di difendere i proprii interessi deve sottostare ad ogni grave condizione costretto in un gravoso pacifico accomodamento di sacrificare i suoi incontrastabili diritti!

Il presente Guardasigilli pienamente convinto dell'impossibilità di mantenere in attuazione siffatta mostruosa Tariffa, che ogni dì rovina ed annichilisce la nobile classe degli avvocati, ha dato già opera ad una pronta e radicale riforma della stessa, onde fosse modellata a principii più umanitari e non tanto fiscali, e s'addimostrasse degna della classe degli Avvocati e Procuratori.

Nè l'opera riparatrice dell'on. Ministro per la Giustizia, dovrà arrestarsi a ciò; perciocchè alla

revisione della tariffa dovrà immantinenti far seguitare quella del Codice di Procedura Civile, del quale già si sono ravvisati gli sconci più notevoli, e quella della legge organica e regolamento giudiziario.

Non v'ha persona, per ossequiente che sia, la quale possa rinnegare la nobile iniziativa della ragione, non rinvenendo nella legge organica inconsideratezze ed errori non pochi i quali, in alcuni punti, toccano tanto il buon senso che non si può fare a meno di non renderli di pubblica ragione onde abbiano una pronta e formale correzione. E per notare una tra le tante pecche cui va incontro cotesta legge non vogliamo tralasciare di annoverare la seguente.

E per fermo, quale savio consiglio, quale retto giudizio ha governato la mente dell'ex Guardasigilli quando con inesplicabile inavvertenza si faceva ad assottigliare gli stipendi già tanto tenui della inferiore magistratura, in cui la smania delle economie raggiunge proprio l'assurdo, mentre creava una nuova carica presso le Corti d'Appello, quale è quella dell'Avv. Generale, cui annetteva un maggiore stipendio! Ecco inqualificabile contraddizione: si costringono giovani magistrati a vivere di stento quando altri menano vita nobile ed agiata nelle delizie di pingui stipendi! E non è forse paragonato in dignità l'ultimo magistrato al primo? non è dovere del magistrato in generale mantenersi con decoro e dignità?

E, vaglia il vero, i Pretori e gli aggiunti giudiziari per il nuovo organico godono d'uno stipendio meschinissimo e non adequato ai bisogni che la carica richiede; ai primi è corrisposto uno stipendio di Lire 150 mensili, le quali sono assottigliate per sei mesi a L. 100, per la legge di ritenuta sugli stipendi; E pei secondi lo stipendio non sorpassa le L. 100 al mese, le quali pur vengono ridotte a L. 60 detratte le ritenute sugli stipendi e le tasse di ricchezza mobile ed altre. Or si domanda se ciò significa voler fare acquistare rispetto e dignità alla magistratura giovane, ovvero avvilirla e calpestarla! A voler giudicare con pienezza di convincenti argomenti, ci pare che questo fatto tanto interessante e che riflette un punto importantissimo per la ventura magistratura, non sia stato punto meditato dall'on. ex Guardasigilli.

L'interpellanza Mellana sulla creazione della carica degli Avv. Generali presso le Corti d'Appello, è stata giusta ed assennata, e noi vi facciamo plauso. E sarebbe nostro desiderio, quale è quello pure di tutti gli uomini onesti ed intelligenti, che la Camera, allorchè vi ritornerà su, prendesse una giusta misura abolendo la carica degli Avv. Generali presso le corti d'Appello, ed in omaggio alla dignità della nuova magistratura immegliasse la condizione dei magistrati inferiori, essendo pur certa di ben meritare della Patria.

153.

IL NUOVO DISEGNO DI LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

DEL DEPUTATO L. PIANCIANI

L'onorevole Luigi Pianciani nella tornata del 13 marzo scorso, pronunciava un lungo discorso per sviluppare un suo nuovo disegno di legge comunale e provinciale. La Camera dopo di averlo attentamente ascoltato, dichiarava preso in considerazione il progetto e lo rimandava alla commissione sull'amministrazione dello Stato; la qual cosa non è piccolo argomento in favore delle riforme proposte dal sig. Pianciani e della sua eloquenza per chi consideri l'inopportunità della proposta e la lunghezza del discorso, che parlava di mutare da capo a fondo una delle leggi organiche recentissime, a persone più che mai preoccupate dalle difficoltà finanziarie in cui versa il paese. Ci pare dunque cosa non inutile esporre ai nostri lettori la sostanza del nuovo disegno: ci varremo perciò il più sovente delle sue stesse parole ricavandole dal volumetto che l'onor. Pianciani pubblicava testè a Firenze e che contiene il progetto di legge presentato il 5 marzo e il discorso pronunciato il 13 marzo.

Dopo di avere distesamente parlato dell'accentramento, e delle principali questioni estere, egli ricercando quali sieno le funzioni dello Stato accetta le formole di Humbaldt e di Mill: il dovere dello Stato restringersi a difendere al di fuori l'indipendenza e nell'interno i diritti di ciascuno. « Per adempiere dunque queste funzioni deve avere lo Stato una diplomazia che sostenga la sua indipendenza all'estero ed un'esercito perchè la difenda quando essa venga attaccata; una polizia superiore per mantenere la sicurezza interna, un'amministrazione di giustizia perchè i diritti di ciascuno siano rispettati, una finanza finalmente per supplire alle spese rese necessarie dagl'indicati servigi ».

« Quindi rigorosamente parlando è evidente che i ministeri dello Stato potrebbero ridursi a cinque soli, Esteri, Guerra, Interno, Giustizia, Finanza ».

E questa è la prima proposta. Veniamo ora all'ordinamento dei Comuni. L'onorevole Pianciani prende il comune per unità amministrativa piuttosto che la provincia, perchè quello rappresenta assolutamente l'associazione naturale. Ma pare a lui che « i comuni quali sono in Italia debbano assolutamente ritenersi incapaci d'esercitare quella parte di attribuzioni che oggi è esercitata dallo Stato e che io vorrei loro affidata. Cosa volete fare con dei comuni che sommano a 7719 e che hanno per popolazione in media 2854 abitanti? Non basta. Vi sono in Italia 106 comuni che hanno al disotto di 200 abitanti, ve ne sono 12 che hanno al disotto del centinaio di abitanti, vi è un comune Baratonia che ha 45 abitanti ».

« Spero non crederete che io venga a proporvi di affidare a questa specie di comuni una larga parte nella pubblica amministrazione, confesso che questi comuni debbono essere tutelati diretti e tenuti in freno come bambini ». Il Pianciani volendo che i piccoli comuni si potessero riunire in un grande ha distinte due categorie di comuni, comuni politici e comuni amministrativi.

« Ho voluto che i comuni da me chiamati politici avessero una popolazione non minore di 50 mila abitanti e che nei medesimi si comprendessero i comuni amministrativi quali sono oggi, lasciando loro libertà di fondersi nel comune principale, colla sola avvertenza di disporre le cose in modo che questa fusione fosse consigliata dal loro interesse: questi comuni piccoli che io ho chiamati amministrativi vorrei rimanessero sotto la tutela d'un comune principale ».

Questa seconda proposta siccome base di tutto l'ordinamento desiderato dall'onorevole Deputato di cui riferiamo le idee merita di essere esposta più minutamente delle altre. Ricorriamo perciò al titolo II del suo progetto di legge.

Art. 6. Ogni comune politico ha un consiglio comunale ed una giunta municipale.

Art. 7. Ogni comune politico deve contenere non meno di 50 mila abitanti.

Nei comuni politici saranno compresi quelli attuali che non volendo fondersi nei medesimi saranno considerati come comuni amministrativi. Essi rimarranno sotto la tutela del comune politico di cui fanno parte.

Art. 8. Il consiglio è composto di 70 membri. Ciascun comune amministrativo ne nomina uno.

Art. 10. Ciascun comune amministrativo che vorrà fondersi nel comune politico del quale fa parte, potrà farlo ogniqualvolta la maggioranza dei suoi elettori vì convenga.

Art. 14. I componenti il comune amministrativo, concorreranno nelle spese del comune politico nella stessa proporzione di ogni individuo del medesimo.

Art. 17. Tutti i servizi municipali si eseguiranno egualmente nell'intero comune, in quelli amministrativi il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio locale eseguiranno su tutto una particolare sorveglianza.

Art. 18. Il comune amministrativo potrà provvedere direttamente ad altre spese che credesse di suo speciale interesse.

Lo sconcio dei piccoli comuni, quali esistono in Italia particolarmente nelle provincie settentrionali, è avvertito da tutti coloro che rivolgono i loro studi sulle quistioni amministrative: l'onorevole Pianciani non è quindi il primo che proponga di stabilire un *minimum* di popolazione per costituire un comune. La commissione legislativa sull'amministrazione comunale, provinciale e regionale proponeva nel 1861 che si sopprimessero i comuni inferiori a mille abitanti. Sarebbero per tal modo soppressi nelle antiche provincie e nella Lombardia 2383 comuni e nelle altre provincie un 300 altri comuni, in tutto 2700.

Altri cui non sembrava che bastasse ridurre i comuni ad un *minimum* di 1000 abitanti, quando si voglia dare al comune una vera libertà, limitata soltanto dagli interessi generali dello Stato, proponeva si ponesse il *minimum* di 2000, altri di 3000, altri di 8000. Quando si proponesse di fissare il *minimum* della popolazione comunale a 3000 verrebbero soppressi 5827 comuni, non restando intatti che circa un 1900 comuni.

Anche noi partendo dal principio che con un sistema di larga autonomia non è sperabile che al dissotto di una certa popolazione si trovino gli elementi necessari ad un andamento regolare, desideriamo che scompaiano quei piccoli comuni che sono evidentemente inetti a reggersi da se. Noi non oseremmo però mai fissare un limite invariabile. Non siamo amanti degli ordinamenti fatti con la squadra ed il compasso, ne crediamo che convenga dividere la popolazione dì uno Stato in tanti compartimenti come i francesi sono soliti disporre i fiori nei giardini. Vi sono circostanze, geografiche specialmente, in cui voler accozzare insieme popolazioni disperse sopra un troppo vasto territorio, soltanto per formare quel tale limite che abbiamo fissato, sarebbe far cosa assai più dannosa che utile. Non è chi ciò non vegga specialmente per le popolazioni delle isolette e delle montagne. Perciò quantunque noi desideriamo che in generale non vi sieno comuni con meno di 2500 o 3000 abitanti non approviamo però che si fissi un limite invariabile. Noi non concordiamo dunque con l'onor. Pianciani che vorrebbe il comune politico costituito da 50,000 abitanti almeno. E quantunque noi riconosciamo con lui che questa sarebbe una grandissima semplificazione per l'amministrazione, tuttavia ci pare che simili comuni sarebbero in taluni casi, non rari, quasi piccole provincie, in cui non s'interesserebbero agli affari comunali che gli abitanti del capoluogo del comune, spesso una piccola città di 6000 od 8000 abitanti, i quali verrebbero ad esercitare un' influenza preponderante, ed amministrerebbero tutto il comune a solo loro vantaggio.

Sarebbe aumentare ancora quella preponderanza che già hanno gli abitanti delle città sopra quelli delle campagne, preponderanza ingiusta e spesso dannosa.

Passiamo alle altre riforme.

Art. 21 I consiglieri comunali sono eletti dai cittadini che hanno 21 anno compiti che godono dei diritti civili e che sappiano leggere e scrivere.

Con questa terza proposta il Pianciani introdurrebbe in Italia una specie di suffragio universale molto meno assurdo che in Francia, è vero, poichè vengono esclusi almeno gli analfabeti che in Francia sono più di un terzo degli elettori: ma noi non crediamo ancora venuto il tempo di questo allargamento del diritto elettorale; ed ancorchè fosse giunto non vorremmo che si facesse col sistema elettorale del sig. Pianciani, ma con un sistema che avvicinandosi a quello dei signori Hare e Mill desse alle persone più colte e intelligenti quella influenza, che è loro dovuta e che s'annega nel suffragio universale alla francese.

Art. 24. Le donne aventi l'età e l'istruzione richiesta negli uomini, quando paghino in proprio una tassa municipale non minore di lire 50 annue... saranno elettori ma non eleggibili.

Il che noi pure vorremmo, ammesso che fosse giunta l' opportunità di una riforma elettorale, e che si adottasse un sistema conforme a quello a cui abbiamo sopra accennato.

Art. 79. Le sedute del consiglio comunale saranno pubbliche; per risoluzione del consiglio potranno tenersi a porte chiuse quelle soltanto nelle quali si tratta di questione di persone.

Fautori come siamo del sistema della più larga pubblicità, in ogni caso in cui ragioni di convenienza non richiedano il contrario, siamo del parere dell'autore.

Art. 91. La nomina del sindaco è affidata agli elettori comunali.

Art. 93. Può essere rimosso (il sindaco) per risoluzione della maggioranza assoluta degli elettori iscritti, promossa dalla dimanda di un terzo dei me-

desimi o dal prefetto per commissione del consiglio dei ministri.

Art. 100. Dovrà il sindaco rendere conto di ogni suo operato e potrà dagli interessati essere chiamata l'autorità giudiziaria a decidere sul medesimo.

Art. 120. Il potere incaricato della esecuzione della legge ha in qualsiasi circostanza il diritto di assicurarsi che le leggi siano osservate per parte dei comuni e sarà il comune responsabile presso il potere giudiziario di qualunque trasgressione alle medesime.

Art. 125. Al sindaco saranno affidate le attribuzioni giudiziarie del pretore.

Verrà nominato dagli elettori un giudice comunale.

Art. 127. Il giudice comunale eserciterà le funzioni affidate oggi ai Tribunali civili e correzionali nei termini che dalla legge saranno prefissi.

Art. 131. L'amministrazione della giustizia nelle comuni è gratuita.

Art. 204. Ove un consiglio creda che le sue attribuzioni siano notate da disposizioni dell'autorità amministrativa o altra potrá sempre ricorrere a quella giudiziaria. In ogni provincia vi sarebbe un prefetto ed in ogni comune politico un suo rappresentante.

« Il prefetto dovrebbe riunire secondo me l'alta polizia, la finanza, i lavori pubblici, l'agricoltura, il commercio, l' amministrazione militare. Tutto quello in che entra il governo dovrebbe farsi per mezzo dei prefetti ».

L'onorevole Pianciani propone ancora molte altre riforme: intorno alla prigionia preventiva, all'istruzione segreta nei giudizii, all'amministrazione della giustizia in modo che in ogni provincia vi fosse una corte provinciale la quale fosse fondata di tre sezioni, una per le cause civili, un' altra per le assisie, ed una per i ricorsi.

Egli vorrebbe inoltre una sola corte di cassazione, e che la pubblica sicurezza sia rimessa ai Comuni per intero, con una sola arma di pubblica sicurezza.

Nell'istruzione pubblica egli è partigiano della libertà dell'insegnamento. Vorrebbe che l' istruzione primaria fosse gratuita ed obbligatoria. Che presso il ministero dell' interno vi fosse un consiglio nominato dalle varie provincie (una piccola camera di deputati) formata di uomini locali per far conoscere quali siano i reali bisogni, e controllare quello che dagli altri venisse fatto.

In quanto poi alle istituzioni militari: egli vorrebbe che il servizio militare durasse 16 anni, durante sei anni i soldati farebbero parte dell'esercito e nei rimanenti dieci anni dei battaglioni provinciali, i quali farebbero un servizio un po' più esteso della Guardia Nazionale.

Lasciando da parte quello ch'egli disse del servizio della tesoreria e delle riforme finanziarie da introdursi in Italia ci pare di avere fedelmente esposte le idee del signor Pianciani, che come ognun vede, ha molte idee.

Ci sia ora permesso di volgerci indietro e di gettare uno sguardo sull'insieme delle riforme proposte dal signor Pianciani. Spesso di accordo con lui sulle idee esposte quando si considerino come dettate dalla scienza, come tipo delle istituzioni di un popolo perfetto, noi non possiamo però ammetterne l'insieme. Avremmo applaudito l'onorevole Pianciani se egli in un discorso accademico agli studenti di una università avesse esposte le sue opinioni sull'amministrazione dello Stato, ma non applaudiamo l' onorevole deputato, che da poco tempo entrato nel parlamento presenta ad una camera nuova di un nuovo regno un progetto di riforme tali che sconvolgerebbero da capo a fondo tutto l'ordinamento dello Stato, quell' ordinamento che la camera precedente aveva da poco tempo dato al paese. Non è in tal modo che noi intendiamo il progresso delle nostre istituzioni, il metodo di disfare alla dimani quello che si è fatto il giorno prima non ci pare il miglior mezzo di giungere al miglior governo. Comprendiamo che tutto si capovolga, che tutto si cominci da capo quando si è in uno stato di cose insopportabile, ma nessuno certo vorrà dire che siamo in queste condizioni, non lo vorrà dire l'onorevole Pianciani, che egli certo non ha dimenticato quello ch'era l'Italia sei anni fa, quando egli, che ora siede in parlamento libero di promuovere quelle riforme che più gli piacciono, errava in esilio fuori d'Italia. La Francia e l'Inghilterra ci siano maestre. Nell'una il progresso vestì le forme di rivoluzione. Ivi la febbrile ansia di libertà ed il letargo profondo succedonsi a vicenda, ivi da 80 anni in quà di rivolgimenti politici non si è ancora trovato un assetto definitivo. L'altra, l'Inghilterra veneranda maestra di sapienza politica ai popoli è da secoli in possesso di istituzioni invidiate, in cui con lento lavorio va introducendo tutte quelle modificazioni che le mutate condizioni dei tempi e l'opinione pubblica consentono. Gli uomini politici di quel paese hanno per massima costante che in ogni tempo vi abbia da essere nelle istituzioni più di vecchio che di nuovo.

Ora noi lo domandiamo all'onorevole deputato che contraddiciamo, che cosa resterebbe in piedi, quando il suo progetto diventasse legge dello Stato. Egli vuole cambiate interamente le condizioni dei Comuni, delle provincie e dell'istruzione pubblica, capovolta l'amministrazione interna e la finanziaria, mutati dalle basi gli ordinamenti giudiziari ed i militari.

Da più tempo noi abbiamo notato con dispiacere, che l'opposizione di sinistra nella nostra camera, seguiva il mal vezzo dell'opposizione del parlamento francese. Non è con il volere tutto sconvolgere che si fa nulla in questo mondo. La sinistra oramai se andasse al potere sarebbe posta nel bivio o di non far nulla, come è più probabile, e quindi di screditarsi affatto come partito politico o di fare una profonda rivoluzione sociale, per essere conseguente con sè stessa; ed è questo timore che mantiene il paese in uno stato di agitazione ogni qual volta la sinistra pare stendere la mano sul potere, per il numero dei voti di cui dispone nella camera dei deputati.

Siamo perciò dolenti che l'onorevole Pianciani si sia egli pure messo per questa via. La lealtà del carattere, la coltura dell'ingegno, la facilità della parola, il garbo d'oratore gli procureranno in breve una certa influenza sui membri specialmente nuovi

che seggono nello stesso lato della camera; ne rincresce pertanto di vederlo procedere per questa sterile via. La sua opera sarebbe assai più utile e feconda di risultati se egli intendesse con tutte le sue forze a promuovere una riforma e a convincerne il paese; frattanto alle multiple proposte contenute nel suo progetto di legge, noi proponiamo la questione pregiudiziale, per servirci di un termine parlamentare.

15.4

PICCOLE RIFORME

I

Oramai si è tanto parlato e scritto intorno alle innovazioni ed alle riforme da introdursi negli ordini, negli istituti e nelle leggi d'Italia, che quasi, o non se ne vuole più sentire a parlare, o non si ha il coraggio di intraprenderne la attuazione per la loro moltiplicità; o non si sa per lo stesso motivo dove incominciare. Aggiungi a questo che non manca agli Italiani la mania di scrivere volumi sopra volumi, di ripetere le cose già dette da altri, di amalgamare talora le cose più disparate, e di volere in ogni cosa l'ottimo non il buono possibile: onde ne sorge ritardo e confusione.

Con questi pensieri non intendiamo di dare cose nuove, ma di passare sommariamente a rassegna taluni punti di riforma: non scriviamo con ordine prestabilito: esponiamo alla buona i pensieri che ci vengono alla mente e che formano oggetto di altri nostri studi: saremo brevi, saremo chiari, almeno a questo intento volgeremo ogni cura.

II

Eccovi una prima innovazione che è conseguenza dei buoni principii di giustizia. Negli ultimi quattro anni si è migliorata di molto la sorte dell'esercito. Al soldato si è migliorato il vitto, ma non di più; nel vestiario si è fatto anzi economia; il soldo è così tenue da non tenerne quasi conto. La finanza per ora non ammette di aumentarlo; ma sarà uno dei primi aumenti che si dovrà fare; sarà un'atto di doverosa giustizia. Intanto una cosa si può ordinare che è quella di fare al soldato ed al basso ufficiale una distribuzione settimanale di tabacco. Gli verrebbe di compenso per il piccolo soldo.

III

Le razioni di foraggio agli ufficiali ed agli ufficiali superiori si debbono ridurre al quantitativo meramente necessario. In questa materia c'è un po' di lusso e di sfarzo. Ad alcuni danno persino sei razioni di foraggio; ora chi è che tenga sei cavalli? Un giorno nella *Gazzetta Militare* ho letto che un tale era messo in aspettativa con tanto di paga ed una mezza razione. Come, anche coloro che sono in aspettativa hanno da mantenere un mezzo cavallo? Ci si dirà che il fieno ed il suo valore è un complemento dello stipendio; ma allora perchè fare queste distinzioni? e perchè non si aumenta addirittura lo stipendio? — Scriviamo adunque: riduzione delle paghe per foraggio allo stretto necessario. E questo per principio di giustizia e di economia.

IV

Comunemente nell'armata si danno congedi di un mese ed anche di due mesi; perchè non ritenere le spese dei viveri e del soldo e farne una massa di economia a vantaggio del bilancio? Ciascun reggimento, secondo le esigenze del servizio, dovrebbe dare in media tanti congedi per ciascun anno e diffalcare così la spesa per la durata e la quantità dei congedi. Con tale sistema si potrebbe risparmiare una non lieve somma, massimamente in tempo di pace. Si ritenga che il soldato preferisce il congedo alle competenze, e che le competenze in vivere e denari, durante la sua assenza per congedo vanno per lo più sprecate. Si ritenga inoltre che noi non vogliamo innalzare i congedi a sistema e che non intendiamo per nulla che ne patisca detrimento la forza e la disciplina dell'esercito. Ma diciamo solamente: si può togliere l'assegnamento ai congedati? si può aumentare il numero dei congedi in una data proporzione? Uomini competentissimi risposero affermativamente.

V

Il Ministero della Guerra per le spese del 1865, ha portato nel bilancio ordinario Lire 175,066,832, e nel bilancio straordinario Lire 18,423,270. Queste cifre presentavano una economia reale sul bilancio del 1864 di Lire 62,518,352,22. (1)

Ma niente osta che il Ministro della Guerra nel corso dell'esercizio finanziero si proponga e si disponga a fare altre economie a tenore delle circostanze: anzi questo dovrebbe essere suo fermo proposito e suo programma.

Primieramente le economie sono oramai un mezzo potentissimo per salvare l'Italia; e nuovi fonti di economia si possono scoprire nello scendere ne' dettagli quando si eseguisce il bilancio e le cifre di previsioni si mettono a contatto cogli avvenimenti del 1865.

In secondo luogo se il compianto generale Della Rovere dovette chiedere per l'esercizio 1864 un credito supplementare di L. 22,681,154,72, per qual ragione il presente Ministro non potrà seguire l'ordine inverso e presentare il suo conto consuntivo con un risparmio di 22 milioni? Le voci di guerra e gli armamenti se indussero ad aumentare la forza e la spesa del 1864, le voci di pace perchè non dovranno indurre a diminuire le spese del 1865?

VI

È egli necessario di surrogare subito con promozioni i posti rimasti vacanti per decesso? Dal settembre 1864 al gennaio 1865, morirono a Torino non meno di otto o dieci generali. Se non fossero stati surrogati, la finanza avrebbe fatto un risparmio di quasi centomila lire. E non era necessario di surrogarli con nuove promozioni, perchè, salvo casi eccezionalissimi, può adempiere l'ufficio scoperto l'ufficiale di grado immediatamente inferiore. Nè si dica che, massime nell'esercito, è richiesto il prestigio del grado. Il primo prestigio è la capacità. Il secondo prestigio deriva dallo esercizio di fatto della carica. La promozione si può indugiare e fare due o tre anni dopo. Tanto più che negli ultimi

(1) Questi pensieri furono scritti nel 1865

anni nell'esercito vi furono promozioni quasi favolose, e quasi si può dire che oramai molti impiegati così militari come civili debbano esserne stanchi. Taluno mi dirà di no; ma il bilancio è stanco.

VII

I bilanci di una buona parte dei comuni d'Italia ed anche delle provincie, presentano non lievi *deficit* che si saldano con un aumento della imposta prediale. Le spese sono eccessive e molte o non opportune o inutili. Le provincie ed i comuni in questa bisogna hanno seguito le orme del Governo. E di vero i piccoli sono parati a seguire l'esempio dei grandi; ed è facilissima e piacevol cosa seguire lo esempio del largheggiare nella spesa.

Ora perchè non si pensa a mettere riparo a questo eccesso di spesa e a questo soverchio d'entrata dei comuni e delle provincie? perchè non mettere in opera tutti i mezzi concertati dalla legge, ed altresì tutti quegli altri che sono rimessi al poter discretivo dal Ministro dell'Interno e di tutto il Ministero?

Era ancora al potere l'onorevole Lanza quando si manifestava la convenienza di preparare e dar corso ad una *circolare* « intorno alla necessità di eccitare i comuni e le provincie a fare ogni possibile economia nelle grandi e più ancora nelle piccole spese, ed a sorvegliare grandemente la questione economica » ma nulla, per quanto sappiamo, si è fatto.

E si osservi che il Governo, come tutore dei comuni e delle provincie, ha l'obbligo di farlo: e come amministratore della finanza ha interesse di farlo. La economia dei comuni si risolve in una economia della finanza, ossia in uno dei modi per ottenere l'equilibrio, imperocchè di quanto si assottiglia le entrate dei comuni, di altrettanto si possono allargare quelle dello Stato.

VIII

E giacchè parliamo di circolari e di economie, perchè il Governo, vista la crisi finanziera, vista la crisi bancaria, visto lo sperpero del denaro pubblico, non ha rivolto fin dal 1864 una circolare od una istruzione generale a tutti i funzionari del Regno eccitandoli a fare ogni possibile economia?

Si avverta che questa bisogna poteva considerarsi sotto diversi punti, cioè:

1. Che si debbano fare le spese assolutamente obbligatorie e restringerle al *minimum*.

2. Che si debbano ommettere le spese facoltative che possono differirsi senza danno della cosa pubblica. Le spese facoltative rappresentano le migliorie ed il progresso, ma queste si *devono* ommettere quando urge il bisogno di *conservare*, ed urge in modo che quasi non si hanno i mezzi economici per farlo.

3. Che si debbano ricercare tutti i possibili espedienti onde applicare in materia finanziera ed in materia amministrativa le teorie degli *equipollenti*, ossia di far servire una spesa a due scopi e risparmiare così metà o parte della spesa.

4. Che si debbano ricercare nello amministrare la cosa pubblica tutti i possibili mezzi, *onde fare risparmiare ai cittadini le spese e la perdita di tempo che è denaro*. Così il cittadino, essendo più ricco, ha mezzo sufficiente onde pagare l'aumento delle imposte.

Se sullo scadere del 1864, (e noi ne parlammo allora con taluni amici nostri) si fosse fatta una *circolare generale* inspirata a questi ed altri somiglianti pensieri, quali ne sarebbero stati i risultamenti economici e morali? Al lettore il commento.

IX

Abbiamo intitolato il presente articolo *piccole riforme*, perchè gli uomini grandi (e veramente l'Italia ne ha da far gettito come fa la nave in tempesta quando ha carico soverchio) non si occupano delle cose piccole.

Ma molti pensano che nelle cose minute sia appunto riposta la salvezza della nostra finanza. Ottenere su quattro o cinque capitali una economia di quaranta o cinquanta milioni, ed ottenere con una o due leggi d'imposta un introito maggiore di ottanta milioni, è una cosa quasi impossibile. Le esperienze degli ultimi cinque anni ce lo addimostrano. Quindi la convenienza di tentare altresì una diversa via, e di studiare ed ottenere le *piccole spese minori* e le *piccole entrate maggiori*. Ricordiamo a questo proposito, che molte piccole economie formano una grande economia e che molti piccoli aumenti d'entrata formano una grande entrata.

Ricordiamo altresì l'aneddoto del vecchio milionario di Genova, il quale, essendo sul passeggio pubblico e vedendo in terra un centesimo lo colse, e lo pose in iscarzella. E come gli astanti osservavano la cosa con meraviglia, il vecchio accorto si fece pacatamente a dire: « Questo centesimo è il principio di un milione » Ed a nostra volta, tenendo conto delle piccole riforme, potremo dire: « che sono il principio dello annullamento del nostro disavvanzo. »

155.

STRADE FERRATE SECONDARIE

Fra i progetti di legge presentati alla Camera dei deputati dall'onorevole ministro dei lavori pubblici nella seduta del 25 febbraio 1866, ve n'ha uno relativo alla *classificazione delle strade ferrate* ed alle *disposizioni organiche per le linee secondarie*.

Lo scopo del progetto è quello di facilitare lo sviluppo della rete secondaria.

Il ministro osserva che il Governo, convinto della importanza economica ed anche finanziaria, quando si tenga conto delle vistose garanzie accordate alle ferrovie principali, di facilitare il detto sviluppo già aveva in occasione del riordinamento delle strade ferrate stipulato colla maggior parte delle grandi Compagnie l'obbligo dell'esercizio delle diramazioni od al prezzo di costo od al 50 per cento del prodotto lordo; che ciò però non poteva ancora ritenersi sufficiente a raggiungere lo scopo, sia perchè importava di facilitare anche la *costruzione* delle ferrovie *a buon mercato*, mentre quelle stipulazioni si riferivano particolarmente all'*esercizio*; sia perchè non tutte le linee complementari si diramano dalle primarie, nè quindi possono invocare il benefizio di quei patti; sia perchè possono essere Compagnie costruttrici di piccole linee, le quali per circostanze speciali ovvero grazie ai progressi della locomozione e ad altre semplificazioni credono di poter fare esse stesse l'esercizio con minor spesa di quello che se si rimettessero in mano delle grandi società.

A riempiere siffatta lacuna tende appunto lo schema di legge che il ministro ha presentato.

Esso riguarda due oggetti distinti: 1° la divisione delle ferrovie in classi; 2° la determinazione di disposizioni speciali ed organiche per le ferrovie complementari o secondarie che dir si vogliano.

Il primo oggetto, ossia la classificazione, consiste nello stabilire, innanzi tutto, i caratteri generali, secondo la diversità dei quali una linea può essere costrutta sia a carico dello Stato (ferrovie *primarie)*, sia col concorso sussidiario dello Stato ed il concorso diretto delle provincie e comuni (ferrovie *complementari di 1.a categoria*), sia per iniziativa e concorso esclusivo di privati, provincie e comuni (ferrovie *complementari di 2.a categoria*): in secondo luogo poi consiste nel determinare regole uniformi per la misura del sussidio governativo, nei casi in cui può essere accordato.

Questa determinazione di caratteri precisi e questo affidamento di sussidio comincierà certo a favorire lo sviluppo di quelle linee che si troveranno in condizione di poter essere annoverate fra le complementari di 1.a categoria, cioè tra le diramazioni più importanti: la misura poi uniforme del sussidio governativo scemerà le incertezze ed assicurerà una certa quale giustizia distributiva.

Frattanto per le complementari di 2.a categoria, cioè per le piccole linee locali, il progetto, coll'annunciare che debbono essere intraprese dagli interessati, tende anche a liberare il Governo da gran numero di domande e sollecitazioni, e così dal pericolo che gli venga addossato un onere poco conforme alla sua missione e di troppo superiore alle sue forze.

Ma ciò che sembra dover maggiormente favorire lo sviluppo delle ferrovie complementari tanto di 1.a che di 2.a categoria sono le facilitazioni e semplificazioni intese ad abbassare il costo della costruzione e dell'esercizio, come pure le disposizioni di saggio discentramento contenute in quella che si potrebbe chiamare seconda parte del progetto.

L'esempio di altri paesi, osserva il ministro, avea dimostrato che delle economie di qualche riguardo nella costruzione si erano ottenute tra l'altre cose, coll'evitare per quanto possibile i movimenti di terra, seguendo le naturali sinuosità del terreno con giuste ed ardite combinazioni di curve e pendenze, collo sbandire dalle opere d'arte ogni idea di lusso, coll'introdurre le possibili semplicità nelle opere delle stazioni, coll'abolire talvolta le chiusure stabili lungo le vie e le barriere agl'incrociamenti delle strade ordinarie meno frequentate, col permettere tal'altra la riduzione della larghezza ordinaria del binario; e perfino ciò che costituisce la maggiore arditezza, col collocamento di binari percorsi dalla locomotiva sovra una parte delle strade ordinarie. Ebbene il ministro si è proposto di far sì che la formola della nuova legge riuscisse abbastanza ampia per non escludere nè le menzionate semplificazioni e costruzioni economiche, nè altro dei possibili progressi dell'arte; il tutto sotto certe riserve e guarentigie, nè mai dimenticate le esigenze della pubblica sicurezza.

Dallo stesso scopo di permettere la possibile libertà e di rendere possibile il conseguimento della massima economia nell'esercizio sono inspirate le altre disposizioni che riguardano le tariffe, gli orari, i servizi cumulativi, la semplificazione della sorveglianza governativa e simili.

Al principio del rispetto della libertà e della privata proprietà è improntata la disposizione che riguarda la possibilità che venga data una concessione *perpetua*, sempre quando non vi sia concorso finanziario per parte dello Stato fermo però il diritto di riscatto dopo un determinato numero d'anni.

Ed è pel riflesso che il concorso principale deve per le linee complementari, senza distinzione di categorie, essere prestato dagl'interessati locali, ed è in omaggio alla regola del prudente discentramento che vennero fatte passare diverse attribuzioni del Ministero all'autorità provinciale, naturale tutrice di simili interessi, che, se si volle riservata all'Amministrazione centrale la potestà di promuovere il decreto della concessione, l'istruzione delle trattative, nella maggior parte dei casi, si demandò all'Autorità provinciale, e sempre il parere dei Consigli delle provincie interessate sui patti della concessione ai sussidi necessario.

Coll'essersi poi rese applicabili a questo genere di ferrovie le disposizioni relative ai Consorzi, già consegnate nella legge dei lavori pubblici per le strade comunali ed altre opere, il ministro ha mirato a mettere a profitto di quelle una delle più feconde ed utili forme di associazione, ed a rendere agevole la raccolta dei mezzi finanziari, mercè un armonico e giusto concorso di tutti i principali interessati

L'on. ministro ha fatto in un capo, che ne piace di riportare, l'enumerazione delle ferrovie *economiche* state in questi ultimi anni costrutte presso altre nazioni.

« E valga il vero, esso dice, ben meritavano, « per non uscire dall'Europa, la nostra attenzione « il centinaio di chilometri costrutto per iniziativa « di autorità ed interessi locali, dal 1858 a questa « parte, nei dipartimenti dell'Alsazia, con un costo « chilometrico non superiore a L. 120 mila compreso il materiale mobile; così pure la piccola » diramazione di Peoble in Iscozia, collegantesi alla » linea Edimburg-Bewich, la quale diramazione non » avrebbe costato più di lire 104 mila al chilometro; » e meglio ancora la piccola linea di sette chilo- « metri di Mondalzac a sezione ridotta, o, per meglio « dire a larghezza di binario minore dell'ordinaria, « costrutta dalla Compagnia d'Orléans con una « spesa non superiore a lire 50 mila al chilometro « in tutto, linea, l'esercizio della quale si fa con « locomotive leggiere circolanti entro curve di 40 « metri di raggio, ed in modo tanto economico da ba- « stare, perchè se ne ottenga un benefizio, un prodotto

« brutto di pochissime migliaia di franchi; e per ul-
» timo la linea pure a sezione ridotta della lunghezza
« di 38 chilometri da Grunsted ad Hamar in Norvegia,
« del costo chilometrico, compreso il materiale mobile,
« di 46 mila lire, per non parlare di parecchie
« altre, che anzi è in via di esperimento in Francia
« una strada ferrata stabilita sovra la banchina
« della strada ordinaria da Pont de Neuilly al
« monte Valérien, sulla quale ferrovia con un
« nuovo sistema di locomotiva, si possono percor-
« rere curve di 40 metri di raggio e salire pen-
« denze del 4 per cento con un carico utile di
« 10,000 chilogrammi ed una velocità di 8 chilo-
« metri all'ora; mentre nei tratti rettilinei e su
« pendenze dell'1 per cento ad una velocità di 30
« chilometri all'ora vengono facilmente rimorchiati
« da 30 a 40 mila chilogrammi di carico utile ».

Del resto la legge francese del 12 luglio 1865 sulle ferrovie d'interesse locale, la pubblicazione della *Revue des deux mondes*, della *Revue contemporaine*, il libro dell'ingegnere Cottrau (1) in Italia ed altri pregevoli scritti provano come questo argomento della diffusione delle linee secondarie a buon mercato sia tra quelli dei quali si occupa presentemente l'opinione pubblica, massime all'estero.

Noi non sappiamo fino a qual limite potrà discendere il *buon mercato* delle ferrovie in Italia; nè se a questi sistemi economici, ed alle altre combinazioni divisate per la costituzione dei consorzi ed altro dal ministro dei lavori pubblici, si dovrà il compimento della nostra rete secondaria; però non possiamo disapprovare gli sforzi del Governo per dare questo salutare indirizzo di economia e di iniziativa locale alle costruzioni ferroviarie.

Conchiudendo, ci uniamo coll'onorevole ministro nell'augurarci, che alcune delle semplificazioni, le quali verrebbero introdotte, or quasi a modo di prova per ferrovie di minor importanza, possano in un tempo non remoto estendersi anche alle linee primarie, permettendo per tutte indistintamente la diminuzione delle ora assai gravi spese della costruzione e dell'esercizio.

156.

Sulle condotte mediche nei Comuni rurali considerate come compimento dell'amministrazione sanitaria dello Stato (cenni ricavati dalla relazione fatta su questo argomento alla Società italiana delle scienze sociali *dal Socio avvocato* MICHELE BERTETTI *nella seduta del* 13 *aprile* 1866.

I. Per condotta medica si intende quella condizione di cose per la quale un' esercente l'arte salutare è obbligato di prestare i suoi servigi alli abitanti poveri od alla universalità delli abitanti di un Comune, frazione di Comune o consorzio di Comuni.

Le condotte sono *piene* quando si riferiscono alla universalità degli abitanti di un Comune. Ma non è in questo senso che comunemente debbe essere intesa la voce condotta medica, la quale ha per suo particolare carattere di riguardare il servizio sanitario dei poveri.

II. Le condotte mediche sono un avanzo della gloriosa èra dei Comuni, destinato ora al massimo sviluppo pel vantaggio d'ogni cittadino e del civile consorzio.

Gli *Archiatri superpositi medicorum* dei Romani e gli ospedali sorti nel medio evo per opera dei vescovi e degli ordini monastici vanno distinti dalle condotte mediche, perchè privi del loro caratteristico distintivo di riferirsi soltanto ai poveri.

III. Variamente erano in Italia ordinate le condotte mediche, fino allo scorso anno.

Di regola generale erano in balìa dei Comuni, i quali in più luoghi, e in Piemonte specialmente, avevano libertà di averle o non, e sempre di regolarle a proprio arbitrio.

Colla legge 20 marzo 1865 sull' amministrazione comunale e provinciale, fra le spese obbligatorie pei Comuni fu per la prima volta annoverata quella relativa al servizio sanitario medico, chirurgico e ostetrico dei poveri, in quanto non vi sia provvisto da particolari istituzioni (art. 116).

IV. Questa nuova disposizione ha alquanto rialzato la condizione dei medici condotti, creando la necessità di essi in molti Comuni che prima ne erano sprovvisti, e rendendo così più ricercato, più apprezzato e più retribuito il loro servizio.

V. Ma la condizione dei medici condotti è ancora assai depressa, e giova allo Stato che sia maggiormente rialzata e assicurata.

medici condotti sono alla mercè dei Consigli Comunali i quali li *conducono* e li rimandano a piacimento. Non possono far parte dei Consigli Comunali, dei Consigli Provinciali e delle Deputazioni Provinciali; mercè queste ineleggibilità si vedono preclusa la carriera più ambita nei dì nostri. I loro diritti si riducono a quello di percepire un magro stipendio, che in taluni luoghi manca perfino, non avendo essi altra retribuzione che la esclusiva residenza nel Comune. Devono prestare il servizio cumulato della medicina, della chirurgia, della ostetricia e della flebotomia. Non hanno diritto e pensione, salvo in qualche raro Comune dove esistono particolari regolamenti che danno origine a questo diritto e salva qualche rara stipulazione contrattuale che lo introduce.

VI. L'amministrazione sanitaria dello Stato comprende funzioni delicate e di malagevole esecuzione pratica.

Il Ministro dell'interno, il Prefetto e il Sotto-Prefetto e il Sindaco, sono, ciascuno nella propria sfera, i tutori della pubblica sanità, a termini della relativa legge 20 luglio 1865.

Ma il Ministro è assistito dal Consiglio superiore di sanità; il Prefetto dal Consiglio sanitario provinciale, e il Sotto-Prefetto dal Consiglio di sanità del Circondario. Questi consigli sono tutti composti in modo che le cognizioni sanitarie anzichè farvi difetto vi abbondano, e così si ha da presumere che non manchi la capacità amministrativa richiesta nello speciale argomento. Invece il Sindaco a termini della legge, è nel Comune l' unico ufficiale sanitario (art. 28 e 29).

Siccome nella massima parte dei casi il Sindaco

1. Di questo libro abbiamo tenuto parola nel n.° sesto della nostra Rivista pag. 95.

nei Comuni rurali non è persona capace a disimpegnare le funzioni sanitarie, ne viene che in sostanza la legge non ha bene provveduto per l'amministrazione sanitaria in detti Comuni. La responsabilità non si può seriamente sostenere che pesi sopra persona incapace

VII. Adunque la legge sulla sanità ha lasciato una gravissima lacuna, di modo che l'albero dell'amministrazione sanitaria ha le radici più grosse e principali ma è sprovvisto delle piccole e minute radici le quali penetrano nelle più profonde viscere della terra appossimandosene e assimilandosi i succhi alimentari con benefizio e incremento del tronco e dei rami.

VIII. Però il regolamento per l' esecuzione della legge sulla pubblica sanità, approvato con decreto reale 8 giugno 1865, ha in qualche modo provvisto a colmare questa lacuna. Pel più facile disimpegno del sanitario interno ciascun Sindaco deve essere assistito da una commissione municipale di sanità, nella quale vi sia il medico condotto (art. 17 e 18). Ma le commissioni municipali di sanità sono solamente corpi consultivi e agiscono per delegazione del Sindaco (art. 45 e 46).

IX. Per provvedere sufficientemente all'argomento, bisognerebbe « creare il medico condotto uffi-
« ciale sanitario governativo nel Comune, metterlo
« in rapporto colle superiori autorità amministrative
« sanitarie, lasciare in facoltà dei Comuni il nomi-
« narlo e licenziarlo ma colla superiore approva-
« zione del Consiglio sanitario provinciale; anzi
« dopo qualche periodo di tempo, interdire al Co-
« mune la facoltà di licenziarlo, salvo per cause
« riconosciute sufficienti dal Consiglio sanitario pro-
« vinciale; dargli l'eleggibilità comunale e provin-
« ciale; e fissare un minimum dello stipendio che
« il Comune deve attribuirgli. » Per tal modo sarebbe rialzata e assicurata la condizione del medico condotto con vantaggio d'ognuno e con incremento dell'igienico benessere dello Stato.

X. Non occorre che lo Stato dia uno stipendio al medico condotto. Ogni Comune deve averlo e perciò pagarlo. Al medico condotto non occorre di più. I maggiori doveri che gli si imporrebbero dallo Stato, sarebbero compensati col miglioramento della sua condizione.

XI. Non occorre dargli pensione. Anzi dovrebbesi abolire la pensione per tutti gli impiegati. Così gli impiegati sarebbero più previdenti e cauti. Nè mancherebbero i solerti impiegati, come ci insegna la esperienza di altri paesi.

XII. La condizione sicura del medico condotto fa sì che egli possa, senza trepidazione per sè e per la sua famiglia, dedicarsi allo studio, far progredire la scienza ed amministrare bene la sanità pubblica.

XIII. Allo scopo di mantenere l'ordine della gerarchia amministrativa, si potrebbe affidargli le funzioni sanitarie *a nome del Sindaco*, sebbene questo non sia essenziale, potendosi benissimo fare per l'amministrazione sanitaria ciò che si fa per l'amministrazione militare, per l' amministrazione forestale, e per l'amministrazione di sicurezza, le quali per il pretesto dell'unità amministrativa non sono punto confuse colle altre funzioni amministrative nella persoua del Sindaco.

XIV. Non v'ha poi dubbio che il medico condotto è *jure* persona capace a disimpegnare le funzioni amministrative sanitarie, mentre il Sindaco, oltre all'essere di regola incapace, è per lo più incapace eziandio ad eseguire li ordini che in argomento sanitario vengano emanati dalla superiore autorità amministrativa.

XV. Allorquando si manifesta una epidemia o rumoreggia in paese vicino, tutti si danno delle mani e dei piedi, i governi specialmente, per allontanarle o per preservarsene. Ma passato il pericolo o il danno, tutti ricadono nell'inazione.

Eppure per allontanare le epidemie, e distruggere le endemie nulla è più efficace di una condizione generale igienica soddisfacente. Si crei questa condizione igienica; ed a quest'uopo si organizzino stabilmente e compiutamente le condotte mediche pel che sta il mezzo più acconcio,

157.

CONSIDERAZIONI

SULLE CAUSE DEI DISORDINI DELLE FINANZE ITALIANE.

Desiderio di umanità, desiderio di vedere usati giusti ed efficaci rimedi per sanare le piaghe delle finanze del Regno d'Italia, deve spronare chiunque non è forestiero nelle scienze di pubblica economia, a studiare le cagioni che sottomisero la patria nostra ad un debito cotanto enorme quasi senza avvedersene, essendo, si può dire, nato all'improvviso il terribile spavento di cui è invasa tutta la nazione.

L'aumento del nostro debito nazionale si può ripetere da mancanza di previdenza, e di giusti calcoli in coloro che offersero esorbitanti vantaggi ai prestatori; mancò l'avvedutezza propria degli uomini savii e pratici delle cose pubbliche, poichè non era difficile il prevedere, che un enorme debito avrebbe distrutto il pubblico credito, e disseccate le sorgenti delle pubbliche rendite. Non pochi fra coloro che risplendono nel mondo letterario, credono, che sapendo misurare l'estensione del territorio che occupa la nazione, e numerare i di lei abitatori, siino per divenire eccellenti ministri di finanze, non badando alle grandi eccezioni che la natura stessa pone in mezzo a questi loro calcoli; il ministro delle finanze non deve essere molto dissimile da un capitano d'armata, il quale deve sapere ad ogni istante, e secondo le eventualità cambiare sì il piano d'attacco che quello di difesa; i pagatori dei tributi formano un grosso esercito sempre ostile alle finanze alle quali se non fanno guerra colle armi, la fanno colla lingua e coll'inganno; il ministro strangolato dalle leggi, avrà sempre strangolate le casse delle finanze.

Col magico nome di libertà si spinsero forti petti nei marziali conflitti a sacrificare le loro vite, e perchè non si trovarono modi per determinare i ricchi per amor della patria se non a sacrificare il loro denaro, almeno ad imprestarlo al pari, in quella guisa che si mutua tra privati cittadini? tante distinzioni onorifiche che pendono dai petti di tanti usurai, di tanti . . . che il qualificarli non è debito di chi scrive, non s'adoprarono per impietosire duri cuori, e renderli benefici verso la patria?

Se trovansi ora volontarii imprestiti al pari, non sarebbero trovati quando le finanze erano in migliore condizione? al presente il debito pubblico scapita più del 40 per 100; onde è verisimile che un imprestito al pari si sarebbe potuto ritrovare da un governo forte, prudente quando si creò l'enorme debito pubblico, se si fosse cercato; è vero che cercandosi, i cercatori non avrebbero ottenuta la benevolenza degli usurai; cosicchè è verosimile che l'amore di patria avrebbe dominato i cuori dei cittadini se si fosse studiato il modo di accenderlo onde il debito pubblico sarebbe stato minore del terzo, e tenuto calcolo degli interessi che si pagarono su questo terzo, sarebbe minore della metà, e così l'essere l'amministrazione delle finanze caduta nelle mani di uomini più o meno pratici è cagione che il debito pubblico sia il doppio di quello che sarebbe.

Questi grandi vantaggi che vennero offerti per grettezza di mente, ed accettati per disordinato amor di guadagno dei prestatori produssero un'altro grave male politico, offesero la pubblica moralità, raffreddarono l'amor di patria, e la tramutarono in una abbominevole venalità; che i disonesti pensieri di eccessivi guadagni corrompono i cuori; e la moralità dei cittadini lo disse un grande filosofo, allorchè sentenziò essere la cupidigia la radice di tutti i mali: che la venalità faccia perdere l'amore di patria lo sentenziò quel noto principe africano, che volgendo le spalle a Roma e volgendosi indietro profetizzando disse « urbem venalem, et mature perituram si emptorem invenerit » e Cesare la compra poco dopo, come Napoleone I comprò le tante repubbliche nate dalla libertà, dalla fraternità, dall'eguaglianza dell' 89; la cupidigia di arricchire a danno della patria, non cancellerà dal cuore il vero amor di patria? amano la patria gli avari prestatori, per la grande usura, che la patria a loro paga; se i pagamenti cessassero si vedrebbero in essi strani e serii mutamenti. Fuvvi mai ministro che abbia studiato di scuotere la sonnolenza degli Italiani per inspirarne ad essi verso la patria rigenerata quei puri sentimenti di affetto che infiammavano i cuori dei nostri antichi padri, prima che il disordinato amor delle ricchezze corrompesse Roma? Ma come svegliare nei petti cittadini questo salutevole amore in mezzo alle universali lagnanze intorno alla pubblica amministrazione?

Il grande Scipione, come testimonia Macabrio nei suoi sogni, diceva che i primi doveri del cittadino riguardavano i Dei immortali, i secondi la patria, che in cielo i Dei tengono preparato un luogo distinto per tutti coloro che servivano la patria; se quello ch'accade al presente fosse accaduto in quei tempi eroici, nei quali questi salutevoli pensieri occupavano le venerande menti dei nostri antichi padri, cosa sarebbe avvenuto? Io, avrebbe detto Scevola, brucciai sull'altare della patria la mia destra, che mal la servì nell'uccidere il suo oppressore, e voi, o avari creditori non abbrucciate su questo sacro altare i vostri titoli di credito? ignorate che tutto quello che possedete appartiene alla patria? non vi vergognate di averla lasciata indebitare collo straniero? non sapete che ella è una divinità gelosa che non soffre sul suo altare sacrificii a straniere Divinità? . . . .

Torino . . . l'augusta Torino specchiandosi nel sangue dei suoi martiri, di cui rosseggiano ancora le due principali sue piazze, si inspirò, qual nuovo Rinaldo al portentoso scudo, a sublimi pensieri, e pietosa iniziò una offerta volontaria, il più lodevole rimedio per liberare la patria dalla tirannia delle borse straniere, e da tutti gli usurari; è vero che in questi tempi di molto egoismo può dubitarsi che le volontarie offerte siino per apportare compiuto rimedio alle finanze, ma il potere può in qualunque modo supplirvi, massime col ridurre le gravi spese dei comuni e delle provincie, appropriandosene le rendite, è meglio lasciare qualche cosa ai posteri a farsi che lasciarli eredi di uno ignominioso fallimento; ed il potere potrà conseguire il suo intento, se allontanerà da se tutte le cause che possono far sospettare non essere ancora ad una meno avveduta amministrazione, succeduta una più retta, una più sapiente.

158.

LE SPESE CHE NON SONO URGENTI

Nel bilancio dello Stato, delle provincie e dei comuni si può fare distinzione tra le spese così straordinarie ed ordinarie che sono urgenti e quelle che non sono urgenti.

Questa proposta la quale riescirebbe di difficile attuazione, fu presa in considerazione dal conte Camillo di Cavour.

Si potrebbe quanto al modo di eseguimento, inserire nella legge che approva i bilanci un articolo nel quale si dichiarano non urgenti le spese stanziate nei capitoli che, nell'articolo stesso, verranno designati per ordine numerico.

La conseguenza legale e finanziera di questa dichiarazione sarebbe questa che ove il governo durante l'esercizio finanziero, dovesse fare, per il sorgere di nuovi eventi, *nuove spese urgenti* non prevedute in bilancio, sarebbe tenuto a sospendere senz'altro quelle preventivamente dichiarate *non urgenti* nel bilancio discusso ed approvato dai poteri dello Stato.

Questo sistema, del quale andiamo debitori, quanto all'idea fondamentale, spogliata però di forma pratica, al deputato Mantelli ed al conte di Cavour (Discorsi parlamentari tom. II. pag. 63), si risolve in pareccchie grandi utilità, delle quali questa è la enumerazione.

1.° Si preveggono i fatti nuovi che cagionano spese più urgenti di quelle stanziate in bilancio;

2.° Si fa cessare una spesa non urgente, e che relativamente, di fronte alla nuova spesa urgente è addivenuta ancora meno necessaria;

3.° Si porge al governo un mezzo finanziero onde far fronte alle nuove spese urgenti colla economia che fa a seguito della sospensione delle spese non urgenti:

4.° Il governo rientra nelle vie della legalità anche per ciò che s'attiene alle cose impreviste e straordinarie. Ed avvertasi inoltre che, per tal modo, si ha reciprocanza di operazioni. È egli possibile che le circostanze imprevedute rendano semplicemente *sempre* possibili *nuove spese* e mai *nuove economie, nuovi risparmi*? Ora in avvenire il governo avrebbe l'obbligo di porre mente ai due lati delle conseguenze finanziere che può esercitare un fatto impreveduto sul bilancio: al lato cioè della *maggior spesa*; ed al lato della *economia*.

5.° Si corre, infine meno pericolo di sopperire a nuove spese e di battere nello scoglio del disavanzo. Al Governo riesce non di rado possibile di far parere urgente ciò che nel fondo non è, o di ottenere dal parlamento crediti supplementari ossia lo stanziamento di nuovi fondi. La qual cosa accadrà meno facilmente qualora il Governo abbia strettissimo l'obbligo di sospendere altre spese non urgenti l'eseguimento delle quali forma parte del suo programma.

Un altra difficoltà pratica di applicazione sorge qnando le spese non urgenti siano già in corso di eseguimento. In tale caso la legge che approva i bilanci potrà stabilire che si debba sospendere quella parte per la quale il Governo non ha assunto un definitivo impegno che non si può rescindere ad eque condizioni.

159.

LA ECCEDENZA DEGLI IMPIEGATI

Il conte Cavour nella seduta del 4 gennaio 1851 dichiarava alla Camera dei deputati che « il ministero adottò la massima di non ammettere verun nuovo impiegato senza prima avvertirne i colleghi, onde sapere se negli altri dicasteri vi siano impiegati in eccedenza, i quali possano coprire i posti vacanti » (Bene! bene!)

La applicazione di tale massima in modo severo e rigoroso nel presente ordine di cose è di una assoluta e stringente necessità.

Così si farà la tanto desiderata riduzione del personale.

Così si otterrà una non lieve economia nel bilancio passivo.

Così si farà meno gettito di quella macchina, che è la motrice di tutte le altre e che può dirsi perciò *macchina prima*, che dicesi *uomo*,

Così si rassicurerà il presente e l'avvenire degli attuali impiegati, e si avrà da essi migliore e più abbondante lavoro

Così si eviteranno scene dolorose e poco civili, cioè — le commendatizie degli uni per non perder l'impiego — le preghiere degli altri per essere richiamati dalla disponibilità — e la censura or palese ed ora pubblica di reali decreti coi quali si nominano persone nuove a cariche di non lieve importanza e con non piccolo assegno, nel mentre colui che ha servito da lunga mano con dottrina e zelo lo Stato non ha speranza di riavere il suo impiego.

Così si otterrà, infine, quella ottima amministrazione che è nel desiderio di tutti gli Italiani, e che solamente si può avere coi pochi, coi buoni e coi pratici impiegati.

160.

PROGRESSO, COMMERCIO, LEGISLAZIONE ED AMMINISTRAZIONE

SOMMARIO

1. *Le riforme nuove.*

Dello estendere per via dell'analogia e della comparazione i principii che governano un ordine di instituti e di leggi ad altri instituti e ad altre leggi. — Gli studi comparati. — Si pigliano per base delle riforme nuove gli istituti e le leggi commerciali — Con questo sistema si illustrano e si chiariscono i principii già propugnati, se ne addimostra la effettività e si insegna coll'esempio — Limiti del presente lavoro.

II. I *capitali fissi e le biblioteche.*

Lavoro di giorno e di notte -- Suoi vantaggi — È applicabile alle biblioteche — Benefiche conseguenze — Obbiezione e risposta — Un appello ai lettori — Le contraddizioni — Altre considerazioni e riassunto.

III. *Il commercio e la guerra.*

Servizi resi alla civiltà dal commercio — Napoleone I ed il blocco continentale — Il commercio nell'Italia settentrionale dopo il 1849 — Paura dell'Austria — La pace e la guerra — Un parere sulle cose d'Italia — Principio a seguirsi.

IV. *Le grandi amministrazioni.*

Riunione e fusione delle amministrazioni analoghe — Vantaggi — Il canestro di vetri e di terraglie — Gli ospedali — Le consultazioni e l'onorario dei medici — Una obbiezione.

V. *Lo assestamento dei conti.*

Ritardo nello assestamento — Col far presto e col seguire l'esempio del commercio si semplifica; si evitano doppie operazioni; si scansano le liti — La burocrazia.

VI. *Riforme commerciali già estese alle cose civili.*

Il contratto d'assicurazione — La libertà degli interessi — La cambiale e le banche — I compromessi e gli arbitramenti — Il motivo della estensione consiste nel principio della libertà che informa le leggi e le istituzioni commerciali — Avvertenza e conseguenza.

VII. *Le Università governative.*

Che si debbono secondare le utilità gratuite della natura — Le università dello Stato — Tre sistemi per riformarle — Si mantengano tutte o le principali, ma si dividano fra loro i diversi branchi dello insegnamento universitario seguendo le disposizioni naturali — Danni del sistema della parificazione e l'impossibilità di avere ottimi professori — La moltiplicità reca la naturale e spontanea distruzione delle università — Il consiglio di un commerciante.

VIII. *I benefizi e le casse di risparmio.*

Le casse di risparmio di Milano — Si toglie ai depositanti una porzione dei benefizi — Vantaggi che derivano dal sistema contrario — L'agricoltura — Le elemosine — Si debbe corrispondere l'interesse in ragione del corso medio della giornata.

IX. *La laurea dei commercianti.*

Un giovane laureato ed un negoziante — La laurea della pergamena — I negozianti pigliano la laurea dal pubblico ossia *il commercio fa i commercianti* — Questo principio si può applicare ai medici ed agli avvocati — La questione civile e religiosa in Italia — I giornalisti — La ingiustizia del sistema universitario — O lauree a tntti o lauree a nessuno — Riforma transitoria.

X. *Conclusione.*

I.

Ai nostri giorni riesce quasi impossibile di dire cose nuove e di mettere così in luce nuovi elementi

di civiltà. Tutto ciò che si può fare consiste nello svolgere, nello spiegare e nel popolarizzare quanto ci hanno insegnato i nostri sommi maestri, procurandone la pronta applicazione e studiando i mezzi e gli espedienti onde ottenerla.

Pare però che, anche a costo di errare, non sia fuori di proposito lo esaminare se i principii ammessi ed applicati in un dato ordine di istituzioni e di leggi ed una porzione delle leggi istesse non siano per avventura, in via d'analogia e di comparazione, altresì applicabili ad altre istituzioni e ad altre leggi le quali attendono ancora a loro volta la luce della civiltà: onde ne sorge il desiderio di tentare quindi ogni via onde estenderli alle medesime.

Questo procedimento molto si rassomiglia a quello dei giureconsulti e degli storici i quali, onde scrivere una buona monografia o legale o storica, applicano il sistema degli *studi comparati*, mercè il quale chiariscono la materia che hanno fra le mani colle leggi o cogli avvenimenti degli altri paesi.

Se non che, quanto si accennerà in queste pagine è bensì fondato sul sistema della comparazione; ma in un senso più ampio, nel senso cioè che noi esaminiamo la *sostanza* ed anche talune *accidentalità* di un dato ordine di *instituzioni* e di *leggi* e ricerchiamo poi se per via dell'analogia siano, come abbiamo detto, applicabili ad altre instituzioni e leggi. E questo facciamo colla guida dei principii e dell'incivilimento. Onde il nostro studio è più generale. Gli storici ed i legali guardano il presente od il passato, noi ci volgiamo all'avvenire. Essi chiariscono un fatto istorico o vi danno un commento. Noi avvece proponiamo una nuova riforma.

Si sa che ogni professione considera il mondo passato e presente principalmente sotto il suo punto di vista. L'economista non vede che il lavoro libero ed il lavoro schiavo. L'avvocato altro non scorge che il contrasto tra la legge e l'arbitrio. Le astuzie, gli infingimenti e gli avvedimenti sono il pasto del politico. Il commerciante, sicuramente più di sangue freddo, ma forse più sincero, non vede nel mondo guari altro che un gran mercato: e l'istesso professore Pellegrino Rossi lo ripeteva. E così via via.

Dimenticando la mia professione, a vece di considerare il mondo passato e presente sotto l'aspetto strettamente legale, ho divisato di considerare per sommi capi il mondo futuro in relazione alla dottrina dello incivilimento.

Ed accennerò brevemente alcuni miei pensieri, quali in sostanza si riducono a risolvere il seguente problema: ***Quali e quanti principii, massime e consuetudini del commercio si ponno per via di analogia estendere ed applicare agli altri ordini d'instituti e di leggi che occorrono nella vita civile dei popoli?***

Va senza dirlo che parlando di principii s'intende dire dei veri e dei buoni. Così tutto ciò che non è libertà o che non cospira a conservarla e nodrirla non è principio: e l'errore, a chi bene consideri, nel suo sviluppo finale non è altro che la negazione della libertà.

Aggiungasi pure che parlando dei principii del commercio non si escludono, anzi si accennano quelli che nelle cose commerciali sono ammessi di seconda mano, vale a dire, che sono presi a prestito dalle altre scienze e principalmente dalle scienze economiche.

Di questa maniera si chiarisce ancora la ragionevolezza e la giustizia di alcuni principii economici, non solamente in quanto la scienza li addimostra tali, ma altresì in quanto sono già un *avvenimento istorico* fecondo di ottimi risultamenti per riguardo alle cose commerciali.

Così tutto ciò che vi ha di progressivo e fecondo nell'economia politica apparirá tale non solo per ordine dei ragionamenti, ma ancora per ordine dei fatti.

Seguendo l'esempio del perfetto professore d belle arti il quale non si contenta di consigliare ai suoi allievi di leggere e studiare i trattati e le dissertazioni dell'Alberti, del Vasari, del Zannotti e di parecchi altri precettisti, ma loro insegna ad osservare e studiare le statue ed i grandi monumenti dell'arte viva del Michelangiolo, del Canova, del Varni, del Vela e di altri sommi artisti, così noi per lo incremento delle cose economiche e civili e per le applicazioni delle migliori riforme vi mostreremo quest'altro esempio vivo: *il commercio*.

Non intendiamo già di mostrare e di chiarire tutte le conseguenze del principio accennato della comparazione e dell'analogia, ma di stabilire alcuni punti speciali. Lo studio delle altre conseguenze e delle altre applicazioni che si possono tirare ed eseguire lo lasciamo al lettore esperto e sottile investigatore.

Cominciamo da alcuni principii o massime fondamentali.

II.

È risaputo in commercio e si pratica giornalmente il sistema del lavoro di giorno e di notte, onde poter ricavare doppio profitto dai capitali fissi.

Così chi ha una manifattura di ferro coll'applicazione di un capitale fisso, ivi compreso il fitto dei locali, di un annuo interesse di L. 20,000, se, a vece di far lavorare 12 ore del giorno, fa lavorare anche l'intiera notte, cioè ore 24, ne consegue che per queste 12 ore di lavoro di più non avrà alcuna maggiore spesa per il capitale fisso. Se il manifatturiere è proprietario dei capitali fissi, i medesimi gli frutteranno una somma doppia: e se paga l'interesse ed il fitto, coll'istessa spesa per il capitale fisso avrà mezzo di procurare doppio lavoro e quindi un nuovo beneficio, ossia il lucro o risparmio di 20 mila lire.

Questo principio dovrà essere isolato alle cose commerciali?

A Torino vi ha un grande stabilimento, uno stabilimento che noi chiameremo mondiale e che per questo appunto è commerciale come quello che rappresenta anche la scienza commerciale, vogliamo dire la biblioteca universitaria, la quale, senza parlare dello spazioso locale, tra le centinaia di migliaia di volumi stampati ed i molti manoscritti, rappresenta un valore di parecchi milioni.

Questo stabilimento sta aperto appena 6 od 8 ore del giorno. Ora perchè, ad esempio di quanto si pratica nel commercio, non si potrà tenere aperto

non solo tutto il giorno, ma anche tutta la notte a vantaggio degli studiosi?

È inutile dire che il frutto anche solamente materiale del capitale che rappresenta il valore della biblioteca e del locale si quadruplicherebbe.

È inutile dire che questo vantaggio è indefinito ed incalcolabile ove si ponga mente allo immenso intervallo che corre tra le cose materiali e le intellettuali, ed ove perciò la utilità si consideri altresì sotto l'aspetto sociale e morale.

È inutile dire che il numero degli accorrenti aumenterà di certo, perchè tutti non hanno nè la possibilità nè la voglia di lavorare ad una data ora, e la inspirazione non si può inquadrare in un orario di 6 ore. Di più quando la piccola scintilla ci seconda leggiamo e scriviamo anche otto anche dieci ore di fila. Di più ancora scriviamo a due ed anche a tre ore dopo mezzanotte. Ed i migliori scritti economici di uno statista italiano, troppo presto sceso nella tomba, furono appunto stesi in queste ore notturne.

Qualche lettore arrossirà forse per noi di queste che chiamerà o disparatissime e poco omogenee comparazioni e minuzie. Ma rispondiamo di essere a vece maravigliati nello scorgere che, mentre il casino di commercio e tanti altri utili stabilimenti, mentre le camere inglesi sono aperte una gran parte o quasi tutta la notte, nol siano del pari le biblioteche.

Nulla importa che le comparazioni e le deduzioni analogiche siano in apparenza disparate e poche omogenee. Primieramente la novità delle cose e la poco disposizione dell'animo a vedere per la prima volta raccostate due idee onde dedurne una conseguenza nuova ci fa apparire maggiore la discrepanza. E questa s'accresce quando vi si aggiunge quello spirito naturale di gelosia e quello soverchio amore per le cose ed idee che furono il quale crea le oneste e per ciò appunto le quasi invincibili opposizioni. In secondo luogo la indagine a farsi consiste, non già nel muovere accuse che i termini del paragone siano disparati, ma che le conseguenze che se ne deducono non sieno vere ed effettive.

D'altra parte perchè lasciare improduttivo il capitale delle biblioteche le quali, ove si prolungasse l'orario, potrebbero fare onorevole e proficua concorrenza ad altri luoghi di ritrovo?

Del resto, prendendo a guida il senso comune o la filosofia del sentimento, si apra una sottoscrizione fra gli attuali accorrenti alla biblioteca, e si vedrà come taluni desiderano che stia aperta l'intera notte, ed il maggior numero desidera che stia aperta almeno una parte notevolissima.

Intanto ecco quello che succede. Un libro di Say, di Smith e di Scialoia mi dimostra la convenienza di valermi dei capitali fissi giorno e notte. E questo libro nel quale si insegna così bella massima, che veggo registrato nei cataloghi e tiene un posto negli scaffali delle biblioteche, e che fu comprato con denaro del pubblico, per uso del pubblico, non si esibisce al pubblico se non 6 ore del giorno.

Ci basta di attenerci alla generalità dello esposto principio. Ove si volesse entrare più specialmente nella quistione, a così dire, tecnica, sarebbe necessario di aggiungere — che i libri di opportu[illegible] e d'attualità, col sistema dei lunghi orari, sarebbero letti non da pochi privilegiati, ma da molti — che molti si astengono dal frequentare la biblioteca per il ristretto orario — che il numero eccessivo degli accorrenti attuali dividendosi sopra un maggior numero d'ore si assottiglierebbe con notevole vantaggio dell'esattezza del servizio — e che gli impiegati e l'intelligente negoziante, che lavorano ad orario fisso giornaliero, potrebbero visitare la biblioteca colla possibilità, se non colla speranza, di trovare qualche nuova stella, la quale addimostri che le libertà economiche proclamate da Bastiat e da Carey non sono altro che utopie. Intanto scriviamo che il commerciante può dire ai signori scienziati « tirate partito dei vostri capitali di libri, di manoscritti, di pergamene e di disegni le ventiquattro ore del giorno e della notte, noi ve ne porgiamo l'esempio vivo. E questo sarà un primo progresso che voi farete mercè il commercio. »

III.

Se ad alcuno piacesse di muovere qualche dubbio sui servigi resi dal commercio alla civiltà, oppure chiedesse notizia di qualche fatto che li ponga in chiara mostra, diremo che già diverse volte fu narrata e riassunta la storia del commercio che è la storia del *lavoro* ossia della civiltà. (1)

Citeremo però a riprova due soli fatti desunti dalla storia contemporanea.

Il famoso decreto del primo Napoleonide datato di Berlino col quale egli dichiarò il blocco delle isole britanniche, fu una grande battaglia perduta prima della battaglia di Waterloo.

Lo stesso Napoleone diceva: « Dopo la pubblicazione di quel decreto conobbi che la lotta contro le potenze coalizzate era piena di pericoli. Quando vi apposi la firma ebbi un funesto presentimento. Previdi che non vi avrebbe più calma per me, e che gli ostacoli mi si parerebbero dinanzi a mille a mille » (2).

E così fu. Il primo capitano del secolo, dopo quest'atto inconsiderato, il quale aumentava l'odio dei suoi nemici ed eccitava i lamenti e le ire degli amici i quali d'un tratto si vedevano tolti i necessari benefici del cambio, incontrò difficoltà che non potè nè vincere nè girare: e cadde.

Da carteggi privati e dalle corrispondenze diplomatiche del 1850 appare quale dispetto arrecassero al gabinetto di Vienna le riforme economiche e le alleanze commerciali iniziate e conchiuse dal conte di Cavour. Il principe di Schwartzemberg giunse perfino a farne argomento di una lettera al duca di Modena (3).

Un profondo statista in una sua lettera del 1850 aggiungeva: l'attitudine commerciale presa dal Piemonte sconcerta molto l'Austria, i suoi giornali non sanno darsi pace e presentono che lo stato sardo, seguendo l'esempio dell'Inghilterra e del Belgio, troverà un giorno attività, energia e denaro per fare la guerra (4).

1. Vedi il bel *Manuale della storia del Commercio* del Boccardo.
2. Dictionnaire des contemporains
3. Nicomede Bianchi.
4. Bianchi Giovini.

Queste paure addimostrano che gli ordini civili italiani si fondarono su basi solide e ferme onde preparare ed assicurare uno splendido avvenire, e che queste basi consistevano appunto nel movimento e nell'attività commerciale, ossia nell'interesse del maggior numero e di tutti.

Sul quale proposito non sembra fuori ragione lo emettere una opinione, la quale sarà di certo da alcuni combattuta, perchè spiacevole, ma forse confermata fra non molto tempo dalla istoria (1).

Nel Piemonte, finita la campagna del 1849, visto che le guerre e le battaglie nè si debbono ripetere nè si ripetono ogni anno, buono o malgrado, si abbracciò una bandiera sulla quale eravi scritto a caratteri chiari e leggibili ai meno veggenti la parola *pace*.

Ed è questa parola che, sviluppando il commercio ed accrescendo la ricchezza nazionale, creò il primo e sostanzial fattore della guerra del 1859. Anche l'imperatore Napoleone III aveva dichiarato, quasi novello cavaliere del medio evo, la sua impresa col motto ormai storico *l'empire c'est la paix*. E questa pace preparò, maturò e rese possibili le due guerre della Crimea e d'Italia. Napoleone sapeva che la incertezza era negazione di forze e negazione di prodotto. L'Italia dopo la liberazione dell'ultima provincia meridionale, che ha fatto? Ha definito la sua situazione? Si è tolta da una situazione ed incerta ed indeterminata? Ebbe il coraggio di scegliere fra questo inesorabile dilemma o pace, o guerra? Ebbe il coraggio di dire ai caldi e ferventi amatori dell'Italia, le guerre non si ripetono ogni dì, le occasioni non si presentano sempre, la nuova guerra d'Italia sarà guerra europea e l'Europa vuol la pace, e la provvidenza, come apprendiamo da un semplice specchio cronologico, con savio consiglio non permette che le guerre si succedano se non ad intervalli di dieci, di venti e cinquant'anni? E non avendo avuto il coraggio di pronunciare questa parola pace, si potè dar slancio al commercio e metterlo in fiore? si poteron preparare i mezzi per fare alla prima occasione buona guerra? Si potè preparare in mano ai cittadini buono denaro ed in mano allo stato buona finanza, che sono le prime due armi della buona e fortunata guerra? (2)

Ma chiudiamo questa pagina dolorosa ed aggiungiamo che la grandezza presente dell'Inghilterra e della Francia dipende non solamente dal nuovo assetto, o meglio, dalla rinunzia a dare assetto più o meno capriccioso agli ordinamenti economici e commerciali; ma e sostanzialmente nel definire con faccia aperta la situazione politica; o pace o guerra. E la pace vuol dire commercio, ossia ricchezza e progresso: e l'una e l'altro, quando l'occasione si presenti e quando la necessità dello acquisto di un nuovo fattore dello incivilimento lo richiegga, vuol dire buona e fortunata guerra.

Si vede adunque quanta parte abbia nel progresso della giornata il commercio, come i popoli naturalmente lo conoscano tale fatto, e come quindi non indarno si vadano a cercare nei suoi principii e nelle sue consuetudini nuovi elementi di futura civiltà.

IV.

Fra gli usi commerciali giova per ora accennare quello « di avere amministrazioni semplici, econome e complessive ».

Così ove con un solo centro direttivo si possano dare *norme ed indirizzi ugualmente bene*, lo si fa tanto per la semplificazione come per il risparmio di spesa in diverse industrie.

Gli è vero che in commercio si hanno alcuni recenti esempi di forti onorari e di ampie ed estese e quasi burocratiche direzioni amministrative. Ma questi fatti, la maggior parte dei quali ripete la sua origine dallo essersi in certo modo gli stipendiati, come soci promotori, fissato lo ufficio e lo stipendio essi stessi, sono eccezionali da schivarsi e da censurarsi. Ed è a sperare che il commercio su questo punto non abbandonerà le sue buone ed antiche tradizioni. La qual cosa potrà facilmente ottenere col proseguire a non dar credito e fiducia ai non commercianti che, peritissimi d'altre cose, ma non del commercio, vogliono fare il commerciante e per di più si mettono alla testa ed alla direzione di grandi ed estese operazioni commerciali. A ciascun il suo mestiere.

Ora perchè eguale norma non potrà e non dovrà seguirsi nelle cose amministrative delle provincie, dei comuni e dello Stato?

Perchè permettere che una città d'Italia abbia, a cagion d'esempio, 10 diverse biblioteche, con 10 locali diversi, con 10 amministrazioni e con 10 fondi annuali per far acquisto di libri nuovi? Non si potrebbe o consigliare o prescrivere di fonderle in una sola?

Seguendo tale riforma si risparmia quasi intera la spesa delle altre nove amministrazioni; la spesa dei locali resta ridotta; si può acquistare con minor spesa un maggior numero di libri nuovi: e si cessa di gettar via braccia e denaro che potrebbero trovare utile impiego nel vincere altre difficoltà della natura e nel procurare nuovi mezzi onde soddisfare i nostri bisogni.

Se bene si consideri fra colui che approva e batte le mani quando cade a terra un canestro pieno di vetri o di terraglie ed esclama: « le arti ceramiche si avvantaggiano » e colui che approva la institutuzione di molte e molte biblioteche nella istessa città, non havvi altra differenza che in quest'ultimo caso il sofisma, ossia lo spreco di danaro e di persone, ove bene si consideri, è più apparente e di più è volontario.

Lo stesso si dica della moltiplicità degli ospedali e di altri pii instituti, la pluralità dei quali pel frequente, inutile e troppo sottile riparto o divisione di attribuzioni, suol dare origine a vere questioni di competenza. Ed intanto non di rado si dimentica lo scopo vero della instituzione, ed alcune volte il malato muore prima che giunga il soccorso.

Avvertasi che adottando il sistema delle amministrazioni in grande (naturalmente per quanto è possibile) ne conseguono due altri vantaggi che devono essere lo scopo di ogni riforma.

1 Questi pensieri furono pubblicati nel 1863 nel giornale *Il Commercio* diretto dall'egregio signor Coleandro Baroni. Ne feci altresì un riassunto in un lavoro col titolo IL DEPUTATO COMMERCIANTE il quale vide la luce nella *Strenna del Commercio* del 1865 altro lavoro periodico pregevolissimo del Baroni.

2. Montecuccoli. — Il lettore ritenga la già fatta avvertenza che questi pensieri furono scritti alcuni anni or sono.

Il primo consiste nel migliore servizio in quanto che, seguendo per chiarezza l'esempio riferito, un malato che viene ammesso in uno spedale ove si trovano 40 buoni medici sarà sicuramente meglio accudito che in un altro nel quale, sebbene di minor popolazione, se ne trovano solamente venti.

Il secondo consiste nell'onorario maggiore che si può dare al medico, perchè in un ospedale unico od in due ospedali basta un minore numero di medici che in otto o dieci ospedali.

Forse taluno dirà che anche la scienza e la pratica amministrativa suggerisce di cercare amministrazioni complessive ed econome. Questo è verissimo. Ma l'insegnamento viene messo in pratica? Non vediamo avvece ogni dì accrescere e complicare le amministrazioni? Non è egli vero che ormai le riforme non si cercano più nel principio della semplicità ma della moltiplicità?

Lasciamo pertanto la economia pubblica o la scienza amministrativa e diciamo quindi a nome del commercio e dei commercianti, che ne porgono tuttodì l'esempio, « buone e poche amministrazioni, ma economicamente costituite e ben pagate. »

V.

Un'altra pratica commerciale è questa: « di saldare in ogni semestre ed in ogni anno i conti fra le diverse case di commercio e fra i privati ».

Naturalmente questo stesso scopo si prefiggono tutte o quasi le amministrazioni. Ma un primo difetto è quello della lentezza. Se in commercio questa operazione si fa nel giro di pochi giorni, dalle amministrazioni si fa nel giro di anni ed anni.

Inoltre non devonsi liquidare i soli conti semplici, ma quelli altresì di maggior levatura.

In quella guisa che in commercio si scontano le cambiali, si pagano i biglietti all'ordine e si fanno altre tali liquidazioni, non si vede il motivo per il quale le amministrazioni pubbliche non debbano seguire, dietro prescrizione di apposito articolo di legge, il sistema di liquidare rispettivamente ogni dare ed avere che riguardi non solo una spesa corrente, ma ben anco le spese vecchie ed antiche ed un capitale qualunque sia esso o non riscattabile od esigibile.

Seguendo questa norma:

Si semplifica l'amministrazione, e si sa che la semplicità è un segno certo anzi uno degli elementi sostanziali del progresso.

Si evita una inutile operazione ed una doppia spesa di dover esigere per pagare e poi esigere di nuovo. Così se un municipio è tenuto per legge a far uso della carta da bollo, impone gli abitanti del comune a cagion d'esempio, per 100 lire da cui prel[illegible]e spese di esazione e d'amministrazione, ne paga 80 al governo per spesa effettiva di carta da bollo. Ora sarebbe ben meglio che il governo chiedesse direttamente ai cittadini con altra imposta sole lire 80. Così, oltre il risparmio di tempo e di danaro, si darebbe applicazione alla massima: « chi vive col frutto dell'imposta non deve pagare imposta ».

E si evita infine lo studio di una serie di fatti antichi e remoti, i quali, perchè non hanno più uno scopo speciale ed un nesso collo incivilimento contemporaneo, possono cessare di esistere, e di formare così un incaglio all'attuazione di nuovo riforme.

Allargando un poco il nostro concetto diciamo quindi: si risolva ogni conto così passivo come attivo fra le diverse amministrazioni, si tronchi senza altro fra le medesime ogni relazione di contabilìta la quale non abbia vera e reale ragione di esistere e si applichi così alle amministrazioni governative, provinciali e comunali ed a quelle dipendenti da queste il sistema delle liquidazioni e degli stralciari su ampia scala.

Così si ferirà la burocrazia, non più nelle persone, non più nelle apparenze e negli accessori, ma nel cuore. E questo grazie al commercio che sempre ci porge un esempio pratico della vera via a seguire per l'incremento della civiltà.

VI.

Taluno ci chiede: in qual modo gli utili e buoni ordinamenti commerciali possano estendersi alle cose civili, ossia alle altre istituzioni che abbisognano di essere riformate?

La risposta non è difficile a darsi, e risulta da quanto già si è praticato, per via d'analogia, in materia d'assicurazione, del tasso degli interessi, delle cambiali, delle banche e dei compromessi.

Il contratto d'assicurazione fu da principio ammesso e riconosciuto nelle contrattazioni marittime: poi fu esteso alle altre contrattazioni commerciali: e successivamente anche alle contrattazioni civili.

Parimenti il tasso degli interessi nelle materie commerciali, o fu libero o fu superiore al tasso per le cose civili. In appresso fu assolutamente libero. E per ultimo questa libertà fu estesa, senza alcuna limitazione, o quasi, alle contrattazioni civili.

Seguono altri due punti di riforma cioè le cambiali e le banche.

Le cambiali formavano a principio un esclusivo privilegio e beneficio dei commercianti. Ora però vengono presso tutte le colte nazioni estese anche ai non negozianti (1). Parimenti le banche non sono più un meccanismo esclusivo per le operazioni commerciali, ma altresì per le operazioni civili. Lo sconto contro il deposito di sete, sebbene favorito per la natura speciale della seta, è una conseguenza di quell'allargamento commerciale del quale abbiamo discorso. Le banche fondiarie ed agrarie sono altresì una felice applicazione degli istituti commerciali, ossia del credito commerciale alle cose civili. Anzi le accennate riforme sono quasi tutte rivolte a creare, rassodare e mettere in fiore il credito civile all'esempio del commerciale. Anche nel rapporto della guerra furono applicate le norme commerciali. Anticamente i nemici prigionieri si ammazzavano: poi si *riscattavano*: e da ultimo si concede il *cambio*.

Nè questo procedimento è difficile a comprendersi perocchè se si richiede la ragione per cui tutte le istituzioni, tutte le riforme armonizzino nel commercio la risposta è pronta: ed è che il tutto

1 Vedi la legge pubblicata nelle antiche provincie il 14 aprile 1853 che fu poi edificata nel nuovo codice di commercio pel Regno d'Italia.

quaggiù si riduce all'interesse, ed il commercio è l'interesse.

In ultimo i compromessi o gli arbitramenti, che consistono nella facoltà concessa alle persone che hanno tra loro una controversia di farla decidere da giudici eletti di proprio arbitrio, furono nella loro prima origine un diritto esclusivo dei commercianti. Ed in appresso tale facoltà fu estesa a tutti i cittadini.

Si potrebbero citare alcuni altri esempi i quali addimostrano non solo questo estendersi ed allargarsi degli ordinamenti commerciali, ma la possibilità che tale procedimento invasore sia per continuare il suo cammino.

Qui notiamo come, a nostro avviso, questo, ci si passi l'espressione, straripamento e corso invasore degli ordini commerciali progredisca ogni giorno: e che, anche ragionando *a priori*, debbe realmente seguire, per due altre speciali considerazioni.

La legge fondamentale che dà vita e indirizzo al commercio è la libertà: libertà non a parole, non a sospiri, ma libertà feconda di fatti e di avvenimenti a cui tutti aspiriamo: ed insomma, per ripetere una frase espressiva di Massimo d'Azeglio, *libertà libera.*

Per altro lato gli ordinamenti commerciali furono concessi a principio come *un privilegio*, perchè nel medio evo non si conosceva ancora quanto fecondo fosse il principio della libertà.

Nel medio evo si pensava, ed era un progresso, che gli usi e le consuetudini, la libertà, la celerità, il buon mercato, il non ingerimento governativo fosse un portato speciale e quasi tecnico delle cose commerciali. Questi sostanziali e fecondi principi; si adottarono di sbieco, in via d'eccezione, come privilegio: e non si andò più in là. E tale giudizio è ancora in voga, e forse di troppo, oggidì.

Ma, se bene si consideri, non sarà cosa grave il persuadersi che, tranne l'indole speciale e tecnica degli istituti e degli ordini commerciali, i principii fondamentali che li informano si possono del paro estendere alle cose civili. Ciò che chiamasi privilegio dei commercianti può e deve anzi formare il *principio* e la ragione di tutti, o, almeno per ora, del maggior numero possibile.

Lasciamo alla saggezza del lettore di tirare le illazioni e conseguenze pratiche di tale principio, ed intanto continuiamo la nostra analisi. (1)

Si avverta che la parola commercio viene da noi presa in un senso ampio e quale non di rado si usa nella pratica. Così una fabbrica di aghi, una fabbrica di birra e di saponi la quale oltre alla produzione s'incarica in una data zona di provvedere il rispettivo prodotto ai consumatori costituisce un ramo d'industria e fa altresì un atto di scambio e di commercio.

Intanto giova formolare quest'altra conclusione: che, se molte fra le principali riforme proclamate ai nostri dì furono a principio e da lunga mano già introdotte nel commercio, non sia fuori proposito lo indagare se questo procedimento si debba ancor seguire ed allargare per altri punti di riforma.

1 Dai riferiti principii ne abbiamo altresì ricavata la conseguenza che si debba rifondere il codice civile nel codice commerciale e formarne un solo.

VII.

« Secondare le utilità gratuite della natura. » Ecco un'altra massima che, se non è sempre seguita, è quasi oramai comunemente riconosciuta.

Chi volesse fondare una fabbrica o manifattura di zolfi in Torino farebbe ridere. Tali fabbriche formano un privilegio dell'isola di Sicilia, la quale dalla natura fu abbondantemente privilegiata della materia prima.

Lo stesso si dica dell'arte dello *intarsio*, la quale, sebbene poco conosciuta, è assai in fiore in Sicilia, sia per antica tradizione, sia per naturale inclinazione degli italiani di quella eletta provincia.

Ora chi volesse costituire e far fiorire in altre parti d'Italia tale industria potrebbe bensì farlo, ma con grave pericolo di non riuscita e con sicuro danno per i primi anni.

E la cosa è per sè evidente: perchè i siciliani avendo la materia prima sul luogo ed avendo una naturale inclinazione e disposizione per siffatti lavori, che a loro nulla costa, possono esibirvi il loro prodotto con un ribasso del 10 od anche del 20 per 100, il quale rappresenta appunto le forze gratuite ed i doni della natura.

Ora il riferito principio non potrà egli applicarsi alle cose amministrative?

In Italia abbiamo diciannove università le quali provvedono a diversi rami dell'insegnamento, cioè: alla teologia, alla legale, alle matematiche. ecc. ecc.

Diversi sistemi si possono seguire nel riformarle.

O toglierle via affatto lasciandone il carico ai comuni ed ai privati. Questo sistema sarebbe il migliore, ma, essendo radicale, fa paura ad alcuni.

O riformarle tutte parificandole, vale a dire provvedendole dello stesso numero di professori e facendo per ciascuna l'eguale spesa. — È il sistema della giustizia distributiva per ragione di provincia o di regione, e non già un provvedimento che si prenda nell'interesse della scienza e dell'erario.

O riformarle tutte secondando le forze gratuite della natura, ossia seguendo la riputazione speciale delle università, la quale non venne già sempre acquistata perchè fossero più o meno bene organizzate, e perchè i professori avessero più o meno alti assegnamenti, ma per naturale disposizione del paese e dei professori i quali mostrano maggiore attitudine e meglio si prestano ad un ramo speciale di studi.

La osservazione che fanno gli economisti che i migliori fabbricanti di stivalini saranno gli inglesi, perchè il clima umido dell' Inghilterra ne richiede un maggior quantitativo e richiede inoltre che siano lavorati con maggior finitezza e perfezione, è applicabile anche alle università ed alle diverse università della stessa nazione.

Dal momento che le scuole di Napoli vi danno i migliori giureconsulti, dal momento che le scuole di Pavia e di Pisa vi danno i migliori medici, perchè non tener conto di tal fatto e poi riformare?

Ammettiamo se si vuole (e non è vero) che questa sia una fatalità, un destino: ma perchè non secondarlo?

Perchè non secondarlo anche istintivamente senza andare a ricercare più in là, dal momento che voi siete sicuro di avere legali e medici migliori, e per sopraggiunta a miglior mercato?

Che se si voglia seguire il contrario sistema già indicato, quello cioè di parificare tutte le università, diversi e non lievi sono i pericoli che si corrono.

Si fa una grossa spesa la quale è doppiamente grave per la condizione affatto eccezionale in cui si trova la pubblica finanza.

Si mette, a così dire, in commercio una eccessiva quantità di merce che non trova offerte. Ossia si esibiscono troppe lezioni che non trovano uditori.

Si impedisce l'applicazione di una tra le conseguenze benefiche della nazionalità acquistata, cioè la sistemazione del lavoro in grande e la conseguente distruzione dei diversi centri e subcentri incaricati dell'amministrazione della pubblica istruzione.

Si nominano professori che avranno molte buone doti, ma che non potranno dirsi professori nel vero significato della parola. — Come si può affermare di trovare in tutta Italia 19 buoni professori universitari di ostetricia, di scienze naturali e di economia politica? — Giammai: v'ha chi sarà profondo conoscitore della scienza, v'ha chi sarà famoso innovatore, v'ha chi avrà viste magnifiche e comprensive dello insieme e della sintesi della scienza, v'ha chi seguirà le vie della ispida ma fruttuosa analisi, v'ha chi sarà buono espositore, v' ha chi saprà l'arte difficile, e che è principalmente dono della natura, di fare liberi e non pedanti allievi. Ma chi sarà tanto ardito da affermare di riunire in uno tutte queste doti le quali solamente quando siano ad un tempo stesso raccolte in una persona costituiscono il bravo e valente professore? La Francia nominava a professori Libri, Rossi, e parecchi altri italiani. Ed ultimamente in Italia, il Matteucci nominava a professore, e faceva bene e ne ebbe lode, un illustre alemanno. Se avesse potuto nominare avvece un italiano le lodi si sarebbono scambiate, e giustamente, in biasimo.

La conseguenza più strana e che forse taluno dei lettori vorrà impugnare, ella è codesta, che la stessa *parificazione* delle università è origine delle loro disuguaglianze, della loro decadenza e della loro distruzione.

Ammettiamo che i corsi, i programma, la *pianta* organica dei professori, l'assegnamento, le spese diverse, gli amministratori siano gli stessi, ossia parificati per tutte le università.

In questo momento che scriviamo tutte le università d'Italia godono una *eguale* riputazione? Giammai. Questa non si può parificare. Nessun governo, nessun ministro dell'istruzione pubblica colle sue leggi, coi suoi decreti, colle sue circolari e coi suoi programmi ha potuto mai impadronirsi della opinione pubblica, la quale crea la riputazione. Potrà dunque farsi ed ottenersi per l'avvenire come conseguenza della parificazione? Neppure.

Primieramente perchè la posizione istessa geografica farà affluire un maggior numero di studenti piuttosto in una che in un'altra università.

Secondariamente basta la tattica più o meno accorta e gentile, più o meno imprevidente e grossolana di un direttore di università per eccitare la concorrenza.

Terziariamente può avvenire, ed avverrà, che una università fra i suoi diversi professori, a vece di contarne in media 2 di primo ordine, ne conti 10 e che questo fatto segua per due o tre generazioni successive. Ebbene questa università, la quale acquisterà riputazione grande anche in Europa, ed alla quale affluirà il maggior numero di studenti, sarà la prima università d'Italia, e le altre o languiranno o cadranno.

La fama di alcune università suona già alta. Non vogliamo nominarne alcuna per non entrare una questione che tocca l'amor proprio ed ha perciò molto del personale.

Ma questo fatto avverrà sicuramente, cioè il sistema della moltiplicità degli stabilimenti universitari finirà col distruggere le università stesse per la considerazione avvertita che gli studiosi accorreranno a quelle università che hanno maggiore riputazione, e le altre rimarranno deserte e verranno poi chiuse.

Così quello che per paura d'impopolarità non ha avuto il coraggio di fare il governo lo faranno gli italiani.

Di più, mentre provvedendo e prevedendo a tempo, ciascuna delle principali città d'Italia potrebbe avere un floridissimo ateneo per uno speciale ramo di scienza, la cosa finirà di questa guisa, che rimarranno quelle poche università che sapranno mantenere o levare maggior grido in Italia ed in Europa. E qui é il caso di dire che lo spirito municipale nuoce allo spirito municipale, in quella istessa guisa che il protezionismo universitario è carestia anche per quegli stessi comuni a cui favore l'Italia preleva una tassa.

Che se un ministro della pubblica istruzione avesse preso consiglio da un commerciante circa al da farsi sulle università, questi gli avrebbe sicuramente risposto:

« Io apro una fabbrica di zolfi in Sicilia non a Genova, e voi pure aprite una sola università di legge a Napoli e non a Sassari ed in tanti altri luoghi, e state sicuri che la concorrenza non distruggerà la vostra università di Napoli perchè questo stabilimento, al paro della mia fabbrica di zolfi, è fondato sulle forze spontanee e gratuite della natura e così sulla prima leva della concorrenza. »

VIII.

Un altro principio ammesso in commercio è questo — che il beneficio degli istituti di credito sia diviso tra gli azionisti, oppure che sia suddiviso per giusta proporzione tra coloro stessi che ricorrono al credito. —

In Italia abbiamo molte casse di risparmio, le quali sono il serbatoio delle economie del povero, e valgono ad accumularne il peculio ed a creare così i piccoli proprietari, i piccoli manifatturieri ed i piccoli industrianti.

Il capitale delle casse di risparmio di Milano e delle sue provincie appartiene alla istituzione stessa, e si aumenta per lo accumularsi degli annuali benefici.

L'interesse che si corrisponde è in ragione del 3 1|2 per cento (1).

Il patrimonio della cassa lombarda al 31 dicembre 1862 era composto di L. 5,704,460, il quale è stato principalmente formato nel corso di 40 anni coll'accumularsi dei benefici provenienti dalla differenza tra l'interesse che la cassa paga ai depositanti e quello che ritrae dagli imprestiti e dall'impiego del danaro.

Si dice, e sta vero, che questa somma è destinata ad accrescere la solidità dello stabilimento.

Nei tre ultimi anni furono spese in beneficenza 310,000 lire.

Contro questo sistema furono mosse lagnanze per la *ragione che questo beneficio è tolto ai depositanti.*

Quest'appunto non è così fuori proposito come a prima giunta si possa credere: perocchè le casse di risparmio, le quali costituiscono altrettanti corpi morali, acquistano solidità coll' estendersi delle loro operazioni, e con una buona amministrazione, senza aver bisogno di possedere capitali propri.

Il beneficio che si capitalizza è poi realmente tolto ai depositanti. E si potrebbe dire un furto ed una spogliazione, ove non rivestisse la natura di un contratto, ed ove quindi le casse non potessero sempre dire ai depositanti: o vi paghiamo il 3 1|2 per cento, oppure provvedetevi diversamente.

Se le casse fossero costituite da altrettanti azionisti, i quali vogliono fare una speculazione sul deposito, la cosa anderebbe e correrebbe naturalmente il pericolo di fare minori affari in proporzione del tasso minore d'interessi; ma trattandosi di un corpo morale pare che l'idea del beneficio si possa e si debba annullare, salvo a tenere, oltre le spese d'amministrazione, una tenue somma per far fronte ai rischi straordinari che possa correre l'istituto.

Procedendo con tale ordine ossia facendo in modo che il povero trovi, al pari del ricco, a mutuare il frutto dei suoi sudori al 5 ed anche al 6 0|0 si conseguirebbero diversi vantaggi:

1° Si toglie una differenza tra il povero ed il ricco, ed il denaro del primo avrebbe lo stesso valore ossia darebbe lo stesso interesse che quello del secondo. La storia degli uomini che hanno le *brache di tela* non è pur troppo un'utopia dei democratici, ma un fatto. E bisogna apporvi rimedio a tempo. La dissimulazione non vale, perocchè altrimenti verrà un giorno che il male sarà troppo esteso ed il rimedio pacifico tardivo.

2° Si elimina di un colpo un fatto il quale forma come un anello di quella lunga catena di avvenimenti che costituiscono la storia dell'oppressione e della spogliazione del popolo a vantaggio di una casta privilegiata.

3° Si applica la massima sovraenunciata, invalsa in commercio presso alcuni istituti di credito, che cioè il beneficio e gli utili si suddividono tra coloro istessi che ricorrono al credito.

E che ciò facilmente si possa fare appare da ciò che altre casse di risparmio italiane corrispondono un tasso maggiore d'interesse, e la stessa cassa di risparmio a Firenze paga il 4 1|2 per cento.

Mal a proposito poi si vorrebbe sostenere che il capitale della cassa viene impiegato in mutui a favore dell'agricoltura. — Questo favore e questa protezione dell'agricoltura, massime nel caso in cui si fissasse un interesse minimo e non l'interesse corrente, cadrebbe sempre a spese del povero operaio.

Nè si venga a dire che la cassa di Milano spende 310,000 lire in opere di pubblica beneficenza. Questo non è nè più nè meno che comunismo, ed anzi una nuova specie di comunismo, perocchè si toglie ai poveri per dare ai poveri.

Come! Io povero operaio risparmio L. 5000 che deposito presso la cassa di Milano. In ragione del 3 1|2 per cento mi si pagano 175 lire all'anno.

La cassa di risparmio a *titolo di beneficenza* cioè a titolo di *elemosina* mi darà altre 75 lire all'anno, le quali aggiunte alle precedenti formano appena l'interesse sulle mie lire 5000 ragguagliato al 5 0|0. Ora oserete dire che questa somma mi sia corrisposta a titolo di elemosina o non piuttosto a titoto di complemento degli interessi? — Se io avessi direttamente impiegato questa somma in una cartella sul debito pubblico mi avrebbe fruttato il 6 1|2 per cento, e voi che a vostra volta comprate cartelle, perchè corrispondermi il solo interesse alla ragione del 3 1|2 per 0|0?

La riputazione della cassa di risparmio di Milano è troppo solida perchè abbia a soffrirne discapito con queste osservazioni. Ma, lo diciamo apertamente, i suoi statuti in questa parte debbono essere ritoccati e devono assoggettarsi alla legge della concorrenza.

La cassa debbe corrispondere all'operaio l'interesse alla ragione del corso della giornata ragguagliato sulla media di un trimestre Va senza dirlo che da tale interesse deve dedursi la somma occorrente per le spese d' amministrazione ed un' altra tenuissima cifra onde provvedere alle contingenze straordinarie.

Così gli ordini ossia le pratiche commerciali si estenderanno e si allargheranno sul popolo minuto, sul popolo che soffre, sul popolo che lavora; e così si farà un atto di giustizia.

A parte poi e fatta completa astrazione dalle considerazioni esposte, egli è un fatto che il corso corrente medio dell'interesse è del 6 al 6 1|2 per cento. Ora le casse di risparmio che pagheranno un tasso d'interesse più alto e che si raccosti il più possibile al tasso commerciale, meglio provvederanno all'interesse dei depositanti e meglio altresì all'interesse della stessa amministrazione, la quale avrà una nuova fonte di benefici, non più nel prelievo di quasi la metà dell'interesse a proprio favore, ma nella estensione e nella più larga sfera delle sue operazioni.

A questo proposito le casse di risparmio possono adottare pienamente la divisa dei finanzieri « leggiere imposizioni e grossi introiti » o per usare il linguaggio del commercio « leggieri benefizi e molti affari. »

IX.

Si narra di un giovane laureato, uscito appena dai banchi dell'università, che imbattutosi in un negoziante di prim'ordine, gli presentò la sua tesi dell'*in utroque iure* e si fece a chiedergli se anche i negozianti prendessero la laurea (1).

1 Il giornale l'*Opinione* nel N. 238 del 29 agosto 1863 faceva un accurato resoconto delle casse di risparmio di Lombardia.

E gli osservava sul serio che se il commercio era così in fiore ed il ceto dei negozianti così colto ed esperto vi doveva essere sicuramente in qualche angolo del mondo una università ed un deposito di lauree e di diplomi per i signori candidati commercianti.

— No, rispose il negoziante, noi siamo tutto quello che dite per la ragione appunto che non abbiamo nè università, nè lauree; o se volete che parli il linguaggio delle scuole, la nostra università è il pubblico ossia la popolazione dei due mondi, e la concorrenza è la nostra laurea. — Ho sentito dire che voi altri uomini d'università, non so con quanta coerenza, distinguete le lauree in due categorie: quelle che stanno sulle pergamene e sul diploma e non nella testa, e viceversa quelle che stanno nella testa e non nel diploma. Vale a dire voi avete uomini che sono laureati non dalla università o dal Governo, ma dal pubblico. Ebbene noi altri negozianti siamo tutti laureati dal pubblico il quale, avuto anche riguardo alla capacità, ci designa in commercianti di primo, di secondo e di terz'ordine. Ed a questo fatto il commercio va debitore della sua floridezza. E se voi altri faceste la istessa prova e chiedeste la laurea solamente al pubblico, forse la scienza e le professioni se ne avvantaggierebbero d'assai ed io non pagherei una buona parte d'imposta per mantenere aperte le università, dalle quali non escono candidati o laureati negozianti, e per rendere un servigio a qualche studente che non ho mai visto e mai conosciuto. —

Il ragionamento di questo negoziante, dirà taluno, sembra un po' paradossale. Ma ogni ombra di esagerazione scompare ove per poco si consideri:

Che nel fondo la riputazione di prim'ordine non o mai o quasi per quei medici, o quegli avvocati, e quei teologi che, stando sui banchi delle scuole, riportarono sempre i pieni voti o le lodi. — Le riputazioni acquistate nelle scuole derivano in alcuni casi dalla sorte ossia dall'aver scanzato il *periculum*, dal pedantismo, dal personalismo e molte volte dalla tenacità della memoria la quale, come insegnano i pratici e la esperienza, non è troppo amica del buon senso, della profondità e dell'acume del raziocinio e, a dir breve, dei buoni e splendidi ingegni. Ricordiamo semplicemente i nomi del Magliabecchi, del Muratori, del Mai e del Centofanti. La riputazione in faccia al pubblico è assai diversa da quella presso le università: e tra le due è meglio attenersi alla prima che costituisce un fatto ed una realtà, mentre l'altra non è che idealismo.

Che in alcuni anni, massime in Italia, le università stettero chiuse e perciò non vennero mai meno i buoni legali ed i valenti medici.

Che i grandi personaggi italiani degli ultimi tempi e contemporanei furono e sono quasi tutti senza laurea, e forse furono grandi anzi io credo che fossero grandi per il motivo non ultimo che non ebbero una laurea. Cavour, Ricasoli, Farini, (non teniamo conto della laurea di medico) Bianchi-Giovini, D'Azeglio, e parecchi altri non furono mai dichiarati dottori in legge.

Che per i rami di umano sapere pei quali le lauree costano più care, si fecero e si fanno minori progressi. Così una sola laurea di teologia costa allo Stato cinquanta mila lire. Ora havvi questione che come la questione religiosa sia lontana dalla sua soluzione? E si noti che le cattedre di teologia non sono cattedre nuove, ma bensì le più vecchie di tutte le università.

Avvece le questioni sollevate dai negozianti sono pressochè tutte risolte e le buone idee trionfano su tutti i punti del mondo civile. Considerate la grande questione, che è la questione universale del commercio, *il libero scambio* e vedrete che essa oramai così scientificamente come praticamente sia risolta. Ora si tratta solo dei modi di applicazione.

Per altra parte ragionevolmente si può dire che se lo stato col frutto delle imposte si prende la cura di creare i teologi, gli ingegneri, gli avvocati, i geometri ecc. ecc. dovrebbe del pari creare e laureare i commercianti, oppure, onde evitare una ingiustizia, non dovrebbe creare nè gli uni nè gli altri ed adottare intieramente od estendere per quanto si può il principio; « il commercio fa i commercianti ».

Questo principio si può, sotto certi aspetti facilmente applicare in quanto che nella pratica si scorge che i giornalisti non prendono laurea, mentre in Italia ci sono quasi più giornalisti che lauree. Del paro i letterati abbondano, ma i migliori sono senza laurea, ed a nostro modo di vedere, sono appunto migliori perchè non hanno laurea.

Il sistema universitario è poi evidentemente ingiusto, perchè, come già si accennò, col frutto dell'imposta che paga il fabbroferraio, il calzolaio, il facchino e perfino il mendicante, voi pagate i maestri ed i professori ai figli od ai nipoti di Franchetti, di Parodi e del duca di Galliera che si trovano all'università per avere una laurea da avvocato:

E per contrario al fabbroferraio, al calzolaio ed al facchino non date nessuna laurea, od, a meglio dire, non aprite a spese dello Stato, ossia a spese di tutti i contribuenti, un opificio per l'insegnamento gratuito delle arti rispettive.

E notisi ancora che il governo, sempre a spese di tutti, suol mandare ogni anno a Londra ed a Parigi degli studiosi per completare i loro corsi universitari; ma per sollevare la condizione dell'operaio, ma per fare studiare, a cagion d'esempio, la macchina per cucire ed altre che da alcuni si dicono minuterie e piccole cose giammai. Il governo protegge gli avvocati, gli ingegneri, i teologi, ma quelle che si potrebbero chiamare, secondo il suo sistema, piccole lauree e che sono le lauree del maggior numero, le lascia in disparte.

In conclusione il sistema da abbracciarsi è questo; o lauree a tutti, o lauree a nessuno. E noi pensiamo che quest'ultima alternativa si debbe seguire almeno nella ragione intima che informa le nuove leggi d'Italia e nel loro addentellato colle riforme dell'avvenire; e questo scopo si potrebbe facilmente raggiungere col sopprimere alcune università e collo

1 Presso alcuni è invalsa la opinione che i commercianti italiani siano poco colti, per quella poca esperienza che abbiamo degli uomini noi portiamo una ben diversa sentenza dei nostri uomini di commercio.

organizzarle nel modo già discorso (1). Ricordiamo che il commercio è grandemente in fiore e più ancora lo sarà fra alcuni anni e che una delle cagioni della sua prospera condizione sta appunto nella divisa dei commercianti; « nè abbiamo nè vogliamo lauree, la nostra laurea è la nostra riputazione la quale ha fondamento sul lavoro e sullo studio libero ».

E questo canone, va senza dirlo, debbe servire come di faro nelle nuove riforme universitarie d'Italia le quali acquisteranno così nuova forza e nuova vita collo inspirarsi, se non in tutto almeno in parte, ed a modo di saggio e di esperimento, alla massima commerciale della quale abbiamo ora discorso. E questo scopo si può raggiungere cominciando dal ridurre il numero stragrande delle università; il quale fatto produrrà di certo questo sicuro effetto di accrescerne la riputazione la quale è sempre un ragionevole privilegio ed un compenso del minor numero.

X.

Altri esami di confronto, non meno curiosi ed importanti, si possono per avventura proseguire. A noi basta di avere abbozzata per sommi capi una nostra idea, la quale si può così riassumere:

Che le leggi, le istituzioni, le consuetudini, gli usi e gli ordini commerciali avvece di essere un fattore comune, ordinario, speciale e paralello agli altri fattori dell'incivilimento, formano un fattore precursore, principale, generale e complessivo:

Che questo fattore è la eco la più fedele nel campo dei fatti e la personificazione viva delle dottrine economiche:

Che con tale fattore s'illustra, si chiarisce e si conforma quella serie di riforme che voglionsi introdurre negli altri ordini di cose:

Che, infine, raffrontando tale fattore con tutte quelle materie che comunemente si distinguono dalle commerciali, se ne può trarre fondato argomento per la proposta di nuove riforme, anche legislative ed amministrative, inspirate, per analogia, sugli ordini commerciali.

161.

STATISTICHE E FATTI UFFICIALI

La civiltà ed il progresso, al pari della teoria cosmica, consistono nel movimento. Il movimento crea una serie di fatti che si alternano e si avvicendano. E questi fatti ed avvenimenti — o sono nuovi — o sono la distruzione di un fatto precedente — o sono la modificazione di un altro fatto preesistente. Ossia sono frutto, o della creazione, o della distruzione o dell'una e l'altra cosa insieme.

Ora chi è meglio capace di raccogliere questi fatti? L'autorità locale amministrativa, ossia il Sindaco, il quale fa le sue relazioni al Governo. Il Governo li definisce poi sotto il rapporto politico, economico, giuridico e progressivo.

Se i rapporti se le relazioni sono false ed erronee, il Governo fallisce il suo scopo e la civiltà trova inciampo.

Questa bisogna dei rapporti è cosa capitalissima. E quando il Governo riceve un buono ed utile rapporto di un sindaco dovrebbe, ove una considerazione superiore non ne faccia divieto, pubblicarsi non tanto a lode del sindaco, quanto nell'interesse e nel diritto che ha ogni cittadino di conoscere la situazione vera delle cose.

Alle relazioni ufficiali seguono le inchieste parlamentari, le quali non sono altro che indagini e descrizioni di fatti eseguite dietro iniziativa, a cura ed a diligenza del potere legislativo dello Stato.

Intorno a questa materia ci sia permesso di riprodurre alcuni nostri pensieri che videro la luce nell'agosto del 1863:

Non si deve aver paura delle inchieste parlamentari. La ripugnanza che in Italia si prova nello ammetterle e nello eseguirle deriva da due ragioni:

La prima consiste in questo che siamo avvezzi a veder circondato il governo e le cose governative da un certo prestigio che sa di oscurità. Nati, educati e vissuti lunghi annl sotto governi dispotici, non sappiamo disporci a rimuovere il velo che copre certi atti e disposizioni sibilline. L'abitudine val più che la ragione, e ci stiamo inoperosi.

L'altra cagione sta in questo, che nelle parole siamo disposti a voler tutto il bene, ed a ricercare e mettere in opera tutti i mezzi onde ottenere un governo sempre più civile. Ma quando si scende all'opera ed al fatto ci rincresce di entrare nel fondo, nell'anima e nel cuore della questione. La forza di reazione e d'inerzia che trova sede in noi, ci sforza a fermarci alla corteccia ed alle apparenze delle cose.

Eppure le indagini e le inchieste parlamentari producono sicuramente questi buoni effetti;

Di porre in chiara mostra nelle loro accidentalità le più minute e nel loro insieme i fatti su cui ed intorno a cui dobbiamo operare.

Di disvelarci alcuni rimedii pratici ed effettivi, i quali si trovano più o meno ascosi nei fatti istessi che vogliamo porre in chiaro. perocchè, come tutti i fatti ed avvenimenti civili sono opera dell'uomo, così in questi si trova ora più ora meno ascoso il principio del bene che forma appunto il rimedio al male od un elemento di nuova civiltà finora negletto e sconosciuto.

Di porre in ultimo in chiara luce una serie di avvenimenti i quali, o prima si ignoravano, o si conoscevano incompletamente.

E qui dobbiamo aggiungere che le relazioni ufficiali del governo, vuoi statistiche, vuoi finanziarie, vuoi economiche, vuoi politiche, le quali si pubblicano in ogni anno o per invalsa consuetudine, o per precisa disposizione di legge, peccano per lo più per l'uno di questi due lati.

In prima non sempre si espongono i fatti quali sono; ma si narrano in modo onde ritrarne lode e riputazione e premio, e onde evitare le critiche e le censure. Lo che quanto sia dannoso ognuno sel vede; perocchè non narrandosi intera la verità non si possono pigliare a tempo i rimedi acconci. E, d'altra parte, la situazione vera delle cose oggi o domani viene in luce, per indiscrezione di qualche impiegato, per parte degli inimici ed oppositori del governo. i quali così hanno un'arma per metterlo in discredito. Quando poi il rimedio non si applicò a tempo si debbe non [illegible]rado cercare radicale. Una leggiera indisposizi[illegible]e che da principio curata si sarebbe potuta guarire con semplice medicina, se trascurata e negletta rende spesse volte necessaria una seria operazione chirurgica.

Quindi, onde evitare questi provvedimenti estremi presso le nazioni civili, trattandosi di cose politiche, di cose amministrative, di cose di finanze, di cose di guerra e d'ogni altra operazione, l'indirizzo e l'esecuzione della quale s'appartenga al governo, non si debbe aver paura, anzi è stretto dovere così dei ministri, come dei deputati, così della stampa come di ciascun cittadino, di esporre *la vera situazione delle cose*, sia essa buona, sia essa rea. così *nell'ordine dei fatti, come nel giro delle idee*.

Seguendo il sistema contrario, che è quello di frequente invalso, cioè di tacere e nascondere quella serie di avvenimenti che o non sono conformi alle concepite speranze, o contrastano colla civiltà, o sono per altri e diversi aspetti, riprovevoli, si cagionano gravi e non sempre riparabili danni.

In secondo luogo nelle relazioni ufficiali non si sogliono per lo più suggerire i rimedi. Ciò che è un male grande; perocchè se spesse volte l'indicazione dei rimedi sorge dalla natura stessa dei fatti che si espongono, più spesso ancora, ove si prescrivesse di espor anche nei documenti e nelle relazioni ufficiali, i medesimi si troverebbero più completi e migliori collo estendere le ricerche e collo esporre altri fatti che si passano sotto silenzio per la ragione che nella esposizione o relazione, non si ebbe di mira il punto sostanziale degli innovamenti e delle riforme.

Per altro lato le persone incaricate di siffatti lavori, comecchè sperimentate e pratiche, sono in grado meglio che altri di suggerire buoni ed efficaci provvedimenti. Forse si avrà a lamentare in loro il predominio della pratica sui principii, ma la pratica ne forma il naturale complemento; e la pratica ha con sè l'addentellato per raccogliere i principii che debbono darle migliore indirizzo.

Diciamo adunque — si facciano inchieste parlamentari o governative — si facciano vere — si preparino e si pubblichino statistiche — ma si facciano compiute — si abbiano di mira e di vista i rimedi che possono essere suggeriti così dai principii delle scienze come dalla esperienza delle cose.

162.

PROGRESSIONE DELLE IMPOSTE
dal 1862 *al* 1866.

Crediamo di fare cosa grata ai nostri lettori il riportare questo importante scritto dell'egregio avvocato A Serpieri direttore dell'ottimo *Giornale delle Arti, Industrie e Commercio* di Firenze.

« Nello sviluppo delle risorse dell'erario è l'elemento il più sostanziale dell'avvenire nazionale, poichè non solo per esse è provveduto alle spese pubbliche, ma indicano l'incremento della pubblica ricchezza. Nel 1862 le imposte resero, comprese il lotto, lire 424,416,900; nel 1863 gl'introiti ascesero a lire 446,842,000: nel 1864 si ebbe un totale di lire 503,149,400 e nel 1865 di lire 600,129,400. Queste cifre furono date per base ai suoi deliberamenti alla Commissione per gli attuali provvedimenti finanziarii, e il risultato delle proposte del ministero e dell'or detta Commissione sarebbe di portare pel 1866 le spese entrate a 660 milioni, e pel 1867 a circa 740 milioni. Stiamo alle cifre di fatto come sopra riferite, e da esse impariamo che pei quattro anni dal 1862 al 1865 le imposte in totale lire 1,974,537,700, ossia in media per ogni anno lire 493,634,425, media che fu superata di poco nel 1864 e di più di 100 milioni nel 1865, e da questo anno al primo di confronto l'aumento è di quasi 176 milioni. Queste non sono ipotesi, sono cifre di fatto, ed abbiam voluto segnalarle ai nostri lettori perchè vi trovino un antidoto al veleno che si va spargendo negli animi sulla mancanza di risorse dell'erario. Quando in quattro anni si può aumentare di circa un terzo il reddito delle imposte significa che non è che quistione di tempo il tanto desiderato pareggio delle entrate e delle spese, e molto più quando alle spese si possa far le riduzioni, che sono nelle convinzioni di tutti.

LE ENTRATE E LE SPESE DELLO STATO DAL 1859 AL 1865.

Abbiamo un prezioso documento in ciascun anno dal 1862 a tutto il 1865, e cioè dei primi quattro anni di esistenza del Regno d'Italia con bilancio proprio. Questo documento è prezioso in quanto che contiene le cifre risultanti dalle verifiche del Tesoro ed esercizi compiuti, e quindi è un primo passo ad avere una nozione precisa dell'effettiva situazione delle finanze.

Crediamo gradita ai nostri lettori la cognizione di queste cifre:

Entrate

		Prevedute		*Verificate*
nel 1862	L.	548,323,143	L.	498,677,055
» 1863	»	511,713,179	»	517,240,982
» 1864	»	523,864,580	»	573,017,883
» 1865	»	649,922,197	»	651,325,759
Totali	L.	2,241,828,599	L.	2,240,261,679

Spese

		Prevedute		*Verificate*
nel 1862	L.	974,346,498	L.	975,592,584
» 1863	»	943,791,364	»	966,281,864
» 1864	»	927,607,874	»	1,038,515,545
» 1865	»	875,661,211	»	992,000,000
Totali	L.	3,721,406,947	L.	3,973,389,792

Stando ai totali del quadriennio le previsioni delle entrate furono inferiori a quelle che si verificarono di sole lire 1,566,920 e le spese furono superiori di L. 251,982,846, ma nelle entrate non sono computate quelle per la vendita degli stabili demaniali,

1. Vedi il capo VII. Le università si potrebbero anche cedere alle provincie. Questa tesi fu propugnata nell'opera *Les finances du royaume d'Italie*.

le alienazioni di rendite sul debito pubblico, l'anticipazione della tassa fondiaria 1865 da provincia e comuni, ed i rimborsi dalle società delle ferrovie. Di modo che la deficienza indicata ha modo di essere coperta.

A questo documento di cui rendiamo conto precede quello che dimostra le entrate e le spese prevedute e verificatesi nei speciali bilanci delle varie parti d'Italia nei tre anni anteriori, cioè dal 1859 al 1861, ed abbiamo:

Entrate

		Prevedute		*Verificate*
nel 1859	L.	482,848,252	L.	483,727.425
» 1860	»	529,200,899	»	468,414,778
» 1861	»	469,280,324	»	501,895,064
Totali	L.	1,481,329,475	L.	1,454,037,267

Neppure in queste entrate sono comprese quelle delle vendite di beni demaniali e le alienazioni di rendite sul debito pubblico.

Spese

		Prevedute		*Verificate*
nel 1859	L.	463,513,320	L.	608,390,835
» 1860	»	608,520,891	»	829,875,728
» 1861	»	861,835,727	»	1,011,039,801
Totali	L.	1,933,869,938	L.	2,449,306,364

Le previsioni delle entrate furono minori per lire 27,292,208, e quelle delle spese furono minori per l'ingente somma di lire 515,436,427. L'amministrazione pubblica prima che fosse unificata era tanto più ruinosa, come risulta da queste cifre, e i nostri lettori constateranno volentieri con noi che dalla unificazione completa, che ebbe un vero principio nel 1862, abbiamo tanto guadagnato, ed in sostanza la vera deficienza totale delle entrate sulle spese dal 1859 al 1865 che è il prezzo della nostra redenzione, non è quello spaventevole mostro che tutti ci dipingiamo, poichè ci siam messi nell'amministrazione ordinaria sulla via di tanto utili riforme, che il senno della nazione completerà certamente.

Il bisogno nostro è d'aumentare la ricchezza nazionale, per non essere alla mercè dei capitali stranieri, e possiamo invece veramente giovarcene senza farci opprimere colle loro esigenze, e poichè sembra siamo chiamati, prima d'ogni speranza, a compiere il programma dei plebisciti, faremo gli ultimi sforzi, non scoraggiati dalla nostra situazione finanziaria, ma eccitati maggiormente a migliorarla da una parte con vittorie guerresche, dall'altra con sopportare i sacrifici necessarii.

Avv. A. Serpieri.

163.

LE FINANZE ITALIANE

Riproduciamo la seguente corrispondenza che sullo stato delle finanze italiane pubblica la *Presse.* La questione finanziaria occupa in Italia il primo posto perchè da essa dipende la soluzione di tutte le altre. Il quadro del corrispondente della *Presse* non è certamente troppo lusinghiero, ma per curare certe piaghe bisogna anzi tutto metterle a nudo e trattarle col caustico.

« Il 10 agosto passato, v'indirizzai una lettera sulle finanze italiane. In quella lettera ricordava che, secondo il suo rendiconto finanziero, il signor Sella aveva preso gli impegni seguenti (Per essere più preciso, riprendo i termini stessi della mia lettera del 10 agosto).

« Io diceva:

« Secondo lo stato della situazione, presentato dal sig. Sella nel mese di marzo 1865, il deficit al 31 dicembre 1864 era di 316 milioni ed 800,000 lire; il deficit del 1865 di 207 milioni e 200,000 lire.

« Infine, il sig. Sella faceva, innanzi alle Camere, la dichiarazione solenne che, per effetto de' provvedimenti presi, il deficit nel 1866 sarebbbe ridotto a 100 milioni.

» Io aggiungeva che le tre cifre riunite formavano un totale di 624 milioni.

« Constatava infine che il ministro aveva dichiarato che, con 624 milioni di risorse, l'Italia andava innanzi fino al 31 dicembre 1866.

« Il sig. Sella, per procurarsi i 624 milioni necessari, aveva:

« Venduto le strade dello Stato per 200 milioni.

« Imprestiti danaro contante 424 milioni:

« Le due cifre riunite darebbero 624 milioni, cifra uguale all'ammontare del deficit del 1864, 1865 e 1866.

« Per quelli che hanno letto la circolare che il ministro delle finanze, per mezzo del ministro dell'interno ha diretto alla nazione, servendosi del canale de' prefetti, diventa chiaro che il sig. Sella (abbiamo il rammarico di dirlo) minaccia già di lasciar protestare una parte delle sue obbligazioni. La posizione è grave. L'ultimo imprestito italiano non è ancora classificato interamente, e noi crediamo che sia dover di tutti coloro che hanno interessi in Italia, e dovere di tutti quelli che hanno delle simpatie per l'Italia, di segnalare, fin da adesso, la via piena di pericoli, nella quale le finanze del nuovo reame minacciano di trovarsi un'altra volta.

« Il ministro annunzia un deficit di 280 milioni pel 1866; noi non abbiamo aspettato questa cifra officiale per dichiarare che non credevamo che il sig. Sella potesse col prodotto della vendita delle strade ferrate e coll'imprestito, far fronte al deficit del 1866.

« Infatti il semplice esame delle cifre officiali, date dal ministro stesso ci aveva fatto scorgere che, sin dalla fine del 1865, sarebbe stato assorbito il prodotto della vendita delle strade ferrate e quello dell'imprestito.

« Era anche evidente che il 1865 lascerebbe a carico del 1866 un deficit che io non poteva valutare di 25 a 30 milioni.

« Così si possono considerare a quest'ora come fatti acquisiti.

« 1° Che il ministro delle finanze del regno d'Italia si è ingannato innanzi alle camere, quando ha affermato che, con 624 milioni prodotti dalla vendita delle strade ferrate e dell'imprestito, coprirebbe tutti i deficit del 1864, 1865 e 1866, a condizione che, pel budget del 1866, egli prenderebbe de' provvedimenti i quali ridurrebbero a 100 milioni il deficit del budget stesso.

« Il ministro s'è evidentemente ingannato, poichè per mezzo del ministro dell'interno, dichiara che il deficit del 1866 sarà di 280 milioni.

« È certo infatti che il prodotto delle strade ferrate e dell'imprestito è stato assorbito, come avevamo annunziato, dal deficit del 1864 e del 1865, e che, per conseguenza. non si potevano prelevare 100 milioni di lire su questo prodotto per applicarli, come il sig. Sella aveva detto, al deficit del budget del 1866, deficit che il sig. Sella ha preso l'obbligo di ridurre a 100 milioni.

« 2° Che il ministro delle finanze fa accusare un deficit di 280 milioni dal suo collega dell'interno, ma che i mezzi indicati da lui non possono essere sufficienti per ridurre questa cifra di 280 milioni alla cifra di 100 milioni. Il sig. Sella s'era obbligato di ridurre a questi 100 milioni la cifra del deficit del 1866.

« Così, abbiamo già uno sbaglio, constatato officialmente in questo senso, che cioè i 624 milioni di lire della vendita delle strade ferrate e dell'imprestito non lasciano una somma di 100 milioni da appl.carsi al deficit del 1866. Ora si tratta di sapere se non ci sarà un altro sbaglio, proveniente dal *protesto* della obbligazione del ministro delle finanze di ridurre il deficit del 1866 a 100 milioni di franchi.

« In quanto a noi -- non esitiamo a dirlo — se il sig. Sella conta, per diminuire il deficit del 1866, sopra una rettificazione dell'imposta sulla ricchezza mobile e su modificazioni all'imposta sul bollo e registro, il sig. Sella s'inganna e partecipa dell'ottimismo del suo predecessore sig. Minghetti.

« Per chi conosce l'Italia, se si vuole rimettere l'ordine e l'equilibrio nelle sue finanze, bisogna adottare provvedimenti più rigorosi.

« Il sig. Sella aveva avuto coraggio, fino ad un certo punto, e si dee riconoscere, lacerando il velo azzurro in cui la mente poetica del commendatore Minghetti aveva saputo avvolgere le finanze italiane; bisogna che continui ad averne. Sotto quest'ultimo rapporto il suo segretario generale sig. Saracco gli rendeva servigio spingendolo nella via della realtà, ed è da temersi che il successore del sig. Saracco, assuefatto alle bevande dolcificanti e soporifiche del commendatore Minghetti, faccia discendere il ministro nell'abisso ove s'è immerso quest'ultimo.

« Non è possibile che il sig. Sella possa credere che si ristabilirà l'equilibrio con rettificare l'imposta sulla ricchezza mobile, e con modificare quella sul bollo e registro. Il sig. Sella deve prepararsi ad altre determinazioni.

« Si è parlato di stabilire il dazio sul macinato. In un articolo pubblicato dalla *Presse* in gennaio passato, avevamo indicato questa imposta come un rimedio eroico. Essa esisteva in Sicilia e nelle antiche provincie pontificie prima dell' ultima rivoluzione.

« Quest'imposta, per una popolazione di 2,160,000 anime in Sicilia, dava una rendita lorda di 15,500,000 lire, ed un prodotto netto di 13,900,000 lire. Calcolata so questo piede per tutta l'Italia, presenterebbe un introito lordo di 155,000,000, ed una rendita netta di 139,000.000.

« Certamente è questo un rimedio eroico, e che sarebbe tale da far sì che il sig. Sella potesse mantenere le sue parole.

« Ma bisogna far osservare che, da quanto abbiamo parlato di questa imposta nel mese di gennaio, l'Italia ha già subito diversi aggravii di tasse, e che, alla notizia della possibile attuazione di questo dazio annunziato da alcuni preliminari di sentimento, si è prodotto un gran malcontento. Il dazio sul macinato, noi l'abbiamo detto, colpirà il popolo. Si è veduta già l'agitazione prodotta dalle imposte sulla ricchezza mobile. Ora, se si stabilisce quella sul macinato senza nessun compenso, vi è da temere qualche complicazione.

« Il Ministero l'ha capita, e perciò non si parla del progetto di dazio sul macinato, e si aspetta la nuova Camera per provvedere.

« Il sig. Sella avrà dunque innanzi a questa nuova Camera da constatare che si è ingannato, pensando che poteva applicare 100 milioni di lire, presi sui 124 milioni prodotti dalla vendita delle strade ferrate e dall'imprestito, per pareggiare il deficit del 1866, ed avrà così da far conoscere a quella Camera come ridurrà il deficit di questo anno 1866 a 100 milioni di lire.

« Non parleremo quì. senonchè per memoria, dei disordini ben conosciuti della questione finanziaria, disordini tanto gravi che la Commissione dell'ultima Camera, incaricata d'esaminare il progetto di legge, relativo ai 50 milioni di crediti supplementari richiesti per gli esercizii 1863 e 1864 e per gli esercizii anteriori, credette dover prendere un provvedimento. Questa Commissione aveva constatato atti sì gravi che aveva preso il partito di conchiudere:

« 1.° Per una inchiesta parlamentare sulla questione finanziaria.

« 2.° Per la nomina d'una Commissione permanente di finanze.

« Noi abbiamo sempre detto che tutta la questione in Italia era una questione economica, e da ciò che abbiamo detto finora risulta che il Governo si presenta agli elettori senza programma economico. »

164.

DELLA CONDIZIONE GIURIDICA

DELLA DONNA

Schizzi dell'avvocato Federico Criscuolo

(Continuazione)

CAPO QUINTO

§ I.

A Roma succede il Medio Evo per continuare il progresso indefinito nella storia dell' umanità. E iniziato l'Evo Medio dalla invasione dei barbari,

sotto il cui ferro il mondo materiale, che era sottoposto al romano impero, vien domato e vinto, ma lo spirito e l'idea romana sopravvivon come immortali. I Goti di Teodorico conservano e riproducono, secondo la loro capacità intellettiva, gli ordinamenti e gl'istituti romani: i Longobardi mirano a schiantarli: sotto i franchi rivivono di maggior vita. Or, nello avvicendarsi dei principii e delle istituzioni al successivo diffondersi della civiltà sotto la duplice influenza dell'elemento romano e cristiano, quando si segna lo sviluppo dei diritti della donna dai primi tempi di Roma sino a Giustiniano e dalla conquista dei popoli germanici alla moderna legislazione, notasi la somiglianza del punto di partenza in questi due periodi, del cammino dei fatti e delle istituzioni non che del risultato definitivo. Evvi delle difficoltà nei particolari delle differenze nelle cause secondarie: ma è indubitato che nell'uno e nell'altro periodo i diritti della donna progrediscono col progredire della civiltà e indicano in modo certo, sotto questo rapporto, lo stato economico del civile consorzio.

§ II.

Appo i Germani la donna s'ebbe un culto quasi religioso. Le si attribuiva il dono della profezia e la si consultava in tutti gli atti d'interesse nazionale, siccome quella che era quanto l'uomo, e forse ancor più, tenera della patria indipendenza, dividendo col marito, col padre, coi figli le fatiche e i pericoli della guerra. Meno inchinevoli agl'impeti delle passioni, sentivano più misuratamente lo amore: la donna non gl'inebriava, non gli spossava, ma forte anch'essa, non temea di contarne e curarne le ferite e recava cibi ai combattenti e loro infondeva ardire e costanza. È memoria di alcune battaglie già quasi perdute rianimarsi e vincersi dalle donne con le istanti preghiere, e col mostrare i petti, e ricordar vicina la schiavitù, che essi per le loro donne tanto più temeano. Lasciavan la casa e il governo di essa e dei campi alle donne, che, caste, preferivano la morte al menomo attentato al loro pudore. Eran pochissimi gli adulterii, e la pena subita e conceduta al marito. Tagliatile i capelli, snudate, dinanzi ai congiunti eran dal marito cacciate di casa e svillaneggiate per tutto il villaggio. Nè a disonesta vergine si perdonava: beltà, giovinezza e dovizie non bastavano a farle trovar marito (1). Quasi soli fra i barbari si contentavano d'una sola moglie, meno alcuni pochissimi, e non per libidine, ma perchè lor nobiltà li facea ambire da molte donzelle. Stimavano quanto i propri i figliuoli della sorella: alcuni anzi tenevano tal congiunzione di sangue più santa e più stretta, e nel ricevere oltraggi esigevan questi, quasi per obbligare più efficacemente la famiglia. Tale omaggio renduto alla virtù della donna, comune anche ai Celti, è la chiave delle istituzioni matrimoniali di quei popoli. Alcuni scrittori, tra i quali il Merlin e il Troplong, dal dono che il marito arrecava alla moglie nel contrarre le nozze han desunto essere la moglie comprata dal marito, notando in ciò il ricordo delle istituzioni di tutti i popoli primitivi. È indubitato che nelle nozze intervenivano parenti e congiunti ad approvare i doni dello sposo: non delizie donnesche, ma buoi e cavallo bardato e scudo con framea e spada (1). La legge dei Borgognoni diceva: « Se alcuno caccia la sua donna senza ragione, le dia una somma eguale a quella che avea pagato per averla. » Teodorico, re degli Ostrogoti, nel dar sua nipote ad Ermanfredo re dei Turingi, gli fa scrivere da Cassiodoro: « Noi vi annunziamo che al giungere dei vostri legati abbiamo, secondo l'uso delle nostre genti ricevuto il prezzo inviatoci, cavalli bardati d'argento, come conviene a cavalli da nozze (2) » Or questo dono da non pochi chiari scrittori è stato ritenuto per un vero prezzo che il marito pagava ai parenti della futura sposa per comperare da essi il così detto *mundium*, o la tutela, sotto la quale nel diritto germanico si reggea la donna. Essa era una conseguenza del fondamento di ogni costituzione germanica consistente nella stadia o fideiussione. I capi delle varie divisioni, in cui quei popoli si ripartivano, prestavano alla intera nazione sicurtà pei loro dipendenti. Cotal guarentigia o tutela era il *mundeburdio*: così il *mundualdo* o tutore della donna ne era il fideiussore legale e politico. La moglie, in tal modo comperata, passava dalla tutela dei suoi parenti sotto quella del marito, il quale esercitava su di lei la giustizia domestica sino a poterla uccidere per ragionevoli motivi. Ella era incapace degli atti della vita civile se non autorizzata dal marito, passa con tutti i suoi beni nel *mundium* di lui. Sembra per altro ch'egli non avesse il diritto di disporre da se solo dei beni della moglie e si ha piuttosto ragion di ritenere che la moglie conservava la proprietà dei suoi beni personali e ch'essa sola poteva venderli col permesso del marito, il quale in fatto era un tutore, più che un domino.

E siccome la donna era socia, così era giusto che partecipasse per una certa misura agli acquisti fatti durante il matrimonio e però se le sopravviveva, riscuoteva oltre al dotario una porzione degli acquisti. Per questi due punti il *mundium* differisce dalla *manus* dei Romani. Altri per contrario ha creduto alla prevalenza del regime dotale, altri moltissimi a quella della comunione. Ma, qualunque sia l'opinione su ciò e sul ravvicinamento tra le leggi e i costumi primitivi di quei popoli, ne gli uni ne gli altri sono incompatibili con la comunione, chè per contrario un tal regime per la forza e la natura stessa dello stato morale della donna, di quello della proprietà dei rapporti sociali e dell'associazione coniugale, è quello che ha dovuto preesistere. Che se non era quale l'odierno, ne fu almeno il germe.

La proprietà immobiliare non costituita, il sistema monetario sconosciuto, la monogamia, il carattere sacerdotale e guerriero della donna, la vita nomade di quei popoli, il carattere del suolo han tratto ad una simile opinione. Nè questo stato primitivo dei Germani, si cangiò sensibilmente col progredire della civiltà. Passando dalla vita pastorale all'agricola conservarono i loro costumi di popolo nomade, ciò che forte li contraddistingue, e quest'avversione della casa permanente rivela il regime della comunione (3).

1 Tacito — *De more Germanorum*.

1 Ibidem.
2 Cassiodoro. Var. lib. IV, ep. 1.a
3 Vedi Laboulaye — Ricerche su la condizione civile e p. della donna.

§ III.

I Germani, venuti in Italia, comecchè in parte piegassero alle costumanze dei vinti, non abbandonarono le loro istituzioni al punto da non essere da loro venerata la donna quanto nelle patrie contrade. Se non che, il feudo alterò il concetto vero della famiglia ordinandola sul tipo eroico, il quale la mente sintetica del Vico dichiarò essere un ricorso del *jus quiritarium* Con l'evoluzione del feudo si esplica il diritto successorio intorno allo stesso. La donna n'era esclusa sino a chiamarsi alla successione del feudo, per legge franca, il solo primogenito, lo che è il superlativo del principio agnatizio, cui veramente i romani non pervennero. Costituito sul predominio del patriziato delle famiglie, s'incorpora, come condizione della sua esistenza e conservazione, la proprietà in perpetuo delle avite castella e dei sottoposti latifondi. E quei castelli « erano i nidi dei feudatari, che là dentro stavano come proprietari, patriarchi signori, non riconoscendo altre leggi che le proprie, non altro limite al fare, che la potenza di fare. Di qui l'individuale orgoglio e il sentimento della personalità, che, perdutosi nell'educata tirannide romana, allora rinacque » (1)

Nè solamente la tutela perpetua della donna e la sua assoluta esclusione dalla successione territoriale furono il portato del feudalismo, chè alla incolumità dell'avita ricchezza nelle mani patrizie del primo nato fu talvolta sacrificata la amorevole tendenza della donna al matrimonio con l'innatural mezzo di far tra le mura sepolcrali di un chiostro isterilire il fecondo amore.

E poichè la temporaneità di quella condizione avrebbe frustrato il definito scopo, se il libero arbitrio fosse insorto contro la legge della repressione della carne, o se la donna, spezzando i vincoli, ond'era allacciata al chiostro, avesse preteso alla divisione del paterno retaggio e con ciò sminuzzando i latifondi diroccar la potenza dei feudali castelli, la perpetuità del voto monastico recò a compimento quell'organizzazione (2).

La storia di Geltrude dipinta sì bellamente dall'aurea penna dell'autore dei Promessi Sposi è la triste storia dei tempi. Ma intanto, isolato a quel modo il feudatario si restringe nella sua famiglia nella quale stanno l'erede del nome e delle forze di esso e la moglie, unico essere pari a lui. Laonde « in quei castelli, tane di tanti oltraggi alla natura, si rinnovellò lo spirito di famiglia annichilato dall'egoismo pagano e il desiderio di trasmettere il possesso per eredità e l'importanza della moglie che rimaneva dominatrice, allorchè egli usciva a campo e che allora appunto da *femmina* cominciò a chiamarsi *donna*, avviavano a più generose idee sociali » (3). E però la donna « consorte dell'uomo nelle cure e nel sacerdozio della famiglia parte nobilissima della maritale personalità, era intromessa in quel santuario, ricca dei privilegi di sposa, dei diritti di madre, e la generazione dei figliuoli, stato fino a quel tempo un fatto registrato nella storia del mondo irrazionale, scrivevasi in quella della morale unificazione degli uomini. Questa virile abnegazione a petto della muliebre debolezza, crebbe in modo, che addivenne poi quasi simbolo dell'amore, e quando non erano più battaglie a francare la donna, si offrivano tornei alla sua presenza per testimoniarla del come fosse il sangue del cavaliere ai suoi servizi. E la donna la prima volta sorrise allo insperato benefizio, e il suo sorriso fu come una aureola di luce che la circondò tutta, l'aureola della gentilezza e della grazia.... E quel sentimento del bello che per lei si svegliò nella cerchia della famiglia, corse fuori come vena di pace per la famiglia sociale. Teodolinda, Cinzica Sismondi, la Pulcella d'Orleans, Eloisa e la contessa Matilde furono donne che non solo bastavano a timoneggiare Stati ed eserciti, ma anche a dare l'abbrivo alla macchina di una epopea » (1). Nè solo nella vita sociale o nella famiglia la donna affermò la sua importanza e diè pruova degli alti sensi che abbellano il suo cuore, chè anche nei monisteri, sentendo essa di non dover rimanere indegna del rispetto entusiastico e di quella specie di culto di che la onorò la cavalleria, volle occuparsi anche della scienza di Dio, e vi si mostrò spesso altrettanto sapiente e talora più sottile degli stessi dottori. Le lezioni di santa Bertilla nel monastero di Chelles erano ascoltate con egual reverenza dagli uomini e dalle donne. Tale omaggio le si rende nei monumenti della nuova poesia, nella quale gl'italiani innalzaronsi ad insigne perfezione, appunto quando la cavalleria estinguendosi in realtà sembrò che per prolungare la sua esistenza ispirasse il nostro genio poetico ad eternarla nelle glorie dell'arte. Già fatti d'amore, cortesie, imprese di cavalieri avevan dato soggetto al canto dei trovatori, che talvolta « ferivano la vigliaccheria e la slealtà, coperte pur fossero di corazze rinterzate, di cappe venerande ed insigni diademi, sicchè può dirsi una cavalleria poetica, professandosi dei pari trovatori e cavalieri devoti ad una dama e facendo prova questi di valore, quelli d'ingegno (2). » Ma, quando alle sole canzoni dei trovatori si arrestò la civiltà artistica degli altri popoli d'Europa, in Italia, Nina di Sicilia nella Corte di Federico II. di Svevia gettava i germi della novella lingua nazionale, Laura e Beatrice ispiravano le rime del Petrarca e la Divina Commedia dell'Alighieri, trionfo nobilissimo della donna, gloria eterna degl'italiani, e le Università di Padova e di Bologna aveano il raro privilegio di contare fra i loro frequentator Cornelia Piscopia, Novella di Andrea, la Morandi e Clotilde Camboni e sopra tutte l'Agnesi.

CAPO SESTO

§ I.

Come le libere città italiane, delle quali il municipio fu la forma caratteristica di governo, caddero sotto il potere dei diversi dominatori, sicchè venne meno il principio dell'unità rappresentante il carattere e lo spirito italiano in mezzo alla varietà dei municipii, il diritto romano e il feudale non furono comuni ugualmente ai vari popoli della penisola. La monarchia di Napoli per altro può dirsi essere stata l'interprete della vita civile de-

1 Cantù — Ezelino da Romano — cap. 1.
2 Pepere — Enciclopedia giuridica.
3 Ibidem.

1 Tosti — Contessa Matilde.
2 Cantù — Ezelino da Romano.

gl' italiani, come quella che serbò viva e fecondò sempre più la tradizione giuridica nazionale, per opera segnatamente di Federico II di Svevia, la cui legislazione rappresenta il principio cristiano romano che, nella nostra patria si contrappone, secondo l'adeguató giudizio del Gans, al rigorismo del diritto feudale. Or, tra le *costituzioni* di quel principe in ordine all'organismo giuridico della famiglia, basta ricordar quella *in aliquibus* che assicurava alla donna su la paterna eredità ed in sussidio su la materna una dote così detta di *paraggio*, pena, non fornendola, di vederla *mascoliata*. la quale per altro non toglieva che la donna potesse dotarsi dei beni del feudo.

Tale istituto indubitatamente rompe la tradizione feudale, ponendo il principio del diritto della figliuola alla dote, dal cui progressivo svolgimento derivò poi la totale negazione del principio feudale, ed il rinnovamento del civile principio romano, e benchè aggravato dal peso della rinunzia alla paterna eredità, per garentire il principio della conservazione dei beni *in famiglia* non lasciò di essere un forte sostegno dell'indipendenza giuridica della donna, che altrove, per le tradizioni feudali, era affatto sconosciuta. E per fermo, esaminando per poco la distinzione posta tra maschi e femmine tra primogeniti e secondogeniti, nelle leggi degli allri popoli d'Italia e d'Europa si potrebbe giungere a credere che le femmine non si riguardassero quali figli legittimi. La totalità delle successioni apparteneva ai maschi: la dote si limitava ad una semplice ghirlanda di rose e formava la legittima delle femmine. Da ciò le discordie nelle famiglie, la dissenzione tra i figli e quelle ineguaglianze spiacevoli, le quali colmavano di ricchezze i maschi e solo i primogeniti, mentre agli altri per l'ordinario non restava altro mezzo che di seppelirsi nei chiostri, dove andavano a gemere per tutta la loro vita, vittima innocente della barbarie delle leggi e della durezza dei loro genitori. Ma conveniva sostenere lo splendore delle famiglie, l'onore di un gran nome, e siccome allora il lustro e l'onore risedevano solo nelle ricchezze e nella potenza, si sacrificavano i sensi più sublimi dell'anima, i principi più ovvi di morale, amandosi nel primogenito più che il figlio, l'erede, più che il rappresentante della sua persona, l'amministratore dei suoi beni. Per tutt'altro poi la capacità civile della donna fu quasi ovunque uniformata alle norme del giure romano, non senza far tesoro dei risultati della mutata condizione dei tempi. Solo la Francia ebbe, come in parecchi altri istituti, così anche nel contratto di matrimonio, una duplice legislazione. Il sistema romano della dote non fu ammesso che nelle contrade, le quali addimandaronsi di diritto scritto, le altre abbracciarono quello della comunione coniugale, senza che si possa esattamente determinare l'epoca, in cui l'uso più antico delle costumanze introdusse un tal regime. È difficile definire il grado d'influenza che potettero ottenere il regime dotale e quello della comunione, quando le leggi erano senza territorio e quando i vari popoli della Francia, benchè abitatori del medesimo paese erano giudicati ciascuno secondo le leggi personali che potevano regolarli per effetto del solo titolo della popolazione. Se non che può solo ritneersi per certo che la comunione era già da lungo tempo sulle costumanze di una gran parte della nazione francese. Il Troplong crede che insino alla donna germanica non vi abbia traccia di comunione. Come tante altre cose, di che andiamo debitori al Medio Evo, Essa e venuta fuori da usanze latenti, da intime consuetudini le quali, nel silenzio della storia e per mezzo delle trasformazioni delle razze e dei costumi, sonosi impadronite della società. Comunque per altro voglia spiegarsi l'origine della comunione, non è men vero ch'essa risponde bellamente al carattere nazionale francese, il quale con la molteplicità e la difformità delle consuetudini relative alla dote mostra a chiare note la sua naturale ripugnanza al sistema dotale. Generale era l'obbligo delle figlie a rinunziare alla paterna successione, tra pei vantaggi presenti che esse trovavano nella loro dote e pel desiderio costante di conservare beni nella famiglia. Alcune consuetudini poi accordavano un' anteparte alla femmina nata prima dei maschi, altre no. In alcune per escludere la donna dalla successione bastava che fosse stata dotata dal padre, dalla madre, dall'avo e dall'ava, in altre era indispensabile che fosse stata dotata dal padre. In alcune solo il padre nobile avea il diritto di escludere la propria figliuola, in altre questo diritto apparteneva anche al padre plebeo, alla madre ed agli avi: dove la figlia era esclusa da ogni successione collaterale, dove solo a questa era ammessa; ma in quasi tutte la più modica dote bastava per escluderle, per modo che la dote, a vece di essere un anticipazione di eredità, era per rendere alla donna con ingiustizia e penuria una situazione, era fargliela compiere con la perdita della sua porzione ereditaria. Nè aveva ovunque diritto alla dote, che nei paesi di diritto scritto il padre era tenuto a dotar la figliuola che voleva maritarsi, ma nei paesi di diritto consuetudinario non avea un tale obbligo. Ecco in compendio lo stato della legislazione matrimoniale in Francia allo scopiare della rivoluzione del 1789.

§ II.

Di fronte a tale condizione giuridica, la condizione morale della donna, dalla cavalleria del Medio Evo alla rivoluzione francese, presenta dei notevoli progressi attraverso a tante guerre, a tante discordie intestine, e a tante stragi che si sono succedute in questo lungo periodo in tutta Europa dal primitivo sorgere della libertà civile sino al completo trionfo di questa. Anna d'Austria, Anna Bolena, Maria Stuarda, Cristina di Svezia, Caterina Cornaro, Caterina e Maria de' Medici, Elisabetta d'Inghilterra, Maria Antonietta e Caterina di Russia sono splendidi esempi di sapienza politica, di prudenza civile, di cristiana tolleranza, e di elevata intelligenza. La Francia fra i più culti scrittori annovera la regina di Navarra, la lionese Sabè, madama Cottin, e la baronessa di Stoël. Nel secolo di Luigi XIV le donne furono protettrici delle lettere e delle arti, e Carlotta Corday per amore della patria e della libertà si fa ardita di uccidere l'efferato Marat, immolando nobilmente la sua vita. In Italia la Clorinda del Tasso e Bradamante di Ariosto sono l'immagine della fortezza femminile: Luisa Strozzi e Beatrice Cenci sono esempio di onestà e di fermezza, Vittoria Colonna segna il progresso della poesia italiana, Luisa Sanfelice ed Eleonora Pimentel aspettano ancora di veder imitate in tempi meno tristi le loro virtù civili e la eroica loro abnegazione.

§ III.

Ma qual è poi lo stato della donna presso i popoli non ancora, o appena poco, irradiati dal sole della civiltà? La legge di Maometto, che per la sua conformità alla corrotta natura e alle disposizioni dei climi caldi si è sparsa in quasi tutto l'Oriente, avendo contro natura tolto alle donne il governo della famiglia, permise pure contro natura che lo si affidasse a uomini abbiettissimi. In Persia gli eunuchi, incaricati di tutte le domestiche sollecitudini, non lasciano alle donne neppure la cura del loro vestiario. Soggiogate, depresse dall'ozio e dalla ignoranza, quelle infelici divengono una delle vanità del fasto asiatico. La depravazione in Oriente esiste ancora presso i grandi, presso i principi e presso la plebe. Se non che, al tempo dei *califfi*, appo quei mori di Spagna di costumi così cavallereschi, appo i primi imperatori *mongoli*, in tutte le epoche di perfezionamento e di gloria, le donne meglio allevate, ebbero più libertà ed autorità. Associate al culto, in molti paesi prendevano parte coi sacerdoti alle loro funzioni e ai loro privilegi. In Siria, alla battaglia di Vermuk data nel 636, vedevansi in ultima linea la sorella di Derbar e le donne Arabe che sapeano maneggiar d'arco e di lancia. Gli Arabi si ritrassero disordinati tre volte, e tre volte i rimproveri e i colpi delle donne li fecero tornare alla carica (1). Le donne in Siberia vanno alla guerra coi mariti, e non perciò sono meno maltrattate (2). Le donne degli Usbeki Lakai accompagnano talora i mariti nelle loro scorrerie. Narrasi e credesi che quando l'esercito Bokaro entrò nel territorio di Merve, mentre erano assenti Bairam Kam e i suoi compagni, le loro donne si formarono in reggimenti e marciarcno contro il nemico. Presso i selvaggi dell'America settentrionale, nei paesi dove era raro il vitto e grande la difficoltà d'allevar la famiglia, ogni uomo prende una sola donna e forte punisce l'adulterio. Benchè i Moxi (Perù) ammettano la poligamia, è raro che abbiano più d'una moglie, la povertà non concede loro di tenerne parecchie. I Guarani (Paraguay) non concedono la poligamia ai popolani. Ovunque il marito compra sua moglie: e questa una proprietà, una cosa. presso gl'Indiani della Guiana, le fanciulle non recan dote allo sposo: questi fa al padre regali di costo: Ciò è comune al Natchez, a parecchie tribù tartare, in Mingrelia, a parecchie genti africane e presso i turcomanni. Appo i Natchez non succede al caporegnante il figlio di lui, ma quello della sorella, e presso gl'Irochesi e gli Uroni la dignità di capo passa sempre ai figliuoli delle zie, delle sorelle, o delle nipoti materne. Nella civile America, quando sorge qualche guerra nazionale, talvolta si prende il parere delle donne. Gli Uroni in particolare consultano accuratamente le donne. In America la libertà di testare è senza limiti: la sola restrizione che vi mette la legge, è a vantaggio non dei figli ma delle femmine. Nello Stato di Nuova-Jork, in cui, fuori del caso di un diverso patto nel contratto di matrimonio, tutti i beni mobili della donna entrano a far parte del patrimonio comune, essa succede per diritto al terzo dei beni immobili del marito. Altrove, come nell'Illinese la moglie conserva tutti i propri beni e ne ha la libera amministrazione. In ogni caso i diritti delle femmine hanno sempre una preminenza su quelli dei maschi.

1 Gibbon - St. d. decad. rom. tomo 10, pag. 240.

2 Meiners - Stor. d. donne.

165.

GIUSEPPE LA FARINA

Questo valente cittadino d'Italia che cadeva vittima del tifo il giorno 5 settembre 1863 alle ore 9 e mezzo del mattino in Torino, nacque a Messina nel 1815.

Nell'età appena di tredici anni fu compagno per undici mesi di prigionia al proprio padre arrestato per la parola, omai storica in Italia, *motivi politici.* A dicianove anni ottenne la laurea in legge nell'Università di Catania.

Nel 1837 fu tra i capi del movimento rivoluzionario siciliano che trasse occasione e pretesto dallo infierire del colera, del quale contagio anche i preti sul pergamo davano accusa al governo, e dopo il trionfo dei borboni abbandonava la terra natia. Rientratovi due anni dopo si dedicò all'ufficio di avvocato patrocinante ed attese principalmente alle difese criminali, nelle quali acquistò riputazione grande. Non dimenticava però il prediletto suo tema di studii e d'azione — la politica.

Fondò diversi giornali, lo *Spettatore Zancleo*, il *Faro*, la *Sentinella del Faro* che furono successivamente soppressi da un governo pauroso e feroce, il quale gli proibì di pubblicare qualsiasi giornale e perfino alcune sue opere fra le quali noteremo i ricordi di Roma e di Toscana.

La Farina pensò allora di abbandonare la propria terra e recossi a Firenze ove il governo, come disse taluno, aveva mano d'uomo, ma all'occorenza mano di ferro fatta all'austriaca e coperta più o meno bene con un guanto di velluto. La Farina pensò di tirare partito di questi sprizzi di libertà e nella patria di Dante e di Machiavello pubblicò diverse opere, cioè, una monografia storica sul secolo XIII, alcune edizioni illustrate vale a dire, l'Italia, l'Alemagna Renana, la Svizzera, la China, e cominciò la sua opera capitale ***La storia d'Italia narrata al popolo*** che condusse a compimento fino al 1850. Scrisse altresì due drammi storici, ***Matteo Palizzi*** e ***l'Abbandono d'un popolo***, che furono accolti con favore.

Durante movimenti della Toscana nel 1848 non lasciò di fare il suo dovere. Pubblicò a Firenze *L'Alba*, uno tra i primi giornali democratici ed antipapisti. Scrisse la petizione al granduca onde ottenere la instituzione della guardia nazionale che fu coperta da quarantamila firme; ma essendo scoppiata la rivoluzione anche nell'isola di Sicilia, si ricordò della sua terra, vi fece ritorno e fu membro del comitato di guerra, e quindi deputato al parlamento. Prese parte a molte discussioni e mostrò una potente iniziativa. Dichiarata li 8 maggio 1848 la decadenza della dinastia borbonica, fece la proposta, la quale fu adottata, che prima di procedere alla nomina di un altro re, si votasse una nuova costituzione. I precedenti della dinastia

borbonica e le speranze tante volte deluse consigliavano per la Sicilia questa speciale disposizione, la quale pur troppo si poteva chiamare un *consiglio storico*.

Nel mese di giugno fu inviato dal governo provvisorio nella qualità di commissario presso ai governi di Roma, di Toscana e quindi del re Carlo Alberto.

Al suo ritorno a Palermo La Farina fu membro del ministero del 13 agosto ed ebbe contemporaneamente tre portafogli, quello dell'istruzione pubblica, quello dei lavori pubblici e quello, più importante, degli interni. Dopo la resa di Messina, che cadde sotto le truppe irrompenti del Borbone, ebbe il portafoglio della guerra che conservò fino al febbraio 1849.

Quando la libertà della Sicilia stava per cadere propose provvedimenti energici ed eccezionali e, come non cercò mai di pararsi dalle conseguenze dei suoi atti, offerse d'eseguirle sotto la propria responsabilità: ma il suo parere non prevalse, l'abbandono della difesa fu dagli altri creduta dolorosa necessità, e dovette ribattere la via dell'esilio: si ritirò in Francia.

Fissò poi sua dimora a Torino, nella quale città vivendo col tenue prodotto dei suoi lavori letterarii, fu direttore della *Rivista Enciclopedica Italiana*; — Il suo romanzo storico *Gli Albigesi* fu accolto con sommo favore e n'ebbe un raro e dovuto compenso dall'editore Franchi. Pubblicò la storia della rivoluzione di Sicilia nel 1848, 1849. Scrisse pure la storia delle controversie tra il potere civile ed il potere eclesiastico. Negli ultimi anni di sua vita fu direttore della *Rivista contemporanea* pubblicata dal Pomba.

Uno dei meriti suoi principali fu quello di essere uno dei capi e fondatori della libera *Società Nazionale* la quale, anche prima del 1853, propagò in tutta Italia la idea della convenienza e della necessità di unire le diverse provincie, di creare un governo libero, e di combattere lo straniero. Le quali idee furono largamente, come i fatti posteriori lo dimostrarono, diffuse col mezzo di comitati che all'occorrenza erano anche pronti all'azione.

All'incominciare della guerra del 1859 fu segretario speciale del conte Cavour per gli affari d'Italia. Fu poi uno dei più attivi e dei più solerti iniziatori del movimento di Napoli e Sicilia, e quivi conobbe a prova quanto acri e dannose siano le gare e le questioni personali.

Giacchè una insurrezione popolare era assolutamente necessaria, lo scopo di La Farina era quello di limitarla entro i più stretti confini; così si sarebbe guadagnato in tempo in danaro ed in civiltà.

Sembra che il La Farina avesse assunto uno dei più semplici e più fecondi teoremi di politica « che quando le rivoluzioni si debbono fare la loro efficacia sta in ragione inversa della loro durata. »

Negli ultimi anni egli fu consigliere di Stato, membro della camera dei Deputati e quindi uno dei suoi Vice-Presidenti. Il suo programma fu il bene d'Italia senza alcun risentimento e senza alcun interesse personale. Capo partito non mirava ad innalzare sè ed i suoi, ma ad innalzare l'Italia; ed ancor viva è la memoria dell'ultimo discorso che tenne alla camera dei Deputati collo scopo di conciliare i diversi partiti. Scrittore imparziale e fedele, questa dote non la scordò nelle lotte politiche! Onesto e galantuomo non operò mai sotto l'impulso di cieca passione; saldo e fermo nei principi politici, che erano l'eco del suo carattere, fu vario nei modi d'azione.

Mentre contro il partito liberale d'Italia si muove più o meno severa la accusa di agire — con poca esperienza e con studi leggieri — colla smania di avere croci, stipendi e di salire ad alti posti — colla massima leggerezza senza tenacità di propositi — colla mancanza di quel vero corraggio civile per cui lo statista sa essere duro e maneggevole a tempo — e colla esigenza cavillosa di voler mettere tutto a nuovo in un dì: in questo insieme di critiche amare, ma non all'intutto senza fondamento, è una doppia e grave iattura la perdita di un uomo che era venerato e vivo esempio di intelligenza, di sapere, di lunga azione e di virtù civile.

Deponiamo intanto coll'anima mesta e cuol cuore addolorato ll nostro piccolo fiore su questa nuova tomba che racchiude un altro *grande cittadino d'Italia*.

G. M.

166.

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA (1)

Delle donazioni, della vendita, della permuta, del mutuo, delle rendite e dei contratti di sorta secondo il nuovo codice civile ad uso degli studenti della facoltà legale per l'avv. collegiato Professore G. Cesano. Torino, Tip. G. Favale e Comp., prezzo lire 4.

Abbiamo aspettato a parlare di quest'ottimo libro, onde aver aggio di leggere e di meditare il terzo fascicolo che vide recentemente la luce. Il cav. Cesano svolge con vasta dottrina e con profondità di sapere la importante materia che prese a trattare. Critica in alcune parti il nuovo codice e ne loda alcune altre. A noi rincrebbe il vedere che parecchi uomini illustri fra i quali il Cesano siano stati dimenticati dal Governo non avendoli chiamati a far parte della commissione per la formazione dei nuovi codici e specialmente per il nuovo codice civile. Il sapere e la esperienza del Cesano avrebbero di non poco giovato al miglioramento della legislazione. Ad ogni modo noi ci congratuliamo coll'illustre Professore che arricchì l'Italia nostra di una monografia legale molto importante che raccomandiamo caldamente a tutti coloro i quali si dedicano con amore allo studio del Diritto ed alla pratica forense.

Osservazioni sui Consigli di Prefettura pel consigliere Giovanni Antonio Intrigila Noto. Tip. Norcia e Morello.

Pochi furono gli scritti su questo importante ramo di pubblica amministrazione, tanto più ora che si tenta a sopprimere le sotto-prefetture. Il Consigliere Intrigila con quella facilità di sapere e di gran conoscenza di cose amministrative (cosa rara) svolge molto bene questo tema che prese a trattare. Ci rincresce che per ristrettezza di spazio non possiamo per sommi capi riportare questo lavoro molto importante.

(1) Per abbondanza di materia, siamo costretti a rimandare al prossimo numero, l'annunzio di molte buone operette, così pure la rassegna Politica Amministrativa.

L'Intrigila scrisse diggià molte buone operette di amministrazione e noi vorremmo che il governo rimunerasse questi lavori che tendono al bene della Nazione ed intanto accetti l'Intrigila le nostre congratulazioni di una sì importante pubblicazione.

Nuove pubblicazioni. — È uscito in questa città il 1.° numero di un nuovo periodico intitolato *la Giustizia*, giornale dei dibattimenti compilato dagli egregi appendicisti giudiziarii Curzio, Augusto, Celsio, Mario ecc. Esso si pubblica ogni domenica al prezzo di lire quattro per l'anno corrente. Per le associazioni dirigersi con lettera franca alla Tipografia del giornale *il Conte di Cavour*. Questo giornale ha cominciato il resoconto del dibattimento di Borgomanero con altri due complici già condannati alla morte dalla Corte d'Assisie di Vercelli molto interessante. Noi lo raccomandiamo caldamente ai nostri lettori e ci congratuliamo di cuore cogli onorevoli Direttori che hanno accresciuto Torino di una sì utile e bella pubblicazione.

Relazione del Sindaco di Torino Commendatore G. F. Galvagno *al Consiglio Comunale nello aprire la sezione di primavera* 1866.

In poche pagine l'egregio signor Sindaco di Torino fa un breve riassunto di tutti i lavori fatti e da farsi, i miglioramenti che si possono introdurre dopo il trasferimento della Capitale per l'incremento di questa città. Scritto con chiarezza pari ad eleganza formano le doti di questa relazione. Noi desidereremmo che la relazione del Commendatore Galvagno fosse letta dai Sindaci del Regno affine di perfezionarsi in questo importantissimo ramo di pubblica amministrazione. Noi crediamo che gli interessi dei Torinesi saranno ben tutelati dal Sindaco Galvagno, il quale diede già molta prova d'abilità nelle cose amministrative e speriamo che adoprerà tutte le sue forze affine di rendere questa Torino una città commerciale, fonte principale di ricchezza.

167.

NOTIZIE DIVERSE

—

Onorificenza. — L'egregio nostro amico e collaboratore avvocato Gaspare Bolla Consigliere di Prefettura e R. Commissario a Piacenza, fu dietro proposta del Ministro dell'interno in data 22 e 26 aprile 1866 nominato da S. M. Cavaliere dell'Ordine Mauriziano. Sebbene queste onorificenze abbiano perduto credito ciononostante l'avvocato Bolla era degno di un tanto onore dal Governo. Il Bolla è Consigliere di Prefettura, fu Commissario R. alla Spezia, ove si acquistò la popolarità di ogni classe di cittadini e ne conserveranno grata memoria, ora si trova nella stessa qualità a Piacenza. Noi se ne congratuliamo di cuore col Governo, che sa ricompensare i meriti de' suoi buoni impiegati.

Statistica degli analfabeti in Italia. — L'onorevole ministro di pubblica istruzione ha corredato il suo disegno di legge sull'istruzione elementare di una tavola che gli Italiani dovrebbero, pur troppo! aver sempre sott'occhio, e che può dirsi la statistica dell'ignoranza popolare. La è una carta d'Italia figurativa dell'istruzione elementare nell'anno 1863-64. Le 59 provincie italiane sono divise in tre gruppi. Il primo gruppo, colorito di rosso, si compone delle provincie nelle quali maggiore è il numero di quelli che sanno leggere e scrivere, ed è superfluo il dire che abbraccia il Piemonte e la Lombardia. Vengono dopo le provincie nelle quali questo numero va gradatamente decrescendo e formano il secondo gruppo di colore azzurro (Toscana e Italia centrale).

Succede infine il terzo gruppo di colore verde; il quale contiene le provincie meridionali, nelle quali è minore il numero di coloro che sanno leggere e scrivere. Per ogni gruppo si hanno tre graduazioni di tinte: la più carica indica la maggiore istruzione, la più chiara la minore. In ogni provincia si ha poi la cifra di coloro che, sopra mille individui della sua intiera popolazione, sono analfabeti. Eccola:

Torino 489 — Milano 568 — Novara 553 — Sondrio 567 — Bergamo 531 — Como 586 — Pavia 681 — Alessandria 661 — Brescia 600 — Genova 723 — Livorno 633 — Napoli 785 — Cuneo 632 — Portomaurizio 631 — Piacenza 822 — Parma 816 — Massa Carrara 829 — Reggio Emilia 811 — Cremona 685 — Bologna 770 — Modena 772 — Firenze 757 — Lucca 782 — Pisa 781 — Grosseto 785 — Siena 810 — Ferrara 811 — Ravenna 816 — Forlì 833 — Arezzo 846 — Pesaro 853 — Umbria 859 — Macerata 863 — Ascoli 877 — Abruzzo Ultra II 860 — Terra di Lavoro 879 — Principato Ultra 886 — Principato Citra 891 — Ancona 820 — Abruzzo Ultra I 911 — Abruzzo Citra 912 — Molise 916 — Benevento 905 — Capitanata 901 — Basilicata 912 — Bari 885 — Terra d'Otranto 873 — Calabria Citra 883 — Calabria Ultra II 912 — Calabria Ultra I 927 — Palermo 868 — Trapani 923 — Girgenti 928 — Caltanisetta 925 — Messina 899 — Catania 913 — Noto 902 — Sassari 904 — Cagliari 919.

Tesorerie. — La situazione delle casse delle tesorerie al 28 febb. fu pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da essa apprendiamo che a tutto quel mese gli introiti per i due esercizii (1865-66) ammontarono

a	L. 3,524,883,765 88
e le uscite a	» 3,396,414,195 61
per cui alla sera del 28 febbraio ultimo rimanevano nelle casse del tesoro	L. 128,569,570 27

Entrate pubbliche in Inghilterra. — I giornali di Londra del 2 corrente pubblicano il seguente prospetto delle entrata pubbliche del Regno Unito pel trimestre scaduto col 31 marzo 1866:

Dogane	St. 5,139,000
Diritti di consumo . . .	» 5,481,000
Bollo	» 2,425,000
Imposta fondiaria . . .	» 384,000
Imposta su la rendita . .	» 1,914,000

Poste . . . . » 1,005,000
Demanio . . . . » 90,000
Diverse . . . . » 1,354,965

La comparazione di queste entrate con quelle del trimestre corrispondente nel 1865, mostra un aumento di 139,000 st. nei diritti di consumo, di 6,000 nel demanio e di 204,814 nelle diverse, ossia un aumento totale di 67,812,292 st., contro un decremento di 431,000 st. nelle dogane, 76,000 nel bollo, 14,000 nella imposta fondiaria, 1,215,000 nella imposta su la rendita, ossia un decremento totale di 1,734,000 sterline V'ha così una diminuzione netta nelle entrate trimestrali rispettive di 1,384,186 st.

La diminuzione netta delle entrate dell'anno scaduto col 31 marzo 1866 rispetto all'anno scaduto col 31 marzo 1865 è di 2,501,144. L'anno scaduto col marzo 1866 ha in fatto un aumento di 230,000 st. nei diritti di consumo, di 30,000 nel bollo, di 58,000 nella imposta fondiaria, di 150,000 nelle poste, 10,000 nel demanio, ossia un aumento totale di 478,000 st. contro una diminuzione totale di 2,979,144 st. ripartita come segue: 1,296,000 su le dogane, 1,568,000 su la imposta sulla rendita, e 115,144 su le diverse.

Secondo i calcoli del signor Gladstone la diminuzione netta dell'anno scaduto col marzo scorso doveva essere di tre milioni e mezzo di sterline. Pare dunque che le entrate totali compensino già per più di un milione la perdita precedente dalle riduzioni delle tasse, fatte nel bilancio dell'anno scorso. In fatto le entrate totali dell'anno scaduto col 31 marzo scorso furono di 67,812,292 st., mentre le entrate del 1865-66 erano state presunte dal signor Gladstone nella somma totale di 66,139,000. Il compito del cancelliere dello scacchiere ne è di tanto agevolato; e il resultato non potrebbe essere più confortante, massime chi guarda al grande aumento nei diritti di consumo.

Circoscrizioni giudiziarie. — Leggesi nella *Nazione*: ci viene affermato, e noi diamo questa notizia con le debite riserve, che sieno le seguenti, le disposizioni principali del progetto di legge sulla riforma delle circoscrizioni giudiziarie presentata al parlamento dal guardasigilli, ma non ancora distribuite. Sarebbero aboliti gli attuali tribunali di circondario. Per ogni provincia sarebbe istituito un tribunale civile con competenza in cause criminali ristretta agli appelli dalle sentenze delle giudicature di mandamento. I Pretori di mandamento sarebbero investiti delle competenze in materia criminale spettanti ora ai tribunali di circondario. Sarebbero costituiti tribunali d'assisie composti di più pretori per giudicar le cause criminali spettanti attualmente alle giudicature di circondario. Ripetiamo di dar queste notizie colle debite riserve: la distribuzione della proposta di legge che si spera avverrà fra breve, dimostrerà fino a qual punto sieno esatte le informazioni pervenuteci.

Interessante confronto tra i debiti di quattro potenze europee. — Il seguente specchio del debito pubblico di alcuni Stati d'Europa e del corso di Borsa della giornata non sarà privo di interesse oggi che i nostri fondi sono così in discredito:

L'Inghilterra con 18 miliardi di debito ha il suo 3 per 100 a 87.

La Francia con 12 miliardi ha il suo 3 per 100 a 68, e il 4 1|2 a 97.

L'Austria con 8 miliardi di debito ha il suo 5 per 100 a 60.

L'Italia con 5 miliardi di debito ha il suo 5 per 100 al 58.

Nel 1816 il 5 per 100 francese era caduto a 59; salì al pari sotto l'influenza dell'ammortizzazione operata colle eccedenze di reddito dal 1819 al 1822, malgrado che in detto periodo fossero stati emessi 110 milioni di rendita annua per debiti contratti per l'occupazione straniera.

L'Inghilterra conta 29 milioni d'abitanti.
La Francia conta 37 milioni d'abitanti.
L'Austria conta 35 milioni d'abitanti.
L'Italia conta 22 milioni d'abitanti.

Non tenendo calcolo del grado di ricchezza e di produzione di questi paesi, ogni inglese ha circa lire 620 di sua parte di debito pubblico. Il francese ha circa lire 325. L'austriaco circa lire 230. L'italiano circa lire 227.

La differenza è però molto più sensibile se si calcola quanto paghi ciascuno per interesse del proprio debito, perchè mentre l'inglese non paga che lire 18, 60 all'anno, l'austriaco, con meno della metà di debito pubblico di quel che non abbia l'inglese, paga lire 12, 50, e l'italiano lire 11,35.

Inchiesta agricola in Francia. — Si è pubblicata la relazione fatta all'imperatore dal signor Behic, ministro dell'agricoltura, intorno all'inchiesta che deve tosto aver luogo. Essa deve estendersi a tutti i dipartimenti ed abbracciare tutte le parti dell'industria agricola. Oggetto di essa debb'essere il chiarire quale sia lo stato presente dell'agricoltura, valutare le condizioni della produzione delle diverse derrate alimentari od inservienti alla produzione, calcolare i carichi e i profitti, riconoscere i progressi ottenuti e quelli che si potranno ottenere, esaminare quali sono i mercati esistenti e se ne possano aprire dei nuovi, determinare quali sono gli ostacoli che s'incontrano e i mezzi di superarli. Inoltre si dovranno esaminare i fatti concernenti le leggi ipotecarie, il credito agricolo, la popolazione, i salari, la grande e la piccola coltura, i concimi, l'allevamento del bestiame, i mezzi di comunicazione, gli effetti prodotti dai trattati di commercio e dalle nuove leggi sui cereali, infine le circostanze locali dei diversi distretti della Francia, che possono influire sulla produzione.

Per ottenere questo grande scopo si propone la nomina di una Giunta superiore, sedente a Parigi, composta di persone versate nella pratica dell'agricoltura e nello studio delle questioni che vi si riferiscono. Essa deve dar opera ad un'inchiesta centrale. Inoltre si faranno delle inchieste regionali su tutti i dipartimenti dell'impero, secondo un regolamento, e delle domande stabilite dal ministro giusta avviso della Giunta superiore. Le inchieste regionali saranno dirette da uno dei membri della Giunta superiore, assistito da un ufficiale del dicastero dell'agricoltura e da un uditore del Consiglio di Stato. In ogni dipartimento in cui si farà l'inchiesta si formerà dal prefetto e d'accordo col presidente dell'inchiesta una Giunta composta dagli ufficiali anzidetti e dalle persone più competenti del paese in numero uguale a quello dei circondari ond'è composto il dipartimento. Tutti i risultamenti ottenuti dalla Giunta superiore e dalle locali, o, per ciò che concerne l'estero, dall'amministrazione, saranno riepilegate in una relazione, e la Giunta superiore delibererà sulle questioni che risulteranno dalla relazione medesima.

Porti italiani. — Ecco la classificazione dei porti mercantili del Regno d'Italia.

Sono di prima classe i porti seguenti:

Ancona, Brindisi, Cagliari, Genova (con la spiaggia di Sanpierdarena), Livorno, Messina, Napoli, Palermo.

Di seconda classe i porti di Baia, Conte, Cotrone, Gaeta, Goro, Longone, Manfredonia, Marciana, Milazzo, Orecchie di Porco, (Capo Palinuro) Nisida (isola), Ponza, Porto Ercole, Portoferraio, Porto Fino, Porto Venere, (colle stazioni delle Grazie e del Fezzano), Rio Marina, Tortoli, Vado.

Sono di terza classe i porti di Bari, Bosa, Castellamare Stabia, Catania, Corsini, Gallipoli, Girgenti, Licata, Marsala, Molfetta, Oneglia, Ortona, Porto Maurizio, Porto Torres, Reggio, Rimini, Salerno, San Remo, Santa Venere, Savona, Sinigaglia, Siracusa, Taranto, Terranova (Sardegna), Trapani, Viareggio.

Imposte indirette. — Nello scorso mese di febbraio i prodotti delle gabelle furono i seguenti, col confronto di quelli del mese corrispondente del 1865:

		1866		1865
Dogane .	L.	4,311,648,30	L.	4,116,962,87
Diritti maritt.	»	217,962,83	»	194,074,18
Dazio consumo	»	1,843,970,72	»	2,360,612,55
Tabacchi .	»	6,601,118,45	»	4,876,002,53
Sali . . .	»	4,182,652,96	»	3,742,792,95
Polveri . .	»	121,432,52	»	139,699,08
	L.	17,228,785,78	L.	15,429,844,08

Nel mese di febbraio scorso si è avuto un aumento di L. 1,798,941,70. I tabacchi diedero da soli un aumento di L. 1,725,116,12; i sali di L. 389,859 98, le dogane di lire 194,985 83, i diritti marittimi di L. 23,888,65.

Vi ebbe diminuzione di L. 516,641,81 nel dazio consumo, diminuzione apparente, perchè molti comuni sono in ritardo di versamenti, e di L. 18,267,07 nelle polveri.

L'aumento de' tabacchi è assai considerevole, però conviene fare osservare che nel mese di febbraio 1865 presentavano una diminuzione di L. 689,408,04. L'aumento mensile essendo di circa il 10 per cento, la differenza in meno di quel mese era di oltre 1,100,000. L'aumento di febbraio 1866 non sarebbe quindi, in condizioni normali, che di circa 600 mila lire.

I prodotti de' primi due mesi ascesero:

pel 1866 a L. 37,238,412 88
pel 1865 a » 31,374,200 39
Aumento nel 1866 a » 5,864,212 28

Parteciparono all'aumento i tabacchi per lire 4,381,142 41, i sali per L. 1,584,745 65, le dogane per L. 927,766 81, i diritti marittimi per lire 40,724 42.

Diminuì per contro il dazio consumo per lire 822,708 70, ma alcuni comuni convenzionati col Governo sono in errato di lire 2,281,334 44, fra cui quello di Napoli per L. 1,400,000, le polveri diedero una diminuzione di L. 47,438 36.

Rispetto a' tabacchi conviene ripetere la osservazione fatta di sopra. Ne' due primi mesi del 1865 essi non solo non diedero l'aumento normale che sarebbe stato per lo meno di 800 mila lire ma presentarono la diminuzione di L. 1,782,940 43, perciò l'aumento de' due primi mesi del 1866, sarebbe in condizioni normali di solo un milione e mezzo. L'aumento di prezzo che produsse un sensibile aumento di entrata è quello del sale.

168.

VARIETA'

ANEDDOTI

XLVIII

I Gesuiti erano stabiliti in Firenze da pochi anni, quando chiesero al Duca Cosimo I. un attestato de' loro portamenti in forma autentica, per valersene onde agevolare la fondazione di altre case specialmente quella di Parigi. Essi l'ottennero in questi precisi termini: « Notum esse « volumus Religiosos Clericos societatis de nomine « Jesu noncupatos, proximus anni in Ducale nostra « civitate Flor. receptos ecc. ita versari, ut nos « minime *hactenus pœnituerit, et in dies ulteriora « speremus* ».

Molti certificati dei sindaci italiani e del nostro governo rassomigliano a questo. E gliene facciamo lode e merito, ma non sarebbe egli meglio di non farli? Ove però questo rifiuto non voglia generalizzarsi, sta certo bene l'imitare Cosimo che aveva vista fina. (Osserv. Fiorent.)

XLIX

Or sono parecchi secoli, era un orsa in Firenze domestica tanto e masueta che andava sciolta e libera per la città. Una sera d'inverno cenava una brigata di cervelli bizzarri, sotto la mensa dei quali più volte andò l'orsa « vogliam fare un bel fatto? disse un di loro, conduciamo quest'orsa a Santa Maria in campo, dove il Vescovo di Fiesole teneva ragione, che sapete, che non vi s'incatenava mai la porta; e leghiamle le zampe d'innanzi l'una a una campana, e l'altra a un'altra, e poi ce ne venghiamo e così fu fatto: l'orsa sentendosi così legata cominciò a tentar di sciogliersi e tirando e tempestando, le campane suonarono senza restare, non è a dire se il priore ed il chierico della chiesa si spaventarono. La gente del vicinato credè si suonasse a fuoco.

si gridò dunque *al fuoco al fuoco* si trasse la gente a spegnere: si radunarono armi e strumenti e non si sapeva dove bruciasse: finalmente iti alla chiesa, trovarono che l'orsa legata era stata cagione di tutto il rumore.

L

Filippo Brunellesco aveva fatto il progetto della cupola del Duomo di Firenze. I consoli, gli archetetti e gli altri cittadini avrebbero voluto che Filippo spiegasse l'animo suo minutamente e mostrasse il modello, ma egli non volle farlo, e propose avvece ai maestri e forestieri e terrazzani che chi fermasse sovra un marmo piano un uovo ritto, quello facesse la cupola, che quivi si vedrebbe l'ingegno loro. Tolto dunque un uovo tutti si provarono di farlo star ritto, ma nessuno trovò il modo, Filippo allora con grazia lo prese e datogli un colpo del culo sul piano del marmo lo fece star ritto. Romoreggiando gli artefici, che similmente avrebbero ancora saputo far essi, Filippo ripose loro ridendo che gli avrebbero saputo voltar la cupola, vedendo il modello. E così fu risoluto che egli avesse carico di condurre quest'opera, onde ebbe origine la *questione del uovo* della quale con soverchia leggerezza, si vuol dar merito ad altro illustre italiano. (Vasari osservatore Fiorentino tom. 1. p. 13).

LI

In una magnifica festa data a Francesco I, granduca di Firenze, comparivano alcune leggiadre ed amorose ninfe, e frattanto usciva di sotterra uno stupendo concerto di suoni e di voci soavi che cantavano questi versi:

« Signor, s'alcun bel frutto
« Nasce da noi, da te vien prima il seme,
« Essendo specchio nostro e nostro esempio. »

LII

Dicendo uno ad un altro: « il tale ha gran fava (cioè a dire alterigia e superbia); » gli fu risposto: « bisogna che sia un gran baccello. «

LIII

Quando i Ciompi tolsero lo stato ai nobili fiorentini, un cavaliere degli Albizzi disse a uno di loro: « come credete voi mantenere lo stato, che non siete usi: mentre noi più usi di voi non lo abbiamo potuto? » Rispose il Ciompo: « faremo il contrario di quello che avete fatto voi. »

LIV

Cenando alcuni giovani ad un'osteria, tra quali era un fiorentino, mentre si cocevano certe starne, fecero portare altre robe, perchè il fiorentino si saziasse, e gli mancasse poi l'appettito quando le starne venivano in tavola. E mangiando il fiorentino, cominciò ciascuno a raccontare di che morte morisse suo padre. Quando vennero le starne, toccava al fiorentino a dir del suo; ma egli attendeva; e sollecitandolo gli altri, che raccontasse quant'a suo padre era occorso; « mio padre, rispose, cascò morto. »

LV

Giovanni Canacci voleva che la prova del fra Girolamo Savonarola, in cambio d'entrar nel fuoco, si facesse in un tino d'acqua, e vincesse colui che non si bagnava.

LVI

Passando un Bergamasco per Firenze dal canto de' Pazzi, domandò di chi fosse il bel palazzo che si vede al principio di quella via· e rispostogli da un galantuomo esser della famiglia de' Pazzi, soggiunse il Bergamasco, « ce ne devono esser pure assai in questa città? Signor sì, rispose l'altro, come de' goffi a Bergamo. »

LVII

Essendovi tre fiorentini in Pisa, tutti ad un tempo, messi a far acqua, un pisano rammentò quel proverbio che dice; che i fiorentini non si accordano se non in quella sola faccenda: rispose un di loro; « s'accordano pure a prender Pisa. »

LVIII

Dodici persone, professori di belle arti, gente allegra di mestiero si radunavano sovente nelle stanze del Rustici, bizzarro pittore fiorentino, a far tempone. L'istituto portava che ogni socio per turno recitasse una piacevole poesia, e che ciascuno fornisse la mensa di qualche cosa che avesse del bizzarro e del nuovo. — Una sera il Rustici, al quale toccava di dar la cena, ordinò la tavola in modo che sembrasse galeggiante in paiolo fatto di un grandissimo tino. Questa invenzione piacque tanto, che di lì in poi quella brigata ebbe nome di *Accademia del paiolo*.

Andrea del Santo presentò una sera un tempio a otto faccie, simile a quello di san Giovanni, ma posto sovra a colonne. Il pavimento era un grandissimo piatto di gelatina, con gli spartimenti di vari colori di mosaico. Le colonne che pareano di porfido, erano grandi e grossi salsciciotti. Le basi ed i capitelli erano di cacio parmigiano; i cornicioni, di paste di zucchero, e la tribuna, di quarti di marzapane. L'altare veniva figurato da un pasticcio, con certi risalti a guisa di candelieri. Nel mezzo era posto un seggio da coro, fatto di vitella fredda, con un libro che avea le carte di lasagne, con le lettere e le note di tartufi; e quegli che cantavano a seggio in qualità di cherici, erano tordi col becco aperto, e tutti con certe camiciuole, o uso di cotte, fatte con rete sottile di porco, e dietro a questi, come canonici, erano alquanti piccioni grossi, tronfi e pettoruti, coi loro battoli rossi di fette di barba di bietola: lo che fu giudicato come una delle più belle ed eleganti bizzarrie. (Osservaz. Fiorent. III. p. 123-124).

LIX

Dicesi che Cosimo I, il quale si dilettava molto di giardini e di frutti, fosse il primo che inventasse il modo di avere frutti vari.

STANISLAO FALLETTI *Gerente*.

TORINO — TIPOGRAFIA FALLETTI, VIA DELLA BASILIC

Anno 2.° Torino, 15 giugno 1866. Num. 11.

L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA

Rivista Economica Amministrativa per gli Impiegati del Governo delle Provincie e dei Comuni.

AVVISO

—

Nelle attuali contingenze, l'ufficio dello scrittore dovendo sottostare a quello del soldato per l'indipendenza del paese, siamo costretti partecipare la sospensione della nostra *Rivista*.

Speriamo però che sarà questa una sosta meramente provvisoria e che appena dai nostri egregi collaboratori e da noi si potrà abbandonare un servigio ben più utile per la patria nostra, si ritornerà con maggior alacrità e con eguale efficacia alle opere ed agli studi della pace, onde la nostra *Rivista* potrà ripigliare nuova vita e vigore.

Il Direttore
CARLO MUSSO.

SOMMARIO

—

169.

CENNI SULLA PROPRIETA' LETTERARIA IN FRANCIA ED IN ITALIA.

Se tutte le questioni le quali toccano alla proprietà, a questa emanazione immediata della personalità umana, vivamente suscitano l'attenzione di tutte le persone, perchè le interessano tutte, quelle sulla proprietà letteraria, benchè colpiscano un ordine limitato di cittadini, hanno tuttavia grandissima importanza, perchè riflettono il lavoro più sublime e fecondo: il lavoro dell'intelligenza; e perchè questa proprietà ha un carattere affatto peculiare e presenta difficili e delicate disquisizioni.

Il progetto della legge relativa *ai diritti degli eredi ed aventi causa degli Autori*, presentato in questi ultimi giorni al Corpo Legislativo di Francia, benchè avesse solo per iscopo di prolungare a favore degli eredi da 30 (siccome era dapprima), a 50 anni dopo la morte dell'autore il godimento dei diritti che ad esso competevano, e di estendere anche agli eredi ascendenti e collaterali questo diritto, che spettava solo alla vedova ed ai figli dell'autore, porse occasione a' più facondi oratori della Francia di svolgere ampiamente tutta la materia della proprietà letteraria.

Dopo i discorsi di Marie, Nogent Saint-Laurent, Iubinal, Riché, J. Favre, J Simon, Guéroult, la trattazione scientifica delle questioni sulla proprietà letteraria, si può dire esaurita. Ma le disposizioni del progetto, quale fu approvato, sono desse tali che rispondano a' precetti della giustizia, al diritto degli autori e dei loro eredi, ed all'interesse della società? Parci che no. Fra il diritto degli eredi degli autori, il quale vuole che sia concessa lunga e forse perpetua durata alla proprietà intellettuale, e l'interesse della società, che richiede che sia presto estesa a tutti la facoltà di pubblicare le opere degli scrittori, havvi antagonismo. Dallo estendere il diritto degli eredi, siccome vorrebbe la natura della proprietà letteraria, sorge il grave pericolo d'abbandonare alla ignoranza, od alla mala fede, od anche alla convinzione di poche persone, le opere della intelligenza, del genio. Limitare a breve spazio di tempo questo diritto è ledere la giustizia e peccare d'ingratitudine verso coloro che si resero benemeriti della umanità. Limitare od estendere arbitrariamente il numero degli anni, durante i quali abbia esistenza la proprietà letteraria, non è risolvere la questione.

Egli sembra che il miglior modo di conciliare questi due opposti principii, sia quello d'accordare per un tempo determinato, a partire dalla pubblicazione dell'opera, il diritto esclusivo di riprodurla all'autore, e, dopo sua morte, a' suoi eredi; scorso questo periodo dare cominciamento ad un altro termine pure determinato, durante il quale l'opera possa essere riprodotta da chiunque, ma coll'obbligo imposto all'editore di pagare agli

eredi dell'autore un prezzo fisso sul prodotto ricavato dalla pubblicazione. Questo è il sistema vigente presso di noi, in virtù della legge 5 luglio 1865. Essa estende a 40 anni caduno i due termini sopra accennati, e stabilisce il premio che l'editore deve corrispondere agli eredi dell'autore al 5 per cento sul prezzo lordo ricavato dalla riproduzione dell'opera. Un sistema simile fu proposto da Guéroult, ed un sistema identico, quanto al principio, fu patrocinato da Francis Riaux in due articoli sulla *Presse*.

È per non conoscenza delle leggi italiane, o per non curanza, che in detti due articoli non si fece cenno della nostra legge sulla proprietà letteraria la quale attua la proposta del signor Riaux? L'autorità d'una legislazione non è valido appoggio d'una opinione?

Comunque sia egli pare, siccome osservarono alcuni oratori che fecero parte alla discussione, che la legge, quale fu approvata dal Corpo Legislativo, non debba restare a lungo immobile. Accostandosi in questa parte al sistema vigente in Italia, la Francia avrà una legge la quale mentre è di facile applicazione, concilia l'interesse degli eredi degli autori con quello della società, senza ledere i principii della giustizia.

Avv. V. R.

170.

GLI UDITORI GIUDIZIARII

La Gazzetta Ufficiale pubblicava, or non ha guari, un decreto del Ministro di grazia e giustizia col quale s'annunziava un concorso in tutto il regno per settanta posti d'uditori giudiziari, i quali, assieme ai 330 già esistenti, servir debbono a raggiungere il numero di 400, disposti a prestar l'opera loro presso le Corti d'Appello, i Tribunali ed a funzionare, o da vice-pretori, o da pubblici ministeri presso le Preture. — I giovani studiosi delle discipline giuridiche, e che aspirano a far parte dell'ordine giudiziario, hanno fatto plauso a questa disposizione dell'on. Ministro di Giustizia, che si è reso degnissimo interprete de' loro voti. Da sì eloquente cifra di uditori esistenti e per quelli che dovranno essere approvati, argomentiamo che il prelodato Ministro intende a preparare il personale per una prossima radicale riforma da apportarsi nella magistratura, da cui questa riceverà vigore vita nuova e carattere nazionale. — Ed in vero, quale gradito spettacolo non sarà quello di vedere per la prima volta in tutto il regno, correre da nobilissima gara animati, giovani baldanzosi a misurarsi nel difficile agone, per dar pruove degli studii fatti nelle varie branche del giure, onde conseguire un posto che li dovrà render degni di appartenere alla più cospicua tra le cariche dello Stato che è appunto quella della magistratura.

Bene s'avvisava l'on. Guardasigilli, che è tutto intento a preparare l'ordine giudiziario in guisa da rendersi degno dell'altissimo suo mandato a richiedere che i giovani, i quali alla difficile prova si espongono, fossero esaminati in ben nove materie, avendone aumentate quattro, oltre le cinque che riguardano le leggi codificate le quali ultime solamente richiedevano per l'organico del 6 dicembre del 1865; imperocchè sull'elemento nuovo è fondato l'avvenire della magistratura italiana. La quale però, perchè fosse rispondente all'avita grandezza giuridica della patria nostra, fa mestieri sin da ora giovani di buoni e fondati studii, e su cui si potessero concepire ottime speranze, da potere quando che sia tenere gli onorati posti di probi magistrati; la educazione civile, politica degli stessi non è più tollerabile nel presente ordine di cose. Ma se abbiamo di cuore approvato la giusta disposizione del Ministro di giustizia di sottoporre a rigorosissimo esame i giovani candidati a' posti di uditori essendosi egli in questa parte attenuto a quanto richiedeva l'organico napolitano per *l'alunnato*; desidereremmo che il sullodato Guardasigilli, con pari giustizia ed imparzialità, imitasse il cennato organico napolitano (o ritenendo quello di Pisanelli sotto la luogotenenza sanzionato, ovvero quello del 1825), migliorando la sorte degli uditori o facendo scomparire l'illogica ed assurda carica degli aggiunti giudiziarii, e protraendo l'uditorato da tre a quattro anni, far uscire giudici effettivi di Tribunali quegli uditori che fossero stati prima sottoposti all'esame di pratica, ovvero quando anche la si volesse ritenere, migliorare lo stipendio che vi è annesso, portandolo almeno a quanto è corrisposto ai *sopranumerarii* esistenti ancora nelle provincie napolitane per l'antico organico.

Mentre però facciamo questo semplice ragionamento, ci si fa un'osservazione, che a prima giunta ha tutto l'aspetto d'esser seria e che mena a tristissime riflessioni. Dessa è questa: il Ministro di Giustizia annunzia un concorso per 70 posti di uditori giudiziarii per completare il numero dei 400 disposti per ora a lavorare in tutti i tribunali del regno, e ciò sta bene. Ma sapete voi, ci si dice ancora, quale sarà per essere l'avvenire di quei giovani che avranno la mala ventura di riuscire in quella difficile pruova, i quali lusingati di appartenere alla magistratura, lasciano la libera professione d'avvocato, in cui forse con fatiche e studio si potevano guadagnare una certa riputazione? — Saranno dimenticati e languiranno Dio sa per quanti anni, da uditori, aspettando che la pietà ministeriale si degni di nominarli a' posti di aggiunti giudiziarii con meschinissime lire 100 mensili! Nè crediate, seguitano a dire i detrattori, chè tali appelliamo coloro che osano solamente ciò temere, che noi mal ci apponiamo; perocchè la minacciata soppressione di tanti Tribunali civili, di tante Corti d'Appello, di tante Preture, farà porre in sul lastrico uno stuolo immenso di magistrati, i quali poi a misura che vacheranno i posti (e ciò avverrà ben di rado), saranno messi di nuovo in carica; ed intanto i poveri 400 uditori aspetteranno (incanutendo prima) che saranno ricollocati tutti i vecchi magistrati in disponibilità, di cui molti già vecchi e barbogi, non potranno di certo andar, a seconda delle disposizioni, da l'un capo all'altro della penisola, altri, nominati sotto le cadute dinastie, imprecheranno al nome sacro d'Italia; ed altri infine, inetti del tutto a potersi assuefare alle leggi codificate, per attendere il gran giorno della loro promozione ad aggiunti giudiziarii! — Questo discorso in verità ci mette la gran paura al mondo, e ci fa *tremare le vene e i polsi*, poichè mentre da una parte saremo più che inclinati a respingerlo per non far torto alla serietà del Governo, dall'altra ci fa star guardinghi per i dolorosi precedenti verificatisi. — Esempio ne sia il concorso ultimo tenuto in Napoli nel 1862 per relatori alla consulta di Stato, in cui si manomisero i più sacrosanti diritti acquisiti, e che fece di tanto scapitare la dignità del Governo e quella del Ministro degli Interni d'allora. — Onde noi per debito di coscienza, e senza accettar punto la gravità dell'obbiezione che ci si propone, domandiamo, per togliere da una difficile posizione in cui il Governo si è messo, che l'on. Guardasigilli aprisse l'animo suo al proposito, tenuta presente la importanza dei fatti, dando una nobile e formale smentita, per qualche organo ufficiale od officioso, a tutti quelli che cercano di menare il discredito sulle opere del Governo, ed osano pure di tacciare di poca riflessione e ponderatezza gli atti che dagli on. uomini, preposti all'amministrazione della cosa pubblica, vengono compiuti. — Solo in tal modo si possono far ricredere i calunniatori e detrattori, i quali vanno confusi ed avviliti, colla eloquenza nobilissima dei fatti, per ricacciar loro in gola tutte le strane dicerie che non si peritano di divulgare, col solo intento di gittare una terribile sfiducia negli animi degli onesti e liberali. — Questa dichiarazione la dimandiamo altamente in nome del paese intero, cui sta vivamente a cuore la dignità del Governo e della Nazione.

171.

I COMMISSARI GOVERNATIVI

Per la sorveglianza dell'esercizio delle ferrovie concesse all'industria privata.

Riproduciamo dal giornale *Il Conte di Cavour* il seguente articolo sulle ferrovie dell'Alta Italia di un nostro caro amico, e vedendo che il presente scritto non produsse ancora nessun frutto, insistiamo affinchè il Governo rimedi a questi mali, che sono per divenire peggiori.

I regii Commissari governativi per la sorveglianza dell'esercizio delle ferrovie concesse all'industria privata dovrebbero essere d'un utile positivo al Governo e non valere per semplice formalità, rendendo quasi futile la loro missione e ridicolo di frequente il grado che occupano!

Per poter però i detti Commissari disimpegnare con utile e decoro la loro carica vuolsi che il Governo stesso abbia a sostenerli e non li esponga soventi a dar blandimenti servili alle società là dove in quella vece andrebbe l'esplicito comando; giacchè ove l'energia nel sano provvedimento manca, difetta il più spesso anche il buon senso. — Conviene dare un regolare e legale corso al servizio di tale vigilanza senza tema di offendere e di essere offesi, tutelando così gli interessi della Nazione; conviene una volta emessi i regolamenti osservarli e farli osservare. La legge è per questo! Conviene infine, dove il male si mostra, toglierlo, e ove a ciò fare le mezze misure non bastino, con un sol colpo bene assestato tagliare di netto le incoerenze e gli abusi. Che importa che

il governo abbia dei buoni agenti se a questi vuol tronche le braccia e circoscritta la mente nella periferia dell'illogico e dello strano?

Ed in fatto, quante volte si è dato il caso che un commissario propone questo o quell'altro emendamento per togliere di sbalzo dei possibili inconvenienti sulle ferrovie, o per migliorare l'esercizio di queste con qualche piccolo sacrifizio da parte della società, ed il Governo a tal proposta per non disgustare la società rispose, con circonlocuzioni, *picche!*

Ma che, non sono forse in obbligo le società, ricevendo, come ricevono, una esorbitante somma per la garanzia dei prodotti delle loro linee, di dar conto del proprio operato a chi abbondantemente le sovviene? Non avrà diritto il Governo di controllare le loro amministrazioni, e migliorarne ove è d'uopo l'andamento? I regolamenti, i contratti, i capitolati d'oneri sono espliciti e senza reticenze, in essi si può ben constatare i diritti d'ambe le parti; non è il caso quindi di trascurare il proprio interesse per non dar molestia o impaccio ai troppo spinti, per non dir egoisti, interessi opposti.

Il Governo adunque ha il diritto e nessuno può contestarglielo, di controllare in ogni verso le amministrazioni della società per quanto riflette il servizio delle linee di strade ferrate esercitate da questa e discorrenti nello Stato; ha diritto d'avere ad ogni inchiesta ostensibili tutte le carte, documenti, registri ed altro che al detto servizio si riferiscono, e le società non possono in alcun caso opporsi a tale sindacato, che d'altronde è consentaneo ai principii di giustizia (*Vedi perciò il regolamento approvato con Reale decreto delli* 21 *ottobre* 1863, *N.* 1528, *sulla sorveglianza e sindacato dell'esercizio delle ferrovie concesse all'industria privata*).

In assurda confutazione di quanto ora si è detto la Società *dell'Alta* non fa altro che creare dei fastidii al Governo, non curando gli obblighi da essa assunti, e con sorriso beffardo, dà scherno ad ogni provvedimento governativo, sempre pronta però al pianto di *Prefica* quando abbisogna di aiuto!!!...

Son fatti questi che dì per dì si sviluppano e si incalzano con forza vieppiù insistente; il rappresentante del Governo per la detta Società è un fuoco fatuo, una chimera, un zero! Son fatti che portando un grave incaglio al servizio ne rende superflua la sorveglianza governativa. Son fatti in conclusione, che nel mentre paralizzano la buona volontà degli agenti incaricati alla predetta sorveglianza, li espongono altresì a delle umiliazioni incompatibili sotto ogni aspetto col grado che vestono, umiliazioni poi che riflettono incontrastabilmente su chi regge la cosa pubblica!

Non arricciate il naso *o signori dell'Alta*, ho detto umiliazioni, avrei dovuto dire qualche cosa di peggio e ve lo provo!

Il Delegato governativo in una stazione rappresenta il Governo, quindi ha diritto in tal qualità di non essere esposto al ridicolo; egli però attualmente fa le veci d'una macchina fissa; constata l'ora dell'arrivo de' treni, missione invero che lusinga l'amor proprio d'un individuo che sarebbe alla portata di ben altro, ma passiamo sopra a questo e veniamo al concreto. Il Delegato ha l'obbligo, in caso di ritardo d'un treno, di redare ap-

posito verbale, che constati il ritardo avvenuto, e quindi apporre in calce al verbale stesso la propria firma, non dimenticando però di farlo vidimare pure dal capo stazione. Ora i capi stazione della Società dell'*Alta*, in assoluta opposizione a quanto prescrive il regolamento suaccennato rifiutano la chiesta vidimazione, ed il delegato invece di poter obbligare l'agente della Società a compiere il suo dovere, viene messo *da chi governa* nella dura posizione di dover mendicare le firme di due guardie di pubblica sicurezza o doganali, onde dar credito a quel verbale che porta la firma d'un rappresentante del Governo. Cosa strana! incredibile!! ma pur vera!!!

Su via, giacchè voi, o Governo, osservate a rigore di termini gli obblighi che vi legano alla Società, per qual motivo questa dal canto suo non ha da riconoscere che superficialmente i diritti inconcussi che a voi l'annoda? Forse che il signor Rothschild e soci, facendo de' prestiti al regno d'Italia, non sono compensati da questo ad usura? od hanno essi il singolar privilegio di interpretare le leggi e modificarle in vantaggio esclusivo delle loro borse?

Meno ritrosia, nessun blando e servilismo, più dignità, più slancio e vigore, più scioltezza nel condurre la barca dell'amministrazione pubblica; ove la legalità assiste, non devesi curare la possibilità d'una contesa, che se questa si alza, in un modo o nell'altro la si fiacca, non sono già i mezzi qui che giustificar debbano il fine, ma è bensì il fine quello che giustificar deve i mezzi.

L. G.

172.

DELLA CONDIZIONE GIURIDICA DELLA DONNA

Schizzi dell'avvocato Federico Criscuolo

(Continuazione e fine)

CAPO VII.

La rivoluzione francese rialzò la donna al grado di cristiana dignità, donde il feudalismo l'aveva ignominiosamente scalzata, corrompendo tutte le sorgenti della morale e soffocando tutti i sentimenti della natura. Il lungo ed alacre lavorio della letteratura e della scienza che precorse quella gagliarda riscossa d'una società vilipesa, avea nelle sue molteplici manifestazioni rivendicato i diritti della donna, proponendo tutto un sistema di riforme morali e civili: la rivoluzione affermò solennemente quei diritti sino ad esagerarli: il codice Napoleone li pose in atto, assicurando alla donna uno stato degno dell'altissima sua missione nella civil comunanza. Nè prima del codice Napoleone poteasi dalla donna conseguire il completo trionfo; chè, essendo il codice il portato dei tempi maturi della sintesi, solo in quel periodo di nobile iniziativa della ragione, secondato dal fecondo rinfrancarsi della coscienza universale, potè il principio della personalità giuridica della donna, già proclamato dalla legge di Cristo, essere interamente interpretato ed applicato dal legislatore. Basta notare le precipue prescrizioni di quel monumento di sapienza civile in ordine alla donna, per vedere quale omaggio abbia renduto alla sua libertà e indipendenza e di quali garentie l'abbia circondata dalla culla alla tomba.

La donna maritata non deve avere altro domicilio, che quello del marito, e dee seguirlo ovunque a lui piaccia. Non può agire in giudizio senza l'autorizzazione del marito, meno quando debba rispondere alla giustizia di qualche violazione dell'ordine morale. Lo stesso principio le vieta molto più di alienare, ipotecare, acquistare a titolo gratuito od oneroso, meno se eserciti pubblicamente la mercatura, chè allora il favor del commercio la rende indipendente dalla potestà del marito, ed in tutte le operazioni mercantili che essa fa con tale carattere, il marito può solo rendersi suo *fideiussore*. All'autorità del marito sottentra quella del giudice, ove egli fosse assente o gli venisse assegnato un curatore. La moglie non può accettare una successione, senza il consentimento di lui, ma può testare, perchè tali disposizioni possono avere effetto soltanto dopo la morte. A purgare un'onta fatta dal marito al suo onore, un'offesa alla sua integrità personale, può chiedere la separazione personale o anche il divorzio a norma di legge. Al rimaner vedova, esercita di fatto quella patria potestà che per natura è comune ad ambo i coniugi, ma che, durante il matrimonio, si esercita solo dal padre. Relativamente poi ai diritti patrimoniali il codice lascia la più grande libertà ai contraenti, purchè non ledano l'ordine pubblico, la potestà maritale e paterna, i suoi effetti e l'organismo della successione. In difetto di apposita convenzione, la legge, interpetre delle tradizioni nazionali, erige a diritto comune il regime della comunione. Questa comprende, oltre gli acquisti, anche i mobili. Il marito n'è amministratore legale; egli solo può vendere, alienare od ipotecare i beni della comunione, e la moglie, se non è pubblica negoziante, non può, senza il consentimento del marito, obbligarsi, nè esercitare alcuna azione non pure di fronte ai beni della comunione, ma anche rispetto ai suoi proprii beni. Il marito alla sua volta, amministratore della comunione, padrone degli acquisti, non può disporre tra vivi ed a titolo gratuito nè dei fondi acquistati durante la comunione, nè di tutto o di una parte del patrimonio mobiliare, non può donare per testamento al di là della sua quota in comunione, nè alienar fondi della moglie senza il costei consenso, perchè la moglie non cessa di esserne proprietaria e la collazione che ne ha fatta nella comunione riguarda i frutti e non il capitale. Or, se il marito, semplice usufruttuario dei beni appartenenti alla sua moglie, muore dopo di aver fatto degli acquisti con anticipazioni o per una troppo lunga epoca, il loro effetto è nullo e riducibile secondo che i limiti ordinari saranno oltrepassati. La comunione si scioglie per tutte le cause, onde può cessare il matrimonio. Se la moglie sopravvive al marito, può accettare la comunione o rinunziare senza perdere il diritto di nuovamente impiegare i suoi beni personali: se premuore, gli stessi diritti appartengono ai suoi eredi. Accettando la comunione, si fa una massa comune dell'attivo e del passivo, e, dopo la soddisfazione dei debiti e la precapienza reciproca dei beni personali di ciascuno dei coniugi, si fa la divisione del rimanente. Se una porzione dei beni propri di uno dei coniugi è stata alienata, il nuovo impiego si fa preventivamente sulla massa: se poi è stata migliorata a spesa dei beni in comunione, questi ne saranno risarciti o compensati. In ogni stato per altro la moglie non è tenuta ai debiti della comunione se non sino alla concorrenza del suo emolumento, purchè vi sia stato inventario e renda conto del contenuto nello stesso e di quanto le sia toccato nella divisione. Rinunziando per contrario la comunione, la moglie ripiglia i suoi beni personali, se esistono in natura, ovvero l'equivalente, se alienati. Non può ripetere i beni mobili messi in comunione, ritenendo solo quanto sia necessario all'adornamento della sua persona. É dispensata da ogni contribuzione ai debiti della comunione, meno per quelli, pei quali si fosse personalmente obbligata, e salvo in tal caso il regresso contro i beni della comunione o anche quelli del marito. Ottenendo la separazione di beni comune anche al sistema dotale, essa non riacquista la facoltà di alienare i suoi fondi senza l'autorizzazione maritale, sussistendo tuttora la società coniugale.

Non meno favorevole agl'interessi della donna è il sistema dotale. Il marito non ha come nella comunione, l'amministrazione di tutti indistintamente i beni della moglie, bensì solo dei frutti dei beni costituiti in dote, i quali divengono di loro natura inalienabili durante il matrimonio. Nè la moglie può rinunziare, anche col consentimento del marito, ad una tale inalienabilità, se non quando si tratti degli interessi della comune prole, e il magistrato può solo autorizzarne l'alienazione per sottrarre al carcere uno dei coniugi, per provvedere di alimenti qualche individuo di famiglia, pagare i debiti della moglie anteriori al matrimonio, curar le grandi riparazioni del fondo dotale o procedere ad una permuta di fondi, nel qual caso si riportano sul fondo acquistato tutti i caratteri e privilegi del fondo alienato. In tutt'altro il marito è tenuto quale un semplice usufruttuario. In morte poi della moglie, se la dote consiste in fondi, la restituzione si farà in natura e senza dilazione, se in mobili, si farà nel prezzo, ove sia stato estimato, in genere, ove non sia estimato, e con tutte le deteriorazioni sopraggiunte, purchè indipendenti dal fatto del marito. La moglie per altro e i suoi eredi non hanno alcun privilegio per la ripetizione della dote su i creditori anteriori in ipoteca.

Rispetto ai beni parafernali, la moglie non può egualmente alienarli senza l'autorizzazione maritale o giudiziaria; sicchè ella amministra soltanto e gode. Può il marito aver egli amministrato e goduto o in virtù di apposito mandato, e allora allo sciogliersi del matrimonio sarà tenuto a tutti gli oneri e avrà tutti i diritti del mandatario, o per mera tolleranza, e sarà tenuto alla sola consegna dei frutti esistenti, ovvero a viva forza, e sarà debitore di tutti i frutti, perchè non ha potuto acquistarli con un delitto.

A complemento delle garentie e dei diritti annessi al regime dotale possono i coniugi stipulare tra loro una società di acquisti.

Ma, più che nel contratto di matrimonio, nell'ordine successorio dovea il codice civile riabilitare la donna, che giaceva ancora depressa sotto il peso della tirannide feudale. Se la sua dignità era stata rialzata con la legge sul matrimonio, che perpetua la società, dovea esserlo ancora più con la legge che perpetua l'organizzazione di quella. Laonde in tutto il sistema delle successioni, testata ed intestata, l'egualità dei diritti del maschio e della femmina è solennemente rifermata. Non più primogenitura, non mascolinità, non rinunzie contrattuali delle figlie. Garentiti i diritti del coniuge superstite, in mancanza di figli naturali riconosciuti e pria del fisco. Ogni successione deferita agli ascendenti o ai collaterali, divisa in due uguali porzioni, l'una per la linea paterna, l'altra per la materna. É dato l'usufrutto del terzo alla madre, quando non rimangano nell'altra linea nè ascendenti, nè fratelli o sorelle, nè nipoti. Ecco l'organismo giuridico della famiglia nel codice francese.

I principii della legislazione francese non attecchirono o prosperarono ugualmente presso gli altri Stati d'Europa. La Germania fu salda alle tradizioni romane, conformando per altro alcuni istituti ai novelli bisogni della società. In Italia il divorzio, come nella stessa Francia dalla restaurazione, fu ovunque rigettato, surrogandovisi la separazione personale dei coniugi, nella quale furono abbastanza garentiti i diritti della moglie. Il regime della comunione cessò di avere la preferenza del legislatore: prevalse la dote circondata di soverchie cautele: la autorizzazione maritale perdurò quale era stata applicata al sistema della comunione legale fra i coniugi: tolta la patria potestà alla madre: sconosciuti alquanto i diritti successori della vedova.

Col civile rinnovamento della penisola, la coscienza nazionale reclamò riforme in ordine ai diritti della donna nei rapporti di famiglia e di successione. Interprete di questi sensi generosi del popolo italiano, il Governo del Re, dopo accurati studi preparatori, presentava al Senato del Regno, *per organo del Ministro Guardasigilli Giuseppe Pisanelli, il progetto di un codice civile italiano.* In esso l'organismo della famiglia era fondato su principii molto più liberi di quelli che governavano le varie legislazioni degli Stati d'Italia e lo stesso codice Napoleone; e riguardo alla donna si sanciva la sua perfetta uguaglianza con l'uomo, riassumendo bellamente quanto la dottrina e la giureprudenza avea sino allora chiesto invano ai precedenti legislatori stranieri e nazionali. La donna sino a 21 anno avea bisogno del consenso dei genitori per contrarre matrimonio: contro il denegato consenso la figlia minore si potea richiamare all'autorità giudiziaria, per mezzo dei parenti e del pubblico ministero. Se non che, i genitori non erano tenuti a fare un assegnamento alla figlia in occasione del matrimonio. Esclusa era l'autorizzazione maritale: ritenuta la separazione personale: restituita alla madre la patria potestà in mancanza del padre, illimitata, se costui è solo impedito, limitata, se morto, dal concorso di un consiglio di famiglia, che non si poteva ingerire nell'educazione del minore, ma vigilava sul diritto di correzione e su l'amministrazione dei beni. La madre poteva rinunziare a una tal facoltà: la perdeva, passando a seconde nozze, ma conservava la cura della persona e dell'educazione dei figli. In mancanza del padre si godea anche da lei l'usufrutto legale sino alla maggiorità o all'emancipazione del minore: lo perdeva con contrarre novello matrimonio, senza esser tenuta a renderne ragione. In ordine ai di-

ritti patrimoniali la regola legale era la separazione dei beni, purchè la moglie con le sue rendite sopperisse in parte ai pesi del matrimonio: se nel contratto questa misura non fosse stabilita, vi contribuiva per un terzo delle sue rendite, senza escludere con ciò l'obbligo generale imposto ai parenti di prestarsi a vicenda gli alimenti al bisogno. Vietate le donazioni, non la vendita tra coniugi; riconosciuta alla moglie la facoltà di donare ed accettar donazioni senza il consenso del marito. Coesisteva il regime dotale. Ammessa nel contratto la riserva dell'alienazione della dote, la quale poteva anche esser permessa dall'autorità giudiziaria in casi di necessità o di utilità evidente. Il creditore della moglie, divenuto tale durante il matrimonio, poteva, dopo lo scioglimento di questo, agire sui beni stati dotali per essere soddisfatto. L'ipoteca legale della moglie colpiva soltanto i beni posseduti dal marito al tempo del contratto: provenendo poi le somme dotali da successione o donazione, posteriore al contratto nuziale, l'ipoteca avea luogo dal giorno dell'apertura della succes-ione, o da quello, in cui la donazione avea avuto il suo effetto, sui beni po-seduti in detto giorno dal marito e potea essere circoscritta a determinati immobili. Non ipoteca a garenzia dei beni parafernali. In omaggio all'esclusione dell'autorizzazione maritale e alla specialità delle ipoteche, adottate nel progetto. Permessa la stipulazione del lucro dotale, ma non presunto. Quanto alla dote, permessa anche la stipulazione della comunione di beni tra coniugi, ma limitata agli utili soltanto. Non poteano quindi venir compresi nella comunione nè l'attivo e passivo degli sposi al tempo del contratto, nè quello che fosse stato loro devoluto per successione o donazione durante il matrimonio, bensì il solo godimento dei loro beni. Il suo effetto sarebbe stato quello di rendere comuni e divisibili gli acquisti fatti dai coniugi unitamente o separatamente, quando fossero derivati dall'industria comune o dai risparmi fatti sui frutti dei beni posti in comunione. Riguardo al sistema di successione, la moglie, contro cui non vi fosse stata una sentenza di separazione passata in forza di cosa giudicata, era chiamata alla successione dal marito, anche in concorso dei discendenti legittimi, ma la sua quota era soltanto di usufrutto, che non cessava col secondo matrimonio. Questa era uguale alla quota di successione che sarebbe spettata a ciascun figlio, comprendendo nel numero dei figli anche la madre, ma non poteva in nessun caso cedere il quarto dell'eredità, e formava una donazione della porzione di-ponibile, e dovea imputarvisi quanto dalla madre si fosse acquistato per effetto di convenzione maritale. Mancando i discendenti, la quota della vedova era in proprietà: era il quarto, il terzo, la metà, o due terzi dell'asse ereditario, secondo che si fosse trovata in concorso con ascendenti, con fratelli e sorelle o loro discendenti, con ascendenti e figli naturali, o con altri parenti in grado successibile. Non essendovi alcuno capace di succedere, avea l'intero. Gli eredi poteano soddisfare alle ragioni anzidette mercè l'assicurazione di una rendita vitalizia, o l'assegno dei frutti d'immobili o capitali ereditari. La madre non poteva esser tenuta, in ragione del suo usufrutto, al pagamento dei legati, perchè la sua quota era di riserva.

CAPO VIII.

Ben meritava della scienza e della patria il ministro Pisanelli con tal progetto di codice civile che, dopo di aver dettato norme per le relazioni di famiglia corrispondenti ai principii del reggimento politico del nuovo regno, come si è fuggevolmente notato nelle successioni, nei contratti, rendeva omaggio al principio di libertà, per quanto era dall'ordine pubblico consentito, e in ordine ai beni, secondando il movimento economico dei nostri tempi, rompea tutti i vincoli inceppanti la proprietà, aboliva quegli ordinamenti che la rendeano incerta, agevolava le contrattazioni e con provvedimenti efficaci rendea sicuri i diritti dei contraenti. L'ufficio centrale del Senato, per organo di quei valorosi giureconsulti che furono relatori dei tre libri del progetto, gli onorevoli senatori Vigliani, Deforesta e Vacca fecer plauso alle civili riforme dello ardito ministro, e, meno poche, quasi tutte propose all'approvazione di quel venerando consesso.

Per quanto riguarda la capacità civile della donna, ripristinò l'autorizzazione maritale, chiamò anche la moglie a concorrere nel mantenimento ed educazione della prole in proporzione delle sue sostanze, computando nel suo contributo i frutti della dote, tolse alla madre la patria potestà, concedendogliela temporaneamente quando il padre fosse impedito di esercitarla; conservò il diritto della madre vedova alla tutela dei figliuoli, conferì al marito che non credesse la moglie atta all'esercizio, la facoltà di collocarle accanto un consulente, senza il cui avviso ella non potesse fare gli atti della tutela in tutto od in parte; commise al consiglio di famiglia, ove la si trovasse incinta alla morte del marito, di nominare ai beni del postumo un curatore, potendovi essere adibita la stessa vedova; punì con la decadenza della tutela la madre tutrice che, senza convocare il consiglio di famiglia, passasse ad altro matrimonio, e con lei chiamò il nuovo marito solidariamente responsabile di tutte le conseguenze della tutela indebitamente ritenuta dalla madre binuba, non che di quella da lei esercitata durante il primo matrimonio; obbligò il consiglio medesimo a darle per contutore il secondo marito, il quale era però responsabile solidariamente della gestione tutelare posteriore al matrimonio, e lo facultò a dare alla madre non tutrice la cura della persona e della educazione dei suoi figli. Riguardo poi al sistema dei diritti patrimoniali dei coniugi, vietò di stipularsi nel contratto nuziale il patto dell'alienabilità dell'immobile costituito in dote: sciolto il matrimonio, vietò di agire su la dote per le obbligazioni contratte dalla moglie, durante quello: abilitò gli sposi a farsi per contratto di matrimonio donazioni reciproche di tutto ciò, di cui potessero disporre per testamento; estese l'ipoteca legale della moglie ai beni che il marito acquistasse in seguito delle nozze, imponendo a lui ed al notaio il carico della iscrizione sotto la pena, oltre il risarcimento dei danni, della decadenza da tutti i lucri dotali e dai diritti di successione, e dichiarando che la detta ipoteca iscritta tra i venti giorni prendesse grado dal giorno della sua origine.

In tal modo riformato il progetto ministeriale fu presentato alla Camera dei Deputati dal ministro

Vacca in occasione della legge su l'unificazione legislativa del Regno. La Commissione scelta per la disamina di quella legge; ne propose e raccomandò caldamente alla Camera la complessiva approvazione, richiamando fra l'altro l'attenzione del ministro sul bisogno di attenuare alcun poco i diritti del coniuge superstite, e di sopprimere, o per lo meno attenuare di molto le pene comminate nel progetto senatorio contro il marito per la omissione o il ritardo della iscrizione a favore della moglie. La Camera dei Deputati e il Senato, dopo non breve dibattimento, in cui il paese potè misurare i fecondi elementi di sua rigogliosa vita giuridica, e valutare l'inestimabile utilità di più ampio e completo esame accettarono quel progetto di legge con limitarsi a giudizi generali e a significare parecchi voti relativi ai varii codici presentati dal ministro, e fra essi non pochi a garentia della libertà e indipendenza giuridica della donna. Il ministro non venne meno alla fiducia in lui meritamente riposta dal Parlamento, e la commissione da lui nominata in esecuzione di quella legge ben rispose all'arduo mandato e accettandone solidalmente con esso tutta la gravissima responsabilità, dava opera a rivendicare all'Italia col primo codice civile il primato giuridico miseramente perduto (1). E la donna fu la prima a meritare gli omaggi del legislatore. Il codice ha accolto l'autorizzazione maritale, designando la serie dei casi e degli atti, in che abbia ad intervenire, ed escludendola solo quando il marito sia minore o interdetto, quando sia legalmente separato dalla moglie, e quando questa eserciti la mercatura. La moglie deve, al bisogno, contribuire al mantenimento del marito: la costui obbligazione al mantenimento della moglie cessa ove la si sia allontanata senza giusta causa dal domicilio coniugale e ricusi di ritornarvi, potendo anche l'autorità giudiziaria ordinare in tal caso il sequestro temporaneo di parte delle rendite parafernali della moglie a profitto del marito e della prole. Sciolto il matrimonio, la patria potestà è esercitata dalla madre senza alcuna limitazione. Non è permesso agli sposi di farsi per contratto di matrimonio donazione reciproca di tutto ciò, di cui possano disporre per testamento. È riconosciuta la facoltà di stipulare l'alienabilità della dote nel contratto nuziale, non che quella dei creditori della moglie di agire, sciolto il matrimonio. su la dote per le obbligazioni da lei contratte durante lo stesso. L'ipoteca legale è ristretta ai beni soltanto che il marito possegga al momento della costituzione della dote, salva la eccezione ammessa rispetto alle somme dotali provenienti da successione o donazione. È conservato l'obbligo di procedere alla iscrizione della dote posto a carico cumulativamente del marito, e del notaio, e limitata la pena ad una multa anche pel marito, oltre il risarcimento dei danni.

Con queste innovazioni al progetto senatorio, il codice, meno per l'autorizzazione maritale e per qualche altro principio ed istituto di minore importanza segna un ritorno al primitivo progetto del ministro Pisanelli, sicchè a ragione può dirsi aver questo interpretato la coscienza giuridica del paese. Completano poi il sistema delle garentie e dei diritti della donna le disposizioni contenute nel codice di commercio. La donna minore emancipata, per poter esercitare il commercio ed essere reputata maggiore quanto alle obbligazioni da essa contratte per affari di commercio, debb'essere autorizzata dal genitore o dal consiglio di famiglia emancipante, nè può senza quest'autorizzazione, che è sempre revocabile, alienare i suoi beni immobili. La donna maritata non può essere commerciante senza il consenso espresso o tacito del marito. Si presume il consentimento del marito, quando l'esercizio della professione di commerciante sia pubblico e notorio, purchè il marito non ne faccia espressa dichiarazione contraria: ove poi il marito sia interdetto, o condannato a pena criminale, deve essa ottenere l'autorizzazione del tribunale, la quale è ugualmente necessaria, se la è separata dal marito e costui ricusa di darle il consenso. La moglie commerciante può senz'altra autorizzazione del marito stare in giudizio e contrarre obbligazioni per tutto ciò che concerne il suo commercio, e in tal caso, se è in comunione di beni col marito, obbliga anche il marito ristrettamente agli utili della comunione. I beni dotali non possono essere ipotecati, nè alienati altrimenti che nel modo e nei casi segnati di sopra per le relazioni civili. Non è reputata commerciante, se vende al minuto le merci del traffico del marito, ma solo quando esercita un commercio separato.

Ecco i punti culminanti della legislazione civile nazionale in ordine alla donna raggruppati alla meglio ed esposti nella loro storica evoluzione. Quale progresso essa segni di fronte alle odierne legislazioni matrimoniali di Europa, e quanto si avvicini allo schema razionale da me di sopra abbozzato, ognuno noterà di leggieri. Assai grave sarebbe il carico di trattare delle riforme tuttora possibili o necessarie, ciascuna delle quali ha meritato lunghi e severi studi dei più insigni giureconsulti patrii e stranieri, e alcune fra di esse sono vivamente dibattute nella giurisprudenza, o contrastate dai costumi e dalle tradizioni del paese. Ad un giovane non è dato giudicare di tanto: a mala pena gli si permetterà di esprimere dei voti; quali supremi desiderati della civile filosofia, che si raccomandano allo esame del legislatore. Sorretto pertanto dall'autorità del chiarissimo Pisanelli, io dichiaro di portar opinione che il precetto dell'autorizzazione maritale sia collegato col sistema della comunione legale fra coniugi, e che però poco sia acconcio al sistema dei diritti patrimoniali dei coniugi adottato dal codice civile, in essi bene a ragione il ministro Vacca nella sua relazione al Re ravvisa la dote non già quale creazione della legge da porre sotto l'ombra della protezione legislativa, siccome piacque ai giureconsulti romani, bensì invece quale semplice modalità della società coniugale rispetto ai beni. Quando i frutti dei beni stradotali della moglie fanno parte della comunione di cui è amministratore il marito, è naturale che senza il suo consenso la moglie non possa nè vendere nè ipotecare, perchè non deve col proprio fatto sottrarre alla comunione le cose che fruttano a favore di questa e rendere illusorio il diritto di amministrazione che spetta al marito. Lo stesso non vale nel regime libero. È indubitato che la donna ha e deve avere la capacità di amministrare e disporre della propria fortuna, ed è parimente certo

1 Vedi verbali della Commissione legislativa ecc.

che il matrimonio non può avere per se stesso la efficacia di privare i coniugi della disponibilità dei loro beni; esso infatti non la toglie al marito, non vi ha ragione giuridica per cui possa toglierla alla moglie, invano si osserva che il marito, come capo della famiglia, ha il principale dovere di provvedere ai bisogni di essa; che per questo ha potuto fare assegnamento sui beni della moglie, e che nel 'interesse della moglie deve poterne impedire la dispersione. Con ciò si suppone che il padre abbia pei figli maggiore affetto, ma la supposizione non risponde al vero, poichè l'amore che porta la madre ai suoi figliuoli può essere uguagliato, non vinto (1).

Per tali considerazioni, è utile che si studi maturamente un subbietto di così grave importanza. Non meno utile parmi poi quello di conciliare il diritto della figlia minore di età al richiamo contro il denegato consenso dei genitori al matrimonio col suo diritto a ricevere un assegnamento in occasione di quello. La specialità della condizione morale della donna giustifica questo desiderio. Da ultimo mi auguro che il progresso del principio cristiano consacrante l'unità coniugale e l'identica partecipazione allo *status familiae* dovrà condurre a stabilire il diritto successorio tra coniugi nello stesso grado che i figli rispetto al genitore, come nel primitivo diritto romano, sebbene per un principio interamente diverso.

Finirò col ricordare che l'onorevole deputato Boncompagni nel riferire a nome della Commissione sull'ultimo progetto di legge comunale e provinciale, proponeva che anche alla donna fosse conferito l'esercizio del diritto elettorale, e che solo in omaggio alla sua speciale condizione, le si fosse permesso di mandare al sindaco la sua scheda entro un involto chiuso e suggellato, sul quale fosse posta la sua firma autenticata dal sindaco del Comune, ove dimori e da un notaio. Tale proposta che accennava a gittare le basi della futura condizione politica della donna italiana, non fu accettata dalla commissione incaricata dell'esame della legge su l'unificazione amministrativa del Regno, nè tampoco dal ministero. Gli interessi della donna non parvero trascurati dalla legge per gli effetti del diritto elettorale: agli articoli 21 e 22 si tien conto al marito della contribuzione che paga la moglie, e questa, se è separata di corpo e di beni dal marito, o è vedova, può delegare ad uno dei figli o dei generi il proprio censo elettorale. L'opinione generale ed i costumi parve non consentissero che la donna si ponga nella diretta lotta elettorale. Io desidererei si studiasse, si fecondasse quel generoso pensiero di uno dei più chiari pubblicisti d'Italia che vuole porre la diletta patria nostra all'avanguardia delle più civili nazioni d'Europa. Ad un popolo, che in un brevo volger di anni ha dato alle lettere ed alla scienza fra le molte altre Gaspara Stampa, Giuseppa Cuacci, Giannina Milli, Catterina e Rosa Ferrucci, la Percoto e la Marchesa Florenzi, e in un secolo in cui la suora e la figlia della carità è la più splendida manifestazione della donna, spetta di coronare la costei fronte d'un serto di gloria meritata.

Napoli, giugno 1866.

F. Criscuolo.

1 Vedi relazione sul 1.o libro del progetto del codice civile Italiano del ministro Pisanelli.

173.

ANGELO BROFFERIO

Da una grave sciagura fu colpita l'Italia il giorno 25 di maggio nell'improvvisa morte dell'illustre cittadino Angelo Brofferio. Egli era nato a Castelnuovo Calcea nell'astigiano nel 1802 dal dottore Giuseppe. L'avvocato Brofferio cominciò da giovine a scrivere poesie, commedie, dove si distinse molto ed ebbe il nome di Béranger piemontese. Per dare un'idea più ampia al nostro lettore della vita di questo distinto patriota, crediamo di far bene il riportare per intiero il discorso che fece l'onorevole deputato Macchi alla Camera dei deputati quando il presidente ne annunciava con commoventi parole la morte.

« È facile comprendere la profonda emozione, onde siamo tutti colpiti al triste annunzio della morte di Angelo Brofferio. L'Italia ha perduto in lui uno dei più caldi patrioti; le lettere uno dei più illustri cultori; il giornalismo uno dei campioni più strenui; il Parlamento uno dei suoi più eloquenti oratori e de' suoi veterani più stimati, io poi, uno dei più antichi, dei più intimi, dei più diletti amici.

« Angelo Brofferio cominciò giovanetto a dar prove del suo vivacissimo ingegno, del suo amore per la libertà. Non aveva forse tre lustri quando compose commedie, che vennero rappresentate con plauso su tutti i teatri della penisola. Più tardi quando, per la doppia censura, non era concesso attaccare direttamente il dispotismo straniero, con una tragedia intitolata *Vitige*, egli seppe, all'ombra di quel re dei Goti, acconciamente eccitare gl'Italiani a detestare, come si conviene, le prepotenze dei principi e dominatori stranieri.

« Poi scrisse le *Scene elleniche*, onde, col racconto delle eroiche gesta compiute dal popolo greco nella sua rivoluzione, eccitare il popolo nostro ad imitarlo. Ed appena i tempi si fecero meno spietati, non mancò di raccogliere, col concorso di distinti suoi amici, parecchi volumi sulle *Tradizioni italiane*, affine di rendere più cari, più facili e più efficaci gli studi della storia nostra.

« Tutti sanno come il *Messaggiere torinese* sia stato per lungo tempo il giornale più avidamente letto fra noi, negli anni in cui stavasi elaborando la rivoluzione del 1848. In esso, il Brofferio con uno istinto di indipendenza e con acume di critica assai rari, ad una ad una demolì quelle autorità letterarie che pel servilismo dei tempi non si osava neppure di mettere in discussione; e per tal modo educò gli spiriti nostri anche all'indipendenza dei giudizi politici.

« Anche dopo il 1848, malgrado le preoccupazioni e le lotte del Parlamento, malgrado le distrazioni del foro, egli non cessò mai di attendere alle dilette sue occupazioni letterarie; e scrisse quella *Storia del Piemonte* che vivrà immortale, e più tardi raccolse in molteplici volumi il leggiadro racconto dei *Miei tempi;* e voi sapete che in questi giorni egli dava opera a compilare la *Storia del Parlamento subalpino.*

« La cooperazione che egli diede ai magnanimi sforzi fatti in ogni tempo dagli Italiani per sottrarsi al giogo degli antichi signori, procacciò a lui pure la sua parte di tribolazioni. Ond'è che venne rinchiuso nella cittadella di Torino; e forse non ne sarebbe uscito che per andare al patibolo, se avventurosamente non fosse in quel tempo asceso sul trono Re Carlo Alberto, che gli aperse le porte del carcere con un'amnistia. E fu fra le ritorte della carcere, che gli venne l'ispirazione di quelle *Poesie piemontesi*, che sono accese di tanto entusiasmo per la libertà, e che a buon dritto gli meritarono il titolo di Béranger italiano. Queste poesie avidamente ripetute e cantate, anche nei più remoti casolari del Piemonte, valsero a rendere quelle brave popolazioni più presto mature ai nuovi destini della patria.

« Per la fervida sua fantasia di poeta, aveva Brofferio gl'impeti subitanei dell'ira; ma ben tosto prevalevano in lui gli affettuosi istinti del benevolo cuore. Nessuno ricorda di aver visto in lui durare a lungo il risentimento, e più volte, invece, lo abbiamo visto amichevolmente affratellato anco con uomini di opinioni le più opposte. Molti sarebbero gli esempi che potremmo citare nella sua vita di questa sua virtù: basti solo ricordare la cordiale intimità con cui visse negli ultimi tempi con Felice Romani, suo emulo letterario, malgrado le clamorose e mordaci polemiche della lor vita giovanile.

« Ed io pure ebbi a fare personale esperimento dell'ottimo suo cuore, quando, profugo dalla provincia natia, egli m'accolse ospite e più che fratello nella sua famiglia, e poscia m'introdusse nella casa dell'amico suo, presso cui ho vissuto tutti gli anni più amari dell'esilio, precisamente come se fossi in casa mia; a tal punto che quasi sarei per benedire le tribolazioni che mi costrinsero a vivere per sì lungo tempo lontano dai miei, poichè mi diedero occasione di conoscere a prova la buona e generosa natura delle genti subalpine.

« L'amicizia sentiva il Brofferio in modo singolare. L'amico della sua infanzia fu l'amico di tutta la sua vita, e sarà l'esecutore delle postume sue volontà. Negli anni più baldi il Brofferio, voi lo sapete, si compiaceva di far parte da se stesso; e per lungo tempo fu visto combattere i varii Ministeri, pressochè solo dall'alto della montagna della Camera di Torino; e nei suoi lavori letterari aveva spiegato la bandiera col motto: *Etsi omnes, ego non.*

« Negli anni più maturi, invece, egli parve sentire come il bisogno di mettersi in coorte più numerosa, e, senza venir meno per questo ad alcuno dei suoi antichi principii, senza mostrarsi meno pronto a difendere le leggi più radicali di libertà e di democrazia, volle nelle lotte parlamentari appartenere ad un partito che avesse, nel suo concetto, maggiore lusinga di più pratico avvenire. Ed è fatto cotesto, o signori, che per gli uomini serii è degno di seria meditazione.

« Patriota e poeta innanzi tutto, era destino che il suo ultimo canto fosse appunto un inno destinato a concitare gli animi degli Italiani alle prossime battaglie della patria. Che se taluno, nel corpo affralito dai lavori e dai patimenti, poteva scorgere l'impronta dei suoi 63 anni, è certo che chi l'udì, non ha guari, cantare egli stesso, con ispirato entusiasmo, la sua canzone, pur avrebbe detto che il di lui animo palpitava più caldo e più gagliardo che mai, come in nessun petto giovanile.

« Allontanatosi da noi, perchè chiamato a Varese a difendervi il giornale *La Libertà*, sventuratamente noi non dovevamo più rivederlo. Nè egli vedrà la lotta contro gli stranieri oppressori, tanto fervidamente invocata. Immenso è l'affanno che ci opprime, ma grande vorrei che per noi fosse del pari l'ammaestramento della sua vita. A lenire la aspra ambascia dell'animo nostro, deh! possa almeno l'Italia raggiungere presto quel supremo intento, a cui fu consacrato il voto di tutta la vita dell'illustre collega che abbiamo perduto! »

Il deputato Brofferio fu incaricato da S. M. di compilare la Storia del Parlamento subalpino e ne portava appena a termine i primi due volumi, e morendo lasciava per testamento all'onorevole suo amico Macchi la continuazione di questa bella pubblicazione. Per dimostrare la fama di scrittore che godeva l'avv. Brofferio, mi piace il riportare un periodo di una circolare diretta dal ministero dell'interno il 16 dello scorso febbraio ai prefetti del regno affinchè tutti i municipii si provvedano della storia del Parlamento subalpino del deputato Angelo Brofferio. « L'augusto nostro sovrano, dice la suaccennata circolare, il quale, prima che le impressioni e le memorie tradizionali dei fatti meno palesi e delle loro intime cagioni si dileguassero coll'incalzare dei tempi ad eventi meravigliosamente carichi di nuove cose, pensò di commetterne la narrazione all'esperta penna di un uomo, che nelle fasi del nostro risorgimento e nella vita del parlamento subalpino ebbe parte assidua. » L'ultimo lavoro del Brofferio fu l'inno di guerra, e con qual gioia fu accolto dagli Italiani! La G. N. di Firenze il giorno in cui l'Italia perdeva il Brofferio fu obbligata, mentre si recava al palazzo Pitti, da quattro mila persone a suonare l'inno di guerra e poche ore dopo la popolazione ne sentiva la morte e tutti andavano dicendo che la perdita dell'avv. Brofferio, è in questi momenti una sciagura per l'Italia.

Noi desidereremmo che si innalzasse un monumento a quest'illustre uomo onde ricordare ai posteri quanto operò per rendere questa nostra Italia libera, una ed indipendente.

174.

Napoli, 31 maggio 1866.

Onorevole sig. Direttore,

Due gravi questioni, che vivamente preoccupano l'animo di tutti i giureconsulti e magistrati italiani, ed a cui a ragione s'annette la più grande importanza saranno tra non guari decise dai due rami del Parlamento; intendo parlare del sistema che dovrassi adottare pei Tribunali supremi, se debbesi scegliere quello di cassazione o di terza istanza, e se, accettato il primo, s'abbiano ad unificare oppur no le quattro Corti di cassazione esistenti nel regno. Le difficoltà che presenta la soluzione di questa duplice questione sono svariate e di grande momento; onde l'onorev. Guardasigilli ne faceva obbietto di speciali dubbii che proponeva ai capi della magistratura italiana per sentirne il loro autorevole avviso.

Sarebbe grande audacia e temerità dal canto mio, se volessi, avvegnachè giovane, emettere la mia qualunquesiasi opinione su questioni intorno a cui,

son chiamati a pronunziarsi tanti uomini prestanti e per senno e per profondità nelle giuridiche discipline. Ma quando trattasi d'assodare gravi controversie di principii che tanto urgentemente interessano ogni cittadino cui è a cuore il bene della patria e l'amore alle proprie istituzioni, non è grave colpa esporre i singoli giudizii e dire al proposito con schiettezza e sincerità le proprie benchè povere idee in difesa di un'istituzione, che per sì lunga stagione, ha dato di sì luminosissime prove.

Chi con pacatezza d'animo e con mente per nulla preoccupata da vieti ed oscurantisti principii che non ammettono affatto il progresso nella scienza del giure, si facesse attentamente a considerare sull'importanza dell'istituzione della Corte di Cassazione, non potrebbe, a nostro avviso non accordare la prevalenza di quella al sistema dei tribunali di 3a istanza. sia per ragioni che da considerazioni di sana logica, sia per quelle che da storiche riflessioni emanano. Ed in vero quale è mai la missione delle Corti di 3a istanza. se non se quella di esaminare di bel nuovo la lite sia dal lato del fatto che da quello del diritto; ovvero disaminare in un terzo grado di giurisdizione quella controversia che due altri collegii, posti in un ordine inferiore, avevano di già accuratamente ponderata e discussa? Egli è indubitabile, e non puossi disconvenire da quelli stessi che sono contrarii al sistema di Cassazione, che affidare l'esame del fatto a due ordini di magistratura, che offrono tutte le guarentigie possibili, vuoi dal lato della dottrina, vuoi da quello della moralità e rettitudine, nonchè da ultimo pel numero dei giudicanti, sarebbe ben bastevole perchè un terzo collegio giudiziario collocato nell'ultima sfera della magistratura, venisse a riveder quello su cui già un tribunale ed una Corte d'appello emisero i loro autorevoli pronunziati. Onde ci pare. poste così le cose, che l'unica missione che viene affidata alle Corti di 3a istanza è superflua ed inutile, quando si riflette che essa giudica in un terzo esame di un piato senza nessuno o pochissimo vantaggio delle parti contendenti le quali certamente si saranno potuti accontentare al giudizio di due giudiziarie autorità nella valutazione pura dei fatti.

Fermato un principio, che reputavamo necessarissimo alla nostra opinione, qual è quello della veruna importanza scientifica che hanno le Corti di 3a istanza, ed una debolissima rispetto agl'interessi dei privati. veniamo a stabilire un'altra idea, la quale fa a prima giunta brillare la grandissima superiorità del sistema di Cassazione a quello di 3a istanza — Tra i principali còmpiti affidati alla Corte di Cassazione, e sono tutti d'interesse eminentemente giuridico, vi ha quelli di serbare l'inviolabilità della legge, d'assicurarne la retta interpretazione, e di coordinare tutti singoli pronunziati giuridici ai principii elevati di legislazione, fermando eziandio l'uniformità della giurisprudenza la quale non è facile potersi eseguire tutto ad un tratto, facendo d'uopo d'un'opera lenta, riflessiva e pur progressiva che stabilisca i punti più difficili e controversi nelle forensi discussioni. E per fermo, se la Corte di Cassazione non sorvegliasse a stabilire un'uniformità della legislazione e l'unità della giurisprudenza. s'avrebbe a lamentare un danno gravissimo; cioè che le Corti di merito ed i Tribunali, autonomi ed indipendenti fra loro, nella cerchia della loro giurisdizione, si potrebbero stabilire una giurisprudenza loro propria, dando luogo ad una difformità e moltiplicità di giureprudenze che distruggerebbe la grand'opra dell'unità legislativa. Al magistrato di Cassazione è affidato l'alto potere di rivedere e sindacare i pronunciati dei giudici di merito: poichè egli avviene che questi e ciò succede spesso, s'attengono poco alle disposizioni legislative, e sostituiscono un falsissimo ragionamento a quello lucidissimo che emerger potrebbe dalla chiara e manifesta prescrizion di legge; ovvero applicando fedelmente la legge, fanno sì che le sentenze vadano sfornite d'alcune di quelle forme e guarentigie legali, di cui la mente legislativa volle che le stesse fossero accompagnate, onde il vero ivi contenuto rifulgesse, e si manifestasse vieppiù rispondente alle idee di giustizia che debbono avere il primo e maggior presidio dell'autorità giudiziaria.

Nè qui s'arrestano, onor. sig. Direttore, le gravissime incumbenze alla Corte di Cassazione affidate; imperocchè ve ne ha altre ed importanti. Noi tralasciando tutto, diremo solo che alla Corte di Cassazione si spetta di serbare l'indipendenza dell'autorità giudiziaria, e di vigilare alla tutela dei limiti di tutti i poteri dell'ordine giudiziario medesimo.

Il potere giudiziario essendo posto in un ordine elevatissimo, come quello che personifica ed attua l'idea del giusto nelle sue molteplici manifestazioni, è di per sè indipendente e costituisce un 3° potere dello Stato. Ad esso si dà l'epiteto d'indipendente perchè scevro d'ogni straniera influenza, e libero nelle sue operazioni, che non sono punto soggette a straniere sindacazioni, basta a sè medesimo. Per l'organica istituzione della Corte di Cassazione, per la sapiente partizione delle varie attribuzioni tra i membri di questo supremo ordine giudiziario, viene assicurata alla magistratura la sua piena autonomia ed indipendenza. Mercè l'istituzione di questo supremo Tribunale, che usando della propria autorità adopera tutti i mezzi affinchè l'opera del magistrato fosse sempre vieppiù rispondente al più nobile tra i mandati, quale è quello d'amministrar giustizia, ogni cittadino ripone sempre più la sua piena fiducia nell'autorità giudiziaria, la quale solo con siffatto ordinamento, e per succedersi degli anni e per mutar degli uomini, rimane sempre salda e vigorosa, e più che mai ferma in quei principii di alta giustizia ed equità che furono tuttodì i precipui ed essenziali doni di cui la stessa fu fornita.

L'altro non men nobile ufficio concesso alla Corte di Cassazione, si è quello di serbare vigile custodia dei limiti fra loro, quando si fa a regolare le competenze, quando provvede intorno ai conflitti giurisdizionali, e quando infine, severa ed imparziale, annulla quei giuridici pronunziati, in cui il magistrato, dimentico della sua alta e dilicata missione, consacrava flagranti abusi di potere!

Queste sono per sommi capi tracciate, le maggiori attribuzioni concesse al supremo Collegio giudiziario. Or, paragonando i poteri che vengono affidati alla Corte di Cassazione con quelli delle Corti di 3a istanza, di leggieri si scorge che ben grave n'è la differenza e la superiorità dei primi ai secondi. E per fermo offre forse il singolare tra i pregi del sistema di Cassazione quello di 3a istanza, di sceverare, cioè, il lavoro tra il magistrato che giudica, e quello che riveve e sindaca le cose giudicate? É forse il sistema di 3a istanza adatto a realizzare i fervidi voti dei cultori delle discipline giuridiche, col mantenere sempre vivo il concetto legislativo, e serbare l'integrità delle leggi. e temperare l'arbitrio dei magistrati? A noi pare che l'istituzione delle Corti di 3a istanza punto risponda a questi alti ed interessanti requisiti, di cui pur dovrebbe esser fornito un ordine di magistratura situato nel più alto grado dell'autorità giudiziaria. Per contrario, la Corte di Cassazione (e ciò diciamo riassumendo) per richiamare i giudici del merito alla giusta ed adequata interpretazione legislativa fa sì che i principii che informano le molteplici disposizioni di legge rimanessero inalterati e sempre adatti a poter manifestare l'idea e la mente del legislatore, ed adempie ai voti della scienza coll'applicare i principii alle prescrizioni di legge. È la Corte di Cassazione che collocata sopratutti gli ordini giudizlali, ne sorveglia i passi, ne tutela i confini, serba l'unità del diritto nella varietà dei giudizii che davanti i magistrati inferiori si trattano e la mantien pura da qualsiasi arbitrio de'sottoposti collegi giudiziarii.

Laonde, dopo siffatti raffronti, a noi sembra che la superiorità del sistema di Cassazione a quello di 3a istanza è indiscutibile sotto ogni aspetto, avendo, per quanto da noi si poteva, attentamente valutato tutte le ragioni che avrebbero, ove più, ove meno, potuto assicurare la preferenza assoluta dell'una istituzione all'altra. E non temiamo d'incorrere in errore, col credere fermamente che i giureconsulti e i magistrati consultati al proposito vorranno emettere l'alto loro parere coll'assicurare la preferenza del sistema di Cassazione a quello di 3a istanza, essendo pur certo che le due camere del Nazional Parlamento non potranno non mostrarsi propense ad eleggere quel sistema pei Tribunali supremi, che la Storia e la ragione, già da gran tempo, accordarono assolutamente la non dubbia superiorità.

Posta in tal guisa, on. sig, Direttore, la prevalenza del sistema di Cassazione a quello di 3a istanza, verremo in un'altra prossima lettera a sviluppare il concetto sull'unicità o la pluralità delle Corti di Cassazione.

GIUSEPPE PERFUMO

175.

RASSEGNA POLITICO-AMMINISTRATIVA.

La nostra cronaca contiene oggi affari di molta importanza, stante i grandi avvenimenti corsi in Europa da un mese a questa parte, e mercè l'attività de' nostri buoni amministratori, ci troviamo in una condizione buonissima.

La Camera dei Deputati s'occupò molto, e diede prova di grande attività e d'amor patrio. Cominciò col dar facoltà al Ministero di provvedere alla finanza ed alla difesa della patria; e vi provvide alla prima col prendere a mutuo dalla Banca Nazionale duecento cinquanta milioni coll'interesse dell'1 1|2 per cento; ma decretò che la Banca non

sarebbe più obbligata a cambiare i biglietti, e ciò produsse un grandissimo inconveniente, che un uomo esperto come il Ministro Scialoia doveva prevedere, e si fu l'aggio del numerario e della carta. Quest'ultima poi produsse proteste e reclami da parte delle Camere di Commercio d'importanti città commerciali, come Genova, Torino, ecc. Inoltre la Camera approvò i provvedimenti finanziarii i quali occuparono molte sedute. A noi rincrebbe, stante l'eloquente discorso, del Ministro Scialoia, approvato con meschina maggioranza, l'articolo quinto di questa legge, col quale colpisce la rendita del Debito Pubblico italiano. Il provento è meschino e non fece altro che fare ribassare i nostri fondi. Noi speriamo che la Camera dei Senatori rimedierà, pel bene d'Italia, a questo imprevisto errore. Al momento che scriviamo la Camera dei Deputati è occupata di un grandissimo progetto, si è l'abolizione delle Corporazioni religiose, e ne furono diggià approvati i quattro primi articoli. Con questa abolizione si potrà provvedere al miglioramento della finanza ed alla ricchezza dell'agricoltura.

Alla Camera dei Senatori furono approvati diversi progetti, fra i quali l'ordinamento del credito fondiario ecc. ed avendo il Principe d'Aosta compiuta l'età prescritta dall'art. 34 del nostro Statuto, fu proclamato senatore del Regno.

Quasi tutta la stampa italiana parla di un prestito che deve fare il Governo di 750 milioni, chi dice sarà forzato, chi col banchiere Rotschild guarentito sui beni ecclesiastici al 75, chi infine che voglia il Governo emettere per una tal somma di biglietti. Il secondo partito sarebbe per noi più conveniente perchè entrerebbe nello Stato una gran quantità di numerario, il quale ora è bandito. Certamente che un imprestito non può ritardare, ed il ministro Scialoia, ha già consultato a questo fine gli uomini più versati in questa materia onde provvedere ai bisogni dello Stato.

In questo frattempo furono chiamati tutti gli uomini che erano in congedo illimitato, affine di provvedere alla sicurezza dello Stato minacciata dall'Austria, ed il Ministro della Guerra presentò alla Camera dei Deputati il progetto per la leva sui nati del 1846, che fu subito approvato e così avremo un'armata di settecento mila uomini.

Gli Italiani hanno dato in questi giorni prova di grande patriottismo, il quale raggiunge il colmo, e si fu l'arruolamento dei volontarii. In pochi giorni l'Italia diede un contingente di sessanta mila volontari, e furono subito chiusi gli arruolamenti perchè sorpassavano diggià il numero richiesto nei reggimenti, e si dovette subito aumentare del doppio i battaglioni. Si formarono quaranta battaglioni, due battaglioni di bersaglieri e uno squadrone di guide. I due battaglioni di bersaglieri vengono armati dai Municipii, per volontarie sottoscrizioni. Gli arruolati allo squadrone delle guide appartengono alle più nobili famiglie d'Italia, e si provvidero dei cavalli. Questa dimostrazione degli Italiani per la guerra sarà una bella pagina di storia per l'Italia nostra.

Il Generale G. Garibaldi comandante il corpo dei volontari italiani è arrivato a Como e cre-

diamo che ispezionerà tutti gli uomini posti sotto i suoi comandi. L'illustre Capitano del popolo ricevette la più grande accoglienza.

Al momento che scriviamo si parla fortemente di crisi ministeriale. I generali Lamarmora, Angioletti e Pettinengo hanno presentato le loro dimissioni affine di prendere parte attiva alla guerra. Il barone Ricasoli ebbe diggià diversi colloqui col Re e crediamo che sia incaricato di formare il nuovo gabinetto, nel quale faranno parte uomini di tutti i partiti. Noi desidereremmo che l'illustre barone Ricasoli riesca a formare un gabinetto forte e beneviso dalla Nazione.

Le ostilità presto devono essere cominciate; il re Vittorio Emmanuele darà alla Nazione il suo proclama. Il bello è il vedere in questi tempi la riunione di tutti i partiti in un solo, ci è quello *di volere la guerra e l'Italia libera*, e le sorti d'Italia non possono certamente fallire. Il generale Pallavicino ed il colonnello Santarosa hanno chiesto al Ministero l'autorizzazione di entrare nel corpo dei volontari; Il Ministero interpellò il generale Garibaldi, e quest'ultimo rispose di essere superbo di avere con sè due così arditi e distinti ufficiali; e l'egregio scrittore C. P. della *Gazzetta del Popolo* di Torino esclama a questa proposizione « che il generale Pallavicini e il colonnello Santarosa, comandanti i volontari del generale Garibaldi, sono l'Italia davvero levata come un sol uomo a sfidare il mondo intero. »

Noi non abbiamo una parola che sappia esprimere il nostro pensiero per questo atto, che è esso solo la mina più potente del Quadrilatero.

C. Musso.

176.

I.

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

Introduzione allo studio del Diritto Penale. Abbozzi di Tancredi Canonico — Torino, presso la libreria Pietro Marietti. 1866.

Sotto questo modestissimo titolo il cav. Tancredi Canonico ha pubblicato la prima parte del Corso di Diritto e Procedura penale, che egli professa nella R. Università di Torino.

In questo primo volume l'esimio Autore tratta del *reato e della pena in genere*; è l'opera sua dedicata ai giovani alunni dell' Ateneo Torinese; è per essi guida sapiente allo studio del Diritto Penale, ed è prezioso aiuto anche pei cultori più provetti di questa scienza.

Dopo alcune nozioni preliminari sulla genesi del Diritto Penale, e sulla sua ragione di essere, l'egregio professore ne dà la definizione e ne rintraccia le fonti; e poscia imprende a maestrevolmente esporre i principii di Diritto comuni a qualunque reato, e ad ogni pena, considerati sia in astratto che in relazione al codice penale del 1859. Tutta la materia è divisa in due libri. — Nel primo dopo di avere presentato il concetto generale del reato, se ne esaminano le condizioni essenziali, si indica il criterio per misurarlo, e se ne accennano i giuridici effetti. Nel secondo si espongono i principii fondamentali intorno alla pena sociale, il criterio che ne dà la misura, e lo svolgimento storico di essa; e si raffrontano coi dettati della scienza il sistema penale che ci regge e le progettate riforme. — Un quadro sinottico che lucidamente riassume le materie trattate chiude il volume.

Io sono dolente che l'indole di questo periodico non mi consenta di pigliare a scientifico esame, come vorrei, codesta pregevolissima opera, e di farne spiccare meritamente gli alti pregi.

Ma il nome di Tancredi Canonico non è ignoto agli studiosi del Diritto Penale in Italia. — Ordine che deriva non da un sistema arbitrario, ma dalla natural giacitura delle materie; chiarezza, utilissime indicazioni bibliografiche, eleganza di stile e nell'istesso tempo, severità di scientifiche disquisizioni, sono meriti incontestabili dell'opera di cui faccio parola. Si può essere discordi dal suo Autore in qualche opinione scientifica; ma non si può mai disconoscere in lui la nobiltà dello ingegno, e l'onestà dei propositi. — Professore ordinario di Diritto Penale, Tancredi Canonico, rendendo di pubblica ragione questa sua opera, ha bene meritato della nostra gioventù studiosa, ed ha aggiunto una gemma a quella fulgida corona di criminalisti, che da Beccaria e Filangieri a Carmignani e Carrara è una delle glorie più pure della scienza italiana.

Avv. G. Scavia.

II.

Della condizione giuridica della donna nella storia del diritto. — Programma di lavoro per Federico Criscuolo *da Napoli* — Estratto dal periodico bimensile *L'Amministrazione Italiana*, con modificazioni ed ampliazioni dell' autore. Torino, Tip. Falletti, via della Basilica, n. 5.

L'egregio nostro amico Avv. Federico Criscuolo, fece tirare in un piccolo volume questo suo lavoro, che fu pubblicato su questo Giornale, con molte modificazioni ed aggiunte. — Noi lo annunziamo ai nostri lettori ed a tutti coloro i quali si dedicano con amore a questo importante studio della donna, a volere leggere questa monografia. — Non spetta a noi il lodare questo lavoro di un amico, il quale abbandonò un impiego governativo onde approfondirsi in quelle scienze giuridiche, le quali sono di molto interessamento per una Nazione costituita da poco tempo. — I nostri lettori avranno già letti altri scritti dell'Avv. Criscuolo, il quale fu uno dei più costanti ed assidui collaboratori del nostro Periodico.

III

Commentario della legge organica sul reclutamento.

Dallo stabilimento tipografico Fodratti è venuto alla luce: *Il Commentario della legge organica sul seclutamento dell'esercito*, compilato per cura dell'avv. Vincenzo Massabò, riveduto ed approvato dal Ministeso della guerra. Quest' opera contiene tutte le diverse leggi e disposizioni che si riferiscono alla materia della leva, e pone in raffronto la legge organica sul reclutamento con quelle successive che la modificarono. Ogni articolo della legge è illustrato da note spiegative, desunte sia dalle disposizioni del regolamento pubblicato per l'esecuzione dell'anzidetta legge organica e delle tre appendici al medesimo successivamente pubblicate, sia dalle diverse decisioni di massima e dai principali pareri del Consiglio di Stato, del procuratore generale e dei diversi corpi consulenti, onde suole circondarsi la pubblica amministrazione per le risoluzioni delle questioni, che occorrono nell'interpretazione della legge.

Chi considera le gravi conseguenze che possono nascere dall'ignoranza o dalla erronea interpretazione delle leggi e delle disposizioni relative al reclutamento, accoglierà con riconoscenza il lavoro dell'avv. Massabò de' cui merito è prova solenne l'essere stato approvato dal Ministero della Guerra. L'opera consta di un vol. in 8° di circa 400 pagine; il suo prezzo è di L 4, e verrà spedita *franca* contro vaglia postale. Il sunto che abbiamo dato delle materie che contiene e l'importanza dell' argomento la raccomandano abbastanza ad ogni ordine di cittadini.

4

Il secondo Parlamento Italiano, Giornale biografico-artistico-letterario illustrato colla fotografia. — Prezzo d' associazione: un anno L. 24. — Sem. 13. — Trim. 7. — Firenze, tipografia Uccelli e Zolfanelli, via de' Rustici, n. 9.

È questo il titolo di un nuovo giornale, uscito da pochi mesi in Firenze. — Ogni numero contiene due o tre bellissimi ritratti de' rappresentanti della Nazione, ed anche qualche veduta dei più antichi monumenti. — L' Italia mancava ancora di uno di simili giornali, e sotto ogni rapporto, vuoi artistico, vuoi fotografico, vuoi letterario non poteva essere migliore. — Noi ci congratuliamo di cuore coll'egregio nostro confratello di una sì importante pubblicazione, e lo raccomandiamo caldamente ai nostri lettori ed a tutti coloro i quali desiderano conoscere la vita dei rappresentanti della Nazione.

177.

NOTIZIE DIVERSE

—

Il progresso. — Il tempo, rinnovando con infaticabile vicenda la condizione e gli accidenti del mondo, impelle nell'umano pensiero una parte del suo moto, gli dà una forza contro la quale non vi è opposizione che valga; fa come una fiamma che, comunicandosi continuamente dalla generazione che tramonta a quella che sorge, sempre più si amplifica e risplende. Questa fiamma è ciò che modernamente si chiama *progresso*. Invano si oppongono sforzi a sforzi per reprimerlo od arrestarlo, ch'egli sormonta ogni ostacolo e vince. I figli salgono sulle spalle dei loro padri, e sulle spalle di essi salgono i loro figliuoli ancora, di maniera che ogni generazione vede più lontano dell'antecedente, così tutte le instituzioni che non si uniformano allo spirito del secolo in cui sono, acquistano un vizio il quale è germe di più altri, perchè il tempo, mutando la mente e le opinioni degli uomini, ed esse, restando stazionarie, si riducono al punto che sono in diretta o quasi diretta opposizione collo stato sempre rinnovantesi dello spirito umano. (1)

Imposte indirette. — Nello scorso mese di marzo i prodotti delle gabelle furono i seguenti, col confronto di quelli del mese corrispondente del 1865:

		1866		1865
Dogane . .	L.	5,871,415 02	L.	5,849,748 41
Diritt. maritt.	»	168,639 75	»	159,932 01
Dazio cons .	»	2,460,402 72	»	2,845,997 80
Tabacchi . .	»	7,541,697 73	»	5,873,743 59
Sali . . .	»	4,339,546 07	»	3,961,803 22
Polveri . .	»	189,115 35	»	203,596 65
	L.	20,570,815 64	L.	18,894,821 68

Nel mese di marzo scorso si è avuto un aumento di 1,675,993 96. Le dogane diedero un aumento di L. 21,666 61. I diritti marittimi L. 8,707 74. I tabacchi di L. 1,767,953 14. I sali di L. 377,742 85. Nel dazio di consumo si ebbe una diminuzione di L. 385,595 08; e nelle polveri parimente una diminuzione di L. 14,481 30.

È però da avvertire che la diminuzione nei dazi di consumo è unicamente cagionata da ritardo per parte dei comuni convenuti col governo nel pagamento degli stabiliti canoni. La diminuzione nelle polveri proviene da minore fervore nei lavori ferroviari.

Confrontati i prodotti dei primi tre mesi di quest'anno col corrispondente primo trimestre dell'anno precedente, si ha un aumento complessivo di L. 7,540,206 24.

Parteciparono all'aumento trimestrale le dogane per L. 949,413 42; i diritti marittimi per L. 49,432 21; i tabacchi per lire 6,049,095 55; i sali per lire 1,762,488 50.

Diminuirono per contro in questo trimestre il dazio consumo per L. 1,208,305 78; le polveri per L. 16,919 66.

Statistica delle società anonime od in accomandita. — Le Società esistenti nel regno d'Italia sono 375, rappresentanti un capitale sociale di L. 2,216,848,447. Esse si suddividono in quattro grandi specie. Di assicurazione — Di strade ferrate — Di credito — Industriali diverse — Le prime sono in numero di 94, di cui 80 nazionali e 14 estere, ed hanno un capitale di L. 85,013,866.

Le Società di strade ferrate sono 30, di cui 27 nazionali e 3 estere, e rappresentano un capitale di 1,269,216,000 lire.

Le Società di credito sono 27, di cui 26 nazionali ed una estera. Capitale sociale L. 348,515,880.

Le Società industriali diverse sono 224, di cui 220 nazionali, e 4 estere. Il loro capitale sociale sale a L. 514,104,701.

Oltre a tutte queste esistono *in stralcio* tre Società nazionali di assicurazione con il capitale di L. 5,497,500.

Tre Società di credito, col capitale di L. 545,800

1 *Scelte Lettere inedite di Fra* Paolo Sarpi. — *Prefazione storica. Pag. 12.* — Questa Prefazione sembra scritta da Bianchi Giovini.

Tre Società industriali diverse, col capitale di L. 1,719,200.

LE NUOVE TASSE DI REGISTRO e BOLLO. — Secondo il nuovo progetto, ridotto ad undici soli articoli dal ministero Scialoia, sul registro e bollo, ecco quali sarebbero le tasse stabilite:

Tassa proporzionale per ogni 100 *lire.*

Alienazioni e trasferimenti dei beni immobili a titolo oneroso lire 3 — Id. di beni mobili, lire 1 50 — Permuta di beni immobili, lire 3 — Costituzioni e cessioni di rendita, lire 1 50 — Appalti per somministrazioni, trasporti e simili, lire 0 50 — Donazioni fra sposi in contemplazione di matrimonio, lire 3 — Successione fra i coniugi, lire 3 — Sentenze soggette a tassa proporzionale, lire 0 25.

Tasse fisse.

Sentenze soggette a tassa fissa: Delle Corti di cassazione, lire 20 — Delle Corti d'appello e della Corte de' Conti, lire 10 — Dei Tribunali civili e commerciali in prima istanza, lire 5 — Dei medesimi tribunali in appello, lire 6 — Delle Preture lire 1.

Ove fossero adottati i proposti undici articoli e l'annessa tabella, si presume poter ottenere un aumento di L. 24,894,623 62; ma siccome le diminuzioni ascenderebbero a lire 6,527,115 46, così resterebbe l'aumento di L. 18,367,508 16.

FARE PIÙ CON MENO. — Ecco come, o scientemente, od inscientemente, o volontariamente, o fatalmente, *si risolve il problema dell'umanità*: di fare più con meno; di risparmiar fatica; di raggiungere uno scopo più ampio colla istessa fatica; insomma di progredire nella soddisfazione dei proprii bisogni per via di aumento nella intensità della soddisfazione, e per via di diminuzione col diminuire gli sforzi.

Il ragazzino che prepara il pranzo a' suoi ninnoli, li raduna all'istessa tavola e fa un pranzo solo.

La fanciullina che mena a spasso la sua piccola bimba, cerca una passeggiata bella ed ombrosa, non importa che sia lunga; la lunghezza pare breve per la bellezza e la dolcezza dell'aere.

La ragazzina che va essa stessa al passeggio, e che ha l'ora limitata, preferisce un ameno passeggio, per avere campo di vedere la sua bella pera e di cogliere un frutto, di vedere la viola, di coglierla, di formare una corona di fiori. Ella affretta il passo. Gode aere meno puro. Le vedute che le si parano agli occhi sono meno dilettevoli. Ma ha in cambio la viola ed il pero....

178.

ANEDDOTI

—

LX

È molto curioso ciò che seguì nel Gonfalonierato di Bernardo Gherardini mentre il Papa Pio II dimorava in Firenze. La sede fiorentina era vacante per la morte di sant'Antonino. Portatisi i priori insieme col Gonfaloniere avanti il pontefice, che era alloggiato in santa Maria Novella, per domandargli un prelato che fosse fiorentino, lo trovarono prevenuto e per nulla disposto a conceder loro quanto domandavano, portando loro per ragione che si trovavano degli illustri esempi di vescovi fuori della loro patria, come san Pietro a Roma, e sant'Ambrogio a Milano. Al che soggiunse subitamente il Gonfaloniere, comecchè era uomo eloquente, pronto e faceto: « san Zanobi, beatissimo padre, fu fiorentino e vescovo di Firenze; e san Pietro vescovo di Roma per non esser romano fu dai romani crocifisso. » Il Papa sorrise e nel primo concistoro che tenne in Bologna pubblicò nuovo arcivescovo di Firenze Orlando Bonarli cittadino fiorentino. (Osservatore fiorentino vol. I. p. 67.)

LXI

Andarono due ciechi, mossi dalla fama della santità del Savonarola, a trovarlo, e lo pregarono, che per le sue orazioni facesse loro ricuperar la vista. Egli diede loro buone parole e li licenziò.

Nell'andarsene quel che era innanzi, percosse solennemente il capo nello stipite di una porta, e lamentandosi disse: ohimè! ho visto mille lucciole. E l'altro: « buon per te che hai ricevuta la grazia: io per me non ho visto nulla. »

LXII

Quando Leone X fece il suo ingresso in Firenze fra i diversi apparecchi ed addobbi, che formavano un arco di trionfo, si vide una statua di una femmina con una palma in mano che significava l'allegrezza Sulla base della statua erano scritte le parole: *hilaritas . populi . florentini* . (Osserv. Fiorent. VII. 95.)

LXIII

Disputavasi in una compagnia d'amici sulle facoltà d'uno, che non era pover'uomo, ma passava presso alcuni per ricco. Sosteneva uno ch'egli stava assai bene, e che aveva molte terre. Disse un'altro « Sì, egli è ben vero; ma il maggior pezzo di terra che abbia, è il piatto dell'insalata. »

LXIV

Stefano Battori re di Polonia mangiando la prima volta in Firenze i granelli, tanto gli piacquero, che ebbe a dire di quattro cose a pentirsi — di avere assediato Danzica con poche forze — di avere assalito il marchese di Brandeburgo — di aver presa moglie vecchia — e di non aver prima mangiato granelli. E quando li ebbe mangiati di tre cose si dilettava, di musica, di granelli e di spade incavate: onde per risarcire al danno, comandò che per tutto il regno, il quinto piatto si chiamasse secondo e che non pagasse gabella. (Osserv. Fiorent. 1. pag. 115).

LXV.

Dovendosi ristampare in Firenze il poema filosofico in verso latino del padre Tommaso Ceva

gesuita col titolo *Philosophia nov-antiqua*, Antonio Maria Salvini, uno dei censori, avvertì gentilmente di corregger diversi errori di lingua latina. Il padre Ceva ebbe la franchezza di rispondere che in fatto di lingua latina era di coscienza rilassata. (Osserv. Fior. 1. 178).

LXVI.

Michelangelo Buonaroti adoperava lo scalpello dalla destra ed il pennello dalla sinistra. Ei non fu per natura ambidestro: ma la necessità ve lo spinse, essendosegli, per il lungo esercizio sui marmi, infiacchita una mano, si valse dell'altra per colorire. Questo fatto è raccontato dal Cambi.

LXVII

A Firenze anche nello scorso secolo per conservare al monastero delle murate questo titolo, introducevano in convento le novizie per una porta che subito si rimurava.

LXVIII

Nel fare la statua equestre in bronzo di Cosimo I occorse un'accidente degno di nota. Finita l'opera Gian Bologna, seguendo Apelle, la mostrò agli intendenti dell'arte; dai quali fu molto lodato. Mostrolla poi ad un contadino suo amico, e, pregatolo che il suo parere ne dicesse, gli fu dal villano con argutissima avvedutezza risposto: « qui è un grosso errore, voi avete omesso quel callo, che nelle gambe dinanzi anteriormente hanno i cavalli sopra la giuntura verso il petto. » L'artefice conosciuto il saggio e verace avvertimento, fattone capitale, diede mano a farvelo, siccome fece, incastrato.

LXIX

Erasi recitata in Firenze una commedia composta da Torquato Tasso, coll'accompagnatura delle macchine e prospettive di Bernardo Buontalenti, e così in un tempo stesso erano state esposte agli occhi, ed alle orecchie de' Fiorentini due singolarissime meraviglie, delle quali per tutta Italia volò la fama. Dopo alcuni giorni della recita, una mattina sul tardi Bernardo se ne tornava a desinare alla sua casa di via Maggio, nell'accostarsi alla porta vide un uomo molto bene in arnese, venerabile di persona ed aspetto, vestito in abito di campagna, smontar apposta da cavallo per abboccarsi con lui. Il Buontalenti ristette alquanto, e nel mentre il forestiere s'accostò a lui, e così parlò: « siete voi quel Bernardo Buontalenti, di cui tanto altamente si parla per le maravigliose invenzioni che partorisce ogni dì l'ingegno vostro? E quegli particolarmente che ha inventate le stupende macchine per la commedia recitatasi ultimamente, composta dal Tasso? » « Io son Bernardo Buontalenti, rispose egli, ma non quale si compiace stimarmi la vostra bontà e cortesia. » Allora lo sconosciuto personaggio con un dolce riso strettamente lo abbracciò, bacciollo in fronte) e poi disse: « Voi siete Bernardo Buontalenti, ed io sono Torquato Tasso: addio, addio, amico, addio. » E senza concedere all'architetto un momento di tempo da poterlo trattenere, se ne montò a cavallo, partì a buon passo, nè mai più si vide. Il Granduca intesa la cosa fe' ricercare in ogni luogo il grande poeta, ma indarno. (Osservat. Fior. VII. p. 46.)

LXX

Enrico III re di Francia non ebbe figli dalla sua moglie Luigia di Lorena, figlia di Antonio conte di Vaudemont. La regina era donna di una rara bellezza: ma non l'amò molto. Enrico avvece amò passionatamente la principessa di Condè che morì nel 1574. Dopo la di lei morte poco mancò non divenisse pazzo. Egli volle portare sopra i suoi abiti i segni del proprio dolore facendovi porre, avvece dei bottoni, delle piccole teste di morto.

LXXI

Il numero sei si può dire che riescisse fatale ad Alessandro dei Medici. Egli morì nel 1536, nel 6 gennaio, alle ore sei di notte, con sei ferite, nell'età di 26 anni, il sesto anno del suo governo, e di più in sabato, sesto giorno della settimana. (Osservat. Fiorent. II. p. 76).

LXXII

Il primo saggio che Michelangelo diede del suo genio per la scoltura fu l'imitazione della testa di un Fauno vecchio grinzoso, che era guasta nel naso, e nella bocca rideva. Michelangelo in età di soli 14 anni, non aveva mai tocco marmo nè scalpello. Nonostante la imitò così bene in pochi giorni, che trapanò di sua fantasia la bocca, e fece vedere i denti e la lingua. Lorenzo il vecchio, veduto il lavoro, lo commendò molto, e gli disse « tu dovresti sapere che i vecchi non hanno mai tutti i denti, eppur tu hai fatto questo Fauno vecchio senza che gliene manchi alcuno. » Michelangelo, vedendo che Lorenzo diceva il vero, cavò tosto al suo Fauno un dente, trapanando la gengiva come ne fosse uscito colla radice.

LXXIII

Il prete Arlotto Mainardi era Piovano di San Cresci a Macioli, diocesi Fiesolana, è comunemente conosciuto e chiamato Piovano Arlotto. Il suo nome corre celebre per le facezie. In Firenze pubblicano altresì un celebre giornale umoristico con questo nome. Egli ordinò che sul suo sepolcro fosse collocata la seguente iscrizione:

QUESTA SEPOLTURA
IL PIOVANO ARLOTTO
LA FECE FARE
PER SE E PER CHI CI VUOL ENTRARE.

LXXIV

I baroni di Francia si ribellarono al loro re Filippo mentre era accampato contro l'imperatore Ottone. Il re vicino ad essere abbandonato da tutti alzò un altare nel campo, e trassesi la corona in presenza dei baroni, posevela sopra e disse: « donatela a chi è più degno di me, ed io l'obbedirò volontieri. » I baroni vedendo la sua umiltà, gli promisero di essere leali e fedeli alla battaglia. (Villani. Libro V, pag. 252.)

LXXV

Quando l'imperatore Ottone IV venne in Firenze, veggendo le belle donne della città, che in Santa Reparata per lui erano raunate, una fanciulla chiamata Gualdrada fra le altre molto gli piacque. E il padre di lei dicendo all'imperatore che egli aveva podere di fargliela baciare, la donzella rispose che giammai uomo vivente la bacierebbe se non fosse suo marito; per la qual parola Ottone molto la commendò. Il conte Guido preso d'amore di lei, per il bel rifiuto e per la sua avvenenza, col consiglio dell'imperatore, la fece sua moglie non guardando che ella fosse di più basso lignaggio di lui, nè guardando a dote. (Villani. Vol. 37, pag. 253.)

LXXVI

Giovanni Medici, chiamato l'Invincibile, morì il 29 novembre del 1556 nell'età di 28 anni. Essendo stato ferito alla gamba a Governolo vicino a Mantova, chiamarono persone per tenerlo mentre gliela tagliavano. « Tagliate arditamente, egli disse, non sono necessari assistenti » ed egli stesso tenne il lume. I suoi soldati si vestirono a lutto e presero le insegne nere in seguo di dolore. Onde presero poi il nome di *Bande Nere*; molto celebri così per il va'ore come per la ferocia.

LXXVII

Tanai de' Nerli, per far onta a' seguaci di Savonarola fece colpa ai frati di aver suonato a martello la notte che fu arrestato fra Girolamo, e procurò che si mandasse sull'asino per la città la campana che aveva suonato a mo' d'ignominia. Poscia fu donata a' Padri di S. Francesco al Monte; ma in processo di tempo fu restituita Si legge nella storia di Russia essersi condannata un'altra campana in confino nella Siberia. (Osserv. Fiorent. Tomo II, pag. 111-12.)

LXXVIII

Cimabue per la città di Arezzo sua patria, fece in Firenze ed espose al pubblico giudizio il *martirio di San Donato*. Il popolo concorse ad ammirarlo in tanta folla e con tanto entusiasmo che, tripudiando sul quadro di Cimabue, diè alla contrada dove lavorava il pittore il nome di *Borgo Allegri*. Quel nome si conserva anche oggidì. (Osserv. Fiorent. 11. pag. 130.)

LXXIX

Apelle esponendo le sue pitture al pubblico per sentirne i pareri, ricevè un ottimo avvertimento da un calzolaio per la correzione d'una scarpa o o calzare; ma essendo questi passato ad altro, si dice che desse luogo al proverbio: « ne sutor ultra crepidam. » (Plin. Lib. 35, cap. 80.)

LXXX

Carluccio Salutati era uomo di grandissima letteratura. Egli scriveva così bene in genere epistolario, che Giovanni Galeazzo Visconti, poi duca di Milano, soleva dire, che temeva più una sua lettera che un esercito di venti mila uomini. Le sue lettere sono state pubblicate dal Rigacci, libraio fiorentino, e dall'Abate Mekus. (Osserv. Fiorent. Tomo V, pag. 150.)

LXXXI

Non v'era mezzo di far cantare al Marchesi le prime arie altrimenti che facendolo entrare sopra un carro trionfale, sur una montagna, sulle nuvole, o sopra un luogo eminente qualunque. Bisognava piegarsi a questo suo capriccio, qualunque fosse d'altronde il soggetto dell'opera, nella quale ei doveva figurare.

LXXXII

Dopo Alberico regnò re de' Longobardi Eliprando, il quale fu grande come gigante, e per la lunghezza del suo piede si prese la misura delle terre; e chiamasi ancora a' nostri tempi piè d'Eliprando, il quale è poco meno d'un braccio della nostra misura, e così è intagliato alla sua sepoltura a Pavia. (Gio. Villani, 11, 10, pag. 112.)

LXXXIII

Re Antonio era primo uditore e poi consigliere di Stato sotto il I° Napoleone. Egli era conosciuto tra i suoi colleghi sotto il vocabolo d'*Io*, pronome col quale aveva l'abitudine di cominciare tutte le frasi.

LXXXIV

Nicolò Grosso valente fabbro fiorentino fu persona fantastica e di suo capo. Non volle mai far credenza a nessuno de' suoi lavori, ma sempre voleva la caparra. E per questo Lorenzo de' Medici lo chiamava il *Caparra*, e da molti altri ancora per tal nome era conosciuto. Egli aveva appiccato alla sua bottega un'insegna, nella quale erano libri che ardevano: per il che quando uno gli chiedeva tempo a pagare, gli diceva: io non posso perchè i miei libri abbruciarono, e non vi si può più scrivere debitori. (Osserv. Fiorent. IV pag. 55-56).

LXXXIV

Baccio Bandinelli fece la copia del Lacoonte che tuttora si ammira nella galleria di Firenze. È l'opera più famosa del suo scalpello nella quale pretese troppo vanamente di aver trapassato l'originale Egli ne fu ripreso da Michelangelo il quale pronunziò quel bel detto: « che chi andava dietro ad alcuno, mai passare innanzi non gli poteva. (Osservat. Fiorent, tom. IV pag. 217).

LXXXV

Beria era allievo e successore del famoso Pickler di Roma, incisore in pietre dure del genere antico, manifestò principii repubblicani molto esaltati. Egli si attirò l'attenzione delle polizia. all'epoca della fondazione del Regno, per la seguente cagione una bella pietra dura, che il Caprara gli aveva data da incidere per sculpirvi l'effigie di Napoleone, offrì per accidente nel lavorarla varie macchie di sangue dalla parte del collo; se ne fece un delitto all'incisore che fu perciò tenuto in arresto per tutto il tempo che durarono le cerimonie e le feste dell'incoronazione.

STANISLAO FALLETTI *Gerente*.

TORINO — TIPOGRAFIA FALLETTI, VIA DELLA BASILICA

ISTRUZIONE POPOLARE

ONDE PREVENIRE IL CHOLERA

I Sindaci e le giunte municipali dello Stato hanno dalla legge amplissimi poteri onde provvedere all'igiene del comune. Nel 1854 e 1855 il comune di Torino ordinò, per motivo d'igiene, l'*arricciatura* e *l'imbiancatura* delle case ed i proprietari dovettero eseguire l'ordine severo che li costringeva ad una spesa di otto, dieci, ed anche venti mila lire. Tali disposizioni arrecano non lievi anormalità nei patrimoni privati, ma in cima di ogni pensiero sta la *salute pubblica*. I sindaci italiani sappiano e vogliano quindi ordinare ed eseguire. Ripensino che la migliore amministrazione sta nel *prevenire* e non nel *rimediare*. Fortunato ed ottimo è quel sindaco che, nella maggior parte dei casi, amministra, a così dire, *negativamente*.

Noi pensiamo far cosa grata ai sindaci col ripubblicare la seguente breve istruzione popolare sul cholera dettata dalla valente Commissione straordinaria di sanità di Milano, e li preghiamo a farne levare diverse copie ed affiggerle sui luoghi pubblici e più frequentati del comune onde ognuno possa pigliarne conoscenza. Sarebbe anche cosa buona che i sindaci ed i parroci ne dessero ripetutamente lettura. Va senza dirlo che questa istruzione è la migliore tra le diverse che il videro la luce in italia·

« La causa morbosa che produce il cholera, qualunque essa sia, agisce con maggiore o minor forza, a seconda del diverso grado di suscettibilità individuale a riceverne l'influenza.»

« A diminuire questo grado di suscettibilità, che, del resto, non è in tutti, giovano alcune circostanze; altre invece valgono ad accrescerlo.»

« Migliorare le prime, allontanare le altre, eseguire alcune pratiche precauzionali, è quanto gli uomini più competenti raccomandano ed insegnano onde preservarsi dal male o diminuirne il pericolo.

Pulitezza

« Una delle cause che maggiormente favoriscono lo sviluppo e la diffusione del cholera è l'improprietà.

I domicilii e le persone devono quindi tenersi colla maggiore pulitezza possibile.. Si è sempre osservato, e si osserva anche attualmente, che il cholera abbatte un maggior numero di vittime in quelle regioni e in quelle città, dove la pulitezza è poco curata. Anche nelle città pulite, il numero dei colpiti dal cholera è comparativamente più grande in quelle vie, in quelle case e fra quelle persone dove la pulitezza maggiormente difetta.

Indumenti

« Fa d'uopo tenersi vestiti in modo da avere piuttosto caldo che freddo. Giova la lana sulla pelle e principalmente sul ventre. Anche nel letto, che è l'abito notturno, bisogna tenersi coperti in maniera da non sentir freddo.»

« È pericolosissimo l'esporsi al fresco, massime allorchè il corpo si trova in traspirazione. Una traspirazione repressa genera non di rado, anche in circostanze ordinarie, disturbi di ventre, simili a quelli che accompagnano il cholera, e quindi vi predispone.

« Bisogna guardarsi con ogni studio dal freddo ai piedi.»

« Una pratica sempre utile, e che si può usare specialmente alla mattina e alla sera, consiste nel farsi delle fregagioni con flanella od altra stoffa di lana.»

Alimenti.

« Siccome ogni disturbo gastrico predispone al cholera, e siccome il cambiamento del modo abituale di alimentarsi produce sempre qualche alterazione nelle funzioni digerenti, così la regola migliore per le persone che sogliono nutrirsi moderatamente e con cibi sani, è quella di non cambiar nulla delle loro abitudini. Solo che, se costumano far uso abbondante di ortaggi, si consigliano a moderarne alquanto la misura.»

« Gli alimenti più convenevoli sono il riso, le uova scaldate od al burro, le paste, semprechè siano ben cotte, la carne (meno quella di maiale), la polleria.»

« Sono da evitarsi, specialmente dalle persone delicate, il latte, il formaggio, i fagiuoli, le verze, le sostanze grasse, i pesci, le uova sode, le frutta e la birra. È da sopprimersi l'uso della carne di maiale, delle bevande spiritose, e di ogni sostanza in cui incominci il processo di putrefazione o di fermentazione; dicasi altrettanto dei citrioli, delle angurie, dei melloni, e in genere di tutte le cose indigeste e poco nutrienti.»

« Molte persone mangiano di queste sostanze nella credenza di nutrirsi con esse, credenza che nasce dal sentire soddisfatto l'appetito dopo averle mangiate. L'appetito resta infatti momentaneamente acquietato, perchè lo stomaco è pieno; ma poi la nutrizione non si fa, le forze non rivengono, e lo stomaco e le intestina si indispongono.»

« È dimostrato dalla scienza, in un modo incontrastabile, che un chilogramma di frutta non nutre tanto quanto mezz'oncia di pane. La più grossa anguria non nutre nemmeno come un mezzo uovo, e costa venti volte di più.»

« Dalle bibite gelate è bene astenersi: quanto meno, bisogna guardarsi dall'ingollarle precipitosamente.

(*Continua*)